GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1927 (VI)



parte 2

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1928 - ANNO VI

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª — 1927 - ANNO V — 1º LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 379 - 27 giugno 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Proposte di stipendi . . . . . *Pag.* 1222

» 380 - 30 giugno 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito - Applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694 . . . . . » 1223

» 381 - 30 giugno 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento degli assegni a personali in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato. . . . . » 1224

» 382 - 30 giugno 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette. . . . » 1227

» 383 - 30 giugno 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria » 1232

» 384 - 30 giugno 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1924 - Tariffe e primo fascicolo di aggiunte e varianti . . . . . » 1238

» 385 - 30 giugno 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento per la collaudazione dei materiali ferrosi più comunemente impiegati nell'allestimento dei materiali d'artiglieria e per la collaudazione dei manufatti di maestranza - Pubblicazione n. 1772 - Edizione 1927 . . . . . » 1240

LIBRERIA DELLO STATO

N. 386 - 30 giugno 1927 - Anno V. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Ufficiali ammessi al corso per il trasferimento nel corpo di commissariato prescritto dall'art. 4 del R. decreto 190 del 17 giugno 1926 . . . . . *Pag.* 1241

» 387 - 28 giugno 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Proroga del concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 1242

» 388 - 22 maggio 1927 - Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio. . » 1243

» 389 - 30 giugno 1927 - Anno V. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per il concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori di amministrazione » 1250

» 390 - 30 giugno 1927 - Anno V. - AVANZAMENTO. — Invio dei documenti d'avanzamento per i capitani del genio in S. P. E. che dovranno presentarsi agli esperimenti nell'autunno del 1927. . . . . » 1250

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1251

Circolare N. 379. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Proposte di stipendi.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 27 giugno 1927 - Anno V.

Gli enti che hanno in forza matricolare gli ufficiali sono richiamati alla scrupolosa osservanza del disposto del n. 89 della circolare 707-1923, circa l'obbligo di trasmettere al Ministero (Ispettorato generale amministrativo - Ufficio determinazione stipendi) le proposte di stipendi tre mesi prima che gli ufficiali stessi ne maturino il diritto.

Allo scopo di evitare ritardi, che si verificano continuamente, sarà opportuno, pertanto, che i corpi tengano un apposito *scadenzario*.

Per gli ufficiali promossi di grado e di nuova nomina, le proposte dovranno essere trasmesse all'atto della pubblicazione del Bollettino ufficiale, avvertendo che anche per gli

ufficiali promossi, i quali nonostante la promozione non acquistano diritto ad un maggiore stipendio, dovrà inviarsi egualmente il foglio di proposta.

Infine si ricorda che le proposte di stipendio debbono essere redatte e trasmesse giusta le norme di cui alla circolare 97 del *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 380. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito – Applicazione del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Per effetto dell'applicazione del R. decreto-legge del 7 maggio 1927, n. 694, alcuni reddituari di categoria *D*, provvisti attualmente di assegni superiori a L. 25,000, avranno il complesso degli assegni, tassabili agli effetti della complementare, ridotto ad una cifra inferiore al limite suindicato, e verranno a rientrare di conseguenza nel novero dei possessori di reddito per i quali la ritenuta dell'imposta è fatta direttamente dall'amministrazione (circolare 303 del *giornale militare* 1925).

In tal caso, malgrado che i reddituari in parola continuino ad essere inscritti per tutto il corrente anno nei ruoli dei contribuenti, e possano quindi essere obbligati da parte dell'esattoria, al versamento provvisorio delle restanti rate di imposte, debbono tuttavia essere sottoposti da parte dell'amministrazione, alla normale ritenuta diretta dell'1.35%, dal giorno in cui è avvenuta la diminuzione, salvo che gli interessati non rilascino dichiarazione che preferiscono la liquidazione del tributo con le norme comuni agli altri contribuenti (art. 2 R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241).

Si sono presi gli opportuni accordi con il Ministero delle finanze (Direzione generale imposte dirette) perchè i reclami che saranno avanzati dagli interessati ai competenti uffici delle imposte, siano accolti favorevolmente, e i reddituari in parola siano cancellati dai ruoli, in analogia a quanto dispone l'art. 4 del decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241, e venga disposto a loro favore il rimborso delle quote che fossero stati obbligati a pagare all'esattoria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 381. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento degli assegni a personali in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Allo scopo di unificare e semplificare i procedimenti attualmente in uso pel pagamento delle competenze ai personali dell'Amministrazione militare in servizio presso altre Amministrazioni dello Stato, si dispone che a partire dal 1° luglio p. v. gli enti militari che amministrano i personali stessi corrispondano loro gli assegni, sia ordinari che eventuali, imputando la spesa relativa ai capitoli del bilancio della Guerra, come se si trattasse di personali in servizio dell'Amministrazione militare.

Per poter richiedere alle Amministrazioni interessate il rimborso al bilancio della guerra della spesa sostenuta, dovrà essere fatto pervenire al Ministero, (Ragioneria centrale - Div. II, Sez. I), entro i primi venti giorni del mese di luglio p. v.:

a) per ciascun ufficiale o impiegato civile: una copia del foglio stipendio completo di tutti gli assegni separatamente indicati al lordo di qualsiasi ritenuta e al netto di ritenute erariali;

b) per i sottufficiali e militari di truppa: un prospetto numerico, distinto per gradi, di tutti gli assegni spettanti, indicando, per ciascun assegno, l'importo mensile al lordo di qualsiasi ritenuta e l'ammontare netto di ritenute erariali.

Tali dati dovranno essere completati con l'indicazione dell'Amministrazione alla cui dipendenza prestano servizio i personali.

Successivamente, alla fine di ciascun trimestre, entro i primi venti giorni del mese successivo, dovrà essere fatto pervenire alla ragioneria, debitamente riempiti i prospetti da compilarsi secondo i modelli che si pubblicano in allegato.

Dovranno inoltre farsi tutte le comunicazioni che si riterranno utili per dimostrare la spesa pagata a carico del bilancio della Guerra per i personali in servizio di altre Amministrazioni e quelle relative ad eventuali trasferimenti ecc.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) . . . . . .

TRIMESTRE 192... - 192...

Dimostrazione degli assegni netti da ritenute erariali corrisposti ai personali in servizio presso altre amministrazioni dello Stato.

Ufficiali e impiegati		Amministrazione alla cui dipendenza presta servizio	Stipendio, supplemento di servizio attivo, indennità militare e assegni fissi. (Importo comples.)	Indennità caro - viveri	Indennità eventuali		TOTALE	*Note*
Grado e posizione	Cognome e nome							

(1) Ente militare.

ALLEGATO B.

(1) . . . . . .

TRIMESTRE 192... - 192...

Dimostrazione degli assegni netti da ritenute erariali corrisposti ai personali in servizio presso altre amministrazioni dello Stato.

Sottufficiali e militari di truppa		Ammnistrazioni alle cui dipendenze prestano servizio	Stipendio o paga, supplemento di servizio attivo, indennità militare e assegni fissi. (Importo comples.)	Indennità caro - viveri	Indennità eventuali		TOTALE	*Note*
Gradi	N.							

(1) Ente militare.

N. 382. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 30 giugno 1927 - Anno V.

A seguito della circolare n. 298 del *giornale militare* 1927, si riportano negli uniti elenchi dimostrativi le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALIERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto dal 4 giugno 1927

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzo dal 4-6-1927
1. Camere d'aria per auto 90×710.....	60.—	38.85
2. Camere d'aria per auto 90×760.....	65.—	40.20
3. Camere d'aria per auto 105×765.....	85.—	55.50
4. Camere d'aria per auto 105×815.....	90.—	58.25
5. Camere d'aria per auto 120×820.....	115.—	77.85
6. Camere d'aria per auto 120×880.....	120.—	80.85
7. Camere d'aria per auto 135×835.....	130.—	88.40
8. Camere d'aria per auto 135×895.....	135.—	93.85
9. Camere d'aria per auto 135×935.....	140.—	96.25
10. Camere d'aria per auto 80×700.....	50.—	31.65
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	43.45
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.—	52.50
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800	83.—	54.75

Segue TARIFFA A

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 4-6-1927
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	56.50
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×700	290.—	162.80
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	193.—
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	207.—
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765.....	470.—	290.—
19. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815.....	500.—	308.—
20. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820.....	635.—	398.15
21. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880.....	690.—	423.—
22. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835.....	870.—	528.—
23. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895.....	900.—	548.—
24. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935.....	955.—	578.—
25. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895.....	1170.—	680.—
26. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955.....	1245.—	748.95

Segue TARIFFA A

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 4-6-1927
27. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305.—	218.85
28. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415.—	280.50
29. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500.—	327.10
30. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525.—	354.50

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e velo ed anelli pieni per velo dal 4 giugno 1927.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 4-6-1927
12. Camere d'aria per moto 100×675.....	44.—	31.55
13. Camere d'aria per moto 100×715.....	52.—	37.75
14. Camere d'aria per moto 115×715.....	64.—	45.70
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×657	245.—	162.80
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715	276.—	173.85
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289.—	207.35

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e velo ed anelli pieni per velo dal 7 giugno 1927

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 7-6-1927
1. Camere d'aria per moto 24×1 3/4 600×45	21.—	12.35
2. Camere d'aria per moto 24×2 600×50	25.—	14.95
3. Camere d'aria per moto 24×2 1/4 600×55	30.—	18.25
4. Camere d'aria per moto 24×2 1/2.	32.—	20.40
5. Camere d'aria per moto 26×1 5/8 .	21.—	13.75
6. Camere d'aria per moto 26×1 3/4 .	22.—	14.65
7. Camere d'aria per moto 26×2.....	27.—	16.15
8. Camere d'aria per moto 26×2 1/4 650×55	33.—	20.35
9. Camere d'aria per moto 26×2 1/2...	38.—	23 30
10. Camere d'aria per moto 26×3 657×75	48.—	31.60
11. Camere d'aria per moto 28×3 700×75	49.—	31.85
15. Coperture a filato ritorto per moto 24×1 3/4	74.—	48.70
16. Coperture a filato ritorto per moto 24×2	75.—	50.40
17. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/4	124.—	83.25
18. Coperture a filato ritorto per moto 24×2 1/2	130.—	86.80
19. Coperture a filato ritorto per moto 26×1 5/8	85.—	56.80
20. Coperture a filato ritorto per moto 26×1 3/4	79.—	52.65

Segue TARIFFA B.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 7-6-1927
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2	85.—	68.85
22. Coperture a filato ritorto per moto 26×2¼	90.—	62.50
23. Coperture a filato ritorto per moto 26×2½	230.—	138.70
24. Coperture a filato ritorto per moto 26×2½ - 2¼.....	231.—	136.70
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3.....	306.—	176.50
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3.....	314.—	184.20

N. 383. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Per semplificare il servizio di distribuzione e spedizione dei fogli d'ordini e delle disposizioni speciali per l'artiglieria, questo Ministero è venuto nella determinazione che essi vengano, dal 1° luglio p. v., diramati assieme al *giornale militare* ed al *bollettino ufficiale*, nel numero di copie qui sotto indicate.

I reclami per eventuali disguidi o mancata ricezione dovranno venire all'ufficio pubblicazioni militari.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Consiglio R. Esercito	1	1	1
Ministero della guerra:			
Ufficio coordinamento	2	1	2
Direzione generale art. e autom.	30	30	30
Ragioneria centrale	—	1	—
Direzione generale del genio .	3	5	—
Ispettorato gen. amministrativo	—	2	—
Direz. gen. pers. civili e aff. generali	—	1	—
Servizio ippico e veterinario . . .	—	2	1
Segreteria Comm. suprema di difesa	1	1	1
Comando del Corpo Stato Maggiore	4	4	4
Ispettorato delle truppe alpine . .	1	1	1
Ispettorato dei bersaglieri	1	1	1
Ispettorato della cavalleria	1	1	1
Ispettorato dell'artiglieria	3	1	3
Ispettorato del genio	1	1	1
Comando di corpo di armata o comando militare della Sardegna e della Sicilia	1	1	1
Comando di divisione territoriale . .	1	1	1
Delegazione trasporti	1	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Arma dei carabinieri Reali.			
Comando generale dell'Arma . . .	1	—	—
Comando legione	1	2	—
Comando raggruppamento e gruppo squadroni	1	2	—
Scuola allievi sottufficiali	1	2	—
Arma di fanteria.			
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	1	—
Comando di brigata alpina	1	1	—
Comando reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini	1	—	—
Centro di formazione carri armati .	1	1	1
Arma di cavalleria.			
Comando superiore di cavalleria . .	1	1	—
Comando di reggimento di cavalleria	1	—	—
Arma di artiglieria.			
Comando di artiglieria di corpo di armata della Sicilia o della Sardegna	1	1	1
Comando reggimento artiglieria da campagna, pesante campale e a cavallo	4	4	6
Comando reggimento artiglieria pesante	5	5	7
Comando 1° reggimento artiglieria montagna	7	7	9
Comando 2° reggimento artiglieria montagna	6	6	8
Comando 3° reggimento artiglieria montagna	5	5	7

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Comando 1° e 3° reggimento artiglieria da costa	7	7	8
Comando 2° reggimento artiglieria da costa	5	5	6
Comando centro controaerei	2	2	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	10	10	10
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna	5	5	5
Sezioni staccate di artiglieria	1	1	1
Arsenali R. Esercito	3	3	3
Centri esperienze di artiglieria	2	2	2
Spolettifici R. Esercito	3	3	3
Laboratorio di precisione R. Esercito	3	3	3
Pirotecnico R. Esercito Bologna	3	3	3
Pirotecnico R. Esercito Capua	1	1	1
Polverificio R. Esercito	2	2	2
Fabbrica d'armi R. Esercito	3	3	3
Arma del genio.			
Comando del genio di corpo d'armata della Sicilia o della Sardegna	1	1	—
Comando reggimento del genio	1	1	—
Comando gruppo aerostieri	1	1	—
Battaglione misto della Sardegna	1	1	—
Uffici fortificazione	1	1	—
Uffici staccati fortificazione	1	1	—
Stabilimenti del genio	1	1	—
Centro chimico militare	1	1	1
Centro chimico militare (gruppo chimico)	1	1	1
Distretti militari	1	—	—

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Corpo sanitario militare.			
Ispettorato di sanità militare . . .	—	1	—
Direzione di ospedale principale . .	1	1	—
Direzione di ospedale secondario . .	—	1	—
Istituto chimico farmaceutico . . .	—	1	—
Stabilimento balneare militare Acqui	—	1	—
Stabilimento balneare militare Ischia	—	1	—
Corpo di commissariato militare.			
Ufficio del generale commissario . .	—	2	—
Direzione di commissariato	—	4	—
Sezione commissariato della Sardegna	—	4	—
Magazzino centrale vestiario ed equipaggiamento	—	2	—
Opificio militare	—	1	—
Corpo di amministrazione militare.			
Ufficio autonomo revisione conti . .	—	4	—
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna	1	2	—
Ufficio contabilità e revisione di corpo d'armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna . . .	—	2	—
Servizio automobilistico militare.			
Comando centro automobilistico . .	2	1	—
Officina automobilistica R. E. . . .	1	1	—
Magazzini parti di ricambio per auto	1	1	—
Ispettorato tecnico automobilistico .	1	1	—

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Scuole ed istituti militari vari.			
Comando scuola di guerra	1	1	1
Comando scuola di fanteria	1	1	—
Comando scuola di cavalleria . . .	1	1	—
Distaccamento di Tor di Quinto . .	1	1	—
Accademia di fanteria e cavalleria .	1	1	—
Accademia di artiglieria e genio . .	1	1	1
Comando di collegio militare . . .	1	1	1
Comando delle scuole centrali . . .	1	1	1
Comando scuola centrale di fanteria .	1	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1	1
Comando scuola centrale del genio .	1	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	1	1	1
Comando scuola artiglieria controaerei	1	1	1
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	1	1	1
Comando scuola sanità militare . .	1	1	1
Istituto geografico militare	1	1	—
Comandi, uffici ed enti diversi.			
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	2	—
Comando deposito allevamento quadrupedi	1	1	—
Ufficio militare imbarchi e sbarchi .	1	1	—
Truppe coloniali.			
Comando R. corpo di truppe coloniali della Tripolitania	1	1	1
Comando R. corpo di truppe coloniali della Cirenaica	1	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Foglio d'ordini		Disposizioni spec. artigl.
	Parte tecnica	Parte amministr.	
Comando R. corpo di truppe coloniali della Eritrea	1	1	1
Comando R. corpo di truppe coloniali della Somalia	1	1	1
Comando artiglieria della Tripolitania	1	1	1
Comando artiglieria della Cirenaica	1	1	1
Comando artiglieria dell'Eritrea	1	1	1
Comando artiglieria della Somalia	1	1	1
Direzione artiglieria della Tripolitania	1	1	1
Direzione genio militare della Tripolitania	1	1	—
Comando 12° autoparco Tripoli	1	1	—
Ufficio del genio militare Homs	—	1	—
Comando autogruppo della Cirenaica	1	1	—
Altri ministeri, enti ecc.			
Ministero della marina	1	1	1
Direzione generale artiglieria e armamento	1	1	1
Ufficio genio militare	—	4	—
Commissione permanente R. M.	—	1	1
Direzione torpedini e munizioni	1	1	1
Ministero delle colonie	1	1	1
Governo della Tripolitania	1	1	1
Governo della Cirenaica	1	1	1
Governo dell'Eritrea	1	1	1
Governo della Somalia	1	1	1
Ministero dell'aeronautica	1	1	1
Comando dell' aviazione della Tripolitania	1	1	—
Comando 104 squadriglia Farman Bengasi	1	1	—

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 384. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio - Edizione 1924 - Tariffe e primo fascicolo di aggiunte e varianti.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo) - 30 giugno 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio - Edizione 1924 Tariffe » con il 1° fascicolo di aggiunte e varianti che — a cura dell'ufficio pubblicazione militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore	Copie	2
Ministero della guerra - Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	12
Ministero della guerra - Direzione generale del genio militare	»	4
Ministero della guerra - Servizio ippico e veterinario	»	1
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Governi della Tripolitania, Cirenaica, Somalia, Eritrea	»	3
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	»	1
Ispettorati delle varie armi	»	1
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	5
Centro chimico militare	»	1
Ispettorato tecnico automobilistico	»	4
Comandi di corpo d'armata - Comando militare della Sicilia - Comando militare della Sardegna	»	1
(Ufficio ispettore amministrativo)	»	1
Uffici di revisione e contabilità di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi del genio di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	1
Comandi di brigata di fanteria e brigata alpina	»	1
Comandi superiori di cavalleria	»	1
Comando della scuola di guerra - Torino	»	1
Comando delle scuole centrali - Civitavecchia	»	1
Comando della scuola di fanteria - Parma	»	1
Comando della scuola di cavalleria - Pinerolo	»	1
Accademia di fanteria e cavalleria - Modena	»	2
Accademia di artiglieria e genio - Torino	»	2
Scuola d'artiglieria controaerei - Nettuno	»	1

Scuole di reclutamento di ufficiali di complemento	Copie	1
Arsenali Regio esercito di Torino, Piacenza, Napoli, e Pirotecnico Regio esercito - Capua	»	2
Sezione di pirotecnico Regio esercito di Bologna - Sezione staccata spolettificio Regio esercito - Torre Annunziata	»	1
Fabbrica d'armi Regio esercito Terni, polverificio Regio esercito Liri, spolettificio Regio esercito Roma	»	2
Officina di costruzione del genio militare di Pavia ed officina R. T. ed E. Roma	»	2
Officina automobilistica Regio esercito - Bologna	»	2
Direzioni di artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione d'artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate d'artiglieria	»	1
Comandi di legione dei CC. RR.	»	2
Comandi di reggimento di fanteria, granatieri e bersaglieri	»	2
Comandi di reggimento alpini	»	3
Comandi di reggimento di cavalleria	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, pesante, costa	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna	»	3
Centro formazione carri armati	»	2
Centri automobilistici	»	2
Centri controaerei	»	2
Comandi di reggimento genio, gruppo aerostieri	»	2
Battaglione misto della Sardegna	»	1
Distretti militari	»	1
Depositi allevamenti quadrupedi e comando gruppo squadroni di rimonta	»	1
Direzioni ospedali militari	»	1
Compagnie di sussistenza	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 75; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita, dato il limitato numero di copie stampatone, in considerazione della sua provvisorietà.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 385. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Regolamento per la collaudazione dei materiali ferrosi più comunemente impiegati nell'allestimento dei materiali d'artiglieria e per la collaudazione dei manufatti di maestranza – Pubblicazione n. 1772 – Edizione 1927.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 30 giugno 1927 – Anno V.

E' stato pubblicato il « *Regolamento per la collaudazione dei materiali ferrosi più comunemente impiegati nell'allestimento dei materiali d'artiglieria e per la collaudazione dei manufatti di maestranza* - Pubblicazione n. 1772 - Edizione 1927 » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore	Copie	4
Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	10
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	2
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	»	2
1° Centro esperienze di artiglieria - Nettuno	»	2
2° Centro esperienze di artiglieria - Ciriè	»	2
Arsenali Regio esercito di Torino, Piacenza, Napoli	»	3
Fabbrica d'armi Regio esercito - Terni	»	3
Laboratorio di precisione Regio esercito - Roma	»	3
Officina automobilistica Regio esercito - Bologna	»	2
Pirotecnico Regio esercito - Capua	»	3
Sezione staccata di pirotecnico Regio esercito - Bologna	»	3
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	2
Direzione della rivista d'artiglieria e genio	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, possono richiederla, a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 10.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 386. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Ufficiali ammessi al corso per il trasferimento nel corpo di commissariato prescritto dall'art. 4 del R. decreto 190 del 17 giugno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1927 - Anno V.

A norma del R. decreto 190 del 17 giugno 1926 i sottonotati ufficiali, i quali, hanno superato con esito favorevole l'esperimento presso la direzione di commissariato, sono ammessi a frequentare presso l'accademia militare di Modena un corso speciale di commissariato della durata di mesi sei, giusta quanto è stabilito dall'art. 4 del sopra citato R. decreto.

Il corso avrà inizio il 15 ottobre p. v. e gli ufficiali si presenteranno al comando dell'accademia il giorno 14 ottobre.

Tenente fanteria ALECCI Angelo.
Tenente amminist. APPICCIUTOLI Domenico.
Tenente fanteria AVOLIO Corrado.
Tenente amminist. BALSAMO Emilio.
Tenente fanteria BERETTA Francesco.
Tenente fanteria BOSCHERO Giovanni.
Tenente fanteria BRUNO Giuseppe.
Tenente fanteria BUCCERI Giuseppe.
Tenente amminist. CACCIATORE Francesco.
Tenente fanteria CAROSIELLO Alessandro.
Tenente fanteria CULTRERI Vincenzo.
Tenente amminist. DE SANTIS iVttorio.
Capitano fanteria DI JORIO Giovanni.
Tenente fanteria DONNAMARIA Vincenzo.
Tenente artiglieria DRAMMIS DEI DRAMMIS Antonio.
Capitano fanteria FARNETANI Pietro.
Tenente amminist. FISICARO Giuseppe.
Tenente fanteria FONGOLI Vittorio.
Tenente amminist. FORTUNATO Francesco.

Tenente amminist. GIANFORMAGGIO Francesco.
Tenente fanteria GREGORIO Carlo.
Tenente amminist. JANNACCARO Ugo.
Tenente fanteria LANDOLFI Ugo.
Tenente fanteria LA ROSA Gaetano.
Tenente fanteria LILLO Vincenzo.
Tenente fanteria MEALE Agostino.
Tenente fanteria MECHERI Giorgio.
Tenente amminist. MILITO Francesco.
Tenente amminist. MORGANTE Pasquale.
Capitano fanteria MOSCATELLO Luigi.
Tenente amminist. RETTURA Antonio.
Tenente fanteria RICCI Alfonso.
Tenente fanteria RISO Felice.
Tenente amminist. RIZZI Alfredo.
Tenente amminist. ROMANO Carlo.
Tenente amminist. SANTORO Oreste.
Tenente amminist. SOMA' Donato.
Tenente amminist. SCARPELLI Rocco.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 387. — SCUOLE MILITARI. — **Proroga del concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1927-1928.)** — 28 giugno 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare 361 del *giornale militare* c. a., si rende noto che il termine utile per la presentazione al Ministero della pubblica istruzione delle domande dei professori di ruolo di detta amministrazione aspiranti al concorso per le cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli è prorogato al 15 luglio 1927; conseguentemente il termine per la eventuale presentazione dei titoli direttamente al Ministero della guerra è prorogato al 31 luglio 1927.

Restano ferme le altre condizioni del concorso indicate nella suddetta circolare 361 del *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 388. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto riguardante i corsi di abilitazione per il passaggio nell'arma dei carabinieri reali di tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Gabinetto). 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, che stabilisce la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri reali, e detta norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma stessa;

Visto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, numero 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I corsi di abilitazione previsti dall'art. 7 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, e dall'art. 6 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, hanno per iscopo di dare ai tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ammessi ad aspirare al passaggio nell'Arma dei carabinieri reali, una buona cultura tecnico-professionale e di abilitarli, anche praticamente, all'esercizio delle attribuzioni inerenti al servizio speciale di detta arma e in particolar modo all'uffizio di comandante di tenenza.

Detti corsi si svolgeranno ogni anno in Firenze, presso la sede della scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali.

Art. 2.

Il concorso per l'ammissione è bandito annualmente dal Ministero della guerra con circolare inserta nel *giornale militare,* la quale fisserà il numero dei posti disponibili, determinato in base alle vacanze prevedibili nei quadri organici dell'Arma dei carabinieri reali per l'anno successivo.

Art. 3.

Potranno essere ammessi — a loro domanda — a frequentare i corsi i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. che abbiano compiuto due anni di grado o vengano a compierli al termine di detti corsi, che non provengano dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del Regio decreto-legge n. 1144 del 17 giugno 1926 e che siano muniti di diploma di maturità classica o scientifica o di titolo di studio equipollente o superiore.

Le domande redatte su carta da bollo, dirette al Ministero della guerra e corredate di uno dei titoli di studio richiesti, saranno presentate dagli interessati ai rispettivi comandanti di corpo che, dopo avervi unito copia dello stato di servizio, le inoltreranno per via gerarchica apponendovi il loro esplicito parere. Le autorità superiori, analogamente, esprimeranno il loro avviso al riguardo.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande dei tenenti che per il complesso delle qualità siano, a giudizio insindacabile del Ministero della guerra, ritenuti genericamente idonei a prestare un buon servizio nell'Arma dei carabinieri reali, restando inteso che l'effettivo passaggio in detta Arma è subordinato all'esito favorevole del corso di abilitazione ed il mantenimento definitivo in essa al compimento, con esito pure favorevole, del periodo di effettivo servizio nell'Arma previsto dall'art. 17 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 4.

I corsi di abilitazione al servizio nell'Arma dei carabinieri reali avranno normalmente la durata di 6 mesi — compreso il periodo degli esami finali — e comunque si svolgeranno nell'epoca che sarà stabilita dal Ministero della guerra nell'atto in cui indice il concorso per l'ammissione.

I programmi d'insegnamento delle varie materie, le quali risultano dalla tabella allegata al presente decreto, saranno fissate con disposizioni interne del Ministero della guerra su proposta del comando generale dell'Arma dei carabinieri reali.

I vari gruppi delle materie stabilite per gli esami finali, la durata dell'esame per ciascun gruppo ed il relativo coefficiente risultano dalla tabella suddetta.

La direzione dei corsi è affidata al comandante la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze, sotto l'alta vigilanza del generale di divisione addetto al comando generale dell'Arma, il quale si assicurerà che l'indirizzo didattico-educativo sia conforme ai criteri del comando generale.

Conseguentemente il comandante la scuola predetta risponde della disciplina degli ufficiali che frequentano i corsi, del regolare funzionamento dei corsi stessi e dell'esatto e razionale svolgimento dei programmi di insegnamento.

Art. 5.

L'insegnamento delle varie materie sarà impartito per incarico da insegnanti civili e militari di 1° e 2° grado, questi ultimi tratti fra gli ufficiali della scuola, e proposti dal comando di essa a quello generale dell'Arma.

Gli emolumenti agli insegnanti civili, i quali saranno tratti da personali di ruolo, ed i soprassoldi agli insegnanti militari saranno dall'amministrazione della scuola imputati ai capitoli dei carabinieri reali.

Art. 6.

Per le prove di esami sono costituite:

1° Una commissione presieduta dal generale di divisione addetto al comando generale dell'Arma e composta da un generale di brigata dei carabinieri reali designato di volta in volta dal comando generale dell'Arma, dal colonnello comandante la scuola sottufficiali dei carabinieri reali, e dal tenente colonnello comandante in 2ª della scuola stessa, i primi due, membri effettivi, quest'ultimo segretario e membro supplente con diritto a voto in caso di assenza di uno degli effettivi.

2° Due sottocommissioni, una per le materie tecnico-professionali di cui ai gruppi 2, 3 e 4, presieduta dal generale di brigata di cui sopra; l'altra per le materie di carattere pratico di cui ai gruppi 5, 6 e 7, presieduta dal colonnello comandante la scuola di Firenze. Fanno parte come membri delle due sottocommissioni gli insegnanti titolari, civili e militari, delle varie materie.

Alla commissione presieduta dal generale di divisione suddetto, oltre ai compiti di seguito stabiliti, spetta l'assegnazione del punto di merito pel tema scritto, che di per sè costituisce gruppo di materie.

Ciascuna sottocommissione, invece, assegna il punto di merito per le prove sostenute per ognuno dei gruppi di materie ad essa devoluti.

L'assegnazione dei punti, sia per il tema scritto che per le prove orali, espressi in ventesimi, ha luogo previa votazione a scrutinio segreto sulla idoneità del candidato e sarà dichiarato idoneo colui che abbia riportato due terzi almeno di voti favorevoli. Le eventuali frazioni vengono calcolate per intero ove siano uguali o superiori ad una metà. Per i candidati risultati idonei tutti i membri della commissione o sottocommissioni assegneranno ciascuno, con scheda segreta, un punto non inferiore a 10/20: per i non idonei sarà assegnato, da ciascun membro della commissione, con eguale procedura, un punto di merito inferiore a 10/20.

Non si farà, però, luogo ad alcuna comunicazione agli interessati circa il giudizio di idoneità e la conseguente assegnazione dei punti nelle varie prove, in quanto che, come è chiarito in seguito, tali punti non costituiscono i soli elementi di valutazione per determinare della loro idoneità a prestare servizio nell'Arma.

Per ognuna delle riunioni della commissione e sottocommissioni, delle votazioni sulla idoneità, dei punti di merito assegnati ad ogni ufficiale e della conseguente media aritmetica viene redatto verbale, sottoscritto dai componenti della commissione e sottocommissioni di che trattasi.

Al termine delle prove i presidenti delle sottocommissioni rimettono tali verbali, in busta suggellata, al generale di divisione, presidente della commissione.

Dopo che si è provveduto per l'assegnazione dei punti per tutti i gruppi delle materie d'esame, il generale di di-

visione, presidente, riunisce nuovamente la commissione ed apre la discussione su ogni candidato per determinare se, sulla base di tali punti e tenendo altresì conto delle qualità di carattere, del complesso delle doti militari, morali e fisiche, e di cultura generale rivelate durante il corso, possa o meno essere ritenuto idoneo a prestare un buon servizio nell'Arma. Tale determinazione sarà presa con votazione a scrutinio segreto con le stesse norme di cui sopra redigendo all'uopo apposito verbale.

Gli inidonei saranno senz'altro esclusi dal passaggio di Arma.

Solo per i candidati proclamati idonei verrà determinato il punto definitivo di merito, da inscrivere sulle loro carte personali, procedendo alla media aritmetica dei punti da essi riportati nei vari gruppi di materie moltiplicati pel loro coefficiente.

Il presidente della commissione farà quindi compilare e trasmettere al comando generale dell'Arma, unitamente ai verbali di cui sopra, un elenco in duplice copia degli idonei, con il relativo punto definitivo, ed altro elenco dei non idonei.

Una copia di ciascun elenco, corredata dai verbali, sarà poscia trasmessa dal suddetto comando al Ministero della guerra.

Art. 7.

Al termine del corso, gli ufficiali che lo frequentarono saranno a cura del comando della scuola, che ne informerà i rispettivi corpi, inviati senz'altro in licenza speciale; quelli idonei, in attesa del trasferimento nell'Arma che avrà luogo entro un mese dal termine degli esami, mentre i non idonei allo scadere del 15° giorno della licenza dovranno rientrare ai rispettivi corpi di provenienza.

Gli ufficiali idonei che risultassero eventualmente esuberanti agli organici dell'Arma saranno temporaneamente considerati in soprannumero alle tabelle organiche sino a che non si verifichino vacanze e saranno destinati a disposizione delle Legioni in base alle esigenze del servizio.

Per l'anzianità nell'Arma dei carabinieri reali dei tenenti provenienti da altre armi vigono le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Art. 8.

Gli ufficiali allievi che, per malattie sofferte o per altri motivi indipendenti dalla loro volontà, siano complessivamente rimasti assenti dalle lezioni per un periodo di tempo superiore a 2 mesi sono dimessi dal corso, con facoltà di ripeterlo. La relativa autorizzazione è concessa — su domanda — agli interessati dal comando generale dell'Arma, in base a rapporto favorevole del comandante la scuola sottufficiali, confermato dal generale di divisione addetto al comando generale.

Gli interessati dovranno però frequentare il primo corso immediatamente successivo a quello che dovettero interrompere, e qualora non potessero per qualsiasi motivo ultimare neppure questo, dovranno intendersi senz'altro esclusi da ogni possibilità di trasferimento nell'Arma.

Il comando generale farà, all'evenienza, le opportune comunicazioni al Ministero della guerra.

All'infuori del caso di cui sopra non è consentita per nessun altro motivo la ripetizione dei corsi.

Art. 9.

Gli ufficiali allievi sono considerati a tutti gli effetti aggregati alla scuola di Firenze, pur continuando ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali tuttavia dovranno rimettere, per ciascuno di detti ufficiali la copia del libretto personale al comando della scuola che provvederà per la restituzione al termine dei corsi.

Il comando della scuola provvederà, però, a corrispondere agli ufficiali allievi a carico dei capitoli carabinieri reali le indennità loro spettanti per la frequenza dei corsi.

Durante i corsi gli ufficiali allievi vestiranno l'uniforme prescritta per la relativa arma.

Saranno provvisti di attendente — uno ogni due ufficiali — a cura del comando di corpo d'armata di Firenze che trarrà il personale necessario dai corpi del presidio.

Art. 10.

Agli effetti della applicazione del secondo comma — n. 1 — dell'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387, i posti lasciati scoperti negli organici delle armi di provenienza dagli ufficiali che faranno passaggio nell'Arma dei cara-

binieri reali, ai sensi del 2° comma dell'art. 7 del presente decreto, potranno essere considerati vacanti soltanto dopo che gli ufficiali stessi avranno cessato di essere in soprannumero.

Il predetto Notro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella delle varie materie raggruppate per gli esami.

Gruppi di materie	MATERIE	durata dell'esame	coefficiente
1	Svolgimento di un tema su argomento di carattere professionale . . .	ore 4	10
2	Educazione professionale	20′	10
3	Economia politica - Questione sociale - Diritto pubblico - Diritto amministrativo - Legislazione sociale - Codice penale per l'esercito - Legge di P. S. e relativo regolamento . .	45′	8
4	Diritto penale - Procedura penale - Legislazione tributaria italiana . .	45′	8
5	Istruzione sul carteggio - Polizia scientifica - Servizio informazioni di polizia militare - Mobilitazione - Avanzamenti e principali disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'esercito ed interessanti l'arma	45′	8
6	Armi e tiro - Contabilità varie . . .	30′	6
7	Equitazione	—	8

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 389. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Proroga dei termini per la presentazione dei documenti per il concorso per il reclutamento di ufficiali inferiori di amministrazione.** — (Gabinetto). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Con decreto in corso il termine utile (20 giugno 1927 - Anno V) stabilito dal decreto ministeriale 30 aprile 1927 - Anno V (circolare 305 *giornale militare* c. a.) per la ripresentazione dei documenti ai fini del concorso per ufficiali inferiori di amministrazione, viene prorogata al 15 luglio successivo.

I comandi, pertanto, e gli stessi interessati sono fin da ora autorizzati ad inviare o trasmettere i suddetti documenti non oltre il nuovo termine come sopra indicato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 390. — AVANZAMENTO. — **Invio dei documenti d'avanzamento per i capitani del genio in S. P. E. che dovranno presentarsi agli esperimenti nell'autunno del 1927.** — Direzione generale personale ufficiali). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 505 *giornale militare* 1926, si dispone che si presentino agli esperimenti della sessione autunnale del corrente anno i capitani del genio fino a DE GREGORIO Renato, incluso.

Gli specchi d'avanzamento, pertanto, nei riguardi dei suddetti ufficiali dovranno essere fatti pervenire al Ministero non oltre il 31 luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

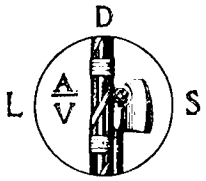
Dispensa 4, anno 1927, circolare 63:

A pagina 165, depennare il tenente CANTONE Salvatore del 10° bersaglieri.

A pagina 166, depennare il tenente D'AGATA Filippo del 51° fanteria.

A pagina 172, dopo il tenente TERLIZZI Renato aggiungere il tenente TACCONI Alberto del 6° bersaglieri.

A pagina 172 depennare il tenente TAMBURLINI Aldo del 35° fanteria.



PREZZO L. 0,80

(4237) — Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª — 1927 - ANNO V — 8 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . DELLA L. 30 —

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 391 – 8 maggio 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 946 – Organizzazione del servizio dei carabinieri reali presso la R. Aeronautica. . *Pag.* 1256

» 392 – 1 giugno 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E . . . . . » 1260

» 393 – 8 giugno 1927 – Anno V. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare a Budapest » 1261

» 394 – 16 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 972 – Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri nonchè a bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926-27, e disposizioni varie di natura finanziaria . . . . . » 1262

» 395 – 16 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 975 – Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27. . » 1265

LIBRERIA DELLO STATO

N. 396 – 16 giugno 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO – DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 985 – Conversione in legge di regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100 . . . . . *Pag.* 1267

» 397 – 16 giugno 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 995 – Modificazione all'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118 . . . . . » 1268

» 398 – 16 giugno 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare » 1270

» 399 – 23 giugno 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1037 – Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo Stato dei sottufficiali del R. Esercito. . . . . » 1271

» 400 – 26 giugno 1927 – Anno V. — COLONIE. — Legge n. 1013 – Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica . . . . . » 1284

» 401 – 27 giugno 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva . . . . . » 1302

» 402 – 30 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici – Categorie I e II . . . » 1304

» 403 – 30 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale . . . . . » 1304

» 404 – 4 luglio 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della direzione superiore del servizio degli specialisti del genio . . . » 1305

N. 405 – 7 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle autoblindo-mitragliatrici Lancia . . . . . *Pag.* 1305

» 406 – 7 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette. . . . » 1305

» 407 – 7 luglio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Padova . . . . . » 1308

» 408 – 7 luglio 1927 – Anno V. — DISPOSIZIONI VARIE. — Unificazione del servizio di rifornimento dei binocoli . . . . . » 1308

» 409 – 7 luglio 1927 – Anno V. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Modificazioni all'uniforme dei marescialli (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 1309

» 410 - 7 luglio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Correggia reggi-sciabola per bardatura a sella da truppa » 1313

» 411 – 7 luglio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – MATRICOLA. — Ruoli matricolari presso i comuni » 1313

» 412 – 7 luglio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio . . . . . » 1314

» 413 – 7 luglio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali militari . . . . . » 1315

» 414 – 7 luglio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Disposizioni a complemento e modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR. . . . . » 1318

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1319

Circolare N. 391. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 946 - Organizzazione del servizio dei carabinieri reali presso la R. Aeronautica.** — (Ragioneria centrale). — 8 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 22 giugno 1927 - Anno V. —

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordimento della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, sulla costituzione del Ministero dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924, relativo alle indennità da corrispondere al personale della Regia aeronautica;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 382, riguardante l'organico dei sottufficiali e militari di truppa del ruolo generale dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, concernente l'organico dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'interno, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio dei carabinieri Reali presso la Regia aeronautica ha per scopo di:

a) provvedere alla sicurezza dei campi, depositi, magazzini ed uffici dei Comandi della Regia aeronautica;

b) vigilare sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti che interessano direttamente o indirettamente la Regia aeronautica;

c) assumere le informazioni ed eseguire le indagini di polizia militare interessanti la Regia aeronautica;

d) concorrere con le altre autorità militari e di pubblica sicurezza alla prevenzione e repressione dello spionaggio militare.

Art. 2.

La direzione e la esecuzione di tali servizi sono affidate a: un Comando di carabinieri Reali alla dipendenza del Ministero dell'aeronautica; Comandi di ufficiale presso i Comandi di Zona aerea territoriale e Comandi di stazione presso quei campi, stabilimenti ed enti della Regia aeronautica ove ne è riconosciuta la necessità.

Art. 3.

Gli ufficiali dell'arma dei carabinieri Reali che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, sono addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica non possono eccedere il numero dei posti fissati dalla seguente tabella:

Tenenti colonnelli o maggiori	N.	1
Capitani	»	2
Tenenti	»	3

Art. 4.

I sottufficiali ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 aprle 1925, n. 382, sono addetti ai servizi dipendenti dalla Regia aeronautica non possono eccedere il numero dei posti fissati dalla seguente tabella:

Marescialli d'alloggio maggiori	N.	7
Marescialli d'alloggio capi o d'alloggio . .	»	5
Brigadieri	»	18
Vicebrigadieri	»	12
Appuntati	»	8
Carabinieri	»	100

Art. 5.

Il Ministero dell'aeronautica provvede sul proprio bilancio agli stipendi, paghe ed indennità varie spettanti al personale dell'arma dei carabinieri Reali messo a sua disposizione, nonchè alle caserme, casermaggio ed ogni altro onere derivante dal servizio.

Art. 6.

Presso tutte le stazioni dei carabinieri Reali della Regia aeronautica saranno costituite mense separate in conformità delle disposizioni del regolamento generale dell'Arma, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911.

Alle mense stesse l'Amministrazione dell'aeronautica corrisponde il trattamento tavola di L. 2 giornaliere di cui all'art. 38 del decreto Commissariale 27 giugno 1924, per ciascun appuntato o carabiniere effettivamente partecipante.

Art. 7.

Gli ufficiali per il servizio dell'Aeronautica sono scelti dal Comando generale dei carabinieri Reali previo gradimento del Ministero dell'aeronautica. La loro destinazione viene ordinata con R. decreto controfirmato dal Ministro per la guerra e dal Ministro per l'aeronautica e registrato alla Corte dei conti.

I comandi di stazione dipendono, per il loro speciale servizio, dai rispettivi Comandi di ufficiale dell'arma dei carabinieri di Zona aerea territoriale e questi dal Comando dei carabinieri del Ministero dell'aeronautica.

I comandanti di stazione, però, aderiscono alle richieste dell'autorità militare aeronautica più elevata dell'aeroporto, deposito o stabilimento cui sono addetti, per l'esecuzione dei servizi specificati nell'art. 1 del presente decreto, e ne riferiscono ad essi direttamente il risultato, dandone notizia anche al comandante dei carabinieri della Zona aerea territoriale da cui dipendono, quando si tratta di servizi di qualche importanza.

Analoghe relazioni e dipendenze hanno gli ufficiali verso i comandanti di Zona aerea territoriale presso i quali esercitano le loro funzioni.

Art. 8.

I carabinieri Reali possono essere, dalle autorità militari aeronautiche, impiegati come truppa, solo nei casi eccezionalmente gravi: cioè quando, per il mantenimento della sicurezza pubblica, tutte le forze militari dell'Aeronautica fossero messe a disposizione dell'autorità militare.

All'infuori di tali casi, i carabinieri Reali non possono essere distolti, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite dai loro regolamenti e dall'art. 1 del presente decreto.

Art. 9.

Le autorità militari aeronautiche impartiscono alle rispettive stazioni dei carabinieri le disposizioni speciali per il servizio che debbono eseguire a seconda delle esigenze di ordine interno e delle condizioni di sicurezza di ciascun campo o stabilimento.

Art. 10.

Nei riguardi disciplinari le stazioni dei carabinieri dipendono dai rispettivi ufficiali dell'arma e questi dall'ufficiale superiore dei carabinieri addetto al Ministero dell'aeronautica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 392. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 30 aprile 1927 col quale si provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto Ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in servizio permanente;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del citato decreto Ministeriale 30 aprile 1927 è nominata la seguente commissione:

GIOVAGNOLI cav. Alessandro, generale di divisione in S.P.E., *presidente.*

STIRPE cav. Angelo, colonnello di fanteria (S.M.) S. P.E., *membro.*

MONACO cav. Orazio, colonnello di amministrazione S.P.E., *membro.*

CAROLEI cav. Carmine, colonnello di amministrazione richiamato dalla posizione ausiliaria, *membro.*

Segreteria.

CORSI cav. uff. dott. Furio, primo segretario amministrativo, *capo ufficio segreteria.*

SABATINI Ennio, capitano di fanteria S.P.E., *segretario.*

PRINCIPATO Diego, capitano di fanteria S.P.E., *segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 1 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 393. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di addetto militare a Budapest.** — (Gabinetto). — 8 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA GUERRA
DI CONCERTO
COL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, che fissa il numero dei Regi addetti militari, navali ed aeronautici presso le sedi delle rappresentanze diplomatiche;

Decreta:

Articolo unico.

Nei limiti del numero massimo di addetti militari stabilito dall'art. 2 del sopracitato Regio decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, e con decorrenza dal 1° giugno 1927, viene istituito il posto di addetto militare presso la R. Legazione a Budapest.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 giugno 1927 - Anno V.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

N. 394. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 972 – Variazioni di stanziamenti nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonchè a bilanci speciali, per l'esercizio finanziario 1926 27, e disposizioni varie di natura finanziaria.** — (Ragioneria centrale). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 145, del 24 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 909, 910, 911, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

(*Omissis*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Art. 3.

Nel conto residui degli stati di previsione della spesa dei Mnisteri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, della istruzione, delle comunicazoni, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio 1926-27, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal predetto Ministro.

(*Omissis*).

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 9 — Sussidi al personale in attività di servizio	L.	20,000
Cap. n. 11 — Spese casuali	»	10,000
Cap. n. 12 — Spese di mantuenzione ordinaria dei locali, ecc.	»	220,000
Cap. n. 13 — Spese di liti, ecc.	»	30,000
Cap. n. 18 — Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	5,000,000

Cap. n. 19 — Indennità militare agli ufficiali, ecc.	L.	5,000,000
Cap. n. 21 — Ufficiali in aspettativa, ecc. . .	»	7,000,000
Cap. n. 23 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 28 — Spese pel funzionamento della scuola, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 30 — Spese generali dei corpi, ecc. . .	»	3,500,000
Cap. n. 33 — Corredo alle truppe, ecc. . . .	»	5,680,000
Cap. n. 34 — Pane e viveri per le truppe, ecc. .	»	19,000,000
Cap. n. 35 — Foraggi pei quadrupedi, ecc. . .	»	5,000,000
Cap. n. 36 — Casermaggio e combustibili, ecc. .	»	3,040,000
Cap. n. 37 — Servizi di Stato Maggiore, ecc. .	»	400,000
Cap. n. 38 — Servizi di rimonta, ecc. . . .	»	400,000
Cap. n. 39 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	10,200,000
Cap. n. 40 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc.	»	3.100.000
Cap. n. 43 — Spese per il funzionamento, ecc., degli autoveicoli, ecc.	»	100,000
Cap. n. 58 — Carabinieri Reali - Ufficiali, stipendi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 71 — Provvista e allestimento di materiali, ecc.	»	3,151,517
Totale . . .	L.	78,851,517

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 22 — Personali civili delle Amministrazioni militari, ecc.	L.	600,000
Cap. n. 41 — Lavori di mantenimento, ecc. . .	»	36,000
Cap. n. 42 — Lavori di mantenimento, restauri, ecc., delle opere di fortificazione, ecc. . . .	»	1,600,000
Cap. n. 60 — Carabinieri Reali - Sottufficiali, ecc.	»	15,000,000
Cap. n. 61 — Indennità militare agli ufficiali, ecc., dei Reali Carabinieri	»	2,000,000
Cap. n. 62 — Indennità e spese di viaggio, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 63 — Indennità e soprassoldi, vari, ecc. .	»	800,000
Cap. n. 67 — Fondo a disposizione, ecc. . .	»	150,000
Cap. n. 69 — Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	6,000,000
Cap. n. 72 — Lavori inerenti alla difesa, ecc. .	»	6,006,015
Totale . .	L.	35,192,015

(*Omissis*).

TABELLA C.

Tabella di variazioni in conto residui negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 40 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc. . . . . L. 180,151

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

(*Omissis*).

N. 395. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **R. decreto n. 975 - Variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dei diversi Ministeri, per l'esercizio finanziario 1926-27.** — (Ragioneria centrale). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 146, del 25 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, nn. 910, 921, 922, 923 e 924; 17 giugno 1926, nn. 996, 997 e 998; e 25 giugno 1926, nn. 1061 e 1065;

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia e degli affari di culto, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1926-1927, sono introdotte le seguenti variazioni:

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 14 — Pensioni ordinarie	L.	25,000,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 1 — Ministero - Personale civile di ruolo, ecc.	L.	400,000

(*Omissis*).

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 396. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 985 - Conversione in legge di regi decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge 31 gennaio 1926, n. 100.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 2 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il termine per la presentazione al Parlamento dei decreti-legge per la conversione in legge stabilito dall'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, concernente la facoltà del potere esecutivo di emettere norme giuridiche, non si applica ai decreti-legge emanati anteriormente alla pubblicazione della legge stessa.

Art. 2.

Sono convertiti in legge i sottoindicati decreti-legge:

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

20 novembre 1919, n. 2382. Stipendio dei maggiori generali rivestiti delle funzioni del grado superiore.

11 aprile 1920, n. 624. — Che sopprime il deposito scuola motoaratori, costituito in Roma per il servizio della motoaratura di Stato.

14 novembre 1920, n. 1882. — Che modifica l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 2, relativo alla costituzione dei tribunali militari territoriali in tempo di guerra.

29 ottobre 1922, n. 1386. — Che dichiara monumentali alcune fra le più cospicue zone per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-18.

Omissis.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 397. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 995 - Modificazione all'art. 87 della legge elettorale politica, testo unico 17 gennaio 1926, n. 118.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 151, del 2 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'art. 87 del testo unico della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, è sostituito il seguente:

« Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gl'impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

« A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

« Sono eccettuati:

a) i Ministri segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti, e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) i prefetti fuori del territorio della provincia nella quale esercitano o abbiano esercitato da meno di sei mesi le loro funzioni;

g) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

h) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro e dell'Ordine militare di Savoia.

« Non possono essere eletti deputati, nel Collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie:

a) i funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

b) i magistrati non contemplati nella lettera *c*) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il pubblico ministero di qualunque grado;

c) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale che esplicano nel proprio Collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

« I capi ed i segretari di Gabinetto dei Ministri e Sottosegretari di Stato non possono essere deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 398. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro del consiglio d'amministrazione dell'Unione Militare.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 10 febbraio 1927 col quale viene chiamato, tra gli altri, a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Unione Militare il colonnello di fanteria nella riserva cav. Pietro GARGANO;

Visto il R. decreto 10 aprile 1927, nella parte che riguarda la nomina a Podestà del comune di Caprarola del predetto ufficiale, promosso frattanto generale di brigata;

Ritenuto che le speciali mansioni inerenti alla carica di consigliere d'Amministrazione dell'Unione Militare importano nella persona che la riveste la necessità dell'abituale residenza in Roma, condizione questa che non può verificarsi per chi abbia assunto le funzioni di Podestà di altro comune;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina del generale di brigata nella riserva cav. Pietro GARGANO a consigliere di Amministrazione dell'Unione Militare, a decorrere dal 1° luglio 1927.

Art. 2.

Dalla stessa data, in sostituzione del generale GARGANO, è chiamato a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Unione Militare il colonnello di fanteria nella riserva MANZINI cav. Italo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

N. 399. — SOTTUFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1037 - Varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo Stato dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 30 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO PRIMO.

Agli articoli 2, 3, 12, 13, 14, 15, 17 e 19 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal R. decreto legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono sostituiti i seguenti:

Art. 2. — I sergenti si reclutano fra gli allievi di appositi reparti di istruzione, che abbiano compiuto con successo il relativo corso, e fra i caporali e caporali maggiori alle armi che abbiano superato apposito esame teorico pratico.

Gli allievi ammessi nei reparti di istruzione assumono la ferma di due anni. I caporali e caporali maggiori alle armi assumono egualmente la ferma di due anni, nella quale viene calcolato il servizio già prestato.

L'anzianità minima di servizio per poter conseguire la nomina a sergente non può essere inferiore a dieci mesi, salvo per i militari che seguono corsi allievi ufficiali di complemento i quali possono essere nominati sergenti anche prima di tale termine.

Art. 3. — Ultimata la ferma di due anni di cui all'articolo precedente, i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno.

Compiuta questa prima rafferma, i sergenti idonei all'avanzamento e che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limite di posti e assumono una seconda rafferma di due anni. I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

Compiuta questa seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa nei modi stabiliti dal regolamento.

I sergenti e i sergenti maggiori in congedo, che posseggano i requisiti determinati dal regolamento, possono essere riammessi in servizio purchè non siano trascorsi quattro anni dal loro congedamento. I sergenti e i sergenti maggiori riammessi in servizio assumono rispettivamente la rafferma di un anno o quella di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, sempre quando non l'abbiano assunta nell'uno o nell'altro grado prima di essere congedati.

I caporali maniscalchi giudicati meritevoli di avanzamento sono promossi caporali maggiori dopo tre anni di servizio e possono conseguire i gradi di sergente e di sergente maggiore dopo tre anni di permanenza nel grado rispettivamente inferiore.

Art. 12. — Al compimento della ferma di due anni, di cui all'art. 2, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000, purchè abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario egli acquista diritto al premio soltanto al compimento di detto periodo minimo di servizio, e da questo termine decorre la prima rafferma di un anno, alla quale venisse successivamente ammesso.

Al compimento della rafferma di un anno, di cui all'articolo 3, il sergente acquista diritto ad un premio di lire 1000.

Al compimento della rafferma di due anni, di cui all'articolo 3, il sergente maggiore acquista diritto ad un premio di lire 2000.

La successiva permanenza alle armi non dà diritto ad alcun premio.

Il premio viene pagato al momento in cui si matura il relativo diritto.

Art. 13. — Il diritto acquisito ai premi non si perde per nessuna ragione, salvo che sia intervenuta prescrizione.

I sergenti e i sergenti maggiori, salva l'eccezione di cui al seguente art. 14, congedati o dispensati dal servizio prima del compimento della ferma o delle due rafferme, non hanno diritto al relativo premio, nè ad alcuna quota di esso.

Art. 14. — I sergenti maggiori possono chiedere, non prima però del compimento del primo anno della seconda rafferma, di esserne prosciolti. Il Ministro della guerra può, a suo insindacabile giudizio, concedere il proscioglimento per giustificate ragioni. In tal caso verrà corrisposta al sergente maggiore prosciolto un'aliquota del relativo premio eguale ad un ventiquattresimo per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio della rafferma stessa.

In caso di riforma avvenuta durante il corso della ferma di due anni, è concessa al sergente un'aliquota del relativo premio proporzionale al numero dei mesi di servizio prestati col vincolo della ferma stessa. Qualora la riforma sia pronunciata durante il corso della prima o della seconda rafferma spetta al sergente o al sergente maggiore un dodicesimo o ventiquattresimo del relativo premio per ogni mese di servizio trascorso dall'inizio rispettivamente della prima o della seconda rafferma.

La frazione di mese superiore ai quindici giorni è computata per mese intero.

Art. 15. — In caso di morte del sergente o del sergente maggiore spettano agli eredi i premi a cui i sottufficiali avessero diritto e le aliquote di premio calcolate in base all'articolo precedente. —

Art. 17. — Dopo compiuto il dodicesimo anno di servizio e fino a tutto il quattordicesimo il sottufficiale può far domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole dalla commissione d'avanzamento del corpo, acquista titolo ad ottenerlo nel limite dei posti vacanti nella categoria di impieghi prescelti.

Similmente dopo aver compiuto il quindicesimo anno di servizio e fino a tutto il diciassettesimo il sottufficiale dei carabinieri Reali può fare domanda d'impiego civile ed acquista diritto ad ottenerlo con le norme stabilite per gli altri sottufficiali.

La graduatoria in base alla quale i sottufficiali saranno chiamati all'impiego verrà stabilita dalla data delle rispettive domande.

I sottufficiali riconosciuti meno atti al servizio nell'esercito e giudicati nello stesso tempo non idonei all'impiego civile sono dispensati dal servizio o collocati a riposo d'autorità.

Art. 19. — Gli impieghi, ai quali i sottufficiali del Regio esercito (compresi quelli dell'Arma dei CC. RR.) possono aspirare secondo l'art. 17, sono i seguenti:

a) nelle amministrazioni militari dipendenti dal Ministero della guerra, l'impiego di assistente del genio (gruppo *C*);

b) nelle ferrovie e in tutte le altre amministrazioni dello Stato, tranne che in quelle della marina e dell'aeronautica, un terzo di tutti gli impieghi del gruppo *C*, attuali e futuri, nel grado di applicato od equiparato.

Nei provvedimenti di nomina ad impiego, di cui alla lettera *b*), i sottufficiali saranno intercalati, nella misura di uno a due, con gli impiegati di altre provenienze promossi o nominati al grado dodicesimo.

Per l'impiego di assistente del genio, ove mancassero aspiranti fra i sottufficiali, i relativi posti saranno conferiti mediante pubblico concorso.

Degli impieghi contemplati nel presente articolo al capoverso *b*) una parte proporzionale sarà assegnata ai sottufficiali con 12 o più anni di servizio nei corpi della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano diritto ad impiego civile. All'assegnazione di tali impieghi provvede il Ministero della guerra.

ARTICOLO SECONDO.

Al R. decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato dai Regi decreti legge 7 marzo 1920, n. 351, 10 febbraio 1921, n. 125, 11 gennaio 1923, n. 10, e 31 ottobre 1923, n. 2606, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dal

R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 44. — I sergenti, i sergenti maggiori e i marescialli ordinari sono adibiti al servizio presso le truppe, secondo le norme che verranno fissate dal regolamento.

I soli marescialli capi e i marescialli maggiori possono essere impiegati anche negli uffici e nelle cariche speciali presso i corpi, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento. Tuttavia alle cariche di carattere professionale, che saranno specificate dal regolamento, possono essere assegnati anche sottufficiali dei gradi inferiori.

Il tempo eventualmente trascorso dai sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari negli uffici o nelle cariche speciali presso i corpi non viene calcolato come utile pel compimento dei periodi di anzianità di servizio o di grado richiesti per la promozione al grado superiore, salvo l'eccezione di cui al capoverso precedente per i sottufficiali che coprono cariche di carattere professionale.

Art. 45. — I marescialli ordinari (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.), che abbiano almeno due anni di anzianità, e che siano in possesso di determinati requisiti, indicati dal regolamento, possono essere nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dopo aver frequentato con successo, previo esame di concorso per l'ammissione, uno speciale corso d'istruzione non inferiore ad un anno presso una scuola militare.

L'esame di concorso non potrà esser ripetuto che una sola volta.

Il numero di sottufficiali da ammettere a tale corso è compreso nelle aliquote devolute ai sottufficiali di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144.

Art. 46. — I ruoli organici dei sottufficiali del Regio esercito, esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR. e delle Regie truppe coloniali, sono stabiliti come appresso:

Sergenti (esclusi gli allievi ufficiali) e sergenti maggiori	7600
Marescialli ordinari	2728
Marescialli capi	
Marescialli maggiori	

Il numero dei sergenti e dei sergenti maggiori deve intendersi come forza media presente durante ogni esercizio finanziario.

Con decreto Reale, promosso dal Ministro della guerra, la forza organica dei sottufficiali sarà ripartita fra le varie armi e servizi del Regio esercito.

Art. 47. — E' istituita per i sottufficiali (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) la posizione di servizio sedentario, la quale comprende:

a) tutte le cariche e destinazioni speciali, presso o fuori dei corpi, che saranno determinate dal regolamento;

b) tutti gli impieghi occupati dal personale d'ordine e dagli ufficiali d'ordine rispettivamente presso le amministrazioni ed i magazzini militari dipendenti dal Ministero della guerra, a mano a mano che si renderanno vacanti.

Art. 48. — Il Ministro della guerra ha facoltà di trasferire nella posizione di servizio sedentario, nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto venti anni di servizio, che siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

E' altresì in facoltà del Ministero stesso di collocare, in via eccezionale, nella posizione di servizio sedentario quei sottufficiali che non fossero più giudicati idonei a prestar servizio presso le truppe, anche prima del ventesimo anno di servizio, purchè abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio.

Possono infine essere trasferiti, dietro loro domanda, nella posizione di servizio sedentario e nei limiti dei posti disponibili, i sottufficiali che abbiano compiuto almeno dodici anni di servizio, purchè siano riconosciuti idonei a coprire gli uffici inerenti alla posizione stessa e ne siano giudicati meritevoli.

I requisiti, le condizioni e le modalità per il trasferimento in servizio sedentario saranno stabiliti dal regolamento.

Art. 49. — I sottufficiali che, al compimento del ventesimo anno di servizio, non siano stati giudicati meritevoli di trasferimento nella posizione di servizio sedentario, sono collocati a riposo.

Art. 50. — I sottufficiali vengono trasferiti nella posizione di servizio sedentario col proprio grado.

Il numero dei sottufficiali in tale posizione al 1° luglio 1927 è fissato in 3220, in più di quello stabilito dall'art. 46. Tale numero sarà aumentato:

1° in relazione ai posti che risulteranno vacanti alla data predetta ed agli altri che si renderanno vacanti dopo la data stessa negli impieghi del personale d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti e degli ufficiali d'ordine nei magazzini militari, riservati in base alle disposizioni vigenti anteriormente al presente decreto ai sottufficiali del Regio esercito;

2° in relazione alle vacanze che si verificheranno, sino al 30 giugno 1932, nei posti conferiti ai sottufficiali riassunti in base alla facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606. Dopo il 30 giugno 1932 i posti così aumentati saranno portati in deduzione nella misura di cinquanta per ogni esercizio finanziario;

3° in relazione ai posti che i marescialli saranno chiamati ad occupare nell'organico degli ufficiali di sussistenza in base alla facoltà consentita dall'art. 29, ultimo capoverso, della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 51. — Il maresciallo che, avendo compiuto il dodicesimo anno di servizio (od il quindicesimo, se dell'Arma dei CC. RR.), abbia maturato le condizioni per poter aspirare all'impiego civile, può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità o per giustificati motivi di famiglia.

L'aspettativa per infermità può essere disposta, anche di ufficio, su proposta della competente autorità militare e sulla base di prove dalla medesima raccolte.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

Art. 52. — Agli effetti dell'anzianità, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato interamente per gli eventuali avanzamenti di grado e agli effetti degli aumenti periodici di stipendio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato. Il maresciallo che cessa da tale stato prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Agli effetti del computo del servizio utile pel conseguimento della pensione, il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per metà. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato.

Art. 53. — L'aspettativa per infermità può essere concessa su domanda in base a certificato medico, debitamente vidimato e legalizzato.

L'amministrazione militare può, quando lo ritenga opportuno, disporre accertamenti da eseguirsi da un medico militare.

Il comandante di corpo o il capo di ufficio, che proponga il collocamento in aspettativa per infermità di un maresciallo, deve farne motivata relazione da inviarsi al Ministero pel tramite e col parere delle superiori autorità gerarchiche. ——

Il Ministro, prima di decidere in merito al collocamento in aspettativa per infermità, deve trasmettere gli atti relativi al Collegio medico-legale per il parere definitivo.

Le norme e le procedure di cui sopra sono applicabili anche agli effetti del richiamo dall'aspettativa per infermità, sia su domanda, sia d'autorità.

Art. 54. — L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta, ed in ogni caso non può protrarsi al di là di un anno.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno.

Due periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, interrotti da un periodo di servizio attivo non superiore a tre mesi, si sommano agli effetti della determinazione del limite massimo di durata dell'una o dell'altra aspettativa.

Se il periodo intermedio di servizio attivo sia superiore a tre mesi, ma non a sei, la durata massima della seconda aspettativa della stessa natura della prima, non può protrarsi oltre i sei mesi.

La durata complessiva di più periodi di aspettativa per infermità o per motivi di famiglia non può superare due anni di un quinquennio.

Art. 55. — Scaduti i periodi massimi di cui al precedente art. 54, il maresciallo che, per menomate condizioni fisiche, non sia ritenuto più idoneo ad un utile servizio militare, è dispensato dal servizio, salvo nell'interessato il diritto al trattamento di riforma o di quiescenza che possa spettargli, ed a meno che l'amministrazione militare — ricorrendone le condizioni — non intenda valersi della facoltà di cui al secondo comma del precedente art. 48, per il trasferimento d'autorità del sottufficiale nella posizione di servizio sedentario.

Peraltro, qualora l'amministrazione non creda di valersi dell'accennata facoltà e non ritenga, d'altronde, opportuno il definitivo allontanamento del sottufficiale dal servizio, può procedere agli accertamenti che ritenga del caso per l'eventuale concessione di un prolungamento eccezionale dell'aspettativa anche oltre il limite di cui all'ultimo comma del precedente art. 54, per non più di sei mesi.

La stessa norma si applica per la concessione, quando l'amministrazione militare lo riconosca opportuno, di un nuovo periodo di aspettativa nel quinquennio, non superiore a sei mesi, al maresciallo che già abbia fruito di aspettative fino al limite massimo previsto al comma ultimo predetto.

Alla scadenza del prolungamento o del nuovo periodo, se il maresciallo non è in grado di assumere servizio, si applicano senz'altro le disposizioni del comma 1° del presente articolo.

Art. 56. — Al maresciallo in aspettativa per infermità è concesso un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, ma è sospesa la corresponsione del supplemento di servizio attivo.

L'indennità militare inoltre viene ridotta nella stessa proporzione dello stipendio.

Tale trattamento viene corrisposto tanto se l'infermità provenga, quanto se non provenga da cause di servizio.

Il maresciallo in aspettativa per motivi di famiglia non ha diritto allo stipendio ed alle altre competenze accessorie.

Art. 57. — Nei decreti ministeriali di collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia devono essere indicati la decorrenza, la causa e la durata del provvedimento, nonchè, nel caso di aspettativa per infermità, l'assegno e l'indennità militare spettanti al maresciallo.

Art. 58. — Il maresciallo in aspettativa è soggetto alle norme disciplinari stabilite per i sottufficiali in attività di servizio in quanto siano applicabili.

Egli deve comunicare alla competente autorità militare la propria residenza e gli eventuali cambiamenti.

Art. 59. — I marescialli che, al compimento del 35° anno di servizio, siano riconosciuti idonei, colle norme da stabilirsi dal regolamento, a continuare nella posizione di servizio sedentario, sono trattenuti in tale posizione sino a quando il loro servizio non sia riconosciuto più utile all'amministrazione militare ed in ogni caso non oltre il 40° anno di servizio od il 60° anno di età. Durante la permanenza in tale posizione è loro concessa a partire dal compimento del 35° anno di servizio una indennità speciale annua di L. 700, computabile agli effetti della pensione.

Quelli che al raggiungimento del 35° anno di servizio non siano riconosciuti idonei a continuare nella posizione di servizio sedentario e coloro che abbiano raggiunto i limiti di servizio o di età fissati nel precedente comma debbono essere collocati a riposo.

Il Ministro della guerra ha però facoltà di collocare a riposo, in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, i marescialli di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 60. — I marescialli, che abbiano compiuto quindici anni di servizio, potranno, dopo aver frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, essere ammessi ad occupare gli impieghi attribuiti agli ufficiali subalterni del corpo di amministrazione, che saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

I marescialli, durante il periodo in cui occupano tali impieghi, sono considerati in soprannumero ai relativi organici, conservando il proprio grado.

Art. 61. — I sergenti maggiori maniscalchi giudicati idonei all'avanzamento sono promossi capi maniscalchi di 3ª classe quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio.

Art. 62. — Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, i sottufficiali del Regio esercito (esclusi quelli dell'Arma dei CC. RR.) debbono aver compiuto almeno dieci anni di servizio. Tale condizione non è richiesta per i mac-

chinisti della specialità ferrovieri e lagunari del genio e per i sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici da designarsi da apposita istruzione.

Il permesso di contrarre matrimonio può essere concesso a tutti i marescialli maggiori senza limitazione di numero.

Per gli altri sottufficiali i permessi potranno essere concessi entro i limiti stabiliti dall'apposita istruzione.

Art. 63. — Il Ministro della guerra ha facoltà, in tempo di mobilitazione, di richiamare i sottufficiali in congedo provvisti di pensione vitalizia o di impiego civile di Stato, purchè siano fisicamente idonei e non abbiano oltrepassato il 65° anno di età, anche se la loro classe di leva non sia stata richiamata alle armi.

In caso di gravi contingenze, il Ministro della guerra può richiamare in servizio i detti sottufficiali, previo loro consenso.

Essi saranno preferibilmente impiegati in servizi sedentari.

Potranno ottenere avanzamento ed all'atto del congedo la pensione di cui godevano sarà nuovamente liquidata in relazione al maggiore servizio prestato ed agli assegni percepiti.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 64. — I sergenti che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto siano vincolati alla ferma di due anni di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, continueranno nella ferma stessa, al termine della quale potranno essere ammessi, in seguito a loro domanda e se giudicati meritevoli, ad una prima rafferma di un anno, secondo le norme stabilite dal presente decreto.

I sergenti che avessero percepito o che percepiranno il premio di L. 1000 previsto dal menzionato decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, pel compimento della ferma di due anni, avranno diritto, al termine della prima rafferma di un anno, cui venissero ammessi, al pagamento del premio di L. 1000 stabilito dall'art. 12 del presente decreto.

I sergenti vincolati alla rafferma di un anno e che continueranno nella rafferma stessa avranno diritto, al compimento dell'anno, al pagamento del premio di L. 1000, invece di quello di L. 500 già stabilito.

Art. 65. — I sergenti maggiori che al momento della entrata in vigore del presente decreto si trovino con tale grado da meno di due anni saranno ammessi, in seguito a loro domanda e se giudicati meritevoli, alla rafferma di due anni di cui al precedente art. 3 con decorrenza dalla data di nomina a sergente maggiore; e al compimento della rafferma stessa percepiranno tanti ventiquattresimi del relativo premio di L. 2000 quanti sono i mesi di servizio che presteranno col vincolo della rafferma a datare dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

I sergenti maggiori che non presentassero domanda di rafferma o non ne fossero riconosciuti meritevoli saranno congedati.

I sergenti maggiori che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto abbiano compiuto due o più anni di servizio con l'attuale grado saranno ammessi a continuare nella carriera senza obbligo di assumere speciali vincoli di servizio.

Art. 66. — Ai marescialli del Regio esercito (esclusi quelli dei carabinieri Reali), trasferiti nella posizione di servizio sedentario ed aventi famiglia convivente ed a carico, il Ministro della guerra potrà concedere, in caso di cambiamento di sede, un supplemento alle ordinarie indennità di tramutamento non superiore ad una mensilità di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo.

Art. 67. — La facoltà consentita al Ministro della guerra col R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606, di riassumere in servizio, in seguito a loro domanda, per adibirli a lavori d'ufficio, i sottufficiali a riposo che non abbiano superato il 60° anno di età, è abrogata.

I sottufficiali già riassunti in base al Regio decreto-legge suindicato, la cui opera fosse riconosciuta ulteriormente necessaria, potranno essere trattenuti fino al 62° anno di età ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1932.

Art. 68. — Gli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), sono devoluti ai sottufficiali soltanto in mancanza di aspiranti tra gli applicati delle amministrazioni militari.

Art. 69. — I sottufficiali in nota per gli impieghi civili di applicato delle amministrazioni militari e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, e quelli che abbiano chiesto tali impieghi a tutto il giorno antecedente a quello dell'andata in vigore del presente decreto, dovranno far pervenire al Ministero della guerra, entro il 30 settembre 1927, una delle seguenti dichiarazioni:

1° se intendano rimanere in nota per gli impieghi chiesti di applicato delle amministrazioni militari o di ufficiale d'ordine dei magazzini militari;

2° se intendano di rinunciarvi;

3° se, pur rinunciandovi, intendano di essere presi in nota per uno degli impieghi di cui all'art. 19, lettera *b*), del presente decreto.

In quest'ultimo caso, e per i sottufficiali che siano in nota pel solo impiego di ufficiale d'ordine dei magazzini militari, le Commissioni di avanzamento dei Corpi dovranno pronunciarsi sulla loro idoneità agli impieghi predetti.

I sottufficiali che, entro il termine come sopra stabilito, non abbiano fatto pervenire al Ministero della guerra una delle suindicate dichiarazioni agli effetti del conferimento dell'impiego civile, s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

Art. 70. — L'attuazione del presente decreto, per quanto riguarda il trasferimento nella posizione di servizio sedentario ed il rinvio ai corpi dei sottufficiali presentemente in servizio, sarà effettuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro della guerra.

Altresì gradualmente, con analoghe disposizioni, saranno raggiunti i ruoli organici dei sottufficiali stabiliti dal presente decreto ed il numero di quelli nella posizione di servizio sedentario.

La presente disposizione cessa di aver vigore col 30 giugno 1928.

Art. 71. — E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, di emanare apposite norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del nuovo regolamento.

Art. 72. — Con decreto del Ministro delle finanze verranno introdotte nel bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28 le variazioni conseguenti dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 73. — Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali, con facoltà di coordinare quelle vigenti colle altre leggi dello Stato e di introdurre norme complementari ed integrative.

Art. 74. — Il presente decreto, che entrerà in vigore col 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N 400. — COLONIE. — **Legge n. 1013 - Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.** — (Gabinetto). — 26 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 148, del 28 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Organizzazione dei governi.

Art. 1.

La Tripolitania e la Cirenaica sono costituite in due separati Governi, retti ognuno da un Governatore, che è anche capo delle forze terrestri, marittime ed aeree stanziate nel territorio e nelle acque della sua giurisdizione.

Il Governatore è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri.

Quando nella Colonia sia dichiarato lo stato di guerra, il Governatore ha le facoltà che, in simili casi, sono conferite ai comandanti di corpo d'armata dal codice penale per l'esercito, dalle leggi e dai regolamenti militari.

Art. 2.

Il Governatore dipende direttamente ed esclusivamente dal Ministro delle colonie e, secondo le istruzioni che da lui riceve, dirige la politica e l'amministrazione della Colonia, provvede alla sicurezza di questa e alla tutela dell'ordine pubblico, cura l'applicazione delle leggi e dei regolamenti.

Al Governatore possono essere delegate dal Ministro delle colonie le facoltà spettanti al Governo del Re, nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica, che siano suscettibili di delegazione.

Art. 3.

Il Governatore ha l'obbligo di risiedere nel territorio di sua giurisdizione.

In caso di assenza od impedimento del Governatore la temporanea reggenza del Governo della Colonia è affidata al segretario generale.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale il Ministro delle colonie stabilisce chi debba assumere la reggenza del Governo.

Art. 4.

Il Governatore ha, alla immediata dipendenza, il segretario generale e il comandante delle truppe.

Il segretario generale è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio dei ministri, ed è scelto fra i funzionari di grado 4° del ruolo amministrativo del Ministero delle colonie. Egli, fra le autorità della colonia, prende rango immediatamente dopo il Governatore.

Il comandante delle truppe è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto col Ministro della guerra, ed è scelto fra gli ufficiali del Regio esercito di grado non superiore a generale di divisione.

Art. 5.

Il segretario generale coadiuva il Governatore e, più particolarmente, sovraintende a tutti i servizi civili e politici della Colonia, secondo le direttive che da esso gli vengono impartite. Alla trattazione degli affari presso il Governo della colonia provvedono apposite direzioni ed uffici.

Il Governatore può costituire soltanto una sua segreteria particolare, per il disbrigo della sua corrispondenza personale ed ufficiosa, e per i servizi della casa governatoriale.

Nell'ordinamento politico-amministrativo saranno stabiliti il numero e le attribuzioni delle direzioni e degli uffici del Governo della colonia e sarà determinata la composizione organica di essi e della segreteria particolare del Governatore.

Art. 6.

Il comandante delle truppe è il consulente del Governatore nelle questioni militari. Cura tutto quanto ha attinenza colla difesa territoriale della colonia, sottoponendo al Governatore i necessari provvedimenti; provvede, secondo le direttive di lui, a tutto ciò che si riferisce al regime delle forze militari e alla loro amministrazione, e presenta al Governatore le proposte per la destinazione in Colonia e per il rimpatrio degli ufficiali preposti ai vari comandi, reparti ed uffici militari.

Ove il Governatore ravvisi la necessità di operazioni militari, il comandante delle truppe provvede allo studio, all'organizzazione e all'esecuzione di esse, nei limiti e con gli scopi indicati dal Governatore.

Art. 7.

Le forze marittime ed aeree assegnate a ciascuna Colonia dipendono dagli ufficiali rispettivamente incaricati del comando di esse.

Spetta al comandante delle truppe di provvedere al coordinamento della preparazione e dell'impiego delle suddette forze con quelle terrestri.

Art. 8.

I Governatori non possono corrispondere con amministrazioni dello Stato, coi rappresentanti dell'Italia all'estero e

con autorità di Stati esteri, se non per il tramite, ovvero in seguito ad espressa autorizzazione, del Ministro delle colonie.

I funzionari civili e militari delle Colonie non possono avere rapporti ufficiali con qualsiasi amministrazione, ufficio, ente o persona fuori del territorio della Colonia se non per il tramite o con espressa autorizzazione del Governatore.

Art. 9.

Il Governatore e i funzionari civili e militari investiti di funzioni di governo non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio di queste loro funzioni fuorchè dalla superiore autorità, nè sottoposti per qualsiasi ragione a procedimento penale o arrestati, salvo i casi di flagranza, senza la previa autorizzazione, che è data dal Ministro delle colonie se si tratta del Governatore, e dal Governatore se si tratta degli altri funzionari.

Il Governatore informa il Ministro delle colonie delle richieste ricevute dall'autorità giudiziaria e della risposta data.

Eguale norma si osserva per quei cittadini italiani libici ai quali sia riconosciuta nelle forme di legge la qualità di capi e notabili locali.

Delle norme giuridiche.

Art. 10.

I codici civile, commerciale e penale, quelli di procedura civile e di procedura penale, quello penale per l'esercito e le relative disposizioni complementari in vigore nel Regno sono estesi di diritto alla Tripolitania e alla Cirenaica e devono esservi osservati, per quanto è consentito dalle condizioni locali, tenuto conto delle tradizioni e delle consuetudini locali, e salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative emanate per le Colonie libiche.

Egualmente e con gli stessi limiti saranno applicate nella Tripolitania e nella Cirenaica, fino al 31 dicembre 1928, le leggi riguardanti le opere pubbliche, la pubblica sanità, la pubblica sicurezza, le dogane, i servizi postali ed elettrici,

i monopoli fiscali e le servitù militari nonchè i relativi regolamenti per tutti quei casi in cui la materia non sia stata regolata da speciali disposizioni per la Libia.

Art. 11.

Fermo quanto dispone l'articolo precedente, all'emanazione di norme aventi forza di legge per la Tripolitania e la Cirenaica si provvede con Reali decreti, su proposta del Ministro delle colonie, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Nello stesso modo possono essere estese alla Tripolitania e alla Cirenaica norme legislative vigenti nel Regno.

Le norme legislative, che saranno emanate nel Regno a modifica dei codici estesi alle suddette colonie in virtù del precedente articolo, avranno vigore in esse senza che occorra esplicita estensione.

Parimenti sono estese di diritto alle colonie le norme legislative e regolamentari del Regno, richiamate dalle leggi, decreti e regolamenti emanati per le colonie o estesi ad esse.

Art. 12.

Qualsiasi norma giuridica, che modifichi la presente legge o sia in contrasto con essa, dovrà essere emanata per legge.

Art. 13.

La facoltà regolamentare spetta al Governatore, che la esercita nei modi e con le forme indicate dalla presente legge.

Per l'applicazione di norme aventi forza di legge comuni alle due Colonie e per le quali il Ministro delle colonie ravvisi la necessità di un unico regolamento, questo è emanato con decreto del Ministro stesso, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Il Governatore può in via eccezionale adottare provvedimenti che eccedono le suddette facoltà regolamentari, quando siano imposti da ragioni gravi e urgenti di ordine pubblico o di sicurezza o di sanità pubblica.

Tali provvedimenti sono presi con decreto motivato, previa autorizzazione del Ministro delle colonie e, in caso di assoluta urgenza, anche senza tale autorizzazione, salva, però, la immediata loro comunicazione al Ministro. Contro di essi non è ammesso alcun gravame amministrativo o giudiziario.

Il Ministro delle colonie ha sempre la facoltà, sentito il Consiglio superiore coloniale, di annullare i regolamenti, i decreti e le ordinanze emanate dai Governatori.

Art. 14.

Le leggi, i decreti e i regolamenti, che debbono aver vigore in Tripolitania e Cirenaica, ad eccezione di quelli contemplati dal precedente art. 10, vi divengono obbligatorî nel trentesimo giorno dopo quello della loro pubblicazione, salvo che in essi sia altrimenti disposto.

La pubblicazione consiste nella contemporanea inserzione del testo italiano ed arabo nel *Bollettino Ufficiale* della Colonia.

Il testo ufficiale è quello in lingua italiana.

Il Governatore ha facoltà di ordinare che le disposizioni pubblicate siano anche — in tutto o in parte — rese note alle popolazioni, anche solo in determinate località, per opera di pubblici banditori e con quegli altri mezzi di pubblicità, che risultino meglio idonei allo scopo.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 15.

Le Colonie della Tripolitania e della Cirenaica sono dotate di personalità giuridica e ne godono nei limiti e secondo le norme stabilite dalla presente legge e dai vari ordinamenti speciali.

Il Governatore rappresenta la Colonia.

Art. 16.

Sono devolute per intero al bilancio di ciascuna Colonia e di essa costituiscono le entrate proprie:

a) i proventi delle imposte e delle tasse;

b) i redditi derivanti dalle concessioni di qualsiasi specie nonchè il ricavato dalla alienazione dei beni che costituiscono il demanio della Colonia;

c) gli introiti per vendite di materiali e gli altri proventi vari di carattere locale;

d) tutte le altre entrate che la Colonia abbia diritto di riscuotere.

Art. 17.

Con decreto Reale, emanato a norma del precedente articolo 11, sono stabilite le imposte e le tasse; indicati i tributi di carattere locale che il Governatore ha facoltà d'imporre, e stabiliti i limiti per tali imposizioni.

Le imposte e le tasse, di qualunque natura esse siano, dovranno indistintamente affluire ai bilanci coloniali, in quanto colpiscano persone o enti, per le attività personali o patrimoniali che essi svolgono nelle Colonie.

Resta, però, esclusa qualunque devoluzione ai bilanci coloniali delle entrate rappresentate da ritenute dirette che la finanza può fare, a mente delle norme in vigore, su determinati pagamenti disposti a favore di persone od enti residenti in Colonia.

Art. 18.

Le spese per la Tripolitania e la Cirenaica si dividono in spese a carico del bilancio dello Stato, ed in spese a carico dei bilanci delle Colonie.

Sono a carico del bilancio dello Stato, salva la eventuale compartecipazione prevista dal successivo art. 20, le spese inerenti all'organizzazione e all'impiego delle forze militari terrestri, marittime ed aeree.

Sono a carico dei bilanci delle Colonie tutte le altre spese, comprese quelle per i carabinieri Reali e per i Corpi di polizia, anche se inquadrati con elementi militari.

Art. 19.

Quando le condizioni finanziarie della Colonia lo richiedano, è concesso, con legge speciale, un contributo a carico dello Stato nella misura che risulterà necessaria per i bisogni della Colonia stessa.

Per la determinazione di tale contributo non si tiene conto delle spese straordinarie, indicate al successivo art. 22, salvo quanto dispone il secondo comma del n. 2 di tale articolo.

Art. 20.

Qualora le entrate proprie della Colonia superino le spese ad essa afferenti a norma del precedente art. 18, la risultante eccedenza attiva dovrà essere iscritta nel bilancio di previsione a titolo di compartecipazione alle spese militari a carico dello Stato. Tale compartecipazione non potrà superare l'importo integrale delle spese stesse.

Art. 21.

L'eventuale avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio finanziario è devoluto, per ciascuna Colonia, alla costituzione di un fondo di riserva.

Tale fondo è destinato:

a) agli scopi previsti all'articolo successivo;

b) a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali.

Art. 22.

Alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o per opere di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia, si provvede:

1° con prelevamenti dal fondo di riserva, indicato nell'articolo precedente;

2° con assegnazioni straordinarie di fondi da parte dello Stato da autorizzarsi con legge speciale, la quale specificherà le spese e le opere cui le assegnazioni stesse son destinate.

Qualora per la provvista di tali fondi lo Stato deliberi di contrarre mutui, sarà dalla legge stabilito in quale misura la Colonia debba concorrere al loro ammortamento ed al pagamento dei relativi interessi. Leggi successive possono aumentare tale concorso secondo i risultati del bilancio della Colonia.

Art. 23.

Il bilancio di previsione della Colonia è formato dal Governatore ed è approvato con decreto Reale su proposta del Ministro delle colonie di concerto con il Ministro delle finanze. Esso deve pervenire al Ministero delle colonie non

più tardi del 31 marzo di ogni anno. In caso di ritardo il Ministro lo forma d'ufficio sulla base del bilancio dell'esercizio precedente e degli altri elementi in suo possesso.

Il Governatore provvede alla gestione del bilancio, sotto la sua personale responsabilità e la vigilanza del Ministro delle colonie, secondo le norme stabilite dall'ordinamento amministrativo-contabile.

Art. 24.

Il bilancio consuntivo è presentato del Governatore al Ministro delle colonie entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, corredato da una speciale relazione illustrativa. Esso è approvato con le stesse forme stabilite per i bilanci di previsione ed è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato con la relativa deliberazione della Corte dei conti.

Art. 25.

La Corte dei conti mediante una propria delegazione esercita in Colonia:

a) il riscontro preventivo e consuntivo delle spese;

b) la vigilanza sulla riscossione delle entrate;

c) la vigilanza sulle gestioni di denaro e di materia affidate agli agenti della Colonia stessa.

Presso ogni Governo è costituita una ragioneria coloniale, che provvede alla tenuta delle scritture per le entrate e per le spese al riscontro delle entrate; verifica la regolarità delle spese e della relativa contabilità, e invigila sulla gestione delle Casse e dei magazzini e sugli inventari.

Art. 26.

Il Ministro delle colonie ha facoltà di disporre ispezioni e verifiche presso qualsiasi ufficio o servizio delle Colonie.

Eguale facoltà spetta al Ministro delle finanze, di concerto con quello delle colonie, per tutti quegli uffici che abbiano gestione finanziaria od attribuzioni contabili.

Una ispezione generale amministrativa e contabile sarà disposta almeno ad ogni triennio.

Art. 27.

Il Ministro delle colonie presenta ogni anno al Parlamento una relazione generale sull'amministrazione e sull'andamento della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 28.

Con l'ordinamento amministrativo-contabile, da emanare non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, e da approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie di concerto col Ministro delle finanze, sentiti il Consiglio superiore coloniale e il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite anche le norme occorrenti per l'attuazione dei precedenti articoli dal 18 al 26 incluso.

Della cittadinanza italiana libica.

Art. 29.

Sono cittadini italiani libici:

il figlio, ovunque nato, di padre cittadino italiano libico o, nel caso questi sia ignoto, di madre cittadina italiana libica;

la donna maritata ad un cittadino italiano libico;

i nati in Tripolitania o Cirenaica, dovunque residenti, che non siano cittadini italiani metropolitani o cittadini o sudditi stranieri in conformità alle leggi italiane.

Il figlio di ignoti, trovato in Tripolitania o in Cirenaica, si presume sino a prova contraria ivi nato.

Art. 30.

Tutte le persone, che hanno la loro residenza in Tripolitania o in Cirenaica e che non siano cittadini italiani metropolitani oppure cittadini o sudditi stranieri, si presumono avere la qualità di cittadini italiani libici.

Art. 31.

Per l'esercizio dei diritti sanciti dalla presente legge e fino a che non sarà provveduto all'istituzione degli uffici di stato civile, le attestazioni necessarie a comprovare le

condizioni prescritte dall'art. 29 sono rilasciate per i musulmani dai capi dei quartieri di abituale residenza (imam e muchtar) o dai capi delle cabile di appartenenza, e per gli israeliti dai rabbini delle singole comunità, con il visto del commissario regionale.

Art. 32.

I cittadini italiani libici che abbiano o trasferiscano all'estero la loro residenza non possono acquistare la qualità di cittadini o sudditi stranieri, se non ne abbiano prima avuto autorizzazione con Regio decreto.

Essi perdono la qualità così acquistata per il fatto di trovarsi nel territorio della Tripolitania o della Cirenaica, del Regno o delle altre colonie italiane.

Art. 33.

Ai cittadini italiani libici può essere concessa, su loro domanda, la cittadinanza metropolitana, purchè si trovino nelle condizioni seguenti:

1° aver compiuto 21 anni di età;

2° non essere poligamo;

3° non essere mai stato condannato per reato implicante la perdita dei diritti politici;

4° aver almeno superato l'esame di promozione dalla terza classe elementare italiana.

Inoltre devono trovarsi in una almeno delle seguenti condizioni speciali:

a) aver servito con fedeltà e con onore nel Regio esercito o nella Regia marina o nella Regia aeronautica o in altro corpo militare dello Stato;

b) essere titolare di una funzione pubblica governativa o di una pensione corrisposta dallo Stato;

c) essere insignito di una decorazione o di una distinzione onorifica concessa dal Governo;

d) essere nato da un cittadino italiano libico divenuto cittadino metropolitano, quando il richiedente aveva già oltrepassato il 21° anno di età.

Art. 34.

Per l'acquisto, a norma dell'articolo precedente, della cittadinanza metropolitana, da parte di cittadini italiani libici, si segue, in quanto possibile, la procedura stabilita dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, e dal relativo regolamento.

Diritti e doveri dei cittadini italiani libici.

Art. 35.

In Tripolitania e in Cirenaica tutti indistintamente i cittadini italiani libici sono uguali dinanzi alla legge.

Art. 36.

I cittadini italiani libici conservano i propri statuti personale e successorio, se di religione musulmana; e il proprio statuto personale, se di religione israelita. Essi godono inoltre dei seguenti diritti civili e politici:

1° garanzia della libertà individuale, la quale potrà essere limitata solo nei casi e con le forme stabilite dalla legge;

2° inviolabilità del domicilio, nel quale l'autorità potrà accedere soltanto in forza della legge e con le forme prescritte in armonia con le consuetudini locali;

3° inviolabilità della proprietà, salvo i casi di espropriazione per causa di pubblica utilità e previo pagamento della giusta indennità e salve le altre limitazioni stabilite nelle leggi penali e negli ordinamenti di polizia;

4° diritto a concorrere alle cariche civili e militari nelle Colonie, in base ai relativi ordinamenti che determineranno anche i necessari requisiti e le modalità di concorso;

5° esercizio professionale in Colonia, a condizione del possesso dei necessari titoli.

Art. 37.

E' garantito il rispetto delle religioni e delle consuetudini locali.

Art. 38.

Nelle scuole, istituite a cura dei Governi della Tripolitania e della Cirenaica secondo gli speciali ordinamenti che regolano la materia, non potranno essere oggetto di insegnamento ai musulmani e agli israeliti principî che siano in contrasto colla loro religione.

L'insegnamento privato è libero, ma il Governo ne esercita la vigilanza.

Dei corpi consultivi.

Art. 39.

Presso i Governi della Tripolitania e della Cirenaica sono istituiti:

1° un Consiglio di Governo;

2° una Consulta generale.

Del Consiglio di Governo.

Art. 40.

Il Consiglio di Governo è presieduto dal Governatore o, per sua delegazione, dal segretario generale, ed è costituito, oltre che dal segretario generale, dal più elevato in grado dei magistrati aventi funzioni di pubblico ministero, dai direttori di governo, dal capo della ragioneria e da quattro cittadini metropolitani, due dei quali sono designati dalla Consulta generale anche fuori del proprio seno, e sono sostituiti o riconfermati ad una rinnovazione dalla Consulta generale stessa. Gli altri due cittadini durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

I funzionari preposti ai vari servizi della Colonia, che non facciano parte del Consiglio di governo, possono essere chiamati a parteciparvi con voto consultivo, quando si discuta di materie attinenti alla loro competenza.

Art. 41.

I membri del Consiglio di governo sono nominati per decreto del Ministro delle colonie sentito il Governatore, e non possono essere rimossi dall'ufficio che con decreto motivato, emesso nelle stesse forme.

In casi di speciale gravità, nell'attesa del decreto Ministeriale di rimozione, possono essere sospesi con decreto del Governatore.

Art. 42.

Il Consiglio di Governo deve essere sentito:

a) sui progetti di bilancio preventivo, proposte di variazioni nel corso dell'esercizio, conto consuntivo;

b) sui progetti di regolamenti, che debbano essere emanati dal Governatore, in applicazione del precedente art. 13;

c) sull'imposizione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

d) in tutti gli altri casi, nei quali speciali ordinamenti ne prescrivono il parere o che il Governatore giudichi conveniente deferire all'esame del Consiglio.

Ogni qualvolta il Governatore non accolga il parere del Consiglio ne informa il Ministro delle colonie.

In caso di comprovata urgenza, il Governatore può non sentire il Consiglio di Governo; ma in tal caso è tenuto ad informarlo, alla sua prima convocazione, dei provvedimenti adottati.

I verbali del Consiglio di Governo sono dal Governatore comunicati in copia al Ministro delle colonie.

Della Consulta generale.

Art. 43.

La Consulta generale è costituita da membri nominati con decreto del Ministro delle colonie, su proposta del Governatore, fra i cittadini italiani metropolitani e libici.

Il numero complessivo dei membri della Consulta generale e la sua ripartizione fra i due suddetti gruppi sono stabiliti di volta in volta con lo stesso decreto.

Sono esclusi dalla nomina alla Consulta generale i funzionari, gli impiegati e gli agenti dell'amministrazione governativa.

Art. 44.

I cittadini metropolitani da nominare alla Consulta generale sono scelti fra le seguenti categorie, tenendo conto, più che della loro efficienza numerica, della loro importanza sociale ed economica:

agricoltori;
commercianti e industriali;
lavoratori manuali;

professionisti e altri cittadini metropolitani che abbiano speciale competenza in questioni amministrative od economiche.

Art. 45.

I membri musulmani delle Consulte generali sono scelti, per le popolazioni sedentarie, fra i notabili; e, per le popolazioni nomadi e semi nomadi, fra i capi delle tribù nominati a norma del successivo art. 54.

Art. 46.

La Consulta generale è rinnovata, ad ogni biennio, con facoltà di riconferma dei membri uscenti.

I membri, che nel corso del biennio si dimostrino per la loro condotta pubblica o privata indegni della carica, sono esonerati con decreto del Ministro delle colonie su proposta del Governatore.

Ove nel corso del biennio si verifichino vacanze per morte, dimissioni ed esoneri, il Ministro ha facoltà di procedere a nomine suppletive.

Art. 47.

Alle sedute della Consulta generale intervengono, in rappresentanza del Governo, il segretario generale ed i direttori di Governo.

Il presidente è eletto dalla Consulta generale nel proprio seno.

Art. 48

Il Governatore convoca la Consulta generale nel capoluogo della colonia; e interviene personalmente nella prima seduta dopo la sua costituzione o rinnovazione, per immetterla nelle sue funzioni in nome di Sua Maestà il Re.

La Consulta tiene una sessione ordinaria all'anno; ma può essere sempre convocata in sessioni straordinarie.

Le sessioni sono aperte e chiuse per decreto del Governatore.

Art. 49.

Le norme per la costituzione ed il funzionamento della Consulta generale saranno stabilite dall'ordinamento politico amministrativo.

Art. 50.

La Consulta generale esamina e discute gli oggetti portati all'ordine del giorno dal Governatore; e in merito agli stessi esprime il suo parere ed avanza le proposte che ritiene opportune.

Il parere della Consulta generale dovrà sempre essere richiesto quando si tratti dei seguenti argomenti:

bilancio di previsione;

modalità di imposizione e di riscossione dei tributi di carattere locale indicati dall'art. 17;

ordinamento dello stato civile per i cittadini italiani libici.

Divisione amministrativa del territorio e organizzazione delle tribù.

Art. 51.

Il territorio della Tripolitania e della Cirenaica si divide in regioni o zone, circondari o sottozone, distretti.

A capo della regione o della zona è posto un commissario regionale o un comandante di zona, che rappresentano nella regione il Governatore, provvedono al governo, all'ordine e alla sicurezza della regione, dispongono della forza pubblica e possono richiedere la forza armata, quando questa non sia già ai loro ordini.

A capo del circondario o della sottozona è posto un delegato circondariale o un comandante di sottozona; a capo del distretto un agente distrettuale.

Art. 52.

I capoluoghi di regione o di zona e di circondario o sottozona, che siano centri abitati di notevole importanza, sono sedi di un municipio.

In ogni municipio è istituita un'amministrazione municipale, composta da un podestà, nominato dal Governatore, assistito da una consulta municipale.

I consultori municipali sono nominati dal Governatore in numero non inferiore a quattro e non superiore a dieci.

Per la nomina del podestà del capoluogo della Colonia è necessario il preventivo assenso del Ministro delle colonie.

Art. 53.

Nelle circoscrizioni dove esista un centro urbano che per la sua limitata importanza non possa essere costituito in municipio, il Governatore può designare due o più consultori, che assistano il capo della circoscrizione nel disimpegno delle funzioni di carattere municipale.

Art. 54.

Le popolazioni nomadi o semi-nomadi della Tripolitania e della Cirenaica, secondo la tradizionale loro costituzione, sono ripartite in tribù e, ove occorra, in sottotribù.

Ad ogni tribù o sottotribù è preposto rispettivamente un capo di tribù e un capo di sottotribù, designati in ogni tribù e sottotribù, secondo le tradizionali regole della stessa, e nominati con decreto del Governatore.

Art. 55.

Il capo della tribù risponde personalmente alle competenti autorità di Governo dell'ordine e della sicurezza del territorio di soggiorno e di percorso della tribù.

Esercita nell'àmbito della tribù le facoltà e i poteri disciplinari consentiti dalle consuetudini riconosciute dal gruppo.

Disimpegna le altre attribuzioni che gli siano conferite dall'ordinamento politico-amministrativo e dagli altri ordinamenti in vigore nella Colonia.

Sotto la sua diretta vigilanza e responsabilità i capi delle sottotribù esercitano nell'àmbito dei loro gruppi analoghe funzioni secondo le norme sancite dagli ordinamenti.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 56.

La giustizia civile e penale è amministrata dalla magistratura ordinaria, all'infuori dei casi previsti dalla legge per la difesa dello Stato 25 novembre 1926, n. 2008, e delle materie indicate nel comma successivo.

I tribunali della Sciaria giudicano delle questioni relative allo statuto personale, al diritto di famiglia, al diritto successorio e alle pratiche religiose dei cittadini libici mu

sulmani. Le stesse competenze, eccettuato il diritto successorio, hanno i tribunali rabbinici per i cittadini libici israeliti.

Art. 57.

Le norme per l'amministrazione della giustizia, per la costituzione e il funzionamento dei tribunali civili e penali, dei tribunali sciaraitici e dei tribunali rabbinici sono stabilite dall'ordinamento giudiziario.

Le circoscrizioni giudiziarie sono determinate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, udito il Governatore.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 58.

In tutti gli atti ufficiali e nello svolgimento delle pratiche presso i pubblici uffici possono essere usate in Tripolitania e in Cirenaica tanto la lingua italiana che quella araba.

Art. 59.

Le imposte e le tasse vigenti in Colonia all'attuazione della presente legge rimangono in vigore fino a che sia diversamente disposto.

Art. 60.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1927, ma è in facoltà del Ministro delle colonie, con suo decreto, di sospendere, fino a non oltre il 1° luglio 1928, l'applicazione di quelle norme, che egli ritenga non immediatamente attuabili.

Con la entrata in vigore della legge saranno abrogati i Regi decreto 17 maggio 1919, numero 886, 1° giugno 1919, n. 931, 31 ottobre 1919, n. 2401, e ogni altra contraria disposizione.

Art. 61.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, saranno — alla prima attuazione della presente legge — portate al bilancio del Ministero delle colonie ed a quelli della Tripolitania e della Cirenaica le modificazioni occorrenti per l'applicazione dei precedenti articoli 18 e 19.

Art. 62.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge, oltre quelle già indicate nei precedenti articoli, saranno emanate con decreto Reale, su proposta del Ministro delle colonie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

N. 401. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 27 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309;
Visto il R. decreto 5 luglio 1923, n. 1431;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2235;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2985;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1206;
Visto la legge 11 marzo 1926, n. 400;
Visto il R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 816, circa l'aumento del numero complessivo dei commissari di leva;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1927, che bandisce un concorso per titoli per la nomina a commissario di leva;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione per la classifica dei concorrenti ai posti di commissario di leva alla dipendenza dell'Amministrazione della guerra, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 4 giugno 1927, è così costituita:

POGGI gr. uff. Torquato - Direttore generale della direzione generale leva sottufficiali e truppa - *Presidente.*

CERESA gr. uff. Annibale - Direttore capo divisione della direzione generale personali civili e affari generali - *Membro.*
CALINI cav. Giovanni - Colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo divisione presso l'Amministrazione centrale della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione disciplina) - *Membro.*

BALBONI comm. dott. Adolfo - Ispettore superiore della direzione generale leva sottufficiali e truppa - *Membro.*

MELLA cav. Romeo - colonnello incaricato delle funzioni di direttore capo divisione presso l'Amministrazione centrale della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) - *Membro.*

SACCHI cav. dott. Giuseppe - Primo segretario presso l'ufficio ispezioni della direzione generale leva sottufficiali e truppa - *Segretario.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 402. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie I e II.** — (Direzione generale servizi logistici). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici — categorie I e II — di cui alla circolare 394 del *giornale militare* 1926:

Categoria	Categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Nuovo prezzo
1	19	Cappello di feltro grigio-verde per truppe da montagna	N.	40 —
1	2435	Grasso per calzature	kg.	6 —

I seguenti oggetti, di cui ai numeri categorici 813 e 883 della categoria I, vanno passati alla categoria II, sezione *A*, rispettivamente ai categorici 180 e 181:

Borsa porta dispacci da carabinieri . . L. 20.—
Portafoglio con correggia per carabinieri » 37.80

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 403. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti alla raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 30 giugno 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti varianti alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale, di cui alla circolare n. 394 del *giornale militare* 1926:

A pag. 68, in fondo alla nota apposta ai due conti di costruzione dei pastrani di panno g. v. per truppa e per sottufficiali, vanno aggiunte le parole: « *e due rinforzi di cuoio* per lo spacco laterale ».

A pag. 75, nel conto di costruzione del cappello guarnito per carabinieri, alla voce: « *Cappello sguarnito, con bordo e soggolo* », vanno tolte le parole: « *e soggolo* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 404. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione della direzione superiore del servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 luglio 1927 - Anno V.

La direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 2122 (circolare n. 16 del *giornale militare* 1927) è costituita sotto la data del 1° luglio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 405. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle autoblindo-mitragliatrici Lancia.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione amministr. - Sezione 3ª). — 7 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministero, sentito il parere della direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, determina:

a) che le autoblindo-mitragliatrici siano conteggiate con l'unica denominazione di:

« Autoblindata Lancia, ad una (o due) torretta girevole, completa di accessori e parti di ricambio », al prezzo di lire 75,000;

b) che le relative armi e serie di armamenti siano assunte in carico separatamente con la denominazione e con i prezzi risultanti dal modello per gli inventari dei materiali di artiglieria.

Gli enti interessati, che non abbiano sistemato il proprio carico contabile dei materiali suddetti, sono autorizzati a farlo mediante apposito carico e scarico, per cambio di nomenclatura.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 406. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilirmo). — 7 luglio 1927 - Anno V.

A seguito ed a modifica della circolare 211 del *giornale militare* 1927, si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per auto dal 9 giugno 1927.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per auto (dal 9 giugno 1927)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzi in vigore dal 1-8-1927	Prezzi dal 9-6-1927
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	523.75	445.20
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascia mm. 100	431.60	366.85
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	449.15	381.80
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	564.75	480.05
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	703.50	598.—
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm, 120	577.50	490.90
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	601.20	511.—
8. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	746.55	634.55
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	851.—	723.35
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	604.90	514.15
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 100	487.90	414.70
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	546.40	464.45
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	618.55	525.75
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametro interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici.....	1093 65	929.60

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzi in vigore dal 1-3-1927	Prezzi dal 9-6-1927
15. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,5 larghezza fascia mm. 120	648.95	551.60
16. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	873.45	742.45
17. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1038.50	882.70
18. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1051.05	893 .40
19. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	711.30	604.60
20. Anello di gomma piena a pronio doppio su base unica diametro interno mm.720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1563.35	1328.85
21. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1795.75	1526.40
22. Anello di gomma piena a pronio doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1471.25	1250.55
23. Anello di gomma piena diametro interno mm. 861 larghezza fascia mm. 160	1048.75	891.45
24. Anello di gomma piena diametro interno mm. 870 larghezza fascia mm. 140	882.75	750.35

N. 407. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione dell'ufficio raccolta materiali e munizioni di Padova.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Ufficio liquidazione residuati guerra). — 7 luglio 1927 - Anno V.

Per opportuna conoscenza degli enti interessati informasi che sotto la data del 26 giugno c. a. l'ufficio raccolta materiali e munizioni di Padova è stato soppresso e che da tale data la sorveglianza delle operazioni di raccolta e di rastrellamento, che sono in corso di ultimazione nell'ex zona di guerra, è rimasta affidata ai due sottuffici raccolta materiali e munizioni di Rovereto e di Conegliano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 408. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Unificazione del servizio di rifornimento dei binocoli.** — (Direzione generale di artiglieria e automobilismo - Servizio artiglieria). — 7 luglio 1927 - Anno V.

Allo scopo di meglio disciplinare il servizio di rifornimento dei binocoli, e a parziale modifica delle norme contenute nella circolare 307 *giornale militare* 1925 si determina:

1. — Dal 1° luglio 1927, la provvista dei binocoli occorenti per tutti gli enti del R. Esercito, sarà effettuata a cura della direzione generale di artiglieria ed automobilismo, di questo Ministero.

2. — Tutte le distribuzioni di binocoli, ad eccezione di quelli di cui al successivo n. 3, saranno effettuate per cura della predetta direzione generale alle varie direzioni di artiglieria le quali semestralmente rappresenteranno il fabbisogno di tali materiali per i corpi della circoscrizione, comprendendolo negli specchi di cui al Foglio d'ordini - Parte tecnica n. 196 del 1926.

3. — Gli apparati fototelegrafici (Faini) e quelli ottici da segnalazione assegnati alle truppe come nuova distribuzione verranno forniti dall'officina del genio militare di Pavia, anche dopo il 1° luglio, completi della rispettiva dotazione di binocoli.

A tale scopo lo stabilimento predetto, inoltrerà le richieste al Ministero (direzione generale di artiglieria ed automobilismo), pel tramite della direzione generale del genio del Ministero stesso, la quale provvederà ad effettuare il relativo passaggio di assegni occorrenti. La direzione generale di artiglieria ed automobilismo disporrà per la spedizione dei binocoli all'officina predetta.

4. — Tutte le richieste per riparazione ai binocoli in distribuzione dovranno essere inoltrate al Ministero (direzione generale di artiglieria ed auto) con le norme che regolano le riparazioni ai materiali di artiglieria, tenendo presente le disposizioni contenute nella circolare ministeriale numero 9402 indirizzata ai Comandi di corpo d'armata, in data 11 marzo 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 409. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Modificazioni all'uniforme dei marescialli** (*con una tavola di disegno*). — (Gabinetto). — 7 luglio 1927 - Anno V.

I numeri 7, 8 e 9 della circolare n. 221, dispensa 15ª, del *giornale militare* c. a., sono sostituiti dai seguenti.

MARESCIALLI.

7. — *L'uniforme dei marescialli* è di panno grigio verde garzato.

a) Copricapo.

Berretto. — Di panno garzato grigio verde, della foggia e dimensioni di quello ora in uso, con l'aggiunta di montanti del colore dell'arma o corpo.

Il gallone distintivo di grado, alto mm. 16, deve avere la parte centrale intrecciata con seta nera per un'altezza non minore di 12 mm.

Il berretto ha la visiera e il sottogola in cuoio nero lucido, con bottoncini laterali di metallo lucido.

Elmetto o copricapo speciale. — Con fregio dell'arma o corpo in metallo argentato o dorato, secondo l'arma e specialità.

b) Giubba.

Della foggia attualmente in uso, con la bottoniera coperta, bavero di panno con mostrine o fiamme prescritte per le varie armi e corpi, e stellette di metallo liscio nichelato.

Controspalline amovibili di panno grigio verde, con filettatura del colore dell'arma o corpo e con distintivi di grado disposti nel senso della lunghezza. Con la grande uniforme, le controspalline grigio verde sono sostituite da controspalline di panno nero con filettatura del colore dell'arma o corpo, con i distintivi di grado disposti trasversalmente alla controspallina verso l'estremità della spalla, e col fregio dell'arma o corpo, ricamato in argento od oro, al centro della controspallina.

Le quattro tasche della giubba sono applicate esternamente, con piega centrale; sono a taglio orizzontale e con lembo copritasca non sagomato.

La lunghezza della giubba deve essere tale da arrivare all'altezza del cavallo dei pantaloni.

c) Pantaloni.

Della stessa stoffa della giubba e della foggia in uso. Lungo la cucitura laterale hanno una filettatura del colore dell'arma o corpo.

8. — *Impermeabile.*

Di stoffa color kaki, a taglio diritto, con bottoniera coperta, bavero rovesciato munito di stellette.

E' completamente chiuso sul davanti ed è tenuto aderente alla vita da una cintura alta 3-4 cm. della stessa stoffa fermata con fibbia coperta.

L'impermeabile ha due tasche basse laterali, a taglio verticale; quella di sinistra, con apertura interna, per dare passaggio ai pendagli della sciabola.

Nella parte posteriore è sparato, verso il basso, per una lunghezza di circa 50 cm.

Le maniche finiscono con manopole a risvolto, oppure con paramani cuciti e muniti di linguetta e bottone.

L'impermeabile deve essere di lunghezza tale da scendere da 15 a 20 cm. sotto il ginocchio.

9. *Sciabola.*

a) *Sciabola da maresciallo delle armi a piedi* (fanteria, genio e servizi).

E' adottata una sciabola nuovo modello con fodero di acciaio, a lama ricurva e con impugnatura di ebano zegrinato avente guarnitura formata da una cappetta e da una guardia di acciaio divisa in due branche pressochè simmetriche (v. figura annessa).

Il fodero è munito di due fascette con campanella collocate l'una a 7 e l'altra a 15 cm. dalla bocchetta.

Le parti metalliche della impugnatura (cappetta e guardia) ed il fodero sono nichelati.

La sciabola dei marescialli dei bersaglieri ha le parti metalliche dell'impugnatura in ottone lucido anzichè in acciaio.

La lunghezza della sciabola deve essere proporzionata alla statura e tale che, appesa al gancio del pendaglio, disti da terra circa 15 cm.

I marescialli delle armi a piedi, fino a quando non saranno provvisti della nuova sciabola, continueranno a portare il cinturone con pistola.

b) *Sciabola da maresciallo delle armi a cavallo* (cavalleria, artiglieria di tutte le specialità).

I marescialli delle armi a cavallo portano la sciabola mod. 71, nichelata, con fodero a due fascette con campanella e impugnatura in ebanite.

Le suddette disposizioni dovranno essere applicate non più tardi del 1° ottobre 1927.

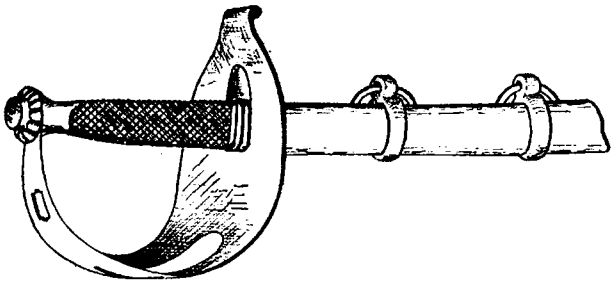
In conseguenza di quanto precede ed a seguito della circolare n. 296 del *giornale militare* c. a., saranno apportate le seguenti varianti al Regolamento sull'uniforme edizione 1927:

Variante 2 - Pag. 25 - cancellare l'indicazione (3), nella prima e seconda colonna, e la relativa nota a piè di pagina.

Variante 3 - Pag. 26 - n. 39 - alle parole: « della stessa foggia stabilita per gli ufficiali » sostituire le seguenti: « Si porta completamente chiuso ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare 409 *giornale militare* 1927.







N 410. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Coreggia reggi-sciabola per bardatura a sella da truppa.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo. — 7 luglio 1927 - Anno V.

A seguito della circolare n. 10 del *giornale militare* 1926, con la quale si determinava, fra l'altro, il ripristino della coreggia reggi sciabola per le bardature a sella delle truppe armate di sciabola lunga, si rende noto che la coreggia stessa assumerà la denominazione:

8. . . . Coreggia reggi sciabola per bardatura a sella da truppa.

Essa ha forma e dimensioni identiche al pendaglio di cinturino mod. 917 di cuoio naturale, ora abolito.

Pertanto, mentre si dispone che i pendagli modello 917 di cuoio naturale esistenti presso i Corpi e servizi siano assunti in carico e utilizzati come coregge reggi sciabola, si fa conoscere che le eventuali deficienze al fabbisogno dei corpi, dovranno essere ripianate con le disponibilità delle Direzioni di artiglieria, fino alla concorrenza delle disponibilità stesse e poi, se necessario, con apposite richieste che i corpi interessati faranno pervenire all'arsenale R. Esercito di Torino — per il tramite delle direzioni di artiglieria — il quale arsenale provvederà all'allestimento e alla distribuzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 411. — RECLUTAMENTO-MATRICOLA. — **Ruoli matricolari presso i comuni.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa).— 7 luglio 1927 - Anno V.

In base alla circolare n. 176 del *giornale militare* 1914 (le cui disposizioni furono dipoi riportate nei paragrafi 681 e seguenti della « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito ») i Comandi dei Distretti militari sono tenuti ad impiantare, classe per classe, e per ciascuno dei comuni del proprio territorio, i ruoli matricolari mod. 84 del Regolamento sul reclutamento e ad inviare trimestralmente ai rispettivi comuni gli elenchi di variazione mod. 85, necessari per la tenuta al corrente dei detti ruoli da parte dei comuni stessi.

Con riserva di norme definitive in argomento in occasione dell'emanazione del nuovo Regolamento sul reclutamento del R. Esercito, questo Ministero determina ora che sia tenuta sospesa l'applicazione delle dette disposizioni.

I Comandi dei Distretti militari rimangono così esonerati dai lavori inerenti alla tenuta dei ruoli matricolari presso i comuni, lavori che non appariscono assolutamente indispensabili ai fini militari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 412. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 luglio 1927 - Anno V.

Questo Ministero, allo scopo di ottenere un migliore e più uniforme rendimento, dai corsi di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio, circ. 533 *giornale militare* 1926), ritiene opportuno stabilire che, nella scelta degli ufficiali da comandare ai prossimi corsi, sia tenuto conto dei titoli di studio posseduti dagli ufficiali in modo da costituire, nei limiti del possibile, corsi omogenei per cultura.

In conseguenza, i comandanti di corpo, anzichè proporre al Ministero i nomi di due soli ufficiali da ammettere ai corsi di che trattasi, trasmetteranno, al Ministero medesimo, l'elenco completo dei dipendenti ufficiali che sono nelle condizioni indicate dalla circolare 533 *giornale militare* modificando, per ciascuno di essi, grado, anzianità di grado, data di nascita e titolo di studio posseduto.

Il predetto elenco dovrà giungere al Ministero non oltre il 1° settembre di ogni anno, a cominciare dall'anno in corso, e dovrà, inoltre, essere corredato, per ogni ufficiale, del parere esplicito del comandante di corpo, sulla opportunità di ammettere l'ufficiale stesso al corso di che trattasi, in relazione al grado di cultura effettivamente posseduto, secondo quanto è indicato nella citata circolare 533.

Agli ufficiali eventualmente riprovati alla fine del corso, che desiderino sostenere nuove prove, potrà essere concessa dal comando dell'accademia, una 2ª sessione di esami, in

epoca che verrà indicata dal predetto comando. Uguale facoltà può essere concessa agli ufficiali che hanno frequentato il corso che ha avuto inizio il 1° novembre 1926.

Con la circostanza si notifica che, per i prossimi corsi, non verrà più considerata come materia a sè, l'impiego del genio in guerra, che non costituirà, quindi, oggetto di esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 413. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi applicativi per capitani presso le scuole centrali militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 luglio 1927 - Anno V.

1. — Presso le scuole centrali militari, verranno svolti annualmente, speciali corsi di natura strettamente applicativa, per capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

Gli scopi dei predetti corsi sono i seguenti:

a) migliorare la capacità professionale dei capitani, perfezionando, con lo studio in comune, i legami tattici che sussistono fra ufficiali di arma diversa;

b) formare buoni comandanti di battaglione, o di gruppo, esercitando i capitani, con unità di metodo, a risolvere i problemi relativi all'impiego del battaglione di fanteria e delle unità corrispondenti delle altre armi;

c) diffondere l'unità del metodo per l'istruzione degli ufficiali inferiori.

2. — Il primo di detti corsi si svolgerà dal 21 settembre al 21 dicembre p. v. Un successivo corso avrà luogo dal 9 gennaio all'11 aprile 1928.

Il numero di ufficiali da ammettere a ciascuno di tali corsi è il seguente:

75 capitani di fanteria;
5 » di cavalleria (1);
40 » di artiglieria:
20 » del genio.

(1) Al primo corso soltanto.

3. — Potranno domandare l'ammissione ai predetti corsi, i capitani compresi nei seguenti limiti di anzianità:

capitani di fanteria fino a BONANNO Nicolino compreso;

capitani di cavalleria fino a LELLI Federico compreso;

capitani di artiglieria fino a TOSTI Amedeo compreso;

capitani del genio fino a PAPONE Leandro compreso.

Le relative domande, in carta da bollo di L. 3, dovranno essere indirizzate al Ministero (*Direzione generale personale ufficiali*).

4. — Le autorità gerarchiche, nel trasmettere tali domande, esprimeranno il giudizio esplicito se l'aspirante, per preparazione professionale, e per qualità militari, dà affidamento di trarre veramente profitto dal corso.

5. — I nomi degli ufficiali ammessi ai predetti corsi, saranno resi noti sul *giornale militare*.

I capitani si faranno seguire dal proprio attendente, che sarà preso in aggregazione dal riparto servizi delle scuole centrali militari.

6. — I corsi applicativi non comprenderanno esami ne iniziali, nè finali. Gli ammittendi ai corsi stessi dovranno, per altro, avere esatta conoscenza, oltre che dei regolamenti speciali della propria arma, di quanto è indicato nell'elenco che fa seguito alla presente circolare.

7. — Il trattamento per gli ufficiali ammessi ai corsi di che trattasi, è quello stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

8. — Al termine di ciascun corso, il comando delle scuole centrali militari, redigerà, per ogni capitano, un breve rapporto sui risultati da esso conseguiti.

9. — Le domande per l'ammissione al primo di detti corsi dovranno giungere al Ministero entro il 15 agosto p. v.; quelle relative al secondo corso entro il 15 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Regolamenti e circolari che devono essere conosciuti dai capitani frequentatori del corso applicativo presso le scuole centrali militari.

Regolamento d'istruzione.

Esplorazione vicina e sicurezza 1915.

Criteri d'impiego della divisione di fanteria nel combattimento (circolare 5800 in data 15 dicembre 1926 del Comando del Corpo di S. M.).

Regolamento per l'addestramento individuale, con appendice - 1925.

Addestramento della fanteria nel combattimento. Volume 2°, Edizione 1921.

Addestramento della fanteria nel combattimento. Stralcio - Edizione 1923.

Addestramento delle unità carriste - Parte III - 1925.

Istruzione sul tiro per le mitragliatrici - Edizione 1918.

Istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria - Ediz. 1918.

Norme per l'impiego dell'artiglieria - 1921.

Addestramento per l'artiglieria - Vol. 3°, parte II, 1926.

Addestramento dell'artiglieria - Vol. 4°, parte II, 1927.

Istruzione sul tiro per l'artiglieria - Parte I (bozze di stampa).

Classificazione dei tiri d'artiglieria (circolare 2700 in data 30 maggio 1926 dello S. M. R. E.).

Traccia per l'esecuzione dei lavori di fortificazione campale - 1925.

Norme provvisorie per l'impiego dei riparti d'aviazione da ricognizione in servizio di fanteria ed artiglieria - 1914.

Circolare del Comando del Corpo di S. M. n. 1900 del 10 maggio 1927 all'oggetto « Nuovo sistema di segnalazione con teli da terra agli aerei ».

Regolamento di esercizi per la cavalleria - 1925 (con varianti 1926).

Direttive per la preparazione bellica della cavalleria (circolare 2550 in data 21 maggio 1926 dello S. M. R. E.).

Istruzioni sulle armi e sul tiro per la cavalleria - Vol. II, 1899.

Addestramento ed impiego dei bersaglieri ciclisti - Parte IV, 1926.

Ammaestramenti tratti dalle istruzioni ed esercitazioni svolte nell'anno 1925 (circolare 230 in data 21 gennaio 1926 dello S. M. R. E.).

Ammaestramenti tratti dalle istruzioni ed esercitazioni svolte nell'anno 1926 (circolare 231 in data 25 gennaio 1927 del Comando del Corpo di S. M.).

N. 414 — AVANZAMENTO. — **Disposizioni a complemento e modifica delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito - Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali dei CC. RR.** — (Gabinetto). — 7 luglio 1927 Anno V.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, art. 2, relative a modificazioni all'ordinamento dell'Arma dei carabinieri reali, e nel R. decreto 12 maggio 1927, n. 811, per quanto riguarda la dipendenza delle legioni allievi carabinieri reali e delle scuole allievi sottufficiali carabinieri reali, questo Ministero, valendosi della facoltà conferitagli con l'art. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, determina quanto appresso:

a) al comma n. 1 della circolare n. 283 *giornale militare* c. a. aggiungere:

« Il generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma sostituirà il generale di divisione comandante in 2ª nei giudizi relativi agli Ufficiali appartenenti alle legioni allievi carabinieri reali ed alla scuola allievi sottufficiali carabinieri reali ».

b) al comma n. 2 della citata circolare n. 283 *giornale militare* c. a. aggiungere:

« Nei giudizi relativi agli Ufficiali assegnati all'Ufficio del generale di divisione addetto al Comando generale dell'Arma, quest'ultimo sostituirà il generale di divisione comandante in 2ª ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 28ª, anno 1927, Circolare 378.

A pag. 1215 invece di: *i*) numero categ. 3666, leggasi: *i*) numero categ. 3660.

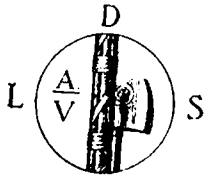
A pag. 1216 invece di: Numero categ. 3192. Essenza di trementina commerciale kg. L. 8.90, leggasi:

Numero categ. 3192. Essenza di trementina commerciale kg. L. 8.

Dispensa 29, anno 1927, Circolare 386:

A pagina 1242, depennare il tenente di amministrazione SANTORO Oreste.

A pagina 1242, dopo il tenente di amministrazione ROMANO Carlo, aggiungere il tenente di fanteria ROSSI Nicola.



PREZZO L. 1,70

(4373) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª — 1927 - ANNO V — 15 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 415 – 28 maggio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra. . . . . *Pag.* 1323

» 416 – 16 giugno 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1090 – Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo avente personalità giuridica propria . . . . . » 1324

» 417 – 16 giugno 1927 – Anno V. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Legge n. 1087 – Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati . . . . » 1325

» 418 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1038 – Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato . . . . . » 1326

LIBRERIA DELLO STATO

N. 419 – 14 luglio 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Concorso per l'ammissione al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . *Pag.* 1327

» 420 – 11 luglio 1927 – Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1328

» 421 – 11 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali. 1329

» 422 – 14 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. . . . . » 1330

» 423 – 14 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . » 1330

» 424 – 14 luglio 1927 – Anno V. — RECLUTAMENTO – Visita degli inscritti nati nell'anno 1905 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva. . . . . » 1330

» 425 – 14 luglio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Regolamento per la scuola di guerra . . . . . » 1332

» 426 – 27 marzo 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1048 – Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato (*con 4 tavole di disegno*) . . . . . » 1333

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1340

Circolare N. 415. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Funzionario del Ministero dei lavori pubblici chiamato a far parte, in alcuni procedimenti, della Commissione di disciplina del Ministero della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 maggio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 864 riguardante il collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del Genio Militare;

Di concerto col Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

Articolo unico.

A norma dell'art. 5 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 864, il comm. dott. Rosario Arcuri, capo del personale del Genio civile, è chiamato — per l'anno 1927 — a far parte della Commissione di disciplina del Ministero della guerra, nei procedimenti disciplinari riguardanti il personale del genio militare messo a disposizione del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma li, 28 maggio 1927 - Anno V

Il Ministro dei lavori pubblici: GIURIATI. p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 416. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 1090 - Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, del 9 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, per la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO.

N. 417. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Legge n. 1087 – Estensione della riversibilità delle pensioni dell'Ordine militare di Savoia ai genitori e collaterali dei decorati.** — (Gabinetto). — 16 giugno 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 157, del 9 luglio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Venendo a morte per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra un membro dell'Ordine militare di Savoia, che non lasci vedova o figli minorenni, l'assegno di cui egli era provveduto verrà corrisposto, entro i limiti di numero fissati dalla legge 24 giugno 1923, n. 1658, ai genitori ed ai collaterali, secondo le norme che regolano la riversibilità dei soprassoldi annessi alle medaglie al valor militare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 418. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1038 - Proroga dell'efficacia delle disposizioni di cui al R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 23 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 149, del 30 giugno 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visti i Regi decreti-legge 10 maggio 1925, n. 597, e 3 giugno 1926, n. 974, contenenti proroga di disposizioni relative alla contabilità generale dello Stato;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di prorogare le disposizioni in vigore, relative all'uso degli assegni per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogata di un anno l'efficacia delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 giugno 1926, n. 974, concernenti la contabilità generale dello Stato.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° luglio 1927, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 419. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Concorso per l'ammissione al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 luglio 1927 - Anno V.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto 22 maggio corrente anno inserto nella circolare 388 del *giornale militare* c. a., si notifica che con le norme da detto decreto stabilite si effettuerà in Firenze, a datare dal 1° ottobre 1927, presso la scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. un corso — della durata di sei mesi — di abilitazione tecnico-professionale per i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.

Il numero dei posti fissato per l'ammissione a tale corso è di 35.

Gli aspiranti debbono aver compito — ai sensi dell'articolo 3 del succitato R. decreto — due anni di grado o raggiungere tale anzianità al termine del corso, non debbono provenire dalla categoria indicata al n. 2 dell'art. 2 del R. decreto-legge 1144 del 17 giugno 1926 e devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) licenza liceale conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

c) licenza d'istituto tecnico (sezione fisico-matematica) conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico;

d) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

e) diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico in una qualsiasi sezione, oppure licenza d'istituto tecnico del vecchio ordinamento nelle sezioni agrimensura, industriale, commercio e ragioneria;

f) licenza di un Regio istituto commerciale;

g) licenza della Regia accademia di commercio di Trento o Trieste;

h) licenza di un Regio istituto di 3° grado, compresa quella dell'istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma (ora San Michele) e quella dell'istituto d'arte industriale di Napoli;

i) licenza di un Regio istituto nautico.

I titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato dovranno contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli studi governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce.

Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratta di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della giunta di vigilanza per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Le domande degli interessati, redatte in carta da bollo, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) entro il 1° agosto p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 420. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 luglio 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri Reali:

Cambio di denominazione.

Legione Genova. La « tenenza di Borgo S. Donnino » ha assunto la denominazione di « tenenza di Fidenza ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 421. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 11 luglio 1927 - Anno V.

Sono disponibili i seguenti impieghi civili:

a) un posto di applicato nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, devoluto, a norma delle disposizioni in vigore, agli applicati delle amministrazioni militari e, in mancanza di concorrenti fra i detti applicati, ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato, ed infine, agli applicati ed alunni del ruolo transitorio dei minorati di guerra;

b) un posto di usciere al Consiglio di Stato, devoluto come sopra, ai sottufficiali in nota per qualsiasi impiego civile.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 30 luglio 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3. Quelli che chiedono di aspirare al posto di applicato dovranno nella detta domanda dichiarare di accettare qualsiasi residenza.

Dette domande dovranno essere trasmesse subito a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti matricolari e caratteristici, di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti dai singoli aspiranti, e cioè: stipendio annuo lordo, o paga giornaliera; supplemento annuo lordo di servizio attivo; indennità caro viveri mensile lorda; ogni altro assegno di carattere continuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 422. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Direzione generale servizi logistici). — 14 luglio 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che con decreto ministeriale n. 814 dell'11 giugno c. a., è stato escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni:

il signor Felice PAOLETTI fu Giacomo, domiciliato in Roma, via della Cisa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 423. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 14 luglio 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con determinazione del 15 giugno 1927, n. 4432, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato l'appaltatore ARMELLINI Luigi di Filippo, domiciliato in *S. Gregorio nelle Alpi*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 424. — RECLUTAMENTO. — **Visita degli inscritti nati nell'anno 1905 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 14 luglio 1927 - Anno V.

1. — Questo Ministero, sciogliendo la riserva contenuta nel capoverso del n. 50 della circolare 453 del giornale militare 1926, determina che le speciali sedute cui furono rimandati i capilista, i renitenti e gli omessi nati nell'anno

1905, perchè affetti da infermità presunte guaribili col tempo, abbiano inizio il giorno 3 agosto proseguendo poi, se e quanto occorra, nei giorni successivi senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi.

2. — In ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti ,fatta eccezione per le sedute dei consigli di leva delle provincie di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino presso cui potranno essere visitati giornalmente 140 iscritti.

3. — Gli ufficiali medici che dovranno procedere alla visita saranno designati dalle singole direzioni di sanità militare. A tal uopo gli uffici di leva dovranno prendere i necessari accordi coi rispettivi Comandi di Corpo d'Armata.

Ai consigli di leva delle provincie indicate nel numero precedente dovranno essere assegnati due ufficiali medici.

4. — I Consigli di leva provvederanno in via definitiva sul conto di detti giovani, compiendosi per essi il periodo normale di rivedibilità. Perciò coloro che saranno riconosciuti non idonei al servizio militare dovranno senz'altro essere riformati.

5. — Le visite in osservazione che si renderanno necessarie dovranno essere compiute con ogni urgenza e sollecitudine in modo che l'esito pervenga al Consiglio di leva prima della data che sarà stabilita per l'apertura della leva sulla classe 1908.

6. — Come è stato determinato colla circolare n. 40 del giornale militare corr., anno, durante tutta la leva sulla classe 1907 deve restare invariata la circoscrizione degli uffici di leva.

Di conseguenza anche le visite di cui alla presente circolare devono essere fatte in base alla circoscrizione di leva tuttora esistente.

7. — La presentazione alle armi di coloro che saranno riconosciuti idonei ed arruolati nelle sedute speciali dovrà effettuarsi insieme con gli uomini della classe 1908 e con le norme che saranno per essi stabilite alla data che sarà a suo tempo fissata.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 425. — SCUOLE MILITARI. — **Regolamento per la scuola di guerra.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 14 luglio 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 30 *giornale militare* corrente anno, allo scopo di eliminare qualsiasi dubbio di interpretazione, si rende noto che la dizione della norma *a*) del paragrafo 5 del « *Regolamento per la scuola di guerra* » dovrà essere sostituita dalla seguente:

a) che abbiano compiuto almeno il 26° anno di età e non compiuto il 36° al 31 dicembre dell'anno di entrata alla scuola.

Gli enti che a norma della citata circolare n. 30 *giornale militare* ebbero in distribuzione detto regolamento sono pregati di apportare la modifica di cui alla presente circolare.

Con l'occasione si fa presente che le domande di ammissione agli esami di concorso alla scuola di guerra dovranno essere compilate secondo il modello allegato.

Modello di domanda di ammissione agli esami di concorso alla scuola di guerra.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . (grado) . . . . . in S. P. E. nell'arma di . . . . . effettivo al (corpo) . . . . . domanda d'essere ammesso agli esami di concorso alla Scuola di Guerra.

Egli si trova nelle condizioni prescritte dal Capo III 5, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e 7 del Regolamento della Scuola medesima.

Infatti:

1° E' nato il . . . . . e compie così nell'anno 192 . . . . . anni di età.

2° Al 1° gennaio 192 . conterà . . anni e . . mesi di servizio effettivo in reggimenti della propria arma, di cui . . al comando di riparto. Infatti ha prestato servizio ai sottonotati reggimenti, coi seguenti incarichi:

dal . . . . . al . . . . . quale (grado ed incarico) . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . quale (grado ed incarico) . . . . . .

dal . . . . . al . . . . . quale (grado ed incarico) . . . . . .

Nei periodi di tempo sopraindicati ha (o non ha) usufruito di licenza straordinaria (dal . . . . . al . . . . . .).

3° Ha ultimato con esito favorevole i corsi di « perfezionamento » e di « applicazione » avendo partecipato dal . . . . . al . . . . . Corso n. . . . presso (Istituto) . . . . . .

4° Ha (o non ha) partecipato a precedenti concorsi di ammissione a corsi presso la Scuola di guerra (in caso affermativo indicare l'anno e l'esito del concorso, e nel caso di concorso seguito da ammissione, indicare i motivi dell'eventuale interruzione dei corsi).

Località . . . . . data . . . . . .

Il . . . . . .
(Casato e nome) . . . . . .

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 426. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1048 – Disposizioni circa l'uso del Fascio Littorio da parte delle Amministrazioni dello Stato** (*con 4 tavole di disegno*). — (Gabinetto). — 27 marzo 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 160, del 13 luglio 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato;

Ritenuta la necessità di disciplinare l'uso dell'emblema predetto;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per l'interno, e del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'emblema del Fascio Littorio, da usarsi dalle Amministrazioni dello Stato, deve essere caricato in palo, con la scure abbassata, sul bianco di uno scudo sannitico interzato in palo di verde, di bianco, di rosso; cimato dall'aquila romana.

Art. 2.

Le pubbliche Amministrazioni autorizzate a far uso dello stemma dello Stato devono innalzare l'emblema del Fascio Littorio accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dal R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282.

L'emblema del Fascio Littorio può, anche, essere collocato staccato ed a sinistra degli stemmi predetti.

Art. 3.

Il grande sigillo dello Stato, i sigilli delle Amministrazioni statali e quelli dei notai debbono portare impresso, accollato ed a sinistra degli stemmi prescritti dalle vigenti disposizioni, l'emblema del Fascio Littorio.

I sigilli attualmente in uso verranno gradatamente sostituiti con altri della foggia stabilita dal presente decreto.

Art. 4.

Il primo capoverso dell'art. 64 del regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, è sostituito dal seguente:

« Il distintivo del podestà consiste in una fascia tricolore di seta, fregiata dallo stemma Reale e dall'emblema del Fascio Littorio, da portarsi cinta intorno ai fianchi ».

All'allegato n. 6 al regolamento indicato nel comma precedente, è sostituito l'allegato n. 5 al presente decreto.

Art. 5.

La foggia dell'emblema del Fascio Littorio, a solo, ed accollato, è effigiata nelle tavole unite al presente decreto, le quali saranno firmate, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.

Art. 6.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto col presente decreto.

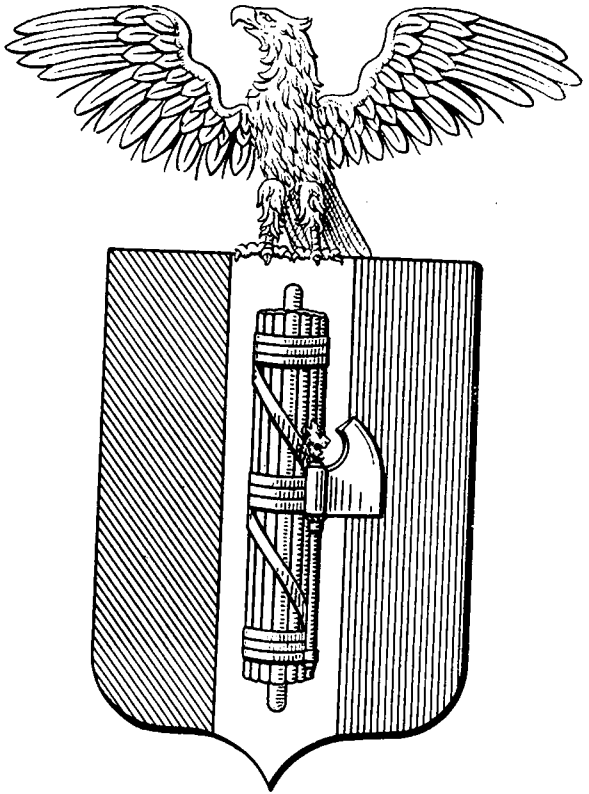
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1927 - Anno V

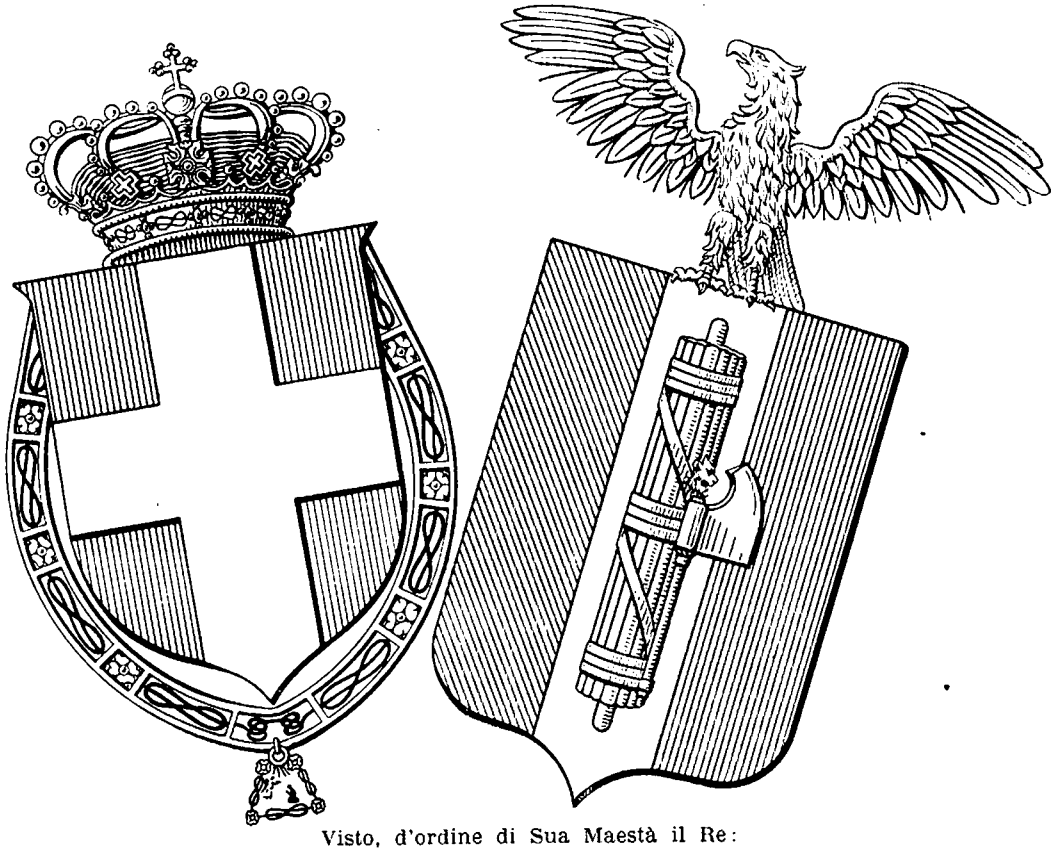
VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

TAVOLA I.

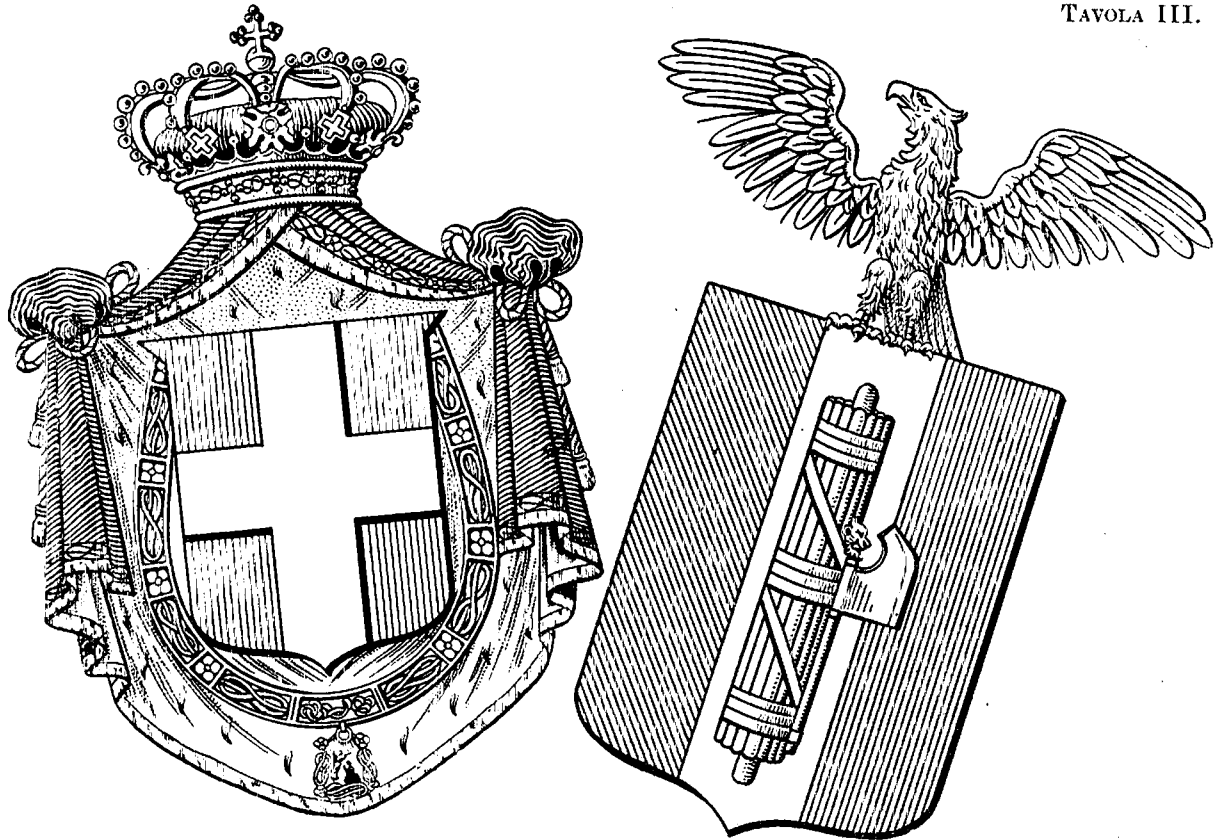


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

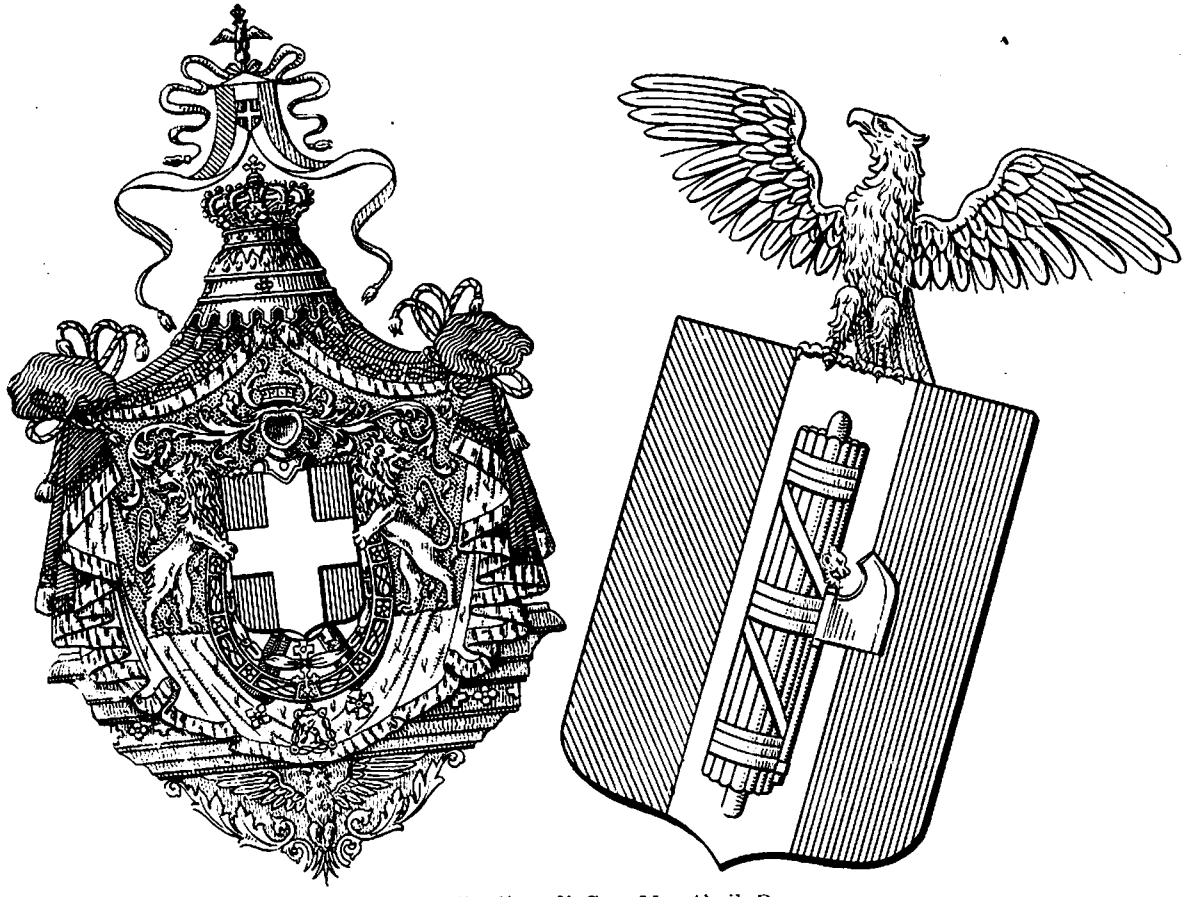


Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

TAVOLA III.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.



Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

ALLEGATO n. 5.

La fascia del Podestà deve portare ricamato sulla faccia anteriore del lembo destro il piccolo stemma (senza manto), di cui all'art. 2 del R. decreto 27 novembre 1890, n. 7282, e sulla faccia anteriore del lembo sinistro l'emblema del Fascio Littorio nella forma prescritta dal presente decreto.

Lo stemma e l'emblema devono avere dimensioni proporzionate alla larghezza della fascia, occupandone, nel centro, i tre quarti.

La fascia deve terminare con una frangia di cordoncini d'argento della grossezza di millimetri 2 e della larghezza di centimetri 8.

Tra la frangia e la parte inferiore dello stemma e dell'emblema deve intercorrere tanta distanza, quanta ne esiste tra il margine laterale dello scudo e l'orlo della sciarpa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo:
MUSSOLINI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 169, depennare il tenente MASSARELLI Francesco del distretto militare di Orvieto.

PREZZO L. 0,50.

(4481) Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 32ª — 1927 - ANNO V — DELLA — 22 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 427 – 10 marzo 1927 – Anno V. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 1149 – Norme per l'assegnazione di personali di altre amministrazioni presso il Ministero delle Colonie . . . . . *Pag.* 1343

» 428 – 10 maggio 1927 – Anno V. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1346

» 429 – 12 maggio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1164 – Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore . . . . . » 1347

» 430 – 23 giugno 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1166 – Integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra. . . . . » 1348

» 431 – 2 luglio 1927 – Anno V. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE – SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . . » 1350

LIBRERIA DELLO STATO

N. 432 - 14 luglio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio delle mitragliatrici S. Etienne . . . . . *Pag.* 1351

» 433 - 15 luglio 1927 - Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1369

» 434 - 21 luglio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Staffili modificati per sella da truppa (*con una tavola di disegno*) . . . . . » 1369

» 435 - 21 luglio 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario pel 1928 (Vol. 1° - parte 2ª) » 1372

» 436 - 21 luglio 1927 - Anno V. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari territoriali, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi » - Ediz. 1925 . . . . . » 1374

» 437 - 21 luglio 1927 - Anno V. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso allievi armaioli . . . . . » 1374

» 438 - 19 luglio 1927 - Anno V. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali . . . . . » 1377

» 439 - 10 luglio 1927 Anno V — AVANZAMENTO — Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, fino a quella di capo reparto incluso, per l'anno 1927 . . . . . » 1395

AVVISO . . . . . » 1396

ERRATA CORRIGE . . . . . » 1400

Circolare N. 427. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 1149 – Norme per l'assegnazione di personali di altre amministrazioni presso il Ministero delle colonie.** — (Ragioneria Centrale). — 10 marzo 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 160, del 13 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto 31 dicembre 1922, numero 1826;

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1925, che determina il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni dello Stato, occorrente per le particolari esigenze di alcuni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale;

Visto il Nostro decreto 23 dicembre 1923, n. 3092, sull'ordinamento del deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli;

Considerato che in seguito alla nuova ripartizione del Ministero delle colonie in uffici centrali, disposta col Nostro decreto 18 novembre 1926, n. 1941, è necessario apportare modificazioni al numero degli impiegati suddetti, anche per conseguire unità e speditezza di servizi;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze e con gli altri Ministri interessati;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero degli impiegati civili e militari di altre Amministrazioni occorrenti per le peculiari esigenze di taluni uffici dell'Amministrazione centrale coloniale è stabilito come segue:

1 colonnello del Regio esercito di stato maggiore o in servizio di stato maggiore, capo dell'Ufficio militare del Ministero delle colonie;

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito di stato maggiore o in servizio di stato maggiore, sotto capo dell'Ufficio militare suddetto;

3 ufficiali inferiori del Regio esercito, di arma combattente di cui uno dell'arma di artiglieria;

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito del corpo di commissariato (può essere anche di amministrazione);

1 maggiore o tenente colonnello del Regio esercito del corpo di amministrazione;

1 ufficiale inferiore del Regio esercito del corpo di amministrazione;

1 capitano di corvetta della Regia marina;

1 ufficiale inferiore della Regia aeronautica avente grado di comandante di squadriglia;

1 ufficiale inferiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale avente grado di comandante di centuria o di capo manipolo;

1 ufficiale superiore di porto;

1 ufficiale inferiore di porto;

1 funzionario del ruolo delle dogane;

1 funzionario amministrativo del Ministero dell'istruzione;

1 funzionario del ruolo delle imposte dirette;

1 ispettore superiore del Genio civile;

1 ingegnere del Genio civile;

1 assistente del Genio civile;

1 funzionario dell'Ispettorato generale delle ferrovie di grado non inferiore ad ispettore capo;

1 funzionario del gruppo *A* del ruolo delle poste;

2 funzionari del gruppo *B* del ruolo delle poste.

I funzionari ed ufficiali suddetti sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie sotto l'osservanza delle norme contenute nell'art. 3 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Gli ufficiali del Regio esercito, che alla data del presente decreto sono in servizio al Ministero delle colonie, ma dovranno essere sostituiti da altri di arma o corpo diverso, rimarranno ivi in funzioni fino a che non saranno rimpiazzati da quelli contemplati dal presente decreto.

Art. 2.

Nella tabella di formazione del deposito centrale per le truppe coloniali annessa al Nostro decreto 29 dicembre 1923, n. 3092, è soppresso il posto di maggiore.

Art. 3.

Il Nostro sopracitato decreto 31 dicembre 1925 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI — CIANO — GIURIATI — FEDELE.

N. 428. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di fregata PEZZA cav. Alberto è nominato membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni dal 16 ottobre 1926, in sostituzione del capitano di fregata IACHINO cav. Angelo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 maggio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 429. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto n. 1164 - Modifiche al R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, contenente norme per il reclutamento degli ufficiali di stato maggiore.** — (Gabinetto). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162, del 15 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304;
Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 69;
Visto il R. decreto 6 febbraio 1927, n. 70;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle parole « Capo di Stato Maggiore generale » di cui nel R. decreto 9 luglio 1926, n. 1304, sono sostituite le seguenti: « Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ».

Art. 2.

Al 2° comma dell'art. 1 del decreto stesso n. 1304 è sostituito il seguente:

« A tal uopo, egli, sempre quando se ne manifesti la necessità, convoca apposita commissione da lui presieduta e della quale fanno parte il comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, ed il generale addetto al Comando del Corpo di Stato Maggiore ».

Art. 3.

Al penultimo comma dell'art. 1 del predetto decreto numero 1304 è sostituito il seguente:

« Dopo la discussione, la commissione delibera a maggioranza di voti ».

Art. 4.

Il presente decreto ha vigore dal 1° febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 430. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1166 - Integrazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 162, del 15 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di evitare che il disposto dell'art. 3 del citato R. decreto-legge 15 ottobre

1925, n. 2253, sia interpretato nel senso che debbano essere approvati dai comandanti ivi previsti anche i contratti che già per l'art. 22 della citata legge 17 luglio 1910, n. 511, erano approvati da autorità inferiori;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, sul decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra è aggiunto il seguente comma:

« Restano beninteso ferme le disposizioni dell'art. 22 della legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, in quanto demandano ad autorità inferiori a comandanti di Corpo d'armata di approvare e rendere esecutivi i contratti previsti alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo stesso ».

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 431. ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 2 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il tenente generale d'artiglieria in P. A. TORRETTA gr. uff. Alfredo cessa di far parte del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col Regio decreto sopra citato, ed è sostituito dal maggiore generale d'artiglieria in S. P. E. BUFFI comm. Aldo, a decorrere dal 1° giugno 1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 2 luglio 1927 - Anno V

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 432. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio delle mitragliatrici S. Etienne.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione amministr. Sez. III). — 14 luglio 1927 - Anno V.

Per norma dei vari enti militari i quali hanno in carico « *Mitragliatrici S. Etienne* » si comunica che i prezzi di tali armi e delle loro parti, attrezzi ed accessori, devono essere conteggiati in conformità della seguente tariffa, tenendo presente che tali prezzi sono stati stabiliti sulla base di quelli antichi e valutando ogni singola parte in relazione al costo odierno di fabbricazione.

Gli enti suddetti, pertanto, provvederanno senz'altro alle opportune modifiche in tutti i documenti e registri contabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Prezzi della mitragliatrice S. Etienne, delle sue parti, degli accessori e degli attrezzi.

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Mitragliatrice S. Etienne, completa con treppiede	12.000 —	
		Scatola di culattta, completa	3.816 —	
		Scatola di culatta senza parti amovibili	3 550 —	
		Asse dell'elevatore con dado	5,70	
		Appoggio dell'elevatore	12 —	
		Asse della noce delle ali e di attacco	0,60	
		Anello di arresto dell'eccentrico	0,50	
		Asse di cartella	2,10	
		Asse del coperchio	0,95	
		Perno del collare posteriore	0,60	
		Asse del coperchio del chiavistello	2,10	
		Asse del fermo del collare posteriore	0,45	
		Bullone d'attacco del radiatore alla scatola di culatta con dado	3,60	
		Collare posteriore	15 —	
		Cartella della scatola di culatta	140 —	
		Coperchio della scatola di culatta	35 —	
		Coperchio del chiavistello	50 —	
		Copiglia d'arresto del fermo della leva dell'eccentrico	0,15	
		Chiavistello	95 —	
		Eccentrico di posizione e fissaggio della canna	22,20	
		Arresto della molla ammortizzatrice	1,50	
		Asse dell'espulsore	0,75	
		Viti d'arresto del fermo della leva dell'eccentrico	0,20	
		Espulsore	20 —	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Fermo del collare posteriore	7 —	
		Molla del coperchio	25 —	
		Molla del collare posteriore del fermo	7.50	
		Noce delle ali e di attacco	4 —	
		Nasello di sicurezza	5.20	
		Nottolino del nasello di sicurezza con molla	7.50	
		Rosetta dell'asse di cartella	0,10	
		Rosetta dell'asse dello sportello	0,10	
		Rosetta dell'asse del coperchio	0,10	
		Vite del nasello di sicurezza	0,25	
		Vite della molla del fermo del collare poster.	0,20	N. 3 per arma
		Vite d'appoggio dell'elevatore	0,45	N. 2 per arma
		Vite dell'espulsore	0,30	
		Rosetta dell'asse del collare posteriore	0,10	
		Radiatore completo	2.643 —	
		Radiatore senza parti amovibili	2.200 —	Bronzo allumin.
		Perno del collare anteriore	0,60	
		Asse del fermo del collare anteriore	0,60	
		Asse di unione dell'arma al treppiede	6,30	
		Coperchio del radiatore	350 —	Bronzo allumin.
		Copiglie dell'asse di unione	0,30	N. 2 per arma
		Collare anteriore	25 —	
		Fermo del collare anteriore	10 —	
		Guida del caricatore	9 —	
		Vite di ritegno del manicotto di bronzo	0,40	
		Giunti del manicotto di bronzo	6,30	N. 2 per arma
		Nasello di distacco del manicotto	15 —	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Piano inclinato di gola	5 —	
		Molla del fermo del collare anteriore	7,50	
		Spingitoio del trasportatore	7 —	
		Vite della molla del fermo del collare anter.	0,20	
		Rosetta all'asse del collare anteriore	0,10	
		Congegno d'alimentazione, completo	738,15	
		Asta di connessione, tallone e grani di acciaio	140 —	
		Asse delle branche d'alimentazione	0,20	
		Anello d'appoggio della molla del manicotto di distacco	12 —	
		Branche d'alimentazione	40 —	
		Cilindro di alimentazione, senza parti amovibili	232 —	
		Copiglia della molla delle branche d'aliment.	0,10	
		Manicotto del distacco	60 —	
		Manicotto del rocchetto	35 —	
		Molla delle branche d'alimentazione	3,50	
		Molla del manicotto di distacco	2 —	
		Molla del rocchetto	1,75	
		Mollone ricuperatore	30 —	
		Molla ammortizzatrice	3,50	
		Pistone motore	60 —	
		Rosetta all'asse delle branche d'alimentazione	0,10	
		Rocchetto d'arresto	38 —	
		Tamburo d'alimentazione, o rullo d'alimentaz.	80 —	
		Culatta mobile completa	708 —	
		Asse del rullo di culatta mobile	0,30	
		Asse della noce	0,40	
		Copiglia della molla di griletto	0,15	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Blocco di chiusura, senza parti amovibili . .	475,40	
		Estrattore	25 —	
		Grilletto semplice	50,75	
		Molla del grilletto	3 —	
		Molla del percussore	80 —	
		Noce	25 —	
		Percussore	10 —	
		Rullo di culatta mobile	3 —	
		Trasportatore	45 —	
		Elevatore completo	208,50	
		Asse della leva dell'elevatore	0,30	
		Elevatore, senza parti amovibili	176,70	
		Leva dell'elevatore	22 —	
		Molla dell'elevatore	9,50	
		Camera a gas, completa	474,80	
		Anello graduatore di pressione	37,50	
		Camera a gas, senza parti amovibili	295 —	
		Indice del graduatore di pressione	6,80	
		Manicotto di bronzo della camera a gas . .	85 —	
		Tappo a vite della camera a gas	50 —	
		Tubetto di bronzo del graduatore	0,50	
		Pignone a manovella, completo	160,75	
		Pignone a manovella, senza parti amovibili .	150 —	
		Perno ribadito del rullo del pignone a manovella	2,50	
		Rullo del pignone a manovella	8,25	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Manubrio completo	102,45	
		Manubrio senza parti amovibili	80 —	
		Asse della leva d'arresto del manubrio	3 —	
		Bottone di manubrio	7,40	
		Molla del nottolino della manovella	1 —	
		Nottolino del bottone del manubrio	10 —	
		Molla della leva d'arresto del manubrio	0,80	
		Vite d'arresto del nottolino della manovella	0,25	
		Cremagliera, completa	166,25	
		Cremagliera, completa senza parti amovibili	140 —	
		Leva del piano inclinato della cremagliera	20 —	
		Molla della leva a piano inclinato della cremagliera	3 —	
		Ribattino della molla della leva di cremagliera	0,15	
		Tallone della cremagliera	3 —	
		Rosetta all'asse della leva a piano inclinato della cremagliera	0,10	
		Sistema di scatto completo	112,20	
		Asse della testa d'arresto della forchetta	0,20	
		Asse della leva di scatto	6,75	
		Copiglia d'arresto della molla dello scatto a mano	0,15	
		Forchetta di scatto automatico (senza molla)	20 —	
		Molla dello scatto a mano	2 —	
		Molla dello scatto automatico	3 —	
		Scatto a mano	45 —	
		Scatto automatico nudo	35 —	
		Copiglia d'arresto dello scatto automatico	0,10	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Castello del mirino, completo	87,55	
		Asta di compensazione	18 —	
		Asse della leva di trasmissione del mirino .	0,20	
		Copiglia del supporto del mirino	0,15	
		Leva di trasmissione del mirino	6 —	
		Castello del mirino semplice	55 —	
		Molla del mirino	1 —	
		Mirino semplice	6,80	
		Vite dell'asta di compensazione	0,20	
		Alzo, completo	148,55	
		Arresto della corona, graduazione dell'alzo .	4 —	
		Copiglia del ritto d'alzo	0,15	
		Corona graduata d'alzo, con tacche d'arresto	65 —	
		Molla del fermo della corona graduata, d'alzo	3 —	
		Molla del ritto d'alzo	9 —	
		Piastrina dell'alzo con finestra	3 —	
		Ritto d'alzo	9 —	
		Vite posteriore del zoccolo d'alzo (testa semisferica)	0,20	
		Vite anteriore dello zoccolo d'alzo (testa semisferica)	0,20	
		Zoccolo d'alzo	55 —	
		Leva di tiro rapido, completa	59,80	
		Bottone di tiro rapido	4 —	
		Copiglia del bottone di tiro rapido	0,10	
		Leva del regolatore di velocità	50 —	
		Molla del bottone di tiro rapido	5,50	
		Vite della molla del bottone di tiro rapido .	0,20	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Regolatore di velocità, completo	255 —	
		Regolatore di velocità, senza parti amovibili	100 —	
		Ghiera di bronzo dell'asta del regolatore .	5 —	
		Asta del regolatore	4 —	
		Stantuffo con molla, copiglia e rosetta . . .	70 —	
		Tappo di bronzo del regolatore	10 —	
		Molla a spirale del tappo di bronzo	4 —	
		Ghiera a vite del tappo di bronzo	4 —	
		Molla a spirale mezzana dello stantuffo del regolatore	5 —	
		Ghiera di bronzo della molla spirale mezzana	2 —	
		Molla spirale grande dello stantuffo	5 —	
		Braccio dell'indice del regolatore e copiglia .	17 —	
		Indice del regolatore	17 —	
		Molla a lamina dell'indice del regolatore . .	7 —	
		Vite del regolatore	5 —	N. 5 per arma
		Canna per mitragliatrice	150 —	
		Canna per tiri a salve	145 —	
		Copriflamma	50 —	
		Impugnatura	60 —	Bronzo
		Treppiede, completo	1.000 —	
		Treppiede senza supporto girevole, completo	435 —	
		Asse del tirante snodato con anello e copiglia	7,20	N. 2 per trepp.
		Ginocchiello della gamba destra del treppiede	12 —	
		Molla dei segmenti snodati	1,20	N. 2 per trepp.
		Piuolo d'arresto della manovella del ginocchiello con molla	1,90	N. 2 per trepp.

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Nottolino della manovella del corpo centrale del treppiede	4 —	
		Orecchioni del supporto del treppiede	30 —	N. 2 per trepp.
		Supporto del sellino con vite a leva	12 —	
		Segmenti snodati	15 —	N. 2 per trepp
		Chiavistello delle gambe anteriori	14 —	N. 2 per trepp.
		Bottone del chiavistello delle gambe anteriori	4 —	N. 2 per trepp.
		Molle del bottone del chiavistello delle gambe anteriori	2 —	N. 2 per trepp.
		Dadi del chiavistello delle gambe anteriori	2 —	N. 2 per trepp.
		Bulloni di unione dei segmenti snodati	4 —	N. 2 per trepp.
		Dadi per i bulloni di unione dei segmenti snodati	2 —	N. 2 per trepp.
		Supporto doppio porta segmenti snodati	14 —	N. 2 per trepp.
		Vite del supporto doppio, segmenti snodati	2 —	N. 2 per trepp.
		Rosette delle viti del supporto doppio con copiglie	1 —	N. 2 per trepp.
		Settore striato e ribattini	15 —	
		Supporto dei segmenti snodati	25 —	N. 2 per trepp.
		Piastra del fissaggio del supporto doppio	5 —	N. 2 per trepp.
		Vite della piastra del fissaggio del supporto doppio	4 —	N. 4 per trepp.
		Manovella del corpo centrale	20 —	
		Bottone di manovella	2 —	
		Molla di bottone di manovella	0,50	
		Vite del fissaggio della manovella	2 —	
		Corpo centrale del treppiede	97 —	
		Gamba posteriore	20 —	
		Tubo a cannocchiale della gamba posteriore	15 —	
		Arpione con piastra della gamba posteriore	10 —	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Sellino e ribattini	10 —	
		Piastra del sellino	5 —	
		Collare del tubo a cannocchiale della gamba posteriore	10 —	
		Leva della vite del collare	2 —	
		Ribattini dell'arpione e piastra della gamba posteriore	0,70	
		Tubo della gamba anteriore	8 —	N. 2 per trepp.
		Bulloni con testa a vite del corpo centrale della gamba posteriore	5 —	
		Dado del bullone del corpo centrale della gamba posteriore	0,50	
		Collare del tubo a cannocchiale della gamba posteriore	10 —	
		Manicotto con piastra ed arpione	10 —	
		Braccio a doppio foro della gamba posteriore	30 —	
		Supporto girevole del treppiede con vite a cannocchiale, completo	565 —	
		Asse di cerniera della scatola della vite a cannocchiale con rosetta	1,40	
		Asse della leva d'arresto della forbetta . .	0,30	
		Asse della leva d'arresto dei galletti . .	0,30	
		Anello con orecchiette dei galletti	10 —	N. 2 per trepp.
		Anello dado del supporto	1,60	N. 2 per trepp.
		Leva d'arresto dei galletti con asse e molla .	4 —	
		Molla delle ganasce	15 —	
		Galletti con copiglie	4 —	N. 2 per trepp.
		Leva dell'asse ovalata delle ganasce . .	15 —	
		Piuolo d'arresto della ghiera della scatola della vite a cannocchiale (con molla e copiglia)	4 —	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Molla della leva d'arresto dei galletti . .	2 —	N. 2 per trepp.
		Spingitoio di leva d'arresto dei galletti . .	2 —	N. 2 per trepp.
		Vite tappo dello spingitoio del supporto . .	4,20	N. 2 per trepp.
		Vite a cannocchiale con forchetta	90 —	
		Vite di bronzo per vite a cannocchiale con chiocciola	65 —	
		Scatola della vite a cannocchiale con chiocciola	60 —	
		Supporto ad *U* per fissaggio dell'arma. . .	55 —	
		Corpo centrale del supporto ad *U*	40 —	
		Supporto della chiocciola e cerniera della vite a cannocchiale	100 —	
		Volantino per spostamenti, per elevazioni . .	20 —	
		Manubrio di ottone per volantino	4 —	N. 2 per trepp.
		Albero e vite senza fine della chiocciola e cannocchiale	25 —	
		Dado e rosetta della vite senza fine della chiocciola a cannocchiale	2,20	
		Ganasce con asse	30 —	
		Leva d'arresto della forchetta senza asse nè molla	10 —	
		Accessori, parti di ricambio ed attrezzi . .	—	
		Aghi per macchina carica nastri	0,25	
		Astuccio di cuoio per la canna di ricambio .	54 —	
		Astuccio di cuoio per l'asta di connessione .	15 —	
		Astuccio di tela per mitragliatrice	60 —	
		Astuccio per il fermo del supporto girevole	15 —	
		Attrito per caricare i nastri a mano . . .	12 —	
		Armatura da basto porta munizioni	28 —	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Armatura porta mitragliatrice	35 —	
		Armatura mod. 1907 modificata	130 —	
		Bidoncino per valvolina (cilindrico)	10 —	
		Bidoncino per petrolio (cilindrico)	10 —	
		Bidoni di ferro bianco (quadrato)	45 —	
		Bacchetta uncinata di ottone	1,20	
		Bacchetta di acciaio in tre pezzi con impugnatura e scovolino	8 —	
		Bulloni diversi	0,60	
		Borsa del treppiede	15 —	
		Borsa per correttore di mira	3 —	
		Busta per fogli di mica di ricambio . . .	1,60	
		Busta per caricatori « Chauchat) . . .	15 —	
		Badile mod. 1862	7 —	
		Candele . . . . . Kg.	6,50	
		Copertura impermeabile per vetturette . .	30 —	
		Chiave della canna	15 —	
		Chiave del manicotto di bronzo, a piuoli . .	7 —	
		Chiave per tappo dell'oliatore	2 —	
		Chiave inglese	35 —	
		Chiavi per dadi del treppiede	12 —	
		Chiavi del lucchetto	1,50	
		Cassetta per accessori n. 1 (vuota per parti di ricambio)	95 —	
		Cassetta per accessori n. 2 (vuota per attrezzi)	90 —	
		Caccia cartucce	6 —	
		Caccia copiglie da mm. 1/8	1,30	
		Caccia copiglie da mm. 2/8	1,40	
		Caccia copiglie da mm. 3/8	1,50	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Cassetta per munizioni, mod. Puteax . . .	48 —	
		Cassetta per nastri	30 —	
		Cassa per macchina carica nastri	50 —	
		Cassa di ricambio (canne)	50 —	
		Cassa di legno per imballaggio	40 —	
		Cuffie di volata	28 —	
		Estrattori dei bossoli rotti	18 —	
		Fresa per pulire la superf circolare del tappo	26 —	
		Fresa per pulire la camera a gas, in due pezzi	60 —	
		Fresa per pulire le parti posteriori della testa del sistema « Mot »	26 —	
		Falsa cartuccia di bronzo	15 —	
		Falsa cartuccia mod. 1886-*D*	11,80	
		Fogli di mica	3 —	
		Flaconi di valvolina da grammi 250	1,80	
		Guarnizione di cuoio del regolatore di veloc.	0,30	
		Guarniture	0,30	
		Guanti speciali destri (al paio)	20 —	
		Guanti speciali sinistri (al paio)	20 —	
		Ganascia del treppiede	30 —	
		Impugnatura	2 —	
		Impugnatura della bacchetta di acciaio . .	3 —	
		Livelletta triangolare bolla d'aria . . .	30 —	
		Leva cartucce con manico di legno	4,50	
		Lima dolce ovale	2,50	
		Lima dolce piatta	2,50	
		Lima bastarda	3,50	
		Lanterna sistema « Montivardel » . . .	10 —	
		Leva guida per macchina carica nastri . .	15 —	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Lucchetto mod. 1859	2, 60	
		Mazze	10 —	
		Manico di legno per lime	0, 30	
		Martello mod. 1880	3, 50	
		Martello da falegnami	4, 50	
		Macchina carica nastri di mitr. S. Etienne .	150 —	
		Molla della macchina carica nastri	1, 50	
		Nastri di 150 cartucce	5 —	
		Nastri di 300 cartucce	8 —	
		Nettatoio in bronzo della camera di canna .	18 —	
		Nettatoio dell'alloggiamento del percussore .	6 —	
		Oliatore piccolo	3 —	
		Oliatore grande mod. 1880	6 —	
		Oleonafi . . . . . Kg.	20 —	
		Porta stracci	4, 50	
		Pennellesca	1, 80	
		Pialla da carradore	8 —	
		Picchetto d'attacco	7 —	
		Punte da trapano da legno medie e piccole	3 —	
		Ribattini diversi (serie di 6)	2 —	N. 25 per cass
		Ribattini per il sellino	0, 70	
		Ribattini per settore striato	0, 70	
		Scatoletta vuota cilindrica per i pezzi di ricambio della mitragliatrice (latta) . . .	0, 75	
		Scatoletta vuota rettangolare per i pezzi di ricambio del treppiede (zinco)	1, 60	
		Spazzola per grasso	1, 75	
		Scovolino per canna	1, 60	
		Scovolino per l'alloggiamento del percussore	1, 60	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Scovolo per scatola di culatta	1,60	
		Stracci Kg.	1,50	
		Stracci nuovi Kg.	2,20	
		Spallaccio di cuoio	30 —	
		Succhiello per trapano	3,50	
		Succhiello nettatoio del foro presa a gas	7,10	
		Succhiello nettatoio del canale di derivazione dei gas	7,10	
		Succhiello nettatoio del canale per immissione dei gas	10 —	
		Siringa d'ottone	10 —	
		Sacco per accessori n. 1 e 2 completo	87 —	
		Succhiello pieghevole di tela	6 —	
		Succhiello da trapano medio	0,90	
		Supporto del sellino	12 —	
		Segmenti snodati	15 —	
		Tasselo da armaiuolo	3 —	
		Treppiede mod. 1907 senza supporto girevole	435 —	
		Treppiede mod. 1927, completo	1.000 —	
		Utensili per pulire la superficie conica del tappo a vite	30 —	
		Utensili per pulire il colletto dell'asta di pistone motore	80 —	
		Vaschetta d'ottone	5 —	
		Viti da legno diverse del n. 23	0,10	
		Viti da legno diverse del n. 21	0,10	
		Verificatore della chiusura ermetica della canna	8 —	
		Verificatore del trasportatore	90 —	
		Verificatore della sporgenza del percussore	7 —	
		Valvolina al Kg.	20 —	

Categoria	N. categorico	Indicazioni degli oggetti	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Accessori, parti di ricambio ed attrezzi suddivisi per cassetta.		
		Cassetta accessori del N. 1		
		Tappo a vite della camera a gas	50 —	
		Culatta mobile, completa	708 —	N. 2 per cass.
		Sistema di scatto completo	112,20	N. 2 per cass.
		Elevatore completo	208,50	N. 2 per cass.
		Percussore	10 —	
		Grilletto semplice	50,75	
		Rullo del pignone	8,25	N. 2 per cass.
		Giunti del manicotto	6,30	N. 2 per cass.
		Noce	25 —	
		Pignone a manovella completo	160,75	
		Perno ribadito del rullo a pignone e a manovella	2,50	N. 2 per cass.
		Cubo per ribaditure	5 —	
		Trasportatore	35 —	N. 2 per cass.
		Oliatore piccolo	3 —	
		Chiavi del manicotto di brono a piuoli . .	7 —	
		Bacchetta della canna uncinata, di ottone .	1,20	
		Nettatoio della testa di culatta mobile . . .	2,50	N. 2 per cass.
		Pistone a motore	60 —	
		Siringa di ottone	10 —	
		Mollone ricuperatore	30 —	
		Scatola vuota cilindrica di latta per contenere i pezzi di ricambio della mitragliatrice . .	0,65	
		Cacciacopiglie da m/m. 1/8	1,30	N. 2 per cass.
		Cacciacopiglie da m/m. 2/8	1,40	N. 2 per cass.
		Cacciacopiglie da m/m. 3/8	1,50	N. 2 per cass.

Categoria N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
	Guarnitura cuoio per viti regolatore velocità	0,30	N. 4 per cass.
	Tubetto di bronzo del canale di derivazione dei gas	0,50	N. 2 per cass.
	Molla ammortizzatrice	3,50	N. 2 per cass.
	Molla del mirino	1 —	
	Vite d'arresto del manicotto di bronzo	0,40	N. 2 per cass.
	Viti a tappo del regolatore di velocità	10 —	N. 4 per cass.
	Cassetta accessori del n. 2		
	Tappo a vite della camera a gas	50 —	
	Chiave per i dadi dell'asse e della leva delle ganasce	12 —	
	Nettatoio di bronzo della camera di canna	18 —	
	Nettatoio dell'alloggiamento del percussore	6 —	
	Branche di alimentazione	40 —	N. 2 per cass.
	Scovolino per canna	1,60	
	Scovolino per l'alloggiamento del percussore	1,60	
	Succhiello nettatoio per il canale di derivazione dei gas	7 —	
	Succhiello nettatoio per i foro di presa dei gas	7,10	
	Bacchetta di acciaio in tre pezzi con impugnatura e sovolino	8 —	
	Porta stracci	4,50	
	Leva con asse ovalata, copiglia e dado	15 —	
	Ganasce con loro asse	30 —	
	Impugnatura della bacchetta di acciaio	3 —	
	Mollone delle ganasce	15 —	
	Cacciavite doppio	8 —	
	Verificatore della chiusura ermetica della canna	8 —	
	Fresa per pulire la camera a gas	60 —	

Categoria	N. categorico	INDICAZIONI DEGLI OGGETTI	Prezzo reale unitario	*Annotazioni*
		Fresa per pulire la superfice circolre del tappo a vite	26 —	
		Vaschetta di ottone	5 —	
		Falsa cartuccia di bronzo	15 —	
		Succhiello per pulire il foro di presa dei gas (sulla canna)	7,10	
		Fresa per pulire la parte posteriore dello stantuffo	26 —	
		Utensile per pulire la superficie conica del tappo a vite della camera a gas	30 —	
		Utensile per pulire il colletto dell'asta pistone motore	80 —	
		Scatoletta vuota rettangolare di zinco per pezzi di ricambio treppiede	1,60	
		Leva d'arresto dei galletti con copiglia e molla	4 —	
		Asse dei tiranti snodati con anello e copiglia	7,20	N. 2 per cass.
		Asse di cerniera della scatola della vite a cannocchiale	1,40	
		Galletti con copiglia	4 —	N. 2 per cass.
		Piuolo d'arresto delle ghiere della scatola delle viti a cannocchiale (con molla e copiglia)	4 —	N. 2 per cass.
		Ribattini diversi (serie di 6)	6 —	
		Piuolo d'arresto della manovella dei ginocchielli con mola	1,90	N. 2 per cass.
		Spallacci di cuoio	30 —	
		Guanti speciali (destri al paio)	20 —	
		Guanti speciali (sinistri al paio)	20 —	
		Mensola mobile	20 —	

N. 433. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 luglio 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.

Cambio di denominazione.

Legione di Trieste. — La « tenenza di via Chiozza in Trieste » ha assunto la denominazione di « tenenza di via Francesco Crispi in Trieste ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 434. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Staffili modificati per sella da truppa** (*con una tavola di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 21 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare per la sella da truppa tipo unificato come pure per tutte le altre in servizio fino a consumazione, due soli tipi di staffili, in sostituzione di quelli attualmente in servizio.

Detti staffili saranno denominati:

8° . . : . . — Staffile di sella da truppa, lungo.

8° . . . . . — Staffile di sella da truppa, corto.

Quello « lungo » avrà una lunghezza di mm. 1200 e quello « corto » di mm. 1100, esclusa la fibbia.

Pertanto tutti gli enti che hanno in carico staffili da truppa di vecchio tipo, dovranno procedere alla loro modificazione nel modo seguente:

a) scucire e togliere la fibbia ;

b) raccorciare lo staffile, dalla parte della fibbia, portandolo ad uno sviluppo totale di mm. 1200 o di mm. 1300 secondo che si tratti di ricavarne rispettivamente staffili « corti » o « lunghi » del nuovo tipo;

c) smentare l'estremità raccorciata, dalla parte del fiore, dopo averla ripulita dei punti scuciti;

d) applicare nuovamente la rispettiva fibbia, tolta precedentemente ripiegando un tratto dello staffile, dalla parte smentata, per la lunghezza di mm. 100, e cucirlo (nel modo indicato dal disegno) in guisa che il fiore del cuoio rimanga dalla parte interna.

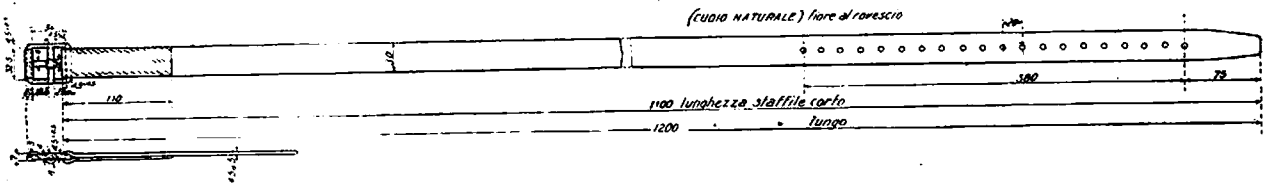
Le predette operazioni dovranno essere compiute evitando sciupio di materiale; e pertanto, mentre si prescrive che gli stabilimenti e le direzioni di artiglieria che hanno in carico staffili del vecchio tipo, procedano alla trasformazione di questi riducendo al tipo « corto » tutti gli staffili di cui alla 8ª 1746 e 2460 e al tipo « lungo » tutti i rimanenti (8ª 263, 2035, 2036 e 2055), si lascia invece una volta tanto in facoltà dei corpi di stabilire la percentuale dei due tipi di staffili da ricavare da quelli attualmente in distribuzione, secondo le normali esigenze d'impiego, attenendosi, beninteso, per quanto è possibile, all'anzidetto criterio di economia. »

Verranno in seguito apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gli inventari, prima e seconda parte, nonchè all'atlante del materiale d'artiglieria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

VIII. — STAFFILE DI SELLA DA TRUPPA LUNGO.

VIII. — STAFFILE DI SELLA DA TRUPPA CORTO.



N. 435. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Annuario pel 1928 (Vol. 1. Parte 2ª).** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 luglio 1927 - Anno V.

Questo Ministero, ultimata testè la compilazione dei sunti storici, ha stabilito di riprendere la pubblicazione della parte seconda (Vol. I) dell'annuario militare.

Per quanto riguarda gli ufficiali, la parte seconda comprenderà quelli del S. P. (esclusa l'A. R. Q.) e quelli della riserva riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra.

Allo scopo di rendere più agevole il lavoro di aggiornamento e di controllo da parte di questo Ministero, si determina che tutti indistintamente gli Enti (compreso il Ministero - il Com. del Corpo di S. M. - e l'ufficio Pers. Mil. Vari) compilino un elenco (conforme al modello sotto indicato) di tutti gli ufficiali in S. P. e riassunti di qualunque arma e specialità di servizio e degli impiegati civili comunque ad essi in forza alla data del 1° settembre p. s.

Gli elenchi suddetti saranno dagli Enti interessati trasmessi, entro la terza decade del mese di settembre p. v., ai rispettivi Comandi di Corpo d'Armata - Comandi Militari delle Isole - Comando Generale dell'Arma dei CC. RR. - Comandi delle Truppe Coloniali ecc., ecc., i quali Comandi li rimetteranno a questo Ministero (Direzione Generale Pers. Uff. - Div. Matr. e Libr. Pers.) opportunamente raggruppati per arma e corpo ed in un unico piego raccomandato, non oltre il 10 ottobre p. v.

Il Ministero, il Comando del Corpo di S. M. e l'Ufficio Pers. Mil. Vari trasmetteranno i loro elenchi direttamente a questa Direzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

CORPO . . . . . .

Elenco nominativo degli ufficiali in S. P. e della Riserva riassunti in servizio sedentario e degli impiegati civili in forza al . . . . . alla data del 1° settembre 1927.

Grado	Cognome e Nome	Posizione o carica	Presente o assente	Se assente indicare dove si trova (Ente presso cui presta servizio, specie della aspettativa, ecc.).

1. Il presente elenco deve essere compilato a mezzi fogli lasciando in bianco la parte posteriore di essi e scrivendo i nomi intervallati.

2. Gli ufficiali saranno distinti in gruppi, per grado e disposti secondo la rispettiva anzianità.

3. Gli impiegati civili saranno inscritti dopo i gruppi degli ufficiali, raggruppati in ordine di ruolo e di anzianità.

4. Gli enti che abbiano in forza (quali effettivi) anche ufficiali di altre armi e specialità, li inscriveranno nei singoli gruppi, immediatamente dopo gli ufficiali del corpo di pari grado. Accanto al loro nome saranno poste le indicazioni dell'Arma di appartenenza.

5. Gli ufficiali ed impiegati civili, comandati in servizio presso i Corpi, dovranno essere elencati dopo gli impiegati civili effettivi, sempre con le modalità di cui al numero precedente.

N.B. — Per una più esatta compilazione del presente elenco, sarà opportuno consultare la parte seconda dell'Annuario militare del 1915.

Gli elenchi dovranno essere scritti a macchina.

N. 436. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti alla « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari territoriali, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi » - Edizione 1925.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - ufficio trasporti). — 21 luglio 1927 - Anno V.

E' stata pubblicata la « Prima serie di aggiunte e varianti » alla istruzione di cui sopra.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero provvederà all'invio delle suddette aggiunte e varianti, ai comandi, corpi ed uffici ai quali venne distribuita la istruzione sopracitata, nella quantità di copie stabilita dalla circolare n. 176 del *giornale militare* dell'anno 1926.

Alle delegazioni trasporti militari territoriali, ai dipendenti comandi militari di stazione ed uffici imbarchi e sbarchi, la distribuzione sarà eseguita direttamente dall'ufficio trasporti del Comando del Corpo di Stato Maggiore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 437. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso allievi armaioli.** — (Direz. gen. di artiglieria e automobilismo). — 21 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che presso la fabbrica d'armi R. E. di Terni vengano effettuati quattro corsi di abilitazione per allievi armaioli nelle epoche qui appresso indicate:

1° *corso dal* 1° *settembre al* 20 *ottobre* 1927: *vi parteciperanno*:

1 militare per ogni battaglione di fanteria effettivo.
1 militare per ogni battaglione di bersaglieri effettivo.
1 militare per ogni battaglione di alpini effettivo.
1 militare per ogni comando di scuola o accademia.
3 militari per ogni comando di reggimento cavalleria.

2° *corso dal* 25 *ottobre al* 15 *dicembre* 1927: *vi parteciperanno*:

2 militari per ogni comando di reggimento di artiglieria (tutte le specialità compresi i centri controaerei).

2 militari per ogni comando di reggimento genio - Gruppo aerostieri - Battaglione misto della Sardegna.

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria.

1 militare per ogni comando di reggimento alpini.

1 militare per ogni comando di reggimento bersaglieri.

3° *corso dal* 9 *gennaio al* 28 *febbraio* 1928: *vi parteciperanno*:

2 militari per ogni comando di scuola o accademia.

1 militare per ogni comando di reggimento cavalleria.

2 militari per ogni comando di reggimento fanteria.

3 militari per ogni comando di reggimento bersaglieri.

2 militari per ogni comando di reggimento alpini.

4° *corso dal* 4 *marzo al* 24 *aprile* 1928: *vi parteciperanno*:

2 militari per ogni comando di reggimento artiglieria (tutte le specialità compresi i centri controaerei).

2 militari per ogni comando di reggimento genio - Gruppo aerostieri - Battaglione misto della Sardegna.

2 militari per ogni comando di centro automobilistico.

1 militare per ogni comando di reggimento di fanteria.

1 militare per ogni comando di reggimento alpini.

I militari da inviarsi ai corsi per conto dei comandi di reggimento, verranno, a corso ultimato, assegnati alle dipendenti officine o laboratori; quelli inviati per conto dei battaglioni resteranno a disposizione dei comandi di battaglione stessi per la manutenzione delle armi loro assegnate,

ma potranno, quando il comando del reggimento lo riterrà opportuno, essere anche adibiti a lavori nelle officine.

Gli allievi da inviare ai corsi in questione dovranno trarsi dall'ultimo contingente di leva chiamato alle armi, ed i comandi interessati avranno cura di sceglierli opportunamente fra quelli che per intelligenza, buona volontà e — se possibile — per precedenti professionali, diano il miglior affidamento di buona riuscita.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, faranno conoscere a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione A. P. sezione 2ª, non oltre il 15 agosto p. v., le eventuali difficoltà che si verificassero in qualche corpo dipendente per la designazione del numero prescritto di allievi.

I militari che prenderanno parte a ciascun corso costituiranno un *reparto provvisorio,* ed il comando del corpo d'armata di Roma provvederà tempestivamente per l'assegnazione degli ufficiali e graduati necessari per l'inquadramento e l'amministrazione del reparto stesso.

La fabbrica d'armi R. E. di Terni, al termine di ciascun corso, trasmetterà a questo Ministero - Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione A. P. Sezione 2ª, pel tramite della direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, alla quale spetta l'alta direzione dei corsi, una breve relazione sullo svolgimento del corso stesso, nonchè la classifica riportata dagli allievi che vi hanno partecipato.

I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, provvederanno per la esecuzione di quanto sopra è detto, assicurandosi che ciascuno dei corpi o reparti dipendenti, faccia intervenire *in tempo utile* i militari ai corsi in parola, ed inviando, a suo tempo, a questo Ministero - Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione A. P. Sezione 2ª, l'elenco dei militari comandati a frequentare ciascun corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 438. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi per allievi sottufficiali.** — (Dir. gen. leva, sottufficiali e truppa). — 19 luglio 1927 - Anno V

PARTE I.

Svolgimento dei corsi.

1. — Questo Ministero determina che col 1° novembre 1927 abbiano principio i corsi allievi sottufficiali per le varie armi e specialità.

2. — I corsi avranno la durata di cinque mesi e si svolgeranno presso determinati corpi, dove gli allievi saranno riuniti in appositi riparti d'istruzione.

3. — Nella terza decade del mese di gennaio 1928 gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal 1° febbraio 1928.

4. — Nell'ultima decade del mese di marzo avranno luogo gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporal maggiore. Gli idonei conseguiranno il grado di caporal maggiore con decorrenza dal 1° maggio 1928, dopo cioè un ulteriore periodo di servizio, della durata di un mese, presso i corpi, previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento dei corpi stessi.

5. — In data 31 marzo, dovranno essere sciolti i riparti allievi sottufficiali e col successivo giorno 1° aprile i caporali verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che verranno a suo tempo impartite dal Ministero.

6. — Dopo un ulteriore periodo di servizio, prestato durante i mesi di giugno, luglio e agosto presso le compagnie, squadroni e batterie col grado di caporal maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente degli allievi sottufficiali.

Al compimento del 10° mese di servizio, i caporali maggiori allievi sottufficiali saranno, previo parere favorevole

delle commissioni d'avanzamento, promossi sergenti senza limite di posti.

7. — L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente » edizione 1926.

Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartengono secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva; avvertendo, peraltro, che i non idonei potranno sempre sostenere, in seguito, presso i corpi, gli esperimenti tanto per la nomina a caporale, quanto per la nomina a caporal maggiore ed a sergente, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

I volontari ordinari ed i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievi sottufficiali, potranno continuare la ferma assunta e chiedere e ottenere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento. Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma di 3 anni, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievi sottufficiali.

8. — Nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, nè fuori dei reparti d'istruzione o delle compagnie, squadroni o batterie a cui sarà assegnato durante i corsi e prima della nomina a sergente.

Gli allievi che si dovessero per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) assentare per 30 o più giorni consecutivi dal servizio, saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al precedente n. 7.

9. — I riparti d'istruzione per allievi sottufficiali, saranno costituiti come è qui appresso indicato:

Fanteria di linea e granatieri:

un riparto per ciascuna divisione militare territoriale nel reggimento stanziato nella città sede del comando della divisione stessa o, quando in detta città vi sia più di un reggimento, in quello che verrà designato dal rispettivo comando di corpo d'armata, il quale dovrà tempestivamente informare il Ministero e gli altri comandi di corpo d'armata.

I detti reparti saranno costituiti ciascuno di 45 allievi; per le divisioni di Torino, Cuneo, Genova, Bolzano, Trieste, Pola, Udine e Roma, tale numero è portato a 60;

Bersaglieri:

un riparto di 45 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 1°, 4°, 5°, 6°, 8°;

Alpini:

un riparto di 60 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 2°, 4°, 5°, 7°, 8°;

Cavalleria:

un riparto di 30 allievi presso ciascuno dei reggimenti: Savoia cavalleria, cavalleggeri di Alessandria e cavalleggeri di Firenze;

Artiglieria da campagna:

un riparto di 45 allievi presso ciascuno dei seguenti reggimenti: 2° (Alessandria), 27° (Milano), 8° (Verona), 15° (Reggio Emilia); un riparto di 35 allievi presso ciascuno dei seguenti reggimenti: 5° (Venaria Reale), 3° (Bologna), 13° (Roma), 10° (Caserta); un riparto di 25 allievi presso ciascuno dei seguenti reggimenti: 23° (Palmanova), 19° (Firenze), 14° (Bari), 22° (Palermo);

Artiglieria da montagna:

un riparto di 45 allievi presso il 1° reggimento artiglieria da montagna;

Artiglieria pesante campale:

un riparto di 40 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 2° (Genova), 6° (Modena) e 10° (Napoli);

Artiglieria pesante:

un riparto di 40 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 2° (Alessandria) e 5° (Verona);

Artiglieria da costa:

un riparto di 35 allievi presso il 1° reggimento da costa (La Spezia);

Artiglieria controaerei:

un riparto di 30 allievi presso ciascuno dei centri: 1° (Rivoli), 3° (Lodi), 4° (Mantova), 8° (Roma) e 11° (Palermo);

Genio zappatori-minatori:

un riparto di 45 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 6° (Bologna) e 8° (Roma);

Genio teleferisti:

un riparto di 20 allievi presso il 2° reggimento genio (Casale);

Genio telegrafisti:

un riparto di 45 allievi presso ciascuno dei reggimenti: 1° (Verona) e 10° (Santa Maria Capua Vetere);

Genio radiotelegrafisti:

un riparto di 40 allievi presso il 2° reggimento radiotelegrafisti (Firenze);

Genio pontieri e lagunari:

un riparto di 20 allievi presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza);

Genio ferrovieri:

un riparto di 20 allievi presso il reggimento ferrovieri (Torino);

Genio arcostieri:

un riparto di 8 allievi presso il gruppo arcostieri (Roma);

Carri armati:

un riparto di 25 allievi presso il centro di formazione carri armati (Roma);

Automobilisti:

un riparto di 40 allievi presso ciascuno dei centri automobilisti: 3° (Milano) e 8° (Roma);

Sussistenza:

un riparto di 30 allievi presso la 3ª compagnia sussistenza (Milano).

Sanità:

un riparto di 60 allievi sottufficiali infermieri presso l'ospedale militare principale di Firenze. Tali allievi, al termine del corso, saranno adibiti esclusivamente all'assistenza diretta degli infermi.

10. — Il numero degli ammessi ai corsi non dovrà per alcun motivo superare le aliquote sopra indicate.

11. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere e raggruppare alcuni corsi e di trasferire gli allievi da un corso all'altro, in relazione alle esigenze del servizio.

Si fa riserva, inoltre, di disporre il trasferimento di un certo numero di allievi delle varie specialità d'rtiglieria alla Scuola centrale d'artiglieria, in Bracciano, per frequentarvi il corso specialisti di detta arma.

PARTE II.

Ammissione ai corsi.

12. — Ai corsi anzidetti possono essere ammessi:

a) le reclute della classe 1907, lasciate in congedo provvisorio in attesa degli attuali corsi;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 ottobre 1927, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla, all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) gli inscritti della classe 1908, se già arruolati dai consigli di leva;

e) gli inscritti della classe 1908 che alla data del 1° novembre 1927 non fossero stati ancora arruolati dai Consigli di leva, purchè assumano, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato alla data del 1° novembre p. v., il 26° anno di età. Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

g) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1908, pei quali sia cessata la causa di rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno d'età al 1° novembre p. v. e dovranno assumere la ferma di anni tre alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

13. — Tutti indistintamente gli allievi che otterranno la ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma ridotta e a quella abbreviata.

14. — Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, fatta eccezione per coloro che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del precedente n. 12, *all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.*

15. — Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver sempre tenuta buona condotta, devono comprovare di avere frequentato con profitto almeno la quarta classe elementare.

Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere l'ammissione ai reparti presso qualsiasi corpo d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro, in relazione alle esigenze del servizio, in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

16. — Le domande, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi, e redatte sulla carta bollata da due lire, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandanti del distretto di residenza, o di leva, al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 15 settembre 1927.

All'atto di tale presentazione, i comandi di distretto si accerteranno se gli aspiranti posseggano tutti i requisiti fisici, morali e di istruzione all'uopo voluti, licenziando poi gli aspiranti, in attesa che il competente comando di corpo d'armata si sia pronunziato sulle domande.

Per evitare che gli ammessi ai corsi debbano poi esserne esclusi per inidoneità fisica, *i comandi di distretto sottoporranno gli aspiranti a rigorosa visita sanitaria* e non daranno ulteriore corso alle domande di coloro che non risultino in possesso di detta idoneità per l'arma e la specialità prescelta.

La statura degli aspiranti non potrà in nessun caso essere inferiore a m. 1,55.

17. — I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti.

Per gli inscritti arruolati della classe 1908, e per i militari in congedo illimitato, che aspirino alla riammissione in servizio:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta, rilasciata dal Podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai Podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1908:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciato come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti che siano nati in Italia debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti, che siano nati all'estero, dovranno, inoltre produrre un atto di notorietà, rilasciato dal podestà, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti indistintamente gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazio-

ne, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e i documenti professionali.

Parte III.

Disposizioni varie.

18. — I comandi di corpo d'armata provvederanno a che il numero degli ammittendi ai corsi, per le varie armi e specialità, non superi l'aliquota indicata per ciascuno di essi nel precedente n. 9.

19. — Le domande degli idonei, corredate dai documenti prescritti, dovranno dai comandi dei distretti essere inviate d'urgenza ai comandi di corpo d'armata competenti. Contemporaneamente, i comandi dei distretti richiederanno al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 97 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino la esclusione dall'arruolamento volontario, o escludano dall'avanzamento, a mente del § 21 del regolamento sull'avanzamento.

I distretti stessi dovranno, per analogia, applicare anche agli aspiranti sottufficiali le disposizioni del § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, che riguardano gli aspiranti allievi ufficiali di complemento. Le autorità che devono fornire tali informazioni provvederanno con la massima sollecitudine.

La dichiarazione del casellario modello 42 e le informazioni assunte in base a detto § 331 saranno poi trasmesse ai competenti comandi di corpo d'armata.

Analogamente provvederanno i comandi di corpo per quanto riguarda le domande degli aspiranti che si trovano già alle armi.

20. — I criteri che dovranno seguirsi per l'assegnazione degli allievi alle varie armi e specialità sono i seguenti:

Fanteria:

a) Ai granatieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno la prescritta statura, con l'avvertenza che, in caso di esuberanza di aspiranti, saranno esclusi dal corso quelli di minore statura;

b) Ai bersaglieri dovranno assegnarsi gli allievi che hanno i requisiti fisici richiesti per tale specialità; l'assegnazione dovrà essere fatta secondo una graduatoria in base ad un punto di idoneità;

c) Agli alpini dovranno essere assegnati coloro che hanno l'attitudine fisica per la vita di montagna, tenendo conto, eventualmente, dei precedenti titoli alpinistici e del distretto di reclutamento.

Cavalleria:

Sarà data la preferenza a coloro che alla visita medica risultino possedere spiccate caratteristiche fisiche per la equitazione. A questo scopo gli aspiranti alla cavalleria saranno, alla visita medica, classificati in ottimi, buoni e mediocri nei riguardi delle suddette caratteristiche, e saranno ammessi, nei limiti dei posti stabiliti, secondo l'ordine di classifica.

Artiglieria:

a) Per l'assegnazione alla specialità da montagna sarà datá la preferenza a coloro che posseggano più spiccate caratteristiche fisiche per la specialità stessa;

b) L'assegnazione alle altre specialità sarà fatta, tenendo conto dei requisiti fisici richiesti per ogni specialità.

Genio:

L'assegnazione alle varie specialità verrà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali presentati dagli aspiranti. L'ammissione ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà limitata a coloro che siano in possesso della licenza tecnica, o del certificato di passaggio dalla 3ª alla 4ª ginnasiale, o di titolo di studio equipollente, ed ai giovani muniti della licenza della Regie scuole di avviamento al lavoro.

Per i ferrovieri, ferma restando la condizione del titolo suddetto, sarà data la preferenza, a parità di titolo, agli aspiranti muniti di licenza di una Regia scuola industriale, o che presentino un certificato di lavoro quali aggiustatori meccanici.

Nelle ammissioni ai corsi telegrafisti, radiotelegrafisti e ferrovieri sarà data la preferenza, a parità di titoli, agli aspiranti che già si trovino alle armi nelle specialità stesse.

Carri armati:

Gli aspiranti a questa specialità devono essere provvisti di patente civile di conduttore di automobili.

Automobilisti:

Gli aspiranti automobilisti devono essere in possesso di documenti comprovanti di aver prestato servizio presso officine, laboratori o stabilimenti automobilistici, ovvero di certificati di abilitazione alla condotta degli automezzi.

Compagnie di sanità e di sussistenza:

L'assegnazione sarà fatta in base ai titoli di lavoro e professionali.

21. — L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà, in nessun caso, titolo di precedenza per l'ammissione o l'assegnazione ai corsi, dovendosi invece tener conto esclusivamente dei titoli di studio, dei certificati professionali e dell'attitudine fisica necessaria per l'arma, corpo o specialità prescelta dagli aspiranti.

22. — Qualora si verifichi il caso che, per un determinato corso, il numero delle domande ecceda il numero dei posti disponibili, i comandi di corpo d'armata ne informeranno immediatamente gli interessati. Questi saranno invitati a scegliere: o l'assegnazione ad un corso della stessa arma e specialità, ove sia possibile, svolgentesi presso un altro corpo d'armata (nel qual caso dovranno essere inviate a quest'ultimo le domande e i documenti relativi); oppure l'assegnazione ad un corso di altra arma e specialità, ove siano ancora posti disponibili.

23. — I comandi di corpo d'armata decideranno sulle singole domande e, dopo aver provveduto all'assegnazione degli aspiranti, ne avvertiranno i rispettivi distretti e corpi, per i conseguenti provvedimenti, indicando per ciascun aspirante il corpo in cui dovrà iniziare il corso.

I predetti comandi dovranno comunicare telegraficamente a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), al 15 ottobre p. v., il numero approssimativo degli aspiranti ammessi a ciascun corso.

24. — I comandi di distretto, o di corpo, notificheranno agli interessati le decisioni dei comandi di corpo d'armata, e provvederanno, poi, perchè gli aspiranti dichiarati ammissibili vengano, con le norme di cui al § 442 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, avviati al corpo in cui dovranno iniziare il corso. Gli allievi dovranno raggiungere la loro destinazione non oltre il 1° novembre.

Date le esigenze dell'istruzione e del servizio, in relazione con la breve durata dei corsi stessi, non si consentono ammissioni tardive.

Gli allievi saranno assegnati effettivi al corpo in cui devono iniziare il corso.

25. — I comandi di corpo d'armata, alla data del 15 novembre prossimo, trasmetteranno a questo Ministero (Dire-

zione generale leva, sottufficiali e truppa), gli elenchi numerici, distinti per arma e specialità, degli allievi ammessi presso i corpi dipendenti, avvertendo che tali elenchi dovranno essere compilati in 5 colonne: nella prima delle quali saranno dimostrati gli allievi provenienti dalle reclute della classe 1907 e dagli inscritti della classe 1908; nella seconda gli arruolati volontari (compresi i già riformati e i già rivedibili); nella terza i riammessi in servizio; nella quarta gli allievi provenienti dai militari ora alle armi, e nella quinta, infine, il numero complessivo degli allievi arruolati in ciascun corso.

Al termine dei corsi i comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero, in duplice copia (una alla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, l'altra all'Ufficio coordinamento), la relazione sullo svolgimento e sui risultati dei corsi.

I predetti comandi comunicheranno, inoltre, al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) entro il 20 settembre 1928, il numero degli allievi promossi sergenti, distinti per arma e specialità.

26. — Come distintivo, gli allievi sottufficiali dovranno portare al bavero della giubba un galloncino metallico, che nella parte orizzontale dovrà avere la lunghezza di 3 centimetri. Cesseranno di portare il distintivo gli allievi sottufficiali nominati sergenti.

27. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, conforme all'allegato che fa seguito alla presente circolare.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè vengano pubblicati d'urgenza, e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi sottufficiali

I. Col 1° novembre 1927 avranno inizio i corsi allievi sottufficiali in appositi riparti d'istruzione, che saranno costituiti presso i corpi, secondo le seguenti indicazioni:

Corpo d'armata di Torino: fanteria di linea (Torino e Novara), bersaglieri (Torino), alpini (Ivrea), artiglieria da campagna (Venaria Reale), artiglieria controaerei (Rivoli), genio ferrovieri (Torino).

Corpo d'armata di Alessandria: fanteria di linea (Alessandria, Cuneo e Genova), artiglieria da campagna (Alessandria), artiglieria pesante campale (Genova), artiglieria pesante (Alessandria), artiglieria da costa (La Spezia), genio teleferisti (Casale).

Corpo d'armata di Milano: fanteria di linea (Milano, Brescia e Piacenza), alpini (Milano), cavalleria (Milano), artiglieria da campagna (Milano), artiglieria controaerei (Lodi), genio pontieri e lagunari (Piacenza), automobilisti (Milano), sussistenza (Milano).

Corpo d'armata di Verona: fanteria di linea (Verona, Padova e Bolzano), bersaglieri (Verona), alpini (Belluno), artiglieria da campagna (Verona), artiglieria pesante (Verona), artiglieria controaerei (Mantova), genio telegrafisti (Verona).

Corpo d'armata di Trieste: fanteria di linea (Trieste, Gorizia, Udine e Pola), alpini (Udine), artiglieria da campagna (Palmanova).

Corpo d'armata di Bologna: fanteria di linea (Bologna, Ravenna ed Ancona), bersaglieri (Bologna), artiglieria da campagna (Bologna e Reggio Emilia), artiglieria pesante campale (Modena), genio zappatori-minatori (Bologna).

Corpo d'armata di Firenze: fanteria di linea (Firenze e Livorno), bersaglieri (Siena), cavalleria (Firenze), artiglieria da campagna (Firenze), genio radiotelegrafisti (Firenze), infermieri (Firenze).

Corpo d'armata di Roma: granatieri (Roma), fanteria di linea (Perugia), artiglieria da campagna (Roma), artiglieria controaerei (Roma), genio zappatori-minatori (Roma), genio areostieri (Roma), carri armati (Roma), automobilisti (Roma).

Corpo d'armata di Bari: fanteria di linea (Bari e Chieti), artiglieria da campagna (Bari).

Corpo d'armata di Napoli: fanteria di linea (Napoli, Salerno e Catanzaro), bersaglieri (Napoli), cavalleria (Napoli), artiglieria da campagna (Caserta), artiglieria pesante campale (Napoli), genio telegrafisti (S. Maria Capua Vetere).

Comando Militare della Sicilia: fanteria di linea (Palermo e Messina), artiglieria da campagna (Palermo), artiglieria controaerei (Palermo).

Comando Militare della Sardegna: fanteria di linea (Cagliari).

2. I corsi avranno la durata di cinque mesi e si svolgeranno presso determinati corpi, dove gli allievi saranno riuniti in appositi riparti d'istruzione.

3. Nella terza decade del mese di gennaio 1928 gli allievi verranno sottoposti agli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali con decorrenza dal 1° febbraio 1928.

4. Nell'ultima decade del mese di marzo avranno luogo gli esami di idoneità per il conseguimento del grado di caporal maggiore. Gli idonei conseguiranno il grado di caporal maggiore con decorrenza dal 1° maggio 1928, dopo cioè un ulteriore periodo di servizio, della durata di un mese, presso i corpi, previo parere favorevole delle commissioni di avanzamento dei corpi stessi.

5. In data 31 marzo, dovranno essere sciolti i riparti allievi sottufficiali e col successivo giorno 1° aprile i caporali verranno ripartiti fra i vari corpi, in base alle istruzioni che verranno a suo tempo impartite dal Ministero.

6. Dopo un ulteriore periodo di servizio, prestato durante i mesi di giugno, luglio e agosto presso le compagnie, squadroni e batterie col grado di caporal maggiore, verrà accertata l'idoneità al grado di sergente degli allievi sottufficiali.

Al compimento del decimo mese di servizio, i caporali maggiori allievi sottufficiali saranno, previo parere favorevole delle commissioni d'avanzamento, promossi sergente senza limite di posti.

7. L'accertamento dell'idoneità ai vari gradi, avrà luogo con le norme stabilite nei « Programmi d'esame per l'idoneità al grado di caporale, caporal maggiore e sergente » edizione 1926.

Non sono consentiti esami di riparazione, di guisa che gli allievi riprovati cesseranno senz'altro dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno assegnati ad un corpo dell'arma e specialità a cui appartengono, secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva; avvertendo, peraltro, che i non idonei potranno sempre sostenere, in seguito, presso i corpi, gli esperimenti tanto per la nomina a caporale, quanto la nomina a caporal maggiore ed a sergente, secondo le norme vigenti, al pari di tutti gli altri militari di truppa.

I volontari ordinari ed i riammessi in servizio, che non siano dichiarati idonei all'avanzamento o che, per qualsiasi altro motivo, cessino dalla qualità di allievo sottufficiale, potranno continuare la ferma assunta e chiedere e ottenere l'assegnazione ad un corpo di loro gradimento. Oppure potranno chiedere di essere prosciolti dalla ferma di tre anni, inoltrandone, per la prescritta via gerarchica, regolare domanda a questo Ministero, il quale si pronunzierà caso per caso, tenuto conto dei vari elementi di giudizio che verranno in proposito forniti dalle competenti autorità, specialmente sulle cause che diedero luogo alla cessazione dei richiedenti dalla qualità di allievo sottufficiale.

8. Nessun allievo sottufficiale potrà essere impiegato in mansioni di scritturazione, nè fuori dei riparti d'istruzione, o delle compagnie, squadroni o batterie, a cui sarà assegnato durante i corsi e prima della nomina a sergente.

Gli allievi che si dovessero per qualsiasi motivo (compresa la licenza di convalescenza) assentare per trenta o più giorni consecutivi dal servizio, saranno fatti cessare dalla qualità di allievi sottufficiali e saranno applicate nei loro riguardi le disposizioni di cui al precedente numero 7.

9. Ai corsi anzidetti possono essere ammessi:

a) le reclute della classe 1907, lasciate in congedo provvisorio in attesa degli attuali corsi;

b) i militari attualmente sotto le armi;

c) i giovani che non abbiano ancora concorso alla leva e che abbiano compiuto il 17° anno di età entro il 30 ottobre 1927, assumendo, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, salvo a commutarla all'atto della nomina a sergente, in quella di due anni;

d) gli inscritti della classe 1908 se già arruolati dai consigli di leva;

e) gli inscritti della classe 1908 che, alla data del 1° novembre 1927, non fossero stati ancora arruolati dai consigli di leva, purchè assumano, quali volontari ordinari, la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

f) i militari che si trovino in congedo illimitato per avere compiuto gli obblighi di servizio loro spettanti e non abbiano oltrepassato, alla data del 1° novembre p. v., il 26° anno di età.

Costoro dovranno, come riammessi in servizio, assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla lettera *c*);

g) i rivedibili e i riformati di classi precedenti a quella del 1908, pei quali sia cessata la causa della rivedibilità o della riforma e che assumano l'arruolamento volontario. Anche costoro non dovranno aver oltrepassato il 26° anno di età al 1° novembre p. v. e dovranno assumere la ferma di anni tre, alle stesse condizioni di cui alla precedente lettera *c*).

10. Tutti indistintamente gli allievi che otterranno l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali saranno considerati come rinunziatari alla ferma ridotta e a quella abbreviata.

11. Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali, eccezione fatta per coloro che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) del precedente n. 9, *all'atto dell'ammissione ai corsi dovranno assumere la ferma di anni due.*

12. Per essere ammessi ai suindicati corsi, gli aspiranti, oltre ad avere la speciale attitudine fisica per l'arma cui aspirano ed aver tenuto buona condotta, devono comprovare di aver frequentato con profitto almeno la quarta classe elementare.

Gli aspiranti ai corsi allievi sottufficiali possono chiedere la ammissione ai reparti presso qualsiasi corpo d'armata.

Resta tuttavia in facoltà del Ministero di trasferire gli allievi sottufficiali da un corpo d'armata ad altro, in relazione alle esigenze del servizio, in caso di esuberanza o di deficienza di aspiranti.

13. Le domande, indirizzate ai comandi di corpo d'armata nel cui territorio trovasi il corso nel quale gli aspiranti allievi desiderano essere ammessi, e redatte sulla prescritta carta bollata da due lire, dovranno dagli aspiranti essere presentate ai comandanti del distretto di residenza, o di leva, al più presto possibile, e, in ogni modo, non oltre il 15 settembre 1927.

14. I documenti da presentarsi a corredo della domanda d'ammissione sono i seguenti.

Per gli inscritti arruolati della classe 1908, e per i militari in congedo illimitato, che aspirino alla riammissione in servizio:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Podestà del comune in cui l'aspirante ha domicilio, o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato durante gli ultimi 12 mesi. Questa attestazione deve essere vidimata dal Prefetto;

c) certificato penale.

Per gli aspiranti all'arruolamento volontario e per gli inscritti non ancora arruolati della classe 1908:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata come sopra è detto;

d) atto di consenso all'arruolamento di chi esercita sull'aspirante la patria potestà.

I militari alle armi presenteranno solamente il certificato penale e l'attestazione di buona condotta.

Gli aspiranti, che siano nati in Italia, debbono dichiarare nella loro domanda che sono cittadini del Regno, coll'avvertenza che, quàlora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Gli aspiranti che siano nati all'estero, dovranno inoltre produrre un atto di notorietà, rilasciato dal Podestà, da cui consti che siano cittadini del Regno. Gli stranieri possono pure contrarre l'arruolamento volontario, per essere ammessi ai corsi allievi sottufficiali. Essi, però, debbono provare di trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3 della lege 13 giugno 1912, n. 555, per acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

Tutti, indistintamente, gli aspiranti debbono, inoltre, dichiarare esplicitamente nella loro domanda che non sono ammogliati, nè vedovi con prole, tenendo presente che, qualora venga in seguito a risultare non esatta tale dichiarazione, la loro ammissione nei reparti allievi sergenti sarà senz'altro annullata.

Alle domande dovranno essere uniti anche i titoli di studio, e, per gli aspiranti alle varie specialità, i certificati e i documenti professionali.

15. Avvertesi che, in base all'articolo 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, così come è stato modificato dal R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, al compimento della ferma di due anni il sergente acquista diritto ad un premio di lire mille, nel caso abbia almeno dodici mesi di servizio in tale grado. In caso contrario acquisterà diritto a detto premio allorchè avrà raggiunto tale limite minimo di servizio.

Il sergente che, ultimata la ferma di anni due, sia ammesso alla rafferma di un anno, acquista diritto, al termine di essa, ad un altro premio pure di lire mille.

19 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 439. AVANZAMENTO. — **Nomina della Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, fino a quella di capo reparto incluso, per l'anno 1927.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 10 luglio 1927 Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria;
Viste le norme esecutive 27 gennaio 1927 per l'applicazione del suddetto R. decreto;

Determina:

La Commissione per l'accertamento della idoneità alla carica superiore degli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria, fino a quella di Capo Riparto incluso, per il corrente anno 1927, di cui al n. 7 della circolare n. 67 del Giornale Militare corrente anno, è costituita come segue:

Ten. generale d'artiglieria GARRONE Cav. Renzo *Presidente;*

Magg. generale d'artiglieria MARTINENGO Cav. Stefano - *Membro.*

Magg. generale d'artiglieria BUFFI Cav. Aldo - *Membro.*

Funzionerà da segretario, senza voto, il consigliere nell'Amministrazione centrale della guerra SQUADRILLI comm. dott. Edoardo.

L'accertamento della idoneità suaccennata si effettuerà in ordine di grado e di anzianità dei candidati e sarà spinto fino ad avere almeno:

1 classificato idoneo per ognuna delle cariche di capo riparto;

1 classificato idoneo per ognuna delle cariche di direttore di fabbrica d'armi, spolettificio, polverificio, pirotecnico, laboratorio di precisione, capo ufficio per ognuno dei riparti;

2 classificati idonei per la carica di direttore di arsenale;

1 classificato idoneo per ognuna delle cariche di vice direttore di fabbrica d'armi, spolettificio, polverificio, pirotecnico, laboratorio di precisione, capo ufficio per ognuno dei riparti;

2 classificati idonei per la carica di vice direttore di artiglieria.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 10 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

CONCORSO bandito dalla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per 500 borse di studio e per 30 posti in convitti, da conferirsi secondo le disposizioni sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato, per l'anno scolastico 1927-28, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 175 di L. 800 per le scuole elementari;
» 115 di L. 1200 per le scuole medie inferiori;
» 20 di L. 1800 per il ginnasio superiore;
» 70 di L. 2400 per le scuole medie superiori;
» 50 di L. 3500 per le Università e per gli altri Istituti d'istruzione superiore;

n. 5 di L. 4000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero aventi la durata massima di due anni.

Inoltre n. 40 borse di studio da L. 2400 ciascuna sono da conferirsi mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in servizio attivo, iscritti all'Opera di previdenza, per frequentare le scuole medie superiori.

Altre 20 borse di studio sono da conferirsi, mediante concorso per titoli, ai figli di funzionari in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza, che *iniziano* il corso universitario o di altro Istituto superiore equipollente.

Altre 5 borse di perfezionamento sono da conferirsi pure mediante concorso per titoli ai figli di funzionari in attività di servizio.

Posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 20 (di cui 15 in convitti e 5 in orfanotrofi). I posti in convitti femminili sono 10 (di cui 7 in convitti e 3 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrano ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1927.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio diventa definitiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande per concorrere ai posti in convitto, nonchè alle borse per i corsi elementari e di scuole medie devono pervenire non oltre il 31 *luglio* 1927 alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, via Goito, 4 - Roma. Quelle per concorre alle borse universitarie o di perfezionamento devono pervenire alla Direzione Generale predetta non oltre il 15 *agosto* 1927.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, o non sufficientemente documentate entro i termini predetti, *non saranno prese in considerazione.*

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio intendesi concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

5° il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vèdova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo;

6° la copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

7° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

8° atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di ambo i genitori;

9° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione all'Università o ad altro Istituto di pari grado.

Avvertesi che per l'ammissione al concorso per posti in convitto o per borse di studio l'aspirante deve aver conseguita la promozione *nella sessione estiva*, del corrente anno scolastico 1926-27, e per le scuole medie deve inoltre aver riportato *non meno di punti* 6.50. quale media generale.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università o ad Istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per il corso frequentato; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1926-27, col voto conseguito in ciascuna materia.

***

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza che desiderano concorrere ad una delle suindicate 40 borse per le scuole medie superiori debbono unire alla istanza i documenti indicati ai numeri 1, 3, 4 e 6 ed un certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva, con i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo

che per partecipare al concorso predetto occorre che la promozione o l'ammissione sia stata conseguita con una media generale non inferiore ad 8 decimi.

I figli di funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, che *iniziano* il corso universitario o di altro Istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 20 borse di studio, debbono unire i documenti menzionati ai numeri 1, 3, 4 e 6, e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1926-27 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore *ad otto decimi*, come stabilisce l'articolo 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai numeri 1, 3, 4 e 6 (e occorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai numeri 2, 5, 7, 8 e 9), l'originale o copia autentica del diploma di laurea conseguito da non oltre due anni dalla data del presente avviso di concorso, ed un certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'intero corso, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea non deve essere inferiore ai nove decimi e quella dei singoli esami speciali non inferiore a otto decimi con una media complessiva di almeno nove decimi.

I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

Avvertenze.

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata; si eccettuano soltanto quelli delle scuole elementari, purchè autenticati dal Sindaco o dal Prefetto.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'articolo 32 del T. U. di leggi sull'Opera di previdenza, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Roma, 28 giugno 1927 - Anno V

Il Direttore Generale:
A. VITI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1, circolare 13, pagina 24, dopo il capitano RAIOLA PESCARINI, aggiungasi il tenente VALENZA Vincenzo del 1° centro contraerei.

Dispensa 24, anno 1927, circolare 316.

A pagina 1034, il prezzo unitario del n. 54 d'ordine della tariffa (allegato I) dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette ecc., e cioè dell'« Asta filettata con cerniera » è di L. 6 — cifra questa non chiaramente stampata.

PREZZO L. 1,70

(4580) — Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
1401
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 33ª — 1927 - ANNO V — 29 LUGLIO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 440 – 16 giugno 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 181 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1927-1928 *Pag.* 1404

» 441 – 16 giugno 1927 - Anno V. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale n. 182 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1927-1928 . . . » 1405

» 442 – 5 luglio 1927 - Anno V. — RECLUTAMENTO. — Legge n. 1066 sulla leva marittima . . . . . » 1407

» 443 – 24 luglio 1927 - Anno V. — SERVIZIO SANITARIO. — Sezioni di disinfezione, loro costituzione e funzionamento . . . . . » 1414

» 444 – 26 luglio 1927 - Anno V. — COLONIE. - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Ammissione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi . . . . . » 1418

» 445 – 28 luglio 1927 -Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari . . . . . » 1418

» 446 – 28 luglio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme delle parti Fiat e dei cuscinetti a sfere agli enti militari » 1419

LIBRERIA DELLO STATO

N. 447 - 28 luglio 1927 - Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Compenso pagato agli ufficiali dislocati in alta montagna e non forniti di alloggio da parte dei comuni . . . . . *Pag.* 1420

» 448 - 28 luglio 1927 - Anno V. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1420

» 449 - 28 luglio 1927 - Anno V. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica diretta a questo Ministero ed al Comando del Corpo di Stato Maggiore . . . . . » 1421

» 450 - 28 luglio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa - Modifiche alle misure dei pantaloni di panno g. v. per truppe a cavallo modello 1924 » 1422

» 451 - 28 luglio 1927 - Anno V. — EQUIPAGGIAMENTO. — Zainetto per biciclette pieghevoli . . . » 1426

» 452 - 28 luglio 1927 - Anno V. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per artificieri del genio . . . . . » 1426

» 453 - 28 luglio 1927 - Anno V. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - TRASPORTI. — Concessione ai decorati dell'ordine Militare di Savoia del trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio permanente effettivo . . . . . » 1427

» 454 - 28 luglio 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'accademia di fanteria e cavalleria . . » 1428

» 455 - 28 luglio 1927 - Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 1429

N. 456 – 28 luglio 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI. — Norme per la promozione a sergente e a sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037 del 23 giugno 1927. . . . . *Pag.* 1431

» 457 – 28 luglio 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria . . . . . » 1436

» 458 – 28 giugno 1927 – Anno V. — SOTTUFFICIALI. — Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 1436

» 459 – 28 luglio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1928 . . . . . » 1437

» 460 – 28 luglio 1927 – Anno V. — AVANZAMENTO Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928 . . . . . » 1441

» 461 – 28 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito . . . . . » 1447

» 462 – 28 luglio 1927 – Anno V. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma . . . . . » 1453

» 463 – 29 luglio 1927 – Anno V. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a 18 posti di commissario di leva . . . . . » 1459

ERRATA CORRIGE . . . . . » 1463

Circolare N. 440. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale n. 181 che stabilisce l' assegnazione per le spese riservate delle legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1927-1928** — (Ispettorato generale amministrativo). — 16 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 151 e 502 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 504 del 7 aprile 1927, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per le legioni dei carabinieri reali durante l'esercizio 1927-28 è stabilito nella misura seguente:

Legione allievi carabinieri reali di Roma	L.	2400
Legione allievi carabinieri reali di Torino . . .	»	2000
Legione territoriale carabinieri reali di Ancona. .	»	2300
Legione territoriale carabinieri reali di Alessandria	»	1700
Legione territoriale carabinieri reali di Bari . . .	»	2200
Legione territoriale carabinieri reali di Bologna .	»	2700
Legione territoriale carabinieri reali di Cagliari .	»	2500
Legione territoriale carabinieri reali di Firenze .	»	1800
Legione territoriale carabinieri reali di Chieti . .	»	1600
Legione territoriale carabinieri reali di Genova . .	»	2700

Legione territoriale carabinieri reali del Lazio (1)	L.	7000
Legione territoriale carabinieri reali di Livorno .	»	1900
Legione territoriale carabinieri reali di Messina .	»	2100
Legione territoriale carabinieri reali di Milano . .	»	3200
Legione territoriale dei carabinieri reali di Napoli .	»	2800
Legione territoriale dei carabinieri reali di Palermo	»	3600
Legione territoriale dei carabinieri reali di Perugia	»	1600
Legione territoriale dei carabinieri reali di Torino	»	1900
Legione territoriale dei carabinieri reali di Trento	»	1800
Legione territoriale dei carabinieri reali di Treviso	»	2200
Legione territoriale dei carabinieri reali di Trieste	»	2000
Legione territoriale dei carabinieri reali di Verona	»	1800

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1927-28.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 16 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) Comprese L. 3500 per il Comando raggruppamento battaglioni e squadroni CC. RR.

N. 441. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale n. 182 che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1927-1928.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 16 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 151 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 504 del 7 aprile 1927, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-1928:

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata per i corpi, durante l'esercizio 1927-28, è stabilito nella misura seguente:

Reggimenti di fanteria di linea, granatieri, bersaglieri, cavalleria, artiglieria da campagna, alpini a due battaglioni	L.	1800
Reggimenti alpini a tre battaglioni; reggimenti del genio	»	2100
Reggimenti alpini a quattro battaglioni	»	2600
Reggimenti: d'artiglieria da montagna, pesante campale; centri automobilistici; centro di formazione carri armati; comando stabilimenti militari di pena	»	1200
Reggimenti d'artiglieria: a cavallo, pesante, da costa; centri controaerei; istituto geografico milit.	»	1000
1° centro esperienze d'artiglieria - Nettuno	»	200
2° centro esperienze d'artiglieria - Cirié	»	150
Comando gruppo aerostieri; ospedali militari principali; ospedali secondari; centro chimico militare; Direzioni di commissariato (meno quella di Roma) le quali provvedono con l'assegno anche ai dipendenti stabilimenti	»	600
Officina automobilistica	»	500
Distretti militari in sede di corpo d'armata e del comando militare della Sicilia	»	400
Distretto militare di Cagliari; distretti militari in sede di divisione e distretti di Bassano, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Monza, Parma, Pavia, Pistoia, Reggio Emilia, Sarzana, Savona, Treviglio, Varese, Vercelli e Vicenza	»	200
Distretti militari in altre sedi	»	100

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'esercizio 1927-1928.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, lì 16 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 442. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 1066 sulla leva marittima.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 153, del 5 luglio 1927 - Anno V). (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(*Omissis*).

Art. 3.

Sono soggetti alla leva marittima:

1. — I cittadini del Regno che al momento della chiamata della leva di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra), ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), siano stati o siano inscritti fra la gente di

(1) Della legge sulla leva marittima n. 1066 del 23 giugno 1927, si riproducono qui di seguito soltanto quegli articoli che più direttamente interessano gli uffici di leva provinciali e i Comandi del R. Esercito.

mare sia di 1ª che di 2ª categoria, in base alle disposizioni del Codice per la marina mercantile, o comunque abbiano esercitato o esercitino la navigazione anche da diporto o la pesca all'estero, o in alto mare o costiera, nei porti, nei laghi o nelle lagune; oppure il mestiere di barcaiuolo o di battellante di porti, spiaggie, laghi o lagune, sotto qualsiasi denominazione; oppure prestino normalmente servizio alle tonnare per la manovra delle reti; oppure esercitino il mestiere di scaricatori di porto;

2. — Gli operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria che sotto qualsiasi titolo hanno prestato o prestano servizio negli arsenali, cantieri o stabilimenti di lavoro di qualsiasi specie della Regia Marina;

3. Coloro che abbiano esercitato od esercitino il mestiere di mastro d'ascia, calafato o carpentiere in ferro o in legno di galleggianti di mare, laghi o lagune;

4. — Gli operai che siano stati o siano tuttora addetti alla costruzione o all'allestimento di navi, agli armamenti navali guerreschi, ovvero alla costruzione o riparazione di macchine, caldaie, macchinari ausiliari o in generale di qualsiasi materiale di allestimento navi, o a costruzioni aeronautiche marine;

5. — Gli operai che siano stati o che siano tuttora addetti come fuochisti, macchinisti, meccanici od elettricisti presso gli stabilimenti meccanici, od industriali compresi nelle città o paesi costieri, e tutti coloro che, sotto qualsiasi titolo, siano stati o siano tuttora in servizio di apparecchi generatori o motori dei galleggianti in mare, sui laghi o sulle lagune, o che in qualsiasi modo abbiano prestato o prestino servizio presso i fari e segnalamenti marittimi;

6. — I radiotelegrafisti navali;

7. — Coloro che, per qualsiasi motivo abbiano ottenuto il proscioglimento dall'arruolamento volontario precedentemente contratto nella Regia marina;

7. — Coloro che, per qualsiasi motivo, abbiano ottenuto il di mare (se questa avvenga prima della chiamata della leva di terra) ovvero al momento della chiamata della leva di terra (se questa avvenga prima della chiamata della leva di mare), abbiano compiuto l'intero corso quinquennale de-

gli studi di ingegneria navale e superati i relativi esami, o che abbiano conseguito il diploma di capitano marittimo, costruttore navale o macchinista navale oppure la laurea di magistero od in scienze economiche e commerciali presso l'Istituto superiore navale di Napoli; nonchè quelli che siano stati o sono iscritti presso Scuole di ingegneria ramo navale, presso Istituti o Scuole Superiori navali o istituti nautici e scuole nautiche.

Per la Scuola di ingegneria navale di Genova, sono soggetti alla leva marittima i giovani che, all'epoca sopraindicata, si trovino regolarmente inscritti ai corsi di applicazione nel ramo della ingegneria navale;

9. — Coloro che abbiano appartenuto in qualità di marinaretti alle navi scuola marinaretti dell'Opera Nazionale di Patronato;

10. — Coloro che abbiano fatto parte, in qualità di allievi, di scuole marittime pescherecce o professionali per la maestranza marittima, o di qualsiasi altra scuola di carattere marinaresco, e coloro che siano o sono stati inscritti a corsi premilitari.

Qualora dall'esame delle note preparatorie di leva marittima di una classe che le Regie capitanerie di porto sono tenute a compilare ed a presentare al Comando Superiore del C.R.E.M. nelle epoche e con le modalità stabilite dal regolamento, risultasse che il numero degli inscritti ecceda il fabbisogno in relazione alla forza bilanciata dal Corpo Reale equipaggi marittimi, il Ministero della marina ordinerà la non iscrizione nelle liste di leva marittima e l'abbandono alla leva di terra degli inscritti eccedenti, dando la precedenza a quelli che ne facciano domanda, in quanto ciò sia consentito dalle esigenze del servizio.

Art. 4.

Sono inscritti nelle liste di leva marittima i cittadini che abbiano le condizioni prescritte dall'art. 3 della presente legge, nonchè coloro che sono indicati nel successivo articolo 30.

Essi vengono cancellati dalle liste di leva di terra.

Il termine per far valere il diritto di appartenere alla leva di mare in base ai requisiti determinati nel precedente articolo 3 o per avanzare reclamo contro indebita inclusione nelle liste della stessa leva è fissato al ventesimo giorno dopo quello della pubblicazione dell'ordine per la leva terrestre, alla quale per ragione di età gli inscritti indicati nel detto articolo dovrebbero concorrere.

Quando la chiamata per la leva di terra avvenisse dopo quella per la leva di mare, tale termine è fissato al primo giorno dell'anno nel quale essi compiono il 20° anno di età.

(*Omissis*).

Art. 6.

I giovani già inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero a scopo di lavoro, possono emigrare fino alla data di pubblicazione del manifesto per la chiamata della leva della propria classe, ma debbono rilasciare al Capo dell'amministrazione del comune di residenza l'atto di sottomissione per l'arruolamento. La predetta autorità ha l'obbligo di trasmettere l'atto di sottomissione al competente Consiglio di leva.

Per gli inscritti nelle note preparatorie di leva marittima che si recano all'estero per altri scopi, la concessione del passaporto sarà subordinata a norme più restrittive, che saranno determinate dal regolamento.

E' libera l'emigrazione dei militari che abbiano compiuta la ferma loro spettante o siano stati per motivi speciali avviati in anticipato congedo o che siano vincolati ad una ferma ridotta; ma l'autorità che sopraintende all'espatrio degli emigranti deve notificare alla competente capitaneria di porto, non appena sia avvenuta la partenza per l'estero del militare, le sue generalità ed il luogo dove è diretto.

La facoltà di emigrare, consentita agli inscritti di leva ed ai militari di cui ai commi precedenti, può essere temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta del Ministro per la marina di concerto con quello della guerra.

Art. 7.

Il Ministro per la marina provvede e sovraintende alla leva di mare.

Lo svolgimento delle operazioni di leva, in base alle direttive del Comando superiore del C.R.E.M. all'uopo delegato dal Ministero della marina, è affidato ai comandanti di porto dei compartimenti marittimi coadiuvati dagli ufficiali di porto dei circondari marittimi compresi nel rispettivo compartimento.

Ai comandanti di porto è affidato il compito di effettuare le necessarie operazioni di controllo e di indagine presso i cantieri navali e presso gli stabilimenti meccanici o industriali compresi nella propria giurisdizione, affinchè nessuno degli operai che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 della presente legge sfugga alla iscrizione nella leva marittima.

(*Omissis*).

Art .14.

La leva marittima è chiamata nell'anno in cui i giovani che vi sono inscritti compiono il 20° anno della loro età, o nel primo semestre dell'anno successivo.

Può essere chiamata anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

(*Omissis*).

Art. 30.

Sono computati al servizio gli inscritti della classe chiamata che si trovino arruolati come volontari nella Regia marina eccettuati gli arruolati in base al successivo articolo 53 purchè abbiano diritto a riduzione di ferma.

Coloro invece che si trovino arruolati in un corpo del Regio Esercito, nella Regia guardia di finanza o nelle truppe coloniali o negli agenti di pubblica sicurezza o comunque incorporati nella R. aeronautica, saranno cancellati dalle liste della leva di mare e ripristinati in quelle della leva di terra; quelli invece che al momento della chiamata alle armi si trovino incorporati in reparti della milizia volontaria per la sicurezza nazionale dislocati nelle colonie, saranno arruolati quali presunti abili e dispensati temporaneamente dal servizio finchè durino in tale posizione.

Per questi ultimi, il servizio in Colonia, purchè di durata non minore di mesi 3, è computato a scomputo della ferma di leva cui fossero soggetti.

(*Omissis*).

Art. 42.

Il Ministro della marina, in determinati limiti stabiliti annualmente, ha facoltà di concedere il trasferimento alla leva di terra dei diplomati nautici; nonchè dei laureati licenziati, i quali ne facciano esplicita domanda, prima di essere avviati alle armi.

(*Omissis*).

Art. 56.

La durata della ferma ordinaria di leva è di ventotto mesi, a decorrere dal giorno in cui ha inizio la prestazione del servizio alle armi.

Contraggono la ferma di ventotto mesi gli inscritti di leva e di tre mesi quelli di essi che sono ammessi alla riduzione di ferma.

E' però in facoltà del Ministro della marina, in relazione alle esigenze dei servizi, anticipare il congedamento degli ufficiali ed aspiranti sia effettivi con obblighi di leva, sia di complemento anche individualmente, e dei militari del Corpo Reale equipaggi marittimi della classe anziana anche per categorie e specialità.

(*Omissis*).

Art. 59.

Compiuta la ferma, tutti i militari sono in tempo di pace mandati in congedo illimitato, rimanendo ascritti al Corpo reale equipaggi marittimi sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 39° anno di età, dopo di che saranno inviati in congedo assoluto.

Tale disposizione non è applicabile ai militari appartenenti alle classi anteriori al 1895, i quali furono trasferiti al Regio esercito e continueranno a rimanere incorporati nel Regio esercito.

Art. 73.

Oltre alle leve ordinarie possono per legge essere autorizzate leve straordinarie sui giovani soggetti alla leva marittima che ancora non raggiunsero l'età per essere chiamati alla leva ordinaria.

In caso di proroga del Parlamento la chiamata delle leve straordinarie, per circostanze di guerra, potrà farsi con decreto Reale.

Art. 74.

Sono soggetti alle leve straordinarie tutti gli individui indicati nell'art. 3 della presente legge i quali entro l'anno in cui è operata la leva straordinaria compiono il 18° od il 19° anno di età.

(*Omissis*).

Art. 80.

Gli inscritti chiamati per effetto della leva straordinaria rimangono definitivamente assegnati alla leva marittima e sono quindi cancellati dalle liste della leva di terra.

(*Omissis*).

Art. 86.

Coloro che con frodi o raggiri abbiano cooperato a che un giovane il quale dovesse far parte della leva di mare venga abbandonato alla leva di terra, e coloro che in egual modo abbiano cooperato a far concorrere alla leva di mare un giovane che non avesse i requisiti per appartenervi, saranno puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa estensibile a L. 500, salvo le pene maggiori, se vi è luogo, per gli ufficiali pubblici, agenti od impiegati del Governo.

(*Omissis*).

Art. 106.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

E' abrogata ogni precedente disposizione legislativa riguardante la leva marittima.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 443 — SERVIZIO SANITARIO. — **Sezioni di disinfezione, loro costituzione e funzionamento.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 24 luglio 1927 - Anno V.

Per concorrere in via sistematica e permanente alla difesa dell'Esercito contro le malattie infettive è assegnata ad ogni corpo d'armata ed al comando militare della Sicilia una sezione di disinfezione, alla dipendenza tecnica e disciplinare della direzione di sanità del corpo d'armata.

Per il comando militare della Sardegna è costituito un reparto di sezione di disinfezione, alla dipendenza disciplinare e tecnica di quell'ufficio di sanità militare.

Ogni sezione di disinfezione si compone di un comando e di reparti, da destinare uno per ciascuna divisione di fanteria del corpo d'armata, con le modalità che saranno determinate dal direttore di sanità, il quale potrà sempre disporre che i reparti siano tutti riuniti o anche, qualora in sedi diverse, siano chiamati a funzionare insieme nella medesima zona quando le circostanze lo consiglino.

Il comando della sezione ha sede presso l'ospedale principale del proprio corpo d'armata.

Le sezioni di disinfezione sono amministrativamente dipendenti dall'ospedale militare principale del rispettivo corpo d'armata o comando militare dell'isola. Il reparto di sezione di disinfezione della Sardegna dipende amministrativamente dall'ospedale militare secondario di Cagliari.

L'ufficiale medico igienista del corpo d'armata è incaricato della direzione tecnica e della sorveglianza sul loro impiego e funzionamento.

Compito principale delle sezioni è l'attuazione delle misure attinenti alla igiene ed alla profilassi delle malattie infettive, in particolar modo delle disinfezioni e disinfestazioni degli stabilimenti ed alloggiamenti militari (risanamento dei locali mediante disinfezione, operazioni di disinfestazione, ecc.).

E' fatto divieto di distrarre il personale ed il materiale delle sezioni di disinfezione per le operazioni di ordinaria nettezza delle caserme, come anche per ogni altro servizio, sia pure di ordine sanitario, all'infuori di quelli sopra indicati, salvo casi eccezionali da stabilire volta per volta dal rispettivo direttore di sanità, il quale dovrà peraltro avvertirne il Ministero.

Questo Ministero si riserva di disporre *caso per caso* l'eventuale concorso delle sezioni di disinfezione nei servizi di profilassi per le popolazioni civili su richiesta del Ministero dell'interno (Direzione generale sanità pubblica), o anche nei servizi che interessino altro corpo d'armata.

La sezione di disinfezione è costituita come dalla tabella n. 1 .

Ciascuna sezione di disinfezione, oltre alle dotazioni regolamentari di vestiario e di equipaggiamento individuale e generale, è fornita di speciali oggetti di vestiario e di uso personale per la protezione individuale, e di materiali sanitari ed attrezzi vari per il particolare servizio delle disinfezioni e delle disinfestazioni. Detti oggetti e materiali risultano dalla tabella n. 2.

La circolare del *giornale militare* n. 515 del 6 ottobre 1921 è abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Organico della sezione di disinfezione.

Comando.

	Ufficiali	Sottufficiali	Soldati	Automezzi
Comandante (capitano medico)	1	—	—	—
Sergente maggiore o sergente di contabilità	—	1	—	—
Sergente maggiore o sergente del genio (meccanico)	—	1	—	—
Disinfettatori (infermieri)	—	1	—	—
Conduttori di caldaie a vapore (1)	—	—	2	—
Automobilisti conduttori	—	—	3	—
Attendenti	—	—	1	—
Autostufa	—	—	—	1
Autopotabilizzatore	—	—	—	1
Autobagno	—	—	—	1
Totale	1	3	6	3

(1) Possono essere sostituiti da personale civile.

Reparto di sezione di disinfezione (1 per ciascuna divisione).

	Sottufficiali	Cap. magg. e caporali	Soldati	Autocarri	Carrette	Quadrupedi
Sergenti maggiori o sergenti di sanità	1	—	—	—	—	—
Caporali maggiori o caporali di sanità	—	3	—	—	—	—
Caporali del genio (meccanici)	—	1	—	—	—	—
Soldati disinfettori (di cui almeno 1 muratore, 1 falegname, 1 stagnaro	—	—	15	—	—	—
Conduttori di caldaie a vapore (1)	—	—	1	—	—	—
Conducenti	—	—	2	—	—	—
Automobilisti conduttori (3)	—	—	1	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	3 (2)
Carri	—	—	—	—	1	—
Stufe Giannolli con carretta e finimenti	—	—	—	—	1	—
Autocarri leggeri (3)	—	—	—	1	—	—
Totale	1	4	19	1	2	4

(1) Possono essere sostituiti da personale civile.

(2) Di cui 2 per il traino delle Giannolli.

(3) Gli autocarri e relativi conduttori appartengono al centro automobilistico vengono richiesti ad ogni bisogno.

TABELLA 2.

Materiale della sezione disinfezione

Denominazione dei materiali	Quantità per reparto	Totale per sezioni di:		
		2 repar.	3 repar.	4 repar.
Stivaloni (scarpa, zoccolo di legno duro e gambale di grossa tela d'Africa	20	40	60	80
Camici di tela	20	40	60	80
Berretti di tula d'Africa con coprinuca	20	40	60	80
Spazzolini per le mani	20	40	60	80
Asciugatoi	40	80	120	160
Catinelle di ferro smaltato	3	6	9	12
Pezzi di sapone	40	80	120	160
Pompe di disinfezione (Gatteschi)	4	8	12	16
Mastelli di legno	4	8	12	20
Sacchi di tela impermeabile	6	12	18	24
Misure graduate in ferro smaltato da ½ litro	4	8	12	16
Badili con innesto alto	5	10	15	20
Gravine »	5	10	15	20
Forche »	5	10	15	20
Rastelli »	5	10	15	20
Scope »	5	10	15	20
Spazzoloni »	5	10	15	20
Seghe	2	4	6	8
Accette	2	4	6	8
Tenaglie	2	4	6	8
Martelli	2	4	6	8
Cazzuole	2	4	6	8
Lampade da saldatore	1	2	3	4
Spugne	2	4	6	8
Strofinacci Kg.	6	12	18	24
Sacchi di tela impermeabile pel trasporto oggetti da disinfettare	12	24	36	49
Recipienti di vetro per soluzioni madri (in cassette di 12(cassette	1	2	3	4
Disinfettanti vari	—	—	—	—
Cassette mezzi illuminazioni	1	2	3	4
Ghirbe per acqua	6	12	18	24
Apparecchio Breslavia	1	2	3	4
Bidoni per ossigeno	2	4	6	8
Sacchi per ossigeno	2	4	6	8
Respiratori	12	24	36	48
Apparecchi Draeger	2	4	6	8

N. 444 — COLONIE - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Ammissione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia di militari alle armi.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 26 luglio 1927 - Anno V.

In relazione alle riserve espresse nella circolare 251 del *giornale militare* corrente anno si avverte che, per la destinazione in Libia di sottufficiali, si continueranno ad osservare le disposizioni stabilite con la circolare 359 del *giornale militare* 1925, quale fu modificata col n. 8 della circolare 310 del *giornale militare* del 1926.

Per quanto, invece, riguarda i militari di truppa alle armi, resta stabilito che, d'ora innanzi, sarà consentito l'arruolamento nei RR. Corpi di truppe coloniali ai militari, tanto *specializzati,* quanto *comuni,* sempre che, a giudizio dei rispettivi comandanti di corpo, non contrastino esigenze di servizio dei corpi, o reparti, cui i militari stessi appartengono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 445. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme relative al noleggio di automezzi militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 luglio 1927 - Anno V.

In considerazione che il nuovo diminuito costo della benzina per gli Enti militari, dovuto in parte all'attuale migliorata condizione del mercato ed in parte al notevolissimo abbuono avuto dalle ditte concorrenti al recente appalto indetto per la provvista del carburante agli enti suddetti, ha accentuata maggiormente la preesistente sproporzione di costo tra la benzina stessa e gli altri materiali di consumo inerenti all'impiego degli automezzi, l'aumento dell'80 per cento di cui alla circolare n. 353 del *giornale militare* c. a. non è oggi più sufficiente a coprire l'ammontare complessivo delle spese che s'incontrano per il servizio di noleggio.

Ciò stante, il Ministero dispone che le note di addebito per tali servizi di noleggio disimpegnati a partire dal 1° agosto c. a. siano compilate in base al costo della benzina aumentata del 100 per cento anzichè dell'80 per cento.

La suddetta circolare 353 deve pertanto intendersi modificata nel senso su accennato.

Per costo della benzina deve intendersi quello riportato nelle relative fatture delle ditte fornitrici all'epoca del noleggio.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 446. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme, delle parti Fiat e dei cuscinetti a sfere agli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 luglio 1927 - Anno V.

E' in corso la stipulazione di atti aggiuntivi ai contratti a quantità indeterminata in vigore fino al 30 giugno u. s. con le ditte *Pirelli, Fiat, e Villar Perosa* per il rifornimento agli enti militari rispettivamente delle gomme, della parti Fiat, e dei cuscinetti a sfere.

Con riserva di rendere note la decorrenza di tali atti aggiuntivi e le varianti da apportarsi alle clausole contrattuali vigenti, il Ministero conferma che i contratti in parola sono tuttora in vigore essendo stati prorogati, per tutto il semestre in corso quello *Fiat,* e per tutto l'esercizio 1927-1928 quelli *Pirelli* e *Villar Perosa.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 447. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Compenso pagato agli ufficiali dislocati in alta montagna e non forniti di alloggio da parte dei comuni.** — (Ragioneria centrale). — 28 luglio 1927 - Anno V.

A dirimere ogni dubbio circa l'applicazione delle ritenute erariali sul compenso che i corpi pagano agli ufficiali dislocati in zone d'alta montagna, perchè non forniti di alloggio da parte dei comuni o della Amministrazione militare (circolare 659 *giornale militare* 1917, n. 2 delle Avvertenze alla circolare 381 *giornale militare* 1923, circolare 274 *giornale militare* 1925) e per togliere le disparità di trattamento che finora si sono verificate per effetto di differente interpretazione da parte degli uffici che liquidano tale compenso, si dispone che a partire dal 1° corrente detto compenso sia corrisposto senza operarvi alcuna ritenuta erariale.

Quantunque il compenso stesso non rivesta un vero e proprio carattere di rimborso di spesa incontrata in servizio, tuttavia si è ritenuto opportuno stabilire quanto sopra, previ accordi con la Finanza, per ragioni di equità, in considerazione che l'amministrazione militare corrisponderebbe in misura intera il compenso al comune se questo fornisse gli alloggi, e risultando inoltre che gli ufficiali che debbono provvedersi a propria cura dell'alloggio stesso debbono generalmente sostenere una spesa maggiore di quanto vien loro rimborsato dall'amministrazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 448. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione territoriale di Roma, tenenza « *Appia* ».
Legione territoriale di Roma, tenenza « *Farnesina* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 449. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzi convenzionali per la corrispondenza telegrafica diretta a questo Ministero ed al Comando del Corpo di Stato Maggiore.** — (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle poste e telegrafi, ha provveduto alla registrazione gratuita degli indirizzi convenzionali telegrafici sotto indicati, da adottarsi per i telegrammi destinati alle singole Direzioni generali ed uffici autonomi di questo Ministero, ed al Comando del Corpo di Stato Maggiore, siano essi provenienti dai comandi ed autorità militari residenti nel Regno, che dagli addetti militari all'estero:

Guerra Gabinetto - Roma - per i telegrammi destinati al Gabinetto del Ministro;

Guerra Coordinamento - Roma - per i telegrammi destinati all'ufficio coordinamento del Gabinetto del Ministro;

Guerra Personali civili - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale personali civili ed affari generali;

Guerra Ufficiali - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale personale ufficiali;

Guerra Leva - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale leva suttufficiali e truppa;

Guerra Artiglieria - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo;

Guerra Genio - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale genio;

Guerra Logistici - Roma - per i telegrammi destinati alla Direzione generale servizi logistici;

Guerra Amministrativo	- Roma -	per i telegrammi destinati all'Ispettorato generale amministrativo;
Guerra Sanità	- Roma -	per i telegrammi destinati alla Direzione centrale di sanità;
Guerra Chimico	- Roma -	per i telegrammi destinati alla Direzione del centro chimico militare;
Guerra Ippico	- Roma -	per i telegrammi destinati al servizio ippico e veterinario;
Guerra Educazione fisica	- Roma -	per i telegrammi destinati alla Divisione educazione fisica;
Guerra Stamaggiore	- Roma -	per i telegrammi destinati al Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Pertanto, nelle comunicazioni telegrafiche con questo Ministero e col Comando del Corpo di S. M. dovranno sempre usarsi gli indirizzi telegrafici convenzionali su specificati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 450. — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa – Modifiche alle misure dei pantaloni di panno g. v. per truppe a cavallo modello 1924. — (Direzione generale servizi logistici). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Si determina di apportare alcune modificazioni ai dati di costruzione, relativi alle cinture difettose, perchè troppo alte, ed all'inforcatura irregolare del pantalone di panno grigio verde per truppe a cavallo, modello 1924, di cui alla circolare n. 563 del *giornale militare* 1924.

Il pantalone così modificato (modello 1927) deve essere inventariato alla categoria 1ª sezione C., categorico 695 del nomenclatore dei materiali dei Servizi logistici.

I patrons ed i campioni del nuovo oggetto saranno richiesti dai corpi interessati all'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino.

Le dette modificazioni risultano dai tre specchi qui sotto riportati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Dati da sostituire nello specchio delle misure per la costruzione dei pantaloni di panno g. v. per armi a cavallo modello 1924

Taglie	Suddivisioni	Altezza della cintura	
		Davanti	Dietro
	1	100	50
1	2		
	3		
	1		
2	2		
	3		
	1	90	45
3	2		
	3		
	1		
4	2		
	3		
	1	80	40
5	2		
	3		
	1		
6	2		
	3		

Conto di costruzione dei pantaloni di panno g. v. da truppe a cavallo mod. 1927 (categorico n. 695).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppe alto metri 1.30 . . .	m.	1.13	65 —	73.450
Tela di cotone tinta color grigio per fodere, alta m. 0.62 . . .	»	1.42	4.30	6.106
Bottoni grandi di carta compressa al °/oo	n.	2 —	10 —	0.020
Bottoni piccoli di carta compressa al °/oo	»	5 —	8.40	0.042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	6.000
			Prezzo di costo . . . L.	85.618
			Prezzo di conteggio . . . L.	85.80

(1) Nelle forniture sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di ferro verniciato nero, m. 2.35 di nastro di cotone color grigio alto m/m. 15 ed il filato di cotone per le cuciture agli occhielli.

Dimostrazione quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno g. v. da truppe a cavallo mod. 1927

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — QUANTITÀ per ogni capo	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — QUANTITÀ per ogni taglia	*Annotazioni*
	1	1	1,29	1,29	
1	2	1	1,25	1,25	
	3	1	1,22	1,22	
	1	1	1,26	1,26	
2	2	7	1,22	8,54	
	3	5	1,19	5,95	
	1	1	1,19	1,19	
3	2	20	1,16	23,20	
	3	15	1,12	16,80	
	1	1	1,16	1,16	
4	2	20	1,12	22,40	
	3	15	1,09	16,53	
	1	1	1,11	1,11	
5	2	5	1,07	5,35	
	3	3	1,03	3,09	
	1	1	1,07	1,07	
6	2	1	1,03	1,03	
	3	1	1,00	1,00	
TOTALI. . .		100		113,26	

Media metri. . . 1,13

N. 451. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Zainetto per biciclette pieghevoli.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 luglio 1927 - Anno V.

In seguito all'adozione delle biciclette nuovo tipo, gli zainetti attualmente in uso non sono più rispondenti alle dimensioni delle macchine ed è perciò necessario modificarli.

Il Ministero, pertanto, mentre ha provveduto a dare disposizioni ai corpi interessati per la trasformazione di quelli in dotazione, determina che venga adottato un nuovo zainetto, che per forma e struttura è identico a quello ora in uso, descritto dalla circolare 649 del *giornale militare* 1925, ma ne differisce per le dimensioni, che sono invece le seguenti:

Mezzo zainetto anteriore	Lunghezza del lato superiore..	mm.	205 a 210
	Lunghezza del lato inferiore...	»	80 a 83
	Lunghezza del lato lungo inclinato	»	255 a 260
	Lunghezza del lato corto inclinato	»	105 a 110
Mezzo zaînetto posteriore	Lunghezza del lato superiore..	»	250 a 260
	Lunghezza del lato inferiore..	»	125 a 130

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 452. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per artificieri del genio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Dal 1° al 31 agosto p. v. verrà svolto presso l'officina di costruzioni di Pavia uno speciale periodo d'istruzione per artificieri del genio, al quale dovrà prendere parte il seguente personale per ciascuno dei reggimenti di corpo d'armata e del reggimento della Sicilia:

1 sottufficiale;

1 caporale maggiore o caporale;

4 soldati della classe 1907.

Per la scelta del personale partecipante al corso saranno osservate le norme contenute nel comma 2° della circolare n. 46 del *giornale militare* del 1922.

Qualora i reggimenti non potessero inviare detto numero di graduati, questi potranno essere sostituiti con altrettanti soldati.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 453. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE - TRASPORTI. — **Concessione ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia del trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Il Ministero delle comunicazioni ha diretto la seguente nota all'Amministrazione della guerra, della marina e dell'aeronautica, e, per conoscenza, al Comando della M.V.S.N. e al Comando della Regia guardia di finanza:

« S. E. il Primo Ministro ha disposto che, a far tempo dal 1° luglio 1927, i decorati dell'Ordine Militare di Savoia, che abbiano cessato di far parte dei ruoli del servizio attivo permanente, qualunque sia la loro attuale posizione, godano del trattamento ferroviario previsto per i militari in servizio attivo permanente.

Prego quindi V. E. di compiacersi autorizzare con le norme vigenti la distribuzione dei libretti mod. *A* e mod. *A*-bis, tenendo presente che la concessione è limitata e valida per i decorati viventi.

I libretti oltre alle indicazioni ordinarie dovranno portare scritta in inchiostro rosso la dicitura: « decorato dell'Ordine Militare di Savoia » sottoscritta dall'autorità che ha rilasciato il libretto.

Sarò grato alla E. V. se ad emissione ultimata vorrà rimettere a questo Ministero (Direzione generale ferrovie dello Stato) un ruolo dei libretti emessi, nonchè, ogni due mesi, le variazioni avvenute per l'aggiornamento dei ruoli predetti » — Il Ministro: Ciano.

Per la distribuzione dei libretti, di cui è cenno nella nota sopra riportata, si confermano le istruzioni date alle dipendenti autorità militari con telegramma n. 884, del 28 giugno u. s., e con successivo foglio circolare del 1° luglio corrente, n. 890, a termine dei quali i decorati dell'Ordine Militare di Savoia non più in servizio effettivo debbono chiedere la concessione dei libretti, seguendo le modalità indicate nella circolare 124 del *giornale militare* 1926.

Per poter poi corrispondere alla richiesta del Ministero delle comunicazioni riguardante la trasmissione bimestrale dei dati relativi alle variazioni che siano per verificarsi nei ruoli dei decorati dell'Ordine Militare di Savoia, si dispone che in caso di decesso di ufficiali non più in S. P. E. risultanti insigniti dell'O. M. S., gli enti che li amministravano, contemporaneamente all'invio del certificato di morte, cui devono provvedere a termine della circolare 230, n. 17 del *giornale militare* 1926, curino di farne separata comunicazione a questo Ministero (Gabinetto).

Credesi infine opportuno specificare che in seguito al decesso di decorati dell'Ordine, dovrà esser cura delle predette autorità di far ritirare il libretto mod. A-bis, a suo tempo eventualmente rilasciato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 454. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad ufficiali insegnanti presso l'accademia di fanteria e cavalleria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 28 luglio 1927 - Anno V.

E' indetto un concorso per titoli e per esami per la nomina di un insegnante presso l'Accademia di fanteria e cavalleria (per il 3° corso ufficiali allievi che si svolgerà a Parma), per la sottoindicata materia:

Armi ed esplosivi.

Il concorso avrà luogo con l'osservanza delle norme di massima contenute nella circolare 243 del *giornale militare* corrente anno per quanto riguarda i requisiti richiesti per i

concorrenti, la presentazione delle domande e dei titoli, la nomina delle Commissioni giudicatrici, la durata dell'insegnamento e per quanto altro concerne in genere le modalità per lo svolgimento delle prove e delle varie operazioni del concorso.

Il termine per la presentazione delle domane è fissato al 15 agosto p. v.; quello per la presentazione dei lavori scritti, al 10 settembre p. v.

L'esperimento pratico avrà luogo nell'ultima decade di settembre.

Il comando dell'accademia provvederà per fornire ai concorrenti i programmi di insegnamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 455. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). Divisione automobilismo). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Con riferimento alle circolari 370 del *giornale militare* 1921 e 304 del *giornale militare* 1922, avrà luogo anche nel l'anno corrente presso l'ispettorato tecnico automobilistico in Torino un corso superiore automobilistico per ufficiali in S. P. E.

1. Detto corso avrà complessivamente la durata di 7 mesi; e cioè dal 4 ottobre 1927 al 30 aprile 1928, compreso il periodo delle prove finali di esame.

2. Prenderà parte al concorso un numero massimo di 32 ufficiali, scelti da questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) sulla base delle proposte che perverranno dai comandi di corpo d'armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna in conformità di quanto è detto al successivo comma 3.

Detti ufficiali saranno così ripartiti:

2 Ufficiali superiori di Stato Maggiore;

16 Maggiori o capitani complessivamente delle varie specialità di artiglieria;

1 Capitano del reggimento pontieri e lagunari del genio;

1 Capitano del gruppo aerostieri del genio;

2 Maggiori o capitani del centro formazione carri armati;

6 Maggiori o capitani dei centri automobilistici;

4 Capitani delle varie armi da destinarsi ai centri automobilistici.

3. I prefati comandi di corpo d'armata e delle isole proporranno a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo) non più tardi del 1° settembre p. v. il nome di un ufficiale da ammettere al corso di cui sopra per ciascuna delle unità dipendenti delle seguenti armi, corpi e specialità:

Reggimento artiglieria a cavallo.
Reggimenti artiglieria pesante campale.
Reggimenti artiglieria pesante.
Centri artiglieria controaerei.
Reggimento genio pontieri e lagunari.
Gruppo genio aerostieri.
Centri automobilistici.

sarà altresì segnalato il nome di un capitano appartenente ad una delle varie armi (fanteria, cavalleria, artiglieria, genio) e il nome di due ufficiali (Maggiori o capitani) del Centro Formazione Carri Armati. Dovrà inoltre essere segnalato per ciascuna delle unità dipendenti (ad eccezione dei Centri Automobilistici) il nome degli ufficiali che hanno già frequentato un precedente Corso Superiore Automobilistico.

Gli ufficiali superiori di Stato Maggiore verranno designati dal Comando del Corpo di Stato Maggiore.

4. Nel formulare le proposte di cui sopra dovrà essere data la preferenza agli ufficiali che ne facciano domanda, tenendo presente che il titolo minimo di studio prescritto è la licenza delle scuole medie superiori (istituto o liceo) o istituti equipollenti. Dovrà altresì essere tenuto conto delle cognizioni automobilistiche possedute e degli eventuali servizi automobilistici prestati antecedentemente.

Gli ufficiali proposti dovranno avere la classifica almeno di buono con tre.

5. I nomi degli ufficiali ammessi al corso saranno pubblicati sul *giornale militare*.

6. Al termine del corso il Comando del Corpo d'armata di Torino, cui è affidata l'alta vigilanza del corso stesso, riferirà a questo Ministero (Direzione Generale Artiglieria ed Automobilismo - Divisione Automobilismo e Stato Maggiore R. E. - Ufficio Addestramento) sullo svolgimento e sui risultati ottenuti.

7. Al termine del corso gli ufficiali allievi dovranno rientrare ai rispettivi comandi e corpi di provenienza, ad eccezione dei 4 delle varie armi, i quali, se idonei, saranno trasferiti nel centri automobilistici.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 456. — SOTTUFFICIALI. — **Norme per la promozione a sergente e a sergente maggiore, per l'ammissione alla ferma ed alle rafferme e per la riammissione in servizio dei sottufficiali in congedo, in dipendenza del R. decreto-legge n. 1037 del 23 giugno 1927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 luglio 1927 - Anno V.

1. All'atto della promozione a sergente, i caporali e caporali maggiori che non siano già vincolati alla ferma di due anni, dovranno assumere detta ferma, nella quale viene computato il servizio già prestato.

I caporali maggiori e caporali, che fossero vincolati alla ferma di tre anni all'atto della promozione a sergente, commuteranno detta ferma in quella di due, nella quale viene computato il servizio già prestato.

Qualunque sia l'anzianità di servizio dei sergenti nuovi promossi, essi debbono obbligarsi, indipendentemente dalle ferme suddette, a rimanere per un anno almeno alle armi, dopo conseguita la promozione a sergente.

2. Al compimento degli anzidetti obblighi di servizio, i sergenti vengono congedati.

Essi possono, peraltro, entro il mese che precede il compimento di tali obblighi, far domanda al comando del corpo

a cui appartengono di continuare il servizio, e, se giudicatine meritevoli dalla commissione d'avanzamento, saranno ammessi alla rafferma di un anno, che avrà decorrenza dal giorno successivo a quello in cui avranno compiuto la ferma di due anni, se questa scade quando contino già almeno un anno di anzianità nel grado di sergente, o, altrimenti, dal giorno successivo a quello in cui raggiungano tale anzianità.

3. Un mese almeno prima di compiere la rafferma di un anno, i sergenti che desiderino continuare il servizio dovranno farne domanda al comandante del corpo, e, se giudicati meritevoli ed idonei all'avanzamento dalla commissione d'avanzamento, saranno promossi sergenti maggiori, assumendo una seconda rafferma di due anni.

I sergenti giudicati non idonei e quelli che non chiedano di continuare il servizio saranno congedati al termine della rafferma di un anno.

4. Dopo compiuto almeno un anno dalla seconda rafferma, i sergenti maggiori potranno far domanda di proscioglimento dalla rafferma stessa. Le domande, nelle quali dovranno essere precisati e documentati i motivi del provvedimento invocato, dovranno essere indirizzate e trasmesse per la via gerarchica al Ministero della guerra, al quale spetta di pronunciarsi in merito.

5. Un mese almeno prima di compiere la seconda rafferma, i sergenti maggiori che desiderino di continuare il servizio dovranno farne domanda al comandante del corpo, e, qualora ne siano giudicati meritevoli dalla commissione d'avanzamento, saranno ammessi alla carriera continuativa con ordine del comandante del corpo, che dovrà informarne il Ministero, trasmettendogli le relative copie di foglio matricolare.

I sottufficiali ammessi alla carriera continuativa rimarranno in servizio fino a che non si verifichi uno dei casi contemplati per la cessazione dal servizio dall'articolo 20 della vigente legge sullo stato dei sottufficiali.

I sergenti maggiori giudicati non meritevoli di continuare il servizio, o che non ne facciano domanda, saranno congedati al compimento della rafferma di due anni.

6. Gli attuali sergenti, vincolati alla data del 1° luglio 1927 alla ferma di due anni, continueranno nella ferma stessa e potranno essere ammessi alla rafferma di un anno con le norme di cui al precedente numero 2.

7. Gli attuali sergenti, vincolati, alla data del 1° luglio 1927, alla rafferma di un anno, continueranno nella rafferma stessa, al termine della quale, saranno ad essi applicabili le disposizioni del precedente numero 3.

8. Gli attuali sergenti maggiori, che, alla data del 1° luglio 1927, contino meno di due anni di anzianità di grado, dovranno, se intendono continuare il servizio, presentare entro il 31 agosto p. v. al comandante del corpo domanda di ammissione alla rafferma di due anni, e, se giudicati meritevoli, saranno ammessi alla rafferma stessa con decorrenza dalla data di promozione a sergente maggiore.

Quelli che non facessero domanda di rafferma, o non ne fossero riconosciuti meritevoli, saranno congedati sotto la data del 15 settembre 1927.

9. Gli attuali sergenti maggiori, che, alla data del 1° luglio 1927, contino più di due anni di anzianità di grado, saranno senz'altro ammessi alla carriera continuativa.

10. I sergenti e sergenti maggiori in congedo possono essere riammessi in servizio, sempre che soddisfino alle seguenti condizioni:

a) si trovino in congedo illimitato da meno di quattro anni;

b) siano fisicamente idonei ad incondizionato servizio;

c) siano celibi, o vedovi senza prole;

d) abbiano sempre serbata buona condotta morale e politica.

La riammissione può aver luogo, di massima, soltanto in un corpo della stessa arma e specialità, in cui il sottufficiale prestò precedentemente servizio.

La riammissione è subordinata alla condizione che vi siano posti vacanti nell'organico del corpo, in cui i sottufficiali chiedono di essere riammessi, e la commissione d'avanzamento del corpo stesso ritenga tale riammissione opportuna nell'interesse del servizio.

I sergenti e sergenti maggiori riammessi, qualunque sia la loro anzianità, non potranno essere proposti per la promozione al grado superiore, se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della loro riammissione.

11. Le domande di riammissione in servizio, redatte su carta bollata da lire due, saranno dagli interessati indirizzate al comando del corpo in cui desiderino essere riammessi.

Alle domande dovranno unirsi i seguenti documenti:

a) foglio di congedo illimitato;

b) attestazione di buona condotta;

c) certificato di stato libero.

12. I comandanti di corpo, che ricevano domanda di riammissione in servizio di sottufficiali in congedo, richiederanno d'urgenza al competente presidente del tribunale un certificato modello 42, del casellario giudiziale, relativo al sottufficiale che aspira alla riammissione. Tale certificato, insieme con tutti i documenti di cui sopra e alle carte concernenti il sottufficiale interessato (compreso l'originale del foglio matricolare modello 59 e l'originale del foglio caratteristico modello *F*), dovrà essere comunicato alla commissione d'avanzamento, cui spetta di pronunziarsi in merito alla riammissione in servizio.

La commissione d'avanzamento farà risultare la sua deliberazione su apposito processo verbale, una copia del quale, in caso di accoglimento della domanda di riammissione in servizio, a cura del comandante del corpo, sarà rimessa al Ministero, unitamente ad una copia del foglio matricolare del sottufficiale riammesso, dopo avervi annotato l'ultima riassunzione. Il comandante del corpo stesso, nel contempo, darà al Ministero formale assicurazione che alla riammissione si è fatto luogo per coprire un posto d'organico realmente vacante.

13. All'atto della riammissione in servizio, i sergenti assumono la rafferma di un anno, a meno che non l'abbiano già assunta ed ultimata prima del loro invio in congedo.

I sergenti, che prima del congedamento non avessero eventualmente compiuto la ferma di due anni, di cui almeno 12 mesi col grado di sergente, dovranno, all'atto della riammis-

sione, assumere tali obblighi, col computo del servizio precedentemente prestato. Al compimento di tali obblighi, potranno essere ammessi alla rafferma di un anno, colle norme di cui al precedente numero 2.

I sergenti, che prima del congedamento avessero compiuto la rafferma di un anno, non dovranno, all'atto della riammissione in servizio, assumere speciali obblighi di servizio; ma, dopo tre mesi dalla riammissione, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento a sergente maggiore colle norme di cui al precedente numero 3.

14. I sergenti maggiori, che prima del congedamento abbiano compiuto la rafferma di due anni, o, comunque, abbiano prestato almeno due anni di servizio col grado di sergente maggiore, saranno, dopo tre mesi dalla loro riammissione in servizio, ed in seguito a deliberazione favorevole della commissione d'avanzamento, ammessi senz'altro alla carriera continuativa, computandosi, ad ogni effetto, il periodo di servizio di tre mesi già prestato.

I sergenti maggiori, che prima del congedamento non abbiano prestato almeno due anni di servizio col grado di sergente maggiore, con o senza vincolo della rafferma, assumeranno, all'atto della riammissione in servizio, la rafferma di due anni, col computo del servizio precedentemente prestato col detto grado.

15. I premi inerenti alla ferma ed alle rafferme sono pagati all'atto in cui viene a maturarsi il relativo diritto, e cioè il premio di L. 1000, stabilito dal 1° comma dell'art. 12, al compimento della ferma di due anni, ovvero al termine dell'anno di servizio da sergente per coloro che tale grado hanno conseguito dopo più di 12 mesi di servizio; quello, pure di L. 1000, di cui al 2° comma, al compimento della rafferma di un anno, e quello di L. 2000, di cui al 3° comma, al compimento della rafferma di due anni.

16. I ventiquattresimi del premio di rafferma di L. 2000, di cui all'art. 65 delle disposizioni transitorie, saranno pagati al compimento della rafferma stessa, nella misura di un ventiquattresimo per ogni mese di servizio compiuto nella detta rafferma, a partire dal 1° luglio 1927.

17. Il premio inerente alla prima rafferma di un anno sarà, invece, corrisposto nella misura di L. 1000 a tutti i sergenti che alla data del 1° luglio 1927 siano vincolati alla detta rafferma e che compiranno la rafferma stessa dopo tale data.

18. Per il pagamento dei premi valgono le norme, di cui alla circolare n. 735 del *giornale militare* 1923, che resta tuttora in vigore per la parte che non è in contrasto con le presenti disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 457. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa zappatori per l'arma di cavalleria.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 28 luglio 1927 - Anno V.

Dal 1° ottobre al 30 novembre c. a., presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, si svolgerà, con le consuete norme, un corso d'istruzione per sottufficiali e graduati di truppa dell'arma di cavalleria.

Ciascun reggimento di cavalleria invierà al corso stesso un sottufficiale e quattro caporali. Per la scelta di tale personale si seguiranno le norme contenute nella circolare n. 570 del *giornale militare* del 1924.

I corpi interessati comunicheranno al comando della scuola d'applicazione di cavalleria di Pinerolo i nomi dei militari destinati al corso e provvederanno a che essi si presentino a quella scuola il 1° ottobre 1927, con il completo armamento ed equipaggiamento.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 458. — SOTTUFFICIALI. — **Corso per sottufficiali delle armi a cavallo presso la scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 28 luglio 1927 - Anno V.

1. Con le norme stabilite dalla circolare n. 723 del *giornale militare* del 1923, si effettuerà in Pinerolo, presso la scuola di cavalleria, un corso per sottufficiali di armi a cavallo, che avrà inizio il 1° ottobre c. a. e termine il 30 aprile 1928.

2. A detto corso dovranno partecipare:

1 sottufficiale per ogni reggimento di cavalleria;
1 sottufficiale del reggimento artiglieria a cavallo;
1 sottufficiale per ciascuno dei primi 15 reggimenti d'artiglieria da campagna;
2 sottufficiali dei carabinieri reali, che dovranno essere designati dal comando generale dell'Arma dei CC. RR.

Si avverte che i reggimenti d'artiglieria da campagna, dal 16° al 30° compreso, invieranno un sottufficiale per ciascuno al corso che sarà istituito l'anno venturo per lo stesso scopo.

3. Tutti i corpi interessati comunicheranno al comando della scuola di cavalleria di Pinerolo i nomi dei sottufficiali destinati al corso e provvederanno a che i detti sottufficiali si presentino a quella scuola il 1° ottobre 1927, col corredo completo, compresa la grande uniforme, ed armati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 459. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in servizio permanente sui quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 luglio 1927 - Anno V.

A norma degli articoli 15, 54, 57 e 61 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito nonchè del paragrafo 71 delle norme esecutive per la sua prima applicazione (circolare 207 *giornale militare* 1926) il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio permanente per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento normali ad anzianità, a scelta obbligatoria e a scelta facoltativa per il 1928.

Generali di divisione: fino a BUFFA DI PERRERO Vittorio, incluso.
Generali di brigata: fino a SASSO Ferdinando, incluso.
Generali di brigata dei CC. RR.: fino a TINOZZI Romolo, incluso.
Maggiori generali medici: fino a RIVA Umberto, incluso.

Limiti di anzianità per la inscrizione sul quadro di avanzamento a scelta obbligatoria per l'anno 1928 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. P. E.

Armi e corpi	Colonnelli	Tenenti Colonnelli	Maggiori	Capitani
	Ultima promozione ed ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento			
Carabinieri reali	Anzianità 19 luglio 1924.	Anzianità 1° luglio 1921.	—	—
Fanteria	Anzianità 16 agosto 1917 (fino a Parisi Luigi compreso).	Anzianità 15 dicembre 1918.	—	—
Cavalleria	Anzianità 3 agosto 1918 (fino a Tacoli Paolo compreso).	Anzianità 31 dicembre 1923 (fino a Tomeo Nicola compreso).	—	—
Artiglieria	Anzianità 16 agosto 1917.	Anzianità 17 novembre 1918 (fino ad Adorni Riccardo compreso).	—	—
Genio	Anzianità 16 settembre 1917.	Anzianità 24 novembre 1918 (fino a Messina Nicolò compreso).	—	—
Ufficiali medici	Anzianità 30 settembre 1923 (fino a Tempesta Costanzo compreso).	Anzianità 2 dicembre 1917 (fino a Cadeddu Alberto compreso).	—	—
Ufficiali chimici-farmac.	—	—	—	—
Ufficiali commissari	Anzianità 27 dicembre 1923.	Anzianità 31 marzo 1924.	—	—
Corpo d'amministrazione	—	Anzianità 30 giugno 1923 (fino a Dau Pompeo compreso).	—	—
Corpo veterinario	—	Anzianità 30 giugno 1923 (fino a Perrucci Pietro compreso).	Anzianità 30 giugno 1923 (fino a Lipreri Francesco incluso).	—

Limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento ordinario per l'anno 1928 per gli ufficiali delle varie armi e corpi in S. p. i.

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro di avanzamento		
Carabinieri reali	Anzianità 8 settembre 1922	Anzianità 31 dicembre 1918	Anzianità 30 novembre 1919
Fanteria	Anzianità 14 dicembre 1918	Anzianità 15 febbraio 1916 fino a Bonanno Nicolino compreso.	Anzianità 1º febbraio 1917 fino a Di Meo Alfio.
Cavalleria	Anzianità 31 dicembre 1925	Anzianità 31 maggio 1917 fino a Lelli Federico incluso.	Anzianità 21 luglio 1916.
Artiglieria	Anzianità 31 marzo 1926 fino a Lupi Italo incluso.	Anzianità 12 aprile 1917 fino a Tosti Amedeo incluso.	Anzianità 15 novembre 1919
Genio	Anzianità 1º dicembre 1926	Anzianità 16 marzo 1918 fino a Papone Leandro incluso.	Anzianità 18 dicembre 1924
Ufficiali medici	Anzianità 28 ottobre 1917	Anzianità 16 gennaio 1916 fino a Corigliano Enrico incluso	Anzianità 25 giugno 1925
Ufficiali chimici-farmac.	Anzianità 1º maggio 1916	Anzianità 4 agosto 1918	—
Ufficiali commissari	Anzianità 13 ottobre 1918	Anzianità 24 marzo 1918 fino a Barbera Giacomo incluso	—
Ufficiali sussistenza	Anzianità 31 marzo 1926 fino a Dell'Angelo Vittorio incluso	Anzianità 18 aprile 1915 fino a Lippi Giuseppe incluso.	Anzianità 10 febbraio 1913 fino a Crispo Vincenzo incluso.
Corpo d'amministrazione	Anzianità 30 giugno 1923 fino a De Marchi Tullio incluso	Anzianità 27 ottobre 1918 fino a Mottola Giovanni incluso.	—
Corpo veterinario.	—	Anzianità 13 maggio 1917 fino a Gugliotta Francesco incluso.	Anzianità 17 marzo 1918 fino a Pigatto Adolfo incluso
Ufficiali già appartenenti alla specialità treno d'artiglieria	Anzianità 31 dicembre 1925	Anzianità 30 novembre 1916	Anzianità 1º febbraio 1917
Ufficiali già appartenenti alla specialità treno del genio			

Per i sottotenenti rimane fermo il termine di tre anni di permanenza nel grado per poter conseguire la promozione.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo valgono gli stessi limiti fissati per i colleghi pari grado in S. P. E.

I documenti di avanzamento per gli ufficiali in S. P. E. corredati del libretto personale completato con le note caratteristiche per l'anno 1927, e per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri compresi nei suddetti limiti di anzianità dovranno pervenire entro le date sottoindicate:

Generali, colonnelli e tenenti colonnelli (esclusi i tenenti colonnelli commissari, per i quali saranno, a suo tempo, date opportune disposizioni): non oltre il 20 agosto 1927.

Maggiori, tenenti e sottotenenti che non debbono sottoporsi ad esami od esperimenti: non oltre il 30 novembre 1927.

Capitani e tenenti che debbono presentarsi agli esami od esperimenti: non oltre il 28 febbraio 1928.

Per tutti gli esami od esperimenti cui dovranno presentarsi gli ufficiali compresi nei limiti di azianità per l'iscrizione sul quadro normale d'avanzamento per il 1928 ad anzianità a scelta obbligatoria ed a scelta facoltativa sarà tenuta una unica sessione nella primavera del 1928 secondo norme che saranno a suo tempo emanate.

Per quanto riguarda i limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento a scelta facoltativa per il 1928, si fa presente che possono concorrere al detto avanzamento gli ufficiali che al 1° gennaio 1928 abbiano raggiunto la metà del rispettivo ruolo. Il Ministero si riserva di far conoscere esattamente a suo tempo il nome degli ufficiali che occupino l'ultimo posto della prima metà del rispettivo ruolo.

Le domande di concorso alla scelta facoltativa con la prescritta dichiarazione delle autorità di primo grado dovranno pervenire al Ministero non oltre il 28 febbraio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 460. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per l'inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo sui quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 28 luglio 1927 - Anno V.

I limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali delle categorie in congedo per poter essere iscritti sui quadri di avanzamento ad anzianità per il 1928 e quelli entro i quali debbono trovarsi gli ufficiali di complemento per concorrere all'avanzamento a scelta facoltativa, risultano dalle annesse tabelle.

TABELLA I.

Generali in posizione ausiliaria:

Generali di divisione: fino a DELLI PONTI Italo incluso.

Generali di brigata: fino a SOLARO DEL BORGO Alberto, escluso.

Generali di brigata dei CC. RR.: fino a ZANARDI LANDI Vittorio, incluso.

Generali della riserva:

Generali di divisione: fino a MASSIMINI Giuseppe, incluso.

Generali di Brigata: fino a LOSTIA DI SANTA SOFIA Raffaele, incluso.

Generali di Brigata dei CC. RR.: fino a D'ALESSANDRO Ulderico, incluso.

Maggiori generali medici: fino a ZIBETTI Giuseppe, incluso.

Maggiori generali commissari: fino a ZOBOLI Mauro, incluso.

TABELLA 2.

Limiti di anzianità entro i quali devono essere compresi gli ufficiali di complemento per la iscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928.

Armi e corpi	Maggiori	Capitani	Tenenti	Cifra rappresentante la frazione di ruolo di cui all'art. 10³ della legge per la promozione a scelta degli ufficiali di complemento(1)		
				Maggiori	Capitani	Tenenti
Carabinieri reali	1º gennaio 1922	1º gennaio 1918	31 luglio 1918	6	18	30
Fanteria	30 settembre 1917	16 gennaio 1916	31 gennaio 1917	63	300	1000
Cavalleria	31 gennaio 1918	18 maggio 1916	11 maggio 1916 fino a Ponticelli Guglielmo.	3	50	100
Artiglieria	10 novembre 1918	31 dicembre 1916	4 giugno 1916 fino a Bonasini Ettore.	7	230	1000
Genio	26 gennaio 1918	12 aprile 1917 fino a Carena Agostino.	4 giugno 1916	10	90	500
Medici	16 dicembre 1917	13 febbraio 1916	1º febbraio 1917	50	70	190
Commissariato	—	—	30 dicembre 1917 fino a Emiliano Tommaso.	—	—	50
Sussistenza	—	—	25 marzo 1917	—	—	100
Amministrazione	—	—	25 marzo 1917	—	—	100
Veterinari	—	—	26 settembre 1915	—	—	50
Farmacisti	—	—	25 marzo 1917 fino a Pescatore Saverio.	—	—	50

(1) Le cifre di questa colonna rappresentano il numero dei posti alla testa di ciascun ruolo entro cui l'ufficiale deve essere compreso per ottenere la promozione e quindi il vantaggio massimo che può conseguire.

Limiti per la inscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità per l'anno 1928 degli ufficiali delle categorie in congedo.

CATEGORIA	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
CARABINIERI REALI						
Ausiliaria	21 agosto 1922	1° dicemb. 1920	1° luglio 1922	1° gennaio 1918	22 maggio 1916	—
Complemento	—	—	14 settemb. 1920	19 aprile 1917	27 febbraio 1918	26 dicemb. 1920
Riserva	1° marzo 1920	1° aprile 1920	14 settemb. 1920	19 aprile 1917	27 febbraio 1918	26 dicemb 1920
FANTERIA						
Ausiliaria	16 luglio 1917	28 febbraio 1918	28 luglio 1918	1° novemb. 1915	12 ottobre 1916	—
Complemento	—	—	28 settemb. 1917	16 gennaio 1916	14 dicemb. 1916	30 luglio 1917
Riserva e PP. DD.	25 febbraio 1917	16 agosto 1917	26 luglio 1917	9 dicemb. 1915	14 dicemb. 1916	30 maggio 1917
CAVALLERIA						
Complemento	—	—	26 agosto 1917	26 settemb. 1915	30 aprile 1916	15 settemb. 1917
Ausiliaria	30 giugno 1917	30 giugno 1918	31 dicemb. 1918	30 giugno 1916	30 giugno 1916	31 dicemb. 1917
Riserva	30 giugno 1917	31 gennaio 1917	31 marzo 1918	18 febbraio 1915	30 aprile 1916	31 gennaio 1917
ARTIGLIERIA						
Complemento	—	—	30 settemb. 1917	26 settemb. 1915	18 maggio 1916	25 settemb. 1917
Ausiliaria	30 giugno 1917	31 luglio 1917	31 dicemb. 1918	30 novembre 1916	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1917
Riserva	21 gennaio 1917	15 marzo 1917	31 dicemb. 1916	15 settembre 1915	31 maggio 1916	30 giugno 1916
GENIO						
Complemento	—	—	12 aprile 1917	4 giugno 1916	18 maggio 1916	23 settemb. 1917
Ausiliaria	31 dicemb. 1917	7 ottobre 1917	31 dicemb. 1918	30 giugno 1916	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1917
Riserva	31 dicemb. 1917	30 giugno 1917	31 dicemb. 1918	30 giugno 1916	30 giugno 1916	31 dicemb. 1917
MEDICI						
Complemento	—	—	25 marzo 1917	13 dicemb. 1915	1° febbraio 1917 fino a Fiore Cesare	16 dicemb. 1917
Ausiliaria	31 dicemb. 1918	8 luglio 1917	30 giugno 1917	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1917
Riserva	30 giugno 1918	30 aprile 1917	11 febbraio 1917	30 novemb. 1915	23 febbraio 1917	31 dicemb. 1917

Segue TABELLA 3.

CATEGORIA	Colonnelli	Ten. Colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
COMMISSARIATO						
Complemento	—	—	—	—	1º maggio 1917	22 novemb. 1917
Ausiliaria	31 marzo 1919	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1917	30 giugno 1916	31 dicemb. 1917	31 dicemb. 1918
Riserva	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1917	30 giugno 1916	31 dicemb. 1917	11 luglio 1918
SUSSISTENZA						
Complemento	—	—	—	—	21 gennaio 1917	30 dicemb. 1917
Ausiliaria	—	—	31 dicemb. 1919	31 gennaio 1915	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1918
Riserva	—	—	30 giugno 1918	31 gennaio 1915	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1918
AMMINISTRAZIONE						
Complemento	—	—	—	—	22 febbraio 1917 fino a Gatti Vittorio	9 settemb. 1917
Ausiliaria	—	31 marzo 1920	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1918
Riserva	—	30 novemb. 1916	30 giugno 1917	31 dicemb. 1915	31 dicemb. 1918	30 giugno 1918
VETERINARI						
Complemento	—	—	—	—	26 settemb. 1915	16 settemb. 1917
Ausiliaria	—	30 giugno 1917	31 gennaio 1919	31 dicemb. 1914	30 giugno 1914	31 dicemb. 1918
Riserva	—	30 giugno 1917	31 gennaio 1918	31 dicemb. 1914	30 giugno 1914	31 dicemb. 1918
CHIMICO - FARMACISTI						
Complemento	—	—	—	—	1º febbraio 1917	22 novemb. 1917
Ausiliaria	—	—	31 luglio 1915	31 dicemb. 1917	31 gennaio 1917	31 gennaio 1917
Riserva	—	—	31 luglio 1915	31 dicemb. 1917	31 gennaio 1917	31 gennaio 1917
PERSONALE DELLE FORTEZZE						
Complemento	—	—	—	—	—	—
Ausiliaria	—	30 novemb. 1917	12 novemb. 1916	6 gennaio 1916	31 dicemb. 1916	—
Riserva	—	29 luglio 1917	12 novemb. 1916	6 gennaio 1916	31 dicemb. 1916	—
TRENO ARTIGLIERIA E GENIO						
Complemento	—	—	—	—	—	—
Ausiliaria	—	—	31 dicemb. 1918	31 dicemb. 1914	30 giugno 1916	—
Riserva	—	—	31 dicemb. 1916	31 dicemb. 1914	30 giugno 1916	—

Per riconoscere quali degli ufficiali delle categorie in congedo compresi nei limiti dovranno essere presi in esame e quali no, le autorità dovranno tener presente quanto appresso:

1. Gli ufficiali collocati puramente e semplicemente in congedo assoluto ai sensi delle lettere *a*) e *b*) della circolare 62 del *giornale militare* 1927 senza inscrizione nella riserva o nel ruolo speciale di cui all'art. 98 della legge 11 marzo 1926, n. 397, conservando soltanto l'onore del grado e dell'uniforme, ma, non appartenendo più a nessun ruolo, non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento.

2. Quelli appartenenti alla già soppressa categoria di milizia territoriale per i quali non sia stato finora effettuato il trasferimento in altro ruolo, non debbono essere presi in esame ai fini dell'avanzamento, fino a quando il trasferimento stesso non abbia avuto luogo per decreto Ministeriale pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

3. Per gli ufficiali pei quali sussista dubbio sulla incondizionata idoneità fisica al servizio militare, requisito essenziale per essere promosso al grado superiore, le autorità, prima di inoltrare la relativa proposta di avanzamento debbono disporre ai sensi del paragrafo III della circolare 369 del *giornale militare* 1926 i relativi accertamenti sanitari il cui verbale dovrà essere poi unito alla proposta di avanzamento.

4. I giudizi sospensivi non possono essere pronunciati se non nei casi tassativamente stabiliti dal paragrafo 112 della citata circolare 369 del *giornale militare* 1926. Nei casi invece in cui manchino elementi di giudizio le autorità avranno cura di procurarsi tali elementi dai precedenti superiori degli ufficiali con la maggiore sollecitudine per poter esprimere senz'altro il giudizio di idoneità o meno all'avanzamento.

5. Per gli ufficiali in ausiliaria o nella riserva occorre tener presente le condizioni stabilite dal n. 7 della circolare n. 283 *giornale militare* c. a. per poter aspirare a due promozioni, e perciò prendere in esame questi ufficiali che non furono giudicati in base alle disposizioni precedenti che stabilivano condizioni diverse. Gli ufficiali poi, che, non trovandosi nel caso in cui al citato n. 7 non possono conseguire la promo

zione senza aver prestato un anno di servizio nell'attuale grado, e ancora non lo abbiano compiuto, dovranno continuare a essere segnalati in elenchi a parte, senza che occorra per loro lo specchio di avanzamento.

In ordine poi alla materiale compilazione e trasmissione degli specchi di avanzamento si osserveranno le seguenti norme:

a) dovrà essere indicata esattamente nel frontespizio di ogni specchio la categoria alla quale l'ufficiale appartiene (complemento, ausiliaria, riserva, ecc.) nonchè l'arma o corpo (distinguendo anche i medici dai chimico-farmacisti, i commissari dagli ufficiali di sussistenza, ecc.) e l'anzianità di grado dell'ufficiale stesso;

b) dovrà essere sempre indicato se l'ufficiale sia stato preso in esame negli anni precedenti e quale giudizio abbia riportato;

c) gli specchi dovranno essere sempre corredati della copia dello stato di servizio mod. 53 debitamente aggiornata;

d) per la trasmissione degli specchi dovranno essere compilati *elenchi distinti per arma o corpo,* da indirizzarsi alle Divisioni competenti della Direzione generale personale ufficiali di questo Ministero, avuto all'uopo presente lo scompartimento di questa amministrazione centrale quale è stato stabilito dalla circolare n. 58 del *giornale militare* 1925;

e) gli specchi dovranno pervenire immancabilmente entro il 30 novembre 1927. Per gli ufficiali generali dovranno invece pervenire entro il 20 agosto p. v.

Gli ufficiali che non fossero ancora stati giudicati per l'anno 1927 *lo dovranno essere improrogabilmente entro il* 31 *ottobre p. v. e i relativi specchi nei quali dovrà essere citata la circolare* 679 giornale militare 1926, *anzichè la presente saranno trasmessi al Ministero con elenchi separati da quelli relativi agli specchi di avanzamento per il* 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 461. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 28 luglio 1927 - Anno V.

E' stato stipulato con la Fabbrica Italiana Lubrificanti e Affini (F.I.L.E.A.) un contratto per la fornitura di grasso giallo consistente per tutti gli enti dell'Esercito.

Detto contratto, già entrato in vigore, scadrà il 31 dicembre 1927.

I depositi della ditta, ai quali gli enti militari rivolgeranno le richieste di grasso, sono indicati nell'elenco annesso.

A tali depositi faranno capo gli enti dislocati nelle stesse località, e le consegne dovranno effettuarsi nei locali che dall'ente richiedente saranno di volta in volta indicati.

Gli enti stanziati invece in località nelle quali non esistono depositi della ditta, rivolgeranno le proprie richieste al deposito viciniore, il quale provvederà a proprie spese e rischio alla spedizione del grasso all'ente richiedente.

Le richieste di fornitura dovranno essere fatte a mezzo di buoni firmati dal capo dell'ente richiedente e muniti del bollo d'ufficio. Sui buoni stessi sarà indicato la nomenclatura e la quantità del grasso, in numero di recipienti completi (barili o stagnate).

Le fatture invece compilate indicheranno in « Kilogrammi » il peso netto di grasso fornito.

La ditta assuntrice fatturerà il grasso a L. 259 per ogni 100 Kg. netti di merce (escluso il peso del recipiente).

Le richieste delle forniture saranno trasmesse ai depositi della ditta entro i primi cinque giorni di ciascun mese, per il fabbisogno del mese successivo e dovranno essere soddisfatte entro il mese in cui le richieste saranno state presentate.

Le richieste dipendenti da eventuali straordinarie necessità di servizio o di momentanee esigenze potranno essere fatte quando che sia, e dovranno essere espletate nel periodo massimo di giorni *dieci* a partire da quello in cui saranno pervenute all'agenzia della ditta, alla quale dovrà essere fatto pure cenno della straordinarietà o urgenza della richiesta.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dai prelevatari all'ente gestore del contratto (Officina automobilistica Regio Esercito Bologna), per i conseguenti provvedimenti.

E' ammesso il collaudo in corso di fornitura.

Gli enti prelevatari osserveranno a tal fine le seguenti norme:

All'atto della consegna ed in contraddittorio con chi la consegna eseguisce per conto della ditta si preleverà e sigillerà con legatura a piombo e marchi di identificazione di ciascuna delle parti, un campione della partita di grasso da collaudare del peso di Kg. 10.

Ugualmente in contraddittorio, si eseguirà contemporaneamente il sigillamento del recipiente dal quale si sarà prelevato il campione e l'analogo sigillamento di tutti gli altri recpienti compresi nella partita da collaudare.

Delle ripetute operazioni di prelevamento e sigillamento si farà constare con apposito verbale.

Tali campioni saranno inviati alla direzione dell'Officina automobilistica Regio Esercito di Bologna, per i conseguenti accertamenti di carattere tecnico ed i provvedimenti di carattere amministrativo.

Dei prelevamenti i depositi della ditta terranno conto su appositi registri a tagliandi A.B.C. conforme all'unito modello.

Detti depositi trasmetteranno a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati sui buoni di prelevamento le fatture del grasso consegnato (un originale e due copie), corredate del buono di prelevamento.

Sia sulle fatture originali, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: *Originale - Copia.*

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa, verranno dagli enti prelevatari trasmesse non più tardi della prima decade del mese successivo a quello cui i prelevamenti si riferiscono, all'Officina automobilistica Regio Esercito di Bologna, per i provvedimenti di pagamento.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore:

« Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente e in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. . . . . del . . . . . L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 54 per i RR. CC.) ».

La dichiarazione relativa all'assunzione in carico deve essere riportata pure sulle richieste di carico da allegare alle fatture.

Il grasso sarà fornito in imballaggi (barili o stagnate a seconda della richiesta) originali e sigillati.

I barili, ceduti senza compenso di sorta, rimarranno di proprietà dell'Amministrazione militare; le latte saranno restituite al fornitore in uno qualunque dei depositi della ditta, preferibilmente in quello presso cui le latte stesse vennero prelevate.

Il peso utile da computarsi sarà quello netto verificato all'atto della consegna, per gli enti dislocati nelle località ove trovansi i depositi della ditta. Per gli altri enti invece sarà quello ricavato dai documenti ferroviari all'atto dell'arrivo in stazione.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascierà al deposito ricevuta in doppio.

La restituzione di essi sarà fatta constare da apposita ricevuta rilasciata volta a volta dai depositi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

A

SOCIETÀ .....

Agenzia di.....

Consegnato al.....

dietro presentazione del buono N .... in data.....192..

rilasciato dal.....

amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
TOTALE . . .	.....	.....

A..... li.....192....

Per Ricevuta

(firma di chi ritira i materiali)

N. B. — Quando i materiali vengono spediti in seguito a ricezione a mezzo posta del relativo buono, occorre indicare il giorno in cui pervenne il buono e allegare la bolletta di spedizione dei materiali.

B

SOCIETÀ .....

Agenzia di.....

Consegnato al.....

dietro presentazione del buono N..... in data.....192..

rilasciato dal.....

amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
TOTALE . . .	.....	.....

A..... li.....192....

Il Direttore dell'Azienda

.....

V. per ricevuta dei materiali suindicati

Il Comandante del.....

(Da rimettere alla sede Centrale che la restituirà alla Direzione dell'Officina Automobilistica R. E. in Bologna, dopo avvenuto il pagamento della relativa fattura.

C

SOCIETÀ.....

Agenzia di.....

Consegnato al.....

dietro presentazione del buono N..... in data..... 192..

rilasciato dal .....

amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
Kg..... di grasso giallo minerale consistente	.....	.....
TOTALE . . .	.....	.....

A..... li.....192....

Il Direttore dell'Azienda

.....

(da trattenersi dall'Ente prelevatario)

Elenco dei depositi di grasso giallo consistente della Fabbrica italiana lubrificanti e affini (F.I.L.E.A.).

Torino - Guido Autheman & C., via Perrone n. 12.

Alessandria - Ditta Canepa Venanzio, via Vochieri n. 1.

Milano - « F.I.L.E.A. » Agenzia, via Silvio Pellico n. 6.

Verona - Innocente Mangili, corso Cavour n. 2.

Trieste - Società Italiana Esportazioni Importazioni Estremo Oriente, via Trento n. 16.

Bologna - Augusto Casanova, fuori porta Mazzini.

Firenze - Ditta Gustavo Quercioli, via dei Servi n. 34.

Roma - Cav. Romolo Pietropaoli, via Flavia n. 84.

Bari - Eugenio Giambalvo, via Crisanzio n. 5 (palazzo Vacca).

Napoli - Boursier & Mazzetti, via Agostino Depretis, n. 145.

Palermo - (Si fa riserva di comunicare l'indirizzo).

Catania - Umberto Marullo, via Ventimiglia, 10 (provvisorio).

Cagliari - Vincenzo Coco, via Sassari n. 28.

N. 462. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la Scuola centrale di educazione fisica in Roma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 28 luglio 1927 - Anno V.

1. Per il prossimo anno scolastico 1927-28 è indetto un concorso per l'ammissione di 30 sottufficiali del Regio esercito al 1° anno del corso di abilitazione per la nomina a sottotenente maestro di scherma.

2. Il corso ha inizio il 1° ottobre p. v., si svolge presso la Scuola centrale di educazione fisica alla Farnesina, in Roma (Sezione magistrale di scherma) ed ha la durata di tre anni. Compiuto con successo l'intero corso, i sottufficiali allievi conseguiranno il diploma di maestro di scherma, e saranno nominati sottotenenti maestri di scherma man mano che si verificheranno vacanze nel relativo ruolo.

3. Possono prendere parte al concorso i sottufficiali del Regio esercito in effettivo servizio che soddisfino alle condizioni seguenti:

a) non abbiano superato il 24° anno di età al 31 dicembre 1927;

b) contino almeno due anni di grado in qualità di sottufficiale al 1° ottobre 1927, tenendo presenti per il computo dell'anzianità, le norme di cui al n. 4 della circolare 289 *giornale militare* 1927;

c) siano celibi o vedovi senza prole;

d) siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

e) siano, dalle competenti commissioni di avanzamento, ritenuti meritevoli, per qualità morali, intellettuali, di cultura e di carattere, di aspirare al grado di ufficiale;

f) si obblighino, con dichiarazione scritta, a rimanere in servizio, dopo conseguito il diploma di maestro di scherma, per un periodo di quattro anni, a partire dalla data del conseguimento del diploma stesso;

g) posseggano uno dei seguenti titoli di studio conseguiti secondo le leggi generali dell'istruzione pubblica:

certificato di ammissione alla 1ª classe del liceo classico o scientifico;

certificato di ammissione alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto tecnico, o alla 1ª classe del corso superiore dell'istituto magistrale;

licenza ginnasiale o tecnica (vecchio ordinamento).

4. I sottufficiali che non siano in possesso di uno dei titoli di studio elencati alla lettera *g*) del precedente n. 3, possono pure partecipare al concorso. Essi peraltro dovranno sostenere apposite prove di esami a sensi del successivo n. 13 e saranno ammessi al corso soltanto nel caso che rimangano posti scoperti dopo effettuata l'ammissione dei concorrenti provvisti di titolo di studio.

5. Non possono prendere parte al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che vi abbiano rinunciato.

Modalità per l'ammissione al concorso.

6. Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso ne farà domanda, su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) e la presenterà al proprio comandante di corpo *entro il* 31 *agosto p. v.*

Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda:

a) la dichiarazione di cui alla lettera *f*) del precedente n. 3, redatta in carta bollata da L. 3;

b) documento comprovante il possesso di uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g*) del n. 3. Tale documento consisterà in apposito certificato redatto su carta da bollo da L. 2, rilasciato e firmato dal capo dell'istituto (governativo o pareggiato) presso cui il concorrente ha seguito i corsi o sostenuto gli esami, e contenente i punti riportati nelle singole materie.

I concorrenti che presentassero il documento di cui sopra, senza l'indicazione dei punti riportati, saranno posti in coda alla graduatoria di cui al successivo n. 13.

7. Nel caso che l'aspirante non possegga il titolo di studio prescritto, dovrà unire alla domanda, oltre i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente n. 6, una dichiarazione di non possedere uno dei titoli medesimi, manifestando l'intendimento di sottoporsi agli esami di concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso sarà unito un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante di battaglione (o reparto corrispondente) nel quale rapporto sarà fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed, in genere, delle qualità morali e militari dal sottufficiale possedute, e sarà esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito sui doveri e sulle attribuzioni del proprio grado.

8. Il comandante del corpo, ricevute le domande e verificatane la regolarità, si accerta che gli aspiranti posseggano i requisiti fisici di cui alla lettera *d*) del n. 3, sottoponendoli ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo.

Questi dovrà pertanto accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione, con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, e siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati. Dovrà inoltre esigere che almeno uno degli occhi, dopo eventuale correzione, abbia il visus uguale all'unità e che, almeno da un orecchio, la funzione uditiva sia perfettamente normale; rilascierà quindi una dichiarazione, da cui esplicitamente risulti di essersi attenuto ai criteri sopra detti. Tale dichiarazione sarà vidimata dal comandante del corpo.

9. Tutti i documenti di cui ai numeri 6, 7 e 8, nonchè la didichiarazione medica, il foglio matricolare modello 59 ed il foglio caratteristico modello *F*) saranno rimessi in comunicazione alla commissione d'avanzamento, appositamente convocata. Questa verifica anzitutto se gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*) dell'art. 3, e non siano esclusi dal concorso per i motivi previsti dal n. 5. Tenendo quindi conto del complesso delle qualità di ciascun aspirante, la commissione delibera, con apposito atto da unirsi alla domanda, se il medesimo per qualità morali, intellettuali e di carattere, sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

10. Le domande degli aspiranti che abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione di avanzamento saranno inoltrate al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) in modo che vi pervengano *non oltre il* 15 *settembre* p. v. pel tramite delle autorità gerarchiche, che dovranno su di esse esprimere il loro motivato parere. Dette domande saranno inoltre corredate dai seguenti documenti:

copia del foglio matricolare (modello 59) con allegata una dimostrazione indicante come sia stato eseguito il computo dell'anzianità di sottufficiale;

originale del foglio caratteristico (mod. *F*);

dichiarazione medica;

deliberazione della commissione d'avanzamento.

Criteri per la formazione della graduatoria.

11. La graduatoria di merito sarà formata in base ai seguenti criteri:

I concorrenti in possesso di titoli di studio superiori a quelli prescritti dalla lettera *g*) n. 3, saranno iscritti con precedenza assoluta sugli altri, a seconda del grado del titolo di studio posseduto, e, a parità di titolo, a seconda dell'ordine risultante dalla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, espressa sino alla frazione di centesimo, con l'avvertenza che, a parità di tale media, avrà la precedenza l'aspirante che conseguì il titolo nella prima sessione di esami.

Saranno quindi iscritti successivamente nella graduatoria gli aspiranti forniti di uno dei titoli di studio prescritti dalla lettera *g*) n. 3 secondo l'ordine di cui al comma stesso, fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso, sempre in base al criterio della media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie e dando la precedenza, a parità di media, all'aspirante che conseguì il titolo di studio nella 1ª sessione di esami.

12. Nel caso che, effettuate le ammissioni di cui al precedente n. 11, rimangono posti disponibili, saranno ammessi a sostenere gli esami gli aspiranti non forniti di uno dei titoli di studio elencati al n. 3, lettera *g*).

Gli esami consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in quattro prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica e scienze naturali, secondo i programmi prescritti dalla circolare 405 *giornale militare* 1926; essi avranno luogo presso la scuola centrale di educazione fisica a partire dal 25 settembre p. v.

13. Il comandante delle scuole centrali militari — ricevute le opportune comunicazioni dal Ministero — (Direzione generale sottufficiali leva e truppa) il quale provvederà anche a fare avvertire gli interessati dell'ammissione agli esami, procederà alla nomina della Commissione esaminatrice, che sarà da lui presieduta e composta di 7 membri, compreso il presidente. Essa sarà suddivisa in due sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta di un ufficiale superiore,

presidente, e due maggiori o capitani, membri, rispettivamente per i due gruppi di materie:

a) lettere italiane, storia e geografia;

b) matematica e scienze naturali.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punto di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

La graduatoria dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base alla media aritmetica dei punti di merito riportati nelle prove.

14. L'ordine di ammissione dei candidati risultati idonei negli esami — nel numero dei posti rimasti disponibili dopo l'ammissione dei candidati forniti del titolo di studio — sarà determinato dal punto di merito riportato negli esami stessi.

15. I nomi dei sottufficiali ammessi al corso presso la sezione magistrale di scherma saranno pubblicati sul *giornale militare*.

Essi dovranno presentarsi disarmati al comando della scuola centrale militare di educazione fisica, nel giorno che verrà indicato.

16. Tutti i sottufficiali ammessi al corso compiranno un esperimento di due mesi, per comprovare la loro attitudine alla scherma.

Durante tale periodo essi saranno oggetto di particolare esame da parte degli insegnanti, ed al termine dell'esperimento, il maestro direttore tecnico riferirà al comandante della scuola centrale di educazione fisica, singolarmente per ciascun allievo, sulle sue attitudini a continuare il corso.

I sottufficiali che al termine di tale esperimento non siano riconosciuti atti a seguire i corsi della sezione magistrale di scherma, saranno rinviati ai corpi di provenienza.

17. Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalla sezione anzidetta, in qualunque momento, anche dopo l'esperimento, quei sottufficiali allievi che per

qualsiasi ragione non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina a sottotenente maestro di scherma, senza che gli incomba alcun obbligo di specificare i motivi del provvedimento.

18. Durante il periodo in cui i sottufficiali allievi seguiranno i corsi della sezione magistrale di scherma passeranno effettivi alla scuola centrale di educazione fisica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.463. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per la nomina a 18 posti di commissario di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 29 luglio 1927 - Anno V.

In seguito alle conclusioni della commissione nominata con decreto Ministeriale del 27 giugno 1927 per procedere all'esame dei titoli ed alla classificazione dei concorrenti a 18 posti di commissario di leva, di cui al decreto Ministeriale del 4 giugno 1927, dichiaro approvata la seguente graduatoria degli idonei compilata dalla commissione stessa;

1.	Ten. col. PELLICELLI Giulio	Voti 97	su 100
2.	Ten. col. AGATI Giuseppe	» 95	»
3.	Ten. col. SCAVUZZO Giovanni Vincenzo	» 93	»
4.	Ten. col. MAGGIORA VERGANO Ernesto	» 92	»
5.	Ten. col. SEPE Angelo	» 91	»
6.	Ten. col. MERENDI Salvatore	» 90	»
7.	1° Capitano NASI Giorgio	» 90	»
8.	Ten. col. VISMARA Sesto Luigi	» 88	»
9.	Ten. col. VOLPE LANDI Alberto	» 87	»
10.	Maggiore NICOLAI Galileo	» 87	»
11.	Ten. col. GRATA Gustavo	» 87	»
12.	Maggiore DE LIBERO Pietro	» 86	»
13.	Ten. col. SECHI Pieroni Luigi	» 85	»
14.	Ten. col. TRIPEPI Salvatore	» 84	»
15.	Capitano PASCALE Carmine	» 84	»

16. Ten. col. ZANINI Elia	Voti	85	su 100
17. Ten. col. SILVANO Pietro	»	82	»
18. Ten. col. GUIDONI Fernando	»	82	»
19. Ten. col. COCCA Marino	»	81	»
20. Maggiore TARTAGLIA Ferdinando	»	81	»
21. Ten. col. PATRIARCA Vincenzo	»	80	»
22. Ten. col. SCHIAVONE Giuseppe	»	79	»
23. Ten. col. MARTINOTTI Umberto	»	79	»
24. Maggiore CILENTO Alberigo	»	78	»
25. Ten. col. LODI Ezio	»	78	»
26. Ten. col. DE RISI Luigi	»	78	»
27. Maggiore GERARDIS Noè	»	78	»
28. Ten. col. DE FRAJA Gavino	»	78	»
29. Maggiore SCACCHETTI Licinio	»	78	»
30. Ten. col. PAGLIANI Adolfo	»	78	»
31. Maggiore GIARDINA Achille	»	77	»
32. Capitano DEL PRETE Adolfo	»	77	»
33. Maggiore D'ARPE Achille	»	77	»
34. Ten. col. ANTONUCCI Adrasto	»	77	»
35. Maggiore BATTAGLINI Alberto	»	77	»
36. Ten. col. PITTONI Giulio Cesare	»	76	»
37. Capitano BARBATO Giuseppe	»	76	»
38. Maggiore VANZI Torquato	»	76	»
39. Maggiore GARZI Riccardo	»	76	»
40. Ten. col. VERGONE Felice	»	76	»
41. Maggiore DE ANGELIS Giuseppe	»	75	»
42. Capitano CARRUBBA Salvatore	»	75	»
43. Ten. col. GAMBIGLIANI ZOCCOLI Adolfo	»	75	»
44. Ten. col. TUZI Giovanni	»	75	»
45. Capitano PALERMO Attilio	»	74	»
46. Ten. col. RONCHEJ Giacomo	»	74	»
47. Ten. col. BARTIMMO CANCELLARA Felice	»	74	»
48. Ten. col. CONZI Giacomo	»	74	»
49. Ten. col. TORO Giuseppe	»	74	»
50. Ten. col. FORESTIERI Arturo	»	74	»
51. Ten. col. FALCONE Emilio	»	74	»
52. Ten. col. CUCCURULLO Amedeo	»	74	»
53. Maggiore FRANCHI Ottavio	»	74	»
54. Maggiore REPOSSI Giuseppe	»	74	»
55. Ten. col. COCCO Erminio	»	74	»

56.	Capitano NAVARRA Salvatore	Voti 73	su 100
57.	Maggiore DELOGU Zaccaria	» 73	»
58.	Maggiore ROSA Antonio	» 73	»
59.	Maggiore BARBAGLI Calisto	» 73	»
60.	Capitano DELLA TOMMASA Giuseppe	» 73	»
61.	Ten. col. CAPPUCCIO Pasquale	» 73	»
62.	Maggiore MORELLI Oreste	» 73	»
63.	Maggiore LORETO Raffaele	» 73	»
64.	Maggiore REINERI Romeo	» 72	»
65.	Capitano MALINCONICO Corrado	» 72	»
66.	Maggiore PAGNI Fortunato	» 72	»
67.	Ten. col. FAZIO Arturo	» 72	»
68.	Ten. col. CURZIO Gennaro	» 72	»
69.	Ten. col. MAZZARINO Guido	» 72	»
70.	Maggiore MASSARA Giuseppe	» 72	»
71.	Maggiore RAGNI Vincenzo	» 71	»
72.	Ten. col. NARDUCCI Lorenzo	» 71	»
73.	Ten. col. PRESTIFILIPPO Giulio	» 71	»
74.	Ten. col. FASULO Giuseppe	» 71	»
75.	Ten. col. RIMOLI Arduino	» 71	»
76.	Ten. col. AGOSTI Adolfo	» 71	»
77.	Ten. col. DI MARCO Giuseppe	» 70	»
78.	Ten. col. RUFFO Giuseppe	» 70	»
79.	Capitano ANCONA Calogero	» 70	»
80.	Ten. col. VIGNERI Achille	» 70	»
81.	Ten. col. BUREI Riccardo	» 70	»
82.	Capitano BARBONI Odoardo	» 70	»
83.	Ten. col. AZZARONI Aristene	» 70	»
84.	Ten. col. GERELLI Giuliano	» 70	»
85.	Maggiore DE PALMA Ernesto	» 70	»
86.	Capitano PREZIUSO Arcangelo	» 69	»
87.	Capitano VALLETTA Giovanni	» 69	»
88.	Ten. col. ALIBERTI Giuseppe	» 69	»
89.	Ten. col. GIULIANO Gaetano	» 69	»
90.	Capitano TASSI Enrico	» 69	»
91.	Maggiore SACCONI Attilio	» 69	»
92.	Ten. col. CENCI Beniamino	» 69	»
93.	Ten. col. LEVI BIANCHINI Achille	» 68	»
94.	Maggiore MAROTTA Luigi	» 68	»
95.	Capitano CONTI Romolo	» 68	»
96.	Ten. col. GREGO Guido	» 68	»
97.	Maggiore VATRELLA Cesare	» 68	»

98.	Ten. col. DOGLIOTTI Enrico	Voti	68	su 100
99.	Maggiore BONGIOANNI Carlo	»	68	»
100.	Ten. col. SIGNORA Pietro	»	67	»
101.	Capitano TRAVIA Luigi	»	67	»
102.	Maggiore SAGORZ Giuseppe	»	67	»
103.	Maggiore PALMEGIANO Giuseppe	»	66	»
104.	Ten. col. GRANATI Clemente	»	66	»
105.	Ten. col. CASTELLANO Giuseppe	»	66	»
106.	Ten. col. SOTGIU Salvatore	»	66	»
107.	Maggiore TROTTA Giovanni	»	65	»
108.	Ten. col. BUFI Sebastiano	»	64	»
109.	Capitano URSOMANDO Giovanni	»	64	»
110.	Capitano PARADISO Vittorio	»	64	»
111.	Ten. col. TOMMASINI Oscar	»	64	»
112.	Maggiore MERANTE Domenico	»	64	»
113.	Ten. col. BASILE Roberto	»	64	»
114.	Maggiore CUSUMANO Nicolò	»	64	»
115.	Capitano PATTI Salvatore	»	63	»
116.	Ten. col. FORLANI Tullio	»	63	»
117.	Ten. col. SARACCO Pietro	»	62	»
118.	Maggiore GIAMBERINI Luigi	»	62	»
119.	Capitano ROMANO Emilio	»	62	»
120.	Capitano RIO Carmelo	»	62	»
121.	Maggiore DALENA Giovanni	»	61	»
122.	Capitano FOIS Michelino	»	61	»
123.	Maggiore FRAGANO Ernesto	»	61	»
124.	Ten. col. ALBANO Umberto	»	60	»
125.	Ten. col. CASIERI Arturo	»	60	»
126.	Ten. col. REGAZZI Alberto	»	60	»

Prima dell'approvazione della presente graduatoria hanno dichiarato di rinunciare i concorrenti sigg. ten. col. **SECHI PIERONI Luigi**, ten. col. **SILVANO Pietro**, ten. col. **VISMARA Sesto Luigi**.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 26, anno 1927, circolare 345:

A pagina 1164, nella intestazione del conto di costruzione del mantello di panno turchino per carabinieri, alle parole « *a piedi* » sostituire « *a cavallo* ».

A pagina 1167, sostituire il seguente al secondo specchio della pagina stessa:

Taglie	Suddivisioni	Lunghezza del bavero alla piegatura	Lunghezza del bavero seguendo l'orlo esterno	Altezza		*Annotazioni*
				davanti	dietro	
1	1	500	690			
	2	480	670			
	3	460	650			
2	1	490	680			
	2	470	660	110	110	
	3	450	640			
3	1	480	670			
	2	460	650			
	3	440	630			

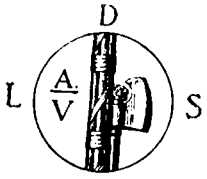
Dispensa 28ª, anno 1927, Circolare 378.

Num. categ. 3165. — Sotto tale numero sarà inserita la digitalia Gualdoni in boccette originali al prezzo di L. 2,20 la boccetta.

Num. categ. 3183-*B*. — Esametilentetramina, kg. L. 50.

Num. categ. 3337. — Olio di fegato di merluzzo iodato kg. L. 11.

Num. categ. 3597. — Cotone ordinario in pacchi kg. L. 10.



PREZZO L. 1,60

(4698) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 34ª — 1927 - ANNO V — 5 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 464 - 16 giugno 1927 - Anno V — PENSIONI. — Legge n. 939 - Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato . . . . . *Pag.* 1467

» 465 - 23 luglio 1927 - Anno V — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 - Norme esecutive . . . . . » 1472

» 466 - 31 luglio 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del parag. 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, compresi nei limiti di anzianità per l'inserzione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928 . . . . . » 1479

» 467 - 31 luglio 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti d'anzianità per la inserzione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928 . . . . . » 1480

LIBRERIA DELLO STATO

N. 468 – 31 luglio 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna . . . . . *Pag.* 1481

» 469 – 2 agosto 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1482

» 470 – 4 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento benzina agli Enti dell'Esercito . . . . . » 1483

» 471 – 4 agosto 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito » 1491

» 472 – 4 agosto 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Epoca e località in cui si svolgeranno gli esperimenti di avanzamento nel 1928 . . . . . » 1494

» 473 – 4 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti campali – di un comando di gruppo di batterie pesanti da 149/35 e da 152/13 – di un comando di gruppo di batterie leggere (da 75/27 mod. 906 e mod. 911, da 100/17 mod. 914) a trazione o trasporto meccanico – Pubblicazione n. 1836 – Ediz. 1927 . . . . . » 1494

» 474 – 4 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di reggimento d'artiglieria da campagna – Pubblicazione n. 1835 – Edizione 1927. . . . . » 1496

» 475 – 4 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ammissione ai corsi speciali di studi presso l'Accademia di Modena di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie . . . . . » 1497

» 476 – 4 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia militare di fanteria e cavalleria. . . . . » 1505

N. 477 – 4 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Inizio del 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di Torino . . . . . *Pag.* 1505

» 478 – 4 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Nomina delle commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare ed alla scuola di cavalleria. . . . . » 1506

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1507

Circolare N. 464. — PENSIONI. — **Legge n. 969 - Modificazioni ed aggiunte alle norme in vigore per l'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali – Divisione pensioni). — 16 giugno 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 145, del 24 giugno 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguito in base all'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Art. 2.

Gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati sono iscritti all'Opera di previdenza a decorrere dal 1° luglio 1927. Quelli che verranno assunti posteriormente, vi saranno iscritti dalla data di assunzione in servizio.

Per gli impiegati di ruolo che già furono iscritti all'Opera, nel periodo dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, sarà tenuto conto, agli effetti dei benefici che l'Opera medesima concede, del periodo di iscrizione e dei contributi versati.

Art. 3.

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.

Nel caso di successivo passaggio in categorie di personale ammesse all'iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

Art. 4.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previdenza non sono rimborsabili.

Art. 5.

Gli assegni vitalizi a carico dell'Opera di previdenza si liquidano in base all'ultimo stipendio annuo percepito dall'iscritto.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore all'andata in vigore del presente decreto, debbono applicarsi le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

L'assegno che l'Opera di previdenza concede in favore dell'iscritto o dei suoi superstiti non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di provincie, comuni, opere pie.

Art. 6.

L'art. 3 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) è modificato nel modo seguente:

« L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa che, per onorari a chirurgi e per rette di degenza, devono sostenere i funzionari civili o militari in servizio attivo per subire una grave operazione chirurgica presso una clinica ospitaliera del Regno.

« Per i funzionari civili o militari i quali per comprovate esigenze del loro ufficio prestino servizio all'estero o nelle Colonie e siano costretti a subire una grave operazione chirurgica, il concorso anzidetto potrà concedersi su motivata proposta del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipendono, e il pagamento sarà effettuato per mezzo dell'economo-cassiere dell'Amministrazione stessa.

« Ai fini del presente articolo è considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità ».

Art. 7.

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato riconosciuti bisognosi di cure climatiche possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo di grado non superiore al 9°.

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana, di cui al comma precedente, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

La somma da erogarsi per tale finalità non deve ogni anno superare le 300 mila lire.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è autorizzato a concedere, mediante concorso per titoli, borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Gli aspiranti a tali borse di studio debbono comprovare di avere conseguito, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, con una media generale non inferiore a 8 decimi.

I candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una media generale non inferiore a 8 decimi.

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficiato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

Art. 9.

Ai funzionari aventi diritto alla normale pensione vitalizia, che siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, è concesso l'aumento di un decimo sull'indennità di buonuscita liquidata in base all'art. 5 (comma 1°) del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34 (convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898) se il servizio ritenuto valido agli effetti dell'indennità stessa supera gli anni trenta; se è superiore agli anni trentacinque l'aumento è di 2 decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di 3 decimi.

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Ai funzionari cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1928 si applicano le disposizioni in vigore alla data della loro cessazione dal servizio.

Gli ufficiali richiamati in servizio, che maturino il diritto ad una indenità di buonuscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

L'indennità di buonuscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

Art. 10.

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli:

1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 per infermità o età avanzata senza diritto a pensione;

2° ai seguenti superstiti di impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente alla data predetta:

a) vedove senza pensione;

b) prole orfana senza pensione (figli minorenni, orfani e orfane maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età) purchè il matrimonio dell'autore non sia avvenuto dopo l'abbandono del servizio attivo;

c) ai genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 11.

Sono abrogati gli articoli 5, 17, 36 e 37 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Le disposizioni della presente legge, per le quali non sia indicata apposita decorrenza, entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire, integralmente e modificandole in quanto occorra a tal uopo, tutte le disposizioni legislative in vigore sull'Opera di previdenza dei personale civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di forla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

N. 465. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 23 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Decreta:

Art. 1.

I militari arruolati di leva compresi nella chiamata alle armi della classe 1907, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, sono ammessi a compiere la speciale ferma abbreviata istituita col medesimo R. decreto.

Detta ferma avrà per essi la durata di mesi sei.

Art. 2.

In base alla facoltà transitoria conferita dal penultimo comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 95, i militari di cui all'articolo precedente saranno ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi anche se abbiano frequentato con successo soltanto un corso di istruzione premilitare, ovvero dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarlo.

Quelli di essi che non abbiano frequentato con successo la istruzione premilitare o non possano giustificare la mancata frequenza, sono tenuti a rimanere alle armi per la durata di mesi nove.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 23 luglio 1927 - Anno V

Il Ministro: MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1927 - *Anno V - registrò n.* 43, *foglio n.* 222.

NORME ESECUTIVE.

1. — La facoltà, conferita al Ministro della guerra con l'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre, 1925, n. 1806 — di far compiere una speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi ai militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia, accertate dagli organi di leva — viene esercitata anno per anno, tenendo conto delle varie esigenze, con apposito decreto Ministeriale che fissa il trattamento da farsi ai militari compresi nella chiamata di ciascuna classe. Da ciò consegue che la sorte dei militari interessati dev'essere regolata a seconda delle disposizioni dettate in ordine alla ferma abbreviata per la chiamata alle armi *in cui essi sono compresi.*

Ora, a chiarimento di eventuali dubbi, questo Ministero avverte anzitutto che, indipendentemente dall'anno di nascita, debbono intendersi « compresi » in una data chiamata

di classe di leva, agli effetti dell'ammissione alla ferma abbreviata non solo i militari che imprendono servizio alle armi nei giorni in cui la chiamata si effettua, ma anche coloro che, essendo a quell'epoca già arruolati dagli organi di leva, imprendono di poi servizio isolatamente in tempo posteriore e sino all'inizio della chiamata alle armi della classe successiva.

Debbono, del pari, intendersi, agli stessi effetti, « compresi » in una data chiamata di classe di leva, coloro che, in occasione della chiamata stessa, rimangono regolarmente in congedo illimitato per cause varie.

II. — La posizione dei militari, nei riguardi dell'ammissione alla ferma abbreviata, viene pertanto regolata in via definitiva ed irrevocabile secondo le norme stabilite per l'applicazione della ferma abbreviata alla *prima* delle classi, nella cui chiamata essi sono compresi. Da ciò deriva che se i militari stessi siano, per qualsiasi motivo (ad esempio: ritardo del servizio per ragioni di studio) di poi « compresi » anche in chiamate di classi successive, alle quali, per av ventura, sia fatto, in ordine alla ferma abbreviata, un trattamento diverso, la loro posizione deve rimanere immutata e considerarsi già definitivamente regolata dalle norme ori ginariamente ad essi applicate all'atto della prima chiamata.

Però per i rivedibili in seguito a rassegna ed, in genere, per coloro che furono prosciolti dall'arruolamento dopo la incorporazione, la definizione della posizione, nei riguardi dell'ammissione alla ferma abbreviata, avrà luogo in base al decreto ministeriale relativo ai militari compresi nella chiamata della classe di leva con la quale furono nuovamen te arruolati.

III. — Per i militari, compresi nella chiamata di una data classe di leva, e con essa incorporati, può farsi luogo all'effettiva ammissione alla ferma abbreviata, anche se il riconoscimento del titolo di famiglia indicato dal rispettivo decreto ministeriale abbia luogo in epoca successiva alla incorporazione.

Per i militari, invece, che, all'atto della chiamata alle armi in cui furono compresi, rimasero regolarmente in congedo, occorre che il riconoscimento del titolo di famiglia indicato dal rispettivo decreto ministeriale abbia avuto luogo prima della chiamata della classe successiva. In caso diverso

la loro posizione, agli effetti dell'ammissione alla ferma abbreviata, sarà definita in base al decreto ministeriale relativo ai militari compresi nella chiamata, durante o dopo la quale, il titolo fu riconosciuto.

* * *

Ciò premesso, questo Ministero, per l'applicazione del soprariportato decreto, dispone quanto segue:

A) *Militari che trovansi sotto le armi.*

1. I comandi dei corpi provvederanno perchè si proceda subito ad un accurato spoglio della matricola dei militari giunti alle armi con la chiamata della classe 1907 (ovvero isolatamente in epoca successiva) per accertare quali dei militari dichiarati dagli organi di leva ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata possano effettivamente fruire della ferma abbreviata di sei e di nove mesi per trovarsi in possesso di uno dei titoli stabiliti dal decreto ministeriale.

Si rammenta a tal uopo che il titolo, per il quale fu riconosciuta dagli organi di leva l'ammissibilità alla ferma eventualmente abbreviata, deve risultare dalla relativa formula inserita a matricola a norma dei paragrafi 10 e 11 della circolare n. 573 del *giornale militare* 1925.

2. Ad evitare ogni possibilità di errori o di abusi nell'applicazioni delle presenti disposizioni, i comandi di corpo avranno cura di effettuare opportuni controlli ove sorgano dubbi sull'esattezza delle indicazioni iscritte a matricola, rivolgendosi ai comandi dei distretti militari ed, occorrendo, anche agli uffici provinciali di leva.

3. Per quanto concerne il possesso del requisito di aver frequentato con successo almeno il primo corso di istruzione premilitare, requisito prescritto dall'art. 2 del decreto ministeriale sopra riportato, rimangono ferme le disposizioni già date in precedenza con la circolare n. 261 *giornale militare* c. a. e con la circolare n. 15518 del 31 maggio u. s. diretta ai comandi di corpo d'armata. Si avverte peraltro che possono essere ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi anche coloro che, trovandosi nelle condizioni previste dal soprariportato decreto, abbiamo frequentato il 1° corso di

istruzione premilitare con buoni risultati ma non abbiano potuto presentarsi agli esami del corso stesso per cause indipendenti dalla loro volontà, da giustificarsi con dichiarazione dei competenti comandi della M. V. S. N.

Possono inoltre essere ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi anche senza il requisito dell'istruzione premilitare coloro che si trovano nelle condizioni previste dal sopra riportato decreto e che:

a) furono compresi nella chiamata di classi precedenti a quella del 1907 e vennero per qualsiasi motivo, dopo un servizio alle armi di almeno tre mesi, ricollocati in congedo o rinviati alla chiamata della classe successiva;

b) abbiano appartenuto per almeno un anno ad un collegio militare o all'Accademia navale militare di Livorno;

c) abbiano fatto parte per almeno tre mesi delle milizie legionarie fiumane.

4. I militari nati nel 1907, che fossero giunti alle armi prima della chiamata della classe 1907, non possono essere considerati come « compresi » nella chiamata della classe 1906 ed essere quindi ammessi alla ferma abbreviata di sei mesi senza il requisito dell'istruzione premilitare, se all'epoca della chiamata della classe 1906 essi non erano nemmeno arruolati.

5. Nella matricola dei militari che risultano nelle condizioni previste dal decreto ministeriale del 23 luglio 1927 - Anno V, e che dimostrino di aver frequentato con successo almeno un corso di istruzione premilitare, o di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarlo, oppure di essersi trovati nelle condizioni di cui al n. 3 della presente circolare, sarà apposta la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma abbreviata di sei mesi (decreto ministetriale del 23 luglio* 1927 - *Anno V, circolare numero* 465 *del* giornale militare 1927) *li* . . . . . ».

Per coloro, invece, che, pur essendo nelle condizioni previste dallo stesso decreto, non abbiano frequentato con successo l'istruzione premilitare o non possano giustificare la

mancata frequenza, o non si trovino nelle condizioni di cui al n. 3 della presente circolare, sarà apposta a matricola la seguente variazione:

« *Ammesso a compiere la ferma abbreviata di nove mesi, invece di quella di sei, perchè sprovvisto del requisito della istruzione premilitare* (*decreto ministeriale del 23 luglio* 1927 - *Anno V, circolare n.* 465 *del* giornale militare 1927) *li* . . . . . ».

6. Il computo dei sei o nove mesi di servizio deve essere fatto con le norme consuete; epperò deve essere tenuto il debito conto dei servizi eventualmente prestati in precedenza da parte di militari incorporati in occasione della chiamata della classe 1907 o isolatamente in epoca successiva.

Tali militari, se ammessi effettivamente alla ferma abbreviata dei sei o nove mesi, saranno congedati man mano che avranno complessivamente compiuto i rispettivi periodi di servizio, senza che occorrano ulteriori disposizioni da parte di questo Ministero.

7. I comandi dei corpi, compiute con ogni sollecitudine le pratiche relative, segnaleranno il 31 agosto 1927 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati effettivamente ammessi a compiere la ferma abbreviata di sei mesi ed il numero di quelli ammessi alla ferma di nove mesi, distinguendo gli uni e gli altri secondo i titoli previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, per i quali abbiano ottenuto l'ammissione alla ferma stessa.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione 1 *bis*) in modo che vi pervengano non più tardi del 10 settembre successivo.

B) *Militari che trovansi in congedo.*

8. Saranno ammessi a compiere a suo tempo la ferma abbreviata di sei o di nove mesi anche i militari che abbiano ottenuto la dichiarazione di ammissibilità per uno dei titoli stabiliti dal decreto ministeriale del 23 luglio 1927 e che, pur essendo compresi nella chiamata alle armi della classe

1907, rimasero regolarmente in congedo illimitato per cause varie (studenti ritardatari, rinviati ad altra chiamata di classe di leva, aspiranti all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, ecc.).

9. Per i militari in dette condizioni, i Comandi di distretto militare di leva osserveranno, in quanto applicabili, le precedenti norme e a tal fine inviteranno gli interessati mediante *lettera personale* a comprovare il possesso del requisito della frequenza di almeno il 1° corso di istruzione premilitare o a giustificare la mancata frequenza, a meno che non trattisi di militari che si trovino nelle condizioni di cui al n. 3 della presente circolare.

10. In conformità delle risposte avute dai singoli militari, i comandi dei distretti militari decideranno se il militare sia da ammettersi effettivamente alla ferma abbreviata di sei od a quella di nove mesi e provvederanno perchè nella matricola sia apposta quella delle variazioni previste dal precedente n. 5 che a ciascuno di essi convenga.

* * *

I militari di classi precedenti alla 1907, che furono compresi nella chiamata alle armi della classe 1906, i quali abbiano ottenuto in epoca anteriore alla chiamata alle armi della classe 1907 (23 aprile 1927) la dichiarazione di ammissibilità alla ferma eventualmento abbreviata per uno dei titoli previsti dai decreti ministeriali del 23 giugno 1926 (circolare 374 del *giornale militare* 1926) e del 23 ottobre 1926 (circolare 599 del *giornale militare* 1926) debbono tutti essere ammessi a compiere la ferma abbreviata rispettivamente di sei mesi o di sei mesi e mezzo, sia che abbiano impreso poi servizio alle armi con la classe 1907, sia che trovinsi tuttora regolarmente in congedo. E l'ammissione di detti militari alle ferme abbreviate di sei mesi o di sei mesi e mezzo deve aver luogo — in forza dell'art. 2 dei decreti ministeriali sopracitati — anche se essi siano sprovvisti del tutto del requisito della istruzione premilitare.

In base a tali criteri — fissati, del resto, dal n. 8 della circolare 374 e dal n. 7 della circolare 599 del 1926 — i comandi dei corpi, per i militari alle armi, ed i comandi dei distretti,

per quelli tuttora in congedo, provvederanno alla revisione delle matricole per accertarsi che siano state apposte le variazioni di effettiva ammissione alla ferma abbreviata, prescritte rispettivamente dai n. 9 ed 8 delle circolari testè citate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 466. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del parag. 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 31 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Viste le circolari 459 e 460 del *giornale militare* c. a., che hanno stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. esercito in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e delle categorie in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1928;

Decreta:

È nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo e in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario di cui all'ul-

timo comma del paragrafo 117 della circolare 369 *giornale militare* 1926, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1928.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale medico in S. P. E. GUALDI comm. dott. Carlo, *presidente;*

Tenente generale medico in A. R. Q. TROMBETTA gr. uff. dott. Edmondo, *membro.*

Tenente generale medico in A. R. Q. GALLI gr. uff. dott. Giovanni Domenico, *membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 31 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 467. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una Commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti d'anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 31 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico di artiglieria;

Viste le norme esecutive 27 gennaio 1927 per l'applicazione del suddetto R. decreto;

Vista la circolare 459 del *giornale militare* c. a. che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. esercito in servizio permanente nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928;

Decreta:

E' nominata una speciale Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito e al n. 4 delle norme esecutive del R. decreto 16 dicembre 1926, n. 2121, prodotti dal maggior generale d'artiglieria BUFFI cav. Aldo, compreso nei limiti di anzianità per la inscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria GARRONE comm. Renzo, *presidente;*

Tenente generale d'artiglieria in P. A. MARTINI gr. uff. Enrico, *membro;*

Tenente generale d'artiglieria in P. A. CORTESE gr. uff. Giuseppe, *membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 468. — AVANZAMENTO. — **Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 31 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione (annotazione tabella allegato n. 2 - Circolare 159 *giornale militare* c. a.).

Determina:

Il generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, comandante del corpo d'armata di Roma, è incaricato di formulare nei riguardi degli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna — per la inscrizione sui quadri d'avanzamento dell'anno 1928 — i giudizi che in base alla tabella allegato 2 delle norme esecutive della vigente legge d'avanzamento, debbono essere pronunziati dal comandante di corpo d'armata. (Circolare 207 *giornale militare* 1926 e circolare 159 *giornale militare* 1927).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 31 luglio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 469. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 2 agosto 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.:

Comandi istituiti:

Legione Alessandria - Divisione esterna di Cuneo;
Compagnia di Borgo S. Dalmazzo;
Tenenza di Dronero.

N.B. — L'attuale divisione di Cuneo assumerà la denominazione di « *Divisione interna di Cuneo* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 470. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento benzina agli Enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 agosto 1927 - Anno V.

Sono stati stipulati 2 contratti, uno con la Società italiana pel petrolio e affini (NAFTA), per la fornitura di benzina agli Enti Militari dislocati nei territori dei Corpi d'armata di Firenze (VII), Roma (VIII), Bari (IX), Napoli (X) e dei Comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ed uno con la Società nazionale oli minerali (SNOM), per l'analoga fornitura agli Enti militari dislocati nei territori dei Corpi d'armata di Torino (I), Alessandria (II), Milano (III), Verona (IV), Trieste (V), Bologna (VI).

Detti contratti scadranno il 30 giugno 1928.

I depositi delle Società ai quali gli Enti militari predetti rivolgeranno le loro richieste di benzina sono indicati negli elenchi annessi.

Essi dovranno soddisfare a vista le richieste di benzina loro presentate per quantitativi fino a Kg. 1500, ed entro il termine di giorni 5, dalla consegna delle richieste, per quantitativi superiori.

I ritardi nelle consegne saranno comunicati dai prelevatari all'Ente gestore dei contratti (Officina automobilistica R. esercito di Bologna), per i conseguenti provvedimenti.

I prelevatari avranno in ogni caso facoltà di fornirsi in qualunque momento dove meglio crederanno del quantitativo in ritardo, restando a carico delle ditte, e senza pregiudizio delle penali stabilite dai contratti, le eventuali conseguenti maggiori spese.

Perciò gli Enti stessi dovranno, in tali casi, rimettere all'Officina automobilistica R. E. di Bologna copia delle fatture della benzina acquistata altrove (col sistema delle minute spese), perchè l'Officina stessa possa rivalersi di quelle maggiori spese in occasione di pagamenti.

La benzina sarà fornita al prezzo di listino costiero del giorno della richiesta, diminuito dell'abbuono di L. 46.70 per quintale netto tanto dalla Società NAFTA, quanto dalla SNOM.

Per prezzo di listino costiero deve intendersi quello più basso praticato sul mercato dalle Società « SIAP » « NAFTA » e « S. N. O. M. ».

Per la merce prelevata dai depositi interni, al prezzo di listino costiero verrà aggiunto il prezzo di trasporto calcolato dal deposito costiero più vicino dell'assuntore o di qualunque altra Società importatrice.

Tale costo sarà calcolato sulla tariffa ferroviaria per vagone cisterna completo. In nessun caso poi il prezzo complessivo per merce consegnata ad Enti militari presso i depositi interni sarà superiore a quello del listino applicato presso gli stessi depositi interni delle Società fornitrici.

La benzina potrà essere prelevata:

imballata, pagando gli imballaggi al prezzo di listino delle Società fornitrici;

in recipienti (fusti o bidoni tondi) delle Società, alle quali bisognerà restituire i recipenti stessi entro 30 giorni dalla consegna, oppure, trascorso tale termine, pagarli al prezzo di listino;

in fusti dell'Amministrazione Militare, pagando L. 0.25 pel riempimento di ogni fusto.

in carri cisterna delle Società fornitrici, con l'obbligo di restituire al deposito d'origine i carri stessi, appena scaricati.

I prelevamenti saranno eseguiti presso i depositi della NAFTA e della SNOM mediante buoni firmati dal capo dell'Ente prelevatario e muniti di data e bollo d'ufficio.

Di tali prelevamenti poi i depositi delle Società terranno conto su appositi registri a tagliandi, *A, B, C,* conformi all'unito modello.

I depositi trasmetteranno a ciascuno degli uffici di amministrazione specificati sui buoni di prelevamento le fatture della benzina consegnata (1 originale e 2 copie), corredate del buono di prelevamento. Sia sulle fatture originali, sia sulle copie, sarà apposta la stampigliatura in modo evidente: *Originale - Copia.*

L'originale delle fatture ed una delle copie suddette munite della dichiarazione di regolarità della provvista, di consegna in tempo utile, e di assunzione in carico, nonchè della indicazione del capitolo sul quale dovrà gravare la spesa relativa verranno dagli Enti prelevatari trasmesse non più tardi della prima decade del mese successivo a quello cui i prelevamenti si riferiscono, all'Officina automobilistica Regio esercito di Bologna per i provvedimenti di pagamento.

Tale dichiarazione sarà del seguente tenore:

« *Si dichiara che i materiali anzi descritti sono stati provvisti regolarmente ed in tempo utile, ed assunti in carico con richiesta n. . . . . del . . . . . .*

« L'ammontare relativo viene a gravare sul cap. 36 (o 54 per i RR. CC.) ».

La dichiarazione relativa all'assunzione in carico deve essere riportata pure sulle richieste di carico da allegare alle fatture.

Per gli imballaggi a rendere, chi preleva la merce rilascerà al deposito ricevuta in doppio.

Per le spedizioni fatte per ferrovia, il peso utile da considerarsi sarà quello ricavato dai documenti ferroviari.

La restituzione dei fusti ed imballaggi sarà fatta constare da apposita ricevuta, rilasciata volta a volta dai depositi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

A

SOCIETÀ.....

Agenzia di.....

Consegnato al .....

dietro presentazione del buono N..... in data..... 192..

ilasciato dal.....

amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg..... di benzina	.....	.....
» ..... » »	.....	.....
TOTALE . . .	.....	.....

A..... li..... 192....

Per quietanza

(firma di chi ritira i materiali)

NB. — Quando i materiali vengono spediti in seguito a ricezione a mezzo posta del relativo buono, occorre indicare il giorno in cui pervenne il buono e allegare la bolletta di spedizione dei materiali.

B

SOCIETÀ.....

Agenzia di.....

Consegnato al.....

dietro presentazione del buono N..... in data..... 192..

rilasciato dal.....

amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del.....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg..... di benzina	.....	.....
» ..... » »	.....	.....
TOTALE . . .	.....	.....

A..... li..... 192....

Il Direttore dell'Azienda

.....

V. per ricevuta dei materiali suindicati:

Il Comandante del .....

(Da rimettere alla Sede Centrale che la restituirà alla Direzione dell'Officina Automobilistica R. E. di Bologna, dopo avvenuto il pagamento della relativa fattura).

C

SOCIETÀ .....

Agenzia di .....

Consegnato al .....
dietro presentazione del buono N..... in data ..... 192..
rilasciato dal .....
amministrato dall'Ufficio d'Amministrazione del .....

	Quantità Kg.	Importo L. C.
Kg. ..... di benzina	.....	.....
» ..... » »	.....	.....
TOTALE	.....	.....

A ..... li ..... 192...

Il Direttore dell'Azienda

.....

(da trattenersi dall'Ente prelevatario)

Elenco dei depositi della Società « Nafta » esistenti nelle circoscrizioni dei Corpi d'Armata territoriali VII, VIII, IX, X, e dei Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

VII Corpo d'armata.

Firenze: Deposito Nafta Rifredi — Via Vittorio Emanuele, 321.
Livorno: Deposito Nafta — Via del Camposanto, 3.
Arezzo: Ing. Cesare Pelleri — Corso V. Emanuele 44-*bis*.
Grosseo: Società RAMA — Via Oberdan, 7.
Lucca: Maltagliati Vincenzo — Borgo Giannotti.
Pisa: L. Norci e Rag. Aldo Raffaele — Lungarno Regio, 6.
Pistoia: Ufficio Nafta — Via Porta S. Marco, 13.
Siena: Ditta Fratelli Riacci — Via Aretina, 5 (fuori porta Pispini)

VIII Corpo d'armata.

Roma: Deposito Nafta — Via Portuense, 107.
Perugia: Sindacato Agr. Comm. di Perugia — Via Baglioni, 7.
Civitavecchia: Garone Virgilio — Via Aurelia Etrusca, 143.
Frosinone: Luigi Colasanti — Via Garibaldi, 19.
Terni: S. Seismit Doda e F.lli Micacchi — Via Tacito, 17.
Viterbo: Iginio Garbini — Piazzale Umberto I.

IX Corpo d'armata.

Bari: Filiale Nafta — Via Vittorio Veneto, 117.
Chieti: De Carlo Giustino — Via Nazionale (Stazione).
Aquila: S. Seismit Doda e F.lli Micacchi — Piazza S. Marco, 6.
Barletta: Deposito Nafta — Barriera S. Lorenzo.
Brindisi: Ditta E. Riccio — Piazza Cairoli, 12.
Campobasso: Fratelli Potito e Figli — Via Mazzini.
Foggia: Guarducci Virgilio — Piazza Federico II (presso Istituto Nazionale Assicurazioni).
Lecce: Deposito Nafta — Via Provinciale S. Pietro in Lama.
Pescara: Ufficio Nafta — Via Colli 18-19.
Taranto: Rag. Rodolfo Gigli — Via Costantinopoli.

X Corpo d'armata.

Napoli: *Deposito costiero* — Via Traccia Poggioreale da Via Argine ai Granili.
Salerno: Ditta Petrone d'Arcangelo e C. — Via Torrione.
Avellino: Laudati Roberto — Corso Vittorio Emanuele, 20.
Benevento: Bozzi cav. Ignazio — Viale Principe di Napoli, 51.
Caserta: Franzone Fedinando — Piazza Venezia.
Catanzaro: Ufficio Nafta — Località Fiumarella.
Cosenza: Giovanni Cipparone — Via Forche Vecchie, 45.
Formia: Colella Luigi — Via Vitruvio.
Pizzo Calabro: Gesualdo Scordamaglia.
Potenza: Janora comm. Giovanni — Via Siani angolo Via Pretoria, 202.

Comando militare della Sicilia.

Palermo: Deposito Nafta — San Lorenzo Colli.
Messina: Ettore Florio e C. — Via Industriale.
Augusta: Salvatore Campagna — Corso Umberto, 146.
Caltanissetta: Ippolito Salvatore fu Pasquale — Corso Vittorio Emanuele, 84.
Catania: Ufficio Nafta — Stazione Acquicella.
Milazzo: Calzavara Emanuele — Via XX Luglio, 14.
Porto Empedocle: Bonito Michele — Via Francesco Crispi, 55.
Siracusa: Boccadifuoco Giov. e Figli — Via dei Mille 1, 3, 5.
Termini Imerese: Filippo D'Asaro — Via Nuova Stesicore, 12.
Trapani: Piacentino comm. Sebastiano — Via Giardini, 3.

Comando militare della Sardegna.

Cagliari: Nicolò Riccardi — Via Caprera, 13 p. p.
Sassari: Nicolò Riccardi — Via Brigata Sassari, 5.

Elenco dei depositi della Società Nazionale Olii Minerali (S.N.O.M.) esistenti nelle circoscrizioni dei Corpi d'Armata territoriali I, II, III, IV, V, VI.

I Corpo d'armata.

Torino: Gianolli e Coppa — Via Po, 3.
Novara: Rag. Quagliotti Giovanni — Corso della Vittoria, 4.

II Corpo d'armata.

Alessandria: Dott. Secondo Mignone — Corso Lamarmora, 21.
Casale Monferrato: Borgnis Luigi — Piazza Carlo Alberto.
Cuneo: Massante Giacomo — Vicolo Barra di Ferro, 4.
Genova: Siliato Leonardo Salvatore — Piazza S. Matteo, 15.
Vado Ligure: Società nazionale olii minerali.

III Corpo d'armata.

Milano: Attilio Cassoni e C. — Via Monte Pietà, 15.
Pavia: Gorini Achille — Corso Cavour, 5.
Brescia: F. e A. Amistani — Via Nino Bixio, 1.
Cremona: Giovanni Moncassoli — Via Favagrossa, 6.
Piacenza: Enea Cigala — Via Cavour, 35.

IV Corpo d'armata.

Verona. Ferdinando Locatelli.
Mantova: Antonio Novo — Via Oberdan, 4.
Padova: Albertazzi e Fogliati — Via Zabarella, 16.
Venezia: Vincenzo Ciaccia e C. — S. Marco S. Moisè, 2045.
Treviso: Succ. Vincenzo Ciaccia e C.
Trento: A. Fichel — Via S. Trinità, 5.
Bolzano: Riccardo Mazura.

V Corpo d'armata.

Trieste: Mann e Rossi — Piazza Dalmazia, 1.
Udine: Travani e Calcinoni.
Pola: Revere Guido.
Gorizia: Succ. Mann e Rossi.

VI Corpo d'armata.

Bologna: Angelo Muggia e Figlio — Via Nazario Sauro, 25.
Modena. Santunione e Bertese — Via F. Selmi, 19.
Ravenna: Walter Buzzi e C.
Forlì: Laghi e Lino Neri.
Rovigo: F.lli Dal Fiume.
Ancona: Società anonima Luigi Bettitoni e Figli — Piazza Stazione, 9.

N. **471.** — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami obbligatori per l'avanzamento a scelta e ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno a norma dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 agosto 1927 - Anno V.

La Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 69 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per gli esperimenti per la scelta obbligatoria dei tenenti colonnelli delle armi combattenti, sarà così composta:

Generale designato d'armata MONTANARI cav. Umberto, *presidente;*
Generale di brigata GABBA cav. Melchiade, *segretario;*
Generale di divisione GIOVAGNOLI cav. Alessandro, membro;
Generale di divisione CEI cav. Ugo, membro;
Generale di brigata GATTO Salvatore, membro;
Generale di brigata CARDONA cav. Gaetano, membro;

Generale di brigata TUA cav. Angelo, membro;
Generale di brigata GIUBBILEI Carlo, membro;
Colonnello di fanteria BELTRAMI cav. Giulio, membro;
Colonnello di fanteria BASTICO cav. Ettore, membro;
Colonnello di fanteria PAGANO cav. Salvatore, membro;
Colonnello di cavalleria CHIAPIRONE cav. Ferdinando, membro;
Colonnello di artiglieria DE PIGNIER cav. Augusto, membro;
Colonnello di artiglieria GORDESCO cav. Alberto, membro;
Colonnello di artiglieria PELLEGRINI cav. Enrico, membro;
Colonnello del genio CIANETTI cav. Ettore, membro;

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Firenze; gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 5 ottobre p. v. e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel Comando di divisione la mattina del 10.

Il detto Comando di divisione provvederà a quanto occorrerà per alloggiamenti ed altro.

La Commissione giudicatrice di cui al paragrafo 57 della circolare 207 *giornale militare* 1926, per gli esperimenti dei capitani delle armi combattenti, sarà così composta:

Generale di corpo d'armata TISCORNIA cav. Luigi, *presidente;*
Tenente colonnello di S. M. REGGIANI cav. Lorenzo
Tenente di fanteria PERUGINI Gino, } *segreteria;*
Generale di divisione GOGGIA cav. Francesco, membro;
Generale di brigata GUERRA cav. Giovanni, membro;
Generale di brigata ZANETTI cav. Ezio, membro;
Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo, membro;
Colonnello di fanteria FIORE cav. Basilio, membro;
Colonnello di fanteria RAIMONDO cav. Manlio, membro;
Colonnello di fanteria ROSSI cav. Carlo, membro;
Colonnello di fanteria DEL BECCHI cav. Carlo, membro;
Colonnello di fanteria GAMBELLI cav. Luigi, membro.
Colonnello di fanteria CHIAPPI cav. Armellini, membro;
Tenente colonnello di fanteria GABUTTI cav. Gualtiero, membro;

Tenente colonnello di fanteria ROSATI cav. Raffaele, membro;
Colonnello di cavalleria VANZETTI cav. Guido, membro;
Tenente colonnello di cavalleria VACCARI cav. Umberto, membro;
Tenente colonnello di cavalleria MASSONE cav. Riccardo, membro;
Tenente colonnello di cavalleria DE SANCTIS Giuseppe, membro;
Colonnello di artiglieria POCHY'-RIANO cav. Francesco, membro;
Colonnello di artiglieria VACIAGO cav. Carlo, membro;
Colonnello di artiglieria SOMIGLIANA cav. Ludovico, membro;
Tenente colonnello di artiglieria BONGIOVANNI cav. Leone, membro;
Colonnello del genio CAFFO cav. Aventino, membro;
Colonnello del genio BUZZI LANGHI cav. Angelo,
Colonnello del genio SIGNORINI cav. Tito, membro;
Tenente colonnello del genio IACOE cav. Vincenzo, membro.

Gli esperimenti avranno luogo nei pressi di Bologna; gli ufficiali componenti la Commissione si troveranno sul luogo la mattina del 5 ottobre, e gli ufficiali da giudicare si presenteranno a quel Comando di divisione la mattina del 10.
Il detto Comando di divisione provvederà a quanto occorrerà in occasione dell'affluenza dei suindicati ufficiali.

Per gli ufficiali commissari che dovranno sostenere esami a scelta obbligatoria o ad anzianità è confermata la Commissione di cui alla circolare 138 *giornale militare* corrente anno.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo in Roma, ed i candidati dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario alle date sottoindicate:

Tenenti colonnelli (scelta obbligatoria): 10 ottobre.
Capitani (anzianità): 10 ottobre.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 472. — AVANZAMENTO. — **Epoca e località in cui si svolgeranno gli esperimenti di avanzamento nel 1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 agosto 1927 - Anno V.

A seguito delle circolari 459 e 460 *giornale militare* c. a., si notifica che gli esperimenti d'avanzamento nel 1928 si effettueranno nelle epoche e nelle località sottoindicate:

a) *esperimenti obbligatori dei capitani* - in primavera, a Firenze;

b) *esperimenti obbligatori dei tenenti colonnelli* - in autunno, a Bologna;

c) *esami facoltativi a scelta* - in primavera, a Caserta.

d) *esperimenti dei tenenti colonnelli in A. R. Q.* - dal 17 aprile al 17 maggio 1928, presso le scuole centrali militari;

e) *esperimenti dei capitani in A. R. Q.* - dal 25 maggio al 25 giugno 1928, presso le scuole centrali militari;

f) *prova pratica degli ufficiali di complemento* - dal 10 al 25 giugno 1928, presso le scuole centrali militari.

Con la circostanza si preavvisa che presso le predette scuole centrali si svolgerà, nel 1928, un corso per ufficiali superiori, dal 17 aprile al 17 maggio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 473. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti campali - di un comando di gruppo di batterie pesanti da 149/35 e da 152/13 - di un comando di gruppo di batterie leggere (da 75/27 mod. 906 e mod. 911, da 100/17 mod. 914) a trazione o trasporto meccanico - Pubblicazione n. 1836 - Ediz. 1927.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 4 agosto 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie pesanti campali — di un comando di gruppo di batterie pesanti da 149/35 e da 152/13 — di un comando di gruppo di batterie leggere (da 75/27 mod. 906 e mod. 911, da 100/17 mod. 914) a trazione o trasporto meccanico. Pubblicazione n. 1836, Edizione

1927 », che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del corpo di S. M.	copie	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di C. A. - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia.	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi d'artigl. di C. A.. della Sicilia e della Sardegna.	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. E. Torino, Piacenza, Napoli e lab. prec. R. E.	»	2
Officina di costruzione del genio militare - Pavia	»	2
Comando del 16° regg. artiglieria da campagna	»	5
Comandi di regg. artiglieria pesante campale	»	15
Comandi di regg. artiglieria pesante	»	20
Comando del regg. artiglieria a cavallo	»	10
Direzione d'artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1.20; la pubblicazione di cui trattasi non verrà, però, posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 474. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di reggimento d'artiglieria da campagna – Pubblicazione n. 1835 - Ediz. 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 4 agosto 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di reggimento d'artiglieria da campagna. Pubblicazione numero 1835. Ediz. 1927 » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di C. A. - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	2
Accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia.	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi d'artigl. di C. A., della Sicilia e della Sardegna.	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. E. Torino, Piacenza, Napoli e lab. prec. R. E.	»	2
Officina di costruzione del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di regg. d'artiglieria da campagna	»	4
Direzione d'artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di lire 1.25; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 475. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione ai corsi speciali di studi presso l'Accademia di Modena di ufficiali subalterni di complemento in servizio nelle colonie.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 agosto 1927 Anno V.

1. — Sciogliendo la riserva di cui al n. 26 della circolare 289 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina che ai concorsi per l'ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso l'accademia di Modena, per la nomina a sottotenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1927-28, possano partecipare, sotto l'osservanza delle modalità e condizioni di cui ai seguenti numeri, gli ufficiali subalterni di complemento che alla data della presente *si trovino in servizio militare presso le colonie*, che rinuncino al loro grado con le modalità di cui al n. 5 e che possiedano i seguenti requisiti:

a) non superino il 32° anno di età al 31 dicembre 1927;

b) vengano a compiere al 15 ottobre 1927 almeno 3 anni di servizio, complessivamente da ufficiale e da sottufficiale, di cui almeno due anni nelle colonie con grado di ufficiale;

c) abbiano riportato, nel periodo di servizio nelle colonie nella qualità di ufficiale, la classifica di *ottimo* o *buono con tre;*

d) siano giudicati dalle autorità incaricate di esprimere i giudizi in merito all'avanzamento, meritevoli dell'ammissione ai corsi speciali, per qualità morali e intellettuali, per cultura, per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano, e per le eventuali benemerenze di guerra;

e) siano celibi o vedovi senza prole;

f) siano dotati dello sviluppo organico e della attitudine necessaria al servizio militare incondizionato nel territorio e nelle colonie.

Gli aspiranti all'ammissione ai corsi speciali a sensi della presente circolare non saranno sottoposti ad esami.

2. — Il numero dei subalterni da ammettere in base al presente concorso è computato nel limite dei posti fissato per le varie armi e corpi dalla circolare 289 del *giornale militare* c. a. I detti posti saranno anzitutto assegnati ai candidati

con diritto alla precedenza assoluta a sensi del n. 20 della menzionata circolare e del n. 13 della presente; ripartendosi la rimanenza in parti uguali fra i sottufficiali concorrenti a sensi della ripetuta circolare 289 e i subalterni concorrenti a sensi della presente, secondo le norme di cui al successivo n. 17.

3. — I subalterni delle varie armi possono aspirare al presente concorso nella propria arma, oppure al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o al corso di amministrazione.

Gli ufficiali di sussistenza possono aspirare al corso di commissariato (ruolo ufficiali commissari) o al corso di amministrazione.

Non si effettuano ammissioni al corso dei carabinieri.

4. — Gli ufficiali che aspirino a partecipare al concorso ne faranno domanda, in iscritto, al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica - istruzione premilitare e scuole militari) e la presenteranno al proprio comandante di corpo entro il 31 agosto p. v.

In relazione al disposto di cui al n. 3, qualora essi appartengano ad un'arma, dovranno dichiarare, nella domanda, se desiderino di preferenza essere ammessi al corso per l'arma propria o pel commissariato (ruolo ufficiali commissari) o pel corpo d'amministrazione.

Non è consentito al concorrente di chiedere l'ammissione ad un corso diverso da quello stabilito dal precedente comma.

Il predetto termine del 31 *agosto è improrogabile.*

5. — Ciascun concorrente dovrà unire alla domanda i seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita (su carta da bollo da lire due, oltre i diritti di segreteria comunale) legalizzato dal presidente del tribunale, con la marca da bollo prescritta per la legalizzazione;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato di stato libero;

d) domanda, su carta bollata da lire tre, diretta al Ministero della guerra, di rinuncia al grado rivestito, per conseguire l'ammissione ai corsi speciali, a tutti gli effetti, in qualità di sottufficiale allievo.

Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione ai corsi di studio; sarà invece considerata nulla e come non avvenuta, qualora il concorrente non consegua l'ammissione.

—

6. — Qualora taluno dei candidati venga a trovarsi, per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'impossibilità di esibire con la domanda i documenti elencati al n. 5, nulla osta a che essi documenti siano sostituiti con separate apposite dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e vistate, per l'autenticità della firma, dal comandante del corpo.

Tali dichiarazioni, che saranno prese a base per decidere sull'ammissibilità o meno ai concorsi degli interessati, non dispensano peraltro l'ufficiale dal produrre i prescritti documenti nelle debite forme; questi ultimi dovranno comunque essere inviati, pel tramite del comando dell'accademia di Modena al Ministero (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari) non oltre il 15 *novembre* p. v., pena l'allontanamento dall'istituto, e salvi i provvedimenti del caso qualora risultasse che siano state attestate circostanze non rispondenti a verità.

7. — Il comandante di corpo, verificata la regolarità delle domande e dei documenti ed accertatosi che l'aspirante possieda i requisiti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *e*) del n. 1 allo scopo di evitare che partecipino al concorso ufficiali che debbano poi essere rimandati dall'accademia per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta, in relazione al disposto della lettera *f*) del menzionato n. 1, che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, sottoponendolo ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente il servizio sanitario del corpo. Detto sanitario dovrà portare la sua speciale attenzione sull'integrità del sistema nervoso, del cuore, della vista e dell'udito, servendosi delle norme stabilite per gli ammittendi alle accademie militari, dal n. 21 della circolare 288 del *giornale militare* c. a. Rilascierà al riguardo una dichiarazione che sarà rimessa al Ministero in allegato agli altri documenti specificati al n. 8.

8. — Inoltre, i comandanti di corpo compileranno:

a) un elenco nominativo degli ufficiali che abbiano inoltrato domanda di essere ammessi al concorso, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quegli ufficiali che non fossero proposti per mancanza di taluno dei requisiti prescritti;

b) un elenco nominativo degli ufficiali proposti per il concorso, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna, per i soli ufficiali appartenenti alle varie armi, in quale arma o corpo aspirino ad intraprendere i corsi speciali. In altra colonna sarà indicato se l'aspirante sia in possesso di uno dei titoli di studio elencati al n. 7 della circolare 289 del *giornale militare* c. a., agli effetti del beneficio della precedenza assoluta;

c) uno specchio individuale di proposta, conforme al modello annesso alla presente circolare (allegato *A*), opportunamente compilato secondo le indicazioni di cui ai successivi numeri.

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

— la copia dello stato di servizio, con allegata una dimostrazione indicante come sia stato effettuato il computo dei servizi di cui al comma *b*) del n. 1;

— il libretto personale;

— la dichiarazione medica di cui al n. 7;

— il titolo di studio rilasciato nelle forme indicate al n. 10 della circolare 289 del *giornale militare* c. a. per i soli candidati che ritengano di aver diritto alla precedenza assoluta nelle ammissioni, a sensi del n. 13.

9. — I comandanti di corpo trasmetteranno, quindi le domande, i documenti di cui al n. 5 e gli atti di cui al precedente numero 8, alla prima delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di primo grado in merito all'avanzamento, le quali si regoleranno in conformità dei successivi nn. 10, 11 e 12.

10. — In relazione al disposto della lettera *d*) del n. 1, la prima delle autorità incaricata di pronunciare il giudizio di primo grado, compilerà l'apposito specchio individuale di proposta nella parte a sè riservata. In detto specchio, oltre a dichiarare esplicitamente se l'ufficiale sia meritevole

dell'ammissione ai corsi speciali nell'arma o corpo cui aspira, le autorità di cui trattasi assegneranno ai candidati un punto di merito espresso in ventesimi.

A tal uopo terranno presente che:

a) per le qualità morali e intellettuali (carattere, autorevolezza, distinzione, condotta, spirito militare) sono attribuiti fino ad un massimo di *dieci punti;*

b) per la cultura (titoli di studio) sono attribuiti fino ad un massimo *di quattro punti;*

c) per i precedenti di servizio coloniale e metropolitano sono attribuiti fino ad un massimo di *quattro punti;*

d) per le distinzioni e ricompense conseguite in azioni belliche, sono attribuiti fino al massimo di *due punti.*

11. — L'attribuzione dei punti di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del precedente numero 10 dovrà farsi colle norme, in quanto applicabili, contenute nei paragrafi 52, 53, 54 e 55 della circolare 207 del *giornale militare* 1926.

12. — Per la valutazione del requisito di cui alla lettera *b*) del n. 10 le autorità si atterranno alle seguenti direttive di massima:

— saranno attribuiti *quattro punti* ai candidati che siano in possesso della licenza liceale o d'istituto tecnico, ovvero, indistintamente, di uno dei titoli di studio delle scuole medie di 2° grado indicate al n. 7 della circolare 287 del *giornale militare* c. a.

— saranno attribuiti *tre punti* ai candidati in possesso, indistintamente, di uno dei titoli di studio elencati al n. 8 della menzionata circolare 287, oppure del passaggio all'ultima classe di una delle scuole indicate al n. 7 della circolare;

— saranno attribuiti *due punti* ai candidati in possesso del passaggio alla penultima classe di una delle scuole indicate al predetto n. 7 della circolare, o all'ultima classe di una delle scuole indicate al n. 8;

— sarà infine attribuito *un punto* ai candidati in possesso del passaggio alla terz'ultima classe di una delle scuole indicate al ripetuto n. 7 della circolare n. 287 o alla penultima classe di una delle scuole indicate al n. 8.

13. — I candidati in possesso di uno dei titoli di studio indicati al numero 7 della circolare 289 del *giornale militare* c. a. saranno anteposti, nelle ammissioni, agli altri concorrenti.

Agli effetti di tale precedenza non sono ammessi altri titoli di studio all'infuori di quelli ivi tassativamente indicati, neppure se considerati equivalenti ad altri effetti.

14. — Le autorità di cui al n. 9 provvederanno all'invio degli specchi individuali di proposta e il complesso degli altri atti ivi indicati alla 2ª delle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 1° grado in merito all'avanzamento.

Tali autorità si pronuncieranno a loro volta, attenendosi anche esse alle norme di cui ai nn. 10, 11 e 12, assegnando un punto di merito, ed invieranno specchi e documenti alle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 2° grado. Queste ultime si regoleranno in conformità di quanto sopra ed invieranno specchi ed atti alle autorità incaricate del giudizio di 3° grado, che esprimeranno il giudizio decisivo (tenendo anch'esse presenti le norme di cui ai nn. 10, 11 e 12), fisseranno il punto di merito definitivo e rimetteranno gli atti al Ministero (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari) non oltre il 30 settembre p. v.

15. — I candidati al presente concorso in possesso dei prescritti requisiti e pei quali non sia stata eventualmente decretata l'esclusione, saranno iscritti dal Ministero in altrettante *graduatorie parziali* a seconda delle varie armi e corpi, tenendo conto del punto di merito definitivo a ciascuno di essi attribuito dalle autorità incaricate di esprimere il giudizio di 3° grado in merito all'avanzamento.

A parità di punto sarà preferito l'ufficiale che abbia prestato un più lungo periodo di servizio nelle colonie.

Ciascuna graduatoria determinerà l'ordine secondo il quale i singoli candidati saranno ammessi ai corsi speciali, tenendo presenti le disposizioni di cui al n. 17.

16. — I candidati appartenenti ad un'arma, i quali, in relazione al disposto del n. 3 avessero optato, in linea subordinata, per altro corso, saranno compresi in ambedue le graduatorie, al posto che a ciascuno competerebbe secondo i criteri di cui al precedente numero.

17. — L'ordine generale delle ammissioni ai corsi speciali sottufficiali per il 1927-28 dei sottufficiali concorrenti in base alla circolare 289 del *giornale militare* c. a., e dei subalterni di complemento concorrenti a sensi della presente circolare, sarà stabilito dal Ministero, inscrivendo in apposita *graduatoria generale* successivamente:

1° i candidati con diritto alla precedenza assoluta nelle ammissioni a sensi del 5° comma del n. 20 della menzionata circolare 289 e del n. 13 della presente circolare, intercalando un proveniente dai sottufficiali ed un proveniente dai subalterni di complemento, disponendo i primi secondo le norme di cui al n. 12 della ripetuta circolare 289, e gli altri secondo il punto di merito definitivo loro assegnato dalle autorità di terzo grado (v. n. 15);

2° i rimanenti candidati, intercalando un proveniente dai sottufficiali ed un proveniente dai subalterni di complemento, disponendo i primi secondo l'ordine dettato dalle norme di cui al n. 20 della cidrcolare 289, e gli altri secondo l'ordine di cui al n. 15 della presente circolare.

Le ammissioni verranno effettuate fino a ricoprire il numero dei posti messi a concorso con la circolare 289 *giornale militare* c. a.

18. — Gli interessati riceveranno le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, a cura del comando dell'accademia di Modena, pel tramite dei comandi delle RR. truppe delle rispettive colonie.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 15 ottobre all'accademia predetta, alla quale saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

19. — I comandi delle RR. truppe delle colonie disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra i dipendenti ufficiali subalterni di complemento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.
alla circolare 475 *giornale militare* 1927.

.....
(Comando)

Specchio individuale di proposta del .....
(grado - arma o corpo)

..... aspirante all'ammissione ai corsi
(cognome e nome)
speciali sottufficiali allievi presso l'accademia di Modena, a sensi della circolare 475 del *giornale militare* 1927.

GIUDIZI	SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ GIUDICANTI	Punti di merito (da assegnarsi ai soli candidati dichiarati meritevoli dell'ammissione)				
		Parziali comma - del n. 10				*Totale*
		a)	*b)*	*c)*	*d)*	
Giudizio di 1° grado — 1ª Autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi speciali presso l'accademia di Modena (1) Data ..... (Bollo d'ufficio) *Firma preceduta dall'indicazione del grado*					
Giudizio di 1° grado — 2ª Autorità giudicante	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi speciali presso l'accademia di Modena (1) Data ..... (Bollo d'ufficio) *Firma preceduta dall'indicazione del grado*					
Giudizio di 2° grado	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi speciali presso l'accademia di Modena (1) Data ..... (Bollo d'ufficio) *Firma preceduta dall'indicazione del grado*					
Giudizio di 3° grado (decisivo)	Giudico l'ufficiale ..... meritevole dell'ammissione ai corsi speciali presso l'accademia di Modena (1) Data .... (Bollo d'ufficio) *Firma preceduta dall'indicazione del grado*					

(1) Quando l'ufficiale sia ritenuto meritevole la frase sarà completata con la seguente dicitura: con la classifica di cui contro. — In caso contrario si esporranno brevemente i motivi dell'esclusione e si adotterà la dicitura: *epperciò mi astengo dal fissare il punto di merito.*

N. 476. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'accademia di fanteria e cavalleria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 agosto 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 251 *giornale militare* corrente anno si notifica che la speciale commissione giudicatrice, di cui alla circolare 343 *giornale militare* corrente anno, ha dichiarato idonei e vincitori del concorso per le cattedre sottoindicate presso l'accademia di fanteria e cavalleria i seguenti concorrenti:

Ten. colonn. di fant. GHISELLI cav. Tommaso, per la « storia militare ».

Cap. del genio CERA sig. Massimo, per i « mezzi tecnici ».

Cap. di fanteria BARBERO sig. Ercole, per la « topografia e disegno topografico ».

Per la topografia e disegno topografico la stessa commissione giudicatrice ha dichiarato inoltre idoneo e in grado di essere ammesso a coprire gli insegnamenti che si rendessero vacanti entro due anni dal concorso il ten. colonn. d'artigl. CREVI cav. Ferdinando.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 477. — SCUOLE MILITARI. — **Inizio del 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di Torino.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 agosto 1927 - Anno V.

Sciogliendo la riserva di cui alla circolare 148 del *giornale militare* 1926, questo Ministero determina che il 3° corso superiore tecnico d'artiglieria abbia inizio presso l'accademia di artiglieria e genio in Torino, col 1° novembre p. v.

Gli ufficiali ammessivi con la sopra menzionata circolare dovranno presentarsi, in grande uniforme, al comando del predetto istituto il mattino di tale giorno alle ore 10.

Gli ufficiali in s. p. e. si faranno seguire dal proprio attendente, ma non dai cavalli di servizio eventualmente posseduti. Per l'intera durata del corso, verrà sospesa, agli ufficiali stessi, la concessione delle razioni foraggio eventualmente loro spettanti nella precedente posizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 478. — SCUOLE MILITARI. — **Nomina delle commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare ed alla scuola di cavalleria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 4 agosto 1927 - Anno V.

Le Commissioni esaminatrici di cui al n. 13 della circolare 306 del *giornale militare* c. a. sono così costituite:

Per i medici:

Presidente

Magg. generale medico RIVA comm. dott. Umberto.

Membri

Ten. colonn. medico FABRIZI cav. dott. Nicola.
Maggiore medico COSTA cav. dott. Fausto.

Per i chimici-farmacisti:

Presidente

Colonn. chimico-farmacista SUZZI cav. dott. Filippo.

Membri:

Magg. medico SINISI cav. dott. Guido.
Magg. chimico-farmacista LOMBARDI cav. dott. Manlio.

Per i veterinari:

Presidente

Colonn. veterinario GALLICI cav. dott. Giulio.

Membri:

Ten. colonn. veterinario PERRUCCI cav. dott. Pietro.
Magg. veterinario BARDELLI cav. prof. Plinio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33ª, anno 1927, circolare 455:

A pagina 1429, alla prima riga del capoverso 2°, sostituire alla dicitura « *al concorso* » la dicitura « *al corso* ».

Dispensa 33ª, anno 1927, circolare 459:

A pagina 1438: Tenenti colonnelli dei carabinieri reali: anzichè « *anzianità* 1° *luglio* 1921 » leggasi « *anzianità* 1° *novembre* 1921 ».

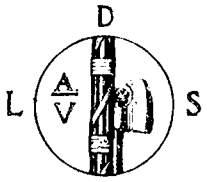
Dispensa 33ª, anno 1927, circolare 460:

A pagina 1441, anzichè MASSIMINI, leggasi: MOSSINI Giuseppe.

A pagina 1446, lettera *d*), invece di circolare n. 58 del *giornale militare* 1925, leggasi circolare n. 58 del *giornale militare* 1924.

Dispensa 33ª, anno 1927, circolare 463:

A pagina 1462, nella nota, agli ufficiali, che prima dell'approvazione della graduatoria hanno dichiarato di rinunciare alla nomina, aggiungasi pure il tenente colonnello MAGGIORA VERGANO Ernesto.



PREZZO L. 1,10

(4935) - Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 35ª — 1927 - ANNO V — 12 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

M. I. DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 479 - 2 giugno 1927 - Anno V - DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1003 col quale viene modificato l'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri . . . . . *Pag.* 1511

» 480 - 23 giugno 1927 - Anno V — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 1304 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica . . . . . » 1512

» 481 - 7 luglio 1927 - Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 1305 - Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio. . . . . » 1513

» 482 - 19 luglio 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1314 - Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria. . . . . » 1516

» 483 - 11 agosto 1927 - Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria . . . . . » 1517

LIBRERIA DELLO STATO

N. 484 – 4 agosto 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione del distretto militare di Girgenti . . . . . *Pag.* 1546

» 485 – 5 agosto 1927 – Anno V — CAVALLI. — Revisione dei cavalli d'agevolezza e di carica disponibili » 1547

» 486 – 11 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Divieto di assicurare beni dello Stato contro gli incendi . . . . . » 1548

» 487 – 11 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . » 1548

» 488 – 11 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Spese per gli esperimenti e per le commissioni d'esame per l'avanzamento . . . . . » 1553

» 489 – 11 agosto 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari "Coppa militare delle alpi„ . . . . . » 1553

» 490 – 11 agosto 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Seconda prova per la preparazione alle olimpiadi equestri di Amsterdam del 1928. . . . . » 1554

» 491 – 11 agosto 1927 – Anno V — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa . . . . . » 1555

» 492 – 11 agosto 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione del magazzino distribuzione viveri di Venezia e costituzione di un magazzino viveri presidiario a Venezia ed a Mestre » 1564

» 493 – 11 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo – Parte I . . . . . » 1565

» 494 – 11 agosto 1927 – Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Viaggi dei parenti poveri di militi, appartenenti a corpi armati dello Stato, in pericolo di vita . . . . . » 1570

N. 495 - **11 agosto 1927** - Anno V — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente di generi, materiali e quadrupedi dell'amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1571

» **496 - 12 maggio 1927** - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1236 col quale la « Fondazione tenente colonnello Ernesto OVAZZA », viene eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . . » 1580

» **497 - 29 luglio 1927** - Anno V — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa - Adozione di un nuovo berretto di panno g. v. tipo unico modello 1927. . . » 1583

» **498 - 11 agosto 1927** - Anno V — AVANZAMENTO — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928 . . . . . » 1588

» **499 - 11 agosto 1927** - Anno V — EQUIPAGGIAMENTO. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1906 . . . . . » 1589

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1590

Circolare N. **479**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1003 col quale viene modificato l'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri** (1). — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 5 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1921, n. 1879, col quale il Museo storico dei bersaglieri, con sede in Roma — costituito come ente di fatto con R. decreto 16 maggio 1909 — venne eretto in ente morale e ne fu approvato lo statuto organico;

Riconosciuta l'opportunità di modificare l'art. 5 dello statuto organico del Museo, nel senso che sia in esso sta-

(1) Detto Statuto è pubblicato nella Circolare n. 57 del *giornale militare* 1922.

bilito che la carica di segretario del Museo stesso può essere conferita ad un ufficiale dei bersaglieri riassunto in servizio, di grado non superiore a tenente colonnello;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al comma *e*) dell'art. 5 dello statuto organico del Museo storico dei bersaglieri, approvato col R. decreto n. 1879 del 27 novembre 1921, è sostituito il seguente:

e) di un capitano in S.P.E. o di un ufficiale riassunto in servizio, di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 480. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1304 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Cirenaica.** — (Gabinetto). — 23 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 5 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che hanno preso parte alle operazioni militari in Cirenaica dall'8 settembre 1925 al 2 dicembre 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 481. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 1305 Reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente nell'Arma del genio.** — (Gabinetto). — 7 luglio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 5 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1387;

Ritenuta la necessità di procedere d'urgenza a ricoprire le vacanze esistenti nei quadri dei subalterni dell'Arma del genio con elementi idonei, specialmente ad un pronto impiego per i servizi dell'Arma di carattere tecnico;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di procedere, in deroga alle norme vigenti ed indipendentemente da ogni altro reclutamento in corso, ad un reclutamento straordinario di trenta tenenti in servizio permanente effettivi nell'Arma del genio con nomina a tenente in servizio permanente effettivo di ufficiali inferiori di complemento delle varie armi e corpi forniti di laurea o diploma in ingegneria civile o industriale, rilasciati da una Scuola d'ingegneria o da un Istituto superiore del Regno, che non abbiano oltrepassato il ventottesimo anno di età al 31 dicembre 1927 e che posseggano gli altri requisiti di idoneità richiesti in genere per gli ufficiali in servizio permanente effettivo. In dipendenza delle nomine che saranno effettuate in applicazione del presente articolo si considereranno ridotte di altrettanti posti le vacanze nei ruoli degli ufficiali delle altre armi o corpi che, per essersi verificate posteriormente al 20 agosto 1926, possono essere ricoperte con nuove nomine, a norma dell'art. 2, secondo comma, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387.

Art. 2.

Gli ufficiali di cui all'articolo precedente saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina e con anzianità relativa determinata dall'ordine di graduatoria.

Art. 3.

E' fatto esplicito divieto agli ufficiali nominati in S. P. E. nell'Arma del genio in vitrù del presente decreto di far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei dalla data della nomina, ferma rimanendo pel tempo posteriore la disposizione dell'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n. 397.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata apposita Commissione incaricata di procedere all'esame dei titoli dei singoli concorrenti ed alla classificazione di merito di quelli ritenuti da essa idonei alla nomina e sarà provveduto altresì a quanto altro possa occorrere per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno: sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 482. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **R. decreto n. 1314 - Determinazione del numero degli stabilimenti e dei centri tecnici d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 19 luglio 1927 - Anno V - (*Gazzetta ufficiale* n. 181, del 6 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1925, che determina il numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta e dei reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, numero 2121, contenente disposizioni riguardanti il servizio tecnico d'artiglieria;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli stabilimenti e i centri d'artiglieria, di cui all'art. 1, lettera *b*), del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sono i seguenti:

Stabilimenti d'artiglieria:

Arsenali Regio esercito, 3;
Fabbriche d'armi Regio esercito, 1;
Pirotecnici Regio esercito, 1, con 1 sezione staccata;
Spolettifici Regio esercito, 1, con 2 sezioni staccate;
Polverifici Regio esercito, 1;
Laboratori di precisione, 1.

Centri tecnici d'artiglieria:

Centri di esperienze d'artiglieria, 2;
Ufficio tavole di tiro, 1.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 483. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2121, riguardante il servizio tecnico d'artiglieria.** — (Gabinetto). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 17 del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, sul servizio tecnico d'artiglieria, determina quanto segue, dichiarando abrogata la circolare 67 *giornale militare* 1927.

Art. 1.

Funzionamento del servizio tecnico di artiglieria.

1. Il servizio tecnico di artiglieria provvede a soddisfare le esigenze relative alla definizione ed alla costruzione delle armi e dei materiali di artiglieria.

Sono più particolarmente di sua competenza:

a) gli studi, le ricerche ed esperienze, riferentisi alle armi ed al loro trasporto;

b) gli studi per la definizione dei materiali nuovi o per la modificazione di quelli già esistenti;

c) la rimessa in efficienza dei materiali di artiglieria in genere.

d) le lavorazioni dei materiali negli stabilimenti militari di artiglieria e le relazioni con l'industria privata per quanto riguarda le commesse ad essa affidate.

Per quanto si riferisce agli studi per la definizione dei materiali d'artiglieria l'ispettore dell'artiglieria dà al direttore superiore del servizio tecnico le direttive per lo studio e la definizione dei materiali stessi, stabilendo le caratteristiche dipendenti dalle esigenze del loro impiego.

La Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria procede agli studi e alle esperienze intese a concretare i modelli, provvede al loro apprestamento per presentarli poi all'ispettore dell'artiglieria.

L'ispettore dell'artiglieria esamina i materiali definiti e fa accertare la loro rispondenza a tutte le esigenze di servizio e di impiego da apposite commissioni, costituite da personale cui è affidato l'uso di quei dati materiali ed alle quali i tecnici costruttori intervengono solo come assistenti e consulenti.

Per l'esame e le prove di tipi di materiale presentati da case industriali, l'ispettore dell'artiglieria si vale di Commissioni miste da esso nominate, costituite da personale tecnico e da ufficiali combattenti.

In base all'esito delle prove pratiche l'ispettore dell'artiglieria indica le varianti da apportare ai modelli e comunica alla Direzione superiore del servizio tecnico le direttive per la loro attuazione.

Art. 2.

Organi tecnici.

2. Il servizio tecnico d'artiglieria è costituito da:

a) 1. Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria;

b) stabilimenti militari di artiglieria;
3 arsenali R. E.;
1 fabbrica d'armi R. E.;
1 polverificio R. E.;
1 spolettificio R. E., con 2 sezioni staccate;
1 pirotecnico R. E., con 1 sezione staccata;
1 laboratorio di precisione R. E.;

c) 2 centri di esperienze d'artiglieria;
1 ufficio tavole di tiro.

Art. 3.

3. La Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria dipende:

1°) dall'ispettorato dell'artiglieria, per quanto riflette:

a) l'ordinamento del servizio tecnico;

b) l'assegnazione ai vari servizi degli ufficiali generali e dei capi servizio;

c) la compilazione dei regolamenti e delle istruzioni tecniche;

d) le direttive per lo studio e la definizione dei materiali che interessano l'Arma di artiglieria;

e) le direttive per la compilazione e tenuta al corrente delle tavole di tiro, dei sunti descrittivi dei materiali e delle munizioni in servizio.

2°) direttamente dal Ministero della guerra per quanto riflette:

f) la parte tecnico amministrativa del servizio tecnico;

g) i personali civili, e, con le limitazioni di cui al precedente comma *b*), i personali militari;

h) i materiali che non costituiscono armamento proprio dell'arma di artiglieria.

4. Dipendono dalla Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria, gli stabilimenti ed i centri tecnici d'artiglieria.

Inoltre il direttore superiore sovraintende alla sezione esperienze per le armi portatili, per quanto ha tratto all'indirizzo tecnico dei suoi lavori.

Art. 4.

Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria.

5. Il servizio tecnico d'artiglieria fa capo al direttore superiore per il servizio tecnico d'artiglieria, il quale lo dirige, coadiuvato da tre capi reparto, rispettivamente:

a) per gli studi, le ricerche, le esperienze;

b) per i progetti dei materiali e delle varianti agli stessi;

c) per le lavorazioni, presso gli stabilimenti militari di artiglieria e per le relazioni con l'industria privata per quanto riguarda le commesse ad essa affidate.

6. Il direttore superiore provvede agli studi ed alle esperienze intese a concretare i modelli dei materiali e al loro apprestamento.

Egli risponde della perfetta corrispondenza dei materiali, della bontà delle soluzioni tecniche escogitate, in relazione ai progressi della tecnica in Italia e all'estero, della qualità e della economia dei materiali allestiti negli stabilimenti militari.

E' il consulente del Ministero per tutti i contratti riflettenti il materiale d'artiglieria, anche se compilati da enti estranei al servizio tecnico.

7. Il capo reparto studi, ricerche ed esperienze:

a) si tiene al corrente di quanto si svolge nel campo scientifico-tecnico, per ciò che direttamente o indirettamente riflette le armi, le munizioni, gli esplosivi, i mezzi di trasporto, e, in genere, il materiale d'artiglieria;

b) cura lo svolgimento diretto delle ricerche di balistica esterna ed interna, di munizionamento, di innescamento, di problemi offensivi nuovi che non possono essere risolti dai gabinetti scientifici civili per la loro particolare specializzazione, per difficoltà di attrezzamento, ecc.;

c) dirige e cura le esperienze di poligono; propone i perfezionamenti nella organizzazione dei poligoni stessi e nelle dotazioni degli strumenti adatti al rilievo ed alla misura dei fenomeni.

Dal capo reparto studi, ricerche ed esperienze dipendono direttamente le due direzioni dei centri di esperienze, l'ufficio tavole di tiro, e, per quanto riguarda l'ultimo capoverso dell'art. 3, la sezione esperienze per armi portatili.

8. Il capo reparto progetti, provvede, col personale dipendente:

a) a studiare i limiti di peso, di mobilità, di efficienza, cui è possibile giungere allo stato attuale della tecnica, nella traduzione in atto dei concetti generali d'impiego, che gli sono indicati;

b) a progettare i materiali che dovranno rappresentare l'armamento avvenire dell'esercito, a curarne l'allestimento in esemplari di campione, a perfezionare in modo continuo detti modelli, e definire l'attrezzamento per allestirli;

c) a tenersi al corrente delle possibilità nazionali, per uniformare ad esse direttive tecniche e progetti.

9. Il capo reparto lavorazioni:

a) ha la sorveglianza disciplinare (limitatamente alle maestranze), tecnica ed amministrativa degli stabilimenti dell'arma;

b) provvede al coordinamento loro ed alla attuazione dei progressi tecnici delle lavorazioni, in relazione anche ai progressi tecnici che si raggiungono nell'industria privata;

c) risponde della economia delle lavorazioni e della buona qualità dei manufatti; egli propone, in conseguenza, le norme di collaudo e di accettazione e le varianti alle medesime;

d) provvede alla compilazione della regolamentazione tecnica; propone le varianti alla regolamentazione per i personali civili e per il personale operaio e per l'andamento degli stabilimenti;

e) provvede ai corsi speciali per ufficiali d'armamento, per artificieri, per operai, ecc.;

f) dirige la matricola delle artiglierie, degli esplosivi, ecc.;

g) cura la tenuta al corrente e la distribuzione delle tavole costruttive;

h) dà le direttive tecniche per la sorveglianza chimica degli esplosivi in dotazione, e fornisce il personale chimico occorrente.

10. A coadiuvare il direttore superiore, è istituito, presso la Direzione superiore per il servizio tecnico d'artiglieria, un ufficio segreteria.

A coadiuvare i tre capi reparto, sono costituiti uffici, le cui mansioni sono stabilite con ordine interno della Direzione superiore.

Art. 5.

Stabilimenti e centri tecnici.

11. I direttori degli stabilimenti e dei centri di esperienze esercitano sul personale dipendente le stesse funzioni dei comandanti di corpo.

Dipendono dal direttore superiore per quanto riflette la quantità e la bontà della produzione, la sistemazione interna, la destinazione e l'avanzamento del personale militare dipendente, gli orari, le mercedi e per tutto quanto ha attinenza ai personali civili. Dipendono invece dalle autorità territoriali per quanto riflette la disciplina del personale militare, ufficiali e truppa.

Le loro attribuzioni e responsabilità sono specificate nel regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.

Art. 6.

Personale ufficiali addetto al servizio tecnico d'artiglieria.

12. Si provvede al funzionamento dei vari organi del servizio tecnico d'artiglieria con il personale seguente:

A) *Per il disimpegno di mansioni tecniche*:

a) ufficiali addetti al servizio tecnico;

b) ufficiali del corso superiore tecnico, i quali, nel periodo di pratico esperimento, debbono prestare servizio negli stabilimenti.

c) ufficiali permanentemente aggregati.

B) *Per il disimpegno di servizi di ausilio* (amministrativi e d'ordine):

ufficiali inferiori di qualsiasi arma e corpo.

13. Il personale ufficiali viene così ripartito:

1°) *Direzione superiore per il servizio tecnico d'artiglieria*:

a) 1 direttore superiore per il servizio tecnico d'artiglieria (capo del servizio tecnico);

1 capo ufficio segreteria (ufficiale superiore non del servizio tecnico);

ufficiali in servizio di ausilio;

b) 1 ufficiale generale capo reparto studi, ricerche ed esperienze;

3 capi ufficio del predetto reparto (di cui 1 con rango di direttore, e 2 con rango di vice-direttori);

ufficiali addetti (e ufficiali permanentemente aggregati);

c) 1 ufficiale generale capo reparto progetti;

2 capi ufficio del predetto reparto (di cui 1 con rango di direttore, e 1 con rango di vice-direttore);

ufficiali addetti (e ufficiali permanentemente aggregati);

d) 1 ufficiale generale capo reparto lavorazioni;

3 capi ufficio del predetto reparto (di cui 2 con rango di direttori, e 1 con rango di vice-direttore);

ufficiali addetti (e ufficiali permanentemente aggregati).

2°) *Stabilimenti, centri d'esperienze, ufficio tavole di tiro*:

e) 6 direttori principali di stabilimento;

f) 4 direttori di stabilimento o di centro di esperienze;

g) 1 capo ufficio tavole di tiro (con rango di capo sezione);

h) 10 *vice-direttori* di stabilimento o di centro di esperienze;

i) 3 *capi sezione staccata* di stabilimento;

l) ufficiali addetti;

m) ufficiali permanentemente aggregati;

n) ufficiali comandati temporaneamente per servizi tecnici;

o) ufficiali pel disimpegno di servizi d'ausilio;

p) ufficiali del corso superiore tecnico, nel periodo di pratico esperimento.

Art. 7.

Corso superiore tecnico d'artiglieria.

14. Il corso superiore tecnico d'artiglieria è istituito per preparare ufficiali al servizio tecnico dell'Arma.

La sorveglianza di esso è affidata al direttore superiore del servizio tecnico sotto l'alta direzione dell'ispettore dell'artiglieria. Esso comprende due periodi:

1° periodo (biennale) di insegnamento teorico;

2° periodo (di 1 anno), di prova pratica, da svolgersi presso gli stabilimenti dell'Arma.

15. Al corso superiore tecnico è ammesso, mediante concorso per titoli, al quale potranno partecipare anche laureati civili, secondo norme da stabilirsi, un numero di capitani e tenenti d'artiglieria, da fissarsi, complessivamente, ogni biennio, i quali:

a) abbiano superato i corsi regolari dell'Accademia militare di artiglieria e genio o quelli della Scuola di applicazione di artiglieria e genio compiuti in base ai precedenti ordinamenti (1), oppure abbiano la laurea in ingegneria, in chimica o in matematica o abbiano superato tutti gli esami di profitto prescritti dagli statuti delle scuole d'ingegneria per il corso quinquennale degli studi universitari in ingegneria;

b) abbiano, nell'ultimo biennio, la classifica di ottimo ufficiale, ovvero di buono con coefficiente 3 (tre);

c) siano indicati, con speciale rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale d'artiglieria e del tiro e nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

d) non abbiano, alla data del bando di concorso, oltrepassato il 35° anno di età;

e) siano riusciti vincitori del concorso.

---

(1) Compresi anche quelli che superarono i corsi di completamento di cultura tecnico-professionale di cui alle circolari 335 *giornale militare* 1923 e 156 *giornale militare* 1924.

In via eccezionale, fino al 31 dicembre 1930, potranno essere ammessi al corso anche ufficiali superiori di artiglieria — compresi quelli permanentemente aggregati al servizio tecnico — senza che sia, per essi, necessaria la condizione dell'età.

16. La graduatoria del concorso, che dovrà essere approvata dal Ministero della guerra, sarà formata da una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta dell'ispettore dell'artiglieria, presidente, del direttore superiore del servizio tecnico e di un generale d'artiglieria, membri.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra.

Quando un ufficiale ammesso al corso non potesse per gravi ed assolutamente inderogabili esigenze di servizio, frequentarlo, il Ministro della guerra ha facoltà di rinviarlo al corso successivo.

17. Le materie d'insegnamento dei corsi teorici, i coefficienti relativi d'importanza, il numero delle lezioni e la durata degli esami risultano dall'annesso programma (allegato n. 3).

Alla fine di ogni corso, verrà, per ciascuna materia, ad ogni allievo, assegnato un punto di merito, dallo zero al 20, intendendosi approvato l'allievo che abbia riportato 12 ventesimi.

Per formare la media annuale di profitto, si moltiplicherà ciascun punto di merito per il relativo coefficiente, e la somma di tutti i prodotti così ottenuti verrà divisa per la somma dei coefficienti. Nello stesso modo si otterrà la media di esame.

Il punto di merito annuale sarà dato dalla media aritmetica delle due anzidette.

In base al punto di merito complessivo, risultante dalla media dei due punti di merito annuali, verrà formata la graduatoria di merito degli allievi, al termine dei due anni di corso teorico.

18. Presidente della Commissione esaminatrice è l'ufficiale generale capo reparto progetti della Direzione superiore.

Egli forma, annualmente, tante sezioni di esame, quante sono le materie. Ogni sezione comprende tre esaminatori, e fra essi è compreso l'insegnante della materia durante l'anno scolastico. Uno stesso esaminatore può anche far parte di più sezioni. Ogni esaminatore assegna al candidato un punto di merito dallo zero al venti; la media dei tre punti costituisce il punto di esame della materia.

19. L'allievo rinviato in un esame del primo anno del corso teorico può ripeterlo alla fine del corso successivo; ove sia rinviato in un esame del secondo anno, potrà ripeterlo alla fine dell'anno di prova pratica.

L'allievo rinviato in più di una materia, qualora sia giudicato dal Corpo accademico dei professori del corso superiore tecnico sufficientemente distinto per proseguire nel corso stesso, potrà essere ammesso a ripetere le prove in cui sia caduto alla fine del corso successivo, se inscritto al primo anno di corso, o alla fine dell'anno di prova pratica, se inscritto al secondo anno.

L'allievo rinviato in più di una materia, giudicato non sufficientemente distinto dal Corpo accademico, viene fatto rientrare al proprio corpo.

20. L'ufficiale licenziato regolarmente dal corso ottiene un diploma di abilitazione ai servizi tecnico-costruttivi delle armi, diploma che, col suo punto di classificazione, costituirà un titolo per i successivi avanzamenti.

21. Gli ufficiali licenziati dal corso teorico, sono assegnati, per il successivo anno, tenendo conto delle loro più speciali attitudini, ad uno stabilimento dell'arma o alla direzione superiore, per il periodo di prova pratica.

Alla fine dell'anno di prova pratica, il direttore di ciascuno stabilimento redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, che renda conto della diligenza, perizia, rendimento pratico di lavoro e del tratto verso l'elemento operaio, e lo trasmetterà al direttore superiore che si pronuncierà in modo definitivo.

22. Gli ufficiali che avranno conseguito l'idoneità alla fine del biennio di corso teorico e dell'anno di prova pratica, verranno definitivamente assegnati, in qualità di addetti, al servizio tecnico di artiglieria, se capitani. Ove rive-

stano ancora il grado di tenente, continueranno ad essere impiegati nel servizio tecnico d'artiglieria occupando il posto di altrettanti effettivi del servizio stesso, e vi saranno trasferiti all'atto della promozione a capitano.

23. I trasferimenti nel servizio tecnico dell'arma degli ufficiali idonei saranno effettuati con decreto del Ministro della guerra.

Art. 8.

Avanzamento.

24. Gli ufficiali addetti al servizio tecnico d'artiglieria sono inscritti nei ruoli d'anzianità degli ufficiali generali ed in quelli dell'arma di artiglieria e acquistano titolo all'avanzamento al grado superiore quando è promosso l'ufficiale non del servizio tecnico che li precede immediatamente nel ruolo rispettivo.

25. L'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio tecnico di artiglieria e dei permanentemente aggregati ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma.

Nella pronuncia dei relativi giudizi sarà tenuto particolare conto, circa il servizio di guerra dell'ufficiale, anche della sua opera per l'apprestamento e per la ricerca dei mezzi bellici da impiegare.

26. L'esame dei titoli inerenti al servizio tecnico d'artiglieria, richiesto, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2121, per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali suddetti, deve precedere, per i generali e colonnelli, il giudizio d'avanzamento e darà luogo all'assegnazione di un punto di merito espresso in trentesimi, il quale costituirà uno degli elementi di giudizio nella successiva pronuncia d'avanzamento da parte delle competenti autorità giudicatrici.

Per i tenenti colonnelli e per i capitani, invece, il detto esame tiene luogo degli esperimenti, e il punto di merito sarà assegnato secondo le norme generali d'avanzamento.

27. L'esame di cui al precedente paragrafo è demandato ad una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro della guerra e costituita:

dal direttore superiore del servizio tecnico, *presidente*;
da due ufficiali generali del servizio tecnico, *membri*.

Questi ultimi potranno, occorrendo, essere scelti tra quelli delle categorie in congedo, ma in ogni caso più anziani dell'ufficiale i cui titoli debbono essere esaminati.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra volta a volta designato dal Ministero.

28. La predetta Commissione emette il suo giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando a seconda dei casi, insieme con i titoli accademici e strettamente scientifici dell'ufficiale stesso, la sua capacità al servizio in un reparto della Direzione superiore, in uno stabilimento o in un centro di esperienze, gli incarichi assolti in patria e all'estero, le classificazioni finali, per i gradi inferiori, nei corsi delle varie scuole e quant'altro, infine, possa più direttamente riferirsi alla valutazione delle qualità strettamente tecniche e professionali del giudicando.

I relativi verbali, quando il giudizio riguardi i colonnelli e i generali, sono inviati, a cura del presidente della commissione, alla prima autorità competente ad emettere il giudizio d'avanzamento di primo grado. I verbali relativi all'esame dei titoli dei tenenti colonnelli e dei capitani saranno invece trasmessi dal presidente al Ministero della guerra.

29. L'accertamento della idoneità alla carica superiore per tutti gli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria e per i permanentemente aggregati, viene fatto fino a quella di capo-reparto (incluso), da una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta del direttore superiore tecnico d'artiglieria *presidente*, di due generali capi-reparto *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto a voto, un funzionario civile del Ministero della guerra.

Le predette Commissioni deliberano a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti.

Le varie cariche sono conferite, di volta in volta che si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce; e fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

30. Per l'accertamento della idoneità alla carica di direttore superiore tecnico, provvede la Commissione centrale d'avanzamento.

31. I capitani ed i maggiori del servizio tecnico d'artiglieria sono ammessi in base alle stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma, a concorrere all'avanzamento a scelta; in luogo, peraltro, di sottoporre gli anzidetti ufficiali ai prescritti esami, si procederà ad un esame dei titoli dai medesimi posseduti secondo le norme appresso indicate.

32. Dopo che l'ufficiale sia stato dichiarato meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta dalle autorità giudicatrici di primo grado, secondo quanto prescrive la legge d'avanzamento, egli sarà invitato a presentare entro un limite di tempo prefissato, un progetto concreto di materiale d'artiglieria, macchinario, strumenti di misura od organizzazione di lavorazione, basato su dati di calcolo e sperimentali, in parte, originali; progetto a scelta del candidato medesimo.

Tale progetto sarà esaminato da una Commissione nominata annualmente dal Ministero, la quale potrà invitare il candidato a discuterlo ed assegnerà all'ufficiale un punto di merito espresso in ventesimi e ne redigerà apposito verbale, che, trasmesso a cura del presidente della Commissione alla prima autorità giudicatrice per l'avanzamento, costituirà per questa e per le altre superiori il principale elemento di valutazione ai fini della emissione del giudizio per l'avanzamento a scelta dell'ufficiale.

33. Le note caratteristiche degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria sono compilate, rivedute e conservate con le stesse norme e modalità stabilite per gli altri ufficiali dell'arma.

Le autorità che debbono compilare e rivedere le note, risultano dall'annesso allegato n. 1.

34. Le autorità competenti a giudicare per l'avanzamento gli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria, i permanenti aggregati e quelli temporaneamente assegnati al servizio stesso risultano dall'annesso allegato n. 2.

Art. 9.

Trattamento speciale.

35. Per la corresponsione degli speciali premi annui agli ufficiali assegnati al servizio tecnico d'artiglieria o permanentemente ad esso aggregati saranno osservate le norme stabilite col decreto ministeriale 31 gennaio 1927 - Anno V, pubblicato nella circolare n. 86 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 3.

PROGRAMMI PER I CORSI SUPERIORI TECNICI.

Allegato n. 1-2 — BALISTICA ESTERNA.
» » 3 — COSTRUZIONI D'ARTIGLIERIA.
» » 4-5 — FISICA COMPLEMENTARE.
» » 6-7 — ESPLOSIVI E GAS DI GUERRA.
» » 8 — METALLURGIA.
» » 9 — ORGANIZZAZIONE DELLE FABBRICAZIONI.
» » 10 — MATERIALE DI ARTIGLIERIA.
» » 11 — ARTE MILITARE E REGOLAMENTI (C. S.).
» » 12 — COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE.
» » 13 — LEGISLAZIONE OPERAIA.
» » 14 — MOBILITAZIONE INDUSTRIALE.

ALLEGATO N. 1.

Compilatori e revisori delle note caratteristiche per gli ufficiali del servizio tecnico di artiglieria o ad esso permanente aggregati o temporaneamente assegnati.

Grado	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Tenente generale direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Sotto Segretario di Stato	—
Tenenti generali o maggiori generali - Capi reparto	Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	—
Maggiori generali o colonnelli direttori principali	Capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore	Ispettore di artiglieria
Colonnelli o tenenti colonnelli direttori	Capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore	Ispettore di artiglieria
Tenenti colonnelli che non rivestono la carica di direttore	Direttore principale o direttore da cui dipendono	Capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Maggiori e capitani	Ufficiale superiore da cui dipendono	Direttore principale o direttore da cui dipendono	Capo reparto da cui dipendono

ALLEGATO N. 2.

Autorità giudicanti per l'avanzamento degli ufficiali del servizio tecnico d'artiglieria o ad esso permanentemente aggregati o temporaneamente assegnati.

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitano	1° Ufficiale superiore da cui dipendono; 2° Direttore principale o Direttore	Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Maggiori	Direttore principale o direttore da cui dipendono	Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono	Direttore superiore
Tenenti Colonnelli che non rivestono carica di Direttore	1° Direttore principale o Direttore da cui dipendono; 2° Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono; 3° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione Centrale d'avanzamento
Tenenti Colonnelli o colonnelli direttori	1° Ufficiale generale capo reparto da cui dipendono: 2° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale d'avanzamento
Maggiori generali e colonnelli direttori principali	1° Ufficiale generale - capo reparto da cui dipendono: 2° Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale d'avanzamento
Tenenti generali e maggiori generali capi reparto	Direttore superiore	Ispettore di artiglieria	Commissione centrale d'avanzamento

Nota. — Per i tenenti che stanno compiendo il corso superiore tecnico, nel periodo di insegnamento teorico, o in quello di pratico esperimento, le autorità competenti ad emettere i giudizi d'avanzamento sono i seguenti:

Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	
Tenenti	1° Direttore del corso o Direttore 2° Generale capo reparto progetti	Direttore superiore	

CORSO SUPERIORE TECNICO D' ARTIGLIERIA

Quadro riparto delle materie di insegnamento

Materie d' insegnamento	Ore assegnate		Esami		Numero del progr.
	I° anno	II° anno	Specie	Durata	
Balistica esterna	70	—	Orale	45'	1
Balistica esterna	—	70	»	45'	2
Costruzioni d' artiglieria	100	—	»	45'	3
Costruzioni d' artiglieria	—	100 80 dis eg.	»	45'	3
Fisica complementare	50	—	»	30'	4
Fisica complementare	—	50	»	30'	5
Esplosivi e gas di guerra	60	—	»	30'	6
Esplosivi e gas di guerra	—	40	»	30'	7
Metallurgia	—	50	»	30'	8
Organizzazione delle fabbricazioni	—	25	»	30'	9
Costruzioni automobilistiche	—	40	»	30'	12
Conferenze sulla legislazione operaia	—	5	—	—	13
Conferenze sulla mobilitaz. industriale	—	5	—	—	14
TOTALE	280	465	—	—	—
Materiale di artiglieria (*corso speciale*)	70	—	—	—	—
Arte milit. e regolamenti (corso speciale)	50	—	—	—	—
TOTALE	400	465			

ALLEGATO N. 1-2.

BALISTICA ESTERNA.

Primo anno - Lezioni n. 70.

INTRODUZIONE.

Cenni sull'evoluzione storica del problema balistico.

PARTE I. — *Balistica razionale.*

1. — Forze che sollecitano il proietto.
2. — Movimento del proietto nel vuoto.
3. — Proprietà generali della traiettoria nell'aria.
4. — Casi di integrabilità.
5. — Integrazione per qualsiasi forma di resistenza.
6. — Problemi del tiro.
7. — Secondo e terzo grado di approssimazione.
8. — Riduzione delle formule in funzione dell'ascissa.
9. — Variazione dei parametri della traiettoria.
10. — Graduazione della spoletta.
11. — Moto di rotazione del proietto.
12. — Effetti del tiro.

L'esame orale avrà la durata di 45' e verterà su tre tesi estratte a sorte.

ALLEGATO N. 2.

BALISTICA ESTERNA.

PARTE II. — *Balistica applicata.*
Secondo anno - Lezioni n. 70.

1. — Principi del calcolo delle probabilità.
2. — Probabilità degli errori.
3. — Applicazioni del tiro.
4. — Tavole di tiro - Definizioni - Elementi contenuti nelle tavole di tiro.
5. Esperienze varie.
6. — Costruzione delle tavole di tiro numeriche e grafiche.
7. — Tiro controaerei (conferenze).
8. — Tiro navale (conferenze).

L'insegnamento sarà integrato da esercitazioni sperimentali.

L'esame orale avrà la durata di 45' e verterà su tre tesi estratte a sorte.

ALLEGATO N. 3.

COSTRUZIONI D'ARTIGLIERIA.

Lezioni n. 200 (nei 2 anni - Disegno ore 80 (secondo anno).

Meccanica degli esplosivi.

1. — Richiami di alcuni principî di termodinamica, di calcolo grafico e di nomografia.
2. — Pirostatica.
3. — Esplosivi a reazione vivace.
4. — Pirodinamica - Propagazione delle esplosioni.
5. — Effetto delle esplosioni.
6. — Impiego degli esplosivi.

Balistica interna.

7. — Legge di combustione della carica.
8. — Ipotesi fondamentali e problema principale della balistica interna.
9. — Pressione, velocità, spazio percorso dal proietto.
10. — Ipotesi del Mata, del Serrau, dello Charbonier - Ipotesi di Gossot-Lionville - Formule pratiche del Serrau - Metodo del Weydewreich.
11. — Relazioni di similitudine - Formule differenziali di balistica interna.
12. — Problemi secondari della balistica interna - Moto relativo del proietto e dell'arma - Pressioni ondulatorie - Vampa di bocca - Erosioni e ramatura.
13. — Rigatura - Analisi generale.
14. — Determinazioni delle costanti delle formule della velocità e della pressione - Applicazioni alle artiglierie in servizio.
15. — Applicazione delle stesse formule alle artiglierie in studio - Determinazioni sperimentali di balistica interna.
16. — Resistenza di artiglierie semplici - Teoria del Kaiser per le resistenze dei cilindri semplici.
17. — Resistenza di artiglierie composite.
18. — Resistenza longitudinale delle artiglierie - Cerchiatura a nastro.
19. — Autocerchiatura.
20. — Calcolo delle dimensioni delle artiglierie - Calcolo del proietto.
21. — Equilibrio e resistenza degli affusti.
22. — Calcolo e prova dei freni, dei ricuperatori e degli equilibratori.
23. — Teoria del traino.
24. — Cingoli e pneumatici.
25. — Cenno storico dello sviluppo della balistica interna.

Esercitazioni pratiche.

Prove, lavori ed esperienze.

Numero delle lezioni 200, da svolgere nei due anni di corso.

L'esame sarà dato alla fine di ciascun corso sulla parte di programma effettivamente svolto. Esso sarà della durata di 45' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Gli ufficiali allievi durante l'esame finale di ciascun anno, sottoporranno al giudizio della Commissione esaminatrice i lavori scritti, i disegni e gli studi compiuti durante il corso.

ALLEGATO N. 4-5.

FISICA COMPLEMENTARE.

Primo anno - Lezioni n. 50.

Complementi di ottica.

1. — Teoria ondulatoria della luce - Interferenze - Diffrazione.
2. — Polarizzazione della luce.
3. — Complementi di ottica geometrica - Aberrazioni e loro correzione.
4. — Microscopio; cenni sulla teoria di Abel.
5. — Cannocchiali e telemetri.
6. — Fotografia; cinematografia; stereofotografia; microfotografia.
7. — Spettroscopi - Monocromatori - Misura degli indici di rifrazione.

Complementi di elettricità.

8. — Teorie elettriche moderne - Conduzioni nei gas - Arco elettrico.
9. — Fotoelettricità - Termoionica.
10. — Raggi X - Analisi dei cristalli; delle leghe.
11. — Magneto ed elettrostrizione - Piezoelettricità - Fenomeni elettro e magnetoottici.
12. — Circuiti oscillanti - Applicazioni delle alte frequenze.
13. — Strumenti di misura per le alte frequenze.

Complementi di termodinamica.

14. — Calorimetria - Conduzione.
15. — Cenni di teoria cinetica dei gas perfetti e gas reali.
16. — Potenziali termodinamici.

Complementi di meteorologia.

17. — Strumenti meteorologici - Misure ad alta quota.
18. — Statica, dinamica e termodinamica dell'atmosfera.

Complementi di acustica.

19. — Propagazione del suono - Caratteri fisici e fisiologici dei suoni.
20. — Strumenti per l'osservazione e la registrazione delle onde sonore.
21. — Fenomeni acustici prodotti dallo sparo delle armi da fuoco.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su due tesi estratte a sorte: una sulle prime tredici ed una sulle rimanenti.

ALLEGATO N. 5.

Secondo anno - Lezioni n. 50.

Applicazioni di metodi fisici di misura e di osservazione.

1. — Misure di controllo nella meccanica di precisione.
2. — Misure di pressione.
3. —Attriti e viscosità - Misure sui lubrificanti.
4. — Determinazione delle caratteristiche.
5. — Determinazione delle proprietà elettriche e magnetiche di metalli e leghe.
6. — Metodi della chimica metallurgica: dilatometrici, calorimetrici, metallografici.
7. — Forni e pirometri.
8. — Cronografi e loro taratura.
9. — Metodi acustici, fotografici ed elettrici nella balistica esterna e interna.
10. — Fonotelemetria: aerea, subacquea, terrestre.

L'insegnamento verrà integrato da esercitazioni pratiche.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su due tesi estratte a sorte.

ALLEGATO N. 6-7.

ESPLOSIVI E GAS DI GUERRA.

Primo anno - Lezioni n. 60.

PARTE I. — *Introduzione.*

Richiami alle nozioni fondamentali di chimica organica in quanto si riferiscono agli esplosivi e gas di guerra.

Esplosivi.

PARTE II. — *Parte generale.*

1. — L'esplosione in genere - Classificazione degli esplosivi in base alla loro composizione chimica e in base alla rapidità della reazione esplosiva.
2. — Studio del fenomeno di deflagrazione - Detonazione - Detonazione per influenza - Urto esplosivo.
3. — Proprietà caratteristiche degli esplosivi - Sensibilità - Stabilità chimica e balistica.
4. — Considerazioni generali sugli esplosivi militari - Principali caratteristiche degli esplosivi di lancio, di scoppio, da mina e detonanti.
5. — Teoria degli esplosivi - Equazione chimica della reazione esplosiva - Applicazioni numeriche.
6. — Equazione caratteristica del Sarrau - Formula del Noble ed Abel - Espressione analitica delle caratteristiche f e φ.
7. — Influenza della densità di caricamento sul valore della pressione massima - Determinazione sperimentale diretta delle due caratteristiche f e φ.
8. — Determinazione analitica di f e φ - Calcolo di ε, V_0, Qmp e Qmp - Calcolo di T° f, φ - Applicazioni numeriche.
9. — Determinazione sperimentale di Q e Vo - Misura sperimentale della pressione di esplosione: cruscher del Noble.
10. — Misura sperimentale della velocità di esplosione e della sensibilità in genere degli esplosivi.

PARTE III. — *Parte descrittiva.*

11. — Nitroidrocarburi alifatici e loro proprietà - Tetranitrometano - Esanitroetano - Nitroamine e loro reazioni - Nitroguanidina: proprietà, preparazione e uso come esplosivo.
12. — Eteri nitrici - Nitroglicoli - Nitroglicerine: proprietà e usi della trinitroglicerina - Tinitroformina - Tetranitroglicerina - Tetranitroisobutilglicerina - Tetranitropentaeritrite - Nitroeritrite - Nitromannite.
13. — Nitrati degli idrati di carbonio con particolare riguardo alle nitrocellulose - Condizioni teoriche e pratiche di nitrazione della cellulosa - Pirocollodio e fulmicotone - Solventi delle nitrocellulose e loro importanza pratica.
14. — Nitrocomposti aromatici - Benzene e suoi nitroderivati - Toluene e suoi nitroderivati - Naftalina e suoi nitroderivati.
15. — Nitroclorobenzeni con cenno particolare sul cloruro di picrile e sul parazolo - Nitroderivati dei fenoli e loro preparazione industriale - Acido picrico - Trinitroanisolo - Trinitro-m-cresolo - Trinitroresorcina - Esanitrodifenilossido - Solfuro di picrile.
16. — Nitroaniline - Tetranitroaniline - Tetrile - Dinitrodifenilamina - Esanitrodifenilamina.

Dinamiti - Gomme esplosive - Polveri senza fumo da guerra.

17. — Miscele esplosive di sostanze organiche nitrate - Miscele con nitrati inorganici - Polveri nere - Esplosivi con nitrati di sodio, potassio, ammonio, bario e piombo - Esplosivi con clorati e perclorati.
18. — Esplosivi con ossigeno liquido: proprietà, preparazione e usi.
19. — Sostanze innescanti - Fulminati - Azotidrati - Miscele detonanti diverse.
20. — Il problema degli esplosivi in Italia in relazione alla disponibilità delle materie prime - Impiego degli esplosivi in guerra, a scopo industriale e nell'agricoltura.
21. — Analisi qualitativa degli esplosivi e saggi pratici sulla stabilità degli esplosivi contenenti nitrocellulose e nitroglicerina - Saggio Abel e Angeli.

L'insegnamento verrà integrato con esercitazioni di Laboratorio.

PARTE IV. — *Gas di guerra.*

22. — Generalità sui gas di combattimento - Classificazione dei gas di combattimento in base all'azione fisiologica e all'impiego tattico.
23. — L'impiego dei gas mediante la formazione di nubi - Bombe - Proietti a liquidi speciali.
24. — La difesa collettiva contro i gas: mezzi meccanici, termici e chimici - Misure preventive contro gli attacchi a gas.
25. — La difesa industriale antigas: principali tipi di maschere e respiratori.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su tre tesi estratte a sorte, una per ciascuna delle ultime tre parti del programma.

ALLEGATO N. 7.

ESPLOSIVI E GAS DI GUERRA.

Secondo anno - Lezioni n. 40.

PARTE V. — *Esplosivi.*

Materie prime minerali.

1. — Carbone (sottoprodotti, carbonizzazione) - Solfo (raffinamento) - Nitrati (nitrato di sodio, di potassio) - Cloro, clorati, perclorati.
2. — Acido solforico - Forni - Ossidazione dei gas solforici - Processi per contatto - Concentrazioni - Oleum.
3. — Acido nitrico - Industria dell'azoto.

Materie prime organiche.

4. — Glicerina - Saponificazione - Sintesi - Glicoli.
5. — Cellulosa da nitrazione cotone - Cellulosa del legno.
6. Distillazione del catrame - Sbenzolamento del gas - Toluolo - Xilolo.
7. — Petroli - Composizioni - Distillazione - Fenolo - Produzione sintetica - Clorobenzene - Anilina - Difenilamina.

Fabbricazione degli esplosivi per sovrapposizione degli elementi.

8. — Triturazione - Granulazione - Fabbricazione delle polveri nere - Fabbricazione della scheiderite - Esplosivi clorotati - Parafinazione - Tipi ammonal.

Fabbricazione chimica degli esplosivi.

9. — Nitrazione dei corpi alla serie grassa - Nitrocellulosa - Nitroglicerine - Dinamiti e gelatine.
10. — Modi di ottenere una polvere progressiva - Fabbricazioni delle polveri tipo balistite.
11. — Nitrazioni dei corpi della serie aromatica - Acido picrico - Dinitrofenolo - Tritolo - Trinitroxilène - Naftaline nitrate - Miscele esplosive.

Collaudo degli esplosivi e dei manufatti esplosivi.

12. — Prove di stabilità da seguire anche praticamente - Prove di sensibilità agli urti, allo sfregamento, al calore, ecc. - Prove di scoppio - Prove di sparo con artiglierie, armi portatili e bocche da fuoco speciali.

GAS DI GUERRA.

Materie prime per i gas di guerra.

13. — Cloro - Bromo - Iodio - Ossido di carbonio - Acetone - Acido acetico - Acido picrico - Cloruro di calce - Alcooli - Solfo - Acido arsenioso - Aniline - Loro fabbricazione.

Prodotti speciali.

14. — Acido cianidrico - Fosgene - Bromo acetone - Bromuro di benzile e xilile - Cloro di picrina - Jperite - Palite - Difosgene - Arsine, ecc. - Loro fabbricazione.

Fumogeni incendiari.

15. — Opacite - Mansite - Fumigerite - Cloridrina - Solforica, ecc. - Loro fabbricazione.

Relazione fra industria dei gas di guerra e le industrie normali.

16. — Cloro - Fosgene - Jperite - Arsine - Bromo - Iodio - Alcool metilico - Acido acetico - Acetone - Cianuri - Caratteristiche degli stabilimenti adibiti a queste fabbricazioni - Precauzioni speciali.

Apparecchi di protezione.

17. — Materie prime - Caucciù - Acetilcellulosa - Mica - Ossido di zinco - Carbonato di soda - Soda caustica - Permanganato di potassa - Ossilite, ecc. - Fabbricazione delle materie prime speciali e degli apparecchi di protezione - Loro collaudo.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su tre tesi estratte a sorte, di cui due sulla parte « esplosivi » ed una sulla parte « gas di guerra ».

ALLEGATO N. 8.

METALLURGIA.

Secondo anno - Lezioni n. 50.

1. — Minerali metallici - Metalli industriali, loro proprietà ed impiego.
2. — Preparazione delle leghe - Metodi di colata.
3. — Costituzione delle leghe - Diagramma d'equilibrio - Proprietà ed impiego - Leghe antifrizione.
4. — Costituzione delle leghe ferro e carbonio - Diagramma generale di equilibrio - Trattamenti termici.
5. — Proprietà meccaniche dei prodotti siderurgici - Metodi e norme di prova - Prove complementari, metallografia - Prescrizioni per i materiali fusi, laminati o fucinati.
6. — Ferri leghe, alluminothermia, acciai speciali.
7. — Nuovi processi per via secca, via umida od elettrolitica impiegati in metallurgia.
8. — Lavorazioni a caldo - Fabbricazione degli elementi di acciaio per cannoni, affusti e proietti e corazze - Trattamenti termici - Fusione dei proietti di ghisa acciaiosa - Condizioni da inserire nelle richieste di provvista.

Esame orale della durata di 30' su tre numeri del programma estratti a sorte.

ALLEGATO N. 9.

ORGANIZZAZIONE DELLE FABBRICAZIONI.

Secondo anno - Lezioni n. 25.

1. — Organizzazione generale delle officine - Elementi delle officine - Ufficio tecnico ed Ufficio amministrativo.
   Problemi generali dell'installazione - Piano generale, scelta delle regioni e delle località.
   Forza motrice - Sua produzione ed utilizzazione.
   Comando delle macchine - Comando individuale e per gruppi.
   Riscaldamento ed igiene - Trasporti e manutenzione.
2. — Problemi particolari di installazione - Laboratori - Laboratori meccanici, fonderie, fucine, falegnameria e carradori.
   Utensileria - Locali - Macchinari - Magazzini - Uffici.
3. — Organizzazione degli stabilimenti di artiglieria - Regolamento del servizio del materiale d'artiglieria - Commissione governativa di normalizzazione.
4. — Preparazione delle fabbricazioni - Problemi tecnici di preparazione - Scelta della macchina - Scelta dell'attrezzamento - Normalizzazione e unificazione - Tolleranze e strumenti di collaudo - Intercambiabilità.
5. — Condizioni di impiego degli utensili di varia natura - Durata delle varie operazioni.
6. — Piano di fabbricazione - Sua esecuzione - Lavorazione in serie - Utilizzazione del macchinario - Sorveglianza sui prodotti e sul personale - Controllo delle materie prime - Controllo dei prodotti finiti.
7. — Metodi moderni di organizzazione del lavoro - Organizzazione tecnica ed amministrativa industriale - Metodi di conteggio di salari - Perdite e sprechi di materiali, di energia e di tempo; determinazione e rimedi - Calcolo delle spese di produzione.

L'insegnamento sarà integrato da visite a stabilimenti vari.

Esame orale della durata di 30', sulla materia del presente programma e su quella del programma n. 13. Verterà su tre tesi estratte a sorte; due fra quelle del presente programma ed una del programma n. 13.

ALLEGATO N. 10.

MATERIALE DI ARTIGLIERIA.

Corso speciale - Primo anno - Lezioni n. 70.

1. — Le bocche da fuoco - Calibro - Lunghezza d'anima - Costituzione interna ed esterna - Resistenza - Forma delle bocche da fuoco - Sistemi e congegni di chiusura.
2. — Proietti - Spolette - Cartocci - Inneschi - Classificazione, costituzione, funzionamento, impiego e problemi che vi si riferiscono.

3. — Affusto - Gli elementi che caratterizzano gli affusti e loro differenziazione in relazione alla forma, al servizio, all'impiego.

4. — I vari congegni applicati all'affusto - Congegni di punteria - Freni e ricuperatori - Equilibratori - Scudi - Congegno di arresto delle ruote e della coda.

5. — Strumenti di puntaggio - Gli alzi, i cerchi, i cannocchiali, le livelle, i goniometri, i telemetri.

6. — Il traino ed il trasporto delle artiglierie, come elemento costitutivo del materiale - Gli elementi ed i mezzi del trasporto e del traino animale e meccanico - Someggio, carri, carrelli, slitte, rotaie a cingolo - L'autotraino - L'autotrasporto - Il semovente.

7. — *Conservazione del materiale.* — Le cause del logoramento, rottura e scoppio delle artiglierie ed i mezzi di prevenzione - Accensioni mancate e premature - Scoppi mancati di proietti - Norme per la conservazione ed il funzionamento delle singoli parti del materiale e del munizionamento.

8. — *I materiali di artiglieria considerati dal punto di vista della specialità.* — Tipi di materiali di artiglieria da montagna, campagna, pesante campale, pesanti, da costa, da marina, controaerei e speciali, italiani ed esteri, nelle loro caratteristiche particolari, attualmente adottati o in studio.

9. — *Le armi portatili.* — Classificazione e caratteristiche delle armi portatili - Le armi automatiche ed i vari tipi italiani ed esteri attualmente in adozione o in studio - Questione ad esse relative - Il munizionamento e la conservazione delle armi portatili.

10. — *Tiro delle armi portatili.* — Il principio della rigidità della traiettoria e le sue applicazioni nel tiro delle armi portatili - Caratteristiche del tiro dei lanciabombe e del cannoncino di fanteria - Le caratteristiche del puntamento e del tiro delle armi automatiche.

11. — *Tiro delle artiglierie.* — Puntamento diretto ed indiretto - Strumenti, mezzi e metodi del puntamento indiretto in direzione e in elevazione - Calcolo dei dati di tiro - Correzioni preventive - Condotta di fuoco - Osservazioni del tiro - Tiro preparato - Metodi, documenti e mezzi del tiro preparato.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su due tesi estratte a sorte.

ALLEGATO n. 11.

ARTE MILITARE E REGOLAMENTI (C. S.).

Corso speciale, 1° anno (Lez. 50).

1. — *Organica.* — La guerra e l'Arte Militare - Suoi rapporti con le altre dottrine scientifiche, politiche, sociali e morali - Le basi morali dell'organizzazione militare - Regolamento di disciplina e Codice penale militare - L'organica, suoi compiti e sua estensione derivanti dall'esperienza della guerra mondiale - La preparazione militare e le istituzioni civili - Oggetti dell'organica: personale, terreno e particolarmente il materiale - La mobilitazione nazionale e industriale (10 lezioni).
2. — *Logistica.* — La logistica - Estensione dei suoi compiti derivante dall'esperienza della guerra mondiale - I servizi logistici - Organi direttivi, stabilimenti e mezzi - In particolare il servizio di artiglieria (lezioni 10).
3. — *Tattica.* — I principî, gli atti e le forme fondamentali nella condotta della guerra - Gli elementi del problema tattico e la sua soluzione - Proprietà tattiche, mezzi e modi di azione delle varie Armi e specialità - Il collegamento, l'osservazione e i suoi mezzi - Fisionomia odierna della battaglia - Operazioni di carattere particolare (lezioni 15).
4. — *Impiego d'artiglieria.* — I principî fondamentali dell'impiego - Massa e manovra di fuoco - L'ordinamento dell'artiglieria - Le unità ed i Comandi - L'artiglieria nella battaglia - Determinazione dei compiti - Schieramento - Organizzazione, preparazione, esecuzione del tiro - Collegamento ed osservazione - Le caratteristiche dei diversi tiri dell'artiglieria (lezioni 15).

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su due tesi estratte a sorte.

ALLEGATO n. 12.

COSTRUZIONI AUTOMOBILISTICHE.

Secondo anno (Lez. 40).

PARTE I.

«1. — Veicoli automobili a 2 ruote motrici, loro costituzione e funzionamento.
2. — Motori - Sistemi regolatori - Raffreddamento - Lubrificazione.
3. — Trasmissioni - Frizioni - Cambio velocità - Differenziale - Trasmissione a catena - Organi di comando.

4. — Gomme - Pneumatici - Cingoli per autoveicoli - Mezzi di aderenza.
5. — Ruote - Freni - Comando di direzione - Avviamento - Illuminazione - Riscaldamento.
6. — Veicoli a 4 ruote motrici - Loro costituzione e funzionamento.
7. — Veicoli a bruco - Carri d'assalto - Altri tipi di veicoli automobili.
8. — L'automobilismo nell'Esercito - Organizzazione delle riparazioni.

PARTE II.

9. — Carburanti e lubrificanti - Teorie inerenti.
10. — Studio particolareggiato del ciclo a 4 tempi.
11. — Studio particolareggiato della carburazione.
12. — Infiammazione e combustione delle miscele gazose
13. — Equilibrio dinamico dei motori ad esplosione.
14. — Dinamica del veicolo automobile.

L'esame orale avrà la durata di 30' e verterà su due tesi estratte a sorte: una sulla 1ª parte ed una sulla 2ª parte.

ALLEGATO n. 13.

CONFERENZE SULLA LEGISLAZIONE OPERAIA.

Secondo anno (Confer. n. 5).

1. — Origini storiche - Ispezione e vigilanza del lavoro - La Carta del Lavoro.
2. — Le leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli - Legge sul riposo settimanale - Legge sulla limitazione dell'orario del lavoro.
3. — Assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia - Assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione - Assicurazione per la maternità - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura.
4. — Intervento dello Stato nei conflitti tra capitale e lavoro - La magistratura del lavoro - Associazioni sindacali di grado superiore.
5. — Legislazione del personale civile negli stabilimenti militari - Operai a matricola e temporanei - Cottimi - Premi d'operosità - Licenze - Malattie - Infortuni sul lavoro - Sanzioni disciplinari.

ALLEGATO n. 14.

CONFERENZE SULLA MOBILITAZIONE INDUSTRIALE.

Secondo anno (Conferenze 5).

1. — Concetto moderno (concetto effettivo ed immanente della guerra).
2. — Concetto della mobilitazione nazionale, quale scaturisce dal precedente.
3. — Mobilitazione civile: sua complessa figura e suoi rami - Mobilitazione industriale.
4. — Concetto organico della mobilitazione industriale - Bisogni delle forze armate - Bisogni del paese - Necessità che la mobilitazione industriale sia globale - Conseguenze che ne derivano nella sua attuazione - Economia generale delle energie e delle risorse.
5. — Quadro generico della attuazione della mobilitazione industriale - Organi direttivi permanenti - Loro emanazione - Preparazione del tempo di pace - Organi - Mezzi - Lavoro di indagine - Lavoro di sintesi - Disposizioni fondamentali - Piani - Progetti - Fase iniziale esecutiva al giorno zero di mobilitazione (o precedente) - Organi di guerra - Loro impianto - Loro sviluppo - Loro funzionamento.
6. — Esame pratico dei sistemi di mobilitazione nazionale - Mobilitazione civile - Mobilitazione industriale in Italia ed all'estero - Legislazione - Funzionamento - Risultati - Considerazioni e deduzioni conseguenti.
7. — La smobilitazione.

N. 484. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Nuova denominazione del distretto militare di Girgenti.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 4 agosto 1927 - Anno V.

Con R. decreto 16 giugno c. a., n. 1143 la città di Girgenti ha assunto, dal 1° luglio u. s., la denominazione di « *Agrigento* ».

In conseguenza il Ministero determina che il distretto militare colà dislocato assuma le denominazione di « *Distretto militare di Agrigento* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 485. — CAVALLI. — **Revisione dei cavalli d'agevolezza e di carica disponibili.** — (Servizio ippico e veterinario – Ufficio ippico). — 5 agosto 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che *entro il* 30 *settembre p. v.* sia effettuata, presso i reggimenti di cavalleria, d'artiglieria da campagna ed a cavallo, la revisione dei cavalli d'agevolezza e di carica ivi *disponibili* per essere distribuiti od assegnati agli ufficiali, affinchè siano conservati nei rispettivi ruoli *soltanto* quei soggetti che riuniscono in modo assoluto tutti i requisiti d'idoneità al servizio da sella per ufficiale.

Presso ciascun reggimento, la revisione sarà eseguita per mezzo di una commissione costituita a norma del n. 11 della circolare 726 del *giornale militare* 1926. Detta commissione dovrà procedere a visita diretta dei cavalli d'agevolezza e di carica *disponibili* in forza al proprio corpo, e riconoscere anzitutto, per ogni quadrupede visitato, se conservi oppur no l'idoneità voluta per lo speciale servizio cui è destinato.

I cavalli riconosciuti « *non idonei* » saranno senz'altro radiati dai rispettivi ruoli mod. 175-*A* e di carica, rimanendo inscritti soltanto nel ruolo generale di truppa, mod. 172 del catalogo.

Per i cavalli, invece, mantenuti d'agevolezza o di carica, dovrà altresì procedersi all'eventuale revisione del prezzo di stima, tenendo all'uopo presenti le disposizioni contenute nei nn. 15 e 21 della circolare sopraindicata. Avvertesi che, in base a tali norme, i quadrupedi il cui valore commerciale sia inferiore a lire 3000, non possono essere classificati nè d'agevolezza, nè di carica.

I risultati della revisione ordinata con la presente circolare saranno partecipati al Ministero mediante l'invio dei documenti seguenti:

a) *per i cavalli d'agevolezza* — copia del *verbale* redatto dalla commissione, da cui dovranno rilevarsi i motivi delle radiazioni effettuate, e *stralcio* del ruolo mod. 175-*A* contenente i soli quadrupedi mantenuti d'agevolezza;

b) *per i cavalli di carica* — copia di altro *verbale* redatto come sopra, a cui dovrà unirsi lo specchio trimestrale prescritto dal n. 15 della circolare 304 del *giornale militare* c. a. Nella compilazione di detto specchio dovrà tenersi

conto delle radiazioni effettuate, per modo che i dati dell'ultima riga di esso corrispondano col numero dei cavalli effettivamente disponibili al 1° ottobre 1927.

I documenti sopra accennati dovranno pervenire a questo Ministero *non oltre la data del 10 ottobre p. v.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 486. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Divieto di assicurare beni dello Stato contro gli incendi.** — (Ragioneria centrale). — 11 agosto 1927 - Anno V.

La Finanza ha avuto occasione di rilevare che talune amministrazioni statali hanno in corso contratti di assicurazione contro gli incendi di beni di pertinenza dello Stato.

Dalle indagini eseguite è venuto a risultare che l'assunzione di tali contratti non è conveniente per l'Erario perchè l'importo dei premi considerati nel loro complesso, supera di molto l'ammontare degli indennizzi liquidati dalle società assicuratrici.

Gli enti dipendenti si asterranno pertanto in modo assoluto dallo stipulare o rinnovare contratti di assicurazione di immobili o mobili contro i rischi degli incendi e provvederanno alla rescissione dei contratti che eventualmente avessero in corso, in tutti i casi nei quali la rescissione sia resa possibile dalle condizioni di polizza.

Di tali rescissioni, nonchè dei contratti in corso non rescindibili daranno notizia al Ministero (Ragioneria centrale).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 487. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Ragioneria centrale). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Si porta a conoscenza degli uffici del Ministero e degli enti militari interessati l'unito decreto, col quale si approva la tabella contenente l'elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28.

Si fa presente che le anticipazioni e le spese, relative ai capitoli aggiunti, ove non riflettano somme già regolarmente impegnate, devono essere in ogni caso autorizzate preventivamente dal Ministero (Ragioneria centrale).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 144 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la legge 7 aprile 1927, n. 504, con la quale si approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-28;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 per spese residue dell'esercizio 1926-27 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1° luglio 1927.

Il Ministro delle finanze:
VOLPI.

Il Ministro della guerra:
UGO CAVALLERO.

ELENCO dei Capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 per spese residue dell'esercizio 1926-27 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno dei capitoli inscritti nello stato di previsione medesimo.

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1926-27	Denominazione	Numero dell'esercizio 1927-28
79	Spese per la guerra	67
80	Spese per la guerra concernenti le armi e munizioni	68
81	Spese per la guerra concernenti l'aeronautica .	69
83	Armi portatili, relative munizioni, accessori e bufetterie e trasporti relativi (spesa ripartita)	70
84	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita)	71
85	Fabbricazione di materiali di artiglieria campali, studi provviste e trasporti relativi (spesa ripartita)	72
86	Artiglieria a difesa delle coste, studi provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . .	73
87	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	74
88	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (spesa ripartita)	75
89	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (spesa ripartita)	76

CAPITOLI

Numero dell'esercizio 1926-27	Denominazione	Numero dell'esercizio 1927-28
90	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa, degli impiegati civili dell'amministrazione militare in Messina, Reggio Calabria e negli altri luoghi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2-*a*, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842). . . .	77
92	Assegnazione per la liquidazione delle spese dell'Aeronautica civile, fino al 30 giugno 1920	78
93	Indennità da concedersi agli impiegati civili dell'amministrazione militare collocati a riposo per limiti massimi di anzianità o dispensati dal servizio per riduzione di ruoli o per menomata idoneità o a loro domanda ai sensi degli articoli 58, 59, 61 e 62 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, art. 6 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 e art. 6 del Regio decreto 25 gennaio 1923, n. 87	79
94	Somma da erogarsi secondo le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 18 febbraio 1923, numero 618 esclusivamente pel versamento di diritti e proventi vari realizzati dall'amministrazione militare durante la guerra e pel rimborso ad amministrazioni dello Stato di spese effettuate in dipendenza della guerra .	80
95	Spese per l'amministrazione, per l'esecuzione di lavori di ricostruzione e di riparazione e per l'esercizio delle ferrovie nelle nuove provincie, e, in generale, per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col R. Decreto 20 novembre 1919, n. 2270	81
96	Assegno temporaneo mensile al personale civile di ruolo (legge 13 agosto 1921, n. 1080 e Regio decreto 13 luglio 1922, n. 938)	82

CAPITOLI

Numero dell'esercio 1926-27	Denominazione	Numero dell'esercizio 1927-28
98	Spese per la coniazione di medaglie d'argento al valore militare da conferirsi ai superstiti francesi delle campagne del 1859	83
99	Spese inerenti al servizio di polizia mortuaria in territorio di guerra ed al funzionamento della Commissione per le onoranze ai caduti	84
100	Spese per le truppe metropolitane distaccate in Tripolitania ed in Cirenaica ed altre inerenti a taluni servizi gestiti dal Ministero della guerra	85
101	Spese per la prima sistemazione delle zone monumentali ed altre per l'esecuzione del Regio decreto-legge 29 ottobre 1922, n 1386 .	86
103	Costruzioni di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, impianti e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di esercizi ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti (leggi 5 luglio 1908, n. 361; 30 giugno 1909, n. 404; 23 giugno 1922, n. 710 e 11 maggio 1923, n. 472)	87
104	Spese per la costruzione dei locali ad uso del laboratorio per la preparazione del siero antitetanico e dell'infermeria cavalli in sostituzione dei locali attualmente occupati nella caserma « Marsili » di Bologna e ceduti alla sezione bolognese dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra per la costruzione della « Casa del Mutilato »	88
72 *bis*	Fondo a disposizione del Capo di Stato Maggiore generale per studi ed esperienze riservate, interessanti le tre armi	89
	CATEGORIA III. *Movimenti di capitali.*	
106	Spese pel rifornimento di derrate, indumenti, materiali diversi,, apparecchi e macchine ceduti o da cedere dall'amministrazione della guerra ad altre amministrazioni ed eventualmente a privati e da uno ad altro servizio della stessa amministrazione militare . . .	90

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

N. 488. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Spese per gli esperimenti e per le commissioni d'esame per l'avanzamento.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 11 agosto 1927 - Anno V.

A soluzione di quesiti mossi da qualcuna delle Commissioni d'esame previste dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, circa l'esatta imputazione in bilancio delle spese di natura varia sostenute per il proprio funzionamento (cartografia, cancelleria, benzina, lubrificanti, proietti, danni, ecc.), si avverte che le spese per gli esperimenti e per le commissioni d'esame per l'avanzamento dovranno sempre gravare sugli ordinari capitoli del bilancio, a seconda della natura delle spese stesse. Nel caso si dovessero sostenere spese speciali che, per il loro carattere particolare ed eccezionale, non dovessero trovare competente sede in un capitolo del bilancio, l'imputazione relativa sarà fatta al capitolo: « *Spese generali* ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 489. — CONCORSI E GARE. — **Esito del concorso di regolarità per autoveicoli militari " Coppa militare delle alpi „.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo – Divisione automobilismo). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Nella gara « *Coppa militare delle Alpi* » di cui alla circolare n. 8 del *giornale militare* 1927, svoltasi quest'anno dal 13 al 23 luglio u. s., sono stati conseguiti i seguenti risultati:

Categoria AUTOVETTURE *per ufficiali*:

1° classificato: capitano CORNAGGIA Gian Antonio del 3° centro automobilistico.

Pertanto la « *Coppa militare delle Alpi* », premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 3° centro automobilistico.

Categoria AUTOCARRI *per militari di truppa*:

1° classificato: soldato GRILLO Domenico del 9° centro automobilistico.

Pertanto la «*Targa militare delle Alpi*» per autocarri, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 9° centro automobilistico.

Categoria MOTOCICLI *per militari di truppa*:

1° classificato: caporale LO IACONO Giuseppe del 10° centro automobilistico.

Pertanto la «*Targa militare delle Alpi*» per motocicli, premio trasmissibile, è aggiudicata in temporaneo possesso al 10° centro automobilistico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 490. — CONCORSI E GARE. — **Seconda prova per la preparazione alle olimpiadi equestri di Amsterdam del 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). - 11 agosto 1927 - Anno V.

Nel prossimo autunno, indetta dalla società per il cavallo italiano da sella, avrà luogo la 2ª prova per la preparazione alle olimpiadi equestri di Amsterdam del 1928.

Questo Ministero determina che agli ufficiali, ammessi a partecipare a siffatta prova, vengano concesse le stesse facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924 per i concorrenti al campionato del cavallo d'arme.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 491. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo illimitato di militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Militari ai quali spetta l'invio in congedo illimitato.

1. Questo Ministero determina che il giorno 1° settembre p. v., abbia principio l'invio in congedo illimitato dei militari di truppa che risposero alla chiamata alle armi della classe 1906 iniziata l'8 aprile 1926.

La durata delle operazioni relative viene fissata in 8 giorni, in modo che con l'8 settembre il congedamento sia ultimato.

2. Per la designazione dei militari da congedare in ciascuno dei giorni compresi tra le date suindicate (1°-8 settembre 1927) i comandi interessati daranno la precedenza ai giunti alle armi prima e, a parità di data, ai più anziani di età, compatibilmente, beninteso, con le esigenze del servizio.

3. I militari di truppa non vincolati a ferma speciale che, per essere giunti alle armi isolatamente dopo la chiamata della classe 1906, o per avere interruzioni di servizio, non abbiano ancora complessivamente compiuto 16 mesi e mezzo di permanenza alle armi alla data dell'8 settembre p. v., saranno inviati in congedo illimitato successivamente, a mano a mano che compiranno detto periodo di servizio.

In conformità delle disposizioni precedentemente emanate e riconfermate con la circolare n. 15027 del 4 marzo 1926 diretta ai comandi dei corpi d'armata, si rammenta che i militari nati prima del 1904, possono, a domanda ed in qualunque tempo siano giunti alle armi, essere inviati in congedo dopo aver compiuto solo 12 mesi di servizio, semprechè beninteso non si trovino nelle speciali condizioni indicate nei comma 5° e 6° della circolare ora citata.

4. Il tempo che i militari abbiano trascorso in congedo provvisorio per avere altro fratello alle armi per fatto di leva (articolo 108 della legge sul reclutamento) non deve essere computato nella ferma; e ciò in conformità del principio sancito fin dal 1913 (circolare 274 del *giornale militare* detto anno).

Deve invece computarsi, pel principio sancito dal paragrafo 857 del regolamento sul reclutamento, il tempo trascorso in licenza anche straordinaria, purchè però di durata determinata.

5. Il congedamento sarà sospeso temporaneamente fino al termine della licenza per i militari che si trovino in licenza di convalescenza con assegni per infermità riconosciute, nelle forme prescritte, dipendenti da cause di servizio.

6. Non si procederà al congedamento dei militari in licenza straordinaria con assegni in attesa di liquidazione di pensione, per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, poichè detti militari debbono essere collocati a riposo.

7. I militari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del paragrafo 934 del regolamento sul reclutamento saranno congedati soltanto dopo scontata la punizione ovvero dopo che la loro posizione sia stata definita.

Giusta il paragrafo 679-*bis* del regolamento di disciplina militare, per i puniti di prigione di rigore il congedamento sarà ritardato di altrettanti giorni quanti furono quelli trascorsi in detta punizione durante la seconda metà del totale servizio prestato, facendo decorrere tale ritardo dal giorno in cui i militari abbiano titolo al congedamento.

Autorità che provvedono al congedamento.

8. I militari saranno di regola inviati in congedo a cura dei comandi dei depositi o centri ai quali sono effettivi.

I militari, che quali comandati od aggregati o in qualsiasi posizione prestino servizio presso corpi o reparti aventi sede diversa da quella del corpo al quale sono effettivi, debbono essere congedati, allorchè ciò produca risparmio di spese di viaggio, a cura del corpo o reparto ove trovansi, senza rientrare al corpo di provenienza.

In tal caso però i corpi o reparti avranno cura di fare ai depositi o centri tutte le comunicazioni prescritte sul conto dei militari congedati.

9. Saranno pure congedati senza far ritorno al corpo o reparto o al deposito o centro quelli dei militari che abbiano titolo al congedo i quali si trovino in licenza di qualsiasi genere.

Quindi i comandi che hanno inviato in licenza militari congedandi provvederanno presso i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri del luogo ove i militari si trovano in licenza, perchè la licenza, prorogata, ove occorra, fino al giorno fissato pel congedamento, sia in tal giorno mutata in congedo.

A loro volta i comandi di presidio o dell'arma dei carabinieri sono autorizzati a trattenere i militari in licenza che loro si presentino dichiarando di aver titolo all'invio in congedo illimitato. Detti comandi controlleranno però immediatamente (rivolgendosi ai corpi o reparti cui i militari appartengono) se la dichiarazione dei militari sia esatta e provvederanno poi in conformità della risposta avuta.

Non dovranno accordarsi da ora in poi licenze a coloro che hanno titolo al congedamento previsto dalla presente circolare, salvi, si intende, i casi di cui al n. 59 lettera *a*) del regolamento per le licenze od altri casi analoghi gravissimi.

10. I congedandi che per qualsiasi ragione si trovino all'estero o in colonia, potranno ottenere di essere congedati sul posto, senza rientrare nel Regno, qualora sia accertato che abbiano colà legittimi interessi già avviati.

In tal caso le pratiche pel congedamento saranno compiute per mezzo del locale comando militare italiano (se vi è) ovvero delle regie autorità diplomatiche o consolari.

11. Le autorità che provvedono al congedamento avvertiranno i militari congedandi che a senso del paragrafo 947 del regolamento sul reclutamento, essi rimangono soggetti alla giurisdizione militare fino a quando non abbiano fatto apporre dal capo dell'amministrazione comunale il prescritto visto sul foglio di congedo illimitato, e non abbiano riconsegnato al medesimo le stellette, sicchè se nel frattempo commettessero infrazioni incorrerebbero nelle sanzioni stabilite dal codice penale militare.

12. Si richiama l'attenzione delle autorità che provvedono al congedamento sul disposto del paragrafo 658 del regolamento sul reclutamento (n. 477 della Raccolta delle disposizioni in vigore) affinchè facciano le prescritte comunicazioni ai competenti procuratori del Re a riguardo dei congedamenti dei militari condannati o sotto processo per il reato di renitenza.

Formula matricolare del congedamento.

13. La formula matricolare di congedamento sarà la seguente:

« Mandato in congedo illimitato . . . . . (circolare n. . . . del *giornale militare* 1927, anno V) il . . . »

Rilascio del foglio di congedo illimitato e della dichiarazione sulla condotta.

14. I fogli di congedo illimitato mod. 80 (n. 34 del catalogo) saranno compilati a cura dei comandanti dei corpi, a senso del § 942 del regolamento sul reclutamento, anzichè dei comandanti dei depositi come venne transitoriamente praticato nel dopo guerra.

15. La dichiarazione sulla condotta tenuta sotto le armi dovrà essere inscritta sul foglio di congedo illimitato a cura dell'autorità che compila il foglio stesso, tenendo presenti all'uopo le disposizioni dei paragrafi 942 e seguenti del regolamento sul reclutamento (nn. 608 e seguenti della Raccolta) e la seconda parte della circolare n. 122 del *giornale militare* del 1925.

Si rammenta per ogni buon fine quanto dispone l'ultimo capoverso del paragrafo 942 *quinquies* del regolamento sul reclutamento (n. 612 della Raccolta) e cioè che in nessun caso dovrà essere ritardato il congedamento di militari per questioni inerenti alla dichiarazione di buona condotta nemmeno quando il giudizio sulla condotta sia stato deferito al Ministero.

16. I fogli di congedo saranno consegnati ai militari congedandi, all'atto della partenza per le case loro, a cura dei comandi dei depositi o centri che provvedono al congedamento.

Per i militari da congedarsi senza passare pel deposito o centro a senso del precedente n. 8 i comandi interessati invieranno i fogli di congedo, per la consegna ai titolari, al corpo o reparto che effettua il congedamento.

Ai militari che si trovino in licenza nel Regno e che debbono essere congedati senza rientrare al corpo il foglio di congedo illimitato sarà inviato per il tramite del comando dell'arma dei carabinieri o del presidio del luogo in cui si trovano in licenza.

Sistemazione matricolare e sistemazione della forza in congedo.

17. Questo Ministero richiama tutti i corpi interessati alla diligente osservanza del disposto del § 86 del regolamento per le matricole a riguardo della parificazione dei due fogli matricolari mod. 59 originali ed invita a curare che siano esattamente e rigorosamente applicate le disposizioni della circolare n. 432 del *giornale militare* 1926 relativa alle annotazioni da iscriversi nello specchietto *C* dei detti fogli.

Si rammenta con l'occasione che essi dovranno annotare, nel medesimo specchietto *C*, per i militari che siano buoni conoscitori di lingue estere (esclusi gli allogeni) la qualifica « *buon interprete* » *ovvero* « *buon traduttore di lingua* » (indicare quale) *appresa per* (indicare se per pratica o per istudio, ecc.). Spetta ai comandanti dei corpi di accertare e valutare, con i mezzi a loro disposizione, se i militari siano effettivamente buoni conoscitori di lingue estere e se, per la coltura generale posseduta, possano funzionare come semplici interpreti o anche come traduttori.

18. Per la sistemazione matricolare i comandi interessati osserveranno, in quanto applicabili, le norme contenute nella circolare n. 189 del *giornale militare* 1923.

Per effetto dei decreti ministeriali 23 giugno e 23 ottobre 1926 sono rimasti esclusi dall'effettiva ammissione alla ferma abbreviata i militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 che si trovavano nella condizione prevista dal n. 7 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

Di tale esclusione non occorre far menzioni nella matricola dei militari che saranno inviati in congedo, in applicazione della presente circolare, avendo essi compiuto la ferma ordinaria.

Ma è indispensabile ne sia presa nota nella matricola dei militari, *compresi nella chiamata della classe* 1906 *e rimasti allora regolarmente in congedo* per cause varie, sia che abbiano poi preso servizio con la chiamata della classe 1907, sia che trovinsi tuttora in congedo. I comandi dei corpi pertanto ed i comandi dei distretti militari provvederanno perchè nella matricola dei militari di cui trattasi e dalla quale deve già risultare che essi erano stati dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata per il n. 7 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, sia apposta la seguente variazione:

« Escluso dall'ammissione alla ferma abbreviata perchè non compreso nei limiti fissati dai decreti ministeriali del 23 giugno e del 23 ottobre 1926, (circolare n. . . del *giornale militare* 1927, anno V), li . . . . . ».

19. Per la sistemazione della forza in congedo si osserveranno le norme della circolare n. 584 del *giornale militare* 1926.

A tal proposito si richiama l'attenzione sulla necessità della esatta applicazione del § 5 di detta circolare, per il quale il foglio matricolare, da rimettere, dopo la parificazione, al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assuma nella propria forza in congedo il militare congedato) *deve essere sempre quello che era già tenuto dalla sezione matricola.*

A chiarimento, poi, del disposto del § 9 della circolare stessa si avverte che la variazione, ivi prescritta, relativa alla iscrizione nel ruolo 71-B, da apporsi nel ruolo mod. 57, deve, come è ovvio, *essere materialmente inserita* a cura del distretto militare di leva che tiene quest'ultimo ruolo; mentre spetta al distretto militare di residenza (o a quell'altro ente che assume nella propria forza in congedo il militare congedato) la iniziativa di partecipare al distretto militare di leva l'avvenuta iscrizione del militare nel ruolo 71-B mediante il consueto elenco variazioni mod. 62.

Provvedimenti sanitari.

20. *I militari che all'atto del congedamento si trovino in effettivo servizio presso corpi o reparti* saranno sottoposti a visita dall'ufficiale medico del reparto, il quale dovrà portare speciale attenzione sulla eventuale esistenza di affezioni parassitarie o contagiose in atto, e provvedere nel caso al ricovero di coloro che ne risultino affetti in un ospedale dove gli infermi saranno convenientemente curati fino alla scomparsa di qualsiasi pericolo di contagio, dopo di che essi potranno essere dimessi e congedati.

Per gli individui che in tale visita saranno riconosciuti affetti da esiti di malaria si procederà ugualmente al congedamento; essi però saranno segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza per quel trattamento di bonifica chininica che sarà riconosciuto del caso.

21. *Per i militari che all'atto del congedamento si trovino ricoverati in luoghi di cura* il congedamento sarà sospeso finchè essi non si trovino in condizioni di essere dimessi.

Se sono affetti da forme parassitarie o contagiose, non potranno essere dimessi o congedati prima che sia scomparso ogni pericolo di contagio.

Dei malarici saranno trattenuti in luoghi di cura soltanto quelli affetti da accessi febbrili in atto, ovvero da manifestazioni richiedenti cure ospedaliere. Tutti gli altri saranno senz'altro congedati; essi però dovranno essere segnalati all'ufficiale sanitario del comune di residenza affinchè possano continuare il trattamento di bonifica chininica. All'ufficiale sanitario stesso si comunicheranno, per opportuna norma, le cure già eventualmente compiute da ciascuno di essi.

22. Tutti i militari congedandi che, durante il servizio prestato, abbiano contratto infermità, o riportato lesioni o ferite regolarmente giudicate dipendenti da causa di servizio, devono essere sottoposti a visita medica, anche quando essi si dichiarassero guariti dalle dette infermità, lesioni o ferite.

L'ufficiale medico deve rilasciare apposita dichiarazione, nella quale devono essere descritti gli eventuali esiti di esse, e, per le lesioni o ferite, anche lo stato funzionale della regione traumatizzata.

Tale dichiarazione deve essere vistata dall'autorità che provvede al congedamento ed il giudizio diagnostico comunicato al militare interessato, che dovrà sottoscrivere per « presa conoscenza ».

Apposita annotazione di tale visita dovrà essere riportata sul foglio matricolare con l'indicazione esatta della data in cui essa ebbe luogo, e della avvenuta comunicazione all'interessato.

Movimenti ferroviari.

23. I comandi dei corpi regoleranno i congedamenti nei giorni tra il 1° e l'8 settembre prossimo venturo secondo le norme che saranno all'uopo emanate da questo Ministero (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio trasporti), e per la designazione dei militari da congedare in ciascun giorno si regoleranno come è detto al precedente n. 2.

Il movimento ferroviario sarà effettuato con treni ordinari in base alle disposizioni da emanarsi come sopra.

Riassunzione in servizio e riassoldamenti.

24. Questo Ministero autorizza in via eccezionale a trattenere in servizio con vincolo trimestrale rinnovabile quei militari che chiedano di essere riassunti in servizio a senso dell'articolo 13 del R. decreto-legge n. 452 del 20 aprile 1920, qualora, per essere essi abili scritturali o dattilografi, la loro opera sia ritenuta utile al servizio.

25. Nei giorni che precedono il congedamento i comandi dei corpi in cui prestano servizio militari di truppa che a senso delle disposizioni vigenti (circolare 25 del *giornale militare* 1913) possono essere ammessi al riassoldamento, daranno opera per indurre gli elementi la cui permanenza alle armi si ritenga utile nell'interesse del servizio, a contrarre il relativo vincolo annuale, facendo loro presenti i vantaggi economici concessi ai riassoldati dal R. decreto 12 gennaio 1913, n. 5 (circolare n. 26 del *giornale militare* 1913).

Agli aspiranti al riassoldamento annuale sarà inoltre fatto considerare che se il trattamento economico verrà migliorato essi ne potranno fruire dalla data in cui entrerà in vigore il nuovo decreto che regolerà la materia.

I comandanti dei corpi infine faranno presente ai militari di truppa disposti ad assumere il riassoldamento che, compatibilmente con le esigenze del servizio, essi possono contrarlo anche in altro corpo di loro scelta della stessa arma e specialità.

Dichiarazioni di residenza.

26. Poichè, per effetto delle disposizioni che regolano la sistemazione della forza in congedo e le successive operazioni in caso di richiamo alle armi, la conoscenza del recapito dei singoli militari in congedo ha assunto una importanza molto maggiore che nel passato, i comandi di corpo porranno speciale cura perchè in occasione del congedamento sia eseguito quanto prescrivono gli articoli 2 e 4 del regolamento sulle dichiarazioni di residenza approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 155, e perchè la residenza dichiarata dai congedandi sia esattamente trascritta sui fogli matricolari con tutte le indicazioni necessarie a stabilire il preciso indirizzo dei militari stessi.

Espatrio di militari congedandi.

27. I comandi dai quali dipendono militari congedandi che, reduci dall'estero, dichiarino di volervi fare ritorno, dovranno subito iniziare le pratiche per fare ottenere ai militari stessi il necessario passaporto, vidimato dall'autorità consolare dello Stato estero nel quale i militari debbono recarsi, tenendo all'uopo presente quanto è disposto dalla circolare 211 (n. 12), del *giornale militare* del 1923.

I militari dei quali trattasi potranno, a loro richiesta, essere trattenuti alle armi sino all'ultimo giorno stabilito pel congedamento.

Disposizioni varie.

28. Per quanto concerne gli oggetti di vestiario da lasciare ai congedandi, il Ministero darà disposizioni con apposita circolare prima dell'inizio del congedamento.

Infine nel far luogo ai licenziamenti e per le questioni non previste dalla presente circolare le autorità interessate si atterranno alle norme in vigore dei vari regolamenti e delle varie istruzioni (*regolamento di amministrazione, regolamento sul reclutamento,* e relativa *istruzione complementare, norme complementari al regolamento per le indennità eventuali, ecc.*), in quanto non contrastino con le disposizioni della presente circolare.

Rendiconto del congedamento.

29. I comandi dei corpi segnaleranno il 25 settembre 1927 ai rispettivi comandi di divisione il numero dei militari che fino alla data stessa saranno stati congedati in applicazione della presente circolare.

I comandi di divisione, riepilogati i dati ricevuti, li segnaleranno a loro volta a questo Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Div. 1ª-bis) in modo che vi pervengano non più tardi del 30 settembre p. v.).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 492. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione del magazzino distribuzione viveri di Venezia e costituzione di un magazzino viveri presidiario a Venezia ed a Mestre.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che, sotto la data del 1° settembre p. v., sia soppresso il magazzino distribuzione viveri di Venezia e che, in sua vece, sia costituito sia in Venezia che a a Mestre, un magazzino viveri presidiario.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 493. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo - Parte I.** — (Gabinetto). — 11 agosto 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il ruolo d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo, parte I, ufficiali in ausiliaria, e ufficiali di complemento (ufficiali generali - arma dei CC. RR. - arma di fanteria), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1926, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	100	100
Commissione Suprema di difesa	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorato delle varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	2	24
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di Divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Ispettorato di zona	1	6
Comando di legione	1	23

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando Raggruppam. Battaglioni e Gruppo Squadroni	1	1
Scuola allievi sottufficiali	1	1
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	111
Centro di formazione carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, e carri armati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Comando di reggimento di artiglieria	1	53
Comando centro controaerei	1	12
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	53

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	12
Stabilimenti di artiglieria	1	12
Arma del Genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	12
Comando reggimento del genio	1	15
Comando di deposito di reggimento del genio	1	15
Comando gruppo aerostieri	1	1
Ufficio fortificazione	1	12
Stabilimenti del genio	1	3
Comando gruppo chimico	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	3	318
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di sanità militare	1	3
Direzione di sanità militare	1	12
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di commissariato militare	1	2
Direzione di commissariato militare	1	12

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio di revisione e contabilità di corpo di armata	1	12
Servizio Automobilistico Militare.		
Comando centro automobilistico	1	12
Comando deposito centro automobilistico	1	12
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari		
Comando scuola di guerra	2	2
Comando scuola di fanteria	1	1
Comando scuola di cavalleria	1	1
Accademia di fanteria e cavalleria	1	1
Accademia di artiglieria e genio	1	1
Comando di collegio militare	1	2
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1	1
Comando scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	1	11
Istituto geografico militare	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando i deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando ' gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetti militari e missioni all'estero	1	40
Biblioteche militari	1	32
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	2	2
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	2	2
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	2	2
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	2	2
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Alla Presidenza del Consiglio dei ministri	1	1
Al Ministero della Marina	2	2
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	5	5

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Al Ministero dell'aeronautica	5	5
Comando Generale R. Guardia di Finanza .	1	1
Comando Generale M. V. S. N.	1	1
Agli altri Ministeri	1	9
Al Senato del Regno (Presidenza e biblioteca)	4	4
Alla Camera dei Deputati (Presidenza e biblioteca)	4	4
Comando Generale Milizia Nazionale Forestale	1	1

Il prezzo della pubblicazione è di L. 40.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 494. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Viaggi dei parenti poveri di militi, appartenenti a corpi armati dello Stato, in pericolo di vita.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 11 agosto 1927 Anno V.

A complemento della circolare n. 127, inserta nel *giornale militare* dell'anno 1922, si rende noto che le disposizioni in in essa contenute, riguardanti i viaggi dei parenti poveri dei militari del Regio esercito che trovansi in pericolo di vita, sono estese, con decorrenza dal 1° luglio del corrente anno, anche a favore dei parenti poveri dei militari dei corpi armati dello Stato ricoverati negli stabilimenti sanitari militari.

Le relative spese saranno dagli ospedali militari conteggiate al « fondo scorta e conti particolari » avvertendo che delle spese stesse dovrà essere chiesto subito rimborso direttamente alle amministrazioni cui i detti militi appartengono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 495. — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente di generi, materiali e quadrupedi dell'amministrazione militare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 agosto 1927 - Anno V.

In conformità agli accordi intervenuti fra il Ministero della guerra, quello dell'aeronautica e la Direzione generale delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione ferroviaria è tenuta ad eseguire in conto corrente tutti i trasporti (1) di merci (comprese le derrate alimentari) materiali, acqua in carri serbatoi, veicoli, gas, esplosivi, quadrupedi (bestiame equino) ecc., che le verranno dalle amministrazioni militari richiesti salvo le eccezioni di cui al successivo punto VI.

I trasporti in conto corrente sono ammessi:

a) in *servizio interno* su tutte le linee delle Ferrovie dello Stato (continentali, sicule e sarde) ed in quelle da esse esercitate;

b) in *servizio cumulativo* da e per tutte le linee delle ferrovie concesse e di *navigazione lacuali* indicate nel prospetto al presente allegato, con le limitazioni a fianco di taluna precisate.

Per l'effettuazione dei trasporti in conto corrente dovranno osservarsi le seguenti norme:

I. — *Documenti di trasporto.*

Per ottenere il trasporto in conto corrente dovranno presentarsi alle stazioni di partenza i sotto indicati documenti:

a) la speciale lettera di vettura mod. 446 A (in carta verde per i trasporti a grande velocità), o mod. 446 B (in carta color camoscio per la piccola velocità);

b) la richiesta di spedizione mod. 444 di cui alla circolare 496 del *giornale militare* 1924.

La lettera di vettura, completata con le indicazioni prescritte dal modello, va presentata in un unico esemplare pei trasporti in servizio interno sulle linee delle ferrovie dello Stato e per quelli in servizio cumulativo con le ferrovie concesse e linee di navigazione lacuali contraddistinte con asterisco nel prospetto allegato alla presente.

(1) Sono effettuati in conto corrente anche i trasporti dei materiali destinati alle colonie, nonchè quelli della Croce Rossa eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione militare e per i quali le relative spese sono a carico dell'Amministrazione militare stessa.

Per le altre spedizioni in servizio cumulativo, la lettera di vettura dovrà invece essere — dall'originario mittente — prodotta in più esemplari, e precisamente in tanti esemplari quante sono le amministrazioni ferroviarie successivamente interessate nel trasporto.

La richiesta di spedizione mod. 444 va invece prodotta sempre in un unico esemplare anche se trattasi di spedizioni in servizio cumulativo di cui al precedente capoverso.

Separate richieste dovranno presentarsi nei casi contemplati dai paragrafi 21 e 26 del regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia (edizione 1912) e cioè:

— per gli esplosivi della categoria 11ª e per i materiali spediti con essi in quanto l'allegato 7 alle condizioni e tariffe pei trasporti (edizione gennaio 1922 del Ministero delle comunicazioni) consenta la comunanza di carico;

— per gli esplosivi di ciascuna delle categorie 12ª, 13ª e 14ª sotto l'osservanza del precitato allegato 7;

— per i quadrupedi;

— per i gas ed i liquidi speciali di guerra;

per i veicoli e simili;

— per le parti ricambio e per quelle accessorie dei veicoli, quando tali parti ed accessori non siano rinchiusi nei cofani e cassoni regolarmente piombati, dei veicoli stessi.

Per la compilazione delle richieste di spedizione si osserveranno le disposizioni contenute nel su menzionato regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia, nonchè le norme incluse nelle avvertenze poste sul frontespizio del registro delle richieste stesse, ed a tergo di quest'ultime.

In particolare, le richieste di spedizione mod. 444 debbono contenere le indicazioni: del motivo che rende necessaria la spedizione, dell'autorità che l'ha ordinata, nonchè il numero di protocollo e la data dell'ordine o della disposizione isolata (o permanente) in base alla quale la spedizione stessa fu disposta. Tali indicazioni debbono essere completamente riportate sulle matrici delle richieste.

Le richieste mod. 444 debbono inoltre sempre indicare quali sono gli uffici militari mittenti e destinatari, come deve essere effettuato il trasporto (se a grande od a piccola velocità), la qualità ed il peso della merce formante oggetto della spedizione, e quando del caso, la quantità dei colli. Quando i colli da spedire fossero in numero tale da non potersi descrivere nella richiesta mod. 444 e nella lettera di vettura,

verrà, su tali documenti, indicato il numero totale dei colli ed il loro peso complessivo, mentre, per la specificazione di essi colli, verranno compilate apposite note descrittive in tre originali. Tali note descrittive saranno, dalla stazione ferroviaria, bollate e poscia attaccate: una al bollettino di consegna, un'altra alla richiesta di spedizione mod. 444 e la terza al duplicato della lettera di vettura da restituire alla parte speditrice.

Mittenti e destinatari dei trasporti militari in conto corrente devono essere sempre ed esclusivamente enti dipendenti dal Ministero della guerra e da quello dell'aeronautica.

Le richieste di spedizione mod. 444, debbono, in linea di massima, essere firmate, sotto la propria personale responsabilità, dall'ufficiale più elevato in grado dell'ente che richiede la spedizione, e cioè dal comandante di corpo o reparto distaccato, o capo dell'ufficio mittente. E' pur tuttavia consentito che il medesimo, quando abbia notevole complessità di funzioni, possa, con disposizione permanente, delegare tale firma ad un ufficiale o ad un funzionario dipendente. In tal caso l'incaricato della firma ne assume tutte le relative responsabilità e firmerà « *per il comandante* » ovvero « *per il direttore* », ecc., come se questi fosse assente od impedito.

Le richieste debbono essere munite del bollo d'ufficio; se l'ufficio è sprovvisto di bollo, deve essere dal mittente praticata, sul documento di trasporto citato, apposita annotazione.

Le diciture, le firme e le impronte dei bolli devono essere leggibili e tutte le correzioni od abrasioni devono essere sempre vidimate dall'autorità militare.

II. — *Eseguimento dei trasporti.*

Giusta le prescrizioni contenute nel paragrafo 40 del citato regolamento ed istruzione pei trasporti ad economia, le spedizioni per ferrovia, di massima, debbono eseguirsi a piccola velocità. In conseguenza l'uso della grande velocità deve essere limitato ai soli casi di assoluta ed inderogabile necessità; e ciò ad evitare al bilancio della guerra il ben notevole aggravio rappresentato dalla differenza fra la tariffa della grande e quella della piccola velocità (1 a 4 circa).

In caso di infrazione a tale prescrizione le conseguenze economiche andranno a carico del firmatario delle richieste di spedizione, che è tenuto a rispondere di tutte le anormalità che pel suo fatto, o non fatto, dovessero verificarsi.

Ad ogni buon fine reputasi opportuno ricordare che l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato si è impegnata di non posporre mai, nell'ordine d'inoltro, i trasporti militari in conto corrente a quelli del pubblico, e per quanto poi lo permetteranno le esigenze del servizio, di dare la preferenza ai trasporti stessi ogni qualvolta si tratti di derrate alimentari (specialmente pasta, riso, lardo, zucchero e caffè) o di trasporti di qualsiasi materiale dichiarati urgenti.

La dichiarazione d'urgenza dovrà essere apposta dal comandante del presidio — dopo aver vagliate le ragioni addotte dall'ente che la richiede — nell'apposita casella in calce alla richiesta mod. 444.

Qualora per inderogabili necessità di servizio, non fosse sufficiente la spedizione d'urgenza a grande velocità, e si dovesse chiedere invece l'inoltro con treni viaggiatori (diretti od accelerati) dovrà farsene esplicita menzione nel carteggio d'ufficio inerente alla spedizione (precisando il motivo sulla matrice della richiesta mod. 444) per poter dare adeguate giustificazioni agli uffici di revisione e contabilità di corpo di armata, in difetto delle quali l'importo delle tasse di acceleramento — che debbono sempre pagarsi *a partenza* — faranno carico a chi avrà ordinato la spedizione in tal modo.

Nei riguardi delle ferrovie, la domanda di inoltro coi treni diretti od accelerati, debitamente motivata, va apposta sulla richiesta di spedizione mod. 444 e sulla lettera di vettura.

III. — *Pesatura dei trasporti.*

La pesatura delle cose da spedirsi dovrà essere fatta colla massima esattezza in quanto l'Amministrazione ferroviaria, in vista delle responsabilità che assume per l'effettuazione del trasporto, ha prescritto che la stazione, al momento dell'accettazione dei colli, proceda alla ricognizione del peso dichiarato e, se riscontri differenze in meno, sempre che il numero dei colli sia identico a quello risultante dai documenti di trasporto e le condizioni dei colli stessi e lo stato dei piombi e dei suggelli siano ineccepibili, trascriva in tutte

lettere, sulla lettera di vettura, il peso riconosciuto, ed abbia cura di rilasciare il duplicato con la chiara e precisa indicazione di tale peso riconosciuto.

Le stazioni di partenza, di transito o di arrivo, qualora riscontrassero un peso maggiore di quello dichiarato, sono tenute a praticare analoga annotazione, tenendo presente che, se le differenze eccedono la tolleranza d'uso, dovranno redigere il verbale di accertamento abusi, in base al quale chi avrà errato dovrà pagare le conseguenti penalità.

Nella richiesta di spedizione mod. 444, nelle eventuali note descrittive e nelle lettere di vettura, il peso deve essere espresso in chilogrammi o frazioni di chilogramma, ed analogo procedimento dovrà essere seguito nel caso occorresse rettificare il peso.

Per le spedizioni a carro completo, valgono le disposizioni emanate con la circolare n. 186 del *giornale militare* 1925.

IV. — *Carico e scarico.*

Per le operazioni di carico e scarico delle cose spedite in conto corrente, valgono le disposizioni contenute nell'art. 31 delle condizioni e tariffe vigenti per il pubblico.

In base a tali disposizioni mentre per le spedizioni a carro completo o come tali considerate il carico e lo scarico sono obbligatori rispettivamente per lo speditore e per il destinatario, nelle spedizioni a collettame tali operazioni vanno eseguite a cura dell'Amministrazione ferroviaria senza speciale compenso.

In conseguenza di ciò, e dato che nelle spedizioni a collettame il controllo del peso in partenza viene fatto a cura dell'Amministrazione ferroviaria, si raccomanda alle Amministrazioni militari di preferire, finchè possibile, questa ultima forma di spedizione anzichè quella a carro completo.

V. — *Riconsegna dei trasporti ed eventuali anormalità.*

La riconsegna dei trasporti militari in conto corrente verrà, di massima, fatta soltanto ai militari dell'ufficio destinatario. Qualora l'Amministrazione militare intendesse valersi dell'opera di spedizionieri per lo svincole dei trasporti, le stazioni sono autorizzate a farne a questi la consegna, sempre quando la ditta incaricata sia stata fatta precedentemente conoscere e presenti apposita delega del comando del presidio.

Le lettere d'avviso dell'arrivo dei trasporti, giusta il disposto del numero 81 dell'istruzione sui trasporti ad economia, dovranno sempre, dalla stazione ferroviaria, essere recapitate *a mano* gratuitamente dagli agenti della stazione stessa, ritirandone ricevuta nell'apposito libro; saranno invece spedite per mezzo della posta, solo quando l'autorità destinataria non sia nel luogo ove ha sede la stazione.

Lo svincolo delle merci deve effettuarsi con le modalità e cautele prescritte dalle speciali disposizioni vigenti al riguardo.

Verificandosi qualche anormalità sui trasporti di cui trattasi, come avarie e perdite, sarà provveduto agli accertamenti prescritti dal regolamento pei trasporti militari ed alla compilazione del relativo processo verbale di stazione mod. CH 100 con le modalità in uso.

Le dichiarazioni relative alle anormalità riscontrate devono sempre essere apposte a tergo della richiesta mod. 444 all'atto del ricevimento della spedizione e subito si dovrà dar corso alla relativa domanda di indennizzo indirizzandola alla competente sezione movimento e traffico delle ferrovie dello Stato (paragrafi 85 e 86 del regolamento ed istruzione per i trasporti ad economia).

VI. — *Trasporti esclusi dal conto corrente.*

Come è stabilito dal punto primo, mittenti e destinari delle spedizioni in conto corrente devono essere sempre ed esclusivamente uffici od enti militari dipendenti dal Ministero della guerra o da quello dell'Aeronautica.

Sono pertanto esclusi dal conto corrente:

a) i trasporti militari che abbiano come mittenti o come destinatari ditte o privati, enti della Regia marina e della Regia guardia di finanza (dei quali nessuno ha titolo al conto corrente) nonchè le spedizioni effetuate dai militari (ufficiali e truppa) per proprio conto;

b) tutti i trasporti che si svolgono in servizio interno sia sulle ferrovie concesse all'industria privata che sulle linee di navigazione.

I trasporti in conto corrente non sono inoltre ammessi in servizio cumulativo ferroviario marittimo.

VII. — *Tasse non ammesse al conto corrente.*

Sono escluse dal conto corrente le seguenti tasse accessorie:

— tasse di sosta;

— tasse di pesatura;

— tasse di verifica delle tare e del peso dei colli chiesta in arrivo dai destinatari dei trasporti;

— tasse di acceleramento previste per l'inoltre dei trasporti con treni viaggiatori (70 % o 40 % sui prezzi della tariffa militare secondo che trattasi di treni diretti o accelerati).

L'ammontare di tali tasse dovrà essere pagato di volta in volta per ogni trasporto.

Allo scopo di evitare giacenze di merci in arrivo (giacenze che danno luogo al maturarsi di tasse di sosta) è necessario che sui documenti di spedizione siano sempre indicati colla necessaria chiarezza gli enti destinatari e qualora il destinatario si trovi in località servita da più scali ferroviari, è indispensabile precisare a quale scalo il trasporto deve essere avviato.

E' altresì necessario che le lettere di avviso siano dal mittente esattamente compilate in ogni loro parte, in modo che esse possano, dalle stazioni ferroviarie, essere prontamente recapitate agli enti destinatari tenuti a ritirare le spedizioni nei limiti di tempo prescritti. Di tutte le tasse di sosta, per qualsivoglia motivo pagate, dovrà darsi notizia ai rispettivi comandi di divisione militare territoriale, i quali provvederanno a riepilogarle nei prescritti specchi mensili da inviarsi a questo Ministero (Direzione generale servizi logistici - Ufficio trasporti). Gli uffici di revisione e contabilità dei corpi di armata porteranno la loro attenzione sulle spese per tasse di sosta che risultassero dai rendiconti pertinenti al servizio trasporti e ne depenneranno tutte quelle che non risultassero giustificate da determinazioni superiori ponendole a carico dei singoli responsabili.

VIII. — *Disposizioni particolari. per la richiesta di spedizione modello* 444.

Le richieste di spedizione mod. 444 debbono essere dagli enti militari rigorosamente custodite essendo esse equivalenti a carte valori. Non potrà iniziarsi un nuovo registro se non sia esaurito quello precedente.

Ciascun corpo che abbia distaccamenti deve tenere esatta nota non solo dei numeri che contraddistinguono i registri di richieste mod. 444 che ha presso di sè, ma anche quelli dei propri distaccamenti; e ciò per potere effettuare i necessari riscontri con le scritture tenute dal comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

Le matrici di ciascun registro di richieste mod. 444, con gli atti che dimostrano la necessità delle spedizioni eseguite ed i duplicati delle lettere di vettura relative, debbono essere tenuti a disposizione del Ministero (che si riserva di eseguire su tali documenti saltuari controlli) per un anno dal giorno in cui il registro stesso sarà esaurito; dopo di che, tali matrici saranno restituite al comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

Per quanto non è diversamente disposto dalla presente, valgono pei trasporti militari in conto corrente, le prescrizioni della ricordata istruzione, edizione 1912, con le successive varianti.

Restano invece abrogate le circolari nn. 339, 496, 579 e 634 del *giornale militare* 1924, nonchè quelle nn. 234 e 420 del *giornale militare* 1925.

Della presente circolare saranno fatti degli estratti, che verranno inviati alle amministrazioni militari, affinchè possano corredarne la citata istruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco delle Ferrovie concesse e linee di navigazione lacuali che ammettono il servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato:

---

* Brescia-Iseo e Rovato-Iseo Edolo con diramazione Bornato-Passirano-Paderno;
* Cancello-Benevento;
* Castel Bolognese-Riolo dei Bagni;
* Imola-Fontana Elice;
* Lecce-Francavilla Fontana con diramazione Novoli-Nardò-Clé;
* Nardò-Tricase-Maglie e Casarano Gallipoli;
* Reggio Emilia-Ciano d'Ensa con diramazione Barco-Montecchio;
* Orbetello-Porto S. Stefano;
* Società Veneta (esclusi i trasporti sul tronco Torrebelvicino-Schio-Arsiero);
* Verona-Caprino-Garda;
* Rezzato-Vobarno;
* Soresina-Soncino;
* Terni-Ponte S. Giovanni-Umbertide;
* Complementari Sarde (escluso il servizio cumulativo ferroviario-marittimo col continente e con la Sicilia);
* Ferrovia Padova-Piazzola e Piazzola-Carmignano di Brenta;
* Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;
* Siena-Monte Antico;
* Roma-Ostia;
* Navigazione sul Lago d'Iseo.

Bari-Locorotondo;
Nord-Milano;
Reggio Emilia;
Suzzara-Ferrara;
Monza-Molteno-Oggiono;
Grignasco-Coggiola;
Ferrovia di Valle Brembana;
Ferrovia di Valle Seriana;
Sondrio-Tirano;
Mandela-Subiaco;
Fano-Fermignano;
Santhià-Biella;
Bribano-Agordo;

N. 496. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1236 col quale la « Fondazione tenente colonnello Ernesto OVAZZA », viene eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 171 del 26 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire diecimila nominali — in una cartella del Prestito del Littorio 5 per cento — fatta dai signori Ovazza Alfredo, Ettore e Vittorio — affinchè — allo scopo di onorare la memoria del loro genitore tenente colonnello nella riserva Ovazza comm. Ernesto — siano istituiti, con la rendita annua relativa, due premi di lire 250 ciascuno, da assegnarsi il 4 novembre di ogni anno da S. E. il Comandante del Corpo d'Armata di Torino a due soldati appartenenti a corpi stanziati nella giurisdizione del detto corpo d'armata, che abbiano dimostrato durante l'anno ottimo contegno e disciplina, e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione tenente colonnello Ernesto* OVAZZA », costituita coll'offerta di lire diecimila nominali, fatta dai signori OVAZZA Alfredo, Ettore e Vittorio e destinata a favore del corpo d'armata territoriale di Torino, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di numero cinque articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Tenente Colonnello Ernesto Ovazza » a favore del Corpo d'Armata territoriale di Torino.

Art. 1.

Assume il nome di « *Fondazione tenente colonnello Ernesto* OVAZZA », quella costituita con l'offerta di lire diecimila nominali, fatta dai signori OVAZZA Alfredo, Ettore e Vittorio a favore del Corpo d'Armata territoriale di Torino (I), allo scopo di onorare la memoria del proprio genitore OVAZZA comm. Ernesto, tenente colonnello della riserva.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è rappresentata dalla rendita della predetta somma investita in una cartella del Prestito del Littorio 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione tenente colonnello Ernesto* OVAZZA », e depositato presso il comando del Corpo d'Armata territoriale di Torino.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata a S. E. il Comandante il Corpo d'Armata territoriale di Torino.

Art. 4.

Con la rendita annua di L. 500, di cui al precedente articolo 2, verranno istituiti due premi annui di L. 250 ciascuno, da assegnarsi da S. E. il Comandante del Corpo d'Armata territoriale di Torino, il giorno 4 novembre — anniversario della Vitoria — a due soldati appartenenti a corpi da esso dipendenti, senza distinzione d'arma, che abbiano dimostrato ottimo contegno e disciplina, e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia.

Art. 5.

Ciascun comandante di corpo, stanziato nel territorio di giurisdizione del Corpo d'Armata di Torino, trasmetterà ogni anno, pel tramite gerarchico, entro la prima quindicina di ottobre, proposta a favore di un soldato di leva appartenente all'ultima classe presentatasi alle armi, il quale sia nelle condizioni volute dall'articolo 4, accompagnando la proposta con dettagliato rapporto informativo.

Il Comandante del Copo d'Armata di Torino — previo esame delle proposte — sceglierà i due soldati i quali, a suo giudizio insindacabile, riterrà meritevoli del premio, e disporrà perchè, con ordine del giorno, siano resi noti i nomi dei premiati e che i premi stessi vengano concessi dal comandante del corpo interessato, subito dopo la commemorazione dello storico anniversario.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'Ente verrà provveduto a cura degli oblatori.

p. *il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 497. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa della truppa - Adozione di un nuovo berretto di panno g. v. tipo unico modello 1927.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 luglio 1927 - Anno V.

E' adottato per la truppa un berretto di panno grigio-verde, tipo unico, da servire per la libera uscita e per i servizi di fatica.

Esso è costruito con panno g. v. da truppa alto m. 1,30; ha la forma trapezoidale e si compone di una parte superiore, di una fascia in due pezzi, di una soprafascia limitata alla parte anteriore e di un coprinuca.

La parte superiore è in due pezzi ed ha forma di losanga.

Le due parti della fascia sono unite superiormente alla losanga e, sul davanti e nella parte posteriore, sono cucite fra loro mediante cucitura a macchina.

La sopraffascia, dell'altezza di cm. 4, è applicata solo sul davanti per un tratto di cm. 20 a 22 circa.

Il coprinuca è in due pezzi, uniti fra loro posteriormente ed alla fascia mediante cucitura a macchina. Esso ha inizio a 8 o 10 cm. circa dalla cucitura del davanti, abbraccia tutta la parte posteriore del berretto e termina formando due linguette arrotondate che si sovrappongono e restano fermate al berretto stesso mediante abbottonatura; quella di destra porta due bottoni di frutto color grigio con gambo e quella di sinistra n. 3 asole. I due lobi del coprinuca portano ciascuno tre occhielli di metallo verniciato nero che devono risultare in corrispondenza delle orecchie quando il coprinuca è abbassato e, allorchè il coprinuca si trova in tale posizione, le linguette vengono assicurate sotto il mento per mezzo dei bottoni e delle asole sopradette. Per meglio poi assicurare il coprinuca alla faccia quando esso è rialzato, vi è applicato lateralmente da ciascuna parte un bottone a pressione.

Il berretto è foderato di tela grigia per fodere ed è provvisto di allude. La parte superiore (losanga) è filettata con cordoncino di lana del colore dell'arma o corpo per il berretto destinato per la libera uscita; essa avrà invece il cordoncino di cotone mercerizzato grigio nel berretto adoperato per i servizi di fatica.

Nel berretto per la libera uscita la filettatura continua lungo la cucitura posteriore fino all'attaccatura del copri-nuca e lungo la cucitura anteriore per circa cm. 5 fino all'altezza del fregio dell'arma.

Si hanno 8 dimensioni o taglie.

L'Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà per l'allestimento e l'invio ai corpi del relativo campione e dei modelli patrons.

Seguono: il conto di costruzione, la dimostrazione delle quantità di stoffa occorrenti e lo specchio delle misure.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Conto di costruzione del berretto di panno g. v. tipo unico (Modello 1927).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30.	m.	0,165	65 —	10,72
Tela di cotone color grigio, per fodere alta metri 0,62 . . .	»	0,170	4,30	0,73
Cordoncino di lana a colori diversi del diametro di mm. 1 ½ (1)	»	1.05	0,20	0,21
Fascia d'alluda di pelle per berretti	n.	1	2 —	2 —
Bottoni piccoli di frutto color grigio con gambo.	»	2	13 %	0,26
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (2).	L.	—	—	2,25
			Prezzo di costo . . . (3) L.	16,17
			Prezzo di conteggio . . . (3) L.	16,20

(1) Pel berretto di fatica si calcoleranno cm. 85 di cordoncino in cotone mercerizzato color grigio verde al prezzo unitario di L. 0,20 il metro, e per l'importo di L. 0,17.

(2) Nella fornitura sono compresi: n. 6 occhielli di metallo verniciato nero, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

(3) Pel berretto di fatica il prezzo di costo e di L. 16,13 quello di conteggio viene lasciato immutato.

N. B. Il berretto da libera uscita, col cordoncino di lana a colori diversi, sarà inventariato al categorico N. 696; quello di fatica, col cordoncino di cotone mercerizzato color grigio-verde, sarà inventariato al categorico N. 697.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorenti per la costruzione del berretto di panno g. v. tipo unico (modello 1927)

Taglie	Sviluppo interno	Da costruirzi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela di cotone tinta color grigio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità	
			per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia
1	60	2	0,180	0,360	0,20	0,40
2	59	8	0,175	1,400	0,19	1,52
3	58	10	0,175	1,750	0,19	1,90
4	57	20	0,170	3,400	0,18	3,60
5	56	25	0,165	4,125	0,18	4,50
6	55	20	0,160	3,200	0,17	3,40
7	54	10	0,160	1,600	0,17	1,70
8	53	5	0,150	0,750	0,16	0,80
TOTALI . . .		100		16,585		17,82
			Media metri. . .	0,165		0,17

Specchio delle misure del berretto di panno g. v. tipo unico (Modello 1927).

Taglie	Sviluppo interno	Larghezza superiore	Metà larghezza all'estremità inferiore del copri-nuca	ALTEZZE				
				del berretto		del coprinuca		
				Parte anteriore e posteriore	Sul fianco compreso la parte superiore	Parte anteriore	Parte posteriore	Della sopra fascia anteriore
1	60	280	220	125	170	250	75	40
2	59	275	215	125	170	250	75	—
3	58	270	210	120	165	240	70	—
4	57	265	205	120	165	240	70	40
5	56	260	200	115	160	230	65	—
6	55	255	195	115	160	230	65	—
7	54	250	190	110	155	220	60	—
8	53	245	185	110	155	220	60	40

N. 498. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in S. P. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 11 agosto 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Vista la circolare 459 del *giornale militare* 1927, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1928;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata una commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, prodotti dai tenenti colonnelli veterinari in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1928.

La commissione tecnica è così composta:

Colonnello veterinario in servizio permanente GALLICI cav. Giulio, *presidente*.

Tenente colonnello veterinario in posizione ausiliaria STIRPE cav. Abilio, *membro*.

Tenente colonnello veterinario in posizione ausiliaria BASAGLIA cav. Giovanni, *membro*.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 499. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1906.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 agosto 1927 - Anno V.

Come pel congedamento della classe 1905 (vedi circolare 494 *giornale militare* 1926) il Ministero, per quella della classe 1906, chiama tutti i militari che stanno per lasciare l'Esercito permanente a contribuire, con tenue ma efficace concorso individuale, alla grandiosa opera di ricostruzione economica nazionale, voluta dal Capo del Governo per l'avvenire della Patria.

E pertanto rinnova anche quest'anno le tassative e restrittive disposizioni che l'anno scorso dovette emanare circa l'equipaggiamento dei congedandi, disposizioni che devono essere seguìte da ciascun militare convinto che è meritorio rispondere con tutto lo slancio all'appello della Patria anche nei sacrifici più modesti.

Determina perciò che al militare congedando siano lasciati soltanto i seguenti oggetti di corredo:

Un berretto da fatica (cappello per gli alpini), una cravatta di tela, una camicia di tela (di flanella per i bersaglieri), una mutanda, una fascia ventriera di flanella, un paio di calze o di pezzuole da piedi, un panciotto di panno (da distribuire a quelli che già non lo abbiano in distribuzione), una giubba di tela con relative stellette, un pantalone lungo di tela (eventualmente corto per quelli che non avessero il pantalone lungo), un paio di gambali o un paio di fasce gambiere per quelli che eventualmente non avessero in distribuzione i pantaloni lunghi di tela, un paio di stivaletti, un fazzoletto, una tazza di lamiera, la correggia per i pantaloni.

Per quanto innanzi si è detto, i comandanti di reparto devono curare, sotto la loro personale responsabilità, che fra gli oggetti in distribuzione, siano lasciati ai congedandi quelli in meno buone condizioni, provvedendo tempestivamente alle riparazioni che risultassero indispensabili in modo da evitare assolutamente rinnovazioni.

Resta pure vietato, in via assoluta, di portare varianti alla specie ed alla quantità degli oggetti da lasciare ai congedandi, e ciascun Corpo, a congedamento ultimato, dovrà

segnalare alla Direzione di commissariato della propria circoscrizione di corpo di armata (alla sezione di Cagliari per i corpi della Sardegna) il numero dei militari congedati e degli oggetti di ciascuna specie ricuperati, distinti in riattabili e non riattabili, perchè i dati stessi possano essere riepilogati per corpo d'armata e segnalati al Ministero non oltre la fine di ottobre. Delle eventuali discrepanze, ciascun corpo dovrà dare esauriente giustificazione.

Siccome poi, data la scarsa disponibilità dei fondi, gli oggetti ancora servibili ritirati ai congedandi debbono, come norma costante, servire per i militari della classe che successivamente verrà sotto le armi, è fatto obbligo al gestore del corpo, sotto la sua personale responsabilità, di provvedere con la *massima sollecitudine* al riattamento ed alla classificazione del materiale ricuperato dal congedamento, inviando appena possibile, pel tramite degli enti di commissariato, il verbale del risultato delle classificazioni fatte che deve essere contemplato dalla situazione 396-A del 1° gennaio 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 4ª, anno 1927, circolare 63:

A pagina 165 depennare il tenente CICCONE Gabriele del 1° granatieri.

A pagina 165, depennare il tenente CALVI Fausto del 7° fanteria.

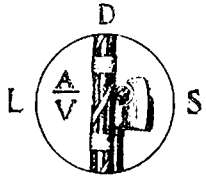
A pagina 167, depennare il tenente FUMAGALLI Marcello del 13° fanteria.

A pagina 171, depennare il capitano SALVATORIS Luigi del 91° fanteria.

Dispensa 32, anno 1927, circolare 438:

A pagina 1390, riga 15ª, depennare: artiglieria da costa (La Spezia).

A pagina 1391, riga 3ª, dopo: campagna (Firenze), aggiungere: artiglieria da costa (La Spezia).



PREZZO L. 2,10

(5024) - Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 36ª — 1927 - ANNO V — 20 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **500** - **13 marzo 1927** - Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1378 - Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo. . *Pag.* 1593

» **501** - **12 maggio 1927** - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1332 col quale la « Fondazione maggiore Pietro TOSELLI, medaglia d'oro » viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . » 1595

» **502** - **28 luglio 1927** - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN » . . . . . » 1598

» **503** - **10 agosto 1927** - Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Anticipazione agli ufficiali per l'acquisto della " Storia dell'Arma del genio „ . . . . . » 1599

» **504** - **11 agosto 1927** - Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Ruolino degli ufficiali muniti di brevetto aeronautico. . . . . » 1600

» **505** - **16 agosto 1927** - Anno V — CAVALLI. — Documenti matricolari dei quadrupedi di truppa - Riepiloghi delle dichiarazioni di debito per i cavalli accettati definitivamente dagli ufficiali. . . . . » 1600

LIBRERIA DELLO STATO

N. 506 – 18 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito . . . . . *Pag.* 1602

» 507 – 18 agosto 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Iscrizione sui quadri di avanzamento dei capitani e tenenti colonnelli in S. P. E. . . . . » 1602

» 508 – 18 agosto 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati . . » 1603

» 509 – 18 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 1603

» 510 – 18 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 1604

» 511 – 18 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria » 1605

» 512 – 18 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di raggruppamento d'artiglieria – Pubblicazione n. 1855 – Ediz. 1927 . . . . . » 1603

» 513 – 18 agosto 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo. . . . . » 1607

» 514 – 18 agosto 1927 – Anno V — MATRICOLA. — Reclute della classe 1907 ammesse alla ferma di tre mesi inviate in congedo. . . . . » 1611

» 515 – 18 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e al a scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 1612

N. 516 - 18 agosto 1927 - Anno V — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S.P.E. *Pag.* 1613

» 517 - 18 agosto 1927 - Anno V — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Riparazione di materiali presso le officine reggimentali . . . . . » 1613

» 518 - 18 agosto 1927 - Anno V — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per apparecchiatori telegrafisti e telefonisti . . . . . » 1615

» 519 - 18 agosto 1927 - Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni . . . . . » 1618

» 520 - 18 agosto 1927 - Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra . . . . . » 1625

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1633

Circolare N. 500. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1378 - Cittadinanza italiana agli originari delle isole italiane dell'Egeo.** — 13 marzo 1927 Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 184 del 10 agosto 1927 Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 31 gennaio 1924, n. 343, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1588, con cui furono approvati gli atti stipulati a Losanna il 24 luglio 1924 tra l'Italia ed altri Stati da una parte e la Turchia dall'altra;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgenza di provvedere sulle numerose dichiarazioni d'opzione per la cittadinanza italiana, presentate a termini dell'art. 34 del Trattato di pace di Losanna;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e col Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, presentate in base all'art. 34 del Trattato di pace di Losanna dagli originari delle isole italiane dell'Egeo, stabiliti all'estero, decide il Governatore delle isole stesse, il quale può in singoli casi respingerle.

Le decisioni del Governatore sono sottoposte all'approvazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

La cittadinanza accordata nel modo indicato all'articolo precedente produce gli stessi effetti specificati nell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, convertito nella legge 15 aprile 1926, n. 1139.

Art. 3.

Le norme per l'applicazione del presente decreto, tranne per la parte di competenza del Ministero degli affari esteri, saranno stabilite dal Governatore delle isole.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 501. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1332 col quale la « Fondazione maggiore Pietro TOSELLI, medaglia d'oro » viene eretta in Ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 187, del 13 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire centomila (L. 100,000) in assegni bancari — pari a lire centoquattordicimila (L. 114,000) nominali in titoli del Prestito del Littorio — fatta dall'avvocato *Giovanni Toselli* il 7 dicembre 1925, affinchè, allo scopo di onorare la memoria del maggiore Pietro TOSELLI, suo cugino, decorato di medaglia d'oro al valore militare, caduto eroicamente ad Amba-Alagi il 7 dicembre 1895, sia istituita con l'offerta stessa una fondazione intitolata al predetto defunto ufficiale, la cui rendita annua venga destinata a favore delle medaglie d'oro viventi, e dei congiunti superstiti in ristrette condizioni economiche;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Maggiore* Pietro TOSELLI *Medaglia d'oro* », costituita con l'offerta di lire centomila (L. 100,000) in numerario, pari a lire centoquattordicimila (L. 114,000) in titoli del Prestito del Littorio, fatta dall'avv. *Giovanni Toselli* e destinata a favore delle Medaglie d'Oro viventi e dei congiunti superstiti in ristrette condizioni economiche, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 6 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della
« Fondazione maggiore Pietro TOSELLI, medaglia d'oro ».

Art. 1.

In memoria del maggiore Pietro TOSELLI, decorato di medaglia d'oro al valore militare con la seguente motivazione:

« Trovandosi con soli 1800 uomini di fronte a 20 o 25 mila nemici, dopo aver alteramente respinto l'intimazione di lasciare il passo al comandante scioano, combattè strenuamente per ben sei ore e con l'eroico sacrificio della propria vita e di quasi tutto il suo distaccamento cagionò al nemico perdite enormi che contribuirono efficacemente a ritardare l'avanzata. Amba-Alagi, 7 dicembre 1895 »,

è istituita la « *Fondazione maggiore* Pietro Toselli, *medaglia d'oro* » avente lo scopo di dare premi ai decorati di medaglia d'oro al valore militare e alle famiglie superstiti dei medesimi.

Art. 2.

La « *Fondazione maggiore* Pietro TOSELLI *medaglia d'oro* » è costituita dal capitale nominale di lire centoquattordicimila investito in titoli del Prestito del Littorio 5 per cento e derivante dall'offerta di lire centomila elargite dall'avv. *Giovanni Toselli,* in memoria del glorioso congiunto.

I titoli costituenti il capitale predetto ed intestati alla Fondazione, saranno custoditi a cura del Ministero della guerra, presso l'ufficio di personali militari vari.

Art. 3.

Col reddito del capitale di cui all'art. 2 verranno concessi cinque premi annuali di eguale importo, e cioè due a decorati di medaglia d'oro al valor militare viventi, e tre a rappresentanti delle famiglie di altrettanti decorati di medaglia d'oro al valor militare defunti.

I premi verranno conferiti a quegli aspiranti, che ne siano ritenuti anche meritevoli per moralità e buona condotta e che si trovino in più ristrette condizioni economiche.

Art. 4.

Ciascuno dei premi che, a senso del precedente articolo 3, saranno distintamente concessi a congiunti di decorati di medaglia d'oro al valor militare defunti, verrà corrisposto personalmente al solo congiunto — tranne il caso che trattisi di orfani minorenni — secondo l'ordine stabilito dalle norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, (vedi circolare n. 704 del *giornale militare* del 1923) e che contempla, tra l'altro, la riversibilità del sopras soldo annesso alle medaglie al valore militare in favore delle famiglie dei decorati defunti.

Art. 5.

I premi verranno conferiti da una Commissione giudicatrice composta da un decorato di medaglia d'oro al valore militare delegato di volta in volta dal gruppo « Medaglie d'oro » costituito presso l'Istituto del « Nastro Azzurro » fra combattenti decorati al valor militare: da un membro della famiglia *Toselli* e dal Ministro della guerra cui spetta la presidenza della Commissione. Tanto il Ministro della guerra quanto il membro della famiglia *Toselli* potranno delegare un proprio rappresentante.

Funzionerà da segretario, senza voto, il Capo della sezione che tratta del servizio delle fondazioni presso il Ministero della guerra.

Art. 6.

La Commissione di cui al precedente articolo si radunerà presso il Ministero della guerra una volta all'anno in tempo debito, affinchè il conferimento dei premi possa essere deliberato, possibilmente, il 7 dicembre, ricorrenza del combattimento d'Amba-Alagi.

A tal uopo, gli aspiranti ai premi dovranno presentare domanda, corredata di documenti idonei, al Ministero della guerra (ufficio fondazioni) entro il 30 ottobre di ogni anno.

Disposizione transitoria.

Alle spese e tasse per la costituzione dell'Ente verrà provveduto con le prime rendite.

Roma, li 12 maggio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 502. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione di un membro del consiglio d'amministrazione della «Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico HERMANN».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531, col quale la « *Fondazione tenente pilota aviatore* Gustavo Enrico HERMANN », destinata a favore degli ufficiali generali del R. Esercito in congedo, è stata eretta in ente morale;

Visto l'art. 9 dello statuto organico della predetta Fondazione approvato col succitato R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 531;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1925 che ha provveduto alla nomina del Consiglio d'amministrazione della Fondazione;

Decreta:

Il generale di divisione in A.R.Q. comm. Carmelo SQUILLACE è nominato membro del Consiglio d'amministrazione della « *Fondazione tenente pilota aviatore* Gustavo Enrico HERMANN », in sostituzione del generale di corpo d'armata in A.R.Q. gr. uff. Maurizio MORIS, che ha cessato da tale carica per compiuto biennio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 28 luglio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 503. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Anticipazione agli ufficiali per l'acquisto della "Storia dell'Arma del genio".** — (Ispettorato generale amministrativo). — 10 agosto 1927 Anno V.

Allo scopo di facilitare agli ufficiali in S. P. E. l'acquisto dell'opera in corso di pubblicazione del generale Mariano *BORGATTI*: « *Storia dell'Arma del Genio* », i corpi potranno concedere loro, a norma dell'art. 74 del regolamento d'amministrazione, l'anticipazione occorrente, reintegrando il fondo scorta con ritenute mensili sugli stipendi pari al dodicesimo del costo della pubblicazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 504. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Ruolino degli ufficiali muniti di brevetto aeronautico.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 agosto 1927 — Anno V.

A seguito delle disposizioni date con le circolari n. 611 del novembre 1925 e n. 251 dell'aprile 1926 del *giornale militare*, il Comando del Corpo di Stato Maggiore, i comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole, provvederanno al sollecito impianto di un ruolino degli ufficiali abilitati al servizio aereo dal quale dovranno risultare i seguenti dati:

Corsi aeronautici ai quali l'ufficiale ha partecipato ed esito ottenuto, data dei brevetti e servizi di volo prestati.

Tali ruolini dovranno essere tenuti sempre al corrente ed in occasione di trasferimenti o di congedamenti di ufficiali le notizie che li riguardano dovranno essere comunicate ai comandi delle cui giurisdizioni vengono a trovarsi per effetto del trasferimento o congedamento.

Triplice copia di tali ruolini sarà inviata, non più tardi del 15 settembre p. v. ed il 5 gennaio 1928, alla Direzione generale personale ufficiali. Per gli anni 1928 e successivi, i comandi suddetti invieranno al 30 giugno le variazioni avvenute (promozioni, trasferimenti, richiami per allenamento, esoneri, ecc.) e il 5 gennaio, in triplice copia, il ruolino aggiornato in ogni sua parte a tutto il 31 dicembre.

La divisione matricola e libretti personali provvederà per la pubblicazione sulla parte prima dell'annuario del 1928, degli ufficiali muniti di brevetto aeronautico, con le modalità che verranno date a suo tempo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 505. — CAVALLI. — **Documenti matricolari dei quadrupedi di truppa - Riepiloghi delle dichiarazioni di debito per i cavalli accettati definitivamente dagli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 16 agosto 1927 - Anno V.

Affinchè da parte di tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari sia uniformemente osservata la disposizione contenuta nel n. 15 dell'Istruzione per le matricole dei quadrupedi di truppa, si determina che la trasmissione al Mini-

stero dei fogli matricolari dei quadrupedi comunque radiati da ruoli (eccetto nei casi di trasferimento) deve effettuarsi *unicamente* alla fine di ciascun trimestre, e precisamente in occasione dell'invio della « dimostrazione » mod. 177 del catalogo (§ 21 dell'Istruzione), a corredo della quale debbono allegarsi i fogli matricolari dei quadrupedi, come sopra portati in diminuzione.

I corpi che avessero già trasmesso al Ministero i fogli matricolari dei quadrupedi radiati posteriormente al 30 giugno u. s., uniranno alla « dimostrazione » mod. 177 del trimestre luglio-settembre c. a. un elenco dei fogli stessi, con a fianco l'indicazione degli estremi (data e numero di protocollo) della effettuata spedizione.

In pari tempo si prescrive che i « riepiloghi » (in duplice copia) delle dichiarazioni di debito verso lo Stato rilasciate dagli ufficiali per i cavalli definitivamente accettati d'agevolezza, siano d'ora in poi, da parte dei competenti uffici di contabilità e revisione, trasmessi al Ministero al termine di ogni trimestre, rimanendo in tal senso modificate le circolari 187 del *giornale militare* 1914 e 659 del 1926.

Nell'intento, poi, di ottenere la voluta concordanza tra le variazioni inscritte nelle « dimostrazioni » mod. 177 ed i « riepiloghi » anzidetti, per quanto riflette le diminuzioni dalla forza dei cavalli definitivamente ceduti d'agevolezza agli ufficiali, si invitano i corpi interessati ad effettuare *con ogni sollecitudine* l'invio delle partecipazioni in tali casi prescritte (circolare 659 citata), per modo che, anche per le dichiarazioni di debito rilasciate in data dell'ultimo giorno del trimestre, siano messi in grado, i corpi che distribuirono i cavalli di segnalare le corrispondenti diminuzioni nei mod. 177 del trimestre medesimo, e gli uffici di contabilità e revisione competenti di includere le dette dichiarazioni nei « riepiloghi » relativi allo stesso periodo di tempo.

Con la circostanza, infine, poichè da parte di diversi corpi si continuano ancora a trasmettere gli « elenchi delle variazioni » mod. 173-A e 173-B e le « proposte per rettificazioni agli stati segnaletici » mod. 174 di cui al § 17 e seguenti dell'Istruzione in parola, si rammenta che i modelli stessi furono abrogati fin dal 1920, con la circolare 91 inserta nel *giornale militare* di detto anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 506. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di grasso giallo consistente per gli enti dell'Esercito.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 18 agosto 1927 - Anno V.

A scioglimento della riserva contenuta nell'elenco dei depositi della « F.I.L.E.A. », allegato alla circolare 461 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza l'indirizzo dell'agenzia di Palermo: *Consorzio per magazzini generali della Sicilia*, via Secco, Palermo.

E pertanto il deposito di Catania, segnalato nello stesso elenco come provvisorio, deve intendersi abolito.

Si avverte poi che il deposito di Trieste: *Società italiana importazioni esportazioni estremo Oriente*, ha trasferito il proprio domicilio da: via Trento 16, a, via Matteo Renato Imbriani, 2, piano primo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 507. — AVANZAMENTO. — **Iscrizione sui quadri di avanzamento dei capitani e tenenti colonnelli in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Con riserva di emanare apposite disposizioni regolamentari, questo Ministero determina fin d'ora che sui libretti personali, parte prima, dei capitani e tenenti colonnelli in S. P. E. delle varie armi e corpi, che dovranno essere assoggettati ai prescritti esperimenti, venga trascritto tanto il primo punto di merito, conseguito per l'ammissione all'esperimento, quanto il secondo punto di merito conseguito nell'esperimento stesso (articoli 44 e 66 della legge 11 marzo 1926, n. 398).

Detti punti di merito dovranno essere comunicati agli interessati a cura dei rispettivi corpi, dopo che ai medesimi saranno stati restituiti dal Ministero i libretti personali completati dalle annotazioni di cui sopra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 508. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 18 agosto 1927 - Anno V.

1. — Questo Ministero ha determinato di far svolgere uno speciale corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati, alla quale si è stabilito di dare maggiore sviluppo.

2. — Il corso avrà la durata di 4 mesi, dal 1° novembre c. a. al 28 febbraio 1928, e si svolgerà presso il centro di formazione dei carri armati in Roma.

3. — Potranno partecipare al predetto corso gli ufficiali di qualunque arma, aventi il grado da tenente a tenente colonnello incluso (non inscritti, questi ultimi, nel quadro di avanzamento per il 1928) e che abbiano conoscenza della condotta di automezzi e di motori a scoppio.

4. — Le domande di ammissione al corso, coi pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) entro il 30 settembre p. v.

Alle domande dovranno essere allegati i documenti che gli interessati ritengono utile presentare ai fini della valutazione delle rispettive attitudini.

5. — La scelta degli ufficiali da ammettere al corso sarà fatta dal Ministero. I nomi degli ammessi verranno pubblicati sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 509. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 18 agosto 1927 Anno V.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria,

comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico - « *Campagna di Libia* », volume V, appendice.

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente, ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 485 del *giornale militare* 1925 e 249 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 510. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del corpo di Stato Maggiore - Ufficio storico). — 18 agosto 1927 - Anno V.

L'Ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimento, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del Corpo di Stato Maggiore, Ufficio Storico « *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 - Brigate di fanteria - volume V ».

Prezzo di copertina L. 14.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente, ed esclusivamente, all'Ufficio pubblicazioni del Ministero

della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. - I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 485 del *giornale militare* 1925 e 249 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 511. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Aggiunte e varianti allo specchio annesso alla circolare n. 383 *giornale militare* c. a.

Comandi, corpi ed uffici	Foglio d'ordine		Disposizioni speciali per l'artiglieria
	parte tecnica	parte ammin.	
VARIANTI			
Arma di artiglieria:			
Pirotecnico R. Esercito Capua	3	3	3
Pirotecnico R. Esercito Bologna	1	1	1
Scuole ed istituti militari vari:			
Accademia militare di artiglieria e genio	2	2	2
AGGIUNTE			
Direzione centrale dei servizi logistici	—	1	—
Divisione educazione fisica	—	1	—
Ispettorati di mobilitazione	1	1	1
Corpo sanitario militare:			
Direzione centrale di sanità militare	—	1	—
Corpo di commissariato militare:			
Ispettorati di commissariato militare	—	1	—
Comandi uffici ed enti diversi:			
Rivista d'artiglieria e genio	1	1	1
Biblioteca d'artiglieria e genio	1	1	1

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 512. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di raggruppamento d'artiglieria - Pubblicazione n. 1855 - Ediz. 1927.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo. — 18 agosto 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « *Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di raggruppamento d'artiglieria* - Pubblicazione n. 1855 - Ediz. 1927 » che — a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero — sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra. — Comando del Corpo di Stato Maggiore	copie	2
Ministero della guerra. — Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Ministero della guerra. — Direzione generale genio militare	»	2
Ministero delle finanze. — Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	3
Comandi di Corpo d'Armata. — Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra — Torino	»	2
Comando delle scuole centrali militari. — Civitavecchia	»	2
Accademia militare d'artiglieria e genio. — Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria. — Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi d'artiglieria di Corpo d'Armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali Regio esercito Torino, Piacenza, Napoli e laboratorio di precisione Regio esercito	»	2
Officina di costruzione del genio militare. — Pavia	»	2
Comandi di reggimento artiglieria pesante campale	»	4
Comandi di reggimento artiglieria pesante	»	4
Direzioni d'artiglieria di Corpo d'Armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista d'artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1.50; la pubblicazione di cui trattasi, però, non verrà posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 513. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Ruoli d'anzianità pel 1927 degli ufficiali in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 agosto 1927 - Anno V.

E' stato compilato in bozze di stampa il *ruolo d'anzianità per il 1927 degli ufficiali delle categorie in congedo;* vol. II dell'annuario militare; diviso in cinque parti, e precisamente: degli ufficiali in ausiliaria, e degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali e di fanteria (parte I); degli ufficiali di complemento dell'arma di cavalleria, genio, corpo sanitario militare, corpo di commissariato militare, corpo d'amministrazione e corpo veterinario militare (parte II); degli ufficiali di milizia territoriale di tutte le armi e corpi non ancora trasferiti nel complemento e nella riserva per effetto della soppressione di tale categoria (parte III); degli ufficiali in congedo privvisorio e di riserva di tutte le armi e corpi (parte IV) e degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria (parte V).

Ciascuna di tali parti ha il relativo indice e sarà quanto prima distribuita a tutte le autorità militari.

Tale pubblicazione tien dietro a quella del genere fatta in un solo volume nel 1919 la quale presentò necessariamente grandi manchevolezze e numerosissime omissioni, essendo stata effettuata nell'immediato dopo guerra, quando cioè non erano stati ancora formati i ruoli degli ufficiali in congedo, che a diecine di migliaia sono stati nominati tali sotto la spinta di inderogabili esigenze determinate da supreme necessità belliche.

Queste immancabili ed ampie lacune sono state colmate con la nuova pubblicazione, che ha perciò assunto proporzioni assai vaste, essendo stati aggiunti in essa migliaia di ufficiali (oltre 30,000 soltanto di complemento fanteria) che nell'annuario del 1919 non figuravano affatto.

Non è peraltro escluso che, malgrado le accurate indagini compiute, e la diligenza posta nel compiere un lavoro di tanta mole, si possa essere incorsi in eventuali nuovi errori ed omissioni, per quel che in particolar modo si riferisce al casato ed al nome degli ufficiali, alla loro data di nascita, ed ai distretti di loro attuale residenza.

Allo scopo quindi di eliminare tali probabili inconvenienti questo Ministero dispone che di mano in mano che siano distribuite le bozze di stampa dei detti ruoli d'anzia-

nità degli ufficiali delle categorie in congedo, i comandi di corpo di armata, di divisione e di distretto militare, rispettivamente per gli ufficiali generali superiori ed inferiori, compilino immediatamente per ciascuna parte e trasmettano al Ministero non oltre il 31 dicembre 1927:

1. Un elenco conforme all'unito modello *A*) contenente tutte le rettificazioni ed aggiunte da apportarsi all'annuario.

Queste proposte dovranno essere basate sugli elementi che ciascuno dei comandi predetti dovrà desumere dai ruolini e dai documenti personali degli ufficiali in congedo che hanno in forza alla data del 30 settembre 1927, accertando in particolar modo se i dati relativi agli ufficiali stessi (casato e nome, data di nascita, categoria, arma, ente cui sono in forza, centri di mobilitazione, ecc.), siano esattamente riportati nelle bozze predette.

In conformità poi di quanto è disposto dalle note figuranti in calce all'annesso modello, tali elenchi dovranno essere compilati per ciascuna arma o corpo e ciascuno di essi dovrà riferirsi soltanto agli ufficiali della stessa categoria, dello stesso grado e della stessa anzianità.

Nella parte « *Annotazioni* » degli elenchi i comandi predetti dovranno indicare, per ciascuno ufficiale che hanno in forza, e che sulle bozze figurano amministrati da altri enti, la variazione da apportarsi alle bozze medesime.

2. Un elenco conforme all'unito modello *B*) degli ufficiali figuranti nelle bozze suddette e che in dipendenza di quanto è disposto dalla circolare 62 del *giornale militare* c. a., sono stati inviati in congedo o in congedo assoluto.

3. Tante schede conformi all'annesso modello *C*) per ciascun ufficiale figurante nelle suddette bozze e che, dai documenti personali dai distretti militari custoditi ai sensi dell'ultimo comma del n. 8 della circolare 230 del *giornale militare* 1926, risultino morti o dispersi in guerra.

Della presente circolare saranno distribuite in istralcio 5 copie a ciascun Comando di Corpo d'Armata, di Divisione e di Distretto militare a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

MODELLO A.

COMANDO . . . . . .

Elenco di proposte di rettificazioni ai ruoli d'anzianità pel 1927 (bozze di stampa) degli ufficiali delle categorie in congedo.

. . . . . (1)
Ufficiali . . . . . (2)
Categoria. . . . . (3)
Grado . . . . . (4)
Anzianità . . . . . (5)

Data di nascita	Casato e Nome	Pagina dell'annuario	Rettificazione che si propone (6)	*Annotazioni* (7)

(1) Arma o corpo.

(2) Generali, superiori ed inferiori.

(3) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali della stessa categoria.

(4) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali dello stesso grado.

(5) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali della stessa anzianità.

(6) Per le rettifiche di date di nascita, casato e nome allegare i documenti probativi della proposta.

(7) Relative a cambi di centri di mobilitazione, distretti, decessi, cambi di categoria.

MODELLO B.

COMANDO. . . . . .

Elenco degli ufficiali delle categorie in congedo iscritti nelle bozze di stampa dei ruoli d'anzianità pel 1927, inviati in congedo o in congedo assoluto in base alla circolare 62 del « giornale militare » 1927.

. . . . . (1)
Ufficiali . . . . . (2)
Categoria. . . . . (3)
Grado . . . . . (4)
Anzianità . . . . . (5)

Data di nascita	Casato e Nome	Pagina dell'annuario	Se inviati in congedo lettera *c*) circolare 62 e data del provvedimento.	Se inviati in congedo assoluto lettera *a*) *b*) circolare 62 e data del provvedimento.	*Annotazioni*

(1) Arma o corpo.

(2) Generali, superiori ed inferiori.

(3) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali della stessa categoria.

(4) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali dello stesso grado.

(5) In ciascun elenco dovranno essere compresi soltanto gli ufficiali della stessa anzianità.

MODELLO C.

Categoria . . . . . .
Arma . . . . . .
Cognome . . . . . .
Nome . . . . . .
figlio di . . . . . .
e di . . . . . .
nato il . . . . . .
a . . . . . provincia di . . . . . .
morto il . . . . . .
a . . . . . .
Atto di morte n. . . . . .
Ente cui era in forza all'atto del decesso . . . . . .
Grado rivestito all'atto del decesso . . . . . .
Nomina ad ufficiali: Boll. . . . . pag. . . . . anno . . .
data del decreto . . . . . (Regio o Luogotenenziale). . . .

Numero della pagina delle bozze di stampa dei ruoli di anzianità per il 1927 (Anno V).

N. 514. — MATRICOLA. — **Reclute della classe 1907 ammesse alla ferma di tre mesi inviate in congedo.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Risulta a questo Ministero che, allorquando reclute della classe 1907, vengono inviate in congedo illimitato per avere ottenuto dai Consigli di leva l'ammissione alla ferma ridotta per uno dei titoli di cui agli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, i corpi, dopo la variazione « *ammesso alla ferma di tre mesi li* . . . . . » inscrivono a matricola delle variazioni nelle quali le disposizioni atte a giustificare il congedamento non vengono uniformemente citate.

Poichè tale congedamento viene effettuato in quanto, in base al n. 3 del manifesto allegato alla circolare 175 del *giornale militare* 1927, le reclute della classe 1907 ascritte alla ferma ridotta non sono state chiamate sotto le insegne, questo Ministero, per uniformità di criterio della tenuta della matricola, determina che la variazione di congedamento da inscriversi per le reclute stesse sia la seguente:

« *Inviato in congedo illimitato perchè non ancora chiamate alle armi le reclute della classe* 1907, *ascritte alla ferma ridotta* (n. 3 del manifesto allegato alla circolare 175 del *giornale militare* 1927) *li* . . . . . ».

E' beninteso che tale variazione va inscritta nella matricola di tutte le reclute venute alle armi con la classe 1907, anche se nate in anni precedenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 515. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 306 *giornale militare* corrente anno ed essendo pervenute a questo Ministero richieste per essere ammessi a prendere parte al concorso bandito con la suddetta circolare 306 da parte di alcuni sottotenenti medici di complemento in servizio di prima nomina, che avevano acquistato il diritto alla ferma abbreviata anteriormente al 10 luglio u. s., diritto riconosciuto posteriormente, ed in conseguenza avevano per quella data ultimato gli obblighi di leva — condizione sine qua non per poter presentare la domanda di ammissione al concorso — si dispone che i sottotenenti medici, chimici-farmacisti e veterinari in servizio di prima nomina, che trovansi nelle condizioni su riferite, possono avanzare domanda per prendere parte al concorso, di cui la ripetuta circolare 306, fino al 20 corr. mese.

Le eventuali domande dovranno pervenire al Ministero (per i medici e farmacisti alla direzione centrale di sanità militare, e per i veterinari, al servizio ippico e veterinario) non oltre il 25 corr. mese, eventualmente con riserva di trasmettere i documenti prescritti qualora per assoluta necessità non fosse possibile inviarli colle domande.

Gli ufficiali concorrenti saranno egualmente chiamati a sostenere le prove d'esame per il 5 settembre p. v. ed il risultato degli esami stessi sarà subordinato al giudizio che le speciali commissioni per l'esame delle domande e dei documenti emetteranno quando questi ultimi saranno pervenuti al Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 516. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Con riferimento alle circolari 335 del *giornale militare* 1923 e 156 del *giornale militare* 1924, gli esami su materie d'accademia per l'ammissione ai corsi di completamento della cultura tecnico professionale, avranno luogo il 10 dicembre 1927, per il primo appello ed il 10 aprile 1928 per il secondo appello.

Il limite massimo per la presentazione delle domande degli ufficiali interessati, per prendere parte ai detti esami, sarà il 20 ottobre p. v. per il primo appello, ed il 20 febbraio 1928 per il secondo appello.

Con l'occasione si richiamano i corpi alla esatta osservanza di quanto prescrive particolarmente il n. 12 della circolare 335 del *giornale militare* 1923 e s'invitano gli ufficiali interessati a volersi iscrivere per un maggior numero di materie, in modo da evitare che con lo scadere dell'appello di aprile 1928 vi sia ancora un numero rilevante di ufficiali che attendano di sostenere gli esami di accademia per adire ai corsi di completamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 517. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Riparazione di materiali presso le officine reggimentali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 18 agosto 1927 - Anno V.

In seguito a sopravvenute variazioni di attribuzioni amministrative fra le Direzioni generali di questo Ministero, è necessario apportare le seguenti modifiche alla circolare 473 del *giornale militare* 1914:

A) Il contenuto delle prime tre linee del n. 1 deve essere sostituito del seguente:

Nei corpi e reparti aventi capo armaiuolo dovrà esistere apposita officina, diretta dal capo armaiuolo stesso, presso

. . . . . .

B) Nella linea quinta deve esser soppresso: (tranne che pel genio).

C) Ai comma *a*) e *b*) del n. 6 devonsi sostituire i seguenti:

a) a carico del cap. « Allestimento, manutenzione e rinnovazione dei materiali vari d'artiglieria, ecc. » se si riferiscono ai materiali gruppo *C*;

b) a carico del cap. « Spese per manutenzione e rinnovazione dei materiali del genio, ecc. » se si riferiscono a strumenti e attrezzi da zappatori.

D) E' soppresso il n. 9.

E) Il n. 10 è modificato come segue:

I distaccamenti ed, in genere, tutti gli enti non provvisti di officina propria, potranno valersi dell'industria privata (applicando — possibilmente con sconto — le tariffe in vigore) per la riparazione di tutti i materiali che, all'infuori delle armi, sono contemplati nella presente circolare, sempre quando non esista, nel presidio, un ente provvisto di officina diretta da sottufficiale capo armaiuolo, nel qual caso, le predette riparazioni dovranno farsi eseguire in detta officina.

L'ente da cui tale officina dipende addebiterà, a quello cui i materiali riparati appartengono, l'ammontare della spesa per mano d'opera e materie prime, richiedendone rimborso.

Per la riparazione delle armi, invece, i predetti distaccamenti od enti dovranno servirsi dell'opera dell'officina del proprio corpo (o del corpo viciniore) cui invieranno le armi da riparare.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 518. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per apparecchiatori telegrafisti e telefonisti.** — (Direzione generale del genio). — 18 agosto 1927 - Anno V.

In considerazione della grande utilità della buona conservazione dei materiali telegrafici e telefonici e ferme restando le disposizioni contenute nella circolare n. 86 *giornale militare* 1924, modificata dalla successiva circolare n. 363 *giornale militare* 1925, relative alla costituzione e funzionamento dei laboratori reggimentali (o di distaccamento permanente), questo Ministero determina quanto appresso.

Ogni battaglione telegrafisti (o distaccamento permanente, non inferiore alla compagnia, della stessa specialità) dovrà disporre di un sottufficiale di carriera specializzato nella manutenzione e riparazione del materiale telegrafico e telefonico.

A tale scopo verrà svolto annualmente (fino a copertura del fabbisogno) presso l'Officina di costruzioni del genio militare di Pavia, un corso teorico-pratico per sottufficiali apparecchiatori telegrafisti e telefonisti. Detto corso avrà la durata di mesi cinque (dal 1° ottobre al 1° marzo) e comprenderà un primo periodo di due mesi per l'insegnamento teorico-pratico (programma allegato 1) ed un secondo periodo di tre mesi per lo svolgimento della parte applicativa di laboratorio (programma allegato 2).

Al corso potranno partecipare i sottufficiali di carriera dell'arma del genio, che abbiano come titolo minimo di studio la licenza elementare e, possibilmente, conoscenza pratica di lavorazioni meccaniche ed elettriche.

A parità di condizioni, saranno preferiti questi ultimi.

Le domande per essere ammessi al corso, con allegati gli eventuali documenti comprovanti la pratica nei lavori elettro-meccanici, dovranno essere presentate, dagli interessati, non oltre il 30 agosto ai comandanti di corpo da cui dipendono; questi dovranno annotarle, esprimendo il proprio parere sulle qualità militari, sulla capacità intellettuale e sull'attitudine del sottufficiale a potere compiere con buon risultato il corso di apparecchiatore e quindi trasmetterle all'Ispettorato dell'Arma del Genio, dove dovranno giungere non più tardi del 10 settembre.

Il numero massimo di sottufficiali che potrà essere ammesso al corso è di 20; al termine di esso i sottufficiali, che vi avranno preso parte, saranno sottoposti ad esame teorico-pratico da apposita commissione, che ne stabilirà l'idoneità e la relativa graduatoria, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi. Per l'idoneità occorre riportare, nella votazione, un punto non inferiore ai 10/20.

Il giudizio espresso dalla predetta commissione verrà riportato sui documenti personali dell'interessato.

I sottufficiali, che avranno superato con esito favorevole il corso conseguiranno il titolo di « apparecchiatore telefonista e telegrafista » e saranno incaricati della manutenzione e riparazione del materiale telegrafico e telefonico in consegna al reparto, secondo le disposizioni che emanerà in proposito il comandante del reggimento. Essi potranno anche essere impiegati, in relazine alla qualifica acquisita, in particolari circostanze, nelle quali non sia possibile disporre in adeguata misura di operai specializzati.

Allo scopo di rendere possibili le predette operazioni di manutenzione e riparazione, ai laboratori reggimentali del genio vengono assegnati, in aumento delle attuali dotazioni, gli strumenti di misura indicati nell'allegato 3, alla distribuzione dei quali provvederà l'Officina del genio militare di Pavia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma d'insegnamento teorico pratico per i corsi di apparecchiatori telegrafisti e telefonisti.

A) *Elttricità e magnetismo.*

1. Pile telegrafiche - Accumulatori.
2. Apparecchi telegrafici; trattazione dettagliata degli apparati regolamentari e cenni sufficienti sugli apparati civili.
3. Nozioni sulla installazione e condotta delle centrali telegrafiche.
4. Tipi principali di apparati stampanti, di apparati duplex e multipli, di apparati automatici.

C) *Telefonia.*

1. Pile telefoniche; generatori magneto-elettrici.
2. Ricevitori e trasmettitori; principi di funzionamento e tipi principali.
3. Apparati telefonici, costituzione e tipi principali, militari e civili.

4. Centralini a batteria locale ed a batteria centrale; tipi principali e loro costituzione.
5. Nozioni sulla telefonia automatica.
6. Nozioni sulla costituzione e funzionamento delle centrali telefoniche.

D) *Linee.*

1. Costruzione delle linee aeree; tipi di conduttori e isolatori; palificazioni; nozioni sulla posa di linee sotterranee e subacquee.
2. Nozioni sul funzionamento delle linee e fenomeni che vi si accompagnano; ricerca dei guasti sulle linee e misure di resistenza elettrica e di isolamento.
3. Mezzi per aumentare il rendimento delle linee.
4. Nozioni sulla costituzione e funzionamento delle reti telegrafoniche militari e civili.

ALLEGATO 2.

E) *Parte applicativa* (da svolgersi in laboratorio con effettive lavorazioni).

1. Sistemi di lavorazione, particolari all'apparecchiatura telegrafonica.
2. Montaggio di apparati dietro schemi prestabiliti.
3. Maniera di trovare e fissare lo schema di un apparato telegrafonico e telegrafico.
4. Riparazione dei vari tipi di apparati.
5. Collaudazione.

ALLEGATO n. 3.

Dotazione d'istrumenti di misura elettrica per i laboratori reggimentali.

N. 1 voltametro per corrente continua tipo portatile di precisione, con graduazione 0-120 volts.
N. 1 voltametro per corrente alternata (frequenza non superiore a 300) tipo portatile di precisione, con graduazione 0-120 volts;
N. 1 milliampèrometro per corrente alternata (frequenza non superiore a 300) tipo portatile di precisione, con graduazione 0-30 milliampère.
N. 1 milliampèrometro per corrente continua, tipo portatile di precisione, con graduazione 0-30 milliampère.
N. 1 misuratore d'isolamento a generatore magneto-elettrico tipo portatile 0-25 megaohm.
N. 2 voltamperometri tipo tascabile 6 volts, 6 ampère per corrente continua.
N. 1 Ponte di Wheatstone.
N. 1 cassetta portatile di resistenze regolabili da 0 a 50.000 ohm.

N. 519. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927 n. 119 nella parte relativa al personale dei depositi cavalli stalloni.** — (Gabinetto). — 18 agosto 1927 - Anno V.

IL MINISTRO PER LA GUERRA
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, numero 119;

Decreta:

Art. 1.

Per il reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito da assegnare al servizio dei depositi cavalli stalloni, il Ministro per la guerra, ogni qualvolta debba procedere al reclutamento stesso, farà conoscere con circolare da pubblicarsi sul *giornale militare*, i limiti di anzianità entro cui debbono trovarsi i tenenti di cavalleria ed artiglieria in attività di servizio, per poter concorrere alla suddetta assegnazione.

Nel determinare tali limiti dovrà aversi cura di non comprendervi quei tenenti che, per la loro sede di anzianità nel ruolo, specie se già iscritti sul quadro d'avanzamento, abbiano fondata probabilità di entrare in effettivo turno di promovibilità prima dello scadere del biennio di esperimento richiesto dall'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, per la definitiva assegnazione al servizio.

Art. 2.

Le domande di ammissione al personale direttivo dei depositi cavalli stalloni dovranno essere presentate in conformità delle istruzioni che volta per volta saranno impartite dal Ministero della guerra, e verranno corredate di tutti i titoli e documenti che gli interessati riterranno di produrre, nonchè di un parere motivato delle autorità gerarchiche che trasmettono la domanda stessa.

Il Ministro della guerra, di concerto col Ministro dell'economia nazionale, sceglierà, con giudizio insindacabile, quali dei predetti ufficiali siano da ammettersi a compiere l'esperimento di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119.

Art. 3.

Il suddetto esperimento sarà compiuto dagli ufficiali aspiranti presso uno dei depositi cavalli stalloni.

Al termine dell'esperimento, sarà redatto apposito rapporto dal Direttore del deposito, ed i tenenti di cui trattasi saranno sottoposti ad un esame consistente:

a) in una prova scritta comprendente lo svolgimento di un tema sull'ippicoltura; per lo svolgimento del tema sono concesse sei ore;

b) in una prova orale della durata di almeno un'ora sugli argomenti di cui all'annesso programma (allegato 1);

c) in una prova pratica relativa all'esame di uno o più equini presentati ai candidati dalla Commissione esaminatrice.

Art. 4.

L'esame si svolgerà dinanzi ad una Commissione composta del capo del servizio ippico militare, *presidente*, di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale e del comandante del personale dei depositi cavalli stalloni o del direttore di 2ª classe più anziano, *membri*.

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un ufficiale inferiore o un funzionaro civile dell'amministrazione centrale della guerra volta a volta designato dal Ministero.

La Commissione giudicherà per la idoneità o non del candidato, deliberando a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti, senza assegnare punti di merito in ogni singola prova.

Art. 5.

Gli ufficiali che non si presentino agli esami o che ad esame compiuto, non vengano, a giudizio della commissione di cui al precedente art. 4, dichiarati idonei per l'assegnazione al personale suddetto, sono restituiti ai corpi dell'Arma di appartenenza.

Ove la mancata presentazione all'esame sia dovuta ad imprescindibili cause di servizio, debitamente accertate, ovvero a malattia o gravissimi motivi di famiglia, opportunamente constatati, si applicheranno le disposizioni di cui alla circolare 382 del *giornale militare* 1926.

L'ufficiale, in tal caso, si presenterà ad una particolare successiva sessione di esami in epoca che verrà stabilita dal Ministero della guerra, di concerto con quello dell'economia nazionale.

Art. 6.

Tra gli ufficiali dichiarati idonei nell'esame predetto, il Ministro della guerra, di concerto col Ministro dell'economia nazionale, presa visione del rapporto sull'esperimento di cui al precedente art. 3, e di tutte le altre carte personali dell'interessato, sceglie — con giudizio insindacabile — quelli da assegnarsi definitivamente al personale direttivo dei depositi cavalli stalloni con la carica di vicedirettori.

Le assegnazioni medesime hanno luogo in ordine di anzianità fra i prescelti.

Art. 7.

Gli ufficiali assegnati al personale direttivo dei depositi cavalli stalloni sono collocati fuori quadro; agli effetti dell'avanzamento al grado superiore continuano ad essere iscritti nei ruoli dell'arma di provenienza, ed acquistano titolo all'avanzamento al grado superiore quando è promosso l'ufficiale non assegnato ai depositi allevamento cavalli stalloni che li precede immediatamente nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità.

Art. 8.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali che fanno parte del personale dei depositi cavalli stalloni risultano dalla tabella allegato n. 2.

Ove, per speciali dipendenze di servizio o per altro motivo, non fosse possibile applicare la suddetta tabella, gli ufficiali di cui trattasi saranno giudicati con le norme stabilite nei paragrafi 20 e 21 della circolare n. 207 *giornale militare* 1926.

Nell'emettere il giudizio sull'idoneità del candidato al grado superiore, le dette autorità fonderanno il loro esame principalmente sulle qualità militari generiche dell'ufficiale, tenendo presente che trattasi in ogni caso di avanzamento ad anzianità, e, per quanto riguarda la capacità professionale, del rapporto motivato sulle funzioni disimpegnate, da compilarsi in conformità di quanto è previsto dall'art. 10.

Art. 9.

Qualora l'eventuale promozione di grado implichi altresì avanzamento alla carica superiore, il giudizio per l'accertamento della idoneità alla promozione stessa non potrà essere pronunciato se il candidato, previo esito favorevole degli esami, ove questi siano prescritti, non sarà stato dichiarato idoneo alla carica dalla commissione di cui all'articolo 4 del presente decreto.

Art. 10.

Il giudizio di cui al precedente art. 9, come qualsiasi altro per l'accertamento della idoneità alla carica superiore, sarà emesso dalla commissione predetta sulla base, oltre che dell'esito degli esami, ove prescritti, anche dei titoli accademici, scientifici, di servizio e di cultura tecnico professionali che il candidato stesso abbia ritenuto di produrre, nonchè di un rapporto motivato che dovrà essere sempre redatto: dal direttore del deposito, per i vice-direttori da prendere in esame per l'avanzamento alla carica di direttore: dal comandante del personale, per i direttori che vengano presi in esame per l'avanzamento a qualsiasi delle cariche superiori con o senza obbligo di esami, rapporto che dovrà in ogni caso essere trasmesso col parere del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 11.

L'esame al quale debbono essere sottoposti i direttori di 3ª classe per essere assunti alla carica di direttore di 2ª classe consisterà nelle stesse prove stabilite per l'esame di cui al precedente art. 3, ma il candidato sarà tenuto a svolgere il programma stesso in modo più approfondito, così da dimostrare il possesso di una coltura professionale teorica e pratica adeguata alle funzioni della carica superiore.

L'ufficiale che rinunci o non si presenti all'esame, incorre nell'esclusione dall'avanzamento alla carica per cui l'esame è prescritto.

Ove la mancata presentazione sia dovuta a imprescindibili esigenze di servizio, a malattia o gravissimi motivi di famiglia debitamente accertati, si applicano all'ufficiale le norme della circolare 382 *giornale militare* 1926 e del 3° comma dell'art. 5 del presente decreto.

Art. 12.

I maggiori, direttori di 3ª classe, inscritti sul quadro di avanzamento, che non vengano promossi entro l'anno al quale si riferisce il quadro, non dovranno ripetere, per la inscrizione sui quadri degli anni successivi, l'esame di cui al precedente articolo.

Art. 13.

Nessuna corresponsione di arretrati di stipendio od altri assegni inerenti al grado superiore compete agli ufficiali promossi nei modi di cui al 2° comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119.

Art. 14.

Il Ministero della guerra, su proposta motivata del Ministero dell'economia nazionale, ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento dell'anno, che l'ufficiale assegnato al personale dei depositi cavalli stalloni sia preso in esame dalle competenti autorità per l'accertamento della sua idoneità agli uffici del grado.

Art. 15.

Agli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, esclusi definitivamente dall'avanzamento al grado o alla carica superiore e da trattenere in servizio ai sensi dell'art. 12 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, si applicano, per quanto può riguardarli, le norme di cui ai paragrafi 79, 80 e 81 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926.

Tutti i provvedimenti relativi dovranno però essere presi dal Ministero della guerra di concerto con quello dell'economia nazionale.

Roma, li 18 agosto 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

p. *Il Ministro per la guerra*:
UGO CAVALLERO.

ALLEGATO n. 1.

Disposizioni relative ai programmi degli esami che a norma degli articoli 3 e 8 del R. decreto 20 gennaio 1927, n. 119, debbono essere sostenuti dagli ufficiali appartenenti ai depositi cavalli stalloni.

Parte 1ª.

1. Elementi di anatomia degli equini: apparato osseo, apparato muscolare, apparato nervoso, apparato circolatorio, apparato digerente ed apparato della riproduzione.

2. Elementi di fisiologia degli equini:

a) fisiologia della riproduzione: calore, accoppiamento, fecondazione, gravidanza, parto;

b) fisiologia della digestione: prensione degli alimenti, masticazione e insalivazione; deglutizione, digestione gastrica e azione dei succhi gastrici, digestione intestinale; peristalsi, bile e succo pancreatico e loro azione; assorbimento delle sostanze digerite; evacuazione;

c) leggi e forme della ereditarietà.

3. Metodi di riproduzione: consanguineità, incrociamento, meticciamento, ibridazione, selezione.

4. Nascita del puledro: allattamento, slattamento, allevamento, addestramento.

5. Funzioni economiche degli equini.

Parte 2ª.

1. Esteriore conformazione degli equini: pregi e difetti delle varie parti del corpo.

2. Cronometria dentaria.

3. Mantelli e loro caratteristiche.

4. Andature: passo, trotto, galoppo, ambio.

5. Attitudini: sangue, fondo, velocità e resistenza, prove funzionali.

Parte 3ª.

1. Tipi e razze equine:

a) tipi e razze equine dei principali paesi del mondo: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Russia, Stati Uniti d'America;

b) produzione equina italiana: le antiche razze cavalline italiane e loro scomparsa; razze estere introdotte in Italia e loro impiego; le condizioni dell'ippicoltura nelle varie regioni; sistemi e mezzi adoperati per migliorarla; le razze asinine italiane, la produzione mulina italiana.

Parte 4ª

1. I foraggi adoperati nell'alimentazione degli equini: paglia, fieno, erba, orzo, avena, crusca, ecc.

2. Formazione delle razioni alimentari e criteri teorici e pratici che la regolano.

3. Preparazione degli alimenti.

4. Abbeverata.

Parte 5ª.

1. Vicende del servizio ippico in Italia dal 1860 ad oggi. Leggi ippiche. Azione svolta dallo Stato e dagli enti nel campo ippico. Approvazione preventiva dei cavalli e degli asini stalloni destinati alla monta pubblica; impianto e funzionamento di stazioni di monta speciali per cavalle selezionate; premi ai migliori stalloni funzionanti in pubbliche stazioni di monta; premi di acquisto di stalloni, cessione di stalloni a prezzo di favore; distribuzione di fattrici, mostre ippiche, concorsi ippici, corse di cavalli, ecc.

2. Depositi cavalli stalloni: ordinamento; funzionamento tecnico ed amministrativo, stazioni di monta; personale direttivo e subalterno.

3. Depositi di allevamento cavalli: ordinamento, funzionamento tecnico e amministrativo.

ALLEGATO 2.

Autorità giudicatrici per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali assegnati al personale depositi cavalli stalloni.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenente o capitano } Vice-direttore	Direttore da cui dipende.	Capo del servizio ippico militare.	Comandante della Divisione competente per territorio.
Capitano o maggiore } Direttore	Comandante del personale depositi cavalli stalloni.	Capo del servizio ippico militare.	Comandante della Divisione competente per territorio.
Tenente colonnello direttore di 2ª classe.	Comandante del personale depositi cavalli stalloni. Capo del servizio ippico militare. Comandante della Divisione competente per territorio.	Comandante del corpo d'armata competente per territorio (1).	Commissione centrale d'avanzamento.
Tenente colonnello direttore di 1ª classe e comandante del personale.	Capo del servizio ippico militare. Comandante della Divisione competente per territorio.	Comandante del corpo d'armata competente per territorio (1).	Commissione centrale d'avanzamento.

Nota. — Gli ufficiali che dovessero essere presi in esame durante l'esperimento saranno pure giudicati dalle autorità sopraindicate.

(1) Per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna, il generale di corpo d'armata di cui all'art. 2 della circolare 159 *giornale militare* 1927.

N. 520. — STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Norme per la prima applicazione del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, nella parte che concerne gli ufficiali assegnati ai depositi allevamento quadrupedi e la nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali che prestarono servizio durante la guerra.** — (Gabinetto). — 18 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministro della guerra, valendosi della facoltà stabilita nell'art. 19 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, (circolare n. 123 *giornale militare* 1927), determina quanto segue:

1. — Gli ufficiali che alla data di entrata in vigore del R. D. Legge 20 gennaio 1927, n. 119 si trovavano a prestar servizio nei depositi allevamento quadrupedi saranno assegnati definitivamente ai depositi stessi nella carica rivestita alla data medesima senza che occorra alcun giudizio di idoneità o di conferma.

2. — Per ottenere l'assegnazione al personale direttivo dei depositi allevamento quadrupedi con la carica di vice direttore, i tenenti colonnelli, maggiori e capitani delle armi di cavalleria e artiglieria in servizio permanente effettivo, dovranno inoltrare domanda in carta da bollo di lire tre al Ministero della guerra (direzione generale personale ufficiali).

Tali domande, corredate dei titoli e documenti in possesso degli aspiranti, saranno annotate dalle autorità gerarchiche che le inoltreranno.

Il Ministro della guerra, con giudizio insindacabile, sceglierà tra i predetti ufficiali quelli da ammettersi a compiere il periodo di esperimento di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119.

3. — Il suddetto periodo di esperimento sarà compiuto dagli ufficiali aspiranti presso uno dei depositi allevamento quadrupedi.

Al termine dell'esperimento, il Ministro della guerra, su rapporto del competente direttore del deposito allevamento quadrupedi, e sentito il capo del servizio ippico militare, decide insindacabilmente sulla idoneità degli ufficiali alla carica cui aspirano, e sceglie quelli da assegnarsi al personale dei depositi allevamento quadrupedi.

4. — L'assegnazione di cui sopra ha luogo in ordine di anzianità fra i prescelti. Gli ufficiali di cui trattasi continuano ad essere inscritti nei ruoli di anzianità dell'arma di provenienza ed acquistano titolo all'avanzamento al grado superiore quando è promosso l'ufficiale non assegnato ai depositi allevamento quadrupedi inscritto immediatamente prima nel quadro di avanzamento ad anzianità.

5. — Il giudizio sulla idoneità all'avanzamento al grado superiore sarà, in ogni caso, pronunciato dalle autorità di cui alla tabella (alleg. 1), e senza previa classifica con punti di merito. Ove, per speciali dipendenze di servizio o per altro motivo non fosse possibile applicare la suddetta tabella, gli ufficiali di cui trattasi saranno giudicati con le norme di cui ai paragrafi 20 e 21 della circolare n. 207 del *giornale militare* 1926. Nell'emettere il giudizio sulla idoneità del candidato al grado superiore, le autorità giudicatrici fonderanno il loro esame principalmente sulle qualità militari generiche dell'ufficiale, tenendo presente che trattasi in ogni caso di avanzamento ad anzianità e, per quanto riflette la capacità professionale, avuto riguardo alle speciali funzioni che l'ufficiale è chiamato a disimpegnare.

Per la promozione al grado di colonnello, il giudizio di avanzamento non potrà essere pronunciato se il candidato non abbia superato l'esame di cui al successivo n. 6 e non sia stato dichiarato idoneo alla carica annessa al grado superiore.

6. — Per conseguire la carica di direttore, i vice direttori, compresi nei limiti di volta in volta indicati dal Ministero, saranno sottoposti ad un esame che verterà sulle seguenti prove:

a) in una prova scritta comprendente lo svolgimento di un tema riguardante l'ippotecnia (prog. n. 1) — per lo svolgimento del tema sono concesse sei ore;

b) in una prova orale della durata di almeno un'ora sugli argomenti di cui agli annessi programmi (numeri 1 e 2);

c) in una prova pratica relativa all'esame di uno o più equini presentati ai candidati dalla commissione esaminatrice.

7. — Detto esame si svolgerà dinanzi ad una commissione composta del capo del servizio ippico militare, *presidente,* del colonnello veterinario, *membro* e del direttore del deposito al quale il candidato appartiene, *membro.*

Disimpegnerà le funzioni di segretario, senza diritto a voto, un ufficiale inferiore o un funzionario civile dell'amministrazione centrale della guerra volta a volta designato dal Ministero.

La commissione stessa, sulla base dell'esito degli esami, pronuncierà a maggioranza assoluta di voti ed a scrutinio segreto, il giudizio sulla idoneità del candidato alla carica superiore, tenendo presenti le carte personali di lui, uno speciale rapporto del superiore gerarchico e i titoli di coltura, accademici, professionali e scientifici eventualmente prodotti dal giudicando.

Il giudizio di non idoneità dovrà essere motivato.

8. L'ufficiale che rinunci o non si presenti all'esame di cui sopra incorre nella dichiarazione di inidoneità alla carica di direttore. Ove l'ufficiale sia stato impedito di presentarsi all'esame stesso da imprescindibile causa di servizio debitamente accertata, da malattia o da gravissimi motivi di famiglia, opportunamente constatati, saranno applicate le disposizioni di cui alla circolare n. 382 del *giornale militare* 1926.

L'ufficiale medesimo si presenterà ad una particolare successiva sessione di esami in epoca che verrà stabilita dal Ministero della guerra.

9. — I tenenti colonnelli, inscritti sul quadro d'avanzamento al grado superiore, che non vengano promossi entro l'anno al quale si riferisce il quadro, non dovranno ripetere, per la inscrizione sui quadri degli anni successivi, l'esame di cui al precedente n. 6.

10. — Nessuna corresponsione di arretrati di stipendio ed altri assegni inerenti al grado superiore compete agli ufficiali promossi nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119.

11. — Agli ufficiali dei depositi allevamento quadrupedi esclusi definitivamente dall'avanzamento al grado o alla carica superiore e da trattenere in servizio ai sensi dell'art. 12

del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119 si applicano, per quanto può riguardarli, le norme di cui ai paragrafi 79, 80 e 81 della circolare 207 *giornale militare* 1926.

---

12. — Il sottufficiale in congedo, che, durante la guerra 1915-1918, abbia prestato servizio, per almeno quattro mesi, in qualità di sottufficiale nei reparti indicati nell'art. 18 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, che aspiri alla nomina a sottotenente di complemento dovrà:

a) inoltrare entro un anno dalla data di pubblicazione della presente circolare, domanda in carta da bollo da L. 3 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) pel tramite del Comando del distretto avente giurisdizione nel territorio di sua residenza;

b) accludere alla domanda, oltre il certificato di studi, ove prescritto, una dichiarazione redatta sotto la sua personale responsabilità, in cui siano specificati i reparti presso i quali abbia prestato servizio, in qualità di sottufficiale, in zona di operazione, l'epoca, e la durata dei servizi medesimi.

13. — Il comandante del distretto che ha ricevuto la domanda, provvederà ad assumere le più rigorose informazioni sulla posizione sociale e sulla condotta morale e politica dell'aspirante, ed a sottoporlo a visita medica collegiale per l'accertamento della sua idoneità fisica al servizio di ufficiale di complemento. Avverso i risultati di detta visita non è ammesso appello.

Il comandante stesso avrà facoltà di non inoltrare domanda di quei sottufficiali che non abbiano i requisiti di servizio ed, eventualmente, i titoli di studio richiesti per la nomina, o che non vengano dichiarati idonei fisicamente o che risultino di cattiva condotta morale e politica.

Per tutti gli altri aspiranti, il comandante del distretto provoca il giudizio di idoneità professionale alla nomina, sottoponendo la domanda e tutte le carte personali dell'aspirante al giudizio di apposita commissione costituita come è indicato nel seguente articolo.

14. — Il giudizio predetto sarà emesso da una commissione composta dal comandante del distretto (presidente), e da due ufficiali superiori o capitani (membri) designati di volta in volta dal comandante stesso.

La commissione, basandosi sulle carte personali dell'aspirante, sulla conoscenza che eventualmente possa averne qualcuno dei componenti, e — possibilmente — presa visione di rapporti delle autorità mobilitate, delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti sulla idoneità o non del sottufficiale al grado cui aspira.

Il giudizio di inidoneità dovrà essere motivato.

15. — Pronunciato il giudizio, il comandante del distretto inoltra, per la consueta via gerarchica, le domande e relativi documenti al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali). Le autorità gerarchiche intermedie esprimeranno il loro parere sulle domande stesse, sull'accoglimento delle quali decide il Ministro della guerra.

16. — I sottufficiali residenti all'estero presenteranno la domanda al proprio console, il quale, dopo aver provveduto a far visitare l'aspirante, ed a spese del medesimo, da un sanitario di fiducia del consolato, invierà i documenti al distretto che ha in forza il sottufficiale stesso per l'ulteriore procedura.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Tabella delle autorità giudicatrici per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali assegnati al personale Depositi allevamento quadrupedi.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Capitani e maggiori. Vice direttori.	Direttore da cui dipendono	Capo del servizio ippico milita	Comandante della Divisione competente per territorio.
Tenenti colonnelli Vice direttori.	Direttore da cui dipendono. Capo del servizio ippico militare. Comandante della Divisione competente per territorio.	Comandante del corpo d'armata competente per territorio (1).	Commissione centrale d'avanzamento.
Tenenti colonnelli - Direttori.	Capo del servizio ippico militare. Comandante della Divisione competente per territorio.	Comandante del corpo d'armata competente per territorio (1).	Commissione centrale d'avanzamento.

NB. — Durante il periodo di esperimento per l'ammissione al Personale allevamento quadrupedi, gli ufficiali saranno giudicati per l'avanzamento dalle sopraelencate autorità.

(1) Per gli ufficiali dipendenti dal Comando militare della Sardegna: il generale di corpo d'armata di cui al n. 2 della circolare 159 *giornale militare* 1927.

PROGRAMMA N. 1.

Ippotecnia.

1. Elementi di anatomia degli equini - apparato osseo - apparato muscolare - apparato nervoso - apparato circolatorio - apparato respiratorio - apparato digerente - apparato della riproduzione.

2. Elementi di fisiologia degli equini:

a) fisiologia della riproduzione - calore, accoppiamento, fecondazione, gravidanza, parto;

b) fisiologia della digestione - prensione degli alimenti, masticazione ed insalivazione, deglutizione, digestione gastrica ed azione del succo gastrico, digestione intestinale, peristalsi, bile e succo pancreatico e loro azione, assorbimento, evacuazione;

c) fisiologia della respirazione.

3. Riproduzione - leggi e forme della ereditarietà - metodi di riproduzione: consanguineità, selezione, incrociamento, meticciamento ed ibridazione - scelta dei riproduttori - pratica ed igiene della riproduzione.

4. Allevamento - vari sistemi di allevamento: brado, semibrado e stallino - allattamento: naturale ed artificiale - slattamento - allevamento del puledro dallo slattamento sino all'età di due anni - allevamento del puledro dopo i due anni - addestramento.

5. Esteriore conformazione degli equini - pregi e difetti delle varie parti del corpo - cronometria dentaria - mantelli e loro caratteristiche.

6. Andature: passo, trotto, galoppo, ambio.
Attitudini - sangue - fondo - velocità e resistenza - prove funzionali.

7. Tipi e razze equine:
a) tipi e razze equine dei principali paesi del mondo: Inghilterra, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Russia, Stati Uniti d'America;
b) produzione equina italiana: le antiche razze cavalline italiane e la loro scomparsa - razze estere introdotte in Italia e loro impiego.

Le condizioni dell'ippicoltura nelle varie regioni, sistemi e mezzi adoperati per migliorarle - le razze asinine italiane - la produzione mulina italiana.

8. I foraggi adoperati nell'alimentazione degli equini: erba, fieno, avena, orzo, paglia, crusca, ecc.

9. Formazione delle razioni alimentari: criteri teorici e pratici che la regolano.
Preparazione degli alimenti.
Abbeverata.

10. Vicende del servizio ippico in Italia dal 1860 ad ora - Leggi ippiche - Azione svolta dallo Stato e dagli enti nel campo ippico - Approvazione preventiva dei cavalli e degli asini stalloni destinati alla monta pubblica - Impianto e funzionamento di stazioni di monta speciali per cavalle selezionate - Premi ai migliori stalloni funzionanti in pubbliche stazioni di monta - Premi per acquisto di stalloni - Cessione di stalloni a prezzo di favore - Distribuzione di fattrici - Mostre ippiche - Concorsi ippici - Corse di cavalli, ecc.

11. Depositi cavalli stalloni: ordinamento, funzionamento tecnico ed amministrativo, stazioni di monta, personale direttivo e subalterno.

12. Depositi di allevamento cavalli: ordinamento, funzionamento tecnico ed amministrativo.

PROGRAMMA N. 2.

Agraria.

1. Fattori della produzione agraria e scienze alle quali ricorre l'agricoltura.

2. Come si nutrono le piante. Organi di nutrizione e sostegno.

3. Caratteristiche del terreno agrario. Elementi principali che le piante devono trovare allo stato di pronto assorbimento nel terreno. Funzioni dell'azoto, del fosforo, della potassa e del calcio. Linfa greggia ed elaborata e fotosintesi del carbonio.

4. Come si può accrescere e migliorare la produzione agraria. La legge del minimo e la funzione di massa. Coltura sfruttante e coltura miglioratrice. Utilità dell'adozione di una rotazione razionale di colture (esempi di rotazione razionale).

5. Concimi chimici: azotati, fosfatici, potassici. Concimi organici. Caratteristiche del buo, letame e come può ottenersi. Utilità dello emendamento calcico e modo di effettuarlo. Concimazioni fondamentali e concimazioni di xopertura.

6. Che cosa s'intende per fertilità del terreno e come si giunge a determinarla. Che cosa è l'humus e come si può arricchirne il terreno.

7. Campi dimostrativi e campi d'orientamento. Che cosa sono le razze elette di frumento e di altre sementi e come vi si giunge

8. Scopo dei lavori profondi del terreno, mezzi per eseguirli e quando si effettuano. Scopo dei lavori superficiali, mezzi per eseguirli e quando si effettuano. Macchine ed istrumenti per la lavorazione del terreno che trovano utile impiego nella moderna agricoltura.

9. I nemici vegetali ed animali delle piante: funghi, insetti, mammiferi, uccelli. Mezzi di lotta diretta ed indiretta contro i nemici delle piante e dei prodotti agrari.

10. Posto e durata dei prati in una rotazione razionale e come si distinguono i prati temporanei dai prati stabili. Caratteristiche dei buoni prati stabili e dei prati vecchi. Pratiche colturali e concimazione ai prati.

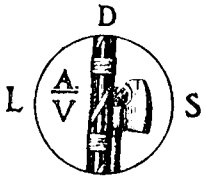
11. Caratteristiche e prerogativa delle leguminose da prato temporaneo: erba medica, trifoglio, lupinella, sulla. Erbai estivi ed autunno-vernini. Il silos per foraggi e suoi vantaggi. Metodi di conservazione del fieno. Fieno bruno.

12. Caratteristiche colturali dei vari cereali. Caratteristiche colturali delle principali piante sarchiate. Epoca del taglio dei fieni e della raccolta dei vari prodotti agricoli e metodi di conservazione

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33, anno 1927, circolare 460:

A pagina 1443, colonnelli di fanteria in ausiliaria « anzianità 16 luglio 1917 » leggasi « anzianità 26 luglio 1917 ».



PREZZO L. 1,10.

(5134) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 37ª — 1927 - ANNO V — 24 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 521 – 22 agosto 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1908 *Pag.* 1635

Circolare N. 521. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1908.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 22 agosto 1927 - Anno V.

Apertura della leva.

1. Questo Ministero ordina che sia eseguita in tutto il Regno la leva sui giovani nati nel 1908 e determina che la sessione di questa leva sia aperta il giorno 12 settembre 1927 e chiusa il 15 marzo 1928.

In conseguenza con l'11 settembre 1927 dovrà considerarsi chiusa la leva sulla classe 1907 ai termini dell'art. 28 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

2. Appena ricevuta la presente circolare gli uffici di leva inviteranno le amministrazioni comunali a trasmettere subito e ad ogni modo prima del 12 settembre 1927 i certificati di morte dei giovani inscritti sulle liste di leva della classe 1908 che risultino deceduti.

3. Sciogliendo la riserva contenuta nella circolare n. 40 del giornale militare del 1927, con l'apertura della leva sulla classe 1908 ha inizio la nuova circoscrizione degli uffici di leva. A quella data pertanto dovrà essere effettuato il trasferimento degli archivi agli uffici di leva di nuova istituzione e a quelli delle provincie già esistenti che abbiano subìto delle modificazioni in conseguenza del riordinamento della circoscrizione amministrativa del Regno.

Nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

4. Il giorno 3 settembre p. v. entrerà in vigore il nuovo Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 agosto 1927 (n. 191).

Si invitano perciò tutti gli organi di leva a tenere ben presenti le disposizioni in esso contenute specialmente per quanto riguarda le innovazioni che col nuovo Testo unico vengono introdotte.

Le principali fra queste innovazioni, per la parte che più sul momento interessa gli organi di leva, sono le seguenti:

a) *Partecipazione dei commissari di leva ai consigli ed alle commissioni mobili.* Dal giorno in cui entrerà in vigore il nuovo Testo Unico il commissario di leva, pur conservando le funzioni di segretario del Consiglio o della commissione mobile, diverrà membro effettivo di essi e come tale prenderà parte alle decisioni.

b) *Mutamento di intitolazione delle ferme diminuite per ragioni di famiglia.* La « ferma ridotta » viene a chiamarsi *ferma minima* e la « ferma eventualmente abbreviata » *ferma riducibile.*

c) *Nuova elencazione dei titoli* che dànno diritto all'ammissione alla ferma minima (ex ferma ridotta) o alla ferma riducibile (ex ferma abbreviata). Si richiama in proposito l'attenzione sui nn. 87 e seguenti della presente circolare.

Inscritti marittimi.

5. Il Ministero della guerra ha già preso accordi con quello della marina perchè le capitanerie di porto, prima della data dell'apertura della leva, facciano conoscere agli uffici

di leva, mediante elenchi nominativi, le generalità degli inscritti che sono stati compresi nelle liste della leva marittima, onde addivenire alla loro cancellazione dalle liste della leva di terra.

Qualora per una qualsiasi eventualità qualcuno di tali elenchi abbia a pervenire in ritardo, i consigli di leva o per loro delegazione i commissari di leva procederanno, senza bisogno di speciale autorizzazione di questo Ministero, alla cancellazione dalle liste della leva di terra degli inscritti cui essi si riferiscono, ed ove nei loro riguardi sia stata pronunciata decisione di arruolamento, provvederanno alla revoca della decisione stessa e, se del caso, alla loro cancellazione dai ruoli del R. esercito.

Si avverte che non potranno essere ritenute valide le richieste di cancellazione degli inscritti marittimi se non saranno munite, oltrechè del bollo di ufficio, anche di firma autografa del capitano di porto.

6. I Consigli di leva provvederanno altresì, giusta il n. 11 della circolare 198 del *giornale militare* 1926, alla cancellazione dalle liste di leva di quegli inscritti i quali abbiano contratto arruolamento volontario nella R. Marina.

7. I comandi dei distretti provvederanno colla massima sollecitudine ad informare gli uffici di leva, in applicazione del n. 10 della citata circolare 198 del *giornale militare* 1927, degli arruolamenti o trasferimenti di inscritti marittimi nel R. esercito, nella R. aeronautica, nella R. guardia di finanza o nei Regi corpi di truppe coloniali, e gli uffici di leva a loro volta provvederanno senza indugio a reinscrivere detti marittimi nelle liste di leva di terra e a darne comunicazione alle Capitanerie di porto competenti.

8. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sul disposto della circolare 4008 del 27 aprile 1927, per il quale la competenza a rilasciare il nulla osta per l'immatricolazione fra la gente di mare dei giovani entrati nel 19° anno di età, è affidata ai commissari di leva.

Si richiama anche l'attenzione sull'art. 30 della legge sulla leva marittima n. 1066 del 23 giugno 1927, giusta il quale i marittimi che si trovino incorporati in reparti della M. V. S. N. dislocati nelle colonie non debbono essere reiscritti sulle liste della leva di terra.

Inscritti arruolatisi volontari.

9. **Si richiama l'attenzione dei comandanti dei corpi e delle scuole militari sia di terra che di mare, nonchè quella dei comandi della R. aeronautica, della Milizia forestale Nazionale, del Corpo degli agenti di P. S. e della R. guardia di finanza** perchè, a senso del § 131 del regolamento sul reclutamento (n. 97 della Raccoltà), 15 giorni prima che comincino presso ciascun consiglio di leva le operazioni dell'esame personale ed arruolamento trasmettano alle rispettive amministrazioni comunali l'elenco mod. 8 dei giovani militari che si trovano ascritti ai rispettivi corpi e scuole e che per ragione di età concorrono alla leva chiamata. In tale elenco dovranno essere trascritte nella colonna osservazioni le indicazioni relative alla statura.

Questo Ministero ha avuto occasione di rilevare come da parte di vari corpi militari non sia stato nelle passate leve osservato sempre il disposto del § 131 suaccennato.

Sicchè la mancata trasmissione dei detti documenti alle amministrazioni comunali ha determinato la dichiarazione di renitenza da parte dei rispettivi consigli di leva a carico di giovani già arruolati volontari.

E' superfluo rilevare come sia di una particolare gravità il fatto che dei giovani i quali si trovano già sotto le armi debbano figurare come renitenti nelle liste di leva, e perciò si richiamano gli enti interessati ad una scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui più sopra è cenno.

Siccome poi tale inconveniente si è rilevato anche durante la leva sulla classe 1907, i comandi dei corpi e delle scuole militari dovranno subito verificare quale decisione sia stata presa dai singoli consigli di leva per i volontari nati nell'anno 1907, incorporati nei loro singoli reparti e dell'eseguita verifica daranno comunicazione al Ministero (Direzione generale leva sottufficali e truppa — Ufficio ispezioni), non oltre il 31 dicembre p. v.

10. In tutti i casi in cui inscritti della leva 1908 contraggano arruolamento volontario (e cioè prima del giorno fissato per l'esame personale ed arruolamento) i comandi presso cui l'arruolamento si verifica dovranno trasmettere d'urgenza ai rispettivi uffici di leva copia del foglio matricolare dell'arruolato.

11. I comandi di distretto, dopo aver ricevuto in restituzione il foglio matricolare di cui al precedente numero con la decisione presa dagli organi di leva a riguardo del volontario, dovranno inviare copia del foglio stesso regolarmente completata all'ufficio di leva competente che dovrà conservarla nella scheda personale del volontario predetto.

12. Il Ministero autorizza i consigli di leva a cancellare in via amministrativa la nota di renitenza per tutti coloro che a senso dei precedenti numeri 9 e 10 vengano a risultare essere stati arruolati quali volontari prima della dichiarazione di renitenza.

13 Per accordi già intervenuti col comando generale della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi della M. V. S. N. dovranno anch'essi attenersi a quanto è detto nel numero precedente per quei militari che appartengano a reparti distaccati in Libia, visto che, a senso del R. decreto-legge 12 dicembre 1923, n. 3111, e del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, il servizio da essi prestato in tali reparti è considerato come servizio militare.

Gli uffici di leva ricevendo dalle amministrazioni comunali, come è detto nel n. 101 della Raccolta, notizia di tale appartenenza, in analogia a quanto praticasi per gli arruolati volontari, dovranno considerare i detti giovani come arruolati senza visita e provocheranno pertanto dai consigli di leva la seguente decisione: « Arruolato senza visita con decorrenza dal ..... (indicare la data di arruolamento nei reparti suddetti) perchè a quella data arruolatosi nei reparti M. V. S. N. dislocati in Libia ».

Prima di prendere tale decisione dovranno però assumere informazioni telegrafiche al rispettivo comando di Milizia per conoscere se perdura la dislocazione in Libia, condizione questa indispensabile per pronunciarne l'arruolamento senza visita.

14. Disposizioni analoghe a quanto è detto nel numero precedente dovranno essere prese anche per quegli inscritti che risultino essere stati arruolati nel corpo degli agenti di custodia prima del loro esame ed arruolamento.

15. Gli inscritti che al momento dell'esame personale ed arruolamento risultano essere allievi del 1° corso della R. Accademia di aeronautica, devono essere rimandati alla ventura leva per legale motivo, non potendo essi considerarsi come già arruolati volontari nella R. aeronautica in quanto tale arruolamento si verifica per essi solamente dopo conseguito il passaggio al 2° corso.

Liste di leva.

16. Sulle liste di leva della classe 1908 devono essere aggiunti in capolista i rivedibili: essi devono presentarsi all'esame personale ed arruolamento assieme agli inscritti del rispettivo comune.

17. — Gli inscritti devono essere contraddistinti sulla scheda personale col solo numero d'ordine della lista di leva ed eventualmente anche con quello di capolista delle leve successive.

18. Come è detto ai nn. 151 e 153 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, la verificazione definitiva delle liste deve effettuarsi all'atto della chiamata di ciascun inscritto mediante il controllo tra le liste di leva tenute dall'ufficio di leva provinciale e quelle tenute dai comuni.

19. Dopo compiute le operazioni per l'esame personale ed arruolamento degli inscritti di ogni singolo comune e dopo effettuato il controllo di tutti gli inscritti e delle decisioni a loro relative, dovrà procedersi, seduta stante, alla aggiunzione sulle liste di leva di coloro che risultassero inscritti sulle liste del comune senza essere stati riportati su quelle della provincia: dopo di che il presidente rivolgerà al pubblico ed agli inscritti presenti interrogazione se sia a loro notizia che talun giovane, il quale debba concorrere alla leva, si trovi omesso sulle liste. Qualora occorra, provvederà a senso del citato n. 153 della Raccolta.

Costituzione del Consiglio di leva e delle commissioni mobili. Scelta del personale.

20. A senso del nuovo Testo Unico delle leggi sul reclutamento, i consigli di leva debbono essere costituiti del presidente, di un rappresentante dell'amministrazione provinciale, del commissario di leva e di un ufficiale delegato dal Ministro della guerra. A questo ultimo restano pertanto affidate anche le attribuzioni che erano di competenza dell'ufficiale delegato in 2ª.

21. Nella seduta di apertura della leva i consigli di leva, come è detto al successivo n. 29 procedono alla composizione delle commissioni mobili costituite in base al disposto dell'art. 4 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, tenendo presente che di esse farà d'ora in poi parte anche il commissario di leva.

Gli uffici di leva aventi più di un commissario di leva dovranno far subito conoscere al Ministero (Dir. gen. leva sottofficiali e truppa - ufficio ispezioni) a quali commissioni mobili saranno stati destinati i singoli commissari. Al Ministero stesso deve essere partecipata ogni eventuale variazione in proposito.

22. Non appena ricevuta la presente circolare, i singoli uffici di leva, previe le necessarie intese col magistrato presidente del consiglio di leva, dovranno invitare le amministrazioni provinciali a designare i loro rappresentanti nel numero necessario a costituire i consigli di leva e le singole commissioni ed a segnalarli ai rispettivi uffici di leva.

La carica di membro della commissione mobile di arruolamento è cumulabile con quella di membro del consiglio di leva. Di conseguenza i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, sia effettivi che supplenti, designati per far parte del consiglio di leva potranno anche fare rispettivamente parte di una commissione mobile.

Specialmente nei casi in cui il giro della commissione mobile sia prolungato potranno essere designati più rappresentanti dell'amministrazione provinciale per sostituirsi a vicenda in determinati periodi.

Potranno anche essere scelti per le sedute dei singoli mandamenti i rappresentanti dell'amministrazione provinciale, rappresentanti dei mandamenti stessi.

23. I comandi di Corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna dopo ricevuto dai singoli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione un esemplare dell'ordine della leva, come è detto al successivo n. 36, destineranno, per le sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, gli ufficiali delegati, gli ufficiali medici e quelli dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9, e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I comandi predetti nello stesso tempo in cui trasmetteranno al Ministero gli elenchi di cui al citato § 9 dell'istruzione complementare, dovranno comunicare ai singoli uffici di leva i nomi degli ufficiali destinati ai rispettivi consigli e commissioni.

Gli ufficiali da destinarsi sia ai consigli di leva che alle commissioni mobili devono essere possibilmente tutti ufficiali superiori.

24. La scelta degli ufficiali delegati dovrà, possibilmente, essere fatta fra ufficiali superiori che appartengano od abbiano appartenuto od abbiano prestato servizio nei distretti militari, e posseggano così una esperienza personale del servizio di leva in genere e specialmente della materia delle assegnazioni delle reclute ai corpi.

Ai consigli di leva ed alle Commissioni mobili nella cui giurisdizione si trovano distretti e mandamenti di reclutamento per gli alpini, l'ufficiale delegato dovrà essere tratto dalla specialità alpini.

Si richiama in modo particolare l'attenzione dei comandi dei corpi d'Armata e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna sulla necessità che tale scelta sia fatta con la più attenta cura in considerazione della grande importanza che ha assunto la funzione di ufficiale delegato.

Si ricorda inoltre che gli ufficiali delegati sia ai consigli di leva che alle commissioni non devono essere nè mutati nè distolti per altri incarichi durante il servizio che prestano, salvo casi assolutamente eccezionali di cui dovrà darsi di volta in volta comunicazione telegrafica al Ministero (Direz. gen. leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

25. Tanto alle sedute dei consigli di leva, (fatta eccezione per i consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino), quanto a quelle delle commissioni mobili prenderà parte un solo ufficiale delegato del Ministro della guerra, il quale dovrà provvedere anche alle predesignazioni come è detto nel n. 164 della presente circolare. Per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino dovrà essere destinato oltre all'ufficiale delegato, anche altro ufficiale, il quale non farà parte del Consiglio ma avrà l'incarico di coadiuvare l'ufficiale delegato nelle operazioni di predesignazione.

26. — Nel procedere alla nomina degli ufficiali delegati i comandi di Corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, richiameranno la loro attenzione sull'obbligo che, a senso del § 4 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento del R. Esercito, essi hanno di presentarsi al comando del distretto militare nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio di leva cui saranno destinati, qualche giorno prima che abbiano principio le sedute, per ricevere dal predetto Comando opportune istruzioni per il regolare adempimento delle loro funzioni.

27. A senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento, alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve intervenire un ufficiale dei carabinieri reali.

I Comandi di corpo d'armata e i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, dovranno prendere perciò in tempo i necessari accordi coi comandi di legione dell'arma.

28. La scelta degli scritturali, tanto per le commissioni mobili, quanto per i consigli di leva, dovrà essere fatta con la massima cura, avendo ben presente l'importanza che ha assunto l'esatta compilazione dei documenti matricolari, specialmente in dipendenza dell'attuale sistema di chiamata e di assegnazione delle reclute.

E' quindi necessario, perchè commissari di leva ed ufficiali delegati possano bene adempiere alle loro mansioni, che siano destinati per scritturali elementi veramente idonei e che questi non siano in alcun modo sostituiti durante il corso

delle operazioni di leva. Qualunque sostituzione specialmente in corso di operazioni di commissione mobile potrebbe portare grave intralcio al regolare funzionamento delle commissioni stesse ed è perciò da evitarsi *in modo assoluto*.

Operazioni preliminari e pubblicazione del manifesto.

29. Il giorno 12 settembre 1927, in apposita seduta, dovrà da tutti i consigli di leva essere proclamata l'apertura della leva sulla classe 1908. A tal uopo essi saranno convocati nella loro sede in ogni capoluogo di provincia, a cura del magistrato incaricato di presiederli.

Nella detta seduta i consigli di leva provvederanno anche a quanto segue:

a) cancellazione dalle liste di leva di tutti i comuni della provincia dei giovani deceduti e di quelli che saranno dati in nota dalle capitanerie di porto come iscritti della leva di mare (1) e non ancora cancellati a senso del n. 5;

b) composizione delle singole commissioni mobili e loro sfera di giurisdizione:

c) determinazione dei giorni e luoghi in cui le singole commissioni mobili dovranno recarsi a senso dei nn. 59 e seguenti della presente circolare;

d) determinazione dei giorni delle sedute ordinarie e suppletive del consiglio di leva.

Per la provincia di Zara, sebbene non sia sede di consiglio di leva, dovrà fissarsi una seduta suppletiva da tenersi in Zara stessa dalla commissione mobile.

Il numero dei giorni necessari per le sedute dovrà essere fissato tenendo conto del numero degli inscritti diminuito delle cancellazioni avvenute e di coloro che risulteranno residenti all'estero.

In base alle deliberazioni del consiglio l'ufficio di leva compilerà poi la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

Di tutto dovrà essere fatta menzione nel verbale delle sedute.

---

(1) Il documento giustificativo della cancellazione dovrà essere accluso nelle rispettive schede personali (modello 9).

Si dovrà pure provvedere a che i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione anche di coloro che dovranno concorrere alla leva marittima.

30. Laddove lo esiga il forte numero di inscritti, le sedute dei consigli di leva possono svolgersi nella stessa provincia contemporaneamente a quelle delle commissioni mobili.

31. Le date delle sedute suppletive dovranno essere stabilite in modo che un certo numero di esse, nella misura che si riterrà necessaria, abbia luogo dopo che ogni commissione mobile abbia compiuto il proprio giro.

32. Le sedute ordinarie dei consigli di leva e quelle delle commissioni mobili per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti della classe 1908 si svolgeranno fra il 1° ottobre 1927 ed il 20 febbraio 1928 senza interruzione, fuorchè nei giorni festivi e (salva l'eccezione stabilita per le commissioni dal n. 59) entro quel periodo di tempo che sarà stabilito da ciascun consiglio di leva d'intesa col rispettivo comando di corpo d'armata o col rispettivo comando militare della Sicilia o della Sardegna in relazione al numero degli iscritti da chiamarsi all'esame personale ed arruolamento ed alla disponibilità degli ufficiali che debbono assistere alle sedute.

Gli uffici di leva di nuova costituzione potranno iniziare le sedute ordinarie dopo la data sopra indicata in modo però che le sedute ordinarie siano compiute nel termine anzidetto.

E' opportuno che tali intese vengano svolte con ogni urgenza ed in modo definitivo prima di addivenire alla compilazione della tabella delle sedute.

33. Non è necessario che le sedute dei consigli, fatta eccezione per quelle di apertura della leva, e le sedute delle commissioni mobili abbiano luogo contemporaneamente in tutte le provincie. Perciò per le provincie che non abbiano rilevante numero di inscritti possono essere fissate date differenti.

34. Saranno assegnati due ufficiali medici per le sedute ordinarie e suppletive dei consigli di leva di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino.

—

35. Per stabilire il numero delle sedute necessarie per le visite degli inscritti da parte dei consigli di leva e delle commissioni mobili dovrà tenersi presente che in ciascuna seduta non potranno essere visitati più di 70 inscritti (140 nei consigli di leva che hanno due ufficiali medici). Nel fissare il numero di tali sedute si dovrà però tener conto delle presumibili assenze ed a tale scopo gli uffici di leva dovranno procurarsi in tempo utile le notizie necessarie a determinare approssimativamente il numero degli inscritti, che, per essere sconosciuti, o per essere residenti all'estero, ovvero assenti dall'abituale residenza per causa di lavori, o detenuti in stabilimenti di pena, o per altre cause, saranno impediti dal presentarsi a visita.

Per raggiungere il numero di inscritti da visitarsi potranno invitarsi per la stessa seduta inscritti appartenenti a diversi comuni.

36. L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 12 settembre 1927. Esso dovrà dovunque essere stampato esclusivamente in lingua italiana. I commissari capi degli uffici di leva si assicureranno che sia pubblicato in tutti i comuni prima del 20 settembre 1927, e ne trasmetteranno subito due esemplari a questo Ministero, uno al Comando del Corpo d'armata (o comando militare della Sicilia o della Sardegna) ed uno a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio.

Esame personale ed arruolamento.

Norme generali.

37. L'accertamento della idoneità al servizio militare deve essere fatto in base agli articoli 60, 72 e 76 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 ed agli elenchi A e B delle imperfezioni ed infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24.

L'art. 2 dell'elenco A stabilisce che « saranno sen'altro riformati gli inscritti la cui perimetria toracica non rag-

giunga la misura di 77 centimetri; saranno dichiarati rivedibili quelli il cui perimetro toracico superi 77 centimetri e non raggiunga gli 80 centimetri ».

A chiarimento della sopradetta disposizione si avverte che essa va intesa nel senso che « devono essere dichiarati rivedibili quegli inscritti il cui perimetro toracico, *raggiunga* o *superi* i 77 centimetri, ma non raggiunga gli 80 ».

38. La misurazione degli inscritti di leva ha assunto ancora maggiore importanza dopo che, in virtù dell'art. 6 lettera *c*) del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, gli arruolati di più bassa statura fino a quella di m. 1.54 compresa, possono essere dispensati dal compiere la ferma.

Mentre si ricorda che anche dell'esatta rispondenza dei dati riferibili alla misura sono responsabili i periti medici, sebbene essa sia materialmente compiuta da militi dell'arma dei RR. carabinieri, si richiamano i predetti medici ad esercitare uno speciale controllo sull'esattezza della misura ogni qual volta questa non sia superiore a m. 1.54.

39. Sulle schede personali, sulle liste di leva e sui fogli matricolari deve sempre indicarsi la misura del torace.

Inoltre per gli inscritti pertinenti ai territori annessi dopo la guerra, nell'ultima pagina delle schede personali, dopo la prova grafica, e sui fogli matricolari dovrà anche essere indicato dall'ufficiale delegato quale lingua o quali lingue siano parlate da ciascun inscritto. Nel caso di visita per delegazione dei detti inscritti, tali indicazioni devono essere apposte sul mod. 31 dal consiglio di leva o dalla commissione delegati.

40. *All'atto della visita il consiglio di leva o la commissione dovrà controllare, mediante opportune interrogazioni agli inscritti, se l'indicazione del domicilio segnato per ciascuno di essi sulla scheda sia esatto, procedendo in caso contrario alle necessarie rettifiche.*

41. Gli inscritti in capolista quali rivedibili dovranno essere muniti per riconoscimento personale della « carta di identità », di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848. A tale effetto gli uffici di leva dovranno subito invitare le amministrazioni comunali a provvedere a quanto occorre.

Qualora eccezionalmente un inscritto in capolista fosse mancante della carta di identità, dovrà apporre all'atto della visita, a meno che sia analfabeta, la firma su di un foglio da accludere poi alla scheda personale.

Tale firma dovrà essergli fatta fare prima di consegnargli la scheda.

Se la firma esistente sulla carta di identità od apposta all'atto della visita risulterà differente da quella già apposta in occasione delle precedenti visite, il presidente del consiglio o della commissione mobile, dovrà seduta stante disporre, per mezzo dell'ufficiale dei RR. carabinieri presente alla seduta stessa, gli opportuni accertamenti per stabilire se siasi verificata sostituzione di persona.

42. Giusta quanto è prescritto dal n. 125 della Raccolta delle disposizioni in vigore, gli uffici di leva debbono a mezzo del Podestà competente fare intimare precetto a presentarsi a visita agli inscritti che furono rimandati per legale motivo, non appena siano venute a cessare le cause che determinarono il rimando stesso.

Assegnazione a servizio sedentario.

43. Circa l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente dovrà tenersi presente che essa va pronunciata solo per gli inscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermità che, giusta l'elenco B approvato col R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, limitano l'idoneità al servizio militare.

In conseguenza, tutti gli inscritti di leva i quali, trascorso il periodo biennale della rivedibilità, risultino affetti da infermità presunte sanabili e che non siano di quelle comprese nel nuovo elenco B sopra indicato che limitano ma non escludono l'idoneità al servizio, dovranno essere riformati quando non sia possibile rinviarli ad altra seduta del consiglio di leva.

44. Giusta le « avvertenze » dell'elenco B succitato l'assegnazione al servizio sedentario in modo permanente può aver soltanto luogo previo giudizio del direttore di un ospedale militare in seguito ad osservazione: perciò i consigli di leva, ogni qualvolta abbiano ragione di ritenere che un

iscritto si trovi in dette condizioni, lo invieranno per il definitivo giudizio di osservazione presso l'ospedale militare.

Il direttore dell'ospedale dovrà dichiarare in modo esplicito se l'inscritto sia o no da assegnarsi ai servizi sedentari in modo permanente astenendosi da dichiarazioni di semplice presunzione, le quali sono vietate.

Se il direttore dell'ospedale pronuncierà l'assegnazione dell'inscritto ai servizi sedentari in modo permanente, il consiglio di leva emetterà la decisione di arruolamento e sulla scheda personale e sulla lista di leva si apporrà la formula seguente: « Su giudizio del direttore dell'ospedale militare di . . . . . in data . . . . . Abile, arruolato e assegnato ai servizi sedentari in modo permanente per . . . . . (infermità) ». Analoga annotazione, completata con la data, sarà apposta sul foglio matricolare nel quale dovrà includersi la dichiarazione del direttore dell'ospedale, che sarà conservata presso il distretto militare.

45. Coloro che all'esame personale ed arruolamento risultino inabili al servizio militare incondizionato solo per cause di natura temporanea, dovranno essere arruolati senza alcuna indicazione di tale loro temporanea minore idoneità, spettando unicamente alle autorità militari determinare praticamente l'impiego dei singoli militari secondo le loro attitudini.

Visite in osservazione e visite collegiali di inscritti e di membri di famiglia.

46. In tutti quei casi in cui, a senso del regolamento sul reclutamento o del decreto Luogotenenziale 22 luglio 1917, n. 1156, sia necessario mandare l'inscritto in osservazione presso un ospedale militare, potrà la osservazione essere fatta presso un'infermeria presidiaria, in quella località ove, per effetto della attuale circoscrizione militare territoriale, l'ospedale militare sia stato soppresso. L'infermeria presidiaria dovrà redigere una dettagliata relazione dell'osservazione stessa, inviandola quindi alla direzione dell'ospedale militare da cui dipende, alla quale spetterà esprimere il proprio giudizio in merito, da trasmettersi poi al Consiglio di leva.

47. Gli inscritti affetti da malattie od imperfezioni oculari od auricolari devono inviarsi tutti per l'osservazione all'ospedale militare principale del capoluogo del corpo d'armata.

Per la provincia di Zara dovranno inviarsi all'ospedale di Bologna. Quando il viaggio sia più breve, gli inscritti affetti da dette malattie della provincia di Trieste e di quella del Carnaro dovranno inviarsi per l'osservazione all'ospedale marittimo di Pola.

Quelli della provincia di Spezia potranno essere inviati all'ospedale marittimo di Spezia anzichè a quelli di Firenze e di Genova.

Nelle località dove l'ospedale militare sia stato soppresso l'osservazione potrà aver luogo presso la locale infermeria presidiaria.

48. Le visite degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione, come quelle dei membri di famiglia che chiedono di essere riconosciuti inabili al lavoro proficuo, possono effettuarsi presso gli ospedali militari più vicini (o anche infermerie presidiarie in località già sede di ospedali militari) indipendentemente dalla circoscrizione militare e ancorchè quindi i detti enti sanitari dipendano da altra divisione militare o anche da differente corpo d'armata.

49. Il n. 8 delle avvertenze generali premesse agli elenchi delle imperfezioni e infermità approvati con R. decreto numero 24 del 14 gennaio 1923 dà la facoltà al medico perito di proporre in taluni casi che gli inscritti siano sottoposti all'esame di apposita Commissione sanitaria da convocarsi d'accordo fra il presidente del Consiglio di leva e il direttore di sanità del corpo d'armata.

In seguito alla riforma del servizio della leva il detto n. 8 può trovare applicazione soltanto per le visite che si eseguiscono innanzi ai Consigli di leva. Rimane pertanto inteso che per le visite che si eseguono innanzi alle commissioni mobili il medico perito, ove ricorrano le ipotesi previste dal citato n. 8, dovrà astenersi dal fare le proposte per il giudizio dell'apposita Commissione sanitaria e dovrà, invece, inviare l'inscritto in osservazione all'ospedale militare.

50. La visita in osservazione, già subita in leva precedente presso un ospedale od infermeria presidiaria da un iscritto mandato rivedibile per effetto di tale visita, non esime dall'obbligo di inviare nuovamente in osservazione l'inscritto stesso se debba pronunciarsene la riforma, in tutti quei casi in cui tale invio è prescritto dall'elenco delle infermità.

Potrà invece farsene a meno quando il Consiglio ne pronunci ancora la rivedibilità.

51. A tergo del biglietto d'invio in osservazione l'ufficiale delegato dovrà trascrivere i connotati dell'inscritto, quali sono stati apposti sulla scheda, e fare apporre dall'inscritto stesso la propria firma, tranne che sia analfabeta.

Inoltre se il visitando è munito di carta di identità, l'ufficiale delegato dovrà indicare anche tale circostanza a tergo del biglietto, affinchè l'ospedale militare possa tenerne conto agli effetti dell'accertamento dell'identità personale.

Effettuata che sia l'osservazione, l'ospedale farà apporre la firma dell'inscritto a tergo del certificato contenente l'esito dell'osservazione da inviarsi all'ufficio di leva.

Si richiamano tutte le autorità alla più stretta osservanza di tali disposizioni ad all'obbligo del controllo delle firme per assicurarsi che non siasi verificata sostituzione di persona.

52. Le direzioni degli ospedali militari od infermerie presidiarie devono mandare i risultati delle visite in osservazione tutti indistintamente ai rispettivi consigli di leva aventi sede nei capiluoghi di provincia, anche se la visita in osservazione è stata ordinata da una commissione mobile anzichè da un consiglio di leva.

53. L'invio in osservazione è uno degli elementi stabiliti dal regolamento sul reclutamento per effettuare l'esame personale ed arruolamento degli inscritti.

Coloro perciò che, inviati in osservazione ad un ospedale od infermeria presidiaria, non vi si presentano, o che, presentatisi, abbandonano anzi tempo l'ospedale, sono di fatto mancanti all'esame definitivo ed arruolamento e di conseguenza, a senso delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sul reclutamento e dei nn. 122 e 436 della Raccolta di disposizioni in vigore, devono essere dichiarati renitenti.

54. Nelle visite per delegazione che abbiano richiesto l'invio in osservazione dell'inscritto presso un ospedale militare, la dichiarazione del direttore dell'ospedale contenente il risultato della visita dovrà essere inviata dal consiglio di leva delegato all'ufficio di leva delegante per essere inclusa nella scheda personale dell'inscritto. Farà eccezione il caso di dichiarata idoneità ai servizi sedentari, per il quale varrà il disposto del n. 44, comma 3° della presente circolare.

Nati nell'anno 1906.

55. Per disposizione contenuta nel nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati quali rivedibili alle successive leve, non oltre però il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 22° anno di età. Se, dopo ciò risultino tuttora inabili, sono riformati.

Per effetto di tale disposizione non saranno più fissate dal Ministero le speciali sedute che di solito venivano stabilite per il mese di agosto allo scopo di sottoporre a visita i rivedibili che nell'anno compivano il ventiduesimo di loro età.

È pertanto i capilista, renitenti ed omessi nati nell'anno 1906, residenti nel Regno, dovranno, se affetti da infermità di breve durata, essere rimandati ad una successiva seduta ordinaria o straordinaria in guisa da potere essere nuovamente visitati non appena siansi ristabiliti.

Quelli affetti da infermità od imperfezioni che, a senso del testo unico delle leggi sul reclutamento o dell'elenco delle infermità possono dar luogo alla riforma soltanto dopo che sia trascorso il periodo di rivedibilità, nonchè coloro che non si saranno ancora ristabiliti in salute, dovranno essere rimandati alle sedute (qualunque esse siano, ordinarie, suppletive o straordinarie) che il Consiglio di leva o le commissioni mobili abbiano occasione di tenere entro l'ultimo trimestre dell'anno 1928. In queste sedute (per le quali detti giovani dovranno a tempo opportuno essere regolarmente precettati) i consiglio di leva o le commissioni decideranno su loro conto in via definitiva.

Visite per delegazione.

56. La concessione della visita per delegazione dovrà essere subordinata all'obbligo della presentazione da parte del visi-

tando, al consiglio o commissione delegati, della carta di identità di cui all'art. 159 del testo unico delle leggi di P. S. 6 novembre 1926, n. 1848.

In tal senso gli uffici di leva dovranno fare opportune comunicazioni a coloro che chiedono tale visita.

Potrà farsi eccezione a tale obbligo nei casi di cui ai seguenti numeri 57 e 58; i consigli di leva e le commissioni dovranno però in altro modo idoneo assicurarsi dell'identità personale del visitando.

57. Si ricorda ai consigli di leva ed alle commissioni mobili che il § 61 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva (pag. 369 della Raccolta) autorizza le visite per delegazione dei renitenti, presentatisi spontanei od arrestati, presso consigli di leva o commissioni diversi da quelli cui i renitenti appartengono per fatto di leva e ciò senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero.

58. Qualora si presentino per essere visitati per delegazione individui girovaghi o senza residenza fissa, la visita sarà consentita presso i consigli di leva o le commissioni mobili previa richiesta telegrafica dell'autorizzazione relativa all'ufficio di leva della provincia dove detti individui dichiareranno essere inscritti od in mancanza all'ufficio della provincia di nascita.

Commissioni mobili di leva.

59. Come è detto nel n. 29 della presente circolare, nella seduta del 12 settembre 1927 i consigli di leva debbono costituire le proprie commissioni mobili di leva.

Dovendo le visite di tutti gli iscritti di leva della provincia avere termine entro il 20 febbraio 1928 i consigli di leva delle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva potranno costituire tante commissioni mobili quanti sono i commissari.

L'assegnazione di ogni singolo commissario dovrà essere fatta per tutto l'intero giro di ogni commissione; di essa dovrà darsi preventiva comunicazione al Ministero.

Nessun mutamento potrà verificarsi se non per riconosciuta causa di forza maggiore, di cui dovrà darsi subito notizia al Ministero.

Dette commissioni, qualora ciò sia richiesto dal numero di inscritti dei mandamenti da assegnarsi a ciascuna di essa, potranno anche funzionare contemporaneamente, nel qual caso l'ufficio di leva (fuorchè nelle provincie di Bari, Udine, Genova, Torino, Napoli, Roma e Milano alle quali è assegnato anche un applicato che dovrà restare in sede) resterà temporaneamente chiuso.

Sarà cura del consiglio di leva di stabilire però il giro delle singole commissioni mobili in modo che una di esse possa ritornare in residenza al più presto e ridurre così al minimo il periodo di chiusura dell'ufficio di leva.

Anche gli uffici di leva cui è assegnato un solo commissario di leva dovranno restare chiusi durante il periodo di tempo in cui la commissione mobile effettuerà il proprio giro. Tanto per gli uffici che hanno un solo commissario, quanto per quelli che ne hanno un maggior numero, il giro delle commissioni mobili dovrà essere preordinato in modo che ogni due settimane almeno uno dei commissari sia in sede trattenendovisi non meno di un giorno.

60. Le sedute dovranno per ciascun mandamento svolgersi ininterrottamente nei giorni feriali.

Terminata la seduta, e nel giorno stesso, dovranno essere compiute sotto la personale cura e responsabilità del commissario di leva e dell'ufficiale delegato, per la parte rispettivamente di propria competenza, tutte le ulteriori operazioni di scritturazione e di matricola relative alle decisioni pronunciate nella giornata. Solamente nei mandamenti formati di comuni molto popolosi, la commissione, ove sia necessario e sotto la personale responsabilità del commissario, potrà fermarsi un giorno di più oltre a quelli fissati per le sedute.

61. Il giro delle commissioni mobili di cui all'articolo precedente dovrà anche essere prestabilito in modo che possibilmente le commissioni stesse si rechino nei mandamenti montani nella stagione meno rigida onde rendere meno disagevole l'affluenza degli inscritti nelle località destinate alla visita.

62. Le commissioni mobili di leva devono recarsi in ogni comune capoluogo di mandamento giudiziario per effettuarvi la visita degli inscritti di tutti i comuni del mandamento.

Il Ministero autorizza i consigli di leva a stabilire nelle sedute di apertura della leva che le rispettive commissioni mobili si rechino anche in altri comuni che, pur non essendo sedi di pretura, lo siano già stati. In tal caso sarà destinata a recarvisi la commissione mobile del mandamento più vicino.

63. Laddove, parti o frazioni di un comune appartengano a mandamenti giudiziari diversi, avrà competenza per tutto il comune la commissione mobile che ha competenza per il capoluogo del comune.

64. Nel fissare il giorno, l'ora ed il luogo in cui le commissioni mobili dovranno recarsi, i consigli di leva dovranno distintamente precisare le date destinate per la visita degli inscritti dei comuni dove le commissioni siederanno e quelle per le visite degli inscritti degli altri comuni del mandamento.

Le relative indicazioni dovranno essere contenute in modo chiaro nel manifesto da pubblicarsi giusta quanto è detto nel n. 36 della presente circolare.

65. L'ordine delle visite delle commissioni mobili dovrà essere prestabilito in modo che le sedute si svolgano ininterrottamente nei giorni non festivi e nel più breve termine di tempo possibile.

Qualora alla data fissata per le visite degli inscritti dei comuni viciniori non fossero ancora esaurite le visite degli inscritti residenti nel comune dove funziona la commissione, quest'ultime visite saranno rimandate a dopo terminate quelle degli inscritti dei comuni viciniori, le quali quindi dovranno senza meno essere effettuate nei giorni e nelle ore stabilite dal consiglio di leva e pubblicate nel manifesto di cui al n. 36 della presente circolare.

66. Quando la distanza fra i capiluogo di due mandamenti sia assai breve (ed in ogni modo non superiore ai 10 km.) sarà in facoltà del consiglio di leva di stabilire nella seduta di apertura della leva che la commissione mobile si rechi in uno solo dei due capiluogo per visitare successivamente gli inscritti di ambedue i mandamenti.

67. Il Consiglio di leva potrà ordinare (indicandolo nella tabella del manifesto) che la commissione mobile visiti anche inscritti pertinenti a comuni appartenenti a mandamento diverso da quello dove si reca la commissione mobile ma appartenente alla stessa provincia quando ciò sia consigliabile per ragioni di vicinanza.

68. Il presidente del consiglio di leva, dopo che il consiglio avrà fissato le date per il giro di ciascuna commissione mobile, nè darà subito comunicazione ai pretori interessati affinchè nel giorno e nell'ora stabiliti essi possano trovarsi pronti a presiederle.

Non appena poi la commissione sarà giunta nel capoluogo di mandamento il commissario di leva che accompagnerà la commissione stessa si presenterà al pretore presidente per prendere i necessari accordi.

69. In caso che il pretore non possa per impedimento di forza maggiore presiedere la commissione mobile ne informerà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa telegraficamente designare altro pretore di mandamento viciniore.

Se l'impedimento si verificherà quando già la commissione si trova sul posto, in attesa dell'arrivo del pretore designando dal procuratore del Re, assumerà le funzioni di presidente il vice-pretore onorario. Quando manchi anche questi funzionerà da presidente provvisorio il rappresentante della amministrazione provinciale e, se anche questi sia assente, la presidenza provvisoria sarà assunta dal commissario di leva, il quale disimpegnerà pure le funzioni di relatore.

Il presidente provvisorio però avvertirà telegraficamente il procuratore del Re, affinchè questi possa provvedere a senso del primo comma del presente numero.

70. Le commissioni mobili di leva devono essere accompagnate da un soldato e da uno scritturale provetto da destinarsi dal comando della rispettiva divisione militare. Essi dipenderanno disciplinarmente dall'ufficiale delegato e dovranno presentarsi alla sede dell'ufficio di leva tre giorni prima del giorno fissato per la partenza della commissione.

Per i comuni con popolazione in parte allogena le commissioni potranno, se indispensabile, farsi assegnare un interprete che preferibilmente dovrà essere scelto dai comandi

di corpo d'armata fra i militari dipendenti. Ove tra questi non vi siano elementi adatti, dovrà essere scelto dal presidente del consiglio di leva, previe intese col prefetto della provincia.

71. Oltre al soldato ed allo scritturale che devono accompagnare la commissione mobile nel proprio giro, a senso del numero precedente, i singoli comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna provvederanno perchè nei luoghi e nei giorni in cui si svolgeranno le sedute sia messo a disposizione della commissione quel numero di scritturali che si può presumere necessario al buon andamento delle operazioni. Tali scritturali dovranno possibilmente essere tratti dai comandi di presidio aventi sede nel capoluogo di mandamento o, quando non ve ne siano, dai presidi viciniori. Per le località di lingua non italiana o mistilingui almeno uno degli scritturali dovrà possibilmente conoscere, oltre la lingua italiana, anche quella locale.

72. Le commissioni mobili devono recare seco due tavole murali ottotipiche per accertare i difetti di vista degli inscritti, un nastro metrico per la misurazione del torace degli inscritti di leva ed uno stetoscopio.

73. La maggior parte dei comuni dove dovranno recarsi le commissioni mobili è fornita di misura metrica per la misurazione della statura.

Per i detti comuni le commissioni potranno servirsi di tali misure, purchè però siano state verificate dal verificatore pesi e misure.

Laddove tale verifica non sia stata fatta o non possa farsi prima dell'inizio del giro delle commissioni, queste dovranno recare seco l'antropometro.

74. Il commissario di leva deve portare seco, rimanendone personalmente responsabile, le liste di leva di tutti i comuni compresi nel giro della Commissione mobile ricevute a suo tempo in copia autentica dai sindaci, nonchè le schede personali di tutti gli inscritti.

Il commissario deve anche portare seco le leggi, i regolamenti e le circolari Ministeriali riguardanti il servizio della leva,

Come di regola, i pareri autentici del perito medico e le decisioni autentiche delle commissioni dovranno essere scritte sulle schede e da queste poi riportate, seduta stante, sulle liste, seguendo la stessa procedura prescritta per le decisioni dei consigli. Così pure la firma degli inscritti e la prova grafica dovrà essere fatta sulla scheda.

75. Sarà opportuno che i singoli uffici di leva invitino i comuni della provincia a fare pervenire agli uffici stessi, qualche tempo prima dell'inizio del giro delle commissioni, i documenti da produrre nell'interesse degli inscritti.

76. Le visite per delegazione di giovani residenti fuori della provincia sulle cui liste di leva sono inscritti possono effettuarsi anche presso le commissioni mobili. Perciò tutte le disposizioni contenute nel capo V della raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento circa le visite e gli arruolamenti per delegazione nel Regno, devono intendersi applicabili anche alle commissioni mobili.

Le pratiche per l'autorizzazione della visita debbono però svolgersi tra l'ufficio di leva della provincia di residenza ed il consiglio di leva della provincia sulle cui liste di leva il visitando è inscritto.

I giovani che risiedono nella stessa provincia, ma in un comune appartenente a mandamento diverso da quello sulle cui liste sono inscritti, potranno essere visitati insieme con gli inscritti del luogo di residenza, facendone domanda in carta da bollo da due lire all'ufficio di leva 10 giorni prima della data stabilita per l'inizio del giro delle commissioni mobili.

L'ufficio di leva, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

Si richiama in proposito quanto è detto nei precedenti numeri 56, 57, 58, e seguenti.

77. Nel giorno e nell'ora indicati il presidente della commissione mobile, dichiarata aperta la seduta, fa procedere alla visita degli inscritti secondo l'ordine stabilito dalla tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

78. La presentazione degli inscritti alla commissione mobile è obbligatoria. Perciò la commissione stessa deve emettere dichiarazione di renitenza per coloro che non si presentano senza giustificato motivo nel giorno ed ora fissati.

79. Qualora si presenti un renitente od un omesso alla commissione di leva, questa dovrà procedere alla visita.

La decisione stessa dovrà essere ratificata dal consiglio di leva dopo effettuate le necessarie verifiche sulle schede e sulle liste di leva.

Della decisione di ratifica dovrà essere presa nota sulla scheda e sulla lista di leva.

La relativa decisione dovrà essere trascritta sulle liste di leva, previa aggiunzione delle generalità del renitente od omesso da effettuarsi d'ordine del presidente della commissione.

80. Le commissioni mobili di leva dovranno essere sempre accompagnate dal commissario di leva e da un ufficiale medico del R. Esercito. Solamente nel caso di improvvisa malattia del detto ufficiale che si verificasse durante il giro di una commissione, il presidente di questa potrà chiamare a sostituirlo un medico civile esercente nel comune dove la visita si effettua o deve effettuarsi.

81. La commissione mobile di leva agisce in rappresentanza del consiglio di leva; perciò le sue decisioni sono pienamente valide senza bisogno di ulteriore ratifica da parte del consiglio.

Essa può emettere qualunque decisione che per legge sia di competenza del consiglio di leva. Quando si tratti di diritti alla ferma minima gli inscritti di leva od il rappresentante del Comune possono chiedere che la decisione sia rimessa al Consiglio di leva.

Tale domanda deve però essere fatta prima che la commissione mobile si pronunci, altrimenti la decisione in merito sarà definitiva e contro di essa sarà solo ammesso il ricorso al Ministero della guerra a senso dell'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Per decidere su domande di riduzione di ferma basate su allegata inabilità a lavoro proficuo di membri di famiglia, le commissioni mobili hanno facoltà di procedere alla visita dei membri stessi per accertare se esista o meno l'allegata inabilità.

La visita deve aver luogo con le stesse norme stabilite per le visite dinanzi ai Consigli di leva.

Effettuata la visita, è inibito agli inscritti od al rappresentante del Comune di avvalersi della facoltà di chiedere il rinvio della decisione al consiglio di leva; perciò, se la visita avrà avuto risultato negativo, gli interessati potranno chiedere solamente di sottoporre l'infermo a visita collegiale presso un ospedale militare.

Alle decisioni della commissione mobile sulla scheda e sulle liste deve premettersi, non solo la data in cui sono, ma anche l'indicazione del capoluogo di mandamento in cui sono state pronunciate.

82. Agli inscritti dichiarati idonei ed arruolati, fatta eccezione per quelli di cui al numero precedente, dovrà essere rilasciata seduta stante a cura dell'ufficiale delegato membro della commissione il foglio provvisorio di congedo illimitato.

A coloro che saranno dichiarati rivedibili o riformati dovranno essere rilasciate le relative dichiarazioni.

83. I renitenti arruolati dalle commissioni mobili devono, come tutti gli altri renitenti arruolati, essere subito avviati alle armi. Dovrà perciò anche per essi redigersi subito il foglio matricolare modello 59.

Effettuata poi la ratifica da parte del consiglio, sarà cura dell'ufficio di leva di comunicare al comando del distretto le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie.

Qualora venisse a risultare che la posizione del renitente arruolato fosse differente da quella da lui denunciata alla commissione di leva, l'ufficio di leva dovrà subito riferirne al Ministero.

84. Per ogni seduta della commissione mobile di leva deve essere compilato dal commissario di leva un verbale in cui sia fatta succintamente menzione di tutte le operazioni svoltesi durante la seduta stessa e del numero delle decisioni di arruolamento in essa pronunciate.

Detto verbale deve essere, seduta stante, firmato da tutti i membri della commissione.

85. Per tutto quanto non è diversamente stabilito dalla presente circolare le commissioni mobili devono adottare, per la esplicazione del loro mandato e per lo svolgimento

delle sedute, le norme che nella Raccolta delle disposizioni in vigore e nella presente circolare si riferiscono alle sedute dei consigli di leva.

86. Dopo che ogni commissione mobile avrà compiuto il proprio giro, il commissario dovrà fare al rispettivo Prefetto una succinta relazione circa il modo col quale le autorità comunali del luogo, dove le commissioni si sono recate, hanno adempiuto agli obblighi che loro incombevano. Negli uffici dove esistono più commissari detta relazione dovrà essere inviata a mezzo del commissario capo e di essa dovrà essere inviata copia al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

Ferme minime e riducibili.

87. Come è detto nel n. 4, il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento contiene una nuova elencazione dei titoli alla ferma *minima* (ex ferma ridotta) e *riducibile* (ex ferma eventualmente abbreviata).

Fra i titoli che dànno diritto a ferma minima è opportuno segnalare quelli di nipote unico di avo che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni; nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile a lavoro proficuo e non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni; nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni; figlio, *anche non primogenito*, di militare morto sotto le armi, ecc.: figlio, *anche che non sia unico*, di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Fra i titoli che dànno diritto a ferma riducibile è opportuno segnalare quelli di figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare; figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare; fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare; fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale *nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza*.

88. All'atto della visita gli inscritti per i quali non siano stati prodotti documenti diretti a provare titolo a ferma minima o riducibile, dovranno essere interrogati per accertare se abbiano titolo a dette ferme.

In caso affermativo essi dovranno essere avvertiti dell'obbligo che loro incombe di presentare tutti i documenti necessari al consiglio di leva e, se trattasi di titolo a ferma riducibile, entro i termini indicati nel seguente n. 89. Inoltre dovrà essere fatta sulla scheda e sulla lista (nonchè sul foglio allegato mod. *C)* la seguente annotazione « Ha dichiarato di avere titolo a ferma minima (o riducibile) ».

89. *I titoli a ferma minima* possono essere fatti valere in qualsiasi tempo.

Quelli *a ferma riducibile* invece devono essere fatti valere, sotto pena di decadenza, non più tardi del giorno di chiusura della sessione (15 marzo 1928) o, se sorti nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, entro 90 giorni dalla data in cui sono sorti.

90. I consigli di leva e le commissioni mobili, nell'esame delle domande di ferma minima o di ferma riducibile debbono specialmente accertare che dai comuni siano regolarmente compilate le situazioni di famiglia mod. 29 e tenute bene in ordine le relative matrici.

Nel caso che la commissione mobile non abbia potuto prendere alcuna decisione sulla domanda di ferma minima o riducibile per incompleta o irregolare documentazione, l'autorità comunale dovrà essere avvertita che i documenti mancanti o rettificati dovranno essere inviati, non alla commissione mobile, ma alla sede dell'ufficio di leva.

91. Nei casi in cui la ferma minima o quella riducibile siano invocate nell'interesse di un militare già alle armi, il consiglio di leva o la commissione mobile, prima di pronunciare la propria decisione, dovranno accertare, mediante copia del foglio matricolare del militare richiesta alle autorità competenti oppure mediante dichiarazione delle autorità stesse, la effettiva posizione in atto del militare.

Ciò per evitare di concedere diminuzione di ferma a militari che abbiano contratto e siano tuttora vincolati ad obblighi speciali di ferma o di accordare detti benefici per ti-

toli sorti durante lo stato di diserzione, dopo trascorso il periodo in cui i militari stessi avrebbero dovuto prestare normalmente servizio alle armi.

92. Per conseguire la ferma *minima* gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare ovvero dimostrare di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli per mancata istituzione dei corsi nelle località di rispettiva residenza. Analogamente dovranno fare, per conseguire la ferma *riducibile*, gli inscritti che vi abbiano titolo, nati posteriormente all'anno 1906.

93. Per comprovare di aver frequentato con esito favorevole i corsi premilitari gli inscritti dovranno produrre apposito certificato da rilasciarsi esclusivamente dai competenti comandi della M. V. S. N. che hanno presieduto ai corsi, e tali certificati dovranno essere conservati nelle relative schede personali.

Analogamente la prova di non aver avuto la materiale possibilità di frequentare i corsi di istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante attestazione da rilasciarsi ai singoli interessati dai competenti comandi della M. V. S. N. Poichè però a tale effetto è necessario tener conto del comune di residenza e non di quello sulle cui liste l'iscritto è compreso, è necessario che per poter far luogo al rilascio della detta attestazione, sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'iscritto nel comune stesso mediante dichiarazione dell'autorità municipale.

94. Sul merito delle attestazioni rilasciate dai comandi della milizia volontaria per la sicurezza nazionale per giustificare la mancata frequenza dei corsi premilitari, come pure sul diniego delle attestazioni stesse, i consigli di leva o le commissioni mobili debbono astenersi dal fare qualsiasi indagine, spettando al comando generale della milizia suddetta di esercitare eventuali controlli e di esaminare i ricorsi che in proposito siano prodotti.

I consigli di leva o le commissioni mobili peraltro considereranno senz'altro giustificata, senza che occorrano attestazioni dei comandi della milizia, la mancata frequenza dei

corsi premilitari da parte degli inscritti di leva che si trovino in alcuna delle condizioni seguenti: *a*) risultino risiedere all'estero o siano ritornati dall'estero da breve tempo; *b*) abbiano appartenuto per due anni a un collegio militare o all'accademia navale militare di Livorno; *c*) abbiano fatto parte per almeno tre mesi della milizia legionaria fiumana.

95. Com'è ovvio, l'effettiva ammissione alle agevolazioni inerenti all'iscrizione alla ferma riducibile avverrà poi entro i limiti che saranno a suo tempo stabiliti con l'apposito decreto ministeriale.

96. Nel caso in cui, il consiglio di leva o la commissione mobile, pur riconoscendo l'esistenza del titolo alla ferma minima od alla ferma riducibile, non possano pronunciare l'ammissione alla ferma stessa per mancanza del certificato di istruzione premilitare di cui al precedente n. 93, dovranno pronunciare la seguente decisione da trascriversi sulla scheda personale e sulla lista leva:

« Riconosciuto il titolo a ferma minima (o riducibile) per l'art. . . . n. . . . del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437. Non ammesso a detta ferma per mancanza del requisito dell'istruzione premilitare ».

Simile variazione sarà anche trascritta sul mod. 59 e, se pronunciata in seduta successiva a quella di arruolamento, sarà comunicata ai comandi di distretto militare con modello 15 e ai comandi di corpo (se il militare è già incorporato con mod. 15-*quater* (vedi allegato *E* alla presente circolare).

Qualora successivamente venga comprovata l'esistenza del requisito mancante, verrà usata la seguente formula:

« *Ammesso a ferma minima* (*o riducibile*) *per il titolo di cui all'art. . . . n.*) ».

Le partecipazioni saranno fatte alle autorità militari nei modi consueti coi modelli 15, 15-*bis* e 15-*ter*.

97. Ai documenti prescritti dal n. 13 della circolare 101 del *giornale militare* 1923, per comprovare, agli effetti della ammissione a ferma minima o riducibile, la qualità di pensionato, dovrà essere aggiunto un certificato del capo dell'amministrazione comunale, che potrà essere anche anno

tato sui documenti suddetti, attestante che alla data d'apertura della leva ovvero a quell'altra data in cui il titolo alla riduzione anzidetta si sia costituito, la già conseguita pensione non era stata revocata.

98. Nel determinare sui titoli a ferma minima o riducibile allegati dagli inscritti, i Consigli di leva e le commissioni avranno cura di tener sempre ben presenti le disposizioni della circolare n. 4014 del 20 gennaio 1922 (n. 302 della Raccolta) secondo cui, allorquando persona della famiglia, nella visita medica di primo grado presso il consiglio o presso la commissione ovvero nella visita di osservazione in ospedale o infermeria militare, non sia stata riconosciuta inabile al lavoro, debbono: 1° sospendere ogni decisione in merito a domande di ferma minima o riducibile la cui concessione dipenda dall'accertamento dell'allegata inabilità; 2° invitare quindi gli interessati a dichiarare se intendano che l'infermo sia sottoposto a visita collegiale d'appello; 3° decidere poi subito, in caso di rinunzia alla visita d'appello, ovvero rinviare la decisione di loro competenza sino a che abbiano avuto conoscenza della relazione del collegio medico, nel caso che sia chiesta o accettata tale visita di appello.

Per l'invio a visita presso un ospedale o infermeria tengasi presente anche quanto è detto nel n. 46.

99. L'identità della persona di famiglia da visitarsi agli effetti di constatare se esista o meno l'allegata inabilità a lavoro proficuo, dovrà essere accertata mediante esibizione da parte di essa della « carta di identità » di cui all'art. 159 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

100. Il collegio medico che deve procedere presso gli ospedali militari (o infermerie presidiarie) a visita in grado d'appello di un membro di famiglia di un inscritto per accertare se esista o meno la sua allegata inabilità a lavoro proficuo deve essere costituito da un numero di ufficiali medici non inferiore a tre.

In caso contrario, qualora sorgesse divergenza di parere, mancherebbe la possibilità di compilare relazioni di maggioranza e minoranza, come richiede il paragrafo 136 dell'istruzione permanente per le operazioni della leva.

101. L'ascrizione alla ferma minima importa formalmente una diminuzione dell'obbligo di servizio alle armi in tempo di pace.

Ne deriva che la rinuncia alla ottenuta ferma minima non può più farsi dopo chiamati alle armi gli uomini con i quali colui che ha conseguito la ferma minima avrebbe dovuto prestare servizio se fosse stato arruolato con ferma ordinaria.

Trascorso tale termine l'assunzione del servizio alle armi da parte di colui che ha conseguita ferma minima non potrà più farsi se non assumendo la ferma speciale stabilita per l'arruolamento volontario nei casi consentiti dalla legge o chiedendo, ove ne abbia i titoli, l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento.

102. Per lo stesso principio affermato nel numero precedente la rinuncia alla ascrizione alla ferma riducibile non può più farsi dopo ottenuto il congedamento per effetto di detta ascrizione.

La riassunzione in servizio quindi non potrà più farsi in tal caso se non contraendo la ferma di tre anni.

Denuncia dei titoli di studio.

103. Per effetto del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, gli inscritti di leva che non abbiano ancora fatta la denuncia dei titoli di studio indicati nel decreto stesso dovranno farla per iscritto al presidente del consiglio di leva o della commissione mobile, all'atto del loro arruolamento. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

Al denunciante dovrà essere rilasciata ricevuta firmata dal presidente od in sua vece dal commissario di leva.

Della fatta denuncia dovrà essere presa nota in margine nel frontespizio della scheda personale.

Mezzi di viaggio per gli iscritti e persone che eventualmente li accompagnano.

104. L'indennità di viaggio tanto per l'andata come per il ritorno e quella di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio dal comune di residenza alla sede della commissione mobile*

di leva o alla sede del consiglio di leva per gli inscritti residenti nella circoscrizione mandamentale del capoluogo di provincia.

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i 20 chilometri fra andata e ritorno.*

Nel caso che inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte solo allorquando venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

I documenti che comprovino tale legittimo impedimento devono dal sindaco essere trasmessi, insieme col rendiconto delle somme pagate, al comando del distretto che potrà fare osservazioni anche in merito alla legittimità dell'impedimento e riferirne, ove del caso, al Ministero.

105. Agli inscritti indigenti, che si trovano fuori del proprio mandamento, potranno essere corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio o della commissione mobile del mandamento di residenza.

106. La circolare n. 449 del *giornale militare* 1921, che aveva portato modificazione alla circolare n. 508 del *giornale militare* del 1920, relativa ai mezzi di viaggio e di soggiorno agli inscritti di leva, è abolita.

Devono perciò applicarsi in materia tutte le disposizioni contenute nella predetta circolare 508, tenendo però presente quanto è detto nel n. 104 di questa circolare.

A tale effetto si ricorda che, giusto quanto è detto in detta circolare, devono considerarsi indigenti soltanto coloro che, per assoluta povertà loro e delle loro famiglie non possono in alcun modo far fronte alle spese pel viaggio e soggiorno fino alla sede della commissione mobile o del consiglio di leva. Non è quindi sufficiente a presumere l'indigenza la circostanza di essere nullatenente o di appartenere in genere alla classe degli operai, di contadini e simili, che traggono i loro mezzi di sussistenza dal lavoro giornaliero.

Al riguardo i comandi dei distretti militari devono accertare, giusta quanto è detto nel n. 11 della circolare 508, nel miglior modo possibile che gli inscritti proposti per la concessione dei mezzi di viaggio e delle indennità di sog-

giorno siano veramente indigenti nel senso sopra detto. A tal uopo i comandanti locali dei carabinieri Reali, che fanno parte delle commissioni comunali, qualora ritengano che da parte delle commissioni stesse non siano state scrupolosamente osservate le norme di cui sopra è cenno, sono tenuti a riferire opportunamente al comandante del distretto militare, cui spetta procedere al controllo dei rendiconti compilati dagli uffici comunali e di apportarvi quelle modificazioni che esso riterrà del caso.

Sarà anche opportuno che fin d'ora i comandi dei distretti militari prendano in tal senso opportuni accordi coi comandanti dell'Arma interessati, ed invitino inoltre gli uffici comunali ad attenersi rigorosamente ai criteri di cui sopra per quanto riguarda le anticipazioni delle indennità agli inscritti indigenti.

107. Tutta la contabilità delle somme corrisposte per il pagamento dei mezzi di viaggio e indennità di soggiorno agli inscritti di leva, deve essere svolta dai distretti militari aventi sede nei capoluoghi di provincia.

I distretti stessi, non oltre il 30 giugno 1928, dovranno inviare al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) un rendiconto delle somme corrisposte per tale titolo.

108. L'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio o presso la commissione mobile, con le norme di cui al n. 255 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi per tanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato, quella del ritorno invece a cura dell'ospedale.

Per il ritorno l'indennità di trasferta e di trasporto deve essere corrisposta fino alla sede della commissione o del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospe

dale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

Nell'effettuare il pagamento delle dette indennità dovranno tenersi presenti le seguenti norme:

a) se si tratta di percorsi eseguiti in via ordinaria, la giornata, agli effetti della indennità di soggiorno, deve computarsi in ragione delle tappe (di 25 chilometri ciascuna), analogamente a quanto dispone il § 10 delle norme complementari al regolamento per le indennità eventuali;

b) per i viaggi compiuti per via ordinaria, senza avvalersi di mezzi pubblici di trasporto, non può effettuarsi il rimborso delle spese di viaggio;

c) se trattasi invece di viaggi compiuti coi mezzi di trasporto destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio (ferrovie, tramvie, automezzi), l'indennità di soggiorno deve computarsi secondo l'art. 3, § 2 della circolare 460 del *Giornale militare* del 1925, modificato col R. decreto n. 7492 del 13 agosto 1926.

In questo caso spetta all'iscritto il rimborso delle spese di viaggio per essersi servito dei detti mezzi di trasporto per recarsi alla sede dell'ospedale e per ritornarne.

Per comprovare le indennità pagate agli iscritti inviati in osservazione è sufficiente che allo specchio nominativo delle indennità medesime (mod. 42 R. A.) sia allegato solamente il certificato di viaggio rilasciato dall'ufficiale delegato all'iscritto.

Tutti indistintamente i certificati di viaggio, anche quelli relativi ad iscritti inviati in osservazione dalle commissioni mobili, dovranno essere inviati dall'ospedale stesso al consiglio di leva.

109. Per i viaggi delle persone in accompagnamento di scritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Altrettanto dicasi per le persone che devono inviarsi a visita presso un ospedale militare a senso dell'art. 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, numero 1437.

Inscritti residenti in Colonia.

110. A norma del §1 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, il servizio della leva per i nazionali residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana e nell'Oltre Giuba è affidato ai governatori (1). Questi provvederanno all'esame personale degli inscritti che si trovano alla sede del Governo con gli ufficiali medici che sono a disposizione del medesimo. Per gli inscritti invece dimoranti in altre località, i Governatori provvederanno alle visite stesse a mezzo dei Comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Nello stesso modo si procederà anche per gli inscritti che risiedono nelle isole italiane dell'Egeo.

I relativi verbali di visita (da compilarsi su modulo conforme all'allegato *F* tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che i consigli di leva possano farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati a mezzo del Governatore agli uffici di leva delle provincie nelle cui liste gli inscritti trovansi compresi: per i giovani riconosciuti abili al servizio la dichiarazione di idoneità dovrà essere accompagnata da tutte le informazioni necessarie per determinare e documentare la esistenza degli eventuali diritti alla ferma minima.

111. I consigli di leva si pronuncieranno sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni dei consigli di leva saranno dagli uffici di leva notificate agli inscritti per mezzo dei Governatori i quali le comunicheranno agli inscritti pel tramite dei comandi di presidio, dopo averne preso nota in appositi registri, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo provvisorio, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

112. Per gli inscritti residenti all'estero sono applicabili la legge 25 marzo 1926, n. 551 (circolare 246 del *Giornale militare* del 1926) (2) e le norme per la prima applicazione della legge stessa, contenute nelle circolari n. 247 e 365 del *Giornale militare* del 1926.

---

(1) Per gli iscritti dell'Oltre Giuba è competente il Governo della Somalia.

(2) Articoli 70, 112, 113, 114 e 115 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437.

113. Giusta il n. 3 della sopracitata circolare 247, pei residenti all'estero la leva sulla classe 1907 si chiuderà il 31 dicembre 1927, salvo la speciale seduta da tenersi il 31 gennaio 1928 in conformità del n. 10 della circolare stessa.

In tale seduta del 31 gennaio 1928 i consigli di leva adotteranno la decisione del caso per quegli inscritti la cui posizione sia stata fino allora tenuta sospesa. Quelli che non risultino essersi costituiti alle regie autorità diplomatiche e consolari per regolarizzare la loro posizione coscrizionale saranno dichiarati renitenti.

114. In base alle disposizioni sopra citate per i residenti all'estero, la leva sulla classe 1908 si aprirà il 1° gennaio 1928 e si chiuderà il 31 dicembre dello stesso anno. Le autorità diplomatiche e consolari potranno quindi pronunciare le decisioni di loro competenza sul conto degli inscritti della classe stessa sino al 31 dicembre 1928; e gli inscritti residenti all'estero avranno facoltà di regolare la loro posizione presso l'autorità diplomatica o consolare non più tardi della suddetta data 31 dicembre 1928.

115. Se al momento in cui viene presa in esame la posizione degli inscritti della classe 1908, la leva all'estero, nei limiti fissati dal precedente n. 114 non è ancora aperta, i consigli di leva e le commissioni mobili si asterranno dall'adottare una decisione a loro riguardo, pronunciando soltanto il rimando ad un seduta speciale da tenersi prima della chiusura della sessione ordinaria della leva nel Regno.

Se invece la leva all'estero è già aperta, i consigli di leva o le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento, con diritto alla dispensa provvisoria di quelli che abbiano rilasciato l'atto di sottomissione per espatriare o per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di sottomissione all'arruolamento, e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile da essi invocati.

I rivedibili espatriati rilasciando l'atto di sottomissione prima dell'apertura della leva cui furono rimandati potranno essere anche essi ammessi, se arruolati, a dispensa provvisoria.

I consigli di leva e le commissioni mobili procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio militare.

116. Per quelli, invece, per i quali in una delle sedute suddette non possa ancora essere presa alcuna decisione nel senso suaccennato, i consigli di leva o le commissioni mobili pronuncieranno il rimando alla seduta speciale da tenersi il 31 gennaio 1929; ed in questa provvederanno senz'altro alla dichiarazione di *renitenza* di coloro che non abbiano in nessun modo regolarizzata la loro posizione all'estero entro il termine del 31 dicembre 1928, a meno che si presentino personalmente.

117. Tutte le decisioni di cui sopra s'intendono prese in conto della leva sulla classe 1908 e devono essere annotate sulle liste della leva stessa sebbene già chiusa.

118. Prima di adottare per gli inscritti residenti all'estero la decisione di ammissione alla dispensa provvisoria i consigli di leva dovranno accertare con esattezza se eventualmente alcuno di essi non sia nel frattempo rimpatriato.

119. Le visite all'estero devono effettuarsi in base agli elenchi *A* e *B* delle imperfezioni e delle infermità riguardanti l'attitudine fisica al servizio militare per gli inscritti residenti all'estero, seguiti dalla traduzione in lingua francese, elenchi già stati distribuiti alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

120. I residenti all'estero potranno invocare i titoli a ferma riducibile senza limiti di tempo finchè rimangono all'estero. Rimpatriando, possono invocarli entro 90 giorni dalla data di rimpatrio ovvero, se trattasi di titoli sorti successivamente al rimpatrio, nei limiti di tempo stabiliti per gli inscritti residenti nel Regno.

Norme procedurali.

121. L'ufficio di leva è retto dal commissario di leva il quale, per le attribuzioni a lui affidate dalle vigenti disposizioni legislative, corrisponde direttamente col Ministero della guerra.

Negli uffici ai quali sono destinati più commissari di leva esercita le funzioni di capo dell'ufficio di leva il commissario più anziano. A lui spetta la firma della corrispondenza di ufficio. Durante il giro delle commissioni mobili i commisari di leva addetti alle commissioni stesso sono autorizzati a corrispondere direttamente col Ministero e colle varie autorità, anche se non hanno qualifica di commissario capo.

Ciascun ufficio di leva dovrà avere un unico archivio ed un unico protocollo, qualunque sia il numero dei commissari di leva ad esso assegnato.

122. Nelle provincie alle quali è assegnato più di un commissario di leva le funzioni di segretario del consiglio di leva possono essere attribuite indistintamente o al commissario capo dell'ufficio di leva o ad un altro dei suoi colleghi. La designazione sarà fatta dallo stesso commissario capo.

123. Le decisioni dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva sono prese a maggioranza di voti.

Gli articoli 24 e 31 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 provvedono per l'eventualità di parità dei voti e di mancanza di taluno dei membri dei consigli e delle commissioni mobili.

124. Ad ogni seduta dei consigli di leva e delle commissioni mobili deve partecipare un solo commissario di leva.

In caso di improvvisa malattia del commissario di leva, qualora non sia disponibile sul posto altro commissario della provincia, dovrà telegrafarsi di urgenza al Ministero della guerra, Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, e nel frattempo assumerà le funzioni di commissario l'ufficiale delegato. Contemporaneamente il presidente dovrà trasmettere al Ministero un certificato del perito medico attestante la natura della malattia e la sua probabile durata.

125. Nel caso di improvviso impedimento dell'ufficiale delegato a prendere parte alle sedute, le operazioni di predesignazione e quelle relative al controllo, alla firma delle liste di leva, dei fogli matricolari e dei modelli 15, dovranno essere temporaneamente compiute dall'ufficiale coadiuatore nei consigli di leva di cui al n. 25 della presente circolare e dall'ufficiale medico per tutti gli altri consigli e commissioni mobili. Contemporaneamente il presidente dovrà darne partecipazione telegrafica al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni) ed al comando della divisione militare, il quale ultimo provvederà di urgenza alla sostituzione con altro ufficiale.

126. Qualora i presidenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di leva lo ritengano opportuno, le rispettive decisioni, anzichè di pugno del presidente, o dell'ufficiale delegato, potranno essere annotate sulle schede personali dal commissario di leva che assiste alla seduta. Esse però dovranno essere subito firmate dal presidente.

127. I consigli di leva devono tenere presente:

a) il testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 (1);

b) il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24, riguardante l'attitudine fisica al servizio militare;

c) la raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito (edizione 1922) (2);

d) l'istruzione per il servizio della leva all'estero con le modificazioni rese necessarie dalle riforme apportate dal

---

(1) Fino a quando il detto testo unico non sarà andato in vigore (3 settembre 1927) gli organi di leva dovranno applicare senza *alcuna eccezione* tutte le norme preesistenti e cioè il testo unico 24 dicembre 1911, n. 1497, edizione 1922, nonchè le leggi, i regi decreti e le circolari citate al n. 115 della circolare n. 453 del *giornale militare* 1926 contenente l'ordine per la leva dei giovani appartenenti alla classe 1907.

(2) Le disposizioni contenute nella raccolta dovranno opportunamente essere armonizzate in relazione alle innovazioni contenute nel nuovo testo unico.

Il Ministero si riserva di diramare prossimamente una circolare contenente le istruzioni per la prima applicazione del testo unico 5 agosto 1927.

R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, ed indicate nella circolare n. 15018 del 15 giugno 1922 e con le altre modificazioni derivanti dalle disposizioni successive ricordate nel presente numero ed in modo speciale quelle contenute nelle circolari nel *giornale militare* n. 247 e 365 del 1926.

Inoltre i consigli di leva e le commissioni mobili dei territori annessi dopo la guerra dovranno anche tenere presente il R. decreto 19 settembre 1921, n. 1331, di estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito ai territori annessi e l'istruzione per la sua applicazione in quanto non sia sostituita dalle norme contenute nella presente circolare.

Per la città di Fiume ed i territori annessi in virtù del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, il consiglio di leva e la commissione mobile della provincia del Carnaro terranno anche presente il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1213.

128. Gli ufficiali delegati disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare specialmente ai numeri 163 e seguenti.

129. Come è detto nel n. 4, dal giorno di entrata in vigore del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, i commissari di leva diverranno membri dei rispettivi consigli e commissioni mobili. Essi cingeranno perciò la fascia tricolore come gli altri membri civili.

Il Ministero sta provvedendo per la necessaria fornitura.

130. Per effetto dell'art. 13 del R. decreto 9 ottobre 1922, n. 1366, il n. 179 della Raccolta di disposizioni in vigore deve intendersi modificato nel senso che le richieste dei certificati penali degli inscritti devono essere rivolte non più al Procuratore del Re, ma al cancelliere capo del Tribunale.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

131. Dal paragrafo 32 dell'istruzione per l'applicazione del R. decreto 10 settembre 1921, n. 1331 (estensione delle leggi sul reclutamento del R. Esercito alle nuove provincie) si rileva che nei luoghi, ove gli atti di stato civile sono tenuti dalle autorità ecclesiastiche, valgono anche agli effetti della leva i certificati rilasciati da dette autorità. In tal caso quindi detti certificati devono avere pieno valore in sostituzione dei moduli nn. 87, 88 e 90 prescritti dal regolamento sul reclutamento.

132. A cura dell'ufficio di leva dovrà essere tenuto uno speciale registro degli inscritti inviati in osservazione. In esso dovrà essere trascritto il nome e cognome di ciascun inscritto coll'indicazione del comune sulla cui lista è inscritto, del rispettivo numero della lista e della data dell'invio in osservazione.

Sul registro stesso, in apposita colonna, a fianco di ogni nome, dovrà essere trascritta la data in cui perverrà dall'ospedale o dalla infermeria presidiaria il risultato della visita.

Allo scadere di ogni mese l'ufficio di leva dovrà controllare per quali inscritti ancora non sia pervenuta comunicazione del risultato della visita e sollecitarne la trasmissione.

133. Gli uffici di leva ogni qualvolta ritengano di chiedere notizie o fare assumere informazioni dovranno, di massima, e salvo casi eccezionali ed urgenti rivolgersi sempre agli ufficiali comandanti ed ai marescialli maggiori comandanti di sezione, che hanno diretta giurisdizione sulle stazioni interessate e mai direttamente ai comandanti delle stazioni.

134. La procedura di leva, quale nei suoi particolari fu stabilita nelle varie disposizioni contenute nella Raccolta, deve essere rigorosamente osservata acciocchè possa aversi la garanzia che le operazioni di leva si svolgano con la maggiore regolarità.

Oltre alle norme sopra indicate si richiama per tanto in modo speciale l'attenzione sulla stretta osservanza delle seguenti prescrizioni:

a) il parere sulle condizioni fisiche degli inscritti da apporsi sulla scheda personale dovrà essere scritto di pugno del perito sanitario; questi potrà servirsi dell'opera degli

scritturali militari soltanto per fare indicare sulla scheda i contrassegni personali;

b) i documenti che servono all'ufficiale delegato per partecipare al comando del distretto militare le decisioni di arruolamento prese dal consiglio di leva o dalla commissione mobile e le successive modificazioni e cioè i fogli matricolari (con il relativo allegato di cui al n. 167) coll'elenco di accompagno, ed il modello 15 per quegli inscritti sul conto dei quali è già stata comunicata una precedente decisione, devono essere compilati sotto la diretta sorveglianza dell'ufficiale delegato. *Ad esso spetta pertanto la personale responsabilità della esattezza dei documenti medesimi e della piena rispondenza delle risultanze di essi con le decisioni prese dal consiglio di leva.*

Sui modelli 15 non dovrà mai omettersi il numero della lista di leva di ciascun inscritto.

Detti documenti però potranno essere compilati anche dopo la seduta;

c) l'ufficiale delegato non dovrà omettere mai di eseguire il controllo fra la decisione presa sulla scheda personale e quella riportata sulla lista di leva, sottoscrivendo quest'ultima insieme al Commissario di leva;

d) la mancanza di perfetta rispondenza dei dati trascritti sui fogli matricolari con quelli esistenti sulle schede e sulle liste di leva può dar luogo anche ad indebiti esoneri dal servizio militare. Il Ministero quindi ogni qualvolta abbia a riscontrare erronee indicazioni sui fogli matricolari od altre rilevanti manchevolezze prenderà severissime misure a carico degli ufficiali delegati. A questo riguardo si fa espresso divieto ai commissari di leva di ingerirsi in qualsiasi modo della compilazione e della revisione dei fogli matricolari.

I comandanti dei distretti militari poi dovranno richiamare nel modo più esplicito l'attenzione degli ufficiali delegati sulla grande importanza delle operazioni di leva cui sono addetti e sulla delicatezza della compilazione dei documenti matricolari che deve essere fatta sotto la loro diretta sorveglianza e continuo controllo. I comandi di distretto militare alla chiusura della sessione faranno conoscere ai rispettivi comandi da cui dipendono gli ufficiali delegati, il modo col quale i medesimi hanno svolto l'opera

loro. Di tali informazioni i comandi suddetti terranno conto nella compilazione delle note caratteristiche dei suddetti ufficiali;

e) nei verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni non dovrà mai omettersi di fare menzione, per quanto sommaria, di tutte le operazioni svoltesi nella seduta.

A complemento ed a parziale modificazione del n. 135 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. esercito, i verbali delle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili di leva dovranno essere compilati in modo conforme all'allegato H della presente circolare ed i relativi moduli riuniti in registro potranno anche essere stampati. Si richiama l'attenzione degli uffici di leva sulle modificazioni contenute nel predetto allegato, modificazioni che devono rigorosamente essere applicate annullando i precedenti moduli o portando ad esso a mano, ove possibile, le necessarie modificazioni. In special modo il Ministero esige che vi siano indicate tutte indistintamente le forme minime e riducibili concesse in ciascuna seduta e che non manchi l'indicazione del risultato della visita subìto da membri di famiglia agli effetti di accertare l'allegata inabilità a lavoro proficuo.

Al termine di ogni seduta del consiglio o della commissione mobile dovrà essere subito accuratamente compilato il verbale della seduta stessa ed i membri del consiglio o della commissione, e gli ufficiali che vi assistono dovranno apporvi regolarmente la propria firma.

Per coloro che fossero mancati il commissario di leva dovrà apporre con un timbro la parola « assente » nello spazio destinato alla firma.

f) in applicazione del disposto del 3° comma del n. 259 della Raccolta, agli inscritti che vengono mandati rivedibili deve essere rilasciata la dichiarazione di rivedibilità.

Nelle visite per delegazione tale dichiarazione deve essere rilasciata dall'ufficio di leva delegante. I singoli uffici di leva dovranno perciò fornirsene in misura sufficiente a mezzo dei distretti militari;

g) il n. 441 della Raccolta prescrive di compilare le liste generali e parziali dei renitenti subito dopo chiusa la sessione della leva. Il Ministro intende che anche questa disposizione sia rigorosamente applicata.

A questo proposito si ricorda che in base alla modificazione apportata al paragrafo 615 del Regolamento sul reclutamento del R. esercito dal R. decreto 28 aprile 1907, n. 235 (n. 442 della raccolta) non deve essere più trasmessa al Ministero la copia della lista generale dei renitenti.

Inoltre, per effetto della circoscrizione provinciale di leva e della abolizione dei circondari, la lista generale dei renitenti deve essere unica per tutta la provincia, anzichè divisa per circondario.

D'ora innanzi nella copia della lista generale dei renitenti da trasmettersi all'Arma dei CC. RR. dovrà essere indicato in margine l'indirizzo quale risulta dalla scheda personale.

135. Ai renitenti stati dichiarati ammissibili all'eventuale ferma riducibile dovendo applicarsi le stesse disposizioni contenute nel n. 466 della Raccolta di disposizioni in vigore per i renitenti ammessi a ferma ridotta.

136. Si ricorda che, giusta le disposizioni in vigore, i renitenti possono essere arrestati appena pubblicata la lista generale dei renitenti od, in mancanza di questa, per ordine scritto del presidente del Consiglio di leva.

E' quindi opportuno che i signori presidenti dei consigli tengano presente tale disposizione a riguardo dei renitenti dichiarati tali dopo la pubblicazione della lista generale dei renitenti, onde permetterne l'arresto in qualsiasi tempo da parte della forza pubblica.

137. I signori magistrati presidenti di consiglio e di commissione mobile, sono pregati di vigilare perchè le norme predette siano rigorosamente osservate e di riferirne al Ministero.

138. E' fatto assoluto divieto ai commissari di leva di rilasciare al pubblico certificati o dichiarazioni oltre quelli che hanno obbligo di redigere in base alle disposizioni in vigore.

139. Giusta il disposto del n. 165 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito, alla chiusura della sessione della leva i comandanti di distretto militare debbono prendere accordi con gli

uffici di leva compresi nella rispettiva giurisdizione per accertare se il numero degli arruolati stati iscritti sui ruoli in base alle comunicazioni ricevute dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, corrisponde con le risultanze delle liste di leva e delle schede personali, distintamente per gli arruolati con ferma ordinaria e per quelli ammessi a ferma minima od ascritti alla ferma riducibile.

L'accennato controllo, poi, deve essere rinnovato, a senso della disposizione suddetta, al termine del secondo periodo della leva.

Esso deve effettuarsi per corrispondenza tra i due enti interessati, tranne che per i distretti che hanno sede nel capoluogo di provincia dove il controllo dovrà esercitarsi di persona con quelle direttive che crederà di dare il comando del distretto stesso.

Qualora vengano rilevate gravi discordanze tanto i comandi di distretto militare, quanto gli uffici di leva dovranno subito riferirne al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

140. I nuovi mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter*, 15-*quater* e 31 devono essere conservati legati in registro in ordine numerico progressivo di fogli e gli uffici di leva dovranno attenersi nel modo più scrupoloso alle indicazioni contenute nei modelli stessi (1).

In uno speciale fascicolo, regolarmente aggiornato, gli uffici di leva dovranno indicare la data di ricevuta ed il numero di ciascuno dei registri mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater* avuti in carico.

141. E' assolutamente vietato di compilare i modelli 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15 *quater*, prima della seduta in cui dovranno essere prese le decisioni da parteciparsi coi modelli stessi.

Nei detti modelli, oltre l'articolo del testo unico delle leggi sul reclutamento in base al quale è stata presa la decisione dovrà essere indicato sempre anche il numero dell'articolo stesso.

142. I detti modelli debbono essere sempre spediti ai comandi interessati in pieghi raccomandati ed accompagnati

(1) Presso gli stabilimenti militari di pena in Gaeta è in corso la stampa dei registri 15-*quater*. Fino a quando essi non potranno essere distribuiti, gli uffici di leva dovranno avvalersi con opportune modificazioni dei registri mod. 15-*bis* e 15-*ter*.

da un elenco in doppia copia indicante le generalità dei militari cui i detti elenchi si riferiscono.

I comandanti cui i detti elenchi sono stati trasmessi riconosciuto che il piego contiene tutti i modelli indicati nell'elenco, apporrà su una copia dell'elenco stesso la propria firma per ricevuta e la restituirà in piego raccomandato all'ufficio di leva competente.

Dopo avere provveduto alle formalità relative alle decisioni comunicate coi modelli in parola, i detti comandanti restituiranno in piego raccomandato la parte seconda dei modelli suaccennati.

143. Qualora in casi assolutamente eccezionali l'ufficio di leva debba redigere un duplicato di mod. 15, 15-*bis*, 15-*ter* e 15-*quater*, dovrà essere compilato dal commissario capo dell'ufficio di leva o dal commissario addetto alla commissione mobile una dichiarazione nella quale siano indicate le cause per le quali è stato necessario redigere il duplicato stesso e qualora trattisi di smarrimento, quali pratiche siano state fatte per rintracciare l'originale.

Tali dichiarazioni dovranno essere compilate su apposito registro a pagine numerate ed a tergo della matrice del duplicato dovrà essere segnato il numero della pagina dove la dichiarazione è contenuta.

Si avvertono a questo proposito i commissari che essi saranno tenuti responsabili della regolare tenuta dei predetti modelli sui quali non dovranno esistere nè abrasioni nè sovrapposizioni di nomi.

144. Anche i mod. 58, 59, 61 e 62 la cui spesa andava prima a carico dell'amministrazione prefettizia vengono ora forniti dall'amministrazione della guerra.

Ciascun ufficio di leva dovrà pertanto rivolgere le richieste del fabbisogno al distretto militare del capoluogo di provincia, il quale richiederà i documenti stessi al Comando degli stabilimenti militari di pena di Gaeta.

145. Insieme con le due copie del manifesto di cui al n. 36 gli uffici di leva devono trasmettere al Ministero copia autentica del verbale di apertura della sessione di leva, un elenco numerico del numero degli inscritti distinti per comune compresi in esso i capilista.

146. In base a quanto è prescritto dal n. 166 della Raccolta, nel termine di 15 giorni dalla chiusura della sessione gli uffici di leva trasmetteranno al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) la relazione sulle operazioni della leva.

Negli uffici cui sono addetti più commissari di leva dovranno essere allegate alla relazione stessa quelle dei commissari di leva, non aventi funzione di capo dell'ufficio, per le commissioni mobili cui saranno stati addetti.

Nel termine suindicato i signori magistrati presidenti dei consigli di leva sono pregati di inviare al Ministero una riservata relazione di carattere sommario e generale sul modo come si sono svolte nel loro complesso le operazioni della leva con speciale riguardo all'opera compiuta dai commissari di leva.

Compilazione dei fogli matricolari.

147. Sui fogli matricolari degli arruolati nati in anni precedenti al 1908 dovrà apporsi anche la seguente variazione:

« *Deve rispondere alla chiamata alle armi della classe* 1908 ».

148. La compilazione dei fogli matricolari degli arruolati dalle commissioni mobili deve essere fatta sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'ufficiale membro della commissione.

La compilazione stessa dovrà effettuarsi possibilmente mentre la commissione mobile è in funzione, durante le sedute o dopo di esse.

Quando ciò non risulti possibile per assoluta mancanza di tempo, la compilazione dei fogli matricolari dovrà essere fatta, sempre sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del predetto ufficiale, non appena che la commissione tornata in sede avrà cessato di funzionare.

Per ciascun foglio matricolare redatto prima o dopo la chiusura dei lavori della commissione, egli dovrà apporre sulle liste di leva a fianco della decisione ivi trascritta la seguente dicitura con timbo ad inchiostro grasso: « Compilato e trasmesso al distretto il foglio matricolare in data.... .... l'Ufficiale..... ». La firma dovrà essere da lui apposta a mano.

Tutti i fogli matricolari dovranno quindi essere da lui trasmessi nel modo consueto al Comando del distretto militare.

149. Negli elenchi coi quali, in applicazione del n. 172 della Raccolta di disposizioni in vigore, si trasmettono ai distretti militari i fogli matricolari, dovranno essere tenuti distinti gli arruolati con ferma ordinaria da quelli con ferma minima e riducibile.

150. Si ricorda che la firma di verifica e di controllo da apporsi sul foglio matricolare dall'ufficiale delegato presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili dovrà essere apposita, non in margine ma *immediatamente* sotto la formula contenente la decisione del consiglio di leva (n. 172 della Raccolta).

Nell'apporre tale firma l'ufficiale dovrà occupare il minore spazio possibile dovendo sul detto documento essere poi aggiunte tutte le successive variazioni relative al militare. In margine poi al foglio stesso dovrà essere apposto il bollo del Consiglio di leva o della commissione mobile a seconda dei casi.

I fogli stessi dovranno essere spediti al comando del distretto militare in pieghi raccomandati ed accompagnati da un elenco in doppia copia (v. n. 172 della Raccolta).

151. Per assicurare sempre meglio il funzionamento del nuovo sistema di chiamata alle armi e di assegnazione delle *reclute ai corpi, sul foglio matricolare dovrà indicarsi con la maggiore esattezza il luogo di abitazione della recluta (comune o frazione, via e numero) ed anche l'ufficio postale da cui la località è servita, quando il comune o la frazione non ne abbiano uno proprio. A tal uopo si interpellerà espressamente l'inscritto.*

Sul foglio matricolare dovrà pure essere esattamente indicato il mestiere o professione esercitati dall'iscritto, tenendo presenti le voci specificate nell'allegato *B*, alla presente circolare.

Anche tutti questi elementi devono essere indicati con assoluta esattezza, essendo essi indispensabili sia per la definitiva assegnazione delle reclute ai corpi, sia per il regolare recapito delle cartoline precetto. A questo riguardo si richiama agli ufficiali delegati quanto è detto alla lettera *b)* del precedente n. 134.

152. I comandi dei distretti militari e dei corpi, nel mandare agli uffici di leva i fogli matricolari dei militari dichiarati rivedibili in rassegna, dovranno accompagnarli da elenchi in doppio esemplare, uno dei quali deve venire restituito dall'ufficio di leva firmato per ricevuta e deve essere conservato in atti dal comando del distretto o del corpo.

153. Appena chiuse le sedute ordinarie i comandi dei distretti militari dovranno verificare per quali fra i già militari mandati in seguito a rassegna rivedibili alla leva in corso non sia stato restituito dal consiglio di leva o dalla commissione mobile il foglio matricolare colla decisione di nuovo arruolamento, a senso di quanto prescrive il n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento, o di riforma.

Compiuta tale verifica dovranno inviare ai rispettivi uffici di leva un elenco coi nomi di coloro per i quali la restituzione non sia avvenuta. Su tale elenco i predetti uffici annoteranno le decisioni prese dal consiglio di leva trasmettendolo poi ai rispettivi comandi di distretto.

Entro il mese di aprile 1928 i comandi di distretto dovranno trasmettere una relazione completa di tale operazione al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni).

154. Come è noto, per la circoscrizione di Zara (territorio di Zara, isole di Lagosta e Pelagosa ed isolotti adiacenti) è stata costituita in Zara una sezione di distretto militare dipendente dal distretto Militare di Ancona.

Detta sezione funziona in modo autonomo e perciò a tutti gli effetti della compilazione dei fogli matricolari degli arruolati, della loro trasmissione e della istituzione dei ruoli, essa dovrà essere considerata come distretto militare.

I fogli matricolari dovranno portare l'intestazione di « Distretto militare di Ancona, sezione autonoma di Zara ».

Alloggi, competenze, indennità.

155. I membri delle commissioni mobili ed i commissari di leva non hanno diritto all'alloggio gratuito da parte dei comuni dove essi si recano insieme con le commissioni.

Lo spirito delle disposizioni riflettenti gli alloggi militari esclude infatti che possa istituirsi per alcuni comuni un onere di carattere continuativo come avverrebbe nel caso di cui trattasi. Del resto l'indennità di missione corrisposta ai predetti funzionari ed ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale è data anche perchè ciascuno di esso possa provvedere alle spese per il pernottamento.

156. Nelle località dove esistono caserme o locali demaniali sufficienti il comando locale di presidio od in mancanza quello dei CC. RR. provvederà a quanto occorre perchè vi abbiano alloggio durante la permanenza della commissione mobile i militari di truppa addetti alla commissione stessa.

Quando manchino caserme o locali demaniali adatti o manchi un comando militare dovrà provvedervi l'amministrazione comunale a norma della legge 7 giugno 1923, numero 1310, i cui compensi furono quadruplicati, giusta il R. decreto-legge 2 giugno 1925, n. 775 (Circ. n. 274 *giornale militare* 1925).

157. Si avverte che il Testo Unico delle leggi sul reclutamento ha mantenuto in vigore le competenze ai presidenti dei consigli di leva e delle commissioni mobili ed ai rappresentanti dell'amministrazione provinciale membri di queste ultime quali erano fissate dagli articoli 11, 12 e 13 del Regio decreto 27 maggio 1923.

158. L'indennità giornaliera di L. 50 per il rappresentante dell'amministrazione provinciale facente parte della commissione mobile spetta anche per i giorni in cui la commissione non tiene seduta quando la commissione stessa si trovi fuori della normale residenza del rappresentante provinciale stesso.

159. Ai signori presidenti di Tribunale, presidenti dei consigli di leva, spettano le indennità di missione, ai sensi dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1311 e dell'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, quando si recano fuori la loro residenza per il cennato incarico.

In tal caso però essi non possono cumulare la diaria di missione coll'indennità di cui al precedente n. 157 e ciò in relazione al principio sancito nell'art. 12 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309 (art. 33 del Testo Unico 5 agosto 1927) per i presidenti delle commissioni mobili.

160. Nei servizi che importano il ritorno alla sede nella stessa giornata non può mai competere l'indennità di missione superiore ai due terzi, come tassativamente prescrive il 1° comm dell'art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311 (circolare 607 *giornale militare* 1918).

161. I comandi dei distretti militari, nell'effettuare la revisione delle contabilità relative alla liquidazione delle indennità ai membri dei consigli di leva e delle commissioni mobili, dovranno prendere visione del registro dei verbali delle sedute per poter meglio effettuare il necessario controllo.

Inscritti che desiderano recarsi all'estero.

162. Per effetto dell'art. 14 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437, gli inscritti che concorrono alla leva sulla classe 1908 non possono più emigrare dopo l'apertura della leva.

Sarà però libera la emigrazione di quelli che otterranno la iscrizione alla ferma minima, come pure di quelli che saranno riformati (perchè prosciolti da ogni obbligo di servizio).

Gli inscritti che saranno mandati rivedibili alla leva sulla classe 1909 e coloro che si trovano nelle condizioni dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149 (circolare 116 del *giornale militare* 1924) (1) potranno emigrare, previo rilascio dell'atto di sottomissione, al pari degli inscritti della classe 1909.

Qualora risulti che qualche inscritto, il quale prima dell'apertura della leva abbia rilasciato l'atto di sottomissione per emigrare, non sia poi più di fatto emigrato, gli uffici di leva procureranno che sia ritirata e annullata la copia dell'atto di sottomissione rimasta in possesso dell'interessato affinchè non avvenga che questi se ne valga per espatriare a leva aperta.

(1) Art. 14 testo unico della legge sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437.

Predesignazione delle reclute alle varie armi e specialità.

163. In occasione dell'esame ed arruolamento degli inscritti della classe 1908 dinanzi al consiglio di leva od alle commissioni mobili dovrà accertarsi l'attitudine degli arruolati a servire nelle varie armi e specialità. Questo accertamento non deve confondersi con l'assegnazione vera e propria delle reclute ai corpi, la quale invece, tenendo conto del giudizio espresso, verrà fatta dai comandi di distretto militare secondo le prescrizioni che questo Ministero si riserva di dare in occasione della chiamata alle armi della classe 1908.

164. Il giudizio di predesignazione alle varie armi e specialità pur essendo formulato presso gli organi di leva, è di competenza dell'autorità militare, la quale vi provvede presso i consigli di leva e presso le commissioni mobili a mezzo dell'ufficiale delegato.

165. Gli ufficiali anzidetti, non appena pronunciato l'arruolamento di un inscritto da parte del consiglio o delle commissioni mobili, formuleranno il loro ponderato giudizio sulla attitudine a servire nelle varie armi e specialità, basandosi sia sulle qualità fisiche poste in rilievo dall'ufficiale medico, sia sui requisiti professionali dell'arruolato.

Tale giudizio, tuttochè non vincoli le ulteriori definitive decisioni del comando del distretto militare circa l'assegnazione da dare alla recluta, deve peraltro fornire la prima base al lavoro delle assegnazioni: epperò si richiama tutta l'attenzione degli ufficiali incaricati sulla necessità che il còmpito loro affidato sia disimpegnato con la più attenta cura in guisa da riuscire al suo scopo, che è quello di assicurare la esattezza e la speditezza delle operazioni delle assegnazioni ai corpi, operazioni che i distretti militari debbono poter bene eseguire senza la presenza delle reclute.

166. Nei casi in cui l'inscritto sia inviato in osservazione e che in seguito all'osservazione stessa sia riconosciuto idoneo, l'ufficiale delegato dovrà compilare il mod. C basandosi sulle qualità fisiche messe in rilievo nella visita e sui requisiti professionali.

167. Pel giudizio di predesignazione al servizio nelle varie armi e specialità i predetti ufficiali dovranno tenere presenti le seguenti norme:

a) per ogni inscritto si devono raccogliere ed annotare su un foglio conforme all'allegato *C*, che sarà subito stampato a cura dei distretti militari e che sarà unito poi al foglio matricolare, tutti quei dati relativi ai requisiti personali della recluta stessa, che possono costituire elementi di giudizio per la sua assegnazione definitiva, tenendo presenti, per ciò che riguarda la professione o il mestiere, le voci elencate nell'allegato *B*;

b) per ogni inscritto devono essere emessi giudizi multipli circa l'attitudine a servire nelle varie armi e specialità di servizio; uno principale e uno o più secondari. Ad esempio, si dovrà dire che una recluta è idonea, in via principale per gli zappatori del genio, in via secondaria, in ordine di attitudine, per la fanteria o artiglieria, ecc. ecc.

Il giudizio principale dovrà inoltre essere espresso con un coefficiente da 3 a 1 a seconda della constatata maggiore o minore attitudine.

Questi giudizi debbono essere riportati sul predetto modello allegato *C* al quale saranno inoltre uniti tutti i documenti professionali presentati dagli inscritti. Il predetto modello dovrà essere firmato dall'ufficiale che ha proceduto alla predesignazione.

Tali provvedimenti hanno lo scopo di conferire elasticità al giudizio d'idoneità alle armi speciali, facilitando ai comandi dei distretti le operazioni delle assegnazioni e pertanto gli ufficiali incaricati dovranno pronunciare i loro giudizi in modo che si abbia il maggior numero di reclute idonee per l'assegnazione alle armi speciali.

168. Il foglio conforme all'allegato *C* deve essere *impiantato* per tutti indistintamente gli inscritti riconosciuti idonei ed arruolati, ma, per il giudizio di predesignazione, sarà tenuto presente quanto dispongono i seguenti numeri.

169. Il giudizio di predesignazione nel foglio conforme all'allegato *C* non dovrà essere pronunciato per le reclute che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) reclute in possesso di titoli di studio per i quali sussista l'obbligo della denuncia e della frequenza dei corsi al-

lievi ufficiali di complemento in base al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224;

b) reclute che abbiano dichiarato di aver titolo all'iscrizione alla ferma minima in base alle disposizioni del testo unico 5 agosto 1927, anno V, anche nel caso che non abbiano comprovato di possedere il requisito della istruzione premilitare.

Per le reclute nella condizione di cui alla lettera *a*), al posto del giudizio di predesignazione, saranno inserite, a mano o con stampiglia, le parole: « obbligato alla frequenza dei corsi allievi ufficiali ».

170. Per le reclute che comprovino, od anche soltanto dichiarino, di aver titolo alla ferma riducibile il giudizio di predesignazione dovrà essere pronunciato. Però gli ufficiali delegati, anche se ne riconoscessero l'attitudine, si asterranno dal predesignare dette reclute per la cavalleria e l'artiglieria a cavallo e per le seguenti specialità e servizi: radiotelegrafisti, pontieri e lagunari, ferrovieri, servizio chimico e servizi di scritturazione.

171. Prima che siano iniziate le visite degli inscritti, i comandanti dei distretti militari, basandosi sulle tabelle di assegnazione delle reclute della classe 1907, indicheranno al presidente del Consiglio di leva (affinchè ne possa informare gli ufficiali delegati) per quali armi e specialità di servizio debbano essere effettuate le predesignazioni.

Le predesignazione alle varie armi e specialità di servizio dovrà essere fatta senza limitazione di percentuale.

172. Per le singole armi e specialità dovrà essere tenuto conto delle avvertenze che seguono e dei limiti di statura indicati nella tabella inscritta nel successivo n. 173.

Granatieri.

Ai granatieri saranno predesignati i giovani aventi i requisiti richiesti per la fanteria e la statura non inferiore al minimo prescritto per la specialità.

Fanteria di linea.

I giovani da predesignarsi per tale arma debbono avere piena attitudine alle marce, per il che occorrono gli arti inferiori sani e ben conformati ed un forza muscolare sufficiente per resistere marciando al peso dell'equipaggiamento individuale. L'ufficiale delegato che vi provvede avrà sempre ben presente che l'ascrizione alla fanteria non deve assolutamente essere fatta col criterio di lasciare a tale arma gli uomii relativamente meno validi al servizio militare.

Alpini.

La predesignazione per gli alpini dovrà farsi fra gli inscritti dei mandamenti montani, nei mandamenti quasi montani e dei mandamenti di collina e pedemontani. Tutti gli inscritti da predesignare per gli alpini dovranno avere abitudine o attitudine per la vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza. Potranno inoltre essere predesignate per gli alpini anche le reclute ascritte, da almeno un anno, al Club alpino italiano, dei distretti dei corpi d'armata di frontiera, che ne facciano domanda e abbiano i requisiti fisici richiesti per la specialità.

Gli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili terranno presente che il reclutamento delle truppe da montagna dovrà essere anzitutto assicurato nel miglior modo con elementi dei mandamenti suddetti.

Bersaglieri.

Ai bersaglieri dovranno designarsi giovani aitanti, ampi di petto, gagliardi e resistenti alla corsa e quelli che, oltre a possedere tali requisiti fisici, siano abili nel ciclismo.

Per coloro che siano abili nel ciclismo, tale abilità dovrà essere indicata nel mod. *C* (tra le qualità fisiche in genere).

Zappatori-minatori del genio.

Per i zappatori-minatori saranno preferibilmente predesignati i giovani di professione terrazzieri, stradini, muratori, falegnami, minatori, scalpellini, meccanici, tubisti, pompieri, motoristi, fontanieri, pittori e scenografi, studenti, disegnatori, aggiustatori meccanici, fabbri teleferisti.

Telefrafisti e radiotelegrafisti.

Per i telegrafisti e radiotelegrafisti del genio saranno predesignati:

a) inscritti di professione telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti o guardafili, (ancorchè avventizi), i quali appartengano ad amministrazioni dello Stato, compresa la ferroviaria;

b) studenti che possano produrre come titolo minimo di studio l'attestato di promozione dal 1° al 2° anno di ginnasio, di scuola tecnica o di scuole equipollenti, impiegati di amministrazioni pubbliche o private, commessi, ecc.;

c) giovani pratici di telegrafo o radiotelegrafia per aver servito come supplenti od aspiranti supplenti negli uffici postelegrafici;

d) elettricisti pratici della lavorazione di apparati telegrafici, telefonici, centralini, ecc., meccanici di precisione in genere e motoristi di motori a benzina.

Nelle predesignazioni per i radiotelegrafisti si darà l'assoluta preferenza agli specializzati in tale materia e cioè ai veri e propri radiotelegrafisti ed ai telegrafisti capaci di ricevere ad orecchio o a corrente di zona.

Fotoelettricisti.

Per i fotoelettricisti saranno predesignati inscritti che abbiano i requisiti indicati per la predesignazione a telegrafisti e radiotelegrafisti.

Cavalleria.

Nel fare le predesignazioni per tale arma dovrà essere data l'assoluta precedenza ai giovani che abbiano pratica di cavalcare ed a quelli che abbiano conformazione atta a cavalcare ed anche pratica del cavallo; ma, in mancanza di tali elementi, si predesigneranno per la cavalleria anche giovani che abbiano soltanto conformazione atta a cavalcare.

Si dovrà evitare che alla cavalleria sino destinati giovani, che, pur avendo i requisiti accennati, siano operai specializzati.

Artiglieria.

Gli inscritti da predesignare all'artiglieria da campagna dovranno avere requisiti analoghi a quelli richiesti per la cavalleria.

Quelli da predesignarsi per l'artiglieria da montagna dovranno essere prescelti fra quelli degli stessi mandamenti montani, quasi montani, di collina e pedemontani indicati per gli alpini. Tali giovani devono essere dotati di notevole robustezza ed abitudine o attitudine alla vita di montagna.

Saranno predesignati pel reggimento di artiglieria a cavallo i giovani che abbiano i requisiti prescritti per la cavalleria.

Alla specialità d'artiglieria pesante campale, pesante, da costa e controaerei saranno ascritti preferibilmente i giovani di mestieri specializzati.

Gruppi someggiati.

Per i gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna dovranno predesignarsi inscritti che, pur non appartenendo ai mandamenti di reclutamento alpino, abbiano tuttavia requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna.

Treno di artiglieria.

Per le compagnie treno dei reggimenti di artiglieria da campagna dovranno essere predesignati giovani che abbiano i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Pontieri e lagunari del genio.

Pei pontieri del genio dovranno essere predesignati giovani manifestamente robusti e preferibilmente di professione barcaiuoli, marinai, pescatori, gondolieri, carpentieri di barche, calafati, cordai ed anche facchini, manovali muratori, falegnami e in minima parte contadini.

Ai lagunari dovranno essere predesignati i barcaiuoli, gondolieri, marinai, pescatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, motoristi e in piccola parte studenti e manovali.

Ferrovieri del genio.

Per i ferrovieri del genio saranno predesignati gli inscritti aventi qualifica ferroviaria di macchinisti e fuochisti delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie secondarie, manovali abilitati a fuochisti, accudienti locomotive FF. SS., telegrafisti dello Stato o delle ferrovie, deviatori, manovratori, frenatori, manovali autorizzati a scambi manovre e freni, nonchè operai di officina, sempre che risultino in servizio delle Ferrovie dello Stato o secondarie.

Tutti dovranno avere la statura minima prescritta ad eccezione dei macchinisti e fuochisti, che, potranno essere designati anche se di statura inferiore.

Sul foglio, conforme all'allegato *C*, gli ufficiali incaricati della predesignazione non dovranno perciò apporre l'annotazione di « Ferroviere » ma indicare la speciale qualifica di cui l'inscritto risulta in possesso all'atto dell'arruolamento.

Aerostieri.

Per il gruppo aerostieri del genio dovranno predesignarsi giovani che esercitino i seguenti mestieri: sarti, cordai, cestai, fotografi, elettricisti, falegnami-ebanisti, fabbri, fumisti e tubisti, motoristi, meccanici, magnetisti, nichelatori, orologiai, saldatori autogeni, stagnini, tornitori in legno, tipografi, cuochi, calzolai, disegnatori, telefonisti, verniciatori e pittori, vulcanizzatori di gomme.

Servizio chimico.

Dovranno essere predesignati per il servizio chimico giovani provvisti di titoli scientifici in chimica, studenti di chimica in istituti superiori ed operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelli che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante. Vi saranno predesignati inoltre giovani esercenti i mestieri di piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, fonditori, cementisti e meccanici di precisione.

Servizio automobilistico.

I giovani da predesignarsi per il servizio automobilistico dovranno essere scelti tra quelli che posseggono documenti di abilitazione a condurre autovetture, autocarri, motocarrozzette, motocicli, ecc., rilasciati dalle competenti autorità civili, o che con documenti comprovino di avere servito in qualità di operai presso officine o stabilimenti automobilistici o che comunque siano pratici di autoveicoli.

Speciale cura dovrà essere posta perchè tutti i giovani aventi i requisiti per l'assegnazione ai centri automobilistici non sfuggano alla predesignazione per tale specialità.

Carri armati.

Per il reparto carri armati saranno predesignati i giovani che abbiano i requisiti richiesti per gli automobilisti dei raggruppamenti trasporti.

Sanità.

Ai servizi di aiutante di sanità e d'infermiere che riflettono la cura o l'assistenza dei malati dovranno essere predesignati di preferenza i giovani che vi acconsentano.

Si predesigneranno poi pel servizio di aiutante gli studenti di medicina o chirurgia, farmacia, chimica pura o bromatologica, chimica e farmacia, coloro che siano provvisti di diploma di abilitazione alle funzioni di disinfettatore e gli ecclesiastici ancorchè siano insigniti soltanto degli ordini minori.

Pel servizio d'infermiere saranno scelti gli infermieri e gli inservienti d'ospedale e i contadini che, possibilmente non siano illetterati.

Sussistenza.

Alla sussistenza saranno predesignati i giovani di professione fornai, panettieri, macellai, mugnai, pizzicagnoli, commessi di negozio, droghieri, pastai, facchini, imballatori, manovali, ecc.

Servizi di scritturazione.

I giovani che risultino idonei ad essere adibiti a mansioni d'ufficio (studenti, dattilografi, disegnatori, tipografi, litografi, ecc.), saranno predesignati per i *servizi di scrittura-*

zione. E' per essi, il giudizio sul mod. *C,* sarà espresso con la parola « scritturale » accompagnato da un coefficiente adeguato al titolo di studio posseduto e dal quale sarà fatta, come prescritto, espressa menzione nello stesso mod. *C.*

Oltre a detto giudizio, espresso in linea principale, sarà però anche inserito nel mod. *C* il giudizio (o i giudizi) di predesignazione per l'arma o corpo pel quale l'inscritto presenti la necessaria attitudine.

Aeronautica.

Per l'aeronautica saranno predesignati tutti coloro che comprovino di aver appartenuto a industrie aeronautiche (motoristi d'aviazione e di dirigibile, montatori d'aeroplano e dirigibili, sarti aerostatici) o ad industrie della produzione del gas idrogeno.

Saranno inoltre predesignati inscritti che posseggano la patente di automobilisti, ovvero siano elettricisti, studenti, impiegati, tornitori, armaiuoli, falegnami, dattilografi, di segnatori, verniciatori, infermieri.

Infine saranno predesignati per la manovra e governo inscritti che, pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano forniti di sufficiente robustezza fisica e non siano analfabeti.

Operai.

Potranno essere predesignati per l'assegnazione a servizi o reparti speciali in qualità di operai, i giovani che presenteranno un certificato comprovante la loro qualità professionale, rilasciato dalle ditte presso le quali hanno lavorato.

Gli operai in legno e in ferro saranno destinati a tutte le specialità dell'arma di artiglieria e del genio:

i maniscalchi, allievi maniscalchi, sellai, allievi sellai e calzolai alle armi a cavallo;

i materassai, i lavandai e tappezzieri alla sussistenza;

i cuochi, i barbieri, gli arrotini di fino, i giardinieri alle compagnie di sanità;

gli operai chimici al servizio chimico.

Per la predesignazione come operai è sufficiente il limite minimo di statura.

173. I limiti di statura, da tenersi presenti dagli organi di leva per la predesignazione delle reclute alle varie armi, corpi, specialità e servizi, appariscono dalla seguente tabella:

Armi, corpi e specialità		Limiti di statura		*Annotazioni*
		minimo	massimo	
Granatieri		1.75	indeterminato	
Fanteria di linea		1.50	1.65(1)	
Bersaglieri		1.65	1.75	
Alpini		1.50	indeterminato	
Cavalleria — Cavalleggieri		1.58	1.68	
Id. Lancieri		1.65	1.72	
Artiglieria	da campagna (batterie)	1.65	1.75	
	id. (gruppi someggiati)	1.68	indeterminato	
	pesante campale	1.65	1.75	
	a cavallo	1.65	1.75	
	da montagna	1.72	indeterminato	
	pesante e da costa	1.65	1.82	
	controaerei	1.65	1.75	
	zappatori-minatori	1.65	1.78	
Genio	telegrafisti e radiotelegrafisti	1.50	indeterminato	
	fotoelettricisti	1.50	id.	
	pontieri	1.62	id.	
	lagunari	1.50	id.	
	ferrovieri	1.60	id.	
	aerostieri	1.50	id.	
Servizio chimico		1.50	id.	
Treno di Artiglieria		1.65	1.75	
Servizio automobilistico		1.50	indeterminato	
Carri Armati		1.50	id.	
Sanità e Sussistenza		1.50	id.	
Compagnie distrettuali		1.50	id.	
Scuole militari		1.50	id.	

(1) Questo limite potrà peraltro essere anche oltrepassato, quando se ne manifesti la necessità.

174. *Avvertenza.* — Per quanto possa sembrare superfluo, si torna ad avvertire che il giudizio di predesignazione a servire nelle varie armi e specialità di servizio non costituisce affatto un diritto per gli inscritti ad essere assegnati — quando avverrà la chiamata alle armi — alle dette armi e specialità; detto giudizio è stato infatti istituito nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e non per la tutela dell'interesse delle singole reclute.

La definitiva assegnazione ai corpi, che sarà poi fatta dai comandi dei distretti, dovrà quindi rimanere subordinata soltanto alle esigenze dei servizi; in vista delle quali si potrà anche prescindere del tutto dal giudizio pronunziato degli ufficiali incaricati presso i consigli di leva e le commissioni mobili.

Per queste considerazioni è vietato di comunicare alle reclute la predesignazione ricevuta.

Disposizioni speciali per i distretti militari.

175. I comandi dei distretti militari, man mano che riceveranno dagli organi di leva i fogli matricolari degli inscritti arruolati con ferma ordinaria, controlleranno se i giudizi principali di idoneità pronunciati presso gli organi stessi corrispondono alle norme contenute nel precedente n. 172 basandosi all'uopo sulle indicazioni concernenti i requisiti fisici e professionali degli inscritti, contenute nei fogli matricolari e nei fogli conformi all'allegato *C*.

Riscontrando inesattezze gravi o irregolarità, detti comandi sono autorizzati a procedere alla modificazione del giudizio principale d'idoneità in quello corrispondente alle norme anzidette, dandone prontamente conoscenza all'ufficiale delegato che lo pronunciò, pel tramite del presidente del consiglio di leva.

176. I comandi dei distretti militari, provveduto all'impianto del ruolo mod. 57 con gli elementi contenuti nel foglio matricolare, avranno pure cura di far prendere menzione sul ruolo stesso — senza però farne oggetto di apposita variazione — del giudizio di predesignazione, modificato, se del caso, a senso di quanto sopra è detto. Procederanno dipoi alla formazione dei pacchi dei fogli matricolari, distinguendoli per tutte le armi e specialità partendo

beninteso dai giudizi principali di predesignazione ma tenendo presente, soltanto come direttiva generale, la proporzione delle quote indicate nelle tabelle d'assegnazione della classe precedente.

In qualsiasi tempo avvenga poi la chiamata alle armi, i comandi dei distretti avranno così già predisposto il lavoro per procedere con la massima speditezza all'assegnazione delle reclute ai corpi, in base alle tabelle che riceveranno poi dal Ministero.

177. Si preavvertono sin d'ora i comandi dei distretti militari che il mod. *C*, insieme con i documenti professionali rimasti presso di essi, dovranno essere conservati per lo meno sino alla chiamata alle armi della classe successiva (1909); avendo cura di raggrupparli per comune, non appena detti modelli vengano tolti dai fogli matricolari.

178. Esaurite che siano in ciascuna provincia le sedute ordinarie il rispettivo ufficio di leva trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *D* (allegato *G* per i comuni mistilingui).

Gli uffici di leva prenderanno speciale nota di quanto sopra è disposto, affinchè non abbiano a verificarsi ritardi nell'invio delle suddette indicazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . . .

Ordine della leva sulla classe 1908.

Il presidente del Consiglio di leva per la provincia di . . . . . .

In conformità dell'ordine emanato dal Ministro della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio:

Notifica quanto segue:

1. I giovani nati nell'anno 1908 e tutti gli altri iscritti in capolista od aggiunti alle liste di leva della classe 1908 quali rivedibili, omessi, rimandati, ecc., residenti in questa provincia sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. Gli inscritti anzidetti residenti in questo comune e nei comuni di (indicare i comuni ai quali provvede solo il Consiglio di leva — comuni del mandamento del capoluogo) debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al Consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Quelli invece residenti negli altri comuni debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi alla commissione mobile nella località (se la commissione si recherà in più di un comune si dirà invece: « nelle località »), e nei giorni ed ore indicate nella tabella.

La presentazione alla commissione mobile è obbligatoria e tiene luogo di presentazione al Consiglio di leva.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero nei giorni e luoghi stabiliti senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al Consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

3. Coloro che hanno i requisiti per concorrere alla leva di mare (e, in loro assenza, le rispettive famiglie) devono, non più tardi del 27 settembre 1927 dichiarare alla Capitaneria di porto da cui dipendono che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di leva di terra.

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da un anno a due anni quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza incorrono nella pena di detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene stabilite in questo articolo sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 155 Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437).

4. I giovani nati nel 1908 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva richiederanno subito al comune di residenza l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

5. Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia nelle cui liste di leva sono compresi, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal Consiglio di leva o dalla commissione mobile del mandamento ove risiedono, facendone subito domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono.

6. I giovani che risiedono nella provincia di leva ma in un comune diverso da quello sulle cui liste sono inscritti potranno essere visitati insieme con gli iscritti del luogo di residenza facendone domanda in carta bollata da 2 lire, 10 giorni prima dell'inizio del giro della commissione mobile, all'ufficio di leva che, ove nulla osti, consentirà avvertendone i richiedenti.

7. Gli inscritti in capolista e gli iscritti stati ammessi a visita per delegazione dovranno presentarsi alla visita stessa muniti della carta di identità di cui al R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

8. I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dall'autorità competente.

9. Agli inscritti di leva indigenti che ne facciano richiesta saranno corrisposti i mezzi di viaggio per recarsi nel giorno stabilito per l'esame personale ed arruolamento dal comune di residenza alla sede della commissione mobile e per ritornare. I mezzi di viaggio saranno pure corrisposti per recarsi alla sede del Consiglio di leva limitatamente agli inscritti che risiedono nella circoscrizione mandamentale del capoluogo della provincia.

L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

Agli inscritti indigenti, potrà anche essere corrisposta dall'autorità comunale una indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva o della Commissione mobile.

Nel caso che gli inscritti indigenti, invece che alla propria commissione mobile, si presentino al Consiglio di leva, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno corrisposte qualora venga provato che la mancata presentazione alla commissione mobile sia dovuta a legittimo impedimento.

10. Gli inscritti che risiedono all'estero devono presentarsi per l'arruolamento alla Regia autorità diplomatica o consolare nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1928. Se residenti all'estero con regolare passaporto già da prima dell'apertura della leva (purchè però non soltanto per ragioni di studio) possono essere dispensati dal servizio in applicazione dell'art. 112 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437.

11. Tutti gli idonei devono essere arruolati in un'unica categoria per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'inscrizione alla ferma minima (di tre mesi) gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che sia inabile a lavoro proficuo;

b) figlio primogenito di padre nelle stesse condizioni che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) figlio unico di madre tuttora vedova;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

e) nipote unico di avo che sia entrato nel 70 anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

f) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

g) nipote primogenito di avo che sia entrato nel 70° anno di età o che sia inabile al lavoro proficuo e non abbia figli maschi. ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

h) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

i) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

l) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

m) orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia;

n) figlio di militare morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

o) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi od in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare;

p) figlio di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare;

q) fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare.

Sono equiparati ai morti o mutilati per causa di servizio militare i morti o mutilati per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

12. Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni, potranno ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile (non inferiore a 6 mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico di padre vivente;

b) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

e) primogenito di orfani di padre e di madre;

f) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

g) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

h) figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

i) figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

l) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

m) fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare;

n) fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel Corpo degli agenti di P. S.;

o) fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

13. L'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile di cui alle lettere *n*), *o*), *p*), *q*) del precedente n. 10 ed alle lettere *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*) del precedente n. 11 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, appure abbia conseguito a suo tempo l'assegnazione od il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria.

Non si terrà conto peraltro delle ascrizioni alla ferma riducibile o minima, delle assegnazioni o dei passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria concessi a fratelli che prestarono effettivo servizio alle armi per almeno un anno.

14. Per ottenere l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile, gli inscritti chederanno ai rispettivi comuni i necessari documenti e quelli residenti all'estero potranno presentare le relative domande per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui risiedono.

Contro le decisioni del Consiglio di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per mezzo dell'ufficio di leva o dell'autorità diplomatica o consolare.

15. Per conseguire l'ascrizione alla ferma minima gli inscritti che ne abbiano diritto, nati posteriormente al 1902, dovranno produrre la prova di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, a meno che essi dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli. Eguale prova deve essere prodotta per conseguire la ferma riducibile degli inscritti nati dopo il 1906.

La prova di aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare dovrà essere fornita mediante un certificato da rilasciarsi dal competente comando della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale agli interessati che ne faranno richiesta, dietro esibizione del libretto personale. La prova di essersi trovato nella materiale impossibilità di frequentare i detti corsi dovrà essere fornita mediante una attestazione da rilasciarsi ugualmente dal competente Comando della detta Milizia.

Per poter far luogo al rilascio di tale attestazione è necessario però che sia fatta prima constare la circostanza della residenza dell'inscritto nel comune stesso mediante dichiarazione municipale.

16. **Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al Consiglio di leva o alla Commissione mobile se sono o non in possesso di titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile.**

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma riducibile non più tardi del giorno di chiusura della sessione (15 marzo 1928), altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro 90 giorni da quello in cui siano sorti.

17. Si avvertono sin d'ora gli inscritti, che saranno arruolati ed ascritti alla ferma ordinaria, che per il nuovo sistema di chiamata alle armi è assolutamente necessario che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo dal servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.), pervengano al Comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

Essi sono pertanto invitati ad osservare rigorosamente nell'invio delle domande debitamente documentate, il termine che sarà a suo tempo prescritto nel manifesto di chiamata alle armi.

18. Presso il Consiglio di leva e le commissioni mobili, in occasione della visita e dell'arruolamento, si procederà anche all'accertamento dell'attitudine di ciascun arruolato a prestar servizio nelle varie armi e corpi.

Tutti gli inscritti sono perciò invitati a dichiarare esattamente, all'atto della visita, l'arte, la professione o il mestiere da essi esercitati, accompagnando, possibilmente, la loro dichiarazione con adatti certificati.

Si avverte che tale accertamento fatto nell'esclusivo interesse del servizio, ha il solo scopo di dare ai comandi dei distretti militari gli elementi per poter procedere poi alla scelta delle reclute nell'assegnazione ai corpi; e che perciò l'assegnazione stessa potrà non coincidere col giudizio pronunciato presso gli organi di leva. Di conseguenza il giudizio circa tale accertamento non sarà comunicato alle reclute.

19. *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* ad Consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

Gli inscritti suddetti sono avvertiti che i comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

20. Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, gli inscritti di leva che siano muniti di diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o di istituto tecnico del vecchio ordinamento) o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del Consiglio di leva o della commissione mobile di arruolamento, ritirandone ricevuta dalla stessa autorità. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

21. Effettuato l'arruolamento, le reclute saranno lasciate in congedo fino a quando il Ministero della guerra emanerà l'ordine di chiamata alle armi.

Addì 12 settembre 1928.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI LEVA.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale e l'arruolamento degli inscritti

COMMISSIONE MOBILE DI LEVA.

Città ove si reca la commissione mobile di arruolamento	Comune i cui inscritti devono presentarsi a visita	Destinati alle visite: Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

CONSIGLIO DI LEVA.

Sede .....

Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Comuni i cui inscritti devono presentarsi a visita	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute supplctive.

Chiusura della sessione 15 marzo 1928.
Seduta speciale per gli inscritti residenti all'estero 31 gennaio 1929.

ALLEGATO B.

Elenco delle voci riguardanti le professioni, arti e mestieri esercitati dagli inscritti da tener presente nella redazione del foglio allegato *C*

Artificieri
Accudienti ferroviari
Armaioli
Arrotini
Automobilisti
Barbieri
Barcaioli, burchiai, peotai, remaioli di fiume
Braccianti
Butteri e Cavallari
Calafati
Calderai
Calzolai
Cantonieri
Carpentieri
Carradori
Carrettieri
Cementisti
Ciclisti professionisti
Colombofili
Commessi
Conducenti
Conduttori di caldaie a vapore
Contadini
Cordai
Cuochi
Dattilografi
Deviatori ferroviari
Disegnatori
Disinfettatori
Droghieri
Elettricisti
Fabbri
Facchini
Falegnami
Fantini
Fonditori
Fontanieri
Forgiatori
Formai
Fotoelettricisti
Fuochisti
Frenatori ferroviari
Gassisti
Giardinieri
Gondolieri
Guardafili
Imballatori
Impiegati
Infermieri
Litografi
Lavandai
Lattai
Macellai
Macchinisti ferroviari
Maniscalchi
Manovali
Manovratori ferroviari
Marinai
Materassai
Meccanici, meccanici-aggiustatori, meccanici di precisione
Minatori
Motociclisti e conduttori di motocarrozzette
Motoristi
Mugnai
Muratori
Operai chimici
Orologiai
Panettieri
Pastai
Pescatori
Pirotecnici
Pizzicagnoli
Pittori
Radiomotoristi
Radiotelegrafisti
Ramai
Sasti
Sellai
Saldatori autogeni
Scenografi
Scrivani
Stendifili
Stippettai
Stradini
Studenti
Tappezzieri
Teleferisti
Telefonisti
Telegrafisti
Terrazzieri
Tornitori in legno ed in metallo
Velai
Verniciatori
Vetrai
Vulcanizzatori di gomme
Zappatori

ALLEGATO C.

PROVINCIA DI .....

MANDAMENTO DI .....

Dati relativi a requisiti dell'inscritto della classe 1908 (1) . . . . . del Comune di . . . . . .

Statura . . . . .

Perimetro toracico . . . . .

Qualità fisiche in genere (2) . . . . . .

Professione o mestiere (3) . . . . . .

Grado d'istruzione (4) . . . . . .

Predesignazione { giudizio principale . . . . . con coefficente . . . . . giudizî secondari . . . . . .

Notizie eventuali sulla condotta . . . . . .

Ha dichiarato di aver titolo alla ferma (5) . . . . . .

L'ufficiale incaricato.

Bollo d'ufficio

(1) cognome e nome.
(2) se pesante o leggero: muscoloso o no; se abbia deficienze fisiche e quali ecc.
(3) allegare al presente i certificati professionali.
(4) evitare l'indicazione generica di studente, specificando i titoli di studio per chi ne abbia
(5) *riducibile* ovvero *minima*. Nel caso che l'inscritto non abbia fatto dichiarazioni di sorta l'intera linea sarà cancellata con una riga ad inchiostro, per cura dell'ufficiale che compila il foglio

ALLEGATO D.

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

Situazione della leva sulla classe 1908 al termine delle sedute ordinarie.

Totale degli inscritti di leva	Riformati	Rimandati e rivedibili	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI						Annotazioni
					idonei ad incondizionato servizio			assegnati a servizi sedentari			
					con ferma ordinaria	con ferma riducibile	con ferma minima	con ferma ordinaria	con ferma riducibile	con ferma minima	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Addì .....

Il Commissario di leva.

Mod. 15 *quater*

N.....d'ordine

Consiglio di leva per la Provincia di.....

Dichiarazione di riconoscimento di titolo a ferma (1) ..... del militare

.....

figlio di.....

e di..... ,.....

della classe ..... col n. ..... del comune di ..... al n. ..... di matricola del distretto militare di .....

Trasmessa al (2) .....

.....

Li ..... 192....

IL COMMISSARIO DI LEVA

Restituita il .....

IL COMMISSARIO DI LEVA

(1) Indicare se minima o riducibile.
(2) Indicare il corpo cui il militare appartiene.

Mod. 15 *quater*

N. ....d'ordine

Parte prima.

Dichiarazione di riconoscimento di titolo a ferma (1)..... per i militari alle armi

Consiglio di leva per la Provincia di .....

(2).....

.....

figlio di.....

e di.....

.....

della classe .....del comune di .....

al n. ..... di matricola del distretto militare di .....

Si dichiara che questo Consiglio di leva, avendo esaminati i documenti presentati nell'interesse del militare contrassegnato, ha riconosciuto che il militare stesso si trova nelle condizioni previste dal n. ..... dell'art. ..... del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Non lo ha però ammesso alla ferma (1) ..... per mancanza del prescritto requisito dell'istruzione premilitare.

..... li ..... 192...

Il Presidente del Consiglio di leva

(1) Indicare se minima o riducibile.
(2) Nome e cognome del militare. Seguono paternità e maternità.

Mod. 15 *quater* ALLEGATO E

N. .... d'ordine

Parte seconda (1)

Dichiarazione di riconoscimento di titolo alla ferma (2)..... per i militari alle armi

(3) .....

In seguito alla dichiarazione di riconoscimento di titolo alla ferma (2)..... del militare.....
figlio di .....
e di .....
della classe.... del comune di.....
al n. ..... di matricola del distretto militare di ....., ricevuta col mod. 15-*quater Parte prima*, N. ....., questo Comando ha disposto per le conseguenti annotazioni a matricola.....

..... li ..... 192..

IL COMANDANTE DEL CORPO

(1) Questa parte seconda deve essere compilata a cura del Corpo e quindi restituita all'ufficio di leva che dopo averla controllata colla matrice, dovrà accluderla alla scheda del militare conservandola insieme cogli altri documenti — (2) Indicare se minima o riducibile — (3) Indicare al corpo.

ALLEGATO F.

GOVERNO DELLA . . . . . .

Esito dell'esame personale di un inscritto residente in colonia

Numeri e classe	Cognome e Nome Nascita e Residenza	Contrassegni personali Professione Istruzione	Esito della visita medica
Numero d'ordine del registro delle visite degli inscritti residenti in Colonia	figlio di ..... e della ..... nato addì ..... nel comune di ..... provincia di ..... dimorante in	Statura m. ..... Torace m. ..... Capelli { colore ..... forma ..... Naso ..... Mento ..... Occhi ..... Co or ..... Dentatura ..... Segni particolari ..... Professione	Addì .....19.... .... L'UFFICIALE MEDICO ..... Il.....(1)
Classe di provenienza.. (se trattasi di inscritto nato in anni precedenti)			

(1) Governatore o Comandante del Presidio a seconda che la visita è stata effettuata presso la sede del Governo oppure in località differente.

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI .....

Situazione della leva sulla classe 1908 al termine delle sedute ordinarie nei territori mistilingui

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Rimandati o rivedibili	Cancellati	ARRUOLATI																				Annotazioni
				Idonei ad incondizionato servizio												Assegnati a servizi sedentari								
				con ferma ordinaria				con ferma riducibile				con ferma minima				con ferma ordinaria				con ferma riducibile				con ferma minima			
				di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	di lingua italiana	di lingua tedesca	di lingua croata	di lingua slovena	

Addì.....

Il Commissario di leva

ALLEGATO H.

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI . . . . .

(o Commissione mobile di leva per il mandamento di . . . . . .).

Verbale della seduta tenuta il . . . . . .

In virtù dell'ordine di leva sulla classe 1908, emanato con la circolare n. 521 del *giornale militare* 1927 ed in base all'apposito manifesto emanato dal Consiglio di leva di . . . . . in data . . . . . 1927, si è riunito oggi in . . . . . il Consiglio di leva (o la Commissione mobile, per l'esame e l'arruolamento degli inscritti del comune (o dei comuni) di . . . . . .

Sono presenti i signori:

. . . . . presidente; . . . . . commissario di leva; . . . . . ufficiale delegato dal Ministero della guerra; . . . . . rappresentante dell'amministrazione provinciale.

Assistono il . . . . . perito sanitario . . . . . ., ed il . . . . . dei RR. CC. signor . . . . . nonchè il sig. (1) . . . . . .

Funziona da relatore segretario il membro del (Consiglio o commissione) commissario di leva sig. . . . . .

Non sono intervenuti i signori . . . . . .

Rappresenta il comune di . . . . . il sig. . . . . .

Il presidente dichiara aperta la seduta, e, data comunicazione del contenuto del paragr. 150 del regolamento sul reclutamento, ordina che il . . . . . proceda, nelle forme regolamentari, alle necessarie operazioni il cui risultato è succintamente qui appresso descritto:

Inscritti presentati effettivamente e visitati n. . . . . di cui:

a) abili ed arruolati . . . . . N. . . .

b) mandati rivedibili . . . . . » . . .

c) riformati . . . . . » . . .

d) mandati in osservazione . . . . . » . . .

e) rimandati alle sedute dell'ultimo trimestre del 1928 . . . . . » . . .

f) rimandati alle sedute suppletive . . . . . » . . .

---

(1) Nome del secondo ufficiale incaricato di coadiuvare l'ufficiale delegato per la predesignazione (dove esista).

Dei n. . . . . arruolati sono stati ammessi a ferma minima gli inscritti (1).

Sono stati ammessi a ferma riducibile gli inscritti (2).

Sono stati visitati agli effetti dell'art. 85 del T. U. delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437 i seguenti membri di famiglia coll'esito per ciascuno indicato (3).

Al termine delle operazioni furono eseguiti i prescritti controlli per accertare l'esatta trascrizione sulle schede personali mod. 9 delle decisioni prese dal Consiglio o la concordanza delle scritture sulle schede con quelle delle liste di leva, le quali ultime furono sottoscritte dall'ufficiale delegato.

Prima di togliere la seduta, il presidente ha domandato agli inscritti se loro consta la omissione sulle liste di giovani che hanno l'obbligo di concorrere alla leva, ed ha avuto risposta . . . . . .

. . . . . li . . . . . 19....

L'ufficiale delegato *Il rappresentante dell'Amm. prov.*

Il commissario di leva

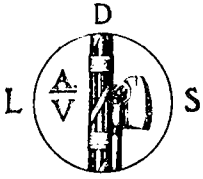
Il perito medico *L'ufficiale dei CC. RR.*

Il presidente (4)

---

(1), (2) e (3) Dovrà tenersi uno spazio sufficiente in modo che possano essere indicati tutti gli inscritti in dette condizioni. Se lo spazio non basterà dovrà provvedersi nel senso indicato dal n. 134, lettera e) della presente circolare.

(4) Per i non intervenuti lo spazio destinato alla firma dovrà essere annullato dal commissario di leva con un timbro contenente la parola « assente ».



PREZZO L. 2,00.

(5144) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 38ª — 1927 - ANNO V — 26 AGOSTO

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 522 – 18 giugno 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1926-1927. . . . . *Pag.* 1717

» 523 – 19 giugno 1927 – Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1436 – Applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova . . . . . » 1718

» 524 – 30 giugno 1927 – Anno V — PERSONALE OPERAIO. — Decreto ministeriale che approva modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra . . . . . » 1720

» 525 – 7 luglio 1927 – Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — R. decreto n. 1417 – Indennità agli ufficiali per prima provvista di bardatura e per perdita di cavalli dovuta a cause di servizio . . . . » 1721

» 526 – 23 luglio 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1433 – Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi . . . . . » 1727

» 527 – 25 agosto 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio . . . . . » 1729

LIBRERIA DELLO STATO

N. 528 – 28 luglio 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B del personale civile dell'Amministrazione militare . . . . . *Pag.* 1740

» 529 – 29 luglio 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni a primo segretario (grado 9°) nel ruolo amministrativo gruppo A dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . » 1761

» 530 – 25 agosto 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Liquidazione dei debiti degli ufficiali collocati a riposo verso l'ente «Unione Militare» » 1764

» 531 – 25 agosto 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo. . . . . » 1766

» 532 – 25 agosto 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Esito concorso a premi per lavori su temi militari, tra ufficiali in A. R. Q. e in congedo . . . . . » 1773

» 533 – 25 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al 1° corso applicativo presso le scuole centrali militari. . . . . » 1776

» 534 – 25 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E. . . . . » 1780

» 535 – 25 agosto 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. d'artiglieria . . . . . » 1785

» 536 – 25 agosto 1927 – Anno V — SOTTUFFICIALI. — Istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito . . . . . » 1789

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1793

Circolare N. 522. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale riguardante l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1926-1927.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 18 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 19 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 105 del regolamento relativo;
Considerata la necessità di far luogo all'immediata consegna agli acquirenti dei materiali del gruppo *C*, dichiarati fuori uso e venduti in seguito ad asta pubblica, stante la urgenza di sgombrare i magazzini militari e per agevolare il concorso alle pubbliche gare;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Decreta:

Articolo unico.

La facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti stipulati per la vendita, in seguito ad asta pubblica, dei materiali del gruppo *C*, dichiarati fuori uso, è conferita, con efficacia continuativa all'autorità che presso gli enti locali militari presiede l'asta, per l'esercizio fin. 1927-28.
Restano ferme le disposizioni delle leggi vigenti per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 18 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 523. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1436. Applicabilità della convenzione concernente il magazzino frigorifero militare della Marinetta in Genova.** — (Gabinetto). — 19 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 192, del 20 agosto 1927 Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il Codice per la marina mercantile, testo unico approvato con R. decreto 24 ottobre 1877, il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, e le loro successive modificazioni;

Visti la legge 12 febbraio 1903, n. 50, che istituisce il Consorzio autonomo del porto di Genova, il regolamento 23 febbraio 1913, n. 378, per la sua esecuzione, e le loro successive modificazioni, ed in particolare il R. decreto legge 28 dicembre 1924, n. 2285;

Vista la convenzione 1° ottobre 1924 fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione della guerra, mediante la quale — formalmente disciplinandosi i rapporti stabiliti fra le due Amministrazioni in dipendenza della concessione fatta fin dal 1917, dalla prima alla seconda di costruire e di esercitare a sua cura e spese, su area demaniale in uso alle Ferrovie, il magazzino frigorifero denominato della Marinetta, al Molo Vecchio, in Genova — l'Amministrazione della guerra ottenne la concessione di continuare nell'uso del detto frigorifero per il servizio della carne congelata e di altre derrate frigoriferate destinate al consumo del Regio esercito, della Regia marina e degli altri Corpi armati dello Stato, con facoltà di consentire alla impresa assuntrice del servizio della carne congelata per l'Esercito l'eventuale utilizzazione anche per il libero commercio di quelle celle o parti di cella che risultassero eccedenti ai bisogni dell'Amministrazione militare;

Considerato che il frigorifero della Marinetta è indispensabile per il servizio delle carni congelate ed altre derrate frigoriferate per le Forze armate dello Stato, in particolare

per l'Esercito, tanto in periodi ordinari quanto e più in casi di esigenze straordinarie comunque determinate;

Ritenuta pertanto l'assoluta ed urgente necessità di assicurare all'Amministrazione militare l'uso e la disponibilità completa, alle condizioni riconosciute più convenienti, del ripetuto stabilimento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto coi Ministri per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La convenzione in data 1° ottobre 1924, di cui nelle premesse, stipulata fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'Amministrazione militare per l'uso del frigorifero della Marinetta in Genova, avrà effetto, sino alla sua naturale scadenza, altresì nei confronti del Consorzio autonomo del porto di Genova, anche in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, restando sostituito all'Amministrazione ferroviaria concedente il Consorzio stesso dal giorno dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 19 giugno 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

N. 524. — PERSONALE OPERAIO. — **Decreto ministeriale che apporta modifiche al regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 30 giugno 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
DI CONCERTO
CON QUELLO DELLE FINANZE

Visto il R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che approva il Testo Unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione di detto Testo Unico;

Visto il regolamento contenente le disposizioni speciali pei salariati dipendenti dal Ministero della guerra, approvato con decreto Ministeriale 1° giugno 1925;

Decreta:

Articolo unico.

Al primo alinea della lettera *d*) del § 83 del Regolamento speciale pei salariati dipendenti dal Ministero della guerra è sostituito il seguente:

« *d*) 1° per gli addetti alla tempra, alla brunitura e alla pulitura con rotelle a smeriglio di parti d'armi; all'argentatura, nichelatura ed a lavori in genere di galvanoplastica; alla zincatura a caldo; alla lavorazione della latta e del piombo; al lavaggio di vetrerie nell'Istituto chimico-farmaceutico militare da L. 0.10 a L. 0.40 all'ora.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 30 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1927 - *Anno V, registro n.* 45, *foglio n.* 215.

N. 525. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R- decreto n. 1417 – Indennità agli ufficiali per prima provvista di bardature e per perdita di cavalli dovuta a cause di servizio.** — (Gabinetto). — 7 luglio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 18 agosto 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925 riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I numeri 1 e 2 dell'art. 4 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 sono sostituiti dai seguenti:

N. 1. — Ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, provenienti dai sottufficiali in servizio continuativo, che acquistano diritto a razione foraggio — Indennità per la prima provvista di bardature: L. 600.

N. 2. — Ufficiali con diritto a razione foraggio — Indennità per la perdita di ogni cavallo per cause di servizio, uguale al valore di stima attribuito al cavallo all'atto dell'acquisto o della distribuzione, con la diminuzione di tanti dodicesimi quanti sono gli anni interi di servizio prestati dal cavallo ed in ogni caso non superiore alle L. 5000.

Art. 2.

Sono approvate le annesse disposizioni, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la guerra, le quali sostituiscono quelle contenute negli articoli 4 e 5 della parte II, titolo I, del regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Modificazioni al regolamento per le indennità eventuali del Regio esercito.

Art. 4.

Indennità per la prima provvista di bardature.

§ 139. — L'indennità per la prima provvista di bardature è dovuta agli ufficiali di nuova nomina in servizio permanente, provenienti dai sottufficiali in servizio continuativo, quando nel termine di tre anni dalla data del decreto di nomina acquistino diritto a razione foraggio (1).

§ 139 *bis*. — Per ottenere l'indennità, l'ufficiale deve farne domanda entro sei mesi dal giorno in cui ha acquistato diritto a razione foraggio, purchè all'atto della domanda stessa sia effettivamente provveduto di cavallo di servizio (di proprietà assoluta, d'agevolezza o di carica).

§ 140. — La domanda dell'ufficiale, intesa ad ottenere l'indennità, è rivolta al Ministero al quale viene direttamente

(1) Il § 3 delle « Norme complementari » è soppresso.

trasmessa dal corpo che amministra l'ufficiale, corredata da una *dichiarazione* del gestore del corpo stesso da cui risulti:

a) la data del decreto di nomina ad ufficiale del richiedente, nonchè gli estremi della pubblicazione del decreto medesimo sul bollettino ufficiale;

b) la data in cui l'ufficiale acquistò diritto a razione foraggio e quella in cui egli si provvide effettivamente di cavallo di servizio.

Ai documenti predetti deve inoltre allegarsi *lo stralcio del registro dei cavalli di servizio dell'interessato.*

§ 141. — Al pagamento dell'indennità provvede il corpo che amministra l'ufficiale, in seguito ad autorizzazione del Ministero.

§ 142. — Soppresso.

§ 143. — Soppresso.

Art. 5.

Indennità per la perdita di cavalli.

§ 144. — L'indennità per la perdita di cavalli è dovuta all'ufficiale che, per cause dirette di servizio, abbia perduto un cavallo di proprietà assoluta o di agevolezza, inscritto nel registro dei cavalli di servizio.

Sono ammesse fra le cause dirette di servizio, qualora ve ne siano gli estremi, anche le perdite dovute ad eventi che si verificano quando l'ufficiale si esercita nell'equitazione o durante il governo del cavallo.

Il diritto al risarcimento deve essere fatto valere nel termine perentorio di tre mesi, computabili dalla data del fatto che causò la perdita.

§ 145. — Il diritto al risarcimento deve essere provato, e le cause dirette di servizio, cui è dovuta la perdita del cavallo, devono essere fatte constare, mediante apposita *dichiarazione* rilasciata dall'ufficiale di maggior grado o più anziano presente al fatto e, in mancanza di ufficiali presenti, in base a deposizioni di testimoni autenticate dal comandante del corpo.

Quando la perdita sia dovuta ad eventi di viaggio sulle ferrovie o sul mare, la dichiarazione deve essere rilasciata dal comandante delle truppe in viaggio o, in caso diverso, dal capo del convoglio ferroviario o dal capitano del piroscafo.

In conseguenza, non è valida la sola dichiarazione fatta dallo stesso ufficiale proprietario del cavallo, tranne che la perdita sia avvenuta in circostanze tali che le cause dirette di servizio risultino evidenti ed inoppugnabili, nel qual caso basta la sola dichiarazione del proprietario e dei testimoni eventualmente presenti al fatto.

§ 146. — La domanda dell'ufficiale intesa ad ottenere l'indennità è rivolta al Ministero al quale viene direttamente trasmessa dal corpo che amministra l'ufficiale, corredata dai documenti seguenti:

a) *dichiarazioni* rilasciate a senso del § 145;

b) *verbale* (da trascriversi nel « registro delle disposizioni amministrative » del corpo) redatto dall'apposita Commissione costituita a norma del paragrafo seguente che contenga: l'esplicito parere sulla dipendenza, oppur no, da cause dirette di servizio della perdita del cavallo; l'assicurazione che il valore del quadrupede non aveva subìto deprezzamento per altre cause all'infuori di quelle inerenti al servizio; il prezzo d'acquisto, l'età e gli anni di servizio del cavallo perduto, nonchè l'ammontare dell'indennità spettante all'ufficiale;

c) *relazione veterinaria* della malattia o della lesione, e referto necroscopico, nei casi di morte; oppure proposta di abbattimento, con la relativa attestazione veterinaria e referto necroscopico, quando il cavallo si sia dovuto abbattere in seguito a malattie o lesioni incurabili;

d) *stralcio* del registro dei cavalli di servizio dell'ufficiale;

e) *copia* del conto rimonta.

§ 146-*bis*. — La Commissione di cui alla lettera *b*) del precedente paragrafo è nominata dal comandante del corpo dal quale l'ufficiale è amministrato e composta di tre ufficiali in servizio permanente del corpo stesso.

Il gestore del corpo è il presidente della Commissione, eccettochè all'adunanza intervenga il comandante del corpo, il quale, in tal caso, ne assume la presidenza; gli altri ufficiali, membri, sono scelti fra quelli che seguono, per grado o anzianità, il presidente, tenendo presente che se al corpo è addetto un ufficiale veterinario, questi deve far parte della Commissione.

§ 146 *ter*. — Quando l'indennità è richiesta per un cavallo morto o dovuto abbattere in seguito a malattie o lesioni incurabili, il ricavato della vendita dei resti del quadrupede deve introitarsi nella cassa del corpo per essere, fino alla concorrenza dell'eventuale debito esistente al conto rimonta, accreditato al conto medesimo, e per la rimanente parte corrisposto all'ufficiale.

Nel caso sopradetto occorre pertanto che, oltre ai documenti di cui al § 146, sia trasmessa una *dichiarazione* del gestore del corpo nella quale sia indicata la somma ricavata dalla vendita dei resti del quadrupede, oppure siano specificati i motivi per i quali non si ebbe a ricavare nessuna somma.

Per quanto riguarda l'anzidetta operazione di accreditamento al conto rimonta, occorre che questa risulti annotata sulla copia del conto da trasmettere al Ministero (lettera *e*) del § 146).

§ 146-*quater*. — Quando invece l'indennità è richiesta per un cavallo non morto nè dovuto abbattere, ma soltanto reso non idoneo al servizio da sella, il cavallo stesso dev'essere sottoposto ad apposita visita che testifichi la detta inidoneità e determini il valore commerciale di vendita dell'animale.

Tali accertamenti sono di competenza delle stesse Commissioni dei corpi incaricate della visita dei cavalli che gli ufficiali desiderano inscrivere di servizio.

In seguito alla visita di cui sopra, se l'ufficiale accetta il detto valore commerciale di vendita egli può senz'altro ritirare il cavallo, tenendo però presente che, qualora sia in debito verso il conto rimonta, deve prima versare alla cassa del corpo, e fino alla concorrenza del debito stesso, la somma corrispondente al valore commerciale medesimo.

Se invece egli non accetta tale valore o non effettua il versamento della somma sopraindicata, spetta al Ministero di disporre, volta per volta, in qual modo debbasi provvedere all'alienazione del quadrupede.

§ 146-*quinquies*. — Nel caso previsto dal precedente paragrafo occorre che, oltre ai documenti indicati nel § 146, sia trasmesso il *verbale* della visita passata al cavallo, non chè la *dichiarazione* dell'ufficiale di accettazione, o meno, del valore commerciale di vendita attribuito all'animale.

Qualora l'ufficiale in debito verso il conto rimonta abbia dovuto, per ritirare il cavallo, effettuare il versamento totale o parziale del valore commerciale anzidetto, occorre che tale versamento risulti annotato sulla copia del conto da trasmettere al Ministero (lettera *c*) del § 146).

§ 147. — Agli effetti del computo dell'indennità si tiene conto:

a) pei cavalli che gli ufficiali abbiano acquistato dal commercio, con mezzi propri o con anticipazioni in denaro fornite dall'Amministrazione, del prezzo di stima attribuito al quadrupede quando venne sottoposto a visita per essere inscritto di servizio;

b) pei cavalli distribuiti d'agevolezza dall'Amministrazione, del prezzo pel quale il quadrupede venne ceduto all'ufficiale.

Dal prezzo medesimo, dopo aver operato la detrazione dei prescritti dodicesimi e tenuto conto altresì del limite massimo dell'indennità dovuta all'ufficiale, viene dedotta la somma che, in ogni caso, è di spettanza dell'Amministrazione, in conseguenza del risarcimento all'ufficiale della perdita del cavallo, e cioè:

il ricavato dalla vendita dei resti del quadrupede (§ 146-*ter*); oppure:

il valore commerciale di vendita o l'effettivo ricavato dalla alienazione del quadrupede (§ 146-*quater*).

§ 148. — Al pagamento dell'indennità spettante all'ufficiale provvede direttamente il Ministero:

a) se l'ufficiale non è in debito verso il conto rimonta, con mandato diretto intestato all'ufficiale stesso;

b) se l'ufficiale è in debito, con mandato da estinguersi con semplice registrazione nelle scritture a senso dell'articolo 411 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, fino alla concorrenza del debito, e con mandato diretto a favore dell'ufficiale, per la rimanente parte.

§ 148-*bis*. — Quando l'intera indennità, o parte di essa, è versata a sconto od a saldo del debito che l'ufficiale ha verso il conto rimonta, il corpo che amministra l'ufficiale, in seguito al ricevimento dell'avviso di emissione del man

dato indicato nella prima parte della lettera *b*) del precedente paragrafo, provvede ad accreditare l'importo del mandato stesso al conto rimonta dell'interessato.

A tale effetto si rende necessario che, dopo l'invio al Ministero della copia del conto rimonta (§ 146), siano temporaneamente sospese le ulteriori ritenute a sconto del debito affinchè, all'atto dell'accreditamento di cui sopra, la somma da accreditare non risulti superiore alla rimanenza del debito.

§ 149. — Soppresso.

§ 150. — Soppresso.

§ 150-*bis*. — Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per la perdita dei muli di servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 526. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1433 – Determinazione dei centri di studio del genio e loro sedi.** — (Gabinetto). — 23 luglio 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 190, del 18 agosto 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del Regio esercito;

Visto l'art. 1 del R. decreto legge 16 dicembre 1926, numero 2122, sulla istituzione di un servizio degli specialisti del genio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I centri di studio del genio, di cui all'art. 1, lett. *e*), del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, sono i seguenti:

1° — Centro di studio delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, pontieri e lagunari con sede in Pavia presso l'officina di costruzione del genio militare;

2° — Centro di studio delle specialità telegrafisti, radio telegrafisti, con sede in Roma presso l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;

3° — Centro di studio della specialità ferrovieri, con sede in Torino presso il reggimento ferrovieri del genio;

4° — Centro di studio della specialità aerostieri, con sede in Roma presso il gruppo aerostieri.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 527. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto). — 25 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 10 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, sul servizio degli specialisti del genio, determina quanto segue:

Art. 1.

Funzionamento del servizio degli specialisti del genio.

Il servizio degli specialisti del genio provvede a soddisfare le esigenze relative allo studio, alla definizione ed alla costruzione dei materiali del genio.

Esso comprende:

a) studio dei materiali;

b) costruzione corrente dei materiali adottati.

Per quanto si riferisce alla definizione dei materiali, sia per concretarne dei nuovi, sia per migliorare quelli esistenti, l'Ispettore del genio fa conoscere al Direttore superiore del servizio degli specialisti del genio i bisogni in materiali delle specialità del genio e le loro caratteristiche dipendenti dalle esigenze d'impiego.

I materiali studiati vengono esaminati da Commissioni nominate dal Ministro della guerra su proposta dell'Ispettorato del genio. Le Commissioni sono composte da personale appartenente agli enti che debbono impiegare i materiali; il personale specialista che ha studiato il materiale da esaminare interverrà solo come assistente e consulente.

I materiali adottati vengono allestiti a cura del servizio degli specialisti, che all'uopo si vale o dei dipendenti stabilimenti militari o dell'industria privata e provvede al collaudo relativo.

Art. 2.

Organi del servizio degli specialisti del genio.

Sovraintende a tutti gli organi del servizio degli specialisti del genio, la Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, che è retta da un Generale del genio (tenente generale o maggior generale) il quale è coadiuvato da un Generale del genio (maggior generale).

La Direzione superiore dipende direttamente dall'Ispettorato del genio e provvede a dirigere e coordinare l'azione dei centri di studio e degli stabilimenti del genio. Essa comprende:

a) l'Ufficio del direttore superiore retto da un capo ufficio, a cui è affidata la trattazione di questioni di carattere generale, disciplinari, didattiche e tecniche;

b) due reparti e tre sezioni, fra i quali sono suddivise le varie attività della Direzione superiore.

Dipendono direttamente dalla Direzione superiore:

1. L'Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica con sede in Roma;

2. L'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica con sede in Roma;

3. L'Officina di costruzione del genio con sede in Pavia;

4. Il centro studi dei collegamenti presso l'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica, con sede in Roma;

5. Il centro studi degli zappatori-minatori, teleferisti, pontieri, lagunari, presso l'Officina di costruzione del genio con sede in Pavia;

6. Il centro studi dei ferrovieri con sede presso il reggimento ferrovieri;

7. Il centro studi degli aerostieri con sede presso il gruppo aerostieri.

L'*Istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica*, provvede allo svolgimento dei corsi di radiotelegrafia, telegrafia e telefonia agli ufficiali all'uopo destinati dal Ministero, ed attende a quegli studi scientifici speciali di gabinetto che di volta in volta gli sono ordinati.

Quando è richiesto esprime parere su studi analoghi eseguiti da altri enti.

E' retto da un Direttore principale che può essere funzionario civile, nel qual caso questi è anche professore titolare per l'insegnamento; il Direttore è coadiuvato da un professore addetto e dal numero necessario di ufficiali specialisti del genio insegnanti.

L'*Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica* provvede all'allestimento con mezzi propri o dell'industria privata dei materiali ed apparecchi di radiotelegrafia, radiotelefonia,

telegrafia, telefonia ed ottica e di quelli aventi caratteristiche analoghe occorrenti all'Esercito; esegue inoltre quegli esperimenti che le saranno ordinati ed esprime pareri sui materiali sottoposti al suo esame.

E' retta da un Direttore principale, il quale è coadiuvato da un Vice-Direttore ed ha alle sue dipendenze quattro sezioni.

L'*Officina di costruzione del genio,* provvede coi mezzi propri o con l'industria privata all'allestimento dei materiali per le specialità zappatori-minatori, teleferisti, pontieri-lagunari e di quelli analoghi occorrenti alle altre armi; esegue quegli esperimenti che le saranno ordinati ed esprime parere sui materiali sottoposti al suo esame.

E' retta da un Direttore principale, il quale è coadiuvato da un Vice-Direttore ed ha alle sue dipendenze quattro sezioni.

La Direzione superiore degli specialisti ha facoltà di incaricare temporaneamente l'Officina di costruzione del genio di studi e lavori di competenza di quella radiotelegrafica ed elettrotecnica e viceversa, allo scopo di ripartire equamente il lavoro fra le due officine in relazione ai compiti che nel momento sono ad esse affidati.

I centri studi seguono i progressi della tecnica nazionale ed estera nel campo militare ed in quello civile avente relazione con le applicazioni militari, studiano i nuovi materiali e le modificazioni di quelli in dotazione, compilano e tengono aggiornate le istruzioni delle specialità che li riguardano, seguono tutti gli altri studi ed esperimenti che a loro vengono ordinati ed esprimono parere sulle questioni loro presentate.

Il centro studi dei collegamenti è retto da un Direttore; per la esplicazione delle sue funzioni si vale di locali, materiali e personale dell'Officina del R. T. ed E. e dell'Istituto R. T. ed E. Dipende dall'Officina radiotelegrafica ed elettrotecnica.

Il centro studi delle specialità zappatori-minatori, teleferisti, pontieri e lagunari è retto da un Direttore.

Per l'esplicazione delle sue funzioni si vale di locali, materiale e personale dell'Officina di costruzione del genio di Pavia da cui dipende.

Il centro studi dei ferrovieri è retto da un Capo ufficio. Per l'esplicazione delle sue funzioni si vale di locali, materiali e personale del reggimento ferrovieri, per il tramite del cui Comando dipende dalla Direzione superiore tecnica.

Il Centro studi degli aerostieri è retto da un Capo ufficio. Per l'esplicazione delle sue funzioni si vale di locali, materiali e personale del gruppo aerostieri, per il tramite del cui comando dipende dalla Direzione superiore tecnica.

Art. 3.

Personale addetto al servizio degli specialisti del genio.

Si provvede al servizio degli specialisti del genio col seguente personale:

A) Per il disimpegno di mansioni tecniche:

a) ufficiali specialisti del genio;

b) ufficiali del genio (arma combattente) addetti, per coprire temporaneamente le cariche vacanti negli ufficiali specialisti;

c) ufficiali del corso superiore tecnico durante il periodo di tirocinio;

d) eventualmente ufficiali di altre armi e corpi, come addetti, competenti in determinate applicazioni tecniche;

e) capitecnici di artiglieria e genio;

f) disegnatori tecnici di artiglieria e genio.

B) Per il disimpegno di servizi di ausilio al servizio tecnico (d'ordine e amministrativo):

a) ufficiali del genio e di altre armi per incarichi amministrativi;

b) ragionieri geometri del genio;

c) archivisti, applicati e ufficiali d'ordine (possono essere sostituiti da sottufficiali e militari di truppa).

Art. 4.

Cariche che possono essere disimpegnate dagli ufficiali specialisti del genio.

Le cariche che possono essere disimpegnate dagli ufficiali specialisti del genio, oltre quelle di Direttore superiore e di Generale addetto, sono:

a) Direttore principale;

b) Direttore, Capo ufficio della Direzione superiore e insegnanti con rango di direttore;

c) Vice-direttore, Capi uffici di centri studi, capi sezione e insegnanti con rango di vice-direttore;

d) ufficiali specialisti addetti.

La ripartizione delle cariche fra i vari enti risulta dalla seguente tabella:

ENTI	Direttore superiore e Generale addetto	Direttori principali	Direttori, Capi Servizio, Capi Ufficio, Vice direttori insegnanti, e addetti	TOTALE
Direzione Superiore	2		10	12
Istituto R. T. ed E.		1 (1)	2	3
Officina di Pavia		1	10	11
Officina R. T. ed E.....		1	10	11
Centro studi collegamento ...			6	6
Centro studi zappatori, minatori, teleferisti, pontieri, lagunari			6	6
Centro studi ferrovieri			2	2
Centro studi aerostieri			2	2
Inseg. Corso superiore tecnico			7	7
	2	3	55	60

(1) Può essere sostituito da un professore civile. In tale caso questo è anche professore titolare per l'insegnamento; ed all'Istituto è addetto in più un ufficiale specialista insegnante con rango di Direttore.

La suddetta ripartizione delle cariche degli specialisti del genio potrà essere variata in relazione alle esigenze di servizio dei diversi enti.

Art. 5.

Reclutamento degli ufficiali specialisti del genio.

Gli ufficiali specialisti del genio sono reclutati mediante concorso per titoli da bandirsi dal Ministero della Guerra, oltre che fra i laureati civili, secondo norme da stabilirsi, fra i capitani e i tenenti del genio che provengono dai corsi regolari dell'accademia (o transitoriamente dai corsi della soppressa scuola di applicazione) o da quelli che hanno superato tutti gli esami prescritti nei cinque anni delle facoltà di ingegneria civile, industriale od elettrotecnica.

Gli aspiranti, inoltre, occorre che:

a) nell'ultimo biennio abbiano riportato la classifica di ottimo ufficiale ovvero di buono con coefficiente 3;

b) siano indicati, con rapporto del loro comandante di corpo, come particolarmente esperti nella conoscenza del materiale del genio e nelle questioni di indole tecnica e scientifica inerenti all'arma;

c) non abbiano alla data del bando di concorso, oltrepassato il 35° anno di età;

d) siano riusciti vincitori del concorso;

e) abbiano superato il corso superiore tecnico.

Una Commissione composta dall'Ispettore del genio, Presidente, del Direttore superiore e di un altro Generale del genio, membri, nominata dal Ministro della guerra esaminerà i titoli dei candidati e compilerà una graduatoria di merito del concorso che dovrà riportare l'approvazione del Ministro della guerra.

Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra.

Quando un ufficiale ammesso al corso, non potesse per gravi ed assolutamente inderogabili esigenze di servizio frequentarlo, il Ministro della guerra ha facoltà di rinviarlo al corso successivo.

Art. 6.

Corso superiore tecnico del genio.

Il corso superiore tecnico del genio serve a dare agli ufficiali allievi la preparazione teorica e pratica necessaria per essere abilitati al servizio degli specialisti del genio, e si svolge sotto l'alta vigilanza dell'Ispettore del genio.

Il corso ha la durata di due anni, nel primo dei quali sono svolti gli insegnamenti teorici. Gli allievi dichiarati idonei sono inviati a seguire il secondo anno di corso presso gli stabilimenti del genio per il tirocinio pratico.

L'ufficiale caduto nell'esame di non più di due materie, sarà ammesso a ripeterlo dopo tre mesi; gli ufficiali caduti in più di due materie e quelli che non supereranno la seconda prova, cesseranno dalla condizione di aspiranti al servizio degli specialisti e saranno fatti rientrare al proprio corpo.

Alla fine dell'anno di prova pratica, il direttore di ciascun stabilimento redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, e lo trasmetterà al Direttore superiore che si pronuncierà in modo definitivo.

Gli ufficiali che avranno conseguito l'idoneità alla fine del corso teorico e pratico, verranno definitivamente assegnati, in qualità di addetti, al servizio degli specialisti del genio se abbiano già il grado di capitano. Ove rivestano ancora il grado di tenente continueranno ad essere impiegati nel servizio degli specialisti occupando il posto di altrettanti effettivi del servizio stesso, e saranno in questo trasferiti all'atto della promozione a capitano.

I trasferimenti nel servizio degli specialisti del genio degli ufficiali idonei saranno effettuati con decreto del Ministro della guerra.

Art. 7.

Note caratteristiche, idoneità alle varie cariche, avanzamento degli specialisti del genio.

Gli specialisti del genio sono iscritti nei ruoli d'anzianità degli ufficiali generali ed in quelli dell'arma del genio e acquistano titolo all'avanzamento al grado superiore quando è promosso l'ufficiale, non appartenente agli specialisti, che li precede immediatamente nel ruolo rispettivo.

L'avanzamento al grado superiore degli specialisti del genio ha luogo ad anzianità ed a scelta con le stesse norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma, e indipendentemente dalla carica tecnica di cui sono rivestiti.

Nella pronuncia dei relativi giudizi sarà tenuto particolare conto, per quanto riguarda la valutazione del servizio di guerra dell'ufficiale, anche della sua opera prestata in stabilimenti o centri di studio, od uffici per l'apprestamento e per la ricerca dei mezzi bellici da impiegare.

Per i generali e colonnelli l'esame dei titoli inerenti al servizio degli specialisti, richiesto dall'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, per l'avanzamento al grado superiore, precederà il relativo giudizio, e darà luogo all'assegnazione di un punto di merito espresso in trentesimi, il quale costituirà uno degli elementi di valutazione nella detta successiva pronuncia d'avanzamento da parte delle competenti autorità giudicatrici.

Il suindicato esame dei titoli tiene luogo, invece, degli esperimenti prescritti per i tenenti colonnelli e per i capitani, e il punto di merito sarà assegnato secondo le norme d'avanzamento stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma.

L'esame di cui ai due precedenti paragrafi è affidato ad una speciale commissione tecnica nominata dal Ministro della guerra e così costituita:

Ispettore del genio, *presidente;*

Direttore superiore del servizio tecnico, *membro;*

Maggiore generale degli specialisti del genio, *id.*

Fungerà da segretario, senza diritto a voto, un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra volta a volta designato dal Ministero.

Per l'esame dei titoli del maggior generale addetto, la Commissione stessa sarà formata soltanto dall'ispettore del genio e dal direttore superiore.

La Commissione emette il suo giudizio sui titoli e sulla capacità più particolarmente tecnica dell'ufficiale, considerando le classificazioni finali ottenute nelle varie scuole, gli eventuali titoli accademici espressamente scientifici dell'ufficiale, la sua capacità dimostrata nel servizio presso la Direzione superiore, i centri di studio, gli stabilimenti e presso i corsi di istruzione per gli insegnanti.

I relativi verbali, con il giudizio e con il punto di merito da assegnarsi secondo le norme stabilite per gli esperimenti degli ufficiali combattenti dell'arma di pari grado, sono inviati per i tenenti colonnelli e per i capitani al Ministero della guerra.

Per i colonnelli e per i generali saranno inviati, a cura del presidente della commissione, e pel tramite del Ministero della guerra, alla prima autorità competente ad emettere il giudizio d'avanzamento, così che questa e le altre superiori possano tenerne conto nelle loro pronunzie.

L'accertamento della idoneità alle cariche di Direttore principale, e di Direttore o di Capo ufficio della Direzione superiore, o di insegnante con rango di direttore è affidato ad una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta dell'Ispettore del genio, del Direttore superiore e del Maggior generale addetto.

Per la idoneità alle altre cariche minori si pronuncia una Commissione nominata dal Ministro della guerra e composta del Direttore superiore, presidente, del Generale addetto e dai Direttori principali che abbiano il grado di colonnello.

La Commissione giudica a *scrutinio segreto* e a maggioranza assoluta di voti.

La carica di Direttore superiore viene conferita dal Ministero su proposta dell'Ispettore del genio.

Le varie cariche sono conferite, di volta in volta che si verifichino vacanze, ai particolarmente idonei nella specialità cui la carica si riferisce; e fra questi la scelta segue l'ordine di anzianità.

I capitani ed i maggiori assegnati al servizio specialisti del genio sono ammessi, in base alle medesime norme stabilite per gli ufficiali combattenti dell'arma, a concorrere all'avanzamento a scelta; in luogo peraltro di sottoporre gli anzidetti ufficiali ai prescritti esami, si procederà ad una valutazione dei titoli, dai medesimi posseduti, secondo le norme appresso indicate.

Dopo che l'ufficiale sia stato dichiarato meritevole di concorrere all'avanzamento a scelta dalle autorità giudicatrici di primo grado, secondo quanto prescrive la legge di avanzamento, esso sarà invitato a presentare entro un limite di tempo prefissato, un lavoro scritto, originale, inedito, su argomento tecnico scelto dal candidato medesimo.

Tale lavoro sarà esaminato da una Commissione nominata annualmente dal Ministero, la quale, dopo avere chiamato l'ufficiale a discuterlo, gli assegnerà un punto di merito espresso in ventesimi e ne redigerà apposito verbale, che, trasmesso a cura del Presidente della Commissione e pel tramite del Ministero della guerra alla prima autorità giudicatrice per l'avanzamento, costituirà per questa e per le altre superiori il principale elemento di valutazione ai fini della emissione del giudizio per l'avanzamento a scelta dell'ufficiale.

Le note caratteristiche degli ufficiali specialisti del genio sono compilate, rivedute e conservate con le stesse norme e modalità stabilite per gli altri ufficiali dell'arma.

Le autorità che debbono compilare e rivedere le note, risultano dall'annessa tabella n. 1.

Le autorità competenti a giudicare per l'avanzamento gli ufficiali specialisti del genio risultano dall'annessa tabella n. 2.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TABELLA N. 1.

Autorità incaricate della compilazione e revisione delle note caratteristiche per gli ufficiali assegnati al servizio specialisti del genio.

Grado	Compilatore	1° Revisore	2° Revisore
Direttore superiore	Ispettore del genio	Sottosegretario di Stato	—
Maggior generale	Direttore superiore	Ispettore del genio	—
Colonnelli e Tenenti colonnelli capi servizio	Maggior generale	Direttore superiore	Ispettore del genio
Tenenti colonnelli o maggiori, Capitani capi sezione	Capo servizio da cui dipendono	Maggior generale	Direttore superiore
Capitani addetti	Ufficiali superiori da cui dipendono direttamente	Capo servizio	Maggior generale

N.B. — Le disposizioni suddette si applicano pure agli ufficiali del Genio e di altre armi che temporaneamente fosse-

ro addetti al servizio degli specialisti. Per gli insegnanti le note caratteristiche sono compilate dalle stesse autorità sopraindicate previo rapporto compilato dal comandante dell'Istituto.

TABELLA N. 2.

Autorità giudicatrici per l'avanzamento degli ufficiali assegnati al servizio specialisti del genio.

Grado dell'ufficiale da giudicare.	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Tenenti e capitani	1° Ufficiale superiore da cui dipendono 2° Direttore o Direttore principale	Maggior generale	Direttore superiore
Maggiori	1° Ufficiale superiore da cui direttamente dipendono 2° Direttore o direttore principale 3° Maggior generale	Direttore superiore	Ispettore del genio
Tenenti colonnelli che non siano Direttori principali o Direttori o Capi servizio, o insegnanti con rango di direttore	1° Direttore o direttore principale 2° Maggior generale 3° Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale
Colonnelli e Tenenti colonnelli Direttori principali o Direttori o Capi servizio o insegnanti con rango di direttore	1° Maggior generale 2° Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale
Maggior generale	Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale
Direttore superiore	Ispettore del genio	Commissione centrale	—

N. 528. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo B del personale civile dell'Amministrazione militare.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 28 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 dicembre 1923, n. 3084 ed 8 maggio 1924, n. 843;

Visti i Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, n. 1611; 26 luglio 1925, n. 1256; 10 gennaio 1926, n. 46 e 16 maggio 1926, n. 855;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti gli esami di concorso ai sottoindicati posti del grado nono nei ruoli del personale civile dell'amministrazione militare:

Primi topografi dell'Istituto geografico militare	posti	n.	4
Primi ragionieri d'artiglieria	»	»	7
Primi ragionieri geometri del genio militare .	»	»	7
Primi capitecnici di artiglieria e genio . .	»	»	3
Capi disegnatori tecnici d'artiglieria e genio .	»	»	5

E' pure indetto l'esame di concorso ad un posto del grado nono del ruolo ad esaurimento dei commissari di leva, di cui all'art. 18 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855.

Ai concorsi anzidetti potranno prendere parte gli impiegati del grado nono dei ruoli sopra accennati, che furono promossi a tale grado in base a graduatoria di merito e con riserva di anzianità, in conformità del 2° comma dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e dell'art. 9 del

R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, e gli impiegati dei gradi decimo ed undicesimo, che abbiano compiuto alla data 30 novembre 1926 sei anni di effettivo servizio nel ruolo cui attualmente appartengono e che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente, l'anzianità richiesta per l'ammissione agli esami di concorso di che trattasi è ridotta a quattro anni.

Per il raggiungimento dei sei o dei quattro anni di effettivo servizio, come sopra richiesti, sarà tenuto altresì conto del servizio eventualmente prestato in qualsiasi amministrazione dello Stato in categorie equiparate od inferiori, nei modi e nei limiti di cui al 4° comma dell'articolo 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, integrato dall'art. 2 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256. Sarà pure tenuto conto, agli effetti stessi, ed a senso dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, del servizio eventualmente prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, purchè siano trascorsi alla data 30 novembre 1926 almeno due anni dal giorno in cui i candidati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono e purchè i candidati stessi ricoprano in quest'ultimo ruolo il grado 10°.

I candidati che si avvalgano, per raggiungere l'anzianità richiesta, del servizio di combattente, potranno essere compresi fra i vincitori dei concorsi di che trattasi per non più della metà dei posti sopra accennati, a senso del citato articolo 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 2.

Le domande per l'amissione agli esami di concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire per via gerarchica ed in piego raccomandato, al Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª) non più tardi di giorni 45 dalla pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 3.

Gli esami consisteranno in prove scritte, grafiche o pratiche e nella prova orale, giusta i programmi allegati al presente decreto.

Art. 4.

Le Commissioni esaminatrici saranno composte come segue:

a) per gli esami di concorso a primi topografi: dal Direttore dell'Istituto geografico militare, presidente; e da due membri, scelti tra gli ufficiali superiori ed i funzionari civili dell'Istituto stesso, aventi grado non inferiore all'ottavo.

Funzionerà da segretario della commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore al nono.

b) per gli esami di concorso a primi ragionieri di artiglieria: dal Direttore generale della Direzione Generale artiglieria ed automobilismo, presidente; da un direttore capo di divisione del Ministero e da un ragioniere d'artiglieria, di grado non inferiore al settimo, membri.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono.

c) per gli esami di concorso a primi ragionieri geometri del genio militare: dal Direttore generale della Direzione generale del genio militare, presidente; da un Direttore capo di divisione del Ministero e da un ragioniere geometra, di grado non inferiore al settimo membri.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore al nono.

d) per gli esami di concorso a primi capitecnici di artiglieria e genio e per quelli a capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio: dal Direttore Superiore del Servizio tecnico di artiglieria, presidente; dall'ispettore per l'Arma del genio e da un capo di divisione del Ministero, o da un ufficiale superiore di artiglieria o del genio, membri.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore al nono.

e) per gli esami di concorso a commissario di leva del grado nono: da un Direttore generale del Ministero, presi-

dente; dall'Ispettore superiore per la leva e da un Direttore capo di divisione del Ministero, membri.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero, di grado non inferiore al nono.

Art. 5.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i condidati i quali abbiano riportato una media di almeno *otto* decimi nelle prove scritte, grafiche o pratiche e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte, grafiche o pratiche e del punto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori di ciascuno degli accennati concorsi sarà stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame. A parità di voti, avrà la precedenza il candidato che trovasi collocato prima nel ruolo di anzianità.

Le Commissioni non potranno collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quelli dei posti messi a concorso.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

Le graduatorie anzidette saranno approvate con decreto ministeriale e pubblicate nel *Bollettini ufficiale* del Ministero.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale saranno designati nominativamente i componenti le commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo quarto.

Con lo stesso decreto sarà pure designato, per ciascuna commissione esaminatrice, il funzionario che dovrà esercitare le funzioni di segretario.

Ad eccezione degli esami di concorso per primi topografi, che avranno luogo in Firenze, presso l'Istituto geografico militare, tutti gli altri esami di concorso si svolgeranno in Roma.

I concorsi sopra accennati avranno inizio non prima del mese di ottobre 1927.

Con notificazione da pubblicarsi nel *giornale militare ufficiale*, sarà data notizia degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione del Ministero avrà ammesso a sostenere gli esami di concorso sopra accennati e della data di inizio degli esami stessi.

Art. 9.

Agli impiegati che si recheranno in Roma per prendere parte agli anzi detti concorsi saranno, a norma dell'art. 45 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, rimborsate le spese di viaggio e sarà inoltre corrisposta l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami. Perdono il diritto a tale rimborso ed a detta indennità coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo alle altre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 28 luglio 1927 · Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 1.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a primo topografo.

Prove scritte.

1. Studio di un grande lavoro cartografico, a partire dall'inizio delle operazioni topografiche e fino alla pubblicazione delle carte prodotte.

2. Strumenti e macchine, metodi di lavoro e procedimenti relativi alla esecuzione dei lavori topografici e cartografici.

3. Conservazione e miglioramento del patrimonio cartografico nazionale.

4. Notizie circa i principali istituti cartografic nazioniali ed esteri e sui lavori che vi si compiono.

Nello svolgimento dei temi sopra distinti, il candidato dovrà dimostrare la conoscenza profonda dell'argomento, la capacità di mettere le proprie cognizioni a profitto dell'addestramento altrui, e quella di considerare le questioni riferentisi ai lavori dell'istituto nei legami che vicendevolmente le uniscono l'una all'altra e nella loro importanza relativa.

Prova pratica.

La prova pratica consisterà nella revisione di un rilievo di campagna o nella compilazione di una carta derivata da rilievi di campagna.

Prova orale.

La prova orale riguarderà la discussione dei temi presentati e si estenderà anche sugli altri argomenti del programma.

La durata delle prove scritte, di quella pratica e della prova orale, sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 2.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a primo ragioniere d'artiglieria.

Prove scritte.

1. Tema riguardante il complesso servizio delle direzioni, degli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici e delle unità di artiglieria (capitoli di istituto ed extra istituto).

2. Legge e regolamento di contabilità generale dello Stato: istruzione per la stipulazione dei contratti per i servizi dell'Amministrazione militare.

3. Contabilità dei lavori a sistema industriale.

4. Nozioni di diritto amministrativo (organizzazione dello Stato — Primo Ministro, Ministri e Ministeri — legislazoine amministrativa e sua suddivisione — persone giuridiche di diritto pubblico — poteri dello Stato — Corte dei conti — Consiglio di Stato — Ordinamento delle amministrazioni locali: Governatorato, potestà, consulta — gerarchia autarchica, enti parastatali, sindacati — stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e pensioni — espropriazione per causa di pubblica utilità — giustizia amministrativa: contenzioso amministrativo; avvocatura erariale — principali forme di previdenza — obbligazioni dello Stato: obbligazioni contrattuali e quasi contrattuali — responsabilità diretta ed indiretta dello Stato).

Prova orale.

Discussione dei temi svolti.

Regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma. (Norme per la contabilità dei lavori inerenti al materiale di artiglieria ed a quello automobilistico. Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie. Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi. Regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, con speciale riguardo al regolamento per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra. Regolamento per il servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare e relativa istruzione. Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria. Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo *C* presso i corpi).

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per il servizio dell'Amministrazione della guerra.

Leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari.

Legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio Esercito.

Regolamento per l'uso ed il mantenimento degli immobili militari.

Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degl. uffici ed alloggi militari.

Disposizioni contenute nel foglio d'ordine N. O.

Principi generali di diritto civile (delle obbligazioni e dei contratti in genere: diversa specie di obbligazioni — effetti delle obbligazioni — dei modi di esecuzione delle obbligazioni — prova delle obbligazioni e della loro estinzione. Della natura e della forma della vendita: persone che possono comprare e vendere — risoluzione e rescissione della vendita. della permuta, della locazione di opera e di cose, del mandato, della transazione, del mutuo, del deposito e del sequestro, del pegno, della fidejussione).

Principî generali di diritto commerciale (atti di commercio commercianti — libr idi commercio — obbligazioni commerciali in genere — della vendita — della Società e delle Associazioni commerciali — del contratto di trasporto — del fallimento — della prescrizione).

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 3.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a primo ragioniere geometra del genio militare.

Prove scritte.

1. Contabilità dei lavori. Il tema volgerà sulla compilazione dei documenti relativi alla contabilità di opere eseguite in base a contratti. I candidati potranno consultare soltanto le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare e qualche manuale tecnico contenente le tabelle numeriche per il calcolo delle volte (*Colombo, Marzocchi, Talotti*, ecc.). Saranno distribuiti ai candidati gli stampati necessari per compilare i varî documenti contabili.

2. Stima dei terreni e dei fabbricati. Il tema volgerà sulla stima di un immobile, con il metodo che verrà indicato nel tema stesso. Il candidato esporrà in una breve relazione i criteri tenuti nella compilazione della perizia di stima. E' consentito consultare le tavole dei logaritmi e quei manuali tecnici che non contengono esempi di stime.

3. Servizio dei lavori e del materiale del genio militare. Il tema consisterà nello svolgimento di quesiti riferentisi ai suddetti servizi e più specialmente a quelli dei contratti e delle espropriazioni. I candidati potranno consultare le leggi e i regolamenti che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

4. Trattazione di questioni amministrative e contenziose riguardanti il servizio del genio militare. Il tema volgerà sulla interpretazione dei contratti in genere e più specialmente sul modo di risolvere le vertenze insorte con i contraenti per l'esecuzione dei lavori del genio militare. I candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti che la Commissione esaminatrice crederà di permettere.

Prova orale.

Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.
Regolamento per la esecuzione dei lavori del genio militare.
Istruzioni per il servizio dei lavori e dei materiali del genio militare (per le parti tuttora in vigore).

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Legge e regolamento sulle servitù militari.

Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati alle proprietà private in occasione dei campi, grandi manovre ed esercitazioni militari.

Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi della Amministrazione della guerra. Atti notarili e tasse di registro e bollo, per quanto hanno riferimento alla stipulazione dei contratti ed atti per il servizio del genio militare.

Leggi sull'ordinamento del Regio Esercito e sulla circoscrizione territoriale militare, per la parte relativa all'arma del genio.

Sistemazione dei servizi contabili e di revisione dell'Amministrazione della guerra e relative istruzioni.

Decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione militare.

Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei corpi e stabilimenti militari.

Legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità.

Norme particolari riguardanti alcune espropriazioni per pubblica utilità, considerate da leggi speciali.

Legge e norme per la esecuzione di opere pubbliche.

Disposizioni riguardanti le cooperative di produzione e di lavoro.

Codice civile (dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni; della permuta, delle enfiteusi; del contratto di locazione: locazione delle cose e locazione delle opere; della trascrizione; dei privilegi e delle ipoteche).

Legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Leggi di previdenza sociale.

Stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Stato giuridico e trattamento economico dei salariati dello Stato.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 4.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a primo capo tecnico di artiglieria e genio.

Prove scritte, grafiche o pratiche.

1. Tema sulle leggi e regolamenti dei servizi d'artiglieria e del genio: svolgimento di quesiti circa l'attuazione di disposizioni contenute nel regolamento sul servizio del materiale di artiglieria e au-

tomobilistico e di quello del genio, nelle leggi e regolamenti per gli operai borghesi e nelle leggi sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili.

2. Svolgimento di un tema sulle nozioni speciali, secondo la specialità del candidato. (Il grado di cultura di cui il candidato deve dar prova corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali):

a) Per capotecnico di fabbrica d'armi:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di un fucile, o di una pistola, o di una mitragliatrice.

b) Per capo tecnico d'arsenale:

Progetto particolareggiato di lavorazione di parti di affusto.

Progetto particolareggiato di allestimento di parti di artiglieria o di automezzo, o di carreggio.

c) Per capotecnico di pirotecnici, spolettifici, polverifici:

Progetto particolareggiato di lavorazione eseguibile in un pirotecnico o in uno spolettificio. Discussione su dati metodi di analisi o di fabbricazione di esplosivi.

d) Per capotecnico di laboratorio di precisione:

Tema sulla costruzione di un apparecchio ottico meccanico di precisione, destinato a fornire, con determinata approssimazione, misure angolari, zenitali ed azimutali.

Progetto particolareggiato di costruzione di parti.

e) Per capotecnico di officine e laboratori del genio:

Secondo le specialità.

I. — Progetto di lavorazione di elementi di materiali regolamentari di dotazione dei parchi (equipaggi da ponte, parchi zappatori, minatori, esclusi gli esploditori, gli esplosivi, micce, inneschi, ecc.), materiale colombofilo, parchi telegrafonici (esclusi gli apparecchi ed i carreggi ottici ed elettrici), gruppi perforatori e teleferiche, ponti metallici scomponibili, passarelle, ecc.

II. — Progetto di lavorazione di apparati per telegrafia ottica ed elettrica; centrali telefoniche, apparati microtelefonici;

ovvero:

Progetto di costruzioae di apparati fotoelettrici.

III. — Progetto di costruzione di apparati radiotelegrafonici ed impianti di stazioni radioelettriche, collaudi relativi.

IV. — Progetto di lavorazione pirotecnica e norme precauzionali, caratteristiche principali dei vari esplosivi.

Indicare le macchine, gli strumenti, l'attrezzamento, il tempo, la spesa, le condizioni di collaudo, gli eventuali perfezionamenti di cui le parti sarebbero suscettibili.

3. Capolavoro (il grado di cultura cui deve informarsi il capolavoro corrisponderà a quello richiesto per il licenziamento dai Regi istituti industriali).

A) *Capolavori per capotecnico d'Arsenale*:

a) dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi;

b) dato un disegno di una parte di materiale, studiarne la fucinazione;

c) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di materiale d'artiglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte digrossata;

d) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate;

e) dato un disegno, calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in un tempo determinato;

f) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

g) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto di una piccola officina adatta a una prefissa specialità di lavorazione;

h) data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul suo stato annotando i guasti riscontrati e preventivare il modo ed il costo della riparazione;

i) visitato un affusto, au automezzo, od un carro, da riparare, redigere la nota particolareggiata delle riparazioni occorrenti o preventivarne il modo ed il costo;

l) dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavorazione di una bocca da fuoco o di un affusto, o di un automezzo, o di un carro, ed eseguirne la verifica;

m) compilare una richiesta per provvista di una macchina e di materie prime.

B) *Capolavori per capotecnico per fabbrica d'armi*:

a) dato il disegno di una parte d'arma (di fucile, o di mitragliatrice o di altro materiale affine) stabilirne il progetto dettagliato di allestimento di una data quantità in un dato tempo;

b) date alcune armi (fucili o mitragliatrici o armi affini) usate, eseguirne la verificazione e progettare il modo ed il costo della riparazione;

c) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

d) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adattata a duna prefissa specialità di lavorazione;

e) compilare una richiesta per provvista di macchina o di materie prime.

C) *Capolavori per capotecnico di pirotecnici, spolettifici, polverifici*:

a) eseguire un'analisi chimica qualitativa e quantitativa;

b) redigere le condizioni tecniche per una richiesta per provvista di materiali inerenti al proprio servizio;

c) fare il preventivo in personale, materiale, e spesa per una data fabbricazione e lavorazione pirotecnica;

d) calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata;

e) calcolare e progettare una trasmissione e l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione;

f) dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi eseguire la collaudazione e farne riparare i difetti.

D) *Capolavori per capotecnico di laboratorio di precisione*:

a) dato il disegno di uno strumento di precisione, redigerne il progetto particolareggiato di costruzione;

b) dirigere con abilità la rettificazione di uno strumento verificatore che presenti speciali difficoltà di esecuzione;

c) visitare uno o più strumenti ottici complicati da riparare, indicarne i guasti e le cause probabili dei medesimi, redigere il progetto di riparazione;

d) visitare un apparecchio telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

e) determinare i dati ottici di lenti e sistemi di lenti convergenti e divergenti;

f) eseguire costruzioni grafiche relative a sistemi diottrici semplici e composti;

g) determinare gli errori strumentali di uno strumento ottico o di una macchina da dividere.

E) *Capolavori per capotecnico di officine e laboratori del Genio*:

Secondo le specialità:

a) dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e limatura di una parte in acciaio e in ferro, ricevendo una parte digrossata;

b) dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate;

c) dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiale, utensili e mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato;

d) visitare un carro da riparare, redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle;

e) calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di una piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione;

f) compilare una richiesta per provvista di una macchina, di un apparato o di materie prime, indicando particolareggiatamente le prescrizioni di collaudo e le specialità diverse, a cui i materiali da provvedere devono soddisfare;

g) dati alcuni apparati elettrici ed ottici, usati, eseguire la verifica e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: i guasti riscontrati, la convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti, il tempo e la spesa per eseguire le dette riparazioni;

h) visitare un apparato telefonico guasto, accertare le cause del suo imperfetto funzionamento e stabilire le riparazioni occorrenti;

i) dato il disegno di un proiettore elettrico stabilire, per allestirne uno o più in un dato tempo, le norme tecniche di costruzione, il processo di lavorazione, la specie, le dimensioni, la qualità delle materie prime occorrenti, il macchinario speciale, il presonale specializzato per ogni singola parte da costruirsi, la spesa;

l) dati alcuni tipi di proiettori elettrici, usati e deteriorati, eseguirei la verifica e redigere un rapporto dettagliato sullo stato, annotando: i guasti riscontrati, le ragioni di convenienza o meno di ripararli, le riparazioni occorrenti per metterli in perfetta efficienza, i materiali, il personale specializzato e la spesa occorrente;

m) dato un apparecchio radiotelegrafico e radiotelefonico guasto, eseguire la verifica e redigere u nrapporto annotando: quanto viene riscontrato, la convenienza o meno di procedere alla riparazione, il genere di riparazioni occorrenti, il tempo, i materiali, il personale e la spesa per eseguire le riparazioni stesse;

n) dato uno strumento od apparecchio di misure elettriche e radioelettriche eseguirne la taratura, disegnandone il diagramma e redigendo una dettagliata descrizione del metodo eseguito e dei risultati ottenuti;

o) montaggio di un apparato radiotelefonico completo di trasmissione e ricezione valendosi delle parti e scegliendo il circuito rispondente allo scopo che verrà segnalato;

p) fare il preventivo in personale, materiali e spese per una data lavorazione e fabbricazione pirotecnica; redigendo una relazione da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi;

q) misurare la velocità di detonazione, la potenza, la sensibilità, la pressione dei gas svolti e il potere erosivo dei vari esplosivi;

In particolare conoscere il funzionamento dell'apparecchio « Le Boulongé », saperne accertare gli eventuali guasti e stabilire le riparazioni occorrenti;

r) disegnare una parte qualunque di materiale aerostatico e sviluppare i calcoli relativi e stabilire il processo di costruzione e lavorazione.

Dato un aerostato o apparecchio di bordo guasto, rilevarne i guasti ed indicare il modo di ripararli, il tempo occorrente e le spese.

4. Svolgimento di un tema esteso anche alle specialità diverse a cui il capotecnico appartiene (il tema potrà riguardare indistintamente le materie di esame indicate nel precedente n. 2).

Prova orale.

a) discussione sui temi scritti svolti;

b) nozioni speciali e generali riguardanti anche specialità diverse da quella a cui il candidato appartiene.

A delucidazione della portata delle indicazioni di cui ai seguenti numeri, si abbia presente che il grado di approfondimento delle singole cognizioni deve corrispondere a quello della cultura impartita nei Regi istituti industriali - Sezione periti meccanici - completata dalle nozioni sulla pratica di stabilimento.

1. *Per capotecnico di arsenale*:

1. Combustibili, loro collaudazione e impiego.

2. Siderurgia della ghisa, del ferro, dell'acciaio.

3. Acciai speciali per artiglierie e proietti, acciai speciali per utensili.

4. Rame, stagno, zinco, bronzo, ottoni e bronzi fucinabili.

5. Alluminio, piombo, antimonio, nichelio, cromo, altri metalli, leghe.

6. Terre, refrattari, rivestimenti.

7. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo, a rovesciamento. Forni a combustibile solido, liquido e gassoso. Forni elettrici.

8. Fusioni e loro condotta.

9. Lavorazione a caldo, trattamenti termici.

10. Utensileria, calibri, normalizzazione, tolleranze.

11. Lavorazione alle macchine da trucciolo.

12. Lavorazione delle bocche da fuoco in particolare. Cerchiatura, autocerchiatura, rigatura, otturatori, anelli plastici, collaudazione e matricola.

13. Lavorazione e collaudo delle molle.

14. Lavorazione degli affusti e dei freni di sparo.

15. Lavorazione dei proietti.

16. Lavorazione dei bossoli.

17. Caricamento delle munizioni.

18. Macchine utensili per la fucinazione e per la lavorazione meccanica dei metalli (macchine da trucciolo, rettificatrici).

19. Legnami, essenze, difetti, stagionatura, trattamenti speciali.

20. Lavorazione del legno, carreggio.

21. Cuoiami e cordami, bardature, buffetterie.

22. Macchine per la lavorazione del legno, del cuoio, ecc.

23. Coloritura, merceologia nei riguardi dei materiali d'artiglieria.

24. Ruote idrauliche, turbine ad azione ed a reazione, motori idraulici.

25. Caldaie a vapore, loro condotta, focolari, sorveglianza della combustione, economizzatori.

26. Macchine a vapore, collaudo.

27. Motori a gas, motori Diesel, motori a combustione, motori ad aria compressa, collaudo.

28. Automezzi, carburanti, motore, cilindri, pistoni, biella, alberi a gomito, valvole di distribuzione, accensione, raffreddamento, circolazione olio, benzina, regolatore, avviamento, collaudi.

29. Trasmissione, frizione, comandi, cambio, differenziale e suo bloccaggio, direzione ruote, freni, telsio, molle, assalli, carrozzeria.

30. Misure elettriche, taratura degli strumenti.

31. Macchine elettriche, generatori e motori a corrente continua ed alternata, trasformatori, collaudi.

32. Trasmissioni di energia, collaudi.

2. *Per capotecnico di fabbrica d'armi:*

Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19, e dal 24 al 32, ed inoltre:

33. Materie prime e macchine utensili per fabbriche d'armi, studio delle tolleranze per l'intercambiabilità.

34. Armi portatili, funzionamento dei loro organi principali.

35. Mitragliatrici regolamentari e loro funzionamento.

36. Fabbricazione delle canne, collaudo, rigatura, tubatura.

37. Abbrunatura, coloritura, lubrificazione, conservazione, imballaggio delle armi e parti di armi.

38. Strumenti verificatori per le armi portatili, collaudazione delle armi e loro parti.

39. Bombe a mano, loro funzionamento.

3. *Per capotecnico di polverificio, spolettificio e di pirotecnico.*

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32, ed inoltre:

40. Nozioni di chimica inorganica, materie prime minerali, carbone, zolfo, nitrati, cloro, clorati, perclorati, acido solforico, acido nitrico.

41. Nozioni di chimica organica, glicerina, cellulosa, toluolo xilolo, petroli, fenolo, clorobenzene, anilina, difenilemina, benzolo.

42. Polvere nera, fabbricazione, collaudazione, analisi e prove.

43. Nitrazione dei corpi della serie grassa, nitrocellulosa, nitroglicerina, dinamite e gelatine.

44. Esplosivi a base di nitroglicerina e nitrocotoni, polveri a base di nitrocellulosa pura, fabbricazione, saggi e controlli chimici, collaudazione.

45. Nitrazione dei corpi della serie aromatica, acido picrico, dinitrofenolo, tritolo, naftaline nitrate, miscele esplosive, fabbricazione, saggi e controlli chimici, collaudazione.

46. Polveri per inneschi, fulminato di mercurio, azoturi, fabbricazione del fulminato, caricamento degli inneschi.

47. Pirotecnica, fabbricazione dei bossoli, caricamento delle cartucce per armi portatili e per mitragliatrici, collaudazione.

48. Cartocci per artiglierie, artifizi vari da guerra, allestimento dei razzi da segnali e delle cartucce per segnalazioni, cartucce innesco, retardetti.

49. Spolette, classificazione, spolette a percussione, a tempo a doppio effetto, spolette meccaniche.

50. Lavorazione delle spolette, lavorazione meccanica delle parti, caricamento degli anelli, prove al pendolo, collaudazione, norme di conservazione.

51. Macchinario in uso nei polverifici, negli spolettifici, nei pirotecnici, impianto ed uso delle macchine.

52. Caricamento dei proietti.

4. *Per capotecnico di laboratorio di precisione*:

Valgono i precedenti numeri 5 e dal 24 al 32, ed inoltre.

53. Il metro, metro campione, il comparatore e suoi organi, condizioni per la verifica del metro a piani d'intestazione, saggio degli acciai per la riproduzione del metro.

54. Le macchine a dividere, nozioni sulle traccie e sulla preparazione dei bulini, altri tipi di macchine circolari, discussione generale delle macchine a dividere la linea retta.

55. La macchina a dividere rettilinea di precisione, sua descrizione, funzionamento e registrazione.

56. La macchina a dividere rettilinea da lavoro corrente, come deve essere costituita e maneggiata.

57. Impiego della macchina a dividere, costruzioni dei compassi di precisione.

58. La macchina a dividere circolare, suoi organi, rettificazione, funzionamento ed impiego.

59. Costruzione degli avvitamenti di precisione, costruzione degli strumenti verificatori, le tolleranze e la permutabilità, macchinario moderno di precisione.

60. Misura degli angoli, sistema sessagimale, sistema decimale, pratica misura degli angoli.

61. Il nonio, limite di precisione conseguibile in rapporto ai diametri dei lembi divisi, la vite micrometrica, prova delle graduazioni, misura degli errori di una graduazione.

62. Concetti generali sui mezzi di misurare direttamente le distanze e gli angoli e le lunghezze, i telemetri ed i telegoniometri, principi su cui è fondata la loro costruzione, telemetri monostatici, costruzione e collaudo.

63. Le livelle a bolla d'aria, sensibilità e prontezza delle livelle in rapporto al loro impiego, rettificazione delle livelle, livellazione di una superficie piana, dell'asso di perni verticali e dell'asso di una superficie cilindrica.

64. Vetro d'ottica, sue specie, fabbricazione del vetro d'ottica, collaudo.

65. Lavorazione delle lenti e dei prismi, collaudo.

66. Nozioni di ottica, accoppiamento di lenti, formazione delle immagini, costituzione ottica e meccanica dei vari tipi di cannocchiali, collaudo degli strumenti ottici.

5. *Per capotecnico di officine e laboratori del Genio*:

A) Valgono i precedenti numeri 1, 2, 5, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

67. Gruppi perforatori in uso nell'Esercito, compressori d'aria, tubazioni per aria compressa, martelli perforatori, fabbricazione dei fioretti e loro tempera.

68. Teleferiche, diversi sistemi di teleferiche (funi metalliche, ancoraggi, tenditori, cavalletti, stazioni, vagonetti). Sistemi di funzionamento delle teleferiche (a peso, a mano, a contrappeso, a motore), calcoli di massima per la determinazione degli elementi principali di una teleferica.

B) Valgono i numeri dal 24 al 32, dal 53 al 61 ed inoltre:

Dati pratici di costruzione dei diversi esploditori, ricerca dei guasti, collaudazione, ecc.

70. Tipi vari di stazioni fotoelettriche in uso presso l'Esercito, loro caratteristiche, descrizione particolareggiata.

71. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nella costruzione dei proiettori elettrici e dei relativi gruppi elettrogeni e cioè metalli vari, materie isolanti varie e speciali, carboni positivi e negativi per archi, vernici speciali, collaudazione di dette materie, prezzi commerciali.

72. Varie specie di cavi e conduttori per comandi a distanza e per le concessioni elettriche interne, loro collaudazione e riparazione.

73. Fili per la costruzione delle dinamo e motori elettrici vari, fili per elettrocalamite dei relais, solenoidi, regolatori elettro-magnetici, fili e nastri per reostati di campo, addizionali e di sostituzione cavi, collaudazione di detti e prezzi commerciali.

74. Dati pratici di costruzione e riparazione delle seguenti parti di proiettori elettrici, quali: fanali, piattaforme girevoli con forca, congegni per i movimenti orizzontali e zenitali, telai porta specchi, telai di porte piane, oscuratori, dispersori, lampade con movimento automatico ed a mano, congegni per i movimenti a mano ed elettrici dell'oscuratore ad iride o persiana, dispositivi per la riduzione dell'intensità della corrente all'arco, manipolatori per le manovre a distanza, per archi soffiati, per avanzamento carboni, per rotazione carboni, per aspiratori, per ventilatori, raffreddamento specchi, per comando iride e persiana, collaudazione di dette parti.

75. Collaudo di specchi parabolici, montaggio nei telai, precauzioni dopo lo spegnimento della luce, trattamento per la buona conservazione.

76. Dati pratici di costruzione, regolatori elettromagnetici e quadri di manovra, resistenza di restituzione cavi, condizioni di collaudo.

77. Impianto e funzionamento di una stazione completa fotoelettrica.

78. Impiego dei proiettori e loro portata.

79. Accessori e parti di ricambio di dotazione di ciascun tipo di proiettore in uso presso l'Esercito.

80. Norme per il trasporto delle stazioni fotoelettriche.

C) Valgono i numeri dal 24 al 32, 72, 73 e 76 ed inoltre:

81. Proprietà, caratteri, requisiti e collaudazione delle materie prime impiegate nella costruzione di macchine elettriche in genere e di apparecchi radiotelegrafici in specie.

82. Rocchetto di Rhumkorff, cicalino e loro impiego nella radiotelegrafia, dati tecnici e pratici sui trasformatori industriali e sui trasformatori a risonanza speciali per r. t.

83. Varie specie di condensatori, loro costruzione, calcolo e misura della capacità.

84. Varie specie di bobine di induttanza con o senza ferro, per trasmissione e per ricezione, variometri, circuiti oscillanti e chiusi ed aperti. Misure di induttanza e di capacità a mezzo degli onda metri.

85. Cuffie telefoniche ed altre a bassa resistenza, alto-parlanti microfoni, rivelatori d'onda, triodi, loro caratteristiche, teorica e pratica del funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione, varie specie di circuiti amplificatori e di trasmissione diodi, loro funzionamento ed impiego.

86. Funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche, stazioni a scintilla rada ed a scintilla musicale.

87. Generatori di onde, persistenti con valvole termoioniche, descrizione particolareggiata dei circuiti e degli apparecchi.

88. Ricezione delle onde persistenti, principali tipi di amplificazioni a bassa ed alta frequenza.

89. Trasmissione e ricezione radiotelefonica, varie forme di modulazione, schemi dei vari tipi di apparati e stazioni, loro descrizione particolareggiata, ondametri, vari tipi e loro taratura e verifica.

90. Generazione di onde persistenti a mezzo di arco Poulsen e di alternatori a radiofrequenza.

91. Generazione e ricezione di onde persistenti molto corte, circuiti impiegati, particolari avvertenze nella loro costruzione, radiotelegrafia con sistema a fascie e specchi direttivi, principali tipi di trasmissione radiotelegrafiche automatiche.

92. Radiogoniometri, aerei a quadro o telaio mobile, aerei a quadro fissi, descrizione particolareggiata delle parti e del funzionamento, ricerca della direzione e del senso.

D) Valgono i numeri dal 24 al 32 e dal 40 al 46 ed inoltre:

93. Conoscenza particolareggiata di tutti i materiali pirotecnici del Genio e sommaria di tutti gli altri in uso nell'Esercito.

E) Valgono i numeri 1, 2, 9, 19, 20 e dal 24 al 32, ed inoltre:

94. Caratteristiche dei vari materiali metallici in relazione al loro impiego aerostatico, lamiere, tubi, tenditori, bulloni, fili, cavi.

95. Tessuti aerostatici, composizione, preparazione, qualità, peso, resistenza, prove di collaudo.

96. Vernici aerostatiche e comuni, gomma, colla, cuoio, amianto, celluloide, vimini, lubrificanti, loro caratteristiche, modo d'impiego, condizioni di collaudo.

97. Funi di canapa, resistenza, collaudo.

98. Materiali aerostatici (vari tipi di aerostati, verricelli, generatori di gas idrogeno, compressori, recipienti per gas compresso).

99. Proprietà dei gas legeri con particolare riguardo al gas idrogeno, forza ascensionale del pallone attrezzato, gonfio di gas idrogeno o di gas illuminante, produzione, impiego, precauzioni.

100. Valvole per palloni, caratteristiche.

101. Strumenti di bordo, regolazione e riparazione.

La durata delle prove scritte, grafiche e pratiche, nonchè della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 5.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a capo disegnatore tecnico di artiglieria e genio.

Prova scritta.

Svolgimento di un tema sulle leggi e sui regolamenti del servizio di artiglieria e genio, e sulle leggi e sul regolamento generale per gli operai borghesi e sulle leggi relative allo stato giuridico e pensioni degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

Prove grafiche.

1. *Disegno di particolari*:

a) Ricavare da un disegno rappresentante lo insieme di un materiale d'artiglieria, o di una parte di esso, i particolari che saranno specificati dalla Commissione esaminatrice.

Disegnare tali particolari e quotarli per la costruzione.

b) Ricavare dal disegno, in pianta, di una costruzione edilizia, le sezioni ed i prospetti che saranno indicati; e disegnare qualche particolare delle parti in legno e ferro e delle decorazioni; proporzionare gli elementi costruttivi e distinguere con tinte diverse ad acquarello la specie dei materiali da costruzione impiegati; oppure ricavare da un piano quotato il profilo e le sezioni traversali di una strada avente andamento, livelletto, larghezza e sagome determinate.

c) Tracciare sopra un piano quotato una strada, ricavarne i profili traversali e longitudinali. Oppure: tracciare sopra un piano quotato una organizzazione difensiva in base a schizzi sommari.

2. *Disegno del riattamento o della modificazione di macchine e di edifici o ingrandimento di carte topografiche*:

a) Un dispositivo di macchine utensili per la lavorazione di un dato manufatto deve essere trasformato in modo da permettere un diverso rendimento e precisione di lavoro.

Avendo sott'occhio il modello del dispositivo, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove.

b) Ingrandimento di carte topografiche, rappresentazioni dimostrative a pastello od acquarello del rilievo del terreno su tavolette al 25,000.

Avendo sott'occhio il modello, compilare schizzi dimostrativi quotati di armi, munizioni, particolari dispositivi, ecc., oppure fregi artistici vari.

c) Un edifizio deve essere trasformato in modo da permettere un diverso impiego e destinazione.

Avendo sott'occhio il modello e disegno dell'edifizio, disegnare, sviluppare, calcolare e valutare i particolari di costruzione delle parti modificate o aggiunte, distinguendo con tinte diverse, ove occorra, le parti vecchie e le nuove.

3. *Disegno d'assieme*:

a) Sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortagonale ed acquarellare un materiale, una macchina, uno strumento o parte di esso; sopra schizzi, direttive e concetti comunicati dalla Commissione.

b) Sviluppare, calcolare e disegnare in proiezione ortagonale ed acquarellare un edifizio architettonico o parti di esso, sopra schizzi, direttive e concetti comunicati dalla Commissione.

c) Eseguire un disegno panoramico militare a lapis, a penna od acquerello ricavato da carta topografica.

Ogni lavoro grafico deve essere accompagnato da una relazione spiegativa.

Nota. — Per ciascuna prova degli esami scritti o grafici saranno compilati 3 temi (uno corrispondente a ciascun numero). Il candidato dovrà svolgere uno dei temi proposti per ogni prova, a sua scelta.

Prova orale.

Nozioni di leggi e regolamenti generali interessanti il servizio dell'Arma (artiglieria o genio). Discussione orale delle prove grafiche eseguite. Segni convenzionali topografici, elettrotecnici e tattici. Nozioni di geometria pratica, di proiezioni ortogonali, di prospettiva, di fotografia. Stato giuridico degli impiegati civili e dei salariati dello Stato.

La durata della prova scritta, di quelle grafiche e della prova orale sarà, di volta in volta, fissata dalla Commissione esaminatrice

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO 6.

Programma degli esami di concorso per l'avanzamento a commissario di leva del grado nono (ruolo ad esaurimento).

Prove scritte.

1. *Elementi di diritto costituzionale*: Lo statuto del Regno in generale. Concetto di Sovranità. La Sovranità dello Stato intesa come potere prominente dominatore e coordinatore di tutte le forze sociali. Stato corporativo: Riconoscimento dei sindacati, Ministero delle corporazioni, Magistratura del lavoro. Divisione dei poteri in rapporto alla nuova azione dello Stato. Potere legislativo. Potere esecutivo. Suo rafforzamento: Legge sulle attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Leggi e provvedimenti per la difesa dello Stato. Potere giudiziario. Legge, Legge delegata, Decreto d'urgenza, facoltà al Governo di emanare norme giuridiche.

2. *Elementi di diritto amministrativo*: L'organizzazione dell'amministrazione in generale. I pubblici uffici e la gerarchia amministrativa. I Ministeri ed il Consiglio dei Ministri. Il Consiglio di Stato: sue funzioni consultive e giurisdizionali. La Corte dei Conti. Rapporti fra lo Stato e l'impiegato. Responsabilità degli impiegati dello Stato. Legge sullo Stato giuridico degli impiegati dello Stato. Regolamento, istruzioni, circolari. Responsabilità diretta e indiretta dello Stato.

Circoscrizione amministrativa. Prefetti: loro funzioni, unità di comando nell'amministrazione della provincia. Ordinamento podestarile. Governatorato di Roma.

Le forze armate dello Stato e la preparazione militare: esercito, marina ed aeronautica in generale. Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (portuaria, postelegrafonica, ferroviaria) e Milizia nazionale forestale. Istruzione premilitare. L'Opera Nazionale dei Balilla per l'assistenza e l'educazione fisica e morale della gioventù.

3. *Elementi di diritto civile*: Pubblicazione, interpretazione ed applicazione delle leggi in generale. Cittadinanza. Domicilio e residenza. Assenti. Parentela. Matrimonio. Filiazione. Legittimazione. Adozione. Patria podestà. Minore età, tutela, emancipazione. Interdizione. Inabilitazione. Atti dello stato civile. Ordinamento dello stato civile.

4. *Leggi, regolamenti ed istruzioni sul reclutamento del Regio Esercito.*

Prova orale.

La prova orale verterà sulle materie che sono state oggetto delle prove scritte, nonchè sulle attribuzioni e sullo scompartimento del Ministero della guerra.

La durata delle prove scritte e della prova orale sarà, di volta in volta fissata dalla Commissione esaminatrice.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 529. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che indice gli esami di concorso per le promozioni a primo segretario (grado 9°) nel ruolo amministrativo gruppo A dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti 30 settembre 1922, n. 1290; 14 giugno 1923, n. 1896; 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 2960; 30 dicembre 1923, n. 3084, ed 8 maggio 1924, n. 843;

Visti i Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1256, e 10 gennaio 1926, n. 46;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto l'esame di concorso per 13 posti di primo segretario (grado IX) del ruolo amministrativo (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della guerra, cui potranno prendere parte i primi segretari del ruolo stesso che furono promossi a tale grado in base a graduatoria di merito e con riserva di anzianità in base al comma 2° dell'art. 45 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e all'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 e i segretari e i vice segretari del ruolo medesimo, i quali, essendo muniti di diploma di laurea, abbiano compiuto, alla data 30 novembre 1926, quattro anni di effettivo servizio nel ruolo cui attualmente appartengono, e che a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta.

Per il raggiungimento dei quattro anni di effettivo servizio, come sopra richiesti, sarà tenuto altresì conto del servizio eventualmente prestato in qualsiasi amministrazione dello Stato in categorie equiparate o inferiori, nei modi e nei limiti di cui al 4° comma dell'art. 21 del R. decreto 30

dicembre 1923, n. 2960, integrato dall'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256. Sarà pure tenuto conto, agli effetti stessi e a senso dell'art. 9 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843 del servizio eventualmente prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, nei reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, purchè siano trascorsi, alla data 30 novembre 1926, almeno due anni dal giorno in cui i candidati entrarono effettivamente a far parte del ruolo al quale appartengono, e purchè i candidati stessi ricoprano in quest'ultimo ruolo il grado X.

I candidati che si avvalgano, per raggiungere l'anzianità richiesta, del servizio di combattente, non potranno essere compresi fra i vincitori dell'esame di concorso se non nel numero di sei e non più di sei, a senso del citato articolo 9 del R. D. 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 2.

Le domande per l'ammissione all'esame di concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate per via gerarchica al Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) non più tardi di 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nel *giornale militare ufficiale*.

Art. 3.

L'esame consisterà nelle quattro prove scritte (delle quali una pratica) e nella prova orale, di cui appresso:

Prove scritte.

1. Diritto costituzionale e amministrativo;
2. Diritto civile;
3. Economia politica e scienza delle finanze;
4. Iegislazione militare (prova pratica).

Prove orali.

1. Codice civile;
2. Codice di commercio;
3. Elementi di diritto internazionale pubblico e privato;
4. Leggi e regolamenti amministrativi di carattere generale;

5. Leggi e regolamenti militari (reclutamento, ordinamento, stato, avanzamento, disciplina);

6. Norme generali per l'amministrazione e la contabilità dei corpi e dei servizi vari del R. Esercito.

Art. 4.

La commissione esaminatrice sarà composta come segue:

Un Consigliere di Stato, *presidente;*

Un direttore generale del Ministero della guerra, *membro;*

Due funzionari dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non inferiore al sesto, *membri;*

Un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al sesto, *membro;*

Funzionerà da segretario della Commissione un funzionario del gruppo A) dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non inferiore al nono.

Art. 5.

Per quanto concerne le formalità inerenti allo svolgimento delle prove di esame, saranno osservate le disposizioni degli art. 35, 36, 37 e 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno la votazione di otto decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori sarà stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame. A parità di voti, avrà la precedenza il candidato che trovasi collocato prima nel ruolo di anzianità.

La commissione non potrà collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alle precedenze dei concorrenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale e pubblicata nel *bollettino ufficiale* del Ministero.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominati i componenti la Commissione esaminatrice e il segretario della commissione stessa di cui al precedente art. 4 e con notificazione da pubblicarsi nel *giornale militare ufficiale* sarà data notizia degli aspiranti che il Consiglio di amministrazione del Ministero avrà ammesso a sostenere l'esame di concorso, e della data d'inizio dell'esame stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 530. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Liquidazione dei debiti degli Ufficiali collocati a riposo verso l'Ente « Unione Militare ».** — (Ragioneria centrale). — 25 agosto 1927 - Anno V.

In seguito alla pubblicazione delle nuove Istruzioni, che regolano i rapporti fra l'ente *Unione Militare* e le amministrazioni delle Forze Armate (circolare n. 275 del *giornale militare* c. a.) si ritiene necessario modificare la circolare n. 376 del *giornale militare* del 1921; per quanto riguarda i debiti, che lasciano verso l'*Unione Militare* all'atto della cessazione definitiva dal servizio gli ufficiali aventi diritto a pensione o ad indennità per una volta tanto a carico dello Stato, beninteso eccettuati quelli dell'A. R.Q. della P. A. e del congedo provvisorio.

Pertanto, ai sensi di quanto prescrive il paragrafo n. 58 delle suaccennate istruzioni, le amministrazioni militari cureranno, prima che i suddetti ufficiali siano messi in libertà, di far loro rilasciare e firmare la prescritta dichiarazione, dalla quale deve risultare il debito e la misura della ritenuta mensile, da operarsi sulla pensione, e quindi trasmetterla, unitamente al M. 35 R. A. ed al conto M. 2, all'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che provvederà a darne comunicazione al Ministero.

La ritenuta mensile sull'assegno vitalizio o temporaneo, da comprendersi nella su indicata dichiarazione, dovrà essere stabilita nella stessa misura prescritta per gli ufficiali a stipendio ridotto (paragrafo n. 10 delle istruzioni) e cioè a L. 2,50 per ogni 100 lire di debito, oltre la tassa d'interesse in misura costante, pari a metà dell'interesse mensile corrispondente alla somma totale del debito secondo la tabella annessa alle istruzioni.

Avvertesi che la rata mensile della ritenuta dovrà essere arrotondata secondo le norme in vigore. (1)

Per gli ufficiali, di cui al paragrafo n. 63 delle istruzioni, che lasciano il servizio con diritto ad un'indennità una volta tanto, l'importo del debito sarà ritenuto interamente sull'importo della indennità stessa, dando però la prelazione ai debiti che gli ufficiali avessero verso lo Stato.

In tal caso la dichiarazione da fare rilasciare da detti ufficiali sarà del seguente tenore:

« *Il sottoscritto dichiara di essere debitore, verso l'*Unione Militare, *della somma di L. ..... e delega l'Amministrazione, che gli pagherà l'indennità, una volta tanto, a ritenergli tale somma in una sola volta.*

La presente circolare avrà applicazione a decorrere dal 1° ottobre 1927 ferme restando le istruzioni già in vigore per quegli ufficiali collocati a riposo antecedentemente a detta data.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) Esempio pratico:

Ufficiali in servizio permanente.

Debito di L. 1000 - ritenuta a sconto L. 50 mensile; prima quota mensile interesse a scalare . . L. 5.85

Ufficiali a riposo.

Debito di L. 1000 - ritenuta costante mensile L. 25, quota costante interesse . . . . . L. 2.925

Indicazioni da apporre sul mod. 35.

Debito buono	L. 1000	Ritenuta a sconto debito principale	L. 25 —
Interesse 2,925×40 mensilità	» 117	Ritenuta interesse	» 2,925
Totale debito complessivo	L. 1117	Totale ritenuta mensile	L. 27,925
		Ritenuta mensile arrotondata	L. 28 —

Il debito sarà scontato in 40 rate mensili delle quali 39 in ragione di L. 28 mensili e la 40ª in ragione di L. 25 a saldo.

N. 531. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto ufficio coordinamento). — 25 agosto 1927 Anno V.

Nel concorso a premi bandito con circolare 624 *giornale militare* 1926 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Esito del concorso a premio fra ufficiali in S. P. E. per lavori su temi militari.

(Circolare 624 *giornale militare* 1926).

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI TORINO		
		Ufficiali superiori		
Colonnello	TREZZANI Claudio	La marcia alla battaglia	1°	2.000
Id.	BOBBIO Cesare	Lo scaglionamento in profondità delle zone e dei mezzi nel campo strategico e nel campo tattico	2°	1.250
Ten. col.	KRALL Luigi	Guerre nell'interno delle grandi regioni boscose	3°	750
Id.	CHATRIAN Luigi	Guerra subacquea nella realtà e nel diritto internazionale bellico	1°	750
		Ufficiali inferiori		
Tenente	CAPELLO Mario	Importanza del forte di Bard nella campagna del 1800	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI ALESSANDRIA		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	LEVI Carlo	Il reggimento di fanteria nella divisione ternaria	3°	750
Id.	SCAROINA Michele	La guerra in Macedonia	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	BIANCHI Gildo	La psicologia degli eserciti	1°	1.500
Tenente	TROMBJ Giuseppe	La campagna del 1866 in Italia	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI MILANO		
		Ufficiali superiori		
Colonnello	BOERI Vittorio	La sistemazione difensiva austriaca ed italiana all'inizio della guerra; loro influenza sulle operazioni campali	3°	750
Id.	PARRAVICINI Ottino	Influenze del nuovo confine nel problema difensivo della Valtellina	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	SCALISE Guglielmo	La guerra di montagna	1°	1.500
Id.	MARINI Giuseppe	La coscienza imperiale nella civiltà greca ed in quella latina	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI VERONA		
		Ufficiali superiori		
Colonnello	MERZARI Manlio	La difesa controaerea	2°	1.250
Maggiore	BALLARINI Oreste	Carattere ed intelligenza nella funzione del comando	3°	750
Id.	BADINO Mario	Appunti sulla campagna di guerra degli anni 1793-94 sulle Alpi Marittime		750
		Ufficiali inferiori		
Tenente	BAU' Arturo	La scuola reggimentale	1°	1.500
Capitano	FALDELLA Emilio	Spiritualismo, intellettualismo, materialismo nella odierna concezione intima della lotta	2°	1.000
Id.	CELADA Luigi	La campagna del 1799 nel Tirolo e nel Voralberg	3°	500
Id.	BERIONI Idumeo	L'elemento uomo nell'esercito in pace e in guerra	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI TRIESTE		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	SPREGA Ugo	La disfatta austro-ungarica sul Mar Nero	1°	2.000
Id.	REISOLI Gustavo	Un evangelista della religione del soldato (Ardant du Picq)	2°	1.250
Colonnello	ZINGALES Francesco	Armi di pace e di guerra nella Venezia Giulia	3°	750
Ten. col.	GABUTTI Gualtiero	La manovra di fuoco e l'impiego dei plotoni mitragliatrici pesanti nel battagl. di fanteria	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Tenente	GANDUSIO Mario	Grandezza e decadenza dell'esercito tedesco 1870-1918. - La manovra per linee interne	2°	1.000
Capitano	ARENA Fabrizio	La storia della pace e la limitazione degli armamenti	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	DONADEO Alfredo	Il problema del vestiario delle forze armate e della popolazione civile in guerra	2°	1.250
Maggiore	BONETTA Angelo	L'Albania	3°	750
Ten. col.	REGGIANI Lorenzo	Sulle orme della guerra	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Tenente	MILONE Antonio	Apologia della recluta	1°	1.500
Id.	TRAMONTI Nino	Fiumi e fati d'Italia	3°	500
Id.	NEBBIA Vittorio	L'esplorazione vicina delle divisioni di fanteria	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI FIRENZE		
		Ufficiali superiori		
Maggiore	CAPPELLI Giuseppe	Elementi bellici fondamentali	1°	2.000
Colonnello	CARACCIOLO Mario	Le coste della Campania	2°	1.500
Ten. col.	FORFORI Tommaso	Impressioni riportate dalla lettura del « Kurzer strategischer Uberlick uber den Weltkrieg 1914-18 Von Otto Von Moser Generalleutenant 2. D »	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	GRAZIANI Mario	Alterazioni dell'acciaio nei tubi di anima delle bocche da fuoco usurate dal tiro	2°	1.000
Tenente	TRAMONTANO Renato	Cenni sulle istituzioni militari di Roma antica dalle origini fino all'impero	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI ROMA		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	NEGRO Guglielmo	I gas asfissianti nelle operazioni e nei servizi	1°	2.000
Id.	BARBASETTI Curio	Il problema dell'organizzazione dell'esercito italiano	2°	1.250
Id.	TRIONFI Luigi	L'unità elementare di fanteria presso taluni eserciti esteri ed in Italia	3°	750
Maggiore	VIVALDI Raoul	Il metodo Napoleonico nella condotta della campagna 1806-1815	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Tenente	CATRI Giulio	L'ufficiale sotto il suo duplice aspetto di soggetto educando e di educatore nella sua alta missione	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI BARI *Ufficiali inferiori*		
Capitano	GARRO Francesco	Come alcune malattie del pensiero nuocciano alla libera manifestazione del comando in guerra	3°	500
Tenente	BOCCHINO Adriano	Monografia dell'isola di Patmos	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI NAPOLI *Ufficiali superiori*		
Maggiore	DE GIUDICE Giovanni	Considerando la guerra	3°	750
		COMANDO MILITARE DELLA SICILIA *Ufficiali superiori*		
Ten. col.	D'ARLE Federico	L'iniziativa	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	ANGELINI Giuseppe	I mille in Sicilia	3°	500
Id.	ROMERES Gaetano	L'arma chimica	3°	500
		COMANDO SCUOLE CENTRALI MILITARI *Ufficiali superiori*		
Colonnello	CRAVERO Giulio	La sistemazione scientifica dei fenomeni di competizione collettiva.	2°	1.250
Id.	TRIOLI Carlo	Un esempio classico di battaglia di sfondamento (Gorlice-Tarnow)	3°	750
Ten. col.	VALLETTI-BORGNINI Marino	Una campagna coloniale poco conosciuta: gli Spagnuoli al Marocco nel 1859-60	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	PREDAZZI Carlo	Studio storico psicologico intorno al generale della Rocca	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		MINISTERO DELLA GUERRA e PRESIDI DEL DODECANNESO		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	CASARINI Arturo	**Charitas in armis.** - Saggio storico sui servizi sanitari dell'esercito	1°	2.000
Maggiore	GARBI Agostino	Il Mullah. - Origini, vicende, e fine di un falso messia	2°	1.250
Colonnello	GELOSO Carlo	Produzione, rifornimento e consumo di munizioni per artiglieria durante la guerra italo-austro-ungarica 1915-18	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	TOSTI Amedeo	Le tre giornate del monte Cimone	2°	1.000
Id.	MORICCA Oreste	Una battaglia d'incontro: Virton	2°	1.000
		COLONIE		
		Ufficiali inferiori		
Capitano	DE MANDATO Pietro	Argo dai cento occhi	2°	1.000

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 532. — CONCORSI E GARE. — **Esito concorso a premi per lavori su temi militari, tra ufficiali in A. R. Q. e in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 25 agostro 1927 - Anno V.

Nel concorso a premi bandito con circolare 624 *giornale militare* 1926 sono stati giudicati meritevoli di premio i seguenti lavori:

Esito del concorso a premio fra ufficiali in S. P. E per lavori su temi militari.

(Circolare 625 *giornale militare* 1926).

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importo
		CORPO D'ARMATA DI TORINO		
		Ufficiali superiori		
Colonnello	TOGGIA Edoardo	Gli alpini nella storia e nella loro vita	3°	750
Id.	VILLANI Francesco	Missione sociale dell'ufficiale	3°	750
Ten. col.	CALIGARIS Andrea	La M. V. S. N.	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	AMI Augusto	La 17ª divisione nella difesa del Tomba e del Monfenera	2°	1.000
Tenente	GALLI Angelo	Bonaparte in Siria	3°	500
Id.	CHELLI Fernando	Gli ufficiali di complemento del corpo di S. M.	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA		
		Ufficiali superiori		
Ten. col.	RAGONI Alessandro	Fisonomie delle guerre future	2°	1.250
Maggiore	GOVI Mario	La limitazione degli armamenti. Suoi tentativi di attuazione. Sue gravissime difficoltà	3°	750
Colonnello	MARTINI Ettore	La guerra di mine nel piccolo Lagaccio (Lagazuoi)	3°	750
Id.	BRUNI Romolo	Guerra aerea	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	DE MATTEIS Giuseppe	L'Istria dalla conquista romana ai giorni nostri. e l'Istria redenta nell'eventualità di una invasione slava	3°	500

Grado	Nome e cognome	Titolo del lavoro	Premio	Importn
		CORPO D'ARMATA DI ROMA		
		Ufficiali superiori		
Colonnello	D'AMATO Giovanni	Gli insegnamenti della storia nella condotta delle operazioni militari	2°	1.250
Id.	SINOPOLI Salvatore	La mobilitazione industriale durante la guerra	2°	1.250
Id.	ROMANO Carlo	Il tramonto del fucile e l'arma a grande potenza di fuoco	3°	750
Id.	MOSCA Luigi	La guerra e le materie prime	3°	750
Id.	ALLEGRETTI Lorenzo	Studio sulla costituzione dei battaglioni moschettieri e bombardieri da parte della M. V. S. N.	3°	750
		Ufficiali inferiori		
Capitano	COLITTO Tarquinio	Le relazioni dell'Italia con la Palestina	3°	500
Sott. ten.	GIAMPIETRO Michelino	Il compito educativo dell'esercito	3°	500
		CORPO D'ARMATA DI MILANO		
		Ufficiali superiori		
Maggiore	RISKY Carlo	Le vie dell'impero - Il potere marittimo - Il dominio del Mediterraneo	2°	1.250
		Ufficiali inferiori		
Capitano	PAURO Silvio	Considerazioni generali sulle armi chimiche con speciale riguardo al loro impiego durante la guerra 1914-18	1°	1.500
Id.	LAVEZZARI Giuseppe	Sull'ordinamento di pace dell'arma del genio	3°	500

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 533. — SCUOLE MILITARI. — **Capitani ammessi al 1° corso applicativo presso le Scuole centrali militari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 agosto 1927 - Anno V.

A norma del n. 5 della circolare 413 *giornale militare* c. a., si trascrive un primo elenco di capitani ammessi a frequentare il 1° corso applicativo presso le Scuole centrali militari.

Il corso avrà inizio il 21 settembre c. a.

Gli ufficiali si presenteranno al comando delle Scuole centrali militari il giorno 20 settembre c. a.

Arma di fanteria.

ALBANO Armando, 40 fanteria
ACRI Damiano, 20 fanteria
AVETA Francesco, Scuola R. U. C. Caserta
AICHINO Attilio, Comando divis. milit. Alessandria
ANGELINI Ignazio, Comando div. milit. Novara

BUA Giammaria, Comando distretto Como
BONECCHI Bruno, 66 fanteria
BARBACINI Athos, 61 fanteria
BOLOGNESI Rodolfo, 2 granatieri
BONISCONTRI Alberto, 89 fanteria
BRIGANTI Rodolfo, 53 fanteria

CARPITELLA Giuseppe, Comando corpo d'armata di Torino
COSSU Luigi, Comando distretto di Cagliari
CARPANO Matteo, 93 fanteria
CHELI Alessandro, Comando distretto Casale Monferrato
CASOLI Giuseppe, 88 fanteria
CIOCCHI Antonio, Comando distretto Livorno
CASTAGNA Edoardo, 5 fanteria
CRAVERI Silvio, 42 fanteria

DI DIO Egidio, Comando distretto Aversa
DAL NEGRO Pier Luigi, Comando distretto Genova
DE COSA Riccardo, 4 Centro automobilistico
DELLA PORTA Mario, Comando distretto Ivrea

FRANCESCHELLI Tommaso, 27 fanteria
FEOLI Guido, 45 fanteria
FRANCESCHETTI Francesco, 8 alpini

GOUT Umberto, Comando distretto Aversa
GRASSI Vitantonio, Scuola R. U. C. Caserta
GUARNIERI Giovanni, Comando distretto Cremona
GUERRIERI Guerriero, 22 fanteria

IMBIMBO Fedele, 29 fanteria

LELLI Alfredo, 5 fanteria
LORENZON Giovanni, 56 fanteria
LA LOGGIA Salvatore, 55 fanteria

MORISCIANO Gregorio, 19 fanteria
MONTANARI Umberto, 232 fanteria
MATTEUZZI Luigi, 6 alpini
MARTINELLI Mario, Centro formaz. carri armati
MARAVENTANO Saverio, 42 fanteria
MONTANARI Vittorio, 67 fanteria

NICITA Nunzio, 1° bersaglieri

OBINO Tarquinio, 8 fanteria

PACIFICO Michele, Comando distretto Sassari
PISPISA Lorenzo, 6 fanteria
POTESTA' Mario, Comando distretto Livorno

REYNAUD Carlo, 91 fanteria, assegnato Ministero guerra
RASCHI Enrico, 90 fant., assegn. Comando 1 brig. fanteria
RIVIELLO Vincenzo, 225 fanteria

SCARBACE Salvatore, Comando distretto Cefalù
STRAZIOTA Nicola, 6 bersaglieri
SCOLARI Gaetano, 91 fant. assegn. gruppo aerostieri
SALTO Carlo, 152 fanteria
SACCO Ettore, 53 fant. assegn. 2 brigata fanteria.
SANTIFORD Giorgio, 22 fanteria

TIMOSSI Lelio, 7 alpini
TRAVAGLIO Mario, 1 alpini
TRIVIOLI Antonio, 61 fanteria
VERGATI Ugo, 27 fanteria
VETRANO Ugo, 6 fanteria
VESIN Claudio, Comando distretto Ferrara

Arma di cavalleria.

Capitano MAFFEI Achille, Scuola cavalleria
» RICCI Goffredo, Savoia cavalleria

Arma di artiglieria.

Capitano ATTINASI Giuseppe, R. C. T. Coloniali Bengasi
» BADINI nob. Damiano, 4 pesante - Ass. Ministero guerra
» BERTUZZI Amedeo, Direzione art. Tripoli
» BRUNETTI Ettore, Direzione art. Verona
» FLORES Augusto, 6 pesante campale
» FUSCO Ugo, 10 campagna
» GENOVESI Guido, 3 pesante
» GIANNANTONI Filippo, 4 campagna
» GRATI Giulio, 1 montagna
» MESIANO Gaetano, 6 pesante campale
» MOLARI Ottavio, 4 campagna
» NINNI Gaetano, 6 pesante campale
» PAPI Giuseppe, 3 centro controaerei assegn. Ministero guerra
» PIANUCCI Decio, 15 campagna
» PIERANI Luigi, 20 camp. ass. Ministero guerra
» PINTO Guido, 11 pesante campale
» SPAGNA Giuseppe, 24 campagna
» TOMASSONI Igino, 1 camp. ass. Ministero guerra
» TOSTI Amedeo, 8 pes. camp. ass. Min. guerra

Arma del genio.

Capitano ALONZO Edoardo, Ufficio fortificazioni Napoli
» BIANCARDI Carmine, Comando genio corpo di armata di Roma
» BINETTI Paolo, 9 regg. genio
» CERETTI Augusto, 6 regg. genio
» D'ANNA Riccardo, 7 regg. genio
» DE ROSA Eugenio, 4 regg. genio
» FAGGIOLI Giuseppe, Comando genio della Sardegna

Capitano MERIANO Gennaro, 10 regg. genio

» PALLA Ugo, Ufficio fortificazioni Bologna

» ORLANDO Luigi, 2 centr automobilistico

» PATRIZIO Domenico, battaglione misto della Sardegna

» POGGI Alberto, 6 regg. genio

» POLI Pietro, 2 regg. radiotelegrafisti

» PAPONE Leandro, Comando Corpo di Stato M.

» SCIARRETTA Galileo, Ispettorato del genio

» TOMAT Leo, 3 zona osservatori industriali

» ZOPPIS Gottardo, reggimento ferrovieri.

Per opportuna norma degli interessati si comunica che il numero dei capitani che potranno essere ammessi al 2 corso applicativo (9 gennaio-11 aprile 1928), non potrà superare le aliquote stabilite, per ciascuna arma, dalla circolare 413 *giornale militare* e che la scelta dei capitani da ammettere al predetto corso verrà fatta in *ordine inverso di anzianità*, fino a raggiungere le aliquote stabilite.

Per altro, i capitani che per la rispettiva sede di anzianità non possono fondatamente presumere di essere ammessi al corso del 9 gennaio 1928, sono ancora in tempo a chiedere l'ammissione al corso del 21 settembre p. v.

Le relative domande dovranno essere trasmesse al Ministero con la massima sollecitudine. Il giorno 10 settembre p. v. i Comandi di Corpo d'armata segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i nomi dei capitani che hanno presentato le domande di che trattasi.

Sono naturalmente autorizzati ad inoltrare domanda di ammissione ai corsi applicativi, anche quei capitani che abbiano già sostenuto, con esito negativo, l'esperimento per l'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 534. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori dell'arma di fanteria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 agosto 1927 Anno V.

Il 15 ottobre c. a. avrà inizio presso la scuola di fanteria in Parma, il 14° corso di perfezionamento per gli ufficiali inferiori in S. P. E. dell'arma di fanteria. Detto corso avrà termine il 15 aprile 1928.

Si pubblicano pertanto qui di seguito i nomi degli ufficiali inscritti al corso di cui trattasi:

Capitano ALLIONE Giulio, 3 alpini.
» ALLEGRAMENTE Attilio, 34 fanteria.

Tenente AMATO Vincenzo, Comando distretto Caltanissetta.
» ALIZIERI Gino, 46 fanteria
» AMICO Francesco, 68 fanteria.
» ACETO Vincenzo, 4 alpini.
» AIASSA Remigio, 4 alpini.
» AIMINO Giovanni, 232 fanteria.
» ALIOTTA Vincenzo, 10 bersaglieri.

Capitano BONINO Massimo, 2 centro automobilistico.
» BACCANTE Ercole, 73 fanteria.
» BURBATTI Alessandro, 1 alpini.
» BILLIA Arturo, 26 fanteria.

Tenente BECCILLI Renato, 11 bersaglieri.
» BORRI Massimo, 35 fanteria, assegnato comando militare stazione Bologna.
» BONIPERTI Carlo, 4 alpini.
» BISSIGNANI Luigi, Comando distretto Roma.
» BARILE Lorenzo, R.C.T.C. Cirenaica.
» BRANCATI Giuseppe, R.C.T.C. Cirenaica.
» BORLANDI Giuseppe, 90 fanteria.
» BERETTA Aldo, 9 bersaglieri.
» BILLI Vincenzo, 42 fenteria.
» BRIATORE Alberto, 1 alpini.
» BENZIO Federico, 2 alpini.
» BOERI Giacinto, 3 alpini.
» BERRIOLA Mario, scuola R. U. C. Roma.
» BERTAGNOLIO Severino, 83 fanteria.
» BERGANCINI Francesco, 53 fanteria.
» BARBIERI Alcibiade, 57 fanteria.
» BURLA Edoardo, 6 alpini.
» BENFENATI Aldo, 35 fanteria.
» BRIGLIADORI Bruto, 27 fanteria.
» BELLIA Teodoro, 10 bersaglieri.

Capitano CORTESE Paolo, 6 bersaglieri.
» CRISCI Umberto, 40 fanteria.
» CORBELLI Bruto, Comando distretto Padova, assegnato Ufficio C. O. S. C. G.
» CALOGIURI Gaetano, 225 fanteria.
» CARROZZA Fortunato, 75 fanteria.
» CLEMENTE Alfredo, 10 bersaglieri.

Tenente CITTERIO Enrico, 67 fanteria.
» CARLETTI Carlo, 12 bersaglieri.
» CONTE Spartaco, 36 fanteria.
» COLLEVECCHIO Giovanni, 52 fanteria.
» CACCIA Angelo, 78 fanteria.
» CHIARADIA Pier Antonio, 7 alpini.
» COLATEI Emilio, 59 fanteria.
» CASANO Alfredo, 90 fanteria.
» CALO' Felice, R. C. T. C. Cirenaica.
» CIPRIANI Michele, R. C. T. C. dell'Eritrea.
» CURSERI Salvatore, 13 fanteria.
» CAYRE Ottavio, 2 alpini.
» COSCARELLA Gastone, 2 bersaglieri.
» CURTI Ennio, 11 bersaglieri.
» CONTI Giuseppe, 74 fanteria.
» COSENTINO Biagio, Comando distretto Trento.
» CAVARRA Giuseppe, 41 fanteria.
» CONISSOLI Antonio, 42 fanteria.
» CATANZARO Alfredo, 20 fanteria.
» CARLI Gaetano, Comando distretto Barletta.

Capitano DOTTO Attilio, 6 fanteria.
» D'ARPA Rosario, 33 fanteria.
» DE RITA Francesco, 38 fanteria.
» D'AULIO Alberto, 11 fanteria.

Tenente DE RUBERTIS Tito, 81 fanteria.
» DEL PIERO Gabriele, 73 fanteria, assegnato battaglione R. M. S. Marco.
» DEL GAIZO Adriano, 1 bersaglieri.
» DIANA Francesco, 79 fanteria.
» DEGLI ESPOSTI Mario, 9 fanteria.
» D'ANTONA Ferdinando, 75 fanteria.
» DE VIO Ettore, 3 bersaglieri.
» DELLA TORRE Assur, 8 bersaglieri.
» DESIDERI Pietro, 57 fanteria.
» DANDOLO Tullio, 11 fanteria.
» DONATI Federico, 66 fanteria.
» DEI Giov. Battista, 83 fanteria.
» DEL BIANCO Giuseppe, 7 centro automobilistico.
» FIORDELISI Eugenio, 89 fanteria.
» FANI Mario, 26 fanteria.
» FRIAGLIA Corrado, 152 fanteria.
» FARINA Nicola, 59 fanteria.
» FIORINI Aldo, 79 fanteria.
» FERRARETTI Pietro, 6 centro automobilistico.

Tenente FATATI Leo, 42 fanteria.
» FEDELE Augusto, 13 fanteria.
» FIORAMONTE Pietro, 14 fanteria.
» FILORAMO Onofrio, 6 fanteria.

Capitano GENTA Giov. Battista, Comando distretto Milano.
» GIACCHETTI Alberto, 12 fanteria.

Tenente GHINATTI Ellero, 61 fanteria.
» GALANTE Vincenzo, Comando distretto Campagna.
» GIULIANO Eugenio, 5 fanteria.
» GARGIULO Enrico, Comando distretto Reggio Emilia.
» GUIDOTTI Mario, 1 bersaglieri.
» GORETTI Ugolino, Stabilimento militare di pena.
» GRASSANO Aurelio, 91 fanteria.
» GAMBONE Edoardo, 88 fanteria.
» GRAZIANO Germano, Comando distretto Pavia.
» GALOFARO Giuseppe, 7 bersaglieri.
» GRISANTI Michele, Scuola R. U. C. Palermo.
» GERVASIO Luigi, 8 alpini.
» GIUSTO Giovanni, 4 alpini.
» GUERRINA Domenico, 89 fanteria.
» GIOIOSO Andrea, 31 fanteria.
» GAGLIARDI Riccardo, Comando distretto Aversa.
» GIALLONGO Biagio, 75 fanteria.
» IACAMPO Leopoldo, 13 fanteria.
» IRACA' Antonio, 20 fanteria.
» INCERPI Pietro, 24 fanteria.
» IACOVIELLO Giulio, 7 fanteria.
» JORIO Alfredo, 55 fanteria.
» IANNONE Antonio, 15 fanteria.

Capitano LA COLA Vincenzo, 232 fanteria.

Tenente LEONE Arturo, 41 fanteria.
» LITTA-MODIGNANI Giulio, 2 granatieri.
» LONGO Adolfo, Stabilimento militare di pena.
» LONGO Emilio, 91 fanteria.
» LUPIDI Ugo, 91 fanteria, assegnato ospedale militare Torino.

Capitano MAGNINI Magno, 1 fanteria.
» MAZZARELLA Armando, 81 fanteria, assegnato centro chimico militare.
» MOFFA Luigi, 40 fanteria.
» MASTRANGELO Enzo, 38 fanteria.

Tenente MELLANO Pietro, 3 alpini.
» MAZZOLI Vincenzo, 29 fanteria.
» MILONE Lorenzo, 23 fanteria.
» MORI Guido, 9 bersaglieri.
» MASSENZA Giovanni, 38 fanteria.
» MARCHI Alfredo, R. C. T. C. Eritrea
» MANGIAROTTI Ernesto, 1 bersaglieri
» MARSILLI Giacomo, 151 fanteria.
» MANCERI Giuseppe, 54 fanteria.
» MORETTI Dino, 18 fanteria.

Tenente MANDALARI Antonio, 28 fanteria.
» MAROTTA Donato, 56 fanteria.
» MASSARELLI Ernesto, 42 fanteria.
» MESSINA Salvatore, 83 fanteria.
» MAGLIO Marino, 63 fanteria.
» MOGAVERO Antonio, 2 centro automobilisto.
» NICOLETTI Alberto, 41 fanteria.
» NERI Dante, 12 fanteria.
» NORANDO Camillo, 89 fanteria.
» NOVEMBRONE Giovanni, 15 fanteria.
» NASTA Francesco, 16 fanteria.
» NASTRI Giuseppe, 157 fanteria.
» OLIVERIO Luigi, 1 alpini.
» OPPO Giuseppe, 33 fanteria.

Capitano PONE' Giuseppe, Comando distretto Napoli.

Tenente PAPARO Vincenzo, 9 fanteria.
» PATRONE Umberto, Comando distretto Pavia, assegnato Ufficio C. O. S. C. G.
» PALMA Francesco, 52 fanteria.
» PALOMBA Fortunato, 57 fanteria.
» PANGRAZI Giuseppe, Comando distretto Pistoia.
» PETRICCIOLI Luigi, 28 fanteria.
» PIANA Federico, 2 alpini.
» POLO Stefano, R. C. T. C. Eritrea.
» PULETTI Galileo, R. C. T. C. Eritrea
» PERCHIAZZI Saverio, 8 alpini.
» PIZZOLLA Michele, 33 fanteria.
» PRAT Felice, 3 alpini.

Capitano ROSSI Giuseppe, 92 fanteria.
» ROCCO Giuseppe, 12 fanteria.
» ROCCUZZO Gaetano, 73 fanteria.

Tenente RINALDI Giuseppe, 7 fanteria.
» RONA Giuseppe, aeronautica, scuola motoristi montatori Capua.
» RAMBELLA Giovanni, R. C. T. C. Tripolitania.
» ROSELLI Enrico, R. C. T. C. Tripolitania.
» ROSSI Angelico, 51 fanteria.
» RODELLA Gino, 77 fanteria.
» RUSSO Arturo, 5 fanteria.

Capitano SITZIA Francesco, Sezione commissariato Sardegna.
» SAGAPELI Enrico, 30 fanteria.
» SANTAMATO Enrico, 10 fanteria.

Tenente SPERANZA Vito Antonio, 94 fanteria.
» SANTILLI Guido, 6 alpini assegnato Istituto geografico militare.
» SORAGNI Antonio, Scuola di guerra.
» STOCCHI Vittorio, 90 fanteria.
» SITALIA Carlo, 37 fanteria.
» SARDIELLO Raffaele, 74 fanteria.
» SALLUSTIO Gennaro, 9 alpini.

Tenente SCALFO Igino, 65 fanteria, assegnato ufficio C. O. S. C. G.
» SETTIMI Decio, 7 alpini.
» SAJANI-ZAULI Livio, 7 centro automobilistico.
» SIDERI Filippo, Scuola R. U. C. Roma.
Capitano TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TARCHI Agostino, 83 fanteria.
Tenente TERRANOVA Paolo, 6 fanteria.
» TESSARI Marco, 8 alpini.
» TRIPALO Alfonso, 67 fanteria.
» TRETOLA Giuseppe, 18 fanteria.
» TROTTA Francesco, 231 fanteria.
» TORCHIO Domenico, 11 fanteria.
Capitano VARESCHI Giosuè, 77 fanteria.
Tenente VENALI Aldo, 151 fanteria.
» VENERANDI Giuseppe, 12 bersaglieri.
» VERA Delio, 225 fanteria.
» ZOPPOLATO Gino, Centro formazione carri armati.
» ZUCCHI Nestore, 5 alpini.

1. — Gli ufficiali comandati a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola di fanteria nelle ore antimeridiane del giorno 14 ottobre p. v.

2. — I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

3. — Gli Enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra elencati, provvederanno a che tali documenti completamente aggiornati e con le note dell'anno in corso, siano fatti pervenire alla scuola di cui trattasi per il 15 ottobre p. v.

4. - Ove qualcuno degli enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in questione, dovrà darne immediato e motivato avviso alla Scuola, salvo a curarne l'invio appena venutone in possesso.

5. — Per il 1° novembre p. v. il comando della Scuola di fanteria invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento), il ruolino degli ufficiali ad essa presentatisi, comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

6. — Gli ufficiali che recano seco la famiglia sono autorizzati a farsi seguire dagli attendenti. Per gli altri ufficiali sarà invece provveduto dai comandi di corpo di armata e dai comandi militari della Sicilia e della Sardegna i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti (i quali non siano di ferma ridotta), corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati al corso.

Tali attendenti dovranno improrogabilmente raggiungere la Scuola di fanteria non più tardi del 12 ottobre c. a. e saranno fatti rientrare, a cura del predetto istituto, ai corpi di provenienza, al termine del 14° corso.

7. — Per lo svolgimento del corso si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e dalle « Norme e Programmi di Insegnamento » in quanto non contrastino con la sopraririferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 535. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento per ufficiali inferiori in S. P. E. d'artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 agosto 1927 - Anno V.

Si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali inferiori di artiglieria in S. P. E. iscritto al 13° corso di perfezionamento che avrà luogo presso l'accademia militare di artiglieria e genio dal 1° ottobre 1927 al 31 marzo 1928.

Tenente ACUNTO Manlio, 8 centro contraerei.
» AGUS Enrico, 5 pesante.
» ALESSANDRI Amedeo, 7 centro automobilistico.
Capitano BEGATTINI Cesare, Direzione artiglieria Verona, sezione staccata Bolzano.
Tenente BACCHELLI Adalberto, 4 campagna.
» BARRA Stanislao, 8 pesante campale.
» BATTOCCHI Sante, 2 pesante campale.
» BENEDETTINI Luigi, 1 centro esperienze artiglieria Nettuno.
» BINDA Luigi, 2 pesante.
» BOLDRINI Giuseppe, Scuola centrale artiglieria.
» BRANCACCIA Mario, 30 campagna.

Capitano CARIELLO Pasquale, 2 montagna
Tenente CAIOLA Guglielmo, 23 campagna.
» CAMANGI Cesare, 1 montagna.
» CAMPELLO Lanfranco, 13 campagna.
» CANAFOGLIA Edmondo, Direzione artiglieria corpo armata Bologna.
» CASSANI Stefano, 3 montagna.
» CASTRIOTA Giuseppe, 1 centro controaerei.
» CENGHIALTA Giuseppe, 8 campagna.
» CERUTTI Enrico, 28 campagna.
» CIAMPA Carlo, 22 campagna.
» CIAMPI Ernesto, 12 campagna.
» CHIUSANO Amedeo, 1 montagna.
» CILENTO Salvatore, 12 campagna.
» COMPAGNO Ignazio, 1 montagna.
» CONIGLIO Ernesto, 3 centro contraerei.
» CORTICELLI Riccardo, 8 centro automobilistico.
» COTTAFAVA Alessandro, 8 campagna.
Capitano DAL MONTE Riccardo, 11 campagna.
» DONATI Bonaccorso, 19 campagna.
Tenente D'ALFONSO Amedeo, 7 centro contraerei.
» DAMIANI Baldassarre, R. spolettificio Roma.
» DE ROSA Ferdinando, 18 campagna.
» DI BLASI Aldo, Istituto geografico militare Firenze.
» DI GIORGIO Vittorio, 11 pesante campale.
Capitano FIERLI Quirino, 7 pesante campale.
» FOSSATI Luigi, 5 centro contraerei.
» FERRARI Secondo, 27 campagna.
» FRANCHINI Gennaro, 4 campagna.
» FRASCOLLA Michele, 15 campagna.
Tenente FOIS Biagio, 16 campagna.
» FRANCONE Paolo, 2 montagna.
» GAGLIARDI Gaetano, 11 pesante campale.
» GALEAZZI Alcibiade, 11 campagna.
» GALLIPPI Ettore, 3 pesante.
» GAVAZZI Livio, 3 pesante.
» GILARDI Lorenzo, 16 campagna.
» GUARDABASSI Giulio, 8 pesante campale.
» GUIDONE Fernando, 4 campagna.
Capitano IOP Arturo, Istituto geografico militare.
Tenente LA ROSA Gesualdo, 3 montagna.
» LAMBERTI Giovanni, 9 centro contraerei.
» LIOTTA Giovanni, 10 pesante campale.
» LOLLI Tito, 2 pesante.
» LO PRESTI Antonino, 8 centro contraerei.
» LOMBARDI Bernardino, 10 campagna.
Capitano MONTI Luigi, 2 pesante.
» MAZZUCCO Ottavio, 16 campagna.
» MENIS Antonio, Direzione artiglieria Roma.
» MORICHETTI D'ALTEMPO Ferdinando, 4 pesante campale
» MOSCONI Giuseppe, 4 centro automobilistico.
» MOSTALLINO Tommaso, 12 centro automobilistico.

Tenente MARINA Luigi, 24 campagna.
» MASCIANGELO Alberto, 2 pesante campale.
» MASTROVITA Giuseppe, 8 pesante campale.
» NARDI Ulisse, 8 centro automobilistico.
» NASTRI Michele, 10 pesante campale.

Capitano ODDO Rosolino, 2 montagna.
» PAOLINI Giuseppe, 3 costa.
» PESCATORI Camillo, 6 centro contraerei.
» PIACENTINI Giovanni, Ministero guerra.
» PISTILLI Enrico, 8 pesante campale.
» PAOLINI Nicola, 6 centro automobilistico.
» PERUZZO Pietro, 23 campagna.

Tenente PARDI Leopoldo, 16 campagna.
» PECORINI Lodovico, 9 campagna.
» PEIRACHE Giovanni, 1 montagna.
» PIERI Vito, 8 campagna.
» PINCELLI Federico, 5 pesante.
» PIOMBINO Giuseppe, 11 pesante campale.
» POLITELLI Roberto, 5 centro contraerei.
» POZZA Angelo, 6 centro contraerei.
» PRAVISANI Renato, 23 campagna.

Capitano RICCARDI Enrico, carri armati.
» ROSSI Filippo, 7 campagna.
» RABBIA Giovanni, 1 montagna.

Tenente RAMBERTI Alberto, 2 3campagna.
» RINALDI Ulisse, 16 campagna.
» RIPA Adalberto, 3 centro contraerei.
» ROMANO Giuseppe, 6 centro contraerei.
» ROSSI Carlo, 5 pesante.
» ROSSI Costantino, 5 pesante campale.
» RICCI Renato, 3 pesante.
» RUSSO Nicola, 2 campagna.

Capitano SARACENO Paolo, 1 costa.
» SALOMONE Guglielmo, 26 campagna.
» SCUDERI Italo, 18 campagna.
» SILVI Edoardo, Scuola centrale artiglieria.

Tenente SABBATINI Paolo, 8 centro contraerei.
» SALERNO Nicola, 1 costa.
» SANFELICE Giuseppe, 3 pesante campale.
» SANTELLI Giuseppe, 2 costa.
» SCORZA Ottavio, 30 campagna.
» SERRA ZANETTI Giorgio, 7 contraerei.
» SFERRA Aldo, Gruppo aerostieri.
» SIBONA Giuseppe, 1 montagna.
» SODDU Sebastiano, 3 pesante.
» SPEZZOTTI Dino, 3 montagna.
» STERLE Mario, 2 costa.
» SURCI Tancredi, 27 campagna.
» SUSINNA Carmelo, Scuola R. U. C. di Milano.

Capitano TERLIZZI Giove, Comando artiglieria C. A. Napoli.
» VARRIALE Arturo, 28 campagna.

Tenente VALLE Alfredo, 10 pesante campale.
» VIANI Ubaldo, 4 pesante campale.
» VIGNALI Ercole, 12 centro contraerei.
» VIOLA Antonio, 3 centro contraerei.
» VOLPE Pasquale, 5 pesante campale.
Capitano ZALLOCCO Lino, Stabilimento pirotecnico R. E. Capua.
Tenente ZANOTTO Alberto, Direzione artiglieria Bologna.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio nelle ore antimeridiane dal 30 settembre c. a.

2. — I comandi, reparti ed uffici interessati prenderanno tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali comandati al corso, affinchè essi possano presentarsi il giorno fissato.

3. — Gli enti che hanno in custodia i libretti personali degli ufficiali sopra indicati, provvederanno che tali documenti completamente aggiornati e con le note dell'anno in corso siano fatti pervenire all'accademia per il giorno in cui ha inizio il corso.

Ove qualcuno degli enti sopra detti non possa trasmettere entro il termine stabilito taluno dei documenti in quesione, dovrà darne immediato e motivato avviso all'accademia, salvo a curarne l'invio non appena venutone n possesso.

4. - Per il 15 ottobre p. v. il Comando dell'accademia invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad essa presentatisi; comunicando poi successivamente le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali.

5. — Circa gli attendenti valgono le disposizioni di cui al n. 6 della circolare 383 *giornale militare* 1925 per la parte relativa agli ufficiali provvisti di cavallo e gli ufficiali che recano seco la famiglia.

Per gli altri ufficiali si rammenta che sarà provveduto a cura dei Comandi di corpo d'armata, i quali disporranno per l'invio di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero degli ufficiali dipendenti comandati al corso. Tali attendenti dovranno raggiungere la scuola due giorni prima della data fissata per la presentazione degli ufficiali e rimarranno poi presso la scuola stessa anche per i corsi successivi.

I comandi predetti cureranno altresì che gli attendenti stessi siano scelti tra i militari non iscritti a ferma ridotta e che per ottimi precedenti penali e disciplinari, diano affidamento di prestare utile servizio durante la loro permanenza all'accademia.

6. — Per lo svolgimento dei corsi si richiamano le disposizioni emanate con la circolare 383 *giornale militare* 1925 e si osserveranno le modalità stabilite dalla circolare 177 *giornale militare* 1920 e delle « *Norme e programmi d'insegnamento* » in quanto non contrastino con la soprariferita circolare 383 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 536. — SOTTUFFICIALI. — **Istruzione circa il matrimonio dei sottufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 25 agosto 1927 - Anno V.

In applicazione dell'art. 62 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, concernente varianti ed aggiunte alle disposizioni riguardanti i sottufficiali del R. Esercito, dovranno osservarsi le seguenti norme circa la concessione del permesso di contrarre matrimonio:

1. — Le categorie di sottufficiali addetti a speciali servizi tecnici, ammessi a contrarre matrimonio indipendentemente dalla loro anzianità di servizio e senza limitazione di numero sono le seguenti:

a) sottufficiali capi officina reggimentale e capi meccanici di batteria presso i reggimenti di artiglieria di tutte le specialità, e presso i centri di artiglieria controaerei; sottufficiali capi armaiuoli e sottufficiali telemetristi della categoria *A*;

b) sottufficiali capistazione dei ferrovieri del genio;

c) sottufficiali macchinisti del reggimento ferrovieri del genio e della specialità lagunari;

d) sottufficiali capistazione radiotelegrafisti effettivi; sottufficiali radiotelegrafisti appartenenti all'Istituto centrale radiotelegrafico ed elettrico e addetti ai gabinetti e

alle esperienze, nonchè quelli dell'officina radiotelegrafica; sottufficiali guardamine; sottufficiali motoristi di officine, elettricisti o macchinisti di ferrovie Decauville;

e) sottufficiali motoristi, apparecchiatori, gassisti, fotografi degli aerostieri;

f) sottufficiali capi operai automobilisti addetti agli stabilimenti ed alle officine dei centri automobilistici.

2. — I marescialli maggiori possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limitazione di numero, sempre che abbiano l'anzianità minima di dieci anni di servizio.

3. — Possono egualmente essere ammessi a contrarre matrimonio senza limitazione di numero i sottufficiali, ancorchè di grado inferiore a quello di maresciallo maggiore, che si trovino nella posizione di servizio sedentario, contemplata dall'art. 47 del citato decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, nonchè quelli delle seguenti categorie, sempre quando, però, abbiano compiuto 10 anni di servizio:

sottufficiali dei depositi cavalli stalloni e dei depositi allevamenti cavalli e sottufficiali maniscalchi;

sottufficiali trombettieri e musicanti;

sottufficiali guardabatterie, guardaforti, guarda colombaie effettivi, guardamagazzini dei depositi di mobilitazione, addetti alle biglietterie militari, custodi presso le direzioni e stabilimenti di artiglieria, sempre quando essi non rientrino nelle categorie che verranno comprese fra gli incarichi di « servizio sedentario ».

4. — I marescialli capi e marescialli dei vari corpi ed istituti, compresi quelli del personale di governo degli stabilimenti militari di pena, sempre che contino almeno dieci anni di anzianità di servizio, possono essere ammessi a contrarre matrimonio nella misura della metà del numero complessivo dei sottufficiali dei detti due gradi effettivi a ciascun corpo, istituto o personale.

5. — Di massima i sergenti maggiori, all'infuori di quelli contemplati dai precedenti numeri 1 e 3, non sono ammessi a contrarre matrimonio, salvo casi eccezionali, sui quali dovrà decidere il Ministero.

6. — Il permesso di contrarre matrimonio verrà concesso ai sottufficiali per delegazione del Ministero della guerra dal comandante della divisione nella cui giurisdizione è stanziato il corpo o reparto al quale il richiedente è in forza.

Spetta quindi esclusivamente al detto comandante, salvo l'eccezione di cui al numero 5, di accertare la esistenza delle volute condizioni e di decidere sulla convenienza di acconsentire alle domande, la cui risoluzione gli è delegata.

7. — La domanda per ottenere il permesso di contrarre matrimonio deve essere fatta in carta da bollo da lire 2 diretta al comandante della Divisione militare, e deve contenere l'indicazione del cognome, nome ed età della futura sposa, il nome del padre di essa, il loro domicilio e la loro condizione. La domanda sarà vistata dal comandante del corpo o capo di servizio. Se al matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela, il sottufficiale lo deve dichiarare nella domanda, indicando pure la data dell'istanza presentata al Procuratore del Re presso la Corte d'Appello per ottenere la R. dispensa, giusta il disposto dell'articolo 79 del R. decreto 15 novembre 1865, numero 2602, sull'ordinamento dello Stato civile.

8. — La priorità fra più domande è determinata dalla data della loro presentazione al comandante del corpo; a parità di date si darà la precedenza alla domanda del più anziano di grado.

9. — Ricevuta la domanda, il comandante del corpo accerta se il richiedente si trovi nelle condizioni volute per conseguire il permesso di matrimonio. Quindi per mezzo dell'autorità politica, ed in via riservata, richiede informazioni sulla moralità e sulla condizione sociale della futura sposa e della sua famiglia.

10. — Raccolte le necessarie informazioni, il comandante del Corpo darà corso per via gerarchica alla domanda di matrimonio, esprimendo il suo parere sulla convenienza del medesimo e fornirà tutti gli schiarimenti atti a porre il Comandante della Divisione in grado di pronunziarsi con

cognizione di causa e impedire quelle unioni che possono riuscire di detrimento al servizio ed al decoro del carattere militare.

Alla domanda si unirà copia del foglio matricolare modello 59 e del foglio caratteristico modello 961.

11. — Ottenuto l'assenso del comandante della Divisione, il Comandante del Corpo rilascerà al militare la seguente dichiarazione su carta da bollo di L. 2

« Il..... (grado, impiego, cognome e nome) *è autorizzato a contrarre matrimonio con* ..... (cognome e nome della sposa).

12. — Questa dichiarazione non ha altro effetto che di comprovare l'avvenuta concessione del permesso prescritto, rimanendo il sottufficiale soggetto a tutte le disposizioni delle leggi dello Stato relative al matrimonio.

13. — Il sottufficiale che ha ottenuto il permesso di contrarre matrimonio, dovrà presentare la dichiarazione di cui sopra all'ufficiale dello stato civile, dal quale, celebrato che sia il matrimonio, ritirerà un estratto dell'atto relativo e lo consegnerà al Comandante del Corpo.

14. — Qualora il matrimonio non sia celebrato nel termine di mesi sei dalla data della dichiarazione di cui al n. 11, questa s'intenderà priva di effetto, e in conseguenza il sottufficiale per contrarre matrimonio, dovrà rinnovare la domanda con le stesse norme contenute nella presente istruzione.

15. — Qualora, o per comunicazioni fatte dall'ufficiale dello stato civile o per informazioni in altro modo pervenute, i comandanti di corpo abbiano indizio che un sottufficiale abbia contratto matrimonio senza averne ottenuto il permesso, raccolgono in proposito tutte le informazioni atte a provare il fatto e ne riferiscono per le sue decisioni al Ministero della guerra, trasmettendogli i relativi documenti.

16. — Nel caso d'imminente pericolo di vita, se il sottufficiale ha prole naturale vivente che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza averne ottenuto l'autorizzazione, salvo i casi di impedimento contemplati dal Codice civile.

Nel caso di matrimonio contratto *in extremis* i coman-

danti di corpo ne riferiranno al Ministero per la via gerarchica, trasmettendo l'atto di matrimonio ed i documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriore al matrimonio stesso. Le autorità gerarchiche, per le quali il rapporto deve passare, vi apporranno le osservazioni che ravviseranno del caso.

17. — Qualora venga a risultare che un sottufficiale abbia contratto unione matrimoniale col solo rito religioso, i comandanti di corpo raccolgono in proposito tutte le informazioni atte a provare il fatto e ne riferiscono al Ministero, trasmettendogli i relativi documenti.

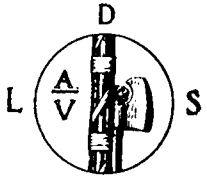
18. — Nulla è innovato per quanto riferiscesi al matrimonio dei sottufficiali dei carabinieri reali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33, anno 1927, circolare 460:

A pagina 1442, invece di BONASINI Ettore leggasi: BONAFINI Ettore.



PREZZO L. 2 —

(5207) - Roma 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA
1795

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 39ª — 1927 - ANNO V — 2 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 537 - 2 giugno 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1434, col quale la "Fondazione 8 agosto 1916„ viene devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna . . . . . *Pag.* 1797

» 538 - 29 luglio 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato . . . . . » 1798

» 539 - 11 agosto 1927 - Anno V — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni » 1798

» 540 - 16 giugno 1927 - Anno V — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1186 che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari . . . » 1799

» 541 - 28 luglio 1927 - Anno V — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso ciascuna scuola militare . . . . . » 1802

» 542 - 1° settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1812

LIBRERIA DELLO STATO

N. 543 – **1 settembre 1927** – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste . . . . *Pag.* 1813

» **544 – 1° settembre 1927** – Anno V— CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO· — Spedizione di pieghi assicurati . . . . . » 1813

» **545 – 1° settembre 1927** – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1814

» **546 – 1° settembre 1927** – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 1814

» **547 – 1° settembre 1927** – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1347. . . . . » 1815

» **548 – 1° settembre 1927** – Anno V — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di colombicoltura. . . . . » 1821

» **549 – 29 agosto 1927** – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Secondo corso di ginnastica militare per sottufficiali presso la scuola centrale militare di educazione fisica » 1821

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1822

Circolare N. 537. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1434, col quale la "Fondazione 8 agosto 1916„ viene devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 2 giugno 1927 - Anno V. (*Gazzetta ufficiale* n. 196, del 25 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale n. 2161 del 15 novembre 1917, col quale la donazione fatta dal Comando del 14° artiglieria da campagna a favore del reggimento stesso venne eretta in ente morale, assumendo il nome di « *Fondazione 8 agosto* 1916 »;

Constatato che il predetto reggimento, già trasformatosi in 14° reggimento artiglieria pesante campale, è stato sciolto in esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito;

Riconosciuta l'opportunità che la detta fondazione sia ora devoluta a favore del 30° artiglieria da campagna;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione 8 agosto* 1916 », costituita con la donazione di lire tremila nominali, fatta a favore del 14° artiglieria da campagna ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale n. 2161 del 15 novembre 1917, è devoluta a favore del 30° reggimento artiglieria da campagna.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 538. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Risultato del concorso per titoli a 5 posti di Regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1927 - Anno V.

Riconosciuta la regolarità del procedimento e visti i verbali della Commissione per l'espletamento del concorso a 5 posti di regio sostituto avvocato militare di 3ª classe o parificato, indetto col decreto Ministeriale in data 21 marzo 1927, il giudice aggiunto al tribunale di Melfi IANNARONE Nicola, è dichiarato vincitore del concorso stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 539. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un membro del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 11 agosto 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni;
Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1926, che designa i membri del Comitato suddetto;

Decreta:

Il capitano di vascello FUMAGALLI cav. uff. Filippo cessa di far parte del Comitato Superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto sopra citato, ed è sostituito dal capitano di fregata BERTAGNA cav. uff. Petro, a datare dal 6 novembre 1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 agosto 1927 - Anno V

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la Marina e per l'Aeronautica.
MUSSOLINI.

N. 540. — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 1186 che disciplina le indennità agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 16 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 164 del 18 luglio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 febbraio 1921, n. 612 che stabilisce il numero degli ufficiali insegnanti presso le scuole militari e i relativi soprassoldi, modificato dai RR. decreti 23 marzo 1922, n. 417 e 25 gennaio 1923, n. 262;

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926 n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito;

Visti i RR. decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1837 e 16 novembre 1925 n. 2182, relativi al corso superiore tecnico d'artiglieria;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923 n. 2395 relativo all'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari sono assegnate indennità nella misura di L. 2500, 1500, 700 annue, con le modalità di seguito indicate.

Il numero massimo degli insegnanti ai quali spettano le predette indennità, risulta dallo specchio allegato, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

L'assegnazione delle varie indennità alle singole materie di insegnamento, presso ciascuna scuola, è fatta dal Ministero della guerra, il quale ne fissa anche la decorrenza.

L'indennità potrà essere fruita anche dagli ufficiali comandati alle scuole, che coprano un posto vacante di insegnante cui spetti indennità.

Art. 3.

Nel caso di cumulo di due insegnamenti di differenti materie pressa la stessa scuola, o in scuole diverse, sarà ridotta della metà una delle due indennità, se uguali; e la minore se disuguali. Nel caso di cumulo di tre insegnamenti, presso la stessa scuola, o in scuole diverse, sarà corrisposto l'importo di due indennità se uguali; in caso contrario verrà corrisposta l'indennità maggiore e metà di ciascuna delle altre due.

Art. 4.

Agli insegnanti della Scuola di guerra l'indennità viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive, superiori alle 50 ore anuali.

Non viene corrisposto tale aumento, quando si verifichino i cumuli di cui al precedente articolo 3.

Art. 5.

Le disposizioni del presente decreto entreranno in vigore dalla data della pubblicazione del decreto medesimo sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Sono abrogati i citati RR. decreti 27 febbraio 1921, n. 612; 23 marzo 1922, n. 417 e 25 gennaio 1923, n. 262.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Specchio allegato al R. D. n. 1186 del 16 giugno 1927.

Specchio delle indennità agli insegnanti delle scuole militari.

SCUOLE	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di	
	1ª cat. (L.2500)	2ª cat. (L.1500)	3ª cat. (L. 700)	2ª cat. (L.1500)	3ª cat. (L. 700)
Scuola di guerra	13	—	—	17	—
Corso superiore tecnico di artiglieria	5	2	—	—	3
Accademia di fanteria e cavalleria	8	5	9	—	13
Accademia di artiglieria e genio	14	4	2	—	20
Scuola di fanteria	—	4	1	—	5
Scuola di cavalleria	—	1	1	—	1
Scuole centrali militari	3	9	12	—	—
Scuola controaerei	—	1	2	—	1
Scuola di sanità militare	—	5	—	—	5
Corso superiore automobilistico	—	—	3	—	—
TOTALI	43	31	30	17	48

Visto d'ordine di Sua Maestà:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la Guerra

MUSSOLINI.

N. 541. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale col quale si approvano le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso ciascuna scuola militare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 28 luglio 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA,

In esecuzione all'art. 2 del R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse tabelle *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) riguardanti le indennità annuali da corrispondersi agli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.

Tali tabelle andranno in vigore dal 1° ottobre 1926.

Art. 2.

Le indennità di cui sopra non sono dovute agli ufficiali che impartiscono insegnamento di materie non previste nelle dette tabelle, o in eccedenza al numero di insegnanti in esse indicato, oppure che insegnino in altre scuole o istituti militari non contemplati nello specchio annesso al predetto R. decreto 16 giugno 1927, n. 1186.

Roma, addì 28 luglio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TABELLA A.

SCUOLA DI GUERRA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 1ª categoria	Aggiunti con indennità di 2ª categoria
Organica	1	1
Tattica	2	4
Logistica	2	4
Storia militare	2	2
Geografia militare	1	2
Armi, tiro e guerra chimica	1	1
Aeronautica	1	—
Mezzi tecnici e fortificazione	1	1
Tecnica dei Comandi di grande unità	(*nota*) 1	2
Operazioni coloniali	1	—
TOTALI...	13	17

Nota. — L'indennità per la tecnica dei Comandi di grande unità è assegnata al direttore di tale insegnamento.

TABELLA B.

CORSO SUPERIORE TECNICO DI ARTIGLIERIA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Balistica esterna	1	—	1
Costruzioni d'artiglieria	1	—	1
Costruzioni automobilistiche	1	—	—
Materiale di artiglieria	—	1	—
Metallurgia	1		—
Esplosivi e gas di guerra	1	—	1
Organizzazione delle fabbricazioni e legislazione operaia	—	1	—
TOTALI	5	2	3

TABELLA C.

ACCADEMIA DI FANTERIA E CAVALLERIA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indennità di
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	3ª categ.
Arte militare	3	—	—	3
Storia militare	2	—	—	2
Armi portatili ed artiglierie	—	2	—	2
Geografia.	2	—	—	2
Topografia e disegno topografico.	—	2	—	2
Mezzi tecnici	1	—	—	1
Diritto e scienze sociali . .	—	1	—	1
Amministrazione e contabilità militare.	—	—	2	—
Tecnologia	—	—	1	—
Geografia economica . . .	—	—	1	—
Amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato	—	—	1	—
Servizio materiale *gruppo C*	—	—	1	—
Polizia scientifica e segnalamento	—	—	1	—
Amministrazione gen. milit.	—	—	1	—
Servizio di commissariato in pace e in guerra	—	—	1	—
TOTALI . . .	8	5	9	13

TABELLA D.

ACCADEMIA DI ARTIGLIERIA E GENIO.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di			Aggiunti con indenn. di 3ª categoria
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.	
Arte militare	2	—	—	2
Storia militare	2	—	—	2
Balistica interna, resistenza delle artiglierie e teoria degli affusti	1	—	—	1
Balistica esterna	1	—	—	1
Scienza delle costruzioni e teoria dei ponti	1	—	—	1
Costruzioni stradali, idrauliche e ferroviarie	1	—	—	1
Elettrotecnica e mezzi tecnici	1	—	—	1
Meccanica applicata	1	—	—	1
Esplosivi	1	—	—	1
Fortificazione permanente	1	—	—	1
Architettura	1	—	—	1
Armi portatili e artiglierie (parte generale)	—	2	—	2
Tiro d'artiglieria	—	1	—	1
Geografia	1	—	—	1
Topografia	—	1	—	3
Automobilismo	—	—	1	—
Amministrazione e contabilità	—	—	1	—
TOTALI...	14	4	2	20

TABELLA E.

SCUOLA DI FANTERIA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di
	2ª categ.	3ª categ.	3ª categ.
Arte militare e lavori sul campo di battaglia	1	—	2
Applicazioni scientifiche e mezzi di collegamento	1	—	1
Armi, artiglieria, tiro e servizio di armamento	1	—	1
Topografia	1	—	1
Amministrazione	—	1	—
TOTALI...	4	1	5

TABELLA F.

SCUOLA DI CAVALLERIA.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di
	2ª categ.	3ª categ.	3ª categ.
Arte militare (tattica d'arma applicata)	1	—	(*nota*) 1
Ippologia.	—	1	—
TOTALI...	1	1	1

Nota — L'aggiunto di arte militare svolge anche la parte teorica relativa alla condotta e impiego delle autoblindate.

TABELLA G.

SCUOLE CENTRALI MILITARI DI FANTERIA, DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		
	1ª categ.	2ª categ.	3ª categ.
Arte militare	3	—	—
Tattica d'arma applicata	—	3	1
Armi portatili ed artiglierie	—	2	2
Tiro e sue applicazioni	—	2	4
Lavori del campo di battaglia	—	1	2
Applicazioni scientifiche, meccaniche e mezzi di collegamento	—	1	3
TOTALI...	3	9	12

Nota. — La ripartizione degli insegnanti fra le tre scuole è fatta dal Comandante delle scuole centrali.

TABELLA H.

SCUOLA CONTROAEREI.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di		Aggiunti con indennità di
	2ª categ.	3ª categ.	3ª categ.
Tiro	1	—	(*nota*) 1
Mezzi di collegamento	—	2	—
TOTALI...	1	2	1

Nota. – L'aggiunto di tiro svolge anche l'insegnamento del materiale d'artiglieria.

TABELLA I.

SCUOLA DI SANITA' MILITARE.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 2ª categoria	Aggiunti con indennità di 3ª categoria
Medicina legale militare.	1	1
Igiene militare	1	(*nota*) 2
Medicina e chirurgia di urgenza . . .	1	2
Servizio sanitario militare	1	—
Chimica farmaceutica e tossicologia . .	1	—
TOTALI . . .	5	5

(*Nota*). — Sono addetti l'uno per le esercitazioni di gabinetto, e uno per l'igiene e la patologia coloniale.

TABELLA L.

CORSO SUPERIORE AUTOMOBILISTICO.

MATERIE D'INSEGNAMENTO	Insegnanti con indennità di 3ª categoria
Trazione meccanica su strade	1
Teoria generale del motore a scoppio	1
Tecnologia meccanica e macchine operatrici. . . .	1
TOTALE . . .	3

N. 542. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1927 - Anno V.

Sono disponibili i seguenti impieghi civili alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, devoluti, a norma delle disposizioni in vigore, agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato:

Due posti di applicato (gruppo *C* grado 12°) nel ruolo dell'amministrazione centrale;

Due posti di applicato (gruppo *C* grado 12°) nel ruolo dell'amministrazione scolastica regionale.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 20 settembre 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3. Quelli che chiedono di aspirare ai posti di applicato nell'amministrazione scolastica regionale dovranno nella loro domanda dichiarare di accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Dette domande dovranno essere trasmesse subito a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti ma-

tricolari e caratteristici, di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti dai singoli aspiranti, e cioè: stipendio annuo lordo; supplemento annuo lordo di servizio attivo; indennità caro viveri mensile lorda; ogni altro assegno di carattere continuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 543. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 1 settembre 1927 - Anno V.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'Amministrazione e per la contabilità generale dello Stato si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero delle comunicazioni (Ferrovie dello Stato) con decreto dell'11 giugno 1927, n. 3066, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la ditta VITIELLO ing. Raffaele e la persona dello stesso VITIELLO ing. Raffaele, residente in Napoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 544. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Spedizione di pieghi assicurati.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 settembre 1927 - Anno V.

Risulta che spesso vengono presentati agli uffici postali dei pieghi da spedire in raccomandazione con la dicitura « *Riservato* ».

Devesi all'uopo far rilevare che a norma del R. decreto 8 novembre 1914, n. 1341, le corrispondenze ufficiali contenenti documenti di carattere riservato od eccezionalmente importanti, perchè siano adeguatamente garantite, devono *assicurarsi* per il valore convenzionale di L. 100.

Poichè la inosservanza della disposizione rende difficile o di dubbio esito le ricerche per qualche piego che vada eventualmente smarrito, si richiama su quanto sopra l'attenzione di tutti gli enti ed uffici.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 545. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1° settembre 1927 - Anno V.

Nell'assenza dell'ispettore generale MONTEVERDE gr uff. dott. Ugo, la firma « *per il Ministro* » per gli atti di competenza dell'Ispettorato generale amministrativo è delegata al direttore generale dei servizi logistici ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 546. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico). — 1° settembre 1927 - Anno V.

L'Ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimenti, centri automobilistici, scuole militari, direzioni di artiglieria, genio, commissariato e sanità.

Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico - « *Le medaglie d'oro* » - Vol. III - 1927.

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente, ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 485 del *giornale militare* 1925 e 249 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 547. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1347.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1927 - Anno V.

Con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1347, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale,* n. 191 del 19 agosto corrente, è stato approvato il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito, che sostituisce ed abroga quello approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

Il detto R. decreto va in vigore nel quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione e cioè il giorno 3 settembre p. v.

Il Ministero ha provveduto a far allestire detto testo unico, in fascicolo a sè, del formato regolamentare ed alla contemporanea pubblicazione di altro fascicolo contenente un « prontuario » che indica la corrispondenza tra i singoli articoli del testo unico 24 dicembre 1911 (e delle altre leggi preesistenti che avevano direttamente modificato il reclutamento del R. Esercito) con gli articoli del testo unico nuovo.

L'uno e l'altro fascicolo attualmente in corso di stampa, saranno distribuiti al più presto alle varie autorità militari ed ai corpi a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, nel numero di copie qui sotto indicato:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case Militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero Guerra (eccettuato il Comando del Corpo di S. M.)	50	50
Ufficio di S. E. il Capo di Stato Maggiore Generale	1	1
Segreteria della Commissione Suprema di difesa	2	2
Comando del Corpo di Stato Maggiore	15	15
Comando del Corpo di Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ispettorati delle varie armi	1	5

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando designato d'armata	1	4
Comando di Corpo d'armata e comando militare della Sicilia	2	22
Comando militare della Sardegna	2	2
Comando di divisione	2	58
Ispettorato di mobilitazione di Divisione militare	1	30
Arma dei Carabinieri Reali		
Comando generale dell'Arma	5	5
Ispettorato di zona	1	6
Comando di Legione (1)	complessivamente	740
Scuola allievi sottufficiali	10	10
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata granatieri e di fanteria di linea	1	30
Comando di brigata alpina	1	3
Comando di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini (2)	13 / 18	1593 (3)
Centro di formazione carri armati (2)	10	10
Comando di deposito di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini, e carri armati	1	112
Arma di Cavalleria.		
Comando superiore di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria (2).	9	108
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12

(1) Diramazione estesa fino ai comandi di tenenza isolata.

(2) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

(3) 13 copie ai reggimenti formati su due battaglioni.
18 copie ai reggimenti formati su tre battaglioni.
23 copie ai reggimenti alpini formati su quattro battaglioni.

COMANDI, CORPI ED UEFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata e della Sicilia , , , , , , , ,	1	11
Comando di artiglieria della Sardegna .	1	1
Comando di reggimento di artiglieria (1) .	18	954
Comando di centro controaerei (1) . . .	18	216
Comando di deposito di reggimento di artiglieria e di centro contraerei . . .	1	65
Direzione superiore del servizio tecnico di Artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata e sezione di artiglieria per la Sardegna .	1	12
Stabilimento di artiglieria. . . .	1	12
Arma del Genio.		
Comando del genio di corpo d'armata e della Sicilia	1	11
Comando del genio della Sardegna . .	1	1
Comando di reggimento del genio (1) . .	11	165
Comando di deposito di reggimento del genio	1	15
Comando di gruppo aerostieri (1) . . .	5	5
Ufficio fortificazioni	1	11
Stabilimento del genio	1	3
Comando di gruppo chimico (1) . . .	5	5
Distretti Militari.		
Comando di distretto militare (compresa sezione staccata Zara)	2	212

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di Sanità Militare	1	3
Direzione di Sanità Militare e ufficio Sanità Militare della Sardegna	1	12
Direzione di ospedale militare principale o secondario	2	54
Istituto chimico farmaceutico militare . .	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Ispettorato di Commissariato Militare . .	1	2
Direzione di Commissariato Militare e Sezione di commissariato della Sardegna . .	2	24
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio di revisione e contabilità di Comando di Corpo d'armata e del Comando militare della Sicilia	1	11
Ufficio di revisione e contabilità del Comando militare della Sardegna	1	1
Servizio automobilistico Militare.		
Comando di centro automobilistico (1) . .	5	60
Officina automobilistica R. E.	1	1
Ispettorato tecnico automobilistico . . .	1	1
Scuole ed Istituti vari Militari.		
Comando della scuola di guerra . . .	10	10
Comando della scuola di fanteria . . .	5	5
Comando della scuola di cavalleria. . .	5	5

(1) Distribuzione estesa fino ai comandi di compagnia, squadrone, batteria, ecc.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Accademia di fanteria e cavalleria	10	10
Accademia di artiglieria e genio	10	10
Comando di collegio militare	5	10
Comando delle scuole centrali	1	1
Comando della scuola centrale di fanteria	1	1
Comando della scuola centrale di artiglieria.	1	1
Comando della scuola centrale del genio	1	1
Comando della scuola centrale militare di educazione fisica	1	1
Comando della scuola artiglieria controaerei	1	1
Comando della scuola di sanità militare	1	1
Comando di scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	10	110
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari territoriali (compresa la sezione di Cagliari)	1	12
Comando degli stabilimenti militari di pena	1	1
Comando di deposito allevamento quadrupedi	1	6
Comando di gruppo squadroni di rimonta	1	1
Addetto militare e missione all'estero	1	40
Biblioteca militare	1	32
Truppe Coloniali.		
Comando R. Corpo truppe coloniali della Tripolitania	5	5
Comando R. Corpo truppe coloniali della Cirenaica	5	5

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando R. Corpo truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo truppe coloniali della Somalia	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Ministero degli Esteri	10	10
» degli Interni	10	10
» delle Colonie	10	10
» della Giustizia e affari di Culto	10	10
» delle Finanze	2	2
» della Marina	10	10
» dell'Aeronautica	10	10
» dell'Istruzione	10	10
» dei Lavori Pubblici	2	2
» dell'Economia Nazionale	2	2
» delle Comunicazioni	2	2
» delle Corporazioni	2	2
Comando Generale della R. Guardia di Finanza	5	5
Comando Generale della M. V. S. N.	2	2
Tribunale speciale per la difesa dello Stato	1	1
Comando Generale della Milizia Nazionale Forestale	1	1
A tutti i Pretori	1	908
A tutti i Presidenti di Tribunale con sede in capoluoghi di provincia	1	118
A tutte le Ambasciate, Consolati e Legazioni	1	301

(1) Per le provincie di Aosta, Ragusa, Varese ed Imperia si trasmettano invece ai Presidenti di Tribunale di Ivrea, Modica, Busto Arsizio e San Remo.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del testo unico e del prontuario, di cui sopra a coloro che ne facciano richiesta, al prezzo complessivo di L. 5.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 548. MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi di colombicoltura.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° settembre 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che sia subito iniziato un corso pratico di colombicoltura da svolgersi presso le colombaie militari di quei Corpi d'armata che ne abbiano necessità e per il numero di militari di truppa di cui ciascuna colombaia abbia bisogno.

Ai detti corsi saranno ammessi i militari di truppa delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (limitatamente ai battaglioni zappatori-minatori) della classe 1907, con ferma ordinaria, che sappiano leggere e scrivere, che siano di ottima condotta disciplinare e di precedenti morali e politici ineccepibili, dando la preferenza a coloro che dimostrino di essere pratici di colombicoltura.

Il corso avrà la durata di un mese ed al suo termine gli elementi idonei potranno senz'altro essere trattenuti presso le rispettive colombaie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 549. — SCUOLE MILITARI. — **Secondo corso di ginnastica militare per sottufficiali presso la Scuola centrale militare di educazione fisica.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 29 agosto 1927 - Anno V.

Per aver modo di assegnare ai corpi dell'Esercito un sufficiente numero di sottufficiali pienamente idonei a disimpegnare le mansioni di istruttori di educazione fisica, questo Ministero determina che anche quest'anno sia svolto presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma (Far-

nesina) uno speciale corso trimestrale di ginnastica militare per sottufficiali con norme analoghe a quelle del primo corso bandito con circolare 714 *Giornale militare* 1926.

Tale corso si svolgerà dal 22 settembre al 22 dicembre 1927 e comprenderà complessivamente 80 sottufficiali delle varie armi.

Ciascun Comando di corpo d'armata invierà 7 sottufficiali (7 dal comando militare della Sicilia e 3 dal cómando militare della Sardegna) scegliendoli fra quelli che rispondano ai requisiti seguenti:

1. — Abbiano due anni almeno di anzianità da sottufficiale e non più di 28 anni di età al 30 giugno 1927;

2. — Siano sani e robusti, di buona vista e di armoniche proporzioni delle membra;

3. — Abbiano spiccata attitudine all'esercizio fisico e ginnastico;

4. — Posseggano buone qualità morali, militari ed intellettuali.

I sottufficiali prescelti dovranno presentarsi (disarmati e col corredo nel massimo ordine) al comando della Scuola centrale militare di educazione fisica, in Roma, (Farnesina) il mattino del 21 settembre p. v. alle ore 10.

I comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia e il comando militare della Sardegna daranno comunicazione dei nomi prescelti per il 18 settembre al comando delle Scuole centrali militari e al Ministero (Divisone educazione fisica e scuole).

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 33, anno 1927: circolare n. 440:

A pagina 1405, dopo la dicitura: « Legione territoriale dei carabinieri reali di Verona L. 1800 », aggiungere: « Legione territoriale dei carabinieri reali di Catanzaro L. 1800 ».

Prezzo L. 0,70.

(5347) — Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 40ª — 1927 - ANNO V — 9 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 550 – 14 aprile 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1538 – Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria . . . . . *Pag.* 1826

» 551 – 12 maggio 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1306 – Norme per il servizio amministrativo degli uffici fortificazioni di Corpo d'armata . . . . . » 1829

» 552 – 30 giugno 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è modificata, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, stabilita con R. decreto 12 dicembre 1926 . . . » 1832

» 553 – 5 agosto 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 1539 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito . . . . . » 1833

LIBRERIA DELLO STATO

N. 554 - 12 agosto 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1535 - Dipendenza e attribuzione del generale di divisione comandante in 2ª dell'Arma dei carabinieri Reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'Arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 1835

» 555 - 2 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ispezioni amministrative . . . » 1858

» 556 - 5 settembre 1927 - Anno V — SCUOLE MILITARI. — Revoca del concorso per l'ammissione alla Scuola di sanità militare di Sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 1859

» 557 - 6 settembre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio » 1860

» 558 - 6 settembre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio . . » 1861

» 559 - 8 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Provvedimenti tributari R. D. L. 12 agosto 1927, - A. V. n. 1463 - (*Gazzetta ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1927 A. V). . . . . » 1864

» 560 - 8 settembre 1927 - Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1866

» 561 - 8 settembre 1927 - Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 1866

N. 562 – 8 settembre 1927 – Anno V — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Speciale tinta per imbiancare le buffetterie dei Carabinieri Reali . . . . . *Pag.* 1867

» 563 – 8 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . » 1867

» 564 – 8 settembre 1927 – Anno V — COLONIE. — Documenti matricolari e amministrativi del personale trasferito nelle colonie . . . . . » 1868

» 565 – 8 settembre 1927 – Anno V — MATRICOLA. — Compilazione degli stati di servizio originali mod. 53 » 1870

» 566 – 8 settembre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. » 1870

» 567 – 8 settembre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori dell'arma del genio in S. P. E. . . . . » 1873

» 568 – 8 settembre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Terso corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo . . . . . » 1874

» 569 – 8 settembre 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della sede del Comando della 3ª Brigata alpini da Udine a Gorizia. . . . » 1876

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1876

Circolare N. 550. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1538 - Disposizioni riguardanti il reclutamento e gli obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi ufficiali ed il trattamento economico da corrispondersi agli ufficiali generali ed ai colonnelli del R. Esercito collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria.** — (Gabinetto). — 14 aprile 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 201, del 31 agosto 1927)- Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1711;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per il compimento della ferma di leva da parte dei militari ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I militari ammessi nei corsi allievi ufficiali di complemento sono tenuti a prestar servizio per tutta la durata della loro ferma di leva.

Con disposizione ministeriale sarà determinato per quanto tempo e con quali gradi essi debbano prestar servizio prima della nomina ad ufficiale.

Essi dovranno compiere col grado di ufficiale la restante parte della ferma, salvo al Ministro per la guerra di ridurne la durata.

Art. 2.

La nomina a sottotenente di complemento dei sergenti allievi ufficiali, che abbiano compiuto con esito favorevole il relativo corso, può in tempo di pace esser limitata, per determinazione del Ministro per la guerra, soltanto ad una parte di essi.

Il numero medio dei sottotenenti di complemento, che dovranno prestar servizio di prima nomina durante ogni esercizio finanziario, sarà stabilito con la legge di bilancio.

I sergenti allievi ufficiali di complemento che, pur avendo compiuto con esito favorevole il relativo corso, non ottengano la nomina a sottotenente sono inviati in congedo dopo un periodo di servizio della stessa durata di quello di nuova nomina dei sottotenenti provenienti dai medesimi corsi.

In caso di richiamo alle armi per mobilitazione, o per istruzione, anche quelli rimasti sergenti potranno essere nominati sottotenenti di complemento, purchè siano stati riconosciuti idonei alla fine dei corsi ed abbiano riportato, all'atto del congedamento, giudizio favorevole delle competenti commissioni d'avanzamento reggimentali.

Art. 3.

I giovani licenziati dai collegi militari, i quali per effetto dell'art. 9 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, debbono compiere un ulteriore periodo di almeno dodici mesi alle armi, sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento in conformità delle presenti norme e di quelle di cui al R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224, con le medesime condizioni e modalità prescritte per gli altri allievi.

Art. 4.

Le norme relative all'attuazione ed alla durata dei corsi allievi ufficiali, all'assegnazione dei militari alle varie armi, specialità, corpi e servizi, alla designazione dei titoli di stu-

dio da richiedersi per l'ammissione ai corsi stessi, e tutte le altre che potessero occorrere per lo svolgimento ed il funzionamento di tali corsi e per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con apposite disposizioni ministeriali.

Art. 5.

Il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1711, è abrogato.

Art. 6.

Agli ufficiali generali ed ai colonnelli del Regio esercito, che abbiano almeno due campagne di guerra, collocati, dietro loro domanda, in ausiliaria, secondo le leggi vigenti, potrà essere esteso — in deroga a qualsiasi altra disposizione e non oltre il 31 dicembre 1928 — fino al raggiungimento del limite di età ed in ogni caso per non più di quattro anni, lo stesso trattamento economico stabilito per gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri di cui al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Al raggiungimento dei detti limiti essi liquideranno la pensione, con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepito se fossero rimasti in servizio nell'ultimo triennio.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 551. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1306 - Norme per il servizio amministrativo degli uffici fortificazioni di Corpo d'armata.** — (Direzione generale del genio). — 12 maggio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 180, del 5 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge n. 195 del 10 gennaio 1926 che abolisce i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, che stabilisce che ogni Comando del genio di Corpo d'armata abbia alle proprie dipendenze un Ufficio fortificazioni;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni Ufficio fortificazioni è amministrato dal capo dell'Ufficio ed in sua assenza o impedimento dall'ufficiale più elevato in grado o più anziano dell'Ufficio, sotto la vigilanza del comandante del Genio militare di Corpo d'armata (in analogia dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 195).

Art. 2.

Il capo dell'Ufficio fortificazioni ha alle sue dipendenze:

a) i ragionieri geometri del Genio, che oltre al disimpegno delle loro attribuzioni tecniche compiono le funzioni di cassiere e di consegnatario del materiale;

b) gli impiegati necessari per il funzionamento dell'Ufficio.

Art. 3.

Il capo dell'Ufficio fortificazioni nomina il cassiere ed il consegnatario del materiale e procede alle loro sostituzioni nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 4.

Gli Uffici fortificazioni faranno funzionare da cassa di riserva il « tesoretto » che esiste nella loro cassa unica. In tale tesoretto, la cui chiave sarà custodita dal capo dell'Ufficio, sono conservati i fondi, i valori, i documenti ed il registro (mod. 241) dei fondi ivi depositati, che gli enti con due casse debbono conservare in quella di riserva.

Art. 5.

Sono personalmente responsabili del denaro e dei materiali loro affidati, nonchè di qualsiasi danno che possa derivare allo Stato della loro opera, e ne rispondono secondo la legge ed il regolamento per la contabilità generale dello Stato:

a) il cassiere per il denaro contenuto nella cassa corrente;

b) il capo dell'Ufficio ed il cassiere in solido per il denaro contenuto nella cassa di riserva (tesoretto);

c) il consegnatario del materiale per tutto il materiale in consegna e del quale rende il conto giudiziale;

d) ogni altro ufficiale ed impiegato che abbia maneggio di denaro e di materiale.

Art. 6.

Gli Uffici fortificazioni sono anche incaricati dell'amministrazione del personale militare e civile addetto all'Ufficio ed al Comando del genio di Corpo d'armata.

Art. 7.

I mandati diretti e gli ordinativi di pagamento emessi sulle contabilità speciali a favore degli Uffici fortificazioni saranno intestati « al capo dell'Ufficio fortificazioni » e saranno resi esigibili « con quietanza del medesimo ». Il capo dell'Ufficio, o chi lo sostituisce in caso di assenza o di im-

pedimento, dovrà firmare l'atto di delega ove esso ritenga di designare un ufficiale o funzionario dipendente, per l'apposizione in sua vece della firma per quietanza. Quando l'ammontare del mandato superi le L. 25,000, i delegati alla esazione debbono essere in numero di due.

Gli ordinativi di pagamento da emettersi sui mandati di anticipazione agli effetti di cui al n. 8 dell'art. 56 del R. decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, saranno firmati dal capo dell'Ufficio, o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

La firma, per quietanza, sui mandati di anticipazione, emessi agli effetti di cui al citato n. 8 dell'art. 56 del Regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440, sarà apposta dal capo dell'Ufficio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 8.

Delle anticipazioni ricevute, eccettuate quelle di cui al 3° comma dell'articolo precedente, gli Uffici fortificazioni rendono conto alla fine di ogni trimestre con un unico rendiconto distinto però per capitoli di bilancio.

I rendiconti debbono essere firmati dal capo dell'Ufficio o da chi lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore dalla data del 1° luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 552. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto col quale è modificata, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito, stabilita con R. decreto 12 dicembre 1926.** — (Gabinetto - Ufficio personale dei generali). — 30 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, stabilita per l'anno 1927 con R. decreto 12 dicembre 1926, è modificata dal 1° luglio al 31 dicembre 1927 come segue:

tre generali di brigata per l'arma di artiglieria;

un maggiore generale d'artiglieria per l'arma di artiglieria (servizio tecnico);

un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(*Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1927 - Anno V, Guerra, registro 48, foglio 175*).

N. 553. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto-legge n. 1539 – Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 5 agosto 1927 – Anno V — (*Gazzetta ufficiale* n. 201, del 31 agosto 1927 Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune modificazioni all'ordinamento del Regio esercito metropolitano;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Art. 4. — Il numero dei corpi d'armata territoriali in cui è ordinato il Regio esercito metropolitano è stabilito in undici.

Art. 19. — Il numero dei comandi di artiglieria di corpo d'armata è fissato in undici; quello dei reggimenti di artiglieria pesante campale e delle direzioni d'artiglieria è stabilito rispettivamente in dodici.

Il numero dei centri controaerei è portato a tredici.

Art. 20. — Il numero dei generali comandanti di artiglieria di corpo d'armata è portato a 11, fermo restando a 30 il numero dei generali di brigata di artiglieria previsto dall'art. 44.

Art. 21. — Il numero dei comandi del genio di corpo di armata e dei reggimenti del genio è stabilito rispettivamente in undici e in dodici.

Art. 26. — Il numero delle direzioni di sanità militare e quello delle compagnie di sanità è stabilito rispettivamente in dodici e in tredici.

Art. 28. — Il numero delle direzioni di commissariato e quello delle compagnie di sussistenza resta fissato rispettivamente in dodici e in tredici.

Art. 34. — Il numero dei centri automobilistici è portato a tredici.

Art. 40. — Il numero dei tribunali militari territoriali è portato a dodici.

Art. 2.

L'organizzazione prevista dal presente decreto, per quanto riguarda scioglimento, costituzione o trasformazione di comandi, direzioni o di unità, verrà raggiunta gradualmente con particolari disposizioni del Ministro per la guerra.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 554. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — **R. decreto n. 1535 - Dipendenza e attribuzioni del generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali, del generale di divisione addetto al comando generale dell'arma medesima, e dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali.** — (Gabinetto). — 12 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 203, del 2 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 16 marzo 1926, n. 855, che determina la composizione e l'organico dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1818, che stabilisce la dipendenza, le attribuzioni e le sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 679, che apporta varianti all'attuale ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 12 maggio 1927, n. 811, che determina la circoscrizione militare territoriale per il servizio dell'Arma dei carabinieri Reali;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il generale di divisione comandante in 2° dell'Arma dei carabinieri Reali risiede presso il Comando generale dell'arma stessa, dipende direttamente dal Comandante generale e lo coadiuva, attendendo per sua delega alla trattazione di determinati affari.

Lo sostituisce durante le assenze.

Qualora le necessità del servizio lo richiedano, può essere incaricato dal Comandante generale di compiere inchieste ed anche di passare ispezioni straordinarie agli ispettorati di zona ed ai comandi delle legioni territoriali.

Art. 2.

Il generale di divisione dei carabinieri Reali, addetto al Comando generale dell'arma, risiede presso il Comando stesso e dipende direttamente dal Comandante generale.

Egli ha le seguenti attribuzioni:

1° esercita il comando superiore degli istituti di reclutamento e tecnico-professionali dell'arma (legioni allievi, scuola allievi sottufficiali, corsi tecnico-professionali per ufficiali), curando che il loro indirizzo didattico ed educativo sia in armonia colle direttive del Comandante generale; nei riguardi degli istituti stessi ha altresì le attribuzioni ispettive di cui ai seguenti articoli 5 e 6, in quanto applicabili. Vigila sull'andamento dei depositi allievi di Cagliari e Palermo per ciò che si attiene all'istruzione e all'addestramento del personale;

2° presiede la Commissione speciale d'avanzamento per i gradi di truppa e di sottufficiale;

3° attende alla trattazione di quegli affari che gli saranno delegati dal Comandante generale dell'arma.

Art. 3.

Le sedi dei sei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali e la loro giurisdizione sui Comandi dell'Arma sono fissate nella tabella allegata al R. decreto 12 maggio 1927, n. 811.

Art. 4.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali dipendono direttamente dal Comando generale dell'Arma, per quanto concerne le attribuzioni specificate negli articoli seguenti.

Per quanto riguarda invece l'osservanza delle disposizioni disciplinari che, all'infuori dello speciale loro servizio d'istituto, i carabinieri Reali hanno in comune con le altre truppe del Regio esercito, dipendono personalmente dal Comandante del corpo d'armata che ha giurisdizione sulla località di loro sede.

Essi corrispondono direttamente coi Comandi di corpo d'armata e di divisione militare territoriale, per i compiti di carattere militare affidati a Comandi dell'arma dei carabinieri Reali che hanno sede nel territorio delle suddette grandi unità.

Art. 5.

I generali di brigata, ispettori di zona dei carabinieri Reali:

a) esercitano l'alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio d'istituto nelle legioni ed altre unità dei carabinieri Reali della rispettiva zona;

b) propongono al Comando generale i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del funzionamento dei dipendenti riparti dell'arma e tengono informato il Comando generale stesso del loro andamento e delle loro necessità;

c) indirizzano e consigliano i comandanti direttamente dipendenti e quelli in sottordine, intervenendo, quando sia il caso, con diretti provvedimenti intesi ad imprimere buona direzione ad ogni ramo del servizio;

d) si assicurano che i riparti dipendenti siano ben preparati a disimpegnare le attribuzioni che ad essi competono in caso di mobilitazione e che le relative predisposizioni siano tenute costantemente al corrente con le direttive superiori ed inspirate, per la loro esecuzione, a criteri di rapidità e di praticità;

e) vigilano sui servizi eseguiti dai riparti dipendenti e ne controllano gli scopi e gli effettivi impiegati in relazione ai compiti; rivolgono in proposito le proposte del caso al Comando generale dell'arma ed alle altre autorità competenti. Si assicurano inoltre che nei singoli Comandi ed uffici dipendenti non sia impiegato personale numericamente superiore a quello strettamente indispensabile al loro funzionamento;

f) presiedono alla istruzione ed all'addestramento professionale degli ufficiali, sottufficiali e militari dei riparti dipendenti, rivolgendo particolare attenzione alla preparazione dei tenenti nuovi ammessi nell'arma;

g) disimpegnano quegli speciali incarichi che, per fatti di particolare importanza, il Ministero dell'interno richieda vengano loro eventualmente affidati;

h) dietro particolare incarico che il Comando generale dovesse — per richiesta del Ministero della guerra o di quello dell'interno — loro affidare per speciali esigenze militari, di P. S. o di ordine pubblico, eventualmente provvedono — di

concerto con l'autorità militare o con quella politica competente — anche al coordinamento dei servizi dell'arma nel territorio delle dipendenti legioni ed alla ripartizione del personale ad esse assegnato per straordinari compiti di istituto.

Art. 6.

Per assolvere le attribuzioni specificate nell'art. 5 i generali di brigata ispettori di zona:

a) compiono le inchieste e le ispezioni loro ordinate dal Comando generale;

b) ispezionano le dipendenti legioni, in modo che ciascuna di esse sia ispezionata, nel suo funzionamento e nei Comandi ed organi dipendenti, una volta almeno ogni due anni;

c) visitano singolarmente quei Comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Trasmettono al Comando generale dell'arma le relazioni delle inchieste, ispezioni e visite eseguite, corredandole delle proposte del caso ed, eventualmente, dei documenti raccolti.

Art. 7.

Per le ispezioni da eseguire ai comandi e riparti dell'arma del Dodecanneso e delle Colonie, i generali ispettori della 5ª e 6ª zona, rispettivamente, dovranno chiedere preventiva autorizzazione al Comando generale, che, a sua volta, provocherà le occorrenti disposizioni dal Ministero della guerra.

Art. 8.

Con apposite istruzioni del Ministro per la guerra, saranno fissati i particolari delle attribuzioni dei generali di brigata ispettori di zona specificate nel presente decreto, e la composizione dei loro uffici.

Art. 9

Il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 1818, concernente la dipendenza, le attribuzioni e le sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Istruzioni relative alle particolari attribuzioni dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali ed alla composizione dei loro uffici (articolo 8 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535, riportato più sopra).

Nell'emanare — in esecuzione all'art. 8 del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1535 — le seguenti istruzioni che stabiliscono le attribuzioni devolute ai generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali e la composizione de loro uffici, questo Ministero crede opportuno chiarire, innanzi tutto, che il compito ispettivo dei generali stessi va specialmente inteso come una funzione integrativa dell'azione di alto Comando esercitata dal Comandante generale dell'arma.

L'attività dei generali ispettori, pertanto, deve non limitarsi semplicemente al controllo e referto circa il modo di procedere del servizio, della disciplina e delle istruzioni presso le legioni, ma tendere altresì allo scopo di coordinare ed uniformare — sulle basi regolamentari e conformemente alle direttive del Comando generale — l'andamento generale delle legioni delle rispettive zone.

Per un compito di tale natura, che deve essere esercitato su di un organismo complesso quale è l'arma dei carabinieri Reali, la cui opera multiforme si riflette su quasi tutte le branche dell'Amministrazione Statale, mal si prestano evidentemente norme fisse ed invariabili, sicchè quelle di seguito stabilite servono più che altro ad additare i criteri generici che i generali ispettori dovranno seguire nell'assolvere le loro mansioni.

§ 1.

I generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri Reali nell'esercitare le attribuzioni specificate dall'art. 5 del succitato decreto n. 1535 dovranno con particolare cura assicurarsi che, ovunque ed in ogni circostanza, l'arma dimostri quella salda disciplina che è fondamento essenziale del suo prestigio e base indiscutibile della sua forza morale.

Essi dovranno pretendere, inoltre, che nell'esecuzione del servizio d'istituto si segua dalle legioni uniformità d'indirizzo e di metodo e che sopratutto l'arma corrisponda convenientemente alla principale sua missione di vegliare sulla sicurezza pubblica, mantenere l'ordine e far osservare le leggi ed i regolamenti e non venga distratta dai suoi compiti per richieste eccessive o non regolari da parte delle autorità, o, comunque, per incombenze estranee alle proprie attribuzioni.

Per poter più facilmente raggiungere tali scopi, detti generali, in occasione delle ispezioni, visite e inchieste effettuate ai sensi dell'art. 6 del ricordato decreto, si porranno in relazione con le varie autorità civili e militari del luogo e ciò anche per rendersi conto degli eventuali possibili miglioramenti nell'esecuzione del servizio e nell'intento altresì di facilitare la soluzione dei problemi relativi all'accasermamento ed al casermaggio del personale, che non fossero ancora stati risolti dai competenti comandi territoriali.

I generali di brigata ispettori non dovranno mai mancare dall'intervenire quando si tratti di eliminare negligenze od abusi, riparare inconvenienti ed irregolarità, diportandosi però sempre in modo da non contravvenire al disposto del n. 93 del regolamento di disciplina militare.

§ 2.

I generali di brigata ispettori di zona sono i coadiutori del Comando generale in tutto ciò che riflette la mobilitazione dell'arma. Ad essi, pertanto, in occasione delle ispezioni o visite, compete di dare istruzioni e consigli ai comandi di legione o di reparto e di segnalare al Comando generale le manchevolezze o deficienze riscontrate, proponendogli i mezzi più acconci per porvi riparo.

§ 3.

Per ciò che concerne l'istruzione e l'addestramento professionale dei dipendenti dovranno pretendere che si segua un indirizzo pratico e che anche i semplici carabinieri sappiano bene quanto è necessario per adempiere, con esattezza e senza titubanza, le loro mansioni di pace e di guerra.

Porranno, poi, speciale impegno nel promuovere il miglioramento culturale e professionale degli ufficiali, cercando di conoscere personalmente tutti quelli della zona. Tale conoscenza, peraltro, è obbligatoria riguardo a quegli ufficiali che nell'anno dovranno essere giudicati per l'avanzamento.

§ 4.

Nelle relazioni, che, in base all'ultimo capoverso dell'art. 6 del decreto, sono tenuti a trasmettere al Comando generale i generali di brigata ispettori dovranno comunicare le osservazioni fatte, gli eventuali provvedimenti adottati e formulare le proprie considerazioni e proposte atte a provocare quanto occorra per meglio assicurare la continuità del servizio, imprimere il necessario impulso ad ogni ramo di esso, rafforzare la disciplina ed il prestigio dell'arma.

I giudizi e gli apprezzamenti particolari che ritenessero di dover esprimere sulle attitudini, qualità o deficienze degli ufficiali dei comandi ispezionati e le eventuali censure dovranno, però, formare argomento di rapporto riservato, distinto dalle suddette relazioni.

L'invio delle relazioni e dei rapporti riservati al termine delle visite di cui alla lettera *c*) dell'art. 6, sopracitato, sarà, invece, effettuato solo quando esse abbiano dato occasione a rilievi di particolare importanza, o, comunque, abbiano messa in evidenza la necessità di provvedimenti che esulino dalla competenza dei generali di brigata ispettori.

§ 5.

Date le loro funzioni ispettive, coordinatrici, di controllo e di studio, i generali di brigata ispettori hanno la necessaria libertà di movimento anche per garantire alla loro azione la voluta efficacia.

Tuttavia dovranno evitare nel miglior modo di produrre intralcio al funzionamento dei comandi presso i quali si recano, in guisa che il servizio dell'arma possa svolgersi col suo ritmo normale, e le loro osservazioni e constatazioni possano avere carattere di attualità ed intento essenzialmente pratico.

§ 6.

Personale e funzionamento degli uffici degli ispettori di zona.

Ad ogni ispettorato di zona è addetto un capitano dell'arma il quale attende alle incombenze d'ufficio e di servizio che gli saranno affidate dal generale di brigata ispettore.

Il capitano addetto non accompagna il generale di brigata ispettore quando questi deve recarsi fuori residenza per ispezioni o per altri motivi di servizio.

Pel disimpegno delle incombenze d'ufficio il capitano addetto è coadiuvato dal personale di truppa assegnato a ciascun ispettorato di zona in base alla tabella organica di cui all'allegato 1 alla presente circolare.

Detto capitano è destinato dal Ministero della guerra, su proposta del Comando generale dell'arma, con regolare trasferimento pubblicato sul bollettino ufficiale.

§ 7.

Gli ispettorati di zona sistemeranno i loro uffici nelle caserme dell'arma della residenza che meglio si prestino allo scopo.

Le relative spese d'ufficio, illuminazione e riscaldamento graveranno sullo stanziamento fatto, pel relativo capitolo, alla legione territoriale delle rispettive sedi, che, del pari, amministrerà il personale (ufficiali e truppa) costituente ciascun ispettorato di zona.

Per l'accasermamento i militari di truppa possono essere aggregati a qualunque comando dell'arma della sede e convivono al vitto presso la relativa mensa.

§ 8.

I generali di brigata ispettori concedono le licenze a tutto il personale addetto ai propri uffici e sono tenuti a dare il loro nulla osta per la concessione delle licenze ai comandanti di legione delle rispettive circoscrizioni, i quali perciò debbono richiederle pel loro tramite al comando generale.

Le licenze ai generali di brigata ispettori sono concesse dal Comandante generale.

§ 9.

In caso di assenza, i generali di brigata ispettori saranno sostituiti interinalmente dai colonnelli comandanti le legioni territoriali in luogo, o dal più anziano di essi, i quali però continueranno ad esercitare il rispettivo comando. Essi non avranno, di regola, alcun compito ispettivo e — salvo speciali disposizioni del Comando generale — si limiteranno a provvedere — con la coadiuvazione del personale addetto agli ispettorati di zona — al solo disbrigo delle ordinarie pratiche d'ufficio, di cui ai paragrafi seguenti.

§ 10.

Gli ispettorati di zona costituiscono grado gerarchico intermedio fra le legioni ed il Comando generale per tutto quanto si attiene alla disciplina od a questioni di massima e di carattere generale, nonchè, in base alle norme vigenti, anche per tutto ciò che riflette le note caratteristiche, l'avanzamento e le posizioni di stato degli ufficiali. Per la trattazione di tutte le pratiche relative a tali affari gli ispettorati di zona costituiscono pertanto organi intermedi fra il Comando generale e le legioni.

§ 11.

Perchè il lavoro d'ufficio degli ispettorati di zona non risulti aggravato, i generali di brigata ispettori cureranno di mantenerlo nei limiti dello stretto indispensabile, facendo uso, per quanto possibile, di attergati per la trasmissione al Comando generale di relazioni, proposte o rapporti loro pervenuti dalle dipendenti legioni. Dovranno però, in ogni caso, esprimere le loro considerazioni e deduzioni e notificare, oltre il loro parere, i provvedimenti di competenza eventualmente adottati.

I generali di brigata ispettori, oltre a tenere con le legioni il carteggio relativo alla trattazione delle pratiche di cui sopra è cenno, daranno ad esse comunicazione di quelle direttive, decisioni, provvedimenti, ordini ed osservazioni che ritenessero del caso al termine delle loro ispezioni, visite ed inchieste, ovvero in dipendenza di constatazioni e controlli eventualmente fatti.

§ 12.

Le legioni trasmetteranno al Comando generale, pel tramite dei rispettivi ispettorati di zona, affinchè questi possano, secondo quanto è detto al paragrafo 10, spiegare il loro intervento ai fini disciplinari:

— copia (in duplice esemplare) degli specchi modello 5 delle punizioni inflitte agli ufficiali;

— specchi mensili delle punizioni inflitte ai sottufficiali e militari di truppa;

— comunicazione sintetica delle osservazioni, rilievi o addebiti che *rivestano gravità*, mossi dai comandi di legione o da quelli dipendenti a carico di ufficiali;

— le proposte relative ad encomi, onorificenze e ricompense (1) riflettenti gli ufficiali ed il personale di truppa dipendenti;

— le domande e proposte di trasferimento degli ufficiali;

— le comunicazioni relative alle licenze, malattie, matrimoni, procedimenti penali, e inchieste a carico di ufficiali;

— tutte le domande e reclami di carattere disciplinare presentate sia dagli ufficiali che dal personale di truppa e dirette al Comando generale o al Ministero della guerra, nonchè i reclami per ricompense (1) al valore;

— le comunicazioni di denunzie, querele e procedimenti a carico dei militari di truppa;

— gli atti delle commissioni di disciplina a carico dei sottufficiali e dei militari di truppa, nonchè le proposte di collocamento a riposo d'autorità e di dispensa dal servizio dei sottufficiali.

§ 13.

Per l'espletamento delle pratiche relative alla compilazione e revisione delle note caratteristiche, all'avanzamento e posizioni di stato degli ufficiali — che, come si è detto, in base alle norme vigenti, sono di competenza dei generali di brigata ispettori — dovranno essere trasmessi dalle legioni al Comando generale, pel tramite degli ispettorati di zona:

— i documenti d'avanzamento degli ufficiali ed i relativi reclami;

— le loro note caratteristiche e rapporti personali;

— i giudizi sulla idoneità per la posizione ausiliaria, le domande per il collocamento in detta posizione, in riforma o a riposo e per i passaggi di ruolo;

---

(1) Le proposte di ricompense al valore e i relativi reclami debbono dagli ispettorati di zona essere trasmessi, per l'ulteriore corso, ai Comandi di Divisione militare territoriale o Comando militare della Sardegna competenti.

— gli atti di proposta di collocamento in aspettativa per infermità (1) sia d'ufficio che a domanda e le domande di aspettativa per motivi privati (1);

— gli atti dei consigli di disciplina (1);

— le domande di matrimonio degli ufficiali (1);

— i rapporti che riguardano gli ufficiali aspiranti al trasferimento nell'arma;

— i rapporti sulla idoneità degli ufficiali nuovi ammessi nell'arma a reggere una tenenza isolata ed a conseguire la conferma nell'arma stessa al termine del prescritto biennio di esperimento, come pure quelli di eventuali proposte di ritorno nell'arma di provenienza.

§ 14.

Nell'intento, poi, di facilitare ai generali di brigata ispettori una regolare osservazione sul restante funzionamento delle legioni in ciò che può servire a determinare gli itinerari delle loro ispezioni, visite e controlli, resta stabilito quanto appresso:

a) *I comandi di ufficiale e di sezione trasmetteranno direttamente ai rispettivi ispettorati di zona, a scopo di semplice notizia*:

— le segnalazioni telegrafiche previste dall'istruzione sul carteggio per i casi di maggiore importanza e gravità su quei fatti ed avvenimenti soltanto che possano avere una *larga ed implicita ripercussione* nei riguardi dell'ordine o sicurezza pubblica;

— copia di eventuali rapporti relativi ai fatti e reati *più importanti* che interessano la sicurezza dello Stato, la polizia militare e la situazione politica e della P. S. nel territorio;

— le eventuali segnalazioni telegrafiche eseguite per riferire superiormente *gravi reati, diserzioni* e *suicidi*, consumati, mancati o tentati da parte di militari dell'arma.

b) *Il Comando generale comunicherà, per conoscenza, a tutti gli ispettorati di zona*:

— tutte le circolari e disposizioni di massima diramate alle legioni;

— le disposizioni impartite per concentramenti di *rilevanti rinforzi* nelle rispettive giurisdizioni;

— tutto quanto ritiene possa servire a meglio illuminare i generali di brigata ispettori sul funzionamento delle dipendenti legioni o sulla situazione politica di talune località della loro circoscrizione.

---

(1) Dovranno dagli ispettorati di zona essere trasmessi, per l'ulteriore corso, ai Comandi di divisione militare territoriale o Comando militare della Sardegna competenti.

§ 15.

Per rendere più agevole ai generali di brigata ispettori di seguire i dipendenti ufficiali, ogni ispettorato di zona provvederà ad impiantare per ognuno di essi apposita *pratica personale*.

In tale pratica si dovranno riunire, per semplice ordine cronologico, elencandoli sull'apposita copertina — di carta resistente — conforme al modello costituente l'allegato 2 della presente circolare:

— una delle copie degli specchi modello 5 delle punizioni inflitte all'ufficiale che, in base al precedente paragrafo 12, vengono trasmesse agli ispettorati di zona;

— le comunicazioni sintetiche delle osservazioni, rilievi o addebiti che *rivestono gravità* mossi dai comandi di legione o da quelli dipendenti a carico dell'ufficiale di cui al paragrafo 12 succitato;

— un cenno sintetico delle proposte di encomi, onorificenze e ricompense a favore dell'ufficiale, completato, in caso di concessione, dalla motivazione degli encomi e delle ricompense e dalla specie della onorificenza ottenuta e relativa data di concessione;

— un cenno del pari sintetico dei corsi eventualmente frequentati dall'ufficiale, dell'esito conseguito, nonchè delle malattie sofferte, lesioni riportate, delle pratiche di trasferimento per motivi di opportunità, disciplina, salute, ecc. e di tutto quanto, attraverso le pratiche che si svolgono, può servire per una migliore e più esatta conoscenza dell'ufficiale.

Tutto quanto si riferisce a punizioni e provvedimenti disciplinari di qualsiasi genere a carico di ciascuno ufficiale dovrà, però, essere stralciato dalla *pratica personale* e distrutto dopo trascorsi 10 anni dal giorno in cui vennero adottati.

Sulla copertina della pratica sarà apposta in inchiostro rosso apposita annotazione controfirmata dal generale di brigata ispettore che provvide a tale stralcio.

Quando gli ufficiali sono trasferiti, le loro pratiche personali verranno trasmesse all'ispettorato di zona acquirente, chiedendone ricevuta.

Dette pratiche, di carattere riservatissimo e perciò personalmente custodite dai generali di brigata ispettori, seguiranno gli ufficiali per tutta la loro carriera e, dal momento del loro impianto, dovrà trovar posto in esse, come si è detto, tutto quanto può servire per una migliore loro conoscenza.

§ 16.

I generali di brigata ispettori faranno pervenire non oltre il 25 di ogni mese al Comando generale uno specchio conforme al modello costituente l'allegato n. 3 della presente circolare, indicandovi i comandi che si propongono di ispezionare o visitare nel mese successivo.

Il Comando generale, in base alle indicazioni contenute in tale specchio, potrà così stabilire se e quali incarichi possa affidare, in occasione dei prestabiliti movimenti, ai generali di brigata ispettori, nelle località ove debbono recarsi od anche variare, eventualmente, il loro itinerario in base alle esigenze del momento.

Qualora dovesse far luogo a variazioni, il Comando generale provvederà a comunicarle in tempo ai generali di brigata ispettori.

Ove, peraltro, anche durante il corso delle ispezioni e delle visite, per sopraggiunte circostanze, dovessero recarsi in altre località non segnalate, i generali di brigata ispettori, quando possibile, ne daranno tempestivo avviso al Comando generale per sua conoscenza e per gli scopi di cui sopra.

§ 17.

Indipendentemente dallo specchio allegato n. 3, di cui sopra, ciascun generale di brigata ispettore trasmetterà entro la prima decade di ogni semestre, al Comando generale, uno specchio conforme al modello costituente l'allegato n. 4 della presente circolare per dargli comunicazione delle *ispezioni*, *visite* e *trasferte* eseguite per qualsiasi motivo nel semestre precedente.

§ 18.

Ispezioni.

Premessa. — Le ispezioni alle dipendenti legioni — prescritte dall'art. 6 del più volte citato R. decreto 1535 e che hanno il carattere di *ispezioni generali* — costituiscono il principale dovere dei generali di brigata ispettori di zona. Essi perciò le eseguiranno almeno una volta ogni due anni, anche nella considerazione che, specialmente a mezzo di esse, potranno procurarsi quella precisa conoscenza di uomini e di cose indispensabile per l'efficace svolgimento delle loro attribuzioni.

Per tali ispezioni valgono le norme di cui ai paragrafi seguenti.

Potrà talvolta essere necessario che i generali di brigata ispettori si accertino di un determinato ramo di servizio ovvero di questioni particolari inerenti alla disciplina, ed in tal caso l'ispezione avrà il carattere di *ispezione speciale*, ed occorrendo *improvvisa*, diretta ad un determinato scopo, in relazione al quale lo stesso generale fisserà i particolari del procedimento.

Tali *ispezioni speciali*, pertanto, hanno piuttosto il carattere delle visite di cui alla lettera *c*) dell'art. 6 del decreto e potranno servire in particolar modo per rilevare e correggere errori, impartire speciali istruzioni e direttive e controllare, all'evenienza, se sia stato posto riparo a mende o deficienze già constatate.

Per le *ispezioni amministrative* — che sono indipendenti da quelle generali e da quelle speciali — resta però inteso che i generali di brigata ispettori di zona dovranno attenersi alle particolari disposizioni al riguardo emanate da questo Ministero.

§ 19.

Scopo delle ispezioni generali. — Le ispezioni generali alle legioni vengono effettuate per accertare presso le stesse l'andamento del servizio, della disciplina e delle istruzioni e per provvedere alla rimozione di eventuali irregolarità, al fine di assicurare che tutto proceda ai sensi delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni in vigore ed, infine, per promuovere, all'occorrenza, le necessarie disposizioni dalle autorità superiori.

A tal uopo i generali di brigata ispettori, oltre ad intervenire a seconda della propria competenza per tutte le emergenze che loro si offrissero durante le ispezioni, dovranno, al termine di esse, fare al Comando generale dell'arma quelle proposte concrete, pratiche e conclusive che, nell'interesse del servizio, della disciplina e dell'istruzione, ritenessero opportune.

Le ispezioni alle legioni sono normalmente preavvisate dagli stessi generali di brigata ispettori, che stabiliscono altresì il periodo di tempo in cui intendono di compierle.

§ 20.

Norme per la esecuzione delle ispezioni generali. — Quando le ispezioni sono preavvisate i generali di brigata ispettori dirameranno in tempo alle legioni interessate le istruzioni e gli ordini che ravvisano del caso.

Dato lo scopo delle ispezioni, i generali di brigata ispettori, pur portando la maggiore attenzione sul funzionamento dei comandi legionali e degli altri più importanti capiluoghi di ufficiale, dovranno visitare anche — ed in modo sempre imprevisto — un certo numero di stazioni isolate, non escluse talune delle meno importanti e più lontane dalle residenze dei superiori diretti. In tal modo essi, non solo potranno più facilmente vedere in azione le prescrizioni e le direttive dei superiori, ma avranno altresì l'opportunità di controllare con maggiore efficacia come vi procedano il servizio, l'istruzione e la disciplina e quali siano la tenuta ed il contegno abituale dei militari là dove manca la continua e personale vigilanza dell'ufficiale.

Queste visite ai minori comandi hanno, inoltre, una più alta importanza morale quale è quella di persuadere i militari che la benevola attenzione del superiore li segue costantemente senza far distinzione fra di loro ed i colleghi residenti in località più favorite.

Nelle ispezioni ai comandi distaccati e nelle visite alle stazioni gli ispettori di zona potranno farsi accompagnare — se indispensabile — da un ufficiale inferiore delle legioni. Qualora lo credano potranno, invece, fare intervenire in luogo l'ufficiale dell'arma più elevato in grado della provincia o superiore diretto da cui i comandi e le stazioni da visitare dipendono. Limiteranno però l'intervento dei comandanti di legione ai casi di assoluta necessità.

Per ogni ispezione i generali di brigata si faranno rimettere quei registri e documenti che crederanno di esaminare e che indicheranno in apposito elenco alle legioni, all'atto di iniziare le ispezioni stesse.

Comunque i comandanti di legione faranno sempre tenere ai generali di brigata ispettori il registro delle ispezioni conforme al modello costituente l'allegato 5 della presente circolare.

Nell'eseguire le ispezioni sarà tenuto presente quanto è detto al secondo comma del paragrafo 5 delle presenti norme, tuttavia le operazioni di servizio interno dei comandi visitati saranno subordinate a quegli ordini che i generali di brigata ispettori ritenessero di impartire.

Perchè, poi, le ispezioni siano veramente proficue e i risultati possano servire di norma al Comando generale, sarà d'uopo che i generali di brigata ispettori, pur rendendosi conto dei particolari delle questioni esaminate, mirino sempre all'indirizzo generale dei vari rami del servizio.

I generali di brigata ispettori seguiranno nelle ispezioni quell'itinerario e quei metodi che giudicheranno più adatti allo scopo, fermo però il concetto di arrecare il minimo disturbo al servizio e di modificare il meno possibile anche le operazioni di ordine interno dei vari comandi.

Durante le ispezioni non potranno essere accordate licenze senza l'autorizzazione dei generali di brigata ispettori, che potranno altresì far richiamare individualmente dalla licenza quegli ufficiali e militari di truppa, la di cui presenza riconoscessero necessaria.

§ 21.

Pur lasciando ai generali di brigata ispettori piena libertà ed iniziativa durante le ispezioni, nell'eseguirle essi dovranno tuttavia prefiggersi di constatare e riferire:

a) *per ciò che riguarda gli uffici*: se per la loro ubicazione, sistemazione e funzionamento e pel personale addettovi si osservino le norme essenziali previste dal Regolamento generale dell'arma e dall'istruzione sul carteggio;

b) *pel personale*: se lo stato sanitario sia buono; se si verifichino gravi e palesi infrazioni alle disposizioni vigenti; se la disciplina sia bene amministrata e l'uniforme ben curata, indicando, al caso, quali constatazioni si dovettero fare, nonchè le istruzioni impartite ed i provvedimenti eventualmente adottati.

Per quanto riguarda il personale (ufficiali e truppa) sarà tenuto presente quanto è detto al primo capoverso del paragrafo 1 delle presenti norme;

c) *accasermamento e casermaggio*: se le condizioni dell'accasermamento, lo stato e la consistenza del casermaggio rispondono alle necessarie esigenze;

d) *pel servizio d'istituto*: se l'arma corrisponda alla missione essenziale che le è affidata; se è dato il necessario impulso a tutto ciò che riflette la polizia giudiziaria, e — dove rivesta particolare importanza — anche alla polizia militare; se da parte di qualche autorità si verifichino gli abusi di cui è cenno al secondo capoverso del paragrafo 2 delle presenti norme;

e) *per ciò che si riferisce all'istruzione ed all'addestramento professionale della truppa*: se si seguano i criteri stabiliti dal primo capoverso del paragrafo 3 e se al riguardo i superiori in genere e gli ufficiali in ispecie si attengano a quanto è disposto dal regolamento generale per l'arma;

f) *per gli ufficiali*: se siano dotati di buona cultura generale e professionale e di sana iniziativa, e se esercitino il necessario ascendente sugli inferiori; se sappiano amministrare bene e con giusti criteri la disciplina ed i loro reparti; se il loro rendimento

sia in stretta relazione alle qualità fisiche, intellettuali e morali messe per ciascuno in evidenza dalle rispettive note caratteristiche; se da parte del comandante la legione si dia il voluto impulso al loro miglioramento tecnico-professionale;

g) *per ciò che concerne la mobilitazione*: se nella tenuta dei progetti, nella prenotazione del personale, nella conservazione del relativo materiale, nella esatta conoscenza da parte dei dipendenti tutti degli speciali loro doveri siansi riscontrate manchevolezze o deficienze, tenendo presente quanto è detto al precedente paragrafo 2;

h) *pei quadrupedi*: se i cavalli degli ufficiali siano idonei al servizio; se quelli della truppa siano in buone condizioni, ben ferrati e ben curati; se quelli prenotati per la mobilitazione siano veramente idonei al servizio di guerra;

i) *per gli automezzi e le biciclette*: se si trovano in buone condizioni di conservazione e nella voluta efficienza; se si provvede regolarmente alla loro manutenzione; se si verifichino abusi nel loro impiego; se il consumo delle gomme, dei carburanti e dei lubrificanti sia mantenuto nei limiti di una bene intesa economia.

§ 22.

Domande e reclami. — I generali di brigata ispettori fisseranno, mediante apposito ordine, un giorno per ricevere gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri delle legioni ispezionate, a senso del disposto dal n. 132 del regolamento di disciplina militare.

Circa le domande e i reclami saranno osservate le norme di cui al n. 120 del regolamento di disciplina suddetto.

§ 23.

Visita di congedo. — Prima di lasciare le legioni i generali di brigata ispettori riceveranno gli ufficiali del capoluogo per la visita di congedo. In questa occasione svolgeranno quelle considerazioni e faranno quelle raccomandazioni che crederanno del caso circa quanto avranno osservato.

Tributeranno, inoltre, quegli elogi, personali o collettivi, che giudicheranno meritati e faranno quelle ammonizioni personali o collettive che ravviseranno opportune.

§ 24.

Relazioni.

Al termine di ogni ispezione i generali di brigata ispettori trasmetteranno al Comando generale dell'arma apposita relazione secondo quanto è detto al primo capoverso del paragrafo 4.

Tale relazione sarà compilata seguendo l'ordine tenuto nell'eseguire l'ispezione e dovrà ragguagliare nel modo più completo il predetto Comando generale circa l'andamento della legione ispezionata, le sue necessità, le osservazioni fatte, i provvedimenti adottati e le proposte di disposizioni di indole generale eventualmente ritenute del caso. Saranno notificati con apposito elenco le domande ed i reclami ricevuti e le decisioni prese.

Secondo quanto è prescritto dal secondo capoverso del paragrafo 4, succitato, i generali di brigata ispettori trasmetteranno altresì i rapporti riservati sugli ufficiali dei comandi ispezionati.

§ 25.

Legioni allievi e scuola allievi sottufficiali.

Per le ispezioni alle legioni allievi ed alla scuola allievi sottufficiali il generale di divisione addetto al Comando generale si atterrà, per quanto è possibile, alle norme ed ai criteri sopra enunciati, adattando, però, la sua azione alle caratteristiche dello speciale funzionamento di tali reparti di istruzione, dai quali si deve sopratutto pretendere che i relativi programmi vengano svolti secondo le direttive del Comando generale. Egli esigerà che per gli allievi carabinieri, oltre all'insegnamento delle nozioni indispensabili per fare un buon servizio, si curi al massimo grado la formazone del loro carattere, che dovrà trovare solida base in un perfetto spirito di disciplina e nei più elevati sentimenti militari e civili.

§ 26.

Altre attribuzioni dei generali di brigata ispettori di zona.

Per coadiuvare il Comando generale dell'arma nella sua azione direttiva i generali di brigata ispettori potranno, in base al comma *a*) dell'art. 6 del decreto, ricevere da detto Comando anche l'incarico di eseguire particolari inchieste, ai fini che saranno loro di volta in volta indicati, e con obbligo di opportuno referto in merito.

D'altra parte essi hanno facoltà di eseguire di loro iniziativa visite a quei comandi dipendenti presso i quali si appalesi necessario il loro intervento.

Per la esecuzione di tali visite i generali di brigata ispettori terranno presenti le norme generiche al riguardo previste dal Regolamento generale per l'arma e provvederanno per l'invio al Comando generale di particolari relazioni solo quando abbiano dovuto muovere rilievi di particolare importanza o, comunque, ritengano di dover provocare speciali provvedimenti che esulino dalla loro competenza.

ALLEGATO 1.

Tabella organica del personale di truppa assegnato agli Ispettorati di Zona dei carabinieri Reali.

	Un Ispettorato	6 Ispettorati
Marescialli d'alloggio maggiori dei carabinieri Reali	1	6
Brigadieri dei carabinieri Reali	1	6
Appuntati dei carabinieri Reali	1	6
Carabinieri	2	12
	5	30

ALLEGATO 2.

ARMA DEI CARABINIERI REALI

Pratica personale di ..... figlio di.....
e di..... nato il ..... a ..... circondario di .....
provincia di .....

Ammogliato con ..... il .....
Statura .....
Provenienza.....
Luogo di nascita della moglie .....

Figli

Sesso	Età

	Anzianità	Residenza	Data del trasferimento	Campagne	Ferite	Ricompense al valore	Onorificenze

Titoli e gradi accademici.....
Lingue estere conosciute.....

Indice delle carte contenute.

Data di inizio della pratica, li..... 192..

N. d'ordine	Documenti, lettere o carte ricevute	Numero di protocollo	Data di trasmissione	Comando trasmittente	Ispettorato ricevente	Oggetto	*Annotazioni*

(segue analogamente nelle pagine successive)

— *Riservato personale* —

ALLEGATO 3.

ISPETTORATO DELLA (1) ZONA DEI CARABINIERI REALI.

N. ..... di protocollo R. P. A ..... li ..... 192..

STATO indicante l'itinerario che il Comandante della suddetta Zona si propone di seguire per compiere ispezioni o visite durante il mese di (2) ..... 192..

Legione da ispezionare	Data approssimativa di inizio e termine dell'ispezione (dal ..... al .....)	Comandi che saranno visitati indipendentemente dalle normali ispezioni	*Annotazioni*

(1) Indicare il numero della Zona.
(2) Indicare il mese.

ALLEGATO 4.

ISPETTORATO DELLA (1) ZONA DEI CARABINIERI REALI.

N. ..... di protocollo. A ..... li ..... 192..

STATO delle ispezioni generali e speciali e dei comandi all'uopo visitati dal titolare dell'Ispettorato della suddetta Zona durante il (2) semestre dell'anno 192....

N. d'ordine	Grado	Casato e Nome	Data della visita (dal..... al.....)	Comandi visitati	*Annotazioni*

INDICAZIONE degli altri servizi compiuti dal Generale Ispettore della suddetta Zona per visite saltuarie, inchieste, studi, commissioni d'avanzamento, riunioni speciali ecc. ecc. durante il (2) semestre suindicato.

N. d'ordine	Specie del servizio compiuto	Data in cui venne effettuato il servizio (dal ..... al .....)	Località in cui fu compiuto il servizio	*N o t e*

(1) Indicare il numero della Zona.
(2) Indicare il semestre.

ALLEGATO 5.

LEGIONE..... DEI CARABINIERI REALI di .....

Registro delle ispezioni generali e speciali passate alla Legione suddetta dall'anno..... all'anno.....

Il presente registro consta di n. .... pagine progressivamente numerate e da me controfirmate.

..... *li* ..... 19.....

Il Colonnello
Comandante la Legione

.....

N. B. — Le ispezioni amministrative non vanno comprese nel presente registro.

Casato e nome del Generale Ispettore	Se trattasi di ispezione generale o speciale	Data in cui l'ispezione ebbe inizio			Data in cui l'ispezione ebbe termine		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno

Risultati dell'ispezione, con particolare cenno alle deficienze ed agli inconvenienti di speciale importanza rilevati, ed alle disposizioni ed istruzioni impartite per eliminarli. Giudizio complessivo sul funzionamento della Legione e dei dipendenti reparti ispezionati.	ANNOTAZIONI

N. 555. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Ispezioni amministrative.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 2 settembre 1927 - Anno V.

Ad agevolare la compilazione e revisione delle relazioni sulle ispezioni amministrative, di cui al libro quarto - titolo IV del regolamento d'amministrazione e dare, per quanto possibile, carattere di uniformità a tali relazioni, è stato per esse compilato apposito modulo.

Tale modulo, cui è stato assegnato il n. 340 del catalogo degli stampati, è stato pubblicato dalla tipografia degli stabilimenti militari di pena, alla quale, pertanto, dovrà esserne richiesto un congruo numero di esemplari da tutte le autorità che, a norma dell'art. 926 del citato regolamento, debbano procedere ad ispezioni; eccezione fatta soltanto per quelle di cui alla lett. *g*) dell'articolo stesso - le quali si servono di apposito modulo di relazione.

Le dette autorità si procureranno i moduli in parola con la maggiore possibile sollecitudine, desiderando questo Ministero che siano adoperati al più presto.

Con la circostanza si prescrive che gli ispettori *non debbano* farsi assistere da ufficiali d'amministrazione tratti da corpi diversi di quelli ispezionandi, anche se stanziati nella stessa sede.

Gli Ispettori stessi, pei materiali conteggi, potranno tuttavia farsi coadiuvare da un ufficiale combattente del corpo da ispezionare, che non vi rivesta cariche amministrative o contabili.

Si prescrive, infine, che i rapporti riservati, di cui all'articolo 951 del Regolamento d'amministrazione, sulle attitudini degli ufficiali che, presso i corpi, coprono le principali cariche amministrative e contabili, siano redatti *separatamente* per ogni ufficiale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 556. — SCUOLE MILITARI. — **Revoca del concorso per l'ammissione alla Scuola di sanità militare di Sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico e a tenente chimico farmacista in servizio permanente per l'anno scolastico 1927-1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 5 settembre 1927 - Anno V.

Per opportuna norma degli interessati si avverte che il Ministero ha determinato di soprassedere alla ammissione alla Scuola di sanità militare per l'anno scolastico 1927-1928 di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico e a tenente chimico-farmacista in servizio permanente.

Si intende pertanto revocato il bando di concorso di cui alla circolare n. 306 *giornale militare* c. a per quanto riguarda rispettivamente la ammissione alla detta scuola di 80 sottotenenti medici di complemento e di 25 sottotenenti chimico-farmacisti di complemento (n. 1 lettere *a* e *b* della circolare).

Le domande e le documentazioni a suo tempo presentate dagli interessati verranno restituite a cura del Ministero pel tramite dei comandi di corpo o di distretto militare. Le Direzioni di sanità di Corpo d'Armata e i Comandi di corpo o di distretto restituiranno ugualmente ai candidati quei titoli e documenti dei quali fossero tuttora eventualmente in possesso.

Nulla è innovato alle disposizioni della ripetuta circolare n. 306 del *giornale militare* per quanto concerne l'ammissione alla Scuola di cavalleria per l'anno scolastico 1927-28 di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 557. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge n. 1305 del 7 luglio 1927, concernente il reclutamento straordinario dei tenenti del genio in servizio permanente effettivo;

Visto l'art. 5 del decreto ministeriale in data 6 settembre 1927, recante le norme esecutive del Regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio è così composta:

Generale di brigata GUIDETTI cav. Angelo, *presidente*.

Generale di brigata MALINGHER cav. Arturo, *membro*.

Direttore capo divisione PETRI comm. Virgilio, *membro*.

Maggiore di fanteria PEZZI Carlo, *segretario*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 558. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge n. 1305 del 17 luglio 1927, concernente, il reclutamento straordinario di tenenti del genio in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alla facoltà concessa dal R. decreto-legge n. 1305, del 7 luglio 1927, è indetto un concorso per trenta posti di tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio, al quale potranno partecipare gli ufficiali inferiori di complemento delle varie armi e corpi in possesso dei requisiti di cui al R. decreto predetto.

Art. 2.

I concorrenti dovranno fare domanda in carta bollata da L. 3, non più tardi del 30 settembre 1927, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali); presentandola al Comando del distretto cui sono effettivi, o, se in servizio temporaneo, al Comando del corpo, alla direzione o all'ufficio da cui dipendono, corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, o, se ammogliati, certificato di matrimonio debitamente legalizzato e colla prova della esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926 n. 399;

c) diploma originale di laurea in ingegneria civile o industriale o copia autentica debitamente legalizzata del diploma di laurea, conseguita nelle R. Università o in Istituti superiori del Regno corrispondenti;

d) certificato della segreteria della università, da cui risultino le votazioni riportate nelle singole materie;

e) altri titoli di studio scientifici che il concorrente credesse di presentare;

f) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato, per i quali, è richiesta la laurea;

g) elenco dei servizi militari prestati specificando quelli resi durante la guerra, integrato della indicazione delle eventuali ricompense al valore militare conseguite.

Art. 3.

Accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti le autorità riceventi vi daranno corso con la maggiore sollecitudine, facendo tutto pervenire al Ministero non oltre il 10 ottobre 1927, unitamente al libretto personale del concorrente, alla copia dello stato di servizio, aggiornata in tutte le variazioni, alla dichiarazione di un ufficiale medico che attesti della idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nell'arma, ed alle informazioni sulla condotta morale e politica del concorrente stesso e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di onorabilità della famiglia della sposa.

Art. 4.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sulla ammissione al concorso dei singoli aspiranti e non sarà tenuto a comunicare i motivi della eventuale esclusione.

Art. 5.

Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da un apposita Commissione nominata dal Ministro della guerra, composta di tre membri con voto deliberativo e di un segretario con voto consultivo.

Art. 6.

L'esame da parte della Commissione consisterà essenzialmente nella valutazione dei titoli di studio e scientifici di ciascun concorrente, nonchè sulle benemerenze acquistate in guerra.

Ogni commissario disporrà all'uopo di 10 punti.

Il complesso dei voti costituirà il punto da assegnarsi al concorrente per essere classificato.

A parità di classificazione la precedenza sarà regolata come segue:

1° gli ufficiali che già appartengono all'arma del genio;

2° gli ufficiali che posseggono maggiori ricompense al valor militare;

3° gli ufficiali che abbiano prestato maggiore servizio in reparti mobilitati;

4° Gli ufficiali che eventualmente prestarono già servizio in reparti od uffici dell'arma del genio;

5° gli ufficiali che contino più lungo servizio effettivo come ufficiale.

A nuova parità di condizione deciderà la sorte.

Art. 7.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare* ufficiale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.B. — I comandi dei distretti cureranno, valendosi dei mezzi a loro disposizione, che alla presente circolare sia data la maggiore diffusione.

N. 559. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Provvedimenti tributari R. D. L. 12 agosto 1927, - A. V. n. 1463.** — (*Gazzetta ufficiale* **n. 192 del 20 agosto 1927 - A. V.**) — (Ragioneria). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Si riporta, qui di seguito, la parte del decreto legge 12 agosto 1927, n. 1463, concernente sgravi e agevolazioni varie in materia di imposte dirette e tasse sugli affari, che riguarda la riduzione dell'imposta complementare, dovuta sui redditi di categoria D (art. 10 a 13).

Imposta complementare progressiva sul reddito complessivo.

Art. 10.

La facoltà di revisione dei redditi inscritti per l'imposta complementare progressiva accordata dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3062, è sospesa pel triennio 1928-1930.

E' tuttavia in facoltà dei contribuenti di chiedere lo sgravio totale o parziale del tributo, ogni qualvolta il reddito complessivo accertato venga per qualsiasi motivo a cessare o a ridursi di una quota parte non inferiore ad un quinto.

Art. 11.

L'imposta complementare dovuta sui redditi di categoria D, qualunque sia il loro ammontare, è fissata nella misura di centesimi 50 per cento, e si applica ai redditi al netto della ritenuta per pensione e per opera di previdenza, salva per il contribuente la facoltà di chiedere che la liquidazione dell'imposta sia eseguita con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.

Sono soggetti all'imposta complementare, nella misura stabilita dal comma precedente, tanto gli stipendi, i salari, pensioni ed altri assegni di carattere continuativo, quanto gli assegni, compensi e simili corrisposti per incarichi e lavori straordinari ed occasionali, che siano soggetti all'imposta di ricchezza mobile, semprechè i percipienti di questi ultimi assegni siano già colpiti dall'imposta complementare per gli assegni di carattere continuativo.

Le pensioni di guerra e gli assegni per medaglie al valore non sono assoggettabili all'imposta di cui al 1° comma del presente articolo; nè concorrono, nei casi in cui il percipiente di essi possegga redditi di altra natura, alla determinazione del reddito complessivo.

L'imposta complementare dovuta dagli impiegati e pensionati dello Stato, è riscossa mediante ritenuta diretta all'atto del pagamento dello stipendio, pensione ed altri assegni; per la riscossione dell'imposta stessa a carico degli impiegati e pensionati di enti diversi dallo Stato, rispetto ai quali è ammessa la classificazione dei redditi in categoria D, si applicano, qualunque sia l'ammontare dei redditi stessi, le norme dell'art. 3, primo comma, del R. decreto-legge 26 febbraio 1925, n. 241.

Art. 12.

Quando col reddito di categoria D, concorrono anche redditi di altra natura, qualunque sia il loro ammontare, si determina l'ammontare dell'imposta corrispondente al reddito complessivo, secondo le norme fissate per tutti i contribuenti, e la cifra risultante si ripartisce, con calcolo proporzionale, nella quota gravante il reddito di categoria D, e nella quota gravante l'insieme di tutti gli altri redditi. L'imposta complementare è dovuta per intero rispetto a questa seconda quota, ed è limitata entro la misura indicata all'articolo precedente in rapporto alla prima quota.

Art. 13.

Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 avranno applicazione a decorrere dal 1° settembre 1927 rispetto ai redditi di categoria D, inferiori a L. 25,000 pei quali il pagamento avvenga dopo tale data e sui quali l'imposta sia attualmente applicata per ritenuta diretta; a decorrere dal 1° gennaio 1928 per tutti gli altri redditi.

* * *

Si avvertono tutte le Amministrazioni militari che, a cura della Ragioneria del Ministero, si stanno approntando i prontuari per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze dovute agli ufficiali, marescialli e sottufficiali, e quelle per gli operai degli stabilimenti militari, agggiornati

secondo l'applicazione della nuova aliquota di imposta complementare, e che detti prontuari saranno distribuiti entro il mese di settembre a cura della Ragioneria stessa.

Restano abrogate le disposizioni di cui al § 13 della circolare 303 del *giornale militare* 1925 e le circolari n. 116 e 226 del *giornale militare* 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 560. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione:

Legione Palermo. — La « Divisione e le Compagnie interna ed esterna di Girgenti » hanno assunto la denominazione di « Divisione e compagnie interna ed esterna di Agrigento ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 561. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei CC. RR.

Comandi istituiti.

Legione Alessandria - Compagnia Vigevano.
Tenenza Mortara.

Comandi soppressi.

Legione Alessandria - Compagnia Mortara.
Tenenza Vigevano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 562 — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Speciale tinta per imbiancare le buffetterie dei Carabinieri Reali.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo - Divisione A. P). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che l'acquisto della speciale tinta, da usarsi per la manutenzione delle buffetterie in distribuzione ai carabinieri reali, venga effettuato a carico del bilancio, in base all'assegnazione individuale trimestrale di g. 150 della tinta stessa.

Pertanto, tutti gli enti amministrativi dell'Arma dei C.C. R.R. sono autorizzati a provvedere agli acquisti di cui trattasi, nei limiti fissati, facendo gravare le spese a carico delle assegnazioni in contanti, concesse sul cap. 53 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 563 — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che il colonnello veterinario in S. P. E. GALLICI cav. dott. Giulio, è autorizzato a firmare « *per il Ministro* », per il servizio veterinario, in assenza dell'ufficiale generale preposto al servizio ippico e veterinario o per la parte che il predetto Ufficiale generale non intenda riservare a sè.

In assenza del colonnello veterinario GALLICI, il tenente colonnello veterinario in S. P. E. PERRUCCI cav. prof. Pietro è autorizzato a firmare « *d'ordine* » per il servizio veterinario, con l'avvertenza che tale autorizzazione deve intendersi limitata agli atti da cui non derivi una responsabilità contabile e che non debbano essere sottoposti al controllo della Corte dei conti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 564. — COLONIE. — **Documenti matricolari e amministrativi del personale trasferito nelle colonie.** — (Direzione generale personale ufficiali, Direzione generale personali civili e affari generali, Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministero delle colonie fa presente che in occasione di trasferimenti di ufficiali, impiegati, sottufficiali e militari di truppa nei Regi corpi di truppe coloniali, i corpi, reparti ed amministrazioni metropolitane (compresi i Comandi di distretto, per quanto riguarda il personale in congedo trasferto nei RR. Corpi e nei reparti di M. V. S. N. dislocati nelle Colonie) non tenendo presenti le norme riguardanti la trasmissione dei documenti personali dei trasferiti, o inviano i documenti matricolari ed amministrativi all'ufficio amministrazione di personali militari vari, o direttamente al reparto o all'ufficio coloniale nel quale l'ufficiale, l'impiegato, il sottufficiale e militare di truppa sono stati trasferiti; e quasi sempre effettuano tali invii, o con ritardo, o in modo incompleto.

Tavolta avviene che, per attendere la pubblicazione delle variazioni del bollettino ufficiale allo scopo di inviare i documenti personali completati dalle variazioni stesse, trattengono anche i documenti amministrativi, inceppando così il normale e regolare svolgersi dei fatti amministrativo-contabili, con danno degli interessati e con disagio dell'amministrazione.

Allo scopo di ovviare a tali inconvenienti e per ottenere che il servizio proceda con la dovuta regolarità, questo Ministero stima opportuno ricordare quanto appresso:

1. Le norme riguardanti i trasferimenti in Eritrea e Somalia (disposizione 6ª, fascicolo V della Raccolta) e le circolari 292 del *giornale militare* 1914 e n. 67 del 1921, relative al personale trasferto in Libia, sono state modificate o completate dalla circolare 581 del *giornale militare* 1924 che, con le norme contenute nel decreto ministeriale che ne fa parte, stabilisce le formule per le variazioni riguardanti gli ufficiali delle legioni libiche della M. V. S. N., dalla circolare 414 del *giornale militare* 1926 relativa al personale

trasferto nei RR. Corpi coloniali dell'Eritrea e della Somalia e dalla circolare 604 del *giornale militare* stesso anno, riferentesi ai militari radiotelegrafisti destinati ai servizi radiotelegrafici delle Colonie.

2. Ove nelle disposizioni già esistenti si fa menzione del R. decreto 147 del 22 gennaio 1914, deve essere invece applicato il R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che lo ha sostituito (circolare 612 del *giornale militare* 1926).

In dipendenza di quanto precede i Corpi metropolitani, dai quali vengono trasferiti ufficiali, impiegati, sottufficiali e militari di truppa debbono inviare con la massima sollecitudine ai Comandi dei RR. Corpi di T. C. della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia a mezzo dei rispettivi Governi — e non più, per queste ultime due Colonie, al Deposito centrale per le T. C. in Napoli — tutti i documenti matricolari degli ufficiali e gli stati matricolari (e documenti relativi) degli impiegati civili, completati delle variazioni matricolari pubblicate nel bollettino ufficiale, e pei sottufficiali e militari di truppa, i fogli matricolari e caratteristici mod. 59, completamente aggiornati con le variazioni del caso, compresa quella relativa alla data e località d'imbarco per le Colonie.

Avvertesi inoltre che gli ufficiali e gli impiegati debbono essere trasferti soddisfatti di ogni loro competenza a carico del corpo perdente sino al giorno precedente a quello dell'imbarco (art. 2 della circolare 1 del *giornale militare* 1926); e che i conti particolari ,compreso il mod. 2 dell'Unione militare, debbono essere trasmessi direttamente dal corpo perdente al Comando del R. Corpo di truppe coloniali di destinazione (Tripoli, Bengasi, Asmara, Mogadiscio) non appena l'ufficiale, o l'impiegato, viene messo in libertà per raggiungere il posto d'imbarco.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 565. — MATRICOLA. — **Compilazione degli stati di servizio originali mod. 53.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1927 - Anno V.

In seguito a quesiti mossigli e, comunque, a dirimere dubbi che possano sussistere al riguardo, il Ministero rammenta che la disposizione n. 32 della parte III, fascicolo 9° della « *Raccolta di disposizioni permanenti in vigore per il Regio Esercito* » è ancora pienamente in vigore anche per quanto ha tratto agli originali degli stati di servizio modello 53 degli ufficiali.

Gli Enti interessati provvederanno, perciò, alla graduale rinnovazione di detti documenti che non siano scritti a mano con inchiostro a base tannica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 566. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Fra l'ottobre p. v. ed il marzo 1928 con le stesse modalità contenute nella circolare 463 del *giornale militare* anno 1926, si svolgeranno presso la scuola di cavalleria di Tor di Quinto due corsi complementari di equitazione di campagna.

I corsi avranno ciascuno la seguente durata:

1° *corso*: 1° ottobre 1927-20 dicembre 1927;

2° *corso*: 15 gennaio 1928-31 marzo 1928.

1° *Corso*.

Capitano MITRANO Gino, Cavalleggeri Saluzzo;
Tenente MARTINI Vittorio, Cavalleggeri Monferrato;
» CROPPI Antonio, Cavalleggeri Guide;
» MONETA Attilio, Genova cavalleria;

Tenente CIRILLO Emilio, Cavalleggeri Firenze;
» BERTOLA Carlo, Nizza cavalleria;
» PERELLI Mario, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II;
» CHIARA Ubaldo, Cavalleggeri Guide (Ministero esteri);
» POSCHI MEURON Ludovico, Cavalleggeri Alessandria;
» DE GREGORIO Giovanni, Cavalleggeri Novara;
» FASELLA Cesare, Deposito allevamento quadrupedi (Squadroni Rimonta), Cecina;
» LUSI Luigi, Cavalleggeri Firenze;
» GIANOLIO Licinio, Genova cavalleria;
» DE RISO Augusto, Cavalleggeri Firenze;
» DE SANTIS Quirino, Savoia cavalleria;
» SALVATORE Salvatore, Cavalleggeri Aosta;
» MUSTI Fausto, Cavalleggeri Alessandria;
» GORI Nicola, Cavalleggeri Aosta;
» CHECCHIA Tito, 3° centro automobilistico;
» LARICHIUTTA DE CILLIS Francesco, Piemonte Reale cavalleria;
» BIANCHI Iorone, Cavalleggeri Saluzzo;
» D'ALESSANDRO Oronzo, Cavalleggeri Alessandria;
» PINDINELLI Raffaele, Savoia cavalleria;
» SANGUIGNO Luigi, Savoia cavalleria;
» FONTANA Fausto, cavalleggeri Alessandria.
» BASSI Andrea, Cavalleggeri Guide;
Capitano BERNARDO Saverio, Legione allievi CC. RR. Roma;
Tenente NISIO Michele, 7° artiglieria campagna.
» MILO Francesco, reggimento artiglieria a cavallo.

2° Corso.

Tenente CINALLI Ettore, Cavalleggeri Vittorio Emanuele;
» DE PIETRO Giovanni, Cavalleggeri Monferrato;
» GALANTE Filippo, Cavalleggeri Firenze;
» RENZI Giuseppe, Accademia militare Modena;
» ARMANO Giorgio, Genova cavalleria;
» FRAGHI Andrea, Cavalleggeri Guide;

Tenente FONTANA Raffaele, Cavalleggeri Alessandria;
» CUSENZA Emilio, Cavalleggeri Saluzzo;
» PIGA Ubaldo, Cavalleggeri Guide;
» AJROLDI DI ROBBIATE Gian Luigi, Cavalleggeri Monferrato;
» GIOIA Arturo, Genova cavalleria;
» SCIORTINO Giuseppe, Deposito Ozieri - Cavalleggeri Firenze;
» D'ALESSANDRO Agostino, Genova cavalleria;
» AMICI GROSSI Cesare, Cavalleggeri Alessandria;
» PASSERO Guido, Cavalleggeri Alessandria;
» BOCCHINI Ettore, Piemonte Reale cavalleria;
» ROSSI Alessandro, Cavalleggeri Aosta;
» BECHI Giovanni, Cavalleggeri Novara;
» IZZO Riccardo, Cavalleggeri Guide;
» SARDAGNA Giovanni, Savoia cavalleria,
» FABRI Antonio, Cavalleggeri Aosta;
» ACQUAVIVA Mario, Nizza cavalleria;
» RIZZA Mariano, 2° centro automobilistico;
» BONINCONTRO Sebastiano, Scuola cavalleria;
» GARBIGLIA Giov. Battista, Nizza cavalleria;
» SORICE Alfonso, Cavalleggeri Monferrato;
» D'ORO Agnello, Legione allievi CC. RR. Roma;
Capitano MARZIANO Luigi, 10 artiglieria campagna;
» NEGRI Alessandro, 19 artiglieria campagna.

Gli ufficiali iscritti ai corsi, dovranno presentarsi in uniforme ordinaria alle ore 16 del pomeriggio del giorno precedente a quello stabilito per l'inizio del corso, al Comando del reggimento Piemonte Reale cavalleria per essere presentati a S. E. l'Ispettore della cavalleria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 567. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori dell'arma del genio in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare 533 *giornale militare* 1926 e alla circolare 412 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali inferiori del genio in S.E.P. ammessi al Corso di perfezionamento tecnico che avrà inizio il 1° ottobre 1927 ed avrà termine il 31 marzo 1928:

Tenente ALBERTINI Antonio, 4° reggimento genio;
Capitano BOGGIO-TOMASAZ Ernesto, 1° reggimento genio;
» BERGAMASCHI Mario, 4° reggimento genio;
» BOCCHETTA Manfredi, 6° reggimento genio;
» CONSIGLI OMichele, reggimento pontieri;
» COSSOLO Marco, 1° reggimento R. T.;
Tenente COSTANTINI Giuseppe, reggimento ferrovieri;
Capitano DUTTO Umberto, 7° reggimento genio;
» GIORGELLI Eligio, 5° reggimento genio;
» GIACOMONI Giovanni, 6° reggimento genio;
» GRILLANDINI Ettore, 10° reggimento genio;
Tenente GILIBERTI Raffaele, 6° reggimento genio;
» JAKOVA Ludovico, 1° reggimento genio;
Capitano LA GUARDIA Silvio, 5° reggimento genio;
» LINOLI Umberto, 4° reggimento genio;
» MARANGONI Giuseppe, 2° reggimento genio;
» MARSILI Remo, Gruppo aerostieri;
» MONTARETTO Giuseppe, 4° reggimento genio;
» MESSINA Ferruccio, 1° reggimento genio;
» NOTTI Felice, 2° reggimento genio;
» PISANI Augusto, 8° reggimento genio;
Tenente PAOLI Brunetto, 8° reggimento genio;
Capitano ROSSI Giuseppe, 8° reggimento genio;
Tenente RAVETTA Serafino, 5° reggimento genio;
Capitano SILVESTRI Rocco, 10° reggimento genio;
» SCARDINO Agostino, 11° reggimento genio;
» TURCHETTI Mario, 4° reggimento genio;
Tenente TESTA Arturo, 1° reggimento R. T.;
Capitano UGHES Anacleto, 2° reggimento genio.
» MARINO Pasquale, comando genio Verona.

1. — Gli ufficiali si presenteranno il mattino del 30 settembre c. a. al Comando dell'Accademia militare di artiglieria e genio.

2. — Gli ufficiali ammessi al corso sono autorizzati a condurre il proprio attendente.

3. — I corpi interessati faranno pervenire non oltre il 25 di ogni mese gli assegni spettanti agli ufficiali dipendenti comandati al corso.

4. — Il Comando dell'Accademia invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento, Sezione 2ª) non oltre il 15 ottobre 1927 l'elenco nominativo degli ufficiali presentatisi comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali comandati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 568. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 8 settembre 1927 - Anno V.

Il 1° ottobre p. v. con le stesse modalità contenute nella circolare 538 del *giornale militare* anno 1925, avrà inizio presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo, il 3° corso normale di istruzione per ufficiali inferiori di cavalleria, che avrà termine il 31 maggio 1928.

Ad esso prenderanno parte i seguenti ufficiali:

Capitano VITALE Massimo, R. C. T. C. Cirenaica;
Tenente GENASI Giuseppe, Cavalleggeri Aosta;
» VALLINI Alberto, Savoia cavalleria;
» PECORI-GIRALDI Enzo, R. C. T. C. Eritrea;
» FIORENTIN Pasquale, Cavalleggeri Guide;
» FUSCO Giovanni, Genova cavalleria;
» ROSSI PASSAVANTI Elia, Nizza cavalleria;
» PICINATI Giuseppe Franco, Piemonte Reale cavalleria;

Tenente NERI Bruno, Piemonte Reale cavalleria;
» GATTI Mario, Savoia cavalleria;
» LITTA MODIGNANI Alberto, R. C. T. C. Tripolitania;
» DELLA NOCE Camillo, Savoia cavalleria;
» ZANINOVICH Mario, Cavalleggeri Aosta;
» BOZZOLA Ubaldo, Cavalleggeri Novara;
» VITTUCCI Giovanni, Genova cavalleria;
» DE REGE THESAURO Amedeo, Nizza cavalleria;
» PRAGA Emilio, Cavalleggeri Novara;
» BALDINI Giulio, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II;
» SPILARDI Aldo, Cavalleggeri Saluzzo;
» SCALFARO Vittorio, R. C. T. C. Tripolitania;
» CONFORTI Gerardo, Cavalleggeri Guide;
» DEL BALZO Ernesto, Cavalleggeri Firenze;
» REVETRIA Mario, Cavalleggeri Vittorio Emanuele II;
» BRUNI Bruno, Cavalleggeri Novara;
» INVREA Ademaro, Genova cavalleria;
» GRAZIANO Giovanni, Savoia cavalleria;
» SAIBANTE Aroldo, Savoia cavalleria;
» SAGNOTTI Augusto, Legione allievi CC. RR. Roma;
» STERZI Pietro, Legione allievi CC. RR. Roma;

Capitano BARBA Guido, 2° artiglieria campagna;
» RASPANTI Pietro, 11° artiglieria campagna.
» DE-PIETRI Tonelli, 15° artiglieria campagna.

Tenente VALLESE Carlo, 19° artiglieria campagna.
» DE SAINT PIERRE Alessandro, Scuole centrali militari.
» BORANGA Francesco, 23° artiglieria campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 569. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento della sede del Comando della 3ª Brigata alpini da Udine a Gorizia** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 settembre 1927 - Anno V.

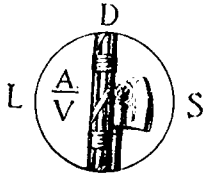
Il Ministero determina che col 1° ottobre p. v. la sede del Comando della 3ª brigata alpini sia trasferita da Udine a Gorizia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 533:

A pagina 1777 depennare il capitano RASCHI Enrico, 90° fanteria, assegnato 1ª Brigata di fanteria.



PREZZO L. 1,40

(5413) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 41ª — 1927 - ANNO V — 16 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. **570** – 30 dicembre 1926 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2141, col quale la « Fondazione Allievi Nunziatella » è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . *Pag.* 1879

» **571** – 30 giugno 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1536, col quale la « Fondazione Ospedale Militare Milano » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . » 1883

» **572** – 21 luglio 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1537 col quale la « Fondazione tenente colonnello Marco CORRESIO » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . » 1885

» **573** – 29 luglio 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1568, col quale la « Fondazione MALVEZZI DE MEDICI » viene devoluta col capitale di lire 13.100 nominali a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, e ne è approvato il nuovo statuto organico . . . . . » 1888

» **574** – 30 agosto 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali che durante la guerra prestarono servizio in eserciti alleati od associati – Norme esecutive. . . . . » 1892

LIBRERIA DELLO STATO

N. 575 - 3 settembre 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ripristino delle sale reggimentali di scherma . . . . . *Pag.* 1896

» 576 - 15 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istituzione del servizio di tesoreria presso le nuove provincie . . . . . » 1897

» 577 - 15 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1927-28 . . . . . » 1898

» 578 - 15 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli Enti militari . . . . . » 1900

» 579 - 15 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 1903

» 580 - 15 settembre 1927 - Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1906

» 581 - 15 settembre 1927 - Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali . . . . . » 1906

» 582 - 15 settembre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi . . . . . » 1907

» 583 - 15 settembre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Sostituzione di alcuni membri nella Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente che avranno luogo nel prossimo autunno . . » 1912

N. 584 – 15 settembre 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del comando del nuovo Corpo d'Armata territoriale di Udine. . . . . *Pag.* 1912

» 585 – 15 settembre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte II . . . . » 1913

» 586 – 15 settembre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al primo corso applicativo presso le scuole centrali . . . . . » 1914

» 587 – 15 settembre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico . . . . . » 1916

» 588 – 15 settembre 1927 – Anno V — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali in transito da Napoli dirette oltremare. . . . . » 1918

» 589 – 15 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . » 1919

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 1919

Circolare N. 570. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2141, col quale la «Fondazione Allievi Nunziatella» è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 dicembre 1926 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 30,000 nominali — in titoli di consolidato 5 per cento — fatta dagli allievi del collegio militare di Napoli allo scopo di effettuare con essa la costituzione di

una fondazione intitolata « *Fondazione Allievi Nunziatella* », mediante la cui rendita annua siano istituite due borse di studio a beneficio di due allievi del predetto collegio, i quali versino in condizioni di minore agiatezza e siano ritenuti meritevoli per studio e per condotta;

Riconosciuta l'opportunità che la detta fondazione sia eretta in ente morale;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge suindicata;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Allievi Nunziatella* », costituita coll'offerta di L. 30,000 nominali e destinata a favore del collegio militare di Napoli, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, formato da n. 9 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Allievi Nunziatella » a favore del Collegio militare di Napoli.

Art. 1.

Avrà il nome di « *Fondazione Allievi Nunziatella* », quella che, costituita con l'offerta di L. 30,000 complessive nominali disposta dai singoli allievi del collegio militare di Napoli, viene destinata a favore di due allievi del collegio stesso.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale di L. 30,000 nominali, investite in cartelle di consolidato 5 per cento, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione Allievi Nunziatella* », e da depositarsi nella cassa del collegio militare di Napoli.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del collegio militare di Napoli.

Art. 4.

Con la rendita annua di cui al precedente art. 2 saranno istituite due borse di studio, a beneficio di due allievi del collegio, in condizioni economiche di minor agiatezza e che ne siano ritenuti meritevoli per studio e condotta.

Art. 5.

A parità di merito, avranno titolo di preferenza per l'assegnazione di tali borse di studio, gli allievi che, riunendo i requisiti di cui al precedente art. 4, siano figli di invalidi di guerra o di militari decorati al valore.

Art. 6.

L'aggiudicazione delle due borse di studio sarà fatta, all'inizio dell'anno scolastico, a favore dei due concorrenti che dimostrino di possedere i migliori requisiti di cui ai precedenti articoli, da una commissione composta del comandante del corpo d'armata di Napoli, del comandante del collegio militare, del comandante in 2ª del collegio stesso e del vice preside. A parità di voti, prevale quello del presidente.

I detti benefici s'intendono conferiti per il solo anno scolastico in cui sono concessi.

Art. 7.

Non potranno concorrere all'assegnazione di tali borse gli allievi che, per qualsiasi titolo siano provvisti di pensione gratuita o che godano di una borsa di studio d'importo superiore od eguale a quelle di cui all'art. 4.

Art. 8.

Le borse che eventualmente non venissero assegnate durante l'anno saranno comprese in quelle dell'anno successivo, aumentando in relazione il numero, e così di seguito.

Art. 9.

In caso di soppressione del collegio militare, la dotazione della fondazione sarà ceduta all'orfanotrofio militare di Napoli, che disporrà della relativa rendita quali borse di studio, a norma delle disposizioni che precedono, a favore di orfani di ufficiali.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 571. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1536, col quale la « Fondazione Ospedale Militare Milano » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 6 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto che presso la direzione dell'Ospedale militare principale di Milano esiste il fondo di L. 35,000 nominali — parte in titoli di consolidato 5 per cento e parte in titoli del Prestito del Littorio — costituito da residui di offerte fatte durante la guerra 1915-1918 da privati cittadini milanesi a beneficio dei sottufficiali e militari di truppa del R. esercito, in esso ricoverati;

Riconosciuta l'opportunità che il detto capitale sia eretto in ente morale col nome di « *Fondazione Ospedale Militare Milano* », affinchè la relativa rendita annua sia devota, a giudizio del direttore del detto nosocomio, per lo scopo per il quale il capitale stesso fu istituito;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Ospedale Militare Milano* », costituita col fondo di lire trentacinquemila nominali e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito ricoverati nel detto Ospedale, viene eretta in Ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di numero quattro articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Ospedale Militare Milano » a favore dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito in esso ricoverati.

Art. 1.

La « *Fondazione Ospedale Militare Milano* », eretta in ente morale con R. decreto 30 giugno 1927, n. 1536, ha origine dal fondo eretto da privati cittadini milanesi a beneficio dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito, ricoverati nell'Ospedale e abbisognevoli di aiuto.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di L. 35,000 nominali, investito, parte in titoli di consolidato italiano 5 per cento (lire ottomilacinquecento) e parte in titoli del Prestito del Littorio (lire ventiseimilacinquecento), da convertirsi in due certificati di rendita nominativi, intestati alla fondazione medesima, e depositati nella cassa di riserva dell'ospedale militare principale di Milano.

Art. 3.

L'ammontare della rendita del capitale di cui all'art. 2 sarà annualmente impiegato dal colonnello direttore dell'ospedale militare principale di Milano in sussidi ai sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito, ricoverati nell'ospedale, i quali per speciali condizioni economiche di famiglia che saranno debitamente accertate, abbiano bisogno di assistenza e di aiuto. Nella distribuzione di detti sussidi si avrà particolare riguardo alle famiglie dei militari degenti per ferite riportate in guerra, o per causa di servizio.

Le somme non erogate entro l'anno, saranno riportate come disponibili per l'esercizio susseguente.

Art. 4.

La legale rappresentanza e l'amministrazione della Fondazione sono affidate al colonnello direttore dell'ospedale militare principale di Milano, il quale, entro il mese di gennaio di ogni anno, comunicherà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria relativa all'anno precedente, accompagnandolo con una relazione illustrativa.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 572. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1537 col quale la « Fondazione tenente colonnello Marco GORRESIO » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 21 luglio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 206 del 6 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 1000 nominali in un titolo di rendita del consolidato 5 per cento fatta dal tenente colonnello nel 157° reggimento fanteria GORRESIO cav. Marco, all'atto del

suo collocamento in A. R. Q. per la costituzione e la erezione in ente morale di una fondazione avente lo scopo di assegnare l'annua rendita in premio ad un militare di truppa del 157° reggimento fanteria, che se ne sia reso meritevole condotta, per profitto nelle istruzioni e per attaccamento al dovere, con preferenza assoluta nella concessione del premio stesso ad un militare di truppa il cui genitore sia morto in guerra;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1861, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con l'offerta di L. 1000 nominali in un titolo di rendita del consolidato 5 per cento, fatta dal tenente colonnello Marco GORRESIO a favore del 157° reggimento fanteria, all'atto della sua cessazione dal servizio attivo, viene costituita la fondazione dal titolo « *Fondazione tenente colonnello Marco GORRESIO* ».

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 4 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico
della « Fondazione tenente colonnello Marco Gorresio »
a favore del 157° reggimento fanteria.

Art. 1.

Con l'offerta di L. 1000 nominali in un titolo di rendita consolidato 5 per cento, fatta dal tenente colonnello Marco GORRESIO all'atto della sua cessazione dal servizio attivo a favore del 157° reggimento fanteria, viene costituita la « *Fondazione tenente colonnello Marco GORRESIO* ».

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale suindicato, investito in una cartella di consolidato 5 per cento da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione tenente colonnello Marco Gorresio* » e depositato nella cassa del 157° reggimento fanteria, al cui comandante è affidata l'amministrazione della Fondazione.

Art. 3.

Con la rendita annua di cui al precedente art. 2 sarà costituito un premio di L. 50 da conferirsi, nella ricorrenza della festa del reggimento, dal comandante di esso, su proposta del comandante del 2° battaglione, ad un militare di truppa da più tempo alle armi ed appartenente al detto reparto, che ne sia reso meritevole per lodevole condotta, per profitto nelle istruzioni e per attaccamento al dovere, con preferenza assoluta nella concessione del detto premio ad un militare di truppa, il cui genitore sia morto in guerra.

Art. 4.

Qualora non vi sia nessun militare di truppa del 2° battaglione meritevole del premio, il premio stesso sarà conferito ad un militare del 1° battaglione, a cui favore sussistano le condizioni di cui al precedente articolo 3.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 573. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1568, col quale la « Fondazione MALVEZZI DE MEDICI » viene devoluta col capitale di lire 13.100 nominali a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, e ne è approvato il nuovo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1927-Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 208 dell'8 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1913, n. 245, col quale venne eretta in ente morale la « *Fondazione* MALVEZZI DE MEDICI », costituita dal legato di lire 10,000 dal colonnello conte Giuseppe MALVEZZI DE MEDICI, marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905, affinchè ne fosse erogata la rendita colla concessione annuale di un premio ad un soldato del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), che durante il servizio effettivo prestato nello stesso reggimento avesse compiuto un atto di coraggio;

Riconosciuta la opportunità che la « *Fondazione* MALVEZZI DE MEDICI » venga devoluta a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato, siccome quello il quale, in seguito alla soppressione del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), ha assorbito il nucleo principale del disciolto corpo, e che sia approvato un nuovo statuto organico della detta Fondazione, che renda sempre possibile l'annuale erogazione della rendita;

Constatato che il capitale della predetta fondazione è attualmente di lire tredicimilacento (L. 13,100) in titoli di rendita di Stato 3.50 %;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione* MALVEZZI DE MEDICI », già eretta in ente morale con R. decreto 23 febbraio 1913, n. 215 e destinata a favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), viene devoluta col capitale di cui attualmente dispone di lire tredicimilacento nominali, in titoli di rendita 3.50 %, a favore del reggimento cavalleggeri Monferrato.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione, formato di n. 8 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Malvezzi De Medici » a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato

---

Art. 1.

Assume il nome di « *Fondazione* MALVEZZI DE MEDICI », quella costituita col legato disposto dal colonnello di cavalleria conte Giuseppe MALVEZZI DE MEDICI, marchese di Castelguelfo, con testamento olografo 7 agosto 1905, depositato il 30 dicembre 1911 in atti dal notaio dottor Alfredo Calandrelli di Bologna.

Detta fondazione, inizialmente destinata, giusta gli intendimenti del testatore, a favore del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°) viene devoluta a favore del reggimento cavalleggeri di Monferrato, siccome quello che ha assorbito il nucleo principale del reggimento cavalleggeri Umberto I (23°), disciolto.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di lire tredicimilacento nominali, in cartelle di rendita 3.50 %, convertite in certificati di rendita nominativi intestati « *Fondazione* MALVEZZI DE MEDICI » e depositati presso il comando del reggimento cavalleggeri di Monferrato.

Art. 3.

L'amministrazione dell'Ente è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

La rendita annua della Fondazione sarà devoluta in premio — a giudizio del comandante del reggimento — ad un soldato ad esso appartenente, scelto in ordine di preferenza fra quelli i quali, durante il servizio effettivo prestato al corpo, siano venuti a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito una medaglia al valor militare o al valor di marina;

b) abbiano conseguito una medaglia al valor civile;

c) abbiano ottenuto un encomio solenne per un atto di coraggio compiuto, o un attestato ufficiale di benemerenza al valor di marina, o un attestato di benemerenza al valor civile;

d) abbiano ottenuto una ricompensa per benemerenza verso la salute pubblica.

Qualora il soldato, a cui favore sussista una delle suindicate condizioni, venga a decedere nel compiere l'azione meritevole di premio od in conseguenza di essa, il premio stesso sarà devoluto a beneficio degli eredi legittimi.

Art. 5.

Fra più soldati i quali abbiano conseguito la stessa ricompensa riceverà il premio quello che ha maggiore anzianità di servizio nel reggimento; a parità di questa condizione, quello il quale ha tenuto migliore condotta alle armi; a parità di entrambe le condizioni predette, sarà proceduto al sorteggio.

Art. 6.

Qualora il premio annuale di cui al precedente art. 4 non venisse assegnato perchè nessun soldato è venuto a trovarsi in alcuna delle condizioni stabilite nello stesso articolo, la rendita della fondazione, divisa in 4 parti eguali, sarà devoluta, a giudizio del comandante del reggimento, previo parere dei Comandanti di squadrone, a favore di altrettanti soldati, i quali si siano distinti durante l'anno per condotta e per alto spirito militare e versino in condizioni di bisogno.

Art. 7.

Il conferimento dei premi di cui ai precedenti articoli 4 e 6 sarà effettuato nella ricorrenza del genetliaco di S. A. R. il Principe Ereditario.

Art. 8.

Annualmente sarà inviato al Ministero della guerra il rendiconto finanziario relativo alla gestione della Fondazione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 574. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Decreto ministeriale che dispensa dal compiere la ferma di leva i connazionali che durante la guerra prestarono servizio in eserciti alleati od associati - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 30 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 209 del 9 settembre 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, LA MARINA
E L'AERONAUTICA

Visto l'art. 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto n. 1497 del 24 dicembre 1911;

Visto l'ultimo capoverso dell'art. 56 della legge sulla leva marittima n. 1066 del 23 giugno 1927;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 2037 del 20 dicembre 1917 che dava esecuzione alla convenzione dell'11 stesso mese tra l'Italia e l'Inghilterra per la prestazione del servizio militare dei cittadini dei due Stati durante il periodo della guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale n. 561 del 14 aprile 1918, che dava esecuzione alla dichiarazione del 12 febbraio 1918 relativa all'equivalenza del servizio militare prestato in Italia e in Francia durante il periodo della guerra;

Vista la convenzione conclusa a Washington il 24 agosto 1918 fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America circa l'equivalenza del servizio prestato nelle due Nazioni associate durante la guerra, convenzione che peraltro non venne ratificata pel sopravvenuto armistizio;

Visto il decreto Ministeriale emanato in data 17 gennaio 1927, per dispensare dalla ferma di leva i militari del Regio Esercito o della R. Marina o della R. Aeronautica già combattenti nell'Esercito associato americano i quali avessero ottenuto dal Governo degli Stati Uniti d'America, entro il 26 maggio 1927, permesso di far ritorno in quegli Stati fuori quota;

Tenuto conto del parere espresso dal Consiglio di Stato a proposito del decreto Ministeriale suddetto;

Considerata l'opportunità di sistemare definitivamente la posizione militare dei nostri connazionali che hanno servito durante la guerra nelle forze armate degli Stati alleati od associati;

Decreta:

Articolo unico.

I militari del R. Esercito o della R. Marina o della Regia Aeronautica i quali abbiano prestato servizio di qualsiasi durata a causa della guerra mondiale 1914-1918 nelle forze armate degli Stati che durante la guerra stessa furono alleati od associati dell'Italia, sono dispensati dal compiere la ferma di leva.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1927 - Anno V

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 settembre 1927 - Anno V Registro n. 48 Guerra, foglio n. 174.

NORME ESECUTIVE.

1. I connazionali che intendono ottenere la dispensa consentita dal decreto sopra riportato, debbono farne domanda in carta libera agli uffici di leva provinciali, se essi non siano stati ancora arruolati, ovvero ai Comandi dei distretti militari, se invece l'arruolamento abbia già avuto luogo.

Coloro che si trovino all'estero potranno presentare la domanda alle Regie autorità diplomatiche o consolari, le quali provvederanno ad inviarla a destinazione.

Infine i militari che si trovano sotto le armi potranno presentare la domanda ai comandi dei corpi ove prestano servizio.

2. Alla domanda dovranno allegare il foglio di congedo od altro documento autentico equivalente che essi abbiano ottenuto dall'esercito alleato od associato nel quale prestarono servizio, coll'indicazione della data nella quale inizia-

rono e di quella nella quale terminarono il servizio stesso. Al documento uniranno la traduzione del medesimo in lingua italiana autenticata da una Regia autorità dell'interno del Regno o da una Regia autorità diplomatica o consolare.

3. Se l'interessato risulta tuttora renitente alla leva, gli uffici di leva provinciali provvederanno perchè esso, al più presto possibile, sia precettato per la visita e l'arruolamento dinanzi al consiglio di leva o alla commissione mobile più vicina al comune ove risiede.

Coloro che si trovano all'estero potranno subire la visita presso la Regia autorità diplomatica o consolare ovvero rilasciare alla autorità stessa dichiarazione firmata di accettare l'arruolamento senza visita.

4. Il Consiglio di leva o la commissione mobile, accertato che l'inscritto si trova nelle condizioni previste e che è o si dichiara idoneo al servizio, emetterà sul suo conto la seguente decisione:

« *Abile, arruolato* (aggiungere occorrendo: R. Legazione o R. Consolato in . . . . .). *Ha prestato servizio nell'esercito* . . . . . (secondo i casi: associato americano, alleato inglese, ecc.) *dal giorno* . . . . *al giorno* . . . . . .

« *Dispensato dal compiere la ferma a senso della circolare n.* 574 *del* giornale militare *del* 1927. *Cancellata la nota di renitenza e deferito all'autorità giudiziaria per l'ammissione all'amnistia a senso dell'art.* 2 *del R. decreto* 2 *settembre* 1919, *n.* 1502 ».

Trattandosi di renitente contro cui sia stata elevata una seconda nota di renitenza per non aver regolato la posizione entro il termine ultimo del 30 giugno 1920 fissato dalla circolare 313 del *giornale militare* del 1920, la seconda nota di renitenza sarà cancellata in via amministrativa e la denuncia all'autorità giudiziaria sarà eseguita soltanto per la prima imputazione.

Nello stesso modo si regoleranno qualora trattasi di un omesso, salvo, beninteso, quanto concerne la dichiarazione di renitenza.

5. L'ufficio di leva provvederà inoltre a trasmettere subito al Distretto militare il foglio matricolare mod. 59 sul quale dovranno essere comprese, oltre le variazioni di arruolamento e di dispensa, anche quella indicante il servizio prestato nell'esercito alleato od associato.

6. Se la dispensa è richiesta da individuo che riveste già la qualità di militare, il comando del distretto, accertata l'esistenza delle condizioni prescritte, lo ammetterà a dispensa inserendo a matricola le seguenti variazioni:

« *Dispensato dal compiere la ferma di leva a senso della circolare n.* 574 *del* giornale militare *del* 1927 *per avere prestato servizio nell'esercito* (secondo i casi: associato americano, alleato inglese, ecc.) *dal giorno . . . . . al giorno . . . . . .* ».

Se la posizione giuridica del militare, per quanto riguarda eventuali imputazioni di renitenza o di diserzione in cui sia incorso, è stata già regolata, egli dovrà essere subito munito del foglio di congedo illimitato, salvo quanto dispongono il § 934 del Regolamento sul reclutamento e il § 679-*bis* del Regolamento di disciplina per i militari incorsi in punizioni disciplinari. Altrimenti il Comando del distretto interesserà l'autorità giudiziaria ad esaminare se sia il caso di applicare a favore del militare, per dette imputazioni verificatesi prima e durante la guerra, l'amnistia di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1502, tenuto conto del servizio prestato nell'esercito alleato od associato.

Se il militare è incorso in una ulteriore denuncia di renitenza o di diserzione per non essersi costituito entro il termine del 30 giugno 1920 fissato dalla circolare 313 del *giornale militare* del 1920, il distretto farà opportune comunicazioni all'autorità giudiziaria per ottenere, in ordine a quest'ultima denuncia, (in considerazione della dispensa accordata col R. decreto sopra riportato) una sentenza o declaratoria di non luogo a procedere.

Qualora poi il procedimento penale per renitenza o per diserzione sia ancora in corso, il Comando del distretto militare potrà rilasciare il foglio di congedo illimitato soltanto se il processo si chiuderà con dichiarazione di proscioglimento.

7. I comandi dei corpi si regoleranno, per le domande di dispensa presentate da militari alle armi, nello stesso modo indicato nei precedenti numeri pei militari in congedo.

8. Le condanne condizionali eventualmente pronunciate contro i militari dei quali trattasi non formano ostacolo alla concessione del beneficio previsto dalle presenti disposizioni.

9. In tutti i casi dubbi, gli uffici di leva e i comandi di distretto e di corpo sottoporranno d'urgenza le questioni, debitamente istruite, alle decisioni di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 575. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ripristino delle sale reggimentali di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 3 settembre 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che, a partire dal 1° novembre p. v. presso tutti i reggimenti, od enti corrispondenti, siano ripristinate le sale reggimentali di scherma.

Nei presidi ove esistano più sale reggimentali i comandi di presidio disporranno che quella più favorevolmente ubicata funzioni anche come sala presidiaria per gli ufficiali e sottufficiali fuori corpo. Nei presidi invece ove esista una sola sala reggimentale, saranno ammessi a frequentarla anche gli ufficiali e sottufficiali dei distaccamenti, comandi, ecc. aventi sede nella stessa località.

Data l'attuale deficienza di maestri di scherma i comandi di presidio stabiliranno appositi turni fra i maestri del presidio, in guisa da assicurare il regolare andamento del servizio anche presso le sale che fossero sprovviste di maestro.

Analogamente, i comandi di corpo d'armata disporranno per lo invio periodico dai presidi viciniori di maestri residenti al territorio di rispettiva giurisdizione presso le sale reggimentali che fossero sprovviste di maestri, con l'avvertenza che la durata dell'assenza non dovrà superare le 24 ore, agli effetti dell'art. 3 parte 2ª della circolare 460 *giornale militare* del 1925.

Per l'assegnazione dei fondi per la costituzione delle nuove sale, per le spese di ordinaria manutenzione annua e per i bisogni dei presidi che, pur non essendo sedi di reggimento, contino un discreto numero di ufficiali e sottufficiali, saranno impartite ulteriori disposizioni.

Nulla è innovato a quanto concerne l'ordinamento della scherma presso i collegi e le scuole militari.

A datare dal 1° novembre p. v. s'intendono abrogate le circolari 172 *giornale militare* del 1925 e 375 del *giornale militare* del 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 576. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **)stituzione del servizio di tesoreria presso le nuove provincie.** IRagioneria centrale). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Il Ministero delle finanze ha comunicato che col 30 giugno u. s. sono stati soppressi con l'intendenza di finanza anche l'ufficio del tesoro e la sezione di tesoreria (Banca d'Italia) di Caserta.

Dal 1° luglio hanno cominciato provvisoriamente a funzionare in Caserta l'ufficio del tesoro e la sezione di tesoreria (Banca d'Italia) di Frosinone.

Dal 1° luglio stesso sono stati istituiti le sezioni di tesoreria (Banca d'Italia) e gli uffici del tesoro presso l'intendenza di finanza delle nuove provincie di Bolzano, Brindisi, Gorizia, Pescara, Pistoia, Savona, Terni, Varese, Vercelli, Viterbo. Dal 1° ottobre saranno istituiti anche gli uffici di Aosta.

Il Ministero delle finanze ha fatto riserva di comunicare tempestivamente la data in cui si trasferiranno da Caserta a Frosinone, l'ufficio del tesoro e la sezione di tesoreria di Frosinone, nonchè la data in cui cominceranno a funzionare le sezioni di tesoreria e gli uffici del tesoro delle nuove Provincie di Castrogiovanni, Matera, Nuoro, Ragusa e Rieti.

Pertanto le operazioni di tesoreria da compiersi nel territorio di queste ultime provincie di nuova istituzione, Castrogiovanni, Matera, Nuoro, Ragusa e Rieti, saranno fino a nuovo ordine effettuate presso le sezioni di tesoreria del vecchio capoluogo di provincia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 577. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'alienazione dei materiali del gruppo C durante l'esercizio finanziario 1927-1928.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Con decreto Ministeriale n. 522 del 18 giugno 1927, pubblicato nel *giornale militare* del 26 agosto 1927, dispensa 38ª, è stata conferita, con efficacia continuativa, all'autorità che presso gli Enti locali presiede l'asta, per il solo esercizio finanziario 1927-28, la facoltà di approvare e rendere eseguibili i contratti stipulati per la vendita, in seguito ad *asta* pubblica, dei materiali del gruppo C., dichiarati fuori uso, restando ferme le disposizioni delle leggi in vigore per l'approvazione dei contratti sul progetto dei quali sia necessario l'avviso del Consiglio di Stato.

Ciò premesso, ferme restando le norme e le formalità amministrative in vigore per tutto ciò che si riferisce alla compilazione e trasmissione delle richieste di vendita, gli Enti dipendenti, d'ora in poi e fino al 30 giugno 1928, dovranno applicare le disposizioni seguenti:

1. — Le richieste compilate nei modi prescritti, ed accompagnate dal verbale di stima, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo) per il tramite della Direzione superiore del Servizio tecnico di artiglieria, che deve esprimere il suo parere al riguardo, per quanto concerne il materiale d'artiglieria, mentre per i materiali automobilistici e ciclistici le richieste dovranno essere trasmesse al Ministero pel tramite dell'Ispettorato tecnico automobilistico.

A tali richieste dovranno essere uniti tutti i documenti prescritti dalle norme in vigore.

2. — Il Ministero nel dare la relativa autorizzazione, comunicherà anche il sistema di appalto in base al quale dovrà essere fatta la vendita.

3. — Poichè per dette vendite è costantemente e periodicamente necessaria la immediata consegna dei materiali, il verbale d'aggiudicazione (Modello n. 35 della istruzione sulla stipulazione dei contratti - edizione 1926) tien luogo di

contratto e non occorre la stipulazione di un successivo atto. A tale verbale s'intenderanno applicate le disposizioni del capo I, relativo agli atti pubblici (art. 20 paragrafo 249 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti).

4. — Esperite le formalità amministrative, l'autorità che presiede l'asta approva e rende eseguibile il verbale contratto, apponendovi in calce la seguente formola, quando l'importo della vendita non ecceda L. 20,000:

« *Visto il decreto Ministeriale n.* 522 *del* 18 *giugno* 1927, *approva e rende esecutorio il verbale-contratto di cui sopra, stipulato in data* . . . . . *col sig.* . . . . . *per la vendita di* . . . . . *per l'ammontare di L.* . . . . . ».

Quando invece l'importo della vendita supera le L. 20,000 l'autorità delegata approva e rende eseguibile il verbale contratto con decreto da registrarsi alla Corte dei conti. Il decreto sarà redatto nella formula seguente:

« *Visto il verbale contratto n.* . . . . . *di rep. stipulato addì* . . . . . *in seguito ad asta pubblica* dal . . . . . (indicare l'ente appaltante) . . . . . *col sig.* . . . . . *per la vendita di* . . . . . *dell'ammontare di L.* . . . . . ».

Visto l'art. 37 *del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato.*

Visto il decreto ministeriale n. 522 *del* 18 *giugno* 1927;

Il presidente del seggio d'asta approva e rende esecutorio il verbale contratto suddetto con applicazione della relativa entrata di L. . . . . . *al capitolo* 199 *dell'esercizio finanziario* 1927-28.

. . . . . *addì* . . . . . 1927 - *anno V* ».

5. — Approvato il verbale contratto gli Enti interessati, attenendosi al disposto dell'art. 115 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, trasmetteranno i verbali contratti stessi e nel caso anche il decreto d'approvazione di cui al precedente paragrafo alla ragioneria centrale di questo Ministero la quale, a sua volta, quando la vendita sia d'importo eccedente le L. 20,000, li trasmetterà alla Corte dei conti per l'esame, il riscontro e le registrazioni di loro competenza.

Alla copia dei verbali contratto dovranno essere uniti tutti i documenti che sono allegati al verbale contratto stesso, come le perizie, le quietanze dei depositi cauzionali, gli atti d'incanto ed ogni altro elemento o documento necessario.

6. — Ugualmente, a cura degli Enti presso i quali viene data l'approvazione, il verbale contratto deve essere presentato all'Ufficio del registro per la registrazione entro 20 giorni dalla data del visto o decreto d'approvazione.

7. — L'autorità che approva i verbali contratti dovrà inoltre dare partecipazione dell'approvazione — entro cinque giorni dalla data del verbale contratto d'aggiudicazione — all'Intendenza di finanza della provincia nella quale esiste l'ufficio competente a registrare l'atto ai sensi dell'art. 81 della L. T. R. La notificazione sarà fatta con un elenco conforme al mod. n. 1 (art. 3, paragrafo 43 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti).

8. — L'autorità che approva il verbale contratto dovrà, entro 5 giorni dalla data del verbale contratto stesso, informarne l'acquirente con una lettera raccomandata conforme al Mod. n. 21 (art. 13 parag. 174 della istruzione sulla stipulazione dei contratti) della quale deve farsi rilasciare ricevuta.

9. Per tutt'altro attenersi alle norme in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 578 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per motocicli Frera in servizio presso gli Enti militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Gli Enti che gestiscono motomezzi per il rifornimento delle parti di ricambio per motocicli *Frera* dovranno valersi del contratto a quantità indeterminata stipulato dall'Amministrazione militare colla *Società anonima Frera di Tradate* dal 1° luglio 1927 al 31 dicembre 1927.

I. *Località di prelevamento*:

Le parti di ricambio originali Frera possono essere prelevate direttamente presso la sede degli *Stabilimenti Frera in Tradate* (Varese) o presso la sede della Società stessa in Milano (Via Speronari, 7) oppure presso i rappresentanti della Società residenti nelle piazze di Torino, Bologna, Roma, Napoli e Padova.

II. *Prezzi*:

1. — Per le parti di motocicli dei modelli posteriori all'anno 1921, parti e prezzi indicati nei listini B; col ribasso del 30 (trenta) per cento qualora la fornitura venga eseguita direttamente dagli stabilimenti di Tradate o dalla sede della Società in Milano (Via Speronari, 7); col ribasso del 25 (venticinque) per cento se viene fatto da uno dei rappresentanti citati nel precedente n. I.

2. — Per le parti dei motocicli di modello anteriore all'anno 1921, parti e prezzi indicati nel listino A; col ribasso del 30 (trenta) per cento se la fornitura viene eseguita direttamente dagli stabilimenti di Tradate o dalla sede della Società in Milano; col ribasso del 25 (venticinque) per cento se la fornitura viene eseguita da uno dei rappresentanti predetti.

I listini A e B saranno distribuiti per cura della Direzione officina automobilistica di Bologna agli Enti provvisti di motocicli *Frera*.

Per le parti di altri tipi di macchina non comprese nei listini suddetti, la ditta *Frera* si obbliga di fare all'Amministrazione militare gli stessi prezzi che usa fare ai privati, diminuiti dei ribassi rispettivamente praticati per ogni tipo di macchina le cui parti sono comprese nei listini.

In tali prezzi si intendono comprese le spese di imballaggio e trasporto dalla sede della ditta al deposito in cui esse vengono richieste.

III. — *Modalità di prelevamento*:

I materiali saranno prelevati mediante regolare buono di prelevamento.

In tale buono saranno indicati il tipo della moto, il numero d'ordine e la nomenclatura delle parti che si richiedono, dedotte da cataloghi o listini correnti se dette parti sono comprese in detti listini o cataloghi, con la nomenclatura commerciale in caso diverso; il quantitativo di ogni parte; il grado e la firma del capo dell'ufficio che fa la richiesta ed il bollo rotondo d'ufficio.

IV. *Termini di tempo per la consegna*:

I materiali devono essere consegnati entro i seguenti termini di tempo dalla presentazione del relativo buono:

1. — Per le parti di modello posteriore al modello 1921; le piccole forniture, cioè quelle di ammontare netto non superiore alle lire 1000 (mille) entro 20 (venti) giorni dalla presentazione del buono di prelevamento alla società in Tradate o a Milano; le forniture di importo superiore entro 40 (quaranta) giorni.

Detti termini di consegna avranno una proroga di 10 (dieci) giorni se il buono anzichè alla società in Tradate od a Milano, sarà presentato ad uno dei sopraindicati rappresentanti.

2. — Per le parti di modello anteriore al 1921 e modello 1921, i termini di consegna saranno portati rispettivamente a 30 (trenta) giorni per le forniture non superiori alle lire 1000 (mille) ed a 60 (sessanta) giorni per le forniture di importo superiore alle lire 1000.

V. — *Penalità per ritardo di consegna*:

In caso di ritardo verrà applicata una penalità del 2 per cento (due per cento) sul prezzo netto dei materiali consegnati in ritardo e non consegnati, per ogni decade compiuta e sino a raggiungere il 10 per cento (dieci per cento) del suddetto importo.

Tale penalità dovrà defalcarsi dall'ammontare netto delle fatture che verranno messe a pagamento.

VI. *Modalità pel pagamento*:

La società anonima *Frera* od i suoi rappresentanti autorizzati che avranno forniti i materiali, invieranno all'Ente prelevatario la fattura originale unitamente a due copie.

Una di tali copie sarà dall'Ente trasmessa alla direzione dell'officina automobilistica del R. Esercito in Bologna ed una all'Ispettorato tecnico automobilistico di Tornio.

Nelle fatture dovrà essere chiaramente e distintamente indicati: il numero e la data del buono di prelevamento, i prezzi dei listini, e nel caso si tratti di parti non comprese nei listini stessi, i prezzi correnti, l'ammontare lordo delle fatture, la deduzione del ribasso, l'ammontare netto delle fatture.

Il pagamento verrà fatto a contanti direttamente dell'Ente prelevatario allo società anonima *Frera* in Tradate od ai suoi rappresentanti se quest'ultimi hanno fornito materiali.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 579. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 15 settembre 1927 – Anno V.

A seguito della circolare 406 del *giornale militare* 1927, si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per auto dal 12 agosto 1927.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

Variazioni avvenute nei prezzi degli anelli di gomma piena per auto (dal 12 agosto 1927)

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 12-8-1927
1. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 590 larghezza fascia mm. 120	600 —	419.65
2. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 635 larghezza fascia mm. 100	485 —	342.55
3. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 100	560 —	355.95
4. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 120	650 —	451.55
5. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 670 larghezza fascia mm. 140	820 —	552.80
6. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 690,5 larghezza fascia mm, 120	670 —	461.60
7. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 120	700 —	480.30
8. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 140	860 —	585.70
9. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 720,5 larghezza fascia mm. 160	1000 —	670 —
10. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 741 larghezza fascia mm. 120	700 —	483.05
11. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 100	550 —	385.85
12. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 110	620 —	435.40
13. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 751 larghezza fascia mm. 120	710 —	492.65
14. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 755 larghezza fascia mm. 175 oppure diametro interno mm. 755 larghezza fascia mm. 180 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici.....	1250 —	866.80

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *Giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 12-8-1927
15. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 789,5 larghezza fascia mm. 120	730 —	526.35
16. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 140	980 —	696.70
17. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 850 larghezza fascia mm. 160	1190 —	788.50
18. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 870 larghezza fascia mm. 160	1200 —	797.80
19. Anello di gomma piena diametro interno millimetri 900 larghezza fascia mm. 120	800 —	575.25
20. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm.720,5 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 720,5 larghezza fascia mm. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880 —	1278.05
21. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 850 larghezza fascia mm. 295 oppure diametro interno mm. 850, larghezza fascia mm. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150 —	1453.60
22. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 245 oppure diametro interno mm. 900 larghezza fascia mm. 260 a secondo delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740 —	1208.25
23. Anello di gomma piena diametro interno mm. 861 larghezza fascia mm. 160	1200 —	796.15
24. Anello di gomma piena diametro interno mm. 870 larghezza fascia mm. 140	990 —	703.50

N. 580. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Chieti - Tenenza di Ariano di Puglia.

Comandi soppressi.

Legione Chieti - Tenenza di Accadia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 581. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Chieti - Tenenza di Ortona a Mare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO

N. 582. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 settembre 1927 - Anno V.

Con riferimento al § 43 delle norme esecutive per la prima applicazione della legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'inserizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927.

ESPERIMENTI DI AUTUNNO 1927.

1° TURNO.

Fanteria.

ANDREANI Alberto.
TOMASSI Enrico.
MALGERI Vincenzo.
SANNA nob. cav. don Giovanni.
D'IPPOLITO Giovanni.
VILLANI Giuseppe.
LOMBARDO Mario.
MASELLI Salvatore.
CAMPO Michele.
BARBAGALLO Arturo.
ANELLI Gustavo.
BISOGNI Egildo.
DELMATI Armando.
CECERE Edoardo.
MACRI Ubaldo.
CLARIZIA MAYNO Alfonso.
GRIVA Luigi.
TERZI Corrado.
DI SALLE Luigi.
CAPALDI Raffaele.
ROTA patrizio di Reggio William.
AZZARO Giuseppe.
DE SANCTIS Giuseppe di Paolo.
CAMERA DE ASARTA Vittorio.
TESTA Pietro.
ARMANI Vittorio.
DESI Carmelo.
VIVALDA Giovanni.
GANCIA Renato.
CORNELLI Guido.
CASTAGNA Alberto.
CASSIO Domenico.
IAFUSCO Michelangelo.
CROCE Giovanni.
VITTORIA Vincenzo.
RIGO Giacomo.
DE PACE Leonida.
FAGIOLI Mario.
PAVIOLO Apolline.
CASTRIGNANO Renato.
DE FINA Fortunato.
IMBRIANI Renato.
SODDU MILO Francesco.
MANARI Virgilio.
RISSO Roberto.
MUSCI Francesco.
GIOCOLI Nicola.
RAFFO Adolfo.
CROCETTA Anchise
BURGONI Giuseppe.
BICOCCO Arturo.
BATTAGLIA Francesco Paolo.
PAOLINI Achille.
MAZZARELLA Francesco.
CARON Pietro.
ANELLI Giovanni.
LONGO Umberto.
MILLOTTI Mario.

PUCCI Amico.
PRIMIERO Umberto.
CUSMANO Ettore.
SANCETTA Giuseppe.
BANDIERA Pasquale.
DOGLIONI Ferruccio.
MERCURI Felice.
AMOROSO Alfredo.
COSMACINI Giuseppe.
INGARAMO Guido.
MEDIOLI Guido.
ANTONELLI Tullio.
BONGIORNO Giuseppe.
VICUNA Alberto.
CARDINALI Giovanni.
MASSINETTI Pasquale.
ARPINO Tommaso.
RICCI CURBASTRO Riccardo.
CARIMINI Filippo.
BAJOCCO Federico.
DI MONTE Antonio.
POLASTRI Giov. Battista.
IADARESTA Luigi.
DI VITA Donato.
BRONZINI Armando.
MUSSA Augusto.
STERPA Orsio.
SABATINI Sestilio.
CADDEMI Salvatore.
D'ANGELO Paolo.
PARDI Angelo.
ANFOSSI Giuseppe.
PUCHETTI Guido.

Cavalleria.

RUFFONI nob. Francesco.
FERRUCCI nob. di Firenze Maurizio.
GRITTI Oscar.
DE LUCE Alfredo.
BARONTINI Ettore.
BIZZARRINI Oliviero.
GRASSELLI Sergio.
GRIGNOLO Tommaso.

Artiglieria.

D'ANDREA Massimiliano.
UNGARO Francesco.
MONTEFUSCO Lodovico.
MONACA Alfonso.
CALZOLARI Delmo.
CASTAGNA Cornelio.
PANZERA Romeo.
REPOSSI Giovanni.
ZEPPINI Angelo.
POLI Adriano.
OMODEO SALE' Giuseppe.
BUCCERI Emanuele.
MONTANARI Ugo.
MUZII Adelchi.
GENOCCHI Gaetano.
BONIFAZIO Arturo.
EVANGELISTI Evangelino.
LO CASCIO Letterio.
ZACHE' Gobrù.
BASSOLI Alvaro.
LUPO Gaudenzio.
SALEMI Francesco.
CAPPELLO Ferruccio.
NAPPI Francesco.
FRASCARELLI Ugo.
GALLETTI Marco.
MORRA' Giuseppe.
FERRARI Pietro.
NAGLIATI Francesco.
GRAZIANI nob. di Borgo San Sepolcro Mario.
PRESUTTI Vittorio.
PALAI Gildo.
LORITO Leonardo.
MAZZONI Gennaro.
PALADINI Eugenio.
GALASSO Pellegrino.
COLOMBO Cesare.
CASTAGNOLA Alessandro

Genio.

ROCCA Giacomo.
GENTILE Sebastiano.
VERDOIA Francesco.
MONTANINI Ciro.
DE LAURENTIIS Vincenzo.
COLINELLI Primo.
BELLI Remo.
DI LEO Pasquale.
PROSIO Valerio.
TAMASSIA Giulio Cesare.
REA Emiddio.
SVAMPA Ugo.
CONVERSO Lorenzo.
D'AMARIO Angelo.
BIANCO Domenico
FAVILLA Matteo.
FRATTALI Gualtiero.
MAGGIO Giovanni.
CANDIDO Francesco.
HUGO Pier Luigi.
TORALDO Riccardo.
AMODIO Mario.
BIAGIOLI Biagio.
FERRARI Angelo.
MAYER Guido.
DONATI Settimio.
CONCARO Alberto.
BIANCARDI Alberto.
ERANI Ernesto.
LUCANTONIO Giovanni
CAPPELLI Luigi.

2° TURNO.

Fanteria.

MARTINAT Giulio.
MARZOLI Giorgio.
SESTINI Arturo.
SERRA Giacomo.
CONTE Giovanni.
CERESETO Riccardo.
MAGLIA Pasquale.
PUCCI Ugo
DA MASSA Francesco.
ROSSI Eugenio.
MASCOLO Pasquale.
LORENZINI Orlando.
D'ANGIO' Antonio.
ROCCO Federico.
PITTIGLIANI Umberto.
SCARAMUCCI Fabio.
SALVATORES Umberto.
DE MARTINIS Alfredo.
TELLATIN Aldo.
BUTTI Camillo.
VISONE Antonio.
GALLARINI Francesco.
GAMALERO Marco.
LOBINA Virgilio.
BARASSI Alberto.
COSTA Guido.
MANGIONE Salvatore.
CEPOLLINI Silvio.
DE' MOLINARI Virgilio.
ARESCA Pietro.
CHELLI Rinaldo.
BRISCHI Cesare.
VINCITORIO Michele.
MARCHELLO Luigi.
MANCINI Gino.
VALENTE Igino.
BERTELLI Giovanni.
FERRARA Luigi.
UGOLINI Renato.
PETRAGNANI Enrico.
CAVALIERI Ferruccio.
SACCHETTA Nicolò
PRIMAVERILE Giuseppe.
CERUTI Leone.
SCHIAVI Pier Domenico.
APA Vincenzo.
MINGO Guglielmo.
CATOLFI SALVONI Salvo.
CASTALDO Carmine.
ZACCO Luigi.
MARINO Paolino.
FOSSI Alessandro.
BLASIOLI Rocco.
FANTINO Ferdinando.
CAPERNA Luigi.
ANZALDI Vincenzo.
FARRUGIA Calogero.
COCCIA Angelo.

FINI Gino.
POMPEI Osvaldo.
SCAVO Giuseppe.
FRAGHI Matteo.
CLOZA Giuseppe.
MATONE Giovanni.
MUTARELLI Alfredo.
GRAZIANI Ferdinando.
GHERSI Stefano.
DE APOLLONIA Alberto.
PELLERINO Giovanni.
FELLEGARA Gaetano.
COLOMBO Vincenzo.
DI PIETRA Guido.
BORGHESI Alberto.
GIORGERI Giuseppe.
PETRILLO Angelo.
MARTORANA Giuseppe.
VERTOVA Antonio.
ANELLI Giuseppe.
DE BENEDICTIS Saverio.
MEDORI Flavio.
PETTINELLI Tullio.
FERRERO Carlo.
SIROCCO Ugo.
COCIVERA Antonino.
DI GERONIMO Gian Battista.
DINI Cesare.
CORBI Tommaso.
CHIARAMONTI Epifanio.
DRAGONE Francesco.
DI LORENZO Leopoldo.
MANFREDI Alfredo.

Cavalleria.

IMPERIALI D'AFFLITTO Giovanni.
STRADA nob. Enrico.
D'AFFLITTO nob. patrizio di Amalfi, dei Marchesi Camillo.
GIORGINI Giovanni.
MARIGLIANO duca DEL MONTE Francesco.
DEL CARRETTO Cesare.
BOSCASSI Guglielmo.

Artiglieria.

TESTI Orazio.
FERRARIO Alberto.
MAI Guglielmo.
BAMBINI Ruggero.
RECIPUTI Ferruccio.
MINUCCI Ottorino.
BARTIROMO Salvatore.
NASI Roberto.
AMERIO Francesco.
TRAMONTIN Giuseppe.
CABIBBE Enzo.
ANELLI Francesco.
NICCOLINI Mario.
PIAZZOLI Eugenio.
SIFFREDI Giacomo.
SIMONCELLI Mario.
MONDANI Ernesto.
LANCIANI Mario.
PERRIA Italo.
TOSCANO Bruno.
RONDONI Enrico.
ASTRALDI Stefano.
ROSINA Alessandro.
DE MATTEIS Vincenzo.
DELLA MONICA Italo.
MORO Federico.
ASCOLI Arrigo.
DE PASQUA Michele.
GERBORE Maurizio.
RAJOLA-PESCARINI Antonio.
SQUARCIA Giulio.
ARPAIA Federico.
SOFIA Ugo.
ROSSANI Francesco.
FORTE Rocco.
CHIERICO Giovanni.
FOA' Aldo.
MASTRORILLI Vittorio.
MATIOTTI Lorenzo.
ZOPPI Ernesto.

Genio.

SOLDANO Michele.
PALADINO Francesco.
STEINER Pietro.
NULLI-AUGUSTI Alceste.
MONTALDO Giulio.
MOSCHERI Giustino.
LACQUA Pietro.
FIORITTO Giuseppe.
LEONCINI Aurelio.
PERSICO Luigi.
TRIVERO Mario.
BRIZZI Mario.
ALCAINI Virgilio.
DI PIETRO Santi.
PAGLIANO Giuseppe.
VANELLI Enrico.
CONTI Enrico.
CERA Massimo.
PEROTTI Giuseppe.
FALCONE Agazio.
ADILARDI Giuseppe.
BOIDI Angelo.
DE PONTI Nicolò.
RICCARDI Ernesto.
FAUCHE' G. Battista.
GAZZINI Gazzino.
TASSINI Giuseppe.
BOSSAGLIAMario.
GABRIELLI Amedeo.
RUTA Michele.
DE GREGORIO Renato.

Esami per capitani commissari.

NARDI Attilio.
SORTINO Alfonso.
CORTELLA Carlo.
GRANATA Nicolò.
MERENDA Luigi.
CAPPELLI Giacomo.
CONTI Gino.
TOSCANO Agatino.

I capitani delle armi combattenti dovranno presentarsi al Comando della divisione militare di Bologna:

quelli ammessi al 1° turno il 10 ottobre p. v.;

quelli ammessi al 2° il 3 novembre p. v.

I capitani commissari dovranno presentarsi all'ufficio del tenente generale commissario in Roma, il 10 ottobre p. v.

N.B. - Si fa riserva di pubblicare sul giornale militare i nomi degli ufficiali ammessi agli esperimenti per i quali non sono finora pervenuti gli specchi di avanzamento e di avvertire telegraficamente gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 583. — AVANZAMENTO. — **Sostituzione di alcuni membri nella Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente che avranno luogo nel prossimo autunno.** — (Direzione generale personale ufficiali – Ufficio coordinamento). — 15 settembre 1927 - Anno V.

A parziale modifica del disposto della circolare n. 471 del *giornale militare* c. a. per la composizione della Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente si determina quanto segue:

Il generale di divisione GOGGIA cav. Francesco per motivi di salute è dispensato dalle funzioni di membro della Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente, ed è nominato in sua vece nell'incarico stesso il generale di divisione REGHINI cav. Raffaello.

Per una più acconcia ripartizione dei membri della suddetta Commissione sulla base del numero degli esaminandi di ciascuna arma, sono dispensati dalle funzioni di membro della Commissione stessa i tenenti colonnelli di cavalleria VACCARI cav. Umberto e MASSONE cav. Riccardo, e sono nominati in loro sostituzione i tenenti colonnelli del genio URSINO cav. Filippo e VOX cav. Donato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 584. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione del comando del nuovo Corpo d'armata territoriale di Udine.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 15 settembre 1927 - Anno V.

In esecuzione del R. decreto-legge n. 1539 del 5 agosto 1927 (circolare 553 *giornale militare*) che apporta varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del Regio Esercito, il Ministero determina che sotto la data del 1° ottobre p. v. abbia inizio la costituzione in Udine del comando del Corpo d'armata territoriale di Udine (XI°).

La giurisdizione di detto comando sarà oggetto di ulteriori disposizioni.

Parimenti sotto la data del 1° ottobre p. v.:

a) i seguenti corpi e riparti assegnati al comando militare della Sicilia (11° reggimento artiglieria pesante campale, 11° centro controaerei, 11° reggimento genio, 11° centro automobilistico, 11ª compagnia di sanità, 11ª compagnia di sussistenza) assumeranno ciascuno la numerazione di 12;

b) i seguenti altri assegnati al comando militare della Sardegna (12° centro controaerei, 12° centro automobilistico, 12ª compagnia di sanità) assumeranno ciascuno la numerazione di 13.

Per quanto concerne la formazione, la numerazione dei nuovi corpi e riparti (reggimento artiglieria pesante campale, centro controaerei, reggimento genio, centro automobilistico, compagnie di sanità e di sussistenza) ed i movimenti di quelli già esistenti, in relazione alla costituzione del nuovo Corpo d'armata, saranno date disposizioni a parte.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 585. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - Parte II.** — (Gabinetto). — 15 settembre 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il ruolo d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo — parte II — *Ufficiali di complemento* (arma di cavalleria, arma del genio, corpo sanitario militare, corpo d'amministrazione e corpo veterinario militare), aggiornato a tutto il 31 dicembre 1926, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente agli enti e nel quantitativo stabiliti dalla circolare n. 493 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 586. — SCUOLE MILITARI. — **Capitani ammessi al primo corso applicativo presso le scuole centrali.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 settembre 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 533 *giornale militare* c. a., si pubblica qui di seguito il 2° elenco dei capitani ammessi a frequentare il primo corso applicativo che avrà inizio il 21 c. m., presso le Scuole centrali di cui alla circolare 413 *giornale militare* c. a.

Gli ufficiali si presenteranno al Comando delle scuole centrali il 20 c. m.

Arma di fanteria.

ATTANASIO Ercole, 63 reggimento fanteria.
ALIOTTA Luigi, 3 reggimento fanteria.
BILLIA Achille, 2 reggimento alpini.
BIANCHI Gildo, comando divisione Alessandria.
BIANCHI Arturo, 40 reggimento fanteria. Assegnato delegazione trasporti Napoli.
BRUNO Guglielmo, 12 reggimento fanteria.
CHIBARRO Mario, 92 reggimento fanteria. Assegnato delegazione trasporti Torino.
CARETTO Aminto, 4 reggimento bersaglieri.
CONI Erminio, 46 reggimento fanteria.
FERRERO Antonio, 43 reggimento fanteria.
GALLACCI Giuseppe, comando corpo armata Trieste.
LONOCE Francesco, 9 reggimento bersaglieri.
LETTIERI Carlo, 15 reggimento fanteria.
MANAI Giovanni, 151 reggimento fanteria.
MAESTRI Angelo, 2 reggimento bersaglieri.
PALO Emilio, 225 reggimento fanteria.
PAGANO Emanuele, 3 reggimento fanteria.
QUIRICO Igino, 3 reggimento alpini.
RAVENNA Giovanni, 68 reggimento fanteria.
RIZZO Cesario, 89 reggimento fanteria.
RICCI Camillo, 70 reggimento fanteria. Assegnato officina R. E. Piacenza.
SOTTI Luigi, 41 reggimento fanteria.
VASSAROTTI Giuseppe, 7 reggimento fanteria.
VALMORI Arrigo, comando divisione Chieti.
ZINI Francesco, comando distretto Bassano.

Arma di cavalleria.

LELLI Federico, reggimento Genova cavalleria.
GROTTOLA Stefano, reggimento Savoia cavalleria.

Arma di artiglieria.

FARRONI Raffaele, 21 campagna.
FERRARIS Leopoldo, 1 montagna.
GALANTE Giulio, 10 campagna.
TUFARELLI Giulio, 13 campagna.
MUSTILLI Amedeo, 5 campagna.
PASQUALI Raffaele, 17 campagna.
DI PUCCIO Guido, 13 campagna.
GRILLANTINI Giov. Battista, 23 campagna.
ION Giovanni, 1 montagna.
D'ANGELO Antonio, 20 campagna.
PETTI Onofrio, 2 montagna.
BAGGINI Guido, 21 campagna.
PAVESI Isidoro, 2 pesante campale.
GIANGOLA Mario, 16 campagna.
PUGLISI CASCINO Carmelo, 10 pesante campale.
MARTONARA Giuseppe, 22 campagna.
AVIO Giacomo, 2 pesante campale.
DAL MONTE Luigi, 11 campagna.
DI TRANI Salvatore, 1 montagna.
VERNACI Salvatore, 22 campagna.
ZAMPINI Fulgenzo, direzione artiglieria Trieste.
NOVA Emanuele, 17 campagna.
PERLUNGERI Luigi, 23 campagna.

Arma del genio.

CHIBBARO Emilio, 2 genio.
DI DOMENICO Giulio, 5 genio.
SBARDELLATI Ugo, reggimento pontieri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 587. — SCUOLE MILITARI. — **Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 15 settembre 1927 - Anno V.

In armonia alle disposizioni di cui alla circolare 455 *giornale militare* c. a. si pubblicano, qui di seguito, i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso superiore automobilistico in Torino.

Comando del Corpo di Stato Maggiore.

Tenente colonnello artiglieria in servizio di Stato Maggiore ZACCARIA Amedeo.
Tenente colonnello artiglieria in servizio di Stato Maggiore CARLINO Enrico.

Corpo d'Armata di Torino.

Maggiore RIVA Attilio 1° reggimento artiglieria pesante campale.

Corpo d'Armata di Alessandria.

Capitano TOMMASI Giuseppe 2° reggimento artiglieria pesante.
Capitano SEGU' Luigi 2° centro automobilistico.

Corpo d'Armata di Milano.

Maggiore LEGNANI Francesco 4° reggimento artiglieria pesante.
Maggiore FRONTERO Dante reggimento pontieri e lagunari del genio.
Maggiore SANTINI Tullio 3° reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore BETTONI GAZZAGO Alessandro reggimento Savoia cavalleria (1).

Corpo d'Armata di Verona.

Maggiore INVERARDI Carlo 4° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano DEODATO Matteo 5° reggimento artiglieria pesante.

Corpo d'Armata di Trieste.

Maggiore CATALANO Vincenzo 5° reggimento artiglieria pesante campale.
Maggiore MONETA Antonio 5° centro artiglieria controaerei.

Corpo d'Armata di Bologna.

Maggiore PANSINI Mauro 6° centro automobilistico.
Capitano BARBERA Renato 6° centro artiglieria controaerei.
Capitano LEONCINI Mario 6° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano CAVALLO Carlo 94° reggimento fanteria (1).

Corpo d'Armata di Firenze.

Maggiore PICCINI Gino 7° centro automobilistico.

Corpo d'Armata di Roma.

Tenente colonnello TURILLI Gaetano centro formazione carri armati.
Capitano TERLIZZI Virgilio centro formazione carri armati.
Capitano ROSSI Edoardo 8° reggimento artiglieria pesante campale.
Capitano NOYA Antonio 8° centro artiglieria controaerei.
Capitano SIMONE Beniamino gruppo genio aerostieri.
Capitano ZINI Carlo 3° reggimento granatieri (1).

Corpo d'Armata di Bari.

Tenente colonnello VIOLANTE Giuseppe 10° reggimento fanteria (1).
Capitano ALATI Aristide 9 reggimento artigliaria pesante campale.
Capitano LONGO Pasquale 9° centro controaerei.

Corpo d'Armata di Napoli.

Tenente colonnello MAGI Oscar 10° centro automobilistico.

Capitano POSTILIS Oscar 10° centro artiglieria contro-aerei.

Capitano FUNARI Rodolfo 12° centro artiglieria contro-aerei.

Comando Militare della Sicilia.

Capitano ZAMBARDINO Umberto 11° centro automobilistico.

Capitano SCARDINO Agostino 11 reggimento genio (1).

Gli ufficiali suddetti dovranno presentarsi all'Ispettorato tecnico automobilistico il mattino del 4 ottobre p. v.

Gli ufficialicontrodistinti col segno (1), qualora conseguano l'idoneità al corso in parola, saranno destinati alle unità del servizio automoblistico militare.

I corpi interessati trasmetteranno al citato Ispettorato tecnico automobilistico i libretti personali degli ufficiali entro il 30 corrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 588. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali in transito da Napoli dirette oltremare.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 settembre 1927 - Anno V.

I materiali diretti oltremare sono talvolta erroneamente indirizzati alla stazione di Napoli centrale anzichè alla stazione di Napoli marittima, ciò che dà luogo ad inconvenienti vari, tra cui, frequentemente, il maturarsi di tasse di sosta.

Ad evitare inutili spese ed aggravi al bilancio della guerra, questo Ministero dispone pertanto che, d'ora innanzi, il materiale in transito da Napoli, perchè diretto oltremare, sia indirizzato come segue:

« All'Ufficio Militare Imbarchi - *Napoli Marittima* - per imbarco con destinazione a . . . . ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 589. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 15 settembre 1927 - Anno V).

Si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa Amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle Amministrazioni militari dipendenti, che l'Ispettore generale EULA gr. uff. dott. Umberto ed in sua assenza o per la parte che l'Ispettore generale non intenda riservare a sè, il Direttore capo divisione BUSI gr. uff. Galeazzo, sono autorizzati a firmare « *per il Ministro* », per l'Ispettorato generale amministrativo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 36, anno 1927, circolare n. 501.

A pag. 1597, all'articolo 5 dello Statuto organico della « Fondazione maggiore *Pietro Toselli, medaglia d'oro* », sopprimere le parole: *costituito presso l'Istituto del « Nastro Azzurro » fra combattenti decorati al valor militare.*

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pag. 1781, depennare il tenente COSCARELLA Gastone del 2° bersaglieri.

A pag. 1781, depennare il tenente FIORDELISI Eugenio dell'89° fanteria.

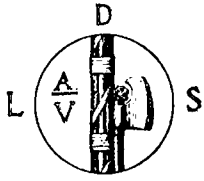
A pag. 1782 il tenente GAGLIARDI Riccardo, del comando del distretto di Aversa; e il tenente LONGO Emilio, del 91 fanteria.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 535:

A pag. 1785, depennare i tenenti ACUNTO Manlio, BENEDETTINI Luigi e BOLDRINI Giuseppe.

A pag. 1786, depennare i capitani DAL MONTE Riccardo e MOSCONI Giuseppe ed il tenente GILARDI Lorenzo.

A pag. 1787, depennare i capitani VARRIALE Arturo e TERLIZZI Giove.



PREZZO L. 1,10

(5499) - Roma 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 42ª — 1927 - ANNO V — 23 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 20.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 590 - 12 agosto 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1573 - Variazioni compensative negli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-1928 . . . . *Pag.* 1922

» 591 - 22 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 1924

» 592 - 22 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari e ai sottufficiali. . . . . » 1925

» 593 - 22 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento rateale dell'importo dell'Atlante Internazionale . . . . . » 1925

» 594 - 22 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . . . . » 1926

» 595 - 22 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli Enti militari » 1926

LIBRERIA DELLO STATO

N. 596 – 22 settembre 1927 - Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di obici da 100/17 mod. 914 - Pubblicazione n. 1837 - Edizione 1927 . . . . . *Pag.* 1930

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1931

Circolare N. 590. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1573 – Variazioni compensative negli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-1928** — (Ragioneria centrale). — 12 agosto 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 15 settembre 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 452 e 504; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857,858 e 859, e 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti per il corrente esercizio finanziario nello stato di previsione della entrata ed in quelli della spesa di taluni Ministeri, nonchè nei bilanci dell'Amministrazione del fondo per il culto e del l'azienda di Stato per i servizi telefonici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, della guerra e dell'economia nazio-

nale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Omissis.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA

a) *In aumento*:

Cap. n. 47-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro degli operai che prestano la loro opera alle dipendenze delle Amministrazioni militari (R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633). (Spesa obbligatoria). . . . L. 700,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L.	66,500
Cap. n. 22 — Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	25,000
Cap. n. 24 — Spese generali dei corpi, ecc. . . .	»	10,500
Cap. n. 26 — Corredo alle truppe, ecc.	»	33,000
Cap. n. 27 — Pane e viveri per le truppe, ecc. . .	»	3,800
Cap. n. 29 — Casermaggio, ecc.	»	11,500
Cap. n. 31 — Servizi di rimonta, ecc.	»	18,000
Cap. n. 32 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	465,000
Cap. n. 33 — Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, materie prime, ecc. . . .	»	66,000
Cap. n. 53 — Spese generali delle Legioni carabinieri Reali, ecc.	»	700
Totale . .	L.	700,000

Omissis.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Omissis.

N. 591. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 settembre 1927 - Anno V.

Sono disponibili alcuni posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo delle ragionerie centrali alla dipendenza del Ministero delle finanze, non coperti nel precedente concorso bandito con la circolare 687 del *giornale militare* 1926, e devoluti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 10 ottobre 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti matricolari e caratteristici, delle dimostrazioni di cui alla citata circolare 687 del *giornale militare* 1926.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 592. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 22 settembre 1927 - Anno V.

Sono disponibili alcuni posti di applicato (Gruppo C, grado 12°) negli uffici della Corte dei conti, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 15 ottobre 1927, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Dette domande dovranno essere trasmesse subito a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti matricolari e caratteristici, di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti dai singoli aspiranti, e cioè: stipendio annuo lordo; supplemento annuo lordo di servizio attivo, indennità caro viveri mensile lorda, ogni altro assegno di carattere continuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 593. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento rateale dell'importo dell'Atlante Internazionale.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 22 settembre 1927 - Anno V.

Allo scopo di facilitare agli ufficiali in S.P.E. e in A.R.Q. l'acquisto dell'« *Atlante Internazionale del Touring Club Italiano* », in corso di pubblicazione, il Touring stesso cede l'opera contro pagamento del relativo importo in dieci rate mensili di L. 30 ciascuna, oltre le spese di spedizione.

Agli ufficiali che desidereranno usufruire di tale concessione nell'acquisto dell'Atlante, i corpi potranno effettuare le ritenute sugli stipendi loro spettanti, nella misura anzidetta, rimettendole al Touring Club Italiano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 594. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricupero disposto dal Ministero delle finanze.** — (Ragioneria centrale). — 22 settembre 1927 - Anno V.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute ai signori BIANCHI Leandro, SONNINO Benedetto, PAVONCELLO Cesare e ZARFATI Angelo.

Dei fermi disposti dovrà essere dato subito notizia a questo Ministero (Ragioneria centrale - divisione I, sez. 1ª) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali e d'altre, nonchè il titolo pel quale si sarebbero dovute pagare.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 595. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli Enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 22 settembre 1927 - Anno V.

Sciogliendo la riserva contenuta nel 2° capoverso della circolare 446 del *giornale militare* c. a., si rendono note le varianti da apportarsi alle norme contenute nella circolare 601 del *giornale militare* 1925 per la provvista dei cuscinetti a sfera da parte degli enti militari.

1° *Tipi di cuscinetti*:

Sono quelli riportati nelle tariffe che verranno distribuite ad ogni ente che ha gestione autoveicoli dalla direzione dell'officina automobilistica Regio esercito di Bologna.

2° *Modalità di prelevamento*:

Per il prelevamento l'ente dovrà far uso dei buoni da compilarsi sui moduli simili all'allegato Q alla presente circolare.

Sui buoni di prelevamento dovrà essere citato per ogni cuscinetto o sua parte:

a) il tipo della vettura;

b) il numero del pezzo O.V.P.;

c) la dimensione del pezzo,

quali risultano dalle citate tariffe e che dovranno essere tutte richiamate nelle fatture dalla ditta.

3° *Prezzi*:

I prezzi risulteranno dalle tariffe di cui al precedente n. 1° sui quali dovrà applicarsi lo sconto del 69 per cento per le voci relative ai cuscinetti a sfera e del 20 per cento per le sfere.

Le nuove tariffe e prezzi hanno vigore dal 1° luglio 1927.

Durante l'esercizio corrente potranno essere apportate variazioni nei prezzi sopraindicati in relazione alle variazioni del prezzo della mano d'opera relativo alla produzione dei cuscineti a sfera.

Di tale eventuale variazione di prezzi e della decorrenza di tali variazioni verrà fatta comunicazione volta a volta agli enti militari con pubblicazione sul *giornale militare*.

4° *Modalità di pagamento*:

La ditta trasmetterà all'ente prelevatario, subito dopo che è stato eseguito ogni singolo rifornimento, la fattura della merce consegnata, in semplice originale e munita di marca da bollo, accompagnandola con una copia della medesima, e corredata del buono di prelevamento, trattenendo presso di sè la ricevuta del buono stesso.

L'ufficio d'amministrazione dell'ente, eseguite sulla fattura le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche, e applicatevi le eventuali penalità e completate della prescritta dichiarazione e firme relative all'assunzione in carico dei materiali descrittivi, trasmetterà subito alla Direzione dell'officina Regio esercito di Bologna la fattura stessa corredata del buono e della copia della richiesta di carico in duplice copia.

L'officina automobilistica Regio esercito di Bologna, dopo effettuato il controllo amministrativo, trasmetterà all'Ispettorato, per il controllo tecnico, una copia della richiesta di carico.

Il pagamento delle fatture avverrà per cura della predetta officina, di massima mensilmente, a mezzo di ordinativi di pagamento esigibili presso la sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia di Torino a favore del Credito Italiano, sede di Torino.

Il saldo del contratto sarà peraltro pagato come sopra con mandato diretto.

Per tutto quanto non specificatamente modificato dalla presente circolare le disposizioni contenute nella circolare 601 del *giornale militare* 1925 rimangono invariate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Matrice
del buono di prelevamento

Serie ..... N. .....

Corpo prelevatario .....
.....

Buono per i seguenti materiali.....
.....

Tipo di autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	*Osservazioni*

A ..... *li* .....

Il .....
.....

Da conservarsi dal Corpo prelevatario.

Buono prelevamento (1)
Serie ..... N. .....

La .....
Agenzia di .....
consegnerà per il presente buono .....
.....
al (2) .....
i seguenti materiali:

Tipo di autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	*Osservazioni*

A ..... *li* .....

Il .....
.....

(1) Da allegarsi alla fattura.
(2) Corpo prelevatario.

Serie ..... N. .....

Ricevuta del buono per i seguenti materiali consegnati al .....
.....

Tipo di autoveicolo	Numero del pezzo O. V. P.	Dimensioni del pezzo	Quantità	*Osservazioni*

A ..... *li* .....

Il .....
.....

Da trattenersi presso la Ditta sino al pagamento avvenuto e poscia restituirla all'Officina automobilistica R. E. di Bologna.

N. 596. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di obici da 100/17 mod. 914 - Pubblicazione n. 1837 - Edizione 1927.** — (Direzione generale di artiglieria ed automobilismo). — 22 settembre 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di una batteria da campagna di obici da 100/17 modello 914 — Pubblicazione n. 1837 — Ediz. 1927 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:

Comando del Corpo di S. M.	copie	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria.	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando delle scuole centrali - Civitavecchia	»	2
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali R. E. Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione R. E.	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	12
Direzioni di artiglieria di C. A. - Direzione d'artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 3.50; la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38, anno 1927, circolare 533.

A pagina 1776, dopo DELLA PORTA Mario aggiungere capitano DURANTE Alfredo del 59 fanteria.

A pagina 1777 depennare il capitano TRAVAGLIO Mario del 1° reggimento alpini.

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1781 depennare tenente CAYRE Ottavio del 2° alpini.

A pagina 1780 depennare tenente BERETTA Aldo del 9° reggimento bersaglieri.

A pagina 1781 depennare tenente DEL BIANCO Giuseppe del 7° centro automobilistico.

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 535.

A pagina 1786 depennare i capitani CARIELLO Pasquale, FRANCHINI Gennaro, FRASCOLLA Michele, MAZZUCCO Ottavio, MENIS Antonio ed i tenenti CANAFOGLIA Edmondo e GAVAZZI Livio.

A pagina 1787 depennare il capitano RABBIA Giovanni ed i tenenti NASTRI Michele, PEIRACHE Giovanni, RAMBERTI Alberto e SIBONA Giuseppe.

A pagina 1788 depennare il capitano ZALLOCCO Lino ed i tenenti SPEZZOTTI Dino, VIGNALI Ercole e ZANOTTI Alberto.

A pagina 1788 dopo il tenente VOLPE Pasquale, aggiungasi il tenente DI GREGORIO Antonio, 9° campagna.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 566:

A pagina 1871, dopo il tenente BASSI Andrea, aggiungasi il tenente GIOIA Arturo, Genova, cavalleria.

A pagina 1872, depennare il tenente GIOIA Arturo, Genova cavalleria.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 568:

A pagina 1874, depennare il tenente ROSSI PASSAVANTI Elia.

A pagina 1875, depennare il cnetnte INVREA Ademaro.

Dispensa 41, anno 1927, circolare 582:

A pagina 1908 depennare dal 1° turno i capitani di fanteria CADDEMI Salvatore, D'ANGELO Paolo, PARDI Angelo, ANFOSSI Giuseppe, PUCHETTI Guido; aggiungere: capitani di fanteria CHELLI Rinaldo, PETRAGNANI Enrico, PRIMAVERILE Giuseppe, CATOLFI SALVONI Salvo, MATONE Giovanni.

A pagina 1909 e 1910 depennare dal 2° turno di capitani di fanteria CHELLI Rinaldo, PETRAGNANI Enrico, PRIMAVERILE Giuseppe, CATOLFI SALVONI Salvo, MATONE Giovanni; aggiungere capitani di fanteria: CADDEMI Salvatore, D'ANGELO Paolo, PARDI Angelo, ANFOSSI Giuseppe, PUCCHETTI Guido.

Dispensa 41°, anno 1927, circolare 587:

A pagina 1916: *Corpo d'Armata di Milano*: Maggiore BETTONI GAZZAGO Alessandro, leggasi capitano BETTONI GAZZAGO Alessandro.

A pagina 1917: *Corpo d'Armata di Firenze*: aggiungere capitano STRINATI Arturo del Comando delle 19ª Brigata di fanteria. (1)

A pagina 1917: *Corpo d'Armata di Roma*: Capitano ZINI Carlo, leggasi capitano ZINI Aldo.

A pagina 1918: *Corpo d'Armata di Napoli*: Capitano POSTILIS Oscar, leggasi Capitano POSTOLIS Oscar.

A pagina 1918: *Comando Militare della Sicilia*: depennare Capitano SCARDINO Agostino.

PREZZO L. 0,40.

(5581) — Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 43ª — 1927 - ANNO V — 30 SETTEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOT

SOMMARIO

N. 597 - 28 aprile 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 800 - Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità *Pag.* 1936

» 598 - 26 luglio 1927 - Anno V — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1743 - Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . » 1941

» 599 - 29 luglio 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono sostituiti due membri della commissione di acquisti, di cui l'art. 1°, comma 2°, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . . » 1949

» 600 - 12 agosto 1927 - Anno V — PENSIONI. — R. decreto n. 1613 concernente norme per il riscatto di servizi agli effetti di pensione . . . . . » 1950

» 601 - 21 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie 1ª e 2ª. . . » 1952

» 602 - 21 settembre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale . . . . . » 1953

LIBRERIA DELLO STATO

N. 603 – 22 settembre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928 . . . . . *Pag.* 1955

» 604 – 22 settembre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore pricipale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore, e di insegnante con rango di direttore nel servizio degli specialisti del genio. . . . . » 1956

» 605 – 29 settembre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 1957

» 606 – 29 settembre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica . . . . . » 1960

» 607 – 29 settembre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. – Norme relative all'esperimento pratico per i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento. . » 1962

» 608 – 29 settembre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice esperimenti capitani d'arma combattente . . . . . » 1963

N. 609 – 29 settembre 1927 – Anno V – AVANZAMENTO. — Esperimenti dei tenenti colonnelli dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno 1928 . . . . . *Pag.* 1964

» 610 – 29 settembre 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Corsa militare di Treviso . . . . . » 1964

» 611 – 29 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Divieto di comandare ufficiali fuori corpo » 1965

» 612 – 29 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE – SOTTUFFICIALI. — Norme e programmi per l'abilitazione di n. 70 marescialli delle varie armi e corpi alla carica di consegnatario di magazzini . . » 1965

» 613 – 29 settembre 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per sottufficiali e militari di truppa da destinare alla specialità carri armati . . . . . » 1971

» 614 – 29 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO SANITARIO. — Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari . . . . . » 1973

» 615 29 settembre 1927 – Anno V – TRASPORTI. — Duplicato della lettera di vettura da allegare al titolo di spesa per soprattassa di acceleramento trasporti » 1974

» 616 – 25 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra » 1974

» 617 30 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra » 1975

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 1975

Circolare N. 597. — DISPOSIZIONI VARIE. - **R. decreto n. 800. Concessione agli ufficiali dei corpi armati dello stato di tessere di libero ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.** — (Gabinetto). — 28 aprile 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 4 della legge 26 dicembre 1901, n. 524;

Veduto il regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522;

Veduto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 743, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 182, convertito in legge con la legge 25 novembre 1926, n. 2181;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 21 agosto 1922, n. 1522, è aggiunto, dopo la lettera *h*), quanto segue:

« *h*-bis) gli ufficiali in attività di servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria fascista, con esclusione degli ufficili della Milizia volontaria fascista collocati fuori grado ».

Art. 2.

All'art. 13 del regolamento di cui all'articolo precedente è aggiunto, dopo la lettera *i*), quanto segue:

i-bis) gli ufficiali ed i sottufficiali della Polizia tributaria investigativa ».

Art. 3.

All'art. 16 del regolamento di cui all'art. 1 è aggiunto, dopo la lettera *e*), quanto segue:

« *e*-bis) per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria fascista, di una dichiarazione del Comando di corpo attestante che l'ufficiale richiedente non appartiene alle categorie in congedo e presta servizio attivo o, se trattasi di ufficiale della Milizia volontaria fascista, che non è collocato fuori quadro ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Il Regio decreto di cui sopra, apportando alcune varianti al Regolamento relativo all'ingresso nei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, concede agli ufficiali in attività di servizio delle forze armate dello Stato il libero ingresso agli enti sopra indicati, mediante pagamento di una tassa annua di L. 20.

Perchè gli ufficiali possano ottenere l'agevolazione di cui si tratta, devono rivolgere domanda in carta bollata da L. 2 ad uno degli istituti di cui alla tabella n. 1 allegata alla presente circolare, unendo il ritratto fotografico, non montato su cartoncino, ed avente le dimensioni di cm. 5 per 5, nonchè una dichiarazione del comandante del corpo attestante che l'ufficiale richiedente non appartiene alle categorie in congedo e che presta servizio attivo. Contemporaneamente dovrà essere versato l'importo della tassa di L. 20 in contanti o a mezzo di assegno bancario (Regolamento per l'applicazione del decreto-legge 3 giugno 1920, n. 862, relativo alla tassa d'ingresso nei monumenti, nei musei, nelle gallerie e negli scavi di antichità, modificato con R. decreto legge n. 745 del 24 maggio 1924).

Per ottenere, di anno in anno, la rinnovazione delle tessere scadute, i titolari devono farne domanda su carta da

bollo da L. 2 allo stesso Ente che rilasciò la tessera, allegando la tessera scaduta e i documenti da cui risulti il perdurare delle condizioni per cui la tessera fu concessa e versando l'importo della speciale tassa di L. 20 (Regolamento citato).

Sarà conveniente che gli interessati, nelle domande, facciano riferimento al citato R. decreto n. 800 del 28 aprile 1927, riportato nella dispensa del 31 maggio 1927 della *Gazzetta Ufficiale*.

Per opportuna conoscenza si comunica che il libero ingresso di cui trattasi deve intendersi per i soli monumenti, musei, scavi, ecc., sui quali ha ingerenza il Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) e che sono quelli risultanti dalla tabella n. 2 allegata alla presente circolare.

Questo Ministero pone in rilievo l'importanza della concessione fatta alla classe degli ufficiali, che di essa potranno largamente giovarsi per l'elevamento della propria cultura generale ed artistica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

(Tabella allegata al R. decreto n. 1522 del 21 agosto 1922).

Ancona - Museo archeologico.
Bologna. Pinacoteca.
Firenze Galleria degli Uffizi.
Firenze — Museo Nazionale.
Firenze — Museo archeologico.
Milano — Pinacoteca di Brera.
Milano — Sopraintendenza ai monumenti.
Modena — Galleria estense.
Napoli — Museo Nazionale.
Parma — Museo di antichità.
Parma — Pinacoteca.
Roma — Foro Romano e Palatino.
Roma — Galleria d'arte moderna.
Roma — Galleria Borghese.
Roma — Museo nazionale romano.
Roma — Sopraintendenza alle gallerie.
Siracusa — Museo archeologico.
Torino — Pinacoteca.
Urbino — Galleria nazionale delle Marche.
Venezia — RR. Gallerie.
Venezia — Palazzo Ducale.

ALLEGATO N. 2

(Tabella allegata al R. decreto n. 1522 del 21 agosto 1922).

N. d'ordine	SEDE	ISTITUTO
1	Ancona	Museo Archeologico.
2	Bologna	Pinacoteca
3	Ercolano	Scavi
4	Firenze	Affresco del Perugino.
5	»	Cappelle Medicee
6	»	Cenacolo Andrea del Sarto.
7	»	Cenacolo del Foligno.
8	»	Cenacolo del Ghirlandaio
9	»	Cenacolo del Castagno
10	»	Chiostro dello Scalzo.
11	»	Galleria antica e moderna
12	»	Galleria Palatina
13	»	Galleria degli Uffizi
14	»	Museo archeologico e Galleria arazzi
15	»	Museo Nazionale
16	»	Museo S. Marco.
17	Mantova	Palazzo Ducale
18	Milano	Cenacolo Vinciano
19	»	Pinacoteca di Brera
20	Modena	Galleria Estense
21	Monreale	Chiostro di S. Maria Nuova
22	Napoli	Museo Nazionale
23	»	Museo di S. Martino
24	»	Grotta di Sciano
25	Ostia	Scavi
26	Palermo	Chiesa dell'Ammiraglio
27	»	Museo nazionale
28	»	Chiostro di S. Giovanni Eremiti
29	Parma	Museo di antichità
30	»	Pinacoteca
31	Pavia	Certosa
32	Perugia	Ipogeo dei Volumi

N. d'ordine	SEDE	ISTITUTO
33	Perugia	Pinacoteca
34	Pesto	Tempii
35	Pompei	Scavi
36	»	Anfiteatro
37	Pozzuoli	Anfiteatro Puteomano
38	»	Tempio di Serapide
39	Roma	Anfiteatro Flavio
40	»	Castel S. Angelo
41	»	Foro Romano e Palatino
42	»	Galleria Arte Antica e Gabinetto Stampe
43	»	Galleria Arte Moderna
44	»	Museo e Galleria Borghese
45	»	Museo di Palazzo Venezia
46	»	Museo Nazionale Romano
47	»	Museo Preistorico etnografico
48	»	Museo di Villa Giulia
49	»	Terme di Caracalla
50	S. Maria di Capua Vetere	Anfiteatro Campano
51	Siracusa	Museo Archeologico
52	Taranto	Museo Archeologico
53	Tivoli	Villa Adriana
54	Torino	Museo di Antichità
55	»	Pinacoteca
56	Urbino	Galleria delle Marche
57	Venezia	R.R. Gallerie
58	»	Palazzo Ducale
59	»	Museo Archeologico

N. 598. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto-legge n. 1743 - Modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 26 luglio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 223, del 27 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2997, che abolisce la categoria degli ufficiali di milizia territoriale ed apporta modificazioni alle norme concernenti il reclutamento, gli obblighi di servizio e l'avanzamento degli ufficiali di complemento;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto legge 17 giugno 1926, n. 1144, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, contenente norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi, e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, sul reclutamento straordinario di ufficiali inferiori del Corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti);

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di apportare alcune varianti ed aggiunte alle citate leggi e ai citati Regi decreti-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro delle finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano. I non regnicoli che avessero ottenuta la cittadinanza italiana debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

2° aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentesimo. Però il limite superiore è portato a 40 anni per il conferimento della nomina predetta ai sottufficiali, eccettuati i marescialli dell'arma dei CC. RR. per i quali tale limite è di 45 anni. Potranno tuttavia conseguire tale nomina i marescialli maggiori dell'arma stessa, che abbiano superato quest'ultimo limite, ma non oltrepassato il cinquantesimo anno di età, purchè ne abbiano fatto domanda all'atto del loro invio in congedo.

Art. 2.

Oltre a quanto è stabilito dalle disposizioni vigenti per l'iscrizione d'ufficio ed il trasferimento da altro ruolo in quello degli ufficiali di complemento, i sottotenenti di complemento possono essere tratti, salvo il disposto degli articoli 3 e 4, da una delle seguenti categorie:

1° militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento;

2° militari in congedo illimitato provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano conseguita la idoneità a sergente;

3° allievi che cessino di appartenere alle Accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari;

4° licenziati dai collegi militari a tutto il 30 settembre 1927 che al termine dei corsi abbiano conseguito, nel collegio, la dichiarazione di idoneità al grado di sergente;

5° sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni d'avanzamento e superino gli esami finali stabiliti per i corsi suddetti.

In mancanza del titolo di studio, il sottufficiale dovrà sostenere, con successo, apposito esame di coltura generale secondo programmi da stabilirsi dal Ministero della guerra;

6° militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguita la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico da determinarsi dal Ministero della guerra.

Da tale esperimento potranno essere dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

7° militari in congedo illimitato che siano muniti di un titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti per i corsi stessi.

Art. 3.

I militari in congedo illimitato, che chiedono la nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario militare (ufficiali medici e chimici farmacisti) e nel corpo veterinario, debbono essere provvisti del prescritto titolo accademico, aver superato gli appositi esperimenti ed essere in possesso degli speciali requisiti, che saranno determinati con decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

Art. 4.

In caso di mobilitazione generale o parziale dell'esercito e durante lo stato di guerra, i sottotenenti di complemento dell'arma dei CC. RR. possono essere tratti dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno determinate dal Ministro della guerra.

I sottotenenti nominati in virtù della predetta disposizione potranno concorrere alla nomina ad ufficiali in servizio permanente effettivo nell'arma dei CC. RR. fino a coprire, ove sia ritenuto necessario, l'intera aliquota di posti riservati per tale nomina ai sottufficiali, semprechè non abbiano superato il limite di età all'uopo prescritto per questi ultimi e soddisfino alle condizioni di idoneità che saranno stabilite dal Ministro della guerra.

La nomina a sottotenente di complemento nell'arma stessa può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dei CC. RR. congedati che abbiano cessato di appartenere alla Accademia militare di Modena dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari.

In tempo di pace la nomina a sottotenente dei CC. RR. di complemento può essere conseguita, dietro domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando siano dichiarati idonei secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento:

a) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei CC. RR. congedati che siano provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, qualunque sia il periodo di servizio da sottufficiale prestato nell'arma;

b) dai marescialli dei tre gradi e dai brigadieri dei CC. RR. congedati che abbiano conseguita l'ammissione al liceo classico o scientifico o all'istituto tecnico superiore, od altro titolo di studio equipollente, ovvero titoli corrispondenti del precedente ordinamento scolastico, purchè contino almeno sei anni di servizio da sottufficiale nell'arma;

c) dai marescialli maggiori dei CC. RR. all'atto della loro cessazione dal servizio, purchè abbiano acquisito in via normale il diritto al collocamento a riposo per aver compiuto il periodo minimo di servizio all'uopo prescritto.

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Tutte le disposizioni in vigore, concernenti la facoltà del personale con diritto a pensione, a carico del bilancio generale dello Stato, di ottenere il riscatto di servizi, agli effetti di pensione, mediante corresponsione di un contributo, sono modificate nel senso che il contributo da versarsi dal personale è commisurato sullo stipendio assegnato all'atto della presentazione della domanda ovvero sull'ultimo stipendio se la domanda sia presentata dopo la cessazione dal servizio, semprechè nei termini stabiliti dall'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835.

La misura del contributo per ciascun anno è ragguagliata al 2 per cento sulle prime 10,000 lire dello stipendio e al 3 per cento dell'eventuale eccedenza, ferma la facoltà del pagamento rateale in un tempo non superiore a quello riscattato e la riduzione proporzionale, nel caso di pensione di riversibilità, di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio il 1° luglio 1927, ancorchè abbia già ottenuto il riscatto in base alle norme precedentemente in vigore, e valgono anche per la determinazione della quota a carico degli enti per i riscatti dei servizi del personale delle scuole professionali.

Nulla è innovato per quanto concerne la valutazione dei servizi mediante ricupero delle ritenute in conto entrate del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 601. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - Categorie 1ª e 2ª.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 settembre 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti al nomenclatore del materiale dei servizi logistici - categorie I* e II* di cui alla circolare 394 del giornale militare 1926:

Categoria	Categorico nuovo	Nomenclatura dei materiali	Unità di misura	Nuovo prezzo
1ª	62	Mostrine per giubbe da allievi ufficiali e sottufficiali di complemento e compagnie distrettuali	P	0,90
»	84	Pantalone lungo di tela color bigio	N.	27,60
»	613	Giubba di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti (senza bottoni). . .	»	126,60
»	614	Giubba di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti (con bottoni metallici)	»	137,70
»	615	Giubba di panno grigio-verde da bersaglieri ciclisti (con bottoni di frutto)	»	138,60
»	904	Copertura di tela grigia per cappello da carabinieri.	»	4,80
»	1526	Cappotto da ferrovieri del genio . .	»	164,60

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 602. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 21 settembre 1927 - Anno V.

Sono apportate le seguenti aggiunte e varianti alla Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento generale, di cui alla circolare n. 394 del *giornale militare* 1926:

A pag. 19, al conto di costruzione del pantalone lungo di tela di cotone color bigio, già modificato con circolare n. 266 del *giornale militare* 1927, la voce: « Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 m. 2,70 a L. 8,80 = L. 32,76 » va sostituita dalla seguente: « Tela di cotone color bigio per vestiario, alta m. 0,71 m. 2,78 a L. 8,80 = L. 24,464 ». Di conseguenza i prezzi di costo e di conteggio, già fissati in L. 26,71 e 26,70, vanno modificati rispettivamente in L. 27,41 e L. 27,60. Inoltre alla « dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni lunghi di tela di cotone color bigio, di cui alla citata circolare, nell'ultimo rigo, in corrispondenza alla taglia 8ª, alla colonna 3ª: « da costruirsi su 100 » — si depenni il n. 1, sostituendolo col n. 4 — e nell'ultima colonna: « quantità per ogni taglia » si depenni metri 2,50, sostituendo metri 10,00. Perciò il totale della somma 3ª risulterà 100, il totale dell'ultima colonna, metri 278, 28; e la media: metri 2,78.

A pag. 36, nel conto di costruzione della giubba di panno grigio-verde da bersagliere ciclista, alla voce « Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30, m. 0,061 ecc. » ed ai prezzi di costo e di conteggio, va sostituito quanto segue:

Panno nero per mostreggiature alto m. 1,30 — m. 0,050 a L. 58 = L. 2,90.

Prezzo di costo L. 136,537.

Prezzo di conteggio L. 136,60.

A pag. 61, al conto di costruzione delle mostrine per allievi ufficiali e compagnie distrettuali, alla voce « Panno azzurrato per mostreggiature alto m. 1,45 — m. 0,005 ecc. »

ed ai prezzi di costo e di conteggio, va sostituito quanto segue:

Panno azzurrato per mostreggiature alto m. 1,30 — m. 0, 005 a L. 62 = L. 0,31.

Prezzo di costo L. 0,882.

Prezzo di conteggio L. 0,90.

A pag. 77, aggiungere il seguente conto di costruzione della copertura di tela grigia, per cappello da carabiniere:

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone grigia per coperture, alta metri 0,68	m.	0,65	6 —	3,90
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			0,90
Prezzo di costo . . L.				4,80
Prezzo di conteggio . . L.				4,80

(1) Nella fornitura sono compresi: 6 bottoni a pressione di ferro verniciato nero, l'inchiostro per segnare il fregio di granata e il filato di cotone per le cuciture.

A pag. 114, al conto di costruzione del cappotto da ferrovieri del genio, alla voce « Mano d'opera ed ogni altra fornitura L. 7,50 » ed ai prezzi di costo e di conteggio, va sostituito quanto segue:

Mano d'opera ed ogni altra fornitura L. 9 —

Prezzo di costo . . . . . » 164,48

Prezzo di conteggio . . . . . » 164,60

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 603. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927, per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Vista la circolare 459 del *giornale militare* c. a. che ha stabilito i limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928;

Decreta:

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122 e all'art. 7 delle norme esecutive per la sua prima applicazione, prodotti dai tenenti colonnelli del servizio degli specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1928.

La commissione tecnica è così composta:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente*.

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *membro*.

Maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membro*.

Funzionerà da segretario, senza diritto a voto, il consigliere nell'Amministrazione centrale della guerra SQUADRILLI comm. dott. Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 604. — AVANZAMENTO. — **Nomina della commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore e di insegnante con rango di direttore nel servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927, per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche di direttore principale, di direttore, di capo ufficio della direzione superiore e di insegnante con rango di direttore nel servizio degli specialisti del genio, di cui all'art. 7 della circolare 527 del *giornale militare* corrente anno, è costituita come segue:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente;*

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *membro.*

Maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 22 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 605. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 29 settembre 1927 - Anno V.

A seguito della circolare 579 del *giornale militare* 1927, si riportano nell'unito elenco dimostrativo le variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto e in quelli delle coperture e camere d'aria per moto e velo dal 1° settembre 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TARIFFA A

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per auto dal 1° settembre 1927

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzo dal 1-9-1927
1. Camere d'aria per auto 90×710.....	60.—	34.40
2. Camere d'aria per auto 90×760.....	65.—	35.05
3. Camere d'aria per auto 105×765.....	85.—	50.30
4. Camere d'aria per auto 105×815.....	90.—	53.85
5. Camere d'aria per auto 120×820.....	115.—	69.90
6. Camere d'aria per auto 120×880.....	120.—	73.90
7. Camere d'aria per auto 135×835.....	130.—	81.45
8. Camere d'aria per auto 135×895.....	135.—	85.80
9. Camere d'aria per auto 135×935.....	140.—	89.25
10. Camere d'aria per auto 80×700.....	50.—	29.15
11. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 115×715	65.—	41.35
12. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 130×730	80.—	51.60
13. Camera d'aria per pneus a bassa pressione 130×800.....	83.—	3.85

Segue TARIFFA A

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-9-1927
14. Camere d'aria per pneus a bassa pressione 145×775	83.—	56.50
15. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 80×703	290.	155.70
16. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×710	335.—	185.—
17. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 90×760	355.—	194.—
18. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×765.....	470.—	275.—
19. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 105×815.....	500.-	293.—
20. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×820.....	635.—	378.—
21. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 120×880.....	690.—	405.—
22. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×835.....	870.—	492.80
23. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×895.....	900.—	515.65
24. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 135×935.....	955.—	542.80
25. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 150×895.....	1170.—	645.—
26. Coperture a tallone di gomma e filato ritorto per auto 155×955.....	1245.—	748.95

Segue TARIFFA A

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri di riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-9-1927
27. Coperture a bassa pressione per ruote speciali 115×715	305.—	207.20
28 Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×730	415.—	269.—
29 Coperture a bassa pressione per ruote speciali 130×800	500.—	313.10
30 Coperture a bassa pressione per ruote speciali 145×775	525.—	337.15

TARIFFA B.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per moto e velo dal 1° settembre 1927.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (Numeri riferimento circolare 666 del *Giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1-9-1927
12. Camere d'aria per moto 100×675.....	44.—	30.70
13. Camere d'aria per moto 100×715.....	52.—	36.05
14. Camere d'aria per moto 115×715.....	64.—	40.75
27. Coperture a filato ritorto per moto 100×675	245.—	155.55
28. Coperture a filato ritorto per moto 100×715	276.—	165.80
29. Coperture a filato ritorto per moto 115×715	289.—	196.35

N. 606. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica.** — (Gabinetto). — 29 settembre 1927 - Anno V.

1. A parziale modifica di quanto è stabilito nelle norme esecutive per la prima applicazione delle leggi 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, e 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, il Ministro della guerra, valendosi della facoltà concessagli rispettivamente dagli articoli 130 della legge d'avanzamento e 101 della legge sullo Stato, determina quanto segue:

Procedure d'avanzamento per gli ufficiali in congedo.

Fermo restando quanto dispone il paragr. 108 della circolare 369 *giornale militare* 1926 circa i giudizi di avanzamento per i maggiori delle categorie in congedo, sarà apportata al paragrafo stesso la seguente modificazione, con effetto dal 1° ottobre p. v.

Per i capitani:

1. Il giudizio decisivo (di 2° grado) è di competenza del Comandante della divisione militare territoriale;

2. Il giudizio di 1° grado è pronunciato:

a) da un colonnello dell'arma alla quale l'ufficiale appartiene, da designarsi dal Comandante della divisione;

b) per gli ufficiali di commissariato, di amministrazione e di sussistenza, dal direttore di commissariato del corpo d'armata;

c) per gli ufficiali medici e farmacisti e per gli ufficiali veterinari, rispettivamente dal direttore di sanità e dal capo del servizio veterinario del corpo d'armata.

Procedure per i consigli di disciplina.

1. Ai primi due commi dell'art. 102 della circolare 368 *giornale militare* 1926 sono sostituiti i seguenti, con effetto dal 1° ottobre p. v.

« Gli ufficiali inscritti nella lista di cui al precedente art. 101 debbono concorrere alla formazione dei Consigli di disciplina, secondo il loro turno di anzianità — esclusi gli incompatibili, gli infermi e gli impediti — fino all'esaurimento di ogni singola lista di grado, riprendendosi poscia la designazione dal primo nome di ciascuna lista.

Per la formazione di un Consiglio di disciplina si procede innanzi tutto — seguendo il suaccenato turno di anzianità — alla designazione del suo presidente, che dovrà essere ufficiale combattente, del grado richiesto. Si procede poscia alla designazione dei quattro membri del Consiglio, dei gradi richiesti, a cominciare dal più elevato in grado, avvertendo che almeno due di essi dovranno essere di arma o di corpo combattente ».

Nel primo comma dell'art. 101 e nell'art. 105 della suaccennata circolare all'inciso « più anziani » è sostituito il seguente: « a turno di anzianità ».

2. All'art. 103 della circolare 368 *giornale militare* 1926 sarà sostituito il seguente, con effetto dal 1° ottobre p. v.

« Nel caso che nella lista non risulti un numero sufficiente di ufficiali dei gradi prescritti dalla tabella di composizione, si ricorre ad ufficiali residenti nella circoscrizione del comando la cui sede è più vicina, e successivamente, con lo stesso criterio di vicinanza di spazio, nella circoscrizione di altri comandi.

« Tali comandi comunicheranno un estratto della lista per il grado nel quale l'autorità competente a formare il Consiglio ha deficienza di ufficiali.

« Quando nella circoscrizione del comando competente manchi l'ufficiale pari grado più anziano dell'inquisito, si ricorre senz'altro all'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore residente nella circoscrizione stessa, che abbia i requisiti necessari per far parte del Consiglio e che non faccia contemporaneamente parte di altro consiglio di disciplina ».

3. Dopo il secondo comma dell'art. 109 della circolare 368 *giornale militare* 1926 è aggiunto il seguente:

« Non possono assumere le funzioni di assistente gli ufficiali che le abbiano già esercitate in un consiglio di disciplina, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura del consiglio stesso, nonchè gli ufficiali di qualsiasi grado addétti ai Ministeri militari, ai Comandi di corpo d'armata, agli Alti comandi marittimi o navali o ai Comandi di zona aerea territoriale e alle Divisioni militari territoriali, a seconda che l'inquisito appartenga all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica ».

4. All'art. 115 della circolare 368 *giornale militare* 1926 è aggiunto il seguente comma:

« Ed analogamente si regolerà, quando il Consiglio riguardi ufficiali di grado diverso, per la lettura dei documenti personali e caratteristici, curando che questa non sia effettuata alla presenza di inferiori.

5. Dopo il primo comma dell'art. 118 della circolare 368 *giornale militare* 1926, è aggiunto il seguente:

« Nell'estratto suaccennato la trascrizione dei nomi dovrà essere effettuata soltanto fino a quelli degli ufficiali prescelti per ciascun grado, omettendo i successivi degli ufficiali meno anziani.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 607. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme relative all'esperimento pratico per i militari in congedo illimitato aspiranti al grado di sottotenente di complemento.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 settembre 1927 - Anno V.

I. — L'esperimento pratico di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, per i militari in congedo illimitato aspiranti alla nomina a sottotenenti di complemento consiste in un periodo di servizio effettivo della durata di 15 giorni, presso un corpo o riparto designato dagli interessati, col grado da essi rivestito all'atto dell'invio in congedo.

Al termine del suddetto periodo di servizio pratico il Comandante di Corpo convoca la Commissione di avanzamento, perchè dichiari se gli aspiranti al grado di sottotenente di complemento, per le qualità militari dimostrate, meritino di conseguire il grado stesso e comunica al Comandante di Corpo d'armata i relativi pareri.

Il Comandante di Corpo d'armata si regolerà com'è detto nel paragrafo 403 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

2. — Non sono ammessi passaggi ad arma o corpo differenti da quello in cui i singoli militari prestavano servizio all'atto del congedamento, in analogia a quanto è indicato nel paragrafo 616 dell'istruzione complementare predetta.

3. — Si fa riserva di comunicazioni in merito all'esame di cultura generale per i sottufficiali forniti di titolo di studio inferiore a quello per i quali vige l'obbligo di frequenza dei corsi a. u. di complemento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 608. — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice esperimenti capitani d'arma combattente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 settembre 1927 - Anno V.

A parziale modificazione della circolare 583 del *giornale militare* del corrente anno, il Ministero determina che nella Commissione esaminatrice per gli esperimenti dei capitani di arma combattente, in luogo del ten. colonnello di cavalleria MASSONE cav. Riccardo, il quale resta a far parte della Commissione stessa, venga dispensato da membro il ten. colonnello di cavalleria DE SANCTIS cav. Giuseppe.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 609. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti dei tenenti colonnelli dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno 1928.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 settembre 1927 - Anno V.

A parziale modificazione della circolare 472 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che gli esperimenti dei tenenti colonnelli dei CC. RR. compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sul quadro d'avanzamento dell'anno 1928, abbiano luogo in Roma nella primavera del 1928.

La data precisa dell'inizio degli esperimenti verrà fatta conoscere con altra disposizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 610. — CONCORSI E GARE. — **Corsa militare di Treviso.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 29 settembre 1927 - Anno V.

E' approvato il programma della Corsa Militare « *Premio Ministero della guerra* » (Steeple-Chase Militare fuori serie) indetta dalla società degli Steeple-Chases d'Italia per il giorno 4 novembre 1927 e da disputarsi sull'Ippodromo di S. Artemio in Treviso.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a detta corsa in base alle norme contenute nella circolare 221 *giornale militare* 1924, saranno concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa. Essi dovranno consegnare personalmente al commissario militare entro le ore 12 del giorno della corsa, i documenti prescritti dalla ripetuta circolare 221 del 1924.

L'ufficio di contabilità e di revisione del corpo d'armata di Verona provvederà a richiedere la somma di L. 5000, rappresentante l'ammontare complessivo del premio concesso da questo Ministero sul cap. 25 dell'esercizio in corso. Il Comando di detto corpo d'armata curerà che le somme dovute all'ufficiale od agli ufficiali vincitori siano ad essi corrisposte entro il più breve termine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 611. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Divieto di comandare ufficiali fuori corpo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 settembre 1927 - Anno V.

Questo Ministero determina che ogni qualvolta i Comandi territoriali ritengano che, per assolute esigenze di servizio, sia necessario comandare, anche per breve tempo, ufficiali fuori del proprio corpo o servizio, debbano in ogni caso, prima di effettuare i relativi movimenti, richiedere per via gerarchica speciale, apposita autorizzazione al Ministero stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 612. — DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI. — **Norme e programmi per l'abilitazione di n. 70 marescialli delle varie armi e corpi alla carica di consegnatario di magazzini.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 settembre 1927 - Anno V.

In relazione all'articolo 60 aggiunto alle disposizioni riguardanti lo stato dei sottufficiali del Regio esercito del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, il Ministro stabilisce che i marescialli che possiedono i prescritti requisiti siano ammessi a coprire la carica di consegnatario di magazzino presso i corpi del Regio esercito.

A tale uopo è bandito un concorso tra i marescialli maggiori capi delle varie armi e corpi per essere abilitati alle funzioni di consegnatario di magazzino.

I concorrenti alla data 1° settembre 1927 dovranno avere compiuti 15 anni di servizio, non dovranno avere superata l'età di 45 anni e potranno essere ammogliati.

I posti messi a concorso sono 70.

Il termine utile per la presentazione delle domande al comandante del proprio corpo è stabilito fino al 1° novembre 1927, ed esse dovranno pervenire a questo Ministero non oltre il 15 del detto mese.

Le domande dovranno essere redatte in carta legale da L. 3, ed indirizzate al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

I comandanti di corpo dovranno allegare alle domande le copie del foglio matricolare mod. 59 e del foglio caratteristico mod. 961, nonchè un rapporto informativo nel quale dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, delle condizioni fisiche, delle qualità morali, delle qualità militari, del servizio precedentemente prestato negli uffici dal maresciallo proposto e dovranno esprimere esplicito parere sulla capacità del concorrente alla carica di consegnatario.

Per l'ammissione al concorso i marescialli devono aver riportato negli ultimi 2 anni la classifica di « ottimo » o di « buono con punti 3 ».

Il concorso è per titoli e per esame.

Il titolo minimo richiesto per l'ammissione al concorso è la licenza di scuola tecnica o complementare ovvero l'ammissione alla 4ª classe ginnasiale o altro titolo equipollente.

I concorrenti in possesso di titoli di studio superiori avranno la precedenza.

Saranno preferiti i concorrenti muniti del prescritto titolo di studio, ma potranno essere ammessi al concorso anche i marescialli che ne siano sforniti purchè riuniscano tutti gli altri requisiti: essi saranno, però, sottoposti ad un esame di cultura generale secondo le modalità appresso indicate.

Gli aspiranti, muniti del titolo di studio richiesto, uniranno alla domanda il relativo certificato vistato dal provveditore degli studi, insieme con uno specchietto indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami vennero superati.

Per gli aspiranti, invece, non muniti dei titoli prescritti dovrà essere unita alla domanda una dichiarazione dell'interessato comprovante che non possiede alcuno dei titoli di studio suaccennati.

Detta dichiarazione dovrà portare il « visto » del comandante del corpo.

Qualora gli aspiranti forniti di titoli di studio raggiungano o superino il numero dei posti assegnati, saranno, anzitutto, prescelti quelli forniti di titolo di studio superiore, secondo l'ordine.

A parità di titolo la precedenza sarà data in base alla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie ed a parità di tale media avrà la precedenza l'aspirante che conseguì il titolo di studio in una prima sessione di esami. Sa-

ranno quindi accettati gli aspiranti in possesso degli altri titoli prescritti, sempre secondo l'ordine risultante dalla media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie, con l'avvertenza di cui al comma precedente nel caso di parità di media.

Rimanendo posti disponibili, saranno ammessi a concorrere gli aspiranti non forniti del prescritto titolo di studio, i quali saranno sottoposti ad un esame di cultura generale che consisterà in una prova scritta di lettere italiane ed in tre prove orali, rispettivamente di elementi di storia, di geografia e di matematica, secondo i programmi descritti nell'allegato *A* della presente circolare.

Tali esami avranno luogo in Roma presso la Scuola reclutamento ufficiali di complemento, nel giorno che sarà fissato dal Ministero della guerra, il quale provvederà anche a far avvertire gli interessati dell'ammissione agli esami stessi.

Il comandante della Scuola predetta, ricevute le opportune comunicazioni dal Ministero (Direzione generale personale ufficiali), procederà alla nomina della Commissione esaminatrice, la quale sarà da lui presieduta e composta di 7 membri compreso il presidente.

Essa sarà suddivisa in 2 sottocommissioni, ciascuna delle quali sarà composta da un ufficiale superiore presidente e 2 (fra maggiori e capitani) membri. Di ogni sottocommissione farà parte un ufficiale di amministrazione designato dalla Ragioneria centrale del Ministero. Una sottocommissione è costituita per il gruppo di materie, lettere italiane e storia; e l'altra sottocommissione per il gruppo di materie: matematica e geografia.

Per ciascuna materia le sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa l'idoneità del concorrente e quindi stabiliranno una classificazione per punto di merito da zero a nove per i dichiarati non idonei, da dieci a venti per gli idonei.

Il concorrente per ottenere l'idoneità deve aver superato tutte le prove.

La graduatoria dei concorrenti risultati idonei negli esami sarà formata in base alla media aritmetica dei punti di merito riportati nelle prove.

L'ordine di ammissione dei candidati risultati idonei agli esami nel numero dei posti rimasti disponibili, dopo l'am-

missione dei candidati forniti del titolo di studio, sarà determinato dall'ordine di graduatoria negli esami stessi.

Tutti i marescialli vincitori del concorso compiranno un corso di due mesi presso uno dei corpi del presidio di Roma in base ai programmi indicati nell'allegato *B*.

A corso ultimato i concorrenti saranno sottoposti ai relativi esami orali come dall'allegato *B*.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero e sarà composta:

da un colonnello di amministrazione, *presidente;* da un ufficiale superiore gestore, *membro;* da un ufficiale superiore capo ufficio di amministrazione, *membro;* da due ufficiali addetti al corso, *membri.*

La predetta Commissione invierà i risultati degli esami al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

La idoneità o non idoneità sarà pronunziata a maggioranza di voti e saranno assegnati ad ogni candidato punti da 0 a 9 per i non idonei e da 10 a 20 per gli idonei. I risultati saranno fatti constare con verbale della nominata Commissione esaminatrice.

I marescialli risultati idonei saranno dichiarati abilitati alla carica di consegnatario di magazzino e saranno man mano destinati a tale carica con apposita pubblicazione sul Bollettino ufficiale delle nomine.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO *A*.

Programma per gli esami di ammissione dei marescialli delle varie armi e corpi al concorso di abilitazione alla carica di consegnatario di magazzino.

Lingua italiana.

Prova scritta (durata 4 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Prova orale (durata 15 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1° Moti e figure principali del Risorgimento italiano - Lo Statuto Albertino - Le guerre dell'indipendenza: 1848-1866 - Formazione dell'unità d'Italia - Roma capitale d'Italia.

2° L'Europa con particolare riguardo all'Italia dal 1870 al 1914.

3° La guerra mondiale 1914-1918, con particolare riguardo all'Italia - Vittorio Veneto.

Geografia.

Esame orale (15 minuti) verterà sui seguenti argomenti:

1° L'Europa: superficie - confini - coste - orografia - idrografia - clima - ricchezze naturali - gli Stati di Europa - popolazione - Governo - religione - città principali - vie di comunicazione - colonie.

2° L'Italia in particolare: confini - superficie - coste - orografia - idrografia - clima - coltivazioni - industria - commercio - importazione ed esportazione - popolazione - religione - Governo - vie di comunicazione - colonie.

3° I continenti extra europei, limitatamente alle loro principali caratteristiche e alle ricchezze naturali.

Matematica elementare.

Prova orale (20 minuti) interrogazioni ed esercizi sulle seguenti materie:

a) Aritmetica: le quattro operazioni fondamentali sui numeri intieri - potenze di numeri intieri - nozioni sulla divisibilità dei numeri intieri - numeri primi - massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri intieri - le quattro operazioni fondamentali sui numeri frazionari - numeri decimali - sistema metrico decimale - proporzioni numeriche - regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

b) Geometria: triangoli - trapezi - parallelogrammi - rettangoli - rombi - quadrati e calcolo della loro superficie.

Circonferenza e sua misura - cerchio e calcolo della sua superficie - prisma - parallelopipedo - piramide - cilindro - cono - sfera e calcolo del loro volume.

ALLEGATO *B*.

Legge e regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

---

1. — Del patrimonio dello Stato: Demanio pubblico - beni patrimoniali dello Stato - beni mobili - inventari.

2. — Nozioni generali sui contratti - capitoli d'oneri - Collaudazione dei lavori e delle forniture.

3. — Nozioni generali sull'anno finanziario e sul bilancio.

4. — Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori dello Stato: Norme generali - responsabilità degli agenti - cenni sulle entrate e sulle spese dello Stato - quietanze degli agenti - quietanze di tesoreria.

5. — Rendimento dei conti giudiziali: Norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

Segue: ALLEGATO *B*.

Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi istituti e stabilimenti militari.

1. — Amministrazione dei corpi: Responsabilità amministrativa ed esoneri per causa di forza maggiore.

2. — Vestiario ed equipaggiamento dei sottufficiali e militari di truppa.

3. — Materiale: Disposizioni generali - dotazioni e cessioni di materiale - addebiti per danni al materiale - contabilità del materiale - tenuta dei registri interni e del conto giudiziale - vigilanza e riscontro del materiale.

4. — Servizio delle costruzioni e delle riparazioni degli oggetti di corredo, buffetterie e bardature: Servizio delle riparazioni e manutenzione dei materiali del « gruppo C » - note di riparazioni e tariffe.

5. — Disposizioni speciali relative al funzionamento dei magazzini per taluni corpi.

6. — Esercitazioni pratiche sulla compilazione delle note di riparazione - conti di costruzione - conti dazio - richieste di carico e scarico nonchè sull'impianto tenuta e chiusura dei registri interni - del registro conto giudiziale e del registro valutativo.

Segue: ALLEGATO *B*.

Regolamenti vari.

1. — Cenni sulle dotazioni dei materiali di mobilitazione e sulla compilazione delle situazioni - richieste periodiche.

2. — Ordinamento dei magazzini - disposizioni generali - norme per la conservazione dei materiali - materie prime - coperte - distintivi - manufatti di lana e di tela - oggetti di legno - oggetti di metallo - oggetti di pelle e di cuoio - mezzi preservativi dalle tarme.

3. — Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C presso i corpi.

4. — Raccolta dei conti di costruzione degli oggetti di corredo e compilazione dei conti.

5. — Cenni sul nomenclatore del materiale dei servizi logistici - del materiale sul servizio sanitario e sul modello per gli inventari del materiale di artiglieria e genio.

6. — Regolamento ed istruzione per i trasporti ed economia delle merci dell'Amministrazione militare.

N. 613. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per sottufficiali e militari di truppa da destinare alla specialità carri armati.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 settembre 1927 - Anno V.

1. — Il Ministero ha determinato di far svolgere, presso il centro di formazione dei carri armati in Roma, uno speciale corso preparatorio per sottufficiali e militari di truppa da destinare alla specialità carri armati.

2. — Il corso avrà la durata di 4 mesi, dal 1° novembre 1927 al 28 febbraio 1928, e vi parteciperanno:

40 sottufficiali (sergenti, sergenti maggiori e marescialli ordinari);

50 caporali e caporali maggiori;

200 soldati.

3. — Durante il corso il personale suddetto sarà aggregato al reggimento carri armati e vi passerà effettivo al termine del corso stesso. Coloro che, o per condotta o per deficiente attitudine, non daranno affidamento di riuscita, saranno fatti rientrare ai reggimenti di provenienza a cura del reggimento carri armati, che ne darà, nel contempo, avviso ai rispettivi comandi di divisione.

4. — Per quanto riguarda i sottufficiali, i comandi di corpo d'armata, il comando militare della Sicilia e il comando militare della Sardegna faranno pervenire al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), entro il 12 ottobre 1927, un elenco di tutti i sottufficiali di grado inferiore a maresciallo capo e appartenenti ai corpi della rispettiva circoscrizione che sono muniti del patentino militare o civile per la condotta di autoveicoli, indicando per ciascuno di essi se sia reputato adatto a frequentare il corso di cui trattasi e se gradisce di parteciparvi.

Agli elenchi dovranno essere allegate le copie del foglio matricolare e del foglio caratteristico dei singoli sottufficiali, nonchè i documenti professionali che questi fossero in grado di produrre.

Fra i sottufficiali segnati in tali elenchi il Ministero sceglierà i quaranta da comandare al corso, traendoli, di preferenza, dai reggimenti di fanteria e successivamente dai reggimenti di altra arma, e ricorrendo ai centri e reggimenti provvisti di automezzi nel solo caso che ciò fosse necessario.

5. — Per quanto concerne invece i militari di truppa, la scelta sarà fatta dai comandi di corpo d'armata e dal comando militare della Sicilia, restando esonerato dal fornire uomini di truppa per il corso in questione il comando militare della Sardegna.

I singoli comandi di corpo d'armata sceglieranno ciascuno 23 elementi tra i quali dovranno essere compresi cinque caporali e caporali maggiori; e il comando militare della Sicilia designerà venti soldati.

I caporali e caporali maggiori da prescegliere debbono essere tutti provvisti del patentino militare o civile per la condotta di autoveicoli. Per i soldati invece basterà che un terzo soltanto di essi sia in possesso di tale titolo.

I soldati (tutti di ferma ordinaria) debbono essere di robusta costituzione, avere ottimi precedenti politici, morali e disciplinari.

Come i sottufficiali, i caporali, i caporali maggiori e i soldati saranno tratti di preferenza dai reggmenti di fanteria e successivamente, in misura proporzionale alla forza alle armi, dai reggimenti di altra arma, ricorrendo ai centri e reggimenti provvisti di automezzi solo nel caso di assoluta necessità.

6. — I militari di truppa prescelti, come sopra è detto dai comandi di corpo d'armata e dal comando militare della Sicilia dovranno, a cura dei corpi interessati, essere fatti arrivare tempestivamente a destinazione, disarmati, muniti di foglio matricolare e del libretto personale.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 614. — SERVIZIO SANITARIO. — **Trattamento dei sottufficiali ricoverati negli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 29 settembre 1927 - Anno V.

Nell'intento di disciplinare il trattamento da farsi ai sottufficiali ricoverati negli ospedali militari, si danno le seguenti disposizioni atte ad integrare quelle di cui alla circolare 124 *giornale militare* 1923:

1. — I sottufficiali saranno ricoverati in locali distinti dalla truppa e, a tal uopo, ciascuna direzione di ospedale provvederà nel modo che crederà più conveniente, in relazione al tipo di costruzione, ricorrendo, ove sia necessario, ad opportuno adattamento di locali. Negli ospedali a padiglioni, serviranno egregiamente allo scopo le camerette situate alle testate dei padigioni stessi. Negli ospedali non a padiglioni, si farà uso pure delle camerette esistenti, o che si possano ricavare con opportuni adattamenti e, ove ciò non sia assolutamente possibile, si riserverà una corsia per l'ospedalizzazione dei sottufficiali, che saranno curati dai rispettivi specialisti, a seconda della malattia che essi presentano.

2. — Entrando nell'ospedale, i sottufficiali, dopo la visita dell'ufficiale medico di guardia, saranno accompagnati nelle camere loro destinate, dove svestiranno gli abiti militari per indossare lo speciale vestito ospedaliero ad essi riservato, e dove troveranno gli effetti letterecci occorrenti. Analogamente, all'atto dell'uscita essi rivestiranno gli abiti militari nelle camere in cui sono stati degenti, senza recarsi allo spogliatorio comune.

3. — Ad ogni sottufficiale degente saranno forniti gli oggetti necessari di uso e pulizia personale.

4. — Le latrine pei sottufficiali devono esser distinte da quelle per gli altri degenti.

5. — Sarà assegnato un piantone per ogni due sottufficiali degenti.

6. — I sottufficiali ricoverati saranno forniti di un vestiario speciale sotto forma di pigiama, stoffa e foggia del campione che, a cura di questo Ministero, sarà prossimamente inviato agli ospedali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 615. — TRASPORTI. — **Duplicato della lettera di vettura da allegare al titolo di spesa per sopratassa di acceleramento trasporti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 settembre 1927 - Anno V.

In relazione alle disposizioni contenute nel 3° comma del punto VIII della circolare n. 495 *Giornale militare* c. a., si dispone che qualora i duplicati delle lettere di vettura (che dovrebbero essere allegati alle matrici delle richieste mod. 444) debbano essere posti a corredo dei titoli di spesa relativi alle somme pagate all'Amministrazione ferroviaria per sopra tasse di acceleramento dovute su trasporti in conto corrente, dovranno essere sostituiti dalla seguente dichiarazione da apporsi sulle relativa matrice del modello 444:

« Si dichiara che il duplicato della lettera di vettura venne unito al titolo della spesa descritta al n. . . . . del giornale di cassa modello II R. A., del . . . . . trimestre dell'esercizio finanziario . . . . . per L. . . . . e, compresa nel relativo rendiconto modello 75 R. A., con imputazione al capitolo . . . . . ».

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 616. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 25 settembre 1927 - Anno V.

Nell'assenza del direttore generale POGGI gr. uff. Torquato, la firma « per il Ministro » per gli atti di competenza della Direzione generale leva sottufficiali e truppa è delegata al direttore generale dei servizi logistici ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 617. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 30 settembre 1927 - Anno V.

Si avverte, per conoscenza di tutte le Autorità militari, che l'Ispettore generale di questo Ministero MEOLA commendator dott. Gaetano ed, in sua assenza o per la parte che egli non intenda riservare a sè, il Direttore capo divisione BUSI gr. uff. Galeazzo, sono autorizzati a firmare « pel Ministro », gli atti dell'Ispettore generale amministrativo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1927, circolare 13:

A pagina 24 depennare il capitano RAJOLA PESCARINI Antonio.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1780, depennare il tenente BRIATORE Alberto del 1 alpini.

A pagina 1782 depennare il tenente GARGIULO Enrico del Comando distretto di Reggio Emilia.

A pagina 1784, depennare il tenente VENALI Aldo del 151 fanteria.

A pagina 1781 depennare capitano CALOGIURI Gaetano del 225° fanteria e tenente COSENTINO Biagio, del comando del distretto di Trento.

A pagina 1782 depennare il tenente GIULIANO Eugenio del 5° fanteria.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 535.

A pagina 1786, tenente LAMBERTI Giovanni, anzichè 9 contraerei, leggasi 2 reggimento artiglieria pesante.

A pagina 1786 depennare i capitani FIERLI Quirino e MONTI Luigi.

A pagina 1787 depennare i capitani RICCARDI Enrico e SCUDERI Italo.

A pagina 1788, dopo il tenente VOLPE Pasquale, aggiungasi il capitano BAZZANI Attilio.

A pagina 188 depennare il tenente VALLE Alfredo.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 567.

A pagina 1873 depennare il capitano LA GUARDIA Silvio.

Dispensa 41/a, anno 1927, circolare 587:

A pagina 1916 (*Corpo d'Armata di Alessandria*), depennare il capitano SEGU' Luigi del 2° centro automobilistico.

Corpo d'Armata di Milano: depennare il capitano BETTONI-GAZZAGO Alessandro del reggimento Savoia cavalleria (1); aggiungere capitano LAVAGNA Sinibaldo del reggimento cavalleggeri Novara (1).

A pagina 1917 (*Corpo d'Armata di Trieste,* aggiungere il capitano CRISTIANI Arturo del 55° reggimento fanteria (1).

PREZZO L. 1,10

(5664) - Roma, 1927 - Anno V — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 44ª — 1927 - ANNO V — 6 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 618 - 10 agosto 1927 - Anno V — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 1519 relativo ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o morte per la causa nazionale - Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile . . . . . *Pag.* 1977

» 619 - 1° ottobre 1927 - Anno V — RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V . . . . . » 1981

Circolare N. 618. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 1519 relativo ai cittadini residenti all'estero che subiscono lesioni o morte per la causa nazionale - Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 10 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 200, del 30 agosto 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità assoluta e urgente di provvedere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di favore stabilite con la legge 24 dicembre 1925, n. 2275, sono interamente estese, senza limite di tempo, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, abbiano all'estero, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, riportato un danno nel corpo o nella salute da cui sia derivata perdita o menomazione della capacità lavorativa, ed alle loro famiglie quando ne sia derivata la morte.

Art. 2.

La domanda per la liquidazione delle pensioni o degli assegni privilegiati deve essere presentata al Consolato italiano più vicino entro due anni dal giorno dell'evento, e per i fatti accaduti anteriormente alla pubblicazione del presente decreto entro un anno dalla data di pubblicazione.

Art. 3.

Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a emanare tutte le norme, anche di coordinamento con altre disposizioni di legge, necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

L'iscrizione nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio in corso della spesa derivante dal presente decreto sarà fatta con decreto del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Norme esecutive concernenti l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile.

1. — Il R. decreto-legge n. 856 del 16 maggio 1926, riprodotto nell'ultimo capoverso dell'art. 83 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437, stabilì che agli effetti dell'ammissione a ferma ridotta i deceduti o mutilati nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, fossero equiparati ai deceduti o mutilati per causa di servizio militare.

Come fu rammentato con la circolare 294 del *giornale militare* del 1926, l'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, si riferiva a coloro che, benchè non si trovassero in servizio militare, tuttavia dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922, in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale, riportarono un danno nel corpo o nella salute da cui derivò morte o mutilazione.

Ora il R. decreto-legge, sopra riportato n. 1519 del 10 agosto 1927, ha esteso senza limite di tempo, le disposizioni di favore della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, ai cittadini i quali, a decorrere dal 23 luglio 1919, in occasione di conflitti o di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per un fine nazionale, abbiano riportato all'estero un danno nel corpo o nella salute da cui siano derivate lesioni o morte.

In conseguenza di tale estensione, questo Ministero avverte che anche l'equiparazione, agli effetti dell'ascrizione a

ferma minima o a ferma riducibile, ai caduti o mutilati per causa di servizio militare deve intendersi estesa a coloro che si trovino nelle condizioni del R. decreto-legge n. 1519, sopra riportato.

2. — Per comprovare che un congiunto di un militare è pensionato, o che è pensionato e mutilato, o che è deceduto per la causa nazionale nelle circostanze previste dal R. decreto-legge n. 1519, si seguiranno le norme indicate nella circolare 294 del *giornale militare* del 1926.

Qualora in dipendenza del decesso non sia stata chiesta o accordata alcuna pensione, la famiglia interessata dovrà produrre copia per esteso dell'atto di morte aggiungendo tutti quei documenti e quelle indicazioni che riterrà opportuni. L'ufficio di leva provinciale provvederà a sottoporre tali documenti alla regia autorità consolare nella cui circoscrizione si svolsero i fatti che provocarono il decesso, con incarico di rilasciare, ove del caso, un certificato attestante che effettivamente il decesso della persona di cui trattasi avvenne in conseguenza di un danno nel corpo o nella salute, riportato all'estero, a decorrere dal 23 luglio 1919, in occasione di conflitti o aggressioni, mentre la persona agiva, immediatamente o mediatamente, per un fine nazionale.

3. — Coll'occasione, per eliminare un dubbio che può nascere dalla lettera dell'art. 83 del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento, questo Ministero avverte che l'equiparazione dei caduti o mutilati o pensionati per ferite o infermità riportate per la causa nazionale ai caduti o mutilati o pensionati per ferite o infermità riportate per causa di servizio militare (sia per coloro di cui alla legge n. 2275 del 24 dicembre 1925, sia per quelli di cui al R. decreto-legge n. 1519, del 10 agosto 1927) riferiscesi non soltanto ai casi di ascrizione a ferma minima compresi nell'art. 83 suddetto, ma anche ai casi di ascrizione a ferma riducibile compresi nel precedente art. 82.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 619. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito 5 agosto 1927, n. 1437 - Anno V.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1° ottobre 1927 - Anno V.

1. — A partire dal 3° settembre 1927 è entrato in vigore il nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437.

In esso, pur mantenendosi inalterate le linee generali delle precesistenti disposizioni legislative in materia di reclutamento, sono stati introdotti ritocchi, rimaneggiamenti e modificazioni ai fini di un razionale coordinamento di tutta la materia, sì da conferire ad essa un assetto veramente organico.

Così il coordinamento dei titoli di ammissione alla ferma eventualmente abbreviata (denominata *riducibile* nel nuono testo) ed alla ferma ridotta (denominata *minima*) previsti dal R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, mentre rende più armonico il sistema, permette, d'altra parte, di tener conto di alcune condizioni di famiglia dapprima non esplicitamente previste.

E poichè dalla data di entrata in vigore (3 settembre 1927), il nuovo testo unico è pienamente applicabile, si rende necessario fin d'ora, in attesa della compilazione e pubblicazione del regolamento relativo, dare alcuni chiarimenti e dettare al riguardo alcune norme esecutive.

A tal uopo si riporta, allegato alla presente circolare, uno specchio indicante i titoli di ascrizione a ferma minima o a ferma riducibile elencati nel testo unico nuovo, posti a raffronto con i titoli corrispondenti elencati nelle disposizioni precedentemente in vigore (vedasi specchio *A*).

Qui di seguito si dànno poi alcune particolari avvertenze.

2. — Il riconoscimento del titolo alla ferma riducibile, di cui al n. 2 dell'art. 82 del testo unico, è venuto ora ad essere subordinato alla condizione che il fratello consanguineo sia *unico* fratello degli orfani del padre.

3. — Il titolo n. 3 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, che dava luogo alla ferma eventualmente abbreviata, è abrogato quale titolo alla ferma riducibile ed

è incluso tra i titoli alla ferma minima (n. 7 dell'art. 83 del testo unico), con la condizione, peraltro, che l'avo sia entrato nel 70° anno di età ovvero sia inabile a lavoro proficuo.

Il titolo n. 4 dell'art. 2 del detto R. decreto-legge è pure abrogato quale titolo alla ferma riducibile ed è incluso tra i titoli alla ferma minima (n. 8 dell'art. 83 del testo unico).

4. — Il titolo derivante da militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare può esser fatto valere oltrechè, come già ammetteva il n. 5 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, dal fratello consanguineo (n. 5 dell'art. 82) anche dal figlio del militare stesso, giusta il n. 3 dell'art. 82.

5. — I titoli n. 4 e n. 6 dell'art. 82 sono diretti a dare una agevolazione al congiunto di un militare, pensionato bensì per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare, ma non mutilato.

6. — A senso del n. 7 (ultimo comma) dell'art. 82, coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza sono considerati come militari che hanno assunto obblighi speciali e possono quindi tramandare il titolo alla ferma riducibile previsto dallo stesso n. 7 (primo comma).

7. — Il n. 7 dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1806, è modificato nel n. 8 dell'art. 82 del testo unico, nel senso che il militare appartenente ad una delle quattro classi *congedate da ultimo* tramanda il titolo al fratello consanguineo solo *dopo che egli abbia prestato servizio* con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

8. — Rimane abrogato l'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

9. — I titoli derivanti da padre mutilato e pensionato o da padre morto a causa di servizio militare, di cui ai numeri 12 e 14 dell'art. 83 del testo unico, non sono sottoposti, come prescrivevano i numeri 1, 2 e 10 dell'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, alla condizione limitativa che il figlio sia unico ovvero primogenito.

Nel n. 12 dell'art. 83 viene ad essere conglobato il titolo del n. 10 del citato R. decreto, il quale titolo pertanto non è riportato nella serie dei titoli dell'art. 83.

10. — Il titolo 5 dell'art. 83 prevede anche la condizione dell'avo inabile a lavoro proficuo, non contemplata dal corrispondente n. 5 dell'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923.

11. — Il titolo n. 11 dell'art. 83 corrispondente al n. 9 dell'art. 3 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, ma ne è stata eliminata la condizione limitativa che l'orfano sia « ultimo nato ».

12. — La condizione limitativa di non aver un fratello che abbia fruito di ascrizione alla ferma riducibile o minima (ovvero di ascrizione alla 2ª o alla 3ª categoria), che le disposizioni preesistenti ponevano solo per i titoli derivanti da fratello, è ora estesa dall'art. 84 del testo unico nuovo ai titoli derivanti dal padre morto, mutilato o pensionato; e ciò in correlazione alla eliminazione delle altre condizioni limitative di cui si è parlato nel precedente n. 9.

L'art. 84 sopracitato chiarisce che l'*ostacolo* all'ascrizione alla ferma riducibile o minima consiste nell'aver *di fatto già fruito delle agevolazioni* inerenti a tale ascrizione.

Per la retta interpretazione di tale disposizione in rapporto a coloro che abbiano dei fratelli ascritti a ferma riducibile (già ferma eventualmente abbreviata) avvertesi che detti fratelli *non costituiscono* ostacolo soltanto quando contino già un anno di effettivo servizio o quando siano stati definitivamente esclusi dal godere della riduzione.

In tutti gli altri casi infatti i detti fratelli o sono stati già definitivamente ammessi a fruire della riduzione o si trovano ancora nella possibilità di fruirne.

13. — Poichè pel riconoscimento del titolo di cui al n. 8 dell'art. 82 del testo unico è necessario che il fratello dell'inscritto appartenente ad una delle quattro classi congedate da ultimo « abbia prestato servizio militare » con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva, non occorre più pel riconoscimento stesso la dichiarazione di cui al n. 5 della circolare n. 123 del *giornale militare* del 1926.

L'inscritto che abbia un fratello consanguineo che trovisi in servizio per compiere la ferma ordinaria di leva, può chiedere, giusta l'art. 105 del testo unico, di essere lasciato in congedo sino a che il fratello abbia compiuto la ferma stessa ed attendere così che sia in grado di tramandargli il titolo alla ferma riducibile.

14. — Ai fini del disposto dei numeri 3 e 5 dell'art. 82 deve considerarsi come morto sotto le armi il militare deceduto in licenza, compresa quella di convalescenza; non può peraltro essere equiparato al militare morto in licenza l'inscritto di leva deceduto dopo l'arruolamento, ma prima di essere giunto per qualsiasi causa sotto le armi.

15. — Non va considerato come morto sotto le armi il militare defunto mentre si trovava in istato di diserzione.

16. — Il testo unico 5 agosto 1927, ha nuovamente disciplinato le modalità che determinano la validità dei titoli di ascrizione alle ferme riducibili e minime.

A chiarimento di tali innovazioni si enunciano qui di seguito le varie posizioni in cui si possono trovare i militari rispetto ai titoli che essi possano validamente invocare:

a) *militari che sono arruolati e prestano servizio colla loro classe di nascita.*

Possono invocare i titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile che sussistono perfetti nel giorno fissato per la apertura della leva e quelli sorti successivamente fino a quando essi prestano normalmente servizio alle armi (art. 87, n. 1 e 2, del testo unico);

b) *militari che sono arruolati, per rivedibilità o per altro legittimo rimando, in una leva successiva a quella di nascita.*

Possono invocare i titoli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva della loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino a quando prestano normalmente servizio alle armi (art. 87, n. 1 e 2 del testo unico);

c) *militari ammessi a ritardare o rinviare la prestazione del servizio per ragione di studio o per altro legittimo motivo.*

Possono invocare, oltre ai titoli che sarebbero loro spettati se avessero prestato servizio nel periodo normale, anche quelli sorti durante il periodo del ritardo o del rinvio ad altra chiamata e durante la prestazione del servizio finchè non siano congedati. Peraltro i titoli sorti dopo il tempo in cui i militari avrebbero prestato normalmente servizio alle armi debbono derivare da modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia (art. 87, n. 4 del testo unico) e quindi non già dal fatto che il padre o l'avo abbiano raggiunta una determinata età.

d) *militari ammessi a dispensa provvisoria dal servizio quali residenti all'estero, o quali missionari, o quali sacerdoti cattolici aventi cura d'anime.*

La legge non contempla in modo esplicito la loro condizione, ma evidentemente essi, fino a quando non siano dispensati in modo definitivo dall'obbligo della ferma (e cioè fino a quando non abbiano compiuto il 32° anno di età — art. 115 del testo unico) si trovano in condizione analoga a quella dei ritardatari di cui alla precedente lettera c). Quindi fruiscono dello stesso trattamento dei ritardatari;

e) *militari che contrassero arruolamento volontario.*

Possono invocare i titoli a ferma minima o a ferma riducibile soltanto se siano stati prosciolti dal vincolo volontariamente contratto. In tal caso possono invocare i titoli esistenti nel giorno di apertura della leva sulla loro classe di nascita o sorti successivamente durante il periodo in cui prestano servizio alle armi (art 87, n. 3 del testo unico);

f) *renitenti assolti od amnistiati o prosciolti in via amministrativa.*

Costoro, se risulti che si siano presentati a tempo debito ad una regia autorità diplomatica o consolare per soddisfare l'obbligo della leva, ovvero che avessero titolo a rimando ad altra leva per legittimi motivi, debbono essere trattati, per quanto riguarda l'ascrizione alla ferma minima o alla

ferma riducibile, come inscritti regolarmente presentatisi o regolarmente rimandati ad altra leva, senza tener conto della caduta imputazione penale.

Negli altri casi i renitenti assolti od amnistiati o prosciolti in via amministrativa possono invocare i titoli che sussistevano perfetti al tempo della leva sulla loro classe di nascita, purchè non vi si opponga il fatto che durante la loro renitenza un loro fratello consanguineo abbia ottenuto l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile. (Beninteso quest'ultimo ostacolo viene meno quando il fratello ascritto a ferma minima o a ferma riducibile abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio — art. 156, 1° comma, del testo unico).

Possono anche invocare i titoli sorti dopo il loro arruolamento (argomento a *fortiori* dall'art. 156 ultimo comma testo unico) esclusi però quelli derivanti dall'avere il padre o l'avo superato una determinata età, che siano sorti dopo congedata la loro classe di nascita (argomento dall'art. 87, n. 4);

g) *renitenti condannati.*

Possono invocare i titoli che esistevano nel giorno di apertura della leva sulla loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino al giorno in cui furono dichiarati renitenti, purchè però si trovino tuttavia nelle condizioni di potervi aspirare o per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento e sempre quando non vi si opponga il fatto di ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile pronunciate a favore di un fratello consanguineo durante la loro renitenza. (Beninteso quest'ultimo ostacolo viene meno quando il fratello ascritto a ferma minima o ferma riducibile abbia prestato almeno un anno di effettivo servizio — art. 156 penultimo capoverso).

Qualora il titolo esistente al tempo della leva e quello esistente al momento dell'arruolamento abbiano diversa portata nei riguardi della ferma, verrà concesso il beneficio minore.

Una volta poi arruolati, i renitenti condannati possono invocare anche i titoli sorti dopo il loro arruolamento (articolo 156 ultimo capoverso), esclusi però quelli derivanti dal-

l'avere il padre o l'avo superato una determinata età che siano sorti dopo congedata la loro classe di nascita (argomento dall'art. 87, n. 4);

h) *omessi presentatisi spontanei o comunque non incorsi in condanna penale.*

Possono invocare i titoli che sussistevano perfetti al tempo della leva sulla loro classe di nascita e quelli sorti successivamente fino a quando la classe nelle cui liste avrebbero dovuto essere inscritti non sia congedata (art. 87, penultimo comma, del testo unico);

i) *omessi condannati* (art. 150).

Non possono essere ascritti nè alla ferma minima nè alla ferma riducibile (art. 149, n. 1, del testo unico);

l) *disertori assolti o amnistiati.*

Costoro, se risulti che avessero titolo a ritardo o a rinvio del servizio ovvero a dispensa provvisoria come residenti all'estero, o che per altre ragioni non avessero obbligo di presentarsi alle armi quando furono dichiarati disertori, saranno trattati, per quanto riguarda l'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile, come militari ammessi rispettivamente a ritardo, rinvio, dispensa, ecc.

Negli altri casi possono far valere soltanto i titoli che esistevano all'apertura della leva sulla loro classe o che siano sorti successivamente fino a quando la loro classe sia stata inviata normalmente in congedo;

m) *disertori condannati.*

I militari dichiarati disertori e condannati per non avere obbedito all'ordine di chiamata alle armi (art. 162 del testo unico) non possono essere ascritti a ferma riducibile o a ferma minima, giusta l'art. 149, n. 1, del testo unico.

I militari dichiarati disertori e condannati a termine del Codice penale militare, e cioè per essersi assentati dal corpo o per non essere rientrati al corpo dal congedo o dalla licenza, non possono essere ascritti a ferma riducibile o a ferma minima, giusta l'art. 149, n. 4 del testo unico;

n) *condannati per fraudolenta sostituzione di persona* (*art.* 151) *o per essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare* (*art.* 152).

Non possono essere ascritti a ferma riducibile o a ferma minima, (art. 149, n. 1, del testo unico);

o) *inscritti che abbiano prodotto scientemente documenti falsi o infedeli.*

Anche se non siano incorsi in condanna penale, non possono essere ascritti a ferma riducibile o a ferma minima (art. 149, n. 2 del testo unico);

p) *inscritti che abbiano simulato infermità o imperfezioni al fine di conseguire la riforma.*

Anche se non siano incorsi in condanne penali, non possono essere ascritti a ferma riducibile o a ferma minima (art. 149, n. 3, del testo unico).

17. — Dal 3 settembre 1927, data di entrata in vigore del nuovo testo unico, rimane anche abrogato e privo quindi di ogni effetto l'art. 118 del testo unico 1911, secondo il quale gli inscritti di leva di una porzione della borgata di S. Remy erano esentati dal servizio normale di leva.

In conseguenza gli inscritti di leva della Classe 1907 della suddetta parte della borgata di S. Remy, che sono stati arruolati, ma non chiamati alle armi in base al citato articolo 118, devono ora rispondere alla chiamata alle armi.

Essi, a cura del Comando del distretto militare di Ivrea, devono essere perciò precettati ed incorporati per compiere i loro obblighi di leva assieme ai militari della classe 1907.

Il tempo da essi passato in congedo illimitato dal giorno di inizio della chiamata alle armi della classe 1907 (23 aprile 1927) al giorno della presentazione al distretto, verrà detratto da quello che essi debbano compiere sotto le armi.

18. — Per tutto quanto non è previsto dalla presente circolare, gli organi di leva applicheranno, in quanto siano applicabili, le norme regolamentari e le circolari fino qui emanate, tenendo specialmente presente la circolare n. 521 del *giornale militare* del 1927.

Le unite tabelle allegati *B* e *C* determinano i documenti da produrre agli organi di leva per i singoli titoli di ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile elencati nel nuovo testo unico.

Tali documenti dovranno esser redatti in conformità delle disposizioni già in vigore. Le annotazioni speciali circa lo stato nubile, la vedovanza, l'esistenza di figli legittimi, ecc., che nei casi indicati nelle tabelle debbono inserirsi nella situazione di famiglia mod. 29, debbono essere possibilmente aggiunte nella colonna « Osservazioni ». Dette annotazioni formano parte integrale della situazione di famiglia e quindi della loro verità ed esattezza sono responsabili tutti coloro che partecipano alla compilazione della situazione stessa.

19. — Come allegato *D* alla presente circolare si pubblica anche il nuovo modulo da usarsi dai comuni per la precettazione degli inscritti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

Raffronto fra i titoli a riduzione di servizio contemplati dalle vecchie disposizioni e quelli contemplati dalle disposizioni nuove.

Categorie di titoli	Disposizioni anteriori al testo unico del 1927		Testo Unico del 1927			
	Titoli di riduzione di ferma (R. D. 7-1-1923, n. 3)	Titoli di eventuale ferma abbreviaca (R. D. 15-10-1925, n. 1806)	Titoli di ferma minima	Numeri d'ordine dell'allegato *B* della presente circolare	Titoli di ferma riducibile	Numeri d'ordine dell'allegato *C* della presente circolare
TITOLI RELATIVI AI GENITORI	Figlio unico di padre entrato nel 65° anno di età o inabile al proficuo lavoro (art. 3, n. 1)	Figlio unico di padre vivente (art. 1, n. 1)	Figlio unico di padre entrato nel 65° anno di età o inabile al lavoro proficuo (art. 83, n. 1)	I-II	Figlio unico di padre vivente (art. 81, n. 1)	I-II
	Figlio primogenito di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 3 n. 2).	Figlio primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 1, n. 2)	Figlio primogenito di padre entrato nel 65° anno di età o inabile al lavoro proficuo che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 83, n. 2)	III-IV	Figlio primogenito di padre vivente che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 81, n. 2)	III-IV
	Figlio unico di madre tuttora vedova (art. 3, n. 3)	—	Figlio unico di madre tuttora vedova (art. 83, n. 3)	V-VI	—	
	Figlio primogenito di madre tuttora vedova che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 3, n. 4)	Figlio primogenito di madre tuttora vedova (art. 1. n. 4)	Figlio primogenito di madre tuttora vedova che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 83, n. 4)	VII e VIII	Figlio primogenito di madre tuttora vedova (art. 81, n. 4)	V-VI

TITOLI RELATIVI AGLI AVI	Nepote unico di avo entrato nel 70° anno di età e senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 3 n. 5)	Nepote unico di avo senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 1, n. 3)	Nepote unico di avo entrato nel 70° anno di età o inabile a lavoro proficuo senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 83 n. 5)	IX	Nepote unico di avo senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 81 n. 3).	VII
	Nepote unico di ava tuttora vedova senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 3 n. 6).	—	Nepote unico di ava tuttora vedova senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 83 n. 6).	X	—	
	—	Nepote primogenito di avo senza figli maschi ovvero altri nepoti maggiori di 16 anni (art. 2, n. 3).	Nepote primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o inabile al lavoro proficuo, senza figli maschi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni (art. 84, n. 7)	XI	—	
	—	Nepote primogenito di ava tuttora vedova senza figli maschi ovvero altri nepoti maggiori di 16 anni (art. 2 n. 4).	Nepote primogenito di ava tuttora vedova senza figli maschi ovvero altri nepoti maggiori di 16 anni (art 83, n. 8).	XII	—	
TITOLI RELATIVI AI FRATELLI	Primogenito di orfani di padre e di madre che non ha fratelli maggiori di 16 anni (art. 3 n. 7)	Primogenito di orfani di padre e di madre (art. 1 n. 5).	Primogenito di orfani di padre e di madre senza fratelli maggiori di 16 anni (art. 83 n. 9).	XIII	Primogenito di orfani di padre e di madre (art. 81 n. 5)	VIII

Segue ALLEGATO A.

Categorie di titoli	Disposizioni anteriori al testo unico del 1927		Testo Unico del 1927			
	Titoli di riduzione di ferma (R. D. 7-1-1923, n. 3)	Titoli di eventuale ferma abbreviata (R. D. 15-10-1925, n. 1806)	Titoli di ferma minima	Numeri d'ordine dell'allegato *B* della presente circolare	Titoli di ferma riducibile	Numeri d'ordine dell'allegato *C* della presente circolare
Segue TITOLI RELATIVI AI FRATELLI	Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre nubile o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 3, n. 8)	Orfano di entrambi i geni che sia fratello unico di sorelle consanguinee, nubile o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni, orfane soltanto del Padre (art. 2, n. 1).	Fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni (art. 83 n. 10)	XIV	Orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni orfane soltanto del padre (art. 82, n. 1)	IX
	Ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello inabile al lavoro proficuo, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia (art. 3 n. 9)	Orfano di entrambi i genitori che abbia fratelli consanguinei orfani soltanto del padre (art. 2, n. 2)	Orfano di padre e di madre che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia (art. 83, n. 11).	XV	Orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre (art. 82, n. 2).	X
TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE	Figlio primogenito di madre vedova, ovvero primogenito di orfani, ovvero unico superstite della propria famiglia il cui padre sia morto per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare (art. 3, n. 10).	—	Figlio di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa del servizio militare (art. 83, n. 12)	XVI e XVII	Figlio di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare (art. 82, n. 3)	XI e XII

Segue TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE					
Figlio unico di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare (art. 3. n. 1)	—	Figlio di militare mutilato e pensionato a causa del servizio militare (art. 83 n. 14).	XVIII e XIX	Figlio di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa del servizio militare (art. (art. 82, n. 4)	XIII e XIV
Figlio primogenito di padre mutilato e pensionato per causa di servizio militare che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni (art. 3, n. 2).	—				
TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DI UN FRATELLO					
Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare (art. (art. 4-*a*).	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare (art. 2 n. 5)	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa del servizio militare (art. 83, n. 13)	XX	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare (82, n. 5)	XV
Fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato per causa di servizio militare (art. 4-*b*)	—	Fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato per causa di servizio militare (art.83,n.15)	XXI	Fratello consanguineo di militare pensionato per ferite od infermità riportate a causa del servizio militare (art. 82, n, 6).	XVI
—	Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o co e sottufficiale (art. 2 n. 6).	—		Fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per aver intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale (art. 82, n. 7).	XVII
—	Fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi e che abbia prestato o presti servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva (art. 2. n. 7)	—		Fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva (art. 82, n. 8)	XVIII

Tabella dei documenti da prodursi ai consigli o alle commissioni mobili di leva a corredo delle richieste di ascrizione alla ferma minima.

NB. — Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.

Categoria di titoli	Numero d'ordine	Articolo del c to unico	SPECIALITÀ DEI CASI	DOCUMENTI DA PRODURRE
AI GENITORI	I	83 n. 1	Figlio unico legittimo o legittimato di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del padre (mod. 87)
	II	83 n. 2 e 86	Figlio unico naturale riconosciuto di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo, che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia (mod 29) con apposita annotazione attestante che il padre non ha figli leggittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del padre (mod. 87).
	III	83 n. 2	Figlio primogenito legittimo o legittimato di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo, che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 87). Certificato di nascita del padre (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod 87).

TITOLI RELATIVI				
	IV	83 n. 2 e 86	Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo, che non ha figli legittimi, e non ha alcun altro figlio naturale riconosciuto maggiore di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che il padre non ha figli legittimi Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del padre (mod. 87). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87).
	V	83 n. 3	Figlio unico legittimo o legittimato di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che la madre è tuttora vedova. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
	VI	83 n. 3 e 86	Figlio unico naturale riconosciuto di madre nubile o vedova senza figli legittimi.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che la madre è nubile o è vedova senza figli legittimi Copia dell'atto di nascita dell'inscritto.
	VII	83 n.	Figlio primogenito legittimo o legittimato di madre tuttora vedova che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante la vedovanza della madre. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87).
	VIII	83 n. 4 e 86	Figlio primogenito naturale riconosciuto di madre nubile o vedova senza figli legittimi, che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che la madre è nubile o è vedova senza figli legittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87).

Segue ALLEGATO B.

Categoria di titoli	Numero d'ordine	Articolo del testo unico	SPECIALITÀ DEI CASI	DOCUMENTI DA PRODURRE
TITOLI RELATIVI AGLI AVI	IX	83 n. 5	Nipote unico di avo entrato nel 70° anno di età o inabile a lavoro proficuo e che non ha figli maschi maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che l'avo non ha viventi figli maschi maggiori di 16 anni e altri nepoti. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita dell'avo (mod. 87). Certificato di nascita dei figli maschi dell'avo (mod. 87) se esistano.
	X	83 n, 6	Nipote unico di ava tuttora vedova che non ha figli maschi maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che l'ava è tuttora vedova e che non ha figli maschi maggiori di 16 anni. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita de figli maschi dell'ava (mod. 87) se esistono.
	XI	83 n, 7	Nipote primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o inabile al avoro proficuo senza figli maschi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che l'avo non ha figli maschi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni. Certificato d matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio de genitori (mod. 88). Certificato di nascita del 'avo (mod. 87). Certificato di nascita dei figli maschi e degli altri nipoti dell'avo (mod. 87).
	XII	83 n. 8	Nipote primogenito di ava tuttora vedova senza figli maschi, ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che l'ava è tuttora vedova e che non ha figli maschi ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) Certificati di nascita dei figli maschi e degli altr nepoti dell'ava (mod. 87).

TITOLI RELATIVI AI FRATELLI

XIII	83 n. 9	Primogenito di orfani di padre e di madre senza fratelli maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'inscritto (mod. 87).
XIV	83 n. 10	Fratello unico di orelle orfane di padre e madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante lo stato nubile delle sorelle ovvero che esse sono vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre e della madre (mod. 89). Certificato di matrimonio delle sorelle vedove e di morte dei loro mariti (mod. 88 e 89). Certificato di nascita del figlio primogenito delle sorelle vedove (mod. 87).
XV	83 n. 11	Orfano di padre e di madre, che ha un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Copia della sentenza definitiva che dichiara l'assenza ovvero certificato della direzione del carcere, se i fratelli debbano considerarsi inesistenti in famiglia perchè assenti o perchè detenuti nelle condizioni di cui all'articolo 85 della legge.

Segue ALLEGATO B.

Categoria di titoli	Numero d'ordine	Articolo del testo unico	SPECIALITÀ DEI CASI	DOCUMENTI DA PRODURRE
TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE	XVI	83 n. 12	Figlio legittimo o legittimato di padre morto sotto le armi, o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 e nel R. decreto -legge 10 agosto 1927 n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti che, ai termini delle vigenti disposizioni, possono comprovare che il padre è morto per ferite o infermità contratte a causa del servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze controindicate.
	XVII	83 n. 12 e 86	Figlio naturale riconosciuto di padre morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519; purchè però non esistano figli maschi legittimi di detto padre.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione che non esistano figli legittimi del padre. Copia dell'atto di nascita dell'in critto. Certificato di esito di leva dei fratelli naturali riconosciuti se esistono. Tutti quei documenti che, ai termini delle vigenti disposizioni, possono comprovare che il padre è morto per ferite o infermità contratta a causa del servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze controindicate.
	XVIII	83 n. 14	Figlio legittimo o legittimato di padre mutilato e pensionato a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti che, ai termini delle vigenti disposizioni, valgano a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare o per la causa nazionale.

Segue TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE	XIX	83 n. 14 e 86	Figlio naturale riconosciuto di padre enza fig'i legittimi mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927 n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annot zione attestante che il padre non ha figli legittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificati di esito di leva dei fratelli naturali riconosciuti. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, valgono a comprovare che il padre è mutilato e pensionato per causa del servizio militare o per la causa nazionale.
TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DI UN FRATELLO	XX	83 n. 13	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare ovvero fratello di caduto per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, possano comprovare la morte per causa di servizio militare o per la causa nazionale del fratello.
	XXI	83 n. 15	Fratello consanguineo di mutilato e pensionato a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925 n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927 n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli. Tutti quei documenti che, ai termini delle disposizioni in vigore, possano comprovare che il fratello del militare è mutilato e pensionato a causa di servizio militare o per la causa nazionale.

ALLEGATO C.

Tabella dei documenti da prodursi ai consigli o alle commissioni mobili di leva a corredo delle richieste di ascrizione alla ferma riducibile.

NB. — Oltre ai documenti indicati nella presente tabella occorrono per tutti i casi anche quelli relativi all'istruzione premilitare.

Categoria di titoli	Numero d'ordine	Articolo del testo unico	SPECIALITÀ DEI CASI	DOCUMENTI DA PRODURRE
TITOLI RELATIVI AI GENITORI	I	81 n. 1	*Figlio unico legittimo o legittimato di padre vivente.*	*Situazione di famiglia* (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
	II	81 n. 1 e 86	Figlio unico naturale riconosciuto di padre vivente che non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che il padre non ha figli legittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto.
	III	81 n. 2	Figlio primogenito legittimo o legittimato di padre vivente che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di nascita del fratello vivente che per età segue immediatamente l'iscritto (mod. 87).
	IV	81 n. 2 e 86	Figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente che non ha altro figlio maschio maggiore di 16 anni e non ha figli legittimi.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che il padre non ha figli legittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di nascita del fratello naturale vivente che per età segue immediatamente l'iscritto (mod. 87).
	V	81 n. 4	Figlio primogenito legittimo o legittimato di madre tuttora vedova.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante la vedovanza della madre. Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88).
	VI	81 n. 4 e 86	Figlio primogenito naturale riconosciuto di madre nubile o vedova senza figli legittimi.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che la madre è tuttora nubile o è tuttora vedova senza figli legittimi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto.

TITOLI RELATIVI AGLI AVI	VII	81 n. 3	Nipote unico di avo che non ha figli maschi maggiori di 16 anni.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che l'avo non ha viventi figli maschi maggiori di 16 anni e non ha altri nepoti. Certificato di matrimonio degli avi (mod. 88). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di nascita dei figli maschi dell'avo se esistono (mod. 87).
TITOLI RELATIVI AI FRATELLI	VIII	81 n. 5	Primogenito di orfani di padre e di madre.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88) Certificati di morte del padre e della madre (mod.89)
	IX	82 n. 1	Orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni – orfane soltanto del padre.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante lo stato nubile delle sorelle, ovvero che esse sono vedove, senza figli maggiori di 16 anni. Certificati dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (modello 89). Certificati di matrimonio delle sorelle vedove e di morte dei loro mariti (mod. 88 e 89). Certificato di nascita del figlio primogenito delle sorelle vedove (mod 87).
	X	82 n. 2	Orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificati dei matrimoni del padre (mod. 88). Certificati di morte del padre e della madre (modello 89).
TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE	XI	82 n. 3	Figlio legittimo o legittimato di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificato di morte del padre (mod. 89). Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del padre. Certificati di esito di leva dei fratelli viventi.

Categoria di titoli	Numero d'ordine	Articolo de testo unico	SPECIALITÀ DEI CASI	DOCUMENTI DA PRESENTARSI
Segue: TITOLI DERIVANTI DA BENEMERENZE DEL PADRE	XII	82 n. 3 e 86	Figlio naturale riconosciuto di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare, quando non esistano figli maschi legittimi.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che non esistono figli legittimi del padre. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificato di morte del padre (mod. 87).. Copia dello stato di servizio o del foglio matricolare del padre. Certificati di esito di leva dei fratelli naturali riconosciuti viventi.
	XIII	82 n. 4	Figlio legittimo o legittimato di padre pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possano comprovare che il padre è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare, o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate.
	XIV	82 n. 4 e 86	Figlio naturale riconosciuto di padre senza figli maschi legittimi pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29) con apposita annotazione attestante che il padre non ha figli legittimi viventi. Copia dell'atto di nascita dell'inscritto. Certificati di esito di leva dei fratelli naturali riconosciuti. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possano comprovare che il padre è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate.

XV	82 n. 5	Fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli viventi. Certificato di morte del fratello morto sotto le armi (mod. 89). Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del detto fratello morto.
XVI	82 n. 6	Fratello consanguineo di pensionato per ferite o infermità riportate a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli viventi. Tutti quei documenti che ai termini delle vigenti disposizioni possono comprovare che il fratello è pensionato per ferite o infermità riportate a causa del servizio militare o per la causa nazionale nelle circostanze controindicate.
XVII	82 n. 7	Fratello consanguineo di militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare, come ufficiale o come sottufficiale.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati di esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello che ha assunto obblighi speciali od ha intrapreso la carriera militare.
XVIII	82 n. 8	Fratello consanguineo di militare appartenente ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.	Situazione di famiglia (mod. 29). Certificato di matrimonio dei genitori (mod. 88). Certificati d'esito di leva dei fratelli viventi. Copia del foglio matricolare o dello stato di servizio del fratello dal quale si vuol derivare il diritto.

ALLEGATO *D*.

REGNO D'ITALIA

PROVINCIA DI .... COMUNE DI .....

PRECETTO

per presentarsi all'esame personale ed arruolamento.

Il Podestà del comune suddetto, invita l'inscritto della leva in corso . . . . . figlio di . . . . . a presentarsi il giorno . . . del mese . . . . . alle ore . . . innanzi al consiglio o alla commissione mobile di leva (1) in . . . . . via . . . . . n. . . . , per essere esaminato e, se idoneo, arruolato.

Lo avverte poi che nel caso risieda all'estero, potrà regolare la sua posizione presso la Regia autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimora nei termini e nei modi indicati nelle seguenti avvertenze speciali relative agli inscritti residenti all'estero.

Gli rammenta che, disobbedendo, incorrerà nella dichiarazione di renitenza.

Addì . . . . . 19 . .

IL PODESTÀ

.....

(1) Cancellare, secondo i casi, le parole *consiglio di leva* o quelle *commissione mobile di leva*

Avvertenze generali.

1. — Tutti gli inscritti idonei sono arruolati per soddisfare gli obblighi di servizio militare.

Avranno però diritto all'ascrizione alla ferma minima (di tre mesi) gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) figlio unico, legittimo o legittimato, di padre entrato nel 65° anno di età, o inabile a lavoro proficuo;

b) figlio unico naturale riconosciuto di padre entrato nel 65° anno o inabile a lavoro proficuo, senza figli legittimi;

c) figlio primogenito legittimo o legittimato di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

d) figlio primogenito naturale riconosciuto di padre entrato nel 65° anno di età o inabile a lavoro proficuo che non abbia figli legittimi nè altro figlio maschio naturale riconosciuto maggiore di 16 anni;

e) figlio unico legittimo o legittimato di madre tuttora vedova;

f) figlio unico naturale riconosciuto di madre nubile o di madre tuttora vedova senza figli legittimi;

g) figlio primogenito legittimo o legittimato di madre tuttora vedova che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

h) figlio primogenito naturale riconosciuto di madre nubile o di madre tuttora vedova senza figli legittimi, che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

i) nipote unico di avo entrato nel 70° anno di età o inabile a lavoro proficuo e che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

l) nipote unico di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

m) nipote primogenito di avo entrato nel 70° anno di età o inabile a lavoro proficuo e che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti maggiori di 16 anni;

n) nipote primogenito di ava tuttora vedova che non abbia figli maschi, ovvero altri nipoti, maggiori di 16 anni;

o) primogenito di orfani di padre e di madre, che non abbia un fratello maggiore di 16 anni;

p) fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maschi maggiori di 16 anni;

q) orfano di padre e di madre, che abbia un fratello inabile a lavoro proficuo quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia;

r) figlio legittimo o legittimato di padre morto sotto le armi, o in congedo, o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o nel R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519;

s) figlio naturale riconosciuto da padre morto sotto le armi o in congedo o in riforma per ferite o infermità contratte a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze sopra indicate, quando non esistano figli legittimi di detto padre;

t) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi od in congedo o in riforma per ferite od infermità contratte a causa di servizio militare, ovvero di un caduto per la causa nazionale nelle circostanze sopraindicate;

u) figlio legittimo o legittimato di padre mutilato e pensionato a causa di servizio militare, ovvero per la causa nazionale nelle circostanze sopra indicate;

v) figlio naturale riconosciuto di padre senza figli legittimi mutilato e pensionato a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze sopra indicate;

z) fratello consanguineo di militare mutilato e pensionato a causa di servizio militare; ovvero per la causa nazionale nelle circostanze sopraindicate.

2. — Gli inscritti che non si trovino nelle suindicate condizioni potranno ottenere l'ascrizione alla ferma riducibile (non inferiore a 6 mesi) se si troveranno in una delle seguenti condizioni. *Essi potranno però essere effettivamente ammessi a fruire di riduzione di ferma soltanto se il Ministro per la guerra, con disposizione di carattere generale, ammetterà a tale beneficio, i militari nelle loro condizioni*:

a) figlio unico legittimo o legittimato di padre vivente;

b) figlio unico naturale riconosciuto di padre vivente senza figli legittimi;

c) figlio primogenito, legittimo o legittimato di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

d) figlio primogenito naturale riconosciuto di padre vivente senza figli legittimi e senz'altro figlio maschio naturale riconosciuto maggiore di 16 anni;

e) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

f) figlio primogenito legittimo o legittimato di madre tuttora vedova;

g) figlio primogenito naturale riconosciuto di madre nubile o di madre tuttora vedova senza figli legittimi;

h) primogenito di orfani di padre e di madre;

i) orfano di entrambi i genitori che sia fratello unico di sorelle consanguinee — nubili o vedove senza figli maggiori di 16 anni — orfane soltanto del padre;

l) orfano di entrambi i genitori che sia unico fratello consanguineo di orfani soltanto del padre;

m) figlio legittimo o legittimato di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

n) figlio naturale riconosciuto di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare, quando non esistano figli legittimi;

o) figlio legittimo o legittimato di padre pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o al R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519;

p) figlio naturale riconosciuto di padre senza figli legittimi pensionato per ferite o infermità riportate a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze sopra indicate;

q) fratello consanguineo di militare morto sotto le armi per causa non dipendente dal servizio militare;

r) fratello consanguineo di pensionato per ferite od infermità riportate a causa di servizio militare ovvero per la causa nazionale nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275 o al R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519;

s) fratello consanguineo di militare che trovisi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali (arruolamento volontario, riassoldamento, ferma speciale, o rafferma) o per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o come sottufficiale. Sono a tale riguardo equiparati ai militari sotto le armi nel Regio esercito (parte metropolitana e parte coloniale) oltre ai militari della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, anche coloro che prestano servizio nel corpo degli agenti di P. S.;

t) fratello consanguineo di militare che appartenga ad una delle quattro classi congedate da ultimo e che abbia prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva.

3. L'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile di cui alle lettere *r*), *s*), *t*), *u*), *v*), *z*) del precedente n. 1 ed alle lettere *m*), *n*), *o*), *p*), *q*), *r*) *s*), *t*) del precedente n. 2 è consentita solo quando nessun fratello consanguineo dell'inscritto, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare, abbia di fatto già fruito di una delle dette agevolazioni, oppure abbia conseguito, a suo tempo, l'assegnazione od il passaggio alle soppresse 2ª e 3ª categoria e non abbia prestato servizio alle armi per almeno un anno.

4. — Agli effetti dell'ascrizione alla ferma minima o alla ferma riducibile sono considerati come non esistenti in famiglia coloro che sono inabili al lavoro proficuo o sono stati dichiarati assenti con sentenza definitiva ai termini del Codice civile, o sono detenuti in luogo di pena e debbono rimanervi ancora per almeno dodici anni.

5. Gli inscritti nelle condizioni indicate nei precedenti nn. 1 e 2 i quali non possano comprovare di aver frequentato con esito favorevole i corsi premilitari o di essersi trovati nella materiale impossibilità di frequentarli, saranno tenuti sotto le armi tre mesi in più.

I certificati di aver frequentato con esito favorevole i corsi o di essersi trovati nell'impossibilità di frequentarli, sono rilasciati dai competenti Comandi della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. I ricorsi contro il diniego del rilascio di detti certificati debbono essere diretti al Comando generale della Milizia stessa in Roma.

6. — *Gli inscritti debbono dichiarare all'atto della visita al Consiglio di leva o alla Commissione mobile se sono o non in possesso di titoli alla ferma minima o alla ferma riducibile.*

Essi debbono inoltre produrre alle dette autorità i documenti comprovanti i titoli a ferma riducibile *non più tardi del giorno di chiusura della sessione* (*chiusura che per la classe* 19.... *avrà luogo il . . . . . .*) (1) *altrimenti incorreranno nella perdita di ogni diritto alla ferma stessa. Peraltro i titoli che sorgano nell'ultimo trimestre della sessione o posteriormente, potranno essere comprovati entro* 90 *giorni da quello in cui siano sorti.*

7. — Contro le decisioni dei consigli o delle commissioni mobili, di leva gli inscritti possono ricorrere al Ministero della guerra per il tramite dell'ufficio di leva provinciale.

8. — I militari i quali, all'atto della chiamata alle armi della loro classe, abbiano un fratello alle armi per fatto di leva, possono ottenere di essere lasciati in congedo, finchè il fratello abbia compiuta la ferma, purchè la famiglia ne faccia domanda al distretto militare pel tramite del Podestà, o, se all'estero, per mezzo dell'autorità diplomatica o consolare.

9. — Può essere accordato, in tempo di pace, ai militari che siano indispensabilmente necessari per il governo di un'azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio della famiglia, di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata alle armi della prima o al massimo della seconda classe successiva alla loro.

10. — E' assolutamente necessario, che le domande dirette ad ottenere per qualsiasi motivo di essere rimandati ad altra chiamata alle armi (ritardo del servizio per studi, rinvio quali indispensabili ad aziende, rinvio per avere un fratello alle armi per leva, ecc.) pervengano al comando del distretto militare prima della presentazione alle armi.

11. — *Gli inscritti, che aspirino ad avere una assegnazione conforme alle loro particolari attitudini professionali, debbono presentare* ad Consiglio di leva o alla commissione mobile, *nel giorno stesso della visita*, tutti gli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito, che posseggano o che possano procurarsi, specie se aspirino ad essere utilizzati come telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conducenti), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, torni-

(1) Aggiungere a penna la data di chiusura della sessione, data che per la classe 1908 è il 15 marzo 1928.

tori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, colombofili, ecc.

I comandi dei distretti militari, cui spetta provvedere all'assegnazione ai corpi delle singole reclute, saranno autorizzati a non prendere in considerazione i documenti presentati tardivamente.

Avvertenze speciali per gli inscritti residenti all'estero.

12. — Gli iscritti di leva residenti all'estero che prima di espatriare abbiano rilasciato l'atto di sottomissione all'arruolamento, sono arruolati in base all'atto stesso senz'altra formalità.

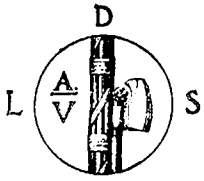
Gli altri inscritti residenti all'estero hanno obbligo di regolare la loro posizione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui compiono il 20° di loro età, e possono fare ciò o sottoponendosi a proprie spese alla visita medica e all'arruolamento avanti alla Regia autorità diplomatica o consolare del luogo di loro dimora, ovvero dichiarando per iscritto con lettera diretta all'autorità stessa, debitamente firmata, di accettare l'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio.

Possono anche presentarsi al consiglio di leva nel Regno.

13. — Gli inscritti che risiedono all'estero fin da prima dell'apertura della leva cui sono chiamati e non già soltanto per ragioni di studio, e sono muniti di regolare passaporto, sono dispensati in tempo di pace e finchè duri la loro residenza all'estero, dal presentarsi alle armi.

Dopo compiuto il 32° anno la dispensa dal compiere la ferma diventa definitiva anche se rimpatrino. Nel frattempo essi possono ottenere dall'autorità diplomatica o consolare di venire temporaneamente in Italia senza decadere dalla dispensa.

14. — I militari residenti all'estero che non possono fruire della dispensa di cui sopra, debbono rispondere alla chiamata alle armi nei termini che saranno fissati dal Ministro della guerra.



PREZZO L. 0,90

(5703) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 45ª — 1927 - ANNO V — 7 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA
BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 620 – 21 febbraio 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda . . . . . *Pag.* 2014

» 621 – 25 giugno 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale – Variante al concorso per nomina a sottotenente maestro direttore di banda. . . . . » 2020

» 622 – 4 agosto 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda » 2021

» 623 – 26 agosto 1927 – Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1774 – Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere . . . . . » 2022

» 624 – 6 ottobre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato . . . . . » 2024

N. 625 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2025

» 626 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2025

» 627 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2026

» 628 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Adozione di un nuovo tipo di bandoliera da cavalleria . . . . . » 2026

» 629 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Cartuccia a pallottola frangibile mod. Magistri, per armi mod. 91 . . . . . » 2027

» 630 – 6 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa dei tenenti colonnelli delle armi combattenti » 2028

» 631 – 6 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli. . . . . » 2028

» 632 – 5 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio » 2028

» 633 – 6 ottobre 1927 – Anno V – AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi » 2030

» 634 – 6 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari . . . . . » 2030

N. 635 – 6 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Armamento dei musicanti . . . . . *Pag.* 2031

» 636 – 6 ottobre 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi per specialisti di artiglieria . . . . . » 2031

» 637 - 6 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici. . . . . » 2032

» 638 – 6 ottobre 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. – Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907 . . . . . » 2033

» 639 – 6 ottobre 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario. . . . . » 2045

» 640 – 6 ottobre 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatriano . . . . . » 2051

» 641 – 6 ottobre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la scuola centrale di educazione fisica in Roma . . . . . » 2052

» 642 – 7 ottobre 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Trasferimento della sede del Comando della 11ª Brigata di fanteria da Merano a Bolzano . . . . . » 2054

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2055

Circolare N. 620. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale - Concorso per la nomina a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 febbraio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173, del 28 luglio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito;

Visto la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio Esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di coprire la vacanza di un posto esistente nel ruolo dei sottotenenti maestri direttori di banda;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio, che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda.

Al concorso possono prendere parte anche i maestri direttori di banda già collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'articolo 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, e poi trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri in base all'art. 1 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925,

e quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità a norma del citato art. 4, purchè alla data del 30 giugno corrente anno non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto, non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° Copia autentica dell'atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza italiana;

3° Certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

4° Certificato generale del casellario giudiziario;

5° Certificato di buona condotta rilasciato dal Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° Certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio Esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7° Documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° Diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.

I cittadini italiani, divenuti tali in rtlazione al trattato di pace, potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia Austro-Ungarica;

9° Fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;

10° Quietanza dell'ufficio del registro ta cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa ti ammissione al concorso di L. 25.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporali e soldati.

I concorrenti, infine, dovranno possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6.

Il Ministro della guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro della guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice così composta:

Un ufficiale generale, *presidente;*

Un professore di composizione;

Un professore di strumentazione per banda;

Due maestri di bande militari;

Un ufficiale inferiore del Ministero, *segretario,* (senza voto).

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ore che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione, seduta stante, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbolussolamento alla presenza dei concorrenti, e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

Per essere dichiarati idonei nella prova scritta occorre riportare non meno di 12/20.

I candidati, giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo, che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascuno dei due esperimenti di cui sopra, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20 per ogni esperimento.

Parimenti un punto da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotti, in base al n. 8 dell'art. 3.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito, e vi saranno compresi tutti coloro che nella prova di direzione avranno riportato non meno di 12/20.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) i più anziani di età;

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro, da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a sottotenente maestro direttore di banda a colui che al 30 giugno corrente anno non avesse compiuto l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda, di cui al 2° capoverso del precedente art. 1.

Roma, addì 21 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *aprile* 1927 - *Anno V.*
Registro n. 30, *foglio n.* 388.

Allegato al Decreto ministeriale n. 42 del 21-2-1927.

Specchio indicante gli assegni spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

Anni di grado	Stipendio annuo lordo.	Supplemento di servizio attivo annuo lordo.	Indennità militare annua lorda.	Indennità militare e speciale annua lorda.	Indennità caro-viveri annua lorda.	*Note*
Stipendio iniziale .	7.000					
Al compimento del 2° anno di grado	7.600					
Al compimento del 4° anno di grado	8.200					
Al compimento del 7° anno di grado	8.800	1.700	2.400 (1)	250	1.200 (2)	
Al compimento del 10° anno di grado	9.500					
Al compimento del 13° anno di grado	10.100					
Al compimento del 16° anno di grado	10.800					
Al compimento de 20° anno di grad	11.600					

(1) All'ufficiale ammogliato o vedovo con figli minorenni o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 2100 annue lorde.

(2) Per l'ufficiale ammogliato o vedovo con prole l'indennità caro viveri è aumentata nella misura seguente:

L. 420 annue lorde per il capo-famiglia; L. 310.20 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico fino alla quarta (moglie e figli di età non superiore ai 13 anni); L. 62 ,40 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico, oltre la quarta (figli di età non superiore a 18 anni).

Roma, li 21 febbraio 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 621. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale - Variante al concorso per nomina a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 giugno 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1927 - Anno V).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1927, con cui si bandisce un concorso per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda;

Ritenuta la necessità di ricoprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito alla revoca della nomina a tale grado del maestro CIRIACO Letterio;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso, di cui al decreto ministeriale 21 febbraio 1927, viene bandito alle condizioni e con le modalità stabilite nel decreto stesso, per coprire due posti, anzichè uno, di sottotenente direttore di banda.

Art. 2.

Il primo capoverso dell'art. 8 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1927 predetto è modificato nel senso che la nomina a sottotenente maestro direttore di banda non potrà conferirsi a colui che al momento della nomina stessa non avrà compiuto l'età di anni 19 o avrà superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1927 - *Anno V.*
Registro n. 41, *foglio n.* 186.

N. 622. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 agosto 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto i decreti Ministeriali 21 febbraio e 25 giugno 1927, con i quali si bandisce un concorso per due posti di sottotenente maestro direttore di banda;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda, di cui all'articolo 4 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1927 sopracitato, è così composta:

Presidente: Generale di divisione BOCCALANDRO cavaliere Ugo.

Membri: maestro BUSTINI Alessandro, insegnante del R. Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma;

Maestro PALOMBI Alfredo, insegnante del R. Conservatorio di musica di S. Cecilia in Roma;

Maestro CIRENEI cav. Luigi, sottotenente maestro direttore di banda della musica dei carabinieri Reali;

Maestro CASTRUCCI sig. Edoardo, sottotenente maestro direttore della banda presidiaria del comando del corpo d'armata di Roma;

Segretario (senza voto): capitano CATALANO cav. Gregorio, in servizio al Ministero della Guerra.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 623. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1774 - Disciplinamento della costruzione, dell'impianto e del collocamento nel Regno di depositi e serbatoi di olii minerali e di apparecchi per la distribuzione automatica di benzina e di carburanti in genere.** — (Gabinetto). — 26 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 226, del 30 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgenza e la necessità assoluta di disciplinare con unicità di criterio e di direttive l'approvvigionamento e la distribuzione degli olii minerali e dei loro derivati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e col Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Chiunque intenda di impiantare depositi e serbatoi di olii minerali o di lubrificanti, ovvero apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere, per il rifornimento stradale di autovetture, deve chiederne la concessione al Ministro per l'economia nazionale, anche se l'impianto intenda farsi in aree di privata proprietà.

Art. 2.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere la concessione indicata nell'articolo precedente è istituita, presso il Ministero dell'economia nazionale, una Commissione, composta di cinque membri designati rispettivamente dal Ministero dell'economia nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni e dal Comitato di mobilitazione civile.

Tale Commissione ha il còmpito di esprimere il parere:

a) sull'accoglimento delle domande presentate;

b) sulle condizioni o modalità cui l'eventuale accoglimento della domanda debba essere subordinata;

c) sulla preferenza da accordarsi, in caso di più domande concorrenti.

Art. 3.

Udito il parere della Commissione indicata nell'articolo precedente, il Ministro per l'economia nazionale provvede sulla domanda, a suo giudizio insindacabile.

Contro il provvedimento del Ministro non è ammesso alcun gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Per l'impianto di depositi e serbatoi, il Ministro per l'economia nazionale sente altresì il parere della Commissione suprema di difesa.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la sicurezza pubblica.

Art. 4.

La facoltà di autorizzare l'impianto di apparecchi di distribuzione automatica di benzina o di carburanti in genere può essere delegata dal Ministro per l'economia nazionale ai prefetti del Regno. In tal caso, la Commissione indicata nell'art. 2, anzichè sulle singole domande di concessione, sarà sentita sulle modalità cui il prefetto dovrà attenersi nel rilascio dei permessi.

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato a emanare le norme per l'esecuzione del presente decreto che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — CIANO.

N 624. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Ricuperi disposti dal Ministero delle finanze e dalla Direzione generale delle ferrovie dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle Finanze s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute al signor MIECCHI Pietro fu Luigi. S'interessano inoltre i predetti enti a porre il fermo su tutte le somme dovute alla ditta Celeste Longoni esercente un'officina di fucinatura in Reggio Emilia la quale è debitrice morosa verso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria centrale - Div. I. - Sez. I) curando d'indicare sempre se le somme fermate debbono intendersi al lordo o al netto delle ritenute erariali ed altre, nonchè il titolo pel quale si debbono pagare. Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 625. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Trento:

Compagnia di Egna;
Compagnia di Mezzolombardo;
Tenenza di Riva;
Tenenza di Cavalese;
Tenenza di Bressanone.

Comandi soppressi.

Legione di Trento:

Compagnia di Riva;
Compagnia di Cavalese;
Compagnia di Cles;
Tenenza di Fiera di Primiero;
Tenenza di Lavis;
Tenenza di Egna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 626. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Torino — Tenenza Venaria Reale

Comandi soppressi:

Legione Torino — Tenenza Tribunali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 627. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Palermo — Tenenza Agrigento

Comandi soppressi:

Legione Palermo — Tenenza Porto Empedocle.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 628. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Adozione di un nuovo tipo di bandoliera da cavalleria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare, per l'arma di cavalleria, un nuovo tipo di bandoliera in sostituzione della bandoliera con cintura porta caricatori modello 925, attualmente in servizio.

La nuova bandoliera, della quale l'arsenale R. Esercito di Torino fornirà un campione a tutti i Corpi interessati, è costituita dalla sola bandoliera mod. 925 (priva della cintura) a cui è cucita tra le due taschette inferiori, una linguetta con occhiello. Al riparto di detta bandoliera, in luogo del passante, è applicabile una gibernetta grande per due caricatori mod. 91.

Essa sarà denominata:

6ª *Bandoliera di cuoio grigio per caricatori mod. 927 da cavalleria.*

I reggimenti di cavalleria, valendosi dell'opera del capo sellaio reggimentale, procederanno alla modificazione delle bandoliere mod. 925 che hanno in distribuzione, usufruendo, nella quantità occorrente, delle gibernette per due caricatori resesi disponibili in conseguenza dell'abolizione della cintura porta caricatori e mettendo in opera le linguette con occhiello che l'arsenale di Torino fornirà ai Corpi, a loro richiesta.

Le modalità da seguire per procedere alla modificazione sono:

1. — Togliere il passante, scucendolo, dal riparo della bandoliera;

2. — Schiodare le quattro rivette, scucire e togliere il passante alla gibernetta;

3. — Cucire la gibernetta al riparo della bandoliera (vedasi bandoliera campione);

4. — Scucire un tratto di cucitura tra le due taschette inferiori sufficiente per ricevere la linguetta con occhiello, introdurre la linguetta stessa e cucire il tratto scucito.

Il compenso da corrispondersi al capo sellaio è di L. 0,30 per ciascuna bandoliera modificata.

I seguenti materiali, residuati dalla trasformazione di ciascuna bandoliera con cintura porta caricatori mod. 925, dovranno essere versati all'Arsenale di Torino per essere utilizzati.

N. 1 Cintura mod. 925.
N. 3 Gibernette piccole da un caricatore.
N. 2 Gibernette grandi per due caricatori.

pel *Ministro*: — UGO CAVALLERO.

N. 629. — ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — **Cartuccia a pallottola frangibile mod. Magistri, per armi mod. 91.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare, in luogo di quella attuale, una nuova cartuccia a pallottola frangibile per armi mod. 91 denominata: « Cartuccia a pallottola frangibile mod. Magistri ».

Verranno in seguito apportate le relative aggiunte e varianti al modello per gl'inventari, prima e seconda parte, nonchè all'atlante del materiale d'artiglieria.

Per norma degli Enti interessati aggiungesi che nella distribuzione e nell'impiego dovrà essere data la precedenza alle cartucce a pallottola frangibile vecchio tipo fino a consumazione delle stesse.

Tale norma non è però applicabile alle Società di tiro a segno alle quali dovranno essere invece distribuite esclusivamente le cartuccie di nuovo tipo.

pel *Ministro*: — UGO CAVALLERO.

N. 630. — AVANZAMENTO. — **Commissione esaminatrice per gli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta facoltativa dei tenenti colonnelli delle armi combattenti.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

A parziale modificazione della circolare 471 del *giornale militare* c. a. questo Ministero determina che il colonnello di fanteria BASTICO cav. Ettore venga dispensato dalle funzioni di membro della Commissione giudicatrice dei tenenti colonnelli ed in tale incarico venga sostituito dal colonnello di fanteria VERRI Carlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 631. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli.** — (Direzione personale ufficiali). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Ai tenenti colonnelli ammessi all'esperimento della sessione d'autunno di cui alla circolare 224 *giornale militare* corrente anno, aggiungasi:

Fanteria.

Tenente colonnello ADORNI Angelo.
Tenente colonnello TROIANI Ettore.

Cavalleria.

Tenente colonnello VIRZI Remo.

Pel Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 632. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che proroga i termini per la presentazione delle domande degli aspiranti al concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396 relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge n. 1305 del 17 luglio 1927 concernente il reclutamento straordinario di tenenti del genio in servizio permanente effettivo;

Visto il decreto ministeriale del 6 settembre 1927 che indice un concorso per la nomina in servizio permanente effettivo;

Decreta:

Articolo unico.

Il termine utile per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso per 30 posti di tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio è prorogato al 10 novembre 1927.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.B. — A chiarimento delle norme del bando di concorso (circolare 558 *giornale militare* 1927) e per opportuna conoscenza dei comandi interessati si comunica:

a) Gli ex combattenti possono avvalersi della disposizione dell'art. 42 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che con disposizione di carattere generale eleva di cinque anni l'età massima fissata dai singoli bandi di concorso per l'ammissione ai concorsi stessi. Nel caso specifico pertanto debbono accogliersi le domande degli ex combattenti che non abbiano superato al 31 dicembre 1927 il 33° anno di età.

b) La prova di esistenza della rendita, per gli aspiranti ammogliati può essere limitata - al tempo della presentazione delle domande - ad un atto notorio da cui risulti genericamente l'esistenza patrimoniale atta a garentire l'esistenza della rendita di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399.

Il documento probatorio da rilasciarsi nelle forme volute a termine della legge n. 399 dell'11 marzo 1926 sarà invece richiesto ai candidati che risulteranno idonei, e dovrà essere presentato prima della nomina che resta subordinata alla consegna di detto documento.

I comandi dei distretti cureranno, valendosi dei mezzi a loro disposizione, che alla presente circolare sia data la maggiore diffusione.

N. 633. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ed anzianità dei capitani delle varie armi.** – (Direzione generale personale ufficiali). — 6 ottobre 1927 – Anno V.

A scioglimento della riserva fatta dalla circolare 582 *giornale militare* corrente anno, i seguenti capitani dovranno sostenere gli esperimenti obbligatori per l'iscrizione sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927 e faranno parte del 2° turno:

Fanteria.

FUMASUOLI Angiolo.
ALOYSI Vincenzo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 634. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli commissari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 ottobre 1927 – Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la prima pubblicazion edella legge d'avanzamento per gli ufficiali del R. esercito, (circolare 207*giornale militare* 1926), si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli commissari che debbono sostenere gli esperimenti obbligatori per l'inscrizione sul quadro di avanzamento suppletivo a scelta per l'anno 1927:

GRIMALDI cav. Paolo;
PISTOIESE cav. Gerardo;
PIPITO' cav. Giuseppe;
SPERA cav. Ottavio;
MARCARINO cav. Alessandro.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 635. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Armamento dei musicanti.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

In relazione ad analogo quesito posto da qualche autorità territoriale, il Ministro fa conoscere che ai musicanti ed allievi delle musiche presidiarie deve essere distribuita la sciabola baionetta mod. 91, in luogo della sciabola per fanteria, la quale è abolita.

Ciò a parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare 120 del *giornale militare* 1923.

pel *Ministro*: — UGO CAVALLERO.

N. 636. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi per specialisti di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Presso le scuole centrali militari (gruppo specialisti di artiglieria in Bracciano) verranno svolti i seguenti corsi sulla preparazione ed osservazione del tiro e sui collegamenti, ad ufficiali subalterni e sottufficiali di carriera dell'arma di artiglieria.

a) 1° Corso per ufficiali: dal 24 ottobre al 23 dicembre p. v. — Vi prenderà parte un ufficiale per ciascuno dei seguenti reggimenti:

reggimenti da campagna: dal 1° al 15° compreso;
reggimento a cavallo;
reggimento da montagna: 1°;
reggimenti pesanti campali: dal 1° al 6° (compreso);
reggimento da costa: 1°.

Totale: (27 ufficiali subalterni).

b) 2° Corso per ufficiali: dal 5 gennaio al 5 marzo 1928. — Vi prenderà parte un ufficiale per ciascuno dei seguenti reggimenti:

reggimenti da campagna: dal 16° al 30° (compresi);
reggimenti da montagna: 2° e 3°;
reggimenti pesanti campali: dal 7° al 12° (compresi);
reggimenti pesanti: 4° e 5°;
reggimenti da costa: 2° e 3°.

Totale: (26 ufficiali subalterni).

c) Corso per sottufficiali di carriera: dal 15 novembre p. v. al 15 febbraio 1928. — Vi prenderà parte un sottufficiale per reggimento di artiglieria di tutte le specialità (esclusi i controaerei).

Totale: 53 sottufficiali di carriera.

Il personale — ufficiali e truppa — dovrà essere scelto fra gli individui che diano migliore affidamento di divenire buoni istruttori degli specialisti dei reggimenti e che non abbiano già frequentato analoghi periodi di istruzione per specialisti a Bracciano.

Gli ufficiali e sottufficiali prescelti dovranno presentarsi al comando del gruppo specialisti, in Bracciano, nella giornata precedente a quella dell'inizio dei corsi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 637. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Comando del Corpo di Stato Maggiore - Ufficio Storico). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

L'ufficio pubblicazioni provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: ufficio del capo di S. M. generale, comando di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi superiori di cavalleria, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, ispettorati di mobilitazione presso le divisioni, comandi di brigata di fanteria, comandi di brigata alpini, comandi di reggimenti, centri automoblistici ,scuole militari, direzioni d'artiglieria, genio, commissariato e sanità..

Comando del corpo di stato maggiore - Ufficio storico.

« *La mobilitazione e lo sviluppo dell'esercito germanico durante la guerra* 1914-1918 ».

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento o del pagamento rateale, si attengano alle norme stabilite dalle circolari 485 del *giornale militare* 1925 e 249 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 638. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

1. — In relazione a quanto fu già disposto col n. 1 della circolare 287 *giornale militare* c. a. il 15 gennaio 1928 avranno inizio i nuovi corsi allievi ufficiali di complemento per tutte le armi, corpi, specialità e servizi.

Per le ammissioni e lo svolgimento di detti corsi valgono e permangono le disposizioni e le norme contenute nella indicata circolare 287, salvo le seguenti modificazioni:

2. — I corsi allievi ufficiali di complemento del 15 gennaio 1928, come risulta dall'annessa tabella, si svolgeranno presso la scuola di Brà, Milano, Verona, Pola, Lucca, Campobasso e Palermo; quello di cavalleria presso la scuola di cavalleria in Pinerolo; quelli d'artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia, Venezia e Messina); quello dei radiotelegrafisti del genio presso il 1° reggimento radiotelegrafisti di Roma; quello di sussistenza presso il panificio militare di Torino e quelli di commissariato e di amministrazione, rispettivamente, presso le scuole di Verona e di Lucca.

3. — A tali corsi saranno ammessi i militari nati dal 1° settembre al 31 dicembre 1907, che abbiano obbligo per i titoli di studio che posseggono, di frequentare i corsi e anche quelli nati in mesi precedenti dello stesso anno, i quali per una ragione qualsiasi abbiano ottenuto di non frequentare i corsi del 1° agosto 1927.

Potranno anche farne parte i militari nati nel detto anno che, pur non avendo obbligo di frequentare i corsi, abbiano almeno uno dei titoli di studio contenuti nel manifesto, annesso alla presente circolare, e i militari di classi precedenti, siano o no ritardatari, che non chiesero l'ammissione nei corsi del 1° agosto suddetto.

Ammissione ai corsi.

4. — Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre 1927.

I comandi di corpo d'armata non oltre il 31 dicembre corrente anno, dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittenti per ciascuna arma e specialità, per le necessarie perequazioni.

A complemento del primo comma n. 12 della circolare 287 *giornale militare* c. a., avvertesi che gli aspiranti che risiedono nel territorio del corpo d'armata di Bologna saranno ammessi a concorrere ai corsi della scuola di Verona; quelli di Roma alla scuola di Lucca e quelli di Napoli alla scuola di Campobasso.

Assegnazione ai corsi.

5. — La speciale visita medica, cui saranno sottoposti gli aspiranti all'arma di cavalleria, avrà luogo il 27 dicembre c. a.

L'esperimento facoltativo per gli aspiranti alla specialità radiotelegrafisti e telegrafisti avrà luogo il giorno 27 dicembre c. a.

La designazione dei sergenti allievi ufficiali alle specialità aerostieri e ferrovieri verrà fatta dai comandi di corpo d'armata di Alessandria e Firenze.

I sergenti allievi ufficiali che aspirano alla nomina a ufficiale nei carri armati, o nelle squadriglie autoblindomitragliatrici dovranno presentare le relative domande al comando della scuola da cui dipendono nella prima quindicina di maggio 1928.

Ugualmente gli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nei centri automobilistici dovranno essere presentate al comando della rispettiva scuola nella prima quindicina di maggio detto anno.

Le domande degli allievi dei collegi militari che sono tenuti a frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento dovranno essere presentate al comando del rispettivo collegio entro il mese di novembre c. a.

Cambio d'arma, specialità o servizio durante il corso.

6. — Le eventuali domande intese ad ottenere cambiamenti di arma, specialità, o servizio, devono essere presentate non oltre il 5 febbraio 1928.

Nessun cambiamento potrà essere ordinato dopo il 10 febbraio detto.

Svolgimento dei corsi.

7. — I corsi del 15 gennaio 1928 dovranno avere il seguente svolgimento:

15 gennaio - 30 giugno - soldati e caporali presso le scuole;

1° luglio - 30 settembre - sergenti presso i reparti.

Durata dei corsi, promozioni a caporale allievo ufficiale.

8. — I corsi avranno inizio come si è indicato il 15 gennaio 1928 e termineranno il 30 giugno 1928.

Chi non si presenterà il 15 gennaio sarà ritenuto rinunziatario.

Il 15 aprile 1928, senza far luogo ad esami, le commissioni di avanzamento si pronunzieranno nella promovibilità a caporale degli allievi.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale con decorrenza dal 16 aprile 1928.

Esami a sergente allievo ufficiale.

Gli esami teorico-pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati nella terza decade del mese di giugno 1928.

Ultimati gli esami a sergente i comandi delle rispettive scuole e corpi trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco nominativo Modello 51 D, nel quale sarà indicato l'esito di detti esami.

Classificazione degli allievi e graduatoria.

9. — I modelli 51 E dovranno essere trasmessi direttamente dai comandi delle scuole al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 5 luglio 1928.

Servizio pratico ai corpi.

10. — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali verranno promossi sergenti con decorrenza dal 1° luglio 1928.

I comandi delle rispettive scuole o dei corpi per il 21 settembre 1928 segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i sergenti che non fossero stati riconosciuti meritevoli di conseguire il grado di sottotenente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

Tabella indicante il numero dei militari da ammettersi ai corsi allievi ufficiali aventi inizio il 15 gennaio 1928.

CORSI DEL CORPO D'ARMATA DI	Fanteria			Cavalleria	Artiglieria					Genio				Servizi			TOTALE presso le scuole
	di linea e granatieri	bersaglieri	alpini		campagna e a cavallo	montagna	pesante e pesante campale	costa	contraerei	zappatori e minatori	telegrafisti	radio-telegr.	pontieri e lagunari	commissar.	sussistenza	amministr.	
Torino	—	—	—	(60)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(15)	—	—
Alessandria «Bra»	140	40	60	—	60	35	45	—	—	50	—	—	—	—	—	—	430
Milano	120	—	50	—	60	—	50	—	50	—	50	—	—	—	—	—	400
Verona	140	—	60	—	60	35	45	(30)	—	—	—	—	15	40	—	—	395
Trieste «Pola»	140	—	—	—	60	—	—	—	50	—	—	—	—	—	—	—	250
Firenze «Lucca»	120	—	—	—	60	—	50	(20)	—	50	—	—	—	—	—	40	380
Roma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(25)	—	—	—	—	—
Bari «Campobasso»	140	—	—	—	60	—	—	—	40	—	—	—	—	—	—	—	240
Palermo	120	35	—	—	60	—	50	(20)	—	—	—	—	—	—	—	—	285
TOTALE...	98	75	170	(60)	420	70	200	(60)	100	100	50	(25)	15	40	(25)	40	

Annotazioni. — 1. I Numeri tra parentesi indicano i corsi che verranno tenuti presso taluni corpi anzichè presso le scuole di C. d'Armata. (Cavalleria, Artiglieria da costa, radiotelegrafisti, sussistenze).

2. Il corso di cavalleria verrà svolto presso la scuola di cavalleria (Pinerolo); quelli d'artiglieria da costa presso i rispettivi reggimenti (Spezia, Venezia, Messina); quello della specialità radiotelegrafisti del genio, presso il 1° reggimento radiotelegrafisti (Roma); quello di sussistenza presso il panificio militare di Torino.

3. Il corso delle specialità artiglieria pesante verrà svolto presso le Scuole dei Corpi d'Armata di Alessandria, Verona, Roma; quello della specialità pesante campale, presso le rimanenti Scuole.

4. Non verranno svolti speciali corsi per le specialità aerostieri e ferrovieri del Genio, nè per i carri armati, nè per gli automobilisti.

ALLEGATO N. 2.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.

1. — Gli arruolati nell'esercito nati nel 1907, muniti di licenza liceale, o d'istituto tecnico, o di titolo di studio equipollente, o superiore hanno l'obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento (*Gazzetta Ufficiale* n. 51, del 3 marzo 1927).

Detti corsi avranno inizio il 15 gennaio 1928.

2. — I corsi si svolgeranno presso le seguenti scuole di reclutamento e presso gli enti sotto indicati:

Fanteria di linea e granatieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Firenze, Bari e comando militare della Sicilia.

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi di armata di Alessandria e comando militare della Sicilia.

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano e Verona.

Cavalleria: presso la scuola di cavalleria in Pinerolo.

Artiglieria da campagna o a cavallo: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Firenze, Bari e comando militare della Sicilia.

Artiglieria da montagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Verona.

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Firenze e comando militare della Sicilia.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria, Verona.

Artiglieria da costa: presso le sedi dei reggimenti di tale specialità (Spezia, Venezia e Messina).

Artiglieria controaerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Trieste e Bari.

Genio zappatori - minatori: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Alessandria e Firenze.

Genio telegrafisti: presso le scuole allievi ufficiali di Milano.

Genio radiotelegrafisti: presso il 1° reggimento radiotelegrafisti (Roma).

Genio pontieri e lagunari: presso la scuola del corpo d'armata di Verona.

Commissariato: presso la scuola di corpo d'armata di Verona.

Sussistenza: presso il panificio militare di Torino.

Amministrazione: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Firenze.

3. — Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nelle squadriglie autoblindomitragliatrici, e nei carri armati, verranno tratti dai militari che abbiano frequentato un corso di arma combatetnte. Quelli aspiranti alla nomina a sottotenente nei centri automobilisti, dai militari che abbiano frequentato ugualmente un corso di arma combattente (cavalleria e artiglieria da campagna e da montagna escluse).

Gli aspiranti agli aerostieri ed ai ferrovieri del genio, dai militarii che abbiano frequentato i corsi della specialità zappatori-minatori del genio.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso, o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso, quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante, o troppo esiguo, od anche di, eventualmente, cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

Ammissione ai corsi.

5. — Ai corsi saranno ammessi gli arruolati nell'Esercito nati dal 1° settembre al 31 dicembre del 1907 e quelli nati nello stesso anno e nei mesi precedenti che, per qualsiasi ragione ottennero di non frequentare i corsi del 1° agosto c. a. provvisti di licenza liceale o d'istituto tecnico o di titolo di studio equipollente o superiore, aventi obbligo di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, purchè non siano stati ammessi a ritardare il servizio, come studenti universitari. I militari suddetti che non si presentassero, senza giustificato motivo saranno dichiarati disertori.

6. — Potranno, inoltre, essere ammessi, a loro domanda, ai detti corsi i militari di classi precedenti a quelle del 1907, già ammessi a ritardare il servizio come studenti universitari ed i militari che si trovino nelle seguenti condizioni, purchè in possesso di titolo di studio ritenuto sufficiente (n. 8):

a) i militari della classe 1907 in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i giovani che alla data del 15 gennaio 1928 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumono l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni, all'atto della nomina a sergente; all'atto della nomina a sottotenente vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

d) gli iscritti stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi Consigli di leva, i quali essendo cessata la causa che motivò la riforma, o la dichiarazione di revidibilità, assumono l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *c*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 15 gennaio 1928;

e) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio, con la ferma di tre anni, anche essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente con le norme di cui alla precedente lettera *c*);

f) le reclute che abbiano diritto alla ferma minima, le quali però dovranno prestare servizio per tutta la durata del corso e per i prescritti periodi di servizio da sergente e da ufficiale, se idonee, intendendosi con la loro volontaria ammissione, che esse hanno implicitamente rinunziato a far valere il titolo a detta ferma.

Le reclute invece che abbiano titolo alla ferma riducibile di cui agli articoli 81 e 82 del nuovo Testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto n. 1437 del 5 agosto 1927, non perderanno il relativo beneficio ove intendano frequentare i corsi allievi ufficiali, ma sono tenute a prestar servizio nei corsi per un tempo non inferiore alla durata della ferma che ad essi venga effettivamente concessa.

Titoli di studio.

7. Per opportuna conoscenza e norma degli interessati, si comunica che in applicazione dell'art. 1 del R. decreto-legge n. 3224 del 31 dicembre 1923, relativo all'obbligatorietà di frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento, sono considerati equipollenti alla licenza liceale o d'istituto tecnico, i seguenti titoli di studio di scuole medie di 2° grado:

diploma di maturità classica o scientifica;

attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola Reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina;

licenza di un Regio istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma, e del Regio istituto d'arte industriale di Napoli;

diploma di abilitazione dell'istituto tecnico superiore (in qualsiasi sezione);

licenza di un Regio istituto commerciale;

licenza delle Regie accademie di commercio di Trento o di Trieste;

licenza di un Regio istituto nautico.

I titoli di studio superiori sono rappresentati da lauree o diplomi, delle Università e degli Istituti superiori d'istruzione, o anche da certificati di frequenza delle varie facoltà o scuole superiori.

8. — I titoli di studio ritenuti sufficienti per poter aspirare alla ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, sono i seguenti:

ammissione al penultimo corso della Regia accademia navale di Livorno;

ammissione all'ultimo corso del liceo classico o scientifico o degli istituti tecnici superiori;

ammissione all'ultimo corso dei Regi istituti industriali e commerciali;

diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura e corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Brà, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento;

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3° grado:

Torino: Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: Regio istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;
Biella: Regio istituto professionale « Quintino Sella »;
Como: Regia scuola di setificio;
Napoli: Regio istituto nazionale per le industrie tessili;
Prato: Regia scuola professionale di tessitura e tintoria;
Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

certificato di ammissione al Regio istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » in Firenze;

certificato di ammissione al Regio istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dell'Istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuole per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto in Brescia;

licenza della scuola pubblica di commercio in Bolzano;

diploma dei corsi di biologia applicata presso la Regia stazione bacologica di Padova;

licenza della Regia scuola commerciale di Gorizia;

licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Trento;

diploma di licenza della scuola commerciale annessa al Regio istituto commerciale di Ancona;

diploma di licenza (computisteria commerciale) della scuola media biennale di commercio di Rovereto;

diploma di licenza (computisteria commerciale) conseguito presso scuole commerciali Regie o pareggiate;

licenza della scuola commerciale pareggiata dipendente dal Governatorato di Roma.

Presentazione delle domande.

9. — Gli aspiranti alle armi e alle specialità i cui corsi sono comuni alle varie scuole, saranno ammessi a concorrere alla scuola del corpo d'armata, nel cui territorio essi risiedono.

Per altro, gli ammittendi che risiedono nel territorio del corpo d'armata di Torino, verranno ammessi alla scuola di Brà, quelli che risiedono in Sardegna saranno ammessi alla scuola di Lucca; quelli che risiedono nel corpo d'armata di Bologna saranno ammessi al corso della scuola di Verona; quelli di Roma alla scuola di Lucca e quelli di Napoli alla scuola di Campobasso.

I detti ammittendi potranno domandare l'ammissione a differenti scuole, pei corsi che non si effettuano nelle indicate scuole.

I candidati che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito per deficienza di posti disponibili, nella scuola che territorialmente loro compete, verranno assegnati ad altra scuola, in base ad indicazioni del Ministero.

Le domande di ammissione ai corsi, indirizzate ai comandi di corpo d'armata competenti, dovranno essere presentate ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che le presenteranno ai rispettivi comandi di corpo. Dette domande dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, indicare in quale corso (arma, corpo, specialità), ed, eventualmente, in quale scuola, l'aspirante desideri l'ammissione. E' in facoltà dei concorrenti di chiedere, in linea subordinata, l'ammissione in altra arma, corpo, specialità, presso la scuola del corpo d'armata in cui risiedono.

La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio indicati nei precedenti numeri 7 e 8.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 55.

Anche le reclute obbligate a frequentare i corsi, dovranno inoltrare domanda per la designazione dell'arma, corpo o specialità, in relazione al titolo di studio posseduto. Qualora non inoltrino tale domanda di preferenza, saranno, senz'altro, assegnate al corso di fanteria dal comando del corpo d'armata, o dal comando militare, da cui dipende il loro distretto di leva. Quelle del corpo d'armata di Torino saranno assegnate alla scuola di Brà, quelle del comando militare della Sardegna alla scuola di Lucca, quelle del corpo d'armata di Bologna alla scuola di Verona, quelle di Roma alla scuola di Lucca e quelle di Napoli alla scuola di Campobasso.

10. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 30 novembre 1927.

11. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo, od istituto, era pareggiato ai governativi, nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

Assegnazione ai corsi.

12. — L'assegnazione ai corsi viene fatta, dai comandi di corpo d'armata, esclusivamente in base ai titoli di studio stabiliti per le varie armi e corpi ed all'attitudine fisica necessaria per l'arma o specialità in cui gli ammittendi chiedono di prestare servizio.

Ai corsi di fanteria e cavalleria, possono essere ammessi i candidati in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, o di titolo di studio equipollente, in base a quanto è indicato nel n. 7 del presente manifesto. I posti rimasti disponibili, potranno essere assegnati agli aspiranti in possesso di uno dei titoli di studio ritenuti sufficienti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali, in base a quanto è indicato nel n. 8 del manifesto medesimo.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è, inoltre, obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 27 dicembre corrente anno alle ore 7, nella sede che indicherà il comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà essere ammesso, in nessun caso, nell'arma di cavalleria.

13. — Ai corsi di artiglieria e del genio, vengono ammessi i candidati in possesso, almeno, del diploma di maturità classica o scientifica, o dei corrispondenti diplomi del ginnasio superiore, o delle scuole Reali superiori, delle provincie di Trento e di Trieste.

Sarà, in ogni modo, data la precedenza a quelli che abbiano frequentato studi superiori(in base al numero di esami superati) in ingegneria, in elettrotecnica, in scienze matematiche, fisiche e naturali.

I posti evenualmente disponibili potranno essere assegnati ai candidati che siano in possesso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione agrimensura), o di un R. istituto industriale di 3° grado, od infine, dell'Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma, o del R. Istituto d'arte industriale di Napoli. Successivamente a quelli in posseso degli altri titoli di studio considerati equipollenti alla maturità classica o scientifica e risultanti dal precedente n. 7.

Gli aspiranti all'artiglieria da costa avranno facoltà di scegliere, una delle sedi indicate nel n. 2 del presente manifesto (Spezia, Venezia e Messina) e, una volta promossi sergenti, po-

tranno compiere il relativo servizio di tre mesi, nella medesima sede in cui hanno compiuto il corso, o in altra di loro scelta.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati, i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 27 dicembre c. a. alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titolo di studio, la precedenza nelle assegnazioni di radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

14. — Al corso di commissariato potranno concorrere i militari laureati negli Istituti superiori di commercio, o in scienze agrarie, o nelle facoltà giuridiche; gli studenti nei predetti Istituti, Scuole, Facoltà, in base al numero di esami superati; i candidati in possesso del diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione commercio e ragioneria), o dei Regi Istituti commerciali, o della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste, o dei Regi Istituti industriali

Al corso di amministrazione e di sussistenza, potranno concorrere coloro che abbiano il diploma di abilitazione dell'Istituto tecnico superiore (sezione commercio-ragioneria), o dei Regi istituti commeciali, o della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste.

15. — I corsi si svolgerenno dal 15 gennaio al 30 giugno 1928.

Compiuto il corso gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare presso riparti col grado di sergente, fino al 30 settembre 1928 e per il rimanente della ferma, come sottotenenti di complemento o eventualmente come sergenti.

Non è ammesso per alcun motivo ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

16. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico 1927-28, o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi o consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 10 gennaio, o 25 giugno, di ogni anno, e quello da ufficiale, quando non fosse fatto di seguito a quello di sergente, il 15 aprile o il 15 ottobre di ogni anno.

Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi comandi di distretto, la circolare del *giornale militare* relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Pel Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 639. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

1. — Il 15 gennaio 1928 avrà inizio presso la scuola di sanità militare di Firenze il corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica-farmacia o di diploma di farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti).

Il corso avrà la durata di cinque mesi e quindi terminerà alla data del 15 giugno 1928.

Durante i primi due mesi del corso stesso sarà impartita prevalentemente l'istruzione militare, pur non trascurando l'insegnamento tecnico professionale nelle ore disponibili. Negli ultimi tre mesi del corso si darà invece la massima prevalenza alla parte tecnico-professionale e solo di quando in quando gli allievi potranno essere lasciati liberi per completare, occorrendo, la loro istruzione militare.

2. — Alla stessa data del 15 gennaio 1928 avrà principio presso la scuola di cavalleria in Pinerolo il corso per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

Il corso avrà la durata di cinque mesi e si svolgerà con le stesse norme stabilite dal numero precedente per il corso degli allievi ufficiali del corpo sanitario.

3. — Sia per quanto riguarda l'istruzione militare da impartirsi agli allievi medici e chimici-farmacisti, sia per ciò che concerne l'insegnamento tecnico-professionale si dovranno seguire le disposizioni dell'apposito regolamento interno della scuola di sanità militare ed i programmi relativi.

Per gli allievi del corpo veterinario si dovranno seguire le disposizioni dell'apposito regolamento interno della scuola di cavalleria ed i programmi relativi.

Presso il reggimento di cavalleria di stanza a Firenze ed eventualmente anche presso il reggimento d'artiglieria da campagna sarà svolto un corso di equitazione al quale dovranno prender parte gli aspiranti alla nomina a sottotenente medico.

4. — Nella prima quindicina del mese di aprile 1928 verranno accertate le attitudini militari degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali sotto la data del 15 aprile 1928 e con tale grado continueranno a frequentare i rispettivi corsi.

Quelli che eventualmente fossero dichiarati non promovibili al grado di caporale saranno assegnati alla compagnia di sanità o ad un reggimento di cavalleria reclutati dal rispettivo distretto di leva, a seconda che si tratti di allievi della scuola di sanità di Firenze o della scuola di cavalleria di Pinerolo, ed ivi ultimeranno gli obblighi di leva loro spettanti. Se tali obblighi non avessero, saranno senz'altro inviati in congedo.

5. — Alla fine del corso gli allievi saranno sottoposti agli esami a sottotenente, nei quali potranno essere dichiarati idonei, mediante compensazione, anche coloro che siano caduti in qualche prova teorica, purchè complessivamente raggiungano la media di 18 trentesimi nei soli esami teorici.

Gli idonei saranno inviati in licenza straordinaria, non computabile nella ferma, in attesa della nomina a sottotenente.

La Direzione della scuola di sanità militare e il comando della scuola d'applicazione di cavalleria trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) gli elenchi nominativi degli idonei con l'indicazione della classifica ottenuta e delle destinazioni preferite. Una copia di tali elenchi per gli aspiranti al corpo sanitario sarà trasmessa allo stesso Ministero (Direzione centrale di sanità militare); e un'altra per gli aspiranti al corpo veterinario (Servizio ippico e veterinario - Ufficio del capo del servizio veterinario).

6. — Gli aspiranti che saranno stati meglio classificati nel corso di equitazione di cui al n. 3, saranno, all'atto della nomina, preferiti per l'assegnazione ai reggimenti di arma a cavallo.

Per essere nominati sottotenenti di complemento, gli allievi dovranno avere i requisiti di cui al R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Col grado di sottotenente essi ultimeranno gli obblighi di leva, ma il periodo di servizio come ufficiale non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non sono ammessi esami di riparazione e perciò i non idonei verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi i loro obblighi di servizio, se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alla infermeria cavalli.

Resta inteso che coloro che avessero soddisfatto gli obblighi di leva dovranno senz'altro essere inviati in congedo.

7. — Le domande per frequentare il corso, redatte in carta da bollo da lire due, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario militare e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo veterinario e presentate al comando di corpo dai militari alle armi e ai comandi dei distretti di residenza dai militari in congedo entro il 15 dicembre p. v.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia o diploma in farmacia, laurea in zooiatria) dovranno unirsi i consueti documenti e cioè: certificato di nascita, certificato penale e attestazione di buona condotta, nonchè il foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

8. — Ricevute le domande di cui al precedente numero, i comandi di corpo o di distretto le trasmetteranno d'urgenza al comando del corpo d'armata di Firenze, o a seconda dei casi, a quello di Torino, e nello stesso tempo richiederanno al competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, e all'arma dei carabinieri reali le informazioni riservate di cui al § 331 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento; da rimettersi, appena pervenute ai rispettivi corpi d'armata.

I prefati comandi di corpo d'armata, riconosciuta la regolarità dei documenti prodotti, ammetteranno quegli aspiranti giudicati idonei, salvo a revocare tali ammissioni, con le norme di cui il penultimo comma del § 333 della citata istruzione complementare, qualora dalla dichiarazione del casellario giudiziale o dalle informazioni riservate, che

eventualmente fossero loro intervenute in ritardo, risultasse che l'aspirante non fosse in possesso dei requisiti voluti per rivestire il grado di ufficiale.

Così pure saranno revocate le ammissioni ai corsi di quei giovani che, essendo stati ammessi con riserva a senso del n. 5 del manifesto che fa seguito alla presente circolare, non presentassero nel termine stabilito del 15 gennaio 1928 il prescritto titolo di studio.

I giovani ammessi ai corsi saranno tempestivamente informati dai rispettivi comandi di distretto o di corpo dell'avvenuta loro ammissione, invitandoli a presentarsi alle rispettive scuole alla prescritta data del 15 gennaio 1928.

9. — I militari e graduati attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai detti corsi, ove ne abbiano i requisiti, saranno subito rinviati in congedo provvisorio fino alla data del 15 gennaio 1928.

10. — Oltre i militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva e i militari attualmente alle armi, potranno essere ammessi ai corsi, mediante regolare riammissione in servizio, anche i sottufficiali, caporali e soldati che si trovino in congedo illimitato per aver compiuto la ferma loro spettante.

Potranno del pari essere ammessi i militari ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile, purchè si obblighino a frequentare l'intero corso e a prestare tre mesi di effettivo servizio in qualità di sottotenenti.

11. — I comandi di corpo provvederanno che le presenti disposizioni siano subito portate a conoscenza dei militari dipendenti affinchè gli interessati possano regolarsi in conseguenza. I comandi di distretto a loro volta, cureranno senza indugio la pubblicazione del manifesto, conforme al modello allegato alla presente circolare, che sarà stampato a cura del Ministero e spedito in congruo numero di esemplari a ciascun comando di distretto; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario (ufficiali medici, chimici-farmacisti) e del corpo veterinario.

1. — Alla data del 15 gennaio 1928 sarà iniziato presso la scuola di sanità militare di Firenze un corso di istruzione per i giovani muniti di laurea in medicina o in chimica farmacia o di diploma in farmacia che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti).

Alla stessa data del 15 gennaio 1928 avrà principio analogo corso presso la scuola di cavalleria di Pinerolo per i giovani muniti di laurea in zooiatria che aspirino alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo veterinario.

2. — Ai detti corsi potranno essere ammessi i giovani che, essendo in possesso dei prescritti titoli di studio e degli altri requisiti voluti, si trovino nelle seguenti condizioni:

a) militari in congedo che non abbiano ancora soddisfatto all'obbligo di leva per essere stati ammessi al ritardo del servizio come studenti universitari o per altra causa;

b) militari attualmente in servizio alle armi;;

c) militari e graduati, compresi i sottufficiali, i quali si trovino in congedo illimitato per avere compiuto la ferma loro spettante e chiedano la riammissione in servizio;

d) militari a cui sia stato riconosciuto il diritto alla ferma minima o a quella riducibile purchè si obblighino, con dichiarazione scritta, di ultimare il corso e di compiere tre mesi di effettivo servizio, in qualità di sottotenente di complemento;

e) gli inscritti di leva stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva i quali, essendo cessata la causa della riforma o della rivedibilità assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, da cui saranno prosciolti all'atto della nomina a sottotenente.

I riformati non dovranno avere superato il 26° anno di età il 15 gennaio 1928.

Dall'ammissione ai corsi saranno esclusi quei militari in congedo che compiendo il 30° anno di età, alla fine dei corsi stessi, non si troverebbero più in condizione, per ragione di età di conseguire la nomina a sottotenente.

3. — Le domande per frequentare i detti corsi da compilarsi su carta da bollo da L. 2, dovranno essere indirizzate al comando del corpo d'armata di Firenze dagli aspiranti alla nomina a sottotenente del corpo sanitario e al comando del corpo d'armata di Torino dagli aspiranti alla nomina a sottotenente nel corpo veterinario.

Esse dovranno essere presentate al distretto di residenza dai militari in congedo e al comando del rispettivo corpo dai militari alle armi.

Alle domande stesse, oltre il prescritto titolo di studio (laurea in medicina, laurea in chimica-farmacia, diploma di farmacia, laurea in zooiatria) certificato comprovante di aver superato l'esame di Stato, dovranno unirsi i consueti documenti e cioè:

a) certificato di nascita;

b) certificato penale;

c) attestazione di moralità e buona condotta rilasciata dal Comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai vari Comuni in cui abbia dimorato negli ultimi 12 mesi. L'attestazione deve essere vidimata del Perfetto della provincia.

d) foglio di congedo illimitato per i militari che si trovino in tale posizione.

I riformati e i rivedibili dovranno pure produrre anche la dichiarazione di riforma o di rivedibilità.

4. — I militari attualmente alle armi, i quali presentino ora domanda di ammissione ai corsi, ove siano giudicati ammissibili saranno subito inviati in congedo provvisorio sino alla data del 15 gennaio 1928.

5. — Le domande di cui al numero precedente potranno essere presentate sino a tutto il 15 dicembre p. v.

I giovani laureandi in medicina, chimica-farmacia o in zooiatria che alla data stessa non avessero ancora conseguito la laurea potranno essere ammessi egualmente ai corsi con riserva di produrre il titolo di studio, compreso il certificato comprovante di aver superato l'esame di Stato, non più tardi del 15 gennaio 1928. In mancanza di tale presentazione gli ammessi saranno fatti subito cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui al numero successivo.

6. — I detti corsi avranno la durata di cinque mesi.

Nella prima quindicina del mese di aprile 1928 saranno accertate le attidudini degli allievi al grado di caporale. Gli idonei saranno promossi caporali col 15 aprile 1928 succesivo e continueranno a frequentare i rispettivi corsi. I non idonei cesseranno dalla qualità

di allievi ufficiali e verranno assegnati alla Compagnia di sanità reclutata dal proprio distretto di leva gli allievi del corpo sanitario, o ad un reggimento di cavalleria ugualmente reclutato dal proprio distretto di leva gli allievi veterinari, se hanno ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi altrimenti saranno congedati.

Alla fine dei corsi stessi gli allievi dichiarati idonei negli esami a sottotenente saranno inviati in licenza non computabile nella ferma, in attesa della nomina a ufficiale; questa nomina è subordinata al possesso dei requisiti di cui al R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304.

Col grado di sottotenente i promossi ultimeranno gli obblighi di leva ma il periodo di servizio come ufficiali non potrà ad ogni modo essere inferiore a tre mesi.

Non essendo consentiti esami di riparazione, i non idonei che abbiano ancora obblighi di leva da compiere sotto le armi, verranno assegnati alla compagnia di sanità reclutata dal rispettivo distretto di leva per ultimarvi gli obblighi stessi se aspiranti alla nomina a sottotenente medico, o farmacista, e, se aspiranti al corpo veterinario, ad un reggimento di cavalleria reclutato dal proprio distretto per rimanervi comandati alle infermerie cavalli.

1 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 640. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Obbligo di munirsi del passaporto per i militari che espatrieno.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Per segnalazioni fatte dai RR. Uffici dell'emigrazione ai confini di terra risulta che non infrequentemente militari congedandi od in licenza diretti all'estero si presentano alla frontiera sprovvisti del passaporto e degli altri documenti necessari, e vengono perciò respinti.

Ad evitare tale inconveniente, si invitano tutte le autorità interessate a porre bene in avvertenza i sottufficiali e militari di truppa congedandi che dichiarino di prendere residenza all'estero e coloro cui sia concessa licenza per l'estero (o che comunque debbano recarsi all'estero) che essi sono tenuti a munirsi di regolare passaporto a norma delle disposizioni vigenti in materia, nonchè delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato col R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, il quale, all'art. 160, dichiara punibile con l'arresto non inferiore a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a L. 2000 « chiunque espatri o tenti di espatriare senza essere munito di passaporto ».

Occorre inoltre che coloro, che si recano all'estero per raggiungervi le rispettive famiglie, si facciano inviare da esse in tempo utile *un atto di chiamata, vistato dal competente Consolato Italiano, in qualsiasi Stato essi siano diretti,* fatta eccezione per coloro che, essendo rimpatriati temporaneamente ed appositamente dall'estero per compiere il servizio militare, si trovino sempre nelle condizioni volute dalle disposizioni straniere per essere riammessi nel paese dal quale provennero.

Per coloro poi che si recano in Francia, per raggiungervi la famiglia tale atto di chiamata è necessario sempre, senza alcuna destinazione. Tale atto deve essere redatto su carta bollata francese e vistato dal *Maire* o dal *Commissaire de police* nonchè, sotto pena di nullità, dalla competente Prefettura francese e dal Consolato Italiano; e ciò anche se, prima di rientrare in Italia per compiervi il servizio militare, essi sidiedevano in Francia.

Si avverte peraltro che, per l'ingresso in Francia, è ritenuto equipollente al predetto atto di chiamata un contratto di lavoro vistato anche esso dalle competenti autorità francesi e dal R. Consolato Italiano.

L'inosservanza delle presenti disposizioni esporrebbe i militari di cui trattasi a sicura reiezione da parte degli uffici di frontiera francesi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 641. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per l'ammissione di sottufficiali del R. Esercito al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma presso la Scuola centrale di educazione fisica in Roma.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare n. 462 del *giornale militare* corrente anno si rende noto che gli ammessi al 1° anno di corso della sezione magistrale di scherma, presso la Scuola centrale di educazione fisica, in Roma, sono i sottufficiali sottoindicati, riusciti primi nella graduatoria dei candidati

provvisti di titolo di studio, di cui al n. 11 della circolare suddetta:

1° Sergente maggiore LEO Cataldo, 10° reggimento fanteria;

2° Sergente maggiore GRAVARELLI Andrea, 81° reggimento fanteria;

3° Brigadiere dei carabinieri reali a cavallo NEGRO Francesco, legione allievi CC. RR. di Roma;

4° Sergente maggiore BONFANTI Antonio, 6° reggimento fanteria;

5° Sergente maggiore RACANA Gaetano, 29° reggimento fanteria;

6° Sergente maggiore PACIFICO Mario, 63° reggimento fanteria;

7° Sergente maggiore RAUSA Modestino, 4° reggimento fanteria;

8° Sergente maggiore CATULLO Tito, 1° reggimento bersaglieri;

9° Sergente PAOLUCCI Ercole, 14° reggimento fanteria;

10° Sergente PONZI Emilio, 71° reggimento fanteria;

11° Sergente maggiore FINELLI Luigi, 2° reggimento bersaglieri;

12° Sergente GIUSTO Giuseppe, 81° reggimento fanteria;

13° Sergente maggiore GIUSTINI Giuseppe, 9° reggimento bersaglieri;

14° Sergente BELLINI Aldo, 6° reggimento artiglieria pesante campale;

15° Sergente maggiore JOVINELLI Enrico, 5° reggimento genio;

16° Sergente maggiore BONELLI Mario, 37° reggimento fanteria;

17° Sergente maggiore DEL GIACCO Renato, 10° reggimento genio;

18° Sergente maggiore MIELE Lucio, 232° reggimento fanteria;

19° Sergente maggiore MARINO Salvatore, 85° reggimento fanteria;

20° Sergente maggiore SALVADERI Ernesto, Regio corpo truppe coloniali della Tripolitania;

21° Sergente maggiore CENTONZE Gaspare, 8° reggimento artiglieria da campagna;

22° Sergente NATARELLA Francesco, 81° reggimento fanteria;

23° Sergente maggiore BELVISI Francesco, 3° reggimento artiglieria da costa;

24° Sergente MINUZZI Giovanni, Scuola centrale di artiglieria;

25° Sergente maggiore CAPIZZI Giuseppe, 81° reggimento fanteria;

26° Sergente maggiore MAURANTONIO Umberto, 37° reggimento fanteria;

27° Sergente VANNUCCI Fiorenzo, 2° reggimento bersaglieri;

28° Sergente maggiore DE SILVA Raffaele, 30° reggimento fanteria;

29° Sergente PISANI Giuseppe, reggimento cavalleggeri di Novara;

30° Sergente BARLETTA Albino, 8° reggimento artiglieria da campagna.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 642. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Trasferimento della sede del comando della 11ª Brigata di fanteria da Merano a Bolzano.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che col 1° novembre p. v. la sede del comando della 11ª Brigata di fanteria sia trasferita da Merano a Bolzano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1780 depennare il tenente BELLIA Teodoro, del 10° bersaglieri.

A pagina 1781, depennare il capitano CORTESE Paolo, del 6 bersaglieri.

A pagina 1783, depennare il tenente SANTILLI Guido, del 6 alpini, ass.: Istituto geografico militare.

A pagina 1783, depennare il tenente NASTA Francesco del 16 fanteria.

A pagina 1783, depennare il tenente MAROTTA Donato del 56° fanteria.

A pagina 1783 depennare il tenente STOCCHI Vittorio, del 90° fanteria.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 535:

A pagina 1785 depennare i tenenti BACCHELLI Adalberto e ALESSANDRI Amedeo.

A Pagina 1787 depennare il tenente MASTROVITA Giuseppe.

A pagina 1788 dopo il tenente VOLPE Pasquale aggiungasi il capitano SCIALDONE Mario.

A pagina 1786 depennare il tenente D'ALFONSO Amedeo.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 566,

A pagina 1870, depennare il capitano MITRANO Gino ed il tenente MONETA Attilio.

A pagina 1871, depennare i tenenti CHECCHIA Tito, CIRILLO Emilio e DE SANCTIS Quirino.

A pagina 1871 dopo il tenente BASSI Andrea aggiungere il tenente ZAMOLO Pompeo, cavalleggeri Alessandria ed il tenente NISIVOCCIA Roberto, cavalleggeri Alessandria.

A pagina 1871, prima del tenente CINALLI Ettore aggiungere il capitano MITRANO Gino, cavalleggeri Saluzzo.

A pagina 1871 dopo il tenente FRAGHI Andrea aggiungasi i tenenti CHECCHIA Tito e CIRILLO Emilio.

Dispensa 40, anno 1917, circolare 567:

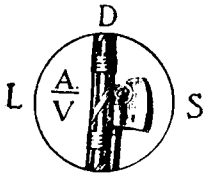
A pagina 1873 depennare il capitano MONTARETTO Giuseppe e il tenente RAVETTA Serafino.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 568:

A pagina 1874, depennare i tenenti GENASI Giuseppe e FUSCO Giovanni e VALLINI Alberto.

A pagina 1875 depennare i tenenti NERI Bruno e DE SAINT PIERRE Alessandro.

A pagina 1875, dopo il capitano BARBA Guido aggiungasi il capitano ALTOBELLI Luigi, 10° artiglieria campagna.



PREZZO L. 1,20

(5733) – Roma, 1927 – Anno V – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 46ª — 1927 - ANNO V — 14 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 643 – 8 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1825 – Aggiunte al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare. . *Pag.* 2060

» 644 – 22 settembre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti . . . . . » 2061

» 645 – 29 settembre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1819 – Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28 . . » 2064

» 646 – 5 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce un membro della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio . . . . . » 2066

» 647 – 8 ottobre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . . » 2067

N. 648 – 13 ottobre 1927 – Anno V – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme relative al noleggio di automezzi militari . . . . . *Pag.* 2098

» 649 – 13 ottobre 1927 – Anno V AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2101

» 650 – 13 ottobre 1927 – Anno V — EQUIPAGGIAMENTO. – Dispositivo per l'attacco all'elmetto metallico del piumetto da bersagliere (*con tre tavole di disegno*) » 2102

» 651 – 13 ottobre 1927 – Anno V – EQUIPAGGIAMENTO. – Divisa dei carabinieri – Modifiche al pantalone lungo con pistagne . . . . . » 2107

» 652 – 13 ottobre 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati . . » 2108

» 653 – 13 ottobre 1927 – Anno V — MILITARI DI TRUPPA. – Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 ascritti alla ferma riducibile ed effettivamente ammessi all'abbreviazione del servizio . . . . . » 2110

» 654 – 13 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . . » 2111

» 655 – 13 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi ed uffici. . . . . » 2112

» 656 - 13 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da campagna e di un comando di gruppo di batterie a cavallo – Pubblicazione 1856 – Ediz. 1927 . . . . . » 2113

N. 657 – 13 ottobre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E. . . . . *Pag.* 2114

» 658 – 13 ottobre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze . . . . . » 2115

» 659 – 13 ottobre 1927 – Anno V — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Soppressione dello scappamento libero negli autoveicoli militari . . . . . » 2116

» 660 – 13 ottobre 1927 – Anno V — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento. . . . . » 2117

» 661 – 13 ottobre 1927 – Anno V — TRASPORTI. — Distribuzione libretti di viaggio. . . . . » 2118

» 662 – 13 ottobre 1927 – Anno V — TRASPORTI. — Trasporti in conto corrente ed in servizio cumulativo fra le ferrovie complementari Sarde e le FF. SS. di esplosivi e quadrupedi . . . . . » 2118

AVVISO . . . . . » 2119

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2120

Circolare N. 643. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto 1825-Aggiunte al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici taluni servizi di competenza del Genio militare.** — (Gabinetto). 8 settembie 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 236, del 12 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del Genio militare;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 5. — Il Ministro per la guerra, di concerto con quello per i lavori pubblici, designerà due ufficiali generali del Genio militare, in servizio effettivo o richiamati dal congedo, cui sarà affidato un còmpito di collegamento tra le Amministrazioni interessate. Essi, per quanto riflette le questioni di carattere tecnico-militare, agevoleranno gli uffici civili incaricati della costruzione di edifici militari nello studio dei progetti particolareggiati; concorreranno nel dirimere tempestivamente le eventuali difficoltà anche durante la esecuzione delle opere; terranno informate le Amministrazioni interessate dell'andamento degli studi e dei lavori.

I due ufficiali generali saranno alla dipendenza diretta del Ministero della guerra, che ne stabilirà le sedi, in relazione alle esigenze del servizio. Nell'esplicazione delle loro funzioni potranno richiedere, ove occorra, degli ufficiali del Ministero della guerra compilatori dei progetti di massima delle nuove costruzioni ed avranno ciascuno alla propria dipendenza, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore.

Art. 6. — Il Ministero della guerra, d'accordo con quello dei lavori pubblici, potrà emanare norme particolareggiate per il più pratico e proficuo funzionamento del servizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 settembre 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

N. 644 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 22 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 704 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1925 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri indi-

vidui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti;

Decreta:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti è stabilita come appresso indicato:

a) ufficiali ed impiegati civili in servizio:

Generali, impiegati civili dei primi cinque gradi .	L. 32
Colonnelli, impiegati civili del 6° grado	» 27
Tenenti colonnelli, impiegati civili del 7° grado . .	» 25
Maggiori, impiegati civili dell'8° grado	» 21
Capitani, impiegati civili del 9° grado	» 17
Tenenti, sottotenenti, impiegati civili del 10° e 11° grado	» 14
Impiegati civili del 12° e 13° grado	» 12

Ufficiali dei vari gradi degli altri corpi armati per il servizio dello Stato. Le rette dovute sono quelle stesse più sopra stabilite per i corrispondenti gradi degli ufficiali del R. Esercito.

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità ed a riposo provvisti di pensione:

Con assegno o pensione lordi:

da L. 16.000 in più	L. 25
da L. 13.700 incluse a meno di L. 16.000	» 21
da L. 11.600 incluse a meno di L. 13.700	» 17
da L. 7000 incluse a meno di L. 11.600	» 14
inferiore a L. 7000	» 12

c) Sottufficiali ed uomini di truppa dell'esercito e degli altri corpi armati per il servizio dello Stato e militari di truppa in congedo ricoverati negli stabilimenti sanitari militari per conto dell'Opera nazionale pro invalidi di guerra, e personale civile subalterno L. 11;

e) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli stabilimenti sanitari militari, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se essi percepiscono invece stipendio dallo Stato, pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se sono in servizio, od all'importo lordo della loro pensione in caso contrario;

f) Per il personale dell'Amministrazione della guerra, ammesso a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale medesimo conteggiato al netto. Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta, questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga o stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, esclusi il supplemento di servizio attivo, gli aumenti concessi con il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, e qualunque altro assegno.

d) Ricoverati nei sanatori militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) L. 28;

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° novembre 1927.

Art. 3.

Il decreto Ministeriale 12 dicembre 1925 è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1927 - Anno V — Guerra reg. n. 52, fogl. n. 431*).

N. 645 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 1819 - Variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Ragioneria centrale). — 29 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 231, del 6 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 453, 454 e 504; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859, e 16 giugno 1927, n. 943;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta di apportare riduzioni in alcuni stanziamenti di spese per l'esercizio finanziario 1927-28, in relazione alla rivalutazione della moneta;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1927-28, nonchè nel bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio medesimo, sono apportate le variazioni indicate, rispettivamente, nelle tabelle *A*, *B*, e *C*, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, del Ministro proponente.

(Omissis).

Questo decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 29 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Tabella delle variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio 1927-28.

TABELLA B.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

In diminuzione:

Cap. n. 21 — Spese di mantenimento degli animali, ecc.	L.	200,000
Cap. n. 26 — Corredo alle truppe, ecc.	»	10,000,000
Cap. n. 27 — Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	40,000,000
Cap. n. 32 — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 35 — Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazioni, ecc.	»	1,000,000
Cap. n. 36 — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 38 — Spese di trasporto materiale, ecc.	»	800,000
Cap. n. 59 — Provviste o allestimento di materiali tecnici, ecc.	»	8,000,000
Cap. n. 60 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 65 — Provviste di generi e materiali, ecc.	»	2,000,000
Totale	L.	72,000,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Omissis.

N. 646. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - **Decreto mininisteriale che sostituisce un membro della Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 5 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge n. 1305 del 7 luglio 1927, concernente il reclutamento straordinario dei tenenti del genio in servizio permanente effettivo;

Visto l'art. 5 del decreto Ministeriale in data 6 settembre 1927, recante le norme esecutive del R. decreto-legge anzidetto;

Visto il decreto Ministeriale in data 6 settembre 1927, relativo alla nomina dei componenti la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio;

Decreta:

Il Direttore capo divisione DE GREGORIO comm. dott. Umberto è nominato *membro* della commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento straordinario dei tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma del genio, in sostituzione del pari grado PETRI comm. Vergilio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 64 . — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 8 ottobre 1927 – Anno V.

Avendo affidato alla ditta Edoardo BIANCHI di Milano il rifornimento agli enti dell'Esercito anche delle parti di ricambio per bicicletta militare tipo unico mod. 1925, ed essendosi verificate variazioni nei prezzi delle parti di ricambio per biciclette tubolari militari Bianchi dei tipi rigido, pieghevole e porta mitragliatrici, per truppa e per ufficiali, gli allegati alla circolare, di pari oggetto, n. 316 del *giornale militare* c. a., restano sostituiti dagli annessi alla presente.

Le nuove tariffe hanno effetto dal 1° luglio 1927.

Restano ferme tutte le disposizioni contenute nella ricordata circolare n. 316, e relative ai prezzi, al collaudo, alle modalità per i prelevamenti, al luogo e termini di consegna, ai ritardi nelle consegne ed ai pagamenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo porta-mitragliatrici.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
1	3	Telaio per truppa 1912 forcellone girevole	N.	430 —
2	3 *bis*	Telaio truppa 1916 a lamina	»	405 —
3	3 *ter*	Telaio truppa 1923 a lamina	»	405 —
4	3 A	Telaio Ufficiali	»	430 —
5	4	Parte rigida anteriore del telaio truppa .	»	110 —
6	4 *bis*	Parte rigida anteriore del telaio Ufficiali .	»	110 —
7	5	Molla ad U ricoperta in cuoio p. sostegno fucile	»	4 —
8	6	Vite fissa detta con dado	»	0,35
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio .	»	0,80
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio . .	»	0,20
11	9	Parte rigida posteriore del telaio . .	»	135 —
12	10	Perno di cerniera con nasello	»	1 —
13	11	Dado esagonale con battuta circolare p. detto	»	0,50
14	12	Levetta di chiusura	»	0,90
15	13	Bottone godronato con dente per detta .	»	1 —
16	14	Molla spirale di pressione al bottone . .	»	0,25
17	15	Dado con taglio ferma bottone . . .	»	0,35
18	16	Perno fissa levetta alla cerniera . . .	»	0,40
19	17	Bullone a testa esagonale ferma bussola al bossolo del porta congegno motore . .	»	0,75
20	18	Dado esagonale per detto	»	0,40

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
21	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	N.	0,35
22	20	Forcella obliqua posteriore elastica completa	»	85 —
23	21	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione al foro	»	42 —
24	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniera con dado	»	1,10
25	23	Rainella di cuoio p. interno canotto tubolare	»	0,20
26	24	Buccola filettata di bronzo fosforoso	»	6,70
27	25	Pistone a forchetta filettato	»	19 —
28	26	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio	»	1,50
29	27	Dado per detto	»	0,85
30	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1,45
31	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	2,50
32	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	1,65
33	31	Asta porta molla filettata con testa tonda	»	3,20
34	32	Coppiglia per detta	»	0,05
35	33	Canotto godronato copripolvere, filettato internamente	»	5,70
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	75 —
37	35	Bullone registra anelli	»	0,80
38	36	Dado per detto	»	0,50
39	17 *a*	Bullone fissa lamina	»	1,40
40	17 *b*	Lamina per telaio	»	2,75

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
41	34*a*	Forcella orizzontale a lamina	N.	60 —
42	37	Lubrificatore a molla	»	0,35
43	344	Grano temperato per foro al forcellino .	»	0,60
44	38	Forcellone anteriore completo con sospensione elastica	»	107 —
45	39	Forcellone semplice	»	58 —
46	40	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. destra)	»	24 —
—	—	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. sinistra)	»	24 —
47	41	Leva curvata a 3 fori (p. destra) . . .	»	4,30
48	42	Leva curvata a 3 fori (p. sinistra) . . .	»	4,30
49	43	Bullone con nasello di congiunzione, leva curvata e forcellone	»	0,95
50	44	Cuscinetto temperato per detto . . .	»	0,55
51	45	Grano temperato per detto cuscinetto . .	»	0,40
52	46	Ranella temperata per cuscinetti . . .	»	0,40
53	47	Dado per bullone di congiunzione . . .	»	0,70
54	48	Asta filettata con cerniera	»	6 —
55	49	Bullone con testa esagonale, fissa asta filettata alla leva curvata	»	0,80
56	50	Molla spirale	»	1,60
57	51	Bottone con taglio registra molla . . .	»	0,50
58	52	Canotto porta molla con perno filettato .	»	7,50
59	53	Dado fissa canotto al forcellone . . .	»	0,40
60	54	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra	»	1,35

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
61	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	N.	17 —
62	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone .	»	2 —
63	57	Anello inferiore porta sfere . . .	»	2 —
64	58	Anello superiore porta sfere	»	2 —
65	59	Calottino superiore filettato registra sterzo	»	3 —
66	60	Ranella d'isolamento con intaccatura (in sostituzione del portafanale) . . .	»	0,75
67	61	Morsetto ferma manubrio	»	4,50
68	62	Bullone con nasello serra morsetto . .	»	0,60
69	63	Dado esagonale per detto	»	0,45
70	64	Anello godronato e filettato serra sterzo .	»	1,75
71	65	Sfere da 1/8	gross	2,50
72	66	Ruota anteriore completa senza gomme .	N.	82 —
73	67	Ruota posteriore completa senza gomme .	»	92 —
74	68	Mozzo anteriore completo	»	23 —
75	69	Mozzo posteriore completo	»	26 —
76	70	Corpo del mozzo	»	11 —
77	71	Calotta porta sfere	»	1,60
78	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0,40
79	73	Lubrificatore a molla	»	0,35
80	74	Asse filettata	»	2,80
81	75	Cono fisso; parte destra	»	1,70
82	76	Cono registrabile	»	1,70
83	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0,20
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro . .	»	0,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
85	79	Anello godronato o copri filetto al mozzo anteriore	N.	1,90
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	0,70
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	6 —
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1,50
89	83	Raggio filettato	»	
90	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)	»	0,35
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone	»	
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	11 —
93	87	Cerchio forato e verniciato	N.	17 —
94	88	Congegno motore completo	»	32 —
95	89	Bussola porta congegno motore	»	19 —
96	90	Asse motore a coni, cementato e rettificato	«	6,80
97	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)	»	4 —
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»	3 —
99	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»	1,50
100	94	Anello filettato fissa calotta sinistra	»	1,60
101	95	Ranella con nasello interno registra bussola	»	1,60
102	133-K	Calotta porta sfere destra	»	4 —
103	134-K	Calotta porta sfere sinistra	»	3 —
104	135-K	Ranella con nasello	»	1,50
105	111-K	Asse motore per tipo lamina	»	6,80

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
106	93	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	N.	2 —
107	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0,30
108	98	Pedaliera completa	»	86 —
109	99	Pedivella destra a tre branche, in acciaio al nichel	»	18 —
110	100	Pedivella sinistra semplice	»	11 —
111	101	Chiavetta ferma pedivella	»	0,90
112	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0,40
113	103	Ruota dentata di 44 denti	»	13 —
114	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	0,40
115	105	Dado esagonale per detta	»	0,25
116	106	Pedale destro completo	»	11,50
117	107	Pedale sinistro completo	»	11,50
118	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra	»	2,90
119	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra	»	2,90
120	110	Cassa di pedale con tubo a calotta . .	»	9,70
121	111	Cono di pedale	»	0,55
122	112	Ranella d'isolamento registra pedale . .	»	0,15
123	113	Dado esagonale fissa cono al pedale . .	»	0,40
124	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa. .	»	0,95
125	272	Cassa semplice di pedale	»	4,75
126	273	Tubo con calotte per detta	»	4 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
127	115	Manubrio completo	N.	38 —
128	116	Manubrio semplice con portaleva saldato .	»	30 —
129	117	Coperchietto godronato copriforo al centro del manubrio.	»	1,10
130	118	Vite fissa coperchietto al manubrio. . . .	»	0,20
131	119	Manopola di legno con anelli metallici .	»	2,20
132	120	Turacciolo di legno per detta	»	0,15
133	121	Vite lunga fissa manopola	»	0,15
134	122	Freno completo	»	39 —
135	123	Leva curvata di comando	»	9,50
136	124	Vite perno fissa leva al manubrio . . .	»	0,35
137	125	Asta filettata con occhiello all'estremità .	»	3,20
138	126	Asta tubolare filettata per detta . . .	»	4,80
139	127	Guida squadra ripiegata ad L	»	3,75
140	128	Molla spirale di pressione	»	1 —
141	129	Disco con foro quadro di congiunzione freno al forcellone	»	0,90
142	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone .	»	0,35
143	131	Leva d'articolazione con fori	»	2,40
144	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare, fissa leve alla guida quadra . .	»	0,40
145	133	Leva porta pattini, parte destra	»	4,80
146	134	Leva porta pattini, parte sinistra . . .	»	4,80
147	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»	0,30
148	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0,45

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
149	137	Cuscinetto per detto	N.	0,45
150	138	Ranella per detto	»	0,35
151	139	Pattino di fibra	»	0,75
152	140	Tendi catena completo	»	2,25
153	141	Paletta con asta filettata	»	1,25
154	142	Piastrino sagomato a tre fori	»	0,60
155	143	Dado esagonale per detta	»	0,50
161	149	Porta sella diritto	»	4 —
162	150	Porta mantellina-parafango completo . .	»	25 —
163	151	Lastra metallica curvata e sagomata . .	»	9,50
164	152	Supporto sagomato fissato alle branche della forcella obbliqua	»	9,50
165	153	Fascetta per detta	»	2,10
166	154	Vite per detta fascetta	»	0,10
167	155	Anello mobile per cinghie	»	1,35
168	156	Vite fissa anello	»	0,60
169	157	Dado per detta	»	0,40
170	158	Supporto a fascetta porta mantellina e porta fucile posteriore	»	1,25
171	159	Piastrina di rinforzo per supporto porta mantellina	»	1 —
172	160	Cinghia con linguetta per porta fucile posteriore	»	4 —
173	161	Sella completa Bianchi tipo militare . .	»	38 —
174	162	Cuoio	»	21 —
175	162	Becco forato	»	1,10
176	164	Bandella arcuata metallica	»	3,40

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
177	165	Bullone fissa molla alla bandella arcuata	N.	1,10
178	166	Ranella forata di appoggio molle fissate ai detti bulloni	»	0,25
179	167	Asticciuola a molla a due ricci destra . .	»	2,75
180	168	Asticciuola a molla a due ricci sinistra .	»	2,75
181	169	Asticciuola a molla a un riccio destra . .	»	2 —
182	170	Asticciuola a molla a un riccio sinistra .	»	2 —
183	171	Dado per bullone fissa molla	»	0,25
184	172	Attacco a becco ferma molle	»	2 —
185	173	Bullone per detto attacco	»	0,75
186	174	Ranella per detto attacco	»	0,25
187	175	Dado per bullone 173	»	0,50
188	176	Vite tendi cuoio	»	2,10
189	177	Bottone a 4 fori per detta vite . . .	»	0,75
190	178	Attacco completo di sella	»	5 —
191	179	Chiavardetta di attacco fermasella . .	»	1,80
192	180	Dado esagonale per detta	»	0,80
193	181	Ganasce per attacco sella	»	2,10
194	182	Piastrina rigata interna per attacco di sella	»	1 —
195	183	Piastrina liscia esterna	»	1 —
196	184	Chiodo di rame	»	0,05
197	185	Serie completa porta spallacci . . .	»	15 —
198	186	Attacco grande di diametro mm. 28,6 con anello passa cinghia	»	3,50
199	187	Attacco inferiore di diametro da mm. 20 con occhiello per agganciamento . . .	»	2,80
200	188	Attacco inferiore di diametro mm. 17,5 con occhiello per agganciamento . . .	»	2,80

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
201	189	Vite fissa detti attacchi	N.	0,25
202	190	Chiave a cacciavite adatta per tutte le viti e dadi	»	8,50
203	192	Ingranaggi a ruota libera a 18 denti . .	»	11 —
204	290	Perno per cerniera filettato con bottone godronato (p. telaio da ufficiali . . .	»	3,50
205	291	Manopole di sughero	»	2,25
206	193	Freno posteriore completo (Bowden originale)	»	28 —
207	194	Fibre per porta pattini	»	0,80
208	195	Filo interno per trasmissione	»	1,75
209	196	Guarnizione esterna per detto filo . . .	»	6,50
210	303	Parte destra della staffa con fascetta .	»	3 —
211	304	Parte sinistra della staffa con fascetta .	»	3 —
212	305	Parte destra della staffa porta pattini .	»	4 —
213	306	Parte sinistra della staffa porta pattini	»	6 —
214	307	Vite per fascetta	»	0,50
215	308	Dado per detta	»	0,40
216	309	Viti per fissare le staffe	»	0,50
217	310	Ranella per detta	»	0,40
218	311	Dado per detta	»	0,40
219	312	Porta pattino destro	»	2 —
220	313	Porta pattino sinistro	»	2 —
221	314	Vite fissa porta pattino	»	0,50
222	315	Ranella per detta	»	0,30
223	316	Dado per detta	»	0,40

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
224	317	Molla di richiamo	N.	1 —
225	318	Bullone a croce con dadi registra fili . .	«	2 —
226	319	Leva semplice	»	10 —
227	320	Supporto per la leva, da fissare al manubrio	»	3 —
228	321	Vite di congiunzione leva al supporto . .	»	0,50
229	322	Ranella per detta	»	0,30
230	323	Dado per detta	»	0,40
231	324	Bottone di chiusura della leva . . .	»	0,60
232	325	Vite di chiusura del supporto	»	0,50
233	326	Galletto per detta	»	0,50
234	191	Sella da ufficiale (Broochs B. 18) . . .	»	55 —
235	226	Porta attrezzo completo	»	15 —
236	226-A	Parte superiore completa	»	7 —
237	226-B	Parte inferiore completa	»	5 —
238	281	Cinghietta di cuoio	»	2 —
239	282	Vite fissa cinghietta	»	0,60
240	283	Dado per detta	»	0,40
241	297	Porta fanale per bicicletta da ufficiale . .	»	3,60
242	284	Porta fanale sagomato	»	3,25
243	285	Porta fanale da applicare alla forcella . .	»	4 —
244	286	Parte anteriore fissa fanale	»	2,5
245	287	Parte posteriore per detta	»	1,50
246	288	Vite a testa tonda per fissare le due parti	»	0,40
247	289	Dado per detta	»	0,30

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
248	291	Parafanghi completi (adattabili al tipo ufficiale ed al tipo truppa)	N.	21 —
249	292	Parafango completo anteriore	»	10 —
250	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0,50
251	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica .	»	0,50
252	294	Bacchetta per parafango anteriore . .	»	1,50
253	295	Parafango completo posteriore . . .	»	11 —
254	296	Attacco da fissare il parafango alla forcella obliqua	»	3,75
255	297	Vite a testa tonda di chiusura all'attacco .	»	0,60
256	298	Vite a testa tonda fissa attacco al parafango	»	0,70
257	299	Dado per detta	»	0,40
258	300	Bacchetta per parafango posteriore . .	»	1,50
259	343	Bullone fissa bacchetta parafango posteriore alla cerniera della forcella obliqua .	»	0,80
260	301	Attacco alla forcella orizzontale . . .	»	1 —
261	302	Vite per detta	»	0,40
262	400	Forcella obliqua elastica completa . .	»	85 —
263	401	Forcella obliqua semplice	»	42 —
264	402	Bullone con battuta circolare per cerniera	»	0,70
265	403	Dado per detta	»	0,30
266	404	Forcella orizzontale	»	75 —
267	405	Piastrina destra	»	8,50
268	406	Piastrina sinistra	»	8,50

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
269	407	Bullone con battuta circolare fissa piastrina alla forcella	N.	1,70
270	408	Tendicatena	»	2,25
271	409	Vite tendicatena con occhiello . . .	»	1,25
272	410	Dado per detta	»	0,40
273	411	Vite fissa tendicatena alla piastrina . .	»	0,60
274	412	Ruota completa con dadi a maniglia (senza gomma e senza ruota libera). . .	»	107 —
275	413	Mozzo completo con due ingranaggi e dado e maniglia	»	46 —
276	414	Corpo del mozzo con due filettature . .	»	15 —
277	415	Ingranaggio da 23 denti	»	8 —
278	416	Dado a maniglia	»	6 —
279	401 *bis*	Forcella orizzontale con lamina . . .	»	60 —
280	200	Cassa n. 1 per dotazioni di mobilitazione di compagnia, in legno forte con coperchio, spigoli ferrati, due fasciature di ferro, due serrature, due maniglie, verniciata in grigio verde e divisa in cassetti. . . .	»	357,50
281	201	Cassa n. 2. come n. 1 con divisioni a scompartimenti anzichè a cassetti . . .	»	285 —
282	202	Cassa n. 3 di mobilitazione per comando di battaglione, come quella n. 2 con cassetta a scompartimento	»	210 —
283	203	Sacco di tela impermeabile grigio-verde per ruote, anelli ,copertoni e telai con anelli di ottone e funicella di chiusura, maniglia passante con rinforzo centrale di cuoio .	»	150 —
284	204	Sacco tela impermeabile per biciclette di riserva. conforme a quello sopradescritto .	»	180 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
285	206	Borsa da meccanico di cuoio nero con placca di ottone, 3 cinghie d'attacco passanti e controforte interno, cinghie passanti esterne, e otto interne per attrezzi e cinghie di chiusura del coperchio . . .	N.	70 —
286	207	Borsa piccola per serie borse di squadra in cuoio nero con placca in ottone, coperchio e cinghie di chiusura con tre cinghie di attacco, due passanti con contraforte interno	»	40 —
287	208	Borsa grande per serie borse di squadra in cuoio nero con placche in ottone, coperchio e cinghia di chiusura con tre cinghie d'attacco, due passanti con controforte interno.	»	57 —
289	209	Spallacci in cuoio nero con fibbia passante e moschettone con arresto . . .	»	20 —
290	210	Fibbia per spallacci	»	1 —
291	211	Gancio a moschettone per spallaccio. . .	»	1,50
292	212	Anello porta gancio a moschettone . .	»	0,70
293	213	Campanello verniciato in grigio-verde. .	»	3 —
294	214	Pompa telescopica a 3 parti . . .	»	8 —
295	215	Guarnizione di cuoio per pompa . . .	»	0,25
296	216	Tubetto di gomma ricoperto con raccordi per pompa	»	1 —
297	217	Oleatore in ottone piccolo con catenella per vite di chiusura	»	1,80
298	218	Oleatore di ottone grande con catenella per vite di chiusura.	»	5 —
299	219	Leva e monta anelli brevettato . . .	»	25 —
300	220	Leva pneumatici	»	6 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
301	221	Pennello per pulizia	N.	3,50
302	222	Cacciavite grosso con manico di legno	»	2,75
303	223	Cacciavite piccolo con manico di legno	»	1,50
304	224	Porta sciabola in metallo verniciato grigio-verde con branche rivestite in cuoio (al paio)	»	35 —
305	225	Scatola grande necessaire per riparazioni pneumatici	»	20 —
306	227	Recipiente per olio e petrolio	»	12 —
307	228	Recipiente per soluzione di para, talco e e vernice grigio-verde	»	10 —
308	237	Morsetto da banco	»	75 —
309	238	Lima mezza tonda taglio fino con manico di legno	»	4 —
310	239	Lima piana smussata a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
311	240	Lima mezza tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
312	241	Lima tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4 —
313	242	Forbice mezzana	»	3 —
314	243	Punteruolo in acciaio	»	1,50
315	244	Chiave tiraraggi	»	3 —
316	245	Martello con manico di legno	»	4 —
317	246	Chiave inglese grande	»	15 —
318	247	Pinza a mano e tronchesino	»	9 —
319	248	Morsetto a mano con galletto	»	9 —
320	249	Attrezzo per smontare le chiavette	»	15 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
321	250	Borsellino piccolo di pelle porta viti per meccanico.	N.	3 —
322	251	Placca ottone per borsa senza incisioni . .	»	2,75
323	252	Chiodini in ottone per fissare placche alle borse	»	0,05
324	2 1	Targa in ottone con trofeo ed inciso in nero i numeri del battaglione e della bicicletta.	»	2,50
325	2 2	Scalpello piccolo per borsa da meccanico.	»	3 —
326	2 3	Punzone in ottone per borsa da meccanico.	»	6 —
327	2 4	Scatoletta di latta verniciata in grigio-verde con chiusura ottone a vite per petrolio e benzina.	»	7 —
328	265	Chiave speciale da officina leva ingranaggio di ruota.	»	37,50
329	266	Morsetto speciale per riparazione di catene.	»	15 —
330	267	Siringa di ottone.	»	12 —
331	270	Forbice pieghevole	»	5 —
332	339	Chiave fissa per il montaggio e smontaggio sospensione elastica posteriore . . .	»	12 —
333	340	Chiave snodata	»	15 —
334	—	Borsetta cuoio adatta per mettere la chiave a cacciavite ed altri accessori . . .	»	7,50
		Parti speciali per biciclette portamitragliatrice.		
335	500	Telaio completo	»	610 —
336	501	Parte rigida anteriore del telaio . . .	»	200 —
337	502	Bussola in bronzo per supporto dell'arma e del telaietto.	»	11 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
338	503	Parte rigida posteriore del telaio . . .	N.	210 —
39	504	Attacco per i ganci del treppiede . . .	»	4,50
340	505	Fascetta con lingua a molla di arresto .	»	16 —
341	503	Molla per detta	»	1,50
342	507	Vite fissa detta molla	»	0,45
343	508	Vite di chiusura della fascetta . . .	»	0,45
344	509	Forcella obliqua elastica	»	105 —
345	510	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniere di congiunzione ai forcellini. . .	»	65 —
346	511	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere	»	1,20
347	512	Dado per detto	»	0,60
348	513	Ranelle di cuoio per interno canotto tububolare	»	0,50
349	514	Bussola filettata in bronzo	»	8 —
350	515	Pistone a forchetta filettata	»	28 —
351	516	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio	»	2 —
352	517	Dado per detto	»	0,85
353	518	Ranella di cuoio	»	0,50
354	519	Molla spirale lunga di pressione, grande diametro	»	4,50
355	520	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	3,50
356	521	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	8 —
357	522	Forcella irizzontale girevole	»	95 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
358	523	Forcellone con sospensione elastica, completo	N.	130 —
359	524	Forcellone semplice	»	75 —
360	525	Ruota anteriore completa (senza gomme)	»	89,50
361	526	Ruota posteriore completa (senza gomma)	»	97,50
362	527	Mozzo anteriore completo	»	28 —
363	528	Mozzo posteriore completo	»	35 —
364	529	Corpo del mozzo	»	14 —
365	530	Raggi filettati	»	
	84	Dadi di ottone per detti (niples)	»	0,50
	85	Ranelle di appoggio dadi ottone	»	
366	531	Guida quadra ripiegata ad L.	»	3,75
367	532	Molla spirale di pressione	»	1,30
368	533	Po tasella diritto	»	4 —
369	695	Porta moschetto completo	»	90 —
370	693	Porta moschetto reggi culatta del fucile	»	55 —
371	697	Porta moschetto parte superiore	»	30 —
372	698	Vite a galletto	»	6 —
373	699	Vite di chiusura della fascetta	»	1,10
374	72	Supporto completo brevettato porta sella e portamitragliatrici FIAT e SIA con giuoco snodato	»	235 —
375	731	Attacco anteriore brevettato girevole e snodato con molle e contromolle di compensazione chiavistello girevole di chiusura sul telaio; per aggangiamento treppiede FIAT, cassette, recipienti acqua e custodia canne	»	58 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
376	P50	Attacco anteriore brevettato a supporto snodato a tre cerniere ricoperte in cuoio con bottone di chiusura godronato per mitragliatrice FIAT con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	N.	105 —
377	P50 bis	Attacco anteriore brevettato a cerniera, chiusura snodata a molla con anello rotondo e bottone godronato per mitragliatrice SIA con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	»	100 —
378	P140	Mensola a due braccia brevettata con attacco al manubrio forata nei due angoli con supporto inferiore snodato a cerniera e chiusura a galletto da una parte e attacco a fascette all'altra estremità . . .	»	76,50
379	P45	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede FIAT in alluminio con la serie di 8 viti per l'applicazione al treppiede . .	»	58,50
380	P109	Manicotto di riduzione brevettato per treppiede SIA in alluminio con due viti incassate da applicarsi sugli ultimi segmenti	»	41 —
381	—	Recipiente per acqua Fiat con piastrina a coulisse e chiavistello per attacco . .	»	147 —
382	—	Recipiente per pompa Fiat con piastrina a coulisse chiavistello per attacco e adattamento della pompa	»	170 —
383	—	Custodia brevettata per canne Fiat con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata	»	141 —
384	—	Custodia brevettata per canne Sia con attacco anteriore a calotta di chiusura godronata	»	147 —
385	—	Chiave speciale Bianchi composta di due pezzi per smontare ingranaggi a scatto libero	»	36 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
386	—	Attrezzo taglia catene originale . . .	N.	26 —
387	—	Cassetta per attrezzi Fiat con attacchi . .	»	211 —
388	—	Cassetta per munizioni Fiat con attacchi .	»	117,50
389	—	Cassetta per attrezzi Sia con attacchi . .	»	176 —

ALLEGATO N. 2.

Tariffa dei prezzi delle parti di ricambio nuove esclusive per la bicicletta militare tipo unico - modello 1925.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
1	3410	Telaio truppa a lamina	N.	430 —
2	3411 A	Parte rigida anteriore del telaio truppa .	»	110 —
3	3411 B	Parte rigida posteriore del telaio . . .	»	135 —
4	3428	Levetta di chiusura	»	0,90
5	3412 A	Forcella obligua posteriore elastica completa	»	85 —
6	3412	Forcella posteriore inclinata	»	45 —
7	3445	Viti per puntalini	»	1,20
8	3446	Dado per vite	»	0,60
9	3459	Rondella cuoi mm. 8	»	0,30
10	3459 *bis*	Rondella cuoio mm. 5,5	»	0,30
11	3456	Bronzina	»	6,70

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
12	203 M	Vite per attacco	N.	0,25
13	3451	Pistone a forchetta	»	19 —
14	3460	Asta ritegno	»	3,20
15	3481	Bullone fissa lamina	»	1,40
16	47 A	Controdado per vite	»	0,40
16 *bis*	3470	Forcella orizzontale a lamina	»	60 —
17	3490	Forcella anteriore completa di sospensione.	»	107 —
18	3491	Forcella anteriore semplice	»	58 —
19	3497	Sospensione elastica per il forcellino (parte destra)	»	24 —
20	3497	Sospensione elastica per il forcellino (parte sinistra)	»	24 —
21	3498	Levetta per sospensione destra	»	4,30
22	3499	Levetta per sospensione sinistra	»	4,30
23	3502	Bullone per sospensione	»	0,95
24	3503	Cuscinetto temperato per detto	»	0,55
25	3505	Grano per levetta	»	0,40
26	3503	Rondella per dado	»	0,40
27	3504	Dado per bullone di congiunzione	»	0,60
28	3508	Asta filettata per cerniera	»	6 —
29	3511	Bullone per cerniera	»	0,80
30	3513	Bottoni per molla	»	0,60
31	3514	Canotto completo sospensione	»	9 —
32	54 A *bis*	Coperchietto per canotto	»	1,35
33	3513	Dado per pernetto canotto	»	0,40
34	129 M	Anello serrasterzo	»	1,75

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
35	3589	Ruota anteriore completa (senza gomma)	N.	82 —
36	3590	Ruota posteriore completa (senza gomma)	»	92 —
37	3591	Mozzo anteriore completo	»	23 —
38	3593	Mozzo posteriore senza dadi, a disco	»	26 —
39	3594	Corpo del mozzo	»	11 —
40	143	Oleatore	»	0,35
41	3596	Perno per mozzo posteriore	»	3,50
42	3597	Cono fisso	»	1,70
43	3598	Cono registrabile	»	1,70
44	3600	Galletto a disco	»	10 —
45	1559	Anello battuto per galletto	»	0,90
46	185	Rondella parapolvere	»	0,30
47	415	Ingranaggio a 23 denti	»	7 —
48	1534	Anello tenuta pignone	»	1,80
49	3606	Raggi	»	0,35
50	3607	Nipples per raggi	»	
51	3605	Cerchio	»	17 —
52	11 M.	Dado per chiavetta	»	0,40
53	2100	Pedale destro completeo	»	11,50
54	2101	Pedale sinistro completo	»	11,50
55	2102	Asse di pedale a cono con filetto destra	»	2,90
56	2103	Asse di pedale a cono con filetto sinistro	»	2,90
57	2107	Dado esagonale fissa cono al pedale	»	0,40
58	2108	Parapolvere esagonale con taglio in testa	»	0,90
59	3535	Manubrio completo	»	60 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
60	3536	Manubrio semplice	N.	50 —
61	3531	Coperchietto	»	1,10
62	3578	Freno completo	»	39 —
63	3579	Leva freno	»	9,50
64	71	Vite fissa leva	»	0,35
65	3558	Vite per regolazione freno	»	3,20
66	3563	Guida ad L.	»	7,50
67	3562	Anello per guida ad L.	»	0,75
68	3584	Molla di pressione	»	0,50
69	3556	Molla per freno	»	0,50
70	3580	Levetta comando nottolino	»	5 —
71	3581	Nottolino guida asta	»	1 —
72	3567	Staffa destra completa con porta pattino.	»	8 —
73	3566	Staffa sinistra completa con porta pattino .	»	8 —
74	3564	Dado fissa staffa	»	0,60
75	105 M	Dado fissa staffa	»	0,40
76	139 R	Rondella per dado fissa staffa . . .	»	0,30
77	3575	Pattino	»	1,30
78	139	Rondella per dado	»	0,30
79	3583	Rondella per molla di pressione . . .	»	0,30
80	5260	Dado fissa nottolini per guida . . .	»	0,40
81	3582	Rondella filettata per nottolino . . .	»	0,60
82	140	Dado fissa leva freno	»	0,40
83	3540	Tubo reggisella	»	7 —
84	3610	Portamantellina completo	»	26 —

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
				Lire
85	3613	Lastra curvata	N.	9,50
83	3620	Supporto a cavalletto	»	9,50
87	3615	Supporto portamantellina	»	9 —
88	6345	Bullone per supporto	»	0,60
89	280	Vite fissa supporto	»	0,50
90	143	Dado per bullone	»	0,40
91	3622	Vite fissa supporto	»	0,40
92	3623	Vite fissa supporto	»	0,40

ALLEGATO N. 3.

Elenco delle parti di ricambio delle biciclette tubolari militari, del tipo rigido, del tipo pieghevole, del tipo portamitragliatrici e della bicicletta militare tipo unico, mod. 1925, che devono essere fornite entro 3 giorni dalla data di presentazione del buono di prelevamento.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
		Parti di ricambio del'e biciclette tubolari militari, del tipo rigido, del tipo pieghevole e portami tragliatrici.	
1	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	N.
2	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere con dado	»
3	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice	»
4	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
5	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	N.
6	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»
7	35	Bullone registra anelli	»
8	36	Dado per detto	»
9	17-B	Lamina per telaio	»
10	43	Bullone con nasello di congiunzione leva curvata e forcellone	»
11	47	Dado per bullone di congiunzione	»
12	49	Bullone con testa esagonale fissa asta filettata alla leva curvata	»
13	50	Molla spirale	»
14	52	Canotto porta molla con perno filettato	»
15	53	Dado fissa canotto al forcellone	»
16	54	Coperchietto parapolvere godronato con taglio a squadra	»
17	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»
18	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone	»
19	57	Anello inferiore porta sfere	»
20	58	Anello superiore portasfere	»
21	59	Calottino superiore filettato registra sterzo.	»
22	62	Bullone con nasello serra morsetto	»
23	63	Dado esagonale per detto	»
24	64	Anello godronato e filettato serrasterzo	»
25	65	Sfere da 1/8	grossa
26	68	Mozzo anteriore completo	N.

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
27	69	Mozzo posteriore completo	N.
28	70	Corpo del mozzo	»
29	71	Calotta porta sfere	»
30	72	Tubetto guida olio in ottone	»
31	73	Lubrificatore a molla	»
32	74	Asse filettato	»
33	75	Cono fissa parte destra	»
34	76	Cono registrabile	»
35	77	Ranella con nasello registra cono sinistro.	»
36	78	Dado a due piani fissa cono sinistro . .	»
37	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»
38	81	Ingranaggio a 18 denti	»
39	82	Anello filettato fissa ingranaggio . . .	»
40	83	Raggio filettato	»
41	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples).	»
42	85	Ranella d'appoggio dado d'ottone . . .	»
43	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa
44	87	Cerchio forato e verniciato	N.
45	89	Bussola porta congegno motore . . .	»
46	90	Asse motore a coni cementato e rettificato.	»
47	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)	»
48	92	Calotta portasfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»
49	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»

N. d'ordine	Numero del pezzo	DEFOMINAZIONE	Unità di misura
50	94	Anello filettato fissa calotta sinistra . .	N.
51	95	Ranella con nasello interno registra bussola	»
52	133-R	Calotta porta sfere destra	»
53	134-R	Calotta porta sfere sinistra	»
54	135-R	Ranella con nasello	»
55	1111-R	Asse motore per tipo a lamina . . .	»
56	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»
57	97	Vite fissa calotte destra nella bussola del congegno motore	»
58	99	Pedivella destra a tre branche in acciaio al nichel	»
59	100	Pedivella sinistra semplice	»
60	101	Chiavetta ferma pedivella	»
61	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»
62	103	Ruota dentata di 44 denti	»
63	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»
64	105	Dado esagonale per detto	»
65	106	Pedale destro completo	»
66	107	Pedale sinistro completo	»
67	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra	»
68	109	Asse di pedale a cono con filettatura a sinistra	»
69	110	Cassa di pedale con tubo e calotta . .	»
70	111	Cono di pedale	»

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
71	112	Ranella d'isolamento registra pedale . .	N.
72	113	Dado esagonale fissa cono al pedale . .	»
73	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa .	»
74	119	Manopola di legno con anelli metallici .	»
75	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone .	»
76	131	Leva d'articolazione con fori. . . .	»
77	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare fissa leve alla guida quadra . .	»
78	133	Leva porta pattini parte destra . . .	»
79	134	Leva porta pattini parte sinistra . .	»
80	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva	»
81	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone.	»
82	137	Cuscinetto per detto	»
83	138	Ranella per detto.	»
84	139	Pattino di fibra	»
89	195	Filo interno per trasmissione . . .	»
90	196	Guarnizione esterna per detto filo . .	»
91	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»
92	415	Ingranaggio da 23 denti	»
93	416	Dado a maniglia	»

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
		Parti di ricambio nuove per bicicletta militare tipo unico mod. 1925	
1	3445	Viti per puntalino	N.
2	3446	Dado per vite	»
3	3481	Bullone fissa lamina	»
4	47 A	Controdado per vite	»
5	3502	Bullone per sospensione	»
6	3504	Dado per bullone di congiunzione	»
7	3511	Bullone per cerniera	»
8	3514	Canotto completo sospensione	»
9	54 A *bis*	Coperchietto per canotto	»
10	3518	Dado per pernetto canotto	»
11	129 M	Anelli serrasterzo	»
12	3591	Mozzo anteriore completo	»
13	3593	Mozzo posteriore senza dadi a disco	»
14	3594	Corpo del mozzo	»
15	143	Oleatore	»
16	3596	Perno per mozzo posteriore	»
17	3597	Cono fisso	»
18	3598	Cono registrabile	»
19	3600	Galletto a disco	»
20	415	Ingranaggio a 23 denti	»
21	1534	Anello tenuta pignone	»
22	3606	Raggi	»
23	3607	Nipples per raggi	»

N. d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura
24	3605	Cerchio	N.
25	11 M	Dado per chiavetta	»
26	2100	Pedale destro completo	»
27	2101	Pedale sinistro completo	»
28	2102	Asse di pedale a cono con filetto destra .	»
29	2103	Asse di pedale a cono con filetto sinistro .	»
30	2107	Dado esagonale fissa cono al pedale .	»
31	2108	Parapolvere esagonale con taglio in testa .	»
32	3558	Vite per regolazione freno	»
33	3562	Anello per guida ad L.	»
34	3584	Molla di pressione	»
35	3556	Molla per freno	»
36	3580	Levetta comando nottolino.	»
37	3581	Nottolino guida asta	»
38	3567	Staffa destra completa con porta pattino .	»
39	3566	Staffa sinistra completa con porta pattino .	»
40	3564	Dado fissa staffa	»
41	139 R	Rondella per dado fissa staffa . . .	»
42	3575	Pattino	»

N. 648. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Norme relative al noleggio di automezzi militari.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

A datare dalla pubblicazione della presente circolare, il servizio di noleggio di autoveicoli militari disimpegnato dai centri automobilistici sarà regolato come segue:

a) Nessun autocarro potrà essere noleggiato per il trasporto di materiale o di persone senza la preventiva autorizzazione del competente comando di Corpo d'armata (o comando militare delle Isole), al quale dovranno, pertanto essere tempestivamente rivolti, dagli Enti interessati, i relativi buoni di cui al n. 45 della circolare 375 giornale militare 1924.

In ogni buono dovrà inoltre essere precisato l'Ente dal quale è amministrato quello che richiede il noleggio;

b) Rimane stabilito che nessuna richiesta di autocarro per trasporto di persone dovrà essere inoltrata se non vi siano sufficienti disponibilità di fondi sulle assegnazioni fatte da questo Ministero, sui vari capitoli del bilancio, agli Enti richiedenti.

Sul buono di cui sopra dovrà essere inoltre indicato il capitolo del bilancio al quale deve imputarsi la spesa.

Tale disposizione si intende tassativa, e di ogni eventuale infrazione alla medesima sarà ritenuto direttamente responsabile lo stesso Ente richiedente;

c) I materiali di consumo relativi all'impiego degli autocarri in questione dovranno essere forniti a cura dei centri automobilistici, i quali, a servizio ultimato, compileranno le relative note di addebito in base al costo della benzina consumata, aumentato del 100 per cento, allo scopo di far fronte alle spese pel consumo dei lubrificanti, delle gomme, indennità del personale, nonchè per le piccole riparazioni provocate dall'uso degli autoveicoli.

Per costo della benzina devesi intendere quello riportato nelle relative fatture dalle ditte fornitrici all'epoca del noleggio.

Sulle note di addebito sarà sempre indicato il servizio compiuto e l'ordine in base al quale il servizio stesso fu effettuato;

d) Alla fine di ogni trimestre le suddette note di addebito verranno dai centri automobilistici cedenti trasmesse, opportunatamente riepilogate per ciascun Ente, agli Uffici di Amministrazione degli Enti che hanno usufrutto del noleggio. Questi, dopo i necessari riscontri, staccheranno dal registro mod. 28 R. A. (n. 47, circ. 375 *giornale militare* 1924, allegato n. 46) le parti *a*) e *b*), e le rimetteranno assieme ai riepiloghi e le note di addebito, ai centri automobilistici mittenti. I centri stessi si daranno scarico della benzina impiegata nei noleggi unendo alla richiesta di scarico, la parte *a*) dei suddetti mod. 28 R. A., ed invieranno:

1. — Al competente Ufficio Revisione e Contabilità del Corpo di armata dal quale dipendono, i riepiloghi, le note di addebito e le corrispondenti parti *b*) dei mod. 28 R. A. suddivise per capitolo di bilancio.

2. — Al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo) - una copia conforme dei soli riepiloghi con l'aggiunta dei singoli capitoli ai quali sono state imputate le spese noleggio da parte dei rispettivi Enti; e la richiesta degli assegni relativi ai noleggi stessi effettuati nel trimestre.

Gli Uffici revisione e contabilità, dopo aver preso nota dei documenti ricevuti dai centri automobilistici, li trasmetteranno al Ministero della guerra - Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo;

e) Può darsi eccezionalmente il caso in cui, per ragioni di distanza, non sia conveniente che il rifornimento delle materie di consumo venga fatto dai centri automobilistici e che si renda perciò necessario che a tali rifornimenti provveda direttamente l'ente interessato.

In tale circostanza le note di addebito dovranno comprendere:

1. — Una quota di ammortamento delle gomme, calcolata in base a L. 0.25 per chilometro per gli autocarri montati su pneumatici, ed a L. 0.15 per quelli montati su gomme piene o su semipneumatici.

2. — L'ammontare delle spese occorrenti per le riparazioni da farsi dai centri automobilistici, per i guasti eventualmente prodotti durante l'impiego degli autocarri noleggiati.

3. L'ammontare delle paghe, trasferte e soprassoldi corrisposti ai conduttori militari per il servizio di che trattasi ove ai medesimi non abbia provveduto l'ente che ha fruito degli automezzi noleggiati;

f) Le prescrizioni della presente circolare riguardano esclusivamente le prestazioni di automezzi agli Enti militari del R. Esercito.

Si rammenta in proposito che, a senso dell'art. 4 del regolamento approvato con R. decreto n. 746 del 3 aprile 1926 (circ. 277 *giornale militare* 1926), è fatto divieto alle amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui essi dispongono.

Fanno eccezione solo i servizi di ordine pubblico, i quali però dovranno essere sempre autorizzati preventivamente da questo Ministero.

In casi di eccezionale gravità ed urgenza l'autorizzazione potrà essere data anche dai comandi di Corpo di armata, informandone sollecitamente questo Ministero.

Gli addebiti per noleggio di autocarri per servizio di ordine pubblico dovranno essere fatti sempre nella stessa misura di quelli del R. Esercito.

Le note di addebito dovranno essere firmate, per accettazione, dall'autorità politica che ha richiesto gli automezzi. Per i noleggi in parola saranno inoltre osservate le prescrizioni di cui ai n. 50 e 51 della succitata circ. 375 del *giornale militare* 1924.

Normalmente non hanno luogo servizi di noleggio con autovetture militari tranne che per esplicito ordine dato, di volta in volta, da questo Ministero.

La presente circolare sostituisce ed annulla le precedenti n. 459 *giornale militare* 1924, n. 353 e 445 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 649. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Sono disponibili i seguenti posti d'impiego nei ruoli del gruppo *C* (grado 12°) devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato:

N. 6 posti nell'amministrazione del fondo per il culto (Ministero della giustizia);

N. 7 posti nelle capitanerie di porto (Ministero delle comunicazioni);

N. 2 posti nell'amministrazione centrale dell'economia nazionale.

Coloro che intendono di concorrere a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 25 ottobre 1927, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, indicando nella medesima, per ordine di preferenza, gli impieghi ai quali intendono di concorrere. Per gli aspiranti ai posti nelle capitanerie di porto, la domanda dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di accettare qualsiasi destinazione.

Dette domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti matricolari e caratteristici, di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti dai singoli aspiranti, e cioè: stipendio annuo lordo (o paga giornaliera); supplemento annuo lordo di servizio attivo; indennità caro viveri mensile lorda; ogni altro assegno di carattere continuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 650. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Dispositivo per l'attacco all'elmetto metallico del piumetto da bersagliere** (*con 3 tavole di disegno*). — (Direzione generale artiglieria e automobilismo. — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Per l'applicazione del piumetto da bersagliere all'elmetto metallico da usarsi nei casi previsti dall'apposita nota al capo IV del Regolamento sull'uniforme, il Ministero è venuto nella determinazione di adottare uno speciale dispositivo, il quale consta:

a) Di un astuccio in cuoio nero a forma tronco conica, con una cucitura in spago lungo una generatrice, munito di un bottone di ottone fissato all'astuccio con rosetta e ribaditura, provvisto di due doppi tagli per il passaggio dei gambi delle spille doppie di unione. Nell'astuccio si alloga il gambo del piumetto, il quale viene fissato investendo il bottone dell'astuccio nell'asola della linguetta in pelle del piumetto.

b) Di due spille doppie di unione in ottone, con testa circolare piatta e gambi a sezione rettangolare aventi l'ufficio di fissare l'astuccio all'elmetto passando per i fori appositi dell'astuccio e dell'elmetto e ripiegando i due gambi divaricati di ciascuno spillo contro le pareti interne della calotta dell'elmetto.

Come risulta dalle annesse tavole di disegno per l'applicazione del dispositivo si debbono ricavare, nella mezzaria della calotta dell'elmetto, dalla parte destra, due fori rettangolari in posizione tale che quando l'astuccio si trova col suo orlo inferiore all'altezza di 1 cm. circa dal raccordo della falda alla calotta, i due fori stessi sieno in corrispondenza di quelli dell'astuccio.

Le dimensioni delle varie parti risultano dalla annessa tavola di disegni.

Il confezionamento delle varie parti e l'applicazione del dispositivo all'elmetto, sarà effettuato presso i corpi dai capi calzolai e capi armaiuoli secondo la seguente tariffa di compenso (per una fornitura di almeno 100 dispositivi).

Per il capo calzolaio:

Materie prime: Cuoio nero sottile e spago . .	L.	0.26
Mano d'opera: Tagliare e cucire l'astuccio .	»	0.20
Totale . . .	L.	0.46

Per il capo armaiuolo:

Materie prime: Lamiera di ottone sottile (per le spille doppie e rosetta)	L.	0.10
Bottoni di ottone	»	0.10
Mano d'opera: Applicazione del bottone all'astuccio	»	0.05
Tagliare e piegare le spille doppie	»	0.05
Tracciare e praticare i due fori all'elmetto .	»	0.10
Totale . . .	L.	0.40

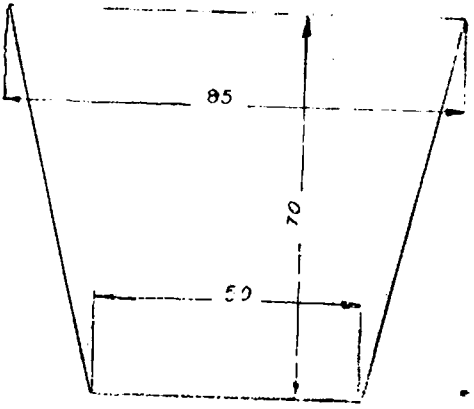
N.B. — I bottoni debbono essere applicati all'astuccio prima di cucirlo, come pure, sarà bene, prima di cucire l'astuccio, introdurre nei fori appositi ricavati nel cuoio le due spille doppie.

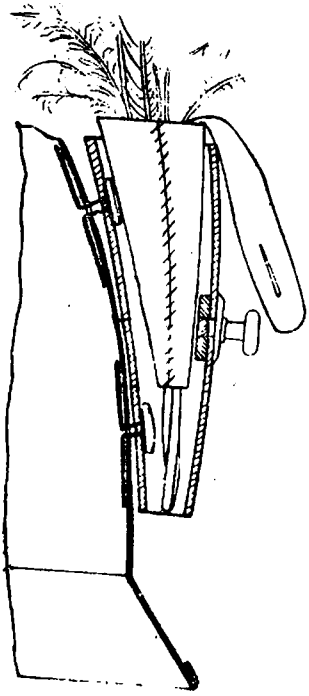
p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLA I.

Applicazione del piumetto da bersagliere all'elmetto metallico

SVILUPPO DELL'ASTUCCIO





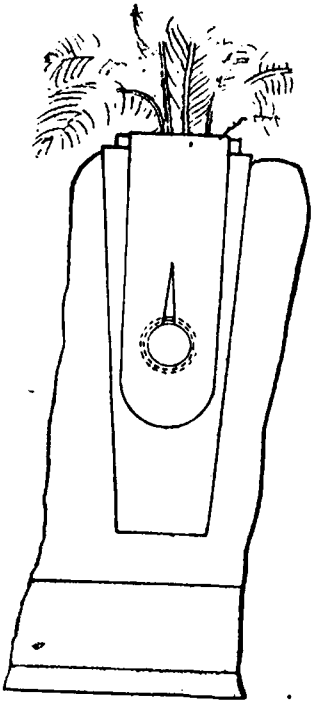
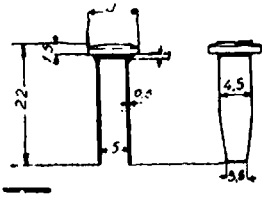


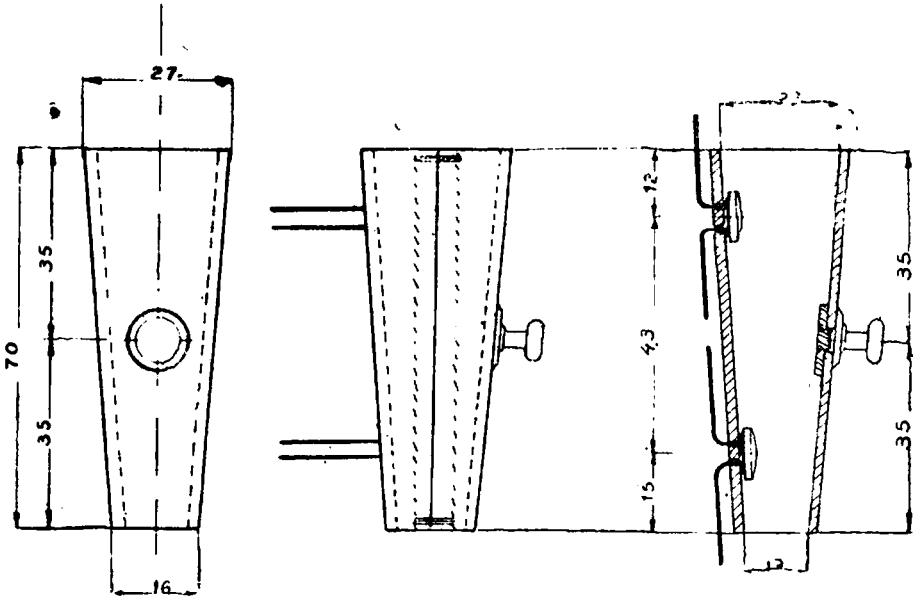
TAVOLA II.

Applicazione del piumetto da bersagliere all'elmetto metallico

SPILLO DOPPIO D'UNIONE



ASTUCCIO IN CUOIO



BOTTONE IN METALLO

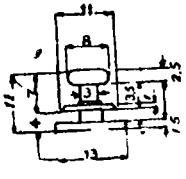
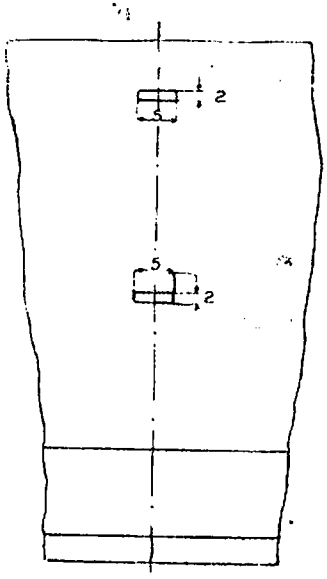
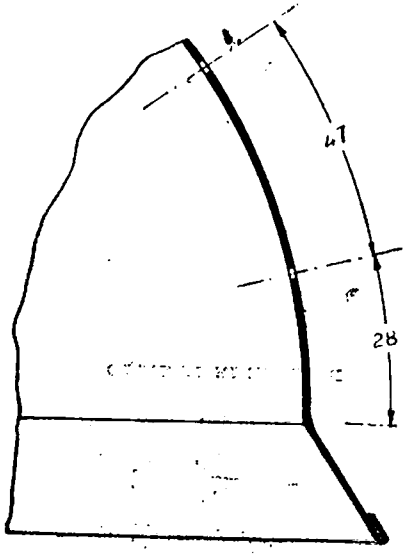


TAVOLA III.

Applicazione del piumetto da bersagliere all'elmetto metallico





N. 651. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei carabinieri Modifiche al pantalone lungo con pistagne.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Questo Ministero ha riconosciuto necessario che il pantalone lungo con pistagna degli allievi carabinieri a piedi abbia le stesse dimensioni di quello lungo con banda dei carabinieri effettivi, in modo che la cintura di quest'ultimo si raccordi bene all'abito col quale viene indossato. Determina pertanto che il conto di costruzione, di cui a pagina 87 della Raccolta, edizione 1927, sia sostituito da quello qui appresso riportato, e conseguentemente nell'indicazione dello specchio delle misure, inserto nella circolare 46 del *giornale militare* 1924, pagina 173, dopo la parola « *con bande* » sia aggiunto « *e con pistagne* ».

I comandi di legione richiederanno all'Opificio militare Vestiario Equipaggiamento di Torino i modelli patrons, relativi ai nuovi dati di costruzione di cui trattasi.

I pantaloni del tipo così modificato saranno inventariati al categorico n. 905 (sezione *D*) del nomenclatore del materiale dei servizi logistici.

Conto di costruzione dei pantaloni lunghi di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi (Mod. 1927).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40 ...	m.	1.147	86.09	98.642
Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48.....	»	0.027	76.00	2.052
Tela di cotone tinta in grigio per fodere alta m. 0,62	»	1.200	4.30	5.160
Tela di cotone tinta in nero alta m. 0,87.....	n.	0.100	6.00	0.600
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	4.750
			Prezzo di costo . . . L.	111.204
			Prezzo di conteggio . . . L.	111.20

(1) Nella fornitura sono compresi: 9 bottoni mezzani d'osso annerito e 3 piccoli ed una fibbia di ferro verniciato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 652. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso preparatorio per ufficiali aspiranti alla specialità carri armati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

1. — In relazione alla circolare 508 *giornale militare* c. a., si pubblicano qui di seguito i nomi degli ufficiali che sono stati ammessi al corso preparatorio per la specialità carri armati.

Tenente colonnello FALCOCCHIO Alipio, Ministero guerra (Comando corpo di S. M.).

Tenente colonnello SOLIMENE Gino, del 29 fanteria.

Tenente colonnello TROCCHI Gaddo, del comando distretto Bologna.

Maggiore PEDERZINI Amedeo, del 36 fanteria.

Maggiore VISCONTI-PRASCA Vincenzo, del 151 fanteria.

Maggiore PERDICCHI Ettore, del comando distretto Pistoia.

Capitano POIDIMANE Giuseppe, del 29 fanteria.

Capitano ROSSI Emanuele, del comando distretto Ancona.

Capitano MUSA Fedele, del 77 fanteria.

Capitano PALMEGIANO Salvatore, del comando distretto di Cefalù.

Capitano CALINI Pietro, del comando distretto Brescia.

Capitano GUZZANTI Luigi, del 10 bersaglieri.

Capitano RAVAZZONI Mario, del 73 fanteria.

Capitano PAUTASSI Giuseppe, del 4 bersaglieri.

Capitano D'ERRICO Antonio, dell'8 fanteria.

Capitano ANZINI Giuseppe, del 151 fanteria.

Capitano CHICLER Giuseppe, del 12 fanteria.

Capitano VERSE' Ciro, del 65 fanteria.

Capitano BELLACHIOMA Bruno, scuola R. U. C. Roma.

Capitano CORSANI Aurelio, del comando corpo d'armata Firenze.

Capitano FERRARESI Battista, del 27 fanteria.
Capitano TONDI Luigi, del 47 fanteria.
Capitano SCIOLI Edoardo, del 2 fanteria.
Capitano ROLLI Ugo, del 28 fanteria.
Capitano CONIGLIO Luigi, del comando distretto Gorizia.
Capitano SANTANCHE' Emidio, dell'89 fanteria.
Tenente GRIMALDI Bernardino, del comando divisione militare Catanzaro.
Tenente LODISPOTO Giovanni, del 27 fanteria.
Tenente PAGLIA Pietro, del 29 fanteria.
Tenente GRASSI Leonida, del 55 fanteria.
Tenente FINOCCHI Vincenzo, del 27 fanteria.
Tenente ARPAIA Osvaldo, del 92 fanteria.
Tenente MARICONDA Raffaele, del 30 fanteria.
Tenente PANDOLFO Gioacchino, del 152 fanteria.
Tenente BENEVENTANO DEL BOSCO Ugo, del 28 fanteria.
Tenente DI DESIDERIO Antonio, del comando distretto Frosinone.
Tenente CALISE Alfonso, del 58 fanteria.
Tenente CAMPANILE Eugenio, del 12 fanteria.
Tenente APOLLONI Arrigo, della scuola R. U. C. Napoli.
Tenente MAJO Francesco, del comando divisione militare di Roma.
Tenente RIZZO Nicola, del 41 fanteria.
Tenente APPIERTO Edoardo, del 151 fanteria.
Tenente PALAZZO Ugo, del 30 fanteria.
Tenente AGOSTINELLI Luigi, del 38 fanteria.
Tenente STELLA Michele, del 7 fanteria.
Tenente PASELLA Ennio, della scuola centr. di fanteria.
Tenente MARAGHI Carlo, del 79 fanteria.
Tenente D'APINO Mario, della scuola R. V. C. Modena.
Tenente CATALISANO Umberto, dell'89 fanteria.
Tenente MASANTE Ugo, del 42 fanteria.
Tenente RANDAZZO Giuseppe, dell'89 fanteria.

2. — Gli ufficiali sopra elencati dovranno presentarsi al comando del già centro formazione carri armati, in Roma, nel pomeriggio del 31 c. m.

3. — Per il giorno 10 novembre p. v., il comando del reparto suddetto invierà al Ministero (Direzione generale per-

sonale ufficiali - Divisione movimento), il ruolino degli ufficiali ad esso presentatisi, comunicando, successivamente, le eventuali variazioni di presenza al corso degli ufficiali in questione.

4. — Gli ufficiali superiori, e quelli che recano seco la famiglia, sono autorizzati a farsi seguire dall'attendente, tenendo presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore a sei mesi, (lettera *b* del n. 4 della circolare 66 *giornale militare* 1914). Per gli altri ufficiali sarà provveduto a cura dei comandi corpo di armata, i quali, disporranno per l'invio di un numero di attendenti corrispondente alla metà del numero dei dipendenti ufficiali comandati al corso.

Tutti gli attendenti dovranno essere aggregati, per la durata del corso al 13 artiglieria da campagna (caserma Macao) in Roma.

5. — Il trattamento per i frequentatori del corso è quello stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

6. — Al termine del corso la direzione di esso redigerà una relazione, da trasmettere al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) sul risultato conseguito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 653. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 ascritti alla ferma riducibite ed effettivamente ammessi all'abbreviazione del servizio.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Si richiama l'attenzione dei comandi di Corpo sulle disposizioni date con la circolare 465 del *giornale militare* c. a. per l'applicazione del decreto ministeriale in data 23 luglio 1927 il quale determinò che fossero ammessi alla ferma di sei mesi i militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 riconosciuti nelle condizioni previ-

ste dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 (art. 81 del T. U. delle leggi sul reclutamento del R. Esercito approvato con R. decreto 5 agosto 1927, n. 1437).

In base alle predette disposizioni, pertanto i comandi dei Corpi dovranno disporre che i militari i quali, per trovarsi nelle accennate condizioni, sono stati o saranno ammessi a compiere la ferma di sei mesi, siano senz'altro inviati in congedo a mano a mano che compiano detto periodo di servizio.

Analogamente quei militari, che per non aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare o per non aver potuto giustificare la mancata frequenza dei corsi stessi sono tenuti a rimanere alle armi per la durata di nove mesi, saranno inviati in congedo al compimento del 9° mese di servizio.

Si avverte che i documenti comprovanti il possesso del requisito dell'istruzione premilitare o la materiale impossibilità di averne frequentato i corsi possono essere presi in considerazione in qualsiasi tempo, non essendo stabilito, per coloro i quali, a suo tempo, furono ascritti alla ferma riducibile, alcun termine perentorio per dimostrare di aver titolo alla effettiva ammissione all'abbrevazione del servizio.

Nella effettuazione dei congedamenti di cui trattasi, si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella circolare 491 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 654. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazione ai comandi, corpi ed uffici.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti ed ufficiali: direzioni e sezioni di commissariato militare, uffici di revisione e contabilità d corpo d'armata, scuole militari, biblioteche militari di presidio; signori ufficiali che hanno frequentato i corsi di calcolo meccanico. Ministero della guerra - Direzione generale servizi logistici « *Corso di calcolo meccanico* - 1927 ».

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 12.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi, corpi ed uffici segneranno risevuta direttamente ed esclusivamente all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detto volume dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazione del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali.

I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 655. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazione ai comandi ed uffici.** — (Ufficio statistico). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, scuole militari, biblioteche militari di presidio.

Ministero della guerra - Ufficio statistico « *l'Ordine militare di Savoia durante la guerra* 1915-1918 ». Prezzo di copertina L. 35.

Minitsero della guerra - Ufficio statistico « *La forza dell'esercito* ». Prezzo di copertina L. 15.

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto della circolare 53 del *giornale militare* 1921; i comandi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare dette opere dovrà farne richiesta all'Ufficio pubblicazione del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme della circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 656. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da campagna e di un comando di gruppo di batterie a cavallo - Pubblicazione 1856 - Ediz. 1927.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

E' stato pubblicato il « Quaderno dei materiali di caricamento di un comando di gruppo di batterie da campagna e di un comando di gruppo di batterie a cavallo - Pubblicazione 1856 - Edizione 1927 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Comando del Corpo di S. M.	copia	5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo	»	10
Direzione generale del genio militare	»	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	2
Ispettorato dell'artiglieria	»	3
Ispettorato del genio militare	»	2
Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	»	3
Ispettorato tecnico automobilistico	»	2
Comandi di Corpo d'armata - Comandi militari della Sicilia e della Sardegna	»	2
Comando della scuola di guerra - Torino	»	2
Comando della scuola centrale militare - Civitavecchia	»	2
Comando dell'Accademia militare di artiglieria e genio - Torino	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria - Civitavecchia	»	2
Comandi di divisione	»	1
Comandi di artiglieria di Corpo d'armata, della Sicilia e della Sardegna	»	2
Ispettorati di mobilitazione	»	2
Arsenali Regio esercito di Torino, Piacenza, Napoli e Laboratorio di precisione Regio esercito	»	2
Officina di costruzioni del genio militare - Pavia	»	2
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna	»	15
Comando di reggimento di artiglieria a cavallo	»	10
Direzioni di artiglieria di Corpo d'armata - Direzione di artiglieria per la Sicilia - Sezione di artiglieria per la Sardegna	»	2
Sezioni staccate di artiglieria	»	1
Rivista di artiglieria e genio	»	2

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 1,50, la pubblicazione di cui trattasi non verrà però posta in vendita.

Pel Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 657. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi allievi istruttori di equitazione per ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Il 15 ottobre 1927 avrà inizio presso la scuola di cavalleria a Pinerolo un corso allievi istruttori di equitazione.

Esso avrà termine il 15 giugno 1928.

Al corso sono ammessi i seguenti ufficiali:

Tenente NISCO Enrico, reggimento Piemonte Reale cavalleria;

Tenente RIARIO SFORZA Giovanni, reggimento Piemonte Reale cavalleria;

Tenente GHIDINI OTTONELLI Silvio, reggimento cavalleggeri Novara;

Tenente LOMBARDO Mariano, reggimento cavalleggeri Firenze;

Tenente LARICCHIUTA Francesco, reggimento Piemonte Reale cavalleria, si presenterà al comando della scuola il 1° gennaio 1928, al termine del corso complementare di equitazione di campagna di Tor di Quinto.

1. — Gli ufficiali iscritti a frequentare il corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 14 ottobre 1927 nelle ore antimeridiane. Sarà cura dei comandi, corpi e reparti interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al corso affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

2. — Gli ufficiali dovranno farsi seguire da due cavalli di pronto servizio e dal rispetivo attendente. Quelli che non disponessero di due cavalli di pronto servizio dovranno essere forniti di due cavalli dai corpi che li hanno in forza.

3. — Gli ufficiali comandati al corso seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ogni mese.

4. — Per il 1° novembre 1927 il comando della scuola invierà al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento - Sezione seconda), l'elenco degli ufficiali presentatisi, comunicando poi le eventuali variazioni di presenza al corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 658. — SCUOLE MILITARI. — **Corso di cultura professionale per ufficiali superiori dei carabinieri reali presso la scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali di Firenze.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

1. Il Ministero ha stabilito di svolgere, annualmente, un corso di cultura professionale per tenenti colonnelli e maggiori dei CC. RR. presso la scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. in Firenze.

Gli scopi del corso sono i seguenti:

a) contribuire all'integrazione e specialmente all'aggiornamento della cultura professionale col progresso scentifico delle discipline giuridico-sociale sulle quali essa si basa;

b) facilitare la preparazione dei tenenti colonnelli agli esperimenti prescritti per l'avanzamento al grado superiore;

c) dare progressivamente vita ad una dottrina unica professionale, con unità di indirizzo e di metodo.

2. Il corso avrà la durata di due mesi e si svolgerà normalmente nei mesi di aprile e maggio di ogni anno.

Il numero di ufficiali da ammettere a ciascun corso, è di 20 all'incirca.

3. Dovranno frequentarlo tutti i tenenti colonnelli presumibilmente compresi nei limiti di anzianità per essere esaminati nell'anno per l'avanzamento, che non abbiano in precedenza preso parte al corso e che non rinuncino all'avanzamento, e, sino a raggiungere il numero stabilito, potranno concorrere all'ammissione al corso anche altri tenenti colonnelli ed eventualmente maggiori che ne facciano domanda.

4. Tutti gli aspiranti presenteranno domanda di ammissione in carta da bollo da L. 2 indirizzandola al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Per i tenenti colonnelli che si presume non siano compresi nei limiti di anzianità per essere esaminati nell'anno per l'avanzamento e per i maggiori, le autorità gerarchiche nel trasmettere la domanda, esprimeranno il giudizio esplicito se l'aspirante, per preparazione professionale e per qualità militari, dà affidamento di trarre veramente profitto dal corso.

5. Gli ufficiali ammessi al corso saranno preavvisati tempestivamente dal comando generale che li segnalerà con elenco al Ministero della guerra.

Essi continueranno a ricevere gli assegni dalle proprie Legioni e lascieranno nelle loro sedi i loro cavalli di servizio.

6. Il corso non comprenderà esami nè iniziali nè finali.

7. Il trattamento per i frequentatori del corso è quello stabilito dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

8. Il primo corso che sarà svolto nel 1928, avrà, questa volta, inizio il 5 gennaio p. v. e termine il 7 marzo successivo. Gli ufficiali ammessi si presenteranno alla scuola di Firenze nelle ore antimeridiane del 4 gennaio.

Le domande per l'ammissione a questo corso dovranno giungere al comando generale entro il 30 novembre p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 659. — SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — **Soppressione dello scappamento libero negli autoveicoli militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Recenti disposizioni legislative vietano l'uso dello scappamento libero non solo nell'interno della città, come prima era stabilito, ma in ogni caso.

Il Ministero pertanto è venuto nella determinazione di abolire tutti i dispositivi di scappamento libero esistenti sugli autoveicoli militari.

Gli Enti che hanno in dotazione autoveicoli provvederanno di conseguenza al più presto.

Si richiama l'attenzione degli Enti sulla possibilità da parte dei conducenti di eludere tale provvedimento con apertura ad arte di fori nella marmitta di scappamento o nelle condutture che ad essa adducono.

Si invitano pertanto i Comandi tutti a reprimere severamente tale eventuale abuso.

Le disposizioni di cui alla presente circolare devono essere adottate immediatamente, compatibilmente col tempo necessario per le riparazioni da farsi agli organi di scappamento degli autoveicoli.

In ogni caso nessun dispositivo di scappamento libero deve sussistere sugli autoveicoli del R. Esercito dopo il 31 dicembre corrente anno.

I comandi di Corpo d'armata faranno accertare l'avvenuta esecuzione dei provvedimenti di cui sopra, e ne daranno assicurazione al Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 660. - SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che vengano eseguiti, colle modalità di cui alla circolare 497 del *giornale militare* 1926, ma interamente presso la fabbrica d'armi Regio Esercito di Terni, i seguenti due corsi per l'abilitazione alla carica di ufficiale d'armamento:

1° *Corso* dal 27 ottobre al 10 dicembre 1927.

2° *Corso* dal 7 gennaio al 20 febbraio 1928.

Tutti i corpi previsti dalla predetta circolare, i quali presentemente si trovino sprovvisti di ufficiale d'armamento, in seguito a trasferimenti, promozioni o altri motivi, invieranno al primo dei due corsi un ufficiale.

I comandi di corpo d'armata, i comandi militari della Sicilia e della Sardegna, designeranno, ciascuno, quattro ufficiali da trarsi dai corpi dipendenti (esclusi, beninteso, quelli d'artiglieria) e li invieranno al 2° corso.

Per ogni particolare esecutivo, valgono le norme contenute nella ripetuta circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 661. — TRASPORTI. — **Distribuzione libretti di viaggio.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

A parziale modifica delle disposizioni impartite con la circolare 124 *giornale militare* 1926, si dispone che dal corrente mese tutte le richieste di libretti di viaggio (personale e di famiglia) dovranno essere trasmesse, a fine mese, ed a cura dei comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc., direttamente a questo Ministero - Direzione generale personali civili ed affari generali - Divisione pensioni).

Pertanto, nel caso in cui venisse chiesta l'iscrizione sui libretti di famiglia di collaterali, ascendenti, domestiche, ecc., i prescritti accertamenti saranno espletati dai singoli comandi, corpi, reparti, direzioni, uffici, ecc., i quali, nel trasmettere le richieste di libretto di viaggio, dovranno collegarsi lo stato di famiglia, in duplice copia, sul quale dovrà essere apposta la seguente dichiarazione:

« *Compiuti i necessari accertamenti, è risultato che le persone componenti la famiglia dei richiedenti trovansi nelle condizioni volute per avere diritto a viaggiare a tariffa differenziale* (*disposizioni* 5 *e* 18 *del fascicolo* 18 *Raccolta e circolare* 381 giornale militare 1921) ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 662. — TRASPORTI. — **Trasporti in conto corrente ed in servizio cumulativo fra le ferrovie complementari Sarde e le FF. SS. di esplosivi e quadrupedi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 13 ottobre 1927 - Anno V.

Si porta a conoscenza di tutti gli enti dipendenti che le spedizioni di quadrupedi e di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª (allegato 12 al Regolamento pei trasporti militari) non sono ammesse in conto corrente ed in servizio cumulativo fra le Ferrovie complementari Sarde e le FF. SS.

Pertanto dette spedizioni — provenienti o dirette a località servite dalle linee esercitate dalla Società per le ferrovie complementari Sarde — saranno effettuate in conto corrente soltanto per il percorso ch'esse devono compiere sulle

FF. SS. e mediante la prescritta richiesta di spedizione in conto corrente mod. 444, mentre saranno regolarmente corrisposte a partenza od in arrivo, alla predetta Società, le tasse di porto relative al percorso che detti trasporti devono compiere sulle linee esercitate dalla Società stessa.

Per le operazioni di svincolo, scarico, carico e rispedizione che dovranno essere eseguite nelle stazioni di transito, sarà necessario che gli enti mittenti diano precise istruzioni ed i documenti di spedizione relativi, ai militari incaricati di scortare i trasporti, e ciò al fine di evitare ogni possibile inconveniente od il maturarsi di tasse di sosta.

Nel senso suddetto deve intendersi integrata la limitazione posta a fianco della dicitura « *Ferrovie complementari Sarde* » di cui all'allegato alla circolare 495 *giornale militare* corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare.

L'Istituto Geografico Militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000 (tavolette):

f. 23. III. NO (*S. Giustina*) — f. 23. II. SE (*Bosco del Cansiglio*) — f. XXIX. III. NE (*Corte d'Isola*) — f. 23. II. SO (*Col Visentin*) — f. 23. I. SO (*Ponte nelle Alpi*) — f. 23. I. SE (*Pieve d'Alpago*) — f. XXIX. II. NE (*Valmorasa*) — f. 23. III. SE (*Mel*) — f. 23. II. NE (*Puos d'Alpago*) — f. XXX. III. SE (*Lanischie Mont'Aquila*) — f. XXIX. II. NO (*Momiano*).

Prezzo di ogni tavoletta L. 2.40.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000: Edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio:

f. 32 (*Como*) — f. 9 (*Monte Cevedale*) — f. 59 (*Pavia*) — f. 256 (*Isole Egadi*) — f. 48 (*Peschiera*) — f. 60 (*Piacenza*) — f. 39 (*Pordenone*).

Carta d'Italia alla scala 1:100.000: Edizione policroma con l'orografia a sole curve:

f. 251 (*Cefalù*) — f. 223 (*Tricase*) — f. 222 (*Amendolara*) — f. 275 (*Scoglitti*).

Prezzo di ogni foglio L. 3.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000: Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:

f. 249 (*Palermo*) — f. 263 (*Rova*) — 246 (*Cittanova*).

Prezzo di ogni foglio L. 4.20.

N.B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 per cento (sconto concesso ai reparti del Regio Esercito).

Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto geografico militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1927, circolare 13:

A pagina 24 depennare il maggiore LERA Agostino e dopo il capitano MASCARETTI Alessandro, aggiungere il capitano MAZZA Ferdinando.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1780, depennare il capitano BURBATTI Alessandro, del 1° alpini.

A pagina 1782 depennare il tenente GIALLONGO Biagio del 75 fanteria.

A pagina 1782, depennare il tenente GUIDOTTI Mario, del 1° bersaglieri.

A pagina 1783, depennare il tenente SPERANZA Vitantonio del 94 fanteria.

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 535:

A pagina 1872 depennare il tenente IZZO Riccardo.

A pagina 1786 depennare il tenente CAIOLA Guglielmo.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 567.

A pagina 1783 depennare il capitano GRILLANDINI Ettore.

Dispensa 42, anno 1927, circolare 595:

A pagina 1927 dove è detto: « I prezzi risulteranno dalle tariffe di cui al precedente n. 1 sui quali dovrà applicarsi lo sconto del 69 per cento per le voci relative ai cuscinetti a sfera e del 20 per cento per le sfere », *sostituire*:

« I prezzi risulteranno dalle tariffe di cui al precedente n. 1 sui quali dovrà applicarsi prima uno sconto del 59 per cento per le voci relative ai cuscinetti a sfera e dell'1 per cento per le sfere e poi un ulteriore sconto sul residuo del 10 per cento per entrambi le voci ».

Dispensa 42ª, anno 1927: *errata corrige*.

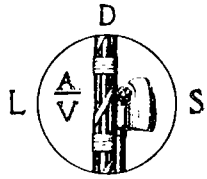
A pagina 1932, annullasi *errata-corrige* relativa tenente INVREA Ademaro.

Dispensa 45ª, anno 1927, circolare 636:

A pagina 2031, alla lettera *a*) dopo « reggimenti pesanti campali: dal 1° al 6° (compreso) », aggiungere « reggimenti pesanti : 1°, 2° e 3° ».

Dispensa 45ª, anno 1927, circolare 640.

A pagina 2052, 12ª riga sostituire alla parola « destinazione, la parola « distinzione » - 17ª riga sostituire alla parola « sidiedevano » la parola « risiedevano ».



PREZZO L. 1,70

(5798) – Roma, 1927 – Anno V – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 47ª — 1927 - ANNO V — 21 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 663 - 30 settembre 1927 - Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e di illuminazione durante l'esercizio 1927-1928 per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2125

» 664 - 5 ottobre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927 e 1928 . . . . » 2127

» 665 - 5 ottobre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Nomina della Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio . . . . . » 2128

» 666 - 6 ottobre 1927 - Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. - Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito . . . . . » 2129

N. 667 – 20 ottobre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sugli stipendi e altri assegni . . . . . *Pag.* 2133

» 668 – 20 ottobre 1927 – Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . » 2139

» 669 – 20 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani del servizio tecnico di artiglieria . . . . . » 2141

» 670 – 20 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO. — Esame dei titoli per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del servizio degli specialisti del genio . . . . » 2141

» 671 – 20 ottobre 1927 – Anno V — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Trieste . . . . . » 2142

» 672 – 20 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Istruzione premilitare 1927-28 . . . . . » 2142

» 673 – 20 ottobre 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della compagnia servizi dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna . . . . . » 2145

» 674 – 20 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria » 2146

» 675 – 20 ottobre 1927 – Anno V — PUBBLICAZIONI MILITARI. – Pagamento rateale del costo dell'Atlante Internazionale del Touring club italiano . . . . . » 2151

» 676 – 20 ottobre 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907 . . . . . » 2151

N. 677 - **20 ottobre 1927** - Anno V — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - DISCIPLINA MILITARE. - Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito . . . . . *Pag.* 2152

» **678 - 20 ottobre 1927** - Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI. - Note caratteristiche . . . . . » 2152

» **679 - 20 ottobre 1927** - Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI. — Note caratteristiche . . . . . » 2160

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2160

Circolare N. 663. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e di illuminazione durante l'esercizio 1927-1928 per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 30 settembre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli n. 147, 149 e 502 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Vista la legge n. 504 del 7 aprile 1927, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1927-1928;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione durante l'esercizio 1927-

1928, per il Comando Generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali, è stabilito nella misura seguente:

Comando generale dell'arma (1)				L.	76,000
Legione allievi CC. RR. di Roma (2)				»	105,000
Legioni allievi CC. RR. di Torino				»	45,000
Legione territoriale CC. RR. di			Alessandria . .		250,000
Id.	id.	id.	Ancona . .	»	210,000
Id.	id.	id.	Bari . . .	»	225,000
Id.	id.	id.	Bologna . .	»	236,000
Id.	id.	id.	Cagliari . .	»	190,000
Id.	id.	id.	Catanzaro .	»	190,000
Id.	id.	id.	Chieti . . .	»	210,000
Id.	id.	id.	Firenze . .	»	225,000
Id.	id.	id.	Genova . .	»	235,000
Id.	id.	id.	Lazio e Roma	»	315,000
Id.	id.	id.	Livorno . .	»	158,000
Id.	id.	id.	Messina . .	»	165,000
Id.	id.	id.	Milano . .	»	335,000
Id.	id.	id.	Napoli . .	»	210,000
Id.	id.	id.	Palermo . .	»	235,000
Id.	id.	id.	Perugia . .	»	200,000
Id.	id.	id.	Torino . . .	»	210,000
Id.	id.	id.	Trento . .	»	200,000
Id.	id.	id.	Treviso . .	»	200,000
Id.	id.	id.	Trieste . .	»	315,000
Id.	id.	id.	Verona . .	»	200,000

Art. 2.

Alle spese di cui all'articolo precedente sarà provveduto coi fondi stanziati al capitolo 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio 1927-1928.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

(1) Compresa l'assegnazione per l'ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale in L. 2800 e per l'ufficio di contabilità e revisione in L. 6000.

(2) Compreso L. 13,500 per le macchine della scuola di dattilografia.

N. 664. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione per l'esame dei titoli prodotti dai capitani del servizio degli specialisti del genio in servizio permanente effettivo compresi nei limiti d'anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno 1927 e 1928.** — (Gabinetto – Ufficio dei generali). — 5 ottobre 1927 – Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927, per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Viste le circolari 505 *giornale militare* 1926 e 459 del *giornale militare* c. a. che hanno stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in servizio permanente nei quadri d'avanzamento per gli anni 1927 e 1928;

Decreta:

E' nominata una speciale commissione tecnica per l'esame dei titoli, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, e all'art. 7 delle norme esecutive per la sua prima applicazione, prodotti dai capitani del servizio degli specialisti del genio, compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione nei quadri d'avanzamento per gli anni 1927 e 1928.

La commissione tecnica è così costituita:

Generale di brigata del genio, incaricato delle funzioni di ispettore del genio, GUIDETTI cav. Angelo, *presidente*.

Maggior generale del genio, direttore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *membro*.

Maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membro*.

Funzionerà da *segretario*, senza diritto a voto, il consigliere nell'Amministrazione centrale della guerra SQUADRILLI comm. dott. Edoardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 5 ottobre 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 665. — AVANZAMENTO. — **Nomina della Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 riguardante il servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 5 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua applicazione;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio;

Viste le norme esecutive 25 agosto 1927, per la prima applicazione del suddetto R. decreto-legge;

Decreta:

La Commissione per l'accertamento della idoneità alle cariche previste dai numeri 5 e 6 della tabella organica di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio, è costituita come segue:

Maggior generale del genio, direttore superiore del servizio degli specialisti del genio, GUASCO cav. Giuseppe, *presidente*.

Maggior generale del genio, addetto alla direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, PRAMPOLINI cav. Demetrio, *membro*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 5 ottobre 1927 - Anno V.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 666. — STATO DEGLI UFFICIALI - DISCIPLINA MILITARE. — **Istruzione relativa ai regi decreti 28 luglio 1911, n. 894, e 16 maggio 1926, n. 920, sul matrimonio degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

1. — L'ufficiale che desidera contrarre matrimonio deve presentare, direttamente al Comandante del proprio corpo od al suo capo di servizio, la domanda indirizzata al Ministero della guerra e scritta su carta bollata da L. 3.

La domanda deve indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della futura sposa; il nome, il cognome del padre della medesima, il loro domicilio e la loro condizione.

Se al contratto di matrimonio si oppongono impedimenti o per ragioni di età o per vincoli di parentela o di affinità, l'ufficiale lo deve dichiarare indicando pure la data della domanda presentata al procuratore generale del Re presso la Corte d'Appello per ottenere la regia dispensa, giusta il disposto dell'art. 79 del R. decreto 15 novembre 1865, numero 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Analogamente devono procedere gli ufficiali di complemento già ammogliati, idonei, a norma delle vigenti disposizioni, ad essere nominati ufficiali in S. P. E., per essere autorizzati a produrre le prove della idoneità e sicurezza della prescritta rendita, a senso del 3° comma dell'art. 1 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920. (Circolare n. 303 del *giornale militare* 1926).

2. — Alla domanda di Regio assenso deve essere allegato l'atto di nascita della promessa sposa ed ove questa sia minorenne, l'atto di consenso al matrimonio da parte dei genitori, redatto in forma legale. Quest'ultimo documento sarà dal Ministero, a suo tempo, restituito all'ufficiale.

3. — Il Comandante del Corpo o Capo di servizio, raccolti gli opportuni elementi informativi, a mezzo dei CC. RR. e della R. Prefettura, trasmette per via gerarchica la suddetta domanda al Ministero della guerra, esprimento il suo motivato parere circa la convenienza della progettata unione.

Analogamente sarà istruita e trasmessa la domanda di cui all'ultimo capoverso del precedente n. 1.

Alla domanda devono essere allegati i fogli contenenti le informazioni raccolte e lo stato di servizio dell'ufficiale, rigorosamente aggiornato.

4. — Le autorità superiori, per le quali la domanda medesima deve passare, vi aggiungono tutte le osservazioni che ravvisano opportune, esprimendo il loro esplicito e motivato parere in proposito.

5. — Quando l'ufficiale che, giusta il disposto dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399, abbia l'obbligo della costituzione della rendita, (o l'ufficiale di complemento aspirante alla nomina in S. P. E. di cui all'ultimo capoverso del precedente n. 1) sia autorizzato a svolgere le conseguenti pratiche presso il Tribunale supremo militare, dovrà inviare direttamente alla Cancelleria del Tribunale supremo, entro i prescritti termini, i seguenti documenti:

a) Domanda per ottenere la declaratoria di idoneità e sicurezza della rendita costituita, redatta in carta da bollo da L. 10, indirizzata al Tribunale Supremo Militare, Roma.

b) La copia del Decreto Ministeriale con la quale l'ufficiale è stato autorizzato a produrre le prove della costituzione dotale.

c) Tutti i documenti indicati nell'art. 4 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, avvertendo che:

dovrà prodursi l'atto costitutivo della *rendita*, nel caso che questa sia costituita, su beni immobili, dall'ufficiale ai sensi dell'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399; dovrà invece prodursi l'atto costitutivo della *dote* della sposa, qualora la dote stessa, costituita su beni immobili, debba tener luogo della rendita, come è prescritto dall'art. 2 della sopra citata legge. Anche in questo secondo caso è necessario che sia allegata alla domanda la nota d'iscrizione ipotecaria di cui alla lettera *b*) dell'art. 4 del Regio decreto sopra indicato:

ove poi la rendita fosse assicurata su titoli, (*) giusta il disposto dell'ultimo comma del detto art. 4, non occorrerà l'atto notarile della costituzione di rendita o di dote, essendo

(*) Il tramutamento di rendita al portatore, sia redimibile o consolidata, in rendita nominativa da vincolarsi agli effetti della legge 11 marzo 1926 n. 399, sul matrimonio degli ufficiali, deve essere richiesto « al Ministero delle finanze - Direzione generale del debito pubblico », mediante domanda in carta libera, soggetta alla formalità della registrazione, e munita di tante marche da bollo da L. 1 quanti sono i certificati da emettersi. Nella domanda dovrà essere indicato il nome, cognome, paternità e domicilio dell'intestatario e riportato il vincolo da apporsi sulle iscrizioni di rendita, formulato nei modi seguenti:

1° *In caso di rendita intestata all'ufficiale*: « Vincolata ai termini e per gli effetti della legge 11 marzo 1926 n. 399, pel matrimonio da contrarsi dal titolare . . . . . (grado di cui è rivestito) con la signora . . . . . (nome, cognome e paternità) allo scopo di assicurare in favore della sposa e della prole nascitura la rendita di cui alla legge ».

2° *In caso di rendita intestata alla sposa*: « Vincolata ai termini e per gli effetti della legge 11 marzo 1926 n. 399, pel matrimonio della titolare con . . . . . (generalità e grado dello sposo), allo scopo . . . . . etc. (come pel caso precedente) ».

3° *In caso di rendita intestata ad un terzo*: « Vincolata ai termini e per gli effetti della legge 11 marzo 1926 n. 399, pel matrimonio da contrarsi fra il signor . . . . (grado e generalità dell'ufficiale) e la signora (generalità della sposa), e l'usufrutto della rendita appartiene alla sposa e alla prole nascitura da detto matrimonio ».

Qualora invece di titoli al portatore fossero esibiti certificati di rendita nominativa per essere assoggettati al vincolo di cui sopra, la domanda dovrà essere redatta in carta bollata da L. 2 e munita di tante marche amministrative da L. 4, quanti sono i certificati da vincolarsi; occorrerà poi che il titolare presti il consenso in uno dei modi indicati ai numeri 1, 2, 3, dell'art. 22 del T. U. della legge sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910 n. 536, come è prescritto dall'art. 33 del decreto stesso.

Nell'ipotesi che il consenso sia prestato con atto notarile o con scrittura privata autenticata e debitamente registrati, non sarà più necessaria la registrazione della domanda.

Infine se il titolare dei certificati nominativi esibiti vorrà delegare altra persona al ritiro dei titoli, assoggettati al vincolo, dovrà indicarne, nella dichiarazione di consenso, nome, cognome, paternità e domicilio; così pure l'esibitore dei titoli al portatore dovrà far risultare dette generalità sulla domanda, specificando anche la sezione di Regia tesoreria provinciale, presso la quale desidera che siano riscossi gli interessi.

Le domande redatte e corredate come sopra è detto, potranno essere o presentate direttamente all'ufficio ricevimento domande della Direzione generale del Debito pubblico o trasmesse, a mezzo delle Intendenze di Finanza del Regno (Sezione tesoro), alla Direzione generale stessa.

sufficiente e necessario, invece, che siano trasmessi al Tribunale Supremo Militare i titoli originali con l'annotazione del vincolo costituito ai fini della legge sul matrimonio degli ufficiali. Salvo ad inviare anche le copie dei rogiti notarili, quando questi ultimi hanno luogo e sono richiamati nell'annotazione di vincolo sulla cartella originale di rendita e ad inviare anche l'atto autentico di consenso del proprietario, col certificato di usufrutto, quando i titoli di rendita appartengano ad un terzo.

d) Un vaglia postale intestato al Cancelliere capo del Tribunale Supremo Militare, dell'importo di L. 91,35, per le domande relative a rendite di L. 1500 e L. 3000 annue, e di L. 142,20, per le domande relative a rendite di L. 4500 e L. 7000 annue.

Analogamente l'ufficiale dovrà procedere nel caso di sostituzione di altra garanzia a quella costituita; eccettuata naturalmente la esibizione del documento di cui alla lettera *b*).

6. — Nel caso di matrimonio contratto in *extremis*, la domanda di Regio assenso deve essere gerarchicamente inoltrata al Ministero della guerra insieme all'atto di matrimonio ed ai documenti comprovanti lo stato di famiglia posteriori al matrimonio stesso.

7. — Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di mesi sei dalla data del certificato del R. Assentimento, questo si intenderà privo di effetto.

Pertanto l'ufficiale, per contrarre matrimonio, anche se con la stessa persona, per sposare la quale aveva ottenuta la sovrana autorizzazione, dovrà fare una nuova domanda, che sarà inoltrata con le consuete modalità di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4.

8. — L'ufficiale che abbia ottenuto il Regio assenso per un matrimonio che poi non abbia avuto luogo, deve darne avviso per via gerarchica al Ministero della guerra e restituire, in pari tempo, il certificato di Regio assenso, ovvero trasmettere in modo analogo un attestato dell'ufficiale di stato civile comprovante che tale documento venne presentato a senso dell'art. 69 del R. decreto 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile.

Qualora l'ufficiale abbia, a senso delle vigenti disposizioni, ottenuto decreto di idoneità e sicurezza della rendita, dovrà trasmettere al Ministero, unitamente al sopra detto documento, anche il ricorso, diretto al Tribunale supremo militare, per ottenere l'annullamento della garanzia prestata. Tale ricorso dovrà essere compilato con le modalità di cui al successivo n. 9.

9. — Il ricorso di cui all'art. 9 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per ottenere la libera disponibilità di rendite costituite sotto l'impero della legge 24 dicembre 1896, n. 554, deve essere scritto su carta bollata da L. 10 e può essere trasmesso anche direttamente dall'Ufficiale alla Cancelleria del Tribunale supremo militare. Al ricorso dovrà essere allegato un vaglia di L. 85,35 intestato al Cancelliere Capo del Tribunale supremo militare.

10. — Il ricorso di cui all'art. 9 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 920, per ottenere la libera disponibilità di rendite costituite ai sensi della legge 11 marzo 1926, n. 399, deve essere scritto su carta bollata da L. 10 e dovranno esservi allegati i documenti che comprovino che l'ufficiale si trova in una delle condizioni previste dall'art. 5 della citata legge 11 marzo 1926. Il ricorso di cui trattasi dovrà essere trasmesso alla Cancelleria del Tribunale supremo militare a mezzo della autorità dalla quale l'ufficiale dipende. Il ricorso, quando sia fatto dagli eredi dell'ufficiale, sarà trasmesso invece direttamente alla Cancelleria del Tribunale supremo militare.

Per le spese e diritti vale quanto è detto al precedente n. 9.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 667. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sugli stipendi e altri assegni.** — (Ragioneria) — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Facendo seguito alla circolare 559 del *giornale militare* corr. anno, e ad eliminare dubbi che potrebbero sorgere nell'applicazione dell'imposta complementare, si riporta la Circolare del Ministero delle Finanze n. 9170 che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione dell'imposta stessa, nella parte che può interessare le amministrazioni militari.

Si pubblica inoltre una tabella da servire per la determinazione, al netto delle ritenute per Opera Previdenza (2 %) R. M. (9 %) e imposta complementare (0,50 %), dei compensi e assegni occasionali, soggetti all'imposta complementare a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 12 agosto 1927 - Anno V, n. 1463.

Circolare n. 9170 del 22 agosto 1927 della Direzione Generale Imposte Dirette.

Con gli articoli 11, 12 e 13 del R. decreto-legge 12 agosto 1927 n. 1463 si sono unificate la misura ed i sistemi di riscossione della imposta progressiva complementare in rapporto ai redditi di categoria *D*, siano essi superiori o inferiori a L. 25,000.

Per tutti i detti redditi l'aliquota è stata fissata a L. 0,50 % da applicarsi sullo stesso imponibile soggetto ad imposta di ricchezza mobile, estendendo però l'applicabilità del tributo globale, oltrechè agli stipendi, salari ed altri assegni di carattere continuativo, anche agli assegni e compensi affatto occasionali, semprechè i percipienti di questi ultimi siano già colpiti dall'imposta complementare per gli assegni di carattere continuativo.

Pei dipendenti e pensionati dello Stato la riscossione avviene con il metodo della ritenuta diretta, per i dipendenti e pensionati di Enti diversi dallo Stato (cui va estesa la classifica delle competenze di cat. *D*) detta riscossione avviene attraverso il sistema della tassazione dell'Ente debitore salvo il diritto di rivalsa verso i percipienti del reddito.

Norme per gli uffici pagatori dello Stato.

E' importante esaminare quale debba essere il còmpito degli uffici pagatori dello Stato in rapporto al nuovo regime d'applicazione dell'imposta complementare.

Innanzi tutto va ricordato che se si tratta di pensioni di guerra e di assegni per medaglie al valore, l'imposta non è dovuta e gli uffici pagatori debbono astenersi da qualsiasi ritenuta o denuncia (art. 11 terzo comma).

Se trattasi di stipendi ed assegni continuativi di qualsiasi altra natura, corrisposti a impiegati pensionati, gli uffici pagatori debbono applicare l'imposta complementare, se trattasi di competenze, che al netto della ritenuta per pensioni e per opera di previdenza e per ricchezza mobile risultino annualmente superiori a L. 6.000.

Se trattasi di assegni e compensi per incarichi e lavori straordinari od occasionali soggetti ad imposta di ricchezza mobile, la ritenuta per imposta complementare sarà eseguita qualunque sia l'ammontare, purchè siano assoggettabili a ritenuta di ricchezza mobile e siano a favore di persona già soggetta ad imposta complementare per assegni continuativi.

Nessuna applicazione di ritenuta per imposta complementare dovrebbe farsi ad esempio su un compenso occasionale anche di L. 6.000 nette pagato ad un funzionario che percepisce L. 5.500 di assegni fissi. La si eserciterebbe invece anche su un compenso occasionale di L. 500 pagato a un funzionario con assegni fissi o continuativi superiori a L. 6.000.

Temporaneamente, però, e cioè per i pagamenti (a qualunque epoca si riferiscano) da eseguirsi durante il periodo 1° settembre-31 dicembre 1927, (restando integro in ogni altra sua parte il preesistente sistema di tassazione e riscossione), sugli assegni *con carattere continuativo inferiore* a L. 25.000 la ritenuta sarà eseguita con l'aliquota del 0,50% anzichè con quella dell'1,35 %. Naturalmente nessuna ritenuta a tale titolo si eseguirà in detto periodo sugli *assegni continuativi superiori* a L. 25.000 (già tassati per ruolo) e sugli *assegni occasionali di qualsiasi importo a chiunque pagati.*

(*Omissis*).

Norme per gli uffici distrettuali delle imposte.

Col 1° gennaio 1928, come si è visto, avrà attuazione completa il nuovo sistema di assoggettamento dei redditi di cat. *D,* all'imposta complementare.

Ad evitare duplicazioni gli uffici delle imposte dovranno perciò, di propria iniziativa, procedere essi stessi alla modifica da tale data degli accertamenti a carico dei funzionari dello Stato con stipendio superiore a L. 25,000, che in

passato erano tassati per ruolo con l'aliquota ordinaria anche per i redditi di cat. *D*, e che dal 1° gennaio 1928 saranno invece tassati per ritenuta diretta.

Quanto alla tassazione dei redditi diversi da quelli soggetti a ritenuta diretta o di rivalsa, l'art. 12 detta norme in tutto identiche a quelle già vigenti in confronto dei soli dipendenti di enti pubblici con assegni continuativi inferiori a L. 25.000, a' sensi del secondo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 26 febbraio 1925 n. 241.

Avvertesi solo che, a modifica delle speciali norme in tale comma contenute, l'art. 12 prevede la tassazione per ruoli dei redditi d'altra natura, qualunque sia il loro ammontare, allorchè si cumulino a redditi di cat. *D*, soggetti a ritenuta.

Potrà accadere inoltre che redditi continuativi di cat. *D* non soggetti a ritenuta, perchè inferiori da soli al minimo imponibile, vengano a superare tale limite cumulati con redditi di altra natura. In tal caso essi saranno *ex novo* tassati per ruolo con l'aliquota del 0,50, salvo ad applicare l'imposta con l'aliquota normale, sul resto, a' sensi dell'art. 12.

Avvertesi, però, che agli effetti del triennio 1928-1930, per la sospensione portata dall'art. 10 del R. decreto 12 agosto 1927 n. 1463 alla facoltà di revisione dei redditi complessivi già inscritti accordata dal secondo comma dell'art. 16 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3062, non si possono aumentare gli imponibili già inscritti a ruolo pel 1927.

Questi naturalmente dovranno essere modificati in meno a' sensi degli articoli 11, 12 e 13, per quanto riguarda i redditi di cat. *D*, ma non rettificati per alcuna altra causa in diminuzione se non quando divengano intassabili o si riducano di una quota parte non inferiore ad un quinto.

Ma tutto ciò rientra nelle norme ordinarie di tassazione per il triennio 1928-1930 di cui si tratterà a parte.

Il Ministro: VOLPI.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

TABELLA da servire per la determinazione, al netto delle ritenute: per opera di Previdenza (2%) per R. M. (9%) e per Imposta Complementare, di compensi o assegni occasionali. — Aliquota complessiva di ritenuta 11.31%.

(Per importi lordi da L. 1 a L. 99).

Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi
00	—	0.89	1.77	2.66	3.55	4.43	5.32	6.21	7.10	7.98	00
10	8.87	9.76	10.64	11.53	12.42	13.30	14.19	15.08	15.96	16.85	10
20	17.74	18.62	19.51	20.40	21.29	22.17	23.06	23.95	24.83	25.72	20
30	26.61	27.49	28.38	29.27	30.15	31.04	31.93	32.82	33.70	34.59	30
40	35.48	36.36	37.25	38.14	39.02	39.91	40.80	41.68	42.17	43.45	40
50	44.34	45.23	46.12	47.01	47.89	48 78	49.67	50.55	51.44	52.33	50
60	53.21	54.10	54.99	55.87	56.76	57.65	58.54	59.42	60.31	61.20	60
70	62.08	62.97	63.86	64.74	65.63	66.52	67.40	68.29	69.18	70.07	70
80	70.95	71.84	72.73	73.61	74.50	75.39	76.27	67.16	78.05	78.93	80
90	79.82	80.71	81.59	82.48	83.37	84.25	85.14	86.03	86.92	87.80	90
Importi lordi	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Importi lordi

TABELLA da servire per la determinazione, al netto delle ritenute: Per Opera di Previdenza (2%) per (9%) e per Imposta Complementare, di compensi o assegni occasionali. — Aliquota complessiva di ritenuta 1 1.31%.

(*Importi lordi, multipli di L.* 100 — *da L.* 100 *a L.* 11.000).

Importi											
	lordi	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
	netti	88.69	177.38	266.07	354.76	443.45	532.14	620.83	709.52	798.21	886.90
	lordi	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
	netti	1.773,80	2.660,70	3.547,60	4.434,50	5.321,40	6.208,30	7.095,20	7.982,10	8.869,00	9.755,90

N. 668 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 20 ottobre 1927 – Anno V.

A seguito della circolare 605 del *giornale militare* 1927, si riportano nell'elenco seguente le variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per velo e ciclo a motore dal 1° ottobre 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi delle coperture e camere d'aria per velo e moto dal 1° ottobre 1927.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri di riferimento circolare 666 *giornale militare* 1925)	Prezzo base Capitolato	Prezzi dal 1°-10-1927
	Lire	Lire
30. Camera d'aria per velo con valvola $24 \times 1^3/_8$	12.80	7.90
31. Camera d'aria per velo con valvola $26 \times 1^3/_8$	12.80	7.90
32. Camera d'aria per velo con valvola $26 \times 1^3/_4$	15.—	9.15
33. Camera d'aria per velo con valvola $28 \times 1^3/_8 - {}^1/_4$	13.70	7.95
34. Camera d'aria per velo con valvola $28 \times 1^3/_8$	13.70	7.95
35. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8 - {}^3/_8$	13.70	7.95
36. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8 - {}^1/_8$	13.70	7.95
37. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8 - {}^1/_4$	13.70	7.95
38. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1\,1/2$	15.—	9.15
39. Camere d'aria per velo con valvola $28 \times 1^5/_8$	15.—	9.15
40. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $24 \times 1^3/_8$	21.—	15.95
41. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $26 \times 1^3/_8$	21.—	15.95
42. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1^3/_8$	22.—	16.10
43. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\,{}^5/_8 - 1^3/_8$	22.—	16.10
44. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1^5/_8 - 1\,1/4$	22.—	16.10
45. Coperture a bordi metallici per velo tipo normale $28 \times 1\,1/2$	24.—	17.70
46. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo $28 \times 1^5/_8$	43.—	35.30
47. Coperture a bordi metallici per biciclette a motore tipo rinforzato $26 \times 1^3/_4$	42.70	35.05
48. Coperture a tallone per biciclette a motore tipo rinforzato $24 \times 1\,1/2$	38.—	Invariato
49. Anelli per biciclette con cerchi da 24"	63.—	53.60
50. Anelli per biciclette con cerchi da 26"	68.—	58.30
51. Anelli per biciclette con cerchi da 28"	72.—	63.—

N. 669. — AVANZAMENTO. — **Esame dei titoli per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli e ad anzianità dei capitani del servizio tecnico di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la 1ª applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli e capitani del servizio tecnico di artiglieria ammessi a produrre i titoli di cui all'art. 4 del R. decreto-legge n. 2121 del 16 dicembre 1926 per la inscrizione sui quadri di avanzamento a scelta od anzianità per gli anni 1927 e 1928.

Tenente colonnello CERUTTI cav. Cesare;
Capitano CAPALDO Gerardo.

Gli ufficiali predetti dovranno inviare direttamente alla Direzione Superiore del servizio tecnico di artiglieria, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, i loro eventuali titoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 670. — AVANZAMENTO. — **Esame dei titoli per l'avanzamento ad anzianità dei capitani del servizio degli specialisti del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Con riferimento al paragrafo 43 delle norme esecutive per la 1ª applicazione della legge di avanzamento per gli ufficiali del R. Esercito (circolare 207 *Giornale Militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani del servizio degli specialisti del genio ammessi a produrre i titoli di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 2122 del 16 dicembre 1926, per la inscrizione sul quadro di avanzamento per l'anno 1927:

RAVAZZONI Umberto,
CALLIGARIS Luigi,
PICONE Corrado,
GATTA Federico,
PACE Ignazio.

I capitani predetti dovranno inviare direttamente alla Direzione superiore del servizio degli specialisti del genio, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, i loro eventuali titoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 671. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Trieste.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

E' approvato il programma della gara del concorso ippico di Trieste denominata « *Premio Esercito* » (categoria militare), 27-28 ottobre 1927.

Gli ufficiali debitamente autorizzati a parteciparvi, con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica, fruiranno delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924. Essi dovranno provvedere a consegnare personalmente al commissario militare tutti i prescritti documenti nel giorno precedente a quello in cui ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 672. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Istruzione premilitare 1927-28.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

In applicazione dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 aprile 1924, n. 1292 che approva l'ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale (1) l'istruzione premili-

(1) Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 11 del Regio decreto-legge sopra citato: « La M. V. S. N. è agli ordini del Presidente del Consiglio e concorrerà a quei servizi che, a volta a volta, Egli giudicherà del caso nell'interno del Regno e nelle Colonie.

Alla M. V. S. N. è affidata in modo permanente l'istruzione premilitare dell'Esercito, secondo le norme ed i regolamenti che saranno emanati dal Ministero della guerra, sentito il parere del Comando generale della Milizia.

Per quanto riguarda l'istruzione premilitare dell'Esercito, la M V. S. N. sarà alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e delle autorità militari territoriali ».

tare nell'anno 1927-28 si svolgerà secondo le norme e i programmi già in vigore nello scorso anno, ed in base alle seguenti disposizioni.

1. — L'alta vigilanza sullo svolgimento dei corsi rimane affidata ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna, ai quali potranno quindi, fare capo, direttamente, i comandi di zona della Milizia, per tutto ciò che si riferisce all'effettuazione dei corsi stessi.

2. — L'istruzione premilitare verrà impartita in due anni consecutivi. Al primo anno di corso potranno partecipare i giovani che al 31 dicembre p. v. avranno compiuto il 18° anno di età ed al secondo anno i giovani che appartengono alla classe di prossima chiamata alle armi e che già abbiano frequentato, con esito favorevole, il primo anno.

3. — I corsi verranno effettuati in tutti i comuni, nei quali, su conforme proposta dei comandi di zona, vi sia sufficiente numero di iscritti.

Tali proposte dovranno pervenire ai comandi di corpo di armata ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna non oltre il 30 ottobre p. v., dovendosi intendere con questa data stabilito l'elenco delle località nelle quali si effettueranno i corsi stessi, tranne che per i paesi di alta montagna, di cui al numero successivo.

Del predetto elenco dovrà essere trasmessa copia al Ministero, a cura dei comandi di corpo d'armata, al più presto possibile.

Presso i convitti nazionali i corsi premilitari per i convittori saranno svolti da ufficiali della M. V. S. N. sotto la responsabilità dei comandi di legione.

4. — Il primo anno di corso avrà la durata di sei mesi ed il secondo anno quella di quattro.

In ogni località si svolgerà un solo corso all'anno, con inizio in autunno ed, eccezionalmente, in primavera, ove ciò sia imposto da speciali condizioni di clima e di altitudine, previa autorizzazione dei competenti comandi di corpo d'armata, i quali dovranno, in pari tempo, informare il Ministero. Per quest'anno la data d'inizio dei corsi normali, rimane stabilita al 1° novembre p. v.

Nei centri più popolosi il corso potrà essere ripartito in più sezioni.

Gli esami del primo anno di corso dovranno essere ultimati per il 30 maggio 1928: quelli finali del secondo anno di corso invece dovranno essere ultimati per il 20 marzo 1928.

5. — I premilitari, per poter frequentare le lezioni di tiro, saranno inscritti d'ufficio alle società di Tiro a segno, qualora, s'intende, queste esistano e funzionino nella località ove si svolge il corso o in località assai vicine ove gli allievi possano essere agevolmente condotti. Ciascuno di essi dovrà effettuare alle Società medesime il versamento di L. 6 innanzi di iniziare le lezioni di tiro.

6. — Non saranno rilasciate dichiarazioni di idoneità a quei premilitari che abbiano seguito i corsi nelle località ove funzionano società di tiro a segno, senza aver compiuto le lezioni regolamentari, le quali, come è noto, sono tassativamente prescritte.

Le società di tiro a segno disporranno che nei giorni e nelle ore in cui svolgeranno il tiro i premilitari i poligoni siano lasciati liberi.

In tali giorni ed in tali ore, la direzione del campo dovrà essere affidata ad un ufficiale della M. V. S. N., il quale, naturalmente, assumerà tutte le conseguenti responsabilità civili e penali.

7. — Ove non funzionino società di tiro, i premilitari saranno istruiti nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione e dovranno eseguire anche esercizi di puntamento. I comandi di corpo d'armata ed i comandi militari della Sicilia e della Sardegna potranno, caso per caso, ed a seconda delle esigenze del servizio, concedere ai corsi premilitari l'uso dei poligoni militari.

8. — Le lezioni di tiro dovranno essere cinque per ciascun anno di corso ed in ogni lezione dovrà essere sparato un caricatore: una lezione in ginocchio a 100 metri e quattro lezioni a 200 metri, rispettivamente a terra, in ginocchio, in piedi ed a terra, le ultime tre con baionetta inastata (1ª lezione del tiro preparatorio, e 3ª 4ª 5ª e 6ª lezione di cui al compendio d'istruzioni per le società di tiro a segno).

Saranno dichiarati idonei nel tiro i giovani che nelle ultime 4 lezioni abbiano ottenuto una somma, fra punti fatti e bersagli colpiti, pari o superiore a 32.

9. — Il Ministero concede la distribuzione gratuita di n. 30 cartucce per ogni allievo che abbia frequentato l'intero corso sia del primo, sia del secondo anno. Quindi le società di tiro a segno, in base al numero degli allievi dei corsi premilitari che affluiranno al proprio poligono di tiro, provvederanno a richiedere alle direzioni d'artiglieria, o agli altri enti distributori, il numero delle cartucce necessarie, con le stesse modalità seguìte nello scorso anno.

10. — Ultimati i corsi il comando generale della M. V. S. N. trasmetterà al Ministero (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari) uno specchio da cui risulti il numero degli allievi dichiarati idonei, specificando, in colonna a parte, gli idonei appartenenti alla classe di prossima chiamata alle armi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 673. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione della compagnia servizi dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che sotto la data del 1° novembre 1927 si costituisca presso l'Officina automobilistica R. Esercito di Bologna un apposito reparto, destinato a comprendere i militari addetti all'officina stessa e tutti quelli che vi saranno comunque comandati per seguire corsi di abilitazione per la manutenzione dei materiali automobilistici e ciclistici.

Il reparto assumerà la denominazione di « *Compagnia servizi dell'officina automobilistica R. Esercito di Bologna* », avrà amministrazione autonoma e sarà inquadrato dal seguente personale:

1 *capitano* — 1 *sottufficiale* (in servizio sedentario) — 4 *graduati di truppa* (di cui 1 di contabilità).

Il prefato stabilimento ne curerà la costituzione sotto la data indicata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 674. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa, disposizioni speciali per l'artiglieria.** - (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Per poter far fronte alle nuove esigenze prospettate dai Corpi ed a quelle derivanti dalle nuove variazioni avvenute all'ordinamento dell'Esercito, lo specchio annesso alla circolare 383 *giornale militare* c. a., modificata dalla susseguente circolare 511, viene sostituito da quello annesso alla presente.

La diramazione verrà fatta con la dispensa del *giornale militare* e del *bollettino ufficiale* più prossima alla data del 1° e del 15 di ogni mese.

I reclami per eventuali disguidi o mancata ricezione dovranno essere rivolti all'Ufficio pubblicazioni militari.

Lo stabilimento poligrafico per le amministrazioni dello Stato rimetterà all'ufficio pubblicazioni militari le copie eccedenti il numero di quelle occorrenti per la diramazione.

COMANDI CORPI ED UFFICI	Fogli d'ordine				Disposizioni speciali per l'artiglieria	
	Parte tecnica		Parte amministr			
	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie
Commissione suprema di difesa	1	1	1	1	1	1
Ministero della guerra:						
Ufficio Coordinamento	2	2	2	2	2	2
Direzione generale artiglieria e automobilismo	50	50	50	50	50	50
Direzione generale genio militare	3	3	5	5	—	—
Direzione generale personali civili affari generali	—	—	1	1	—	—
Direzione generale servizi logistici	—	—	1	1	—	—
Direzione centrale sanità militare	—	—	1	1	—	—
Divisione educazione fisica	—	—	1	1	—	—
Servizio ippico e veterinario	—	—	2	2	1	1
Ispettorato truppe alpine	1	1	1	1	1	1
Ispettorato dei bersaglieri	1	1	1	1	1	1
Ispettorato dell'artiglieria	4	4	2	2	4	4
Ispettorato di cavalleria	1	1	1	1	1	1
Ispettorato del genio	1	1	1	1	1	1
Comando del Corpo di S. M.	4	4	4	4	4	4
Comando del Corpo di S. M. per le delegazioni trasporti militari	1	1	1	6	1	6

COMANDI CORPI ED UFFICI	Fogli d'ordine				Disposizioni speciali per l'artiglieria	
	Parte tecnica		Parte amministr.			
	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie
Comando designato d'armata	1	4	1	4	1	4
Comando di corpo d'armata e comandi militari della Sicilia e della Sardegna	1	13	1	13	1	13
Comando divisione territoriale	1	29	1	29	1	29
Ispettori di mobilitazione di divisione territoriale e del comando militare della Sardegna	1	30	1	30	1	30
Arma dei CC. RR.						
Comando generale dell' arma	1	1	1	1	1	1
Ispettori di zona	1	6	1	6	1	6
Comando di legione	1	24	2	48	—	—
Comando raggruppamento battaglioni e gruppo squadroni	1	1	2	2	—	—
Scuola allievi sottufficiali	1	1	2	2	—	—
Arma di fanteria						
Comando di brigata di granatieri e di fanteria di linea	1	30	1	30	—	—
Comando di brigata alpini	1	3	1	3	—	—
Comando di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri e alpini	2	222	2	222	—	—
Reggimento carri armati	7	7	7	7	7	7
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini e carri armati	1	113	1	113	—	—
Arma di cavalleria						
Comando superiore di cavalleria	1	3	1	3	—	—
Comando reggimento cavalleria	1	12	1	12	—	—
Comando deposito reggimento di cavalleria	1	12	1	12	—	—
Arma di artiglieria						
Comando artiglieria del Corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	2	26	2	26	4	52
Comando reggimento artiglieria	4	268	2	134	12	804
Comando centri controaerei	2	24	2	24	4	48
Comando deposito reggimento artiglieria	1	67	1	67	1	67
Comando deposito centri contraerei	1	12	1	12	1	12
Direzione superiore servizio tecnico artiglieria	20	20	10	10	20	20

COMANDI CORPI ED UFFICI	Fogli d'ordine				Disposizioni speciali per l'artiglieria	
	Parte tecnica		Parte amministr.			
	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie
Direzione artiglieria Corpo armata e del Comando militare della Sicilia e della Sardegna	1	13	1	13	2	26
Sezioni staccate di artiglieria	1	15	1	15	1	15
Arsenale R. Esercito	3	6	2	4	6	12
Centri esperienze artiglieria	2	4	2	4	4	8
Spolettificio del R. Esercito	1	1	1	1	2	6
Sezione staccata spolettificio R. Esercito Torre Annunziata	1	1	1	1	2	2
Arma del Genio						
Comando genio Corpo d'armata della Sicilia e della Sardegna	1	13	1	13	—	—
Comando reggimento genio	1	15	1	15	—	—
Comando deposito reggimento genio	1	15	1	15	—	—
Comando gruppo aerostieri	1	1	1	1	—	—
Battaglione misto della Sardegna	1	1	1	1	—	—
Ufficio fortificazioni	1	13	1	13	—	—
Uffici staccati fortificazioni	1	11	1	11	—	—
Stabilimenti del genio	1	3	1	3	—	—
Centro chimico militare	2	2	2	2	2	2
Centro chimico militare (Gruppo chimico)	1	1	1	1	1	1
Distretti militari						
Distretti militari (compreso la sezione staccata di Zara)	1	106	1	106	—	—
Corpo Sanitario militare						
Ispettorato di sanità militare	—	—	1	3	—	—
Direzione ospedali militari e secondari	—	—	1	27	—	—
Stabilimenti balneari militari	—	—	1	2	—	—
Istituto chimico-farmaceutico militare	—	—	1	1	—	—
Corpo Commissariato militare						
Ufficio del generale commissario	—	—	4	4	—	—
Ispettorato di commissariato militare	—	—	1	2	—	—
Direzione commissariato militare (compresa la sezione staccata della Sardegna)	—	—	3	39	—	—
Magazzino centrale vestiario equipaggiamento	—	—	4	4	—	—
Opifici militari	—	—	2	2	—	—

COMANDI CORPI ED UFFICI	Fogli d'ordine				Disposizioni speciali per l'artiglieria	
	Parte tecnica		Parte amministr.			
	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie
Corpo di Amministrazione militare						
Ufficio amministrazione personali militari vari	—	—	2	2	—	—
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata e del comando militare della Sicilia e della Sardegna	—	—	1	13	—	—
Ufficio revisione contabilità e del comando della Sicilia e della Sardegna	—	—	1	13	—	—
Servizio Automobilistico militare						
Comando centro automobilistico	3	39	2	26	3	39
Comando depositi centri automobilistici	1	13	1	13	1	13
Officina automobilistica Regio Esercito	2	2	2	2	2	2
Magazzino parti di ricambio per auto	1	1	1	1	—	—
Ispettorato tecnico automobilistico	3	3	3	3	3	3
Scuole ed istituti militari vari						
Comando scuola di guerra	2	2	1	1	2	2
Comando scuole di fanteria	2	2	1	1	2	2
Comando scuole di cavalleria	2	2	1	1	2	2
Distaccamento di Tor di Quinto	1	1	1	1	1	1
Accademia di fanteria e cavalleria	2	2	1	1	2	2
Accademia di artiglieria e genio	3	3	1	1	3	3
Comando di collegio militare	2	4	1	2	2	4
Comando scuole centrali	2	2	1	1	2	2
Comando scuola centrale di fanteria	2	2	1	1	2	2
Comando scuola centrale d'artiglieria	2	2	1	1	2	2
Comando scuola centrale del genio	2	2	1	1	2	2
Comando scuole centrali di educazione fisica	2	2	1	1	—	—
Comando scuola artiglieria controaerei	3	3	1	1	3	3
Comando scuola sanità militare	2	2	1	1	2	2
Comando scuola reclutamento ufficiali di complemento	2	22	1	11	2	22
Istituto geografico militare	2	2	1	1	2	
Comandi uffici ed enti diversi						
Tribunale supremo militare	—	—	2	2	—	—
Tribunali militari territoriali	—	—	1	13	—	—
Comando stabilimento militare di pena	1	1	2	2	—	—

COMANDI CORPI ED UFFICI	Fogli d'ordine				Disposizioni speciali per l'artiglieria	
	Parte tecnica		Parte amministr.			
	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie	Copie assegnate	Totale copie
Uffici imbarchi e sbarchi	1	1	1	1	1	1
Comando deposito allevamento quadrupedi	—	—	1	6	—	—
Comando gruppo squadrone di rimonta	—	—	1	1	—	—
Biblioteche militari	1	32	1	32	1	32
Rivista di artiglieria e genio	2	2	2	2	2	2
Truppe coloniali						
Comando R. corpo truppe coloniali Cirenaica	10	10	10	10	10	10
Comando R. corpo truppe coloniali Tripolitania	15	15	15	15	15	15
Comando R. corpo truppe coloniali Eritrea	6	6	6	6	6	6
Comando R. corpo truppe coloniali Somalia	6	6	6	6	6	6
Deposito centrale truppe coloniali	2	2	2	2	2	2
Comando presidio militare del Dodecaneso	2	2	2	2	2	2
Altri Ministeri enti ecc.						
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20	20	20	20	20
Al Ministero aeronautica	2	2	2	2	2	2
Al comando generale R. guardia finanza	5	5	5	5	5	5
Al comando generale della M. V. S. N.	2	2	2	2	2	2
Al comando generale milizia forestale	1	1	1	1	—	—

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 675. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pagamento rateale del costo dell'Atlante Internazionale del Touring club italiano.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Con riferimento alla circolare 593 del *giornale militare* c. a., si porta a conoscenza dei corpi che il *Touring Club Italiano* cede anche ai marescialli del R. Esercito l'Atlante Internazionale, contro pagamento del relativo importo in dieci rate mensili di L. 30 ciascuna, oltre le spese di spedizione.

I corpi effettueranno sugli stipendi dei marescialli, che chiederanno di usufruire di tale concessione nell'acquisto dell'Atlante, le ritenute nella misura anzidetta, rimettendone l'importo al *Touring Club Italiano*.

I marescialli riassunti in servizio potranno usufruire della medesima concessione, soltanto dopo la loro conferma.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 676. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Corsi allievi ufficiali di complemento della classe 1907.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

L'ultima parte del 4° comma del n. 19 della circolare 287 del *giornale militare* c. a. dovrà essere modificata nel modo seguente:

« . . . . Gli allievi del corso di cavalleria che eventualmente non ottenessero l'idoneità per la promozione a sergente nella sola equitazione, potranno, se posseggono gli altri requisiti richiesti, optare per il passaggio nell'arma di fanteria ».

La presente disposizione è applicabile anche ai corsi contemplati dalla circolare 638 del *giornale militare* c. a., che avranno inizio il 15 gennaio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 677. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA - DISCIPLINA MILITARE. — **Varianti al vigente regolamento per le licenze nel R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Al n. 59 del vigente Regolamento per le licenze nel R. Esercito è apportata la seguente aggiunta:

N. 59-*bis*. Salvo il caso di licenze straordinarie di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio, la concessione di licenze straordinarie ai sottufficiali e militari di truppa che abbiano titolo alla licenza ordinaria a norma del precedente n. 56, non potrà essere disposta se non dopo che sia stata concessa e fruita la suddetta licenza ordinaria spettante nel biennio.

Le autorità sanitarie territoriali e gli enti interessati, pertanto, nel trasmettere al Ministero gli atti medico-legali e le proposte di concessione di licenze straordinarie per qualsiasi motivo, dovranno aver cura d'avvertire se i militari in oggetto abbiano fruito o no della licenza ordinaria, provvedendo da parte loro a dare attuazione al principio suaccennato per le concessioni di licenze straordinarie di loro competenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 678. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Gabinetto). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Le disposizioni contenute nella circolare n. 527 del *giornale militare* 1925, riflettenti la formazione delle note caratteristiche di alcuni ufficiali, non sono più applicabili in conseguenza della istituzione di cariche od enti previsti dai nuovi ordinamenti.

In attesa di riunire e completare le disposizioni tuttora in vigore che riguardano la complessa materia relativa alla compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali, il Ministero, valendosi della facoltà concessagli dal Regolamento (nota alle tabelle), determina che la predetta circolare 527 e le altre in essa citate (556 del 1921; 726 e 727 del 1923 del *giornale militare*) siano abrogate e sostituite dalla presente che stabilisce, nella tabella che segue, le autorità incaricate della formazione delle note caratteristiche degli ufficiali contemplati nella tabella medesima.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE	
Comandante in 2a del Corpo di S. M.	Capo di Stato Maggiore dell'Esercito		
Ispettore della cavalleria » dell'artiglieria » del genio » dei bersaglieri » delle truppe alpine (1)	Sottosegretario di Stato		
Direttore generale del Ministero Tenente generale medico Tenente generale commissario	Sottosegretario di Stato		
Generali di divisione e di brigata a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra, per incarichi speciali, e che non dipendano da altri generali	Un generale di corpo d'armata da destinarsi ogni anno		
Comandante di divisione territoriale	Comandante di corpo d'armata		
Comandante della Scuola di guerra	Capo di S. M. dell'Esercito	Sottosegretario di Stato	
Comandante delle scuole centrali » di accademia militare » di scuola di applicazione	Comandante del corpo d'armata	1° revisore - Capo di S. M. dell'Esercito	2° revisore - Sottosegretario di Stato

(1) Se generali di brigata o di divisione, poichè per i generali di corpo di armata non sono compilate note caratteristiche.

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE
Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria	Ispettore dell'artiglieria	Sottosegretario di Stato
Direttore superiore del servizio degli specialisti del genio	Ispettore del genio	Sottosegretario di Stato
Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Capo di S. M. dell'Esercito	
Direttore dell'Istituto geografico militare	Capo di S. M. dell'Esercito	
Generale di brigata ispettore di mobilitazione	Comandante di divisione	Comandante del corpo d'armata
Generale capo reparto dell'ispettorato dell'artiglieria o del genio	Ispettore competente	
Capo reparto della direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria	Direttore superiore	Ispettore dell'artiglieria
Maggior generale addetto alla direzione superiore servizio specialisti del genio	Direttore superiore	Ispettore del genio

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE	
Maggiore generale medico	Tenente generale medico		
Maggiore generale commissario	Tenente generale commissario		
Ispettore tecnico automobilistico	Direttore generale d'artiglieria e automobilismo		
Direttore del centro chimico militare	Sottosegretario di Stato		
Capo ufficio del comando corpo di S. M.	Generale da cui l'ufficiale direttamente dipende	1° revisore - Comandante in 2ª del corpo di S. M. (ove non sia compilatore)	2° revisore - Capo di S. M. dell'Esercito
Capo ufficio segreteria della commissione suprema di difesa	Capo ufficio coordinamento del gabinetto del Ministro (se più anziano del capo ufficio segreteria)	Sottosegretario di Stato	
Capo del servizio ippico e veterinario	Sottosegretario di Stato		
Comandante del reggimento carri armati	Comandante della divisione territoriale	Comandante del corpo d'armata	
Comandante di scuola centrale Capo ufficio del comando delle scuole centrali	Comandante delle scuole centrali	1° revisore-Comandante di corpo d'armata	2° revisore - Capo di S. M. dell'Esercito

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE
Comandante scuola controaerei Direttore della rivista di artiglieria e genio	Generale capo reparto dell'Ispettorato dell'artiglieria	Ispettore dell'artiglieria
Direttore della rivista militare italiana	Generale addetto al comando corpo di S. M.	Capo di S. M. de 'Esercito
Comandante di collegio militare	Comandante della divisione territoriale	Comandante del corpo d'armata
Direttore in 2ª dell'Istituto geografico militare	Direttore dell'Istituto	Comandante in 2ª del corpo di S. M.
Comandante in 2ª di accademia militare	Comandante dell'accademia	Comandante del corpo d'armata
Capo ufficio dell'Ispettorato dell'artiglieria, del genio e delle truppe alpine	Ispettore	
Ufficiale superiore addetto all'ispettorato della cavalleria o dei bersaglieri	Ispettore	

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE	
Direttore o capo ufficio o capo servizio del servizio tecnico di artiglieria o del servizio degli specialisti del genio	Generale da cui l'ufficiale direttamente dipende	Direttore superiore del servizio tecnico di artiglieria o degli specialisti del genio	
Capo dell'ufficio amministrazione di personali militari vari	Direttore generale del personale ufficiali		
Ufficiale di S. M. o addetto al comando del corpo di S. M.	Superiore immediato e diretto dell'ufficiale	1° revisore - Capo ufficio (ove non sia compilatore)	2° revisore - Generale da cui dipende il 1° revisore o il compilatore
Ufficiali addetti alla Segreteria della commissione suprema di difesa	Capo ufficio segreteria	Capo ufficio coordinamento del gabinetto del Ministro (se più anziano del capo ufficio segreteria)	
Ufficiali addetti agli ispettorati delle varie armi	Superiore immediato e diretto dell'ufficiale	Compilatore delle note del superiore immediato e diretto dell'ufficiale (1)	
Insegnante titolare della scuola di guerra	Comandante della scuola		

(1) La revisione si arresta all'ispettore.

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE	
Insegnante titolare di accademia militare o scuola di applicazione	Comandante dell'accademia o della scuola		
Insegnante aggiunto alla scuola di guerra	Insegnante titolare	Comandante della scuola	
Insegnante aggiunto di accademia o scuola	Insegnante titolare	Comandante dell'Istituto	
Ufficiali (non insegnanti) addetti alle scuole	Superiore immediato e diretto dell'Ufficiale.	1° revisore - Superiore del compilatore	2° revisore - Superiore del 1° revisore (1)
Capo sezione alla direz. super. del servizio tecnico di artiglieria o degli specialisti del genio	Capo ufficio	1° revisore - Generale competente	2° revisore - Dirett. sup. del serv. tecnico di artiglieria o degli spec. del genio
Vice direttore di stabilimento di artiglieria o del genio Capo di sezione staccata	Direttore	1° revisore - Generale competente	2° revisore - Dirett. sup. del serv. tecnico di artiglieria o degli spec. del genio
Ufficiale superiore addetto all'Istituto geografico militare	Direttore in 2ª	Direttore dell'Istituto	

(1) In ogni caso la revisione si arresta al comandante dell'Accademia o delle scuole centrali.

GRADO O CARICA DELL'UFFICIALE	COMPILATORE DELLE NOTE	REVISORE	
Ufficiali addetti alla direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria o degli specialisti del genio	Capo sezione	1° revisore - Capo ufficio	2° revisore - Generale competente
Ufficiali addetti agli stabilimenti di artiglieria o al servizio specialisti del genio	Vice direttore o capo di sezione staccata	1° revisore - Direttore	2° revisore - Generale competente
Addetti militari all'estero	Capo ufficio coordinamento del gabinetto del Ministro	Sottosegretario di Stato	
Comandante R. C. T. C. { Tripolitania / Cirenaica	Capo di S. M. dell'Esercito (1)		
Comandante R. C. truppe Eritrea » » » » Somalia	Generale addetto al comando del corpo di S. M.	Capo di S. M. dell'Esercito (1)	

(1) Pei comandanti R.R. corpi di T. C. vengono compilati *rapporti personali* anzichè note caratteristiche: tali rapporti vengono compilati dopo aver presa visione di un rapporto personale del Governatore della colonia, da richiedersi per il tramite del Ministero della Guerra, sull'operato del Comandante del R. Corpo.

N. 679. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Note caratteristiche.** — (Gabinetto). — 20 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero determina che per l'anno 1927 le note caratteristiche riguardanti i generali di divisione e di brigata a disposizione per ispezioni o addetti comunque al Ministero della guerra, per incarichi speciali, e che non dipendano da altri generali, debbono essere compilate dal generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe, designato a norma della circolare n. 678 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

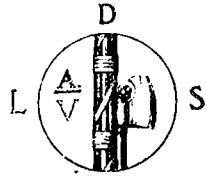
A pagina 1781, dopo del capitano CLEMENTE Alfredo del 10° bersaglieri, aggiungere il capitano COSSU Antonio del 91° fanteria.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 567:

A pagina 1873 depennare il capitano SILVESTRI Rocco.

Dispensa 43, anno 1927, circolare 602:

A pagina 1953, al 13° rigo, ove dice L. 32.76, sostituire L. 23.76.



PREZZO L. 1 —

(6117) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 48ª — 1927 - ANNO VI — 28 OTTOBRE

Abbonamento annuo . . . . . G.U.E.R.R. 36.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 680 - 30 giugno 1927 - Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE. — R. decreto n. 1584 - Modificazione al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle legioni libiche permanenti della M.V.S.N. . . . . *Pag.* 2163

» 681 - 12 agosto 1927 - Anno V — COLONIE. — R. decreto n. 1898 - Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba. . . . . » 2167

» 682 - 19 agosto 1927 - Anno V — COLONIE. — R. decreto n. 1890 - Sanzione delle disposizioni seguite nella organizzazione del R. corpo di truppe coloniali provvisorio dell'Oltre Giuba. . . . . » 2170

» 683 - 13 ottobre 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1920 - Nuova denominazione della scuola contro-aerei del R. Esercito » 2181

» 684 - 22 ottobre 1927 - Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che incarica due ufficiali generali delle funzioni di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, stabilendone le sedi e la competenza territoriale . . . . . » 2182

N. 685 – 23 ottobre 1927 – Anno V – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 1922 – Sospensione per l'anno 1927 delle disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili o festa nazionale . . . . . *Pag.* 2183

» 686 – 27 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. – Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2184

» 687 – 27 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2185

» 688 – 27 ottobre 1927 – Anno V — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2185

» 689 – 27 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme relative all'esame di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento » 2186

» 690 – 27 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi di insegnamento di calcolo meccanico » 2188

» 691 – 27 ottobre 1927 – Anno V — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2190

» 692 – 27 ottobre 1927 – Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione della scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2193

» 693 – 27 ottobre 1927 – Anno V – RECLUTAMENTO. — Procedura per le visite per delegazione degli inscritti di leva . . . . . » 2194

N. 694 – 27 ottobre 1927 – Anno V — SERVIZIO SANITARIO. — Segnalazioni da farsi dai corpi agli ospedali militari per i propri ricoverati in stabilimenti sanitari civili . . . . . *Pag.* 2194

» 695 - 27 ottobre 1927 – Anno V — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di ufficiali subalterni di complemento e di sottufficiali ai corsi speciali per sottufficiali allievi presso l'accademia militare di Modena, per l'anno scolastico 1927-1928 . . . . . » 2195

» 696 – 27 ottobre 1927 – Anno V — TRASPORTI. — Rimborso di spese di trasporto . . . . . » 2201

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2204

Circolare N. 680. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE. — **R. decreto n. 1584 – Modificazione al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle legioni libiche permanenti della M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 30 giugno 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 214, del 15 settembre 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Nostro decreto in data 16 novembre 1922, n. 1784, e quello in data 22 aprile 1923, n. 1160, convertiti nella legge n. 473 del 17 aprile 1925, circa l'attribuzione della pensione privilegiata di guerra al personale italiano combattente in Libia in determinati cicli di operazioni belliche;

Visto l'art. 4 del Nostro decreto in data 12 luglio 1923, n. 1491, circa la pensione, l'assegno o l'indennità di guerra alle truppe operanti nelle Colonie;

Visto il Nostro decreto 15 marzo 1923, n. 967, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, che stabilisce i gradi della M. V. S. N. e le indennità relative;

Visto il Nostro decreto 13 dicembre 1923, n. 3110, relativo ai capi squadra e vice-capi squadra della M. V. S. N. dislocati nelle Colonie;

Visto il Nostro decreto 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, riguardante la costituzione di due legioni libiche di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto 10 luglio 1925, n. 1389, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che modifica le paghe delle camicie nere delle legioni permanenti della Libia;

Visto il Nostro decreto 3 settembre 1926, n. 1608, che approva il nuovo ordinamento pei Regi corpi di truppe coloniali della Libia;

Inteso il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 9 del Nostro decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito come appresso:

« Il reclutamento degli ufficiali è volontario e nazionale, ed è fatto tra gli inscritti della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

« Debbono appartenere ai ruoli degli ufficiali di complemento o della A. R. Q. del Regio esercito, e rivestire, nella Milizia, il grado corrispondente a quello che rivestono nei ruoli del Regio esercito.

« Per la scelta e per la destinazione in Colonia, per la durata della ferma e per le rafferme, valgono norme analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo che prestano servizio nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia ».

Le modalità particolari saranno stabilite d'accordo fra il Ministero delle colonie ed il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Art. 2.

Agli ufficiali appartenenti alle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. è dovuto, a decorrere dalla data in cui è entrato in vigore l'ordinamento approvato con R. decreto 3 settembre 1926, n. 1608, salvo le eccezioni di cui al presente decreto, lo stesso trattamento economico e di licenza spettante ai pari grado dei Regi corpi di truppe coloniali provenienti dalle categorie in congedo, nelle stesse condizioni di servizio e con le stesse norme.

Restano tuttavia in vigore:

a) quanto dispone l'art. 4 del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 917, per coloro che sono già provvisti del trattamento dovuto nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri;

b) l'obbligo di avere, nei casi in cui l'ufficiale deve essere montato, il cavallo di servizio con bardatura come è stabilito alla lettera *h*) dell'art. 17 del R. decreto n. 1166 in data 1° maggio 1924, ma con l'indennità cavalli spettante in casi analoghi agli ufficiali dei Regi corpi provvisti di quadrupede di servizio;

c) le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato R. decreto n. 1166, fatta eccezione di quella riguardante la decorrenza dell'indennità coloniale, che è dovuta dalla data di sbarco in Colonia.

Art. 3.

Ai capi squadra e ai vice-capi squadra, appartenenti alle legioni permanenti di M. V. S. N., è dovuto, dalla data di cui all'articolo precedente, lo stesso trattamento economico e di licenza spettante, rispettivamente, ai sergenti maggiori e sergenti dei Regi corpi di truppe coloniali, nelle stesse condizioni di servizio e con le stesse norme.

Per quelli già rivestiti del grado di sottufficiale nel Regio esercito, sarà tenuto conto del servizio precedentemente prestato nel Regio esercito agli effetti della determinazione della paga.

Restano in vigore le altre norme riguardanti il personale di cui sopra, contenute nell'articolo 25 del R. decreto 1166 in data 1° maggio 1924.

Art. 4.

L'art. 13 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, deve intendersi nel senso che al personale della M. V. S. N. dislocato nelle Colonie, come agli appartenenti ai Regi corpi di truppe coloniali, è applicabile l'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

I periodi di tempo in cui i corpi e servizi dovranno intendersi operanti nelle Colonie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno stabiliti con le modalità di cui agli articoli 1 e 3 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1784, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

Gli ufficiali in atto appartenenti alle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. che, alla data della pubblicazione in Colonia del presente decreto, sia rivestiti di un grado della Milizia superiore al grado corrispondente a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito, continueranno a far parte delle legioni, con il grado attuale, sino al compimento della ferma o rafferma in corso. Dopo tale termine saranno definitivamente rimpatriati, salvo i casi di cui appresso.

Quelli fra detti ufficiali che, prima del compimento della ferma o rafferma in corso, ne facciano domanda al Ministero delle colonie, potranno essere trasferiti, in continuazione di ferma o rafferma, a giudizio insindacabile del Ministero stesso, dalla legione di appartenenza all'altra, col grado corrispondente a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito, compatibilmente con le vacanze organiche di ciascuna legione.

Gli ufficiali, di cui al presente articolo, continueranno a percepire lo stesso trattamento economico e di licenza stabilito dal citato Regio decreto n. 1166, fino alla data in cui cesseranno, con l'attuale grado della Milizia, di far parte delle legioni, ovvero fino alla data di trasferimento dalla legione di appartenenza all'altra, con il grado della Milizia corrispondente a quello rivestito nei ruoli del Regio esercito.

Art. 6.

E' data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione del presente decreto, in accordo col Ministro per la guerra e con quello per le finanze.

Art. 7.

Alle maggiori spese derivanti dalla applicazione del presente decreto sarà fatto fronte con le disponibilità del bilancio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

N. 681. — COLONIE. — **R. decreto n. 1898 - Facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » al personale che ha preso parte alla occupazione effettiva dell'Oltre Giuba.** — (Gabinetto). — 12 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 244, del 21 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti 3 novembre 1894, n. 463, 5 ottobre 1906, n. 562, e 27 agosto 1923, n. 2067, riguardanti l'istituzione e il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa »;

Visto il decreto in data 11 giugno 1925, n. 1114, convertito nella legge in data 18 marzo 1926, n. 562, concernente la cessione dell'Oltre Giuba all'Italia da parte della Gran Bretagna;

Visto il Nostro decreto in data 10 luglio 1925, n. 1551, convertito nella legge in data 18 marzo 1926, n. 562, riguardante l'organizzazione dei sultanati nella Somalia settentrionale;

Visto il Nostro decreto in data 10 giugno 1926, n. 1118, riguardante l'annessione del territorio dell'Oltre Giuba a quello della Somalia;

Considerata l'opportunità di concedere, come speciale segno di riconoscimento, a coloro che presero parte alla occupazione dei nuovi territori dell'Oltre Giuba ed alle operazioni di effettiva occupazione e di organizzazione dei sultanati della Somalia settentrionale, la facoltà di fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » indipendentemente dalla permanenza obbligatoria di anni due nei territori suddetti;

Ritenuto conveniente estendere anche al personale della Regia aeronautica le disposizioni riguardanti la concessione, in genere, della medaglia col motto « Campagna d'Africa », ora limitata al personale dell'Esercito e dell'Armata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato per la marina, per la guerra e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale civile di ruolo ed avventizio, quello militare appartenente all'Esercito e all'Armata, alla M. V. S. N., il personale militare indigeno e quello non militare addetto a servizi civili che prestò servizio, per non meno di tre mesi, nei territori dell'Oltre Giuba ceduti dalla Gran Bretagna all'Italia in virtù della convenzione in data 15 luglio 1924, nel periodo che va dalla prima occupazione, 29 giugno 1925, al 30 giugno 1926, in cui l'Oltre Giuba fu annesso alla Somalia, è autorizzato a fregiarsi della medaglia col motto « Campagna d'Africa », di cui al R. decreto 3 novembre

1894, n. 463, e successive modificazioni, con la fascetta da applicarsi sul nastro, portante l'indicazione « Oltre Giuba », indipendentemente dai limiti di tempo stabiliti dal Regio decreto sopracitato.

L'autorizzazione di cui sopra s'intende limitata alla sovrapposizione della fascetta sul nastro, per coloro che già fossero autorizzati a fregiarsi della medaglia commemorativa per altri motivi.

Art. 2.

Ai fatti d'arme svoltisi in Somalia, di cui alla lettera *f*-2) dell'art. 1 del Regio decreto 27 agosto 1923, n. 2067, che dànno diritto a fregiarsi della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa » indipendentemente dal tempo prescritto per aver diritto alla medaglia stessa ed al riconoscimento di campagne di guerra, è aggiunto: « Ciclo di operazioni militari per l'occupazione effettiva dei territori della Somalia settentrionale - 23 settembre 1925-27 febbraio 1927 ».

La fascetta da apporsi sul nastro porterà l'indicazione: « Somalia Settentrionale 1925-27 ».

Art. 3.

Le disposizioni relative alla concessione, in genere, della medaglia col motto « Campagne d'Africa », di cui al Regio decreto 3 novembre 1894, n. 463, e successive modificazioni, si intendono applicabili anche al personale militare della Regia aeronautica ed al personale civile addettovi, dislocato nelle Colonie per le quali la medaglia stessa venne istituita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 682. — COLONIE. — **R. decreto n. 1890 - Sanzione delle disposizioni seguite nella organizzazione del R. corpo di truppe coloniali provvisorio dell'Oltre Giuba.** — (Gabinetto). — 19 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 244, del 21 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il Nostro decreto in data 11 giugno 1925, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per la esecuzione della convenzione stipulata a Londra il 15 luglio 1924, riguardante la cessione dell'Oltre Giuba all'Italia, che prevede anche la formazione di un corpo di truppe provvisorio per l'occupazione dei nuovi territori coloniali;

Visto il Nostro decreto 10 giugno 1926, n. 1118, da convertirsi in legge, che prevede lo scioglimento del Corpo di occupazione dell'Oltre Giuba a datare dal 1° luglio 1926;

Ritenuto necessario sanzionare le norme seguite per la costituzione, pel funzionamento e pel trattamento del Regio corpo stesso, dalla sua costituzione al suo scioglimento;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sanzionate le disposizioni di cui ai successivi articoli del presente decreto, attuate nella istituzione, trattamento e scioglimento dei comandi e reparti costituenti il « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba ».

Art. 2.

Per la prima occupazione dei territori dell'Oltre Giuba passati sotto la nostra giurisdizione, per il presidio e la sicurezza dei territori stessi, è costituito un corpo di truppe che prende la denominazione di « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba »; è, inoltre, previsto l'impiego di due squadre di M.V.S.N. costituite da elementi specializzati e comuni alle dipendenze del Comando truppe.

Il « Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba » ha carattere provvisorio: avrà vita, cioè, sino al 30 giugno 1926, quando, sciolto l'attuale Alto Commissariato, il territorio dell'Oltre Giuba sarà annesso a quello della Somalia Italiana.

Concorrono al presidio ed alla sicurezza della Colonia un « Corpo di polizia » e « Bande armate » alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario.

Alla costituzione del « Corpo di polizia » e delle « Bande armate », a stabilirne il trattamento economico e gli obblighi di servizio, provvede, entro i limiti di spese stabiliti in bilancio, il Ministero delle colonie con i suoi decreti, di concerto con quello delle finanze, inteso l'Alto Commissario.

Art. 3.

Il comandante delle truppe è nominato con le modalità stabilite dall'art. 4 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114. Nel decreto di nomina è stabilita la indennità di rappresentanza che non può essere maggiore della metà di quella corrisposta al comandante del Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 4.

Le attribuzioni del comandante delle truppe ed i suoi rapporti con l'Alto Commissario sono determinati dall'art. 6 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114, che provvede all'ordinamento dell'Oltre Giuba.

Art. 5.

L'amministrazione delle truppe del Regio corpo è affidata all'Alto Commissario; questi ha facoltà di delegare al comandante delle truppe, sotto la sua responsabilità, la firma

di tutti quegli atti e provvedimenti amministrativi militari pei quali non sia richiesta da speciali disposizioni la sua firma personale.

Art. 6.

Gli ufficiali del Regio corpo sono tratti, a domanda o d'autorità, dagli ufficiali in S. P. E., ovvero (limitatamente ai subalterni di fanteria) dagli ufficiali delle categorie in congedo, del Regio esercito, con norme analoghe a quelle vigenti per il Regio corpo truppe coloniali della Somalia.

Essi sono collocati a disposizione del Ministero delle colonie ed implicitamente (se trattasi di ufficiali in S. P. E.) collocati fuori quadro.

All'ufficiale trasferito nel Regio corpo è concessa, salvo il caso di urgenza nell'imbarco, una licenza precoloniale di giorni 20.

Per gli obblighi di servizio, per il trasferimento ed il rimpatrio, valgono norme analoghe a quelle stabilite per il Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 7.

I sottufficiali e militari di truppa nazionali del Regio corpo sono tratti, a domanda o d'autorità, da quelli in servizio nel Regio esercito, ovvero, a domanda, dai militari in congedo o dagli altri cittadini, con norme analoghe a quelle in vigore per i Regi corpi della Libia.

I graduati e militi delle squadre della M.V.S.N. sono tratti dalle legioni di M.V.S.N. della Madre Patria, con norme analoghe a quelle vigenti per le legioni libiche permanenti di cui al R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, le cui disposizioni intendonsi estese ai componenti le squadre di M.V.S.N. dislocate nell'Oltre Giuba in quanto non siano diverse dalle disposizioni contenute nel presente ordinamento.

Art. 8.

Per lo stipendio e l'indennità coloniale dei marescialli, per la paga e l'indennità giornaliera coloniale degli altri sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, valgono le norme stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114.

Il trattamento economico dei componenti le squadre di M.V.S.N. è il seguente:

Capi squadra:

a) paga giornaliera iniziale dei sergenti maggiori del Regio esercito con gli altri assegni di carattere generale per essi previsti in Italia e con l'aumento relativo al servizio attivo;

b) soprassoldo giornaliero coloniale come pei sergenti maggiori.

Camicie nere:

la paga giornaliera o il soprassoldo giornaliero coloniale delle camicie nere durante il primo biennio di ferma e le rafferme successive sono regolati come quelle dei soldati, abbiano o non prestato in precedenza servizio militare nel Regio esercito.

Il trattamento coloniale ha inizio per tutti dalla data d'imbarco per la Colonia di destinazione, e cessa con la data di sbarco in Italia per rimpatrio definitivo, salvo il caso di licenza coloniale concessa all'atto del rimpatrio.

Per gli appartenenti alla M.V.S.N. si applicano, in quanto riguarda l'inizio e la cessazione al diritto degli assegni d'Italia, i viaggi in Patria nei trasferimenti sino al porto d'imbarco e viceversa, norme analoghe a quelle contenute nell'art. 25 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, che regola l'impiego di legioni della Milizia nazionale in Libia.

Art. 9.

Ai sottufficiali e militari di truppa ed ai componenti le squadre di M.V.S.N. è devoluto l'alloggio a carico dell'Amministrazione militare coloniale.

Fatta eccezione pei marescialli, a tutti gli altri militari compresi gli appartenenti alla M.V.S.N. spetta, a carico dell'Amministrazione militare, la razione viveri giornaliera, la prima vestizione, la rinnovazione e la riparazione del corredo.

Ai marescialli spetta, per una volta tanto, l'indennità vestiario di L. 800.

Qualora non fosse possibile distribuire gli oggetti di corredo e di vestiario ai sergenti e sergenti maggiori ne sarà corrisposto l'equivalente.

La composizione della razione viveri e il corrispettivo di essa in contanti, quando, per ragioni di servizio, non può essere distribuita in natura, sono stabiliti con decreto dell'Alto Commissario.

Le indennità per servizi e posizioni speciali della truppa nazionale e indigena sono pure fissate con decreti commissariali, tenendo per base l'indennità che, per tali servizi, vengono corrisposte agli specialisti dei Regi corpi di truppe coloniali della Libia.

Pure con decreti commissariali verrà fissata per ciascuna località l'indennità di residenza disagiata da attribuirsi con norme analoghe a quelle vigenti per gli ufficiali.

Il premio di rafferma dopo il 1°, 2° e 3° anno di servizio, oltre la ferma iniziale che è di anni 2, è di L. 600 annue; dopo il 4°, 5° e 6° anno di L. 700; dopo il 7° e consecutivi di L. 800 annue.

Tale premio è aumentato di L. 50 pei sergenti e sergenti maggiori e capi squadra della M.V.S.N., e di L. 25 pei caporali e caporali maggiori.

Il premio di arruolamento è di L. 1300 o di L. 1000, secondo che trattisi di militari che abbiano preso parte a campagne di guerra rispettivamente per tre anni, o per un periodo minore; di L. 500 per chi abbia prestato servizio militare nel Regio esercito per almeno 6 mesi; di L. 250 per chi non abbia mai prestato servizio militare.

Tale premio però non è dovuto a chi, facendo o avendo fatto parte dei Regi corpi di truppe coloniali ed avendolo già riscosso, sia transitato o riammesso nel Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba.

Il pagamento dei premi di rafferma e di quello di arruolamento è fatto con le norme stesse vigenti nelle altre Colonie italiane.

Qualora per ragioni di servizio, escluse le ragioni disciplinari, intervenga il definitivo rimpatrio durante il compimento della rafferma, o, in occasione della fusione della colonia dell'Oltre Giuba con la Somalia, i raffermati ottengano il proscioglimento dagli obblighi di rafferma, spettano loro tanti dodicesimi del premio di rafferma per quanti sono i mesi di servizio compiuti nella rafferma, calcolando come un mese il periodo di tempo superiore a 15 giorni.

In tale occasione è consentito il trasferimento in altro Regio corpo di truppe coloniali col computo, a tutti gli effet-

ti, del servizio reso nell'Oltre Giuba, previo gradimento del Governo della colonia nella quale il militare chiede di essere trasferito.

Alle famiglie o agli eredi dei militari e degli appartenenti alla M.V.S.N. che muoiono in combattimento per ferite riportate combattendo o per causa di malattia od infortunio riconosciuto come dipendente da vera e propria causa del servizio militare coloniale, è dovuta una indennità di L. 500, per una volta tanto; di L. 1000 ai militari di cui sopra che vengono riformati per ferite riportate in combattimento, per cause comprovate di servizio o per malattie acquistate nel territorio dell'Oltre Giuba a causa del clima, e che risultino provenienti dallo speciale servizio coloniale prestato. Tali indennità sono dovute indipendentemente dalla eventuale pensione o da altri benefizi di carattere provvidenziale a carico dello Stato.

Art. 10.

Ai sottufficiali e militari di truppa nazionali, ai graduati e militi della M.V.S.N. che hanno assunto ferma coloniale, possono essere concesse licenze ordinarie della durata seguente, dalla data di sbarco in Italia:

di giorni 120 se hanno compiuto 24 mesi di servizio nel Regio corpo;

di giorni 60 per ogni anno di servizio in più. Tali licenze cumulabili sino a quattro annualità;

a coloro che non hanno acquisito diritto ad alcun periodo di licenza alla data del rimpatrio è concessa una licenza di rimpatrio di giorni 30.

In occasione dello scioglimento del Regio corpo spetta a quelli che definitivamente rimpatriano una licenza ordinaria coloniale proporzionale ai mesi di servizio compiuto nell'Oltre Giuba, calcolando come mesi interi le frazioni di tempo superiori a 15 giorni.

Agli effetti della concessione della licenza vale anche il tempo di servizio trascorso in Somalia prima della occupazione del territorio dell'Oltre Giuba.

A coloro che vengono transitati in altro Regio corpo, è consentito il cumulo della licenza maturata durante il servizio nel Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba e quella spettante nel Regio corpo di nuova destinazione.

Le norme per la concessione di tali licenze sono analoghe a quelle vigenti nelle altre Colonie e vengono fissate con decreto commissariale. Altrettanto dicasi per la concessione di licenza straordinaria.

Il viaggio dalla sede di servizio in Colonia al Comune dove la licenza è fruita e nel ritorno è a carico dell'Amministrazione.

Ai sottufficiali e militari di truppa comandati di autorità, può essere concessa, all'atto del rimpatrio definitivo, una licenza coloniale proporzionata al servizio compiuto nel Regio corpo sulla base della durata delle licenze di cui sopra.

Qualora il congedamento della classe di leva o il termine della ferma (pei sergenti) si verificasse prima del termine della licenza coloniale concessa, i rimanenti giorni verranno considerati come licenza concessa ai soli effetti amministrativi.

Durante la licenza con trattamento coloniale spetta la indennità coloniale, ma non è dovuta la razione viveri o il suo corrispettivo.

Art. 11.

Gli impiegati civili di ruolo occorrenti al Regio corpo sono richiesti al Ministero della guerra, che, in tal caso, provvede alla destinazione, a domanda, con le stesse norme in uso per gli ufficiali.

Quando non fosse possibile trarli dai ruoli del Ministero della guerra è in facoltà dell'Alto Commissario di assumerli a contratto temporaneo alle stesse condizioni stabilite pel personale dell'Amministrazione civile assunto a contratto nella nostra Colonia della Somalia.

Art. 12.

Le maestranze sono tratte normalmente dagli elementi che costituiscono il Regio corpo (sottufficiali, militari di truppa nazionali e indigeni), nonchè dalle squadre di M.V.S.N. In mancanza possono essere assunte a contratto temporaneo con le norme che, in casi analoghi, sono seguìte nella Colonia della Somalia.

Le indennità eventuali per le maestranze militari sono stabilite con decreto commissariale di cui al precedente articolo 9 del presente ordinamento.

Art. 13.

Al personale militare italiano, compresi gli appartenenti alla M.V.S.N., ed a quello civile di ruolo addetto al Regio corpo, sono applicabili tutte le disposizioni riguardanti il computo del servizio prestato nelle Colonie italiane agli effetti della pensione e quelle riguardanti, agli effetti stessi, le malattie caratteristiche contratte in servizio, o per effetto di esso, nelle Colonie.

Parimenti a detto personale sono rese applicabili le disposizioni riguardanti il conferimento della medaglia col motto « Campagna d'Africa ».

Art. 14.

In caso di operazioni è in facoltà dell'Alto Commissario di ordinare la corresponsione di una *indennità giornaliera di operazioni* ai militari nazionali nella misura massima seguente:

Comandante del Regio corpo	L.	25 —
Maggiore - 1° Capitano	»	18 —
Capitani	»	15 —
Subalterni	»	12 —
Marescialli dei tre gradi	»	6 —
Sergenti maggiori e sergenti, e capi squadra della M.V.S.N.	»	4 —
Caporali e soldati e camicie nere . . .	»	1.50

Tale indennità può essere ridotta sino alla metà a seconda dell'importanza delle operazioni.

E' in facoltà dell'Alto Commissario di accordare, quando lo reputi necessario, agli ufficiali ed ai marescialli, in più della indennità di cui sopra, intera o ridotta, la razione viveri (in natura) spettante alla truppa nazionale.

L'indennità di operazioni inoltre (senza razione viveri) tiene luogo dell'indennità di marcia nelle circostanze in cui quest'ultima è dovuta in Italia.

In tal caso viene corrisposta con le stesse norme d'Italia.

Art. 15.

Per la riduzione e per la sospensione degli stipendi, delle paghe e delle altre competenze di carattere generale dovute in Colonia al personale nazionale, compresi gli appartenenti

alla M.V.S.N., si applicano, salvo che non sia diversamente disposto dal presente ordinamento, le norme del Regno.

Nel caso in cui all'ufficiale in licenza straordinaria è dovuto lo stipendio giusta l'art. 11 del R. decreto 2504 in data 31 ottobre 1923, non sono dovute nè la indennità militare, nè il supplemento di servizio attivo.

Per la corresponsione dell'indennità coloniale nei casi in cui col presente ordinamento non sono date norme particolari, si applicano norme analoghe a quelle per la corresponsione dello stipendio e della paga.

Gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di truppa nazionale, compresi gli appartenenti alla M.V.S.N., soggetti a ritenute per addebiti a loro fatti dall'Amministrazione militare coloniale, in base alle norme d'Italia, sono sottoposti anche alla ritenuta di un quinto della indennità coloniale, se trattasi di ufficiali e marescialli, di tutto il soprassoldo coloniale se trattasi di sottufficiali degli altri gradi o di militari di truppa.

I sottufficiali (esclusi i marescialli) ed i militari di truppa nazionali di cui sopra, comunque in servizio nell'Oltre Giuba, puniti di sala di disciplina o di prigione sono soggetti, oltre alla ritenuta sulla paga giornaliera in base alle normali disposizioni del Regno, alla ritenuta di metà del soprassoldo giornaliero coloniale, se la punizione è di rigore; di un terzo, se la punizione è di semplice.

Nel caso di punizioni disciplinari, che riportino la riduzione delle competenze, inflitte a militari che si trovino già nelle condizioni previste dal quarto comma del precedente articolo, le ritenute non si cumulano e si applicano quelle di cui al precedente comma.

Art. 16.

I militari indigeni del Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba sono reclutati per arruolamento volontario tra le popolazioni della nuova Colonia, della Somalia e dell'Eritrea, nonchè delle regioni oltre i confini di esso, con norme analoghe a quelle in vigore pel Regio corpo di truppe coloniali della Somalia.

Art. 17.

Al trattamento economico dei militari indigeni durante la ferma biennale iniziale, durante le successive rafferme, che

possono essere annuali o biennali, al premio di arruolamento e di rafferma, alle indennità eventuali, si provvede con decreti del Ministero delle colonie, su proposta dell'Alto Commissario, inteso il Ministro per le finanze.

Il vestiario è a carico dell'Amministrazione militare coloniale e le norme per la prima vestizione, rinnovazione e manutenzione, sono comprese nel decreto di cui sopra.

Gli indigeni provvedono al vitto per loro conto.

Nelle marce di dislocazione, in occasione di operazioni o di ricognizioni è però dovuta a carico dell'Amministrazione una razione viveri di marcia, secondo gli usi locali, da stabilirsi dall'Alto Commissario.

Art. 18.

Al personale indigeno sono applicabili le disposizioni riguardanti le pensioni, le gratificazioni ed i sussidi stabilite per i militari indigeni delle nostre colonie dell'Africa Orientale, con norme analoghe.

Allo stesso personale sono applicabili le norme riguardanti il conferimento della medaglia commemorativa col motto « Campagna d'Africa ».

Art. 19.

Nel caso in cui reparti di corpi di truppe coloniali di altre Colonie fossero comandati a prestar servizio nel territorio dell'Oltre Giuba, è dovuto al personale di detti reparti il trattamento economico stabilito pel personale del Regio corpo di occupazione dell'Oltre Giuba, semprechè sia più favorevole.

Ai militari indigeni è dovuta, in tali casi, l'indennità fuori paese.

A detti militari è pure dovuto un premio di arruolamento proporzionato al tempo nel quale si prevede che i reparti saranno impiegati nell'Oltre Giuba, da stabilirsi di volta in volta con decreto commissariale, inteso il Ministro per le colonie.

Disposizioni transitorie.

Art. 20.

a) Il personale nazionale inviato in Somalia prima della effettiva occupazione dei nuovi territori, per le operazioni di reclutamento, preparazione e costituzione del Regio corpo dell'Oltre Giuba, è considerato, agli effetti matricolari e della ferma iniziale, come facente parte del Regio corpo stesso dalla data del suo imbarco in Italia.

Pel personale indigeno che è venuto a trovarsi nelle stesse condizioni del personale nazionale, l'inizio della ferma corrisponde alla data di arruolamento.

b) Il trattamento del personale nazionale di cui alla precedente lettera *a*), compreso quello delle squadre di M.V. S.N., durante la permanenza in Somalia, è lo stesso spettante al personale nazionale del Regio corpo della Somalia a parità di grado.

Ugualmente dicasi pel personale indigeno.

c) Ai soli effetti delle licenze ordinarie coloniali, al personale nazionale e indigeno proveniente dal Regio corpo di truppe coloniali di altre Colonie italiane, verrà tenuto conto anche del periodo di servizio ininterrottamente prestato nel corpo di provenienza dall'ultima licenza fruita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 683. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1920 – Nuova denominazione della scuola contro-aerei de R. Esercito. — (Gabinetto). — 13 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 245, del 22 ottobre 1927).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396;
Visto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Scuola controarei, di cui all'art. 1, lettera *n*), del R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1895, assume la denominazione di « Scuola di tiro di artiglieria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 684. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale che incarica due ufficiali generali delle funzioni di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825 stabilendone le sedi e la competenza territoriale.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 22 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA,
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI.

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925 n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vennero assunti dall'amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del genio militare;

Visto il R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927 n. 1825, contenente le norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare;

Decreta:

Il generale di divisione in servizio permanente effettivo DE ANTONI cav. Carlo e il generale di divisione in ausiliaria, richiamato in temporaneo servizio, D'HAVET cav. Giuseppe, sono incaricati dal 1° novembre 1927 delle funzioni di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, di cui all'art. 5 del R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927 n. 1825.

Il generale di divisione DE ANTONI cav. Carlo, con sede a Torino, eserciterà il mandato affidatogli per i territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Bologna, Verona, Udine e Trieste.

Il generale di divisione D'HAVET cav. Giuseppe, con sede in Roma, lo eserciterà per i territori dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari, del comando militare della Sicilia e del comando militare della Sardegna.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 22 ottobre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO.

Il Ministro per i lavori pubblici: GIOVANNI GIURIATI.

N. 685. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 1922 – Sospensione per l'anno 1927 delle disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 247, del 25 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2859, convertito nella legge 26 novembre 1925, n. 2030;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1779, convertito nella legge 6 marzo 1927, n. 267;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono sospese, pel corrente anno, le disposizioni che dichiarano il giorno 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili ed il giorno 4 novembre, anni-

versario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale.

La celebrazione dei due anniversari è fissata, per l'anno in corso, rispettivamente nei giorni 30 ottobre e 6 novembre.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 686. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Firenze - Tenenza di S. Marcello Pistoiese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 687. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione Verona - Compagnia di Cremona Esterna
Tenenza di Crema.

Comandi soppressi.

Legione Verona - Compagnia di Crema
Tenenza di Soresina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 688. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione di Chieti - Tenenza di Benevento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 689. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Norme relative all'esame di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

A scioglimento della riserva formulata nel comma 3° della circolare n. 607 *giornale militare* c. a., e valendosi della facoltà concessagli dal R. decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743, questo Ministero determina che gli esami di cultura generale per i sottufficiali in congedo aspiranti al grado di sottotenente di complemento e provvisti di titolo di studio inferiore a quello pel quale vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento, si svolgano sulla base del programma allegato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato 1 alla circolare 689 *giornale militare* 1927.

Programmi per l'esame di cultura generale di cui all'art. 2 comma 5 del R. decreto-legge n. 1347.

Lingua italiana.

Prova scritta (durata 4 ore) su argomento semplice, familiare al candidato.

Quest'ultimo dovrà dimostrare di saper esprimersi con proprietà e chiarezza, sia nell'esposizione di fatti accaduti, sia nella manifestazione di giudizi ed impressioni personali.

Storia.

Prova orale (durata 15 minuti), diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. — Condizioni generali politico-economico-sociali dell'Europa alla fine del secolo XVIII - cenni sulla rivoluzione francese - sue cause, suoi effetti - cenni su Napoleone e la sua opera nel campo militare e sociale.

2. — Moti e figure principali del Risorgimento italiano - lo Statuto Albertino - le guerre dell'indipendenza: 1848-1866 - Formazione dell'unità d'Italia - Roma capitale d'Italia.

3. — L'Europa, con particolare riguardo all'Italia, dal 1870 al 1914.

4. — La grande guerra (1914-1918) con particolare riguardo all'Italia - Vittorio Veneto.

Geografia.

Prova orale (durata 15 minuti) diretta ad accertare la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. — L'Europa - superficie - confini - coste - orografia - idrografia - clima - ricchezze naturali - gli Stati d'Europa - popolazione governo - religione - città principali - vie di comunicazione - colonie.

2. — L'Italia in particolare - confini - superficie - coste - orografia - idrografia - clima - coltivazioni - industria - commercio - importazione ed esportazione - popolazione - religione - governo - vie di comunicazione - colonie.

3. — I continenti extra europei - principali loro caratteristiche fisiche e politiche.

Matematica elementare.

Prova orale (20 minuti) diretta ad accertare, mediante interrogazioni ed esercizi, la conoscenza dei seguenti argomenti:

1. — Aritmetica: numeri interi, numeri frazionari, numeri decimali - le quattro operazioni fondamentali sui numeri interi, frazionari e decimali — potenze di numeri interi - nozioni sulla divisibilità di numeri interi - numeri primi - massimo comune divisore e minimo comune multiplo di due o più numeri interi - sistema metrico decimale - proporzioni numeriche - regole per la divisione di un numero in parti proporzionali a più altri.

2. — Geometria piana: proprietà del punto, della retta, del piano - angoli: loro specie e proprietà - poligoni regolari - calcolo della loro superficie - circonferenza, diametro, raggio - calcolo della circonferenza, conoscendosi il diametro o il raggio - cerchio - calcolo della superficie.

3. — Geometria solida: prisma - parallelepipedo - piramide - cilindro - cono - sfera - calcolo delle superfici e dei volumi.

N. 690. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi di insegnamento di calcolo meccanico.** — (Direzione generale servizi logistici). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Il Ministero, per continuare la diffusione del calcolo meccanico tra il personale delle amministrazioni dipendenti, determina che, a cominciare dal 14 novembre p. v., abbia luogo un terzo corso di insegnamento del calcolo stesso per ufficiali e funzionari delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria e del genio. Ad esso parteciperanno i seguenti:

Capitano LANFRANCO Teofilo, Direzione artiglieria contro aerei Torino.

Vice ragioniere BIFFARELLA Salvatore, Direzione artiglieria contro aerei Alessandria.

Vice ragioniere SANNA Matteo, Direzione artiglieria contro aerei Milano.

Capitano BARATTI Eugenio, Direzione artiglieria contro aerei Verona.

Capitano D'AMICO Salvatore, Direzione artiglieria contro aerei Trieste.

Ragioniere SUGNI Aurelio, Direzione artiglieria contro aerei Bologna.

Capitano FIORENTINO Arturo, Direzione artiglieria contro aerei Firenze.

Vice ragioniere D'ANDREA Francesco, Direzione artiglieria contro aerei Napoli.

Vice ragioniere VILLONE Arturo, Direzione artiglieria contro aerei Bari.

Vice ragioniere MONTEFIORI Paolo, Arsenale Regio esercito Torino.

Capitano MELLONI Antonio, Arsenale Regio esercito Piacenza.

Vice ragioniere EMANUELE Ermanno, Arsenale Regio esercito Napoli.

Tenente PIO Olindo, Laboratorio precisione Roma.

Capitano RIDOLFI Nicola, Fabbrica armi Regio esercito Terni.

Primo ragioniere ATZORI Luigi, Polverificio Regio esercito Liri.

Ragioniere DE BLASIO Alfredo, Pirotecnico Regio esercito Capua.

Vice ragioniere BALDACCI Luigi, Spolettificio Regio esercito Roma.

Primo ragioniere CANDELLI Giulio, Officina R. T. ed E. Roma.

Tenente CAVACEPPI Renato, Ministero guerra Roma.

I suddetti ufficiali e funzionari dovranno presentarsi a questo Ministero (Direzione generale dei servizi logistici) nelle ore antimeridiane del 13 novembre p. v.

Si avverte che a quelli non residenti in Roma spettano le indennità stabilite, per gli ufficiali, dall'art. 3 della circolare 460 del 1925 e, per i funzionari civili, dalla circolare 607 del 1918, modificata dall'art. 181 della circolare 706 del 1923.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 691. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

1. — Presso la scuola di tiro di artiglieria si svolgeranno, nel periodo ottobre 1927 - aprile 1928, i seguenti corsi di istruzione:

Specie del corso	Località	Durata dal	Durata al	Personale che deve prendere parte al corso
Corsi di tiro per comandanti di batteria:				
1° corso	Bracciano	10-1-1928	9-2-1928	1 capitano per ognuno dei seguenti reggimenti o centri: dal 1° al 15° campagna (compresi) regg. a cavallo - 1° montagna - dal 1° al 6° pesante campale (compresi) - 1° costa dal 1° al 6° centro contro aerei (compresi) 1°, 2° e 3° pesante. *Totale* 33 capitani
2° corso	»	19-2-1928	21-3-1928	1 capitano per ognuno dei seguenti reggimenti o centri: dal 16° al 30° campagna (compresi) 2° e 3° montagna - dal 7° al 12° pesante campale (compresi) 4° e 5° pesante - dal 7° al 13° centro contro-aerei (compresi). *Totale* 32 capitani
3° corso	»	1-4-1928	30-4-1928	1 capitano per ogni reggimento di artiglieria da campagna.
Corsi di tiro contro-aerei: Corso unico	Nettuno	8-2-1928	29-2-1928	2 ufficiali superiori ed 1 capitano per ogni centro contro-aerei.
Corsi informativi:				
1° corso, per ufficiali d'artiglieria di specialità diversa da quella contro-aerei	Nettuno	14-10-1927	30-10-1927	2 ufficiali superiori ed 1 capitano per ogni corpo d'armata.
2° corso, per ufficiali generali e colonnelli di artiglieria	»	11-4-1928	21-4-1928	Generali comandanti di artiglieria e colonnelli comandanti di centro contro-aereo.

Specie del corso	Località	Durata dal	Durata al	Personale che deve prendere parte al corso
Corsi per ufficiali specialisti:				
1° corso per ufficiali subalterni istruttori reggimentali	Bracciano	24-10-1927	23-12-1927	Come dalla circolare 636 *giornale militare* c. a.
2° corso per ufficiali subalterni istruttori reggimentali	»	5-1-1928	5-3-1928	Come dalla circolare 636 *giornale militare* c. a.
Corso unico per ufficiali fotoelettricisti	Nettuno	7-11-1927	25-11-1927	1 ufficiale superiore e 1 capitano per ogni centro contro-aerei.
Corsi per sottufficiali e truppa specialisti:				
Corso unico per sottufficiali istruttori reggimentali	Bracciano	15-11-1927	15-2-1928	Come dalla circolare 636 *giornale militare* c. a.
1° corso per telemetristi	Nettuno	17-10-1927	27-11-1927	1 sottufficiale per ogni corpo d'armata - 1 specialista per ogni reggimento di artiglieria da campagna, a cavallo, da da montagna, pesante campale e pesante.
2° corso, per telemetristi	»	1-3-1928	30-4-1928	1 sottufficiale per ogni reggimento da costa - 2 specialisti per ogni gruppo da costa e contro-aerei.
Corso unico per specialisti ascoltazione e avvistamento	»	1-3-1928	30-4-1928	1 sottufficiale per ogni centro contro-aereo - 2 specialisti per ogni gruppo contro-aerei.
Corsi per ufficiali e militi M.V.S.N.:				
1° corso	Nettuno	1-12-1927	22-12-1927	secondo gli accordi intervenuti tra il Comando generale della M.V.S.N. e l'Ispettorato dell'artiglieria.
2° corso	»	9-1-1928	4-2-1928	
3° corso	»	5-3-1928	31-3-1928	

2. — Il personale comandato a frequentare i vari corsi dovrà giungere a Nettuno ed a Bracciano il giorno precedente a quello fissato per l'inizio del relativo corso, tranne i sottufficiali destinati ai corsi specialisti di Nettuno che

dovranno presentarsi al comando scuola sette giorni prima della data di inizio. I sottufficiali e il personale di truppa saranno presi in aggregazione dalla compagnia servizi a Nettuno e dal gruppo specialisti a Bracciano.

3. — Nel designare gli ufficiali che dovranno frequentare i vari corsi sarà data assoluta precedenza a quelli che non ne hanno mai frequentato alcuno della medesima specie e, in mancanza, a quelli che frequentarono corsi della medesima specie con minor risultato e da maggior tempo. Nella designazione dei capitani saranno esclusi quelli già iscritti sui quadri di avanzamento per il 1928.

4. — I comandi interessati faranno pervenire al Comando della scuola in Nettuno, almeno 10 giorni prima dell'inizio di ciascun corso, l'elenco nominativo degli ufficiali e quello numerico dei sottufficiali e uomini di truppa che interverranno al corso.

5. — Al 1° corso informativo e al corso unico di tiro c. a. potranno partecipare ufficiali della R. Marina e della R. Aeronautica. Al 2° corso informativo potranno partecipare i comandanti di zona di difesa c. a. della M. V. S. N.

6. — Sui certificati di viaggio dei singoli ufficiali dovrà essere apposta una dichiarazione dalla quale risulti se l'ufficiale ha, o non ha, famiglia a proprio carico.

7. — L'ispettorato dell'artiglieria provvederà ad inoltrare alla direzione generale artiglieria e automobilismo la richiesta del materiale e del munizionamento occorrenti per lo svolgimento dei corsi.

8. — Per i corsi di tiro da costa saranno date ulteriori disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 692. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione della scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

1. Sotto la data 13 ottobre 1927 la scuola artiglieria controaerei assumerà la denominazione di « Scuola di tiro di artiglieria », conservando la propria dipendenza diretta dall'Ispettorato dell'artiglieria.

2. Sotto la stessa data il gruppo specialisti di artiglieria, nell'organico risultante dalle vigenti tabelle graduali numeriche, passerà a far parte della scuola di tiro di artiglieria, conservando la propria sede a Bracciano.

L'ispettorato dell'artiglieria e il comando delle scuole centrali prenderanno all'uopo i necessari accordi.

3. Le finalità della scuola di tiro di artiglieria sono:

conseguire nell'addestramento al tiro di qualsiasi specialità dell'Arma la necessaria unità di indirizzo e di dottrina;

completare e perfezionare, mediante appositi corsi di tiro a terra, tiro c. a., tiro costiero, la preparazione teorico-pratica degli ufficiali inferiori d'artiglieria;

preparare, mediante appositi corsi, gli istruttori — ufficiali e sottufficiali — degli specialisti reggimentali;

addestrare, mediante appositi corsi, i quadri — ufficiali e sottufficiali — occorrenti alla formazione dei reparti speciali di artiglieria (sezioni di osservazione, sezioni fotoelettriche e di ascoltazione, sezioni fonotelemetriche, sezioni topografiche, sezioni aerologiche);

contribuire agli studi ed alle esperienze aventi per oggetto la soluzione di problemi di preparazione, esecuzione, osservazione del tiro, nonchè di ordinamento, preparazione e impiego dei mezzi tecnici occorrenti a reparti speciali di artiglieria;

concorrere alla compilazione delle istruzioni sul tiro, nonchè di quelle relative ai reparti speciali di artiglieria.

4. Per lo svolgimento dei corsi di cui al precedente comma il Ministero si riserva di emanare ulteriori disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 693. — RECLUTAMENTO. — **Procedura per le visite per delegazione degli inscritti di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Le disposizioni impartite quest'anno col n. 56 della circolare 521 del *giornale militare,* hanno indubbiamente accresciuto le garanzie che già offriva la procedura sinora in vigore per la esecuzione delle visite per delegazione. Ma è intendimento di questo Ministero che tale procedura continui in ogni caso ad essere rigorosamente osservata e specialmente che non accada mai (come qualche volta si è rilevato) che i Consigli di leva eseguiscano visite per delegazione prima ancora di aver ricevuto o, peggio ancora, di aver chiesto l'autorizzazione dell'ufficio di leva della provincia cui l'inscritto appartiene per leva.

Gli uffici di leva cui pervengano i mod. 31 (parte prima e seconda) dopo che la visita sia stata già di fatto eseguita, sono pertanto autorizzati a respingerli sen'altro, non riconoscendo così validità alla visita stessa.

In casi eccezionali, di domande giustificatamente tardive, quando manchi il tempo per lo svolgimento delle pratiche procedurali normali, i consigli e le commissioni mobili di leva sono peraltro autorizzati (come, del resto, già ammette il n. 58 della circolare citata) a valersi di telegrammi per ottenere l'autorizzazione della visita per delegazione dall'ufficio di leva competente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 694. — SERVIZIO SANITARIO. — **Segnalazioni da farsi dai corpi agli ospedali militari per i propri ricoverati in stabilimenti sanitari civili.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

In relazione alla disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 689 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, con la quale è fatto obbligo ai comandanti di corpo di segnalare in tempo i propri ricoverati in stabilimenti sanitari civili agli ospedali militari cui spetta il pagamento della relativa retta, si avverte che le segnalazioni da farsi, in esecuzione della disposizione predetta, riguardano tanto la data di entrata dei militari infermi negli stabilimenti sanitari civili che quella di uscita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 695. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di ufficiali subalterni di complemento e di sottufficiali ai corsi speciali per sottufficiali allievi presso l'accademia militare di Modena, per l'anno scolastico 1927 - 1928.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

In relazione ai numeri 20 e 21 della circolrae n. 289 del *giornale militare* del 1927, ed al numero 17 della circolare n. 475 del *giornale militare* detto anno, si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali subalterni di complemento e dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali sottufficiali allievi presso l'accademia militare di Modena, ripartiti secondo l'arma o il corpo al quale ciascuno di essi è stato definitivamente assegnato:

Arma dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Brigadiere BUONO Michele, della legione CC. RR. di Palermo.

2. Brigadiere CAMILLERI Cosimo, della scuola allievi sottufficiali CC. RR. di Firenze.

3. Brigadiere CARTA Gaspare, della legione allievi CC. RR. di Torino.

4. Brigadiere DELFINO Giuseppe, della legione CC. RR. di Trieste.

5. Maresciallo FARINA Ugo, della legione CC. RR. di Milano.

6. Maresciallo FOGLIANI Carmelo, della divisione autonoma CC. RR. di Tripoli.

7. Vice brigadiere LOSACCO Nunzio, della legione CC. RR. di Genova.

8. Brigadiere MACCARIO Vincenzo, della legione allievi CC. RR. di Roma.

9. Brigadiere MARINELLI Giustino, della legione allievi CC. RR. di Roma.

10. Brigadiere NAMER Adolfo, della legione CC. RR. di Cagliari.

11. Brigadiere PIZZITOLA Alfredo, della legione CC. RR. di Palermo.

12. Brigadiere RACITI Aldo, della legione CC. RR. di Roma (Lazio).

13. Vice brigadiere RICCIARDI Luigi, della legione CC. RR. di Napoli.

14. Vice brigadiere RUSI Francesco, della legione CC. RR. di Genova.

15. Vice brigadiere SAITTO Osvaldo, della legione CC. RR. di Bari.

16. Vice brigadiere SANTOLI Giovanni, della legione CC. RR. di Trento.

17. Brigadiere SIMIO Angelo, della legione CC. RR. di Treviso.

18. Brigadiere TURIN Luigi, della legione CC. RR. di Milano.

19. Brigadiere VANETTA Arturo, della legione CC. RR. di Cagliari.

20. Vice brigadiere ZANGARDI Antonio, della legione allievi CC. RR. di Torino.

Ammessi per aver superati gli esami, (in ordine di graduatoria):

1. Brigadiere AMORUSO Raimondo, divisione autonoma CC. RR. di Tripoli.

2. Maresciallo VALLI Giotto, legione CC. RR. di Trieste.

3. Maresciallo BELLI Andrea, legione CC. RR. di Palermo.

4. Maresciallo BASSI Amedeo, legione allievi CC. RR. di Roma.

5. Brigadiere AURIEMMA Salvatore, legione CC. RR. di Bologna.

Arma di fanteria.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore CASTELLI Tullio, 2 alpini.

2. Sergente maggiore LEO Salvatore, 27 fanteria.

3. Sergente maggiore REBECCHI Renato, 91 fanteria.

4. Sergente maggiore DE LENTULUS Luigi, 35 fanteria (ammesso con riserva).

Ammessi in base alla graduatoria fatta in conformità del 3° alinea del numero 17 della circolare n. 475 del *giornale militare* 1927:

1. Sergente maggiore LIBRIZZI Epifanio, 31 fanteria.

2. Sottotenente DE PALO Vincenzo, 17 battagl. eritreo.

3. Maresciallo ONIDA Giovanni, 151 fanteria.

4. Sottotenente COSTAURA BOXIN Antonio, 9 battaglione indigeno Eritrea.

5. Sergente maggiore DE MARCO Pasquale, 3 bersaglieri.

6. Sottotenente PICA Alfredo, 20 battagl. eritreo misto.

7. Sergente maggiore COISSON Stefano, 3 alpini.

8. Sottotenente PUCCI Augusto, 2 battaglione cacciatori d'Africa.

9. Sergente maggiore BERETTA Guido, deposito T. C. Cirenaica.

10. Sottotenente SILVESTRI Mario, 17 battagl. eritreo.

11. Sergente maggiore SACCO Ottavio, 9 alpini.

12. Sottotenente DI GIORGIO Giuseppe, 1 legione libica.

13. Sergente maggiore PEREZ Guido, scuola reclut. ufficiali complemento Palermo.

14. Sottotenente PALOMBA Amerigo, 17 battagl. eritreo.

15. Sergente maggiore GRASSI Marcello, scuola reclut. ufficiali complemento Casagiove.

16. Sottotenente VIVIANI Giacomo, 6 battaglione libico.

17. Sergente maggiore LEO Cataldo, 10 fanteria.

18. Sottotenente TELLINI Virgilio, 1ª legione libica.

19. Sergente maggiore GIUSTINI Giuseppe, 9 bersaglieri.

20. Sergente maggiore PAROLDO Cesare, 9 alpini.

21. Sergente maggiore SQUADRONI Paolo, 6 bersaglieri.

22. Sergente maggiore CESI Italo, 7 fanteria.

23. Sergente maggiore BOSIN Leone, 6 alpini.

24. Sergente maggiore DE CAROLI Eitel, scuola reclut. ufficiali complemento Roma.

25. Sergente maggiore BURLA Fernando, 21 fanteria.

26. Sergente maggiore ROMOLI Giuseppe, scuola reclut. ufficiali complemento Modena.

27. Sergente maggiore SPADETTA Federico, 40 fanteria.

28. Sergente maggiore MALORGIO Eliseo, 10 fanteria.

29. Sergente maggiore LEPRI Aldo, 9 alpini.

30. Sergente maggiore VANNETTI Giovanni, 68 fanteria.

31. Sergente maggiore MILLINO Teresio, deposito truppe coloniali Cirenaica.

32. Sergente maggiore GIANNUZZI Nicolò, scuola reclut. ufficiali complemento Roma.

33. Sergente maggiore CHIRIATTI Vincenzo, 26 fanteria.

34. Sergente maggiore CARLODALATRI Remiglio, 157 fanteria.

35. Sergente maggiore DADEA Nino, 68 fanteria.

36. Sergente maggiore ZORZINI Romeo, scuola reclut. ufficiali complemento Bra.

Arma di cavalleria.

Ammessi per aver superati gli esami:

1. Sergente maggiore BUCCIARELLI Aristide, cavalleggeri Alessandria.

Arma d'artiglieria.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore BATOLO Guido, 22 artiglieria campagna.

2. Sergente maggiore MARATEA Michelangelo, 12 artiglieria campagna.

3. Sergente maggiore GIARRUSSO Giovanni, 11 artiglieria pesante campale.

4. Sergente maggiore CELLITTI Giuseppe Dino, 4 artiglieria pesante.

5. Sergente maggiore BRANCACCIO Lorenzo, 10 artiglieria pesante campale.

6. Sergente LEONE Giovanni, deposito truppe coloniali Cirenaica.

Ammessi in seguito ad esami (in ordine di graduatoria):

1. Sergente maggiore FENU Camillo, scuola reclut. ufficiali complemento Casagiove.

2. Sergente maggiore SCIALINO Alberto, 30 artiglieria campagna.

3. Sergente maggiore DE MARIA Ciro, 13 artiglieria campagna.

4. Sergente maggiore TORCHI Gino, 3 artiglieria campagna.

5. Sergente maggiore MAZZARELLI Giovanni, scuola reclut. ufficiali complemento Bra.

6. Sergente maggiore VIRGILIO Giuseppe, scuola reclut. ufficiali complemento Modena.

7. Maresciallo COMITO Pietro, 22 artiglieria campagna.

8. Sergente maggiore PERGOLA Ovidio, 6 pesante campale.

Arma del genio.

Ammessi senza esami, perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente maggiore MUZJ Domenico, 7 genio.

Ammessi per aver superato gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Sergente maggiore BIGLIANI Enrico, reggimento ferrovieri del genio.

2. Sergente maggiore DE LUCA Gino, battaglione misto genio Sardegna.

3. Sergente maggiore PASQUA Bernardo, 4 genio.

4. Sergente maggiore DEL GIACCO Renato, 10 genio.

5. Sergente maggiore PELOSI Arnaldo, 10 genio.

Corpo di commissariato.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titoli di studio (in ordine di graduatoria):

1. Sergente maggiore STANGARONE Luigi, 9 compagnia sussistenza.

2. Sottotenente MAJO Francesco, commissariato militare Tripolitania.

3. Sergente maggiore CAMPIONE Pasquale, 2 fanteria.

4. Tenente SAMMARCO Francesco, 1 battaglione libico.

5. Sottotenente FARESE Gaetano, commissariato militare Tripolitania.

6. Sottotenente LA ROVERE Pasquale, commissariato militare Tripolitania.

Ammessi in base alla graduatoria fatta in conformità del terzo alinea del n. 17 della circolare n. 475 del *giornale militare* 1927:

1. Sergente maggiore TESTA Antonio, 3 genio.

2. Brigadiere PITZALIS Raffaele, legione CC. RR. Cagliari.

Corpo di amministrazione.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio (in ordine di graduatoria):

1. Brigadiere MICCIANCIO Nunzio, legione CC. RR. Palermo.

2. Tenente SOMMA Armando, commissariato militare Tripolitania.

3. Brigadiere COLLORAFFI Biagio, legione CC. RR. Treviso.

4. Sergente maggiore PRISCO Saverio, 11 bersaglieri.

5. Brigadiere GASPARO MORTICELLA Carmelo, legione CC. RR. Palermo.

6. Sergente maggiore FIUMARA Salvatore, 2 genio.

7. Sergente maggiore GALGANO Giuseppe, 8 fanteria.

8. Sergente maggiore DI BENEDETTO Girolamo, 22 artiglieria campagna.

9. Sergente maggiore CATTANEO Francesco, 3 granatieri.

Ammessi in base alla graduatoria fatta in conformità del terzo alinea del n. 17 della circolare n. 475 del *giornale militare* 1927:

1. Brigadiere GHILINO Francesco, legione CC. RR. Trento.

2. Tenente MILANESE Igino, 6 battaglione libico.

3. Maresciallo BOLDRIN Antonio, deposito T. C. Tripolitania.

4. Sergente maggiore CORIO Osvaldo, 4 alpini.
5. Sergente maggiore DELLA BONA Candido, 7 alpini.
6. Sergente maggiore NACLERIO Michele, 90 fanteria.
7. Sergente maggiore BIONDI Francesco, 8 bersaglieri.
8. Sergente maggiore LIGGIO Giovanni, 6 fanteria.
9. Sergente maggiore MACCHITELLA Agostino, 3 compagnia Sanità.
10. Sergente maggiore BONACCI Lorenzo, 13 artiglieria campagna.
11. Sergente maggiore CARACCIOLO Mario, 231 fanteria.
12. Sergente maggiore ESPOSITO Guido, 14 fanteria.
13. Sergente maggiore MENSINI Ademo, 34 fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 696. — TRASPORTI. — **Rimborso di spese di trasporto.** – (Direzione generale servizi logistici). — 27 ottobre 1927 - Anno V.

Perchè tutti gli enti dipendenti possano averne norma nel rimborsare a militari ed impiegati le spese di trasporto da essi sostenute in occasione di viaggi compensati con indennità, si notificano le norme seguite dall'amministrazione ferroviaria nella tassazione dei trasporti stessi:

Arrotondamento dei prezzi di trasporto. — I prezzi di trasporto dovuti per l'intera percorrenza delle spedizioni e per ogni tonnellata, o per capi di bestiame, ecc., si arrotondano alla seconda cifra decimale, la quale si porta all'unità superiore quando la terza cifra decimale è uguale o superiore a cinque e si lascia inalterata se la terza cifra è inferiore a cinque.

Il prodotto dei detti prezzi per il peso della spedizione, per i capi di bestiame, ecc., si arrotonda ai dieci centesimi di lira immediatamente superiori.

La somma del prezzo di trasporto calcolato come sopra, degli eventuali diritti accessori, dell'aumento percentuale, dei diritti fissi non soggetti ad aumento percentuale e di ogni altra tassa o diritto inerente al trasporto si arrotonda:

1. — Se inferiore a L. 20, ai 10 centesimi superiori;

2. — Se superiore a L. 20 e inferiore a L. 100, ai 50 centesimi superiori;

3. — Se superiore a L. 100, alla lira superiore.

Lo stesso arrotondamento è da fare per qualunque altra tassa e diritto previsto dalle tariffe (tenuto conto dell'eventuale aumento percentuale) e non compreso nella somma di cui al comma precedente. (Art. 67, paragr. 6 delle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose).

Arrotondamento del peso. — Per i trasporti che si tassano sul peso le frazioni di decine di chilogrammi si arrotondano alla decina immediatamente superiore. (Art. 67, paragrafo 5 delle Condizioni e tariffe citate).

Diritto fisso di carico e scarico. — Per le spedizioni a P. V. ed a collettame di merci, materiali o masserizie il cui carico e scarico spetta — com'è noto — all'Amministrazione ferroviaria, viene riscosso da detta Amministrazione, oltre al prezzo di trasporto, il diritto fisso di L. 0,625 (aumentato del 400 per cento) per tonnellata e per ciascuna operazione di carico o scarico fatta dagli agenti ferroviari. (Allegato 2 al regolamento pei trasporti militari).

Oltre a quanto sopra, l'Amministrazione ferroviaria riscuote il diritto di L.0.05 (aumento del 400 per cento) per l'emissione dell'avviso d'arrivo della spedizione, in qualunque modo dato; la tassa addizionale pro-mutilati di L. 0.05, di cui al R. decreto 27 giugno 1920, n. 982, ed eventualmente gli altri diritti indicati all'allegato 2 del regolamento pei trasporti militari.

Ogni altra disposizione contraria alla presente circolare, deve intendersi abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Esempio:

Una spedizione di Kg. 1853 di masserizie, effettuata a collettame ed a P. V. da Brindisi a Fortezza, viene tassata a tariffa militare, come segue:

intera percorrenza Km. 1071;

peso delle masserizie Kg. 1853, ossia Kg. 1860, con l'arrotondamento;

prezzo per l'intera percorrenza e per tonnellata lire 52,6833, ossia L. 52.68, essendo la 3ª cifra decimale inferiore a 5;

diritto fisso di carico e scarico: L.0,625, ossia L. 0.63, con l'arrotondamento, per tonnellata.

Prezzo per l'intera spedizione:

L. 52,68 × tonn. 1,86 = L. 97,9848 e con l'arrot.	L.	98,00
L. 98,00 × 400 % = ...	»	392,00
Prezzo totale	L.	490,00

Diritto fisso di carico e scarico:

L. 0,63 × tonn. 1,86 = L. 1,1718 e con l'arrot.	L.	1,17
L. 1,17 × 400 % = ...	»	4,68

Diritto emissione avviso d'arrivo:

L. 0,05 che aumentato del 400 %, importa .	»	0,25
Tassa addizionale pro mutilati.	»	0,05
Totale . . .	L.	496,15
Arrotondamento alla lira superiore	»	0,85
Importo della spedizione . . .	**L.**	**497 —**

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 35ª, anno 1927, circolare 495:

A pagina 1577, riga 6ª, sostituire alle parole « del peso », le parole « del numero ».

A pagina 1577, riga 7ª, aggiungere, in continuazione e fra parentesi: « (punti 5 e 6 dell'allegato I alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose) ».

Correzioni da apportarsi ad alcune voci della circ. n. 647 della dispensa 46ª, del 14 ottobre 1927 - Anno V, non essendone riuscita ben chiara la stampa:

A pagina 2068, ultima riga, alla colonna « prezzo unitario », 0,40 al posto di: ,40.

A pagina 2078, quartultima riga, alla colonna « prezzo unitario », 2,50 al posto di: 2,5 .

A pagina 2084, seconda riga, alla colonna « N. d'ordine », 339 al posto di: 39.

A pagina 2094, sesta riga, alla colonna « Numero del pezzo » IIII M al posto di: IIII R.

Dispensa 46ª, anno 1927, circolare 661:

A pagina 2118, riga 16ª, sostituire alla parola « collegarsi », la parola « allegarvi ».

PREZZO L. 1,10.

(6251) — Roma, 1927 - Anno VI — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 49ª — 1927 - ANNO VI — 5 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 697 - 29 luglio 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1632, col quale la « Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre 1918 » è devoluta a favore del 26° reggimento fanteria . . . . . *Pag.* 2207

» 698 - 12 agosto 1927 - Anno V — COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. - R. decreto n. 1889 - Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie . . . . . » 2209

» 699 - 19 ottobre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. - Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a capitano o tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare . . . . . » 2210

» 700 - 28 ottobre 1927 - Anno V — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che sostituisce due membri della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo. . . . . » 2216

» 701 - 28 ottobre 1927 - Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca delle Puglie . . . . » 2217

» 702 - 3 novembre 1927 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ricupero disposto dal Ministero delle finanze . . . . . » 2218

N. 703 – 3 novembre 1927 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . *Pag.* 2218

» 704 – 3 novembre 1927 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2219

» 705 – 3 novembre 1927 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento . . . . . » 2219

» 706 – 3 novembre 1927 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione pratica di radiotelegrafia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi . . . . . » 2219

» 707 – 3 novembre 1927 – Anno VI — MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo anticipato dei militari compresi nella chiamata della classe 1907 ed ammessi alla ferma di nove mesi perchè sprovvisti della istruzione premilitare . . . . . » 2224

» 708 – 3 novembre 1927 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Foglio d'ordini, parte tecnica e parte amministrativa – Disposizioni speciali per l'artiglieria » 2225

» 709 – 3 novembre 1927 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — Mandamenti di reclutamento delle truppe da montagna » 2226

» 710 – 3 novembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Coefficienti relativi d'importanza per le materie d'insegnamento teorico del corso superiore tecnico di artiglieria . . . . . » 2226

» 711 – 3 novembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . » 2227

» 712 – 3 novembre 1927 – Anno VI — SERVIZIO DEL GENIO – SOTTUFFICIALI. — Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare » 2230

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2231

Circolare N. 697. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1632, col quale la «Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre 1918» è devoluta a favore del 26° reggimento fanteria.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 29 luglio 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 224 del 28 settembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 marzo 1920, n. 391, col quale la « *Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre* 1918 », costituita col capitale di L. 10,000 nominali, in una cartella del VI prestito nazionale, consolidato 5 %, e destinata a favore del 25° reggimento fanteria, venne eretta in ente morale, e fu approvato lo statuto organico relativo;

Visto che, in conseguenza dell'ordinamento del Regio esercito, stabilito con la legge 11 marzo 1926, n. 396, il 25° reggimento fanteria è stato sciolto;

Riconosciuta l'opportunità che la detta Fondazione sia destinata a favore del 26° reggimento fanteria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge suindicata;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre* 1918 », già eretta in ente morale col R. decreto 11 marzo 1920, n. 391 e destinata a favore del 25° reggimento fanteria, viene ora devoluta al 26° reggimento fanteria.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione, composto di n. 6 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Piave-Lisser - giugno-novembre 1918 » a favore del 26° reggimento fanteria.

Art. 1.

La « *Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre* 1918 », istituita col capitale di lire diecimila nominali a favore del 25° reggimento fanteria ed a ricordo delle gloriose azioni cui prese parte il reggimento medesimo durante la guerra italo-austriaca del 1915-1918, specialmente nel periodo di tempo sopra indicato, ed eretta in ente morale col R. decreto n. 391 dell'11 marzo 1920, viene ora devoluta, in conseguenza dello scioglimento del detto corpo, a favore del 26° reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale di lire diecimila investito in una cartella del VI prestito nazionale, consolidato 5 %, convertita in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « *Fondazione Piave-Lisser — giugno-novembre* 1918 » e depositato nella cassa di riserva del corpo.

Art. 3.

L'amministrazione del fondo è affidata al comandante del 26° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annuale dell'ente sarà erogata nel modo seguente:

a) un unico premio a favore di un militare di truppa del reggimento, che durante l'anno si sia distinto sugli altri per atti di valore;

b) vari primi premi a militari di truppa del reggimento, da disputarsi in speciali, apposite gare militari, da stabilirsi di volta in volta dal comandante di esso, allo scopo di tenere alto lo spirito di corpo e le gloriose tradizioni del reggimento. Detti premi non potranno essere inferiori a L. 50, nè superiori a L. 200.

Art. 5.

Le gare e l'assegnazione dei premi di cui all'art. 4 avranno luogo il giorno della festa del reggimento. L'aggiudicazione dei premi sarà fatta dal comandante del corpo, sentiti gli ufficiali superiori presenti. I nomi dei premiati saranno pubblicati all'ordine del giorno, con speciale menzione alla Fondazione, di cui al presente statuto.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta l'assegnazione dei premi, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 698. — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 1889 – Indennità di colonia e di rappresentanza al generale di divisione addetto al Comando truppe nelle Colonie.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 12 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 20 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visti i Nostri decreti in data 31 ottobre 1923, numeri 2504 e 2505, concernenti il trattamento economico del personale civile e militare che presta servizio in Colonia;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Inteso il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dopo l'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, modificato giusta l'art. 2 di quello pari data n. 2505, è aggiunto:

« Parimenti con decreto Reale sono fissate le indennità di colonia e di rappresentanza al « Generale di divisione addetto al Comando truppe », quando il comandante è lo stesso Governatore ».

La disposizione del presente articolo ha effetto dal 4 luglio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 699. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per la nomina a capitano e tenente in servizio permanente effettivo nel corpo sanitario militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 19 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, concernente il reclutamento straordinario di capitani e tenenti medici e chimici farmacisti in servizio attivo permanente;

Visto il R .decreto-legge 26 luglio 1927, n. 1743 apportante modificazioni ed aggiunte alle leggi concernenti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e lo stato degli ufficiali del R. Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

In base alla facoltà concessa con R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, è indetto un concorso:

a) per 5 posti di capitano medico, 5 posti di tenente medico, 4 posti di capitano chimico farmacista, 6 posti di tenente chimico farmacista nel corpo sanitario militare, ruolo s. p. e., al quale potranno partecipare rispettivamente capitani e subalterni in s. p. e., delle varie armi e corpi in possesso dei prescritti titoli di studio, di cui al predetto R. decreto;

b) per 15 posti di capitano medico, 20 posti di tenente medico, 6 posti di capitano chimico farmacista, 6 posti di tenente chimico farmacista nel corpo sanitario militare, ruolo s. p. e., al quale potranno partecipare rispettivamente capitani e subalterni medici e chimici farmacisti delle categorie in congedo, in possesso dei requisiti di cui al predetto R. decreto.

Art. 2.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo che, a norma del R. decreto-legge 12 maggio 1927, numero 846, non dovranno aver superato l'età di anni 38 se subalterni e di 45 se capitani, alla data 1° maggio 1927, faranno domanda nella prescritta carta da bollo, non oltre il 30 novembre 1927, al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), presentandola al comando del distretto cui sono effettivi, oppure al comando del corpo od ente da cui dipendono, se in servizio temporaneo. Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita del concorrente (su carta da bollo da L. 2 oltre i diritti di segreteria comunale), debitamente legalizzata dal presidente del tribunale (marca da bollo prescritta per la legalizzazione);

b) certificato di stato libero, oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

c) certificato di penalità (carta da bollo da lire sei) di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

d) certificato di moralità e buona condotta (su carta da bollo da L. 2, oltre i diritti di segreteria), di data non anteriore a tre mesi al giorno della presentazione della domanda, rilasciato dal podestà del comune in cui l'aspirante ebbe il suo ultimo domicilio (Mod. 23 annesso al regolamento sul reclutamento del R. Esercito), vidimato dal prefetto;

e) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero in chimica e farmacia, o diploma in farmacia, o copia notarile dei medesimi;

f) certificato della segreteria dell'università, da cui risultino le votazioni riportate nei singoli esami speciali e in quello di laurea o di diploma;

g) tutti quei titoli di studio, o scientifici che il concorrente credesse di produrre;

h) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 50 stabilita per i concorsi ad impieghi dello Stato per i quali è richiesta la laurea;

i) elenco dei servizi militari prestati, specificando quelli resi durante la guerra, ed integrato dalla indicazione delle eventuali ricompense al valore conseguite;

l) dichiarazione, redatta su carta bollata da L. 3, con la quale il concorrente si obblighi, a sensi e per gli effetti dell'art. 17 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, (circolare 123 del *giornale militare* 1927) di non far domanda per ottenere la dispensa dal servizio permanente per un periodo di anni sei a decorrere dalla data di nomina ad ufficiale del corpo sanitario militare in s. p. e.

I documenti di cui alle lettere *c)* e *d)* saranno prodotti solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

Art. 3.

Le Autorità riceventi le domande con i relativi documenti allegati, dopo aver accertata la regolarità di essi ed avervi unito copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni, una dichiarazione di idoneità fisica del concorrente al servizio incondizionato nel territorio e nelle colonie, compilata da un collegio medico dell'ospedale militare principale della giurisdizione, le informazioni dell'autorità politica e dell'arma dei CC. RR. sulla condotta politica e morale del concorrente stesso, e, per gli ammogliati, anche sulle condizioni sociali e di moralità della famiglia della sposa, vi daranno corso con la maggior possibile sollecitudine.

Art. 4.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sull'ammissione al concorso dei singoli concorrenti, nè sarà tenuto a comunicare i motivi delle eventuali esclusioni.

Art. 5.

Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate dalle seguenti commissioni, composte ciascuna di n. 5 membri, dei quali il meno elevato in grado, o meno anziano funzionerà da segretario:

Per i concorrenti ad ufficiali medici in S. P. E.:

Tenente gener. medico CALEGARI comm. G. Battista;
Colonnello medico MARIOTTI BIANCHI cav. Giovanni Battista;
Ten. Colonnello medico MODESTINI cav. Paolo;
Maggiore medico BASILE cav. Antonio;
Maggiore medico BATTISTINI cav. Camillo.

Per i concorrenti ad ufficiale chimico-farmacista in S. P. E.:

Tenente gener. medico CALEGARI comm. G. Battista;
Colonnello chimico-farmacista SUZZI comm. Filippo;

Colonnello medico MARIOTTI BIANCHI cav. Giovanni Battista;

Ten. Colonn. medico MODESTINI cav. Paolo;

Ten. Colonn. chimico-farmacista CERRUTI cav. Romolo.

Art. 6.

La commissione valuterà essenzialmente i titoli di studio e scientifici di ciascun concorrente, nonchè le benemerenze acquistate in guerra ed il servizio prestato per quanto riguarda la durata e specialmente il modo con cui fu disimpegnato. Ogni commissario disporrà all'uopo di dieci punti.

Il complesso dei voti costituirà il punto da assegnarsi al concorrente per essere classificato.

A parità di classificazione la precedenza sarà regolata come segue:

1. — Ufficiali che posseggono maggiori ricompense al valore militare;

2. Ufficiali che abbiano prestato servizio in reparti mobilitati;

3. — Ufficiali che contino più lungo servizio effettivo come ufficiale.

A nuova parità di condizioni sarà preferito il più anziano di età.

Art. 7.

Gli ufficiali inferiori in s. p. e. nelle varie armi e corpi, che, per essere provvisti dei prescritti titoli di studio, chiedano il trasferimento nel corpo sanitario militare, a senso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, dovranno trasmettere per la prescritta via gerarchica a questo Ministero - Direzione generale personale ufficiali - apposita domanda in carta da bollo da L. 3, non oltre il 30 novembre 1927, corredata dai documenti di cui ai commi *e*), *f*), *g*), *i*) del precedente art. 2, e dalla dichiarazione di aver superato l'esame di stato, qualora il diploma di laurea in medicina e chirurgia, o il diploma in farmacia, siano stati conseguiti dopo l'anno 1924.

Art. 8.

Le autorità riceventi le domande di cui all'art. 7 con i relativi documenti allegati, dopo averne accertata la regolarità ed avervi unito copia dello stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni vi daranno corso con la maggiore possibile sollecitudine,

Art. 9.

I posti destinati dall'art. 1 comma *a*) del presente decreto agli ufficiali delle varie armi e corpi in s. p. e., non ricoperti per mancanza o non idoneità dei concorrenti, saranno rispettivamente devoluti ad ufficiali delle categorie in congedo di eguale grado ammessi al concorso, in aggiunta ai posti di cui al predetto articolo 1, comma *b*).

Art. 10.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Art 11.

Gli ufficiali trasferiti nel Corpo sanitario militare e quelli nominati in s. p. e. in forza del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 846, si presenteranno alla scuola di sanità militare il 1° febbraio 1928 per frequentare un corso di integrazione di studi medico-militari, corso di cui il Ministero si riserva di stabilire la durata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 ottobre 1927 - V.

N.B. - Si pregano i comandi di distretto di dare alla presente circolare la maggiore diffusione, valendosi dei mezzi a loro disposizione.

N. 700. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che sostituisce due membri della Commissione speciale per giudicare della idoneità all'avanzamento al grado superiore dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 28 ottobre 1927 - Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le successive sue modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 2 gennaio 1927 e 10 febbraio 1927, con i quali fu nominata per l'anno 1927 la Commissione speciale per l'avanzamento dei colonnelli e tenenti colonnelli delle categorie in congedo;

Visto il R. decreto-legge 6 febbraio 1927 n. 69, recante alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito (art. 26).

Decreta:

Articolo unico.

Nella Commissione speciale per l'avanzamento dei colonnelli e dei tenenti colonnelli delle categorie in congedo, di cui ai decreti Ministeriali 2 gennaio 1927 e 10 febbraio 1927, a sostituire il generale di divisione DI BENEDETTO cav. Vincenzo, promosso generale di corpo d'armata, e il generale di divisione GIOVAGNOLI cav. Alessandro, sono nominati, per l'anno 1927, il generale di divisione in servizio permanente effettivo PERRIS cav. Carlo e il generale di divisione in posizione ausiliaria, richiamato in servizio, TARDITI cav. Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 28 ottobre 1927 - Anno V.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 701. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto riguardante la costituzione della Casa Militare di S. A. R. il Duca delle Puglie.** — (Gabinetto). — 28 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 21 febbraio 1878 e 5 marzo 1882 sulla costituzione delle Reali Case militari;

Vista la legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito (articolo 46);

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' costituita per S. A. R. il principe Amedeo di Savoia Aosta, Duca delle Puglie, una Casa militare, composta:

a) di un aiutante di campo, maggiore o tenente colonnello del Regio esercito;

b) di un ufficiale di ordinanza, ufficiale inferiore del Regio esercito.

L'aiutante di campo e l'ufficiale d'ordinanza addetti alla Casa militare di S. A. R. il Duca delle Puglie sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici, a norma dell'articolo 46, paragrafo 2°, lettera *b*) della legge 11 marzo 1926 n. 396.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, li 28 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 702. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ricupero disposto dal Ministero delle finanze.** — (Ragioneria centrale). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

A seguito di comunicazioni del Ministero delle finanze s'interessano gli enti dipendenti a porre il fermo su tutte le somme eventualmente dovute all'impresa PELLEGRINO Domenico fu Domenico di Messina.

Dei fermi disposti dovrà essere data subito notizia a questo Ministero (Ragioneria centrale - Divisione I - Sez. I) curando d'indicare sempre se le somme fermate siano al lordo o al netto delle ritenute erariali e d'altre, nonchè il titolo pel quale si sarebbero dovute pagare.

Degli irregolari pagamenti risponderanno personalmente i responsabili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 703. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti:

Legione di Treviso: Compagnia di Conegliano.
Tenenza di Vittorio Veneto.

Comandi soppressi:

Legione di Treviso: Compagnia esterna di Treviso.
Tenenza di Conegliano.

N. B. — L'attuale compagnia interna di Treviso assumerà la denominazione di compagnia di Treviso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 704. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione:

A seguito dell'avvenuto trasferimento a Padova del comando della legione di Treviso, la legione stessa ha assunto, a partire dal 28 ottobre u. s., la denominazione di « Legione Territoriale CC. RR. di Padova ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 705. — AVANZAMENTO. — **Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento per l'anno 1928 valgono le norme stabilite con la circolare 683 del *giornale militare* 1926, con la sola modificazione che s'intende soppressa la prova scritta di cultura militare di cui al paragrafo 9, lettera *a*) della circolare suddetta.

Le domande redatte in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero della guerra non oltre il 31 gennaio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 706. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione pratica di radiotelegrafia per ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Allo scopo di diffondere fra gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle varie armi la conoscenza sull'impiego delle stazioni radio telegrafiche del tipo più semplice verrà svolto a titolo di esperimento, uno speciale corso pratico con le seguenti modalità:

1. Il corso avrà inizio il 15 novembre p. v. e terminerà il 20 aprile 1928. Si svolgerà, con carattere essenzialmente

pratico ed in base ai programmi riportati di seguito alla presente circolare, presso la sede dei battaglioni radiotelegrafisti;

2. Al corso sarà comandato il seguente personale:

a) 1 ufficiale, preferibilmente capitano, per ciascuno dei seguenti comandi di divisione: Udine - Cuneo - Napoli - Palermo;

b) 2 ufficiali subalterni - 1 sottufficiale - 1 caporale o soldato per ciascuno dei comandi di reggimento di fanteria e di artiglieria da campagna appartenenti alle dette 4 divisioni;

c) 1 sottufficiale, 1 caporale o soldato per ciascun battaglione, o gruppo, dei reggimenti di cui alla precedente lettera *b*);

d) 2 ufficiali subalterni - 2 sottufficiali e 2 caporali o soldati per ciascuno dei seguenti reggimenti:

Reggimento bersaglieri - 2° - 6° - 8° - 11°;
» cavalleria - Piemonte Reale - Genova - Guide - Monferrato - Saluzzo;

e) 1 ufficiale subalterno - 1 sottufficiale ed 1 caporale o soldato per ciascuno dei battaglioni, o gruppi, dei seguenti reggimenti:

Reggimenti Alpini - 5° - 6° - 7° - 8° - 9°;
» Art. da Montagna - 2° - 3°;

3. I militari comandati al corso si presenteranno, nella giornata dei 14 novembre, alla sede del battaglione radiotelegrafisti presso il quale frequenteranno il corso stesso, e precisamente:

a) militari appartenenti alla Div. militare di Udine - al Comando del battaglione r. t. a Mestre;

b) militari appartenenti alla Div. militare di Cuneo - al Comando del battaglione r. t. a Piacenza;

c) militari appartenenti alla Div. militare di Napoli - al Comando del battaglione r. t. a Palermo;

e) militari dei reggimenti bersaglieri e cavalleria - al Comando del battaglione r. t. a Roma;

f) militari dei reggimenti alpini ed artiglieria da montagna - al Comando del battaglione r. t. di Firenze;

4. I sottufficiali ed i militari di truppa passeranno aggregati al battaglione radiotelegrafisti presso il quale frequenteranno il corso;

5. Gli ufficiali si potranno far seguire dall'attendente (un attendente ogni due ufficiali subalterni - Il 7° reggimento alpini fornirà l'attendente anche al subalterno dell'8° reggimento);

6. Al termine del corso gli allievi dovranno essere sottoposti alle seguenti prove pratiche:

a) prova di trasmissione alla cassettina telegrafica da campo per controllare la perfetta trasmissione;

b) prova di ricezione ad udito di un radio-telegramma cifrato a lettere e numeri;

c) prova pratica di servizio r. t. con stazioni V. 1 in reti di almeno tre stazioni.

Per cura dei comandanti di battaglione radiotelegrafisti sarà redatto, dopo l'esperimento, per ciascun militare, un breve rapporto sui risultati conseguiti al corso stesso, da trasmettere, direttamente, e non oltre il 30 aprile 1928, al Comando di divisione o di reggimento al quale il militare appartiene.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1

Programma per il corso pratico di radio-telegrafia per gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri ed artiglieria.

Premessa:

Il corso pratico di radio telegrafia per gli ufficiali delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

1. Di adestrare gli ufficiali nell'impiego delle stazioni r. t. che potrebbero essere assegnate ai reparti di fanteria, cavalleria, bersaglieri, alpini ed artiglieria.

2. Mettere gli ufficiali in grado di organizzare, di dirigere e di fare funzionare il servizio r. t. di piccole reti r. t.

3. Mettere gli ufficiali in grado di potere istruire i militari di truppa delle varie armi, appositamente scelti nell'uso delle stazioni r. t. tipo V.1 ed analoghi.

Il programma d'insegnamento della radio-telegrafia trova la sua base naturale nelle nozioni di fisica, di elettricità e mezzi tecnici impartite a suo tempo negli appositi corsi svolti presso le accademie militari, nozioni che, dato l'indirizzo pratico del corso, gli ufficiali frequentatori dovranno rivedere da sè per poter seguire con profitto l'insegnamento.

L'insegnamento si divide in due parti:

1. Nozioni teoriche di radio-telegrafia.
2. Funzionamento ed impiego delle stazioni r. t. tipo Vl e Vo.

Parte I.

1. Richiami sulle principali leggi d'elettrofisica. Unità di misure elettriche che più interessano la radio-telegrafia.

2. Condensatori, induttanze, raggruppamento dei condensatori, ragruppamento delle induttanze. Descrizione dei tipi di condensatori ed induttanze impiegati nella stazione tipo Vl. Trasformatori impiegati nelle Vl. telefoni per ricezione r. t.

3. *Pile ed accumulatori.* — Raggruppamento delle pile e degli accumulatori, caratteristiche di scarica, capacità. Rendimento delle pile impiegate nella stazione Vl. Norme per la manutenzione e conservazione delle batterie di pile. Cenni sul funzionamento degli accumulatori a piombo ed al ferro nichel. Norme d'impiego, di manutenzione.

4. *Radio-telegrafia.* — Cenni sui vari sistemi di trasmissione e ricezione radio-telegrafica ad onde smorzate e persistenti. Sintonia elettrica ed acustica. Ondametri e loro uso. Disturbi r. t. e modo di eliminarli. Portata delle stazioni r. t.

5. *Valvole termoioniche o triodi.* — Caratteristiche di funzionamento. Generazione di onde persistenti. Amplificazione a bassa frequenza. Principali norme di funzionamento e tipi di triodi impiegati nella Vl. Cenni sui rivelatori a cristalli.

6. Cenni sulla propagazione delle onde elettromagnetiche. Principali tipi di radiatore di energia. Aerei e prese di terra impiegati dalle stazioni r. t. militari. Caratteristiche d'irradiazione.

7. Aerei a telaio. Aereo a telaio della stazione Vl. Caratteristiche d'irradiazione. Norme d'impiego.

8. Cenni sui vari tipi di stazione r. t. in uso presso l'esercito. Descrizione dettagliata della stazione r. t. tipo Vl. Norme d'impianto e funzionamento. Manutenzione e conservazione dei materiali r. t.

9. Reti radio-telegrafiche con stazioni VI. Caratteristiche di tali reti. Organizzazione del servizio r. t. delle reti r. t. di fanteria. Norme di corrispondenza.

Parte II.

N. B. — L'insegnamento della ricezione e trasmissione dei segnali dell'alfabeto Morse si basa sulla conoscenza da parte degli ufficiali frequentatori di tale alfabeto.

Trasmissione e ricezione a zona dell'alfabeto Morse colle cassettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito dei segnali Morse mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Ricezione e trasmissione colle stazione r. t. tipo VI e Vo.

Esercitazioni pratiche d'impiego delle stazioni VI e Vo.

ALLEGATO N. 2.

Programma per il corso di radio-telegrafia per sottufficiali, caporali o soldati delle armi di fanteria, cavalleria, alpini, bersaglieri ed artiglieria.

Premessa:

Il corso pratico di r. t. per i sottufficiali delle varie armi, esclusi quelli del genio, ha i seguenti scopi:

1. Di addestrare i sottufficiali delle varie armi nell'uso delle stazioni r. t. che potrebbero essere assegnate ai reparti di fanteria, cavalleria, artiglieria, alpini e bersaglieri.

2. Di metterli in grado di coadiuvare gli ufficiali delle varie armi nell'addestramento del personale di truppe appositamente scelto per il funzionamento di dette stazioni.

Il programma d'insegnamento si divide in due parti:

1. Nozioni elementari di radio-telegrafia.
2. Funzionamento ed impiego delle stazioni r. t. tipo VI e Vo.

Parte I.

Nozioni elementari di elettrofisica. — Corpi conduttori e corpi coibenti. Corrente elettrica. Potenziale. Resistenza. Legge di Ohm. Intensità. Magnetismo. Corrente continua. Corrente alternata. Periodo. Frequenza. Strumenti di misura. Correnti indotte. Induttanze. Condensatori impiegati in r. t.

Nozioni sulle pile ed accumulatori impiegati nelle stazioni r. t. tipo Vl. Caratteristiche di scarica. Manutenzione. Trasformatori e cuffie telefoniche per apparati r. t. riceventi.

Nozioni sulle radio-comunicazioni. — Correnti a radiofrequenza. Descrizioni dei principali fenonemi. Cenni sui vari modi di generazione. Onde elettromagnetiche. Onde smorzate. Onde persistenti. Sintonia elettrica.

Ondametri e loro uso. Valvole termoioniche impiegate nella stazione Vl. Vari modi caratteristici di funzionamento delle valvole termoioniche. Criteri per la scelta delle valvole.

Cenni sui rivelatori a cristalli. Disturbi r. t. e modo di ridurli. Aerei r. t. e prese di terra impiegati nelle stazioni r. t. dell'esercito. Aereo a telaio delle stazioni Vl e sue proprietà direttive. Portata delle stazioni r. t.

Nomenclatura ragionata della stazione r. t. Vl.

Norme di corrispondente r. t. per piccole reti r. t.

Parte II.

Insegnamento dell'alfabeto Morse.

Trasmissione e ricezione a zona colle casettine telegrafiche da campo.

Ricezione ad udito mediante vibratore elettromagnetico.

Ricezione ad udito alla cuffia telefonica.

Servizio pratico di funzionamento della stazione Vl.

N. 707. — MILITARI DI TRUPPA. — **Invio in congedo anticipato dei militari compresi nella chiamata della classe 1907 ed ammessi alla ferma di nove mesi perchè sprovvisti della istruzione premilitare.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Questo Ministero, considerato che l'obbligo fatto a coloro, che non abbiano frequentato l'intero corso premilitare (biennale), di rimanere alle armi tre mesi in più degli altri militari ascritti a ferma riducibile è stato sancito per legge soltanto dal 3 settembre u. s. (data di entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. Esercito), e valendosi della facoltà transitoria di cui al R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 95 (circolare 67 *giornale militare*), è venuto nella determinazione di autorizzare l'invio in congedo anticipato, dopo il compimento del sesto mese di servizio, dei militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 ai quali l'art. 2 del decreto ministeriale del

23 luglio u. s. (circolare 465 del *giornale militare* c. a) aveva fatto obbligo di rimanere alle armi nove mesi.

I comandi dei corpi provvederanno perchè detti militari siano congedati a partire dal 7 novembre p. v. e nel termine di cinque giorni da detta data; ed avranno cura di disporre che nella variazione di congedamento sia fatto richiamo alla presente circolare.

I militari che alla data del 12 novembre p. v. non avessero compiuto sei mesi di servizio saranno congedati man mano che compiranno tale periodo.

Nella effettuazione del presente congedamento si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni della circolare 491 del *giornale militare* c. a.

I comandi dei distretti militari, in relazione a quanto sopra, provvederanno perchè nella matricola dei militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907 e rimasti regolarmente in congedo, e dei quali è cenno nel n. 10 della circolare n. 465 sopracitata, sia presa nota, con la citazione della presente circolare, che essi sono tenuti a compiere sei mesi di servizio alle armi anzichè nove.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 708. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Fogli d'ordine, parte tecnica e parte amministrativa – Disposizioni speciali per l'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 3 novembre 1927 – Anno VI.

All'elenco di distribuzione annesso alla circolare 674 del *giornale militare* c. a. vanno aggiunti i seguenti Enti:

Pirotecnico R. Esercito - Capua — Foglio d'ordini: Parte tecnica 2 - Parte amministrativa 2.

Sezione staccata Pirotecnico R. Esercito - Bologna — Foglio d'ordini: Parte tecnica 1 - Parte amministrativa 1 - Disposizioni speciali per l'artiglieria 1.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 709. — RECLUTAMENTO. — **Mandamenti di reclutamento delle truppe da montagna.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Questo Ministero determina che alla tabella, allegato *A*, della circolare 476 *giornale militare* dell'anno 1925, indicante i mandamenti dai quai possono essere tratte le reclute per l'assegnazione alle truppe da montagna, siano apportate le seguenti aggiunte:

In corrispondenza del distretto di *Vercelli*, nella colonna « mandamenti di collina e pedemontani » includere i mandamenti di Bioglio, Cavaglià, Candelo, Cossato, Masserano e Salussola.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 710. — SCUOLE MILITARI. — **Coefficienti relativi d'importanza per le materie d'insegnamento teorico del corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 novembre 1927 — Anno VI.

I coefficienti relativi d'importanza delle materie d'insegnamento teorico del Corso superiore tecnico di artiglieria, di cui all'art. 7, comma 17, della circolare 483 *giornale militare* c. a. sono stabiliti come segue:

Balistica esterna	coefficiente	10
Costruzioni d'artiglieria	»	10
Fisica complementare	»	9
Esplosivi e gas di guerra	»	9
Metallurgia	»	9
Costruzioni automobilistiche	»	9
Organizzazione delle fabbricazioni . .	»	8
Materiale d'artiglieria (corso speciale) .	»	9
Arte militare e regolamenti (corso spec.)	»	9

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 711. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 3 novembre 1927 - Anno VI.

Conformemente al disposto del n. 5 della circolare n. 187 *giornale militare* corrente anno il Ministero fa conoscere i nomi degli ufficiali ammessi al corso applicativo presso la Scuola di guerra.

Fanteria.

Tenente colonnello JUELE Vincenzo
» » DE BERNARDI Carlo
» » CAPPONE Annibale
» » LAI Mario
» » GRILLO Luigi
» » PRENCIPE C. Felice
» » CESARENI Vittorio
» » RE Mario
» » PERSICO Roberto
» » ROLLA Leopoldo
» » FERRARI DI CARPI Giacomo
» » LEVI Carlo
» » CARINI Luigi
» » CRIMI Giuseppe
» » OLIVOTTI Giovanni
» » CALIGIAN Ercole
» » MIGLIACCIO Teodorico
» » CERIONI Antonio
» » ANELLI Livio
» » COLLINI Clotario
» » MOROZZI Augusto
» » TEOTINI Luigi
» » BERTINELLI Giuseppe
» » ROSATI Raffaele
» » SCOVAZZI Giulio
» » MELOTTI Carlo
» » ABRATE Arturo
» » LODI Arturo
» » CAVALLARI Oreste
» » RIGAT Pietro
» » MARGHINOTTI Mario
» » ZANNINI Licurgo

Tenente colonnello DALL'AGLIO Ferruccio
» » RANIERI Arturo
» » SAMMARTINO Angelo
» » PROVENZANO Alfredo
» » SANGUINETTI Guido
» » MOSCATO Antonino
» » RAGGI Attilio
» » CLEMENTI Pietro
» » RUBERTO Amedeo
» » BLANDAMURA Giovanni
» » CIACCIO Giuseppe
» » COMANDUCCI Renato

Maggiore BERNARDI Tullio
» ORRIGO Flaminio
» GIBERTI Carlo
» CANEGALLO Carlo
» RUGGIERO Umberto
» RUGGIERO Dialma
» SILIPRANDI Giorgio
» BARTOLOTTA Cesare
» CAPPUCCIO Luigi
» PIOVANI Aristide
» CAROSSINI Ettore
» BIGNAMI Riccardo
» RANISE Vittorio
» BONIFAZIO Giacomo
» ROGGERO Vincenzo
» ARDU Vincenzo
» BRUNACCI Ernesto

Cavalleria.

Tenente colonnello ARONA Gilberto
» » VACCARI Umberto
» » GAUTIER Edoardo
» » FORNERIS Pietro
» » BERNASCONI Augusto
» » GAVAZZA Giovanni
» » PAGLIERI Giuseppe
» » GUIDOTTI Margherito
» » CARIGNANI DI VALLORIA Edoardo
» » CIGALA FULGOSI Alfonso
» » PAOLUCCI Gaetano

Maggiore SAVARESE Giuseppe
» VOLI Emilio

Artiglieria.

Tenente colonnello GRANDI Felice
» » MAURIELLO Giovanni
» » MARENGO Stefano
» » DOUX Clemente
» » CARLOMAGNO Nicola
» » ROMANO Giacomo
» » MUSSA Camillo
» » DUGONE Carlo
» » DORIA Alessandro
» » PAOLOTTI Teodoro
» » PRIMICERJ Alberto
» » ZOCCOLA Michele
» » DE PARIS Vittorio
» » RICCI Umberto
» » NEGRO FILOSSO Tiziano
» » ORSELLO Umberto
» » BITOSSI Maurizio
» » SAN MAURO Enrico
» » ROLANDI Dionigi

Maggiore BATTAGLIA Angelo
» DIGILIO Francesco
» SOFFRITTI Adolfo
» NINCHI Ginesio
» COSENTINO Nicolò
» MARTINI Bruno
» GHIONE Guido
» ANSALDI Nicola
» GUIDELLI Marco
» SOZZANI Michele
» FERRABINO Mario

Genio.

Tenente colonnello SCARZELLA Paolo
» » URSINO Filippo
» » CRESPI Ottorino
» » MAMMOLI Giulio
» » MILONE Catello
» » MANERA Mario
» » IACOE Vincenzo
» » MATELLICANI Giuseppe
» » TANDOJA Onofrio

Maggiore BORGNINO Vincenzo
» BOVOLIN Fausto
» AIMO Giuseppe
» GRAZIADEI Augusto.

La data di inizio del corso e quella di presentazione al Comando della Scuola di guerra degli ufficiali che vi sono stati ammessi, sono già fissate dal n. 9 della citata circolare 187 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 712. — SERVIZIO DEL GENIO - SOTTUFFICIALI. — **Corso di istruzione per 10 aspiranti a capo laboratorio del genio militare.** — (Direzione generale genio). - 3 novembre 1927 - Anno VI.

Allo scopo di colmare le vacanze attualmente esistenti nei posti di capo-laboratorio di riparazione del materiale delle truppe del genio, si dispone che, dal 16 gennaio al 16 maggio 1928 abbia luogo, presso l'officina di costruzione del genio militare di Pavia, un corso, limitato a 10 aspiranti, per capo-laboratorio del genio militare, con le modalità ed i programmi di cui alle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924 e n. 363 del *giornale militare* 1925.

Le domande dei sottufficiali capi-operai aspiranti al corso, corredate dalla copia del foglio matricolare, e dal foglio

caratteristico mod. *F* e dall'esito dell'esperimento di cui al capo *B* della circolare n. 363 del *giornale militare* 1925, saranno inoltrate al Ministero (Direzione generale genio) entro il 15 dicembre 1927.

Il Ministero parteciperà tempestivamente ai corpi interessati i nomi dei sottufficiali capi-operai ammessi al corso, che dovranno presentarsi il 14 gennaio 1928 alla Direzione dell'officina di costruzione del genio militare, passando aggregati al 3° reggimento genio in Pavia.

Al termine del corso l'officina di costruzioni del genio militare giudicherà gli aspiranti sul profitto ricavato nel corso e sull'attitudine da essi dimostrata per esercitare le mansioni di capo-laboratorio, attribuendo a ciacusno un punto di merito.

I giudicati idonei, che non siano già in possesso dell'abilitazione a capo armaiuolo, saranno inviati a seguire un corso per conseguire tale abilitazione, dopo di che sarà fatta la graduatoria e si procederà alla nomina degli aspiranti idonei, in ordine di merito, ai posti vacanti in organico, effettuando le successive promozioni man mano che si verificheranno le vacanze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1, anno 1927, circolare 13:

A pagina 24 depennare il capitano ARGAN Carlo.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1782 depennare il capitano LA COLA Vincenzo del 253 fanteria.

A pagina 1782, depennare il tenente FEDELE Augusto, del 13° fanteria.

A pagina 1783, depennare il tenente PALMA Francesco, del 52° fanteria.

Dispensa 36, anno 1927, circolare 501:

A pagina 1595, quindicesima riga, alla parola « cugino » sostituire quella di « congiunto ».

Dispensa 38, anno 1927, circolare 535:

A pagina 1785 depennare il tenente BATTOCCHI Sante.

A pagina 1786 depennare il capitano DONATI Bonaccorso ed il tenente CERUTTI Enrico.

A pagina 1787 depennare i tenenti RINALDI Ulisse e STERLE Mario.

A pagina 1788 dopo il tenente VOLPE Pasquale, aggiungasi il tenente SIBONA Giuseppe.

Dispensa 40, anno 1927, circolare 567:

A pagina 1873 depennare il capitano PISANI Augusto.

Dispensa 41°, anno 1927, circolare 582:

A pagina 1911 dopo GAZZINI Gazzino aggiungere MALIZIA Guglielmo.

Dispensa 47, anno 1927, circolare 669:

A pagina 2141 dopo il capitano CAPALDO Geraldo aggiungere il capitano FOA' Aldo.

Dispensa 48, anno 1927, circolare n. 690:

A pagina 2188 alle parole « Direzione artiglieria contraerei », sostituire « Direzione artiglieria Corpo armata ».

Dispensa 48, anno 1927, circolare n. 691:

A pagina 2191:

Corsi per sottufficiali e truppa specialisti:

1° Corso, per telemetristi: togliere, alla colonna del « personale che deve prendere parte al corso »: 1 specialista per ogni reggimento di artiglieria a cavallo e da montagna.

2° Corso, per telemeristi: aggiungere, alla colonna del « personale che deve prendere parte al corso »: 1 specialista per ogni reggimento di artiglieria a cavallo e da montagna.

PREZZO L. 0,70.

(6337) – Roma, 1927 – Anno VI – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA 2283

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 50ª — 1927 - ANNO VI — 11 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 713 – **29 settembre 1927** – Anno V — SERVIZIO SANITARIO. — R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico legale . . . . . *Pag.* 2235

» **714 – 6 ottobre 1927** – Anno V — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2236

» **715 – 23 ottobre 1927** – Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 1966 – Abolizione o riduzione delle indennità di caro-viveri del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza . » 2251

» **716 – 30 ottobre 1927** – Anno VI — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 2025 – Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata . . . » 2261

» **717 – 8 novembre 1927** – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E. . . . . » 2267

» **718 - 10 novembre 1927** - Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riammissione alle aste. . . . » 2268

» **719 – 10 novembre 1927** – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI – ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Ufficiali ammessi al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2268

LIBRERIA DELLO STATO

N. 720 – 10 novembre 1927 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . . . *Pag.* 2269

» 721 – 10 novembre 1927 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa porta attrezzi leggeri da zappatore e sciabola-baionetta . . . . . » 2269

» 722 – 10 novembre 1927 – Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna . . . . . » 2270

» 723 – 10 novembre 1927 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » 2275

» 724 – 10 novembre 1927 – Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte III . . . . » 2279

» 725 – 10 novembre 1927 – Anno VI – RECLUTAMENTO. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento . . . . . » 2279

» 726 – 10 novembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'accademia di fanteria e cavalleria . . . » 2283

» 727 – 10 novembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso per capitani di cavalleria in S. P. E. » 2284

» 728 – 10 novembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'accademia militare di Torino . . . . . » 2284

« 729 – 21 ottobre 1927 – Anno V. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per il funzionamento del servizio di collegamento tra l'amministrazione militare e quella dei lavori pubblici, di cui al R. decreto 25 febbraio 1926, n. 422, modificato con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825 . . . . . » 2285

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2287

Circolare N. 713. — SERVIZIO SANITARIO. — **R. decreto col quale è sostituito un membro effettivo del collegio medico legale.** — (Gabinetto). — 29 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 settembre 1926, relativo alla costituzione del Collegio medico legale;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1927, col quale vengono nominati i sostituti dei membri effettivi del Collegio medico legale;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il colonnello medico della R. marina MARANTONIO cav. Roberto è nominato membro effettivo del Collegio medico legale, in sostituzione del colonnello medico della R. marina SESTINI prof. cav. Leone, il quale cessa dalla predetta carica.

Il tenente colonnello medico della R. marina MINGO cav. dott. Enrico, già sostituto del colonnello medico SESTINI, è confermato nella carica stessa di sostituto nei riguardi del colonnello MARANTONIO.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che entra in vigore dal 1° ottobre 1927 e che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, il 29 settembre 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 714. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. decreto col quale sono approvate le tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 6 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 dicembre 1910, con cui è stato approvato il Regolamento per le note caratteristiche, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le unite tabelle per le note caratteristiche riflettenti l'Arma dei carabinieri Reali, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, che sostituiscono quelle in vigore approvate con R. decreto 22 luglio 1923.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 6 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Tabelle per la compilazione delle note caratteristiche degli Ufficiali dei Carabinieri Reali; degli Ufficiali medici, veterinari e di Amministrazione presso l'Arma dei Carabinieri Reali; dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma stessa.

UFFICIALI GENERALI. (TABELLA *A*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Generale di Divisione Comandante in 2° dell'Arma	Comandante Generale dell'Arma	—	—
Generale di Divisione addetto al Comando Generale dell'Arma	Comandante Generale dell'Arma	—	—
Generale di Brigata Ispettore di Zona	Comandante in 2° dell'Arma	Comandante Generale dell'Arma	—

UFFICIALI SUPERIORI (TABELLA *B*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Segretario del Comando Generale	Comandante Generale	—	—
Comandante di Legione Territoriale (1)	Ispettore di Zona	Comandante in 2°	Comandante Generale
Comandante della Scuola Allievi Sottufficiali (1)	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	Comandante Generale	—
Comandante di Legione Allievi (1)	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	Comandante Generale	—
Ufficiale superiore addetto al Comando Generale	Segretario del Comando Generale	Comandante in 2° (2)	Comandante Generale
Ten. Colonnello di Legione Territoriale	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	Comandante in 2°
Ten. Colonnello di Legione Allievi	Comandante della Legione	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Ten. Colonnello della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante della Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—

(*Segue* TABELLA *B*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Maggiore di Legione Territoriale	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	—
Maggiore di Legione Allievi	Comandante della Legione	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Maggiore della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante della Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Maggiore Comandante di Deposito Allievi	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	—
Ufficiale superiore Comandante della Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica	Comandante delle Truppe	—	—
Comandante dello Squadrone Carabinieri Guardie del Re	Comandante della Legione del Lazio	Ispettore di Zona	Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re

(*Segue* TABELLA *B*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Ufficiale superiore d'Amministrazione capo dell'Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale	Segretario del Comando Generale	Comandante in 2°	Comandante Generale
Ufficiale superiore addetto all' Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale	Ufficiale superiore d'Amministrazione capo ufficio	Segretario del Comando Generale	Comandante in 2°
Ufficiale superiore d'Amministrazione delle Legioni Territoriali	Gestore (3)	Comandante della Legione	Ispettore di Zona
Ufficiale superiore d'Amministrazione delle Legioni Allievi	Gestore (3)	Comandante della Legione	Generale di Divisione addetto al Comando Generale
Ufficiale superiore medico delle Legioni Allievi e della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante di Legione o Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—

CAPITANI. (TABELLA *C*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitano addetto al Comando Generale	Ufficiale superiore capo ufficio	Segretario del Comando Generale	Comandante in 2° (2)
Capitano addetto all'Ispettorato di Zona	Ispettore di Zona	—	—
Capitano Aiut. Magg. in 1° di Legione Territoriale	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	—
Capitano Aiut. Magg. in 1° di Legione Allievi	Comandante della Legione	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Capitano Aiut. Magg. in 1° della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante della Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Capitano di Legione Territoriale	Comandante della Divisione (4)	Comandante della Legione	Ispettore di Zona
Capitano di Legione Allievi	Comandante del Battaglione	Comandante della Legione	Generale di Divisione addetto al Comando Generale

(*Segue* TABELLA *C*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitano della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante del Battaglione	Comandante della Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale
Capitano Comandante del Deposito Allievi	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	—
Capitano addetto al Deposito Allievi	Comandante del Deposito	Comandante della Legione	Ispettore di Zona
Capitano della Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica	Comandante della Divisione	Comandante del R. Corpo T. C. della Tripolitania o Cirenaica	—
Capitano Comandante del Corpo Polizia dell'Eritrea	Capo di S. M. del R. Corpo T. C. dell'Eritrea	Comandante del R. Corpo T. C. dell'Eritrea	—
Capitano Comandante del Corpo Zaptiè della Somalia	Capo di S. M. del R. Corpo T. C. della Somalia	Comandante del R. Corpo T. C. della Somalia	—

(*Segue* TABELLA *C*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Capitano Comandante della Compagnia CC. RR. di Rodi	Comandante delle Truppe	Ispettore di Zona	—
Capitano medico, veterinario delle Legioni Territoriali	Comandante della Legione	Ispettore di Zona	—
Capitano medico, veterinario delle Legioni Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali	Comandante della Legione o della Scuola	Generale di Divisione addetto al Comando Generale	—
Capitano d'Amministrazione addetto all'Ufficio di contabilità e revisione del Comando Generale	Ufficiale superiore d'Amministrazione da cui direttamente dipende	Capo dell'Ufficio di contabilità e revisione	Segretario del Comando Generale
Capitano d'Amministrazione delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali	Ufficiale superiore capo dell'Ufficio d'Amministrazione	Gestore (3)	Comandante della Legione o della Scuola

UFFICIALI SUBALTERNI. (TABELLA *D*).

Grado e carica dell'Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Subalterno addetto al Comando Generale	Capitano o Ufficiale superiore addetto all'Ufficio corrispondente	Ufficiale superiore capo ufficio	Colonnello Segretario
Subalterno Aiut. Magg. in 2° delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali	Capitano Aiut. Magg. in 1°	Comandante della Legione o della Scuola	—
Subalterno dello Squadrone CC. RR. Guardie del Re	Comandante dello Squadrone	Comandante della Legione del Lazio	Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re
Subalterno delle Legioni Territoriali, Allievi o della Scuola Allievi Sottufficiali	Capitano da cui dipende	Comandante della Divisione, del Battaglione o del Gruppo squadroni	Comandante della Legione o della Scuola
Subalterno del Deposito Allievi	Capitano da cui dipende	Comandante del Deposito	Comandante della Legione
Subalterno dei Nuclei	Capitano da cui dipende (5)	Comandante della Divisione	Comandante della Legione
Subalterno della Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica	Capitano da cui dipende	Comandante della Divisione (6)	—
Subalterno del Corpo Zaptiè della Somalia	Comandante del Corpo Zaptiè	Capo di S. M. del R. Corpo T. C. della Somalia	Comandante del R. Corpo T. C. della Somalia

(*Segue* TABELLA *D*).

Grado e carica dell' Ufficiale	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Subalterno della Compagnia CC. RR. di Rodi	Comandante della Compagnia	Comandante delle Truppe	—
Subalterno d' Amministrazione addetto all' Ufficio contabilità e revisione del Comando Generale	Capitano o Ufficiale superiore d'Amministrazione da cui direttamente dipende	Ufficiale superiore d'Amministrazione addetto	Capo dell'Ufficio (7)
Subalterno d' Amministrazione delle Legioni e della Scuola Allievi Sottufficiali addetto alla carica di Ufficiale pagatore o di matricola (8)	Capitano d'Amministrazione	Ufficiale superiore capo ufficio d'Amministrazione	Gestore (3)
Subalterno d' Amministrazione delle Legioni e della Scuola Allievi Sottufficiali addetto alla carica di consegnatario di magazzino (8)	Ufficiale superiore capo dell'ufficio d'Amministrazione	Gestore (3)	Comandante della Legione o della Scuola
Ufficiale d' Amministrazione della Divisione CC. RR. della Tripolitania o della Cirenaica	Ufficiale da cui direttamente dipende	Comandante della Divisione	—
Subalterni veterinari delle Legioni o della Scuola Allievi Sottufficiali	Aiutante Maggiore in 1°	Comandante di Legione o Scuola	—

Note riguardanti gli ufficiali.

(1) I Comandanti di Corpo d'Armata per gli Ispettori di Zona, i Comandanti di Divisione Militare Territoriale per i Colonnelli Comandanti di Legione o di Scuola, compileranno e trasmetteranno direttamente al Comando Generale dell'Arma un rapporto personale per i detti Ufficiali aventi sede nella stessa loro residenza.

(2) Per l'Ufficiale superiore e pel Capitano assegnati all'Ufficio del Generale di Divisione addetto, quest'ultimo sostituirà il Generale Comandante in 2° rispettivamente come primo e secondo revisore.

(3) Se meno anziano dell'Ufficiale superiore d'Amministrazione si astiene. Subentra, in sua vece, il Comandante della Legione.

(4) Provvederà alla compilazione delle note il Comandante del Battaglione o del Gruppo Squadroni della Legione di Roma per i Capitani direttamente dipendenti.

(5) Per i subalterni dei Nuclei di Milano e Napoli, provvederà alla compilazione delle note il Maggiore a disposizione, e, in questo caso, il Comandante della Divisione procede alla revisione, soltanto se riveste il grado di Tenente Colonnello.

(6) Se l'Ufficiale dipende direttamente dal Comandante della Divisione, sarà questi il compilatore.

(7) Il capo dell'ufficio è unico revisore nel caso in cui le note sieno compilate dall'Ufficiale superiore d'Amministrazione addetto.

(8) Per i subalterni dell'Arma eventualmente a disposizione delle Legioni per la carica di consegnatario di magazzino o di Ufficiale pagatore e di matricola, provvedono alla compilazione e revisione delle note le stesse autorità previste per i subalterni d'Amministrazione coprenti tali cariche.

Per gli Ufficiali dei Carabinieri Reali che prestano servizio alle dipendenze dirette del Ministero della Guerra o di altre autorità militari appartenenti al Regio Esercito, le note caratteristiche sono compilate e rivedute dai superiori da cui gli Ufficiali stessi direttamente dipendono per ragioni di servizio.

Per gli Ufficiali dei Carabinieri Reali a disposizione di altri Ministeri, di autorità militari estranee all'Esercito o di autorità civili si seguiranno le seguenti norme:

a) se detti Ufficiali prestano servizio alla diretta dipendenza di superiori dell'Arma, questi provvederanno, a seconda della loro competenza, alla compilazione delle note caratteristiche ed alla relativa revisione, quest'ultima completata, con le comuni norme, dalle autorità territoriali dell'Arma competenti per giurisdizione;

b) in caso diverso, i Ministeri o le autorità da cui direttamente dipendono gli Ufficiali dei CC. RR. compileranno un rapporto personale da trasmettersi — in triplice copia — alle Legioni Territoriali CC. RR. competenti per giurisdizione, le quali, sulla base del rapporto stesso, procederanno alla compilazione delle note caratteristiche, da rivedersi, con le comuni norme, dai superiori gerarchici dell'Arma.

CARICA	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Direttamente dipendente dal Comandante della Compagnia. o dello Squadrone, o del Deposito.	Comandante della Compagnia o Squadrone o Deposito.	Comand. della Divisione, Battaglione, Gruppo Squadroni o Deposito.	Comand. della Legione o Scuola.
Direttamente dipendente dal Comandante di plotone o di Tenenza.	Comandante di plotone o di Tenenza.	Comand. della Compagnia.	Comand. della Legione (1).
Appartenente alle stazioni della Sezione direttamente dipendenti dalla . . . . Compagnia (2)	Comandante della Compagnia.	Comand. della Divisione.	Comand. della Legione.
Appartenente alle stazioni della Sezione direttamente dipendenti dalla . . . . Tenenza (2). .	Comandante della Tenenza.	Comand. della Compagnia.	Comand. della Legione (1).
Comandante di nucleo	Comandante della Compagnia.	Comand. della Divisione.	Comand. della Legione.
Addetto in sottordine ai nuclei Comandati da Ufficiale	Subalterno Comandante del Nucleo.	Comand. della Compagnia (3).	Comand. della Legione (1).
Addetto in sottordine ai nuclei Comandati da Maresc. Maggiore.	Comandante della Compagnia.	Comand. della Divisione.	Comand. della Legione.
Addetto all'Ispettorato di Zona	Capitano addetto.	—	—
Addetto al Comando Generale.	Capitano o subalterno da cui dipende.	Ufficiale superiore addetto.	Colonnello Segretario.
Nella Somalia Italiana	Comandante del Corpo Zaptiè.	Capo di S. M. del Regio Corpo.	—
Nell'Eritrea	Comandante del Corpo di Polizia.	Capo di S. M. del Regio Corpo.	—

(*Segue* TABELLA *E*).

CARICA	Compilatore delle note	Primo revisore	Secondo revisore
Addetto al Ministero della Guerra	Ufficiale dei CC. RR. da cui dipende.	Capo Ufficio.	—
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica. — Dipendente dal Comandante della Compagnia.	Comandante della Compagnia.	Comand. della Divisione.	—
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica. — Dipendente dal Comandante della Tenenza.	Comandante della Tenenza.	Comand. della Compagnia.	Comand. della Divisione.
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica. — Che presta servizio alla Scuola Allievi Zaptiè.	Ufficiale addetto alla Scuola.	Comand. della Divisione.	—
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica. — Addetto allo Stato Maggiore della Divisione.	Aiutante Maggiore . . .	Comand. della Divisione.	—
In posizione di servizio speciale non contemplata fra quelle sovraccennate (4).	Subalterno o Capitano dell'Arma da cui direttamente dipende.	Capitano o Ufficiale superiore dell'Arma addetto allo speciale servizio o competente per territorio (5).	Comand. della Legione.

(1) Il Comandante della Divisione, nell'inoltrare il foglio caratteristico dei sottufficiali per i quali non ha fatto da revisore, esprime su foglio a parte, il proprio parere in merito alle note inscrittevi.

(2) Per i sottufficiali appartenenti alla Sezione, il Comandante di questa, rassegna un rapporto informativo al Comandante della Compagnia o Tenenza da cui direttamente dipende.

(3) L'Ufficiale superiore a disposizione delle Legioni di Milano e di Napoli funziona da primo revisore nelle note dei sottufficiali dei nuclei dislocati in dette sedi.

(4) Se lo speciale servizio — fatta eccezione per quello disimpegnato alle dipendenze del Ministero della Guerra — viene prestato alla dipendenza di Ufficiali di altre Armi o di autorità civili, sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà di base all'Aiutante Maggiore in 1° della Legione che ha in forza il sottufficiale, il quale compilerà le note che saranno rivedute dal Comandante della Legione.

(5) Nel caso in cui le note sono rivedute dal Capitano competente per giurisdizione, il Comandante della Divisione pure competente per giurisdizione si regolerà come alla nota (1)

CARICA	Compilatore delle note	Primo revisore	–
Appartenente alla Stazione dipendente dalla Tenenza diretta.	Comandante della Compagnia. (1)	—	—
Appartenente a stazione della Tenenza . .	Comandante della Tenenza.	Comand. della Compagnia.	—
Appartenente a Stazione della Sezione dipendente direttamente dalla Compagnia	Comandante della Compagnia. (1)	—	—
Appartenente a Stazione della Sezione dipendente direttamente dalla Tenenza. .	Comandante della Tenenza.	Comand. della Compagnia.	—
Appartenente alla Legione Allievi; al Deposito Allievi, alla Scuola Allievi Sottufficiali, al Comando Generale.	Comandante della Compagnia o Squadrone o Deposito Ufficiale del Comando Generale con funzioni di Aiutante Maggiore.	—	—
Appartenente a nucleo retto da sottufficiale	Comandante della Compagnia.	—	—
Appartenente a nucleo retto da Ufficiale subalterno.	Comandante del nucleo.	Comand. della Compagnia. (2)	—
Appartenente all'Ispettorato di Zona . . .	Capitano addetto.	—	—
Appartenente alla compagnia comando della Legione o della Scuola Allievi Sottufficiali	Aiutante Maggiore in 1°.	—	—
Nella Somalia Italiana	Subalterno del Corpo Zaptiè.	Comand. del Corpo Zaptiè.	—

(*Segue* TABELLA *F.*)

CARICA		Compilatore delle note	Primo revisore	—
Nell'Eritrea		Comandante del Corpo di Polizia.	—	—
Appartenente alla Divisione CC. RR. della Tripolitania o Cirenaica.	Dipendente dal Comandante della Compagnia	Comandante della Compagnia.	—	—
	Dipendente dal Comandante della Tenenza.	Comandante della Tenenza.	Comand. della Compagnia.	—
	Che presta servizio presso la Scuola Allievi Zaptiè.	Ufficiale addetto alla Scuola.	—	—
	Addetto allo Stato Maggiore della Divisione.	Aiutante Maggiore.	—	—
In posizione di servizio speciale non contemplata in quelle sovraccennate. (3)		Ufficiale dei CC. RR. da cui dipende e, mancando questi, Aiutante Maggiore in 2° della Legione cui l'appuntato o carabiniere è in forza.	—	—

(1) Possono essere compilate anche dall'Ufficiale Comandante interinale della Compagnia.
(2) Per le note degli appuntati e carabinieri dei nuclei di Milano e Napoli, non ha luogo revisione.
(3) Se lo speciale servizio viene prestato alle dipendenze di Ufficiali di altre Armi o di autorità civili, sarà a costoro richiesto un rapporto che servirà di base all'Aiutante Maggiore in 2° della Legione che ha in forza l'appuntato od il carabiniere, il quale compilerà le note, che saranno rivedute dall'Aiutante Maggiore in 1°.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI.

N. 715. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 1966 - Abolizione o riduzione delle indennità di caro-viveri del personale statale in effettivo servizio od in quiescenza.** — (Ragioneria). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 252, del 31 ottobre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 194 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che dà facoltà al Governo, quando ne riconosca la possibilità, di disporre la riduzione degli assegni attribuiti al personale, a cominciare da quelli corrisposti a titolo di caro-viveri, e stabilisce che la riduzione debba avere applicazione generale e contemporanea per tutte le categorie di personale civile e militare;

Visto l'art. 19 del R. decreto 7 aprile 1925, n. 405, di approvazione del regolamento ferroviario, che reca disposizione analoga a quella suindicata nei riguardi del personale medesimo;

Visti i vari provvedimenti adottati a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato, dei maestri elementari e dei pensionati;

Visto il R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, concernente riduzione del trattamento economico di personali vari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di ridurre, in relazione alle condizioni economiche generali, gli assegni attualmente in vigore per il personale in servizio e in quiescenza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le indennità temporanee mensili, i soprassoldi e gli altri assegni a titolo di caro-viveri, corrisposti al personale di qualsiasi categoria dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, compreso quello delle Ferrovie e delle altre aziende

aventi ordinamento autonomo, del cessato Commissariato dell'emigrazione, degli Economati generali dei benefici vacanti, degli Archivi notarili distrettuali e sussidiari del Regno, sono aboliti:

a) per il personale dei gradi dal quinto al settimo dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, o con trattamento parificabile;

b) per i personali dei gradi inferiori, i subalterni e gli altri personali civili considerati dal predetto ordinamento, i marescialli, ed equiparati, del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, delle Capitanerie di porto, e degli altri corpi organizzati militarmente, gli operai permanenti e gli incaricati stabili, che non siano coniugati o siano vedovi senza prole, convivente ed a carico, di età inferiore a diciotto anni.

La parificazione del trattamento, ai fini del presente articolo, è determinata in base all'importo complessivo degli stipendi e supplementi di servizio attivo, ferme le parificazioni di gradi già stabilite.

Agli effetti dell'applicazione della lettera *b)* non si tiene conto del coniuge legalmente separato o dichiarato assente con sentenza passata in giudicato.

Art. 2.

Le indennità, i soprassoldi e gli assegni di cui al precedente articolo sono ridotti di lire trenta mensili per i sottufficiali di grado inferiore a quello di maresciallo, od equiparato, per i militi delle armi e corpi indicati alla lettera *b)* dell'articolo stesso, e per i personali non di ruolo comunque assunti e denominati, che si trovino nelle condizioni di famiglia di cui alla lettera medesima.

La stessa riduzione si applica ai salariati, in dette condizioni di famiglia, che siano provvisti di assegni a titolo di caro-viveri regolati in relazione alle remunerazioni locali della mano d'opera.

Per il personale provvisto di paghe, retribuzioni o analoghi assegni fissati in misura giornaliera, la riduzione è applicata in ragione di lire una al giorno.

Art. 3.

Gli assegni di carattere normale e continuativo corrisposti al personale non provvisto di indennità, soprassoldi ed assegni speciali a titolo di caro-viveri, considerato all'articolo 2 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694, che si trovi nelle condizioni di famiglia indicate alla lettera *b*) del precedente art. 1, sono ridotti di lire trenta mensili.

Per il personale che percepisce assegni giornalieri la riduzione è applicata in ragione di lire una al giorno.

Le riduzioni si effettuano, in primo luogo, sugli assegni non computabili ai fini di pensione o di altro trattamento di quiescenza od assicurativo, e non possono, in ogni caso, eccedere il decimo delle competenze complessive.

Le disposizioni del presente e dei precedenti articoli sono applicabili anche ai maestri elementari inscritti nei ruoli delle Amministrazioni scolastiche regionali ed al personale delle istituzioni mantenute con concorsi dello Stato.

L'assegno personale eventualmente spettante, in base agli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, al personale di ruolo proveniente dagli straordinari, avventizi, giornalieri od altri personali analoghi, è stabilito tenendo conto del trattamento economico che risulterebbe, per la precedente posizione d'impiego non di ruolo, in dipendenza dell'applicazione del presente e dei precedenti articoli di questo decreto e degli articoli 1 e 2 del suindicato R. decreto 7 maggio 1927, numero 694.

Art. 4.

Gli assegni di caro-viveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col R. decreto 29 dicembre 1921, n. 1964, sono ridotti:

a) di L. 50 mensili per i titolari di pensioni od assegni diretti;

b) di L. 30 mensili per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

Ai limiti di L. 9560 e L. 8960, previsti, per la corresponsione degli indicati assegni, dall'art. 15 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2477, sono sostituiti rispettivamente quelli di L. 8960 e di L. 8600.

Gli assegni di caro-viveri concessi ai pensionati del cessato regime col R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, sono ridotti della metà.

Le disposizioni del presente articolo valgono anche ai fini dell'attuazione del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1431, concernente la revisione del trattamento dei pensionati, e la conseguente variazione del trattamento stesso si applica, con effetto dall'entrata in vigore del presente decreto, sugli assegni di caro-viveri, o, nei casi di cui all'art. 12 del medesimo decreto, sull'aumento ivi previsto.

Art. 5.

I reclami di qualunque natura ai quali può dar luogo la applicazione degli articoli precedenti sono decisi dal Ministro per le finanze nei modi e agli effetti di che all'art. 5 del R. decreto 7 maggio 1927, n. 694.

Art. 6.

Con separato provvedimento saranno adottate disposizioni per la estensione delle norme contenute nei precedenti articoli 1, 2, 3 e 4 al personale degli Enti autarchici in servizio od in quiescenza.

Art. 7.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, saranno emanate le norme integrative ed interpretative eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in Colonia.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni conseguenti dal presente decreto.

Questo decreto ha vigore dal 1° novembre 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Si riportano qui di seguito le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze (Ragioneria generale dello Stato) per l'applicazione del decreto su riportato.

A dette istruzioni si fanno seguire tre tabelle per il calcolo del nuovo caro-viveri ridotto per i brigadieri e vicebrigadieri, per gli appuntati e militi dell'arma dei CC. RR., e per i sergenti maggiori e sergenti di tutte le armi, celibi o vedovi senza prole.

I. — A differenza del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, il quale ha ridotto il trattamento economico di tutto indistintamente il personale in servizio, provvisto oppur no di indennità od assegni di caro-viveri, prescindendo in ogni caso dalle condizioni di famiglia, il nuovo provvedimento riduce il trattamento:

a) per il personale dei gradi dal quinto al settimo, sopprimendo le indennità di caro-viveri attualmente assegnate, indipendentemente dalla situazione di famiglia;

b) per il personale di ruolo — compresi i subalterni — di grado inferiore al settimo, i marescialli, ed equiparati, delle varie armi e corpi, gli operai permanenti e gli incaricati stabili, sopprimendo le attuali indennità od assegni di caro-viveri, ove trattisi di celibi o vedovi senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico;

c) per i sottufficiali di grado inferiore a maresciallo e per i militi delle varie armi e corpi, i dipendenti non di ruolo ed i salariati, esclusi gli operai permanenti e gli incaricati stabili, riducendo, semprechè siano celibi o vedovi senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a ca-

rico, di lire 30 mensili le indennità od assegni di caro-viveri di cui siano provvisti, ovvero, se non ne siano forniti, di lire 30 mensili i loro assegni di carattere normale e continuativo, fino a non oltre il dieci per cento dell'importo complessivo di tali competenze; riduzione da operare in ragione di lire 1 giornaliere per coloro che siano retribuiti a giornata.

II. — Il provvedimento in parola, al pari del R. decreto-legge 7 maggio 1927, n. 694, non innova i criteri di assegnazione delle quote suppletive di indennità di caro-viveri; onde continueranno ad osservarsi, per la concessione e la cessazione di esse al personale di ruolo, di grado inferiore al settimo, ed agli avventizi, salariati, sottufficiali e militi, le istruzioni contenute nella circolare n. 8920, del 19 maggio 1923, di questo Ministero (Ragioneria generale dello Stato) e le norme di cui agli articoli 110 e 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084; corrispondendo, ben s'intende, le quote medesime nelle misure ridotte, a seconda dei casi, giusta le norme dello stesso decreto n. 694.

In particolare è da tenere presente che, seguendo i criteri già indicati nella citata circolare:

a) la prole, per la quale non sussista anche uno solo dei requisiti prescritti, e cioè: l'età inferiore a 18 anni, la convivenza e il carico, come non attribuisce, giusta le vigenti disposizioni in materia, diritto a quote suppletive, così non eccettua dalla soppressione o dalla riduzione dell'indennità di caro-viveri, stabilite, rispettivamente, colla lettera *b*) dell'art. 1 e coll'art. 2 del nuovo provvedimento, o dalla diminuzione di emolumenti, fissata coll'art. 3; ed altrettanto va ripetuto pel coniuge legalmente separato, ovvero dichiarato assente con sentenza passata in giudicato;

b) agli effetti dell'applicazione del decreto in parola, tra i figli sono da comprendere, sia quelli naturali, purchè legalmente riconosciuti, sia i figliastri, e sono invece da escludere i figli naturali non riconosciuti e quelli non riconoscibili;

c) il solo vincolo religioso non basta ad attribuire la qualità di coniuge, ai fini indicati;

d) per separazione legale deve intendersi tanto quella pronunziata dal Tribunale, quanto quella consensuale debitamente omologata;

e) il dipendente statale di grado inferiore al settimo, o il maestro elementare iscritto nei ruoli regionali scolastici, o appartenente ad istituzioni mantenute con concorsi dello Stato, la cui moglie sia provvista, a titolo proprio, di stipendio, o di retribuzione, o di salario, o di pensione, o di altro analogo emolumento a carico dello Stato, ovvero di una provincia, o di un comune, o di un'istituzione mantenuta con concorsi di uno di detti enti, non ha diritto ad indennità suppletiva di caro-viveri per la moglie, ma, per la sua condizione di coniugato, non va assoggettato alla riduzione di trattamento prevista dalla lettera *b*) dell'art. 1 e dagli articoli 2 e 3 del decreto, di cui trattasi, salvo che sia legalmente separato o senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico;

f) anche il personale femminile coniugato, di grado inferiore al settimo, è eccettuato dall'indicata riduzione di trattamento, ancorchè il marito sia dipendente statale, con diritto o meno a trattamento di caro-viveri. Ove, però, il marito sia legalmente separato, la riduzione medesima va effettuata; mentre, nel caso che il marito sia stato dichiarato assente con sentenza passata in giudicato, l'impiegata va esente od è soggetta a detta riduzione a seconda che abbia o non abbia prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico. S'intende, inoltre, che per l'eventuale attribuzione al personale femminile coniugato di indennità supplementare di caro-viveri per la prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico, e, se del caso, per il marito, continueranno ad osservarsi le norme di cui all'art. 3 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, ed all'art. 111 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, che subordinano l'assegnazione delle quote suppletive per tali congiunti alla condizione che costoro siano ad effettivo carico della dipendente statale o maestra elementare.

(*Omissis*).

V. — La riduzione di L. 30 mensili va applicata, come prescrive l'art. 2 del decreto, anche nei confronti del personale salariato temporaneo o giornaliero, la cui indennità caro-viveri sia ragguagliata alle rimunerazioni correnti sulla piazza o nella regione circostante.

E' ovvio che tale disposizione sarebbe elusa ove la retribuzione del personale suddetto fosse successivamente aumentata, mediante revisione delle paghe o delle indennità caro-viveri.

Si rende, pertanto, indispensabile che le singole Amministrazioni applichino, con la maggiore oculatezza, la norma contenuta nell'art. 6 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, la quale stabilisce le modalità per la determinazione dei limiti, minimo e massimo, delle paghe e delle indennità caro-viveri da assegnarsi ai salariati temporanei, dando in ogni caso comunicazione alla finanza, per il preventivo esame, delle proposte formulate dai direttori degli stabilimenti e capi degli uffici in applicazione del citato art. 6.

VI. — La riduzione stabilita dall'art. 3 non va operata nei riguardi del personale che è sprovvisto di caro-viveri, non perchè l'indennità sia conglobata negli emolumenti, ma perchè esso riveste grado o si trova in una delle posizioni che implicano esclusione dall'indennità (personale di grado superiore al quinto, personale a stipendio ridotto o sospeso, personale in missione all'estero, ufficiali in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, in aspettativa per riduzione di quadri, ecc.).

VII. — La norma contenuta nell'ultimo comma dell'art. 3 è diretta ad evitare eventuali sperequazioni di trattamento fra i salariati, avventizi, ecc., sistemati in ruolo con effetto da data anteriore al 1° novembre 1927, e quelli che ottengano successivamente la sistemazione in ruolo, sperequazioni che potrebbero derivare, a danno dei primi, dalla diversa misura della riduzione delle indennità di caro-viveri, stabilita, coi decreti nn. 694 e 1966 del 1927, per il personale di ruolo e per quello non di ruolo.

La norma in parola consente, perciò, di procedere, nei riguardi del personale già sistemato, ad un nuovo confronto fra il trattamento economico complessivo, spettante al 1° novembre 1927, per la iniziale posizione di ruolo, e quello di cui si troverebbe provvisto, alla data medesima, qualora avesse conservata la precedente posizione di personale non di ruolo. Tale confronto, pel quale le indennità di caro-vi-

veri vanno computate nell'importo dovuto, dal 1° novembre 1927, per ciascuna delle due posizioni, in base agli indicati decreti nn. 694 e 1966, porterà, in alcuni casi, ad aumentare l'assegno personale già attribuito a mente degli articoli 1, 4 e 5 del R. decreto 26 luglio 1926, n. 1256, od in qualche caso a concederlo *ex-novo,* sempre, beninteso, entro i limiti fissati coll'art. 2 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46, e cioè senza superare l'importo massimo del trattamento complessivo inerente al grado conferito colla sistemazione.

S'intende che l'espressione « indennità temporanee mensili » contenuta nelle citate disposizioni serve a designare esclusivamente le indennità aventi natura di caro-viveri.

Il conguaglio di cui sopra, per la definitiva determinazione della misura dell'assegno personale, sarà effettuato dalle competenti Amministrazioni centrali: frattanto, però, gli uffici ordinatori dei pagamenti, — *che debbono provvedere immediatamente alle variazioni derivanti dall'attuazione del nuovo decreto,* in modi analoghi a quelli seguiti per l'applicazione delle precedenti riduzioni, di cui al R. decreto 7 maggio 1927, n. 694 — disporranno, nel caso contemplato al presente numero, la soppressione, in via provvisoria, dell'indennità di caro-viveri, inerente alla posizione ruolo, nei riguardi del personale sistemato, che sia celibe, oppure vedovo senza prole di età inferiore a 18 anni, convivente ed a carico.

(*Omissis*).

DISPOSIZIONE GENERALE.

XXVIII. — Coloro che nell'attuazione delle riduzioni stabilite dal Regio decreto 23 ottobre 1927, n. 1966, non ritengano esattamente applicate, in loro confronto, le disposizioni del decreto stesso, potranno reclamare al Ministro delle finanze, cui spetta la definitiva decisione.

I reclami dovranno essere prodotti, a seconda che il reclamante sia impiegato in servizio o pensionato, pel tramite delle singole Amministrazioni o delle Sezioni del tesoro che ne cureranno l'immediato invio al Ministero delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato), con tutti i dati e i chiarimenti che possano servire alla risoluzione.

Il Ministro: VOLPI.

Nei riguardi poi dell'imposta complementare è da tener presente che dette riduzioni o soppressioni dell'indennità caro-viveri riducono ad un limite inferiore alle L. 25,000 gli assegni di molti impiegati.

In tal caso detti personali dovrebbero essere sottoposti a ritenuta diretta con l'aliquota ridotta, e non più a ruolo con l'aliquota normale: ma per evitare un complesso lavoro agli uffici pagatori di stipendi, il Ministero delle Finanze ha disposto che gli uffici in parola, continuino a non applicare la ritenuta per imposta complementare per gli ultimi due mesi di novembre e dicembre ai detti personali.

Disposizioni all'uopo sono già state impartite agli uffici delle Imposte che nell'esecuzione degli sgravi fiscali detrarranno dalla somma rimborsabile quella che per i detti due mesi si sarebbe dovuta riscuotere per ritenuta diretta.

Variazioni da apportare alle Tabelle pubblicate in prontuari pubblicati dal Ministero della guerra — Ragioneria centrale.

TABELLA N. 4.

Indennità caro-viveri mensile per i brigadieri e vicebrigadieri dei carabinieri reali, dovute dal 1° novembre 1927.

		Importo lordo	Importo netto arrotondato dedotta anche l'Imposta compl.
Celibe o vedovo senza figli	28 giorni	11.20	9.85
	29 id.	11.60	10.40
	30 id.	12 —	10.75
	31 id.	13.40	12.05

TABELLA N. 5.

Indennità caro-viveri mensile per gli appuntati dei carabinieri e carabinieri reali, dovute dal 1° novembre 1927.

		Importo arrotondato
Celibe o vedovo	28 giorni	11 —
	29 id.	11.50
	30 id.	12 —
	31 id.	12.50

TABELLA N. 4.

Sergenti maggiori e sergenti		Importo lordo	Importo netto arrotondato	
			senza deduzione Imposta complementare (2)	dedotta anche l'Imposta complementare (1)
Celibi	1 giorno	0.40	0.35	0.35
	3 giorni	1.20	1 —	1 —
	10 giorni	4 —	3.55	3.50
	11 giorni	4.40	3.90	3.90

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 716. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 2025 - Nuove norme per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata.** — (Gabinetto). — 30 ottobre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 259, del 9 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive sue modificazioni;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e le successive sue modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire nuove norme per la nomina dei generali di corpo d'armata;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 77-*bis*. — Il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra promuove alla fine di ogni anno dalla Commissione centrale d'avanzamento, in relazione alle presumibili vacanze dell'anno seguente nel grado di generale di corpo d'armata, la indicazione di un determinato numero di generali di divisione per l'avanzamento al grado superiore.

La Commissione centrale prenderà in esame tutti i generali di divisione in servizio permanente effettivo compresi nei primi due terzi del ruolo e segnalerà al Ministro, nel numero richiesto, i nomi di quelli che, a suo giudizio e indipendentemente dall'anzianità, posseggono la maggiore attitudine a ricoprire il grado superiore.

Nel procedere a tale indicazione, la Commissione predetta dovrà tener conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basarsi sulle doti di capacità, di comando e di prestigio di ciascun esaminando.

L'indicazione dei generali di divisione ritenuti in possesso della maggiore attitudine al grado di generale di corpo d'armata sarà effettuata seguendo l'ordine di anzianità dei medesimi e servirà di norma al Ministro per la guerra per le sue proposte di promozione al grado di generale di corpo d'armata.

Nel computo dei suddetti due terzi del ruolo saranno esclusi quei generali di divisione che non possono concorrere, in base alle norme vigenti, all'avanzamento e non sarà tenuto conto delle eventuali frazioni.

Il Ministro per la guerra potrà, a suo insindacabile giudizio, promuovere dalla Commissione centrale d'avanzamento, nel corso dell'anno, un'indicazione suppletiva, osservata la procedura del presente articolo.

Art. 77-*ter*. — Possono essere ogni anno collocati in soprannumero, con facoltà insindacabile del Ministro per la guerra, e fino ad un massimo di nove, tre generali di divisione, non compresi tra quelli indicati dalla Commissione centrale d'avanzamento, che non debbano cessare durante l'anno dal servizio effettivo per età.

Il Ministro per la guerra, ove lo creda, può chiedere alla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione dei generali da collocare in soprannumero.

I generali di divisione di cui trattasi rimangono in soprannumero e fuori dei quadri organici, senza poter aspirare ulteriormente all'avanzamento, fino al limite di età stabilito per il loro grado. Al raggiungimento di tale limite cessano dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

Contro il collocamento in soprannumero disposto in base al presente articolo non è ammesso alcun gravame.

Art. 2.

Al primo comma dell'art. 3 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« L'avanzamento per tutte le armi e corpi, fino al grado di generale di divisione incluso, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella che segue.

« L'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata ha luogo secondo le norme indicate nell'art. 77-*bis* ».

Art. 3.

All'ultimo alinea dell'art. 8 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« In due anni, nei gradi successivi fino a quello di generale di brigata incluso, per tutte le armi e corpi ».

Art. 4.

All'art. 15 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« Il Ministro per la guerra ogni anno determina, con facoltà insindacabile, e fa conoscere i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, fino a quello di generale di brigata incluso, che debbono essere esaminati per la inscrizione nei quadri d'avanzamento per l'anno successivo ».

Art. 5.

All'art. 22 della legge suddetta, modificato con l'art. 23 del R. decreto legge 6 febbraio 1927, n. 69, è aggiunto il seguente comma:

« I comandanti di corpo d'armata non intervengono nelle sedute della Commissione, quando questa debba procedere alla indicazione per le promozioni al grado di generale di corpo d'armata, di cui all'art. 77 *bis* ».

Art. 6.

All'art. 25 della legge suddetta è sostituito il seguente:

« La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati presi in esame avviene in seno alla Commissione centrale con voto palese.

« La Commissione centrale compila, per ogni seduta, un processo verbale dei suoi lavori, con le modalità stabilite dal regolamento ».

Art. 7.

All'art. 29 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro per la guerra ha inoltre facoltà di sospendere la promozione di ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento, quando siano intervenuti fatti nuovi posteriormente ai giudizi che condussero alla inscrizione degli ufficiali stessi nel quadro. Gli ufficiali che vengono a trovarsi in tali condizioni, qualora non sia preso a loro riguardo alcun diverso provvedimento di stato, dovranno essere riesaminati, entro sei mesi, agli effetti dell'avanzamento ».

Art. 8.

Le norme stabilite dall'art. 1 del presente decreto per il conferimento del grado di generale di corpo d'armata valgono anche per il conferimento del grado stesso ai generali di divisione in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Dall'esame per la designazione a tale grado sono esclusi coloro che siano provenienti dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio effettivo o che siano stati esclusi definitivamente nell'attuale posizione in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame suddetto si estenderà fino all'ufficiale che seguiva nel servizio permanente effettivo l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso a norma dell'art. 1.

Il Ministro per la guerra fisserà annualmente il numero massimo dei promovibili nella detta aspettativa per riduzione di quadri, in relazione ai bisogni delle efficienze dei ruoli.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata in ausiliaria e nella riserva.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Il quadro d'avanzamento per il 1928 al grado di generale di corpo d'armata cessa di aver vigore alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il Ministro per la guerra promuoverà dalla Commissione centrale d'avanzamento la indicazione per l'avanzamento, durante il 1928, dei generali di divisione al grado suindicato a norma delle disposizioni contenute in questo decreto.

Art. 10.

Qualora, per l'annullamento del relativo provvedimento, debba essere rinnovata, ai sensi e per gli effetti del disposto del R. decreto legge 9 febbraio 1926, n. 202, la procedura di avanzamento per un generale di divisione, cessato dal servizio permanente in seguito ad esclusione definitiva dall'avanzamento prima dell'entrata in vigore del presente

decreto, la Commissione centrale d'avanzamento prenderà in esame l'ufficiale a norma dell'art. 77 *bis*, come se egli fosse iscritto nel ruolo del servizio effettivo nella sede di anzianità che gli sarebbe spettata.

La mancata indicazione per l'avanzamento avrà valore, in tal caso, di un giudizio di non idoneità al grado superiore, con gli effetti derivanti dalla esclusione definitiva dall'avanzamento in relazione al citato R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202.

Art. 11.

Se un generale di divisione non abbia potuto essere preso in esame, a turno normale, agli effetti dell'avanzamento, per un impedimento previsto dalla legge, e tale impedimento venga a cessare nel corso dell'anno, egli sarà preso in esame con i colleghi che concorreranno a coprire le vacanze dell'anno successivo nel grado superiore.

Tale norma si applica anche nel caso previsto dall'articolo 10 del presente decreto e nel caso di eventuali reintegrazioni nel ruolo del servizio effettivo di generali di divisione che avessero cessato di appartenervi.

Art. 12.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione del presente decreto, di emanare particolari norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1928 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1927 · Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 717. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale che sostituisce il presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E.** (Direzione generale personale ufficiali). — 8 novembre 1927 Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1927 col quale si provvede al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori di amministrazione in servizio permanente;

Visto il decreto ministeriale che nomina la Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso stesso;

Decreta:

Articolo unico.

A sostituire il generale di divisione in S. P. E. GIOVAGNOLI cav. Alessandro, nella carica di presidente della Commissione incaricata di provvedere al rinnovamento delle operazioni compiute per l'attuazione del concorso bandito con decreto ministeriale 4 giugno 1923 per ufficiali inferiori d'amministrazione in S. P. E., è nominato il generale di divisione in S. P. E. CALCAGNO cav. Riccardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 718. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riammissione alle aste.** — (Ragioneria centrale). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dell'aeronautica con decreto del 7 settembre 1927 n. 1683, ha riammesso a fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni l'appaltatore MARTELLI Giovanni fu Giuseppe di Campo Bagni S. Giuliano (Pisa), che fu escluso con precedente decreto 25 ottobre 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 719. — ARMA DEI CARABINIERI REALI - ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Ufficiali ammessi al primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

Agli effetti della circolare 419 del *giornale militare* c. a. si trascrive l'elenco dei tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in S. P. E. ammessi a frequentare il primo corso di abilitazione tecnico-professionale pei tenenti in S. P. E. aspiranti al passaggio nell'arma dei carabinieri reali presso la scuola allievi sottufficiali dei CC. RR. in Firenze.

MARINO Antonio — 232 fanteria.
CIACCIO Salvatore — 85 fanteria.
COTUGNO Antonio — 7 alpini.
DE GIACOMO Paride — 20 fanteria.
MASSARELLI Francesco — distretto Spoleto.
LANGELLA Raffaele — Stabilimenti militari di pena.
TENUTA Salvatore — 19 fanteria.
LEPORE Lorenzo — 77 fanteria.
PISANZIO Gaetano — 52 fanteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 720. — AVANZAMENTO. — **Varianti ed aggiunte alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

A parziale modifica di quanto è stabilito con la circolare 7 aprile 1927, n. 227 *giornale militare* 1927 nei riguardi delle procedure da seguire negli esperimenti ed esami cui debbono essere sottoposti per l'avanzamento gli ufficiali dei vari gradi, armi (compresi i CC. RR.) e corpi, il Ministero della guerra, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 130 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, determina che per la dichiarazione di idoneità dell'ufficiale candidato *non* sia tenuto alcun conto delle eventuali frazioni anche se eguali o superiori ad una metà.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N 721. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa porta attrezzi leggeri da zappatore e sciabola-baionetta.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

Il Ministero è venuto nella determinazione di adottare una borsa porta attrezzi leggeri da zappatore, la quale verrà ricavata, mediante opportune modificazioni, dall'attuale borsa per sciabola baionetta mod. 91 (6ª-1626) e che, pertanto, verrà denominata:

« 6ª. . . . Borsa porta attrezzi leggeri da zappatore e sciabola baionetta 91, mod. 1927 ».

Per averne norma nei relativi allestimenti, i comandi di corpo d'armata e i comandi militari delle isole, faranno conoscere al più presto al Ministero, e comunque non più tardi del 30 novembre p. v., il quantitativo globale delle borse in parola occorrente per la sistemazione delle dotazioni di pace dei dipendenti corpi.

Il computo del predetto fabbisogno dovrà essere effettuato sulla scorta delle disposizioni contenute nelle circolari ministeriali riguardanti l'equipaggiamento provvisorio di pace e di guerra delle varie armi e servizi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 722. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

E' adottato per la truppa un cappotto speciale con cappuccio, da servire per operazioni in montagna, del modello risultante dalla descrizione che segue.

Si riportano in appresso i relativi dati di costruzione.

L'opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà ad inviare agli enti che ne faranno richiesta il campione ed i modelli patrons relativi all'indumento di cui trattasi.

Descrizione.

Il *cappotto* è costruito con panno grigio verde impermeabilizzato alto m. 1,30 e si compone di:

Un corpo, un bavero, due maniche e un cappuccio.

Il corpo è a taglio ampio e si compone di due parti: anteriore e posteriore.

La parte anteriore si divide in parte destra e parte sinistra.

La parte anteriore destra porta 5 bottoni grandi di frutto color grigio bombè con gambo, il primo dei quali dista 4 centimetri dal colletto e l'ultimo qualche centimetro al disotto della cintola.

La parte anteriore sinistra ha 5 asole in corrispondenza dei bottoni della parte destra.

Internamente, nella parte destra e nella parte sinistra vi è una lista di rinforzo fatta con una striscia dello stesso panno per una larghezza di 20 centimetri in alto e centimetri 7 al fondo.

La parte anteriore porta 4 tasche delle quali due al petto tagliate in senso verticale, e 2 più sotto tagliate in senso orizzontale; l'apertura di quelle al petto s'inizia a 26 cm. circa dal collo e l'apertura delle due tasche ai lati si inizia a 30 cm. circa dalle ascelle. Le tasche al petto sono chiuse da un bottone piccolo, color grigio, bombè con gambo, con relativa asola, e portano all'estremità superiore ed inferiore

un rinforzo costituito da un triangolino di pelle di vacchetta grigio-verde conciata al cromo. Le altre tasche sono munite di copritasca.

La parte posteriore è in un sol pezzo e, lungo la cucitura della parte sinistra, porta uno sparato della lunghezza di circa cm. 16. Le estremità di detto sparato sono rinforzate internamente con triangolini di pelle di vacchetta grigio-verde conciata al cromo.

Lungo l'attaccatura del bavero sono attaccati 5 bottoni piccoli di frutto color grigio bombè con gambo, per fermare il cappuccio.

Il bavero è formato con due pezzi di panno sovrapposti ed è rinforzato internamente con fodera; nella parte sinistra sono applicati una maglietta di ferro verniciato nero e due bottoni piccoli di frutto color grigio bombè con gambo per assicurare un martingala, e nella parte destra un gancherello di ferro ed un bottone piccolo di frutto color grigio per chiudere il bavero per mezzo della piccola martingala.

Le due maniche sono fornite di manopole foggiate a punta. Le manopole sono libere per modo che possono rovesciarsi per riparare le mani. Quando le manopole sono tenute rialzate vengono fermate alle maniche mediante un bottone piccolo di frutto applicato alla cucitura esterna delle maniche stesse ed alla punta con un bottone a pressione. Allorchè le manopole sono tenute rovesciate, esse possono restringersi ai polsi mediante due linguette di panno applicate tra le maniche e le manopole stesse. Alle linguette medesime fanno riscontro delle fibbie di metallo con ardiglione scorrevole.

Il cappuccio è anche allestito con lo stesso panno grigio verde; è costruito con due pezzi di panno uniti insieme mediante una cucitura mediana « aperta ». All'incollatura porta 5 occhielli. Per il resto del contorno ha una guaina entro cui scorre un cordone di cotone grigio del diametro di mm. 5, passante attraverso due occhielli di ferro verniciato di color grigio.

La fodera delle tasche e del colletto è di tela tinta in grigio per fodere.

La fodera interna del busto, delle maniche e quella interna del cappuccio è di flanella di lana color bigio.

I cappotti sono di tre taglie.

Specchio delle misure del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.

Taglie	LUNGHEZZE				METÀ LARGHEZZE										ALTEZZE					DEL CAPPUCCIO		
					Parte posteriore				Parte anteriore delle maniche						Delle manopole comprese il risvolto		Del bavero					
	Parte posteriore del bavero al fondo	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	Delle maniche non compreso il risvolto	Del bavero alla piegatura	Alle spalle	Al torace	Alla taglia	Al fondo	Dal 2° occhiello alla cucitura della manica	Dal 2° occhiello alla cucitura del fianco	Alla taglia	Al fondo	Superiormente e al gomito	Al polso	Alla punta	Di sotto	Non compreso il risvolto	Del risvolto parte posteriore	Aletto delle tasche	Lunghezza	Metà larghezza parte più ampia	Metà larghezza parte più stretta verso l'incollatura
1	1200	1250	620	460	230	240	260	330	270	390	440	590	225	175	160	120	110	30	70	500	400	250
2	1150	1200	590	440	220	230	250	320	260	380	430	580	220	170	160	120	110	30	70	500	400	250
3	1100	1150	560	430	215	225	245	315	250	370	420	570	215	165	160	120	110	30	70	500	400	250

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna.

Taglie	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde impermeabilizzato m. 1,30		Flanella grigia alta m. 1,30		*Annotazioni*
		Quantità		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	per ogni capo	per ogni taglia	
1	25	3, 15	78, 75	2, 04	51 —	
2	50	3 —	150 —	1, 98	99 —	
3	25	2, 85	71, 25	1, 92	48 —	
Totali	100		300 —		198 —	
		Media ...	3 —		1, 98	

Conto di costruzione del cappotto speciale con cappuccio per operazioni in montagna. (Categoria II. - Sezione A - Categorico 28).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto metri 1.30	m.	3.—	50 —	150 —
Flanella bigia alta metri 1,30 .	»	1.98	18.50	36.63
Tela di cotone tinta color grigio per fodere, alta m. 0.62 . . .	»	1.25	4.30	5.37
Tela dura candida da rinforzi alta metri 1.20	»	0.016	11 —	0.17
Bottoni grandi di frutto color grigio bombè con gambo al %	n.	5 —	15 —	0.75
Bottoni piccoli di frutto color grigio bombè con gambo al %	»	14 —	13 —	1.82
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	12 —
			Prezzo di costo . . . L.	206.74
			Prezzo di conteggio . . . L.	203.80

(1) Nella fornitura sono compresi metri 2,20 di nastro di cotone alto mm 10 per i dritti fili dei davanti, m. 1,10 di cordoncino di cotone color grigio del diametro di m m 3, 6 triangoli di pelle di vacchetta color grigio, 2 bottoni a pressione di metallo verniciato nero, un ganghercllo di ferro verniciato nero con rispettiva magletta ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 723. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

1. Dal 3 gennaio al 3 luglio 1928 sarà svolto il 5° corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei carri armati.

2. Il corso comprenderà due periodi:

1° *periodo* (*cinque mesi*). Addestramento alla osservazione aerea ed istruzioni su argomenti di tattica terrestre.

Queste ultime saranno svolte principalmente durante i primi venti giorni allo scopo di perfezionare la cultura degli ufficiali e trarre elementi di giudizio per poter decidere sulla loro capacità e seguire il corso con profitto.

Al termine del 1° periodo gli ufficiali idonei riceveranno il brevetto di osservatore dall'aeroplano ed avranno diritto di fregiarsi dell'apposito distintivo, istituito con la circolare 509 giornale militare 1925.

2° *periodo* (*un mese*). Servizio di applicazione presso le squadriglie da esplorazione con assegnazione, di massima, a quelle dei corpi d'armata dai quali gli ufficiali provengono.

A termine di questo periodo, gli ufficiali, in base al servizio prestato, saranno confermati o meno osservatori dell'aeroplano.

3. Ottenuta la conferma di osservatore dell'aeroplano, gli ufficiali rimarranno presso le anzidette squadriglie di esplorazione, per compiervi un ulteriore servizio di 18 mesi: quelli che non otterranno tale conferma, ritorneranno ai corpi di provenienza, perdendo la qualifica di osservatore.

Durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie da esplorazione gli ufficiali saranno considerati fuori quadro, nelle armi e nei corpi di provenienza, a norma dell'art. 25 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sull'ordinamento della R. Aeronautica.

4. L'ufficiale osservatore nei tre anni successivi a quello in cui ha ultimato il predetto servizio, sarà tenuto ad accettare qualsiasi ulteriore richiamo in servizio aeronavigante ordinato dalle autorità militari dell'Esercito, a meno che non vi si oppongano diminuite condizioni psicofisiologiche, che in tale caso, saranno accertate dagli organi competenti sanitari.

5. Possono chiedere l'ammissione al corso, gli ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei carri armati, purchè:

al 1° gennaio 1928 non superino i 35 anni di età;

i capitani, abbiano anzianità non anteriore alla sottoindicata:

fanteria - 14 maggio 1917.
cavalleria - 18 settembre 1917.
artiglieria - 29 luglio 1917.

6. Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 60 di cui 30 tra fanteria, cavalleria e carri armati, e 30 di artiglieria. Sarà data la preferenza ai subalterni ed ai celibi.

7. Le domande di ammissione dovranno essere redatte su carta da bollo di L. 3 ed indirizzate al Ministero della Guerra (Direzione Generale Personale Ufficiali), a cui dovranno pervenire non oltre il 5 dicembre.

Ad esse debbono allegarsi i seguenti documenti:

il libretto personale, con le note caratteristiche dell'anno in corso;

un breve rapporto, redatto dalla autorità compilatrice delle note caratteristiche, dal quale risulti — con giudizio esplicito — se per cultura professionale, carattere, condotta ecc. l'ufficiale dà affidamento di seguire il corso con profitto.

Le autorità gerarchiche nell'inoltrare le domande esprimeranno il proprio parere, motivandolo se sfavorevole.

8. Questo Ministero si riserva di comunicare ai Comandi di Corpo d'Armata ed ai Comandi Militari delle Isole i nomi degli ufficiali da inviare alla visita psicofisiologica.

9. La visita psicofisiologica sarà passata presso i gabinetti psicofisiologici di Torino, Firenze, Roma (Montecelio) e Napoli.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Torino:

il 14 dicembre p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi d'armata di Torino e Alessandria;

il 15 dicembre p. v. alle ore 10; gli ufficiali dei corpi di armata di Milano e Verona.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Firenze:

il 14 dicembre p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Udine e di Trieste;

il 15 dicembre p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Bologna e di Firenze.

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Roma (Montecelio):

il 14 dicembre p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Roma, e del comando militare della Sardegna;

Si presenteranno al gabinetto psicofisiologico di Napoli:

il 14 dicembre p. v. alle ore 10: gli ufficiali dei corpi d'armata di Napoli e Bari, e del comando militare della Sicilia.

10. Le direzioni dei predetti gabinetti psicofisiologici segnaleranno d'urgenza i risultati di tali visite al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali).

11. Gli ammessi dovranno presentarsi al comando della scuola di osservazione aerea (Caserma Cavour - Roma) il 3 gennaio, alle ore 10.

12. Il Ministero dell'Aeronautica proporrà a questo Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il ritorno ai corpi di provenienza degli ufficiali allievi che durante lo svolgimento del corso dimostrino di non possedere le attitudini per conseguire il brevetto di osservatore dall'aeroplano.

13. Gli ufficiali aspiranti al corso avranno diritto alla ordinaria indennità di missione durante la loro permanenza presso i centri psicofisiologici di Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Durante l'intero corso continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza, dai quali riceveranno gli ordinari assegni ed indennità, nonchè le indennità previste dalla circolare 460 *giornale militare* 1925.

14. In base poi alla circolare 315 *giornale militare* 10 giugno 1926, essi riceveranno:

a) nel primo mese del corso in cui effettueranno soltanto qualche volo di prova, le indennità aeronautiche stabilite nella tabella annessa alla circolare stessa (art. 46 e tab. 1 del decreto commissariale 27 giugno 1924) in relazione alle ore di volo effettivamente compiute. Esse saranno a carico del bilancio della guerra;

b) nei mesi successivi del primo periodo, e durante il 2° periodo, una indennità aeronautica di L. 300 e 900 mensili, rispettivamente. Queste saranno a carico del bilancio dell'aeronautica.

15. Gli ufficiali non potranno farsi seguire dai rispettivi attendenti. Quelli aventi diritto a razioni foraggio conserveranno il diritto alle razioni stesse fino al conseguimento del brevetto definitivo, ma dovranno lasciare i cavalli presso i corpi cui gli ufficiali stessi appartengono.

16. I brevettati osservatori dall'aeroplano, durante i 18 mesi di servizio presso le squadriglie, percepiranno le stesse indennità e godranno degli stessi trattamenti previsti per il personale aeronavigante della R. Aeronautica. Saranno amministrati dalle squadriglie presso le quali presteranno servizio. Assegni ed indennità saranno a carico del bilancio della R. Aeronautica.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 724. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo – Parte III.** — (Gabinetto). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

E' stato pubblicato il ruolo d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo — parte III — *Ufficiali di Milizia Territoriale,* aggiornato a tutto il 31 dicembre 1926, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente agli enti e nel quantitativo stabiliti dalla circolare n. 493 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 725. — RECLUTAMENTO. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 per quel che riguarda il reclutamento degli ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

In applicazione degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge n. 1743 del 26 luglio 1927 i sottotenenti di complemento possono essere reclutati, oltre che dai militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento, da una delle seguenti categorie:

a) militari in congedo illimitato provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento, che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918 per qualsiasi periodo di tempo o siansi arruolati volontari per la guerra e superino apposito esperimento pratico della durata di 15 giorni.

Da tale esperimento potranno però essere dispensati coloro che abbiano conseguito l'idoneità a sergente;

b) allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il secondo anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie regolamentari militari;

c) licenziati dai collegi militari a tutto il 30 settembre 1927 che al termine dei corsi abbiano conseguita, nel collegio, la dichiarazione d'idoneità al grado di sergente;

d) sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio non inferiori a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento, che siano dichiarati meritevoli dalle competenti commissioni d'avanzamento e superino gli esami finali stabiliti pei corsi suddetti.

Qualora tali sottufficiali non posseggano il titolo di studio, essi dovranno sostenere, con successo, appositi esami di coltura generale, dati da una commissione nominata dal comandante del corpo d'armata, i quali consisteranno in esami in iscritto ed orali secondo i programmi contenuti nell'allegato 1 alla circolare 689 *giornale militare* c. a. e con le norme del § 335 della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento;

e) militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguita la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio non inferiori a quelli per i quali vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento e superino apposito esperimento pratico della durata di 15 giorni.

Da tale esperimento potranno però essere dispensati coloro che abbiano superato gli esami finali stabiliti per i detti corsi;

f) militari in congedo illimitato che siano muniti di un titolo di studio superiore a quelli pei quali vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi ufficiali di complemento e sostengano con esito favorevole gli esami finali stabiliti pei corsi stessi.

I detti sottufficiali e militari in congedo che intendano conseguire la nomina a sottotenente di complemento dovranno avanzarne domanda, in carta bollata da L. 2, al comando del corpo d'armata per mezzo del distretto militare di residenza.

A tale domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti:

certificato penale;

attestazione di buona condatta, rilasciata dal podestà e vidimata dal prefetto;

titolo di studio per gli aspiranti indicati alle lettere *a, d, e, f*;

documento da cui risulti l'ottenuta nomina a sottufficiale o l'idoneità a sergente per gli aspiranti di cui alle lettere *c, d, e;*

dichiarazione del comandante l'Accademia militare da cui risulti che l'aspirante ha compiuto il secondo anno di corso per quelli indicati alla lettera *b;*

certificato di conseguita licenza e di idoneità al grado di sergente rilasciata dal comando del collegio militare per gli aspiranti di cui alla lettera *c;*

dichiarazione integrativa dei servizi prestati in reparti operanti o presso comandi mobilitati, contemplata dalla circolare n. 588 del giornale militare del 1922 per quelli della lettera *a*), oppure attestato di benemerenza contemplato dalla circolare n. 145 del *giornale militare* del 1919 o brevetto di medaglia di benemerenza di cui alla circolare n. 596 del 1923 per i volontari di guerra;

dichiarazione da cui si rilevi che hanno superato gli esami finali per i corsi allievi ufficiali di complemento per gli aspiranti indicati alla lettera *e,* che intendono essere esentati dall'esperimento pratico.

Tali domande dovranno di massima essere presentate fino ad un mese e mezzo prima del termine dei corsi allievi ufficiali di complemento; tuttavia, per la prima applicazione del suddetto R. decreto legge n. 1743, esse potranno essere presentate fino a tutto il 31 dicembre 1927.

I distretti, avute le domande, dovranno accertare che gli aspiranti siano tuttora idonei ad incondizionato servizio militare per l'arma cui appartengono e che la moralità e la posizione sociale di essi siano in relazione col decoro e con le mansioni del grado di ufficiale, assumendo, per mezzo dell'arma dei carabinieri, le informazioni di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e chiedendo al presidente del competente Tribunale la dichiarazione del casellario giudiziale Modello 42.

Quindi trasmetteranno le domande con gli accennati documenti avuti dagli aspiranti, con quelli da esso distretto procurati e con la copia del foglio matricolare e caratteristico dei concorrenti, sollecitamente e direttamente, al comando del corpo d'armata per i provvedimenti di sua competenza.

I comandi di corpo d'armata, esaminate le pratiche, decideranno sulla possibilità della nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti e, qualora tale decisione sia favorevole, la comunicheranno ai comandi di distretto che inoltrarono le domande, indicando il giorno in cui gli ammissibili

debbono presentarsi alla sede del corpo d'armata per subire gli esami, che devono svolgersi con norme analoghe a quelle osservate per gli esami finali dei corsi allievi ufficiali di complemento se trattasi di sottufficiali o militari delle categorie indicate alle lettere *d*) ed *f*), oppure per sostenere l'esperimento pratico se trattisi di militari di cui alle lettere *a*) ed *e*), esperimento che dovrà aver luogo con le norme date dalla circolare 607 del *Giornale Militare* c. a.

Gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento dell'arma di Cavalleria dovranno inoltre essere chiamati a sostenere un esperimento pratico di equitazione che sarà dato con le norme contenute nel paragrafo 326 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

In tutti i casi, invece, nei quali i comandanti di corpo d'armata siano del parere che la nomina a sottotenente di complemento non possa aver luogo, dovranno riferirne al Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali), trasmettendo l'intero incartamento per le sue deliberazioni.

Tanto per gli aspiranti che siano dichiarati meritevoli della nomina a sottotenente di complemento (in base o non ad esami finali o esperimenti pratici) dai comandi di corpo d'armata, quanto per quelli che lo siano in seguito alla deliberazione del Ministero, i comandi di corpo d'armata stessi per la classifica dei promovibili e per la compilazione degli elenchi mod. 51 E (che, coi verbali delle commissioni d'avanzamento per ogni allievo, dovranno trasmettersi al Ministero — Direzione generale personale ufficiali — affinchè possa far luogo alla nomina) si atterranno, per quanto applicabili, alle norme vigenti per i corsi allievi ufficali di complemento.

I dichiarati non promovibili saranno senz'altro licenziati.

L'epoca e la durata degli esami verranno stabilite dagli stessi comandi di corpo d'armata, tenendo presente la necessità di evitare agli aspiranti spostamenti non assolutamente indispensabili; di ridurre al minimo la loro permanenza presso il corpo designato come sede di esami; di fare in modo che i risultati siano possibilmente segnalati al Ministero insieme con quelli dei corsi allievi ufficiali di complemento, in modo che la nomina a sottotenente di complemento possa avvenire contemporaneamente per gli uni e per gli altri.

Si fa infine notare, per l'esatta interpretazione dell'articolo 7 del ripetuto R. decreto-legge n. 1743, il quale stabilisce che tutti gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento debbono fare un servizio di prima nomina da determinarsi dal ministero della guerra, *ad eccezione di quelli provenienti dai corsi allievi ufficiali*, che questi, pei quali si fa eccezione, sono unicamente coloro i quali, compiuto con esito favorevole il corso e il periodo di servizio da sergente, vengono inviati in congedo in attesa della nomina a sottotenente e che debbono compiere il servizio di prima nomina di durata diversa, in quanto tale servizio rappresenta l'integrazione dei loro obblighi di lega.

Quelli, invece, che abbiano bensì superato gli esami finali del corso allievi ufficiali, ma che, poi, o per abbreviazione di ferma o per mutamenti in famiglia avvenuti posteriormente alla loro ammissione ai corsi, abbiano cessato dalla qualità di allievo ufficiale e siano stati inviati in congedo appena riportata l'idoneità a sergente, debbono essere compresi nella categoria dei sottufficiali in congedo indicati alla lettera *d*, della presente circolare.

S'intende però che costoro, avendo già superati gli esami finali, non debbono ripeterli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Nota. — I titoli di studio per i quali vige l'obbligo della frequenza ai corsi allievi-ufficiali di complemento sono elencati nel manifesto annesso alla circolare 638 *giornale militare* 1927.

N. 726. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'accademia di fanteria e cavalleria.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

Con riferimento alla circolare 454 *giornale militare* corrente anno si notifica che la speciale commissione giudicatrice, di cui alla circolare 243 *giornale militare* corrente anno, ha dichiarato idoneo e vincitore del concorso per la cattedra di « *armi ed esplosivi* » presso l'accademia di fanteria e cavalleria, il tenente colonnello di artiglieria NINCI cav. Luigi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 727. — SCUOLE MILITARI. — **Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

Il 15 gennaio 1928, con le stesse modalità contenute nella circolare 601 del *giornale militare* 1926, avrà inizio presso la scuola di cavalleria di Pinerolo un corso per capitani di cavalleria in S.P.E.

Esso avrà termine il 15 maggio 1928.

Gli ufficiali iscritti al corso dovranno presentarsi al comando della scuola il giorno 14 gennaio 1928.

Dovranno frequentare il corso i seguenti ufficiali:

Capitano MAFFEI Achille, scuola di cavalleria.

Capitano RICCI Goffredo, reggimento Savoia cavalleria.

Capitano GROTTOLA Stefano, reggimento Savoia cavalleria.

Capitano ORLANDI Daniele, reggimento cavalleggeri Saluzzo.

Capitano LELLI Federico, reggimento Genova cavalleria.

Capitano PAOLOZZI Mauro, reggimento cavalleggeri Aosta.

Capitano ZAFFUTO Amedeo, reggimento cavalleggeri Guide.

Capitano AGOSTI Tito, reggimento Genova cavalleria.

Capitano DEL PANTA Egisto, reggimento cavalleggeri Alessandria.

Capitano MESCHIERI Emilio, deposito allevamento quadrupedi Bonorva.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 728. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'accademia militare di Torino.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 novembre 1927 - Anno VI.

La circolare 477 *giornale militare* corrente anno che fissa l'inizio del 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di artiglieria e genio in Torino, è modificata nel senso che il corso stesso avrà inizio il 15 gennaio 1928, anzichè il 1° novembre 1927.

Ciò stante gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi in grande uniforme, al comando del predetto istituto il mattino del 15 gennaio 1928 alle ore 10.

Nulla è innovato per quanto concerne gli attendenti, i cavalli di servizio posseduti dagli ufficiali, e la sospensione della razione foraggio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 729. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme per il funzionamento del servizio di collegamento tra l'amministrazione militare e quella dei lavori pubblici, di cui al R. decreto 25 febbraio 1926 n. 422, modificato con R. decreto s settembre 1927 n. 1825.** (Gabinetto) — 21 ottobre 1927 - Anno V.

Per il funzionamento del servizio di collegamento tra il Ministero della guerra e quello dei lavori pubblici, istituito con R. decreto 8 settembre 1927, n. 1825, ed affidato a due ufficiali generali (circ. 643 *giornale militare* c. a.), sono stabilite, d'accordo tra i due Ministeri, le seguenti norme:

1. I due ufficiali generali incaricati del compito di collegamento fra le Amministrazioni della guerra e dei lavori pubblici hanno sede uno a *Torino* — con competenza nei territori dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Trieste, Udine, Bologna, l'altro a *Roma* — con competenza nei territori dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e delle Isole.

2. I compiti affidati ai predetti ufficiali generali sono i seguenti:

a) agevolare gli uffici tecnici civili incaricati della costruzione di edifici militari, negli studi dei progetti particolareggiati;

b) dirimere tempestivamente eventuali difficoltà, anche durante la esecuzione delle opere;

c) tenere informate le Amministrazioni interessate dell'andamento degli studi e dei lavori.

3. La compilazione dei progetti particolareggiati e la esecuzione delle opere rimangono di esclusiva competenza degli enti tecnici civili. Gli ufficiali generali di collegamento debbono pertanto limitarsi a seguire gli studi ed i lavori, a fornire chiarimenti sui progetti di massima nonchè gli elementi di carattere tecnico-militare necessari perchè le opere rispondano nel miglior modo alle peculiari loro esigenze. Allo scopo possono proporre al Ministero della guerra, d'accordo con gli uffici civili, le varianti ai progetti di massima che nel corso degli studi particolareggiati risultassero convenienti.

4. Gli ufficiali generali di collegamento, di loro iniziativa o per richiesta degli enti civili interessati, possono valersi degli ufficiali compilatori dei progetti di massima già deliberati, facendone richiesta al Ministero della guerra (direzione generale del genio).

5. Per l'adempimento del loro compito gli ufficiali generali debbono tenersi in continuo contatto con gli uffici tecnici civili, e, ove occorra, con le autorità territoriali militari, nonchè con le autorità centrali della guerra e dei lavori pubblici rivolgendosi, per queste ultime relazioni, rispettivamente alla direzione generale del genio presso il Ministero della guerra ed alla direzione generale dell'edilizia e dei porti presso il Ministero dei lavori pubblici.

6. Periodicamente gli ufficiali di collegamento compileranno una relazione sullo stato generale degli studi e dei lavori inviandone copia al Ministero della guerra ed a quello dei lavori pubblici.

7. La corrispondenza diretta agli ufficiali generali di collegamento deve essere loro indirizzata rispettivamente presso il comando del genio militare in *Torino* e presso la direzione generale del genio del Ministero della guerra in *Roma*.

8. Gli ufficiali generali di collegamento dipendono direttamente del Ministero della guerra (direzione generale del genio) per quanto riguarda le loro funzioni. Disciplinarmente dipendono del comando del corpo d'armata ove hanno sede.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534.

A pagina 1782, depennare il tenente INCERPI Pietro del 24° fanteria.

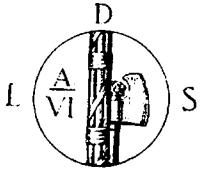
Dispensa 49ª, anno 1927, circolare 706:

A pag. 2220. — N. 3. — Sostituire lettera *C*: Militari appartenenti alla Div. Militare di Napoli, al comando battaglione r. t. a Palermo — con — Militari appartenenti alla Div. Militare di Napoli, al comando battaglione r. t. a Napoli.

Aggiungere: *d*) militari appartenenti alla Div. Militare di Palermo al comando del Battaglione r. t. a Palermo.

Dispensa 49ª, anno 1927, pagina 2232:

Resta annullata l'ultima errata corrige, relativa al testo della circolare 691 *giornale militare,* anno 1927, dispensa 48ª.



PREZZO L. 1,40

(6495) – Roma, 1927 – Anno VI – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
2289

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 51ª — 1927 - ANNO VI — 18 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 730 – 30 agosto 1927 – Anno V. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – SERVIZIO DEL GENIO. — Norme esecutive per la prima applicazione del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio. . . . . *Pag.* 2290

» 731 - 17 novembre 1927 - Anno VI. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Carta intestata e bolli per uso di ufficio . . . . . » 2291

» 732 - 17 novembre 1927 - Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. . . . . » 2292

» 733 - 17 novembre 1927 - Anno VI. – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Fusti per benzina . . . . . » 2293

» 734 – 17 novembre 1927 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2293

» 735 – 17 novembre 1927 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1928 » 2294

» 736 – 17 novembre 1927 – Anno VI. — SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti clinici riguardanti militari italiani che durante la prigionia di guerra furono ricoverati in ospedali austro-ungarici. » 2295

LIBRERIA DELLO STATO

N. 737 - 17 novembre 1927 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.. *Pag.* 2295

» 738 - 17 novembre 1927 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari . . . . . » 2298

» 739 - 17 novembre 1927 - Anno VI - COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Modificazione alla divisa degli ufficiali (*con 8 tavole di disegno*) » 2300

» 740 - 17 novembre 1927 - Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni ai ripartо territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . . » 2335

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2335

Circolare N. 730. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122, riguardante il servizio degli specialisti del genio.** — (Gabinetto). — 30 agosto 1927 - Anno V.

Il Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 10 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926 n. 2122 sul servizio degli specialisti del genio, determina quanto segue:

Nell'art. 7 delle Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge suddetto (circolare 527 *giornale militare* 1927), al comma 13° è aggiunto il seguente periodo: « Se non vi siano direttori principali, la Commissione rimane composta soltanto del direttore superiore e del generale addetto ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 731. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Carta intestata e bolli per uso di ufficio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Con riferimento al R. decreto del 27 marzo u. s., n. 1048, che prescrive, per lo stemma dello Stato, l'affiancamento dell'emblema del Fascio Littorio alla sinistra dello Stemma Sabaudo, si avverte che i comandi ed uffici militari dovranno usare, fino a consumazione, le scorte di carta intestata che hanno presentemente.

Esaurite, in seguito, tali scorte e quando si debbano sostituire i bolli consumati o comunque guasti, dovrà essere provveduto per la rinnovazione in modo che carta e bolli abbiano l'emblema del Fascio Littorio alla sinistra dello Stemma Sabaudo, e delle stesse dimensioni di questo, come nel disegno riportato nella tavola II del R. decreto su richiamato (vedasi circolare 426 del *giornale militare* anno corrente), disegno qui di seguito riprodotto:



Gli uffici militari potranno, come per il passato, commissionare a privati fornitori la carta da corrispondenza con l'emblema della nuova foggia.

I bolli dovranno essere invece richiesti sempre alla Regia Zecca di Roma, che li fornirà, franchi di porto e di spesa d'imballo, ai seguenti prezzi:

Bollo ad umido di ottone del diametro di millimetri 35:

con leggenda su di una sola riga . . . . L. 20
con leggenda su due righe . . . . . » 30

Bollo a secco di ottone del diametro di millimetri 25:

con leggenda su una o due righe . . . . L. 15

La Regia Zecca fornirà pure, su richiesta, la scatola con accessori per il prezzo di L. 12.

Nel richiedere i bolli, i corpi dovranno indicare esattamente la leggenda, con acconcie abbreviature, se del caso, dovendo la leggenda occupare non più di quaranta spazi di lettera, se disposta su di un unico giro, e non più di quaranta spazi di lettera nel giro esterno e trenta nel giro interno se disposta su due giri.

I singoli comandi, direzioni, uffici, ecc., non appena avranno ricevuti i bolli e le relative fatture, rimetteranno direttamente alla Regia Zecca il relativo importo con vaglia del Tesoro o con vaglia postali intestati al « Tesoriere della Regia Zecca di Roma », ovvero con vaglia bancari ad esso girati, ed imputeranno la spesa all'assegnazione loro fatta per le spese di ufficio.

Le Amministrazioni residenti in Roma potranno provvedere al pagamento anche in modo diretto.

I bolli che eventualmente fossero già stati sostituiti, quelli che verranno sostituiti in seguito, nonchè quelli che risulteranno esuberanti per la soppressione di comandi od uffici, o per cambio di denominazione, saranno tutti spediti al Comando del distretto militare di Roma, che ne riprodurrà l'impronta su apposito registro e li invierà poi alla Regia Zecca per la fusione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 732. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del Regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero della marina, con determinazione del 29 settembre 1927, n. 239R, ha escluso, per 5 anni, dal fare offerte per i contratti con lo Stato, la ditta PELLICCI Guido e BAGLIO di Lero (Egeo).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 733. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Fusti per benzina.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione Automobilismo). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

E' stato rilevato da parte delle società fornitrici di benzina che vari enti militari trattengono oltre il necessario gli imballaggi forniti nei prelevamenti.

Poichè i contratti in vigore stabiliscono che la restituzione deve avvenire non oltre il 30° giorno dalla consegna, si richiama l'attenzione degli Enti interessati sulla rigorosa osservanza di tale clausola, riportata appunto nella circolare 470 del *giornale militare* a. c.

Si avverte ad ogni modo che per nessun motivo gli eventuali addebiti per gli imballaggi non restituiti riceveranno la sanzione da parte di questo Ministero, essendo stato provveduto, e da tempo, a dotare adeguatamente dei fusti necessari tutti gli enti provvisti di automezzi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 734. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.

Comandi istituiti:

Legione Chieti — Tenenza Popoli.

Comandi soppressi:

Legione Chieti — Tenenza Città S. Angelo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 735. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1928.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Analogamente a quanto venne disposto per l'anno 1927, questo Ministero determina che anche per l'anno 1928 venga eseguito il censimento degli autoveicoli dell'Esercito.

A tale scopo tutti i corpi, uffici ed enti militari che hanno in carico oppure detengono autoveicoli di qualsiasi specie (compresi i carri rimorchio) forniranno i dati relativi agli autoveicoli stessi secondo le prescrizioni contenute nell'Istruzione sul servizio automobilistico vol. II, (pag. 157) e di quelle già impartite con le circolari 749 del *giornale militare* 1923 e 643 del *giornale militare* 1925; tenendo presente quanto segue:

1° la categoria 24 *ciclovetturette* dovrà essere sostituita con la categoria 24 *motofurgoncini;*

2° sulla colonna 6 degli specchi del censimento, per i motomezzi, dovranno essere poste le indicazioni dei tipi delle potenze in HP e degli anni di fabbricazione;

3° pure sulla colonna 6 degli specchi del censimento, per gli autocannoni e le autoblindate, dovranno essere indicate le caratteristiche delle armi.

Gli specchi delle variazioni autoveicoli saranno compilati trimestralmente, anzichè mensilmente, e, come quelli della consistenza al 1° gennaio 1928, dovranno essere inviati a questo Ministero (Direzione generale artiglieria ed automobilismo — Divisione automobilismo) in duplice copia e sempre per il tramite dei comandi di corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 736. — SERVIZIO SANITARIO. — **Richieste di documenti clinici riguardanti militari italiani che durante la prigionia di guerra furono ricoverati in ospedali austro-ungarici.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Si notifica che presso l'Ospedale militare principale di Verona è stata recentemente depositata ed ordinata una raccolta di cartelle cliniche riguardanti militari italiani che durante la prigionia di guerra furono ricoverati in ospedali austro-ungarici.

Gli enti cui necessiti, per lo svolgimento di pratiche medico-legali, di pensione, ecc., aver copia dei documenti in parola dovranno, d'ora in avanti, rivolgersi direttamente all'ospedale summenzionato, fornendo tutti gli elementi indispensabili per la ricerca.

E' da tener presente che la raccolta comprende tutte le cartelle cliniche che fu possibile rintracciare con accurata indagine tra i carteggi degli ospedali austro-ungarici; e che, pertanto, nei casi in cui l'Ospedale militare di Verona dichiarasse di non possedere il documento richiesto, sarebbe superfluo domandare altre notizie a questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 737. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923; 156 *giornale militare* 1924; 42 *giornale militare* 1925; 464 *giornale militare* 1926; 516 *giornale militare* 1927, questo Ministero determina che gli esami su materie di accademia del 1° appello della 5ª sessione abbiano luogo dal 12 al 17 dicembre p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi all'accademia militare d'artiglieria e genio, in Torino, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenere il primo esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco degli ufficiali di artiglieria e del genio in S. P. E. che devono sostenere esami su materie di accademia a senso della circolare 516 del *giornale militare* 1927 – (1° Appello – 5ª Sessione).

Grado	CASATO E NOME	*Reggimenti di provenienza*	Analisi matematica p.I	Analisi matematica p.II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Giorni del mese di dicembre in cui hanno luogo gli esami							
Capitano	**Armellini** Ezio	20° campagna	—	—	14	—	—	—	—	—
Capitano	**Bedogni** Ugo	1° pesante	—	—	—	—	—	—	—	17
Capitano	**Beja** Felice	17° campagna	—	—	12	—	—	—	—	—
Tenente	**Bonessa** Nicolò	Istituto geografico militare	—	—	12	13	—	—	—	—
Capitano	**Battista** Giuseppe	Comando militare della Sicilia	—	—	12	13	—	—	—	—
Tenente	**Bartoletti** Genuino	1° pesante	—	—	—	—	—	16	—	—
Tenente	**Bombonato** Giacomo	9° genio	12	12	—	—	—	13	14	15
Capitano	**Barozzi** bale	16° campagna	12	12	—	—	—	13	—	—
Maggiore	**Battaglini** Gino	Ministero guerra	13	13	—	—	—	—	—	—
Maggiore	**Bazzani** Francesco	Comando truppe Cirenaica	12	12	—	13	14	15	—	—
Tenente	**Chiavarino** Guido	2° centro esperienze	—	—	—	13	14	—	—	—
Capitano	**Calabrese** Marco	6° genio	12	12	—	—	—	15	14	17
Tenente	**Cavaretta** Antonio	Comando truppe Tripolitania	—	—	—	—	—	—	—	17
Tenente	**Carasso** Giuseppe	Reggimento ferrovieri genio	13	13	—	—	—	15	—	—
Tenente	**De Duce** Francesco	4° pesante	—	—	—	—	14	15	—	—
Tenente	**Di Panigai** Paolo	20° campagna	—	—	—	—	—	16	—	—
Capitano	**Forgione** Arnaldo	4° pesante	—	—	—	13	14	—	—	—
Tenente	**Figallo** Agostino	2° centro contraerei	—	—	12	—	—	13	—	—
Capitano	**Galanzino** Francesc.	Ufficio tavole tiro Torino	—	—	—	14	—	—	—	—
Capitano	**Gallinaro** Ugo	5° campagna	—	—	—	—	14	—	—	—
Capitano	**Giannuzzi** Gaetano	Divisione militare Cuneo	—	—	—	—	—	—	14	15
Tenente	**Giordano** Amedeo	2° centro controaerei	12	13	—	—	13	—	—	—
Capitano	**Gallina** Eugenio	13° campagna	—	—	—	—	—	16	—	17

Grado	CASATO E NOME		Analisi matematica p.I	Analisi matematica p.II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
		Reggimenti di provenienza	*Giorni del mese di dicembre in cui hanno luogo gli esami*							
Tenente	**Ippolito** Armando	8° genio	—	—	—	—	—	16	—	15
Tenente	**Ialenti** Costantino	Reggimento ferrovieri genio	—	—	—	—	—	16	14	16
Tenente	**Lucchesini** Gastone	1° pesante	—	—	—	—	13	—	—	—
Capitano	**La Parola** Salvatore	2° pesante	—	—	14	—	—	13	—	—
Tenente	**Lupia** Francesco	Comando artiglieria Tripoli	—	—	12	—	—		14	—
Capitano	**Maraldi** Ugo	16° campagna	—	—	—	14	13	—	—	—
Capitano	**Moroni** Ugo	Ministero Aeronautica	—	—	—	—	13	—	—	—
Capitano	**Mancuso** Cataldo	30° campagna	—	—	—	—	—	—	—	15
Tenente	**Monzoli** Carlo	17° campagna	—	—	—	14	13	—	—	—
Capitano	**Messore** Salvatore	Battaglione genio Sardegna	13	13	—	—	14	—	—	—
Capitano	**Monastra** Ubaldo	Scuola allievi ufficiali complemento Palermo	—	—	—	—	14	15	—	—
Capitano	**Mancini** Renato	1° pesante	13	13	14	—		—	—	—
Capitano	**Mellini** Giulio	5° campagna	—	—	14	13		—	—	—
Tenente	**Mirone** Augusto	8° genio	12	12	14	—	—	—	—	—
Capitano	**Menegatti** Riccardo	4° centro centro-aerei	13	13	—	—	—	—	—	
Tenente	**Pratesi** Emilio	1° costa	—	—	—	—	13	—	—	—
Capitano	**Parassole** Silvio	8° campagna	—	—	14	—	—	15	—	—
Tenente	**Polsoni** Alfredo	17° campagna	—	—	14	—	—	15	—	—
Capitano	**Palma** Marcello	5° pesante campale	—	—	14	13	—	—		—
Tenente	**Recupero** Edoardo	Reggimento ferrovieri genio	—	—	12	—	—	16	14	17
Capitano	**Secco** Gustavo	Direzione rivista artiglieria e genio	12	12	—	—	—	—	—	—
Tenente	**Santori** Alberto	17° campagna	12	12	—	—	—	—	—	—
Capitano	**Scotti** Carlo	Ministero guerra	13	13	—	—	—	—	—	—
Tenente	**Selan** Umberto	2° pesante	—	—	—	14	—	—	—	—
Capitano	**Serafini** Antonio	Reggimento pontieri lagunari	12	12	—	—	—	13	—	—
Capitano	**Vosa** Vincenzo	6° centro automobilistico	—	—	12	—	—	13	—	—
Tenente	**Zabert** Secondo	Comando truppe Tripolitania	—	—	12	—	—	—	14	15
Capitano	**Del Giudice** Giuseppe	6° genio	—	—	—	14	—	15	—	—
Capitano	**Ruggero** Adolfo	11° genio	—	—	12	—	13	—	—	—

N. 738. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Dal 17 aprile al 17 maggio 1928 si svolgerà, presso le Scuole centrali militari, il 22° corso regolare per ufficiali superiori (tenenti colonnelli e maggiori).

Il numero degli ufficiali superiori da comandare al 22° corso regolare risulta, per ciascun corpo d'armata, dallo specchio allegato.

Gli ufficiali dovranno essere prescelti fra quelli non designati a frequentare i corsi applicativi per ufficiali superiori presso la Scuola di guerra.

I comandi di Corpo d'Armata ed i comandi militari delle Isole potranno, inoltre, inviare ciascuno un colonnello per seguire il corso in qualità di uditore.

Per la presentazione degli ufficiali, le comunicazioni da farsi da parte dei comandi di Corpo d'Armata ed i documenti di viaggio, valgono le norme stabilite con circolare n. 586 *giornale militare* 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare 738 *giornale militare* c. a.

Specchio indicante il numero di ufficiali superiori da ammettersi al 22° corso regolare.

	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio	*Totale*
Ministero della guerra.....	1	—	1	—	2
Comando del Corpo di S. M.. .	1	—	1	—	2
Corpo d'Armata di Torino	5	1	2	1	9
Id. id. Alessandria	4	1	2	—	7
Id. id. Milano.....	4	1	2	1	8
Id. id. Verona.....	3	1	2	—	6
Id. id. Trieste	3	1	2	—	6
Id. id. Bologna ...	4	1	2	—	7
Id. id. Firenze....	3	1	2	—	6
Id. id. Roma	4	1	3	1	9
Id. id. Bari	2	—	1	1	4
Id. id. Napoli	4	1	2	1	8
Id. id. Udine.....	2	1		1	6
Comando militare della Sicilia.	1	1	1	—	3
Comando militare della Sardegna.....	1	—	1	—	2
	42	11	25	6	85

N. 739. — COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Modificazione alla divisa degli ufficiali** (*con 8 tavole di disegno*). — (Gabinetto). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Si riportano le seguenti disposizioni del Ministero delle colonie sulla nuova uniforme degli ufficiali in servizio nelle Colonie.

« In attesa della prossima pubblicazione del nuovo « Regolamento ed Istruzione sull'uniforme e divisa dei RR. Corpi di truppe coloniali », si pubblicano, per ora, qui di seguito, le principali prescrizioni riguardanti la nuova uniforme degli ufficiali in servizio nelle colonie.

Tali prescrizioni, indipendentemente dalla pubblicazione del nuovo regolamento, devono intendersi rigorosamente tassative e la loro precisa osservanza e la conseguente uniformità nel vestire considerarsi come una delle più importanti manifestazioni esteriori del senso della disciplina e di prestigio verso l'elemento indigeno.

Pure per considerazioni di prestigio, che impongono la più assoluta differenziazione fra l'uniforme dei militari nazionali e quella dei militari indigeni, viene assolutamente proibito ai militari nazionali (ufficiali, sottufficiali e truppa) di portare e indossare oggetti o indumenti in uso presso i militari indigeni.

Le presenti prescrizioni, allo scopo di evitare spese agli ufficiali, saranno applicate gradatamente e con le seguenti modalità:

a) Gli ufficiali che saranno destinati in colonia dopo la pubblicazione della presente circolare sono tenuti a munirsi degli oggetti di divisa prescritti dalla circolare stessa.

b) Gli ufficiali che già trovansi in colonia all'atto della pubblicazione della presente circolare non sono tenuti a munirsi degli oggetti della nuova uniforme. Essi però vi sono tenuti nel caso in cui debbano, per lo speciale stato d'uso, rinnovare taluni degli oggetti del loro corredo, e limitatamente beninteso a tali oggetti; e, completamente nel caso in cui chiedano e ottengano una nuova rafferma coloniale.

c) Indipendentemente da quanto è detto alla precedente lettera *b*) è fatto fin d'ora obbligo agli ufficiali, in tale ca-

poverso considerati, di munirsi e indossare anche con le vecchie uniformi, gli oggetti prescritti per le grandi uniformi. I Comandanti dei Regi Corpi stabiliranno, ognuno per la rispettiva colonia, e sulla base delle varie possibilità di acquisto, il limite di tempo entro cui gli ufficiali dovranno munirsi degli oggetti di cui sopra.

d) E' fatto divieto ai Comandi delle Truppe coloniali e ai Governi locali di dare particolareggiate disposizioni che contrastino con le precedenti, quando ciò non sia previsto e consentito dalle disposizioni stesse.

CAPO I

Vari tipi di uniforme.

§ 1. — *Uniforme degli ufficiali del R. E. (esclusi i CC. RR.).*

1. — Gli ufficiali vestono tre specie di uniforme: *grande uniforme, uniforme di marcia, uniforme ordinaria.*

I — *Grande uniforme.*

2. — La grande uniforme può essere: invernale, estiva e di società (invernale o estiva).

3. — La grande uniforme *invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo. Sotto le armi: elmetto cachi. Non sotto le armi e fuori servizio: berretto di castorino cachi. Nell'un caso e nell'altro coi prescritti ornamenti;

b) giubba di panno diagonale cachi con spalline, sciarpa, decorazioni, bandoliera e cordelline secondo le prescrizioni vigenti in Italia;

c) camicia di tela bianca e colletto inamidato bianco rovesciato, cravatta lunga di seta nera;

d) pantaloni corti di panno diagonale cachi. Fuori servizio è facoltativo l'uso dei pantaloni lunghi di panno diagonale cachi, con calze color marrone chiaro;

e) calzatura di color marrone scuro;

f) sciabola con pendagli e dragona di grande uniforme;

g) guanti bianchi di pelle liscia o scamosciata.

4. — La grande uniforme *estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo. Sotto le armi elmetto bianco. Non sotto le armi e fuori servizio, l'elmetto bianco può essere sostituito col berretto bianco. Nell'un caso e nell'altro coi prescritti ornamenti;

b) giubba di tela bianca con controspalline e cordelline di tipo speciale, sciarpa e decorazioni;

c) camicia di tela bianca e colletto inamidato bianco rovesciato, cravatta lunga di seta nera;

d) pantaloni corti di tela bianca. Fuori servizio è facoltativo l'uso dei pantaloni lunghi di tela bianca, con calze color bianco;

e) calzatura di colore marrone scuro, oppure (coi pantaloni lunghi) di color bianco;

f) sciabola con pendagli e dragona di grande uniforme;

g) guanti bianchi di pelle liscia o scamosciata, oppure di filo.

5. — La grande uniforme *di società* è del tutto simile ai due tipi di grande uniforme descritti nei precedenti numeri 3 e 4 con le seguenti varianti:

a) è obbligatorio l'uso dei pantaloni lunghi di panno diagonale cachi o di tela bianca, con calze, in ogni caso, nere;

b) il colletto deve essere dritto a punte rovesciate; la cravatta nera corta a nodo, e la camicia — con la sola uniforme invernale — inamidata;

c) calzatura nera di coppale lucido.

6. — La grande uniforme si veste nei giorni e circostanze in cui venga particolarmente ordinato e, inoltre, nelle seguenti occasioni:

a) come uniforme della giornata nelle solennità militari e nazionali: genetliaco delle LL. MM. il Re e la Regina e di S. A. R. il principe ereditario — festa dello Statuto — 4 novembre, anniversario della vittoria — nell'anniversario di fatti d'arme celebrati dai corpi. Nel giorno di S. Barbara per le armi di artiglieria e genio, e in quello di S. Martino per le altre armi e corpi;

b) nelle parate, guardie e picchetti d'onore;

c) facendo parte di un tribunale o di un consiglio di disciplina, o comparendo dinanzi ad essi (1);

d) nelle funzioni funebri alle quali intervenga scorta d'onore, tanto nel caso in cui gli ufficiali partecipino comandati o di propria volontà;

e) prestando giuramento;

f) nelle presentazioni alle LL. MM. il Re e la Regina ed ai RR. Principi;

g) nella presentazione, nelle visite di dovere e di congedo alle LL. EE. i Governatori delle colonie, agli ufficiali generali, ai comandanti dei RR. Corpi di T. C., e, nella sola presentazione, al Comandante o agli ufficiali superiori del Corpo;

h) nelle visite ad autorità non appartenenti all'Esercito, nei casi previsti dagli articoli 35 e 36 del Regolamento di disciplina militare (2);

i) nelle solenni funzioni, rappresentanze, ecc., dove le autorità civili intervengono in uniforme, e, sempre, nelle cerimonie relative ad inaugurazioni di lapidi o monumenti ai caduti in guerra;

l) nei ricevimenti, balli e circostanze consimili dove intervengono in forma ufficiale persone della Reale Famiglia;

---

(1) Gli ufficiali di riserva, chiamati a far parte di un consiglio di disciplina, i quali dichiarino di non poter vestire l'uniforme sono autorizzati a vestire l'abito borghese.

(2) Le disposizioni del regolamento di disciplina militare per quanto riguarda le visite fra ufficiali del R. esercito e della R. marina, si applicano in colonia, per analogia, anche agli ufficiali della R. aeronautica e della M. V. S. N.

Le prescrizioni riguardanti lo scambio delle visite coi RR. Prefetti o Sottoprefetti si applicano, sempre per analogia, ai funzionari civili. In tal caso gli ufficiali non indossano la grande uniforme nel fare la visita, ma la vestono nel restituire la visita, se i funzionari suddetti la fecero in grande uniforme. Non si veste mai la grande uniforme nello scambio di visite con autorità portuarie aventi grado di applicato di porto.

A bordo nel fare la visita (marina nazionale od estera)si veste la grande uniforme, nel restituirla si veste la divisa corrispondente a quella in cui la fecero gli ufficiali di marina nazionali od esteri.

m) nei ritrovi di società, nei teatri e, in genere, in tutte le riunioni pubbliche o private dove per i non militari è di convenienza l'abito nero — o la grande uniforme venga imposta da evidenti ragioni di convenienza e opportunità. In questo caso l'ordine di indossarla dovrà essere dato sempre dal Comandante di Presidio.

7. — Nei casi in cui le lettere *l*), *m*) del precedente n. 6 va indossata la grande uniforme di società.

II — *Uniforme di marcia.*

8. — L'uniforme di marcia si compone dei seguenti oggetti:

a) copricapo. Sotto le armi elmetto cachi. Non sotto le armi e fuori servizio è facoltativo il berretto cachi. Il berretto cachi può essere portato anche sotto le armi quando ciò sia consigliato dalle condizioni di clima, tempo e luogo e venga espressamente ordinato dai Comandanti di presidio, corpo o reparto; mai però in caso di riviste o parate.

Gli ufficiali dei reparti meharisti possono portare il turbante bianco nelle circostanze specificate al successivo numero 25;

b) giubba di tela cachi coi nastrini delle decorazioni;

c) pantaloni corti di tela cachi; pantaloni di tipo speciale per meharisti;

d) calzatura di colore marrone scuro; calzatura speciale per meharisti;

e) camicia di tela o di lana cachi con cravatta lunga nera e colletto floscio della stessa stoffa e colore;

f) armamento: sciabola durante le istruzioni formali in piazza d'armi; cinturone con pistola negli altri casi;

g) guanti marrone di pelle o di filo.

9. — L'uniforme di marcia si porta:

a) facendo parte di truppe mobilitate o durante le operazioni di guerra o compali;

b) nelle escursioni di riparti, movimenti di traslocazione, esercitazioni di marcia, tattiche e tecniche di campagna, nelle istruzioni formali, esercitazioni di tiro, nei servizi interni ed esterni e simili;

c) in servizi di ordine pubblico;

d) in genere durante tutti i servizi armati con la truppa quando non venga prescritta la grande uniforme;

e) montando di picchetto alle caserme o alloggiamenti in genere.

III — *Uniforme ordinaria.*

10. — L'uniforme ordinaria può essere: invernale, estiva e di società (invernale o estiva).

11. — L'uniforme ordinaria *invernale* si compone dei seguenti oggetti:

a) berretto di panno castorino cachi;

b) giubba di panno diagonale cachi coi nastrini delle decorazioni;

c) pantaloni corti di panno diagonale cachi;

d) calzatura di colore marrone scuro;

e) camicia di tela bianca con colletto inamidato bianco rovesciato e cravatta lunga di seta nera;

f) sciabola con pendagli e dragona di cuoio marrone scuro;

g) guanti marrone di pelle liscia o scamosciata: bianchi fuori servizio.

Fuori servizio sono facoltativi: i pantaloni lunghi di panno diagonale cachi (calze color marrone chiaro), oppure la tenuta completa (pantaloni corti o lunghi) di tela cachi.

12. — L'uniforme *ordinaria estiva* si compone dei seguenti oggetti:

a) berretto bianco o elmetto bianco secondo viene ordinato;

b) giubba di tela bianca coi nastrini delle decorazioni;

c) pantaloni corti di tela bianca;

d) calzatura di colore marrone scuro;

e) camicia di tela bianca con colletto floscio rovesciato e cravatta lunga di seta nera;

f) sciabola con pendagli e dragona di cuoio marrone scuro;

g) guanti marrone di pelle liscia o scamosciata o di filo.

Fuori servizio è facoltativo l'uso dei pantaloni lunghi di tela bianca (calzatura e calze di color bianco) e, del berretto o elmetto bianchi a seconda delle circostanze di tempo e luogo.

13. — L'uniforme ordinaria *di società* è del tutto simile alle uniformi ordinarie prescritte nei precedenti numeri 11 e 12. E' però proibito l'uso della tenuta di tela cachi ed è obbligatorio l'uso:

a) del colletto inamidato a punte rovesciate e della cravatta in seta nera corta a nodo;

b) dei pantaloni lunghi (cachi o bianchi) con calze, in ogni caso, nere;

c) della calzatura nera di coppale lucido.

14. — L'uniforme ordinaria si veste in servizio, in tutti i casi non contemplati dalle precedenti disposizioni o quando viene espressamente ordinato. Fuori servizio è, più specialmente, l'uniforme del pomeriggio. L'uniforme ordinaria di società si veste sempre, di sera, nei teatri, nei ritrovi di società e in genere in tutte le riunioni pubbliche e private. Con l'uniforme ordinaria, fuori servizio, non si porta la sciabola.

§ 2. — *Uniforme degli ufficiali dei CC. RR.*

15. — Gli ufficiali dei CC. RR. vestono tre specie di uniformi: *grande uniforme, piccola uniforme, uniforme ordinaria.*

16. — La piccola uniforme corrisponde alla uniforme di marcia degli altri ufficiali del R. Esercito descritta al precedente paragrafo 1, II.

17. — La grande uniforme e la uniforme ordinaria possono essere: invernale, estiva e di società.

18. — Le uniformi di cui ai precedenti nn. 15, 16, 17 sono del tutto simili alle corrispondenti uniformi stabilite per gli altri ufficiali del R. Esercito descritte dal citato precedente § 1.

19. — Le uniformi di cui ai precedenti numeri sono indossate con norme analoghe a quelle stabilite per ognuna di esse per gli altri ufficiali del R. Esercito, tenute altresì presenti le norme speciali che regolano l'uniforme degli ufficiali dei CC. RR. in Italia.

§ 3. — *Prescrizioni relative all'uso di taluni oggetti di divisa con le varie uniformi.*

20. — *Armamento* — L'ufficiale, in servizio, qualunque tenuta indossi, è sempre armato o di sciabola o di pistola appesa al cinturone secondo le particolari prescrizioni precedenti. Con la grande uniforme è armato anche fuori servizio. Con l'uniforme ordinaria fuori servizio è disarmato. Può essere disarmato anche durante le istruzioni di equitazione o montando a cavallo per diporto.

Gli ufficiali dei CC. RR. osservano inoltre ed in ogni caso le speciali loro norme al riguardo.

21. — *Camicia, colletto, polsini.* — Con la grande uniforme e la uniforme ordinaria sono di color bianco; con la uniforme di marcia (piccola uniforme dei CC. RR.) sono di color cachi.

Colletto e polsini devono sporgere dal bavero e dalle maniche in giusta misura e non esageratamente.

22. — *Calzatura.* — Col pantalone corto (cachi o bianco): gambali su stivaletti allacciati o stivaloni color marrone scuro. Col pantalone lungo cachi: stivaletto allacciato o scarpetta color marrone scuro. Col pantalone lungo bianco: scarpetta bianca di tela o di pelle. Con le uniformi di società (cachi o bianca) scarpetta nera di coppale lucido.

Con l'uniforme di marcia è facoltativo l'uso di stivaletti di cuoio naturale e di fascie gambiere o calzettoni di lana color cachi, e, per gli ufficiali dei reparti meharisti, la speciale scarpetta di pelle o tela.

23. — *Calze.* — Col pantalone lungo cachi sono di color marrone chiaro. Col pantalone lungo bianco, di color bianco. Con le uniformi di società (cachi o bianca) di color nero.

24. — *Cinturone con pistola.* — Si porta soltanto con l'uniforme di marcia (piccola uniforme dei CC. RR.) sopra la giubba o sopra la camicia nei casi di cui al n. 29, con la bretella sotto la controspallina destra.

La pistola è portata avanti al fianco sinistro presso l'attaccatura della bretella del cinturone, unita a quest'ultimo mediante l'apposito passante della fondina.

Al cinturone possono essere appesi, oltre la pistola, il binocolo, la borraccia e la borsa per le carte.

25. — *Copricapo.* — Il berretto deve essere portato in modo da conservare costantemente la sua forma, non deve quindi presentare nè pieghe nè deformazioni di sorta. Il soggolo resta, in ogni circostanza, nella sua normale posizione, superiormente alla visiera con la parte levigata in fuori.

L'uso del turbante bianco, al posto dell'elmetto, per gli ufficiali dei reparti meharisti, è facoltativo con l'uniforme di marcia durante determinati servizi (marce, escursioni, ricognizioni in zona desertica, ecc.) e in speciali condizioni climatiche. L'uso di tale indumento è però sempre vietato nell'interno dei presidi; durante i normali servizi ed istruzioni; e nelle riviste, qualunque uniforme si indossi.

26. — *Ornamenti per copricapo.* — In grande uniforme, gli ornamenti per copricapo sono:

a) pennacchio bianco di airone;

b) pennacchio di penne rosse e bleu.

c) treccia di grande uniforme.

Il pennacchio di airone bianco è portato dagli ufficiali generali e dai colonnelli comandanti di corpo, tanto sull'elmetto, quanto sul berretto. Nel primo caso è portato entro apposito incastro praticato sul lato destro dell'elmetto. Nel secondo su analogo incastro praticato al centro del berretto fra il fregio ed il corpo del berretto stesso.

Il pennacchio di penne rosse e bleu è portato dagli ufficiali dei CC. RR. soltanto sull'elmetto entro apposito incastro praticato sul lato destro dell'elmetto stesso.

La treccia di grande uniforme è portata solo sull'elmetto da tutti gli ufficiali — compresi quindi anche quelli di cui sopra. — La treccia — assicurata mediante apposite asole

ai corrispondenti gangherini situati sulla parte interna dell'elmetto — viene a risultare sulla parte anteriore della tesa dell'elmetto al posto del sottogola.

27. — *Cordelline.* — Sono portate:

con la grande uniforme invernale dagli ufficiali generali, di S. M. e dei CC. RR.;

con la grande uniforme estiva, completata con le speciali controspalline, da tutti gli ufficiali delle varie armi e corpi.

La cordelline, in ogni caso, si portano sul lato destro del petto, vengono fissate sulla spalla destra al disotto della spallina o della controspallina. La treccia più lunga passa sotto il braccio destro e va a fermarsi al secondo bottone della giubba; l'altra, senza passare sotto il braccio, si assicura al primo bottone.

28. — *Decorazioni, nastrini di decorazioni e distintivi onorifici.* — Si portano nello stesso ordine e con modalità e prescrizioni analoghe a quelle vigenti in Italia.

I nastrini delle decorazioni, i distintivi di ferite e di promozioni per merito di guerra vanno cuciti su strisce di panno color nero.

29. — *Giubba.* — Normalmente si porta completamente abbottonata. Dalla bottoniera, dalle tasche e dalle falde della giubba non debbono sporgere oggetti di sorta. Con la uniforme di marcia — in speciali condizioni di tempo e di luogo — i comandanti di corpo o reparto possono autorizzare gli ufficiali a sbottonare la giubba o a toglierla senz'altro restando così con la sottoposta camicia cachi. In tale circostanza l'ufficiale indossa una fascia di lana color cachi avvolta attorno alla vita.

30. — *Pantalone.* — In servizio si porta sempre ed esclusivamente il pantalone corto. Fuori servizio, nelle ore pomeridiane, è facoltativo l'uso del pantalone lungo.

Il pantalone lungo è obbligatorio nei ritrovi di società, teatri ed in genere in tutte le riunioni pubbliche o private, secondo quanto è stato specificatamente indicato anche precedentemente.

31. — *Sciabola.* — Si porta sempre munita di dragona. A piedi viene assicurata mediante i pendagli ed apposito cinturino da portarsi sotto la giubba.

A cavallo, si porta appesa coi pendagli al lato sinistro posteriore della sella.

In bicicletta si assicura alla forcella anteriore della macchina.

Gli ufficiali mutilati, che per condizioni fisiche siano nella impossibilità di portare la sciabola, vanno disarmati.

32. — *Sciarpa.* — La sciarpa si porta:

a) sempre con la grande uniforme;

b) nel servizio di picchetto;

c) in accompagnamento di ufficiali generali e dei comandanti titolari dei Regi corpi di truppe coloniali (con l'uniforme di marcia e l'uniforme ordinaria).

Si indossa soltanto sopra la giubba o sopra la camicia nei casi di cui al n. 29; si porta a tracolla dalla spalla destra al fianco sinistro. Gli ufficiali di S. M., aiutanti di campo, ufficiali a disposizione di ufficiali generali, o facenti funzioni la portano in senso contrario, dalla spalla sinistra al fianco destro. Con la grande uniforme si porta sopra la spallina o sotto la controspallina. Sempre sotto la bandoliera e le cordelline. Con le altre uniformi sotto la controspallina.

33. *Scudiscio — Canna da passeggio.* — E' consentito l'uso dello scudiscio: in servizio e solo con l'uniforme di marcia, agli ufficiali aventi diritto alla razione foraggio; fuori servizio a coloro che montano a cavallo per diporto. Non ne è ad ogni modo consentito l'uso quando l'ufficiale è armato di sciabola.

Fuori servizio, con l'uniforme ordinaria, è facoltativo l'uso di una leggera canna da passeggio.

34. — *Soprabiti.* — Sono di foggia e di colore in uso presso gli ufficiali del R. esercito (compresi quelli dei CC. RR.) e si portano con le stesse modalità e seguendo le stesse prescrizioni.

§ 4. — *Norme circa l'uso delle uniformi invernali ed estive.*

35. — E' fatta facoltà ai comandanti dei RR. corpi di truppe coloniali, nell'interno della rispettiva colonia, di prescrivere:

a) le zone territoriali, i presidi e i periodi dell'anno in cui, per le speciali condizioni climatologiche di ogni singola colonia, deve essere indossata l'uniforme invernale o quella estiva;

b) i casi in cui, all'infuori di quanto è già tassativamente previsto dalla presente circolare, può essere portato il berretto al posto dell'elmetto e viceversa;

c) i casi in cui, con la sola uniforme ordinaria, può essere portato il colletto floscio al posto del colletto inamidato, a deroga delle prescrizioni della presente circolare.

36. — La grande uniforme e l'uniforme ordinaria invernali (panno diagonale cachi) sono facoltative per gli ufficiali del R. corpo di truppe coloniali della Somalia Italiana.

Detti ufficiali però sono obbligati ad indossarla vestendo in divisa durante la loro permanenza in Italia e nelle altre colonie, e secondo le norme di cui al successivo § 5.

§ 5. — *Norme circa l'uso delle uniformi da parte degli ufficiali che si recano in Italia.*

37. — Gli ufficiali che, per servizio o licenza, si recano in Italia, qualora non indossino l'abito civile, debbono vestire, secondo le circostanze, le seguenti uniformi:

a) grande uniforme: invernale, estiva o di società;

b) uniforme ordinaria: invernale (esclusivamente diagonale, esclusa quindi quella di tela cachi), estiva o di società.

Con qualsiasi uniforme non si porta mai l'elmetto.

38. — La uniforme invernale (grande o ordinaria) si indossa dal 16 settembre al 15 giugno. L'uniforme estiva (grande o ordinaria) dal 16 giugno al 15 settembre.

39. — La uniforme di società (grande o ordinaria, invernale od estiva) si indossa secondo le norme di cui alle lettere *l*) ed *m*) del precedente n. 6 e del precedente n. 14 e in conformità delle speciali disposizioni previste dal regolamento sull'uniforme per il R. esercito e impartite di volta in volta dai comandanti di presidio.

40. — Durante il viaggio per mare gli ufficiali si regoleranno a seconda delle speciali e particolari condizioni di clima ed ambiente.

CAPO II.

Descrizione di taluni oggetti di divisa.

§ 1. — *Oggetti obbligatori.*

41. — *Elmetto.* — L'elmetto di color *cachi* è del tipo comunemente detto « Aden » (V. figura n. 1).

L'elmetto di color *bianco* è del tipo « coloniale » generalmente in uso nelle varie colonie (V. figura n. 2).

L'elmetto (cachi o bianco) è munito del soggolo e si completa con la coccarda e il fregio metallico. Con la grande uniforme va guarnito con gli ornamenti di cui al n. 26.

42. — *Coccarda.* — E' del tipo già in uso: di forma circolare a piccole pieghettature partenti dal centro; di color verde, bianco, rosso, col verde al centro, del diametro di mm. 80.

43. — *Fregi da elmetto.* — Sono di metallo argentato o dorato a seconda l'arma o corpo, e del tutto simili a quelli usati in Italia o di tipo speciale per le armi e corpi sottosegnati:

a) fanteria nazionale e indigena — fregio di cornetta e fucili incrociati, sormontati dalla corona (V. figura n. 3);

b) squadroni cavalleria — fregio dei reggimenti lancieri;

c) squadroni spahis e bande — fregio dei reggimenti cavalleggeri;

d) squadroni meharisti e gruppi sahariani — fregio di granata con fiamma diritta, cornetta e sciabole incrociate (V. figura n. 4);

e) batterie indigene — fregio dell'artiglieria da montagna;

f) compagnie cannonieri — fregio dell'artiglieria da campagna.

Gli ufficiali in forza effettiva ai reparti ed in effettivo servizio presso i reparti stessi, portano nel fregio il numero (argentato o dorato) del rispettivo reparto su tondino color verde per gli ufficiali dei reparti indigeni; di color rosso per gli ufficiali dei reparti nazionali. Gli ufficiali dei comandi o comunque fuori corpo, nel fregio dell'arma o corpo di provenienza sostituiscono al numero la croce di Savoia di metallo argentato o dorato su tondino color rosso.

44. — *Berretto cachi.* - Di foggia simile al berretto grigio verde, è costruito con panno castorino cachi, senza filettatura alcuna. Il soggolo (assicurato al berretto mediante due bottoni metallici piccoli) e la visiera sono di cuoio color marrone scuro.

45. — *Berretto bianco.* — Di foggia simile al berretto grigio verde; consta di una parte inferiore di velluto nero e di una parte superiore di panno bianco. I distintivi di grado sono applicati, sopra la parte inferiore di velluto, sulla parte superiore di panno bianco. Non ha filettatura alcuna. Il soggolo, (assicurato al berretto mediante due bottoni metallici piccoli) e la visiera sono di cuoio nero lucido.

46. — *Fregi da berretto.* - Simili a quelli in uso in Italia e ai fregi speciali per elmetto di cui al precedente n. 43. Sono ricamati in oro o argento su panno cachi o nero, a seconda che vanno applicati al berretto cachi o bianco; o su panno rosso per gli ufficiali generali e per i comandanti di corpo. (V. figure nn. 5 e 6).

47. — *Ornamenti per copricapo.* - Il pennacchio di airone bianco per gli ufficiali generali e colonnelli comandanti di corpo — e il pennacchio di penne rosse e bleu per gli ufficiali dei CC. RR. sono dello stesso tipo di quelli usati in Italia.

La treccia di grande uniforme è dello stesso tipo di quella usata per le cordelline a seconda dei vari gradi, arma o corpo. E' lunga cm. 45-50; finisce ai due capi con due asole mediante le quali viene assicurata agli appositi ganghetini esistenti sotto la tesa dell'elmetto.

48. — *Giubba.* — Aperta sul collo, di foggia uguale per tutte le varie uniformi, armi e corpi. Si compone di un corpo, quattro tasche, un colletto, due maniche.

Il corpo si compone di due parti anteriori e di tre parti posteriori.

La parte anteriore destra porta quattro bottoni metallici, grandi; la parte anteriore sinistra, che si sovrappone alla destra, porta quattro asole. La bottoniera risulta al centro del davanti del corpo della giubba: il 1° bottone è situato all'altezza delle mammelle e chiude l'apertura della giubba, l'ultimo è situato lievemente sotto la linea naturale della vita. Gli altri due sono collocati a intervalli uguali. Fra il terzo e il quarto bottone, deve essere collocato, nei casi previsti, il cinturone in modo che si appoggi a quest'ultimo lasciandolo scoperto.

Le due parti anteriori, nella loro parte superiore, si aprono mediante due risvolti che si vanno a congiungere col colletto in modo da lasciare una piccola apertura in corrispondenza del collo. Le due parti anteriori portano inoltre due tasche ciascuna.

Le tre parti posteriori sono di taglio uguale a quello della giubba grigio verde.

Le tasche (due superiori e due inferiori) sono costruite a toppa con cannelli. Le tasche superiori hanno l'apertura un po' sopra la linea del primo bottone e si protendono fino all'altezza del terzo bottone, le tasche inferiori hanno l'apertura un po' sotto il quarto bottone e si protendono (a seconda della taglia), fino a circa 3-5 centimetri dal limite inferiore della giubba. La larghezza delle tasche superiori deve essere di circa la metà della larghezza delle parti anteriori del corpo della giubba, misurata fra il centro della bottoniera e la cucitura dell'ascella. Le cuciture verso l'interno delle tasche inferiori devono essere sulla stessa linea delle analoghe cuciture delle tasche superiori. Le tasche inferiori hanno una larghezza sensibilmente superiore a quella delle tasche superiori, esse si protendono fino a 3-5 cm.

dalla cucitura d'unione fra le parti anteriori e le parti posteriori della giubba. Le tasche sono munite di alette sagomate a punta verso il centro. Sulla punta è verticalmente praticata un'asola in corrispondenza di un bottone piccolo applicato alla parte superiore della tasca.

Il corpo della giubba deve essere sagomato in modo che si adatti al busto segnando la linea della vita e scenda poi con una certa ampiezza e con una lunghezza tale da coprire abbondantemente il cavallo dei pantaloni. Le spalle devono essere naturalmente ampie.

Il colletto è rovesciato. E' costituito da una striscia di stoffa cucita all'incollatura del corpo della giubba. Al centro posteriore del corpo della giubba, il colletto, è aderente al collo; poi man mano che procede verso il davanti se ne distacca fino ad unirsi ai due risvolti delle parti anteriori del corpo della giubba in modo da lasciare una piccola apertura sul davanti del collo. Il colletto, alto circa 4 cm. al centro posteriore del collo, si allarga raggiungendo i 6-7 cm. alle punte dei risvolti, le quali hanno identiche dimensioni.

Le maniche si compongono ciascuna di due parti (superiore e inferiore) e finiscono con una manopola ciascuna, foggiata a punta in direzione della spalla. Le manopole, a seconda della taglia, sono lunghe da 60 a 90 mm. sui fianchi e da 90 a 135 mm. sulla punta. Le maniche devono essere lunghe fino a coprire la nocella del polso e larghe una volta e mezza la mano.

La figura 7 completa la descrizione, indicando le proporzioni che devono essere conservate fra le varie parti della giubba.

I distintivi di grado, del tutto simili a quelli usati in Italia, sono portati su controspalline rigide di forma rettangolare larghe cm. 5 1/2 e lunghe in proporzione della taglia dell'ufficiale ed in modo che non sporgano dalla cucitura della spalla. Sono costruite di:

a) gallone di argento per gli ufficiali generali;

b) panno nero per gli ufficiali del R. esercito (meno i CC. RR.);

c) panno scarlatto per gli ufficiali dei CC. RR.

Le controspalline sono inoltre, foderate e filettate come segue:

Grado o arma o corpo	Fodera	Filettatura
Ufficiali generali	panno turchino	tessuto argento
Ufficiali di Stato Maggiore (1)	panno turchino	tessuto oro
Ufficiali dei CC. RR.	panno scarlatto	panno azzurro
Ufficiali di fanteria (batt. cacciatori e ufficiali fuori corpo)	panno scarlatto	panno scarlatto
Ufficiali di cavalleria (fuori corpo)	panno bianco	panno bianco
Ufficiali di artiglieria (batterie, compresi cannonieri, nazionali o indigeni)	panno giallo	panno giallo
Ufficiali dei riparti indigeni (battaglioni squadroni, meharisti ecc.)	panno del colore distintivo del reparto	panno del colore distintivo del reparto
Ufficiali del genio	panno cremisi	panno cremisi
Ufficiali medici	panno amaranto	panno amaranto
Ufficiali chimici-farmacisti	panno nero	panno amaranto
Ufficiali di commissariato	panno viola	panno viola
Ufficiali veterinari	panno celeste	panno celeste
Ufficiali di amministrazione	panno azzurro scuro	panno azzurro scuro

(1) Gli ufficiali in servizio di S. M. portano i distintivi di grado e le controspalline dell'arma di provenienza, e gli alamari speciali al bavero.

Al bavero della giubba non va portato distintivo alcuno fatta eccezione per i seguenti:

a) ufficiali di S. M. — alamaro d'oro ricamato su panno turchino;

b) ufficiali dei CC. RR. — alamaro d'argento ricamato su panno scarlatto.

49. — *Controspalline e cordelline speciali per la grande uniforme estiva.* — Le controspalline per la grande uniforme estiva (V. figura n. 8), rigide anch'esse, hanno la stessa

forma e dimensioni di quelle di panno sopra descritte — sono foderate per tutti i gradi, armi e corpi in bianco e costruite:

a) in gallone d'argento (simile a quello usato in Italia) con bordatura d'oro per gli ufficiali generali. Il bordo è ricamato a tubetti opachi e lucidi intervallati nella misura di 2 a 3;

b) in gallone d'argento (o d'oro a seconda delle varie armi o corpi) simile a quello usato per gli ufficiali generali, con bordatura d'argento (o d'oro) e di seta bleu. Il bordo è ricamato in tubetti opachi e bleu, intervallando un tubetto bleu ogni 12 tubetti d'argento (o d'oro) per gli ufficiali superiori — e un tubetto bleu ogni 4 tubetti d'argento (o d'oro) per gli ufficiali inferiori.

Per tutti il bordo è largo 5 mm. ed è compreso nella larghezza totale della controspallina. Sulla controspallina costruita come dianzi è descritto, vanno ricamate le stellette distintivo di grado.

Sul rovescio e verso la spalla le controspalline portano un passante per l'applicazione delle cordelline.

Le cordelline per gli ufficiali generali, di Stato maggiore e dei CC. RR. sono quelle usate in Italia. Oltre che con la uniforme estiva detti ufficiali le portano anche con la grande uniforme invernale.

Le cordelline per gli altri ufficiali (grande uniforme estiva) sono costituite da due trecce di foggia analoghe e quelle di cui sopra. La treccia più corta è lunga cm. 45, la più lunga cm. 65. Sono costruite in cordoncino di seta bianca (o gialla a seconda delle varie armi o corpi) del diametro di mm. 4 con intramezzati radi fili d'argento (o d'oro) e di seta bleu. La maggiore o minore quantità della seta bleu distingue gli ufficiali inferiori dai superiori (V. figure nn. 9 e 10).

50. — *Alamari per ufficiali di S. M.* — D'oro, simili a quelli di prescrizione in Italia per gli ufficiali in servizio di S. M. ricamati su panno color turchino con una bardatura dello stesso panno di mm. 3 (V. figura n. 11).

51. — *Alamari per ufficiali dei CC. RR.* — D'argento, simili a quelli di prescrizione in Italia per il giubbone di

piccola uniforme della truppa, ricamati su panno color scarlatto con una bordatura dello stesso panno di mm. 3 (V. figura n. 12).

52. — *Camicia.* — La camicia di tela bianca è del tipo comunemente in uso. Quella inamidata è tenuta chiusa da uno o due bottoncini amovibili d'oro o dorati di diametro fra i due e i quattro millimetri.

La camicia cachi può essere di tela o di lana; è munita di due tasche superiori; il colletto può far corpo con la camicia (V. figura n. 13); i bottoni devono essere dello stesso colore della camicia.

Indossata senza giubba nei casi previsti dal n. 29, va completata con due controspalline simili a quelle stabilite per la giubba.

53. — *Fascia di lana color cachi.* — E' costituita da una fascia di lana di colore cachi lunga circa 235 cm. e larga circa 40 cm.

54. — *Cravatta.* — Lunga o corta di seta nera opaca del tipo simile a quello portato comunemente.

55. — *Colletto.* — Di tela bianca (rovesciato o diritto con le punte rovesciate — inamidato o floscio) e di tela o lana cachi (rovesciato — floscio) di foggia simile a quella comunemente in uso (V. figura nn. 14 e 15).

56. — *Pantaloni corti.* — Sono del tipo prescritto in Italia per l'uniforme grigio verde (V. figura n. 16). Con la uniforme di marcia è inoltre facoltativo l'uso del pantalone tipo alpino (V. figura n. 17).

57. — *Pantaloni lunghi.* — Di foggia uguale per tutte le uniformi. Non debbono essere eccessivamente lunghi o corti, larghi o stretti. Il fondo, senza risvolto, deve essere tagliato obliquamente in modo da giungere posteriormente fino al tacco della scarpa, e anteriormente adagiarsi sulla tomaia della scarpa stessa senza far pieghe (V. figur n. 18).

58. — *Calze.* — Di color marrone chiaro — bianco o nero a seconda della uniforme con la quale si indossano. La maglia deve essere perfettamente unita, senza alcuna ornamentazione.

59. — *Calzatura.* — Di coloro marrone scuro: stivaletto allacciato, scarpetta, gambale, stivalone intero. Di color bianco: scarpetta di tela o pelle. Di color nero: scarpetta di coppale lucido.

Lo stivaletto e la scarpetta sono del tipo comunemente in uso — con puntale, senza però cuciture o ornamentazioni appariscenti.

Lo stivalone è del comune tipo intero, senza puntale — rigido o floscio.

60. — *Bottoni metallici.* — Sono di due tipi: uno piccolo ed uno grande. Il tipo piccolo ha il diametro di 15 mm.; quello grande il diametro di 22 mm. I bottoni sono di metallo bianco argentato o di ottone dorato a superficie liscia o con impresso il fregio dell'arma e corpo con le stesse prescrizioni vigenti in Italia.

Per la fanteria coloniale (nazionale o indigena e senza distinzione di provenienza) e per i riparti meharisti, i bottoni, in metallo bianco portano impressi, opportunamente ridotti, i fregi di cui al n. 43 e alle figure nn. 3 e 4.

§ 2. — *Oggetti facoltativi.*

61. — *Turbante per ufficiale meharista.* — E' costituito da un telo di leggero tessuto di tela di lino o di cotone color bianco da portare avvolto attorno alla testa.

62. — *Pantalone per ufficiale meharista.* — E' di tela color nero del tipo simile a quello usato dagli indigeni.

63. — *Scarpetta per ufficiale meharista.* — Di pelle color naturale e di tela con suola di cuoio e corda adatta allo speciale servizio.

64. — *Scudiscio.* — Di uno dei tipi comunemente in uso.

65. — *Canna da passeggio.* — E' di giunco senza puntale e senza appariscente e vistosa impugnatura.

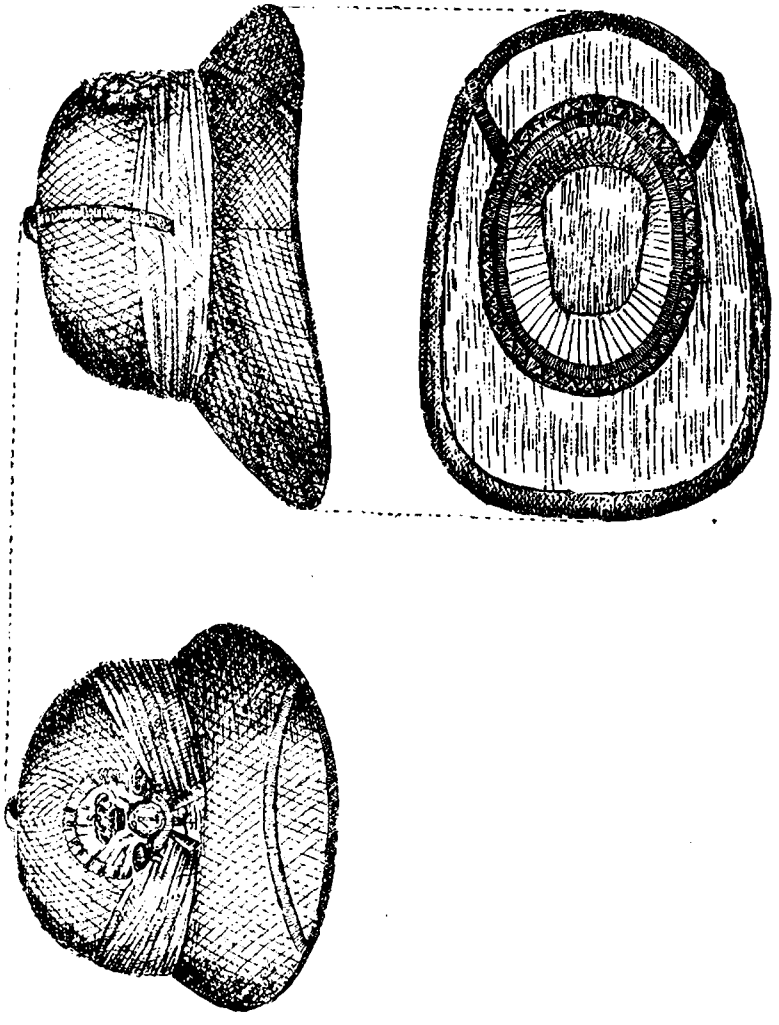
66. — *Mantellina corta.* — E' di panno grigio-verde o cachi, tipo truppa impermeabile o no — con o senza cappuccio. La sua lunghezza deve essere dai 10 ai 20 cm. sopra il ginocchio.

Il Ministro: FEDERZONI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

TAVOLA I.

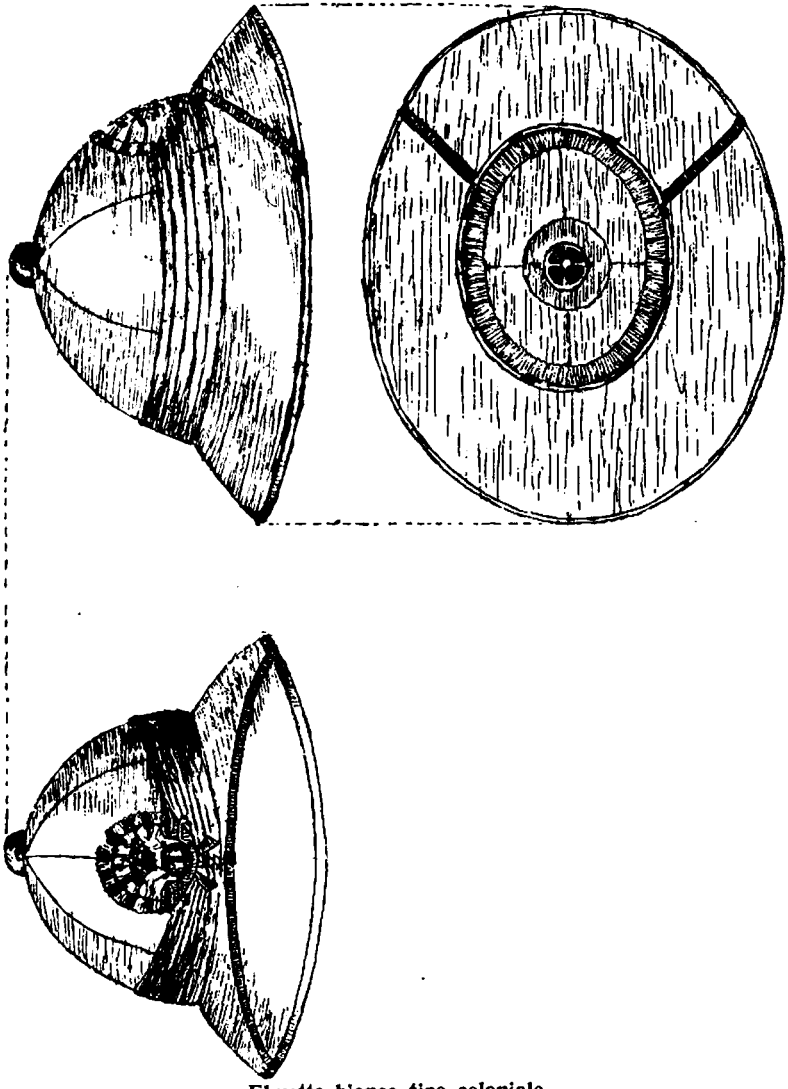
Figura 1.



Elmetto cachi tipo «Aden»

TAVOLA I.

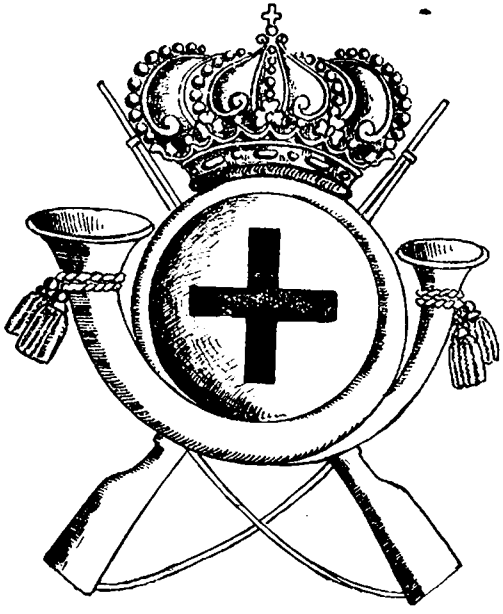
Figura 2.



Elmetto bianco tipo coloniale.

TAVOLA II.

Figura 3.



Fregio metallico da elmetto per fanteria indigena e nazionale.

TAVOLA II.

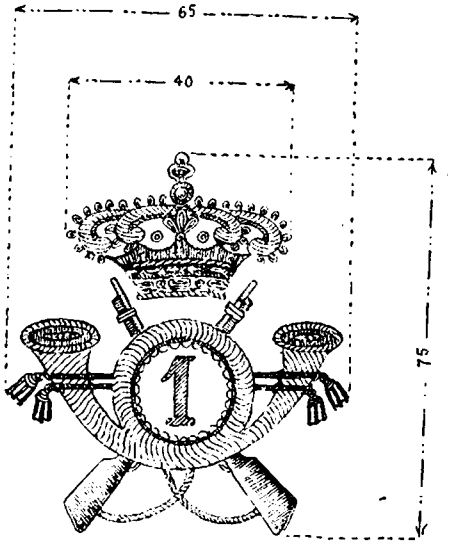
Figura 4.



Fregio metallico da elmetto per reparti meharisti e sahariani.

TAVOLA III.

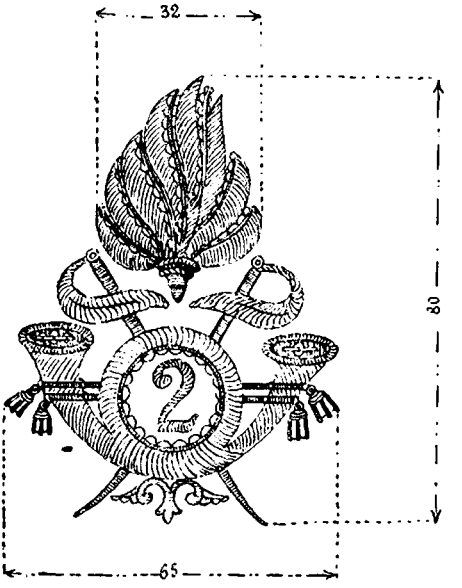
Figura 5.



Fregio ricamato da berretto per Fanteria nazionale e indigena.

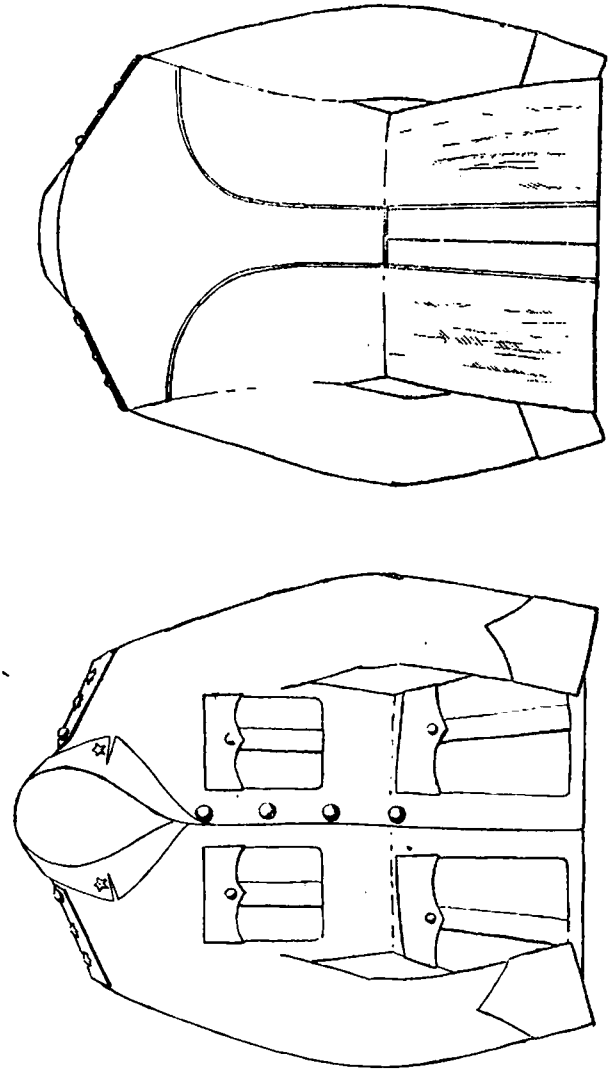
TAVOLA III.

Figura 6.



Fregio ricamato da berretto per reparti meharisti e sahariani.

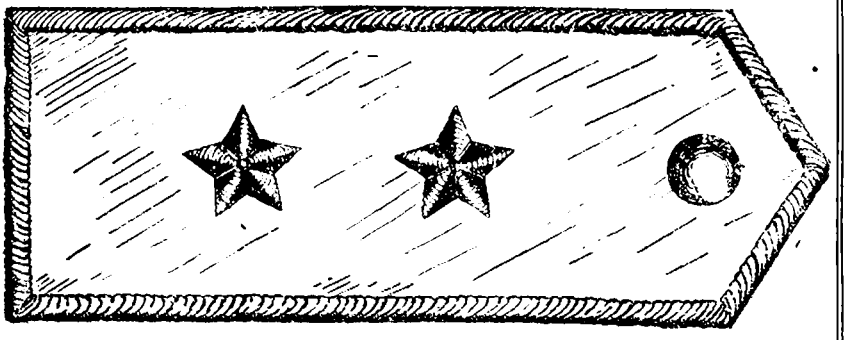
Figura 7. TAVOLA IV.



Giabba cachi o bianca per ufficiale coloniale.

TAVOLA V.

Figura 8.



 bordo per Generali.

 bordo per ufficiali superiori

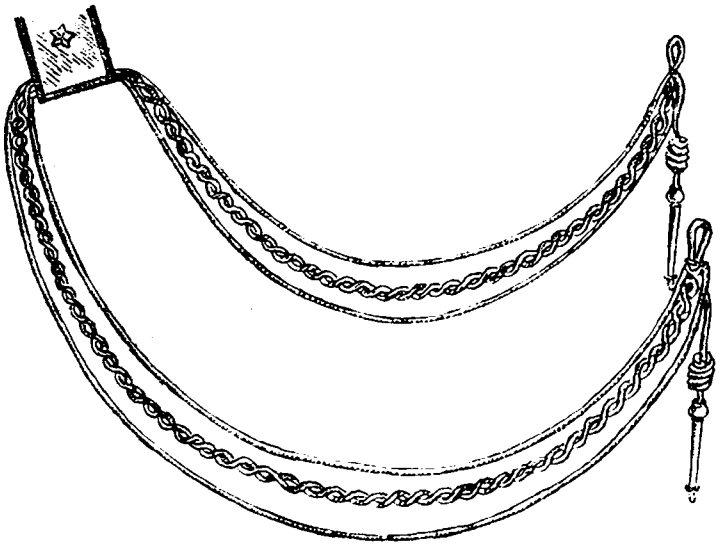
 bordo per ufficiali inferiori

(il bordo dovrà avere la larghezza di 4 mm.).

Controspalline per alta uniforme estiva.

TAVOLA V.

Figura 9.



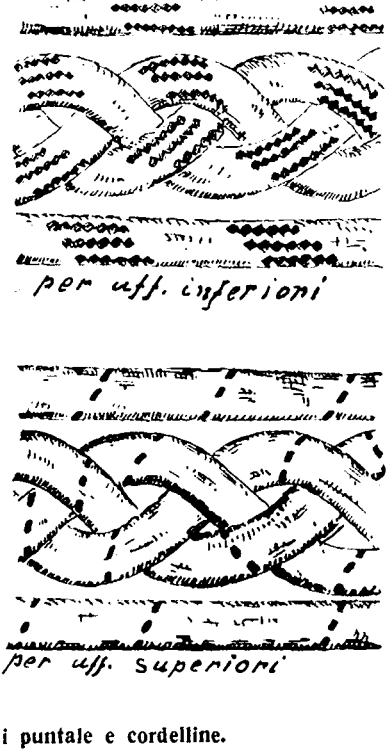
Cordellina per alta uniforme estiva.

(Lunghezza della superiore cm. 45
» » inferiore » 65)

TAVOLA VI.

Figura 10



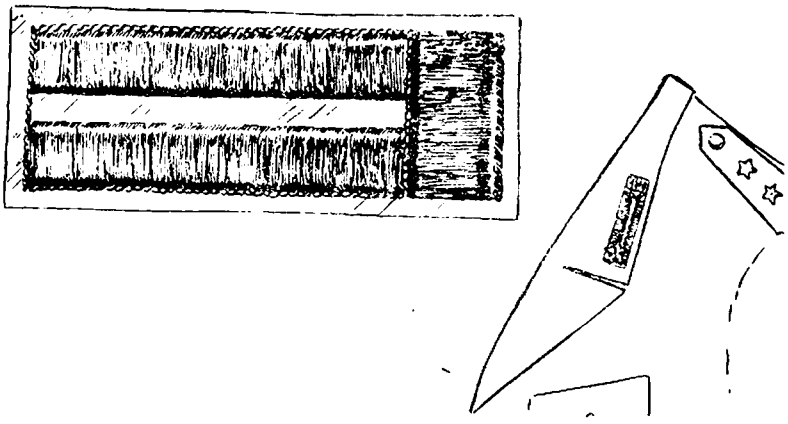


Detttaglio di puntale e cordelline.

(le cordelline dovranno avere il diametro di mm. 4).

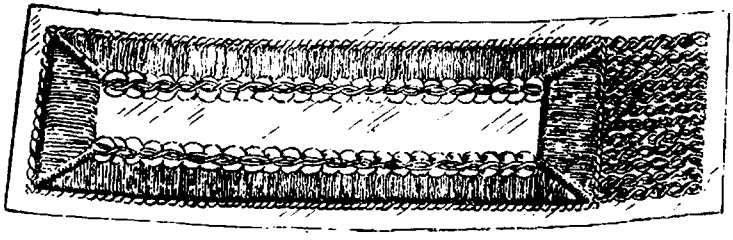
TAVOLA VI.

Figura 11.



Alamaro per ufficiali di S. M. su panno turchino.
(grandezza naturale).

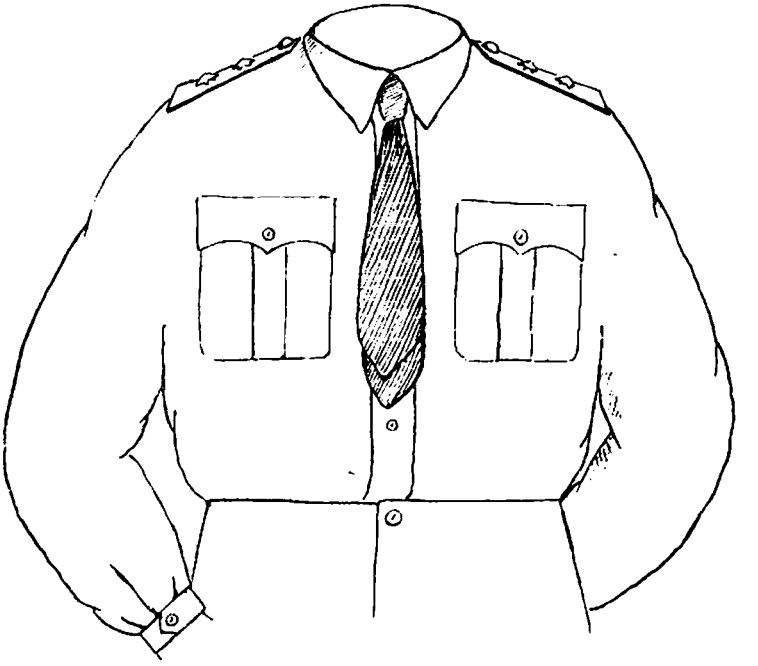
Figura 12.



Alamaro per ufficiali dei CC. RR. su panno rosso.
(grandezza naturale).

TAVOLA VII.

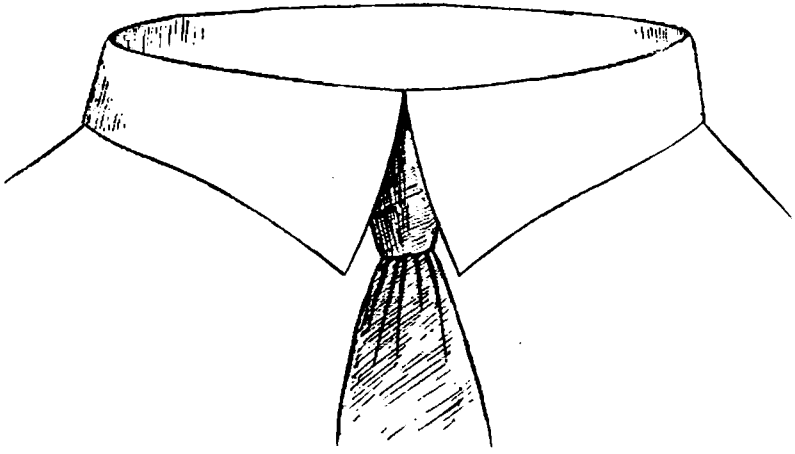
Figura 13.



Camicia cachi di tela o lana per uniforme di marcia.

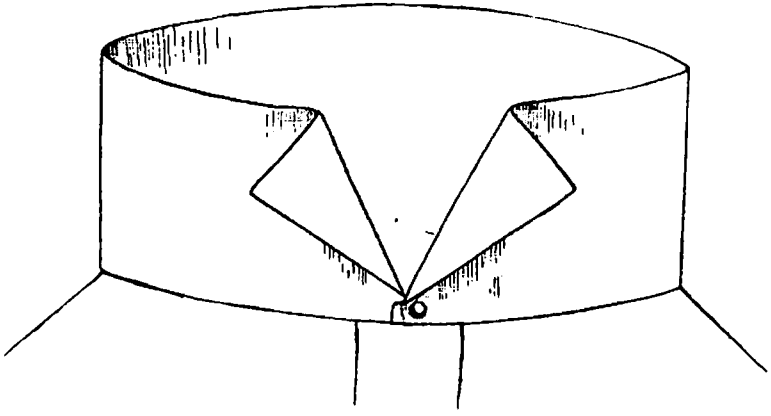
TAVOLA VII.

Figura 14.



Colletto bianco per alta uniforme in servizio e uniforme ordinaria.

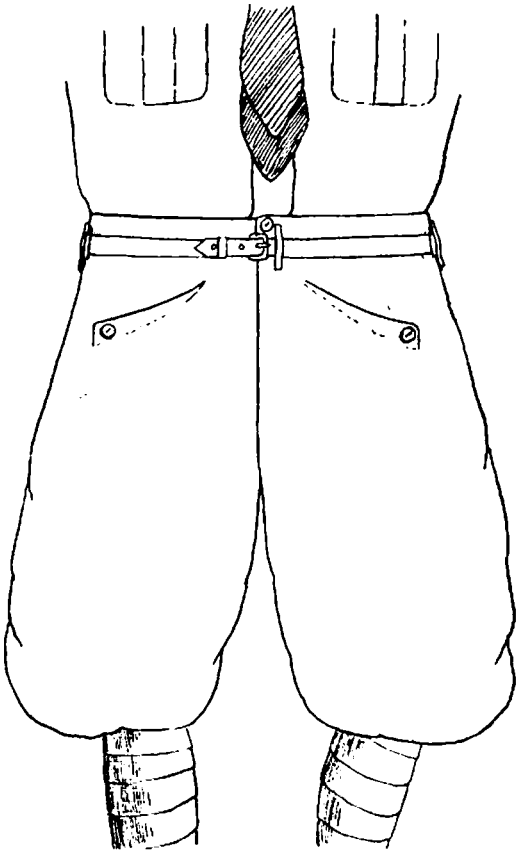
Figura 15.



Colletto bianco per uniforme da società.

TAVOLA VIII.

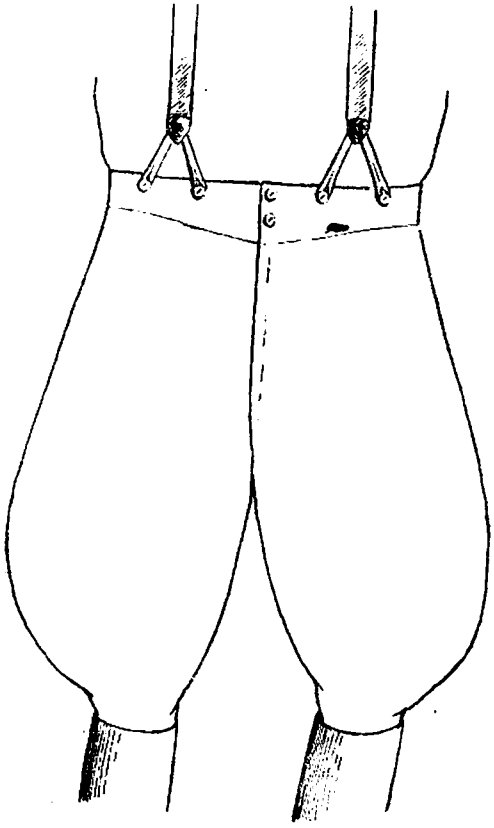
Figura 16.



Pantalone cachi per uniforme di marcia.

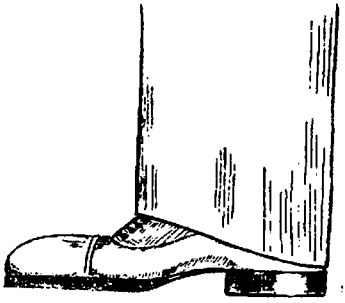
TAVOLA VIII.

Figura 17.



Pantaloni cachi o bianchi per uniformi ordinarie.

Figura 18.



Dettaglio pantalone lungo.

N. 740. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Cambio di denominazione:

Legione Palermo — La divisione e la compagnia di Castrogiovanni hanno assunto la denominazione di divisione e compagnia di « Enna ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 1ª, anno 1927, circolare 13:

A pagina 24 depennare il maggiore GANDIN Aldo.

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1780 depennare il tenente BUCCILLI Renato dell'11° bersaglieri.

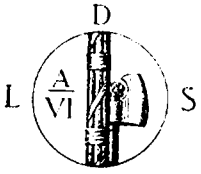
A pagina 1782 depennare il capitano GENTA Giovanni del Comando distretto Milano.

A pagina 1783 depennare il tenente SORAGNI Antonio del Comando scuola guerra.

A pagina 1784 depennare il capitano TREVES Michelangelo del 55° fanteria.

Dispensa 45ª, anno 1927, circolare 638:

Nelle annotazioni in calce alla Tabella, allegato n. 1, depennare al n. 3 la parola *Roma*.



PREZZO L. 1,20

(6562) – Roma, 1927 – Anno VI – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA
DEL 2337
GUERRA
BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 52ª — 1927 - ANNO VI — 25 NOVEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 741 - 19 agosto 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1826, col quale la « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » è devoluta a favore del 31° reggimento fanteria . . . . . *Pag.* 2340

» 742 - 26 agosto 1927 - Anno V - DISPOSIZIONI VARIE. - R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione capitano Ottavio CAIAZZO, medaglia d'oro » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico . . . . . » 2342

» 743 - 23 ottobre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2036 - Variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-1928 ed ai bilanci speciali dell'Amministrazione del fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio medesimo . . . . . » 2346

» 744 - 23 ottobre 1927 - Anno V — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 2099 - Estensione alle nuove provincie del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157 circa il rimborso da parte dello Stato alle amministrazioni provinciali delle rette di spedalità per ricovero nei manicomi di ex militari demonti » 2348

N. 745 – 23 ottobre 1927 – Anno V — AVANZAMENTO – COLONIE – UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 2087 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale . . . . . *Pag.* 2349

» 746 – 30 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che devolve ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole le attribuzioni di cui agli art. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 4 giugno 1926 relativo al conferimento degli alloggi militari . . . . . » 2350

» 747 – 23 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2093 – Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato. . . » 2351

» 748 – 27 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 2092 – Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli . . . . . » 2356

» 749 – 27 ottobre 1927 – Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2057 – Norme per l'applicazione alle nuove province della legge sulla cittadinanza » 2357

» 750 – 8 novembre 1927 – Anno VI — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito. . . . » 2359

» 751 – 11 novembre 1927 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO – CONCORSI E GARE. – Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda . . . . . » 2360

» 752 – 12 novembre 1927 – Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 . . . . . » 2361

N. 753 - 16 novembre 1927 - Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale col quale è sostituito un giudice effettivo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato . . . . . *Pag.* 2363

» 754 - 24 novembre 1927 - Anno VI – AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Impiegati ammessi a sostenere gli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 e data di inizio degli esami stessi. . . . . » 2364

» 755 - 24 novembre 1927 - Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Esclusione dalle aste. . . . . » 2366

» 756 – 24 novembre 1927 –Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.— Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette . . . . . » 2367

» 757 – 24 novembre 1927 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra. . » 2370

» 758 – 24 novembre 1927 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme relative alla istruzione premilitare » 2370

759 – 24 novembre 1927 – Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corsi di istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi o corpi aventi automezzi in dotazione organica . . . » 2372

» 760 – 24 novembre 1927 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Militari che non fecero valere in tempo utile titoli di ascrizione alla ferma riducibile . . . . . » 2373

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2377

Circolare N. 741. – DISPOSIZIONI VARIE. – **R. decreto n. 1826 col quale la « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » è devoluta a favore del 31° reggimento fanteria ».** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 19 agosto 1927 – Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 gennaio 1923, n. 45, col quale la « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » venne eretta in ente morale;

Visto che, i nesecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 396, relativa all'ordinamento del R. Esercito, il 32° reggimento fanteria è stato sciolto;

Tenuto conto del desiderio espresso dagli ufficiali del disciolto 32° reggimento fanteria, che l'attività della Fondazione — costituita col fondo di lire ottomilaseicento nominali — sia destinata a favore del 31° reggimento fanteria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'attività della « Fondazione Ufficiali del 32° Reggimento Fanteria » viene devoluta a favore del 31° Reggimento Fanteria, restando immutata la denominazione dell'Ente.

Art. 2.

E' approvato il nuovo statuto organico della detta Fondazione composto di numero cinque articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 19 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » a favore del 31° reggimento fanteria

Art. 1.

L'attività della « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria », istituita mediante il fondo di lire ottomilaseicento nominali, formato dal complesso di offerte individuali fatte durante e dopo la guerra italo-austriaca dagli ufficiali del 32° reggimento fanteria, ed eretta in ente morale col R. decreto n. 45 del 4 gennaio 1923, siccome destinata a favore dei militari di truppa del detto corpo, viene ora devoluta, conservando il suo nome, in seguito allo scioglimento del 32° reggimento fanteria, a favore del 31° reggimento fanteria.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di lire ottomilaseicento nominali in cartelle del prestito nazionale 5 %, convertite in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione ufficiali del 32° reggimento fanteria » e depositato presso la cassa del 31° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del 31° reggimento fanteria.

Art. 4.

La rendita annua del capitale di cui all'art. 2 sarà ripartita in 5 o 6 premi per essere assegnata ad altrettanti militari di truppa del reggimento, i quali si siano durante l'anno distinti nella disciplina e nell'adempimento del loro dovere, con preferenza — a parità di merito — a coloro che versano in condizioni di bisogno.

Il conferimento di detti premi sarà effettuato, in seguito a proposta dei comandanti di compagnia, da una commissione composta dai comandanti di battaglione e presieduta dal comandante del reggimento.

Potranno fruire della detta concessione anche i militari congedati riconosciuti meritevoli, purchè appartengano alla classe che precede quella sotto le armi al momento dell'assegnazione, e non siano stati beneficiati.

La distribuzione dei premi sarà effettuata annualmente il giorno 24 maggio.

Art. 5.

Annualmente sarà trasmesso al Ministero della guerra il rendiconto relativo alla gestione della fondazione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 742. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2008 col quale la « Fondazione capitano Ottavio CAIAZZO, medaglia d'oro » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 26 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 263, del 14 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Visto che l'avv. cav. uff. Pietro CAIAZZO ha offerto la somma di lire 10,000 nominali — in una cartella di consolidato 5 per cento — nell'intendimento che con essa sia istituita ed eretta in ente morale una fondazione da intitolarsi al nome del fratello capitano Ottavio CAIAZZO, decorato di medaglia d'oro al valore militare, caduto eroicamente sul Monte Kobilek il 26 ottobre 1917, e destinata a favore del 1° battaglione del 2° reggimento fanteria, al quale il predetto defunto ufficiale apparteneva;

Avuto riguardo alla volontà espressa dall'offerente che la rendita annua della Fondazione, divisa in due parti eguali, venga assegnata, in forma di premio, dal comandante il

2° reggimento fanteria, principalmente a favore di ex-militari di truppa, i quali, essendo di ottimi precedenti, appartennero durante la guerra 1915-1918 al 1° battaglione del 2° reggimento fanteria, oppure a favore di militari di truppa del battaglione stesso che si siano distinti durante l'anno per azioni degne di lode e per esemplare condotta;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Ottavio* CAIAZZO *Medaglia d'oro* », costituita coll'offerta di lire diecimila nominali, fatta dal cav. uff. avv. Pietro Caiazzo e destinata a favore del 1° battaglione del 2° reggimento fanteria, è eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione, composto di n. 5 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Capitano Ottavio Caiazzo Medaglia d'oro » a favore del 1° battaglione del 2° reggimento fanteria.

Art. 1.

Con l'offerta della somma di lire 10,000 nominali, fatta dall'avv. cav. uff. Pietro CAIAZZO, allo scopo di onorare la memoria del proprio fratello capitano Ottavio CAIAZZO, decorato di medaglia d'oro al valor militare, caduto eroicamente sul Monte Kobilek il 26 ottobre 1917 alla testa del 1° Battaglione del suddetto Reggimento, è istituita la « Fondazione Capitano Ottavio CAIAZZO - Medaglia d'oro », a favore del 1° Battaglione del 2° Reggimento fanteria.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di cui al precedente art. 1 investito in una cartella di consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo, intestato alla « Fondazione Capitano Ottavio CAIAZZO - Medaglia d'oro », e depositato presso il comando del 2° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del predetto reggimento.

Art. 4.

Con la rendita del capitale di cui all'art. 2 sono istituiti due premi di eguale importo, da assegnarsi ogni anno nel giorno 26 ottobre, anniversario della morte del capitano Ottavio CAIAZZO, a due militari di truppa di ottimi precedenti militari, civili e politici, che abbiano appartenuto od appartengano al 1° battaglione del 2° reggimento fanteria, col seguente ordine di precedenza:

a) militari di truppa in congedo, che parteciparono col 1° battaglione del suddetto reggimento al combattimento

del Monte Kobilek e vi conseguirono ricompense al valor militare, o, in caso di morte, agli orfani minorenni degli stessi, anche se la morte del genitore sia avvenuta posteriormente e non per eventi di guerra;

b) militari di truppa in congedo, che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera precedente, anche se non conseguirono ricompense al valor militare, o, in caso di morte, ai loro orfani minorenni, anche se la morte del genitore sia avvenuta posteriormente e non per eventi di guerra;

c) militari di truppa in congedo, che fecero parte del 1° battaglione del 2° reggimento fanteria durante la campagna 1915-1918, con preferenza per quelli che conseguirono ricompense al valore militare;

d) militari di truppa sotto le armi, appartenenti al 1° battaglione del 2° reggimento fanteria di ottimi precedenti morali, che si siano distinti nel corso dell'anno per azioni degne di lode o per esemplare condotta.

Art. 5.

L'assegnazione e consegna dei premi verrà effettuata a cura del comandante del 2° reggimento fanteria, a suo giudizio insindacabile ed in quella forma che riterrà più opportuna.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente verrà provveduto con le prime rendite della Fondazione.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 743. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2036 – Variazioni ai bilanci dell'entrata e della spesa di vari Ministeri per l'esercizio finanziario 1927-1928 ed ai bilanci speciali dell'Amministrazione del fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano e Torino, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e della Colonia Eritrea, per l'esercizio medesimo.** — (Ragioneria centrale). — 23 ottobre 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 262, del 12 novembre 1927 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 7 aprile 1927, nn. 451, 452, 543, 454 e 504; 2 giugno 1927, n. 831; 9 giugno 1927, nn. 857, 858 e 859 e 16 giugno 1927, n. 942 e 943;

Visto l'art. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta d'introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei vari Ministeri, nonchè in alcuni bilanci speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Omissis.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1927-28, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro predetto.

Omissis.

Questo decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Omissis.

TABELLA B.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1927-28.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 47 - Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani, ecc.	L.	450,000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 55 - Fondo a disposizione per eventuali deficienze, ecc.	L.	450,000
Cap. n. 59 - (Trasporto al bilancio dei Lavori pubblici) - Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc.	»	3,570,000
TOTALE delle diminuzioni. . . .	L.	4.020,000

Omissis.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Omissis.

N. 744. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 2099 – Estensione alle nuove provincie del decreto luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, circa il rimborso da parte dello Stato alle amministrazioni provinciali delle rette di spedalità per ricovero nei manicomi di ex militari dementi.** — (Gabinetto) — 23 ottobre 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 22 novembre 1927 – Anno VI)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e 3 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Ritenuto che le dette disposizioni dànno facoltà al Governo del Re di estendere alle nuove Provincie le leggi vigenti nelle vecchie Provincie del Regno;

Ritenuta la necessità di estendere alle Provincie dei nuovi territori del Regno le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, art. 3, n. 1;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, riguardanti l'obbligo, da parte dello Stato, di rimborsare alle Amministrazioni provinciali le rette di spedalità dalle Amministrazioni stesse anticipate pel ricovero nei manicomi di ex militari dementi per causa di servizio di guerra, sono estese ai nuovi territori del Regno con effetto retroattivo dalle rispettive date di annessione.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 745. — AVANZAMENTO - COLONIE - UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 2087 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme nella Somalia settentrionale.** — (Gabinetto). — 23 ottobre 1927 - Anno V — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 19 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che hanno preso parte alle operazioni militari nel territorio della Somalia settentrionale nel periodo dal 23 settembre 1925 al 27 febbraio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 746. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale che devolve ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole le attribuzioni di cui agli art. 10, 11 e 12 del decreto ministeriale 4 giugno 1926 relativo al conferimento degli alloggi militari.** — (Direzione generale del genio). — 30 settembre 1927 – Anno V.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253;

Visto il decreto Ministeriale 4 giugno 1926, che affida al Ministero della guerra l'approvazione degli specchi annuali degli alloggi concessi nei fabbricati militari;

Considerata l'opportunità di delegare tale compito ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole; e ciò per rendere più celere il procedimento di approvazione degli specchi medesimi e più diretto il controllo sul servizio, in genere, degli alloggi militari;

Di concerto col Ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni affidate al Ministero della guerra dagli articoli 10, 11, 12 del decreto Ministeriale 4 giugno 1926 (che detta le norme pel conferimento degli alloggi militari) ed il controllo sul servizio, in genere, degli alloggi medesimi, sono devoluti ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 15 ottobre 1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

p. *Il Ministro della guerra*: UGO CAVALLERO. — *Il Ministro delle finanze*: VOLPI.

N. 747. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2093 - Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 21 novembre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523;
Visto il R. decreto 27 gennaio 1924, n. 510;
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 9 maggio 1926, n. 1277;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206;
Vista la legge 16 giugno 1927, n. 969;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di alcune disposizioni aggiuntive a quelle che disciplinano l'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1927, il personale titolare (stabile e in prova) direttivo, insegnante, di amministrazione, e di laboratorio delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori di architettura di cui all'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonchè il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, è iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato ed è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 2.

Il personale delle predette Regie scuole professionali, in servizio al 1° luglio 1927, che trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita col decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, rimane iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato dalla data con la quale ne aveva acquistato il diritto per effetto del penultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione all'Opera di previdenza del personale proveniente dal cessato regime, direttivo, insegnante, di amministrazione, e di laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole professionali situate nei territori annessi al Regno.

Art. 4.

Il personale di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per

cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri.

Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale dal 1° gennaio 1929, giusta l'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 969.

Art. 5.

Del personale menzionato agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno compilati appositi elenchi firmati, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Art. 6.

Gli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza ed i loro aventi causa, i quali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, richiedano la indennità stabilita dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, perdono il diritto ai benefici dell'Opera di previdenza, e, qualora abbiano conseguito durante il servizio alcuno dei benefici che l'Opera concede agli iscritti ed alle loro famiglie, non potranno ottenere la restituzione dei contributi versati.

Art. 7.

Il personale di cui all'art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 969, eliminato dai ruoli anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, non ha diritto ai benefici dell'Opera di previdenza.

Questa disposizione è estesa ai superstiti di detto personale.

Art. 8.

Ai concorsi annuali che l'Opera di previdenza bandisce per borse di studio, sono ammessi anche i figli di funzionari civili e militari in servizio attivo, che abbiano già iniziato gli studi in Regie università, ovvero in altri Regi istituti superiori equipollenti.

Gli aspiranti alle borse di studio indicate nel comma precedente debbono dimostrare di avere, a suo tempo, conseguita l'ammissione al corso universitario, o ad altro isti-

tuto superiore equipollente, in unica sessione, e con una media generale non inferiore ad otto decimi, e di avere inoltre superati gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi già frequentati, con una media non inferiore ad otto decimi.

Per concorrere alle borse di perfezionamento gli aspiranti dovranno dimostrare di aver conseguito il diploma di laurea, da non oltre due anni, con una votazione non inferiore ad otto decimi.

Art. 9.

L'art. 2 (lettere *a*, *b*, *c*, *d*) del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036 (testo unico), è modificato nel modo seguente:

« Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) i personali civili di ruolo ordinario dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente;

b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918 o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta.

« Gli ufficiali del S.P.E., che cessano da tale posizione e passano in altra categoria, sono iscritti all'Opera di previdenza ed assoggettati al prescritto contributo durante gli eventuali periodi di richiamo.

« Sono pure iscritti all'Opera di previdenza i funzionari del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, del Ministero della Real Casa, del Senato del Regno, in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente.

« L'iscrizione all'Opera di previdenza delle suindicate categorie di personali è inoltre subordinata alla condizione che sia ad esse assicurato un trattamento di quiescenza a carico dello Stato ».

Art. 10.

A decorrere dal 1° gennaio 1928, l'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere, mediante pagamento diretto a favore della clinica ospitaliera, nella spesa per rette di degenza, onorario ed accessori, a carico dei funzionari in servizio attivo, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano ricoverati per gravi malattie presso una clinica ospitaliera del Regno.

Nei casi di gravi malattie, o di atti operativi, per i quali non vi sia stato, per speciali circostanze, il ricovero in una clinica, l'Opera di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1928, è autorizzata a concorrere nella spesa a carico del l'iscritto, su motivata e documentata proposta del capo del l'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende.

Art. 11.

La somma da erogarsi annualmente per concorso nelle spese di malattia non potrà superare le L. 650,000.

Parimenti dal 1° gennaio 1928 la somma da erogarsi an nualmente per concorso in casi di gravi operazioni chirur giche non potrà superare le L. 650,000.

In nessun caso il concorso dell'Opera di previdenza po trà superare nell'anno solare, per ciascun iscritto, le L. 2000 per malattie e complessivamente le L. 1000.

Art. 12.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle di cui al presente decreto.

Art. 13.

Il Governo del Re provvederà a coordinare anche le dispo sizioni contenute nel presente decreto nel testo unico auto rizzato con l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e ad emanare le relative norme regolamentari.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO
FEDELE.

N. 748. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2092 – Norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.** — (Gabinetto). — 27 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 269, del 21 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti Reali o Ministeriali quando siano costituiti da più fogli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti Reali o Ministeriali, quando questi siano costituiti da più fogli, i fogli intercalari devono essere legati tra loro e col foglio esterno mediante un nastrino tricolore che attraversi due fori fatti nel dorso dei fogli medesimi, e gli estremi del nastro, riuniti tra loro, saranno fermati con ceralacca su di una pagina del foglio esterno, e prima che gli atti stessi siano sottoposti alla firma. Sulla ceralacca sarà apposto un timbro costituito dal sigillo dell'Amministrazione proponente, quale è prescritto nell'art. 3 del R. decreto 27 marzo 1927, n. 1048, di diametro non superiore a centimetri tre.

La disposizione che precede si osserva pure quando si tratti di convenzioni e contratti stipulati dalle Amministrazioni dello Stato.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 saranno osservate da tutte le Amministrazioni dello Stato a partire dal 1° marzo 1928.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

N. 749. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2067 - Norme per l'applicazione alle nuove provincie della legge sulla cittadinanza.** — (Gabinetto). — 27 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267 del 18 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge sulla cittadinanza 13 giugno 1912, n. 555, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1922, n. 949;

Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, che estende ai territori annessi al Regno in forza dei Regi decreti 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, la legge ed il regolamento su indicati;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 351, che estende alla città ed al territorio di Fiume il predetto R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245;

Visti i Regi decreti 16 ottobre 1924, n. 1781, e 5 aprile 1925, n. 443, che prorogano di un anno il termine stabilito dall'art. 19, comma 3°, della legge 13 giugno 1912, n. 555, per la elezione della qualità di cittadino italiano o di straniero a norma dell'art. 3, nn. 2 e 3, della detta legge;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per gli esteri, per l'interno e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La riserva contenuta nell'art. 1 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1245, si estende soltanto alle persone che, alla data della entrata in vigore dei Trattati di San Germano e di Rapallo, erano pertinenti ad un Comune della cessata monarchia austro-ungarica.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge sulla cittadinanza del 13 giugno 1912, n. 555, sono applicabili a tutti coloro ai quali non si estende la su menzionata riserva, anche se nei loro riguardi potevano trovare applicazione le disposizioni dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, o dell'art. 2 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43.

Tali persone, se dopo l'entrata in vigore del R. decreto 7 giugno 1923, si siano trovate nelle condizioni di cui ai nn. 2 e 3 del sopra citato art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, e non abbiano fatto le dichiarazioni ivi previste entro il termine fissato e prorogato con R. decreto 16 ottobre 1924, n. 1781, e con R. decreto 5 aprile 1925, n. 443, potranno fare dette dichiarazioni entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 750. — SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale col quale si modifica la tabella che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi pel servizio religioso nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 8 novembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 417, sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica;

Visto il R. decreto 9 agosto 1926, n. 1493, contenente le norme per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1926, che provvede alla assegnazione dei cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito;

Ritenuta la opportunità di distribuire più organicamente i cappellani militari capi per il servizio religioso nel R. Esercito fra gli enti ospedalieri militari delle diverse provincie;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella di cui all'articolo unico del decreto ministeriale 8 settembre 1926, che stabilisce l'assegnazione dei cappellani militari capi per il servizio religioso nel R. Esercito, è parzialmente modificata, nel senso che al n. 22 è sostituito all'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni l'Ospedale militare secondario di Catanzaro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per al registrazione.

Roma, addì 8 novembre 1927, anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 751. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che provvede alla sostituzione del presidente della commissione esaminatrice per un concorso a sottotenente maestro direttore di banda.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 novembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 4 agosto 1927, che nomina la Commissione esaminatrice per il concorso a sottotenente maestro direttore di banda, di cui all'articolo 4 del decreto Ministeriale 21 febbraio 1927;

Decreta:

Il generale di divisione BOCCALANDRO cav. Ugo, nominato presidente della Commissione suddetta con il decreto Ministeriale 4 agosto 1927, è sostituito nell'incarico dal generale di brigata PIRZIO BIROLI cav. Alessandro.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1927 - *Anno V, registro n.* 62, *foglio n.* 116.

N. 752. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina le commissioni esaminatrici per i concorsi indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 12 novembre 1927 - Anno VI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visti gli articoli 4 e 8 del decreto ministeriale in data 28 luglio 1927, che indice gli esami di concorso per le promozioni al grado 9° nei ruoli del gruppo *B* del personale civile dell'Amministrazione militare;

Decreta:

Art. 1.

La commissione per gli esami di concorso a primi topografi è costituita come appresso:

VACCHELLI gr. uff. Nicola, generale di brigata, direttore dell'istituto geografico militare, *presidente*.

REDI cav. Francesco, colonnello, vice direttore dell'istituto geografico militare, *membro*.

BEZZI cav. Alberto, topografo capo, *membro*.

Il consigliere RIVERSO cav. uff. dott. Luigi disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione.

Art. 2.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso a primi ragionieri di artiglieria è costituita come appresso:

CORTESE gr. uff. Giuseppe, tenente generale, direttore generale della direzione generale artiglieria ed automobilismo, *presidente*.

MISSIROLI comm. dott. Bindo, direttore capo divisione, *membro*.

PAGANI comm. Domenico, ragioniere capo di artiglieria, *membro*.

Il consigliere RIVERSO cav. uff. dott. Luigi disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione.

Art. 3.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso a primi ragionieri geometri del genio militare è costituita come appresso:

GIANNUZZI Savelli nob. gr. uff. Alfredo, generale di divisione, direttore generale della direzione generale del genio, *presidente.*

RANIERI comm. Giovannantonio, direttore capo di divisione, *membro.*

WAGNER cav. uff. Vittorio, ragioniere geometra capo, *membro.*

Il consigliere RIVERSO cav. uff. dott. Luigi disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione.

Art. 4.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso a primi capitecnici di artiglieria e genio e per quelli a capi disegnatori di artiglieria e genio è costituita come appresso:

GARRONE gr. uff. Renzo, tenente generale, direttore superiore del servizio tecnico d'artiglieria, *presidente.*

GUIDETTI cav. uff. Angelo, generale di brigata, ispettore per l'arma del genio, *membro.*

CALDARERA cav. uff. Ernesto, colonnello di artiglieria, *membro.*

Il consigliere LO CICERO cav. uff. dott. Piero disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione.

Art. 5.

La commissione esaminatrice per gli esami di concorso a commissario di leva del grado 9° (ruolo ad esaurimento) è costituita come appresso:

ZUGARO gr. uff. prof. Fulvio, direttore generale, *presidente;*

CERESA gr. uff. Annibale, direttore capo di divisione, *membro.*

BALBONI comm. dott. Adolfo, ispettore superiore, *membro.*

Il consigliere LO CICERO cav. uff. dott. Piero disimpegnerà le funzioni di *segretario* della commissione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 753. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Decreto ministeriale col quale è sostituito un giudice effettivo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 271 del 23 novembre 1927 - Anno VI).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER LA GUERRA

Veduta la legge 25 novembre 1926, n. 2008 sui provvedimenti per la difesa dello Stato, nonchè l'articolo 5 del Regio decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, recante norme per l'attuazione della predetta legge;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 4 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti addì 14 gennaio 1927 - Guerra - registro n. 24, foglio n. 35;

Decreta:

E' chiamato a comporre il Tribunale speciale per la difesa dello Stato in qualità di giudice effettivo il console comm. Giuseppe RAMBALDI, colonnello degli alpini in aspettativa per riduzione di quadri, in sostituzione del console cav. uff. Alberto conte GALAMINI, promosso console generale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro per la guerra

MUSSOLINI.

N. 754. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Impiegati ammessi a sostenere gli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 e data di inizio degli esami stessi.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 24 novembre 1927 - Anno VI.

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Ministero, i sottoindicati impiegati sono ammessi a sostenere gli esami di concorso indetti col decreto ministeriale 28 luglio 1927 (Circolare n. 528 del *Giornale militare ufficiale*:

a) *Esami* di concorso per primi topografi:

RAPISARDI Pietro, topografo.
ROSSI Guido, id.
ALLEGRETTI Filippo, id.
ZUTI Augusto, id.
MARCHI Guido
DEL PANTA Ulisse, id.

b) *Esami* di concorso per primi ragionieri di artiglieria:

TROISI Cesare, 1° ragioniere.
NICOLETTI Domenico, id.
BRUNO Pietro, ragioniere.
DE BLASIO Alfredo, id.
SUGNI Aurelio, id.
GIORGI Rodolfo, id.
DI GIACOMO Carlo, id.
CONSALVO Ettore, id.

c) *Esami* di concorso per primi ragionieri geometri del genio militare:

DOTTORI Vincenzo, 1° ragioniere.
VAIRANI Giovanni Battista, id.
NOCERA Ettore, id.
D'ASCENZI Remo, id.
DURANTI Alberto, ragioniere.
D'ERASMO Adolfo, id.
ZACCHEO Antonio, id.
SESTA Salvatore, id.
MERCI Turiddo, id.
TRESCA Francesco, id.
VICI Umberto, id.
VERA Giov. Battista, id.
ROSSO Giuseppe, id.

d) Esami di concorso per primi capitecnici di artiglieria e genio:

SANTORO Michele, capotecnico.
GIANNANGELI Francesco, id.
SAETTONE Giuseppe, id.
ROSSETTI Carlo, id.
PATRONE Giuseppe, id.
ROSSI Carlo, id.
POMPILI Luigi, id.

e) Esami di concorso per capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio:

CODEBO' Alessandro, capo disegnatore.
VILLA Ettore, id.
MAMBERTI Giov. Battista, id.
COSTANTINO Edoardo, disegnatore.
AMELIO Ulrico, id.
GAGLIARDI Edoardo Carlo, id.
AMBROSINI Alfonso, id.
PRINETTI Costantino, id.
CARASSIA Marco, id.
CARSANA Edgardo, id.
LENZI Ugo, id.
VINCENZI Attilio, id.
PELLEGRI Gino, id.
COSTADONI Guido, id.
GROPPO Giuseppe, id.
REVERBERI Paolo, id.

f) Esami di concorso per commissario di leva del grado 9°:

FONTANA Michele, commissario di leva.
RAUSA Francesco, id.
CARUSO Cesare, id.
CAVALIERI Armando, id.
BORTONE Enrico, id.
DAL PIAN Luigi, id.
DE DONATO Ettore, id.
MAGLIARESE Alfinso, id.

Gli esami di concorso per primi topografi avranno inizio in Firenze, presso l'Istituto geografico militare, il giorno 29 novembre 1927, alle ore 9.

Gli esami di concorso per primi ragionieri di artiglieria avranno inizio in Roma, presso il Ministero guerra il giorno 15 dicembre 1927, alle ore 9.

Gli esami di concorso per primi ragionieri geometri del genio militare avranno inizio in Roma, presso il Ministero della guerra, il giorno 9 gennaio 1928, alle ore 9.

Gli esami di concorso per primi capotecnici di artiglieria e genio avranno inizio in Roma, presso la Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, il giorno 1 dicembre 1927, alle ore 9.

Gli esami di concorso per capi disegnatori tecnici di artiglieria e genio avranno inizio in Roma, presso la Direzione superiore del servizio tecnico di artiglieria, il giorno 12 dicembre 1927, alle ore 9.

Gli esami di concorso per commissario di leva del grado 9° avranno inizio in Roma, presso il Ministro della guerra, il giorno 9 gennaio 1928, alle ore 9.

Pel Ministro: CAVALLERO.

N. 755 — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Esclusione dalle aste.** — (Ragioneria centrale) — 24 novembre 1927 - Anno VI.

In relazione all'art. 68 del regolamento per l'amministrazione e per la contabilità generale dello Stato, si porta a conoscenza di tutti gli enti e corpi militari, che il Ministero dei lavori pubblici con determinazione in data 26 ottobre 1927, n. 7619 ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato i seguenti appaltatori:

1. CIRANNA Attilio fu Emanuele, domiciliato a Potenza.
2. RAGO Ernesto di Cesare
3. RAGO Luigi di Cesare
4. RAGO Cesare fu Luigi

} Domiciliati a Grottole (Potenza).

Con la deliberazione del 28 ottobre 1927, n. 7554-1 lo stesso Ministero ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato il sig. ISETTA Federico, fu Lorenzo appaltatore componente l'impresa omonima, domiciliato a Savona, corso Mazzini, n. 19.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 756. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA. — **Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo – Divisione automobilismo). — 24 novembre 1927 – Anno VI.

A seguito della circolare 668 del *giornale militare* 1927, si riportano nell'elenco seguente le variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette dal 20 ottobre 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Variazioni avvenute nei prezzi delle gomme per moto e velo dal 20 ottobre 1927.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 666 del *giornale militare* 1925)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 20-10-1927
	Lire	Lire
7. Camere d'aria per moto 26×2.....	27 —	15,10
8. Camere d'aria per moto 26×2¼ (650×55)..	33 —	17,50
9. Camere d'aria per moto 26×2½	38 —	18,90
10. Camere d'aria per moto 26×3 (657×75) ..	48 —	31,15
11. Camere d'aria per moto 28×3 (700×75) ..	49 —	32,25
21. Coperture a filato ritorto per moto 26×2	85 —	61,85
22. Coperture a filato ritorto per moto 26×2¼	90 —	51,10
23. Coperture a filato ritorto per moto 26×2½	230 —	111,85
24. Coperture a filato ritorto per moto 26×2½¼	231 —	119,05
25. Coperture a filato ritorto per moto 26×3	306 —	148,70
26. Coperture a filato ritorto per moto 28×3	314 —	162,25

Variazioni avvenute nei prezzi delle gomme piene per auto dal 20 ottobre 1927.

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 20-10-1922
	Lire	Lire
1. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 590 larghezza fascia m/m. 120	600 —	400 —
2. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 635, larghezza fascia m/m. 100	485 —	326,95
3. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 670, larghezza fascia m/m. 100	500 —	339,65
4. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 670, larghezza fascia m/m. 120.....	650 —	43),20
5. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 670, larghezza fascia m/m. 140	820 —	526,20
6. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 690,5, larghezza fascia m/m. 120	670 —	440,25
7. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 720,5, larghezza fascia m/m. 120	700 —	456,80
8. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 720,5, larghezza fascia m/m. 140	850 —	557,60
9. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 720,5, larghezza fascia m/m. 160....	1000 —	637,30
10. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 741, larghezza fascia m/m. 120.....	700 —	459,80
11. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 751, larghezza fascia m/m. 100.....	550 —	368,20
12. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 751, larghezza fascia m/m. 110.....	620 —	415,30
13. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 751, larghezza fascia m/m. 120.....	710 —	469,15
14. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 755, larghezza fascia m/m. 175, oppure diametro interno m/m. 755, larghezza fascia m/m. 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1250 —	802,10

DESIGNAZIONE DEGLI OGGETTI (numeri riferimento circolare 57 del *giornale militare* 1926)	Prezzo base capitolato	Prezzi dal 20-10-1922
	Lire	Lire
15. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 789,6, larghezza fascia m/m. 120....	7.0 —	489,15
16. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 850, larghezza fascia m/m. 140.....	980 —	645,35
17. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 850, larghe za fascia m/m. 1 0	1190 —	730,55
18. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 870, larghezza fascia m/m. 100.....	1200 —	739 —
19. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 900, larghezza fascia m/m. 120.....	800 —	534,45
20. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno m/m. 270,5, larghezza fascia m/m. 295, oppure diametro interno m/m. 720,5, larghezza fascia millimetri 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1880 —	1191,40
21. Anello di gomma a profilo doppio su base unica diametro interno m/m. 850, larghezza fascia m/m. 295, oppure diametro interno m/m. 850, larghezza fascia m/m. 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	2150 —	1353 -
22. Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica diametro interno m/m. 900, larghezza fascia m/m. 245, oppure diametro interno m/m. 900, larghezza fascia m/m. 2 0 a seconda delle misure normalmente adottate dalle singole Ditte costruttrici	1740 —	112 -,90
23. Anello di gomma piena diametro interno m/m. 831, larghezza fascia m/m. 160	1200 —	737,00
24. Anello di gomma piena diametro interno m/m 870, larghezza fascia m/m. 140.....	990 —	651,90

N. 757. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). – 24 novembre 1927 – Anno VI.

Si avverte, per conoscenza di tutte le Autorità militari, che i generali di divisione PERRIS cav. Carlo e GIANNUZZI SAVELLI nob. cav. Alfredo, incaricati delle funzioni di direttore generale presso questo Ministero, sono delegati a firmare « *per il Ministro* », il primo gli atti relativi ai servizi della Direzione generale personale ufficiali, il secondo quelli relativi ai servizi della Direzione generale del genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 758. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme relative alla istruzione premilitare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 24 novembre 1927 – Anno VI.

Con riferimento ed a complemento delle disposizioni impartite con la circolare 672 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che, per quanto riguarda l'istruzione premilitare, siano osservate le seguenti norme:

1. L'alta vigilanza sull'andamento dell'istruzione premilitare rimane affidata, come per il passato, ai comandi di corpo d'armata territoriali ed ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna; è abolito il paragrafo 2 della circolare n. 3759 in data 26 luglio 1927, concernente la nomina delle commissioni di corpo d'armata.

2. Alla fine dei corsi i comandi di divisione, presi gli ordini dai competenti comandi di corpo d'armata, e previ accordi con i comandi della M. V. S. N. interessati, nomineranno le commissioni esaminatrici. Sarà costituita una commissione per ciascuna provincia; in quelle provincie nelle quali i corsi fossero numerosi, cosicchè una sola commissione non potesse celermente e proficuamente espletare il suo compito, potranno esserne nominate due ed anche più.

A siffatte nomine si provvederà direttamente, a tempo debito, in relazione alle date stabilite per la chiusura dei corsi, senza che occorra richiedere alcuna preventiva autorizzazione al Ministero.

Le commissioni saranno composte da un ufficiale superiore del R. Esercito in s. p. e. (esclusi però gli ispettori provinciali del tiro a segno), presidente, e da un ufficiale inferiore del R. Esercito in s. p. e. e da un ufficiale della M. V. S. N., membri.

Tali commissioni provvederanno alla verifica dei libretti personali degli allievi, da prodursi all'atto della presentazione agli esami, ed alla firma dei libretti medesimi per la parte contenente la dichiarazione del risultato degli esami.

3. Sui libretti personali non dovrà essere più apposta la dichiarazione di idoneità, a firma del comandante della divisione, al termine dei due anni di istruzione premilitare, poichè l'idoneità risulta dalle dichiarazioni, esistenti sui libretti stessi, rilasciate al termine degli esami di ciascun anno di corso a firma dei presidenti delle commissioni esaminatrici.

4. In base alle dichiarazioni risultanti dai libretti personali, e firmate dalle Commissioni esaminatrici, i competenti comandi di legione della M. V. S. N. rilasceranno, ai giovani che abbiano conseguita l'idoneità alla fine del 1° e del 2° anno di corso, i certificati di aver frequentato con esito favorevole i corsi d'istruzione premilitare, di cui alla circolare 619 *giornale militare* c. a.

5. I competenti comandi di legione della M. V. S. N. rilasceranno, parimenti, le dichiarazioni di non avere avuto la materiale possibilità di frequentare i corsi premilitari.

Al riguardo rimane stabilito, a modifica delle disposizioni attualmente in vigore, che le dichiarazioni anzidette verranno riconosciute valide soltanto se motivate:

a) per mancata esistenza dei corsi nella località di residenza dell'interessato o in altra da essa lontana meno di dieci chilometri, negli anni in cui si sarebbero dovuti frequentare i corsi stessi;

b) quando il diritto alla ascrizione alla ferma minima o riducibile sia conseguenza di un fatto verificatosi in epoca tale che all'interessato sia mancato materialmente il tempo di compiere i prescritti corsi premilitari.

Gli eventuali ricorsi contro il diniego del rilascio dei certificati dovranno essere diretti al comando generale della M. V. S. N. in Roma, come stabilisce la ricordata circolare 619 *giornale militare* c. a.

S'intendono abrogate le disposizioni che siano contrarie o non siano in armonia con quelle delle presente circolare.

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 759. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Corsi di istruzione automobilistica ai militari di truppa delle varie armi e corpi aventi automezzi in dotazione organica.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione automobilismo). — 21 novembre 1927 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare n. 257 del *giornale militare* corrente anno, il Ministero determina che le quote da corrispondersi dai corpi o reparti per l'istruzione impartita dai centri automobilistici ai militari di truppa per renderli idonei alla condotta degli automezzi e dei motomezzi, non possono superare le lire 750 per l'istruzione con gli automezzi, le L. 440 per quella coi motomezzi. Come già detto nella suddetta circolare 257, i centri automobilistici si dovranno regolare in relazione al grado di conoscenza automobilistica già posseduta dagli allievi, al numero di essi, ed alla durata dei corsi, per stabilire, entro i limiti suddetti, le precise quote da addebitarsi per ciascuno dei conduttori istruiti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 760. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Militari che non fecero valere in tempo utile titoli di ascrizione alla ferma riducibile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 24 novembre 1927 - Anno VI.

1. — Questo Ministero, nella considerazione che il termine perentorio per invocare e comprovare i titoli di ascrizione alla ferma eventualmente abbreviata (ora « ferma riducibile ») è stato posto, per la prima volta, per gli inscritti della classe 1907 e notificato col n. 16 del manifesto recante l'ordine della leva per detta classe; tenuto conto che, di poi, in base alla facoltà conferita al Ministro per la guerra con l'art. 107 del Testo unico 5 agosto 1927 - Anno V n. 1437, il termine perentorio per comprovare detti titoli, per gli inscritti della classe 1908, è stato fissato in misura notevolmente più larga (n. 89 della circolare 521 del *giornale militare* c. a., n. 16 dell'allegato manifesto); è venuto nella determinazione di ammettere ad una speciale ferma ridotta della durata di sette mesi e mezzo, i militari che concorsero alla leva sulla classe 1907 e che, pur essendo in possesso dei titoli previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 (art. 81 del citato testo unico), non furono dichiarati ammissibili alla ferma eventualmente abbreviata per aver invocato e comprovato il loro titolo in tempo posteriore alla presentazione innanzi al consiglio od alla commissione mobile di leva.

2. — I militari alle armi *che trovansi nelle precise condizioni anzidette*, per essere ammessi alla ferma di sette mesi e mezzo, ne faranno domanda al proprio comandante di corpo, il quale, accertato, mediante opportune interrogazioni, che i richiedenti si trovano in possesso di uno dei seguenti titoli:

a) figlio unico di padre vivente;

b) figlio primogenito di padre vivente che non abbia altro figlio maschio maggiore di 16 anni;

c) nipote unico di avo che non abbia figli maschi maggiori di 16 anni;

d) figlio primogenito di madre tuttora vedova;

e) primogenito di orfani di padre e di madre;

farà trasmettere la domanda all'ufficio provinciale di leva, al quale il militare affermi che siano stati presentati i documenti.

3. — Il Commissario di leva sottoporrà subito la domanda alle deliberazioni del Consiglio di leva (convocato ove occorra in seduta straordinaria) il quale è autorizzato, quando uno dei titoli suddetti risulti ineccepibilmente comprovato, ad emettere la decisione di « Ammesso a ferma riducibile per il titolo di cui all'art. 81, n. . . . . del Testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927 - Anno V n. 1437 (circolare n. 760 del *giornale militare* 1927) »; e ciò a prescindere dal requisito della istruzione premilitare che si ha da intendere non più richiesto per gli aventi titolo a ferma riducibile che hanno concorso alla leva con la classe 1907 (vedasi circolare 707 del *giornale militare* c. a.).

Tale decisione sarà comunicata ai comandi dei distretti con mod. 15 ed ai comandi dei corpi dai quali pervenne la domanda con mod. 15-*ter*.

4. — Qualora per qualsiasi ragione il Consiglio di leva non possa esser subito convocato, il commissario di leva — ove risulti che uno dei titoli predetti sia ineccepibilmente comprovato — ne informa d'urgenza il comando del corpo cui appartiene il militare interessato, facendo richiamo alla presente circolare; salvo poi a promuovere, appena possibile, la regolare decisione del Consiglio di leva ed a dare, di questa, comunicazione nei modi prescritti.

5. — I Consigli di leva sono autorizzati a prendere la detta decisione non soltanto nei casi in cui la precedente decisione negativa per perenzione di termini sia stata pronunciata dagli organi di leva locali, ma anche per i casi in cui la decisione negativa per il detto motivo sia stata presa, su ricorso, dal Ministero, dopo inteso il parere della Commissione di cui all'art. 36 del Testo unico delle leggi sul reclutamento.

6. — I comandi dei corpi, ricevuta la comunicazione mod. 15-*ter*., di cui al precedente n. 3, oppure quella del commissario di leva, di cui al precedente n. 4, provvede-

ranno perchè nella matricola dei militari interessati, dopo la variazione conseguente da tali comunicazioni, sia inscritta la seguente:

« Ammesso a compiere la speciale ferma ridotta di sette mesi a mezzo (circolare n. 760 del *giornale militare* 1927), li ..... ».

Dopo ciò i comandi suddetti sono autorizzati a disporre il congedamento dei militari stessi al compimento dei sette mesi e mezzo di servizio e cioè, per i militari giunti alle armi nel periodo in cui si svolse la chiamata alle armi della classe 1907 (23 aprile-4 maggio 1927), tra i giorni 9-20 dicembre p. v.

7. — I militari che alla data del 20 dicembre non avessero compiuto sette mesi e mezzo di servizio saranno congedati man mano che compiranno tale periodo.

8. — Nella effettuazione del presente congedamente si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni della circolare 491 *giornale militare* c. a.

9. I comandi dei distretti militari, cui pervenga la comunicazione di ammissione a ferma riducibile di cui sopra, a riguardo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1907, rimasti regolarmente in congedo, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 81 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento, provvederanno perchè nella loro matricola sia inserita la seguente variazione:

« Ammesso a compiere la speciale ferma ridotta di sette mesi e mezzo (circolare n. 760 del *giornale militare* 1927), li ..... ».

* * *

10. — Provveduto a quanto sopra li riguarda, in ordine all'ascrizione alla ferma riducibile dei militari alle armi che abbiano fatto domanda di ammissione alla speciale ferma ridotta di sette mesi e mezzo perchè in possesso dei titoli previsti dall'art. 81 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento, i Commissari di leva procederanno ad un accurato spoglio di tutte le altre decisioni con le quali sia stata negata per perenzione di termini la ascrizione a fer-

ma riducibile, ad inscritti che concorsero alla leva sulla classe 1907; *e ciò qualunque sia il titolo da essi invocato.*

Tali decisioni, tanto se adottate dagli organi di leva locali, quanto se adottate, in seguito a ricorso, dal Ministero, saranno sottoposte appena possibile ad un nuovo esame del Consiglio di leva, il quale resta autorizzato a prendere — in tutti i casi in cui il titolo sia ineccepibilmente comprovato — la nuova decisione di ammissione alla ferma riducibile con la formula di cui al precedente n. 3, partecipandola, poi, nei modi e forme prescritte, alle autorità interessate.

11. — Per quanto superfluo, si avverte che la decisione di ammissione alle ferma *riducibile* pronunciata a riguardo di militari in possesso dei titoli di cui all'art. 82 del vigente Testo unico non importa nè l'effettiva ammissione a ferma ridotta nè, per quelli alle armi, titolo al congedamento, *rimanendo invariato in ciò il disposto del decreto ministeriale* 23 *luglio* 1927 - *Anno V* - (circolare 465 *giornale militare* 1927) che ha limitato l'effettiva ammissione ad abbreviazione di servizio ai soli militari che si trovano nelle condizioni dell'art. 81 del vigente T. U. delle leggi sul reclutamento.

12. — A decorrere dalla data della presente circolare gli uffici provinciali di leva — come, d'altronde, è ovvio — si asterranno dall'inoltrare al Ministero i ricorsi loro comunque pervenuti a riguardo di militari che abbiano concorso alla leva sulla classe 1907 ed ai quali sia stata negata, per perenzione di termini, l'ascrizione a ferma riducibile; mentre, dal canto suo, il Ministero della guerra provvederà a rinviare ai rispettivi uffici di leva la documentazione ad esso trasmessa a corredo dei ricorsi inviatigli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534:

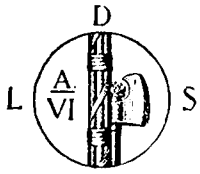
A pagina 1781, depennare il tenente FANI Mario del 26° fanteria.

Dispensa 41ª, anno 1927, Circolare 586:

A pag. 1914 depennare il capitano RAVENNA Giovanni del 68° fanteria.

Dispensa 50ª, anno 1927, Circolare 719:

A pag. 2268 aggiungere il tenente D'ANTILIA Giulio, 40° fanteria.



PREZZO L. 1,20

(6765) - Roma, 1927 - Anno VI - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 53ª — 1927 - ANNO VI — 12 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.2

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 761 - 4 settembre 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. de reto n. 2109 - che erige in ente morale il Museo storico della Brigata Granatieri di Sardegna in Roma . . . . . *Pag.* 2380

» 762 - 4 settembre 1927 - Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2110 col quale la « Fondazione tenente Paolo Racagni » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico . . . . . » 2385

» 763 - 4 settembre 1927 - Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. - R. decreto-legge n. 1981 - Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti draulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato . . . . . » 2388

» 764 - 1 dicembre 1927 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali . . . . . » 2418

» 765 - 1 dicembre 1927 - Anno VI - SCUOLE MILITARI. - Ammissione ai corsi triennali della scuola di guerra » 2418

NOTIFICAZIONE . . . . . » 2419

AVVISO . . . . . » 2419

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2421

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 761. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2109 – che erige in ente morale il Museo Storico della Brigata Granatieri di Sardegna in Roma.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 settembre 1927 - Anno V). — (*Gazzetta ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 7 agosto 1922, con cui la presidenza del Museo Storico della Brigata granatieri di Sardegna, con sede propria in Roma, e costituito, come ente di fatto, con R. decreto 24 novembre 1921, chiede che il Museo stesso sia eretto in ente morale, allo scopo di provvedere in modo più largo e sicuro al proprio incremento;

Visto che il detto Museo dispone attualmente di un capitale iniziale di L. 10,000 nominali, in titoli di rendita consolidato 5 %;

Considerato che le finalità, che il detto Museo si propone, hanno un contenuto altamente ideale e patriottico, in quanto tendono a conservare ed accrescere le gloriose tradizioni della brigata granatieri di Sardegna;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della succitata legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Museo Storico della Brigata granatieri di Sardegna, costituito come ente di fatto con R. decreto 24 novembre 1921, e già in possesso di sede propria costruita su area donata nel 1920 alla detta Brigata dal Comune di Roma, è eretto in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra, col capitale iniziale di L. 10,000 nominali.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico del detto Museo, composto di n. 13 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 4 settembre 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico
del Museo Storico della brigata granatieri di Sardegna

Art. 1.

Il Museo Storico dei granatieri, costituito in Roma, come ente di fatto con R. decreto 24 novembre 1921 — circolare 636 del *Giornale militare* 1921 — viene eretto in ente morale.

Art. 2.

Suo scopo è quello di custodire degnamente i cimeli, la biblioteca, l'archivio storico, nonchè tutti i ricordi del glorioso corpo.

Art. 3.

L'attività dell'Ente è rappresentata:

a) dal capitale di L. 10,000 nominali investite in titoli di rendita del consolidato 5%, da convertirsi in certificato nominativo intestato al Museo Storico dei granatieri e da conservarsi nella cassa della direzione;

b) dallo stabile già costruito a cura della Brigata granatieri e dall'area di suolo pubblico donato dal Comune di Roma alla Brigata granatieri di Sardegna, giusta atto notarile 27 novembre 1920, n. 10109, registrato il 22 marzo 1921, vol. 2069, n. 2680, in Roma;

c) da contributi ed oblazioni di enti pubblici e privati;

d) dal contributo degli ufficiali dei granatieri in servizio ed in congedo;

e) da eventuali proventi.

Art. 4.

La direzione e l'amministrazione del Museo, viene affidata ad un consiglio direttivo, composto di dieci membri, e cioè:

a) di un ufficiale generale o colonnello, anche in congedo, presidente;

b) di un ufficiale superiore, tenente colonnello o maggiore in servizio attivo, per ciascun reggimento;

c) di un ufficiale inferiore in servizio attivo, per ciascun reggimento;

d) di tre ufficiali in congedo.

Il segretario sarà scelto dal presidente, in seno al consiglio. A far parte del consiglio, saranno scelti, tra gli ufficiali in congedo, coloro che abbiano appartenuto al corpo dei granatieri.

Tutti i membri del consiglio saranno nominati dal Ministero della guerra e dureranno in carica per tre anni, salvo ad essere riconfermati.

Le eventuali sostituzioni dei membri che dovessero avvenire per causa di forza maggiore, saranno, su proposta della direzione del Museo, disposte annualmente dal Ministero della guerra.

Per gli ufficiali in congedo, la durata della carica è subordinata alla loro permanenza abituale in Roma.

In assenza temporanea del presidente, l'ufficiale più anziano in servizio od in congedo ne farà le veci, purchè ufficiale superiore.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo con i redditi di cui all'art. 3, deve:

1. Conservare e curare, sotto la sua responsabilità, la esposizione di tutti gli elementi sensibili della storia del corpo dei granatieri, che sono di proprietà del Museo o che siano in deposito;

2. Continuare nella raccolta e nell'ordinamento dei documenti ufficiali della storia dei granatieri;

3. Proseguire, a scopo di riproduzione e di diffusione nella ricerca e nell'ordinamento dei documenti personali, che riflettono la cronistoria delle unità del corpo e di quelli che hanno contribuito ad illustrarlo;

4. Mantenere i necessari rapporti fra il Museo, i reggimenti, gli ex-granatieri e le loro famiglie, le sezioni dell'Associazione nazionale dei granatieri, formate in varie città, da cui sarà sempre possibile avere notizie relative alla storia del corpo;

5. Promuovere studi e conferenze sulla storia dei granatieri, ed eventualmente pubblicare quelli riconosciuti degni;

6. Dare incremento alla biblioteca, specialmente per quanto ha tratto alla storia del corpo.

Art. 6.

Allo scopo di facilitare le ricerche d'indole storica il consiglio potrà valersi del concorso dei tre reggimenti e di tutti i volontari di qualunque grado, tanto in servizio che in congedo.

Art. 7.

Il consiglio direttivo si riunisce normalmente una volta ogni sei mesi, salvo ad essere convocato, a giudizio del presidente in via straordinaria, tutte le volte che ciò si rendesse necessario, per il buon andamento del Museo.

Il comando della brigata granatieri dovrà essere informato delle deliberazioni prese dal consiglio direttivo ogni volta che questo si riunirà.

Le deliberazioni del consiglio sono valide e diventano senz'altro esecutive, qualora siano prese da almeno cinque membri, dei quali almeno due ufficiali superiori. In tutti i casi, a parità di voti, prevarrà quello del presidente.

Il segretario ha voto deliberativo.

Art. 8.

I membri del consiglio coadiuvano il presidente nell'attuazione del compito e delle funzioni del consiglio.

Art. 9.

Il segretario è all'immediata dipendenza del presidente e traduce in atto le deliberazioni del consiglio, che non siano particolarmente attribuite ad altri membri. E' responsabile verso il consiglio della buona conservazione e dell'ordine del materiale esistente nel Museo.

Art. 10.

Il consiglio ha, sotto la propria responsabilità, l'amministrazione dei redditi di cui all'art. 3.

Esso, mediante apposita motivata deliberazione, destinerà, nella misura che si renderà necessaria, la rendita annua del capitale del Museo ed i proventi di cui ai commi *c*), *d*) ed *e*) dell'art. 3, per conseguire gli scopi indicati nell'art. 2 e 5.

Sarà poi effettuato l'aumento del capitale iniziale del Museo in relazione all'eventuale disponibilità dei proventi annuali.

Art. 11.

Il comandante della brigata disporrà che sia fornito il personale strettamente indispensabile per la sorveglianza, per servizi d'ordine, di scritturazione e di pulizia.

Art. 12.

Il 30 giugno di ogni anno, il consiglio direttivo compilerà il rendiconto della gestione finanziaria, da trasmettere in duplice copia al Ministero della guerra.

Parimenti invierà al detto Ministero una relazione circa l'azione svolta durante l'anno, sia nei riguardi dello sviluppo del Museo, sia nei riflessi amministrativi e contabili.

Art. 13.

Per quanto s'attiene alla parte relativa all'amministrazione del Museo non regolata dal presente statuto, ed al servizio interno, sarà provveduto, da parte del consiglio direttivo, alla pubblicazione di apposito regolamento.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 762. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2110 col quale la « Fondazione tenente Paolo Recagni » è eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 4 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 274, del 26 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente disposizioni per l'esecuzione della legge stessa;

Constatato che la signora Luisa DE LUCHI vedova RACAGNI ha offerto la somma di L. 1000, pari a L. 1200 nominali in cartelle del prestito del Littorio, affinchè, in onore della memoria del figlio, tenente degli alpini Paolo RACAGNI, caduto combattendo il 19 maggio 1917 a Selletta Modice e decorato di medaglia d'oro al valor militare, venga istituita una fondazione ad esso intitolata, la cui rendita annua sia assegnata in premio a favore della squadra mitraglieri del battaglione « *Susa* » del 3° reggimento alpini che conseguirà la migliore classifica nelle gare annuali, da svolgersi dai reparti del battaglione stesso;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Tenente Paolo RACAGNI* » costituita coll'offerta di L. 1000, pari a L. 1200 nominali in titoli del prestito del Littorio, fatta dalla signora Luisa DE LUCHI

vedova RACAGNI, e destinata a favore del battaglione « *Susa* » del 3° reggimento alpini, è eretta in ente morale sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta Fondazione composto di n. 5 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione tenente Paolo Racagni » a favore del battaglione « Susa » del 3° reggimento alpini.

Art. 1.

E' costituita la fondazione dal titolo « *Fondazione tenente Paolo RACAGNI* » con l'offerta di L. 1000 in contanti, fatta in favore del battaglione « *Susa* » del 3° reggimento alpini ed a ricordo del predetto ufficiale, morto nel combattimento avvenuto a Selletta Modice il 19 maggio 1917 e decorato di medaglia d'oro al valor militare, dalla di lui madre signora Luisa DE LUCHI vedova del generale *Racagni*, in occasione del cambio di denominazione della caserma del Moncenisio, intestata alla memoria del predetto ufficiale.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale di cui al precedente articolo 1, investito in cartelle del prestito del Littorio per il complessivo ammontare di L. 1200 nominali, da convertirsi in un certificato nominativo intestato alla « *Fondazione tenente Paolo RACAGNI* » e depositato nella cassa del battaglione « *Susa* » del 3° reggimento alpini.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del battaglione « *Susa* » del 3° reggimento alpini.

Art. 4.

La rendita annuale di L. 60 verrà assegnata in premio dal comandante del battaglione, durante le gare annuali che saranno svolte dai reparti del battaglione stesso, alla squadra mitraglieri, che meglio sarà classificata secondo le norme del regolamento relativo alle gare di tiro.

Art. 5.

La distribuzione del premio di cui al precedente articolo 4, sarà effettuata il 16 giugno di ogni anno, anniversario della presa di Monte Nero, festa reggimentale del 3° alpini ed. in particolare, del battagione « *Susa* ».

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 763. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 1981 - Nuove norme per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.** — (Direzione generale del genio). — 4 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 261, dell'11 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Presidenziale 15 maggio 1925, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 135 del 12 giugno 1925, con il quale a partire da quella data venne fatto obbligo a tutte le Amministrazioni dello Stato di attenersi, per i materiali da costruzione dalle medesime impiegati, a determinate prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato;

Ritenuto che nell'interesse della pubblica incolumità è necessario ed urgente estendere tale obbligo ad ogni opera in cemento armato, da chiunque eseguita tanto se da enti pubblici che da privati;

Che per assicurare la genuinità dei cementi prodotti e messi in vendita da parte delle fabbriche, occorre stabilire idonee sanzioni verso i contravventori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Presidenziale 15 maggio 1925, su citato, è abrogato e sostituito dal presente decreto.

Art. 2.

Sono approvate e rese obbligatorie le prescrizioni per la accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione del-

le opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, quali risultano dall'unito testo vistato dal Ministro proponente.

Art. 3.

Dall'entrata in vigore del presente decreto le Amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici e i privati debbono attenersi alle prescrizioni stesse per tutte le costruzioni in conglomerato cementizio, semplice ed armato.

Art. 4.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 settembre 1927 Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 195. — SIROVICH.

Prescrizioni per l'accettazione degli agglomeranti idraulici e l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

PARTE 1.

PRESCRIZIONI NORMALI PER GLI AGGLOMERANTI IDRAULICI.

Agli effetti delle presenti norme gli agglomeranti idraulici si distinguono in:

Calci idrauliche;
Calci eminentemente idrauliche;
Cementi a rapida presa;
Cementi a lenta presa.

CAPO I. — METODI DI PROVA.

A) PROVE NORMALI.

1. — *Finezza di macinazione.*

La finezza di macinazione verrà determinata con vagli a maglie quadrate di 900 e 4900 maglie per centimetro quadrato formate da fili aventi rispettivamente il diametro di millimetri 0,15 e 0,05. I vagli, di forma circolare, avranno il diametro di circa cm. 10. La prova si farà sopra due campioni, di 50 grammi ciascuno, di agglomerante essiccato a 100°-110° C., fino a peso costante.

I setacci saranno mossi meccanicamente ed il numero delle corse di andata e ritorno sarà di 500 al minuto primo. Ogni due minuti primi si procederà, con un pennello soffice, ad una pulitura del setaccio di 4900 maglie per centimetro quadrato, dalla parte esterna, senza aprire il vaglio.

Si considererà la stacciatura finita quando, nell'intervallo di due minuti, la materia passata attraverso le maglie di quest'ultimo vaglio non sarà maggiore di 0,10 grammi.

Si esprimerà il grado di finezza di macinazione in percentuale del peso impiegato nella prova.

II. — *Peso specifico.*

La determinazione del peso specifico sarà fatta con uno qualunque dei metodi conosciuti, purchè l'apparecchio impiegato permetta di ottenere con certezza la prima cifra decimale, e la seconda con approssimazione di due unità.

E' necessario assicurarsi, prima della prova, che il materiale previamente essiccato a 100°-110° C., fino a peso costante, sia tutto polverulento, e che passi attraverso lo staccio di 900 maglie per cm^2.

Durante le operazioni per la determinazione del peso specifico, la temperatura dell'apparecchio, del materiale e del liquido dovrà essere compresa fra 15° e 20° C.

III. — *Pasta normale.*

Per il cemento a lenta presa si distenderà, sopra una lastra di vetro, in forma di corona, un chilogramma di agglomerante, versando in mezzo, ed in un sol colpo, la quantità di acqua potabile che si crederà necessaria per ottenere un impasto di consistenza eguale a quella indicata più sot-

to; indi s'impasterà il tutto energicamente con una cazzuola per tre minuti contati dal principio dell'operazione di rimescolamento.

Per il cemento a rapida presa si impiegheranno soltanto kg. 0,600 di agglomerante. La durata dell'impasto sarà ridotta ad un minuto primo.

Con una parte della pasta così ottenuta, si riempirà subito una scatola di ebanite o metallica, avente cm. 8 di diametro interno alla base inferiore, cm. 9 di diametro interno alla base superiore e cm. 4 di profondità; quindi si liscerà la superficie con la cazzuola, procurando di evitare qualsiasi scossa o compressione.

Normalmente alla superficie della pasta, ed al centro della massa così formata, si farà discendere, con precauzione e senza che acquisti velocità, una sonda cilindrica di cm. 1 di diametro e del peso di 300 grammi, di metallo ben liscio ed asciutto, terminata all'estremità con una sezione piana, ortogonale all'asse del cilindro. Tale sonda, che si chiama di *consistenza,* dovrà essere portata da apposito apparecchio, costruito in modo che permetta di poter rilevare esattamente lo spessore della pasta che rimane fra l'estremità inferiore della sonda ed il fondo della scatola.

La consistenza della pasta dovrà esser tale che la sonda debba arrestarsi a sei millimetri dal fondo della scatola. Non ottenendo questo risultato, si ripeterà l'operazione rifacendo l'impasto con quantità di acqua maggiore o minore a seconda del caso. La pasta soddisfacente alla condizione ora esposta, si chiamerà *pasta normale.*

Tutte le operazioni dovranno essere fatte in un ambiente a temperatura compresa fra 15° e 20° C., ed entro questi limiti dovrà pur essere compresa la temperatura dell'acqua, della scatola e dell'agglomerante.

IV. — *Prove di presa.*

Le prove di presa si eseguiranno sulle paste normali, quali sono state definite nell'apposito capitolo.

All'uopo la pasta normale, collocata nella medesima scatola che servì per la determinazione della sua consistenza, verrà mantenuta in luogo umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole durante tutto il periodo della prova, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

La prova consisterà nella determinazione del principio e della fine della presa, impiegando a tal uopo un ago di

ferro (detto ago di Vicat) cilindrico, liscio, pulito, secco, terminato da una sezione piana, ortogonale all'asse, di 1 mm² di area (diametro mm. 1,13) e pesante 300 grammi.

Si chiamerà principio della presa l'istante in cui il detto ago non potrà più penetrare fino al fondo della scatola di prova.

Si chiamerà fine della presa l'istante in cui l'ago sarà sopportato dalla pasta senza che vi possa penetrare di una quantità apprezzabile (un decimo di millimetro).

I periodi di tempo corrispondenti verranno calcolati a partire dal momento dell'impasto.

V. — *Sabbia normale.*

La *sabbia normale* è quella i cui granuli passano attraverso ad un vaglio di lamiera con fori circolari del diametro di mm. 1,5 e restano sopra un altro vaglio, pure di lamiera, con fori circolari del diametro di un millimetro.

Essa, sufficientemente lavata, serve a confezionare le malte per le prove degli agglomeranti idraulici.

In caso di contestazione s'impiegherà la sabbia normale ricavata dalla sabbia del Po, prelevata nei pressi di Torino a monte della città.

VI. — *Malta normale.*

La *malta normale* è l'agglomerato dosato in peso nella ragione di una parte di agglomerante e tre parti di sabbia normale, impastato con acqua potabile, dopo averlo mescolato intimamente a secco.

Per preparare questa malta s'impasterà, per ogni volta, kg. 0,500 di agglomerante a lenta presa con kg. 1,500 di sabbia normale, quantità sufficienti per confezionare 2 provini da sperimentare a tensione e 2 provini a pressione.

Agglomerante, acqua, sabbia ed aria ambiente dovranno avere una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

L'impasto delle malte confezionate con agglomeranti a lenta presa verrà fatto esclusivamente a macchina con una rimescolatrice a bacinella mobile e mola rotante di compressione, facendo percorrere alla bacinella 20 giri in due minuti e mezzo (8 giri al minuto). La bacinella mobile avrà di regola il diametro medio di cm. 40; la mola avrà il peso di circa kg. 20, diametro massimo di cm. 20, spessore di cm. 8 e sarà terminata alla periferia con sagoma semi-circolare. La distanza della mola rotante di compressione dalla

bacinella mobile (misurata nel piano mediano della mola) sarà da 5 a 6 millimetri.

La quantità d'acqua necessaria per detto impasto verrà commisurata in modo che cominci a rivelarsi fra gli interstizi delle forme durante la fabbricazione meccanica dei

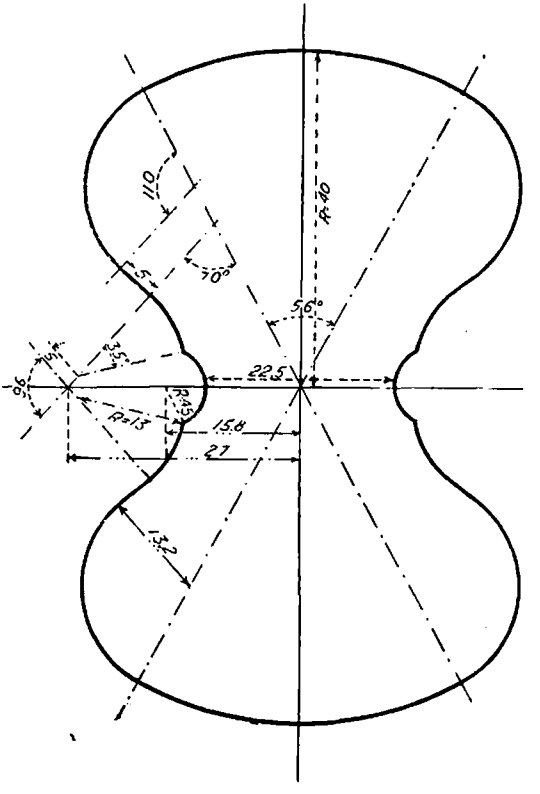


Fig. 1.

provini da sperimentare alla compressione, non prima del 90° nè dopo il 100° colpo del maglietto.

La quantità d'acqua necessaria per la malta normale sarà determinata per successive prove cominciando dal comporre la malta aggiungendo acqua nella proporzione del 7 % del peso della miscela secca, e variandola a poco a poco fino a che si verificherà la condizione sopra indicata.

VII. — *Prove di resistenza a tensione.*

Agglomeranti a lenta presa. — La malta normale, confezionata con agglomerante a lenta presa, nella quantità corrispondente a 200 gr. di miscela secca, verrà collocata, senza costipamento, nella forma normale della sezione minima di cm² 5, come al tipo della fig. 1, costituita di 2 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume. Sarà quindi compressa in 3 minuti mediante 120 colpi di un maglietto

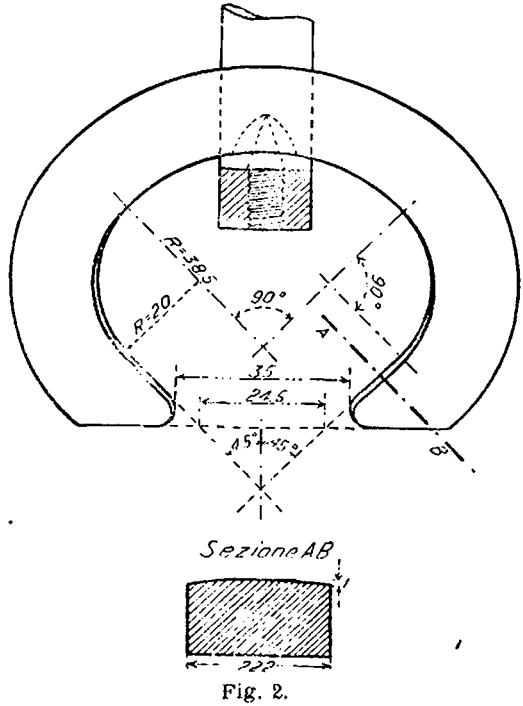


Fig. 2.

del peso di 2 kg. cadente dall'altezza di m. 0,25 e sviluppante perciò il lavoro di kgm. 0,30 per ogni grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto avrà la faccia superiore e quella inferiore piane, altezza di cm. 5 circa e peserà kg. 1.

Ultimata la battitura, si toglierà con precauzione dallo stampo l'eccesso della malta, lisciandone la superficie con la cazzuola. I provini rimarranno negli stampi per 24 ore se confezionati con cementi a lenta presa, e per 48 ore se

confezionati con calce idraulica od eminentemente idraulica, conservandoli in una atmosfera umida ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C. ed al riparo dalle correnti d'aria e dal sole.

Trascorso tale periodo di tempo, i provini saranno sformati ed immersi nell'acqua potabile in modo che rimangano completamente sommersi.

L'acqua sarà rinnovata ogni 7 giorni, mantenuta costantemente fra 15° e 20° C. e dovrà avere almeno un volume di circa 4 volte quello dei provini sommersi.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di tensione, sull'intera sezione, possa essere continuo e crescere in ragione di kg. 2 per ogni minuto secondo.

La forma delle branche d'attacco dovrà essere conforme al tipo, di cui alla fig. 2.

La rottura dei provini avrà luogo appena questi saranno tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze di giorni 7, 27, 84, 180, 360, ecc., contati dal momento della preparazione dell'impasto per quelli confezionati con cemento a lenta presa, ed alle scadenze di giorni 28, 84, ecc. per i provini preparati con calce idraulica od eminentemente idraulica.

Ciascun esperimento esigerà la rottura di 6 provini. La resistenza di ciascun provino verrà determinata dividendo il carico totale di rottura per la sezione minima di esso (cm^2 5). Si prenderà come resistenza definitiva la media dei 4 risultati migliori.

Agglomeranti a rapida presa. — La pasta normale, confezionata con cemento a rapida presa come è detto al precedente n. III, verrà collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare dei vani. Con la cazzuola si batteranno quindi piccoli colpi sopra e lateralmente allo stampo affinchè l'impasto si assetti e ne vengano scacciate le bolle d'aria. Dopo ciò con lo spigolo della cazzuola si leverà la materia eccedente lo stampo senza esercitare sforzo di compressione, e se ne liscerà convenientemente la superficie.

I provini così formati verranno conservati per 30 minuti primi nei loro stampi, in una atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verranno sformati ed immersi nell'acqua potabile.

Per le prove di resistenza a tensione su pasta normale, varranno le modalità citate per le analoghe prove su malta 1:3 confezionata con agglomerante a lenta presa. La rottura dei provini avrà luogo dopo 30 minuti od appena questi saranno tolti dalle vasche di stagionatura ed alle scadenze di ore 1, giorni 1, 3, 7, 28, ecc., contati dal momento della preparazione dell'impasto.

VIII. — *Prove di resistenza a pressione.*

Agglomeranti a lenta presa. — La malta normale, confezionata con agglomerante a lenta presa, preparata come è indicato al precedente n. III, e nella quantità corrispondente ad 800 grammi di miscela secca, verrà collocata in una forma cubica della sezione di cm^2 50 costituita con 4 pezzi e racchiusa in altra forma di maggiore volume.

Si eseguirà quindi la compressione dell'impasto mediante 160 colpi di un maglietto del peso di kg. 3, cadente dall'altezza di m. 0.50 e per conseguenza con un lavoro di compressione di kgm. 0.30 per ogni grammo di sostanza compressa. Il cuscinetto metallico su cui batte il maglietto avrà la faccia superiore e quella inferiore piane, altezza di cm. 10 circa e peserà kg. 2.5.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza definitiva, si osserveranno le stesse norme indicate precedentemente per le prove alla tensione.

Le prove dovranno aver luogo immediatamente dopo che i provini saranno tolti dalle vasche di stagionatura; lo sforzo di pressione dovrà esercitarsi perpendicolarmente a due delle facce opposte, che sono state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla intera sezione, possa essere continuo e crescere in ragione di kg. 2 per ogni minuto secondo.

Agglomeranti a rapida presa. — La pasta normale, confezionata con cemento a rapida presa, come è detto al precedente n. III, verrà collocata nelle forme già citate, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani. Si opererà in seguito, con le modalità già descritte per la prepara

zione dei provini da sperimentare a tensione, anche per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, le scadenze di prova ed il calcolo della resistenza definitiva.

IX. — *Prove di indeformabilità per il cemento a lenta presa.*

Prove a caldo. — Si impiegheranno provini cilindrici di cm. 3 di altezza, preparati entro stampi di ottone dello spessore di ½ mm., aperti secondo una generatrice, e portanti da ciascuna parte della fessura un ago saldato di cm. 15 di lunghezza.

Gli stampi saranno riempiti di pasta normale e conservati in ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole, e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo 24 ore, ed in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, i provini saranno immersi nell'acqua potabile ad una temperatura di circa 15° a 20° C. Entro le 24 ore dal momento dell'immersione, la temperatura dell'acqua sarà progressivamente elevata fino a 100° C., in un periodo di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Tale temperatura sarà mantenuta durante 3 ore consecutive e si lascerà poi in seguito raffreddare l'acqua per la misura finale.

L'aumento del distacco delle punte degli aghi darà la misura del rigonfiamento avvenuto nella massa di agglomerante contenuta nel provino.

Per la prova di indeformabilità a caldo si potranno impiegare anche provini di pasta normale a forma di focacce o gallette che avranno un diametro di cm. 10 a 15 e lo spessore verso il mezzo di cm. 1,5 a 2, decrescente verso il perimetro fino a pochi millimetri (circa cinque).

Le focacce verranno conservate per 24 ore in un ambiente umido, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Di norma dopo le 24 ore, e in ogni modo mai prima che sia ultimata la presa, le focacce saranno collocate nell'acqua potabile ecc. seguendo le norme già indicate pei provini cilindrici.

Ritirate a suo tempo dall'acqua, le focacce verranno esaminate per constatare se presentino deformazioni o fessure radiali allargantisi vero il perimetro.

Prove a freddo. — Si eseguiranno con la pasta normale, su focacce preparate come per le prove a caldo.

Questi provini saranno immersi nell'acqua potabile 24 ore dopo la loro confezione, essendo stati conservati, durante questo periodo di tempo, in un'atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Dopo 28 giorni dalla loro confezione, i provini verranno tolti dall'acqua e si osserverà il loro stato di conservazione per constatare se presentano deformazioni qualsiansi o fessure.

B) PROVE COMPLEMENTARI.

a) *Prove di resistenza a tensione ed a pressione su pasta normale confezionata con cemento a lenta presa.*

Le prove a tensione ed a pressione sulla pasta normale confezionata con cemento a lenta presa saranno eseguite collocandola nelle forme già citate per le prove normali di resistenza a tensione ed a pressione, in quantità sufficiente per riempirle e tutta in una sola volta, comprimendovela col dito per non lasciare vani. Si opererà in seguito con le modalità descritte in precedenza per la preparazione degli analoghi provini confezionati con pasta normale di cemento a rapida presa.

I detti provini verranno conservati per 24 ore entro ai loro stampi in un'atmosfera umida, al riparo dalle correnti d'aria e dai raggi del sole e ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C.

Trascorso questo periodo di tempo i provini verranno sformati e trattati come quelli di malta normale.

b) *Prove di resistenza a flessione su pasta normale confezionata con cemento a lenta presa.*

Le prove di resistenza a flessione si eseguiranno sopra barrette di sezione quadrata di lato eguale a cm. 2, aventi lunghezza di cm. 12. Tali barrette verranno compresse a mano con una spatola di ferro lunga cm. 35 (manico compreso), del peso di 250 grammi e con una superficie di battitura di cm^2 25.

Il campione da rompere si appoggerà con una delle facce laterali, che sono state a contatto della forma, sopra due coltelli leggermente arrotondati e distanti fra loro cm. 10.

Il carico provocante la rottura per flessione sarà applicato nel punto di mezzo, usando un coltello arrotondato.

L'apparecchio di rottura sarà tale da permettere che lo sforzo totale esercitato sul provino possa crescere in modo continuo ed in ragione di un chilogrammo per ogni minuto secondo.

Per la sformatura, la successiva conservazione dei provini, i periodi di prova, si osserveranno le stesse norme indicate per le prove a tensione ed a pressione su provini di pasta normale.

Ciascun esperimento esigerà la rottura di 6 provini, e si assumerà come risultato definitivo la media dei 4 migliori.

La tensione unitaria o ideale di rottura in kg/cm² verrà calcolata con la formola:

$$\sigma = \frac{My'}{J} = \frac{15}{8} P$$

nella quale P va espresso in chilogrammi.

c) *Prove di indeformabilità delle calci idrauliche, od eminentemente idrauliche.*

Prove a caldo. — Si eseguiranno sui provini cilindrici o a focaccia citati al paragrafo IX delle prove normali; i provini verranno confezionati con pasta preparata come per il cemento a lenta presa.

I detti provini dovranno collocarsi nell'acqua potabile, ad una temperatura compresa fra 15° e 20° C., quarantotto ore dopo la loro confezione. La temperatura dell'acqua sarà progressivamente elevata fino a 50° C. in un periodo di tempo compreso fra un quarto d'ora e mezz'ora. Per le altre modalità valgono le prescrizioni riportate nel citato paragrafo IX.

Prove a freddo. — Si opererà su pasta normale con le modalità citate nel paragrafo IX, salvo che l'immersione dei provini in acqua potabile verrà effettuata 48 ore dopo la loro confezione.

d) *Per speciali esigenze, si potranno richiedere anche le seguenti prove:*

Prove di resistenza a sforzo tagliante;

Prove di aderenza;

Prove di permeabilità e porosità;

Prove di resistenza alla decomposizione in acqua di mare;

Analisi chimica.

CAPO II. — REQUISITI E CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE.

1. — Gli agglomeranti idraulici debbono essere forniti con imballaggi originali; in sacchi del peso di kg. 50, chiusi con legaccio munito di sigillo metallico.

Il sigillo metallico deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fornitrice, con l'indicazione della specie dell'agglomerante, e per i cementi il sigillo dovrà inoltre portare impressa la indicazione della qualità (1ª o 2ª). Tale indicazione ha valore di garanzia da parte della ditta fornitrice circa la rispondenza dell'agglomerante alle caratteristiche prescritte nel seguente paragrafo 2.

I sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione. Se l'imballaggio fosse comunque manomesso od il prodotto avariato, la merce può essere rifiutata.

2. — Per l'accettazione degli agglomeranti idraulici debbono ottenersi i seguenti requisiti normali:

a) Le qualità fisiche e meccaniche normali, da determinarsi secondo i metodi di prova indicati nel capo I di queste prescrizioni, su di un sacco, per ogni partita di 500 sacchi o frazioni, debbono corrispondere ai dati normali seguenti:

Agglomeranti	Residuo massimo % al setaccio di maglie		Peso specifico minimo	Durata presa		Resistenza minima kg/cm²			
				principia	termina	tensione dopo giorni		pressione dopo giorni	
	900	4900		in ore	in ore	7	28	7	28
Calci idrauliche .	7	25	2,70	2 a 6	8 a 48	—	(1) 5	—	(1) 25
Calci eminentem. idrauliche . . .	7	25	2,70	»	»	—	(1) 8	—	(1) 50
Cemento a rapida presa	15	—	2,80	1/60	½	(2) 12	—	(2) 120	—
Cemento a lenta presa:									
1ª qualità . . .	2	20	3,00	1	6 a 12	(1) 20	(1) 25	(1) 250	(1) 400
2ª qualità . . .	2	20	3,00	1	6 a 12	(1) 18	(1) 22	(1 180	(1) 250

(1) Su malta normale 1 : 3.
(2) Su pasta normale.

Laddove sono indicati limiti di resistenza dopo la stagionatura di 7 e 28 giorni, s'intende sempre che l'accettazione definitiva delle partite deve dipendere dai risultati ottenuti nelle prove a 28 giorni di stagionatura.

Nei provini assoggettati alle prove di indeformabilità a caldo od a freddo non dovranno verificarsi deformazioni qualsiansi o fessurazioni. In caso di contestazione avrà valore decisivo la prova sulle focacce.

b) La quantità di anidride solforica (SO_3) non deve superare 1,5 % e la quantità d'ossido di magnesio (MgO) non deve essere maggiore del 3 %.

c) Gli agglomeranti debbono essere di composizione omogenea e costante, e di buona stagionatura.

3. — L'acquirente può rifiutare la merce al fornitore, entro cinquanta giorni dalla spedizione dell'agglomerante, quando in seguito a prove di controllo da esso fatte eseguire in uno dei laboratori ufficiali annessi alle Scuole di ingegneria, od altri istituti all'uopo autorizzati, su campioni prelevati in contraddittorio, abbia ottenuto risultati non soddisfacenti alle condizioni sopra riportate; risultati di cui dovrà aver dato comunicazione.

4. — Per ulteriori indagini sulle qualità degli agglomeranti idraulici e per speciali ricerche in vista di determinate applicazioni, si potranno richiedere altre prove comprese tra quelle designate come *complementari*.

Capo III. — Sorveglianza sulla fabbricazione dei cementi.

Al Ministero dei lavori pubblici è affidata la vigilanza sulla fabbricazione dei cementi e sui prodotti messi in vendita. A tal fine il Ministero a mezzo dei suoi organi tecnici potrà eseguire in qualunque momento l'ispezione delle fabbriche ed assoggettare i loro prodotti alle prove normali prelevando i campioni da sacchi pronti alla vendita.

Tali prove saranno eseguite presso il Regio istituto sperimentale delle comunicazioni in Roma.

Qualora i risultati siano sfavorevoli, e dopo avere sentito la ditta interessata, alla fabbrica sarà inflitta una multa fino al 10 % del valore della sua produzione mensile. In caso di recidiva la misura della multa sarà raddoppiata ed alla terza contravvenzione il Ministero imporrà la chiusura della fabbrica da tre a sei mesi.

Le dette sanzioni saranno pubblicate a cura del Ministero sul Bollettino ufficiale, sugli Annali dei lavori pubblici e sul Foglio annunzi della *Gazzetta Ufficiale*.

PARTE II.

PRESCRIZIONI PER LE COSTRUZIONI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO (1).

I. — *Prescrizioni generali.*

1. — Ogni opera in conglomerato cementizio, semplice od armato, dovrà essere costruita in base ad un progetto esecutivo, firmato da un ingegnere.

Dal progetto dovranno risultare le disposizioni e le dimensioni delle membrature del conglomerato e del metallo che le arma, le ipotesi di carico; la natura, la qualità e le resistenze dei materiali; le modalità della costruzione, del disarmo e del collaudo, comprese quelle degli eventuali giunti di dilatazione; nonchè i relativi calcoli statici giustificativi.

2. — Le qualità e proprietà dei materiali da impiegarsi nell'esecuzione di ogni opera, saranno comprovate da certificati rilasciati da laboratori ufficiali.

3. — L'esecuzione delle opere in conglomerato sarà diretta da un ingegnere, e dovrà essere affidata soltanto a costruttori i quali comprovino la loro idoneità in questo particolare sistema di costruzione mediante appositi certificati da cui risulti che essi abbiano eseguito o diretto importanti lavori di tal genere con risultato pienamente favorevole.

4. — Il prefetto provvederà alla sorveglianza sulle costruzioni in cemento armato. A tale scopo il committente ha l'obbligo di presentare alla prefettura prima dell'inizio dei lavori il progetto dell'opera in doppio esemplare colle firme del committente e del progettista. Uno di tali esemplari, munito del bollo della prefettura, verrà restituito al committente per essere conservato in cantiere a disposizione dell'autorità. Il committente dovrà inoltre comunicare al prefetto il nome del direttore dei lavori e quello dell'appaltatore, avvertendolo altresì immediatamente delle eventuali sostituzioni.

Il prefetto, quando lo ritenga opportuno, ordinerà ispezioni sulla costruzione, affidandole ad uffici tecnici municipali o ad ingegneri di riconosciuta competenza in materia.

Qualora la costruzione non corrisponda alle prescrizioni

(1) Per le dighe vigono prescrizioni speciali emanate con relativo decreto.

del presente decreto, il prefetto ordinerà la sospensione dei lavori ed affiderà al personale sopra indicato una inchiesta per i provvedimenti del caso.

Agli ingegneri liberi professionisti incaricati delle ispezioni suddette è dovuta una diaria di L. 100 per ogni visita d'ispezione oltre le indennità di trasferta fissate dalle vigenti leggi per i funzionari dello Stato del grado 6° per visite fatte nell'interesse dello Stato.

La suddetta diaria sarà ridotta a metà quando trattasi di ingegneri appartenenti ad uffici tecnici municipali.

Al termine dei lavori il committente dovrà presentare in prefettura il certificato di collaudo, eseguito sempre da un ingegnere di riconosciuta competenza, prima di ottenere la licenza di uso della costruzione.

Dalle precedenti disposizioni sono esentate le opere eseguite per conto o sotto la diretta sorveglianza dello Stato.

II. — *Qualità dei materiali.*

5. — Il cemento da impiegarsi dovrà essere esclusivamente a lenta presa, convenientemente stagionato e rispondere ai requisiti stabiliti nelle prescrizioni per gli agglomeranti idraulici Parte I, Capo II.

Per lavori da eseguirsi in presenza di acqua marina, il cemento dovrà inoltre essere assoggettato a prove supplementari, da fissarsi dall'ingegnere progettista nel capitolato speciale d'appalto.

6. — La *sabbia* naturale od artificiale dovrà risultare bene assortita in grossezza e costituita di grani resistenti non provenienti da rocce decomposte o gessose, non eccessivamente piccoli nè troppo grossi in relazione a quanto fosse al riguardo prescritto nei capitolati speciali. Essa sarà scricchiolante alla mano, non lascerà traccia di sporco, non dovrà contenere materie organiche, melmose o comunque dannose per la presa e dovrà essere esente da salsedine. Verrà lavata all'acqua dolce fino a sufficienza, ogni qualvolta il lavaggio serva ad eliminare le materie nocive.

7. — La *ghiaietta* dovrà essere bene assortita, formata di elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da elementi friabili o terrosi e da salsedine. In ogni caso, verrà lavata all'acqua dolce fino a sufficienza.

Le dimensioni dei grani della ghiaietta saranno stabilite dai capitolati speciali in relazione alla natura di ciascuna

opera. Trattandosi di strutture di cemento armato, le dette dimensioni non dovranno di norma superare cm. 3, salvo il caso di strutture a grande sezione con ferri assai distanziati per le quali potrà essere tollerata la dimensione di cm. 5.

8. — Qualora invece della ghiaietta si impieghi *pietrisco*, questo dovrà provenire da roccia compatta, non gessosa, non geliva; non dovrà contenere impurità e materie polverulenti. La grossezza degli elementi dovrà corrispondere a quella fissata per la ghiaietta. In ogni caso dovrà procedersi al lavaggio.

9. — La dosatura *normale* del conglomerato sarà di kg. 300 di cemento per m^3 0,400 di sabbia e m^3 0,800 di ghiaietta o di pietrisco. In costruzioni speciali od assoggettate a sforzi notevoli, o quando si renda necessario di aumentare la quantità di sabbia, diminuendo quella della ghiaia, si prescriverà un impasto più ricco di cemento; in ogni caso però il conglomerato dovrà riuscire compatto.

10. — L'*acqua* per gli impasti dovrà essere limpida e dolce, non contenere cloruri e solfati in percentuale dannosa.

11. — Il *conglomerato*, a seconda della sua consistenza dipendente dalla percentuale di acqua impiegata nella sua confezione, si distingue in:

a) *conglomerato a consistenza di terra appena umida* (acqua d'impasto circa il 15 % (1) del volume del conglomerato in opera).

Col suo impiego si richiede un energico lavoro di battitura per ottenere sia il costipamento caratterizzato dal trasudamento dell'acqua alla superficie del getto, sia il perfetto riempimento delle casseforme ed il rivestimento dei ferri. Esso non è da usarsi nelle costruzioni in cui l'armatura metallica sia molto complessa e costituita di barre molto avvicinate;

b) *conglomerato plastico* (acqua d'impasto circa il 17,5 % (1) del volume come sopra).

Quando la disposizione e le dimensioni delle armature in ferro e delle casseforme non consentano l'impiego del conglomerato del tipo *a*), si adoprerà l'impasto plastico, il quale permette di ottenere, con un lavoro di battitura più moderato, la regolare esecuzione del getto:

(1) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamente asciutti.

c) *conglomerato fluido o colato* (acqua di impasto circa il 20 % (1) del volume come sopra).

Sarà tollerato l'uso del conglomerato fluido, solo quando coi conglomerati *a*) e *b*) non sia possibile ottenere un getto ben confezionato.

12. — Aumentando la quantità d'acqua rispetto a quella occorrente per il conglomerato del tipo *a*), si dovrà aumentare la dosatura del cemento almeno del 10 % pel conglomerato *b*) e almeno del 20 % pel conglomerato *c*).

13. — Il conglomerato, prelevato in cantiere dagli impasti impiegati nell'esecuzione dell'opera, dovrà dare, a 28 giorni di stagionatura, una resistenza a pressione almeno quadrupla del carico di sicurezza adottato nei calcoli per le membrature sollecitate a semplice pressione, non escluse più elevate richieste da prescriversi nei capitolati speciali. Non raggiungendosi il limite di resistenza prescritto, l'opera sarà dichiarata sospetta ed a carico del costruttore si applicheranno le sanzioni stabilite nei capitolati speciali suddetti.

14. — La resistenza del conglomerato a pressione verrà determinata sperimentando 4 cubi aventi lo spigolo di 16 cm.

I detti cubi saranno confezionati nel cantiere entro forme metalliche facilmente smontabili, prelevando il quantitativo del conglomerato dallo stesso impasto destinato ai lavori.

Dopo 24 ore dalla loro confezione, i cubi formati con i conglomerati dei tipi *a*) e *b*), e dopo 48 ore i cubi di conglomerato del tipo *c*), verranno sformati con molta cautela.

Dopo la sformatura i cubi saranno lasciati maturare in ambiente naturalmente umido, mantenuto a temperatura non inferiore a 10° C. al riparo dalle correnti d'aria, dalla pioggia e dai raggi solari, o verranno coperti con panno mantenuto umido che non tocchi il conglomerato.

Trascorsi 7 giorni, i cubi, accuratamente imballati con segatura di legno od altro, potranno essere spediti ad un laboratorio ufficiale per le prove sperimentali.

La rottura dei provini avrà luogo dopo 28 giorni, contati dal momento della preparazione dell'impasto. La compressione dovrà esercitarsi perpendicolarmente a due facce opposte che siano state a contatto delle pareti laterali della forma.

L'apparecchio per la rottura dei provini dovrà essere disposto e regolato in modo che lo sforzo di pressione, sulla intera sezione, possa essere continuo e lentamente crescente.

(1) La percentuale si riferisce ad ingredienti perfettamente asciutti.

Si prenderà come resistenza definitiva la media dei 4 risultati e nessuno di questi dovrà riuscire inferiore alla media di oltre il 20 %.

15. — L'armatura del conglomerato sarà normalmente costituita con *ferro colato od omogeneo* (acciaio extradolce) in barre prive di difetti, di screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità.

In via eccezionale ed in opere di limitata importanza, potrà impiegarsi il *ferro agglomerato o saldato,* purchè sia compatto, malleabile a caldo ed a freddo, privo di screpolature, bruciature, saldature ed altre soluzioni di continuità.

16. — La resistenza alla rottura per tensione del ferro verrà determinata, quando sia possibile, sui tondini stessi destinati all'armatura, altrimenti su provette cilindriche, preparate a freddo ed in tutto conformi ai *tipi normali* stabiliti nelle norme e condizioni per le prove dei materiali ferrosi. In entrambi i casi, la lunghezza utile per la misura dell'allungamento percentuale di rottura, sarà 10 volte il diametro del provino. Dovranno ottenersi i seguenti requisiti:

a) *Ferro omogeneo.* — Resistenza a tensione compresa fra 38 e 50 kg./mm².

Allungamento di rottura non inferiore rispettivamente a 27 e 21 %.

E, quando sia richiesto: contrazione di rottura non inferiore rispettivamente a 60 e 50 %.

Un pezzo di ferro, riscaldato al calore rosso chiaro ed immerso nell'acqua a temperatura da 10° a 20° C., dovrà potersi ripiegare su sè stesso in modo da formare un cappio, il cui occhio abbia un diametro uguale alla grossezza del ferro, senza che si producano fenditure.

Una striscia od un tondino di ferro dovrà piegarsi a freddo ad *U* attorno ad un cilindro il cui diametro sia eguale allo spessore od al diametro del ferro, senza che si producano fenditure.

b) *Ferro saldato.* — Resistenza a tensione non minore di 35 kg./mm², allungamento di rottura non minore del 12%.

Un pezzo di ferro dovrà potersi piegare a freddo ad *U,* attorno ad un cilindro il cui diametro sia sei volte lo spessore od il diametro del ferro, senza che si producano fenditure.

III. — *Carichi di sicurezza.*

17. — Pel conglomerato, il carico di sicurezza a pressione semplice non supererà di norma un quarto del carico di rottura per schiacciamento a 28 giorni o quella minore frazione che venisse stabilita nei capitolati speciali.

Ferma restando la suddetta prescrizione nelle membrature sollecitate a pressione semplice non si dovrà superare il carico di 30 kg./cmq. per i conglomerati confezionati con cemento di 2ª qualità, di 40 kg./cmq. per quelli confezionati con cemento di 1ª qualità. Nelle strutture inflesse i detti carichi potranno elevarsi rispettivamente a 40 e 50 kg./cmq. purchè si tratti di membrature di altezza non inferiore a centimetri 10.

Il carico di sicurezza dovrà essere stabilito nel progetto; quello di rottura dovrà accertarsi con certificato di un laboratorio ufficiale.

Non si farà assegnamento sulla resistenza del conglomerato a tensione; si potrà fare assegnamento su di una resistenza del conglomerato al taglio non maggiore di 2 kg./cm^2.

18. — Il carico di sicurezza del ferro omogeneo, assoggettato a sforzo di tensione o di pressione semplice, potrà elevarsi al limite massimo di kg./cm^2 1200 mentre per la sollecitazione al taglio dovrà limitarsi a kg./cm^2 960.

Il carico di sicurezza per il ferro saldato sarà di kg./cm^2 800 per lo sforzo di tensione o di pressione semplice e di kg./cm^2 640 per lo sforzo tagliante.

IV. — *Norme per i calcoli statici.*

19. — *Peso proprio.* — Si valuterà di norma il peso proprio del conglomerato armato, cioè compreso il peso dei ferri, in ragione di kg./m^3 2400, salvo che da accertamenti speciali eseguiti per la costruzione di cui si tratta, risulti una cifra diversa.

Nel peso proprio dei solai va computato anche il peso del pavimento o degli altri carichi permanenti.

20. — *Carichi accidentali.* — I carichi accidentali verranno fissati con le stesse norme valevoli per gli altri generi di costruzione. Si terrà conto delle eventuali azioni dinamiche aumentando il sovraccarico in ragione del 25 % od anche più in casi speciali.

21. — *Sollecitazioni esterne.* — Le sollecitazioni esterne verranno determinate con le norme della scienza delle costruzioni in base alle condizioni più sfavorevoli di carico, tenendo conto, quando sia il caso, dei cedimenti elastici dei vincoli.

Se si tratta di costruzioni staticamente indeterminate, *allo scopo di calcolare le incognite iperstatiche*, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi si supporrà che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto $n = \frac{E_m}{E_c} = 10$ e si riterrà che il conglomerato reagisca anche a tensione.

Se la sezione complessiva dell'armatura metallica è inferiore al 2 % di quella del conglomerato, si potrà anche, nei calcoli suddetti, fare astrazione dalla presenza del ferro per il calcolo dell'area della sezione resistente.

22. — Per portata di una campata unica di soletta o nervatura si assumerà la luce libera aumentata del 5 %.

Nelle costruzioni civili, per i solidi rettilinei iperstatici, incastrati o semi-incastrati, o per campate di travi continue, si potrà assumere, in via di approssimazione: nella parte centrale della campata, 2/3 del momento massimo corrispondente alla trave semplicemente appoggiata, e, nelle sezioni d'incastro, il momento di incastro perfetto.

23. — Nel caso di una soletta rinforzata da nervature si ammetterà che partecipi utilmente all'inflessione di una nervatura soltanto una zona di soletta la cui larghezza non superi la minore delle seguenti dimensioni: l'interasse delle nervature, 16 volte lo spessore della soletta, 8 volte la larghezza della nervatura, 4 volte l'altezza della trave (incluso lo spessore della soletta). Se la soletta sporge a sbalzo da una nervatura, la larghezza della sporgenza da riguardarsi come partecipante all'inflessione della nervatura non si riterrà maggiore di 3 volte la larghezza della nervatura, 6 volte lo spessore della soletta ed una volta e mezzo l'altezza della trave.

24. — Lo spessore utile di una soletta soggetta a sovraccarico, formata esclusivamente con conglomerato armato, cioè la distanza fra il lembo compresso ed il baricentro dell'armatura metallica, non dev'essere inferiore ad 1/25 della portata ed in ogni caso non minore di cm. 7. Lo spessore delle solette dei solai speciali con laterizi non deve essere minore di cm. 5.

25. — Le eventuali mensole triangolari di raccordo alle estremità delle solette e delle nervature devono essere profilate inferiormente con un'inclinazione non maggiore di 1 di altezza per 3 di base.

26. — Le solette quadrate o rettangolari armate nelle due direzioni ortogonali parallele ai lati si potranno calcolare come lastre purchè nella soletta rettangolare il lato più lungo non sorpassi di 2/3 quello più corto. L'armatura dovrà essere uguale nei due sensi per la soletta quadrata; per la soletta rettangolare l'armatura longitudinale non dovrà essere inferiore a quella trasversale ridotta nel rapporto del quadrato del lato minore a quello del lato maggiore.

Potrà ritenersi che un carico isolato venga sopportato da una zona di soletta larga 1/3 della portata, più la larghezza della superficie d'appoggio del carico, più il doppio dello spessore complessivo della soletta e del pavimento. Nel senso della portata si riterrà che si ripartisca su di una lunghezza eguale alla lunghezza della superficie d'appoggio del carico, più il doppio dello spessore complessivo della soletta e del pavimento.

27. — *Sforzi interni.* – Se la sollecitazione esterna provoca sforzi di pressione in tutti gli elementi della sezione trasversale del solido (quando in quest'ultima gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto 10 rispetto a quelli del conglomerato), valgono gli ordinari metodi di calcolo pei solidi omogenei.

Se invece, valutati sempre gli elementi superficiali metallici nel modo anzidetto, venissero provocati anche sforzi di tensione in una parte della sezione, si prescinderà dalla resistenza a tensione del conglomerato, e l'asse che separa la porzione reagente dalla inerte e gli sforzi unitarî verranno determinati partendo dai seguenti principî:

a) conservazione delle sezioni piane;

b) proporzionalità degli sforzi alle distanze dei singoli elementi superficiali dall'asse suddetto.

Devono anche essere valutati gli sforzi tangenziali interni i quali, per la parte eccedente la resistenza offerta dal conglomerato, nella misura indicata al n. 17, verranno sopportati dalle armature metalliche.

28. — *Calcolo dei pilastri.* — I pilastri, quando il rapporto fra la *lunghezza libera di flessione* e la dimensione trasversale minima supera 15, verranno calcolati come solidi

caricati di punta. Si terrà conto in ogni caso dell'eventuale eccentricità del carico.

L'armatura longitudinale di un pilastro non dovrà avere una sezione complessiva minore dell'1 % o del 0,50 % di quella del conglomerato, quando quest'ultima sia rispettivamente non maggiore di 1600 cmq. oppure non minore di 6400 cmq. Per sezioni intermedie di conglomerato la sezione del ferro varierà linearmente fra i limiti suindicati.

Le legature trasversali dei ferri che armano il pilastro devono essere distribuite a distanza pari a 10 volte il diametro dei ferri.

29. — La sezione trasversale delle colonne armate con spirale e ferri longitudinali appoggiati internamente a questa, purchè la distanza fra le spire non superi 1/5 del diametro del nucleo cerchiato, può essere equiparata, nei riguardi della resistenza, ad una sezione di conglomerato ordinario data dalla formola:

$$F = F_c + 10\,F_m + 20\,F_i$$

nella quale

F_c = sezione cerchiata del conglomerato;

F_m = sezione metallica complessiva dei ferri longitudinali;

F_i = sezione di un'armatura ideale longitudinale equipesante alla spirale.

F non deve però in nessun caso risultare maggiore di $2\,F_c$.

La sezione dell'armatura longitudinale F_m deve essere almeno 2/3 di quella dell'armatura F_i.

30. — La cerchiatura non deve essere adottata nelle travi inflesse.

31. — *Dilatazioni termiche e ritiro del conglomerato.* — Nelle costruzioni iperstatiche esposte a forti variazioni di temperatura si dovrà tener conto degli effetti termici calcolando gli sforzi e le deformazioni corrispondenti in base ad un coefficiente di dilatazione lineare eguale a 0,000012. Nelle costruzioni aventi grandi dimensioni sono indispensabili giunti di dilatazione.

Nelle costruzioni per le quali il ritiro del conglomerato, nella sua maturazione all'asciutto, possa alterare il regime degli sforzi interni, tale ritiro sarà valutato in mm. 0,15 per metro lineare.

V. — *Deformazioni.*

32. — Per il calcolo delle deformazioni, nel valutare gli enti geometrici delle sezioni trasversali dei solidi, si supporrà che gli elementi superficiali metallici siano ampliati nel rapporto $n = \frac{E_m}{E_c} = 10$ e si riterrà che il conglomerato reagisca anche a tensione.

Il modulo di elasticità normale del conglomerato armato si assumerà, agli effetti delle operazioni di collaudo, in cifra tonda, eguale a 150 t/cm^2.

VI. — *Norme di costruzione.*

33. — Nella formazione degli impasti i vari ingredienti dovranno riuscire intimamente mescolati ed uniformemente distribuiti nella massa; gli impasti saranno preparati soltanto in quantità necessaria per l'impiego immediato, cioè prima dell'inizio della presa.

I materiali componenti il conglomerato possono essere mescolati a mano od a macchina; quando l'importanza del lavoro lo permetta, quest'ultimo procedimento è preferibile.

34. — La preparazione degli impasti si farà su di un'aia, pavimentata, vicina più che sia possibile al luogo d'impiego.

Qualunque sia il mezzo d'impasto, si mescoleranno a secco, ripetutamente, prima il cemento con la sabbia finchè la miscela assuma colore uniforme, poi questa mescolanza con la ghiaietta o col pietrisco, ed in seguito si aggiungerà l'acqua per ripetute aspersioni continuando a rimescolare l'impasto fino ad ottenere la consistenza voluta ed indicata al n. 11.

35. — Costruiti i casseri per il getto del conglomerato, si disporranno, con la massima cura, le armature metalliche nella posizione progettata, legandole agli incroci con filo di ferro e tenendole in posto mediante puntelli e sostegni provvisori. I ferri sporchi unti o notevolmente arrugginiti devono essere accuratamente puliti prima della messa in opera.

Nei punti d'interruzione, i ferri verranno sovrapposti per una lunghezza di 30 diametri, ripiegandoli ad uncino alle estremità, oppure verranno riuniti con manicotto filettato. Tali interruzioni devono essere sfalsate e trovarsi nelle regioni di minore sollecitazione.

Nelle membrature prevalentemente tese le giunzioni saranno fatte con manicotto filettato. Non si tollereranno bolliture e saldature.

Le barre debbono essere piegate alle estremità ad uncino rotondo con una luce interna uguale a cinque volte il diametro del tondino.

I ferri piegati presenteranno nel punto di piegatura un raccordo curvo.

Qualsiasi superficie metallica disterà dalle facce esterne del conglomerato di almeno cm. 0,8 se si tratta di soletta e di cm. 2 se trattasi di nervatura. Fra le superficie delle barre di ferro vi sarà almeno, in ogni direzione, una distanza eguale al diametro delle medesime, ed in ogni caso non inferiore a cm. 2. Si fa eccezione per le barre sovrapposte nelle travi inflesse, le quali vengono portate a contatto.

36. — In presenza di emanazioni gassose nocive alla costruzione, è prudente che la distanza minima delle superficie metalliche dalle faccie esterne del conglomerato sia almeno di cm. 3,5.

Quando vi sia motivo di temere l'azione dannosa di correnti elettriche vaganti le armature metalliche dovranno essere più accuratamente protette.

37. — Per assicurare la compartecipazione della soletta all'inflessione delle nervature principali è obbligatoria la adozione di barre di ricoprimento disposte perpendicolarmente all'asse delle nervature stesse, ed abbastanza vicine fra loro.

38. — Prima di procedere al getto del conglomerato, si controllerà se la posizione dei ferri corrisponde esattamente alle indicazioni del progetto, e se si è provveduto a fissarla stabilmente in modo da assicurare l'invariabilità assoluta della posizione dei ferri durante la battitura del conglomerato.

Il conglomerato deve avvolgere completamente i ferri, e per raggiungere tale scopo, specialmente quando s'impieghi un impasto asciutto, è necessario spalmare i ferri con boiacca di cemento *immediatamente prima del getto.*

39. — Il conglomerato del tipo *a*) o *b*) verrà messo in opera subito dopo eseguito l'impasto, a strati di spessore non maggiore di 15 cm. Sarà ben battuto con pestelli di appropriata forma e peso, fino a che l'acqua trasudi od affiori alla superficie del getto.

Nelle riprese di lavoro, da evitarsi il più possibile, se il conglomerato gettato è ancora molle se ne spalmerà la superficie con boiacca di cemento; se è già indurito, prima di detta spalmatura si rimetterà al vivo la superficie rendendola scabra, e lavandola con acqua in modo da assicurare il collegamento con la ripresa del getto.

40. — E' vietato di mettere in opera il conglomerato a temperatura inferiore a zero gradi centesimali.

41. — Nelle costruzioni esposte a notevoli variazioni di temperatura, si prenderanno, durante l'esecuzione, le opportune disposizioni per evitare gl'inconvenienti che ne deriverebbero.

42. — Le opere in conglomerato armato, fino a sufficiente maturazione, cioè per un periodo di tempo da 8 a 14 giorni, dovranno essere periodicamente inaffiate, ricoperte di sabbia o di tele mantenute umide. Ove occorra, dovranno essere più efficacemente protette contro le vicende meteoriche, dai raggi solari specialmente nella stagione estiva e dal gelo durante l'inverno.

43. — Le armature in legname debbono essere sufficientemente rigide per resistere, senza apprezzabili deformazioni, al peso proprio della costruzione ed alle vibrazioni prodotte dalla battitura del conglomerato. Esse devono essere costruite in guisa che al momento del primo disarmo, rimanendo in posto i necessari puntelli, possano essere rimosse senza pericolo di danneggiare l'opera, le sponde dei casseri ed altre parti non essenziali all'equilibrio.

Quando la portata delle membrature principali oltrepassi m. 6,00 dovranno disporsi sotto le casseforme, o sotto i puntelli, opportuni cunei di disarmo.

44. — Nessuna opera in conglomerato armato dovrà essere soggetta al passaggio diretto degli operai e mezzi d'opera, prima che abbia raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

E' proibito di caricare o mettere in esercizio comunque le strutture che non siano ancora sufficientemente stagionate.

45. — Non si procederà ad alcun disarmo prima di avere accertato che il conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione.

Nelle migliori condizioni atmosferiche, non si devono rimuovere prima di cinque giorni le sponde dei casseri, delle

travi e quelle dei pilastri; non si procederà a disarmo prima di 10 giorni per le solette e non prima di un mese per i puntelli delle nervature. Le opere di notevole portata e di forti dimensioni, come pure quelle destinate per coperture, le quali dopo il disarmo possono trovarsi esposte subito a tutto il carico di calcolo, si lasceranno armate per un tempo maggiore, da indicarsi fra le modalità del progetto.

In presenza di stagioni eccezionalmente contrarie alla buona maturazione del conglomerato il tempo prescritto pel disarmo sarà convenientemente protratto. Ciò va detto in particolar modo per quelle opere che durante la costruzione fossero state colpite dal gelo, per le quali, dopo accertato l'avvenuto disgelo senza deterioramento nella massa del conglomerato, dovrà lasciarsi trascorrere prima del disarmo tutto intero il periodo di tempo sopra indicato.

In ogni caso, prima di procedere alla rimozione delle armature in legname, da effettuarsi in modo che la costruzione non riceva urti, scuotimenti o vibrazioni occorre verificare accuratamente se il conglomerato ha fatto buona presa.

46. — Nel cantiere dei lavori si terrà un registro nel quale verranno indicate le date dell'ultimazione del getto delle varie parti dell'opera e tutte le eventualità degne di nota verificatesi durante la costruzione.

VII. — *Verifiche e collaudo.*

47. — Il direttore dei lavori ha obbligo di far eseguire, a spese dell'appaltatore, presso un laboratorio ufficiale le prove di tutti i materiali da impiegarsi nella costruzione, su campioni prelevati in contraddittorio.

Per il cemento valgono le norme di accettazione di cui alla Parte I.

Per il ferro si devono prelevare, per ogni partita di tondini di egual diametro ed in ogni caso per cinquecento tondini, due campioni di m. 1 di lunghezza per ricavarne le provette da sperimentarsi a tensione ed a piegamento. Qualora una prova fallisca, si ripeteranno ambedue le prove su due campioni prelevati dallo stesso gruppo di 500 pezzi e, fallendo una qualunque di queste, il gruppo suddetto verrà rifiutato. Il certificato delle prove dovrà in ogni caso contenere tutti i risultati.

Per il conglomerato, il direttore dei lavori, colla frequenza richiesta dalla natura e dalla importanza delle strutture, deve prelevare dagli impasti campioni per la confezione dei cubi di prova secondo le precedenti prescrizioni normali. In caso di risultati sfavorevoli, il direttore dei lavori ha obbligo di provvedere con opportune disposizioni.

L'appaltatore ha diritto di prendere visione dei risultati delle prove.

48. — Le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro, la sua corrispondenza coi dati del progetto, e nell'eseguire prove di carico.

Le prove di carico non avranno luogo prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto e si faranno a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e l'importanza dei carichi. Per costruzioni di eccezionale importanza non si inizieranno prima di 90 giorni, supposto sempre che la stagionatura del conglomerato sia avvenuta in condizioni normali.

Nella prova di collaudo, se la costruzione può essere caricata nei modi previsti nei calcoli statici per il carico accidentale, tanto uniformemente distribuito quanto concentrato, la si sottoporrà a tale carico, ammesso naturalmente che esso contempli già l'effetto delle eventuali sollecitazioni dinamiche. Quando si sperimenti con carichi parziali, dovrà l'intensità del carico di collaudo superare quello del carico di calcolo in misura da determinarsi caso per caso dalla direzione dei lavori, tenendo conto del vantaggio apportato dalla solidarietà con le parti non caricate. I carichi parziali anzidetti dovranno essere determinati in modo che le sollecitazioni effettive risultino eguali a quelle contemplate nei calcoli di stabilità.

Qualora dai detti calcoli, per costruzioni particolari od eccezionali, risulti un sopraccarico superiore del 100 % a quello ammesso nel progetto, l'aumento del carico di prova, esteso ad una sola zona della struttura, non dovrà superare il detto limite.

La lettura delle freccie d'inflessione verrà fatta soltanto quando, dopo il caricamento, non si verifichino ulteriori incrementi di deformazione. Le frecce permanenti, valutate dopo la rimozione del carico, quando non si consta-

tino ulteriori ritorni, non dovranno superare il 30 % delle deformazioni totali. Sotto il carico di prova non dovranno prodursi fessurazioni.

49. — La deformazione elastica effettiva, cioè la freccia totale diminuita del cedimento degli appoggi e della deformazione permanente, non dovrà risultare maggiore di quella calcolata coi criteri esposti al n. 32.

50. — Nessuno deve assoggettare a carico, sia pure transitorio, una costruzione in conglomerato armato prima della prova di carico; il contravventore è responsabile degl'inconvenienti che possono derivarne.

ALLEGATO I. — Modulo per la prova dei cementi.

Prove sui cementi.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

A) PROVE NORMALI.

PROVE FISICHE.

Finezza di macinazione – Residuo al setaccio di 900 maglie . . . %

Id. id. » 4900 id. . . . %

Acqua per la pasta normale . . . . % in peso

Presa: principia . . . . . dopo l'impasto

termina . . . . . id. id.

durata . . . . .

Peso specifico . . . . . .

Deformabilità: (1) focacce . . . . . .

apertura della pinza *Le Chatelier* mm. . . . .

(1) Indicare se la prova è eseguita a freddo o a caldo.

Prove di resistenza su malta di cemento e sabbia normale del . . . . .

dosaggio in peso: . . . . cemento, ... sabbia, . . . % acqua)

Prove		Data della preparazione	Data dell'esperienza dopo giorni		Resistenza kg/cm²					Medio sui quattro migliori risultati	*Osservazioni*
			7	28							
Tensione											
Pressione											

B) PROVE COMPLEMENTARI.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Il materiale venne consegnato in Laboratorio il giorno . . . . . .

il . . . . . 19 . .

. . . . . .

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

N. 764. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 1 dicembre 1927 - Anno VI.

Sono disponibili 12 posti d'impiego di segretario aggiunto (grado 12°) nel ruolo degli istituti medi d'istruzione, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, agli applicati delle amministrazioni militari ed ai sottufficiali che siano in nota per un impiego di applicato.

La carriera del detto impiego è limitata al grado 11°.

Coloro che intendono di concorrervi, dovranno presentare, non oltre il 25 dicembre 1927, apposita domanda su carta da bollo da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di accettare qualsiasi destinazione.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) corredate, oltre che delle copie dei documenti matricolari e caratteristici, di una dichiarazione indicante l'ammontare degli assegni goduti dai singoli aspiranti, e cioè: stipendio annuo lordo (o paga giornaliera); supplemento annuo lordo di servizio attivo; indennità di caro-viveri mensile lorda; ogni altro assegno di carattere continuativo.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 765. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione ai corsi triennali della scuola di guerra.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 1° dicembre 1927 - Anno VI.

Allo scopo di prevenire eventuali ritardi nella presentazione e nell'inoltro delle domande per l'ammissione ai corsi della scuola di guerra, si rammenta che le prescrizioni e le modalità relative a tali ammissioni sono contenute nel regolamento per la scuola di guerra, ediz. 1926, che perciò, d'ora innanzi, non formeranno più oggetto di apposita circolare annuale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NOTIFICAZIONE

Il R. decreto 28 ottobre 1927 riguardante la costituzione di una Casa militare per S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia Aosta, duca delle Puglie, pubblicato con la circolare n. 70 del giornale militare c. a., è stato registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1927 - Anno VI - Guerra, reg. 62, foglio 357.

AVVISO

PUBBLICAZIONI PERIODICHE DEL MINISTERO DELLA GUERRA

LE FORZE ARMATE.

Giornale bisettimanale

Direzione e Amministrazione: via Marsale 106 — Roma (121)

Giornale di informazioni e di argomenti politico-militari e di materia coloniale, relativi a tutte le Forze Armate dello Stato.

Pubblica tutti i bollettini ed i fogli d'ordine delle varie Forze Armate.

Condizioni d'abbonamento.

	Italia e Colonie	Estero
Anno	L. 20	50
Semestre	» 12	27
Trimestrale	» 7	14

Le richieste d'abbonamento all'Amministrazione di « Forze Armate » — Via Marsala 106.

ESERCITO E NAZIONE.

Rivista mensile

Direzione e Amministrazione presso il Ministero della guerra.

Rivista mensile su carta di lusso, copertina a colori riccamente illustrata. Tratta di questioni tecniche specialmente riguardanti l'Esercito (tattica, organica e logistica) nonchè di argomenti storici, di economia, di geografia militare ecc. Completano ogni fascicolo numerose rubriche fisse di avvenimenti del mese, di notizie militari estere, di cronache sportive, di note bibliografiche, di miscellanea, di corrispondenza coi lettori.

Ogni annata costituisce un volume di 1200 pagine con 1000 illustrazioni circa, del valore commerciale superiore alle cento lire.

Condizioni d'abbonamento.

Abbonamento annuo	L. 24
Estero	» 60
Numero separato	» 5
Estero	» 12

RIVISTA MILITARE ITALIANA.

Periodico mensile

Pubblicato a cura del Comando del Corpo di Stato Maggiore.
Direzione e Amministrazione: Via XX Settembre 123 — Roma (113)

Pubblica studi storico-militari e geografico-militari; lavori concernenti l'impiego coordinato delle varie armi e delle forze armate dello Stato; studi su problemi coloniali, logistici ecc. nonchè scritti su questioni sociali ed economiche attinenti ad argomenti militari.

Condizioni d'abbonamento.

Per i militari e per i comandi, corpi, biblioteche e sale convegno militari:

Spedizione per via d'ufficio, a mezzo dei comandi . .	L. 30
Spedizione non per via d'ufficio	» 38
Per i non militari	» 45
Estero	» 64
Un fascicolo separato (Italia e Colonie italiane) . . .	» 5
Idem Estero	7

Le richieste d'associazione debbono essere rivolte al Ministero della guerra (*Ufficio Pubblicazioni Militari*).

Nota. — *Le tre pubblicazioni di cui sopra* Forze Armate, Esercito e Nazione e Rivista militare italiana *s'integrano reciprocamente e sono perciò ugualmente consigliate alla lettura degli ufficiali.*

La collaborazione è aperta a tutti gli ufficiali in S. P. e in congedo delle forze armate dello Stato nonchè ad ogni studioso di questioni che direttamente o indirettamente si ricolleghino alla preparazione bellica della Nazione. — L'abbonamento cumulativo alle tre pubblicazioni viene ridotto a L. 67 pagabili all'Ufficio Pubblicazioni Militari del Ministero della guerra o presso una qualunque delle Amministrazioni delle singole Riviste.

L'ALMANACCO DELLE FORZE ARMATE - 1928 (VI).

Precipuamente inteso a ricordare — compiendosi il primo decennio della Vittoria — le tradizioni di valore militare delle nostre Forze Armate.

Alcuni capitoli sono particolarmente dedicati al centenario di Emanuele Filiberto.

Contiene inoltre l'aggiornamento delle notizie organiche di legislazione militare ecc. comparse nel precedente volume del 1927 e gli elenchi degli ufficiali in S. P. E. delle singole « Forze Armate » divisi per Armi e Corpi.

Numerose illustrazioni renderanno più attraente il volume, il quale conterà anche quest'anno circa 1000 pagine.

Condizioni di vendita al pubblico.	L. 25 (1)
Per tutti i componenti delle Forze Armate . . .	» 15 (1)
Forze Armate e Almanacco	L. 35 (1)
Esercito e Nazione e Almanacco	» 37 (1)
Rivista Militare e Almanacco	» 41 (1)

Tutti gli abbonamenti cumulativi saranno effettuati a tutto febbraio 1928 e dopo tale data saranno soltanto accolti abbonamenti separati.

Sono ammessi i pagamenti rateali a norma dell'art. 74, lettera c, del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi.

E cioè il pagamento dell'intero prezzo dell'abbonamento potrà essere fatto a mezzo dei corpi, i quali tratterranno l'importo stesso a rate mensili sugli assegni degli ufficiali o impiegati dipendenti.

Prenotazioni e richieste all'Ufficio Pubblicazioni del Ministero della guerra o all'Amministrazione de *Le Forze Armate*, Via Marsala 106 - Roma.

(1) Aumento delle spese postali (L. 1,30 per la spedizione semplice, L. 1,60 raccomandata) per le spedizioni che non possono essere fatte per via d'ufficio.

Nota. — Fra le Riviste non edite dal Ministero della guerra, raccomandata:

la **Rassegna Italiana**, mensile, diretta da Tomaso Sillani. Per gli Ufficiali tutti delle Forze Armate, per i Sottufficiali, le Sale Convegno, i Collegi Militari, le Biblioteche Militari. « La Rassegna Italiana » è data al *prezzo di L. 40 annue* (invece di L. 50).

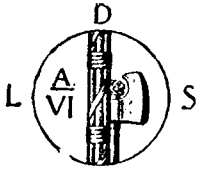
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1927, circolare 652:

A pagina 2109, depennare il tenente PALAZZO Ugo del 30 fanteria.

Dispensa 52ª, anno 1927, circolare 754:

A pagina 2364 MERCI Turiddo leggasi: MERSI Turiddo.



PREZZO L. 1,20

(6875) - Roma, 1927 - Anno VI - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 54ª — 1927 - ANNO VI — 9 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 766 - 23 ottobre 1927 - Anno V — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2103 - Costituzione in ente autonomo, con nuova denominazione, del gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena . . . . . *Pag.* 2424

» 767 - 23 ottobre 1927 - Anno V — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 2157 - Rimborso delle spese di trasporto del bagaglio ai militari dell'arma dei carabinieri reali nei trasferimenti definitivi in territorio dello stesso presidio. . . . . » 2426

» 768 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Note di qualifica degli impiegati civili . . . . . » 2427

» 769 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — CONCORSI E GARE. - Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico . . . . . » 2429

» 770 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi. . . » 2456

» 771 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito » 2457

LIBRERIA DELLO STATO

N. 772 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — Dipendenza dei distretti - Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari. . . . . *Pag.* 2458

» 773 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - Parte IV . . » 2458

» 774 - 8 dicembre 1927 - Anno VI - RECLUTAMENTO. — Ispezioni di leva . . . . . » 2459

» 775 - 8 dicembre 1927 - Anno VI — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888 . . . . . » 2464

AVVISO . . . . . » 2464

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2466

Circolare N. **766.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. decreto n. 2103 - Costituzione in ente autonomo, con nuova denominazione, del gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 271, del 23 novembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito e le successive sue modificazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il gruppo d'artiglieria da costa distaccato a La Maddalena è costituito in ente autonomo con la denominazione di « Gruppo di artiglieria da costa della Sardegna ».

Art. 2.

Il gruppo è amministrato dal suo comandante, il quale è anche capo dell'ufficio di amministrazione.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

In conseguenza il Ministero determina:

1. le attuali batterie 10ª e 11ª del gruppo predetto assumeranno la numerazione di 1ª e 2ª batteria;

2. l'attuale V gruppo del 1° reggimento artiglieria da costa assumerà la numerazione di IV gruppo del reggimento medesimo;

3. le batterie 13ª e 14ª dell'attuale V gruppo del ripetuto reggimento assumeranno la numerazione di 10ª e 11ª batteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 767. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 2157 – Rimborso delle spese di trasporto del bagaglio ai militari dell'arma dei carabinieri reali nei trasferimenti definitivi in territorio dello stesso presidio.** — (Ispettorato generale amministrativo). — 23 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 279, del 2 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, che stabilisce le indennità eventuali per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 14 agosto 1925, riguardante le competenze mantenute in vigore per i personali dell'Amministrazione militare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al paragrafo 2 del regolamento per le indennità eventuali, annesso al R. decreto 19 aprile 1907, n. 201, è aggiunto il seguente comma:

« Però ai militari dell'arma dei carabinieri Reali, nei trasferimenti dall'uno all'altro comando di stazione o di reparti in territorio dello stesso Comune o dello stesso presidio, distanti fra loro non meno di tre chilometri, è dovuto per il trasporto del bagaglio il compenso previsto dal paragrafo II dell'art. 3 del decreto Ministeriale 14 agosto 1925 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 · Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 768. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Note di qualifica degli impiegati civili.** — (Direzione generale personali civili ed affari generali). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

Perchè la compilazione e la revisione delle note di qualifica per gli impiegati civili abbiano a procedere con la massima indispensabile esattezza e regolarità, si richiama nuovamente l'attenzione delle competenti autorità su quanto appresso:

1. — Le note di qualifica devono essere compilate e rivedute *entro il mese di gennaio* di ciascun anno e ai singoli impiegati deve essere data comunicazione *scritta* della qualifica loro attribuita.

Tale comunicazione deve risultare dalla firma e dalla data da ciascuno di essi apposta sull'apposito modello *B*.

2. — Tanto per la compilazione come per la revisione delle note di qualifica dovrano essere *rigorosamente* osservate le norme contenute nelle circolari n. 690 del *giornale militare* dell'anno 1924 e nelle successive nn. 14, 35 e 36 del *giornale militare* dell'anno 1925, nonchè le istruzioni impartite con la circolare n. 31, in data 21 gennaio corrente anno, diramata a tutte le autorità militari.

La precisa, tempestiva e scrupolosa osservanza delle norme anzidette è assolutamente indispensabile, data l'importanza grandissima che la regolare compilazione e revisione delle note di qualifica hanno nei riguardi delle promozioni e della carriera, in genere, degli impiegati.

3. — Perchè il giudizio sui singoli impiegati abbia ad essere dato con criteri quanto più è possibile uniformi, onde non abbiano a verificarsi dannose sperequazioni, per maggiore o minore larghezza di apprezzamento (il che — come è ovvio — si risolve a danno degli individui più meritevoli) è assolutamente necessario che siano tenute ben presenti le disposizioni degli articoli 13, 14, 15 e 16 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (circolare n. 93 del *giornale militare* dell'anno 1924) sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonchè quelle dei successivi articoli 27 e 31 dello stesso R. decreto, queste ultime però unicamente per la parte riguardante il valore e gli effetti delle qualifiche negli scrutini per le promozioni.

4. — Le norme in vigore non subordinano la compilazione delle note di qualifica ad un minimo di permanenza dell'impiegato in un determinato servizio od ufficio.

Consegue da ciò che le note stesse devono essere, *in ogni caso*, compilate tanto se si tratti di impiegati di nuova, recente nomina, quanto se si tratti di impiegati richiamati dall'aspettativa o trasferiti, nel corso dell'anno, da uno ad altro ufficio.

In quest'ultimo caso, i necessari elementi di giudizio saranno desunti dal rapporto informativo che, come è stabilito nella citata circolare n. 690, i superiori, che avevano alla loro dipendenza l'impiegato trasferito, sono tenuti a redigere ed a trasmettere ai nuovi superiori.

Per gli impiegati richiamati dall'aspettativa, sia pure da brevissimo tempo, i compilatori ed i revisori delle note baseranno il loro giudizio oltre che sul servizio prestato dagli impiegati stessi posteriormente alla data del richiamo dall'aspettativa, anche — ove ciò occorra — sui giudizi precedentemente dati sul conto dell'interessato.

Per gli impiegati di nuova nomina, si terrà conto di ogni possibile elemento di giudizio e, se si tratti di impiegati già avventizi, i compilatori ed i revisori delle note potranno basarsi anche sul servizio prestato, in tale qualità, dagli interessati.

5. — Poichè le note, che si compilano nel mese di gennaio, si riferiscono al servizio prestato nel corso dell'anno precedente, è ovvio che *non* si dovranno compilare tali note

per gli impiegati nominati in ruolo dal 1° gennaio dell'anno in cui ha luogo la compilazione delle note stesse.

6. — Per gli impiegati, infine, che nel corso dell'anno precedente non abbiano prestato comunque servizio, perchè in aspettativa o perchè sospesi dallo stipendio, le autorità competenti trasmetteranno singole, motivate dichiarazioni, indicando il motivo per il quale la compilazione delle note non ha avuto luogo.

7. — Le dichiarazioni anzidette, come le note di qualifica, dovranno essere trasmesse al Ministero (Direzione generale personali civili ed affari generali — Divisione personali civili — Sezione 2ª) *non oltre il* 15 *febbraio di ogni anno.* L'invio dei documenti anzidetti sarà fatto in *pieghi sigillati* e *raccomandati.*

8. — Si ricorda che *i capi degli uffici ed i capi di servizio saranno personalmente responsabili della omessa o ritardata compilazione delle note di qualifica.*

Avvertenza. — Si raccomanda di annotare *sempre,* sui modelli delle note di qualifica, le variazioni avvenute, durante l'anno, nello stato di famiglia dell'impiegato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 769. — CONCORSI E GARE. — **Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

1. Le gare militari di addestramento ippico hanno per scopo di sviluppare l'ardimento e l'abilità dei cavalieri, di migliorarne l'allenamento fisico, di educare e perfezionare gli ufficiali nella preparazione dei cavalli nelle varie gare, di far risaltare le qualità dei cavalli, concorrendo così ad incoraggiare la produzione equina nazionale.

2. Esse comprendono:

a) le gare ippiche reggimentali e le corse al campo;

b) le corse militari;

c) le gare militari dei concorsi ippici;

d) le prove di resistenza su lunghi percorsi;

e) il campionato del cavallo d'arme;

f) il campionato militare per sottufficiali;

e quelle altre prove ippiche che venissero eventualmente organizzate in seguito ad autorizzazione ministeriale.

Le gare militari ippiche considerate alle lettere *a*), *e*), *f*) possono essere indette solamente da enti militari; le altre gare possono essere indette tanto da enti militari, quanto da enti privati. I relativi programmi debbono essere conformi alle prescrizioni della presente circolare.

3. Le gare militari ippiche di qualsiasi specie, progettate da enti privati, potranno essere indette solo dopo che il relativo programma sia stato approvato da questo Ministero, e dopo che l'approvazione stessa risulti da apposita circolare pubblicata nel *giornale militare ufficiale*.

I relativi programmi dovranno pervenire a questo Ministero pel tramite dell'Ispettorato della cavalleria, al quale compete l'esame di essi, dal punto di vista tecnico. L'Ispettorato della cavalleria terrà informato quello dell'artiglieria delle questioni ippiche che possono interessarlo.

4. Le società di cacce a cavallo, di zootecnia, o di corse al galoppo, oppure gli enti o comitati aventi per finalità lo sviluppo dell'allevamento ippico nazionale, i quali intendessero organizzare gare ippiche militari di qualsiasi specie, dovranno presentare i relativi programmi dettagliati all'Ispettorato della cavalleria — come è detto al numero precedente — entro il mese di dicembre per le gare dell'annata successiva. A detti programmi saranno uniti i chiarimenti del caso, per cura del commissario militare territoriale competente.

Questo Ministero si riserva di esaminare analoghe proposte, che pervenissero anche dopo l'epoca stabilita, purchè presentate almeno due mesi prima della data in cui dovrebbe avere luogo la gara.

5. Il Ministero non concederà la sua approvazione per gare militari ippiche, comprese in riunioni di corse o di concorso ippico, quando la riunione non sia stata approvata dalla società degli steeple-chases d'Italia, o dalla Società pel cavallo italiano da sella, in relazione alle attribuzioni di competenza delle due Società predette.

Sarà pertanto opportuno che i programmi di gare ippiche militari, indette da enti privati, siano inoltrati all'Ispettorato della cavalleria per il tramite delle due società citate.

6. Il Ministero non darà la sua approvazione a più di DUE gare militari di concorso ippico per corpo d'armata nell'anno.

7. Gli enti militari che intendessero organizzare gare ippiche debbono ottenere la preventiva autorizzazione dai comandi di corpo d'armata dai quali dipendono; detta autorizzazione non è necessaria per le gare previste al capo III della presente circolre.

8. Alle *gare militari* riservate agli ufficiali possono prendere parte:

a) gli ufficiali in servizio permanente effettivo e delle categorie in congedo, se in servizio;

b) i cavalli di proprietà degli ufficiali, che all'atto della iscrizione risultino essere da almeno tre mesi iscritti nei ruoli di servizio e che da almeno un mese siano di proprietà dell'ufficiale che iscrive il cavallo;

c) i cavalli di carica, se montati dagli ufficiali che li abbiano regolarmente in consegna da almeno sei mesi;

d) i cavalli di truppa, ed i cavalli non iscritti nei ruoli di servizio, solo nei casi specificati dalla presente circolare, o per esplicita autorizzazione ministeriale.

Per le gare previste al capo III della presente circolare, valgono le disposizioni contenute nel capo stesso.

9. *I cavalli che prendono parte alle corse militari debbono essere allenati personalmente dal proprietario* (o consegnatario, se si tratta di cavallo di carica, o di truppa assegnato ad ufficiale delle categorie in congedo).

Un cavallo si considera allenato dal proprietario (o consegnatario), quando questi ne abbia diretto personalmente il lavoro di preparazione.

Quando le condizioni della guarnigione non consentano di completare o mantenere l'allenamento di un cavallo, il comandante di corpo potrà autorizzare l'ufficiale proprietario (o consegnatario) a tenere il cavallo, per un ragionevole periodo di tempo, lontano dalla propria residenza; in tal caso sarà sufficiente che l'ufficiale continui a sorvegliare il lavoro del cavallo, anche senza la sua assidua presenza.

Un cavallo potrà essere affidato dal proprietario ad altro ufficiale, per un periodo non superiore a quindici giorni precedente ad una corsa, solo nel caso che questo ufficiale debba montare il cavallo nella corsa medesima.

10. Allo scopo di sviluppare maggiormente l'abilità dei cavalieri, gli ufficiali in servizio possono essere autorizzati a partecipare, e a far partecipare i loro cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli di servizio, anche a gare ippiche non militari, indette da enti privati, approvate dal Jockey club, dalla Società degli steeple chases, o dalla Società pel cavallo italiano da sella, con pubblicazione nel rispettivo bollettino ufficiale.

Gli ufficiali potranno del pari essere autorizzati a prendere parte, coi loro cavalli di proprietà, a gare ippiche di indole privata, cioè a quelle a cui il pubblico sia ammesso solo per invito personale.

Le concessioni considerate nel presente articolo non potranno essere estese ai cavalli di carica, o di truppa, a meno che non intervenga una esplicita autorizzazione ministeriale al riguardo.

I cavalli iscritti nei ruoli di servizio non dovranno mai partecipare a gare ippiche che non siano per *hunters* o riservate ai *gentlemen*.

11. Gli ufficiali possono partecipare a gare ippiche, militari o non militari, solamente quando abbiano ottenuto esplicita autorizzazione dai rispettivi comandanti di corpo o capi di ufficio o servizio. Questi rilasceranno la suddetta autorizzazione, sotto la loro personale responsabilità, agli ufficiali che diano affidamento, per i loro requisiti personali e per il

grado di preparazione e di capacità del cavallo da loro montato, di figurare con il dovuto decoro nella gara, cui chiedono di partecipare.

Le autorizzazioni di che trattasi potranno essere concesse quando l'intervento alle gare ippiche risulti proficuo agli effetti dell'addestramento dei cavalieri o dei cavalli; i comandanti di corpo dovranno però aver cura che l'intervento stesso non degeneri in un ripetersi abituale di assenze, a scapito della normale continuità del servizio.

12. I comandanti di corpo, od i capi d'ufficio o di servizio sono tenuti a rilasciare ai dipendenti ufficiali, autorizzati a prendere parte ad una gara ippica di carattere militare, una dichiarazione dalla quale risulti l'autorizzazione stessa, la qualifica del cavallo per quella determinata gara, e quegli altri dati che siano richiesti dal programma della gara medesima.

Quando si tratti di una corsa militare, il comandante di corpo, o comandante corrispondente, dovrà completare la dichiarazione con informazioni circa le modalità con cui è stato allenato il cavallo per la corsa, come è specificato all'articolo 9.

La dichiarazione in oggetto ha valore per una sola riunione ippica.

13. Gli ufficiali concorrenti ad una gara militare dovranno, prima dell'inizio della gara stessa, consegnare la *dichiarazione,* di cui all'articolo precedente, al commissario militare.

In caso di mancanza di detto documento, il Commissario militare non dovrà consentire che il cavaliere, od il cavallo, partecipi alla gara.

14. Gli ufficiali che montano nelle gare ippiche militari e in quelle non militari in cui è prescritto l'abito da caccia, indosseranno l'uniforme ordinaria; è consentito l'uso di tracolle o di bracciali.

15. La iscrizione a qualsiasi gara militare di addestramento ippico, se dotata di premio da enti militari, deve essere gratuita.

16. Nello svolgimento delle gare ippiche militari, per tutto ciò che non è previsto dalla presente circolare, o dalle vigenti disposizioni ministeriali, avranno valore: il regolamento della « Società pel cavallo italiano da sella », per i concorsi ippici, ed il regolamento della « Società degli Steeple Chases » per le corse.

Capo II.

Commissioni militari e loro attribuzioni.

17. Competono all'Ispettorato della cavalleria le proposte di nomina dei commissari militari per le gare ippiche, presso i corpi d'armata.

I commissari dovranno però essere scelti fra gli ufficiali direttamente od indirettamente dipendenti dal comando di corpo d'armata.

18. Nel presidio e nei dintorni di Pinerolo funzionerà sempre da commissario militare il direttore di equitazione della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Nell'ippodromo e nei terreni di Tor di Quinto tali funzioni spetteranno sempre al direttore di equitazione della scuola di Tor di Quinto.

Pel campionato del cavallo d'arme e per le altre gare nazionali militari di addestramento ippico, ovunque esse siano tenute, l'autorità disciplinare sui concorrenti spetterà al presidente della giuria; il controllo sui documenti relativi alle gare stesse sarà compiuto da un ufficiale superiore designato dall'ora detto presidente.

19. Il commissario militare è il consulente tecnico del comando di corpo d'armata per le questioni attinenti alle sole gare militari di addestramento ippico: ha la sorveglianza sulle gare ippiche militari considerate ai capi IV e V della presente circolare, che si svolgono nel territorio assegnato alla sua giurisdizione, cura l'applicazione e la osservanza delle vigenti disposizioni regolamentari, ed in particolare, delle norme contenute nella presente circolare; ha attribuzioni disciplinari sugli ufficiali partecipanti alle gare ippiche militari. Ha analoghe attribuzioni disciplinari quando si trovi presente a gare ippiche non militari nel proprio territorio.

Provvede all'organizzazione delle corse indette dalle autorità militari in riunioni private, in conformità alle disposizioni ricevute dal comando di corpo d'armata.

Si mantiene in contatto con le società e con i comitati sportivi, cooperando, per quanto è possibile, alla compilazione dei programmi delle gare militari ippiche, ed alla loro organizzazione.

Corrisponde, per il tramite del Comando di Corpo d'Armata da cui dipende, con l'ispettorato della cavalleria.

Per lo svolgimento delle funzioni inerenti al suo incarico, può essere autorizzato dal comando di corpo d'armata a corrispondere direttamente con i reggimenti, ed altri enti militari di stanza nel territorio di sua competenza, per assumere informazioni, prendere accordi, ecc.

20. Durante lo svolgimento delle gare il commissario militare ha le funzioni di giudice, delegato dal Ministero della guerra. In caso di reclamo o di contestazione egli partecipa alle riunioni dei commissari locali ed alle giurie, per le relative deliberazioni.

Il commissario militare che, durante lo svolgimento di una gara militare qualsiasi, rilevasse in un ufficiale concorrente gravi insufficienze nel cavalcare oppure anche deficienze di qualità o di allenamento nei cavalli, ha il dovere di informarne, per il tramite del Comando del Corpo d'armata da cui dipende, l'Ispettorato della cavalleria (che provvederà alla successiva comunicazione al Ministero) e direttamente il comandante di corpo, o comandante corrispondente, da cui l'ufficiale dipende.

21. I giudizi ed i verdetti dei commissari militari, per tutte le mansioni ad essi attribuite dal presente regolamento, sono definitivi.

22. In caso d'impedimento o di assenza del commissario militare il comando di corpo d'armata lo sostituisce con altro ufficiale superiore di arma a cavallo, espressamente incaricato (delegato), con delega scritta nella quale sia specificato per quali gare essa abbia valore.

Gli ufficiali così delegati debbono essere scelti fra quelli residenti nel territorio del corpo d'armata, e preferibilmente nella località stessa dove l'opera loro deve essere svolta.

Quando il commissario militare prende parte ad una gara ippica militare, oppure vi faccia partecipare i propri cavalli, dovrà essere sostituito nelle sue funzioni da un ufficiale delegato, con le modalità sopradette.

23. *La presenza del commissario militare* (o dell'ufficiale regolarmente delegato a farne le veci) *è condizione necessaria perchè una gara ippica militare possa aver luogo.* Nel caso eccezionale che il Commissario militare, per cause di forza maggiore, venisse a mancare all'ultimo momento, i concorrenti alla gara dovranno avvertirne i commissari della Società delle corse o della Società per il cavallo da sella, i quali inviteranno l'ufficiale d'arma a cavallo in S. P. E. più elevato in grado, presente sul campo della gara, a funzionare da commissario militare.

24. I commissari militari trasmetteranno direttamente all'Ispettorato della cavalleria i programmi dettagliati delle gare ippiche militari, ed i risultati delle gare stesse, compilando apposite relazioni per ogni gara, sulla traccia dell'allegato n. 2 alla presente circolare.

Terranno altresì al corrente l'ispettorato stesso di tutta l'attività ippica sportiva che si svolge nel territorio di rispettiva competenza.

25. Il commissario militare è invitato a provvedere che i *programmi* ed i *risultati* delle gare militari siano anche portati in tempo a conoscenza della Società degli steeplechases d'Italia, se si tratta di corse, oppure della Società pel cavallo italiano da sella, se si tratta di concorsi ippici, corse di mezzo sangue, ecc., in modo che le predette società possano tenere al corrente i propri dati statistici.

Non è data facoltà al commissario militare di modificare o tollerare modificazioni ai programmi delle gare ippiche militari, dopo che essi siano stati approvati dal Ministero. Nella relazione all'Ispettorato, stabilita al precedente articolo 24, dovrà essere sempre data assicurazione che il programma venne svolto integralmente.

Capo III.

Gare ippiche reggimentali e corse al campo.

26. Presso i reggimenti di arma a cavallo potranno essere indette gare di addestramento ippico di qualsiasi genere, con categorie riservate agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa; analoghe gare potranno essere indette in occasione di esercitazioni d'insieme.

L'organizzazione di dette gare spetta ai comandanti di reggimento, se si tratta di gare reggimentali, ed ai direttori delle esercitazioni, per le gare tenute in occasione di esercitazioni d'insieme.

Le gare ippiche per ufficiali possono avere carattere facoltativo.

27. Le gare ippiche reggimentali potranno essere gare di concorso ippico, corse su pista o terreno analogo, oppure attraverso campagna.

Quando si tratti di gara di concorso ippico, esse dovranno consistere in prove analoghe a quanto è stabilito dalla presente circolare per le gare militari dei concorsi ippici pubblici e per il campionato del cavallo d'arme, adattando l'entità delle prove alle condizioni di preparazione dei concorrenti, e dando quindi a tali competizioni un carattere graduale e progressivo.

I comandanti di reggimento potranno opportunamente far compiere, per esercizio, a tutti gli ufficiali dipendenti, individualmente od a gruppi, percorsi di difficoltà progressiva, dello stesso tipo di quelli considerati per le gare reggimentali, ora dette, senza che in essi sia introdotta alcuna competizione.

28. Durante le esercitazioni di insieme, potranno essere indette corse al campo attraverso campagna, sia su percorso segnato, sia « al campanile », oppure gare consimili.

29. Alle gare ippiche reggimentali di qualsiasi specie gli ufficiali in servizio permanente effettivo possono prendere parte con i propri cavalli iscritti nei ruoli di servizio (di proprietà o di carica); i programmi delle gare anzidette potranno tuttavia limitare l'intervento a determinate categorie di cavalli.

30. Gli ufficiali potranno partecipare alle corse al campo previste al precedente articolo solamente con cavalli che siano stati da loro abitualmente montati durante le esercitazioni.

31. Le gare per ufficiali previste nel presente capo III costituiscono un'ottima preparazione per i concorsi ippici e per le corse, ed un elemento di giudizio, del quale i comandanti di corpo dovranno molto utilmente tenere conto, nel concedere agli ufficiali le autorizzazioni richieste per presentarsi nelle riunioni ippiche aperte al pubblico.

Gare per attacchi militari e per quadrupedi da salma.

32. *Le gare per attacco militare* possono essere indette nell'interno dei reggimenti, sia di arma a cavallo, sia di arma a piedi; eventualmente possono essere anche indette dalle autorità militari competenti fra i corpi dipendenti di uno stesso presidio, oppure in occasione di esercitazioni di insieme.

33. Dette gare hanno in genere carattere di presentazione, ed hanno per iscopo di mettere in rilievo il modo con cui vengono curati gli attacchi militari, e l'abilità dei conducenti; vi dovranno partecipare *tutti* gli attacchi dei riparti che debbono prendere parte alla gara stessa (salvo quelli strettamente necessari per i servizi della giornata), e non solo rappresentanze di attacchi medesimi.

Quando si tratta di carri bagaglio o carri trasporto, l'abilità dei conducenti sarà constatata mediante un percorso facile e adatto al tipo di attacco (esclusi i percorsi limitati con paletti); la classifica si fonderà essenzialmente sul buono stato e l'ordine delle vetture, delle bardature e dei quadrupedi, nonchè sull'adattamento dei finimenti.

34. Gare analoghe potranno essere indette per quadrupedi da salma, con carattere di *presentazione,* per mettere in rilievo le condizioni dei quadrupedi stessi e il modo come sono bardati e caricati; alle gare dovranno prendere parte tutti i quadrupedi da salma dei riparti.

Potranno inoltre essere indette gare di *resistenza* nei singoli battaglioni alpini, e nei gruppi di artiglieria da montagna, e someggiati; in questo caso alle gare prenderanno parte esclusivamente i quadrupedi da salma ritenuti più idonei per una prova del genere.

Capo IV.

Corse militari.

35. Le corse militari sono riservate agli ufficiali e comprendono: corse indette dalle autorità militari da tenersi esclusivamente in riunioni private e corse indette dalle autorità militari o dalle società di corse riconosciute (previa autorizzazione ministeriale stabilita al n. 4).

36. Le prime, corse ad ostacoli (steeple-chases) o di siepi su pista stabile od occasionale, oppure corse attraverso campagna su percorso segnato (cross-country), riservate ai cavalli di quattro anni ed oltre di ogni razza e paese qualificati da caccia, oppure riservate ai cavalli di 1/2 sangue. Detti cavalli non dovranno aver vinto nell'annata precedente un premio di lire quattromila in corse ad ostacoli o la somma complessiva di lire seimila nell'annata.

I pesi, sopraccarichi e discarichi, saranno volta a volta stabiliti dall'autorità che indice la corsa.

Tali corse potranno anche essere riservate a cavalieri che non hanno mai vinto corse indette in riunioni pubbliche.

37. Per le altre corse le autorità militari o le società che le indicono sono libere di stabilirne volta a volta le modalità che dovranno però avere l'approvazione ministeriale di cui al n. 4.

38. Alle corse indette da autorità militari in riunioni private potranno partecipare solo gli ufficiali con residenza per servizio nel territorio del corpo d'armata in cui vengono indette.

I comandi del corpo d'armata il cui territorio sia molto vasto dovranno provvedere ad indire le riunioni di corse in località che facilitino l'intervento del maggior numero di ufficiali, senza necessità di trasporti troppo lunghi.

39. Le altre corse militari potranno essere piane o ad ostacoli (siepi, steeple-chases o Cross-country) o dovranno essere riservate ai cavalli qualificati da caccia (*Hunters*), secondo le prescrizioni della Società degli Steeple-chases. Tra esse è compresa la corsa « Premio Reale », che ha luogo annualmente in Roma, con carattere di campionato nazionale militare per le corse ad ostacoli.

40. E' vietato agli ufficiali montare in corse per fantini.

41. I comandanti di corpo hanno l'obbligo di tenersi informati sul modo nel quale i dipendenti ufficiali hanno montato in corsa, e sulle qualità e condizioni dei cavalli, per averne norma nel rilasciare le autorizzazioni per le corse a venire.

Capo V.

Gare militari dei concorsi ippici.

42. Le gare militari, che fanno parte dei concorsi ippici, indetti da Enti privati, debbono essere riservate agli ufficiali in servizio, che montino i propri cavalli di proprietà o di carica inscritti nei ruoli di servizio.
Vi possono prendere parte anche gli ufficiali delle categorie in congedo, se in servizio, montando i cavalli loro assegnati di servizio.

43. Le gare militari dei concorsi ippici debbono comprendere tre prove, una di presentazione, una di fondo ed una terza di ostacoli.

44. I - *Prova di presentazione.* — Ogni cavaliere dovrà in uno spazio di terreno rettangolare di metri 60 per 20 presentare il cavallo alle tre andature, eseguendo movimenti che saranno volta a volta prescritti in tabelle annesse ai programmi. Tempo della prova limitato. Massimo 10'.

45. II - *Prova di resistenza.* — Dovrà consistere in un percorso, di lunghezza totale superiore a 30 chilometri, comprendente una marcia su strada ed un percorso attraverso campagna, cronometrati separatamente. La marcia su strada ha essenzialmente lo scopo di mettere in rilievo le qualità di resistenza del cavallo, il percorso in campagna le

sue qualità di velocità, e la capacità a superare le difficoltà varie che può presentare il terreno di campagna:

a) *la marcia su strada* dovrà essere effettuata a velocità prestabilita con cadenza non inferiore a 12 chilometri all'ora su strade piane ed a fondo buono; detta velocità oraria potrà essere opportunamente diminuita qualora le pendenze del percorso o le condizioni del terreno la rendessero indispensabili.

Non si terrà conto delle velocità superiori a quella prestabilita; sarà invece penalizzato il tempo impiegato in più di quello fissato come massimo, in ragione di 3 punti ogni 5 minuti, o frazione di 5 minuti, di ritardo;

a) *il percorso attraverso campagna* dovrà avere lunghezza superiore ai 4000 metri, e sarà effettuato in terreno vario con ostacoli fissi, naturali od artificiali di altezza media di 1 metro.

Il percorso attraverso campagna sarà compiuto ad una velocità che sarà determinata in base alla percorribilità del terreno, e non dovrà essere inferiore ai 400 metri al 1'. Il tempo impiegato in meno di quello stabilito per base darà vantaggi, quello impiegato in più sarà penalizzato.

Le modalità per stabilire i vantaggi e le penalizzazioni per il percorso attraverso campagna saranno le seguenti: Nel programma dovrà essere stabilito, e pubblicato, il tempo di base, che dovrà risultare di minuti primi interi oppure di minuti primi più una frazione eguale a mezzo minuto. I vantaggi e le penalizzazioni verranno calcolati: in ragione di un punto per ogni *mezzo minuto completo,* impiegato in meno od in più del tempo base, per i primi tre minuti di differenza ed in ragione di due punti per ciascuno dei mezzi minuti completi successivi.

Il percorso in campagna potrà essere svolto sia durante la marcia, sia al termine della marcia.

46. III - *Prova di ostacoli.* — Dovrà essere disputata il giorno successivo alla prova di resistenza; consisterà in un percorso di lunghezza non inferiore ai 1200 metri, da effettuarsi alla cadenza di 350 m. al minuto primo.

Gli ostacoli da superare dovranno avere dimensione e foggia simili a quelli che s'incontrano effettivamente in cam-

pagna (e tra essi dovrà essere compreso un fosso semplice, a sponde ripide e senza inviti); saranno fissi, fino a 80 cm. circa, e semifissi, nella parte superiore.

Questa prova dovrà mettere in rilievo non solo le attitudini di un cavallo al salto, ma anche il suo grado di addestramento ai fini militari; potrà perciò comprendere cambiamenti di andatura, passaggi, ecc., in modo che i cavalieri siano obbligati a dimostrare di avere il cavallo maneggevole ed ubbidiente.

Nei casi di parità la graduatoria dei premiati sarà stabilita in base al tempo impiegato nella terza prova.

47. Le gare militari dei concorsi ippici potranno essere riservate agli ufficiali di determinate circoscrizioni militari territoriali, oppure essere aperte a tutti gli ufficiali, a seconda delle norme fissate nei relativi programmi; ciò indipendentemente dalle disposizioni amministrative, di cui al capo VII della presente circolare.

In tutte le gare militari dei concorsi ippici dovranno essere assegnati premi o distinzioni speciali ai cavalli di provata origine italiana meglio classificati.

I Comandanti di corpo o capi di ufficio o servizio debbono tener presente, nel rilasciare la prescritta autorizzazione, che le gare militari di concorso ippico hanno carattere di istruzione; occorre, perciò, facilitare l'intervento dei giovani ufficiali alle gare stesse.

Prove di resistenza su lunghi percorsi.

48. Le prove di resistenza (*raids*) consistono in lunghi percorsi, che debbono essere effettuati in determinati tempi, in modo da mettere in rilievo le qualità di resistenza dei cavalli, accoppiate a qualità di velocità.

Le gare militari di resistenza, di massima, sono riservate ai cavalli di proprietà, inscritti nei ruoli di servizio. Il Ministero potrà autorizzare eccezionalmente gli ufficiali a prendervi parte anche con cavalli di carica e, quando si tratti di incoraggiamento per l'allevamento equino, anche con cavalli di truppa nati ed allevati nella regione alla quale la gara si riferisce.

Capo VI.

Campionato del cavallo d'arme.

49. Il campionato del cavallo d'arme è una gara nazionale per ufficiali, indetta normalmente ogni anno, in primavera, dal Ministero della guerra.

E' aperta ai cavalli di ogni razza e provenienza; saranno però concessi premi o distinzioni speciali ai cavalli di provata origine italiana.

50. Detta gara comprenderà tre prove: una di presentazione, una di fondo e una terza di ostacoli; da compiersi in due o tre giorni consecutivi.

51. I - *Prova di addestramento.* — Ogni cavaliere dovrà in uno spazio di terreno rettangolare di m. 60 per 20 eseguire i movimenti che risulteranno da apposite tabelle annesse ai programmi. I criteri di classifica saranno anche essi volta a volta segnalati.

52. II - *Prova di resistenza e velocità.* — Percorso di chilometri 34 suddivisi nel modo seguente: 22 km. di strada, 4 km. di steeple-chases, 6 km. di cross-country, 2 km. di piano.

I tempi massimi saranno di volta in volta prescritti.

Il tempo impiegato in più in ciascuna delle parti di tutto il percorso sarà penalizzato fortemente; il tempo impiegato in meno darà leggeri vantaggi.

Nel cross, il numero degli ostacoli dovrà essere di una ventina circa.

53. III - *Prova di ostacoli.* — Essa è destinata semplicemente a dimostrare che i cavalli presentati conservano, all'indomani di un grosso sforzo compiuto, l'elasticità e la energia indispensabile in ogni buon cavallo, militare o da caccia, per continuare nel suo servizio. Gli ostacoli saranno circa 12, e dovranno avvicinarsi per quanto è possibile a quelli che si trovano effettivamente in campagna. Gli ostacoli verticali avranno un'altezza minima di m. 1.10 ed una massima di m. 1.15, quelli in larghezza non supereranno i m. 2, le riviere i m. 3.50 - velocità 375 m. al minuto primo. In ogni prova i punti sono moltiplicati per coeffi-

centi diversi col criterio di dare maggiore importanza ai *cross* indi allo *steeple*, poi al concorso d'ostacoli, all'addestramento e alla marcia su strada.

54. Il Ministero potrà dare disposizioni per limitare la partecipazione al campionato a determinate categorie di cavalli e di cavalieri, e nel formulare annualmente i programmi del campionato potrà adottare criteri di progressività, modificando eventualmente le norme precedenti.

Saranno sempre concessi premi o distinzioni speciali ai cavalli italiani meglio classificati nel campionato; inoltre saranno assegnati premi e diplomi agli allevatori dei cavalli stessi.

Campionato militare per sottufficiali.

55. Il campionato militare per sottufficiali è una gara nazionale per sottufficiali di arma a cavallo, che può essere indetta dal Ministero della guerra con norme all'incirca analoghe a quelle stabilite nello stesso anno per il campionato del cavallo d'arme, opportunamente ridotte di difficoltà.

56. Questa gara ha lo scopo di mettere in rilievo i migliori prodotti dei vari allevamenti nazionali, distribuiti nei riparti, e pertanto sarà riservata ai soli cavalli di provata origine italiana. Saranno concessi premi o diplomi agli allevatori dei cavalli meglio classificati.

57. Al campionato militare per sottufficiali potranno prendere parte:

a) un sottufficiale per ciascun gruppo di squadroni (o per più squadroni d'una stessa legione) dei carabinieri reali, e un certo numero di sottufficiali dei CC. RR. designati dal Comando dell'arma, in modo che il numero complessivo dei sottufficiali dei CC. RR. partecipanti alla gara non superi quello di sei;

b) un sottufficiale per ciascun reggimento di cavalleria, ed uno per il reggimento di artiglieria a cavallo;

c) un sottufficiale, o al massimo due, di artiglieria da campagna per corpo d'armata;

d) un sottufficiale per ciascuna delle seguenti scuole militari: Scuola di guerra, Accademia militare di Modena, Accademia militare di Torino, Scuola di cavalleria di Pinerolo, Scuola di Tor di Quinto.

Capo VII.

Disposizioni amministrative.

58. Allo scopo di facilitare la partecipazione di ufficiali alle gare ippiche militari, valgono le seguenti disposizioni amministrative.

Ripartizioni del territorio nazionale.

59. Agli effetti dell'intervento degli ufficiali alle gare militari di addestramento ippico, il territorio nazionale — oltre che nelle ordinarie suddivisioni per corpi d'armata — si considera ripartito come segue:

Prima circoscrizione. — Territorio dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Bologna, Udine, Trieste.

Seconda circoscrizione. — Territorio dei corpi d'armata di Firenze, Roma, Napoli, Bari e dei comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Commissari militari.

60. *Il commissario militare* il quale si allontani dalla propria residenza per presenziare una gara militare, che abbia luogo nel territorio di sua competenza, è considerato in servizio; ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto personale, ed alla indennità di missione per le giornate nelle quali abbiano effettivamente luogo gare militari; computando in più se la distanza lo rende indispensabile le giornate di viaggio.

61. Il comando di corpo d'armata potrà ordinare al commissario militare di allontanarsi dalla propria residenza per l'organizzazione di riunioni ippiche; in questo caso il commissario militare sarà considerato in servizio per tutto il periodo di assenza dalla sua ordinaria residenza, ed avrà diritto alle ordinarie indennità.

62. Le disposizioni di cui sopra saranno applicate anche agli ufficiali superiori eventualmente *delegati* a sostituire il commissario generale nell'esercizio delle sue funzioni.

Ufficiali concorrenti.

63. A) *gare reggimentali e corse al campo.*

Non possono dare luogo a facilitazioni amministrative.

64. B) *gare nazionali.*

Gli ufficiali autorizzati a prendere parte alle seguenti gare nazionali: corsa militare « *Premio Reale* », che ha luogo annualmente a Roma; *Gare militari di addestramento ippico* indette annualmente dal Ministero della guerra (e di cui al capo VI della presente circolare), sono considerati in servizio a tutti gli effetti con le seguenti limitazioni:

a) l'ufficiale, non residente a Roma, che prende parte al Premio Reale potrà fruire dell'indennità di missione per un periodo di effettiva permanenza a Roma non superiore a 4 giorni;

b) l'ufficiale che prende parte alle gare nazionali militari di addestramento ippico, che hanno luogo fuori della sua residenza, potrà fruire dell'indennità di missione per le giornate di permanenza nella località dove avranno luogo le gare in conformità delle disposizioni che verranno fissate volta per volta dal Ministero, in relazione all'effettivo svolgimento delle gare stesse.

65. C) *corse militari.*

Gli ufficiali autorizzati a prendere parte a corse militari sono considerati in servizio; ad essi sono concesse le seguenti facilitazioni:

a) gli ufficiali che partecipano, fuori dell'ordinaria residenza, ad una corsa indetta dall'autorità militare in riunione privata, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio ed alla indennità di missione per il tempo strettamente necessario a compiere il viaggio ed a prendere parte alla corsa;

b) per le altre corse militari, gli ufficiali che vi partecipano fuori dell'ordinaria residenza, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, ed alla indennità di missione per le giornate di viaggio; più un numero di giornate di permanenza non superiore a tre.

La concessione ora detta è limitata, per ogni ufficiale, ad

un numero complessivo di 6 corse per anno, che abbiano luogo entro la *circoscrizione* (vedi art. 59) in cui l'ufficiale medesimo abbia la sua ordinaria residenza.

Nel caso che tali corse militari non raggiungessero il numero di 6 in una delle circoscrizioni, l'ufficiale può essere autorizzato a completare tale numero nell'altra circoscrizione.

66. *D) gare militari dei concorsi ippici e gare ippiche militari varie.*

Gli ufficiali che partecipano alle gare ippiche anzidette sono considerati in servizio, quelli che vi partecipano fuori della ordinaria residenza, hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per il viaggio, ed alle indennità di missione per le giornate di viaggio e per *le sole giornate in cui abbiano effettivamente luogo le prove delle gare militari* alle quali gli ufficiali stessi prendono parte.

La concessione ora detta è limitata ,per ogni ufficiale, ad un numero complessivo di 4 gare per anno, che abbiano luogo entro la circoscrizione in cui l'ufficiale medesimo ha la sua ordinaria residenza.

Trasporto cavalli.

67. In tutti i casi sopra esposti, nei quali è concesso agli ufficiali partecipanti ad una gara ippica militare qualsiasi l'indennità di missione, gli ufficiali stessi avranno anche diritto al rimborso delle spese incontrate e documentate, per il trasporto dei cavalli che prendono effettivamente parte alla gara militare.

Attendenti.

68. In tutti i casi sopra esposti, i soldati in accompagnamento dei cavalli avranno analogamente diritto alla ordinaria indennità di trasferta, che sarà corrisposta per tutta la durata della loro assenza dal corpo; detta indennità non dovrà però essere corrisposta quando i soldati stessi, durante la loro permanenza nella località ove si effettuano le gare, possono essere aggregati ad un riparto residente sul posto.

69. Nel caso che gli ufficiali partecipino a gare ippiche per le quali non possono o non intendono ottenere agevolazioni amministrative, i soldati medesimi saranno considerati in licenza agli effetti amministrativi, almeno che non possano essere presi in aggregazione da un riparto residente nella località dove ha luogo la gara.

Certificati di viaggio.

70. Per ottenere le agevolazioni amministrative previste dai precedenti articoli del presente capo VII gli ufficiali dovranno produrre ai corpi, od enti che li amministrano, i certificati di viaggio, su cui i commissari militari dovranno apporre le dichiarazioni del caso, e sopratutto indicare le giornate in cui hanno avuto effettivamente luogo le gare militari a cui l'ufficiale abbia preso parte.

I certificati di viaggio non avranno alcuna validità se non saranno controfirmati personalmente dal commissario militare che ha assistito alle gare, o dall'ufficiale delegato ad assistervi dal comando del corpo d'armata, in sostituzione del commissario.

71. L'ufficiale perde il diritto a qualsiasi agevolazione amministrativa — per se, e per il trasporto dell'attendente e dei cavalli — qualora il cavallo da lui iscritto ad una gara militare non abbia ultimato tutte le prove della gara stessa, a meno di cause accertate di forza maggiore (dipendenti dal cavaliere o dal cavallo), risultanti da una dichiarazione scritta rilasciata dal commissario militare, o dall'ufficiale delegato, sotto la sua personale responsabilità.

Supplemento razioni foraggio.

72. Il cavallo che prende parte a corse militari e a gare militari di concorso ippico ha diritto, per due mesi precedenti alla gara e durante la gara stessa, ad un supplemento di razione foraggio in modo che la sua razione giornaliera venga a risultare di kg. 6 di avena, kg. 5 di fieno e kg. 5 di paglia da lettiera.

73. Per cura del comandante di corpo o capo ufficio o servizio, sarà addebitato all'ufficiale il supplemento di razione, qualora il cavallo che ne abbia usufruito non prenda parte effettivamente alla gara, a meno di cause accertate di forza maggiore.

74. I cavalli che prendono effettivamente parte al *Campionato militare per sottufficiali* hanno diritto ai supplementi di razione considerati al precedente n. 72.

Cavalli partecipanti a gare militari.

75. Durante qualsiasi gara militare, e per il periodo preparatorio di allenamento, il cavallo è considerato in servizio agli effetti previsti dal regolamento sulle indennità eventuali. La dichiarazione contemplata nel suddetto regolamento viene redatta dal commissario militare o dal comandante del corpo o capo ufficio o servizio.

Spese sostenute dall'Amministrazione militare.

76. Tutti i corpi od enti che amministrano ufficiali, i quali partecipando a gare ippiche militari fruiscono delle facilitazioni amministrative considerate nel presente capo VII, hanno l'obbligo di tenere apposito registro, nel quale sarà tenuto conto delle spese — al netto di ogni ritenuta — sostenute dall'amministrazione militare in relazione alle disposizioni medesime (spese di viaggio per commissari militari, per concorrenti, attendenti, cavalli, indennità di missione, trasferta, ecc.).

Detto registro dovrà avere tracciati analoghi a quelli dell'allegato n. 1 alla presente circolare.

77. L'esame e la revisione degli specchi delle spese sostenute dai corpi, per gare di addestramento ippico verrà effettuato dagli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata.

78. In caso di trasferimento di un ufficiale, il nuovo ente che amministra l'ufficiale stesso, prima di dare corso alle agevolazioni amministrative, di cui al presente capo VII, ha l'obbligo di richiedere all'ente dal quale l'ufficiale proviene se e quali facilitazioni gli siano state accordate nell'annata.

Capo VIII.

Disposizioni varie.

79. Il cavaliere che partecipa a qualsiasi gara ippica militare non può ritirarsi durante lo svolgimento della gara stessa, qualunque sia il numero delle penalità attribuitegli,

a meno di cause accertate di forza maggiore (dipendenti dal cavaliere o dal cavallo) controllate dal commissario militare o dagli organi competenti dalla giuria militare, oppure quando il commissario militare, o la giuria militare, non gli dia esplicito ordine di ritirarsi.

80. Le gare nazionali di addestramento ippico, indette di massima ogni anno dal Ministero della guerra, saranno organizzate sotto la direzione del generale Ispettore dell'arma di cavalleria.

Per dette gare sarà costituita una giuria, composta, quando esse abbiano luogo a Roma, dagli ufficiali seguenti (tutti residenti in Roma): Generale ispettore dell'arma di cavalleria, presidente; il Capo del servizio ippico e veterinario, un generale di artiglieria; il generale comandante del III comando superiore di cavalleria; un colonnello o tenente colonnello del Comando del Corpo di Stato Maggiore, designato dal comando stesso; un ufficiale superiore dei CC. RR. designato dal comando generale dell'arma; il comandante della scuola di Tor di Quinto.

Quale membro consulente, sarà compreso nella giuria il capo del servizio veterinario presso il Ministero della guerra.

Funzionerà da segretario della giuria, senza voto, un ufficiale dell'Ispettorato della cavalleria. Un ufficiale superiore, scelto dal presidente della giuria sarà incaricato del controllo di tutti i documenti inerenti alle gare, della firma dei documenti di viaggio, ecc.

Quando le gare avessero eventualmente luogo fuori di Roma saranno apportate le varianti del caso alla composizione della giuria.

La sola giuria, in seduta plenaria, è competente ad emettere i giudizi definitivi sul risultato di ciascuna gara.

Per raccogliere gli elementi necessari la giuria si varrà di apposite commissioni per le varie gare; di ciascuna di esse dovrà sempre fare parte un membro della giuria.

Le commissioni saranno nominate dal presidente della giuria, valendosi di ufficiali della guarnigione, che saranno messi a sua disposizione dai comandi territoriali.

81. Contro i giudizi ed i verdetti emessi dalle commissioni o dalla giuria nelle gare nazionali, sarà ammesso il *reclamo,* presentato al presidente della giuria. Nessun re-

clamo sarà accolto dopo le ore 12 del giorno seguente a quello nel quale accadde il fatto cui il reclamo si riferisce.

Il reclamo dovrà essere compilato per iscritto, e presentato dall'interessato.

La decisione sul reclamo sarà devoluta ad una commissione costituita dagli ufficiali generali facenti parte della giuria.

82. La costituzione delle squadre di rappresentanze nelle competizioni ippiche internazionali che abbiano luogo a Roma spetta all'Ispettore della cavalleria; quando abbiano luogo fuori di Roma provvede il commissario militare competente per la località nella quale si svolgono, sempre quando non sia presente il predetto Ispettore della cavalleria.

83. La partecipazione degli ufficiali a gare ippiche all'estero è regolata dal Ministero, con disposizioni particolari date caso per caso. Nessun ufficiale in S. P. E., può prendere parte a gare ippiche all'estero senza avere ottenuto l'autorizzazione Ministeriale.

84. Le autorità territoriali potranno, ove se ne presenti l'opportunità, facilitare l'organizzazione delle gare militari, specialmente per quanto riguarda la preparazione del percorso in campagna, e potranno pure concedere qualche uomo durante lo svolgimento delle categorie militari, quando sia possibile e necessario.

85. Ogni qualvolta nella presente circolare è accennato al periodo annuale, esso si riferisce all'anno solare e non all'anno finanziario.

86. La presente circolare sostituisce, dalla data della sua pubblicazione, tutte le disposizioni di carattere generale precedentemente emanate in materia, che si intendono quindi abrogate.

La « istruzione per la ginnastica e norme per gli altri esercizi fisici » - edizione 1913, *parte* 4ª, *esercizi a cavallo - rimane pienamente in vigore in tutte le parti che non sono modificate dalla presente circolare.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

Spese sostenute dall'Amministrazione militare per gare militari di addestramento ippico nel ... semestre 192..

Concorrenti	Gara ippica militare		Indennità				Spese di trasporto effettivamente sostenute			*Annotazioni*
			per gli ufficiali							
			numero delle giornate		Somma totale netta percepita dall'ufficiale	Somma totale netta percepita dall'attendente	per l'ufficiale	per l'attendente	per cavalli e materiali	
	Data	Tipo della gara	per il viaggio	di permanenza						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ufficiali (elenco nominativo)		Indicare il genere della gara (ades.: gara militare del concorso ippico di ...., oppure corsa militare di 2ª serie a .....)								
TOTALE . . .	—	—	—	—						—

TOTALE GENERALE (colonne da 6 a 10) L. . . . . .

ALLEGATO N. 1.

Spese sostenute per le gare militari nazionali di addestramento ippico ..... 192...

Gara ..... («Campionato del cavallo d'arme» o «Campionato per sottufficiali», ecc.).

CONCORRENTI	INDENNITÀ			SPESE DI TRASPORTO				Spese varie	*Annotazioni*
	Numero delle giornate		Somma totale percepita	Ufficiali	Sottufficiali	Truppa	Cavalli e materiali		
	per il viaggio	per la permanenza a.....							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ufficiali (elenco nominativo)									
Sottufficiali (elenco nominativo per il campionato sottufficiali, numerico per le altre gare)....									
Truppa (elenco numerico): *a*) concorrenti... *b*) attendenti....									
TOTALE . . .	—	—							

TOTALE GENERALE (colonne da 3 ad 8) L. .....

ALLEGATO N. 2.

Relazione della corsa militare che ha avuto luogo a ..... il .....

Categoria della corsa.

Commissario militare Signor .....

(Indicare eventualmente il nome dell'ufficiale superiore *delegato* a sostituire il commissario).

Nome dei cavalli partiti	Origine padre - madre	Nome dei proprietari e del corpo od ente al quale appartengono	Nome dei cavalieri e del corpo od ente al quale appartengono

Cavalli iscritti e ritirati, e nome dei loro proprietari .....

Distanza tra:

1° e 2° .....
2° e 3° .....
3° e 4° .....

Ammontare del premio:

al 1° ....
al 2° .....
al 3° .....

Annotazioni (incidenti di corsa, ecc.):

A ..... il ..... 192..

IL COMMISSARIO MILITARE

Nota. — La relazione dovrà essere compilata ed inoltrata in conformità delle disposizioni dell'art. 24.

ALLEGATO N. 2.

Relazione della gara militare "Premio ....." che ha avuto luogo durante il concorso ippico di ..... il .....

Commissario militare Signor .....

(Indicare eventualmente il nome dell'ufficiale superiore *delegato* a sostituire il commissario).

Numero dei cavalli iscritti .....

Numero dei cavalli partiti .....

Numero dei cavalli che hanno compiuto tutte le prove della gara .....

Classifica (nome del cavallo, del proprietario e del cavaliere, ammontare del premio).

Cenno sulle prove richieste, sugli ostacoli, ecc.

Annotazioni (incidenti di gara, ecc.).

A ..... il ..... 192..

IL COMMISSARIO MILITARE

Nota. — La relazione dovrà essere compilata ed inoltrata in conformità delle disposizioni dell'art. 24.

N. 770. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — **Corso pratico di topografia per ufficiali inferiori delle varie armi.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

1. Il 1° marzo 1928 avrà inizio, presso l'Istituto Geografico Militare, un corso di topografia al quale potranno concorrere a loro domanda ufficiali inferiori di arma combattente in servizio effettivo che abbiano almeno un anno compiuto nel grado di tenente e non superino l'anzianità del 31 ottobre 1917 nel grado di capitano.

Il numero massimo di ufficiali da ammettere al corso è di 20.

2. Il corso avrà la durata di un anno. Durante il suo svolgimento, gli ufficiali che dimostrassero mancanza di attitudine, o ricavassero scarso profitto, potranno essere esonerati in qualunque momento, a giudizio della Direzione dell'Istituto Geografico. Al termine del corso, verranno trattenuti presso l'Istituto Geografico, per il servizio tecnico topografico, quegli ufficiali che avranno tratto il maggior profitto.

3. Le domande, in carta libera, saranno fatte pervenire direttamente dai comandi di corpo, alla Direzione dell'Istituto per il giorno 1° febbraio 1928, unitamente al libretto personale dei concorrenti, e ad un rapporto del comandante di corpo, capo ufficio o capo servizio, sulle qualità di robustezza fisica e di vista dell'ufficiale stesso e sulla maggiore o minore adattabilità a lunghi periodi di vita rude e disagiata in Italia ed oltre mare.

4. I richiedenti saranno sottoposti ad un esperimento di disegno, per valutarne il criterio topografico, l'occhio e la mano, su un modello e con le norme che l'Istituto invierà loro. Una speciale commissione, nominata dal Direttore dell'Istituto, esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, pronunziandosi sulla idoneità o meno, e classificandoli in graduatoria di merito.

A parità di altre condizioni verranno preferiti i celibi, ed i provvisti di licenza d'istituto tecnico, nelle sezioni fisico-matematica o agrimensura.

5. La Direzione dell'Istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) il risultato del concorso ed i nomi degli ammessi e ne darà diretto avviso ai corpi per la loro presentazione alla sede dell'Istituto il mattino del 29 febbraio p. v., ove essi passeranno *assegnati*.

6. L'insegnamento avrà carattere del tutto pratico, con lavori di istruzione preparatoria nei dintorni di Firenze, ed una successiva campagna pel rilievo di alcune tavolette della Carta d'Italia.

7. Durante lo svolgimento del corso non verranno concesse licenze se non per gravi motivi di famiglia, e gli ufficiali montati non potranno portare i cavalli.

8. A cura dei corpi di provenienza, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di un soldato disarmato, scelto per robustezza ed intelligenza e volonterosità che dovrà disimpegnare l'incarico di aiutante topografo durante i lavori di campagna (porta mira e trasporto a spalla degli strumenti), nonchè le funzioni di attendente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 771. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Quinto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1927 – Anno VI.

A parziale modifica della circolare n. 273, disp. 50ª *giornale militare* c. a., il 5° corso di osservazione aerea avrà inizio il 15 gennaio 1928, invece che il 3 gennaio stesso anno.

Di conseguenza:

1. Le domande di ammissione dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 20 dicembre c. a.;

2. Le visite psicofisiologiche fissate per i giorni 14 e 15 dicembre, avranno luogo rispettivamente il giorno 28 e 29 stesso mese, ferme restando le altre disposizioni in riguardo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 772. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO - STATO DEGLI UFFICIALI - AVANZAMENTO. — **Dipendenza dei distretti - Autorità compilatrici delle note caratteristiche e degli specchi di avanzamento per ufficiali in servizio ai distretti militari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

A chiarimento ed a complemento delle disposizioni relative alle questioni in oggetto, il Ministero determina:

1. I comandi di distretto militare dipendono dai rispettivi comandi di divisione,;

2. Il generale ispettore di mobilitazione sostituisce il comandante della brigata nelle attribuzioni devolute dalle norme in vigore a detto comandante nei riguardi della compilazione e revisione delle note caratteristiche degli ufficiali in servizio presso i distretti, compresi i comandanti di distretto;

3. Nelle procedure di avanzamento e in quelle per la dichiarazione della idoneità alle funzioni del grado degli ufficiali inferiori e superiori assegnati ai distretti militari, compresi i comandanti di distretto, l'ispettore di mobilitazione sostituisce il comandante della brigata per la emissione dei giudizi di primo e secondo grado devoluti alla suddetta autorità dalle norme in vigore;

4. La presente circolare sostituisce, completandola, quella n. 235 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 773. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dei ruoli di anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - Parte IV.** — (Gabinetto). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

E' stato pubblicato il ruolo d'anzianità per il 1927 degli ufficiali in congedo - parte IV - *ufficiali in congedo provvisorio e ufficiali di riserva,* aggiornato a tutto il 31 dicembre 1926, il quale sarà, per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente agli enti e nel quantitativo stabiliti dalla circolare n. 493 del *giornale militare* c. a.

p. *Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 774. — RECLUTAMENTO. — **Ispezioni di leva.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

1. — Le ispezioni di leva sono ordinarie e straordinarie.

Le ispezioni ordinarie vengono compiute, per delegazione di questo Ministero, dai generali ispettori di mobilitazione, sugli uffici provinciali di leva esistenti nel territorio di ciascuna divisione militare (1).

Le ispezioni straordinarie ordinate da S. E. il Ministro, sono affidate agli ispettori civili della direzione generale leva sottufficiali e truppa del Ministero della guerra, ed, eccezionalmente, anche a funzionari del Ministero non rivestenti grado di ispettore.

2. — Le ispezioni ordinarie debbono svolgersi sia periodicamente, sia saltuariamente, in modo che tutti gli uffici di leva siano ispezionati almeno una volta all'anno, ma è opportuno che siano anche ripetute nello stesso anno, laddove la vigilanza esiga maggiore continuità.

3. — Scopi delle ispezioni sugli uffici di leva sono l'esame ed il controllo del funzionamento degli uffici e di tutte le operazioni di leva, la pronta eliminazione degli inconvenienti relativi e la sollecita repressione di qualsiasi irregolarità, la raccolta di ogni elemento utile per l'azione correttiva dell'autorità centrale.

4. — Il generale ispettore:

a) procede alla verifica dell'andamento dell'ufficio nel suo complesso, ed al controllo dei vari documenti allo scopo di accertare la regolarità delle decisioni dei consigli e delle commissioni mobili. Sugli atti controllati egli appone, con un timbro speciale, il proprio visto;

b) esegue le indagini necessarie per determinare ed eventualmente regolarizzare posizioni di inscritti od operazioni di leva che apparissero dubbie, come pure per chiarire atti compiuti dall'ufficio di leva;

c) effettua controlli fra le liste di leva ed i ruoli matricolari tenuti dai distretti militari;

(1) Vedasi elenco che fa seguito alla presente circolare.

d) richiede, ove occorra, gli elementi necessari:

— al prefetto della provincia al quale può anche domandare di promuovere presso i comuni verifiche (o di concedergli l'autorizzazione a compierle direttamente) circa la formazione delle liste di leva, la regolare tenuta delle liste comunali e la compilazione dei documenti per l'ammissione a ferma minima o riducibile;

— all'arma dei carabinieri reali per tutte le indagini che per qualsiasi motivo ritenesse opportune;

— alla procura del Re per verificare se tutte le denuncie per reato di renitenza ordinate dal consiglio di leva o dalle commissioni mobili, siano state effettuate dell'ufficio di leva;

e) esamina e controlla quanto riflette le spese ed il maneggio dei fondi inerenti al funzionamento dell'ufficio di leva ed a quello dei consigli di leva e delle commissioni mobili;

f) assume riservatamente informazioni sul modo con cui procede la concessione delle indennità di soggiorno e delle spese di viaggio agli inscritti indigenti, per rendersi conto delle ragioni che possono avere intuito sulle eventuali diversità di criteri seguiti nei vari comuni.

5. — Nei casi in cui rileverà l'irregolarità nelle decisioni dei consigli di leva o delle commissioni, l'ispettore:

se si tratti di decisioni difettose di documentazione o viziate soltanto nella forma può, ove ciò non richieda troppo tempo, procedere sul posto al completamento della documentazione e promuovere, per delegazione del Ministero, direttamente dal consiglio la rettifica o l'emendamento di forma delle decisioni stesse, dandone o facendone dare comunicazione al Ministero. Ove il completamento della documentazione richieda maggior tempo, l'ispettore incarica l'ufficio di leva di procedere a quanto occorre e di riferirgliene a documentazione completa: l'ispettore si regola poi di conseguenza o prendendo atto dell'eseguito completamento, oppure promovendo rettifica se possibile, altrimenti riferendone al Ministero;

se si tratti di decisioni viziate nella sostanza e comunque ancora passibili di revoca o di speciali provvedimenti, le denuncia al Ministero inviando gli incartamenti relativi;

se si tratti di decisioni irregolari ma non più suscettibili di revoca o di altri provvedimenti, si limita a farne relazione al Ministero indicando le circostanze atte a rendere una chiara idea della riscontrata irregolarità e della sua importanza.

6. — Qualora dall'esame degli atti emergano indizi di reato, l'Ispettore, fatti all'uopo gli accertamenti del caso, ne riferisce e comunica gli elementi raccolti al Ministero al quale spetta la eventuale denuncia all'autorità giudiziaria.

7. — Il generale ispettore ha anche la facoltà di assistere alle sedute dei consigli di leva e delle commissioni mobili, allo scopo di poter riferire al Ministero sul modo come procedono le operazioni che vi si compiono.

Il generale predetto non può mai intervenire nelle decisioni: è in sua facoltà però di dare al Commissario di leva tutte le indicazioni che ritenesse necessarie per il buon andamento delle operazioni.

8. — Le ispezioni, comunque svolte, non debbono in alcun modo turbare il normale andamento degli uffici di leva, i quali continuano a corrispondere direttamente col Ministero della guerra.

9. — Appena compiuta l'ispezione annuale presso un ufficio di leva, il generale ispettore ne riferisce al Ministero con relazione da redigersi secondo uno schema comune e da inviarsi per via gerarchica. Vi allega in foglio separato il proprio giudizio circa le attitudini, le qualità, l'attività e la condotta in ufficio dei singoli commissari di leva addetti all'ufficio.

Le relazioni delle ispezioni saltuarie e parziali possono essere redatte in modo più succinto e ad esse non deve essere unito il foglio contenente il giudizio sui commissari, a meno che il generale ispettore ritenga di dovere apportare variazioni al riguardo.

10. — Entro il mese di gennaio di ciascun anno, a partire dall'anno 1929, i generali ispettori di mobilitazione ed i comandanti di corpo d'armata debbono compilare le note di qualifica dei singoli commissari addetti agli uffici di leva esistenti nel territorio di loro giurisdizione, attenendosi alle vigenti disposizioni in materia.

Le note di qualifica da compilarsi nel mese di gennaio 1928 per l'anno 1927 continueranno ad essere redatte dai funzionari indicati nell'articolo 23 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309.

11. — I generali ispettori hanno facoltà di rivolgere quesiti al Ministero, specialmente nei casi in cui giovi conseguire unicità di indirizzo fra i singoli uffici di leva.

12. — La presente circolare andrà in vigore col 1° gennaio 1928.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Uffici di leva compresi nel territorio di ciascun Ispettorato di mobilitazione.

Ispettorati di mobilitazione	Uffici di leva
Torino	Torino
Novara	Novara, Aosta, Vercelli
Alessandria	Alessandria
Cuneo	Cuneo
Genova	Genova, Savona, Imperia
Milano	Milano, Varese, Como, Pavia
Brescia	Brescia, Bergamo, Sondrio, Cremona
Piacenza	Piacenza, Parma
Verona	Verona, Mantova, Vicenza
Padova	Padova, Treviso, Belluno, Venezia
Bolzano	Bolzano, Trento
Trieste	Trieste
Udine	Udine
Gorizia	Gorizia
Pola	Pola, Fiume
Bologna	Bologna, Modena, Reggio Emilia
Ravenna	Ravenna, Rovigo, Ferrara, Forlì
Ancona	Ancona, Macerata, Pesaro
Firenze	Firenze, Pistoia, Arezzo, Siena
Livorno	Livorno, Spezia, Mazza Carrara, Lucca, Pisa, Grosseto
Roma	Roma, Frosinone, Viterbo
Perugia	Perugia, Terni, Rieti
Bari	Bari, Lecce, Foggia, Brindisi, Taranto
Chieti	Chieti, Aquila, Campobasso, Teramo, Ascoli Piceno, Pescara
Napoli	Napoli, Benevento
Salerno	Salerno, Avellino, Potenza, Matera
Catanzaro	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria
Palermo	Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Enna
Messina	Messina, Catania, Siracusa, Ragusa
Cagliari	Cagliari, Sassari, Nuoro

N. 775. — RECLUTAMENTO - SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1888.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 dicembre 1927 - Anno VI.

Visto l'articolo 9 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437, questo Ministero determina che tutti i militari alle armi o già congedati (eccettuati i sottufficiali di carriera ancora in servizio) a qualunque categoria già iscritti, nati nell'anno 1888, siano col 31 dicembre collocati nella posizione di congedo assoluto,, osservando le norme di cui al capo XXVIII della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio esercito e quelle del § 85 del regolamento per le matricole.

I fogli matricolari dei militari suddetti dovranno essere conservati dai distretti di leva come le precedenti classi prosciolte e perciò: i distretti di residenza (pei militari appartenenti per leva ad altri distretti), i comandi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia pel tramite del deposito coloniale in Napoli, i comandi di truppe coloniali di Tripoli e Bengasi, i comandi dei presidi del Dodecanneso in Rodi, dovranno rimettere ai distretti di leva i fogli matricolari che ora conservano, curando che siano al completo di tutte le variazioni ed annotazioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

RIVISTA D'ARTIGLIERIA E GENIO.

(*Periodico militare mensile illustrato*).

(67ª annata).

Direzione: Via Astalli n. 15 - Roma (17).

Telefono: 64-200.

Pubblica articoli tecnici e tattici interessanti in particolare modo le armi di artiglieria e del genio, nonchè argomenti tecnici inerenti alle armi di fanteria, cavalleria, ecc. La rivista è corredata di un'appendice storica; recensisce numerosi libri ed articoli tratti da più di 150 pubblicazioni estere e nazionali, offrendo in tal modo agli studiosi un ricco materiale scientifico. Ad ogni fascicolo è unito l'indice delle principali riviste militari.

Condizioni di abbonamento per il 1928.

Comandi, uffici, circoli, enti militari	L.	30 —
Ufficiali e assimilati	»	24 —
Non militari in Italia e Colonie	»	40 —
Estero	»	75 —

Ogni fascicolo separato: in Italia L. 6, all'estero Lit. 12: doppio L. 10, all'estero Lit. 18.

Abbonamenti cumulativi.

(Gli abbonamenti cumulativi si accettano sino a tutto febbraio 1928 non oltre).

« Rivista d'Artiglieria e Genio » e « L'Universo ».

Ufficiali ed assimilati	L.	50	invece di	60
Non militari (Italia e Colonie . . .	»	70	»	90
Estero	Lit.	140	»	175 circa

« Rivista d'Artiglieria e Genio » e « Rivista Aeronautica ».

Non militari	L.	84	invece di	90
Estero	Lit.	270	»	330

« Rivista d'Artiglieria e Genio » e « Rivista militare italiana ».

Ufficiali ed assimilati (spedizione per via di ufficio)	L.	50	invece di	54
Ufficiali ed assimilati (spedizione diretta) . .	»	64	»	68
Comandi, uffici, circolari, enti militari . .	»	56	»	60
Non militari	»	72	»	85
Estero	Lit.	130	»	145

Facilitazioni agli abbonati per il 1928.

N.B. — Le facilitazioni sono esclusive per gli abbonati individuali e non per quelli collettivi (comandi, circoli, enti varii).

I comandi, corpi ed uffici richiedenti gli abbonamenti per conto di ufficiali ed assimilati dipendenti sono autorizzati ad anticipare il prezzo di abbonamento, rimborsandosene poi a rate mensili sui relativi stipendi.

Gen. G. CAVALLI: Scritti editi ed inediti, raccolti e pubblicati per ordine del Ministero della guerra. — Quattro volumi di complessive 1400 pagine e 11 tavole, L. 15 invece di L. 50 (più le spese postali). (Fino a consumazione delle copie esistenti presso la Rivista).

Col. P. MARAVIGNA: Storia dell'arte militare moderna. — Tre volumi. Sconto 10 %.

Col. M. CARACCIOLO: Come combatte l'artiglieria (con prefazione di S. E. il gen. Grazioli). — 2ª edizione aumentata, L. 9 invece di L. 12 (più L. 0.80 per spese postali).

Edizioni Le Monnier, Firenze. — Sconto del 30 % sul prezzo di copertina.

Breviari Schioppo. — Sconto del 10 % sul prezzo di copertina.

Nota. — La « Rivista di Artiglieria e Genio » è un indispensabile complemento tecnico-tattico per gli ufficiali di tutte le armi.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1782, depennare il capitano GIACCHETTI Alberto del 12° fanteria.

A pagina 1783, depennare il capitano ROCCO Giuseppe del 12° fanteria.

PREZZO L. 1,10.

(7057) — Roma, 1927 - Anno VI - Stab. Poligr. Amm. Stato.

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 55ª — 1927 - ANNO VI — 16 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 776 – 18 ottobre 1927 – Anno V — COLONIE. — Decreto del Ministero delle colonie relativo alla sistemazione dei quadri delle legioni Libiche di M. V. S. N. . . . . *Pag.* 2469

» 777 – 17 novembre 1927 – Anno VI — RECLUTAMENTO. — R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva . . . . . » 2471

» 778 – 15 dicembre 1927 – Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato . . . . . » 2472

» 779 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . . » 2473

» 780 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — AVANZAMENTO. — Specchi di avanzamento per gli ufficiali delle categorie in congedo . . . . . » 2474

» 781 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . . » 2474

N. 782 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento *Pag.* 2475

» 783 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI. — Corso di cui alla circolare 612 *giornale militare* 1927 per i marescialli delle armi e corpi . . . . . » 2475

» 784 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di una borsa di tela grigia impermeabile per il corredo . . . . . » 2477

» 785 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Cappotto di panno grigio-verde foderato con pelliccia . . . . . » 2482

» 786 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. - Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria . . . . . » 2486

» 787 - 15 dicembre 1927 - Anno VI. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pagamenti rateali per abbonamenti a pubblicazioni di carattere culturale militare . . . . . » 2488

» 788 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Decisioni di ascrizione alla ferma minima o riducibile . . . . . » 2489

» 789 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Capitani ammessi al 2° corso applicativo presso le scuole centrali militari . . . . . » 2489

» 790 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale . . . . » 2494

» 791 - 15 dicembre 1927 - Anno VI — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. . . . . » 2497

N. 792 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — SOTTUFFICIALI. — Autorizzazione a vestire l'abito borghese ai sottufficiali trattenuti alle armi oltre il 35° anno di servizio *Pag.* 2498

» 793 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Divieto di dispensa dai richiami alle armi per ragione d'impiego ai militari in congedo illimitato che appartengono al personale navigante ed a quello specializzato, con obbligo di volo, dell'Aeronautica . . . . . » 2499

» 794 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Specchi della forza in congedo . . . . . » 2501

» 795 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — TRASPORTI. — Indebito uso del contrassegno ufficiale di franchigia postale . . . . . » 2502

» 796 – 15 dicembre 1927 – Anno VI — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI – EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi speciali per gli aiutanti di battaglia . . . . . » 2502

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2503

Circolare N. 776. — COLONIE. — **Decreto del Ministero delle colonie relativo alla sistemazione dei quadri delle legioni Libiche di M. V. S. N.** — (Gabinetto – Ufficio coordinamento). — 18 ottobre 1927 – Anno V.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

In relazione all'articolo 6 del R. decreto 30 giugno 1927, n. 1584, che apporta alcune modificazioni al R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione ed al trattamento delle Legioni Libiche di M. V. S. N.;

In accordo con i Ministri per la guerra e per le finanze;

Decreta:

1. — L'art. 1 del decreto stabilisce che gli ufficiali delle Legioni libiche permanenti di M. V. S. N. debbano tutti indistintamente rivestire il grado della Milizia corrispondente al grado rivestito nei ruoli del R. Esercito, ed estende ai medesimi le norme in vigore per gli ufficiali delle categorie in congedo appartenenti ai RR. Corpi, nei riguardi della scelta e destinazione, ferme e rafferme.

In conseguenza, per gli ufficiali della Milizia che all'atto della pubblicazione in colonia del decreto appartengono alle Legioni e rivestono il grado corrispondente a quello rivestito nel R. Esercito, resta inteso che:

a) si considerano in corso di ferma, se non abbiano compiuto due anni dalla data d'imbarco in Italia per le colonie o di trasferimento nelle Legioni;

b) si considerano in corso di rafferma (1ª, 2ª, ecc.), se abbiano compiuto due o più anni.

Per lo avanti la concessione delle rafferme sarà di competenza del Ministero della guerra, al quale dovranno essere inoltrate le relative domande per il tramite gerarchico.

2. — Per gli ufficiali di cui all'art. 5 del decreto, i quali rivestono un grado superiore a quello rivestito nel Regio Esercito, si applicano le seguenti disposizioni:

a) *Capimanipolo.* — Saranno rimpatriati al termine della ferma (biennale o triennale) contratta, ovvero della rafferma regolarmente concessa dai Comandi dei RR. Corpi Truppe Coloniali in base all'art. 11 del R. decreto 1166.

Quelli eventualmente che abbiano già compiuto la ferma o rafferma e siano stati trattenuti temporaneamente in Colonia, saranno rimpatriati entro il termine di un mese dalla data di pubblicazione in colonia del decreto.

b) *Ufficiali superiori e centurioni.* — All'atto della pubblicazione in colonia del decreto, saranno invitati a dichiarare per iscritto se al termine della ferma o rafferma in corso intendano rimpatriare ovvero essere trasferiti, in continuazione di ferma o rafferma, dalla Legione di appartenenza all'altra col grado corrispondente a quello rivestito nei ruoli del R. Esercito, compatibilmente con le vacanze organiche di ciascuna Legione.

Le domande di trasferimento, dirette a questo Ministero, potranno essere prodotte fino a non oltre 30 giorni prima della data in cui a ciascuno verrà a scadere la ferma o rafferma in corso, secondo il desiderio degli interessati di concorrere al trasferimento in maggiore o minore anticipo rispetto al termine massimo consentito dal decreto.

Da quegli ufficiali che alla data di pubblicazione in colonia del decreto abbiano oltrepassato il limite come sopra specificato in 30 giorni prima dello scadere della ferma o rafferma, ovvero abbiano ultimato la ferma o rafferma, e siano stati trattenuti temporaneamente in colonia, le domande di trasferimento dovranno essere prodotte subito.

I Governi coloniali, non appena raccolte le dichiarazioni degli ufficiali, compileranno e trasmetteranno senza indugio a questo Ministero un elenco nominativo contenente i dati relativi.

Le domande di trasferimento saranno fatte pervenire a questo Ministero man mano che saranno presentate dagli interessati, e dovranno contenere l'esplicito parere di merito delle autorità gerarchiche. In caso di accoglimento, sarà stabilita da questo Ministero la data in cui dovrà aver luogo l'effettivo trasferimento da una Legione all'altra, che coinciderà in ogni caso, con la data d'imbarco per la colonia di nuova destinazione.

Roma, li 18 ottobre 1927 - Anno V

FEDERZONI — VOLPI — CAVALLERO.

N. 777. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto relativo alla sostituzione di un membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni dei consigli e delle commissioni mobili di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 17 novembre 1927 - Anno VI.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 5 agosto 1927 - Anno V, n. 1437;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro, Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il consigliere di Stato grande ufficiale dottor Giuseppe BARCATI è nominato membro della Commissione consultiva per l'esame dei ricorsi al Ministro della guerra contro le decisioni delle commissioni mobili e dei consigli di leva, a decorrere dalla data del presente decreto, in sostituzione del consigliere di Stato conte gran croce avvocato Enrico AVET collocato a riposo.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei Conti addì 1 dicembre 1927 - Anno VI. - Guerra - Registro n. 63, foglio 581.

N. 778. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca dei fermi disposti per ricuperi deliberati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle ferrovie dello Stato.** — (Ragioneria centrale). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi disposti dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta e dalle Ferrovie dello Stato.

Circolare 218 *giornale militare* 1923:

190 *La Sorveglianza* (Società) Genova.
253 *Pincherle Arturo* — Milano.
351 *Verzocchi G.* — Milano.

Circolare 450 *giornale militare* 1923:

Ditta *Marzotto*.

Circolare 444 *giornale militare* 1924:

Ditta *Ettore Manzolini* — Roma.

Circolare 489 *giornale militare* 1924:

Società di *Macinazione Molini Certosa* di Rivarolo Ligure.

Ditta *Romeo Fantini* — Cesena.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate. Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 779. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Bologna - Tenenza di Bologna suburbana.

Comandi soppressi.

Legione Bologna - Tenenza di Minerbio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 780. — AVANZAMENTO. — **Specchi di avanzamento per gli ufficiali delle categorie in congedo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Con la circolare n. 460 del *giornale militare* c. a. fu disposto che gli specchi di avanzamento per il 1928 degli ufficiali delle categorie in congedo dovessero pervenire al Ministero *immancabilmente* entro il 30 novembre u. s. e che gli ufficiali che non fossero stati ancora giudicati per l'anno 1927, dovessero essere presi in esame *improrogabilmente* entro il 31 ottobre scorso.

A tutt'oggi per numerosissimi ufficiali, che si trovano nei limiti di anzianità prescritti, non risulta giunta alcuna notizia circa la loro posizione ai fini dell'avanzamento, e ciò non soltanto per l'anno 1928, ma anche per il corrente anno 1927.

Poichè è indispensabile sistemare i quadri di avanzamento, s'invitano le autorità competenti a esaminare senza indugio tutti gli ufficiali delle categorie in congedo che hanno in forza, per i quali non abbiano ancora compilato il relativo specchio, avvertendo che per quelli per i quali lo specchio può essere compilato, dovranno provvedervi di urgenza; mentre per tutti gli altri dovranno compilare un elenco completo, indicando per ogni ufficiale il motivo per il quale non può essere preso in esame ai fini dell'avanzamento.

Per la trasmissione degli specchi e degli elenchi dovranno essere osservate le norme prescritte dalla lettera *d*) della succitata circolare n. 460.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 781. — CONCORSI E GARE. — **Gare militari ippiche.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Sono approvati i programmi delle corse « *Premio Pinerolo* » — steeple-chase — e « *Premio scuola di cavalleria* » — cross-country — riservate a cavalli della scuola di cavalleria, montati da ufficiali allievi della scuola stessa, da svol-

gersi nella ventura primavera nell'ippodromo di Mirafiori in Torino.

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette corse saranno concesse le facilitazioni amministrative previste dalla circolare 769 *giornale militare* 1927.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 782. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Moduli pei telegrammi di Stato a pagamento.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Si comunica che a datare dal 1° gennaio 1928, la circolare n. 9 *giornale militare* 1925 deve intendersi abrogata.

Pertanto, da tale data il modello 211 dovrà essere adoperato per i soli telegrammi in franchigia (circolare n. 336 *giornale militare* 1919), mentre per i telegrammi a pagamento dovrà essere adoperato il modello 210 del catalogo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 783. — DISPOSIZIONI VARIE - SOTTUFFICIALI. — **Corso di cui alla circolare 612 *giornale militare* 1927 per i marescialli delle armi e corpi.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Si porta a conoscenza delle autorità dipendenti che sono stati ammessi al corso i seguenti aiutanti di battaglia e marescialli:

1° Senza obbligo di esami di coltura generale perchè provvisti del prescritto titolo di studio:

Maresciallo maggiore CONA Rodolfo, Direz. museo storico dell'arma del genio,

Maresciallo maggiore NARDIN Ubaldo, Legione CC. RR. Trento,

Maresciallo maggiore GRASSI Umberto, Reggimento Savoia cavalleria,

Maresciallo maggiore CITTATI Arturo, 1° Regg. radiotelegrafisti,
Maresciallo maggiore MARINO Giuseppe, Distretto mil. Reggio Calabria,
Maresciallo maggiore LEONE Giuseppe, Distretto militare Nola,
Maresciallo maggiore FIORILLO Giovanni, Regg. cavalleggeri Vitt. Eman. II.
Maresciallo capo BASILE Ugo, Distretto milit. Treviglio

si presenteranno alla Scuola reclutamento ufficiali di complemento in Roma il giorno 14 gennaio p. v. alle ore 8.

2° Previo esame di coltura generale:

Aiutante battaglia RIVIERA Annibale, Distretto militare Pinerolo,
Maresciallo magg. MOLLICA Eugenio, Regg. cavalleggeri di Monferrato,
Maresciallo magg. TANGANELLI Angelo, 70 Fanteria,
» MAGLIA Antonio, 3 art. costa,
» BONI Giacomo, 43 fanteria,
» MARIOTTI Agostino, 45 fanteria,
» CONDO' Antonio, Distretto milit. Lecce,
» PAGANO Michele, Regg. cavalleggeri di Monferrato,
Maresciallo Magg. D'AMBROSIO Vincenzo, 2 fanteria,
» CIAMPALINI Mariano, 2 artiglieria montagna,
Maresciallo magg. ZAINA Carlo, 9 bersaglieri,
» SANDRONE Dante, Scuola centrale di fanteria,
Maresciallo magg. NENNA Domenico, 11 artiglieria campagna.
Maresciallo magg. MURGANA Ignazio, 8 fanteria,
» SORRENTINO Alessandro, Ospedale milit. Napoli,
Maresciallo magg. ARTURO Felice, Distretto mil. Mondovì,
» FARINASSO Giuseppe, Distretto milit. Mondovì,
Maresciallo capo BIANCHI Felice, Regg. Nizza cavalleria,
Maresciallo magg. MAGISTRALI Ludovico, Regg. Nizza cavalleria,

Maresciallo magg. SACCHETTI Luigi, 10 centro automobilistico,
Maresciallo magg. ODIERNA Luigi, 10 centro automobilistico,
Maresciallo magg. MADERCHI Giuseppe, 1° centro esperienze artiglieria,
Maresciallo magg. CASTAGNA Francesco, 24 artiglieria campagna,
Aiut. battaglia TOMBINI Osvaldo, 88 fanteria,

si presenteranno alla scuola predetta il giorno 12 gennaio p. v. alle ore 8.

Il corso, della durata di due mesi, avrà inizio il giorno 15 gennaio p. v. presso la scuola predetta e vi parteciperanno i maresciallo provvisti del prescritto titolo di studio e quelli che avranno superato gli esami di coltura generale.

I marescialli ammessi verranno presi in forza (solo agli effetti disciplinari) dalla scuola reclutamento ufficiali di complemento in Roma e continueranno ad essere amministrati dai corpi di provenienza.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 784. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di una borsa di tela grigia impermeabile per il corredo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

E' adottata per i militari di tutte le armi e corpi, eccettuati quelli delle truppe alpine, cavalleria e artiglieria, una speciale borsa, per contenere il corredo, quale risulta dalla descrizione che segue. La medesima sostituisce il sacchetto arnesi f. u., e la borsa per bersaglieri ciclisti, la quale verrà conservata fino a consumazione.

La borsa di tela impermeabile color grigio per corredo si compone di un involucro e di parti complementari.

L'involucro, che costituisce il corpo della borsa, ha forma parallelepipeda, è allestito con tela di cotone impermeabile color grigio da zaini.

Esso comprende due parti laterali, un fondo, un lembo di chiusura interno, ed uno esterno, due fianchi, due riporti, un tramezzo interno.

I due lembi, le parti laterali ed il fondo sono formati da un sol pezzo rettangolare di detta tela impermeabile.

I fianchi sono formati da rettangoli della stessa tela, i quali sono applicati alle parti laterali ed al fondo mediante cucitura a macchina eseguita con refe grigio; tale cucitura è poi rinforzata mediante un bordo fatto con nastro di cotone color grigio della lunghezza di mm. 22 a 24, cucito a macchina con spago color grigio. Tutte le parti sottostanti a detto bordo devono essere fittamente sovragittate per evitare lo sfilacciamento della tela.

I due riporti sono pure costituiti da due rettangoli della stessa tela e sono applicati mediante cucitura alla sommità dei fianchi eseguita con refe di cotone e rinforzati con nastro della lunghezza di mm. 15-16 in modo simile a quello seguito pei fianchi.

I riporti poi sono fermati alle parti laterali mediante cucitura con spago a lesina.

I tre lati interni dei riporti sono bordati con nastro di cotone color grigio della larghezza di mm. 16, cucito con refe di cotone.

I due lembi di chiusura sono muniti di nastro di cotone color grigio della larghezza di mm. 16, cucito a macchina con refe di cotone grigio. Quello interno è munito di due occhielli lunghi mm. 30-32 praticati nella stessa tela alla distanza di circa cm. 5 dai margini laterali, e quindi in perfetta corrispondenza cogli altri due occhielli del lembo esterno. Detti occhielli devono essere fatti a mano con refe di lino color grigio e devono essere sopragittati in modo da formare un bordo interno ed esterno. Alla fine dell'occhiello devono esservi punti di rinforzo interni ed esterni.

Il lembo esterno è provvisto di 4 occhielli consimili situati a distanza di cm. 11,5 a 12 l'uno dall'altro e i due estremi a distanza di circa cm. 5 dai margini laterali.

Il tramezzo interno, allestito con tela di cotone impermeabile color grigio per tende, è un rettangolo di mm. 220 per mm. 495. I quattro lati del rettangolo sono ripiegati due volte su se stessi per mm. 6-7 formando un bordo che evita lo sfilacciamento della tela.

Il tramezzo è fissato, mediante cucitura a macchina, ai due fianchi ed al fondo alla distanza di mm. 55-60 da uno dei due lati dei fianchi.

Gli accessori sono costituiti da una cinghia, una fibbia doppia, quattro campanelle e relative inchiappature di cuoio grigio verde al cromo.

La cinghia è di cuoio grigio-verde; è lunga cm. 65, larga mm. 20-21 ed ha lo spessore di mm. 2,5 a 3; è munita di 5 fori distanti centro a centro, mm. 17 a 18 e l'ultimo distante mm. 65-70 dalla punta. A mm. 40-45 dalla punta è applicato un occhiello tipo vela di ottone di mm. 6,7 di luce interna.

La cinghia è applicata al fianco destro a distanza di circa mm. 60 dalla parte anteriore, mediante cucitura a lesina per un tratto di mm. 75 a 80 misurata sotto il bordo.

La fibbia doppia è di filo di ottone del diametro di circa mm. 3; è lunga e larga mm. 26 all'incirca ed è applicata al fianco sinistro in corrispondenza della cinghia mediante inchiappatura di cuoio al cromo grigio-verde. Tale inchiappatura è lunga mm. 40 larga mm. 20-21 ed è applicata mediante cucitura a lesina a mm. 35-40 dal margine superiore del fianco.

Le campanelle sono di filo di ottone del diametro di circa mm. 3, sono larghe esternamente mm. 26 ed alte mm. 17 a 18, misurate pure esternamente.

Due sono applicate, mediante inchiappature di cuoio al cromo grigio-verde, ai riporti ed in corrispondenza degli occhielli estremi dei lembi di chiusura.

Le altre due sono applicate, pure mediante inchiappature consimili a quelle ora accennate, al lembo interno di chiusura.

Queste ultime inchiappature sono rinforzate internamente con contrafforti di pelle.

Le inchiappature delle campanelle sono lunghe mm. 45-50, larghe mm. 20-21 e sono cucite a lesina con refe di lino grigio a 4 capi.

La cinghia e le inchiappature di cuoio devono portare impresso alla distanza di mm. 2 a 4 dai margini un bordo tracciato con regolarità a mezzo dei rigatoi di legno di bosso, oppure con altro mezzo.

Le principali dimensioni della borsa sono le seguenti:

Lunghezza	cm.	46 - 46,5
Altezza misurata sui fianchi . . .	»	26
Spessore	»	15,5 - 16
Larghezza della mantellina interna .	»	14
Larghezza della mantellina esterna .	»	10,5
Lunghezza di ciascun riporto . . .	»	15,5
Larghezza di ciascun riporto . . .	»	7,5 - 8
Lunghezza del tramezzo interno . .	»	46,5 - 47
Altezza del tramezzo interno . . .	»	19 - 19,5

La borsa sarà inventariata al categorico 126 della categoria I, Sez. *A* del nomenclatore del materiale dei Servizi Logistici.

Segue il conto di costruzione.

Conto di costruzione per borsa di tela grigia impermeabile per corredo modello 1927. (Categorico 126 - Categoria 1ª - Sezione A).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Cuoio conciato al cromo grigio verde spessore mm. 2,5 a 3 .	Kg.	0,060	42 —	2,52
Tela da zaino grigio verde alta mm. 0,63	m.	0,90	16,50	14,85
Tela da tende grigio verde alta mm. 0,88.	»	0.12	9 —	1,08
Nastro spigato bigio alto millimetri 16.	»	2,45	0,30	0,73
Nastro spigato bigio alto millimetri 20 a 23	»	1,40	0,50	0,70
Camerelle d'ottone mm. 20 di luce interna	n.	4	0,125	0,50
Fibbie doppie di ottone da zaino	»	1	0,15	0,15
Occhielli di ottone tipo Vela mm. 7 di luce interna . . .	»	1	0,05	0,05
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3,60
			Prezzo di costo . . . L.	24,18
			Prezzo di conteggio . . . L.	24,20

(1) Sono compresi: filo di cotone, refe di lino 16/4 e cera vergine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 785. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Cappotto di panno grigio-verde foderato con pelliccia.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

E' adottato per la truppa, quale dotazione di reparto in caso di operazioni in montagna, un nuovo tipo di cappotto di panno grigio-verde foderato di pelliccia, quale risulta dalla seguente descrizione:

E' costruito con panno grigio-verde impermeabilizzato alto m. 1,30, è a doppio petto e si compone di:

un corpo, un bavero, due maniche.

Il corpo è a taglio molto ampio e si compone di due parti: anteriore e posteriore.

La parte anteriore si divide in parte destra e parte sinistra. Entrambe le parti hanno 5 bottoni grandi di frutto color grigio e 5 asole praticate in corrispondenza dei bottoni. I bordi interni sono rinforzati da una lista dello stesso panno della larghezza di cm. 10 in alto, degradante fino a cm. 8 in fondo.

La parte anteriore porta 4 tasche: 2 al petto tagliate in senso verticale e 2 ai lati in senso orizzontale; queste due ultime sono munite di copritasca avente nel mezzo un'asola in corrispondenza di un bottone. A fianco della tasca orizzontale di sinistra è praticata una spaccatura in senso verticale della lunghezza di cm. 17 a 18.

La parte posteriore del cappotto è in un sol pezzo e nel mezzo, dall'altezza della taglia in giù, è praticato uno sparato lungo cm. 55; la parte destra dello sparato porta 5 bottoni piccoli di frutto color grigio, in corrispondenza di 5 asole praticate nella parte sinistra.

All'altezza della taglia sono praticate due martingale; quella di sinistra porta due occhielli e quella di destra 2 bottoni grandi di frutto color grigio.

Sulle spalle, all'attaccatura delle maniche sono applicate due contro spalline a forma trapezoidale.

Il bavero è ampio e formato con stoffa addoppiata e rinforzato internamente con fodera; nella parte sinistra sono applicati una maglietta di ottone e due bottoni piccoli di frutto che servono per assicurare una piccola martingala

di cui il bavero stesso è munito e nella parte destra un ganghetello di ottone e un altro bottone che servono per chiudere il bavero a mezzo della martingala medesima.

Le maniche sono a taglio ampio e terminano con manopole diritte rimboccabili. Sotto il rimbocco è applicato un nastro della stessa stoffa che mediante tre bottoni a pressione, serve a chiudere la manopola stessa in corrispondenza del polso. Le maniche sono foderate di flanella di color bigio.

Il cappotto è internamente foderato di pelle di agnello col pelo.

Seguono lo specchio delle misure e il conto di costruzione.

Specchio delle misure del cappotto di panno grigio-verde impermeabilizzato foderato con pelliccia.

LUNGHEZZE							METÀ LARGHEZZE									ALTEZZE			
parte posteriore			parte anteriore dalla punta della spalla al fondo	dello manicho, parte esterna	martingala delle manicho	del bavero alla piegatura	parte posteriore				parte anteriore				delle maniche			del bavero per tutta la sua larghezza non compreso il riporto	delle manopole	della martingala posteriore	delle alette e delle tasche
del bavero al fondo	della martingala	dello sparato					alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	al petto del 2° occhiello alla cucitura della manica	al petto del 2° occhiello alla cucitura del fianco	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso				
m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m	m/m
1100	360	550	1170	610	360	470	250	290	320	500	370	480	520	640	230	240	190	115	140	85	85

Cento di costruzione del cappotto di panno grigio-verde foderato con pelle di agnello per operazioni in montagna. (Categorico n. 27 – Categoria II. – Sezione A)·

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. impermeabilizzato alto metri 1.30	m.	3.20	50 —	160 —
Flanella bigia alta metri 1,34 .	»	1 —	38 —	38 —
Tela di cotone color grigio per fodere, alta m. 0.68	»	0.68	4.30	2.92
Bottoni grandi di frutto color grigio	n.	14 —	15 %	2.10
Bottoni piccoli di frutto color grigio	»	10 —	13 %	1.30
Fodera di pelle di agnello . .	»	1 —	—	65 —
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (compresa l'attaccatura della pelliccia) (1)	L.	—	—	15 —
			Prezzo di costo . . . L.	284.32
			Prezzo di conteggio . . . L.	284.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gancherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; 6 bottoni automatici di metallo verniciato nero; metri 2,40 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 per i diritti fili delle parti anteriori ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 786. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corsi presso la scuola di tiro di artiglieria.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

A parziale modificazione delle circolari 413 e 697 *giornale militare* c. a. si prescrive:

che al 1° corso per comandanti di batteria (10 gennaio, 9 febbraio 1928), di cui alla citata circolare 691, partecipino, in sostituzione del personale ivi indicato, i capitani di artiglieria che hanno frequentato il 1° corso applicativo presso le scuole centrali militari dal 21 settembre al 21 dicembre corrente anno;

che al 2° corso per comandanti di batteria che avrà inizio il 25 febbraio e termine il 26 marzo partecipino, in sostituzione del personale indicato nella predetta circolare 691, i seguenti capitani:

1. DI MATTIA Fernando.
2. PRINZIVALLI Igino.
3. BERTINI Alberto.
4. ALPINI Benedetto.
5. GAY Pietro.
6. TANCREDI Luigi.
7. DANIELI Aldo.
8. DUSMET DE SMOURS Fulco.
9. VIALI Mario.
10. VULTERINI Pietro.
11. CAVOLI Francesco.
12. CASTELLI Federico.
13. DEL VECCHIO Raffaele.
14. CAVALLI Emilio.
15. LEONE Rodolfo.
16. AIELLO Luigi.
17. ALACEVICH DE CINQUE Ermenegildo.
18. RICCI Renato.
19. MARINI Achille.

20. ITZINGER Roberto.
21. CIAMPELLI Bruno.
22. IMPERATO Giulio.
23. SERVENTI Stefano.
24. OTTOGALLI Ugo.
25. AISSIO Ferdinando.
26. CARRAVETTA Antonio.
27. PASQUALI Aldo.
28. GONELLA-PACCHIOTTI Agostino.
29. MAZZA Giuseppe.
30. ABEILLE Mario.

che al 3° corso per comandanti di batteria che avrà inizio il 12 aprile e termine il 12 maggio 1928, partecipino, in sostituzione del personale indicato nella predetta circolare 691, i capitani di artiglieria che avranno frequentato il 2° corso applicativo presso le scuole centrali militari, il quale, a modificazione di quanto è stato indicato con la circolare 413 *giornale militare* c. a., si svolgerà dal 5 gennaio al 5 aprile.

La sede dei corsi è Bracciano.

Gli ufficiali comandati ai corsi di Bracciano e Civitavecchia dovranno presentarsi ai comandi delle scuole il giorno precedente quello d'inizio dei corsi stessi.

I capitani potranno farsi seguire dal proprio attendente che sarà preso in aggregazione dal gruppo specialisti d'artiglieria in Bracciano.

Il comando delle scuole centrali militari comunicherà all'ispettorato dell'artiglieria i nomi dei capitani di artiglieria frequentatori dei singoli corsi applicativi.

Alla fine del 1° e 2° corso applicativo sarà concesso una licenza di giorni 6 ai capitani di artiglieria destinati al 1° e 3° corso per comandanti di batteria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 787. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pagamenti rateali per abbonamenti a pubblicazioni di carattere culturale militare.** — (Ragioneria centrale). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

A dirimere dubbi che sono stati sollevati da qualcuna delle dipendenti Amministrazioni, s'informa che questo Ministero autorizza in via permanente il pagamento rateale, a norma del paragrafo 74 lett. *C* del Regolamento di Amministrazione, delle somme dovute dai militari per l'abbonamento alle pubblicazioni di carattere culturale militare sotto segnate:

Esercito e Nazione;
Le Forze Armate;
Almanacco delle Forze Armate;
Rivista Militare Italiana;
Bollettino dell'Ufficio Storico;
Giornale di Medicina Militare;
L'Universo;
Rivista Aeronautica;
Rivista di Artiglieria e Genio;
Rivista Marittima;

nonchè alle combinazioni intervenute fra queste diverse pubblicazioni.

Le domande di abbonamento debbono essere rivolte alle Amministrazioni indicate da ciascun periodico.

Il pagamento dell'importo degli abbonamenti sarà fatto dalla Cassa del Corpo od ufficio, immediatamente all'atto della partecipazione dell'abbonamento stesso, salvo rivalsa rateale di dodici mensilità uguali, da ritenersi sugli assegni degli interessati.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 788. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. - **Decisioni di ascrizione alla ferma minima o riducibile.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Il n. 96 della circolare n. 521 del *Giornale Militare* c. a. ha stabilito che per coloro che abbiano titolo a ferma minima o riducibile ma siano sprovvisti del requisito della istruzione premilitare, gli organi di leva si limitano a riconoscere, con apposita decisione, la esistenza del titolo stesso, salvo a pronunciare in seguito la decisione di ascrizione alla detta ferma *quando venga comprovata l'esistenza del requisito mancante.*

Ora, allo scopo di ottenere un'esatta ed uniforme applicazione di detta disposizione, questo Ministero avverte che tale seconda decisione deve essere adottata soltanto nei confronti di coloro che comprovino in tempo successivo di aver compiuto con successo i corsi di istruzione premilitare o di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli; mentre, invece, non è necessario adottarla nei confronti di coloro che, avviati alle armi, compiano i tre mesi di servizio in più fissati dall'art. 89 del T. U. vigente.

Per costoro infatti la notizia del compimento dei tre mesi di servizio in più giunge a conoscenza degli organi di leva dopo avvenuto il loro congedamento; epperò sarebbe del tutto superflua la decisione degli organi di leva che, in tali condizioni, li ascrivesse alla ferma minima o riducibile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 789. — SCUOLE MILITARI. — **Capitani ammessi al 2° corso applicativo presso le scuole centrali militari.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

A senso del n. 5 della circolare 413 *giornale militare* c. a., si trascrivono qui di seguito i nomi dei capitani delle armi di fanteria, artiglieria e genio ammessi a frequentare il secondo corso applicativo presso le scuole centrali militari.

Il corso avrà inizio il 9 gennaio 1928.

Gli ufficiali si presenteranno al comando delle scuole centrali militari il giorno 8 gennaio 1928.

Arma di fanteria.

ANTONELLI Pietro, 10 fanteria, assegnato Ministero guerra.
AGOSTI Vasco, R.C.T.C. Eritrea.
ALBINI Vincenzo, Comando distretto di Roma.
BRAGANTINI Antonio, 4 alpini.
BRUZZONE Alarico, Scuola R.U.C. di Brà.
BELLANTE Emilio, 13 fanteria.
BERRETTINI Umberto, 2 granatieri.
BRUNO Attilio, Accademia militare di fanteria e cavalleria.
BRUNO Aldo, 5 bersaglieri.
BARONE Giuseppe, Comando distretto di Massa.
BRUNETTI Alvise, 71 fanteria.
BONANNO Nicolino, 55 fanteria.
BROCATO Vincenzo, R.C.T.C. Tripolitania.
BOTTINI Armando, 90 fanteria.
CRICELLI Francesco, 47 fanteria.
COLPANI Gustavo, R.C.T.C. Somalia.
CAFFARO Ettore, R.C.T.C. Tripolitania.
CARRETTO Pietro, 5 alpini.
CHIRONI Michele, R.C.T.C. Cirenaica.
COLECCHIA Pasquale, 15 fanteria.
CACCIATORE Tommaso, 81 fanteria, assegnato Comando corpo d'armata di Roma.
CAPITANI Renato, 36 fanteria.
CABASINO Adolfo, 6 fanteria.
CIMINO Gesualdo, 38 fanteria.
CUSMANO Ettore, 84 fanteria, assegnato Ministero guerra.
CONTINI Massimo, 57 fanteria, assegnato Ministero guerra (S.M.).
D'ELIA Vincenzo, 78 fanteria.
DE MARIA Renato, 10 fanteria, a disposizione Ministero colonie.
DE MARCHI Cirillo, 92 fanteria.
D'ANDREA Alfonso, R.C.T.C. Eritrea.
DAGNA Enrico, Comando distretto di Venezia.
DI STEFANO Antonio, 40 fanteria.
DAGATA Gaetano, 90 fanteria.
DEL GUERRA Augusto, 18 fanteria.

DI GERONIMO Giov. Battista, Comando divisione militare di Roma.

FLORI Michelangelo, 63 fanteria, assegnato comando 26 brigata fanteria.

FRONTEDDU Bartolomeo, R.C.T.C. Cirenaica.

FUCCIO Giuseppe, 40 fanteria.

FUMAZUOLI Angelo, 21 fanteria, assegnato Ministero aeronautica.

GIANGRECO Leonardo, 30 fanteria.

GENOVA Nicolò R.C.T.C. Tripolitania.

GUZZETTI Alfredo, 31 fanteria, assegnato Ministero guerra.

GARRO Francesco, Comando distretto Ascoli Piceno.

GUZZARDI Cesare, 4 fanteria, assegnato Ministero guerra.

GIASCARDI Giuseppe, 27 fanteria.

GHIONE Ernesto, 79 fanteria.

INTERLANDI Francesco, 75 fanteria, assegnato Ministero guerra.

IMBRIANI Francesco, R.C.T.C. Cirenaica.

LANNUTTI Sebastiano, Comando divisione Firenze.

LANZA Pietro, 6 fanteria.

MARENCO Carlo, Scuola R.U.C. di Brà.

MICALETTO Raffaello, 3 fanteria, assegnato Ministero guerra.

MOTTA Francesco, 4 fanteria.

MERGONI Angelo, Comando distretto di Sarzana.

MARCONI Alfredo, 66 fanteria.

MALVANI Mario, 8 fanteria, assegnato Arsenale R. E. Torino.

MANNA Adelmo, 81 fanteria, assegnato Ministero guerra.

MANTERO Umberto, 21 fanteria.

MINERVINI Giulio, Collegio militare di Napoli.

MANCINI Gino, 12 fanteria, assegnato Ministero guerra.

MORO Giuseppe, 151 fanteria.

MARINELLI Manlio, R.C.T.C. Cirenaica.

NOBILI Aminta, 225 fanteria.

OLIVERO Francesco Umberto, Comando distretto Cuneo.

PICCOLI Aldo, Delegazione trasporti militari Roma.

PIZZARDI Gaspare, 40 fanteria, assegnato Ministero guerra.

PEPE Oronzo, R.C.T.C. Somalia.

PORPORA Antonio, 19 fanteria.
PAPA Massimiliano, 1 centro automobilistico.
RUSSO Cosimo, Comando divisione Messina.
ROCCHI Lelio, 36 fanteria.
ROMEO Gaetano, R.C.T.C. Cirenaica.
RAGUCCI Pasquale, 40 fanteria.
ROSSI Giuseppe, 3 granatieri.
ROSI BERNARDINI Clemente, 3 granatieri.
RICCI Gaetano, 4 alpini.
RAVENNA Giovanni, 68 fanteria.
SAPUTO Saverio, 157 fanteria.
SANNINI Umberto, 11 fanteria.
SEGA Romeo, 79 fanteria, assegnato Com. Milit. Stazione Verona.
TINTO Eugenio, 26 fanteria, assegnato Ministero guerra.
TARELLA Angelo, 8 alpini.
TRAVAGLIO Mario, 1 alpini.
TRIOLO Pietro, 85 fanteria.
VETTORI Gino, 21 fanteria.
VINAI Alberto, R.C.T.C. Tripolitania.
VALTERONI Emireno, 20 fanteria.
VILLANI Giuseppe, 89 fanteria.

Arma di artiglieria.

AZAIS Pio, 27 campagna.
ALESSI Bruno, 5 pesante.
ATTISANI Giuseppe, R. C. truppe coloniali Cirenaica.
BADINI nob. Damiano, 4 pesante (assegnato Ministero guerra).
BARBASSO Salvatore, 12 pesante campale.
BERNARDONI Giovanni, 5 pesante.
CAROSI MARTINOZZI Antino, Scuola artiglieria contraerei.
CASTAGNI Pietro, 7 pesante campale.
CHIARINI Bruno, R. C. truppe coloniali Tripolitania.
COLLI-LANZI Oreste, Comando artiglieria C. A. Milano.
COSTA Giacomo, 9 campagna.
CROCI Vezio, 1 campagna.
DE ANGELIS Luigi, Scuola reclutamento ufficiali complemento Roma.

DESSENA Gelj, Ispettorato artiglieria.
DI PUCCIO Guido, 13 campagna.
FARFANETI Ermenegildo, Scuola reclutamento ufficiali complemento Modena.
FRASSATI Mario, Direzione artiglieria C. A. Torino.
GRIMALDI Enrico, 3 pesante campale (assegnato Ministero guerra).
GURGO Costanzo, 28 campagna.
LOVISATO Mario, Direzione artiglieria C. A. Verona.
MAMELI Ettore, R. C. truppe coloniali Tripolitania.
MARSILI Agostino, 13 campagna (assegnato Ministero guerra).
MELIS Antonio, Direzione artiglieria C. A. Roma.
MELIDONI Aurelio, 5 pesante.
NOVELLI Ivan, Reggimento a cavallo.
ODETTI Mario, 2 pesante campale.
PASQUALI Giovanni, 8 centro automobilistico.
PARRELLA Roberto, 10 campagna.
PELLETTI Bruto, 1 campagna.
PIERANI Luigi, 20 campagna (assegnato Minist. guerra).
PITTALUGA Gerolamo, 2 pesante campale.
PONZI Gino, 18 campagna.
RACCA Giorgio, Accademia militare artiglieria e genio.
RAPICAVOLI Carmelo, 5 pesante (assegnato Ministero guerra).
RAVAZZI Orfeo, 11 campagna.
RIZZA Giorgio, 2 pesante.
ROFFENI Tiraferri Giovanni, Direzione artiglieria C. A. Bologna.
ROSATI Ottorino, 10 campagna.
SANGIOVANNI Gelmino, 9 campagna.
SPANDONARO Umberto, 18 campagna (assegnato Ministero guerra.
TORELLI Adriano, R. C. truppe coloniali Cirenaica.

Arma del genio.

1. Capitano ADILARDI Giuseppe, 9 reggimento genio.
2. Capitano BERNARDINI Remo, 9 reggimento genio.
3. Capitano BETZU' Angelo, 8 reggimento genio.
4. Capitano CAMMARATA Salvatore, 2 reggimento R. T.
5. Capitano CANIGLIA Vincenzo, Comando corpo di S. M.

6. Capitano CASALEGNO Andrea, Ufficio fort. Roma.
7. Capitano COMOLLI Giuseppe, reggimento pontieri.
8. Capitano D'AMICO Quirico, Comando corpo di S. M.
9. Capitano ERCOLANO Ercole, reggimento pontieri.
10. Capitano LANDINI Arturo, reggimento pontieri.
11. Capitano LIBERATI Umberto, 2 reggimento R. T.
12. Capitano MARINO Orfeo, 1 reggimento R. T.
13. Capitano ODIARD G. Gaudenzio, 1 reggimento genio.
14. Capitano PALUMBO Edoardo, 7 reggimento genio.
15. Capitano PAPAP Donato, reggimento pontieri.
16. Capitano PATTI Gerlando, 1 reggimento genio.
17. Capitano PIAZZA Giuseppe, Comando genio Sicilia.
18. Capitano SCANSETTI Francesco, 4 reggimento genio.
19. Capitano SEMERARO Michele, Btg. misto del genio Sardegna.
20. Capitano MONTALDO Giulio, assegnato Ministero guerra.
21. Capitano FIORITTO Giuseppe, 8 reggimento genio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 790. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA - SOTTUFFICIALI. — **Corso d'istruzione per gli aspiranti a capo officina reggimentale.** — (Direzione generale d'artiglieria). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Allo scopo di ripianare le vacanze che si verificheranno nei posti di capo officina dei reggimenti d'artiglieria il Ministero dispone che alla data del 9 gennaio 1928 abbia inizio il corso stabilito dalla circolare n. 579 del *giornale militare* 1925 e sia svolto, durante il corso stesso, il programma n. 3 indicato dalla circolare 451 del *giornale militare* 1926.

Il corso si effettuerà presso l'Arsenale R. E. di Piacenza, per la parte che si riferisce alle artiglierie, fino al 4 marzo 1928; presso l'Officina costruzioni automobilistiche di Bologna, per la parte relativa al materiale automobilistico, dal 6 marzo al 1° aprile e presso il laboratorio di precisione R. E. di Roma dal 3 aprile al 20 aprile, per quanto ha attinenza a materiali di precisione.

Sono ammessi a frequentare il corso i seguenti capi meccanici che al 1° gennaio 1928 rivestiranno da un anno il grado di maresciallo maggiore:

Maresciallo maggiore PORSIA Domenico, 2 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore BERETTA Felice, 6 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore MONTABONE Guido, 6 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore CASILLI Luigi, 10 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore BAUCIA Alfredo, 11 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore RANZA Carlo, 11 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore CALCULLI Giuseppe, 12 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore ROSNARDI Aristide, 13 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore EVANGELISTA Nicola, 13 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore GALLI Stefano, 15 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore DIDONE' Pietro, 15 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore CARNAZZA Mario, 22 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore ALLATTA Enrico, 24 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore GIOIELLO Antonio, 25 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore DI MARTINO Oreste, 25 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore VESCHI Giovanni, 26 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore FASOLI Onorato, 27 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore RAMPONE Giacomo, 28 reggimento artiglieria campagna.
Maresciallo maggiore CARDINALI Alfredo, reggimento artiglieria a cavallo.

Maresciallo maggiore MANSERVIGI Ermanno, 1 reggimento artiglieria da montagna.

Maresciallo maggiore GATTI Giovanni, 2 reggimento artiglieria da montagna.

Maresciallo maggiore LA TORA Michele, 2 reggimento artiglieria da montagna.

Maresciallo maggiore DUBINI Agostino, 4 reggimento artiglieria pesante campale.

Maresciallo maggiore MONTI Ugo, 5 reggimento artiglieria pesante campale.

Maresciallo maggiore GIULIATTINI Gino, 7 reggimento artiglieria pesante campale.

Maresciallo maggiore BARCUCCI Guido, 8 reggimento artiglieria pesante campale.

Maresciallo maggiore MILANO Germano, 9 reggimento artiglieria pesante campale.

Maresciallo maggiore ALLASIO Giovanni, 1 reggimento artiglieria pesante.

Maresciallo maggiore GUARNIERI Domenico, 2 reggimento artiglieria pesante.

Maresciallo maggiore LAZZARI Attilio, 3 reggimento artiglieria pesante.

Maresciallo maggiore CATALANO Francesco, 5 reggimento artiglieria pesante.

Maresciallo maggiore ROMEO Demetrio, 3 reggimento artiglieria da costa.

Maresciallo maggiore VENTRELLA Michele, 3 reggimento artiglieria da costa.

Maresciallo maggiore ZUCCOTTI Pietro, 3 centro controaerei.

Maresciallo maggiore GALIMBERTI Angelo, 8 centro controaerei.

Maresciallo maggiore RIZZELLO Vincenzo, 9 centro controaerei.

Maresciallo maggiore ORSINI Antonio, 13 centro controaerei.

Maresciallo maggiore STOCCO Armando, Scuola di tiro di artiglieria.

Maresciallo maggiore FRANCO Alfonso, Somalia.

I direttori degli stabilimenti sopraindicati nomineranno una Commissione, composta di ufficiali e capi tecnici di-

pendenti, la quale dovrà sottoporre ad esame, al termine di ogni frazione di corso, i singoli candidati ed assegnare a ciascuno un punto di merito da zero a dieci.

Lo specchio del risultato degli esami dovrà essere trasmesso alla direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria che riepilogherà, a corso ultimato, tutti gli specchi ricevuti e stabilirà la classificazione generale, da trasmettere al Ministero.

I comandi dei reggimenti e i centri controaerei interessati disporranno che i capi meccanici si trovino a Piacenza il giorno antecedente all'inizio del corso.

Durante la permanenza a Piacenza i marescialli ammessi al corso saranno presi in aggregazione dal 4 reggimento artiglieria pesante; durante la permanenza a Bologna dalla compagnia servizi dell'officina automobilistica R. E. di Bologna, e durante la permanenza a Roma dell'8 reggimento artiglieria pesante campale.

Per tutta la durata del corso i sottufficiali ad esso partecipanti seguiteranno a percepire il compenso di lavoro di cui alla lettera *C* della circolare n. 579 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 791. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cure balneo-termali.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Questo Ministero determina che nella prossima stagione invernale funzioni lo Stabilimento balneo-termale militare di Ischia, dove saranno effettuati due turni di cure nel modo seguente:

1° *turno*: dal 1° febbraio la 15 febbraio;
2° *turno*: dal 21 febbraio al 7 marzo.

Le visite di ammissione avranno luogo dal giorno 20 dicembre c. a. al 10 gennaio 1928, esclusivamente presso gli ospedali militari e presso quelle infermerie presidiarie che i direttori di sanità crederanno opportuno designare. Esse saranno effettuate da due ufficiali medici, dei quali uno superiore, e le relative proposte (mod. 458 del cat.) verranno

compilate secondo le norme ed i criteri stabiliti ai nn. 4, 5, 6 e 7 della circolare 172 *giornale militare* c. a.

Le proposte mod. 458, insieme ai relativi documenti prescritti per ciascun visitato, saranno trasmesse nel più breve tempo possibile al direttore di sanità del corpo d'armata, il quale, dopo averle esaminate con le modalità di cui al n. 9 della circolare 172 sopracitata, le trasmetterà volta per volta a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare).

Per quanto concerne le definitive assegnazioni, la partenza degli ammessi ed il trattamento ad essi devoluto, varranno le disposizioni di cui ai nn. 11, 12, 13, 14 e 15 e Norme amministrative della ripetuta circolare.

I comandi di corpo d'armata vorranno impartire in proposito le istruzioni occorrenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 792. — SOTTUFFICIALI. — **Autorizzazione a vestire l'abito borghese ai sottufficiali trattenuti alle armi oltre il 35° anno di servizio.** – (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

I sottufficiali che, a mente dell'art. 59 del R. decreto-legge 23 giugno 1927, n. 1037, vengono trattenuti alle armi oltre il 35° anno di servizio nella posizione di servizio sedentario, potranno essere autorizzati a vestire l'abito borghese, limitatamente però ai casi da ritenersi compatibili con le mansioni loro affidate.

La facoltà di concedere tale autorizzazione è devoluta ai comandi di corpo d'armata ed ai comandi militari delle isole, anche per i sottufficiali eventualmente in servizio presso enti da essi non direttamente dipendenti, compresi nel territorio di loro circoscrizione. L'anzidetta autorizzazione sarà concessa su proposta da inoltrarsi caso per caso dai corpi, servizi od uffici ai comandi suindicati, per la via gerarchica.

Per i sottufficiali in servizio presso questo Ministero l'autorizzazione in parola sarà data dal Ministero stesso e precisamente dalla Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, su concorde parere della Direzione generale personali civili e affari generali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 794. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Specchi della forza in congedo.** — (Direzione] generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Con riferimento al paragrafo 35 della circolare n. 584 del *giornale militare* 1926 il Ministero stima opportuno ricordare che alla prossima data del 1° gennaio 1928 i Comandi dei distretti militari dovranno inviare ai comandi di corpo d'armata da cui dipendono gli specchi numerici, distinti per classe di nascita, dei sottufficiali e dei militari di truppa in congedo illimitato iscritti sui ruoli mod. 71-*B*.

Analoghi specchi dovranno essere compilati per i sottufficiali e militari in congedo residenti nelle Colonie italiane e nelle isole italiane dell'Egeo dai comandi dei RR. Corpi di truppe coloniali e dal comando del presidio del Dodecanneso.

Contemporaneamente dovranno essere trasmesse a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Divisione truppa), per uso statistico, le copie di detti specchi.

Avendo poi rilevato che, in occasione della compilazione degli specchi al 1° gennaio c. a. non tutti i comandi di distretto si attennero rigorosamente alle prescrizioni contenute nelle citata circolare, il Ministero deve far presente come sia assolutamente necessario che i detti specchi siano compilati con ogni precisione, tanto nella ripartizione della forza in congedo, quanto nella numerazione rispondente ai vari fascicoli, seguendo esattamente il tracciato del modello di cui all'allegato n. 2 alla citata circolare n. 584.

I dati statistici di cui trattasi debbono essere compilati alla data del 1° gennaio p. v. e debbono in ogni caso pervenire al Ministero non più tardi del giorno 10 dello stesso mese da parte dei comandi di distretto e nel più breve tempo possibile da parte dei comandi delle truppe coloniali e del presidio del Dodecanneso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 795. — TRASPORTI. — **Indebito uso del contrassegno ufficiale di franchigia postale.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 dicembre 1927 - Anno VI.

Il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi), ha segnalato alcuni abusi di recente verificatisi nell'uso, da parte di militari di truppa, del contrassegno ufficiale di esenzione dalle tasse postali.

Da tale fatto si rileva che non tutti gli enti dipendenti custodiscono con cura il contrassegno suddetto.

Pertanto, ed al fine di evitare il ripetersi del lamentato inconveniente — che come è noto deve essere denunziato all'autorità giudiziaria per l'accertamento della contravvenzione di cui all'art. 9 del decreto-legge 27 marzo 1919, numero 578 — si richiamano gli enti dipendenti ad una maggiore vigilanza nella custodia del bollo di esenzione.

p. *Il Ministro* — UGO CAVALLERO.

N. 796. — DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI - EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi speciali per gli aiutanti di battaglia.** — (Gabinetto). - 15 dicembre 1927 - Anno VI.

A chiarimento di quanto è stato stabilito per l'uniforme dei sottufficiali, questo Ministero ritiene opportuno comunicare che le vigenti disposizioni conservano tuttora agli aiutanti di battaglia i distintivi di grado, sul berretto, prescritti dalla circolare 575 del *giornale militare* 1916.

Eppertanto detti sottufficiali continueranno a fare uso, sul berretto, di montanti di trecciuola d'argento o d'oro (a seconda dell'arma o corpo) intrecciati di seta nera, anzichè dei montanti del colore dell'arma o corpo prescritti, per i marescialli, dal n. 7 della circolare 409 del *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 38ª, anno 1927, circolare 534:

A pagina 1780, depennare il tenente BORLANDI Giuseppe del 90° fanteria.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 566:

A pagina 1871 depennare i tenenti CHIARA Ubaldo e FASELLA Cesare.

A pagina 1871, dopo il tenente CINALLI Ettore, aggiungasi il tenente FASELLA Cesare.

Dispensa 40ª, anno 1927, circolare 568:

A pagina 1874 depennare il tenente FIORENTIN Pasquale.

A pagina 1875 dopo il tenente STERZI Pietro aggiungasi il capitano CHIANTIA Giuseppe del 7 artiglieria campagna e depennare i tenenti SPILARDI Aldo e SCALFARO Vittorio.

Dispensa 46ª, anno 1927, circolare 652:

A pagina 2108, depennare il capitano D'ERRICO Antonio dell'8° fanteria.

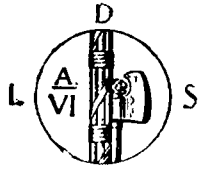
Dispensa 47ª, anno 1927, circolare 672:

A pagina 2142, alle parole « 4 aprile » *sostituire* « 4 agosto ».

A pagina 2145, par. 10, dopo le parole « da cui risulti il numero degli » *aggiungere* « iscritti a ciascun corso, l'esito di detti esami, il numero degli ».

Dispensa 51ª, anno 1927, circolare n. 738:

Nello specchio allegato alla circolare n. 738, a pagina 2299, nella colonna « *artiglieria* », in corrispondenza della riga « *Corpo d'Armata di Udine* » scrivere la cifra « 2 ».



PREZZO L. 1,00

(7149) - Roma, 1927 - Anno VI - Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 56ª — 1927 - ANNO VI — 22 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30,—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO DELLA GUERRA BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 797 – 12 agosto 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 1882 – Radiazione di alcune opere fortificate del territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno. . . *Pag.* 2507

» 798 – 5 agosto 1927 – Anno V — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 2293 – Disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età . . . . . » 2508

» 799 – 16 dicembre 1927 – Anno VI — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 2210 – Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche . . . . . » 2510

» 800 – 22 dicembre 1927 – Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'acquisto di merci presso il « Consorzio industriale manufatti » da parte degli ufficiali e sottufficiali di carriera del R. Esercito » 2527

» 801 – 22 dicembre 1927 – Anno VI — COLONIE – DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — Tipo di stoffa per le nuove divise coloniali . . . . . » 2530

» 802 - 22 dicembre 1927 - Anno VI – CONCORSI E GARE. – Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo . . . . . » 2531

» 803 – 22 dicembre 1927 – Anno VI — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo . . . . . *Pag.* 2535

LIBRERIA DELLO STATO

N. 804 - 22 dicembre 1927 - Anno VI - CONCORSI E GARE. - Categoria militare del concorso ippico di Napoli . . » 2538

» 805 - 22 dicembre 1927 - Anno VI - CONCORSI E GARE. - Riunione invernale di corse a Tor di Quinto 1928 » 2539

» 806 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa della truppa - Adozione di un berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927 . . » 2540

» 807 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — EQUIPAGGIAMENTO. — Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio . . . . . » 2544

» 808 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sul mascheramento ai militari del genio . . . . . » 2545

» 809 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Costituzione del corpo d'armata territoriale di Udine . . . . . » 2546

» 810 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di osservazione e di puntamento e sui telemetri monostatici. (1 *volume testo ed* 1 *volume tavole*) Edizione 1927 » 2547

» 811 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — RECLUTAMENTO. — Iscrizione sulle liste di leva dei naturalizzati italiani domiciliati e residenti nelle Colonie e nei territori di diretto dominio dell'Italia. . . . . » 2548

» 812 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1927-28. . » 2549

» 813 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Dipendenza del 55° e del 56° reggimento fanteria . . . . . » 2550

» 814 - 22 dicembre 1927 - Anno VI — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario. . . . . » 2550

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2550

Circolare N. 797. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 1882 – Radiazione di alcune opere fortificate del territorio del corpo d'armata di Verona dal novero delle fortificazioni del Regno.** – (Direzione generale del genio). — 12 agosto 1927 - Anno V — (*Gazzetta ufficiale* n. 243, del 20 ottobre 1927 - Anno V).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico di legge sulle servitù militari approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le seguenti opere fortificate esistenti nel territorio del Corpo d'armata di Verona, e non più utilizzabili agli effetti della difesa dello Stato, sono radicate dal novero delle fortificazioni del Regno: batteria Monticelli; forte Corno; opere del Panarotta; forte Dossaccio; forte Someda (Moena); forte Belvedere; forte Campo di Luserna; forte Busa di Verle; forte Spitz-Vezzena; opera M. Calisio; batteria esterna Mattarello; batteria a m. 800 a N. W. di M. Calisio; forte Tobio; tagliata Ponale; forte Pozzacchio; forte Doss del Sommo; forte Doss del Sommo Alto; forte Doss Gherle; osservatori di M. Mascal; di Cardospino; di Stramonte; Torri Massimiliane; trinceramento del Migliaretto; bastioni Porta Maso; batteria Col d'Arco; forti Campolongo, Punta Corbin e Cornolò; batteria Roccolo Bagattini; Monte Aralta; tagliata Val d'Assa; batterie M. Interrotto; Monte Castellieri; Monte Bione; Vaccarezze Pozzolunghi, Cimon, Monte Civillina, tagliata della Scala; Fontanella, Colletto Grande, Coston di Sotto e Peschiera; forti Busa Grande, Busi e Cassara; tagliata Bassa Civezzano, forti Civezzano e

Roncogno; batteria Monte Selva; ridotto Mondolin e Candiani; batterie in Caverna di monte Soprasasso, di Monte Cimirlo, Forcella Sabbionara, dei Risvolti, Le Coste, Orzano, Spiazzo grande di Monte Ghegol; Monte Ghegol e Grozzo d'Agola; Blockaus Malga Maranz; batterie Monte Palone, Monte Rosta; Doss Negro, Monte Pale, Monte Castellar e Bella Vista; forti Matassone, Saccarana, Pozzi Alti, Velon, Strino, Barba dei Fiori, Fratta Secca; batterie Kleindoden e Goldsee.

Art. 2.

Sono in conseguenza abolite le relative zone di servitù militari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 12 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *ottobre* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 265, *foglio* 98. — SIROVICH.

N. 798. — RECLUTAMENTO. — **R. decreto-legge n. 2293 - Disposizioni concernenti la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età.** — (Gabinetto). — 5 agosto 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 291, del 17 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;
Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;
Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di rendere possibile la chiamata alle armi degli arruolati nell'anno in cui compiono il 21° anno di età;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma restando la facoltà contenuta nell'art. 2 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, il Ministro per la guerra potrà fare eseguire in due tempi la chiamata alle armi degli arruolati durante le leve 1908, 1909 e 1910, ripartendo il rispettivo contingente in due aliquote in guisa da rendere possibile la chiamata alle armi per tutti gli arruolati delle leve successive a quella del 1910 nei primi mesi dell'anno in cui essi compiono il 21° anno della età loro.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 799. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 2210 - Ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche.** — (Gabinetto). — 16 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 291, del 17 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di regolare l'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità in modo conforme all'ordinamento presente del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche si seguirà tra le varie cariche e dignità l'ordine indicato nelle categorie e classi seguenti:

CATEGORIA I.

1ª - Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.
2ª - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

CATEGORIA II.

1ª - Presidente del Senato del Regno.
2ª - Presidente della Camera dei deputati.
3ª - Ministri Segretari di Stato.
4ª - Sottosegretari di Stato.

CATEGORIA III.

1ª - Ministri di Stato — Ministro della Casa del Re — Prefetto di Palazzo — Primo Aiutante di campo generale di S. M. il Re — Primo Segretario di S. M. il Re pel Gran Magistero degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro Cancelliere della Corona d'Italia.

2ª - Marescialli d'Italia — Grande Ammiraglio.

3ª - Capo di Stato Maggiore generale.

4ª - Primo Presidente della Corte di cassazione — Presidente del Consiglio di Stato — Procuratore generale della Corte di cassazione — Presidente della Corte dei conti — Avvocato generale erariale.

5ª - Ambasciatori di S. M. il Re — Governatori delle Colonie.

6ª - Generali di armata — Ammiragli di armata — Generali comandanti designati di armata.

7ª - Segretario generale del Partito Nazionale Fascista.

8ª - Comandante generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

9ª - Governatore di Roma.

CATEGORIA IV.

1ª - Capo di Stato Maggiore dell'Esercito — Capo di Stato Maggiore della Marina — Capo di Stato Maggiore della Aeronautica — Capo di Stato Maggiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

2ª - Vice Presidenti del Senato del Regno — Vice Presidenti della Camera dei deputati.

3ª - Presidente del Consiglio superiore della marina.

4ª - Capo della polizia.

5ª - Generali di corpo d'armata — Prefetti in sede — Primi Presidenti di Corte di appello, Procuratori generali di Corte di appello — Sottocapo di Stato Maggiore generale — Ammiragli comandanti in capo di dipartimento marittimo — Ammiragli di squadra comandanti in capo delle squadre navali — Generale ispettore del Genio navale — Generale ispettore per le armi navali — Generali di squadra aerea.

6ª - Presidenti di sezione del Consiglio di Stato — Presidenti di sezione della Corte di cassazione e gradi equiparati — Presidenti di sezione della Corte dei conti

7ª - Vice Avvocato generale erariale — Presidente del Tribunale supremo militare — Presidente del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008 — Avvocato generale presso il Tribunale supremo militare.

CATEGORIA V.

1ª - Senatori del Regno — Deputati al Parlamento.

2ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe.

3ª - Accademici d'Italia.

4ª - Governatore della Banca d'Italia.

5ª - Presidente generale della Croce Rossa Italiana.

6ª - Presidente dell'Istituto centrale di statistica.

7ª - Direttore generale delle Ferrovie dello Stato

8ª - Vice Segretari generali del P. N. F.

9ª - Presidente del Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza — Presidente dell'Istituto nazionale delle assicurazioni — Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali — Presidente della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

10ª - Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri.

11ª - Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali, delle Provincie la cui città capoluogo ha popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

12ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 250,000 abitanti.

13ª - Vice Direttori generali delle Ferrovie dello Stato.

CATEGORIA VI.

1ª - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Cavalieri di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia — Gran Cordoni dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati della Medaglia d'Oro al valor militare, al valor civile ed al valor di marina.

4ª - Grande scudiere di S. M. il Re - Grande Cacciatore di S. M. il Re.

5ª - Commissario del Re presso la Consulta Araldica.

6ª - Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe — Consoli generali di 1ª classe.

7ª - Consiglieri di Stato.

8ª - Segretari generali di Colonia.

9ª - Consiglieri e sostituti procuratori generali della Corte di cassazione.

10ª - Prefetti fuori sede.

11ª - Vice presidenti del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

12ª - Consiglieri e Procuratore generale della Corte dei conti — Sostituti avvocati generali erariali ed avvocati erariali distrettuali.

13ª - Presidenti delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la prote

zione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti — Presidente dell'Istituto del Nastro Azzurro — Presidente dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

14ª - Presidenti o segretari delle Corporazioni sindacali nazionali.

15ª - Presidente dell'Opera nazionale Dopolavoro — Presidente dell'Opera nazionale Balilla — Presidente dell'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia — Presidente della Confederazione nazionale Enti autarchici.

16ª - Presidente dell'Associazione nazionale « Dante Alighieri » — Presidente dell'Istituto nazionale fascista di cultura — Presidente dell'Opera nazionale Italia Redenta — Presidente della Lega nazionale — Presidente dell'Ente nazionale « L'Italica » — Presidente generale della Lega navale italiana — Presidente dell'Istituto nazionale per l'esportazione — Presidente dell'Istituto coloniale italiano.

17ª - Generali di divisione ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Ammiragli di divisione ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente — Generali di divisione aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Consoli generali della M.V.S.N. — Regi sostituti avvocati generali militari — Generale di divisione comandante in seconda della Regia guardia di finanza.

18ª - Ordinario militare per l'Italia.

19ª - Segretario generale del Ministero della Casa del Re.

20ª - Rettori di università.

21ª - Direttori generali delle Amministrazioni dello Stato e gradi corrispondenti.

22ª - Vice governatori di Roma.

23ª - Segretari provinciali del Partito Nazionale Fascista.

24ª - Presidenti dei Consigli e delle Deputazioni provinciali.

25ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione superiore ai 100,000 abitanti.

26ª - Primo ufficiale del Gran Magistero Mauriziano.

27ª - Presidenti di sezione dei Consigli superiori — Presidente del Magistrato alle acque.

28ª - Direttori e professori stabili di 1ª classe delle Regie università, dei Regi istituti superiori, e delle università ed istituti superiori liberi — Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29ª - Soci ordinari della R. Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna, della R. Accademia della Crusca di Firenze, del R. Istituto lombardo di scienze e lettere di Milano, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Modena, della Società Reale di Na-

poli, della R. Accademia di scienze lettere e belle arti di Palermo, della Società italiana delle scienze di Roma, della R. Accademia dei Lincei di Roma, della R. Accademia delle scienze di Torino, del R. Istituto veneto di scienze lettere ed arti di Venezia.

30ª - Presidente della Unione nazionale ufficiali in congedo.

CATEGORIA VII.

1ª - Grandi ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Grandi ufficiali dell'Ordine militare di Savoia — Cavalieri dell'Ordine del merito civile di Savoia.

2ª - Grandi ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Grandi ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia — Cavalieri dell'Ordine al merito del Lavoro.

3ª - Primo Mastro e Mastri delle cerimonie di Corte — Gentiluomini di Corte di S. M. la Regina — Gentiluomini di Corte delle LL. AA. le Reali Principesse.

4ª - Consiglieri di Legazione — Consoli generali di 2ª classe.

5ª - Viceprefetti di 1ª classe — Segretario generale e primi referendari del Consiglio di Stato.

6ª - Consiglieri e sostituti procuratori generali delle Corti di appello.

7ª Giudici del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

8ª - Vice procuratori generali, segretario generale e primi referendari della Corte dei conti — Segretario generale della Regia avvocatura erariale e vice avvocati erariali.

9ª - Generali di brigata ed ufficiali generali del Regio esercito con grado corrispondente — Contrammiragli ed ufficiali generali dei corpi della Regia marina con grado corrispondente - Generali di brigata aerea ed ufficiali generali dei corpi della Regia aeronautica con grado corrispondente — Regi avvocati militari — Generali di brigata comandanti di gruppo della Regia guardia di finanza.

10ª - Ispettori generali dei Ministeri e gradi corrispondenti.

11ª - Questori di 1ª classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 1ª classe.

12ª - Intendenti di finanza di 1ª classe.

13ª - Presidenti o segretari delle Federazioni od Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

14ª - Ispettori superiori del Genio civile.

15ª - Direttori degli Istituti superiori di magistero Regi e pareggiati — Professori stabili di grado corrispondente delle Università e degli Istituti superiori Regi e liberi — Provveditori agli studi di 1ª classe — Sopraintendenti di 1ª classe alle Opere di anti-

chità e d'arte — Direttori con grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici, dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle Regie stazioni di prova e sperimentali — Presidenti delle Accademie di belle arti.

16ª - Soci ordinari della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Lucca, della R. Accademia Virgiliana di Mantova, della R. Accademia di scienze medico-chirurgiche di Napoli, della R. Accademia di scienze lettere ed arti di Padova, della R. Accademia delle scienze mediche di Palermo, della Società geografica italiana di Roma, della R. Accademia medica di Roma, della R. Accademia di medicina di Torino.

17ª - Presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova — Regio provveditore del porto di Venezia — Regio commissario per il porto di Napoli — Regio commissario per il porto di Fiume.

CATEGORIA VIII.

1ª - Commendatori dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Commendatori dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Commendatori dell'Ordine della Corona d'Italia — Commendatori dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Membri dei Consigli superiori.

4ª - Membri dei Direttori e Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

5ª - Membri dei Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

6ª - Primi segretari di legazione di 1ª classe — Consoli di 1ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

7ª - Viceprefetti di 2ª classe — Referendari del Consiglio di Stato.

8ª - Podestà delle città capoluoghi di Provincia con popolazione inferiore ai 100,000 abitanti.

9ª - Vice presidenti dei Consigli provinciali dell'economia.

10ª - Membri dei Consigli direttivi delle Federazioni e delle Associazioni sindacali nazionali, regionali ed interprovinciali.

11ª - Direttori coloniali.

12ª - Giudici e sostituti procuratori del Re di 1ª classe.

13ª - Referendari e gradi corrispondenti della Corte dei conti — Sostituti avvocati erariali di 1ª classe.

14ª - Colonnelli del Regio esercito - Capitani di vascello e colonnelli dei Corpi della Regia marina — Colonnelli della Regia aeronautica — Consoli della M.V.S.N. — Regi avvocati militari e giudici relatori di 1ª classe — Colonnelli della Regia guardia di finanza

15ª - Vicario dell'Ordinario militare per l'Italia.

16ª Direttori capi divisione dei Ministeri e gradi corrispondenti.

17ª Presidenti delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, del l'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

18ª - Presidenti o segretari delle Associazioni sindacali provinciali.

19ª - Presidenti dei Consigli degli ordini professionali.

20ª Presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

21ª - Membri delle Federazioni provinciali del P. N. F.

22ª - Questori di 2ª classe ed ispettori generali di pubblica sicurezza di 2ª classe.

23ª - Medici e veterinari provinciali di 1ª classe - Sopraintendenti ed ispettori degli Archivi di Stato.

24ª - Intendenti di finanza di 2ª classe — Ingegneri capi di 1ª classe del catasto e servizi tecnici di finanza

25ª - Professori stabili di 3ª classe delle Regie università, e professori di grado corrispondente dei Regi istituti superiori e delle università ed istituti superiori liberi - Direttori di grado corrispondente dei Regi osservatori astronomici — Provveditori agli studi di 2ª classe — Sopraintendenti di 2ª classe alle opere di antichità e d'arte — Presidi di 1ª categoria dei Regi istituti medi di istruzione — Direttori e professori di grado corrispondente dei Regi conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti — Direttori di 1ª classe delle Regie biblioteche ed ispettori superiori bibliografici.

26ª - Professore di elettrotecnica e professori ordinari di 1ª classe della Regia accademia navale — Professori del Regio istituto idrografico della Regia marina — Capi d'istituto di 1ª classe dei Regi istituti nautici — Geodeta capo dell'Istituto geografico militare — Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica del Genio militare.

27ª - Ispettori capi, direttori di circolo ed ingegneri capi di 1ª classe del Genio civile.

28ª Ispettori capi circolo dell'industria e lavoro — Ispettori capi del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 1ª classe del R. Corpo delle miniere — Geologi superiori e direttore del laboratorio chimico dell'Ufficio geologico — Direttori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie, industriali e commerciali medie e delle Regie stazioni di prova e sperimentali.

29ª - Ispettori capi delle Ferrovie dello Stato — Ispettori superiori e direttori compartimentali delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

30ª - Direttori superiori delle carceri e riformatori, e dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA IX

1ª - Primi segretari di legazione di 2ª classe — Consoli di 2ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2ª - Consiglieri di 1ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

3ª - Consiglieri di 1ª classe nell'Amministrazione delle colonie.

4ª Giudici e sostituti procuratori del Re di 2ª classe.

5ª Sostituti avvocati erariali di 2ª classe.

6ª - Tenenti colonnelli delle Armi e Corpi del Regio esercito — Capitani di fregata e tenenti colonnelli dei Corpi della Regia marina — Tenenti colonnelli dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Tenenti colonnelli della Regia guardia di finanza — Regi vice avvocati militari e giudici relatori di 2ª classe.

7ª Ispettori per il servizio dell'assistenza spirituale presso le forze armate dello Stato.

8ª Capi sezione presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

9ª Vice questori — Commissari capi di pubblica sicurezza.

10ª Medici e veterinari provinciali di 2ª classe — Direttori degli Archivi di Stato

11ª - Vice intendenti di finanza — Ingegneri capi di 2ª classe del catasto e dei servizi tecnici di finanza — Direttori tecnici di 1ª classe dei monopoli industriali.

12ª Professori non stabili delle Regie università e professori con grado corrispondente dei Regi istituti superiori, delle università ed istituti superiori liberi — Presidi di 2ª classe e professori con grado corrispondente degli istituti medi di istruzione, dei conservatori di musica ed arte drammatica e delle accademie di belle arti — Direttori di 3ª classe dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità Direttori di 2ª classe delle Regie biblioteche — Astronomi di 1ª classe dei Regi osservatori astronomici — Rettori di 1ª classe dei convitti nazionali — Segretari capi di 1ª classe nell'Amministrazione scolastica regionale — Direttori di segreteria di 1ª classe delle Regie università, degli istituti di belle arti, e dei conservatori di musica ed arte drammatica.

13ª Professori ordinari di 2ª classe della Regia accademia navale — Capi d'istituto di 2ª classe dei Regi istituti nautici — Ingegnere fisico elettricista capo della Regia marina — Chimici capi delle direzioni di artiglieria ed armamento.

14ª - Ingegneri capi di 2ª classe del Genio civile.

15ª - Primi ispettori del R. Corpo delle foreste ed ingegneri capi di 2ª classe del R. Corpo delle miniere — Addetti commerciali di 1ª classe all'estero — Geofisici capi del Regio istituto centrale di meteorologia e geofisica — Direttori di grado corrispondente delle Regie scuole industriali, commerciali e professionali e delle Regie stazioni di prova.

16ª - Ispettori principali delle Ferrovie dello Stato — Direttori di sezione ed ispettori delle poste e telegrafi — Professori delle scuole superiori di telegrafia e telefonia — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17ª - Direttori ed ingegneri di 1ª classe delle carceri e riformatori e dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA X.

1ª - Ufficiali dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro - Ufficiali dell'Ordine militare di Savoia.

2ª - Ufficiali dell'Ordine della Corona d'Italia — Ufficiali dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati con medaglia di argento al valor militare, civile e di marina.

4ª - Consoli di 3ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri

5ª - Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione dell'interno.

6ª - Consiglieri di 2ª classe nell'Amministrazione delle colonie.

7ª - Giudici e sostituti procuratori del Re di 3ª classe.

8ª Maggiori delle Armi e Corpi del Regio esercito — Capitani di corvetta e maggiori dei Corpi della Regia marina - Maggiori dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica - Seniori della M.V.S.N — Maggiori della Regia guardia di finanza - Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 1ª classe.

9ª Consiglieri presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

10ª - Podestà dei Comuni con popolazione superiore ai 20,000 abitanti.

11ª Membri delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro e dell'Associazione nazionale volontari di guerra.

12ª Membri dei Consigli direttivi delle Associazioni sindacali provinciali.

13ª Membri dei Consigli degli ordini professionali.

14ª Vice presidenti di sezione dei Consigli provinciali dell'economia.

15ª Commissari di pubblica sicurezza.

16ª Primi medici provinciali aggiunti — Veterinari provinciali di 3ª classe — Capi archivisti degli Archivi di Stato.

17ª Segretari capi della Corte dei conti — Consiglieri delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici di 2ª classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali di sezione del catasto e servizi tecnici di finanza.

18ª Professori non stabili degli Istituti superiori di magistero e direttori e professori con grado corrispondente delle Scuole Regie e pareggiate di ostetricia, della Scuola normale superiore di Pisa, dei Regi istituti medi di istruzione, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica — Ispettori ed architetti principali dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Bibliotecari capi — Astronomi di 2ª classe e conservatori di osservatori — Rettori di 2ª classe dei convitti nazionali — Direttrici dei RR. educandati femminili — Segretari capi di 2ª classe dell'Amministrazione scolastica regionale e direttori di segreteria con grado corrispondente delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica

19ª Professori ordinari di 3ª classe della Regia accademia navale — Insegnanti ordinari di 1ª classe dei Regi istituti nautici — Ingegneri fisici elettricisti principali della Regia marina.

20ª Ingegneri principali di sezione del Genio civile.

21ª Ispettori principali di 1ª classe del R. Corpo delle foreste — Ingegneri principali del R. Corpo delle miniere — Addetti commerciali di 2ª classe all'estero — Professori ordinari di 1ª classe delle Regie scuole agrarie medie e della Regia scuola mineraria di Caltanissetta — Vice direttori di 1ª classe delle Regie stazioni di prova agraria e speciale — Direttori di scuole di avviamento professionale e dei Regi stabilimenti ittiogenici — Ispettori capi per le malattie delle piante — Geologi principali e chimico principale del Regio ufficio geologico — Geofisici principali del Regio ufficio centrale di meteorologia e geofisica.

22ª Ispettori delle Ferrovie dello Stato — Direttori principali ed ispettori principali delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

23ª Direttori di 2ª classe ed ingegneri di 2ª classe delle carceri e riformatori — Direttori alienisti di 2ª classe dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XI.

1ª Cavalieri dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro — Cavalieri dell'Ordine militare di Savoia

2ª Cavalieri dell'Ordine della Corona d'Italia — Cavalieri dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.

3ª - Decorati con medaglia di bronzo al valor militare, civile e di marina.

4ª - Decorati della Stella al merito del Lavoro.

5ª - Vice consoli di 1ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

6ª - Primi segretari nell'Amministrazione dell'interno.

7ª - Primi segretari nell'Amministrazione delle Colonie.

8ª - Giudici aggiunti.

9ª - Capitani delle Armi e Corpi del Regio esercito — Tenenti di vascello e capitani dei Corpi della Regia marina — Capitani dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Centurioni della M.V.S.N. — Capitani della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 2ª classe.

10ª Primi segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

11ª Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 1ª classe — Primi archivisti degli Archivi di Stato.

12ª - Commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

13ª - Primi segretari della Corte dei conti e delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici di 3ª classe dei monopoli industriali — Ingegneri principali del catasto e servizi tecnici di finanza.

14ª - Professori ordinari di 3ª classe del ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica — Vice direttrici e professori con grado corrispondente dei RR. educandati femminili — Ispettori ed architetti dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità — Bibliotecari delle Regie biblioteche — Vice rettori dei Convitti nazionali — Primi segretari nell'Amministrazione scolastica regionale, delle Regie università, di istituti di belle arti e dei conservatori di musica e di arte drammatica.

15ª - Professori straordinari stabili della Regia accademia navale — Insegnanti di 2ª classe degli istituti nautici — Ingegneri fisici elettricisti della Regia marina — Chimici delle direzioni di artiglieria ed armamento della Regia marina.

16ª - Ingegneri principali del Genio civile.

17ª - Ispettori principali di 2ª classe del R. Corpo delle foreste — Ingegneri del R. Corpo delle miniere — Professori ordinari di 2ª classe della Regia scuola mineraria di Caltanissetta e professori con grado corrispondente delle Regie scuole agrarie medie — Segretari capi dei Regi istituti superiori agrari e veterinari

Ispettori per le malattie delle piante — Enotecnici e direttori delle cantine ed oleifici sperimentali, dei Regi vivai di viti americane e degli istituti zootecnici — Geologi e chimici del Regio ufficio geologico — Geofisici del Regio istituto centrale di mete orologia e geodinamica.

18ª Direttori ed ispettori delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

19ª Primi segretari ed ingegneri di 3ª classe delle carceri e riformatori — Medici primari dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XII.

1ª Vice consoli di 2ª classe — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri.

2ª Segretari dell'Amministrazione dell'interno.

3ª Podestà dei Comuni con popolazione inferiore ai 20,000 abitanti.

4ª Segretari dell'Amministrazione delle colonie.

5ª Uditori vice pretori.

6ª - Tenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito — Sottotenenti di vascello e tenenti dei Corpi della Regia marina — Tenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Tenenti della Regia guardia di finanza — Regi sostituti avvocati militari e giudici istruttori di 3ª classe.

7ª - Segretari presso i Ministeri e gradi corrispondenti.

8ª - Vice commissari di pubblica sicurezza.

9ª - Medici provinciali aggiunti e veterinari di confine e di porto di 2ª classe — Archivisti degli Archivi di Stato.

10ª Aggiunti di procura di 1ª classe della Regia avvocatura erariale.

11ª - Segretari delle Intendenze di finanza — Direttori tecnici aggiunti dei monopoli industriali — Ingegneri del catasto e servizi tecnici di finanza.

12ª - Professori straordinari di ruolo A dei Regi istituti medi di istruzione e professori di grado corrispondente degli istituti medesimi, delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica ed arte drammatica, e dei RR. educandati femminili — Ispettori aggiunti ed architetti aggiunti dei monumenti, gallerie, musei e scavi di antichità — Segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti, dei conservatori di musica e di arte drammatica — Bibliotecari aggiunti delle Regie biblioteche — Istitutori di 1ª classe dei convitti nazionali — Assistenti dei Regi osservatori astronomici.

13ª - Ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare — Ingegneri elettricisti, professori di fisica e dottori in chimica del Genio militare — Professori straordinari della Regia accademia navale — Chimici aggiunti delle direzioni di artiglieria ed armamento — Ingegneri fisici elettricisti aggiunti della Regia marina — Insegnanti straordinari degli istituti nautici.

14ª - Ingegneri del Genio civile.

15ª - Ispettori del R. Corpo delle foreste — Ingegneri allievi del R. Corpo delle miniere — Professori straordinari e ordinari di 3ª classe delle Regie scuole agrarie medie — Incaricati di ruolo, aiuti e bibliotecari dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria — Allievo geologo del Regio ufficio geologico — Ispettori aggiunti per le malattie delle piante — Assistenti delle Regie stazioni, cantine, vivai e laboratori di prova agraria e sperimentale.

16ª - Ispettori aggiunti e direttori aggiunti delle poste e telegrafi — Funzionari con grado corrispondente dei ruoli di vigilanza sulle ferrovie, tramvie ed automobili.

17ª - Segretari delle carceri e riformatori e medici dei manicomi giudiziari.

CATEGORIA XIII.

1ª Addetti consolari — Funzionari con grado corrispondente del Ministero degli affari esteri

2ª - Vice segretari nell'Amministrazione dell'interno.

3ª - Vice segretari nell'Amministrazione delle colonie.

4ª Uditori giudiziari.

5ª - Sottotenenti delle Armi e Corpi del Regio esercito — Guardia marina e sottotenenti dei Corpi della Regia marina — Sottotenenti dell'Arma e dei Corpi della Regia aeronautica — Capi manipolo della M.V.S.N. — Sottotenenti della Regia guardia di finanza.

6ª - Vice segretari dei Ministeri.

7ª - Vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza.

8ª - Vice segretari della Corte dei conti — Aggiunti di procura della Regia avvocatura erariale.

9ª Professori straordinari di ruolo B dei Regi istituti medi di istruzione e professori con grado corrispondente delle Regie accademie di belle arti, dei conservatori di musica ed arte drammatica e dei RR. educandati femminili — Vice segretari dell'Amministrazione regionale scolastica, delle Regie università, degli istituti di belle arti e dei conservatori di musica ed arte drammatica

10ª - Assistenti della Regia accademia navale.

11ª - Assistenti dei Regi istituti superiori agrari e di medicina veterinaria.

12ª - Vice ispettori e vice direttori delle poste e telegrafi — Assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia.

13° - Vice segretari delle carceri e riformatori - Medici assistenti dei manicomi giudiziari.

Art. 2.

Il Capo del Governo Primo Ministro prende il primo posto nella categoria prima. I cardinali precedono i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata. Gli arcivescovi susseguono immediatamente le cariche della quinta categoria ed i vescovi i funzionari della sesta.

Art. 3.

Nei ricevimenti e nelle pubbliche funzioni, cui si interviene in corpo, si seguirà l'ordine seguente:

1° - Capo del Governo Primo Ministro.

2° - Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

3° - Deputazione del Senato del Regno

4° Deputazione della Camera dei deputati.

5° Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato.

6° - Ministri di Stato, Marescialli d'Italia, Grande Ammiraglio, Capo di Stato Maggiore Generale.

7° - Grandi ufficiali dello Stato non compresi fra i precedenti.

8° - Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

9° - Deputazione della Corte di cassazione del Regno.

10° - Deputazione del Consiglio di Stato.

11° - Deputazione della Corte dei conti.

12° - Deputazione della Avvocatura generale erariale.

13° - Deputazione del Tribunale supremo militare.

14° - Deputazione del Tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008.

15° Magistrato di Roma.

16° Prefetto col Consiglio di prefettura e Giunta provinciale amministrativa

17° Rappresentanze dei Consigli del Gran Magistero Mauriziano, degli Ordini militare e civile di Savoia, al Merito del Lavoro, della Corona d'Italia e della Stella d'Italia

18° - Consiglio direttivo del Gruppo Medaglie d'oro.

19° - Stato Maggiore generale, Ufficio di Stato Maggiore dell'Esercito, Ufficio di Stato Maggiore della Marina, Stato Maggiore generale dell'Aeronautica e Consigli e Comitati consultivi dei Ministeri militari. Stato Maggiore della M.V.S.N.

20° Deputazione dei Consigli superiori dei Ministeri, nell'ordine di precedenza stabilito con R. decreto-legge 19 dicembre 1925, n. 2015.

21° Comitati centrali delle Associazioni nazionali delle madri vedove e famiglie dei caduti e dispersi in guerra, dei mutilati ed invalidi di guerra, dei combattenti, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra, dell'Opera nazionale per i combattenti, dell'Istituto del Nastro Azzurro, della Associazione nazionale volontari di guerra.

22° Consigli di amministrazione dell'Istituto di emissione del Regno, della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e degli Istituti di assicurazione indicati nell'articolo 1 — Comitati centrali delle istituzioni nazionali parastatali.

23° - Consigli direttivi delle Corporazioni sindacali nazionali.

24° - Corte di appello.

25° - Federazione provinciale del P.N.F.

26° Ufficio dell'Avvocatura distrettuale erariale.

27° - Comandante della Divisione militare, del Dipartimento marittimo, della Squadra navale, della Divisione aerea, e Console generale della M.V.S.N., coi rispettivi Stati Maggiori.

28° Consiglio centrale della Croce Rossa Italiana.

29° Deputazione dell'Amministrazione provinciale e del Consiglio provinciale dell'economia.

30° - Podestà delle città capoluoghi di Provincia.

31° Rappresentanze delle Accademie ed Istituti contemplati nel l'art 1.

32° Corpo universitario.

33° Generali comandanti di brigata e capi di Corpo.

34° Consigli direttivi delle Federazioni provinciali delle Associazioni nazionali contemplate al n. 21.

35° - Consigli direttivi delle Associazioni sindacali regionali, interprovinciali e provinciali.

36° - Capi degli uffici provinciali delle Amministrazioni dello Stato.

37° Tribunale civile e penale.

38° - Consigli degli Ordini professionali.

39° - Podestà dei Comuni che non sono capoluoghi di Provincia.

40° Rappresentanza degli istituti di istruzione, scientifici ed altri.

41° - Ufficiali dell'Esercito, dell'Armata, dell'Aeronautica e della M.V.S.N.

Art. 4.

Ai Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata sono conservati il trattamento di Nostri cugini e le altre prerogative delle quali godono attualmente.

I personaggi compresi nelle prime quattro categorie rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato ed hanno il titolo di Eccellenza.

Le Consorti del Capo del Governo Primo Ministro e dei Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata hanno il titolo di Eccellenza ed un posto distinto a Corte.

Art. 5.

Alle Deputazioni del Senato del Regno e della Camera dei deputati, quando escono in forma solenne, si rendono gli onori militari dovuti ai Principi Reali.

Art. 6.

Gli onori militari, in ogni altro caso in cui siano concessi, a Corpi, Deputazioni, personaggi o funzionari indicati nel presente decreto, saranno resi in conformità di norme stabilite con appositi regolamenti.

Art. 7.

Le persone che rivestono due cariche o due gradi prendono il posto assegnato alla carica o al grado più elevato.

Art. 8.

L'ordine di precedenza tra coloro che appartengono alla stessa classe è determinato dall'anzianità di nomina nel grado ricoperto.

Le onorificenze cavalleresche non mutano l'ordine di precedenza stabilito dal presente decreto per le cariche e per i gradi. Esse determinano il rango soltanto di coloro che intervengano in rappresentanza delle rispettive classi di ordini equestri.

Art. 9.

Chi esercita funzioni superiori a quelle del proprio grado prende, nelle località della giurisdizione del suo ufficio, il posto che spetta alle funzioni che esercita.

In qualunque assemblea, chi presiede ha il dovere di non cedere il suo posto qualunque sia il grado delle persone che intervengano.

Art. 10.

I funzionari in congedo, in disponibilità, in aspettativa, e quelli a riposo, insigniti di gradi e titoli onorari, prendono posto immediatamente dopo quelli di egual grado in servizio effettivo.

Art. 11.

Per i personaggi del Corpo Diplomatico estero, accreditati presso la Nostra Real Corte, sono stabilite norme speciali.

Norme speciali saranno stabilite, con Nostro decreto, per il Sovrano Militare Ordine di Malta.

Art. 12.

Le persone, le quali hanno attualmente il titolo di Eccellenza e non sono comprese nelle prime quattro categorie dell'art. 1 del presente decreto, conserveranno detto titolo *ad personam*.

Art. 13.

Sono abrogati il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e le successive modificazioni in contrasto con le disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 800. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'acquisto di merci presso il « Consorzio industriale manufatti » da parte degli ufficiali e sottufficiali di carriera del R. Esercito.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

L'associazione generale fascista del pubblico impiego ha stabilito di estendere a favore degli ufficiali e sottufficiali di carriera del R. Esercito, ai quali giusta la legge 3 aprile 1926, n. 563, è fatto divieto di appartenere ad associazioni sindacali, la facoltà di fare acquisti con pagamento per contanti od a rate, presso il consorzio industriali manufatti.

Si riassumono, pertanto, qui di seguito, per conoscenza e norma degli ufficiali e sottufficiali di carriera che crederanno di fruire dei vantaggi che detto consorzio offre, le norme da osservarsi per poter fare acquisti presso il consorzio predetto, in esecuzione dell'atto di convenzione stipulato il 14 aprile 1927 tra l'associazione generale fascista del pubblico impiego (A. G. F. P. I.) ed il consorzio industriale manufatti (C. I. M.) per la vendita a contanti ed a rate mensili di manufatti, e del decreto ministeriale 27 aprile 1927 (*Gazzetta Ufficiale* n. 99, del 29 aprile 1927) che fissa le modalità per le trattenute ed il versamento delle quote mensili dei dipendenti statali che effettuano acquisti mediante pagamento rateale.

Art. 1.

Spacci di vendita e sedi di rappresentanza.

Il C.I.M. ha per ora spacci di vendita nelle città di Roma e di Milano. Tali spacci sono due: a Roma in via 4 Novembre 149; a Milano in viale Monte Grappa n. 14 A., ed essi avranno la seguente giurisdizione:

Lo spaccio di Milano evaderà le richieste degli ufficiali e sottufficiali di carriera effettivi ai corpi, enti e reparti compresi nella giurisdizione dei corpi d'armata di Torino, Alessandria, Milano, Verona, Udine, Trieste, Bologna e Firenze.

Lo spaccio di Roma evaderà le richieste degli ufficiali e sottufficiali di carriera effettivi ai corpi, enti o reparti compresi nella giurisdizione dei corpi d'armata di Roma, Bari

e Napoli, comando militare della Sicilia e comando militare della Sardegna.

Art. 2.

Tessere valide per gli acquisti presso il C. I. M.

Per poter prelevare merci presso il C. I. M. bisogna essere iscritti ed avere la tessera della A. G. F. P. I. Questa potrà, però, rilasciare dietro richiesta di gruppi o di singoli, e dietro corresponsione dell'importo di L. 6 ognuna, delle speciali tessere unicamente per poter usufruire degli acquisti presso il C. I. M. e ciò, in special modo avuto riguardo alle categorie (fra le quali s'intendono ora compresi gli ufficiali del R. Esercito e i sottufficiali di carriera) cui la legge vieta l'associazione presso la A. G. F. P. I.

Agli ufficiali e sottufficiali di carriera che intendono prelevare merci presso il C. I. M. verrà, quindi, rilasciata, esclusivamente dalla A. G. F. P. I., o direttamente, o a mezzo dei propri delegati, una speciale tessera di prelevamento dell'associazione, previa pagamento del relativo prezzo di L. 6.

Art. 3.

Norme per i prelevamenti di merce con pagamenti a contanti.

Gli ufficiali e sottufficiali di carriera che intendono fare prelevamenti di merce contro pagamento a contanti non hanno che da rivolgersi o presentarsi agli spacci di vendita di Roma e Milano (o presso uno degli altri spacci che in seguito verranno istituiti) esibendo, per il riconoscimento, la speciale tessera citata al precedente art. 2.

Art. 4.

Norme per i prelevamenti di merce con pagamento rateale.

Gli ufficiali e sottufficiali di carriera che intendano fare prelevamento di merce con pagamento rateale dovranno munirsi di apposito modulo di richiesta. Tali moduli verranno distribuiti a cura del C. I. M. sia direttamente, sia per il tramite della A. G. F. P. I.

L'interessato riempirà il modulo, completandolo di tutte le indicazioni ivi richieste che devono essere esposte con ogni chiarezza, usando la maggior precisione nell'indicare le notizie relative ai corpi od enti che lo amministrano. Compilata la richiesta e firmata per esteso, con nome e cognome, essa sarà dall'interessato fatta vistare dal comandante del corpo od ente o dal capo dell'ufficio da cui dipende. Indi si regolerà come al n. 3.

Art. 5.

Limite di credito per le vendite rateali.

Le vendite per contanti possono essere fatte senza limite di cifra, purchè, bene inteso, i prelevamenti si mantengano nei limiti degli ordinari consumi famigliari.

Per le vendite con pagamento rateale il credito massimo che può venire aperto al nome di ogni singolo acquirente, non potrà superare la somma di L. 800 da scomputare in dieci rate mensili uguali e consecutive.

Un nuovo prelevamento di merce, con pagamento differito, prima che sia scomputato il debito precedente, potrà essere ammesso limitatamente alla quota parte delle L. 800 di cui sopra che risulti libera di vincolo al nome del richiedente.

Art. 6.

Versamento al C. I. M. delle somme introitate mensilmente dagli acquirenti.

Il C. I. M., come prescrivono gli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 27 aprile 1927 innanzi ricordato, farà pervenire, non oltre il giorno 25 di ciascun mese, ai comandi, enti o reparti da cui gli ufficiali e sottufficiali sono amministrati un elenco nominativo degli ufficiali e sottufficiali stessi che hanno effettuato acquisti a rate con l'indicazione della somma dovuta da ogni singolo acquirente, e risultante da analogo tagliando allegato all'elenco.

I comandi, enti o reparti provvederanno a far trattenere l'importo della rata da ogni singolo dovuto, rilasciandogli il tagliando-ricevuta spedito con l'elenco dal C. I. M.

Le rate così trattenute saranno versate, entro il mese stesso presso un qualsiasi ufficio postale o un ente bancario per l'accredito al C. I. M. nel suo conto corrente al numero

corrispondente della indicazione posta in calce all'elenco di cui sopra.

Nel contempo restituiranno alla sede di Roma o Milano del consorzio I. M. (a seconda dello spaccio che lo ha emesso e che risulta dalla intestazione) l'elenco da esso avuto unitamente ai tagliandi relativi alle quote non potute realizzare esponendo in succinto sull'elenco per le quote non riscosse i motivi del mancato incasso.

L'elenco di cui sopra deve essere restituito al consorzio anche se tutte le rate ivi infrascritte venissero regolarmente riscosse, rappresentando tale documento la base contabile del consorzio stesso.

Sulle somme riscosse saranno trattenute le spese postali occorse mensilmente per il ritorno al consorzio dell'elenco e dei tagliandi relativi alle rate non riscosse, avvertendo che la spedizione di tali documenti dovrà sempre farsi a mezzo posta raccomandata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 801. — COLONIE - DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI. — **Tipo di stoffa per le nuove divise coloniali** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

In relazione a quanto venne disposto con circolare n. 739 del *giornale militare* c. a., il Ministero delle colonie, allo scopo di uniformare la qualità e la tinta delle stoffe « *cachi* » per la confezione delle divise coloniali, ha fissato la scelta su un tipo di panno diagonale cachi, della industria nazionale. Il campione di detto panno, da considerarsi di ordinanza, trovasi presso la sede centrale della Unione Militare, che ha avuto l'incarico di provvedere alla relativa fornitura al più presto, per sè e per le filiali, particolarmente per quelle dislocate nelle colonie.

Il Ministero delle colonie ha provveduto a rendere edotti di ciò anche gli altri fornitori militari, perchè si mettano in grado di corrispondere alle richieste degli ufficiali con il tipo prescelto.

Quanto sopra si porta a conoscenza di tutti gli ufficiali per opportuna norma nella confezione di divise coloniali, di cui eventualmente abbisognassero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 802. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

Gli annuali concorsi a premi per studi e monografie di argomento militare si svolgeranno, nell'anno finanziario 1927-28, con le seguenti modalità:

1. Vengono istituiti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito, presso ciascuno degli enti sottoindicati:

a) comandi dei corpi d'armata territoriali e comando militare della Sicilia, per tutti i comandi, corpi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole di reclutamento di ufficiali di complemento, stanziati nel territorio di propria giurisdizione, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente. Gli ufficiali dipendenti dal comando militare della Sardegna faranno capo al comando del corpo d'armata di Roma. Quelli delle Colonie faranno inoltre capo ai seguenti comandi:

per la Tripolitania: al comando militare della Sicilia;

per la Cirenaica: al comando del corpo d'armata di Bari;

per l'Eritrea e per la Somalia: al comando del corpo d'armata di Napoli;

b) Ministero della guerra (Comando del corpo di stato maggiore - ufficio addestramento), per tutte le divisioni ed uffici del Ministero (compresi gli ispettorati per le varie armi e la direzione studi ed esperienze di artiglieria), per i comandi e le truppe dei presidi del Dodecanneso, per le scuole e collegi militari (personale permanente delle varie scuole e ufficiali allievi della scuola di guerra), esclusi le scuole di reclutamento di ufficiali di complemento.

2. Il termine utile per la presentazione dei lavori è fissato al 30 aprile 1928, avvertendo che, in caso di trasferimento, i lavori di che trattasi dovranno essere consegnati al comando od all'ente da cui l'ufficiale verrà a dipendere a lavoro ultimato.

3. Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati comunque pubblicati, presentati in precedenti concorsi, premiati in concorsi di qualsiasi specie, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnanti, oppure che avessero servito come temi d'esame o come materie d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dell'assolvimento di incarichi d'ufficio.

5. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografia, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca, nè timbri di qualsiasi specie) sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta chiusa di formato piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e recapito dell'autore.

6. Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare, dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 aprile 1928. Ai rimanenti ufficiali delle predette categorie, è riservato apposito concorso.

7. Per ciascuna categoria di concorrenti e presso ognuno degli enti interessati, saranno nominate commissioni — composte com'è indicato in appresso — le quali procederanno all'esame dei lavori posti a concorso e formuleranno proposte per l'assegnazione dei premi.

La nomina delle commissioni e la loro composizione dovranno essere notificate entro il mese di aprile 1928, per mezzo di apposite circolari, a cura degli enti interessati.

Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici della rispettiva categoria.

8. Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

un generale di brigata, *presidente;*
due colonnelli, *membri;*
un tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

un colonnello, *presidente;*
due tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*
un capitano, *segretario,* senza voto.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

9. I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, nè riparti o comandi cui appartengono.

10. L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggior larghezza, e quella dei terzi premi potrà farsi anche a semplice titolo di incoraggiamento, ai lavori che hanno richiesto notevole studio e accurata preparazione.

Le commissioni avranno facoltà, con la somma a loro disposizione, (compresa in essa anche l'ammontare del 1° premio qualora nessun lavoro ne fosse giudicato meritevole) di assegnare quel numero di secondi e terzi premi, ciascuno dell'ammontare di seguito indicato, che reputeranno opportuno. Il solo primo premio dovrà essere unico. Le commissioni non sono però tenute ad impiegare l'intera somma assegnata, quando non vi siano in numero sufficiente lavori meritevoli di premio.

11. Entro il 10 giugno 1928 le commissioni comunicheranno i risultati dell'esame ed i relativi giudizi, all'ente che le ha nominate, il quale, *prima di darne comunicazione agli*

interessati, trasmetterà allo Stato Maggiore dell'Esercito l'elenco nominativo degli ufficiali riconosciuti vincitori dei concorsi, indicando per ciascuno il titolo del lavoro premiato. Detti elenchi dovranno giungere allo Stato Maggiore entro il 15 giugno 1928.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati sul *giornale militare* i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi di che trattasi.

I lavori premiati saranno poi, dagli enti di cui al n. 1, trasmessi allo Stato Maggiore dell'Esercito; quelli non premiati saranno, dagli stessi enti, restituiti ai rispettivi compilatori.

12. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

13. Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio 1927-1928 sono assegnate, per lo scopo di cui tratta la presente circolare:

L. 7750 per ciascuno degli enti al n. 1 (corpi d'armata, comando militare della Sicilia, Ministero della guerra). I premi relativi, con le modalità dette al n. 10, saranno della seguente entità:

Primi premi.

Per gli ufficiali superiori	L. 2000
Per gli ufficiali inferiori	» 1500

(premio unico e indivisibile).

Secondi e terzi premi.

Per gli ufficiali superiori	secondi premi . .	L. 1000
	terzi premi . .	» 500
Per gli ufficiali inferiori	secondi premi . .	L. 750
	terzi premi . .	» 375

(nel numero che le commissioni crederanno opportuno di aggiudicare, fino alla concorrenza della somma totale assegnata ai singoli enti).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 803. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

1. Gli ufficiali in aspettativa per riduzioni di quadri e gli ufficiali in congedo (posizione ausiliaria, congedo provvisorio, complemento, riserva), possono partecipare ai concorsi a premio per studi e monografie di argomento militare indetti presso i sottoindicati comandi di corpo d'armata:

a) comando del corpo d'armata di Alessandria, per gli ufficiali delle predette categorie, in forza ai comandi di divisione o di distretto militare, alle direzioni o agli uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Torino, di Alessandria e di Milano.

b) Comando del corpo d'armata di Udine, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Verona, Udine e Trieste.

c) Comando del corpo d'armata di Firenze, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e del Comando militare della Sardegna.

d) Comando del corpo d'armata di Napoli, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Napoli, Bari, e del comando militare della Sicilia.

2. Termine utile per la presentazione dei lavori è fissato al 30 aprile 1928.

3. Ogni concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica, o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Quelli che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie, saranno esclusi dal concorso.

5. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri di qualsiasi specie), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « *Concorsi a premi fra ufficiali delle categorie in congedo* ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta, lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa. Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore e comando, direzione od ufficio cui è in forza.

6. I concorrenti verranno ripartiti in due categorie (ufficiali superiori ed ufficiali inferiori) per ciascuna delle quali saranno nominate, presso i predetti comandi di corpo d'armata, apposite commissioni per l'esame dei lavori posti a concorso e per l'aggiudicazione dei premi. Tali commissioni dovranno essere nominate entro il prossimo mese di aprile.

7. Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

1 generale di brigata, *presidente;*
2 colonnelli, *membri;*
1 tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

1 colonnello, *presidente;*
2 tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*
1 capitano, *segretario,* senza voto.

Potranno essere scelti, per la composizione delle commissioni, anche ufficiali in congedo che gradiscano l'incarico; ad essi non sarà però dovuta alcuna indennità, nè alcun altro compenso per tale servizio. Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici della rispettiva categoria.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

8. I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere grado e nome dei concorrenti, nè l'ente a cui essi sono in forza.

9. L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà invece farsi con criteri di maggior larghezza, e quella dei terzi premi potrà farsi a semplice titolo di incoraggiamento ai lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, hanno richiesto notevole studio ed accurata preparazione.

Le commissioni avranno facoltà, con la somma a loro disposizione, (compresa in essa anche l'ammontare del 1° premio qualora nessun lavoro ne fosse giudicato meritevole) di assegnare quel numero di secondi e terzi premi, ciascuno dell'ammontare di seguito indicato, che reputeranno opportuno. Il solo 1° premio dovrà essere unico. Le commissioni non sono però tenute ad impiegare l'intera somma assegnata, quando non vi siano in numero sufficiente lavori meritevoli di premio.

10 Entro il 10 giugno 1928 le commissioni comunicheranno il risultato dell'esame ed i relativi giudizi al comando del corpo d'armata che le ha nominate, il quale, *prima di darne comunicazione* agli interessati, trasmetterà allo Stato Maggiore dell'Esercito l'elenco nominativo degli ufficiali riconosciuti vincitori dei concorsi, indicando per ciascuno il titolo del lavoro premiato. Detti elenchi dovranno giungere allo Stato Maggiore entro il 15 giugno 1928.

La distribuzione dei premi dovrà essere fatta non appena siano stati pubblicati, sul *giornale militare*, i nomi degli ufficiali vincitori dei concorsi di che trattasi.

I lavori premiati saranno poi trasmessi allo Stato Maggiore dell'Esercito, quelli non premiati saranno restituiti dai comandi di corpo d'armata ai rispettivi compilatori.

11. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere, quelli che riterrà meritevoli.

12. Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1927-28 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 9625 per ognuno dei comandi di corpo d'armata presso cui è bandito il concorso.

I premi relativi, con le modalità dette al n. 9, saranno della seguente entità:

Primi premi.

Per ufficiali superiori	L. 2000
Per ufficiali inferiori	» 1500

(premio unico e indivisibile).

Secondi e terzi premi.

Per ufficiali superiori	secondi premi . .	L. 1000
	terzi premi . .	» 500
Per ufficiali inferiori	secondi premi . .	L. 750
	terzi premi . .	» 375

(nel numero che le commissioni crederanno opportuno di aggiudicare, fino alla concorrenza della somma totale assegnata ai singoli enti).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 804. — CONCORSI E GARE. — **Categoria militare del concorso ippico di Napoli.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

E' approvato il programma della categoria militare del concorso ippico di Napoli 1928.

Gli ufficiali regolarmente autorizzati a parteciparvi, a mente delle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927, coi propri cavalli di proprietà o di carica, godranno delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa. Essi dovranno provvedere a consegnare, personalmente, al commissario militare, prima dell'inizio della gara, i prescritti documenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 805. — CONCORSI E GARE. — **Riunione invernale di corse a Tor di Quinto 1928.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

Sono approvati i programmi delle seguenti corse militari della riunione ippica invernale di Tor di Quinto: gennaio 1928:

premio tenente *Paolo Solaroli* - (hunters militare);

premio generale *Principe Fabrizio Colonna* - (siepi hunters militare);

premio *Ministero della guerra* - (steeple-chase hunters militare);

premio capitano *Caprilli* - (siepi hunters militare vendere);

premio *coppa della scuola* - (cross-country militare riservato agli allievi della scuola di cavalleria);

premio *coppa dei reggimenti* - (cross-country militare).

Agli ufficiali debitamente autorizzati a partecipare a dette corse, a mente delle disposizioni contenute nella circolare 769 del *giornale militare* 1927, saranno concesse le facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare stessa. Essi dovranno provvedere a consegnare, personalmente, prima dell'inizio della corsa cui partecipano, i documenti prescritti al commissario militare.

Al premio coppa dei reggimenti possono partecipare, con le facilitazioni amministrative della ricordata circolare 769, gli ufficiali dei reggimenti d'arma a cavallo, squadroni carabinieri reali e scuola di cavalleria.

L'ammontare dei primi cinque premi su accennati dovrà essere pagato ai vincitori entro il più breve tempo possibile, per cura del comando del corpo d'armata di Roma, il quale provvederà pertanto a richiedere la occorrente anticipazione di L. 20,000 sul cap. 25 dell'esercizio finanziario in corso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 806. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa della truppa - Adozione di un berretto di panno grigio-verde da fatica mod. 1927.** — (Direzione generale servizi logistici). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

E' adottato per la truppa un nuovo berretto da fatica di panno grigio verde del modello appresso descritto:

E' costruito con panno grigio-verde da truppa alto m. 1,30; ha forma trapezoidale e si compone di una parte superiore, di una fascia in due pezzi e di una sopra fascia pure in due pezzi.

La parte superiore è anche essa in due pezzi ed ha forma di losanga.

Le due parti della fascia sono unite superiormente alla losanga e, sul davanti e nella parte posteriore, sono cucite fra loro mediante cucitura a macchina.

La sopra fascia è costituita da due striscie di panno: una anteriore dell'altezza di cm. 4 che abbraccia il davanti per un tratto di cm. 27 a 28 circa ed una posteriore con altezza decrescente da 8 a 4 cm. abbraccia la parte posteriore del berretto. Le dette striscie costituenti la sopra fascia sono fermate con apposite cuciture per modo che non si possano rovesciare.

Il berretto è foderato con tela grigia per fodere ed è provvisto di alluda.

Si hanno 8 dimensioni o taglie.

L'Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino, provvederà all'allestimento ed all'invio ai corpi del relativo campione e modelli patrons.

Il nuovo berretto da fatica dovrà essere adoperato dai militari di tutte le armi e corpi, a piedi e montati, ad eccezione dei bersaglieri che continueranno ad usare il fez.

Ogni altra precedente disposizione relativa ai berretti da fatica per truppe sia a piedi che montate deve intendersi abrogata. I corpi però continueranno ad usare i berretti in distribuzione e quelli esistenti nei magazzini fino a consumazione.

Seguono lo specchio delle misure, la dimostrazione della quantità di stoffa occorrente e il conto di costruzione.

Specchio delle misure del berretto di panno grigio-verde da fatica.
(Mod. 1927).

Taglie	Sviluppo interno	Larghezza superiore	Altezze				
			del berretto		della soprafascia		
			parte anteriore e posteriore	sul fianco compresa la parte superiore	sul dietro	sul fianco	sul davanti
	cm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1	60	280	125	170	85	45	40
2	59	275	125	170	»	»	»
3	58	270	120	165	»	»	»
4	57	265	120	165	»	»	»
5	56	260	115	160	»	»	»
6	55	255	115	160	»	»	»
7	54	250	110	155	»	»	»
8	53	245	110	155	»	»	»

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica – Mod. 1927.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62. — Quantità per ogni capo	Tela di cotone tinta grigio per fodere alta m. 0,62. — Quantità per ogni capo	*Annotazioni*
1	60	2	0, 132	0, 264	0, 20	0, 40	
2	59	8	0, 132	1, 056	0, 19	1, 52	
3	58	10	0, 127	1, 270	0, 19	1, 90	
4	57	20	0, 127	2, 540	0, 18	3, 60	
5	56	25	0, 122	3, 050	0, 18	4, 50	
6	55	20	0, 122	2, 440	0, 17	3, 40	
7	54	10	0, 117	1, 170	0, 17	1, 70	
8	53	5	0, 117	0, 585	0, 16	0, 80	
Totali		100		12, 375		17, 80	
			Media ...	0, 123 $\frac{7}{11}$		0, 17	

Conto di costruzione del berretto di panno grigio-verde da fatica
Modello 1927
(Categorico n. 698 – Categoria Iª – Sez. C)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno grigio-verde per vestiario da truppa, alto m. 1,30	m.	0,123	65,00	7,99
Tela di cotone tinta grigia per fodere alta m. 0,62	»	0,17	4,30	0,73
Fascia d'alluda di pelle per berretti	n.	1	2,00	2,00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	1,25
			Prezzo di costo . . . L.	11,97
			Prezzo di conteggio . . . L.	12,00

(1) Nella fornitura è compreso il filato di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 807. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tariffa per le riparazioni da eseguirsi alle borracce di alluminio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

I compensi da corrispondersi per le riparazioni alle borracce di alluminio sono stabiliti come segue:

Indicazione delle riparazioni	Compenso da corrispondersi	*Annotazioni*
	Lire	
Cambio della copiglia del tappo . . .	0.05	
Cambio della parte in sughero del tappo	0.15	
Cambio del cappelletto in alluminio del tappo	0.35	
Cambio della catenella	0.35	
Cambio di un passante di cuoio grigio-verde.	0.25	
Cambio della cinghia di nastro tubolare grigio verde largo mm. 18-20 (nelle borracce di armi a piedi). .	0.35	
Cambio del solo puntale di cuoio grigio verde per la cinghia suddetta (nelle borracce di armi a piedi).	0.40	
Cambio della cinghia di nastro tubolare nelle borracce per armi a cavallo	1.30	
Cambio della sola fibbia della cinghia nelle borracce per armi a cavallo	0.15	
Cambio del panno nuovo od usato (taglio e confezione completa) . . .	1 —	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 808. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sul mascheramento a militari del genio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

Presso la scuola centrale del genio saranno svolti due corsi per la istruzione del mascheramento a militari del genio, il primo dal 10 gennaio al 31 marzo 1928, il secondo dal 10 aprile al 30 giugno 1928.

Per il 1° corso il personale comandato dovrà affluire alla scuola centrale del genio il 9 gennaio, per il 2° corso il 9 aprile 1928.

A frequentare i corsi saranno comandati per ciascuno dei reggimenti genio di seguito indicati: 1 sottufficiale, 1 graduato di truppa e 3 soldati, scelti fra i militari delle seguenti professioni: fotografi, attrezzisti, scenografi, pittori, decoratori, operai chimici, tintori, lavoratori in paglia, falegnami, sarti, cordai.

Al primo corso parteciperanno i militari del 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e 6° reggimento genio; al secondo corso i militari del 7° 8°, 9°, 10°, 11° e 12° reggimento genio e del battaglione misto della Sardegna.

Il corso sarà diviso in due periodi come dal programma allegato alla presente circolare.

Del profitto degli allievi sarà tenuto conto durante il corso, ed al termine di esso, mediante esami, sarà stabilita una classifica di merito distinta per gradi.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

(Allegato alla circolare n. 808 *giornale militare* 1927.

PROGRAMMA DEL CORSO

1° *Periodo* (1 *mese circa*).

Nozioni sulla proiezione delle ombre - la luce e i colori. Nozioni sull'impiego del mascheramento in guerra.

Sistemi di tintura adottati nella colorazione dei materiali mimetici. Istruzioni pratiche sulla preparazione delle reti di mascheramento e delle varie armature di sostegno.

Partecipazione ad esercitazioni con impiego dei tipi di mascheramenti più importanti.

2° *Periodo* (2 *mesi circa*).

Nozioni sulla fotografia e l'indagine aerea agli effetti del mascheramento.

Impiego dei materiali mimetici pel mascheramento di piccole postazioni ed elementi di trincea.

Costruzione ed impiego elementi simulati.

Impiego e preparazione dei materiali mimetici per postazioni di maggiore entità.

Occultamento e mascheramento di circostanza.

Istruzione teorica pratica sulla scelta e la costruzione delle postazioni, ricoveri, osservatori, ecc. Adattamento al terreno e sfruttamento della copertura naturale in marcia ed in stazione.

Come combattono le varie armi quando impiegano il mascheramento.

Che cosa deve conoscere e saper fare ogni combattente per sottrarsi alla vigilanza del nemico.

Preparazione e composizione razionale delle tinte nella pittura a temperatura.

Disposizione e struttura delle sagome e delle quinte.

Esercitazione pratica di mascheramento.

N. 809. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Costituzione del corpo d'armata territoriale di Udine.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

In esecuzione del R. decreto 1539 del 15 agosto 1927 (circolare 553 c. a.) che apporta varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento dell'Esercito, col 1° gennaio p. v., è costituito il corpo d'armata territoriale di Udine (XI).

La giurisdizione del comando di detto corpo d'armata, che venne già instituito con circolare 584 c. a., si estenderà sull'attuale territorio delle divisioni militari territoriali di Padova (10ª), Udine (13ª) e Gorizia (14ª), le quali passano a far parte organica del corpo d'armata medesimo.

Conseguentemente, sotto la stessa data del 1° gennaio p. v., il corpo d'armata territoriale di Verona (IV) rimarrà costituito dalle divisioni territoriali di Verona (9ª) e di Bolzano (11ª) e il corpo d'armata territoriale di Trieste (V) rimarrà costituito dalle divisioni territoriali di Trieste (12ª) e Pola (15ª).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 810. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di osservazione e di puntamento e sui telemetri monostatici.** (1 *volume testo ed* 1 *volume tavole*) – Edizione 1927 – (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 22 dicembre 1927 – Anno VI.

Sono state pubblicate le « Nozioni sui sistemi ottici dei congegni di osservazione e di puntamento e sui telemetri monostatici (1 volume testo ed 1 volume tavole) - Edizione 1927 » che, a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro (Ufficio coordinamento) .	copie	n. 3
Comando del Corpo di S. M.	»	n. 5
Direzione generale di artiglieria ed automobilismo.	»	n. 8
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	n. 2
Ispettorato dell'artiglieria	»	n. 5
Direzione superiore del Servizio tecnico d'artiglieria (per suo uso e per quello dei dipendenti stabilimenti) .	»	n. 16
Comando della scuola di guerra - Torino . . .	»	n. 2
Comando delle scuole centrali militari - Civitavecchia	»	n. 1
Comando dell'accademia militare d'artiglieria e genio - Torino	»	n. 2
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria - Modena	»	n. 2
Comando della scuola centrale d'artiglieria - Civitavecchia	»	n. 1
Comando della scuola di tiro per artiglieria - Nettuno	»	n. 2
Comando di artiglieria di corpo d'armata, della Sicilia, della Sardegna	»	n. 1
Scuole di reclutamento d'ufficiali di complemento.	»	n. 1
Comandi di regg. d'artigl. e centro controaerei .	»	n. 1
Direzione d'artigl. di Corpo d'armata e delle isole.	»	n. 1
Comandi di gruppo di artiglieria	»	n. 1
Rivista di artiglieria e genio	»	n. 2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, potranno richiederla a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo unitario di acquisto è stabilito in L. 25, per l'opera completa (testo e tavole).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 811. — RECLUTAMENTO. — **Iscrizione sulle liste di leva dei naturalizzati italiani domiciliati e residenti nelle Colonie e nei territori di diretto dominio dell'Italia.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

Gli stranieri domiciliati a residenti nelle colonie ed in territori di diretto dominio dell'Italia, se conseguono la cittadinanza italiana in base a decreto Reale (art. 4 della legge 13 giugno 1912, n. 555), vengono inscritti nei registri dello stato civile dei Municipî locali. Poichè per altro tali Municipî, come è noto, non impiantano le liste di leva, e d'altronde, quelli dei detti stranieri che abbiano acquistato la cittadinanza prima di aver compiuto il 39° anno di età debbono essere assoggettati alla leva (art. 1 del testo unico delle leggi sul reclutamento 5 agosto 1927, n. 1437), questo Ministero determina che essi vengano inscritti sulle liste di leva del comune di Roma in applicazione analogica dell'ultimo comma dell'art. 42 del citato testo unico.

Gli ufficî municipali dei territori suddetti, ogni volta che abbiano occasione di trascrivere sui propri registri un verbale di giuramento, prestato dai detti naturalizzati ai termini dell'art. 5 della legge 13 giugno 1912, n. 555, segnaleranno le complete ed esatte generalità dei naturalizzati medesimi al Governatore di Roma ed all'ufficio di leva per la provincia di Roma per l'adempimento di quanto sopra.

La inscrizione dovrà essere fatta sulla lista della classe di cui è in corso la leva all'atto in cui il giuramento è prestato; e dell'avvenuta inscrizione sarà data assicurazione al Municipio proponente e, da questo, all'interessato.

I naturalizzati di cui trattasi saranno poi precettati per la visita e l'arruolamento, a cura delle autorità preposte al servizio della leva nel territorio in cui essi risiedono.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 812. — SCUOLE MILITARI. — **Assegnazione gratuita di stampati alle scuole e istituti militari per l'esercizio finanziario 1927-28.** — (Divisione educazione fisica istruzione premilitare e scuole militari). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

In relazione agli articoli 150 e 848 del vigente regolamento di Amministrazione il Ministero ha stabilito nella misura sottoindicata, il limite di spesa entro cui gli istituti militari possono prelevare gratuitamente gli stampati dal reclusorio militare di Gaeta durante l'esercizio 1927-28.

L'importo degli stampati forniti oltre l'assegnato limite sarà addebitato dagli enti riceventi sul fondo loro concesso per spese d'ufficio in analogia al disposto della circolare dell'ispettorato generale amministrativo relativa all'assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1927-28.

Collegio militare di Roma	L. 1400
Collegio militare di Napoli	» 1500
Accademia di fanteria e cavalleria	» 6500
Accademia di artiglieria e genio	» 5000
Scuola di fanteria	» 2000
Scuola di cavalleria	» 5000
Scuole di reclutamento ufficiali di complemento:	
Bra	» 4000
Milano	» 2500
Verona	» 4000
Pola	» 3000
Modena	» 4000
Lucca	» 3000
Roma	» 5000
Casagiove	» 5000
Campobasso	» 2000
Palermo	» 2500
Comando delle scuole centrali militari	» 500
Scuola centrale di fanteria	» 4000
Scuola centrale di artiglieria	» 5000
Scuola centrale del genio	» 2500
Scuola centrale di educazione fisica	» 2500
Scuola di guerra	» 2400
Scuola di tiro d'artiglieria	» 3000
Scuola di sanità militare	» 2500
Scuola allievi sottufficiali carabinieri reali	» 2500

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 813. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Dipendenza del 55° e del 56° reggimento fanteria.** — (Gabinetto - Ufficio Coordinamento). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

Sotto la data 1° gennaio 1928, il 55° reggimento fanteria, di sede a Treviso, passerà a far parte della 10ª brigata di fanteria (divisione di Padova) ed il 56° reggimento fanteria, di sede a Conegliano, della 13ª brigata di fanteria (divisione di Udine).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 814. — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — **Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici farmacisti) e del corpo veterinario.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 dicembre 1927 - Anno VI.

A modificazione del n. 7, primo comma, della circolare 639 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che il termine utile per presentare le domande di ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario da iniziarsi il 15 gennaio 1928, sia prorogato fino al 5 gennaio stesso anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

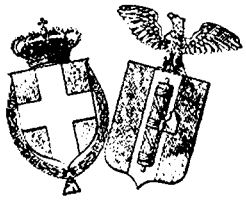
ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1927:, Errata corrige:

A pagina 2121, riga n. 8, dove è scritto: « per cento per le voci relative ai cuscinetti a sfera dell'1 » — deve essere sostituita con la seguente: « per cento per le voci relative ai cuscinetti a sfera del 10 ».

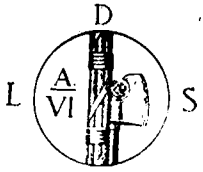
Dispensa 51, anno 1927, circolare 731.

A pagina 2291 sostituire lo stemma dello Stato con quello riportato qui appresso:



Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 786:

A pagina 2487, riga 18ª, alle parole « 5 gennaio » sostituire « 9 gennaio ».



PREZZO L. 1.20

(7342) – Roma, 1927 – Anno VI – Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 57ª — 1927 - ANNO VI — 30 DICEMBRE

Abbonamento annuo . . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 815 – 16 settembre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2294 col quale la « Fondazione capitano Vittorio TONINI » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico *Pag.* 2555

» 816 – 22 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2212 – Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi dell'ex forte Castel San Felice (Verona) . . . . . » 2558

» 817 – 22 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2213 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona) . . . . . » 2559

» 818 – 22 settembre 1927 – Anno V — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 2242 – Abolizione di zone di servitù militari attorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia . . . . . » 2560

» 819 – 13 ottobre 1927 – Anno V — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2295, col quale la « Fondazione Fausto LUGRAMANI » è devoluta a favore del gruppo Udine del 3º reggimento artiglieria da montagna » 2561

» 820 – 28 ottobre 1927 – Anno V — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2073 – Nuovo ordinamento della Milizia portuaria . . . . . » 2564

LIBRERIA DELLO STATO

N. 821 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra . . . . . *Pag.* 2569

» 822 – 11 dicembre 1927 – Anno VI — AVANZAMENTO – STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2328 - Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926 n. 1144. relativo al reclutamonto degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito . . . . . » 2570

» 823 – 19 dicembre 1927 – Anno VI — RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito . . . . . » 2571

» 824 – 20 dicembre 1927 – Anno VI – AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2310, concernente maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-1927 . . . . . » 2577

» 825 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — DISPOSIZIONI VARIE – RECLUTAMENTO. — Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1927-1928 . . . . . » 2579

» 826 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Cambio di denominazione e dipendenza dell'attuale 5° reggimento artiglieria pesante campale . . . . . » 2581

» 827 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — SCUOLE MILITARI. — Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia militare di Torino . . . . . » 2581

» 828 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — SOTTUFFICIALI – MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1927 . . . . . » 2582

» 829 – 29 dicembre 1927 – Anno VI — SERVIZIO TERRITORIALE. — Festa anniversaria del Corpo di amministrazione . . . . . » 2587

N. 830 - 29 dicembre 1927 - Anno VI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Documenti concernenti i figli naturali . . . . . *Pag.* 2588

AVVISO . . . . . » 2588

ERRATA-CORRIGE . . . . . » 2589

Circolare N. 815. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2294 col quale la « Fondazione capitano Vittorio TONINI » è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato lo statuto organico.** — (Direzione generale personali civili e affari generali). — 16 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 23 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della legge stessa;

Accertato che il colonnello di cavalleria cav. Mario TONINI, allo scopo di onorare la memoria del fratello, capitano nel 2° reggimento granatieri *Vittorio TONINI,* caduto combattendo il 30 maggio 1916 a Punta Corbin, ha offerto la somma di lire cinquemila nominali — in cartelle di consolidato 5 % — per la costituzione e l'erezione in ente morale di una fondazione ad esso intitolata, la cui rendita annua venga assegnata in premio ad uno o più sottufficiali o militari di truppa del 2° reggimento granatieri di Sardegna, che, per atti di valore, per buona condotta, per sentimento di disciplina e di dovere o per altri meriti ne siano ritenuti meritevoli;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione capitano Vittorio TONINI* », costituita con l'offerta di lire cinquemila nominali fatta dal col. cav. Mario TONINI, e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta Fondazione, composto di numero sei articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione capitano Vittorio Tonini » a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna

Art. 1.

E' costituita la fondazione dal titolo « *Fondazione capitano Vittorio TONINI* » con l'offerta di lire cinquemila nominali, fatta a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna dal colonnello cav. Mario TONINI, per onorare la memoria del fratello Tonini Vittorio, capitano nel predetto reggimento, caduto combattendo il 30 maggio 1916 a Punta Corbin.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dal capitale di lire cinquemila nominali, investito in cartelle di rendita consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « *Fondazione capitano Vittorio TONINI* », e che sarà depositato nella cassa del 2° reggimento granatieri di Sardegna.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante del reggimento, coadiuvato dal gestore del reggimento stesso.

Art. 4.

Con la rendita annua del capitale di cui all'art. 2 saranno istituiti uno o più premi da assegnare, a giudizio del comandante del reggimento, a quello o a quei militari di truppa o sottufficiali sotto le armi ad esso appartenenti, che per atti di valore, per buona condotta, per sentimenti di disciplina e di dovere, o per altri meriti, ne siano ritenuti degni.

Art. 5.

La premiazione avrà luogo ogni anno nel giorno designato quale festa del reggimento, con quella solennità e con quelle modalità che il comandante di esso riterrà più convenienti per onorare la memoria del capitano Mario TONINI, e per vivificare nei dipendenti le virtù militari e le tradizioni gloriose dei granatieri.

Art. 6.

Annualmente, avvenuta la distribuzione dei premi, che avrà inizio nel 1928, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria dell'ente.

Roma, addì 16 settembre 1927 - Anno V

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro della guerra
MUSSOLINI

N. 816 — SERVIZIO DEL GENIO — **R. decreto n. 2212 - Imposizione delle zone di servitù militari attorno al deposito esplosivi dell'ex forte Castel San Felice (Verona).** — (Direzione generale del genio). — 22 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 286, del 12 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'asecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi ex forte Castel San Felice sono imposte le zone di servitù militare.

Art. 2.

Tali zone sono fissate entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1927 - Anno VI.
Atti del Governo, registro 267, foglio 52. — CASATI.

N. 817 — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2213 – Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona).** — (Direzione generale del genio). — 22 settembre 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 13 dicembre 1927 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Azzano (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato A San Rossore, addì 22 settembre 1927 . Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 818. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 2242 – Abolizione di zone di servitù militari attorno alla batteria Fresonara della piazza di Spezia.** — (Direzione generale del genio). — 22 settembre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 287, del 13 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 giugno 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono abolite la 2ª e 3ª zona di servitù militari attorno alla Batteria Fresonara della piazza di Spezia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 819. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2295, col quale la « Fondazione Fausto LUGRAMANI » è devoluta a favore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna.** — (Direzione generale personali civili e affari generali) — 13 ottobre 1927 - Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 24 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 486, col quale la « *Fondazione Fausto LUGRAMANI* », costituita colla donazione di lire mille nominali — in una cartella di consolidato 5 % — fatta a favore della 16ª batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna, dai signori Giacinto e Lucia LUGRAMANI, per onorare la memoria del figlio, sottotenente nella detta batteria, caduto a Santa Maria di Tolmino il 5 luglio 1915, venne eretta in ente morale, e fu approvato lo statuto organico relativo;

Tenuto conto del desiderio espresso dal sig. maggiore Giacinto LUGRAMANI che la Fondazione sia ora devoluta a favore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037;

Visto il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « *Fondazione Fausto LUGRAMANI* », costituita colla donazione di lire mille nominali fatta a favore della 16ª batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna, ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 486, viene devoluta, dalla data del presente decreto, a fa-

vore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna, e l'amministrazione ne viene affidata al comandante di quest'ultimo reggimento.

Art. 2.

Lo statuto organico della predetta fondazione, approvato con decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 486, è sostituito da quello allegato al presente decreto, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, il 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Fausto Lugramani » a favore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna.

Art. 1.

La « *Fondazione Fausto LUGRAMANI* », costituita con la donazione fatta a favore della 16ª (sedicesima) batteria del 2° reggimento artiglieria da montagna dai signori Giacinto e Lucia LUGRAMANI, allo scopo di onorare la memoria del loro figlio Fausto, sottotenente nella batteria anzidetta, caduto a Santa Maria di Tolmino il 5 luglio 1915, ed eretta in ente morale col decreto luogotenenziale n. 486 del 9 marzo 1919, viene ora devoluta a favore del gruppo Udine del 3° reggimento artiglieria da montagna.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal capitale nominale di L. 1000 (mille), investito in una cartella del consolidato 5 %, intestata alla « *Fondazione Fausto LUGRAMANI* » e depositata nella cassa del reggimento.

Art. 3.

L'amministrazione della Fondazione è affidata al comandante del 3° reggimento artiglieria da montagna.

Art. 4.

Con la rendita annua sarà costituito un premio di L. 50 da assegnarsi al militare di truppa del gruppo Udine (esclusa la categoria dei sottufficiali), che, durante l'anno, si sia maggiormente distinto per il complesso delle sue qualità militari e morali.

L'avere riportato qualche punizione disciplinare non sarà motivo sufficiente di esclusione dal premio.

Se i meritevoli fossero più, il premio potrà essere sdoppiato, e, qualora in un anno non si credesse di assegnarlo, l'importo andrà ad accrescere il premio dell'anno seguente.

Art. 5.

La designazione del militare o dei militari da premiare spetta al comandante del gruppo Udine.

Art. 6.

La premiazione si eseguirà nel giorno 5 luglio di ogni anno, con quella solennità e quelle modalità che il comandante del gruppo Udine riterrà più convenienti, sia per onorare la memoria del sottotenente Fausto LUGRAMANI, che diede preclari prove di valore e di fortezza d'animo di fronte alla morte, sia per vivificare nei dipendenti le migliori virtù militari.

Nel giorno precedente la premiazione, il nome del premiato sarà proclamato e pubblicato nell'ordine del giorno del gruppo; e, affinchè i militari siano stimolati a conseguire il premio, l'elenco di quelli man man premiati sarà tenuto esposto visibilmente ed in permanenza, in opportuna località, alla sede del comando del gruppo stesso.

Art. 7.

Annualmente, avvenuta la distribuzione del premio, il comandante del reggimento trasmetterà al Ministero della guerra opportuno rapporto sul conto della gestione.

Roma, li 13 ottobre 1927 - Anno V.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re
Il Ministro della guerra
MUSSOLINI.

N. 820. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2073 – Nuovo ordinamento della Milizia portuaria.** — (Gabinetto). – 28 ottobre 1927 – Anno V. — (*Gazzetta ufficiale* n. 267, del 18 novembre 1927 – Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, numero 1497;

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, col quale venne istituita la M.V.S.N.;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e le successive estensioni e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, sul funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303 sul funzionamento della Milizia portuaria;

Visto il R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, sulla repressione della sensaria in fatto di collocamento della gente di mare;

Visto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, col quale si approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 271, col quale si istituisce un reparto di Milizia portuaria a Livorno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ad un nuovo ordinamento della Milizia portuaria, con personale vincolato da ferma volontariamente assunta, al fine di estendere in altri porti e lungo tratti del litorale del Regno i servizi di tutela dell'ordine e del pubblico erario che dalla Milizia stessa vengono attualmente svolti in soli tre porti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per le finanze, per le comunica-

zioni, per i lavori pubblici, per la giustizia e gli affari di culto, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 14 giugno 1925, n. 1303, e 17 febbraio 1927, n. 271, sono abrogate e vengono sostituite dalle disposizioni di cui al presente decreto.

Art. 2.

E' istituita la Milizia portuaria, specialità della M.V.S.N. che svolge la propria attività nell'àmbito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno dove se ne dimostri la necessità, per concorrere ai servizi di polizia e di sicurezza.

Art. 3.

La Milizia portuaria fa parte delle forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. in quanto non sieno in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Al comandante della Milizia portuaria è demandato di provvedere ad assicurare un trattamento di previdenza al personale della Milizia portuaria mediante convenzione da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni. Tale convenzione sarà resa esecutiva con apposito Regio decreto su proposta del Capo del Governo di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale, e gli oneri relativi non dovranno andare oltre i limiti delle spese autorizzate per l'esercizio 1927-28.

Art. 5.

La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della M.V.S.N. - Ispettorato generale dei reparti speciali - e le singole unità, per il loro speciale impiego, dipendono dalle competenti autorità di pubblica sicurezza che se ne avvarranno per quanto riguarda i porti in base ai criteri di massima di cui ai seguenti articoli 10 e 11.

Art. 6.

La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento:
un Comando della Milizia portuaria;
due legioni di Milizia portuaria.

Art. 7.

Il Comando della Milizia portuaria è devoluto al comandante del gruppo legioni ferrovieri coadiuvato dall'ufficiale generale e dal Capo di S. M. del gruppo stesso, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174. Al detto personale del Comando della Milizia portuaria è esteso il trattamento di previdenza di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Le sedi dei Comandi di legione sono le seguenti:
I Legione - Genova;
II Legione - Napoli.

Previa autorizzazione dei Ministri per l'interno e per le comunicazioni, entro i limiti dell'organico di cui all'articolo 9 il Comando della Milizia portuaria potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile in relazione alle esigenze del servizio.

La prima legione funziona anche da centro di reclutamento e d'istruzione e rifornimento: presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

Art. 9.

L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri:

Ufficiali.

Grado 6°	Consoli	2
Grado 8°	Seniori	4
Grado 9°	Centurioni	10
Grado 10°	Capi manipolo	18
		34

Aiutanti, capi squadra, vice capi squadra e militi.

Aiutanti	5
Capi squadra	15
Vice capi squadra	20
Militi e allievi militi	574
	615

Personale civile.

Grado 11° - Contabili	1

Art. 10.

La Milizia portuaria sarà impiegata:

a) nel servizio generale di pubblica sicurezza nei porti e lungo il litorale sia a terra che a mare;

b) nei servizi complementari, di polizia militare e di polizia ordinaria.

Art. 11.

La Milizia portuaria non potrà mai essere distolta dai servizi di cui al comma *a)* del precedente art. 10.

Art. 12.

La Milizia portuaria ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza e nell'àmbito dei servizi ad essa affidati esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I graduati e militi sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 13.

Gli appartenenti alla Milizia portuaria in divisa o muniti di uno speciale segno di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tramviarie ed automobilistiche urbane; gli ufficiali senza limitazione di numero, i graduati e militi limitatamente a due per ogni vettura con l'obbligo di prendere posto in piedi uno per piattaforma.

Art. 14.

Il personale militare della Milizia portuaria è esente da qualunque chiamata o richiamo ordinario sotto le armi nelle altre forze armate esclusa la Regia aeronautica.

Speciali norme regolamentari disciplineranno l'impiego di detto personale in caso di mobilitazione.

Art. 15.

Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Il quantitativo annuo da trarsi dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva assegnati alla Milizia portuaria, nei ruoli del Regio esercito figureranno collocati a disposizione della Milizia portuaria e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

Art. 16.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria fanno parte di quelle riguardanti i servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio, e saranno contenute nei limiti autorizzati per l'esercizio 1927-28.

Art. 17.

Con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per gli affari dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici e per le comunicazioni, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto ai termini dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.

Il presente decreto entrerà in vigore sotto la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà convertito in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO — GIURIATI — ROCCO.

N. 821. — SCUOLE MILITARI. — **Corso applicativo per ufficiali superiori presso la scuola di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

A seguito della circolare 711 *giornale militare* c. a. il Ministero fa conoscere i nomi dei seguenti altri ufficiali ammessi al Corso applicativo presso la Scuola di guerra.

Fanteria.

Ten. colonnello SPERNAZZATI Ettore.
» » FERLENGHI Guido.
» » FARINETTI Guido.
» » BENEDICTI Oreste.
» » DE NOTARIS Mario.
» » TRACCHIA Ruggero.
» » MELIA Salvatore.

Cavalleria.

Maggiore GUIDOBONO CAVALCHINI GAROFOLI Emilio.

Artiglieria.

Ten. colonnello SILVANO Carlo.
» » DI GIULIO Riccardo.
» » PAVESI Giuseppe.
» » BOCCHI Giovanni.

Genio.

Ten. colonnello DOTTO Giovanni.
» » CAMPINI Domenico.

Per i sottosegnati ufficiali, invece, l'ammissione al detto corso, già predisposta con la citata circolare 711, è stata, per motivi vari, revocata:

Fanteria.

Ten. colonnello COMANDUCCI Renato.
» » GIBERTI Carlo.

Artiglieria.

Maggiore GUIDELLI Marco.
» SOZZANI Michele.

Genio.

Ten. colonnello TANDOIA Onofrio.
Maggiore BOVOLIN Fausto.

Gli ufficiali nuovi ammessi dovranno, per la loro presentazione al Comando della Scuola di guerra, attenersi a quanto è stabilito dal n. 9 della circolare 187 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 822. — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 2328 - Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926 n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito.** — (Gabinetto). — 11 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 296, del 23 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 823. — RECLUTAMENTO-MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 19 dicembre 1927 - Anno VI)

In relazione al disposto del paragrafo 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari nei corpi del R. Esercito nell'anno 1928 siano osservate le norme seguenti:

1. — Gli arruolamenti volontari saranno aperti dal 15 gennaio al 31 maggio in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, di quelle distrettuali, nonchè del personale di governo delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 aprile come è detto nel seguente n. 8.

2. — Per l'arma dei carabinieri Reali venne pubblicato in data 30 aprile 1925 apposito manifesto a cui si rimanda (circolare n. 185 del *giornale militare*). In detta arma; nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia (pei quali pure venne diramato il manifesto di cui alla circolare 251 del *giornale militare* del 1927) e nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni, gli arruolamenti sono, di massima, permanentemente aperti.

Anche gli arruolamenti di musicanti sono aperti tutto l'anno; ma l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse. A tali esigenze di servizio restano altresì condizionate le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1908 di professione musicanti.

3. — Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di anni tre (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato ma con l'obbligo di rimanere per un anno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono avere compiuta l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero

rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento. Prima per altro di effettuare gli arruolamenti i corpi avranno cura di richiedere al presidente del tribunale competente la dichiarazione del casellario giudiziario, mod. 42, per assicurarsi che gli aspiranti non siano incorsi in condanne, che, a senso dell'art. 121 del testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dell'arruolamento volontario, o precludano l'avanzamento, a mente del paragrafo 21 del regolamento sull'avanzamento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal podestà del comune in cui il giovane ha domicilio o dai podestà dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento sulla prescritta carta da bollo (1) rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria podestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal podestà da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario qualora provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che, avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1908 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla ferma riducibile ovvero minima possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni, a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

---

(1) In caso di comprovata indigenza tale consenso potrà essere fatto constatare con semplice attestazione firmata dal podestà.

Gli inscritti della classe 1908, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'ora detta ferma di anni tre — entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 15 gennaio e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute, ma non oltre il 31 maggio p. v.

4. — Giusta le vigenti disposizioni, gli aspiranti all'arruolamento volontario, devono presentarsi direttamente al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. — Ai caporali e soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che prestino servizio come arruolati volontari con ferma di tre anni sono dovute, per il tempo che essi compiono in più della ferma di leva, le stesse indennità stabilite pei riassoldati, cioè L. 600 annue. Di tali indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto; il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

I volontari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. — Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario nei centri automobilistici si potrà transigere sul requisito della statura mentre per tutti gli altri si dovrà tenere presente il disposto nel n. 3 della circolare 77 del *Giornale militare* 1922; ma all'arruolamento negli automobilistici stessi potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarrozzette o motociclette muniti di patente civile; meccanici-auto-

mobilistici ed in mancanza abbiano prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti.

Nei reggimenti radiotelegrafisti; nei reggimenti del genio aventi battaglioni telegrafisti, gli arruolamenti si effettueranno, per le specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, esclusivamente a scelta fra i vari aspiranti, in base ai titoli di studio e professionali.

7. — Lo stesso criterio della scelta sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 100. Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (paragrafo 88 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di licenza elementare superiore od altri titoli di studio superiori.

I giovani di mestiere aggiustatori meccanici, calderai, fucinatori, fabbri, telegrafisti saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale o professionale.

I giovani ammessi come volontari, completato il periodo d'istruzione militare, seguiranno parte un corso teorico pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio, per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttore, ecc. e, dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposte ai volontari le indennità

giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio	Durante l'effettivo servizio
	Lire	Lire
Accudienti (accenditori)	3	3,50
Fuochisti	3	5 —
Sottocapi al movimento	3	5 —
Telegrafisti	3	3,80
Conduttore capo.	3	4 —
Manovratore, deviatore e frenatore. . .	3	3,50
Manovale	3	3 —

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 chilometri di percorso.

8. — In conseguenza di quanto è detto nei precedenti numeri 6 e 7, coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi specificati, dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 15 aprile, in modo da permettere alle rispettive commissioni di arruolamento di operare la scelta entro il più breve termine possibile e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altr'arma e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nei battaglioni telegrafisti dei reggimenti genio, quanto per l'ammissione nel reggimento ferrovieri, occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nel reggimento ferrovieri è inoltre necessario avere udito normale (voce afona a m. 8 per orecchio) e tener presente il paragrafo 101 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento circa le facoltà visive, e per l'ammissione nei reggimenti radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9. — Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

10. Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella 2ª del regolamento sulle matricole:

« *Soldato volontario con la ferma di anni tre nel* . . . . . (indicare il corpo) . . . . . *li* . . . . . ».

Invece, pei giovani già arruolati dai consigli di leva, la formula da inscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere modificata come segue:

« *Ammesso alle ferma di anni tre nel* . . . . . (indicare il corpo). . . . . *li* . . . . . ».

In nessun caso potrà essere effettuata la vestizione e l'incorporazione degli aspiranti se prima essi non abbiano firmato l'atto di arruolamento volontario o di assunzione della ferma di anni tre.

Beninteso l'atto di arruolamento conforme all'allegato n. 1 della circolare n. 8 del 1926, dovrà essere opportunamente modificato, tanto in relazione alla circolare 418 stesso anno, quanto pel fatto dell'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento.

11. — Per l'arruolamento dei volontari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e del capo VIII dell'istruzione complementare al regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti radiotelegrafisti ed i centri controaerei possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto, facendo, ove occorra, firmare l'atto di arruolamento innanzi alla commissione di arruolamento di un corpo viciniore.

12. — Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari, distinti per anno di nascita.

13. — A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'arruolamento di volontari per l'anno 1928, ed i comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti perchè possano diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione per la conseguente affissione, dandone contemporaneamente comunicazione ai giornali locali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 824. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2310, concernente maggiori assegnazioni negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica, per l'esercizio finanziario 1926-1927.** — (Ragioneria centrale). — 20 dicembre 1927 - Anno VI. — (*Gazzetta ufficiale* n. 293, del 20 dicembre 1927 - Anno VI).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 3 giugno 1926, n. 909, 910 e 923, e 17 giugno 1926, n. 997;

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti negli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dei lavori pubblici, della guerra, della marina e dell'aeronautica,

per l'esercizio finanziario 1926-27 sono apportate le maggiori assegnazioni di cui all'unita tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Questo decreto, che avrà vigore dal 30 giugno 1927, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

TABELLA A.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

In aumento:

Cap. n. 71 — Provvista o allestimento di materiali tecnici, ecc.. . . . . L. 100,000,000

(*Omissis*).

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 825. — DISPOSIZIONI VARIE - RECLUTAMENTO. — **Corsi di cultura militare nelle RR. Università e nei RR. Istituti superiori per l'anno accademico 1927-1928.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

In applicazione delle disposizioni di cui al R. decreto 7 agosto 1925, n. 1615 (circolare 498 *giornale militare* 1925), si svolgeranno, nel corrente anno accademico, i seguenti corsi di cultura militare, nelle regie università e nei regi istituti superiori sottoindicati:

R. Università di Bologna — Storia militare.

R. Università di Cagliari — Storia militare.

R. Università di Catania — Balistica esterna - Aeronautica.

R. Università di Firenze — Ottica nei riguardi delle applicazioni belliche - Balistica - Applicazioni acustiche - Radiotecnica e comunicazioni elettriche - Politica, arte e storia navale.

R. Università di Genova — Politica, arte e storia navale.

R. Università di Milano — Sostanze tossiche e aggressive e servizi chimici di guerra - Sostanze esplodenti - Puntamento e tiro - Balistica esterna - Applicazioni della fisica all'arte della guerra.

R. Università di Napoli — Storia militare - Politica, arte e storia navale.

R. Università di Padova — Balistica esterna - Puntamento e tiro - Cartografia - Esplosivi e gas aggressivi.

R. Università di Palermo — Storia militare.

R. Università di Pavia — Fortificazioni e balistica - Esplosivi e prodotti esplosivi.

R. Università di Pisa — Ottica nei riguardi delle applicazioni belliche - Storia militare.

R. Università di Roma — Chimica di guerra - Storia militare - Politica, arte e storia navale.

R. Università di Torino — Storia militare - Politica, arte e storia navale.

R. Scuola ingegn. Milano — Aeronautica e aerostatica - Materiali e costruzioni aeronautiche.

R. Scuola ingegn. di Napoli — Balistica interna e materiali d'artiglieria Tecnica militare.

R. Scuola ingegn. di Padova — Costruzioni aeronautiche - Motori aeronautici - Idraulica militare - Chimica di guerra - Radiotecnica e comunicazioni elettriche.

R. Università di Pisa — Balistica: applicazioni acustiche - Radiotecnica e comunicazioni elettriche - Balistica - artiglieria navale - Impianti elettrici - Radiotelegrafia - Radiotecnica aeronautica - Aerologia e navigazione aerea - Armi subacque.

R. Scuola ingegn. di Roma — Balistica esterna - Balistica interna e materiali d'artiglieria - Radiotecnica e comunicazioni elettriche - Artiglieria navale - Armi subacquee - Impianti elettrici navali - Metereologia generale.

R. Scuola ingegn. di Torino — Balistica esterna - Balistica interna e materiali d'artiglieria - Aeronautica ed aerostatica - Materiali e costruzioni aeronautiche - Metereologia generale.

Agli insegnamenti di che trattasi si provvede, di regola, per incarico, conformemente a quanto è indicato nell'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925, già citato; essi vengono retribuiti, a carico delle rispettive Università, con L. 4000, se trattasi di corso annuale, con L. 2000, se trattasi di corso quadrimestrale.

Gli ufficiali dell'esercito, che risiedono in località nelle quali sono previsti corsi di cultura militare e che aspirano a svolgere uno degli insegnamenti indicati, dovranno, al più presto, farne domanda al Ministero, indicando i titoli e diplomi dei quali fossero in possesso o che, comunque, ritenessero utili, agli effetti della valutazione della loro attitudine e capacità ad impartire l'insegnamento cui aspirano.

I nomi degli ufficiali che saranno ritenuti idonei, verranno senz'altro segnalati, a cura della segreteria generale della Commissione suprema di difesa, ai Consigli di amministrazione delle rispettive Università e scuole d'ingegneria, che provvederanno, se del caso, a conferire l'incarico del-

l'insegnamento ai predetti ufficiali, in conformità a quanto è stabilito dall'art. 3 del R. decreto 7 agosto 1925.

I Comandi di corpo d'armata vorranno ugualmente inoltrare al Ministero le proposte che, eventualmente, loro pervenissero, in merito all'opportunità di affidare l'incarico dell'insegnamento, nelle scuole e nei corsi anzidetti, ad ufficiali dell'Esercito (art. 3 decreto citato).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 826. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Cambio di denominazione e dipendenza dell'attuale 5° reggimento artiglieria pesante campale.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

Sotto la data del 1° gennaio 1928, l'attuale 5° reggimento artiglieria pesante campale (Udine) assumerà la denominazione di 11° reggimento artiglieria pesante campale, passando alla dipendenza organica del comando del Corpo d'armata di Udine.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 827. — SCUOLE MILITARI. — **Terzo corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia militare di Torino.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

A parziale modificazione della circolare 728 *giornale militare* c. a., questo Ministero determina che il 3° corso superiore tecnico di artiglieria presso l'Accademia di artiglieria e genio in Torino abbia inizio il 1° aprile, anzichè il 15 gennaio 1928.

Gli ufficiali ammessi a detto corso, dovranno presentarsi al comando dell'Accademia di Torino il 31 marzo p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 828. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° agosto 1927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare 287 del *giornale militare* 1927, relative allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso le relative scuole di Corpo d'armata alla data del 1° agosto 1927, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I Comandi di corpo d'armata ed il Comando militare della Sicilia provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente (esclusi quelli che per avere diritto alla ferma riducibile di sei mesi saranno congedati con la sola idoneità a tale grado) siano nominati sergenti con decorrenza dall'11 gennaio 1928 e destinati a prestare il prescritto periodo di servizio col grado stesso presso un corpo della rispettiva arma e specialità, attenendosi per quanto riguarda le destinazioni, alle seguenti norme:

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati ai reggimenti di fanteria dipendenti dai rispettivi Comandi di corpo d'armata e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Però i Corpi d'armata di Milano, Roma, Bari ed il Comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai Corpi d'armata di Torino, Verona, Udine, Alessandria, Bologna e al Comando militare della Sardegna nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Milano il 35 per cento dei propri allievi al Corpo d'armata di Torino e il 10 per cento al Corpo d'armata di Verona;

Corpo d'armata di Roma il 75 per cento dei propri allievi al Corpo d'armata di Udine;

Corpo d'armata di Bari il 35 per cento dei propri allievi al Corpo d'armata di Alessandria;

Comando militare della Sicilia il 30 per cento dei propri allievi al Corpo d'armata di Bologna e il 35 per cento al Comando militare della Sardegna.

Granatieri.

Ai reggimenti granatieri saranno assegnati complessivamente non oltre 18 sergenti allievi ufficiali tratti dagli allievi dei vari corsi di fanteria che raggiungano la statura prescritta e che ne facciano tempestivamente domanda, pel tramite dei rispettivi Comandi di corpo d'armata, al Comando del corpo d'armata di Roma che ne farà la scelta.

Bersaglieri.

Gli allievi della scuola di Bra saranno ripartiti in parti eguali fra il 4°, 9°, 12° e 7° reggimenti bersaglieri.

Quelli della scuola di Roma saranno ripartiti anche in parti eguali fra il 2°, 6°, 11° e 8° reggimenti bersaglieri.

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Palermo che saranno ripartiti fra il 10°, 1°, 3° e 5° reggimenti bersaglieri.

Alpini.

Il Corpo d'armata di Alessandria assegnerà il 60 per cento degli allievi della scuola di Bra ai dipendenti reggimenti e cederà il restante 40 per cento al Corpo d'armata di Torino.

Il Corpo d'armata di Milano terrà per sè il 25 per cento degli allievi della dipendente scuola e porrà il rimanente 75 per cento a disposizione del Corpo d'armata di Udine per l'assegnazione al 7°, 8° e 9° reggimenti alpini.

Il Corpo d'armata di Verona terrà per sè il 40 per cento degli allievi della dipendente scuola e cederà il 25 per cento al Corpo d'armata di Udine per completare l'assegnazione ai dipendenti reggimenti ed il rimanente 35 per cento al Corpo d'armata di Torino.

Cavalleria.

Il Corpo d'armata di Torino ripartirà i sergenti allievi ufficiali della scuola di Pinerolo in parti eguali fra tutti i reggimenti di cavalleria tenendo conto della statura per quanto riguarda l'assegnazione ai reggimenti Nizza, Piemonte Reale, Savoia e Genova Cavalleria.

Artiglieria da campagna.

Tutti i Corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai dipendenti reggimenti.

Però i Corpi d'armata di Verona, Trieste, Firenze, Roma, Bari e il Comando militare della Sicilia, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai Corpi d'armata di Udine, Milano, Torino e al Comando militare della Sardegna nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Verona il 35 per cento al Corpo d'armata di Udine per l'assegnazione al 20° reggimento;

Corpo d'armata di Trieste il 35 per cento al Corpo d'armata di Udine per l'assegnazione al 6° reggimento;

Corpo d'armata di Firenze il 35 per cento al Corpo d'armata di Udine per l'assegnazione al 15° reggimento;

Corpo d'armata di Roma il 40 per cento al Corpo d'armata di Milano per completare la quota di allievi da assegnarsi ai dipendenti reggimenti compreso il reggimento a cavallo;

Corpo d'armata di Bari la metà dei propri allievi al Corpo d'armata di Torino;

Comando militare della Sicilia il 35 per cento al Comando militare della Sardegna.

Artiglieria da montagna.

Il Corpo d'armata di Alessandria assegnerà la metà degli allievi della scuola di Bra ai propri gruppi e porrà l'altra metà a disposizione del Corpo d'armata di Torino per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 1° reggimento.

Il Corpo d'armata di Verona terrà per sè il 20 per cento dei propri allievi e cederà il 60 per cento al Corpo d'armata di Udine per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 3° e 2° reggimenti ed il restante 20 per cento al Corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al gruppo del 2° reggimento stanziato in Bergamo.

Artiglieria pesante campale.

Gli allievi di tale specialità della scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Milano e Alessandria.

Quelli della scuola di Modena saranno pure ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Bologna, Udine (11° reggimento) e Verona.

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Lucca che saranno ripartiti fra i Corpi d'armata di Firenze e Torino, per quelli della scuola di Casagiove che saranno ripartiti fra i Corpi d'armata di Napoli e Roma e per quelli della scuola di Palermo che saranno ripartiti fra il Comando militare della Sicilia e il Corpo d'armata di Bari.

Artiglieria pesante.

Gli allievi della scuola di Bra saranno ripartiti in parti eguali fra il 1° ed il 2° reggimenti pesanti.

Quelli della scuola di Verona saranno tutti assegnati al 5° pesante.

Gli allievi della scuola di Roma saranno ripartiti in parti eguali fra il 3° e 4° reggimenti pesanti.

Artiglieria da costa.

Gli allievi del corso effettuato presso il 2° reggimento artiglieria da costa saranno tutti assegnati ai gruppi dello stesso reggimento.

Quelli del corso effettuato presso il 1° reggimento artiglieria da costa dovranno essere ripartiti fra i gruppi dello stesso reggimento e il gruppo autonomo della Maddalena.

Quelli del corso effettuato presso il 3° reggimento artiglieria da costa dovranno essere ripartiti fra i gruppi di detto reggimento.

Artiglieria controaerei.

Gli allievi di tale specialità saranno ripartiti come segue:

Quelli della scuola di Milano:

al Corpo d'armata di Milano il 60 per cento;
al Corpo d'armata di Alessandria il 40 per cento.

Quelli della scuola di Pola in parti eguali fra i centri dei Corpi d'armata di Trieste, Verona e Bologna.

Quelli della scuola di Roma in parti eguali fra i centri controaerei dei Corpi d'armata di Roma, Firenze e Torino.

Quelli della scuola di Campobasso fra i centri (proporzionatamente ai gruppi) dei Corpi d'armata di Bari, Napoli, Sicilia e Sardegna.

Genio.

Zappatori - minatori. — Gli allievi della scuola di Bra saranno ripartiti in parti eguali fra i Corpi d'armata di Alessandria, Torino, Milano, Verona.

Quelli della scuola di Modena pure in parti eguali fra i Corpi d'armata di Bologna, Trieste e Firenze.

Quelli della scuola di Casagiove fra i Corpi d'armata di Napoli, Roma, Bari ed i Comandi militari della Sicilia e della Sardegna.

Telegrafisti. — Gli allievi di tale specialità della scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i Corpi d'armata di Milano, Alessandria, Torino, Verona e Trieste.

Quelli della scuola di Lucca, in modo analogo fra i Corpi d'armata di Firenze, Bologna, Roma, Bari, Napoli ed i Comandi militari delle isole.

Radiotelegrafisti. — Saranno ripartiti fra i due reggimenti di tale specialità, in proporzione del numero di battaglioni costituiti in ciascuno di essi.

Pontieri e lagunari. — Saranno tutti assegnati ai reparti delle rispettive specialità.

Aerostieri e ferrovieri. — L'assegnazione dei sergenti allievi a tali specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui alla lettera *c*) del n. 14 della circolare 287 del *giornale militare* c. a.

Commissariato, sussistenza, amministrazione.

I sergenti allievi ufficiali di commissariato, sussistenza e amministrazione saranno ripartiti in parti eguali fra tutti i Corpi d'armata ed i comandi militari delle isole.

Specialità carri armati, autoblindomitragliatrici e centri automobilistici.

L'assegnazione dei sergenti allievi ufficiali a tali specialità sarà effettuata in conformità delle disposizioni di cui al n. 14 (lettere *d* ed *e*) della circolare 287 del *giornale militare* c. a.

2. Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali i Comandi di corpo d'armata seguiranno rigorosamente le norme prescritte dal precedente numero e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel miglior modo le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda le destinazioni di allievi a reparti staccati di tali corpi.

3. Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

4. In relazione al n. 22 della circolare 287 del *giornale militare* 1927 gli allievi che comprovino di essere inscritti all'università o in istituti equivalenti per l'anno accademico in corso, potranno, se approvati agli esami a sergente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso per essere richiamati a prestare il periodo di servizio da sergente nell'anno successivo.

Così pure gli allievi dell'attuale corso che, dopo compiuto il servizio da sergente risulteranno idonei all'esame a sottotenente, potranno chiedere, sempre comprovando la loro qualità di studenti universitari, di compiere il servizio da sottotenente nell'anno 1929 od anche nell'anno successivo 1930.

I rinvii di cui sopra, i quali saranno disposti dai rispettivi Comandi di corpo d'armata, dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari ed i comandanti di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 829. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Festa anniversaria del Corpo di amministrazione.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

E' stabilita come festa anniversaria del corpo d'amministrazione militare la data del 18 febbraio, che ricorda l'eroismo del maggiore d'amministrazione SALOMONE Oreste, decorato della medaglia d'oro al valor militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 830. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Documenti concernenti i figli naturali.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1927 - Anno VI.

Analogamente a quanto prescrive il R. decreto 11 novembre 1926, n. 1945, circa il rilascio dei certificati di taluni atti dello stato civile, si dispone che in tutti i documenti rilasciati da autorità militari (precetti, fogli di congedo, dichiarazioni di riforma o di rivedibilità, fogli di licenza, copia di stati di servizio o di fogli matricolari ecc.) riguardanti i figli naturali — siano essi militari o impiegati civili — venga omessa ogni indicazione da cui risulti che la paternità o la maternità sia ignota.

Ne consegue che le apposite caselle non debbono più essere riempite con le espressioni « di ignoti » oppure « di N.N. » ma soltando con un apposito tratto di penna.

Ove si tratti di figlio naturale riconosciuto o leggittimato, sarà indicato *soltando* il nome del genitore o dei genitori che l'abbiano riconosciuto o leggittimato.

Nei casi di figlio naturale, non riconosciuto, nè leggitti mato, il quale sia stato adottato ed abbia ottenuto per decreto Reale di fare uso del solo cognome dell'adottante, egli dovrà essere indicato nel documento *solo* con tale cognome, coll'aggiunta della qualità di figlio adottivo e la menzione di colui o di coloro che l'hanno adottato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Pubblicazione del colonnello Nicolò GIACCHI (Capo ufficio storico Comando corpo Stato maggiore): « *Appunti di Storia Militare* » prezzo L. 10. Ai sottoscrittori sino al 31 dicembre L. 8.

Per eventuale richiesta rivolgersi alla segreteria dell'ufficio storico del Comando del corpo di Stato maggiore.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 46ª, anno 1927, circolare 657:

A pagina 2114 dopo il tenente LARICCHIUTA Francesco aggiungasi: tenente BASSI Andrea, reggimento cavalleggeri Guide.

Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 786:

A pagina 2487, riga 6ª, invece di AISSIO Ferdinando leggasi AINIS Ferdinando.

Dispensa 55ª, anno 1927, circolare 789:

A pagina 2490, dopo il capitano CHIRONI Michele, del R.C.T.C. Cirenaica, aggiungere il capitano CLOZA Giuseppe del 2° fanteria.

A pagina 2490, dopo ALBINI Vincenzo, del comando del distretto di Roma, aggiungere ANZALDI Vincenzo, del 5° fanteria, BISOGNI Egildo, del 232 fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano MARINELLI Manlio del R. C.T.C. Cirenaica, aggiungere il capitano MASCOLO Pasquale del 15° fanteria.

A pagina 2491, dopo del capitano LANZA Pietro del 6° fanteria, aggiungere il capitano LEGGERI Luigi del 29° fanteria.

A pagina 2491, dopo MARENGO Carlo, della scuola R.U.C. Bra, aggiungere MEDIOLI Guido, del comando del distretto di Parma.

A pagina 2492, dopo VILLANI Giuseppe, dell'89° fanteria, aggiungere i seguenti capitani: GAMALERO Marco, del 37° fanteria; POLASTRI Giovanni, del 37° fanteria; BURGONI Giuseppe, del 17° fanteria, assegnato al Tribunale militare di Verona; DRAGONE Francesco Paolo, del comando distretto di Trieste; CASSIO Domenico, del 157° fanteria; SACCHETTA Nicolò, del 14° fanteria; MINGO Guglielmo, del R.C.T.C. Somalia.